76836

NUOVA COLLEZIONE
DELLE
PRAMMATICHE
DEL
REGNO DI NAPOLI
TOMO X

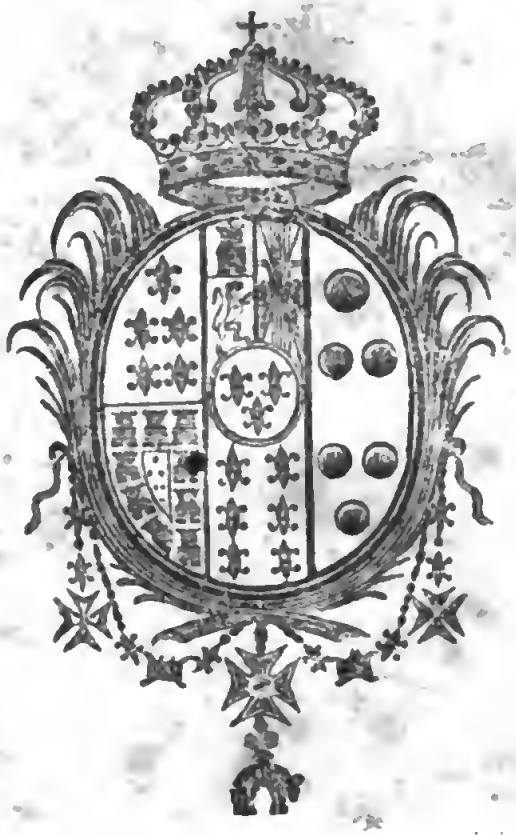

N A P O L I MDCCCIV
NELLA STAMPERIA SIMONIANA
CON REGIA APPROVAZIONE.

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE III NAPOLI

Digitized by Google

INDICE

DE' TITOLI CONTENUTI IN QUESTO DECIMO TOMO.

O

TIT. CC. *De Officio Juſtitiarii, & bis, quae ſoti Tribunali incumbunt.* pag. 1

CCI. *De Officio Magiſtratus Politiae in Urbe, & Regno.* 20

CCII. *De Officio Magiſtri Juſtitiarii, ſeu Magnae Curiae Vicariae, & bis, quae ſoti Tribunali incumbunt.* 112

CCIII. *De Officio Praefecti Curſorum Armillatorum, ſeu Magiſtri Poſtarum.* 210

CCIV. *De Officio Procuratoris Caeſaris, ſeu Camerae Summariae, & bis, quae ipſi Tribunali incumbunt.* 236

PRAMMATICHE
DEL
REGNO DI NAPOLI

DE OFFICIO IVSTITIARII
ET HIS,
QVAE TOTI TRIBVNALI INCVMBVNT
TIT. CC

PRAMMATICA PRIMA.

Officiales Provinciales in transitu per Provincias, nec poculenta, nec excutienta recipiant.

Vide prag. 6. Commiss. Pragm. 1. de Munerib. Terr. non dont pragm. 5. 19. de adm. Univ. Reg. 22. eod. prag. 7. de Ic., et his, ae, et prag. de munerib.

Essendo la volontà della prefata Maestà, che le Città, Terre, e Luoghi del presente Regno tanto demaniali, come di Baroni, e i sudditi di detta Maestà sieno rilevati da ogn' indebita oppressione " Si ordina per questo, e „ comanda, che i Covernatori, ed „ Uditori delle Provincie, ed altri „ Officiali, e Commessarj, tanto delle Provinciali Udienze, come di „ qualsivoglia Tribunale, non abbiano da avere, nè dimandare alle „ Terre, per dove passeranno, o staranno per cosa alcuna, le spese nè „ per un dì, nè per una sera, quando vanno per lo detto Regno per „ le Città, Terre, e Luoghi predetti tanto di Demanio, quanto di „ Baroni, e che le Terre non possano loro dare dette spese, e quegli, „ che contravverrà, tanto dette Terre, come detti Officiali, ogni volta cascherà alla pena di ducati mille, ed altra a nostro arbitrio riservata, esigenda senza remissione alcuna ". *Datum in Castro Novo die 31. Octobris 1532. Don Pedro de Toledo. Vidit de Colle Reg. Vidit Loffr. Reg. Bernardinus Martyr. Secr.*

Die 31. Oct. 1532. D. Pedro de Toledo.

PRAMMATICA II.

In exequendis literis exequutorialibus a Reg. Tribunal. Neap transmissis non est opus exequutorialibus a Regiis Audientiis. Idem 16. Martii 1542. in Cur. 9. fol. 144. Poena duc. 200.

Perchè par cosa soverchia, che quelle persone, che portano lettera esecutoriale nostra, o d' altri Tribunali maggiori di Napoli, sieno tenute pigliare Esecutorj da cotesta Regia Udienza, sì per questo, come per rilevare i Regj sudditi da spese soverchie „ Vi diciamo, ed ordiniamo, che da ora in avanti, dobbiate far bando pubblico per tutte coteste Provincie a voi decrete, che „ ogni uno debba, e possa quelle eseguire, giusta la lor contenenza, „ senz' altra esecutoria di tutte le Udienze; che tal' è nostra volontà, „ ed

Digitized by Google

„ ed intenzione, e non si faccia il „ contrario, per quanto si ha cara „ la grazia di detta Maestà, a pena „ di due mila ducati ". *Datum in Castro novo Neap. die 26. Augusti* 1533. *D. Pedro de Toledo. Vidit de Colle Reg. Vidit Loffredus Reg. Vidit Figueroa Reg. Bernardinus Martyranus Secretarius. Dirigitur Audientiae Terrae Hydrunti, et Terrae Barii, et in simili forma omnibus aliis Regiis Audientiis Provinciarum Regni. In Cur. 2. fol.* 114.

Die 26. Aug. 1533. D. Pedro de Toledo.

PRAMMATICA III.

Praesides Provinciarum cum Auditoribus causam dicant per dies 50. Commiss. per Proregem eligendo, qui etiam ad instantiam Fisci de eorum gestis inquirat.

CUm jure cautum sit, ut Praesides Provinciarum, et alii Officiales temporales, post finitum eorum officium in Provinciis, et quibus ipsum exercuerunt, debeant per quinquaginta dies in provincia permanere, ad hoc ut pateat omnibus facultas libera querimonias faciendi de gravaminibus, eis per dictos Praesides illatis, aut criminibus commissis; cumque experientia, quae rerum extat magistra, comprobatum sit, quod inobservantia dictae juris dispositionis causam dederit, ut plurimorum querelae Imperiales nostras aures impleverint, quibus, ut decet, obviare cupientes; per hanc nostram sacram Regiam sanctionem „ Ordinamus, et „ mandamus, quod Gubernatores Provinciarum, et Auditores earundem „ Regni nostri Siciliae citra Pharum, „ qui nunc sunt, et pro tempore erunt, ultra biennium in eorum administratione officiorum permanere „ non possint, et provisiones abinde „ dictorum officiorum ad biennium „ sine spe prorogationis fieri debeant. „ Declarantes, terminum dictorum „ duorum annorum improrogabilem „ fore, quo biennio finito, a die a„ deptae possessionis, pro privatis re„ putentur, non obstante; quod in „ ipsorum commissionibus majus tempus reperiretur appositum, et abinde 50. dies permanere in dictis „ Provinciis per eos gubernatis in „ Civitatibus, et locis deputandis per „ Nos, vel per Ill.. Vicereges, et „ Locumtenentes Generales in dicto „ Regno, reddituri rationem de male gestis per eos in dictis officiis „ coram Commissariis deputandis per „ Nos, vel per dictos Vicereges, et „ Locumtenentes Generales; per quos „ deputari debeant Commissarii Doctores, quos bona, et communis „ commendet opinio, et fama extollat, coram quibus dicti Gubernatores, et Auditores stare debeant justitiae, et syndicatui de gestis, et „ administratis per eos in dictis officiis in locis destinandis, omnibus „ de se conquerentibus; qui Commissarii procedere, et determinare „ debeant in dictis causis ad querelas partium summarie, simpliciter, „ et de plano, sine strepitu, et figura Judicii, illis justitiam celerem, et expeditam ministrando. „ Possint etiam dicti Commissarii ad „ Fisci instantiam, si dictis Illustr. „ Viceregibus, et Locumtenentibus „ Generalibus visum fuerit, procedere, et se informare de male gestis „ per dictos Gubernatores, et Auditores in dictis eorum officiis, quas „ informationes per eos ad instantiam „ Fisci captas, debeant reportare, et „ mittere ad dictos Ilustres Vicereges, et Locumtenentes Generales, „ prout habuerint in mandatis; ut „ habita de illis relatione, dicti Vicereges provideant, aut procedi „ mandent, prout juris fuerit, vel „ viderint magis Regio servitio, et „ bono regimini convenire, habita „ ratione causarum, et personarum, „ ut juris fuerit. Providentes etiam, „ et

Justitiarii, et Auditores sint biennales.

Terminus biennii non possit prorogari, et sint personae privatae lapso biennio.

Ad Fisci instantiam vide prag. 6. de syndic.

Digitized by Google

„ et mandantes, quod dicti Gubernatores, et Auditoros antequam admittantur in possessionem, et exercitium dictorum officiorum, debeant idonee cavere in nostra Regia Camera Summariae, ubi alii Officiales temporales cavere solent de stando juri, et syndicatui, finito eorum officio parendo, juxta formam praesentis nostrae sanctionis". Mandantes Ill. Viceregi, Locumtenenti, et Capitaneo nostro Generali Magno Camerario, Protonotario, Magistro Justitiario, eorumque Locumtenenti, Praesidentibus, et Rationalibus Camerae nostrae Summariae, Sacro Consilio Sanctae Clarae, Regenti, et Iudicibus M. C. V., Scribae Rationum, Thesaurario Generali, seu id officium Regenti, ceterisque demum universis, et singulis Officialibus, et subditis nostris, majoribus, et minoribus, quovis nomine nuncupatis, officio, titulo, auctoritate, potestate, et jurisdictione fungentibus, praesentibus, et successive futuris, *Quatenus forma praesentium per eos, et unumquemque ipsorum diligenter attenta, illam teneant firmiter, et observent, tenerique, et inviolabiliter observari per quos decet, faciant, atque mandent, pro quanto gratiam nostram caram habent, et praeter iram, et indignationem nostram, gravissimam poenam unciarum auri mille cupiunt evitare*. Datum in Civitate nostra Imperiali Ratisbonae die 29. Julii, Anno a Nativitate Domini 1532. Yo el Rey. Vidit Perrenotus pro Protonotario, et Magno Camerario. Sacra Caesarea, et Catholica Majestas mandavit mihi Alphonso Valdesio. In Cur. 1. fol. 36.

Iidem praesent cautionem de stando juri, et de causam dicendo.

Idem per prag. 1. §. 6. de off. Jud. et prag. 41. de off. Procur. Caes.

Poena irae, indignat. et unc. mille.

Die 29. Julii 1532. El Rey.

Eapropter volentes, ut tenemur, Caes. et Cath. Majestatis obedire mandatis „ Praecipimus, et mandamus vobis omnibus supradictis, et cuilibet vestrum in solidum, quatenus servata forma praeinsertae Regiae Pragmaticae sanctionis illam ad unguem, et inviolabiliter in omnibus, et per omnia observetis, et exequamini, ac exequi, et observari faciatis per quos decet, juxta ipsius seriem, et continentiam, omni dubio, et difficultate cessantibus; et contrarium non faciatis, sub ira, et poenis, in praeinserta Regia Pragmatica contentis, si eas cupitis evitare". In quorum fidem praesentes fieri fecimus, Regio a tergo sigillo impressas, praesentibus praesentanti singulis vicibus remansuris. *Datum in Castro Novo Neap. die 23. Septembris 1533. Don Pedro de Toledo. Vid. de Colle Reg. Vid. Loffred. Reg. Vid. Figueroa Reg. et Viceprot. Augustinus Locumtenens Magni Camerarii. Vid. Alonsus Sanchez generalis Thesaurarius. Dominus Vicerex, Locumtenens Generalis mandavit mihi Bernardino Martyrano. In Cur. 2. fol. 119.*

Poena eadem.

Die 23. Sept. 1533. D. Pedro de Toledo.

PRAMMATICA IV.

Quamvis per Regias Pragmaticas, et signanter per Regiam Pragmaticam Caesareae Majestatis fuerit bene provisum, et consultum populis hujus Regni, ne per Regios Officiales gravarentur in expensis, neque ad indebitas etiam solutiones compellerentur, et aliis indebitis extorsionibus vexarentur. Verum quia ex variis querelis, tam Universitatum, quam particularium, per aliquos Gubernatores Provinciarum, Assessores, Magistros actorum, et alios Officiales, tam ad administrationem justitiae, quam etiam ad exactionem jurium, et pecuniarum, ad Regiam Curiam spectantium, dictas Regias Pragmaticas non solum non observari,

Prag. 2. de minerib.

sed etiam exquisitis fraudibus eas circumveniri, intelleximus: Et volentes pro observantia dictarum Pragmaticarum, ut decet, providere, tollentes quoscumque abusus, et fraudes, et addendo etiam poenas contra non observantes irremisibiliter exigendas, *Statuimus, et mandamus*, videlicet.

Officiales Provinciales, et Actuarii nihil recipiant nomine donativi. Concord. prag. 5. de Actuar. vide pragm. 5. de muneris.

1. *In primis* „ quod Gubernatores, „ et Auditores Provinciarum, Capitanei, Assessores, et Magistri actorum, et omnes alii Officiales „ Provinciarum de cetero non audeant directe, vel indirecte, palam, „ vel occulte recipere ab Universitatibus nomine donativi in ingressu „ vel discessu, vel durante officio „ aliquam pecuniae quantitatem, argentum, et aurum, sed solum esculentum, et poculentum, quod in „ paucis diebus possit consumi, et „ jura permittunt, etiam a volentibus, sub poenis, in dictis Pragmaticis contentis; et ultra volumus, „ quod teneantur in quadruplum restituere, videlicet, simplum Universitati, et triplum Regiae Curiae, et quod illi de Universitate, „ qui interveniunt in dicta donatione, teneantur de proprio tantundem irremisibiliter solvere Regiae „ Curiae.

Poena quadrupli.

Pro jure sigillorum nihil ultra exigatur, quam asses decem, et libelli non signentur.

2. *Item* „ Sub eadem poena statuimus, et mandamus, quod jura sigilli Regii, quae, prout intelleximus, exiguntur per Gubernatores „ Provinciarum, vel pro alio ordine, seu permissione eorum, non „ possint de cetero exigi, nisi prout „ exigebantur, et in casibus, quibus „ exigebantur tempore Regis Catholici immortalis memoriae, et quod „ solutio pro quolibet sigillo non „ possit excedere summam unius caroleni argenti, etiam si essent super provisione indultus, sive etiam „ remissionis alicujus poenae corporalis, ad poenam quadrupli, et quod „ memoralia, quae expediuntur in „ dictis Audientiis, non sigillentur, „ sed loco sigilli signentur manu saltem unius ex Auditoribus, ut signantur memoralia, quae expediuntur in Consilio Collaterali, manu „ Regentis Regiam Cancellariam, absque aliqua solutione pro dicta „ firma.

Poena quadrupli.

Nec possunt literas familiaritatis concedere, 30. Junii 1558. in Cur. fol. 10.

Compositiones non fiant, nisi moderate. Nec reservantur. Nec remittantur. Vide prag. 25. de Baronib.

3. *Item* „ quod per Regias Audientias, et Capitaneos Regios compositiones non possint fieri, nisi sub „ certa, et moderata quantitate, ita „ ut non reservetur moderatio postmodum facienda per Gubernatores, „ nec per easdem Regias Audientias, „ vel per Capitaneos, nec aliqua remissio fieri, nisi de nostro speciali mandato, in scriptis emanando.

Non exigatur a dimissis, nisi quod servatur in M.C. Pr. 31. §. 3. de off. Mag. Just.

4. *Item* „ quod pro excarceratione „ carceratorum nihil debeat solvi palam, vel occulte, nisi prout solvebatur tempore Catholicae Majestatis, et solvitur in M.C.V. etiam „ quod dicti carcerati per plures dies, „ et menses extiterint in carceribus, „ omni concussione cessante.

Idem prius per prag. 6. supra de Actuar. et pragm. 1. sup. eod.

5. *Item* „ quod praedicti Officiales, tam morando, quam equitando per Provincias, non possint recipere bestias, neque ad equitandum, vel portandum victualia, seu „ alia onera; nisi soluto competenti „ salario, et quod dictae bestiae sint „ ad dictum usum destinatae, et solitae locari.

Mittatur Actuarius pro examinandis testibus per Provincias, sed necessitate urgente adhibetur Doctor. Quid salarium, est prag. 12. §. 60. de offic. judic.

6. *Item* „ quod, quando per Regias „ Audientias in causis, quae in eis „ vertuntur, mittentur Magistri Actorum, vel Actuarius causae ad „ examinados testes partium, non „ debeant mittere alium Commissarium cum dicto Actorum Magistro, „ vel Actuario, ne partes super his „ graventur expensis; nisi videretur „ dictis Regiis Audientiis ex aliqua „ le-

Digitized by Google

„ legitima, et justissima causa, quod „ deberent destinare alium cum dicto „ Examinatore, et in dicto casu non „ possunt mittere, nisi Doctorem, „ et tunc cum illa minori expensa, „ quae fieri poterit.

Actuarii, et Accensus nihil recipiant pro eorum juribus, nisi ut antea servabatur.

7. *Item* „ quod Secretarii, et Magistri Actorum non audeant petere, „ nec accipere a partibus pro scripturis, et provisionibus, ultra illud, quod solvebatur, et exigebatur tempore Regis Catholici, sub „ poena privationis Officiorum; et „ restitutionis *in* quadruplum quocumque sublato abusu.

Adde prag. 6. et 8.

8. „ Et quia per praesentem Pragmaticam non est intentionis nostrae, „ in aliquo Pragmaticas retro Regum, „ nec Caes. Majestatis tollere, seu „ corrigere, sed obviare fraudibus, „ et contraventionibus factis dictis „ Regiis Pragmaticis, et adjungere

Poenae majores adjunguntur.

„ majores poenas adversus contrafacientes ex variis causis, et coloribus „ exquisitis in illarum fraudem, quas „ mandamus inviolabiliter exigi a „ contrafacientibus, et pro temporibus Nobis bene visis cum diligentia capi informationem super observatione dictarum Pragmaticarum; „ qua informatione habita, et constito de inobservantia, et ruptura „ dictarum Regiarum Pragmaticarum, „ et praesentis nostrae Pragmaticae, „ providebitur de rigorosa exequutione poenae, nullo habito respectu „ personarum". Et ut nemini causetur ignorantia hujusmodi nostrae Pragmaticae; eam publicari in locis solitis, et consuetis unusquisque Provinciae, mandamus, et quod affigatur in Curiis, seu Tribunalibus, ubi jus redditur, et Audientiae celebrantur. *Datum in Civitate Puteolorum die 19. Martii 1547 D. Petro de Toledo. Vidit de Colla Reg. et Viceprotonotarius. Vidit Loffred. Reg. Vidit Marsialis Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens Generalis mandavit mihi Bernardino Martyrano. In Cur. 13. fol. 278.*

Die 19. Mart. 1547 D. Petro de Toledo.

PRAMMATICA V.

Discrepantibus Auditoribus in suffragio, datur nostra Prorogi.

ABbiamo inteso, che molte volte accade, che i Magnifici Uditori di coteste Provincie sono di contrario voto l'uno dall'altro in alcune cause criminali, e 'l Magnifico Governatore suol pigliare il voto di quel, che più gli aggrada; per il che ci è paruto farvi la presente, per la quale „ Vi diciamo, ed ordiniamo, che, „ da qua in avanti, quando accaderà „ alcun caso, dove viene tortura, o „ altri casi di simile importanza, „ non dobbiate provvedere alla determinazione di quello, nascendoci „ detta discrepanza, ma dobbiate avvisare, e dar particolare avviso del „ caso, perchè vi ordineremo quello, „ che s'avrà da eseguire. E così e- „ seguirete, che tal'è nostra volontà, „ e non altrimenti, per quanto avete cara la grazia, e servizio della „ Maestà Cesarea. *Datum in Palatio prope Castrum Novum Neap. die 13. Octobris 1554. P. Cardinalis Seguntinus. Vidit Polo Reg. Vidit Fonseca Reg. Vidit Villanus Reg. Martyranus Secr. In Cur. 3. Dirigitur Gubernatori Principatus Citra.*

Quando tres sunt discordes in civilibus solet eligi Fiscî Patronus, 17. Dec. 1574. in Cur. Hydr. in fol. 113. et 129.

Die 13. Oct. 1554. P. Cardinalis Seguntinus.

PRAMMATICA VI.

Capita data ea, quae gerenda sunt per Actuarios Provinciales, ea e contra ad angulum extranda.

Vide prag. 2. et 3. 34. de Actuar.

PRo bona administratione justitiae, et beneficio subditorum Regiae Majestatis, instante Advocato Fiscali ipsarum Provinciarum, cum deliberatione Sacri Regii Collateralis, penes Nos assistentis, Consilii, *Ordinavimus, et fieri mandavimus quaedam Capitula tenoris sequentis*, videlicet.

Substituendi debent, alias amovendi.

1. *In primis* „ Magister Actorum „ principalis, qui alios substitutos in

„ di-

„ dicto officio annuatim eligit, et „ eligere debet apud dictam Regiam „ Audientiam, diligenter curet, eligere pro dicto officio ministrando „ Notarios fide dignos capaces, et „ expertos, cum notitia, et voluntate Gubernatoris, et Auditorum, et „ Advocati Fisci, et si contrarium „ fecerit, Gubernator, Auditores, et „ Advocatus Fisci pro tempore existentes in Provinciis possint, et „ debeant substitutos ipsos a dicti officii administratione delere, et privare, et alios idoneos eligere.

Codex querelatum.

2. *Item* „ quod Magister Actorum, „ qui pro tempore deputatus fuerit, „ et exiterit apud dictam Audientiam teneatur facere Quinternum „ generalem de omnibus querelis, et „ accusationibus criminalibus, adnotando in margine, si est capta informatio.

Poenarum.

3. *Item* „ Librum, seu Quinternum „ de obligationibus poenarum, et aliarum rerum, ad Fiscum, et eandem Audientiam spectantium.

Inquisitionum.

4. *Item* „ Librum per alphabetum „ omnium inquisitorum in ipsa Audientia in praeteritum, et sequatur „ in futurum, ut quando opus erit „ perquisitionem fieri alicujus inquisiti seu carcerati, possit facile inveniri, si alias fuit inquisitus in „ ipsa Audientia.

Contumacium.

5. *Item* „ Librum omnium contumacium criminalium, et alium civilium.

Captivorum.

6. *Item* „ Librum carceratorum cum „ annotatione diei, et causae carcerationis, et liberationis, et omnium „ actorum substantialium judicii, qui vulgo dicitur *Trullium*.

Proventuum.

7. *Item* „ Librum omnium Proventuum, qui fieri contigerint in „ dicta Audientia.

Ad nutum Fisci patroni detur numerus,

8. *Item* „ quod ad omnem requisitionem Advocati Fisci Magister „ Actorum ipse facere teneatur juridicum notamentum omnium processuum, et informationum, et signanter spectantium ad Fiscum, et de illo dare copiam dicto Fisci Advocato, et deinde singulis hebdomadis illud curet. et copia inquisitionum.

Mutatione Actuarii, dentur scripturae successori.

9. *Item* „ quod adveniente tempore „ permutationis Magistrorum Actorum, teneatur in continenti per inventarium consignare omnes Libros, „ processus, fascicula, et acta quaecunque in ejus manus perventa durante sua administratione, tam spectantia partibus privatis, quam Fisco, Magistro Actorum successori, „ cum interventu Advocati Fisci, et „ Magistri Camerae, ita tamen, „ quod si ambo resideant in Provinciis, ambo interveniant, alias adsit unus.

In fine inquisitionis describatur qualitas, et quantitas compositionis.

10. *Item* „ quando fit aliqua compositio aliquorum delictorum, Magister Actorum in fine processus „ cujuscunque adnotare, et adnotamentum facere habeat juridicum, „ et fidele de compositione facta, „ cum distinctione qualitatis, et quantitatis praeteritarum compositionum, „ quae quantitas solvatur in posse „ Magistri Camerae.

Petitiones continentes defensionem recipiantur a Reo tantum.

11. *Item* „ quod non recipiant petitiones in causis criminalibus, quae „ sapiunt defensiones inquisitorum, „ ab aliis, quam a principalibus, „ quando principales tenentur personaliter comparere.

Si causae remissae non sint terminatae, fiat relatio Fisci patrono.

12. *Item* „ quod Actuarii advertant, quod causae, quae remittuntur cum comminatione, et infra „ terminum comminationis non fuerint expeditae, et ipsi Audientiae „ facta fides de non expeditione, Magistri Actorum teneantur dare notitiam Fisci Patrono, et Procuratori, et citentur partes ad procedendum in ipsa Regia Audientia.

13.

Relatio captivorum, et inquisitionum.

13. *Item* „ quod Actuarii teneantur dare notitiam Advocato, et „ Procuratori Fisci de omnibus carceratis, et informationibus contra eos; et quando dantur defensiones, „ et praesentantur exceptiones; nullatenus debeant recipere testes, nisi „ percunctatis exceptionibus per Advocatum Fisci; et testes recipiendi, cum interest, recipiantur in articulis signatis, in praesentia Commissarii, et Advocati Fisci; et facta publicatione „ in causa, minime portare habeant „ ad expediendum processum Auditori, et causae Commissario, nisi „ illo percunctato per dictum Fisci Advocatum, et Procuratorem.

Testes non recipiantur, nisi visis exceptionibus per Fisci patronum.

Relatio exhibitionum instrumentorum juxta formam ritus.

14. *Item* „ quod in continenti, „ quod fuerit praesentatum aliquod „ instrumentum juxta formam ritus „ tenetur Actuarius dare notitiam „ praesentationis dictis Advocato, et „ Procuratori pro interesse Regii Fisci.

Inquisitiones ligentur, et numero signentur.

15. *Item* „ quod teneantur Actuarii, et eorum Scribae statim ligata omnes processus, et informationes, illos, illasque numerare, et „ registrare, et in capite cujuslibet „ folii, sive paginae, numerum scribere pro interesse partium, et Fisci.

Scripturae exhibitae notificentur praesentibus absque decreto.

16. *Item* „ quod per Actuarios in „ actis intermediis, et praesentationibus scripturarum nullatenus fiat „ provisio, si partes, sive eorum „ Procuratores fuerint praesentes, sed „ praesentata comparitione, seu scriptura, sine alia provisione, et sigillo, et solutione, detur partibus „ ad intimari faciendum, prout extitit laudabiliter observatum in Magna Curia, et servatur in ceteris „ Tribunalibus Neap.

Copia repertorum non detur, nisi habitis testibus pro repetitis et Fisco non reluctante. Franch. decis. 129.

17. *Item* „ quod Actuarii nullatenus „ ante publicationem dare habeant copiam Repertorum inquisitionis, nisi datis testibus Fisci pro „ repetitis, et legitime examinatis, „ concurrente voluntate dicti Regii „ Fisci, et aliter non provideant Gubernator, et Auditores Provinciarum.

Scripturae spectantes Fiscum notificentur.

18. *Item* „ quod Actuarii curent „ cum omni diligentia, quod praesentata aliqua petitione, sive scriptura, quae potest aliquo modo „ tangere interesse Fisci, statim notificent Advocato Fisci, et Procuratori.

19. *Item* „ quod Actuarii, e Magistri Camerae teneantur, et quilibet eorum teneatur pro se, mittere quolibet semestri tempore ad „ R. C. Summariae translatum authenticum omnium supradictarum „ Compositionum, proventuum, et „ condemnationum pecuniarum.

Compositiones. Prag. 3. 2. de compos. 14. §. 2 de offic. Secr. prag. 39. de off. Proc. Cas. 3. §. 2. de off. Mast. Compositiones permissae fiant in Tribunali.

20. *Item* „ quod Gubernator, et „ Auditores, qui pro tempore fuerint „ in dictis Provinciis, in compositionibus, quas faciunt aliquarum „ poenarum, servare habeant tenorem „ Regiae novellae Pragmaticae, quod „ poenae corporales nullatenus commutentur; et in causis, in quibus „ ipsi Regiae Audientiae permissum „ est, compositiones facere debeant „ in Audientia, et Bànca, cum praesentia, et interventu dicti Advocati Fiscalis, et in praesentia Magistri Camerae, et Actuarii; et „ aliter factae sint ipso jure, ipsoque facto nullae, et invalidae.

Proventus pervenant ad Aerarium Tribunalis.

21. *Item* „ quod Gubernator, et „ Auditores in provinciis pro tempore existentes, non possint, neque „ valeant recipere aliquam quantitatem pecuniae de proventibus, seu „ compositionibus factis, seu faciendis ullo quaesito colore, nisi a manibus, et posse Regii Magistri Camerae, in Provinciis existentis; et

„ si.

Vide prag. 9. §. 4. de off. M. Justit.

„ si Gubernator, seu Auditores, aut „ alii Officiales tetigerint, vel acceperint de dictis pecuniis, vel non „ permiserint illas pervenire ad manus Magistri Camerae, prius teneantur Regiae Curiae reddere de suo; „ nisi infra dies octo reddiderint certiorem Illustr. et Reverend. Dom. „ Locumtenentem Generalem.

Auditores nihil recipiant pro quovis sententia. Concord. prag. 22. §. 16. de offic. Judic.

22. *Item* „ quod Auditores praedicti in Provinciis pro tempore existentes, non possint petere, neque „ accipere pro quibuscumque sententiis, seu decretis, per ipsos praestandis, aut manus impositione, „ etiam in causis remissionum inquisitorum, quod salarium, emolumentum, lucrum, seu candelas, aut „ sportulas, sed contenti debeant esse „ de salario eis a Regia Curia stabilito, curetque Advocatus, et Procurator Fisci, quod propter emolumenta praedicta sublata non retardentur expeditiones causarum, et „ si retardari viderint, teneantur Illustriss. et Reverend. Dominum Locumtenentem Generalem reddere certiorem.

Fiscus curet ne progressus causarum impediatur, alias fiat relatio.

Lites non agitentur domi. In omnibus causis et delegationibus debet audiri Fiscus. 29. Apr. 1616. in Cur. Calab. 2. fol. 162. aliae acta sint inania. Concord. prag. 29. §. 2. de offic. M. Just. 36. de off. S.C. et ibi apostillae.

23. *Item* „ quod Gubernator, et Auditores pro tempore existentes, nullatenus expediant causas, lites, processus, vel acta domi, sed omnes causas expediant in Tribunali, et Banca ipsius Regiae Audientiae, et in his, quae tangunt Regium Fiscum quoquo modo, audiant in omnibus Advocatum, et Procuratorem Regii Fisci, et omnes causas, et omnia decreta, tam interlocutoria, quam definitiva, et omnes provisiones, in quibus aliquo quovis modo potest agi de interesse Fisci, expediantur cum interventu, auditis Advocato, et Procuratore praedictis; et si secus attentatum fuerit, omnia acta, decreta, et provisiones, sint ipso jure, ipsoque facto nullae, nullius- „ que roboris, et momenti.

Nunciorum numerus.

24. *Item* „ quod statuatur certus „ numerus Alguzeriorum, sive Nunciorum cum praesentia, et interventu Advocati Fisci pro ejus interesse, qui sciant legere, et scribere, „ ut relationes propria manu in citationibus facere possint, juxta formam Regiae novellae Praginaticae.

94. §. 8. de off. M. Just.

Remissio non praestetur, nisi detento Reo in vinculis, et contumacia purgata.

25. *Item* „ quod nec Gubernator, „ nec Auditores debeant, nec possint „ remittere aliquos inquisitos, seu „ contumaces, nec tractare de eorum „ remissione, nisi comparentibus personaliter principalibus inquisitis, „ vel contumacibus; et purgata eorum contumacia, tractetur de remissione ipsorum, ut juris est. „ Et ut moderetur Commissariorum „ frequentia, de quibus multa mala „ audivimus, fuit ordinatum, quod „ nec Gubernator, nec Auditores possint, nec valeant deputare, vel „ mittere Commissarios generales, „ quando casus occurrerit mittendi extra locum, et mittantur personae „ idoneae, literate, et quoad Commissarios exactionis poenarum contumaciarum civilium, vel criminalium, illi omnes cum interventu, „ et voluntate Advocati Fisci, et „ Magistri Camerae expediantur pro „ interesse Regiae Curiae, sine salario, seu solutione aliqua, sed gratis concedatur personis idoneis, et „ habilibus, qui debeant servare Instructiones Magnae Curiae in similibus, pro quarum copia habenda, „ et servanda, onerantur Advocatus „ Fisci, et Magistri Camerae.

Firma remanente quo ad delictum, die 15. Dec. 1715. in 9. Princip. fol. 5.

Exactores poenarum mittantur cum interventu Fisci, et Actarii.

Fratres jurati, et Uxor eorum non serviant, uti famuli.

26. *Item* „ quod Capitaneus Fratrum juratorum, et vigintiquatuor „ fratres jurati, qui stipendia, seu „ salaria consequuntur a Regia Audientia, omnes teneantur deservire „ continuo: ita quod nullus officialis

„ re-

„ retineat aliquem ipsorum, nec ali-
Scribantur in albo cum Fisci interventu. „ quis eorum famulus in illis habeat
„ deservire, prout diebus non longe
„ decursis fuit dictae Regiae Audien-
„ tiae alias ordinatum, et ut non
„ possit fieri aliqua fraus, debeant
„ assentari cum interventu, et prae-
„ sentia Advocati Fisci, et Magistri
„ Camerae.

Circiter extra urbem, et milites vacent inseguendis delinquentium, et serviant Tribunali. 27. *Item* „ quod Barricellus teneatur cum omnibus ejus sociis deficiente nemine diu noctuque deservire circa persecutionem foruscitorum, et adsistere servitiis ipsius Regiae Audientiae; ita quod, cum discurrere contigerit per Terras, et loca Provinciarum, cum diligentia per nemora, et loca habitata perquirant, neminem gravando, suisque stipendiis militando, nihil a populis accipiendo, etiam sponte dantibus, sed contenti sint salario eis a Regia Curia stabilito.

Quolibet mense recensus agatur. 28. *Item* „ quod mense quolibet dictus Barricellus debeat dare numerum, et monstram omnium ejus sociorum in praesentia Gubernatoris, et Advocati Fisci, ac Perceptoris, prout tenet in commissis, qui teneantur illos allestire, et signare, tam homines, quam equos, apparentibus signis pro interesse Regii Fisci, et inhabiles, aut non idoneos homines, vel equos rejicere, prout servatur in Magna Curia Vicariae, et per Officiales S ribae portionis: Nec non dictus Barricellus teneatur, quando absentat, vel licentiat aliquem ex sociis, notificare Advocato Fiscali, ac Perceptori, ut possint videre signa, et attendere, ne fiat fraus Regio Fisco tempore solutionis.

Vide prag. 23. §. 6. de offic. judic.

Ut supra eod. prag. 4. §. 2. 29. *Item* „ circa exactionem solutionis Sigilli servetur Regia novella Pragmatica desuper promulgata anno 1547. inconcusse.

30. *Item* „ Curia Locumtenentis Civitatis Consentiae debet notificare Mag. Fisci Patrono, seu Procuratori, omnes causas criminales, quae agitantur in Curia, ut possint tueri jura Fisci.

Die 31. Julii 1559. in Cur. f. fol. 56.

Aures decem pro captura. 31. *Item* „ quia audivimus fuisse aliquando extortos carolenos decem pro quolibet carcerato capto per Barricellum, seu ejus socios, quod quidem, si verum est, est injustum, et punibile, et ne relinqueretur inultum, propterea fuit ordinatum, quod non exigantur nisi grana decem pro quolibet juste capto, et carcerato, et in carcere pernoctante.

M. Affor. Audientiarum serv. Cur. Vic. taxam. Ut sup. de Actuariis prag. 3. Officiales advertant. 32. *Item* „ quod in solutionibus actorum in dicta Audientia, servari debeat, atque servetur per Actorum Magistros praesentes, et futuros, Pandecta solutionum Magnae Curiae Vicariae, et prout ibi extitit laudabiliter observatum, cum ipsius observantias aliae Regni hujus Curiae debeant observare, in quo diligenter Gubernator, Auditores, et Advocatus Fisci advertant pro sublevationibus subditorum, sub poenis ibidem statutis.

Poena eadem.

Poena priv. off. et alia decl. 33. Quali ordini preinserti, e determinazioni, vogliamo, che s' abbiano da eseguire, ed osservare inviolabilmente, e senza contraddizione alcuna, sotto la pena di privazione di officj, e d' altre a nostro arbitrio riservate; ed acciocchè sia noto a tutti, e che non si faccia aggravio *ultra debitum*, le farete pubblicare nelle Terre demaniali, di coteste Provincie, ed in altri luoghi, che meglio vi parrà, che da ora in avanti non possano allegare costume alcuno, quantunque antico, il quale teniamo per abuso, per evitar la pena; e così eseguirete, e farete eseguire, e non altrimenti, per quanto si ha cara la gra-

grazia della prefata Maestà, e sotto la pena predetta. *Datum in Palatio prope Castrum Novum Neapoli die ultimo Januarii* 1555. *P. Cardinalis Seguntinus. Vidit Polo Regens. Vidit Fonseca Reg. Vid. Villanus Reg. Martyranus Secretar. In Cur. 2. fol. 171. Dirigitur Gubernatori Principatus Citra.*

Die 31. Jan. 1555. Cardinalis Seguntinus.

(*) PRAMMATICA VII.

Auditores resideant in Regia Audientia, nec aliquando cedat, nisi urgenti causa, cum voto Gubernatoris, et reliquorum, nec alia tractet negotia, nisi pro quibus distinetur.

PHILIPPVS *Dei gratia Rex etc.* Intendemo che molte volte per l'assentia delli Magnifici Auditori di questa Regia Audientia per andare per la Prouincia se intertengono l'espeditioni delle cause delli poueri carcerati, et altre che verteno in questa predetta Audientia, et così anco per espedirnosi cause per ciascuno di detti Auditori nelle lor case, sogliono succedere molti inconuenienti per non ci esser inteso il Magnifico Auocato Fiscale, e per non ci esser presente l'altro Auditore giontamente con il Gouernatore, et altri officiali della Audientia: Al che volendo prouedere per quello conviene al seruitio di sua Maestà, et beneficio publico di detti carcerati, et altri che tengono cause nella Audientia predetta, ci è parso per la presente ordinare, et commandare, che in modo alcuno da quà auanti nessuno Auditore debbia partirse dal luogo, doue la Regia Audientia fa residentia, senza commissione, et ordine nostro in scriptis, o vero quando occorresse alcuno caso de importantia, per il quale bisognasse caualcarci vno Auditore, et serà concluso nel Tribunale di detta Audientia, in presentia del detto Gouernatore, Auditori, et altri officiali di quella douerci andare alcuno degli Auditori predetti, nel qual caso dispensiamo. Però volemo, et così ordiniamo, et commandiamo, che il tal Auditore non se intrometta in altra causa, che per quella che serà concluso che debbia andare, et espedita, et determinata c'haurà la causa predetta, se ne debbia ritornare nel luogho della residentia di detta Audientia, e non espedire causa nissuna fuora del tribunale di quella, ma in esso determinarla, et espedirla, con interuento, voto, e parere dell'altro Auditore, in presentia del Gouernatore, inteso in tutto il predetto Aduocato Fiscale. E cosi s'essequa, non fando lo contrario per quanto s'hà cara la gratia, et seruitio della predetta Maestà. *Dat. Neap. die 6. mensis Iulij* 1556. *Don Perafan. Vidit Pignonus Reg. Vid. Patignus R. Lobera pro Secret. In Cur. 1.*

Die 6. Iulii 1556. D. Perafan.

(*) PRAMMATICA VIII.

Causae expediantur cum interventu Regii Fisci.

DA parte del Magnifico Giouan Cola Carauita, Auocato Fiscale di queste Prouincie, ci è stato presentato Memoriale con alcuni Capi, trà li quali è l'infrascritto, *videlicet*. Et perchè manca di prouedersi all'andare che si suol fare vno degli Auditori di Basilicata, il quale dalle cause *etiam* Capitalissime espedisce, e prouede usque ad sententiam inclusiue, come à lui piace, inaudito, et in assentia di esso Supplicante, però supplica V. E. sia seruita ordinare che gli Auditori stiano gionti, et tutte le cause se votano giontamente, et con interuento di esso Supplicante, com'è stato altre volte ordinato.

Et visto per noi quanto n'è stato per lo preinserto Memoriale esposto, volendo debite prouedere, ne hà parso farne la presente, per la qual ve dicemo, et ordiniamo, che debbiate espedire li Processi delle cause, con interuento del Regio Fisco supplicante

te

te in questa Regia Audientia, et non in altra parte. Per tanto così l' esequirete, che tale è nostra volontà, non fando lo contrario, se amate la gratia, et seruitio della prefata Maestà. La presente resti al presentante. *Datum in Palatio prope castrum nouum Neapoli die 19. Augusti 1556. Il Duca d'Alua. Vidit Polo Regens. Vidit Villanus Reg. Albertus pro Martirano Secretario. In Cur. 3. Dirigitur Gubernatori Principatus citra.*

Die 19. Aug. 1556. Il Duca d'Alva.

PRAMMATICA IX.

Non obstante impedimento Praesidis, Auditores unlatur in Consilio pro causis decidendis, audito Fisco.

SIamo informati, che molte volte essendosi ritrovati impediti i Governatori, che sono stati in coteste Provincie, non sono entrati nel Tribunale, ed hanno ordinato, che gli Uditori, e l' Avvocato Fiscale, se ne ritornino, e vengano poi ad altr' ora, dal che se n' è causato trattenimento delle cause a' poveri carcerati; al che volendo provvedere, per quello conviene alla buona, e presta spedizione della giustizia „ Vi diciamo, ed ordiniamo, che se i presenti, e futuri Governadori per alcuno impedimento non potessero venire, o uscire dal luogo, dove si regge il Tribunale della Regia Udienza, non per questo si debba lasciare di giuntarsi i Magnifici Uditori nel detto Tribunale nell' ora solita, ed ordinaria a reggere Udienza; ma tutt'i dì di negozj si debbano giuntare nel luogo solito reggersi il Tribunale, all' ora solita, e debita, e non ostante, che il Governatore si ritrovasse impedito, ed inteso il Regio Fisco, attendano alla spedizione delle cause de' carcerati, ed altre cose occorrenti in quelle di giustizia, atteso che con questa ordiniamo a detti Governatori, che non debbano impedire detti Uditori nelle cause sopraddette.

Auditores petente Justitiario, debent se congregare, qui si remanerint, Justitiarius potest solum referre Prorsi, 30. Junii 1575. in Cur 1. Princ. Ult. fol. 42. et 43.

Alias acta sint nulla, 15. Nov. 1636. in Cur. l. 7.

2. *Praeterea* intendiamo, che le lettere, che per Noi si spediscono, per Noi si spediscono per negozj di giustizia a cotesta Regia Udienza, perchè s' inviano, e consegnano in potere del Magnifico Governatore, per quello sono state aperte, e lette, senza dar notizia del negozio, che si tratta, e scrive a' Regj Uditori, e se le ha tenute in poter suo. E volendo Noi provvedere (come siamo tenuti) alle cose predette, per la presente „ Ordiniamo, e comandiamo al „ Governatore presente, *et successive* „ *futuri*, che di tutte le provvisioni, „ ed ordini, che da Noi gli saranno „ inviati, che tratteranno cose di giustizia, e si dirizzeranno alla Regia „ Udienza, ne debbano dare incontanente notizia a' Magnifici Uditori Provinciali, a tal che n' abbiano notizia, e con intervento, voto, e parere loro, abbiano da provvedere, e determinare quanto in „ dette lettere nostre si ordina.

Vide prag. 14. §. 17. de offic. Jud.

3. *Verum* „ quando si manderanno „ lettere, ed ordini solo dirette al „ Governatore, il detto Magnifico „ Governatore l' abbia a comunicare, „ o non comunicare con gli Uditori, „ come a lui parrà convenire. E se „ per caso il Governatore predetto „ fosse assente dall' Udienza, vogliamo, e così è nostra volontà, ed „ ordiniamo, che tutti gli ordini, „ che da Noi saranno inviati diretti „ alla Regia Udienza, *tantum* li possano detti Uditori aprire, e provvedere a quanto si scriverà, e questo a tal che si faccia con ogni brevità il servizio Regio, e la giustizia; ma se fossero diretti solo al „ Governatore, non debbano aprirli, „ ma mandargli al detto Magnifico „ Governatore, dove si troverà, incontanente che li riceveranno."

Litterae inscriptae Justitiario solum.

Die 24. Julii 1563. D. Perafan.

Datum Neap. die 24. Julii 1563. Don Perafan. Vid. Villanus Reg. Vid. Reverterius Reg. Vid. Patignus Reg. Soto Secretarius. In Cur. primo.

§. IV.

Facultas inquirendi exules non concedatur, nisi personis actu servientibus.

Che i Tribunali di Campagna, e Regie Udienze non possano dar commissioni contra fuorusciti a persone, che attualmente non andranno in persecuzioni di fuorusciti, etc. In Prag. 12. §. 89. de offic. Jud.

PRAMMATICA X.

Scribentes, et petentes capi inquisitiones, solvant dietas, et salaria Commissario, nisi sint pauperes, vel aliter fuerit expresse mandatum.

COme sapete, da Noi vi s'inviano molte volte alcuni memoriali, e lettere, che ci vengono scritte, ed inviate da diverse persone di cotesta Provincia, dove dimandano, che loro si provvegga in diverse cose, e particolarmente di delitti succeduti in persona di mariti, figliuoli, fratelli, o altri, che dicono, che sono stati ammazzati, o feriti; ed ancora, che altri hanno fatto, e fanno eccessi nella Città, e Terre, di dove sono, e medesimamente sogliono inviare capi contra diverse persone, e da Noi vi si ordina, che ve ne dobbiate informare, o pigliare informazione, e farne relazione poi, o provvedere, e voi in esecuzione di detti nostri ordini solete inviare alcuno degli Uditori, Fiscale, o altri, perchè s'informi, o pigli informazione del contenuto in detti memoriali, lettere, e capi, acciocchè ne possiate fare relazione, o provvedere conforme negli ordini Nostri si suole contenere: e perchè giusta cosa è, che a' detti Uditori, Fiscale, o altre persone, che c' inviate per tal effetto, sieno pagate le giornate, che vacano in ciò, e non conviene, che si paghino dal Regio Fisco, ci è paruto perciò farvi la presente, per la quale „ Vi diciamo, ed or„ diniamo, che, quando da Noi vi „ si ordina simile sorta di cose di „ pigliare informazione, o informar„ vi del contenuto in detti memoria„ li, e lettere, o capi, che vi s'in„ viano con detti ordini, e ci man„ date persone ad eseguirlo, non dob„ biate far pagare le giornate, che „ in ciò vacano, dal detto Regio Fi„ sco, eccetto in caso, che negli or„ dini, che da noi vi s'inviano, si „ specificasse di farle pagare dal det„ to Regio Fisco, o veramente vi „ costasse pienamente esser poveri; „ ma le farete pagar da quegli, ad „ istanza di chi sono le lettere scrit„ tevi, o memoriali, o capi, come „ di sopra. E di più vi ordiniamo, „ che in queste occasioni non dobbia„ te inviare gli Uditori, ed Avvoca„ to Fiscale, eccetto quando da Noi „ negli ordini si dirà, che si ci man„ di Uditore, o il Fiscale, e non „ altrimenti: " Per tanto così l'eseguirete, che tal'è nostra volontà. *Dat. Neap. die 22. Octobris 1616. El Duque. Vid. Constantius Reg. Vid. Montalvus Reg. Vid. Lopez Proreg. Salazar. Secretar. ut in Cur. 1. Principatus Ultra fol. 5.*

Auditores, et Fisci Patronus non accedant ad examinandum inquisitionum vigore literarum, quod Audientiæ capiant querelas, et inquirant, sed eligantur alii.

Die 22. Oct. 1616. El Duque.

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XI.

Auditores e residentia non absint ad alia Provinciae loca accessuri sine Regia licentia.

HAviendo entendido Su Excelencia que los Ministros de las Audiencias, con ocasion de permitirles que salgan de sus residencias por negocios particulares, que se les cometen por algun Tribunal, o Decgado, se valen de otras comissiones, deteniendose por las Provincias mas de lo, que fuera necessario; y para re-

reparar estos inconvenientes. Ha resuelto Su Excelencia que, quando se ofreciere el cometerles algun negocio por esse Tribunal del Sacro Consejo, haga primero consulta à Su Excelencia, pidiendole licencia de poder salir. Y, en caso, que Su Excelencia la concediere, nò puedan valerse de ella, para exercer otros negocios, si nò tan solamente el, que se le cometiere: Y me ha mandado lo avisase a V. S., para que assi se execute. DIOS guarde à V. S. muchos anos, como desseo. *Palacio, à 18. de Diziembre 1675. Don Juan-Baptista de Alitto. Senor Regente y Presidente Don Felix De Lanzina y Ulloa.*

Die 18. Dec. 1675.

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XII.

CAROLO BORBONIO Rege. Regiae Audientiae in exigendis sportulis taxam M. C. V. non excedant.

COn carta de 17. de Febrero del corrente ano, en execucion de los soberanos reales ordenes de Su Magestad remitio V. S. muchos papeles concernientes à la Tarifa de los derechos, que pagan los litigantes assì en esa Mastradatia, como en esa Secretaria. Y haviendo Su Magestad reconocido la Tarifa de esa Audiencia, y la de la Gran Corte de la Vicaria, en muchas partidas, ha hallado que la de essa Audiencia es muy alterada, y que sobre los varios reeursos, que se hao tenido do tiempo en tiempo, tocante a la alteracion de tales derechos, aunque esa Audiencia haga conocer que con decretos del Colateral de los anos de *1689.*, y *1692.*, se ordenò que esa referida Audiencia observase su Pandeta, sin embargo con otras provisiones del mismo Colateral se revocaron los primeros, alegando que estos se despacharon sobre expuestos nò verdaderos, y representaciones equivocas; y se prescriviò a esa mencionada Audiencia que inviolablemente observase la Tarifa de la Vicaria, assì atento à la disposicion de las leyes comunes del Reyno, como de las pragmaticas. Por cuyas racones me manda el Rey dezir a V. S., en respuesta, que por esa Audiencia se haya de observar baxo gravissimas penas la Tarifa de derechos de la Gran Corte de la Vicaria. *Napoles, à 26. de Marzo 1736. Bernardo Tanucci. Senor Preside de Salerno.*

Die 26. Mart. 1736. Bernardo Tanucci.

PRAMMATICA XIII.

Eodem Rege. Officium Procuratoris Fisci et manipuli Familiae, quod antea a Fisco vendebatur; ad collationem Regiam Rex restituit.

ESsendo stati pienamente informati de' notabili pregiudizj, che han fin ora sperimentati i Naturali delle Provincie del Regno per l' abuso introdotto di vendersi non meno le piazze di Capitani delle Compagnie di Campagna, che quelle di Procuratori Fiscali delle Regie Udienze, colla facoltà di poterle servire per mezzo de' Sostituti; mentre pochissimi Proprietarj servendole personalmente, ed avendole gli altri affittate per un prezzo assai alterato, senza lasciar di lucro a' Sostituti, se non poco, o niente, han dato luogo a questi di proccurarsi il lor mantenimento, o con far dell' estorsioni, o con intendersela con gl' inquisiti, o finalmente col mezzo di altre frodi, che han cagionata gravezza a' Popoli, ed hanno impedito l' esecuzion della giustizia: Per tanto, ad oggetto di dar il dovuto riparo a sì gravi inconvenienti, abbiamo stimato di fare le seguenti determinazioni, cioè:

Vogliamo, che da oggi innazi le Piazze di Capitani delle Compagnie di Campagna non si possano più affittare, o esercitare per sostituti;

Non

Non intendendo però con questa Real Costituzione di pregiudicare in niente le vendite, che si trovano già fatte, per le quali resterà a carico del Sopraintendente della Campagna d' invigilare per l'osservanza dello stabilimento, che vi è intorno al ripartirsi proporzionatamente il lucro tra' Proprietarj, ed i Sostituti.

Ordiniamo in oltre, che in avvenire dette Piazze si debbano conferire gratuitamente, precedente nomina delle Regie Udienze, le quali in ogni caso di vacanza dovranno nominar tre soggetti probi, distinguendo le circostanze del merito, e dell' abilità, che concorre in ciascheduna delle loro persone, con trasmettere a Noi detta nomina nella stessa maniera, e forma, che attualmente si pratica nelle provviste de' Soldati semplici di dette Compagnie, per poterne poi prescegliere quello, che maggiormente stimeremo capace di tal impiego.

E finalmente vogliamo, che il soldo, che si dee corrispondere a' detti Capitani nelle nuove provviste, che si faranno, che gli paghi a ragione di ducati 15. il mese, e non già di 30. come per l' addietro si è praticato.

A riguardo delle cariche di Procuratori Fiscali delle Regie Udienze, ordiniamo parimente, che non possano più vendersi, o esercitarsi per Sostituti, ma si debbano conferir gratuitamente nello stesso modo, e conformità, che di sopra si è spiegato per li Capitani di Campagna, con ridursi anche il di loro soldo alla metà, nella seguente maniera, cioè:

Per quella della Regia Udienza di Salerno, che possiede D. Fortunato di Leone, e non gode soldo alcuno, ma soltanto gli emolumenti, che si percepiscono; in occasion di vacanza, si concederà nella stessa conformità, che presentemente sta situata.

Per quella della Regia Udienza di Montefusco, che possiede il Dottor Domenico Capobianco; in occasion di vacanza, si conferirà col soldo di ducati *36.* l' anno in luogo de' ducati 72., che attualmente sta godendo.

Per quella di Lucera, che possiede D. Girolamo Puy de Torres, in occasione di vacanza si provvederà col soldo di ducati *36.* l' anno, come di sopra si è detto.

Per quella di Matera, che vaca alla Regia Corte, ed interinamente si esercita da D. Giuseppe Pacelli *nomine Regiae Curiae*; in occasione di nuova provvista si concederà col soldo di ducati *36.* l' anno.

Per quella di Trani, che possiede Bonaventura Sforza, in occasione di vacanza, si concederà col sopradderto soldo di ducati *36.* l' anno.

Per quella di Lecce, che vaca alla Regia Corte, ed interinamente si esercita *nomine Regiae Curiae* da D. Innocenzio Romano; in caso di nuova provvista, si concederà coll' accennato soldo di ducati *36.* l' anno.

Per quella di Cosenza, che vaca alla Regia Corte, ed interinamente si esercita *nomine Regiae Curiae* da D. Antonio Ranieri; in occasione di nuova provvista, si concederà col soldo di ducati *36.* l' anno, in luogo degli annui ducati 86., che presentemente sta godendo.

Per quella di Catanzaro, che vaca alla Regia Corte, ed interinamente si esercita *nomine Regiae Curiae* da D. Ignazio Zinzi; in occasione di nuova provvista si concederà col soldo di ducati *36.* l' anno, in vece degli annui ducati 86., che attualmente sta godendo.

Per quella di Abruzzo Citra, che va-

vaca alla Regia Corte, ed anche si esercita interinamente *nomine Regiae Curiae*; in occasione di nuova provvista si concederà coll' istesso soldo di ducati 36. l' anno, come di sopra.

Per quella dell' Aquila, che vaca alla Regia Corte, ed interinamente si esercita *nomine Regiae Curiae* dal Dottor Niccolò Menii, in occasione di nuova provvista, si concederà coll' istesso soldo di ducati 36. l' anno, come di sopra si è detto.

Ed affinchè questa nostra Real deliberazione sia pubblica, e notoria a tutti, Vogliamo, che la presente si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e Regno, ritornando nella nostra Segreteria di Stato, di Giustizia, e Grazia colle dovute relate. Ed in pubblica testimonianza sarà la medesima da Noi firmata, e suggellata col suggello delle nostre Reali Armi, e roborata dall' infrascritto nostro Segretario di Stato, del Dispaccio di Giustizia, e Grazia. *Datum Cajetae die 9. mensis Junii* 1738. YO EL REY. *Bernardo Tanucci. Vid. de Ipolito Praes. S. R. C. Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi Josepho Borgia a Secretis.* Pubblicata a dì 12. Giugno 1738.

Die 9. Junii 1738. Yo el Rey.

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XIV.

Eodem Rege. Confirmatur.

HAviendo resuelto el Rey que V. S. non permita que ningun Ministro de essa Audiencia salga fuera de ella por qualesquiera orden, que tengan de estes Tribunales, ni menos de las Secretarias de Estado y del Despacho de Su Magestad, à fin que siempre queden en la Audiencia dos Ministros, ademas del Fiscal; y esto para que siempre continue el despacho de las causas, y la obra ordinaria y quotidiana del Tribunal. Me manda prevenirlo à Vuestras Senorias, para que lo tengan entendido, y asi lo executen sin falta alguna. DIOS guarde à Vuestras Senorias muchos anos, como desseo. *Napoles, a dos de Agosto*, 1738. *Bernardo Tanucci. Senor Preside y Auditores de Cosencia.*

Die 2. Aug. 1738. Bernardo Tanucci.

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XV.

Eodem Rege. Auditores, Officiales, lictores ad loca Provinciae accessuri nil a Communitatibus exigant.

HAllandose informado el Rey nuestro Senor del notable mal abuso, que se halla introducido en el Reyno, de que, quando los Ministros de las Audiencias salen de ellas a recibir informaciones o executar otras diligencias, los Sindicos de las Tierras, por donde pasan, les dan de comer, y todo lo necessario, como al mismo a todos los Sirvientes y Soldados, de que resulta el gravissimo incombeniente de que, quando los dichos Sindicos à la fin de su administracion dan cuenta de los gastos ocurridos, vienen gravadas las probres Universidades con los exorbitantes, que se hazen. Y queriendo Su Magestad quitar semejante abuso, y que à los Ministros y Subalternos no se les de mas de lo, que prescriben las regias pragmaticas. Me manda dezir à V. S. con la Audiencia que den imediatamente orden circular a todos los Sindicos de las Ciudades, Villas, y Lugares de esta Provincia, y a quien estos deben dar sus cuentas, que de ninguna manera dan de comes a los dichos Ministros, Sub-

Digitized by Google

Subalternos, Comissarios, y Soldados; y que, quando dichos Sindicos quieran usar galantaria y cortesia con los mismos, que lo hagan a gasto suyo, sin gravar la Universidad. *Napoles a 13. de Noviembre 1739. Bernardo Tanucci. Senor Preside y Audiencia de Salerno.*

Die 13. Nov. 1739. Bernardo Tanucci.

REGALE DISPACCIO

o sia

(*) PRAMMATICA XVI.

Eodem Rege. Fisci Advocati in causis civilibus jus dicunt.

EN carta de 27. de Julio proximo pasado representò esa Audiencia la duda, que se havia suscitada sobre la inteligencia del *num.* 4., §. 1., de la real constitucion de 14. de Marzo 1738., sobre el punto de haver hecho este Cabo de Rueda algunos decretos en pie de algunos memoriales de partes, y de haver el Auditor Riccardi procurado detenerlos, quando este Abogado Fiscal los havrà reconocido, y dicho que podia ò nò el Fiscal dar su voto en las causas civiles, oponiendose à ello el referido Auditor Riccardi, alegando a su favor el dispuesto en dicha real constitucion. Y haviendose examinado la materia; me manda Su Magestad dezir a V. S. que esa Audiencia haga el justo uso de la real constitucion, haziendo intervenir a votar tambien el Fiscal en todas aquellas causas civiles, que por el modo, y por su calidad, puedan portenecer, contenidas en todos aquellos capitulos del §. 1. de dicha constitucion, en la qual se descriven, nò yà por las solas causas de servidud. Però, quando dichas causas civiles se deben formalmente tratar en el Tribunal de la Audiencia en contradictorio juycio: nò podiendose entender el senso de la ley, que deba aun entrar a votar el Fiscal en las solitas decretaciones, que suelen hazerse en la lectura de los similes memoriales. Y ocurriendo darse alguna providencia interina por las dichas causas civiles, que nò admitiese dilacion, en tal caso ese Preside rega Tribunal en qualquier tiempo, que lo extimarà necesario, para hazerla decidir, y quedar concluyda de la mayor parte de votantes. DIOS guarde a V. S. muchos anos, como desseo, *Napoles 1. de Setiembre 1742. Don Bernardo Tanucci. Senor Preside y Audiencia de Leche.*

Die 1. Sept. 1742. Bernardo Tanucci.

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XVII.

Eodem Rege. Pauperum Advocati Auditoribus aequiparantur.

HA determinato il Re, per punto generale, che gli Avvocati de' Poveri delle Udienze Provinciali sieno trattati come Ministri di Sua Maestà, e del Corpo delli medesimi in tutte le occasioni, e in tutte le forme; e acciò venga questa regale deliberazione eseguita, e praticata nella persona dello attuale Avvocato de' Poveri di cotesta Udienza, e di tutti quelli, che succederanno in questo impiego: Mi comanda Sua Maestà dire alle Signorie Vostre dispongano che si dia e faccia dare allo Avocato dei Poveri lo stesso titolo, che si dà ai Ministri, di *Domino*, e non di *Magnifico*; e che abbia sedia uguale in Tribunale, e nelle funzioni; e in tutto si reputi come un Uditore, dopo però lo Avocato del Fisco. Ben inteso, che tal comando riguarda la sola persona dello Avocato, non della moglie. *Napoli 1. di Febbraro 1749. Il Marchese Tanucci. Signori della Udienza di Cosenza.*

Die 1. Febs. 1749. Il Marchese Tanucci.

PRAM-

Digitized by Google

PRAMMATICA XVIII.

Eodem Rege. Familiae Praesidis Provinciae interdicitur canibus scriptus in captura malefactorum usi.

ESsendosi riflettuto dal Clementissimo Nostro Real Animo, che quanto conviensi alla retta amministrazione della giustizia accoppiare al rigore delle leggi quel temperamento di benignità, che dalle medesime vien prescritto, altrettanto sia ragionevole per conseguire il fine, che gli esecutori corrisponder debbano a tal giusta, e santa idea; Ed informati dell' abuso pur troppo pernicioso, anzi che inumano, da alcun tempo in qua da alcuni Birri introdotto, i quali per potere inseguire, e ridurre in carcere, giusta che lor viene ordinato da' Giudici, gl' Inquisiti di qualche delitto, si prevalgano talvolta de' Mastini, o sieno Cani corsi: ci è paruto perciò espediente di proibire a tutt' i Servienti, Soldati di Corte, o sien Birri, a' loro Capitani, Sostituti, e Caporali di tutti e quali si vogliano Tribunali, anche Supremi di questa Dominante, come altresì de' Tribunali, e Corti Regie, e Baronali di tutto questo Regno di Napoli, che per potere arrestare gl' Inquisiti di qualunque delitto, anche gravissimo, non si possano prevalere de' Mastini, o di Cani corsi di qualunque altra maniera chiamati, dovendo a tal effetto far uso di una prudente condotta, e diligenza nel valersi assolutamente di un competente numero della famiglia armata di Corte, secondo la qualità de' Rei, e de' luoghi, ove dovranno arrestarsi per eseguire il loro dovere, e quanto verrà loro da' Superiori ordinato; non essendo ragionevole di porre in pericolo la vita di un Reo, che fugga, e soggettarlo a poter esser dilaniato da un cane pel solo motivo di arrestarlo; dal di cui pericolo non potrebbero essere anche esenti coloro, che casualmente si trovassero passando per li luoghi, ove gl' Inquisiti verrebbero in tal guisa ad inseguirsi, ed arrestarsi; ordinando perciò espressamente, che qualunque de' Servienti, Soldati di Corte, o sien Birri, o i loro Capitani, e Sostituti, o Caporale di qualsisia Tribunale Regio, o Baronale, Ordinario, o Delegato, o altro forse, che il bisogno porterà di esser chiamato in loro ajuto, contravverrà a questa generale perpetua legge, valendosi, o conducendo cani nell' atto dell' arresto de' delinquenti, vogliamo, che incorra irremisibilmente nella pena di servir per anni cinque nelle Regie galee ogni volta, che ciò eseguirà, ancorchè non seguisse offesa reale di colui, che deesi carcerare.

Ed affinchè questa Nostra Real Deliberazione venga in notizia di tutti, vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e Regno. Ed in pubblica testimonianza sarà la medesima da Noi firmata, e avvalorata col suggello delle Nostre Reali Arme. *Dato in Napoli nel Nostro Real Palazzo* 30. *Novembre* 1750., *e de' Nostri Regni decimosettimo*. CARLO. *Bernardo Tanucci. Vidit Danza Praes. S. R. C. Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi D. Francisco Rapolla a Secretis*. Pubblicata a dì 29. Dicembre 1750.

Die 30. Nov.a 1750. Carlo.

REGALE DISPACCIO;

o sia

(*) PRAMMATICA XIX.

Eodem Rege.

PErvenuti a notizia del Re alcuni abusi, che si sono introdotti nelle Udienze del Regno in pregiudizio della giustizia, e della buona disci-

plina; è venuta Sua Maestà in isvellerli colle seguenti sue sovrane risoluzioni e providenze.

Petitiones in Audientiis a Procuratoribus exhibeantur.

I. Comanda, a tenore della regale costituzione del 1738., che non debbano li Mastridatti e Segretarj delle Udienze del Regno spedire ordine di sorta alcuna, se prima la scrittura, memoriale, o istanza non sarà presentata dal Procuratore, come si pratica in tutti i Tribunali; con presentarsi procura del ricorrente, a fine di evitarsi li dispendi, che patiscono le parti, a' quali si notifica l'ordine, o decreto: dovendo poi comparire per ottenere altri ordini, o decreto, e quelli mandare *in partibus* a notificare, e talvolta in aliena Provincia.

II. Che non possano esiggere le diete, come l'esiggono i Mastridatti di peso, coloro, ch' esercitano nelle Udienze col titolo di Mastrodatti di Onore: dovendo questi esiggere le di loro diete alla ragione, che esiggono gli Scrivani. E solamente il Mastrodatti di esercizio, che dee essere uno, o due, possano esiggere a tenore della prammatica.

Scribae nihil exigant, nisi pro laboribus quidquid concessa datur.

III. Che gli Scrivani aiutanti non possano pretendere cosa alcuna per le scritture, che spediscono, sotto pretesto di fatica estraordinaria. Però, se le parti pretendono che vadano in giro e in ora impropria per la urgenza dello affare, la fatica di quelli esigge ricognizione; quella, però che di consenso potrà convenirsi. Ma soltanto deesi pagare il semplice dritto al Mastrodatti di quello, che giustamente tocca; dovendo il medesimo consegnare la scrittura adempiuta, e sottoscritta, e darne anche la copia. Però non è obbligato a farla fare dalle parti medesime, per evitare gl' inconvenienti, e le contese, bensì da' suoi Ajutanti; e al medesimo Mastrodatti dovrà pagarsi il dritto, che gli spetta, inclusa anche la mercede per la detta copia.

Decreta notentur.

IV. Si tenga un registro, ove si registrino li decreti, che si fanno in piedi de' memorali per le providenze volanti.

Scribae in causis fiscalibus a Fisco cibaria accipiant.

V. Che per le cause fiscali alli Subalterni si dieno li cibarj dal Ministro a spese del Fisco, o della Cassa Comune; e che sempre li Subalterni debbano abitare ove abita il Ministro.

Sportulae in scriptura notentur a Procuratore Fisci.

VI. Che per ogni scrittura, che dal Mastrodatti si consegna alle parti, si noti il *solvit asses*; e che la tassa si dee fare, prima di consegnarsi, in piedi di essa, dal Procuratore Fiscale; e esso dee risponderne.

Forma, et tempus Tribunalis coeundi.

VII. Il Tribunale dee reggere giustizia la matina per tre ore solamente a tenore delle prammatiche; ma si dee porre in faccia della Ruota l'Orario mese per mese, quello istesso, che sta stabilito nel Consiglio di dover finire il Tribunale dopo le tre ore di applicazione, una ora prima di mezzo giorno in ciascuna staggione; eccetto però se si trattasse qualche causa di conseguenza, per cui convenisse al disimpegno della giustizia consumare più tempo; e nel caso di votarsi qualche causa grave, nel quale non può sciogliersi il Tribunale, se non dopo deciso.

VIII. Nel farsi la lettura de' memoriali in casa del Preside, o del Capo di Ruota, se quello sia assente, o impedito, vi debbono intervenire gli altri, o qualche Ministro, per maggiore accerto delle providenze; e per diminuire in questa parte le controversie, che insorgessero per pareri discordi de gli altri Ministri.

Di suo regal ordine significo a V.S. Illustrissima e alla Udienza queste sovrane providenze, a fin che si eseguano in tutte le di loro parti. *Na-*

po-

Die 10. Julii 1756. Il Marchese Tanucci.

poli 10. *di Luglio* 1756. *Il Marchese Tanucci. Signor Preside e Uditore di Trani.*

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XX.

FERDINANDO IV. Rege. Sportulae eorum, qui sunt a secretis in Audientiis, minuuntur.

SOdisfacendo la Camera di Santa Chiara a gli ordini del Re nostro Signore di farsi la legge per tutti li Segretarj delle Udienze, tassandosi le diete e diritti con tutta umanità per li vassalli di Sua Maestà, con togliersi tutte le corruttele, e aggravj; propone, con relazione de' 16. di Gennaro andante, ordinarsi a tutte le Udienze del Regno che mandino in essa Camera una nota esatta de' diritti, che sogliono esiggersi dalli di loro Segretarj; e che le diete de' carlini trentadue si minorino a venticinque, o sia, o non sia Dottore il Segretario; riservandosi essa Camera di formare la legge per le diete, e per li diritti, quando capiteranno le note: con soggiugnere in secondo luogo che, facendosi tal legge, possa essere di pregiudizio del Fisco. E avendo tutto ciò fatto presente a Sua Maestà; mi comanda dire alle Signorie Vostre Illustrissime, che per la prima parte si faccia ciò, che dicono le Signorie Vostre Illustrissime; per la seconda la Maestà Sua preferisce il bene pubblico allo utile del suo Regal Erario. *Palazzo 7. di Febbraro 1760. Il Marchese Tanucci. Signori Presidente, e Consiglieri della Camera di Santa Chiara.*

Die 7. Febr. 1760. Il Marchese Tanucci.

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXI.

Eodem Rege. Functiones Magistrorum ab actis, et eorum, qui sunt a secretis, discernuntur.

AVendo il Re veduto, che nella offerta della compra della Mastrodattia della Udienza di Matera fatta dal Barone Donnaperna, vi è notata la postilla fiscale *prout solitum, et de jure*; e che ha costui giustificato il preteso diritto, e solito, che domanda in pregiudizio della Segreteria della medesima Udienza: Sua Maestà ha risoluto che si rimetta tal controversia alla Camera della Sommaria, a fin che, inteso il Fisco, e li Proprietarj della Mastrodattia, e Segreteria, dia la providenza di giustizia; e intanto si osservi la sua regale determinazione de' 19. Dicembre 1764., colla quale la Maestà Sua individuò che, quando si tratta d' imbasciate del Tribunale, o regali insinuazioni, o del Delegato della Regale Giuridizione, o della Camera Regale, si commettano a' Segretarj come più degni. Che le cause, che si trattano *in forma judicii*, sieno privativamente della Mastrodattia; eccetto le cause anche giudiziarie di fame, peste, e guerra, e dipendenti dalle medesime, che appartengano privativamente allo uffizio di Segretario. E rispetto a gl' informi estragiudiziali possano le Udienze valersi del Subalterno più probo e idoneo, che a esse parrà dell' uno, e dell' altro uffizio; in caso, che per materie interessanti della Regale Giuridizione, o di affari ecclesiastici, non possano tali informi disimpegnarsi da' Ministri. *Palazzo 3. di Giugno del 1765. Giovanni di Goyzueta. Signor Marchese Cavalcanti Luogotenente della Sommaria.*

Die 3. Junii 1765. Giovanni di Goyzueta.

(t) DE OFFICIO MAGISTRATVS POLITIAE IN VRBE, ET REGNO

T I T. CCI

PRAMMATICA PRIMA.

Pragmatica hanc, et sequentes usque ad undecimam in titulo erant *de Exteris Regni Neapolim venientibus*. Hic opportuniori loco exponi.

Diversae fiunt ordinationes, ut exteri advenientes ad Civitatem denuncientur. Concordant prag. seqq.

IN tempo del Governo dell' Illustre Conte di Monterey nostro Predecessore fu pubblicato Bando della data de' 13. di Febbrajo 1635. toccante alla notizia, che si dee tenere delle persone forestiere di questo Regno, ch' entrano in questa Fedelissima Città, suoi Borghi, Casali, e Distretto; e dovendosi colla puntualità, che si conviene, osservare tutto quello, che per detto Bando sta disposto, ed ordinato, intendiamo, che sia tralasciato, dal che possono risultare grandissimi inconvenienti al servizio di Sua Maestà, e danno al Pubblico. E convenendo, che si osservi colla puntualità, che si dee, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, col quale „ (confermando il „ sopraddetto, come di sopra pubblicato d' ordine del detto Illustre „ Conte di Monterey nostro Predecessore) Ordiniamo, e comandiamo, che s' osservi, ed esegua inviolabilmente l' ordinato, e stabilito negl' infrascritti Capitoli, *videlicet*.

1. *In primis* „ Che ciascuna persona, di qualsivoglia stato, grado, „ e condizione si sia, abitante tanto „ in questa Fedelissima Città, suoi „ Casali, Borghi, e Distretto, che „ riceverà in sua casa dette persone „ forestiere del presente Regno, debba dare notizia di quelle fra il „ termine di ore 24. agl' infrascritti „ Ministri deputati da Noi negl' infrascritti Quartieri, ed Ottine, se „ sarà dentro questa Fedelissima Città, e Borghi, e ne' Casali, e Distretto al Magnifico Commissario „ di Campagna, sotto pena di dieci „ anni di galea agl' Ignobili, e di „ relegazione a' Nobili d' altri dieci „ anni.

2. *Item* „ Che qualsivoglia persona, che tiene alloggiamento, camere locande, o qualsivoglia altra „ sorta di ospizio, debba sera per „ sera, dar notizia delle dette persone forestiere, che alloggerà, al „ Ministro deputato nel suo Quartiere, ed Ottina, sotto l' istessa pena di dieci anni di galea, se sarà „ Ignobile, e di dieci anni di relegazione a' Nobili.

Similmente „ Si ordina sotto l' istessa pena a tutt' i carrozzieri, „ lettighieri, mulettieri, vettorini, „ e seggiari, che sera per sera, dieno notizia di dette persone forestiere, che introdurranno dentro „ questa Città, suoi Casali, Borghi, „ e Distretto, al Ministro da Noi „ deputato.

Così parimente „ Ordiniamo a qualsivoglia barcajuolo, feluchiero, „ marinaro, che debba dar notizia „ al Guardiano del Porto di tutte le „ suddette persone forestiere, ch' entreranno per mare in questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Distret-

„ stret-

„ stretto sotto l' istessa pena.

E perchè si tenga particolare attenzione delle cose predette „ Ordiniamo agl' infrascritti Ministri da Noi deputati, che ciascuno di loro faccia diligenza due volte la settimana, nel suo Quartiere in tutti gli Alloggiamenti, Camere locande, Tavernai, Vivandieri, ed altri quali si vogliano Ospizj, che alloggiano forestieri, e quando loro non parrà fare dette diligenze di persona, si debbano commettere ai Capitani di Giustizia, e Serivani, che loro parranno, facendo fare libri particolari, ne' quali si debbano notare le relazioni delle persone, delle quali si avrà dato notizia.

Item „ Ordiniamo, che per il che tocca al Quartiere de' Spagnuoli, compagnia di cavalli, ed infanteria, che sta levantata, e si ha da levantare dentro questa Fedelissima Città, e suoi Borghi, e Distretto, n' abbia da tenere il conto il magnifico Uditore Generale.

Item „ Ordiniamo agl' infrascritti Ministri da Noi deputati, Commessario di Campagna, Uditor Generale, e Guardiano del Porto, che avute che avranno le dette notizie, debbano subito darne conto all' Illustre Principe di Cellammare del Consiglio di S. M. Soprantendente deputato da Noi in questa materia ".

Ripartimento dell' Ottine di questa Fedelissima Città, per dividerla in Quartieri.

Numero Primo.

Al Giudice D. Gio: de Burgos,
Santo Spirito,
Rua Catalana,
Porto,
S. Pietro Martire.

Comprendono Posilipo di alto, Chiaja, Pizzofalcone, S. Maria a Parete, e parte del Quartiere fino a S. Martino, Palazzo, quasi tutto il Porto, San Bartolommeo, Rua Catalana, e 'l Cerriglio.

Numero Secondo.

Al Giudice Salituro.
S. Gennarello,
Vicaria vecchia,
Fristola, e Bajano.

Comprendono la Fontana de' Serpi, Librai, Ferri vecchi, Cocchieri di San Giorgio, e Vichi vicini.

Numero Terzo.

Al Giudice D. Antonio Navarrette.
Capuana,
Forcella.

Comprendono il Borgo di S. Antonio, Duchesca, e tutta la Vicaria fino alla Nunciata, San Giovanni a Carbonara, e Santa Maria di Agnone.

Numero Quarto.

Al Giudice D. Garsia de Vera:
S. Maria Maggiore.

Comprende il Borgo dello Spirito Santo, o sia Porta Reale ad Antignano, Costantinopoli, e S. Pietro a Majella.

Numero Quinto.

Al Giudice D. Antonio del Rio.
S. Caterina,
S. Gio: a Maggiore,
D. Alvina,
Nido,
S. Giosefo.

Comprendono la Carità, parte del Quartiere degli Spagnuoli fino a S. Mar-

Digitized by Google

Martino, il Pertuso, e 'l suo Borgo fino ad Antignano, le Celse, e S. Chiara, Trinettari, Mezzo cannone.

Numero Sesto.

Al Giudice Giovanni Gioffo.
Mercato grande,
Case nuove,
Selleria.

Comprendono il Borgo di S. Maria di Loreto, la Conceria, tutto il Mercato, Lavinajo, l'Orto del Conte, sino alla Nunciata.

Numero Settimo.

Al Giudice Donato Coppola.
Porta di S. Gennajo,
S. Angelo a Segno,
Mercato vecchio.

Comprendono il Borgo delle Vergini fino agli Scalzi del Carmine, e Capo di Monte, tutto Seggio di Montagna, ed Arcivescovado.

Numero Ottavo.

Al Giudice Lettiere.
Porta del Caputo,
Loggia,
Selice,
Scalesia,
Spezieria antica,
Rua Toscana,
S. Gio: a Mare,
Armieri.

Comprendono la Marina del Vino, Pietra del Pesce, Orefici, Pianellari, parte della Conceria, Rua Francesca, S. Gio: a Mare.

Ed acciocchè il presente Bando sia noto a tutti; Ordiniamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, Distretto, e Casali. *Datum Neap. die 13. mensis Aprilis 1638. El Duque de Medina de las Torres, y de Sabioneta. Vidit Tapia Reg. Vid. Montalvus Reg. Vidit Brancia Reg. Vidit Casanate Reg. Barilius Secretar. Scarcella.*

Die 13. Apr. 1638. El Duque de Medina.

Bannum Magnae Curiae Vicariae,

sive

PRAMMATICA II.

PEr ordine di S. E. fu fatto, e pubblicato Bando *in forma Cancellariae* sotto la data de' 13. di Aprile del 1638. in conformità di altro emanato sotto i 13. di Febbrajo 1635. sopra la notizia, che si dee tenere delle persone forestiere di questo Regno, ch' entrano in questa Fedelissima Città, suoi Borghi, Casali, e Distretto: e perchè S. E. con biglietto rubricato di sua mano de' 25. del corrente per Secreteria di Guerra diretto allo Spettabile Reggente di Vicaria Don Giuseppe d' Espana, y Moncada, è restata servita di ordinare, che si attenda alla esecuzione del Bando con esattissima diligenza, e puntualità, con avere assegnato i Quartieri, ed Ottine di questa Fedelissima Città, Borghi, Casali, e Distretto nella forma seguente, *videlicet*:

Est pragm. 1. Concordant prag. 3 4 5. 6. et seqq. infra.

Al Magnifico Giudice Lettiere.
Rua Catalana,
Porto,
S. Pietro Martire,

Comprende quasi tutto Porto, San Bartolommeo, e Cerriglio.

Al Magnifico Giudice Antiquera.
Santo Spirito.

Comprende Posilipo di alto, Chiaja, Pizzofalcone, S. Maria a Parete, e parte del Quartiere, fino a S. Martino, e Palazzo.

Al

Al Magnifico Giudice di Gennaro.
San Gennarello,
Vicaria vecchia,
Fristola, e Bajano.

Comprende la Fontana de' Serpi, Librai vecchi, Cocchieri di S. Giorgio, e Vichi vicini.

Al Magnifico Giudice Burgos.
Capuana,
Forcella,

Comprende il Borgo di S. Antonio, Duchesca, e tutta la Vicaria fino alla Nunciata, S. Giovanni a Carbonara, e S. Maria di Agnone.

Al Magnifico Giudice di Stefano.
S. Maria Maggiore.

Comprende il Borgo dello Spirito Santo da fuora della Porta Reale, ed Alba, con tutto il circuito, fino ad Antignano, e confini.

Al Magnifico Giudice Boliaca.
Costantinopoli.
S. Pietro a Majella.
S. Caterina,
S. Gio: Maggiore,
D. Alvina, e Nido.

Comprende Santa Chiara, Trinottari, e Mezzo cannone.

Al Magnifico Giudice Cioffo.
S. Giuseppe.

Comprende la Carità, parte del Quartiere degli Spagnuoli, sino a S. Martino, il Pertuso, e Borgo, fino ad Antignano, e Celse.

Al Magnifico Giudice Arcamone.
Mercato grande,
Casanuova,
Selleria,

Comprende il Borgo di S. Maria di Loreto, la Conceria, tutto il Mercato, il Lavinajo, l'Orto del Conte, fino alla Nunziata.

Al Magnifico Giudice Brandolino.
Porta di S. Gennaro,
S. Angelo a Segno,
Mercato vecchio.

Comprende il Borgo delle Vergini, fino agli Scalzi del Carmine, Capo di Monte, tutto il Seggio di Montagna, ed Arcivescovado.

Al Magnifico Giudice Muscettola.
Porta del Caputo.
Loggia,
Selice,
Scalesia,
Spezieria nuova,
Rua Toscana,
S. Gio: a Mare,
Armieri.

Comprende la Marina del Vino, Pietra del Pesce, Orefici, Pianellari, parte della Conceria, Rua Francesca, e S. Gio: a Mare.

Al Magnifico Giudice D. Michele de Chaves.

Il Quartiere degli Spagnuoli, per quanto corre *circum circa*, qual è posto infadoso, e fastidioso, che per lo passato è stato a carico del Magnifico Uditor Generale, che oggi è Don Antonio Navarrette, supposto che per le molte occupazioni, che tiene, non può accudire a questo, come conviene (però non levandosi al detto Magnifico Uditore Generale questa predetta autorità di fare, non solo in detto Quartiere la diligenza, come s'incarica a' detti altri Magnifici Giudici, ma se gl'incarica di poterlo fare, tanto in detto Quartiere, quanto dovunque gli parrà conveniente farla) e per causa, che detto Magnifico D. Michele de Chaves sta in detto Quartiere, ed è stato Uditor Generale.

Al Magnifico Giudice criminale di Vicaria, e Commessario Generale di Campagna, Dante Olivadisio.

I Casali, e Distretto di questa Fedelissima Città di Napoli.

Ed affinchè non s'incorra nelle pene, contenute in detti Regj Bandi, che sono diece anni di galea agl'Ignobili, è diece anni di relegazione a' No-

a' Nobili, ed ognuno sappia il Ministro, che dovrà accudire; dichiarando, che per quanto tocca dentro Napoli sono i prenominati Magnifici Giudici della Gran Corte della Vicaria, e per quel che tocca agli altri luoghi de' Borghi non sopra espressi, e ne' Casali, e Distretto, è il Magnifico Dante Olivadisio, similmente Giudice Criminale della Gran Corte della Vicaria, e Commessario di Campagna, e dargli notizia de' forestieri; in conformità del presente Bando di Sua Eccellenza, si è fatto da Noi il presente Bando (*citra praejudicium* delle pene incorse per le relazioni forse non fatte) da pubblicarsi in questa Città di Napoli, e luoghi soliti. *Datum Neapoli die trigesima mensis Januarii* 1640. *D. Juseppe de Espana, y Moncada, Munoz, Moles, Cioffus, Navarrette, Olivadisius, Letterius, De Stefano, Burgos, Thomas Brandolinus, Januarius, Apicella, Chaves. Vidit S. Saliturus Fiscus. Paulus Pettenatus Act. Ass.*

Die 30. Jan. 1640.

PRAMMATICA III.

Renovantur prag. 1. et alii ordines. Concordant prag. 4. 5. 6. et segq. infra.

GLi anni passati, e proprio sotto il dì 13. di Aprile 1638. fu di nostro ordine, in conformità di altri dati da' nostri predecessori, emanato Bando toccante alla notizia, che si dee tenere delle persone forestiere di questo Regno, ch'entrano in questa Città, suoi Borghi, Casali, e Distretto; e dovendosi colla puntualità, che si conviene, osservare tutto quello, che per detti Bandi sta disposto, ed ordinato, che intendiamo, che sia tralasciato, per il che possono risultare grandissimi inconvenienti al servizio di Sua Maestà, e danno al Pubblico; convenendo, che s'osservi colla puntualità, che si dee, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente fare il presente Bando, col quale „ Confermando tutti „ gli altri sopra ciò pubblicati, tanto „ d'ordine Nostro, quanto de' nostri „ Predecessori; Ordiniamo, e comandiamo, che s'osservi, ed esegua „ inviolabilmente l'ordinato, e stabilito negl'infrascritti Capitoli.

1. *In primis* „ Che ciascuna persona, di qualsivoglia stato, grado, „ e condizione si sia, abitante in „ questa Fedelissima Città, suoi Casali, Borghi, e Distretto, che riceverà in sua casa dette persone forestiere del presente Regno, debba „ dare notizia di quelle fra il termine di ore 24. agl' infrascritti „ Ministri deputati da Noi negl' infrascritti Quartieri, ed Ottine, se „ sarà dentro questa Città, e Borghi, e ne' Casali, e Distretto al „ Magnifico Commessario di Campagna, sotto pena di anni dieci di „ galea agl' Ignobili, e d' altrettanti „ di relegazione a' Nobili.

2. *Item* „ Che qualsivoglia persona, che tiene alloggiamento, camere locande, o qualsivoglia altra „ sorta di ospizio, debba sera per „ sera, dar notizia delle dette persone forestiere, che alloggia, al „ Ministro deputato nel suo Quartiere, ed Ottina, sotto l'istessa pena di dieci anni di galea, se sarà „ Ignobile, di altrettanti di relegazione se sarà Nobile".

3. *Similmente* „ Ordiniamo sotto „ l'istessa pena a tutt' i carrozzieri, „ lettighieri, mulettieri, vetturini, „ e seggiari, che sera per sera, diano notizia di dette persone forestiere, che introdurranno dentro „ questa Fedelissima Città, suoi Casali, Borghi, e Distretto, al Ministro da Noi deputato.

4. Così parimente „ Ordiniamo a „ qual-

„ qualsivoglia barcajuolo, feluchiero, „ marinaro, che debbano dar notizia „ al Guardiano del Porto di tutte le „ suddette persone forestiere, ch'en- „ treranno per mare in questa Fede- „ lissima Città, suoi Borghi, e Di- „ stretto sotto l'istessa pena.

5. E perchè si tenga particolare attenzione delle cose predette; „ Or- „ diniamo agl' infrascritti Ministri da „ Noi deputati, che ciascuno di lo- „ ro faccia diligenza di persona due „ volte la settimana, nel suo Quar- „ tiere in tutti gli Alloggiamenti, „ Camere locande, Tavernaj, Vivan- „ dieri, ed altri quali si vogliano „ Ospiaj, che alloggiano forestieri, „ facendo fare libri particolari, nei „ quali si debbano notare le relazio- „ ni delle persone, delle quali si a- „ vranno tutte le dette notizie; con „ darne subito conto all' Illustre Prin- „ cipe di Cellammare, del Consiglio „ di Sua Maestà, Sopraintendente de- „ putato da Noi in questa materia, „ acciò del tutto abbiamo ogni sera „ distinta notizia; ed affinchè contra „ de' trasgressori del presente Bando „ si proceda di giustizia per lo Ma- „ gnifico Consigliere D. Fernando „ Mendoz, come Delegato, con com- „ missione del detto Illustre Princi- „ pe; con affittarsi le cause per gli „ Scrivani, de' quali si serviranno „ detti Ministri, ovvero da quelli, „ che a ciò pervengono, non restino „ defraudati de' diritti, che loro spet- „ tano per le loro fatiche.

6. Avvertendo, Che in caso, che „ qualsivoglia de' detti Ministri da „ Noi deputati, e quello, che sta „ nominato per loro assenza, andas- „ sero fuori di questa Città d' or- „ dine nostro per altri servigj in „ un istesso tempo, di modo che „ restasse il Quartiere senza Mini- „ stro deputato per questo effetto, „ quegli, che partirà ultimo, debba „ prima dare avviso al detto Illustre „ Principe, con mandargli il libro, „ e la nota, che per tal effetto ter- „ rà fatto; acciocchè per la loro as- „ senza possiamo deputar altro, qua- „ le avrà da servire solamente, men- „ tre avrà da ritornar uno de' detti „ Deputati.

Al Magnifico Lettiere, ed in sua assenza al Magnifico Uraga.

Rua Catalana,
Porto,
S. Pietro Martire.

Comprende quasi tutto Porto, San Bartolommeo, e Cerriglio.

Magnifico Giudice Antiquera, ed in sua assenza Boliaca.

Santo Spirito.

Comprende Posilipo, Chiaja, Pizzofalcone, S. Maria a Parete, e parte del Quartiere, fino a S. Martino.

Magnifico Belprato, ed in sua assenza Magnifico Coppola.

San Gennarello,
Vicaria vecchia,
Pistola, e Bajano.

Comprende la Fontana de' Serpi, Librai, Ferri vecchi, Cocchieri di S. Giorgio, e Vichi convicini.

Magnifico Burgos, ed in sua assenza Micone.

Capuana.
Forcella.

Comprende il Borgo di S. Antonio, Duchesca, tutta la Vicaria, e S. Gio: a Carbonara.

Magnifico Apicella, ed in assenza Magnifico Palma.

S. Maria Maggiore.

Comprende lo Spirito Santo fuori di Porta Reale con tutto il circuito, fino ad Antignano, e 'l Borgo di Porta Medina.

Magnifico Giudice Cioffo, ed in sua assenza Magnifico Capobianco.

Costantinopoli,

S. Pietro a Majella,
S. Caterina,
S. Gio: a Maggiore,
D. Alvina, e Nido.

Comprende la Carità, e parte del Quartiere degli Spagnuoli, fino a S. Martino per la parte di Porta Medina, e Celse.

Magnifico Giudice Franco, ed in sua assenza Caravita.

Mercato grande,
Casanuova,
Selleria.

Comprende il Borgo di S. Maria di Loreto, la Conceria, Mercato, Lavinajo, l'Orto del Conte, fino agl' Incarnati.

Magnifico Giudice Ruffo, ed in assenza il Proccurator Fiscale.

Porta di S. Gennaro,
S. Angelo a Segno,
Mercato vecchio.

Comprende il Borgo delle Vergini, fino agli Scalzi del Carmine, Capo di Monte, tutto il Seggio di Montagna, ed Arco.

Magnifico Giudice di Stefano, ed in assenza Magnifico Vollaro.

Porta del Caputo,
Loggia
Selice,
Scalesia,
Porta nuova,
Rua Toscana,
S. Gio: a Mare,
Armieri.

Comprende la Marina del Vino, Pietra del Pesce, Orefici, Pianellari, parte della Conceria, Rua Francesca, e S. Gio: a Mare.

Magnifico Uditore del Terzo, in assenza D. Michel Chaves.

Il Quartiere Spagnuolo *circum circa*.

Magnifico Commessario di Campagna, Dante Olivadisio, ed in assenza Magnifico Soto.

I Casali, e Distretto di questa Città.

Ed acciocchè venga a notizia di tutti vogliamo, che si pubblichi nei luoghi soliti di questa Città. *Dat. Neap. die 10. mensis Februarii 1643. El Duque de Medina de las Torres. Vidit Tapia Reg. Vid. Zufia Reg. Vid. Ascon Reg. Vidit Cappzius Latro Reg. Jo: Angelus Barilius Secret.*

Die 10. Febr. 1643. El Duque de Medina.

PRAMMATICA IV.

GLi anni passati furono da' nostri Predecessori emanati Bandi, toccanti alla notizia, che si dee tenere delle persone forestiere di questo Regno in questa Città, e suoi Borghi, Casali, e Distretto; E dovendosi colla puntualità, che si conviene, osservare tutto quello, che per detti Bandi sta disposto, ed ordinato, che intendiamo che sia tralasciato; Per il che possono risultare grandissimi inconvenienti al servigio di Sua Maestà, e danno del Pubblico; convenendo, che s' osservi colla puntualità, che si dee, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, col quale „ Confermando tutti gli altri sopra „ di ciò pubblicati da' nostri Prede„ cessori; Ordiniamo, e comandia„ mo, che s' osservi, ed esegua in„ violabilmente l' ordinato, e stabi„ lito negl' infrascritti Capitoli, *vi„ delicet*.

Prag. 1. et seqq. Super notitia habenda de exteris providet, constituitque Officiales per Quarteria, Concord. prag. 3. 6. et segg. inf.

In primis „ Che ciascuna persona, „ di qualsivoglia stato grado, e con„ dizione si sia, abitante in questa Fe„ delissima Città, suoi Casali, Bor„ ghi, e Distretto, che riceverà in „ sua casa dette persone forestiere del „ presente Regno, debba dare notizia „ di quelle fra il termine di ore 24. „ agl' infrascritti Ministri deputati da

Noi

„ Noi negl' infrascritti Quartieri, ed „ Ottine, se sarà dentro questa Città, e Borghi; e ne' Casali, e Distretto al Magnifico Commessario „ di Campagna, sotto pena di anni „ dieci di galea agl' Ignobili, e d'altrettanti di relegazione a' Nobili.

Item „ Che qualsivoglia persona, „ che tiene alloggiamento, camere locande, o qualsivoglia altra sorta di „ ospizio, debba sera per sera, dar „ notizia delle dette persone forestiere, che alloggia, al Ministro deputato nel suo Quartiere, ed Ottina, sotto l' istessa pena di dieci anni di galea, se sarà Ignobile, ed „ altrettanti di relegazione, se sarà „ nobile.

Similmente „ Si ordina sotto l'istessa pena a tutt' i carrozzieri, lettighieri, muletieri, vettorini, e seggiari, che sera per sera diano notizia di dette persone forestiere, „ che introdurranno dentro questa Città, suoi Casali, Borghi, e Distretto, al Ministro da Noi deputato. „ *Così parimente* Ordiniamo a qualsivoglia barcajuolo, feluchiero, marinaro, che debba dar notizia al „ Guardiano del Porto di tutte le „ suddette persone forestiere, ch' entreranno per mare in questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Distretto sotto l' istessa pena ".

E perchè si tenga particolare attenzione delle cose predette; „ Ordiniamo agl' infrascritti Ministri da Noi „ deputati, che ciascuno di loro faccia diligenza di persona, due volte la settimana, nel suo Quartiere „ in tutti gli Alloggiamenti, Camere locande, Tavernai, Vivandieri, „ ed altri quali si vogliano Ospizj, „ che alloggiano forestieri, facendo „ fare libri particolari, ne' quali si „ debbano notare le relazioni delle „ persone, delle quali si avranno tutte le dette notizie; con darne subito conto all' Illustre Principe di „ Cellammare, del Consiglio di Sua „ Maestà, Soprantendente deputato da „ Noi in questa materia, acciocchè „ del tutto abbiamo, ogni sera distinta notizia, ed affinchè contra „ de' trasgressori del presente Bando „ si proceda di giustizia per lo Magnifico Uditore Generale D. Antonio Navarrette, come Delegato, „ con comunicazione del detto Illustre Principe, con attitarsi le cause dal Magnifico Antonio Figliola „ Regio Cancelliere della Real Cancelleria, Mastro d' Atti deputato „ dallo Spettabile Consigliere Don „ Francesco Merlino, Presidente della Regia Camera della Sommaria, „ e Segretario di Sua Maestà, in questo Regno.

Avvertendo „ Che in caso, che „ qualsivoglia de' detti Ministri da „ Noi deputati, e quello, che sta „ nominato per loro assenza, andassero fuori di questa Città, d' ordine nostro per altri servigj in un „ istesso tempo, di modo che restasse il Quartiere senza Ministro deputato per detto effetto, quegli, „ che partirà l' ultimo, debba prima „ darne avviso al detto Illustre Principe, con mandargli il libro, e „ nota, che per tal effetto terrà fatto; acciocchè per la loro assenza „ possiamo deputar altro, quale avrà „ da servire solamente, mentre avrà „ da ritornar uno de' detti Deputati.

Al Magnifico Dante Olivadisio, ed in sua assenza al Magnifico Petagna.

Rua Catalana,
Porto,
S. Pietro Martire.

Comprende quasi tutto Porto, San Bartolommeo, e Cerriglio.

Magnifico Giudice Antiquera, ed

in assenza Boliaca.

Santo Spirito.

Comprende Posilipo, Chiaja, Pizzofalcone, S. Maria a Parete, e parte del Quartiero, fino a S. Martino.

Magnifico Belprato, ed in assenza Magnifico Coppola.

San Gennarello,

Vicaria vecchia,

Fristola, e Bajano.

Comprende la Fontana de' Serpi, Librai, Ferri vecchi, Cocchieri di S. Giorgio, e Vichi convicini.

Magnifico Burgos, ed in assenza Magnifico Muscettola.

Capuana,

Forcella.

Comprende il Borgo di S. Antonio, e Duchesca, e tutta la Vicaria, fino all' Annunziata, S. Gio: a Carbonara, e S. Maria di Agnone.

Magnifico Apicella, ed in assenza Magnifico Franco.

S. Maria Maggiore.

Comprende il Borgo dello Spirito Santo fuori di Porta Reale, ed Alba, con tutto il circuito, fino ad Antignano, e confini, e 'l Borgo di Porta Medina.

Magnifico Lettiere, ed in assenza Magnifico Martuscella.

Costantinopoli,

S. Pietro a Majella,

S. Caterina,

S. Gio: a Maggiore,

D. Alvina, e Nido.

Comprende Santa Chiara, Trinetari, e Mezzo cannone.

Magnifico Giudice Cioffo, ed in assenza Magnifico Vaez.

S. Giuseppe.

Comprende la Carità, e parte del Quartiere degli Spagnuoli, fino a S. Martino per la parte di Porta Medina, e Celse.

Magnifico Giudice Naclerio, ed in assenza Magnifico Micone.

Mercato grande,

Casanuova,

Selleria.

Comprende il Borgo di S. Maria di Loreto, la Conceria, Mercato, Lavinajo, l'Orto del Conte, fino all' Annunziata.

Magnifico di Stefano, ed in sua assenza il Magnifico Russo.

Porta di S. Gennaro,

S. Angelo a Segno,

Mercato vecchio.

Comprende il Borgo delle Vergini, fino agli Scalzi del Carmine, Capo di Monte, tutto il Seggio di Montagna, e l' Arcivescovado.

Magnifico Giudice de Angelis, ed in assenza Magnifico la Torre.

Porta del Caputo,

Loggia,

Selice,

Scalesia,

Spezieria nuova,

Rua Toscana,

S. Gio: a Mare,

Armieri.

Comprende la Marina del Vino, Pietra del Pesce, Orefici, Pianellari, parte della Conceria, Rua Francesca, e S. Gio: a Mare.

Magnifico Uditore del Terzo, ed in assenza Magnifico D. Michel Chaves.

Il Quartiere Spagnuolo *circum circa*.

Magnifico Commessario di Campagna, Allegria, ed in assenza Magnifico Uraca.

I Casali, e Distretto di questa Città.

Ed acciocchè venga a notizia di tutti, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Città. *Datum Neapoli die 28. mensis Novembris 1644. El Almirante. Vidit Zufia Reg. Vidit Cafanate Reg. Vidit Sanfelicius Reg. Vidit Capycius Latro Reg. Vidit Salamanca Reg. D. Fran-*

Die 28. Nov. 1644. El Almirante.

Franciscus Merlinus Secret. In Bannorum 1. *fol.* 24. *Figliola.*

PRAMMATICA V.

Renovatur prag. 4. et alia pro notitia habenda de exteris, et Comms. deputantur. Concord prag. 6. et seqq. int.

PEr ordine dell' Illustre Almirante di Castiglia, nostro Predecessore, sotto la data de' 28. di Novembre del 1644. fu emanato Bando, toccante alla notizia, che si dee tenere in questa Fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, Casali, e Distretto, delle persone forestiere di questo Regno: E perchè intendiamo, che la esecuzione di esso sia tralasciata, e potrebbero risultare inconvenienti gravissimi in disservizio di Sua Maestà, e danno del Pubblico, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, col quale (confermando *ad unguem* il Bando predetto) „ Ordiniamo, e comandiamo, che con ogni „ puntualità si osservino gl'infrascritti „ ordini sotto le pene in essi contenute, da eseguirsi contra de'trasgressori irremisibilmente nel modo, „ che segue, *videlicet*:

In primis; „ Che ciascuna persona di qualsivoglia, stato, grado, „ e condizione si sia, abitante in „ questa Fedelissima Città, suoi Casali, Borghi, e Distretto, che „ riceverà in sua casa dette persone „ forestiere del presente Regno, debba dar notizia di quelle fra il termine di ore 24. agl' infrascritti „ Ministri Deputati da Noi negl'infrascritti Quartieri, ed Ottine, se „ sarà dentro questa Città, e Borghi, e ne' Casali, e Distretto al „ Magnifico Commissario di Campagna, sotto pena di diece anni „ di galea agl' Ignobili, e di altretanti di relegazione a' Nobili.

Item „ Che qualsivoglia persona, „ che tiene alloggiamento, camere „ locande, o qualsivoglia altra sorta „ di ospizio, debba sera per sera dar „ notizia delle dette persone forestiere, che alloggia, al Ministro deputato nel suo Quartiere, ed Ottina, sotto l'istessa pena di diece „ anni di galea, se sarà Ignobile, e „ di altrettanti di relegazione, se „ sarà Nobile.

Similmente „ Si ordina sotto l'istessa pena a tutt' i carrozzieri, lettighieri, mulettieri, vetturini, „ e seggiari, che sera per sera diano notizia di dette persone forestiere, che introdurranno dentro „ questa Città, suoi Casali, Borghi, „ e Distretto, al Ministro da Noi „ deputato. Così parimente „ Ordiniamo a qualsivoglia barcajuolo, „ feluchiero, e marinaro, che debba „ dar notizia al Guardiano del Porto di tutte le suddette persone forestiere, ch' entreranno per mare „ in questa Fedelissima Città, suoi „ Borghi, e Distretto sotto l'istesa „ pena".

E perchè si tenga particolare attenzione delle cose sopraddette „ Ordiniamo agl' infrascritti Ministri da „ Noi deputati, che ciascuno di loro faccia diligenza di persona due „ volte la settimana, nel suo Quartiere in tutti gli Alloggiamenti, „ Camere locande, Tavernai, Vivandieri, ed altri quali si vogliano „ Ospizj, che alloggiano forestieri, „ facendo fare libri particolari, ne' „ quali si debbano notare le relazioni delle persone, delle quali si avranno tutte le dette notizie; con „ darne subito conto all' Illustre Principe di Cellammare, del Consiglio „ di Sua Maestà, Soprantendente deputato da Noi in questa materia, „ acciocchè del tutto abbiamo ogni „ sera distinta notizia, ed affinchè

„ con-

„ contra de' trasgressori del presente „ Bando si proceda di giustizia per „ lo Regio Consigliere D. Antonio „ Navarrette, come Delegato, con „ comunicazione del detto Illustre „ Principe, con attitarsi le cause dal „ Magnifico Antonio Figliola Regio „ Cancelliere della Real Cancelleria, „ Mastro d' Atti deputato dallo Spettabile Donato Coppola Giudice della Gran Corte della Vicaria, e „ Segretario di Sua Maestà in questo Regno.

Avvertendo „ Che in caso, che „ qualsivoglia de' detti Ministri da „ Noi deputati, e quello, che sta „ nominato per loro assenza, andassero fuora di questa Città, di ordine nostro per altri servigj in un „ istesso tempo, di modo che restasse il Quartiere senza Ministro deputato per detto effetto, quegli, „ che partirà l' ultimo, debba prima „ darne avviso al detto Ill. Principe, con mandargli il libro, e nota, che per tal effetto terrà fatto; „ acciocchè per la loro assenza possiamo deputar altro, quale avrà „ da servire solamente, mentre avrà „ da ritornar uno de' detti Deputati".

Magnifico D. Giuseppe Filiù, ed in sua assenza Magnifico Petagna.

Rua Catalana,
Porto,
S. Pietro Martire.

Comprende quasi tutto Porto, San Bartolommeo, e Cerriglio,

Magnifico D. Gio: de Herrera, ed in assenza Magnifico Boliaga:

Santo Spirito.

Comprende Posilipo d'alto, Chiaja, Pizzofalcone, S. Maria a Parete, e parte del Quartiere, fino a S. Martino.

Magnifico Belprato, ed in assenza Magnifico Macedonio.

San Gennarello,
Vicaria vecchia.

Comprende la Fontana de' Serpi, Librai, Ferri vecchi, Cocchieri di S. Giorgio, e Vichi convicini.

Magnifico Burgos, ed in assenza Magnifico Muscettola.

Capuana,
Forcella.

Comprende il Borgo di S. Antonio, Duchesca, e tutta la Vicaria, fino alla Nunziata, S. Giovanni a Carbonara, e S. Maria d' Agnone.

Magnifico Apicella, ed in sua assenza Magnifico Franco.

S. Maria Maggiore.

Comprende il Borgo dello Spirito Santo fuori di Porta Reale, ed Alba, con tutto il circuito, sino ad Antignano, e confini, e 'l Borgo di Porta Medina.

Magnifico Lettiere, ed in assenza Magnifico Gaeta.

Costantinopoli,
S. Pietro a Majella,
S. Caterina,
S. Gio: Maggiore,
D. Alvina, e Nido.

Comprende S. Chiara, Trinettari, e Mezzo cannone.

Magnifico Cioffo, ed in sua assenza Magnifico Vaez.

S. Giuseppe.

Comprende la Carità, e parte del Quartiere degli Spagnuoli, fino a S. Martino, per la parte di Porta Medina, e Celse.

Magnifico Naclerio, ed in assenza Magnifico Micone.

Mercato grande,
Case nuove,
Selleria.

Comprende il Borgo di S. Maria di Loreto, la Conceria, Mercato, Lavinaro, l'Orto del Conte, fino alla Nunziata.

Magnifico di Stefano, ed in sua assenza Magnifico Russo:

Por-

Porta di S. Gennaro,
S. Angelo a Segno,
Mercato vecchio.

Comprende il Borgo delle Vergini sino agli Scalzi del Carmine, Capo di Monte, tutto il Seggio di Montagna, ed Arcivescovado.

Magnifico de Angelis, ed in assenza Magnifico la Torre.

Porta del Caputo.
Loggia,
Selice,
Scalesia,
Spezieria nuova,
Rua Toscana,
S. Gio: a Mare,
Armieri.

Comprende la Marina del Vino, Pietra del Pesce, Orefici, Pianellari, parte della Conceria, Rua Francesca, e S. Gio: a Mare.

Magnifico Uditore del Terzo, ed in assenza Magnifico D. Michel de Chaves.

Il Quartiere Spagnuolo *circum circa*.

Magnifico Commessario di Campagna, Allegria, ed in assenza Magnifico Uraca.

I Casali, e Distretto di questa Città.

Ed acciocchè venga a notizia di tutti, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Città. *Datum Neapoli die 5. mensis Aprilis 1646. El Duque de Arcos. Vid. Zufia Reg. Vidit Sanfel. Reg. Vidit Caracciolus Reg. Vid. Capycius Latro Reg. D. Coppula Secret. In Bannorum 1. fol. 1. Figliola.*

Die 5. Apr. 1646. El Duque de Arcos.

PRAMMATICA VI.

Prag. 1. et seq. Prov. del circa extera Neap. venientes, et ne asportetur vestis gallica.

ESsendo negli anni passati emanati Bandi per ordine de' nostri Illustri Predecessori, toccanti alla notizia, che si dee tenere delle persone forestiere di questo Regno, che entrano in questa Fedelissima Città, e Distretto, suoi Borghi, e Casali; e dovendosi con puntualità osservare tutto quello, che per detti Bandi è stato disposto, ed ordinato, del che intendiamo, che si sia tralasciata l'osservanza, per il che possono risultare grandissimi inconvenienti al servigio di Sua Maestà, e beneficio pubblico; E veduto ancora quanto ci è stato supplicato per la Piazza del Fedelissimo Popolo; Ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando; col quale (,, confermando tutti gli altri sopra ,, di ciò emanati da' nostri Illustri ,, Predecessori, *et citra praejudicium* ,, delle pene incorse) Ordiniamo, e ,, comandiamo; che s'osservi, ed e- ,, segua inviolabilmente l'ordinato, ,, e stabilito negl' infrascritti Capito- ,, li, *videlicet*.

Primo ,, Che niuna persona, di ,, qualsivoglia stato, grado, e condi- ,, zione si sia, possa, nè debba an- ,, dar vestita con abito, e nella for- ,, ma, che costumano i Francesi, sot- ,, to pena a' Nobili di cinque anni di ,, relegazione, ed agl' Ignobili di cin- ,, que anni di galea.

Secondo ,, Che ciascheduna perso- ,, na, di qualsivoglia stato, grado, e ,, condizione si sia, abitante in que- ,, sta Fedelissima Città, suoi Casali, ,, Borghi, e Distretto, che riceverà ,, in sua casa dette persone forestiere ,, di questo Regno, debba dar noti- ,, zia di quelle fra il termine d'ore ,, 24. agl' infrascritti Ministri Depu- ,, tati da Noi ne' Quartieri, ed Ot- ,, tine, se sarà dentro questa Fede- ,, lissima Città, e Borghi; e ne' Ca- ,, sali, e Distretto, al Magnifico Com- ,, messario di Campagna, sotto pena ,, d'anni dieci di galea agl' Ignobili,

,, e

„ ed altrettanti di relegazione ai „ Nobili.

Terzo „ Che qualsivoglia persona, „ che tiene alloggiamento, camere „ locande, o qualsisia altra persona, „ che in sua casa ricevesse persone „ forestiere di questo Regno, debba „ sera per sera dar notizia delle det„ te persone forestiere, che alloggia, „ e riceve, al Ministro deputato nel „ suo Quartiere, ed Ottina, sotto „ l' istessa pena di dieci anni di ga„ lea agl' Ignobili, e d' altrettanti di „ relegazione, se sarà Nobile.

Quarto „ Similmente s' ordina sot„ to l' istessa pena a tutt' i carrozzie„ ri, lettighieri, mulattieri, vetto„ rini, e seggiari, che sera per sera „ diano notizia di dette persone fo„ restiere, che introdurranno dentro „ questa Fedelissima Città, suoi Bor„ ghi, Casali, e Distretto, al Mi„ nistro da Noi deputato.

Quinto „ Così parimente ordiniamo a qualsivoglia barcajuolo, felu„ chiero, o marinaro, che debbano „ dar notizia al Guardiano del Por„ to di tutte le suddette persone fo„ restiere, ch' entreranno per mare „ in detta Fedelissima Città, suoi „ Borghi, e Distretto sotto l' istessa „ pena.

Sesto, acciocchè si tenga particolare attenzione alle cose predette; „ Or„ diniamo agl' infrascritti Ministri da „ Noi deputati, che ciascheduno di „ loro faccia diligenza di persona due „ volte la settimana nel suo Quar„ tiere in tutti gli Alloggiamenti, „ Camere locande, Taverne, e Case „ di Vivandieri, ed altri quali si vo„ gliano Ospizj, che alloggiano Fo„ restieri, facendo fare libri partico„ lari, ne' quali si debbano notare le „ relazioni delle persone, delle quali „ si avranno tutte dette notizie, con „ darne subito conto all' Illustre Mae„ stro di Campo Giovan-Tommaso „ Blancon, Marchese dell' Oliveto, „ del Consiglio Collaterale, Soprantendente deputato da Noi in que„ sta materia, acciocchè del tutto ne „ abbiamo ogni sera distinta notizia; „ Ed affinchè contra de' trasgressori „ di questo Bando si proceda di giu„ stizia, nominiamo per Delegato „ il Regio Consigliere D. Fernando „ Moscoso Proreggente della Gran „ Corte della Vicaria, con comuni„ cazione del detto Illustre Marche„ se dell' Oliveto, con attitarsi le „ cause dal Magnifico Dottor Gen„ naro Anastasio Regio Scrivano di „ Mandamento, Mastro d' atti depu„ tato per l' Illustre Duca dell' Isola „ Giulio Cesare Bonito Secretario del „ Regno.

Settimo „ Avvertendo in caso, che „ qualsivoglia di detti Ministri da „ Noi deputati, andasse fuori di que„ sta Fedelissima Città per ordine „ nostro, debba prima darne avviso „ al detto Illustre Marchese dell'Oli„ veto, con mandargli il libro, e „ nota, che per tal effetto terrà fat„ to; acciocchè per la sua assenza „ possiamo deputar altro, quale avrà „ da servire, mentre avrà da ritor„ nar detto Deputato.

„ Al Giudice Don Diego Galiano, „ Quartiere di Capuano, Forcella. „ Comprende il Borgo di S. Anto„ nio, la Duchesca, tutta la Vica„ ria fino alla Nunziata, S. Giovan„ ni a Carbonara, e S. Maria d' A„ gnone.

„ Al Giudice Ignazio Provenzale, „ Quartiere della Porta di San Gen„ naro, S. Angelo a Segno, Merca„ to vecchio, *seu* S. Lorenzo. Com„ prende il Borgo delle Vergini fino „ agli Scalzi del Carmine, Capo di „ Monte, tutto il Seggio di Monta„ gna, e l' Arcivescovato.

„ Al

„ Al Giudice Pietro Capobianco, „ Quartiere del Molo, Dogana, e „ per tutto il Quartiere degli Spadari, e Stringiturari di Porto fin a „ Portosalvo.

„ Al Giudice D. Giovanni Gagliego, Quartiere di Santo Spirito, S. „ Maria a Parete, e parte del Quartiere sin sotto S. Martino.

„ Al Giudice D. Francesco Moles, „ Quartiere di S. Gennarello de' Librai, Vicaria vecchia, Fristola, e „ Bajano. Comprende la Fontana dei „ Serpi, Librai, Ferrivecchi, Cocchieri di S. Giorgio, e strade convicine.

„ Al Giudice D. Antonio Gomes, „ Quartiere di Costantinopoli, S. Pietro a Majella, S. Caterina, S. Giovanni Maggiore, D. Alvina, e „ Nido. Comprende S. Chiara, Trinettari, e Mezzo cannone.

„ Al Giudice Antonio Golino, „ Quartiere del Mercato grande, Casa nuova, Selleria. Comprende il „ Borgo di S. Maria di Loreto, la „ Conceria, Lavinaro, e l' Orto del „ Conte, fino alla Nunziata.

„ Al Giudice Gio: Astuto, Quartiere di Pizzofalcone, Borgo di „ Chiaja, e Posilipo.

„ Al Giudice D. Pietro Cortes, „ la Carità, e parte del Quartiere „ Spagnuolo, fin sotto S. Martino „ per la parte di Porta Medina, e „ Celse.

„ Al Giudice Tommaso di Luca, „ Quartiere di Porta Medina, S. Maria de' Monti, Sangue di Cristo, „ fin sotto Antignano.

„ Al Giudice Michele Muscettola, „ Quartiere di S. Maria Maggiore. „ Comprende Borgo dello Spirito Santo da fuori Porta Reale, ed Alba „ con tutto il circuito fino ad Antignano.

„ Al Giudice D. Luis de Socampo, Quartiere di S. Tommaso d' „ Aquino, S. Giovanni de' Fiorentini, i Greci, le strade di sotto, fino all' Incoronata.

„ Al Giudice D. Carlo Petra, Quartiere del Cerriglio, Rua Catalana, „ S. Bartolommeo, e per tutte le „ strade fino a S. Margaritella, e S. „ Marco de' Lanzieri.

„ Al Giudice D. Geronimo Acquaviva, Quartiere della Loggia, Selice, Scalesia, Spezieria nuova, „ Rua Toscana, Rua Francesca, Armieri, S. Giovanni a Mare.

„ Al Giudice D. Giuseppe Pontecorbo, Quartiere della Porta del „ Caputo, Marina del vino, Pietra „ del Pesce, Orefici, Pianellari, e „ parte della Conceria.

„ Al Magnifico Uditore Generale, „ ed in assenza all' Uditore del Terzo, i Quartieri Spagnuoli *circum circa*.

„ Al Magnifico Commessario di „ Campagna, i Casali, e Distretto „ di questa Fedelissima Città di Napoli.

Ed acciocchè il presente Bando venga a notizia di tutti; Diciamo, e comandiamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città di Napoli. *Datum Neap. in Regio Palatio die* 13. *mensis Augusti* 1667. *D. Pedro Antonio d' Aragon. Vid. Galeota Reg. Vid. Carillo Reg. Vidit Navarra R. Vid. Ortiz Cortes R. Julius Caesar Bonitus Secr. Januarius Anastasius Reg. a mand. Scriba. In Bann.* 1. *f.* 188. *Ventre*. Pubblicata a 15. Ottobre 1667.

D'e 13. Aug. 1667.

D. Pedro Antonio d' Aragon.

PRAMMATICA VII.

Non introducantur in Civit. Neap. exteri sub poena. Concord. prag. 1. et seqq. et prag. 6. seq.

ESsendosi conosciuto chiaramente, che per la moltitudine di gente forestiera, che giornalmente entra in questa Fedelissima Città di Napoli, succedono continuamente molti delitti, e grandi inconvenienti in disservizio di Sua Maestà, e del bene pubblico, e che ciò ridonda anche in minorazione del vitto umano, tanto necessario a questa Fedelissima Città, piena di così numeroso popolo. Ed essendosi da Noi considerato il tutto, per evitare ancora inconvenienti maggiori; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, col quale „ Ordiniamo, e comandiamo, che da oggi „ in avanti, non entrino, nè si ammettano in questa Fedelissima Città „ persone ordinarie forestiere di „ fuora Regno, sotto pena di anni „ cinque di galea; ed acciocchè il „ tutto abbia la dovuta esecuzione, „ ordiniamo alla Gran Corte della „ Vicaria, che così lo debba eseguire " . Ed affinchè venga a notizia di tutti, e non si possa allegare causa d' ignoranza; Ordiniamo, che si debba pubblicare ne' luoghi soliti, che tal' è nostra volontà. *Datum Neapoli die 26. Januarii 1672. El Duque de Segorbe, y Cardona. V. Galeota R. V. Capiblanc R. V. Carillo R. Vid. Ortiz Cortes R. De Affliet. Secr. In Bannor. 2. fol. 33. Anastasius.*

Die 26 Jan. 1672. El Duque de Segorbe, y Cardona.

PRAMMATICA VIII.

Habitantes in hac Civitate Neapolis, Burgis, Casalibus, et Districtu, et tenentes quodcunque

ESsendosi gli anni passati di ordine de' nostri Illustri Predecessori fatto emanare Bandi, toccanti alla notizia, che si dee tenere delle persone forestiere in questo Regno, che vengono in questa Fedelissima Città, suoi Borghi, Casali, e Distretto; e convenendo al servizio di Sua Maestà (che IDDIO guardi) osservarsi tutto quello, che per li detti Bandi sta disposto, ed ordinato, colla puntualità, che si dee, il che si è trascurato di fare, e ne potrebbero risultare molti inconvenienti, in disservizio della Maestà Sua, ed in danno del Pubblico per detta inosservanza; E volendo Noi rimediare a detti inconvenienti, e proccurare, al possibile, la osservanza di detti Bandi, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, col quale „ Confermando tutti gli altri sopra di ciò pubblicati, ed ordinati da' detti Illustri nostri Predecessori, Ordiniamo, e comandiamo, che si osservino, ed eseguano inviolabilmente gli ordini stabiliti negl' infrascritti Capitoli, del tenor seguente, *videlicet*:

Prima. „ Che ciascuna persona, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, abitante in questa Fedelissima Città, suoi Borghi, Casali, e Distretto, che riceverà in sua casa dette persone forestiere di questo Regno, debba dar notizia di quelle fra il termine di ore 24. agl' infrascritti Ministri Deputati da Noi negl' infrascritti Quartieri, ed Ottine, se sarà dentro questa Fedelissima Città, e Borghi; e ne' Casali, e Distretto al Magnifico Commessario di Campagna, sotto pena di diece anni di galea agl' Ignobili, e di altrettanti di relegazione a' Nobili.

Secondo. „ Che qualsivoglia persona, che tiene alloggiamento, camere locande, o qualsivoglia altra

„ sor-

genus hospitii, debeant certiorare Officiales deputatos per D. Viceregem de personis venientibus in eorum domus extra Regnum, sub poena, ut intus. Concord. prag. 1. et seqq.

„ sorta di ospizio, debba sera per „ sera, dare notizia di dette persone „ forestiere, che alloggia, al Mini„ stro deputato nel suo Quartiere, „ ed Ottina, sotto l'istessa pena di „ diece anni di galea agl' Ignobili, „ e di altrettanti di relegazione, se „ sarà Nob .

Terzo. „ Si ordina a tutt' i carroz„ zieri, lettighieri, mulattieri, seg„ giari, e calessieri, che sera per „ sera debbano dar notizia di dette „ persone forestiere, che introdurran„ no dentro questa Fedelissima Cit„ tà, suoi Borghi, Casali, e Di„ stretto, al Ministro da Noi depu„ tato.

Quarto. „ Così parimente ordinia„ mo a qualsivoglia barcajuolo, fe„ luchiero, e marinaro, che debba „ dar notizia al Magnifico Guardia„ no del Porto di tutte le suddette „ persone forestiere, ch' entreranno „ per mare in detta Fedelissima Cit„ tà, suoi Borghi, e Distretto sotto „ le stesse pene ".

E perchè si tenga particolare attenzione alle cose predette „ Ordi„ niamo agl' infrascritti Ministri da „ Noi deputati, che ciascheduno di „ loro faccia diligenza di persona due „ volte la settimana, nel suo Quar„ tiere in tutti gli Alloggiamenti, „ Camere locande, Taverne, Vivan„ dieri, ed altri quali si vogliano „ Ospizj, che alloggiano forestieri, „ facendo fare libri particolari, ne' „ quali si debbano notare le relazio„ ni delle persone, delle quali si a„ vrà notizia, con darne subito con„ to all' Illustre Principe di Satriano „ Reggente della Gran Corte della „ Vicaria Soprantendente da Noi de„ putato sopra questa materia, affin„ chè del tutto ogni sera ne dia a „ Noi distinta notizia; Ed acciocchè contra de' trasgressori, ed inob„ bedienti si proceda a quanto sarà „ di Giustizia; Ordiniamo ancora con „ questo alla Gran Corte della Vica„ ria, che ne' detti casi di contrav„ venzione debba procedere contra di „ essi con ogni attenzione, ed all' „ esecuzione di dette pene.

Avvertendo „ Che in caso, che „ qualsivoglia de' detti Ministri da „ Noi deputati, e quello, che sta „ nominato per loro assenza, andas„ sero fuora di questa Fedelissima „ Città, per ordine Nostro in altri „ servigj in un istesso tempo, di mo„ do che restasse il Quartiere senza „ Ministro deputato per detto effet„ to, queg'i, che partirà l' ultimo, „ debba prima darne avviso al detto „ Illustre Principe, con mandargli il „ libro, e nota, che per tal effetto „ terrà fatto; acciocchè per la loro „ assenza possiamo deputar altro, „ quale avrà da servire solamente, „ mentre avrà da ritornare uno de' „ detti Deputati ".

Magnifico Giudice Vincenzo-Antonio Barra, ed in sua assenza Magnifico Giudice Carlo-Antonio de Rosa.

S. Giuseppe.

Comprende la Carità, e parte del Quartiere Spagnuolo, fino a S. Martino, per la parte di Porta Medina, e Celse.

Magnifico Giudice Francesco Cerino, ed in sua assenza il Magnifico Giudice Antonio Galise.

Rua-Catalana,

Porto,

S. Pietro Martire.

Comprende quasi tutto Porto, San Bartolommeo, e Cerriglio.

Magnifico Giudice D. Adriano Ulloa, ed in sua assenza l' Ill. Giudice Marchese dell' Oliveto D. Domenico Cioffo.

Santo Spirito.

Comprende Posilipo di alto, Chia-

ja, Pizzofalcone, S. Maria a Parete, e parte del Quartiere, fino a S. Martino.

Mag. Giudice Filippo Vignapiana.
San Gennarello,
Vicaria vecchia,
Fristola, e Bajano.

Comprende la Fontana de' Serpi, Librai, Ferri vecchi, Cocchieri di S. Giorgio, e Vichi convicini.

M. Giudice D. Giovan Gagliego.
Capuana,
Forcella.

Comprende il Borgo di S. Antonio, Duchesca, e tutta la Vicaria, fino alla Nunziata, S. Giovanni a Carbonara, e S. Maria di Agnone.

Mag. Giudice D. Francesco Marciano.
S. Maria Maggiore.

Comprende il Borgo dello Spirito Santo fuori di Porta Reale, ed Alba, con tutto il circuito, fino ad Antignano, e confini, ed il Borgo di Porta Medina.

Mag. Giudice Gio: Batista Rocco.
Costantinopoli,
S. Pietro a Majella,
S. Caterina,
S. Gio: Maggiore,
D. Alvina, e Nido.

Comprende S. Chiara, Trinettari, e Mezzo cannone.

Mag. Giudice Marchese di Miano D. Gennaro de Filippis, ed in sua assenza Magnifico Giudice Gio: Batista Astuto.
Mercato grande,
Casa nuova,
Selleria.

Comprende il Borgo di S. Maria di Loreto, la Conceria, Mercato, Lavinaro, l'Orto del Conte, fino alla Nunziata.

Mag. Giudice D. Filippo Paladino.
Porta di S. Gennaro,
S. Angelo a Segno,
Mercato vecchio:

Comprende il Borgo delle Vergini, sino agli Scalzi del Carmine, Capo di Monte, tutto il Seggio di Montagna, ed Arcivescovado.

Mag. Giudice D. Orazio Apicella.
Porta del Caputo,
Loggia, Selice,
Scalesia,
Spezieria nuova,
Rua-Toscana,
S. Gio: a Mare,
Armieri.

Comprende la Marina del Vino, Pietra del Pesce, Orefici, Pianellari, parte della Conceria, Rua Francesca, e S. Gio: a Mare.

Mag. Uditore del Terzo D. Giovanni Montoja.

Il Quartiere Spagnuolo *circum circa.*

Magnifico Commessario di Campagna, D. Francesco Navarrete.

I Casali, e Distretto di questa Fedelissima Città.

Ed acciocchè venga a notizia di tutti, ordiniamo, e comandiamo, che il presente Bando si debba pubblicare ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e colla dovuta relazione ritorni a Noi. *Datum Neapoli ex Regio Palatio die 31. mensis Augusti 1676. El Marques de los Velez. Vidit Galeota Reg. Vidit Carrillo Reg. Vidit Calà Reg. Vidit Soria Reg. De Affliclo Secr. Bannor. 2. fol. 62. Anastasius.*

Die 31. Aug. 1676. El Marques de los Velez.

PRAMMATICA IX.

Expellantur exteri inconfidentes a Regno. Duplicata in tit. de expulsione Gallorum prag. 7.

ESsendosi ricevuto avviso da Sua Maestà, che DIO guardi, con sue Reali Lettere de' 2. del corrente mese di Dicembre 1683. delle giustissime ragioni, che tiene, per rompere la Guerra col Re di Francia, e sua Corona, provocato da' frequenti atti di manifesta ostilità fatti dal me-

medesimo Re, e suoi Ministri contra le sante leggi della Pace giurata in Nimega, delle quali facendo poco conto, ha assalito i Paesi Bassi della Fiandra, senza ragione, mentre il diritto, che suppone al Contado de Aloste, ed altri luoghi di Fiandra, non ha fondamento alcuno ec. *in Pragm. 9. de expul. Gall.*

In prag. 9. de expuls. Gallor.

PRAMMATICA X.

Ex originali.

CAROLVS DEI GRATIA REX, etc. *Don Gaspar de Haro, et Guſman, Marchio Carpii, Dux Montorii, Comes Dux de Olivares, Comes etiam Morentis, Marchio Helicii, Dominus Status de Sorbas Caſtri S. Andreae de Carbonara, Septem Villarum de las Pedraches, la Conquista, et Luecbes, Cuſtoſque perpetuus Regiarum Arcium, et Turrium Civitatis Cordubenſis, Equiſonus maior, et perpetuus Regiorum Stabulorum, Arcenſor maior perpetuus ejuſdem Civitatis, ejuſque Sanctae Inquiſitionis Praefectus perpetuus Regiarum Arcium, et Nabalium Civitatis Hispalenſis, Praefectus perpetuus Caſtri, Praeſidiique Civitatis de Movacar, Magnus Cancellarius, Regiſtratorque perpetuus Indiarum, Commendatarius major Ordinis de Alcantara, Cuſtos Regiorum Situum Pardi, Sarſuelae, et Balſayn, Procer Cubicularius Regiae Camerae Suae Mejeſtatis, et Venator major, Conſiliarius Regii Conſilii Status, et Belli, et in praeſenti Regno Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis, etc.* Per ouuiare à i scandali, che di facile possono nascere in questa Fidelissima Città per lo più da gente straniera, che in essa s' introduce, e molte volte senz' altro motiuo, che d' intorbidare la quiete de Popoli, parue à nostri Ill. Predecessori in diuersi tempi di promulgare Bandi, per hauer notizia delle persone forastiere, che entrano in questa Città, suo distretto, Borghi, e Casali, quali ancorchè stiano in vigore, stimasi bene incarricarne anche più esatta l' osseruanza di essi: Onde col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, ci è parso fare il presente Banno, col quale confermando tutti l' altri Bandi sopra ciò emanati da detti nostri Ill. Predecessori, e citra pregiuditio delle pene incorse, ordiniamo, et comandamo, che s' osserui, et esegua lo stabilito nelli Capi seguenti.

Expelluntur exteri inconſiderates.

Vide prag. 9. 20. de expuls. Gallor.

Primo, che ciascheduna persona di qualsiuoglia stato, grado, et conditione si sia, habitante in questa Fedelissima Città, suoi Borghi, Casali, e distretto riceuerà in sua casa dette persone forastiere di questo Regno debba dar notitia di quelle frà il termine di ventiquattro hore all'infrascritti Ministri deputati da Noi nelli Quartieri, et Ottine, se sarà dentro questa Fedelissima Città, e Borghi, e nelli Casali, e distretto al Mag. Commissario di Campagna, sotto pena d' anni dieci di galera all' ignobili, et altritanti di relegatione alli Nobili.

Secondo, che qualsiuoglia persona, che tiene Alloggiamento, Camere locande, ò qualsiuoglia altro, che in sua casa riceuesse persone forastiere di questo Regno, debba sera per sera dar notitia delle sudette persone forastiere, che alloggiano, e riceuono al Ministro deputato del suo quartiero, et Ottina sotto l' istessa pena d' anni diece di galera se sarà ignobile, et altri tanti di relegatione se sarà Nobile.

Terzo, similmente s' ordina sotto l' istessa pena à tutt' i Carrozzieri, Lettichieri, Mulattieri, Vettorini, e Seggiarj, che sera per sera diano noti-

notitia di dette persone forastiere, che introduranno dentro questa Fidelissima Città, suoi Borghi, Casali, e distretto al Ministro da Noi deputato.

Quarto, così parimente ordinamo à qualsiuoglia Barcarolo, Fellucchiero, ò Marinaro, che debbiano dar notitia al Guardiano del Porto di tutte le sudette persone forestiere, che entraranno per mare in questa Fidelissima Città, suoi Borghi, e distretto, sotto l'istessa pena.

Et affinchè si tenghi particolare attentione delle cose predette, ordinamo anche all'infrascritti Ministri da Noi deputati, che ciascheduno di loro facci diligenza di persona due volte la settimana nel suo Quartiere in tutti l'Alloggiamenti, Camere locande, Tauerne, Case di Viuandieri, et altri qualsiuogliano Hospitij, che alloggiano forastieri, facendo fare libri particolari, nelli quali si debbiano notare le relationi delle persone, dalle quali s'haueranno tutte dette notitie, con darne subito conto respettiuamente al Delegato deputato da Noi in questa materia, perchè del tutto s'habbia ogni sera distinta notitia. Et acciò contro li trasgressori di questo Bando si proceda di giustitia, nominamo per Delegato il Consigliere D. Giosеppe de Ledesina, il quale nelle cause sudette proceda, come di ragione si conuiene; con attitarsi le cause dal Magnifico Tomaso Cuomo Regio Scriuano de Mandamenti Mastro d'atti deputato dal circospetto D. Tomaso Cioffi Secretario per Sua Maestà in questo Regno; et occorrendo il caso, che qualsiuoglia di detti Ministri da Noi Deputati andasse fuori questa Fidelissima Città per ordine nostro, se l'incarica, che debbia auuisare il detto Delegato, con darsi il libro, e nota, che per tal'effetto hauerà fatto, acciò per la sua assenza possiamo deputare altro, quale hauerà da seruire, mentre haurà da ritornare detto Deputato.

Magnifico Giudice Pietro Emilio Guaschi; Quartiero di Capuana, Forcella: Comprende il Borgo di S. Antonio, la Duchesca, tutta la Vicaria sino all'Annunciata, S. Gio: à Carbonara, e S. Maria d'Agnone.

Magnifico Giudice D. Filippo Paladino: Quartiero della Porta di S. Gennaro, S. Angelo à Segno, Mercato vecchio, *seu* S. Lorenzo: comprende il Borgo de Vergini sino alli Scalzi del Carmine, Capo di Monte, tutto Seggio di Montagna, e l'Arcivescouato.

Magnifico Giudice D. Rodrigo Messia; quartiero del Molo, Dogana, e per tutto il quartiero della strada delli Spadari, e Stringiturari di Porto, sino à Porto Saluo.

Magnifico Giudice D. Marcello Calà; quartiero di S. Spirito, S. Maria à Parete, e parte del quartiero sin sotto S. Martino.

Magnifico Giudice Pietro Emilio Guaschi; quartiero di S. Gennarello de Librari, Vicaria vecchia, Fistola, e Baiano: comprende la Fontana de Serpi, Librari, Ferri vecchi, Cocchieri di S. Giorgio, e strade conuicine.

Magnifico Giudice D. Francesco Marciano, quartiero di Costantinopoli, S. Pietro à Maiella, S. Catarina, S. Gio: à Maggiore, D. Aluina, e Nido: comprende S. Chiara, Trenettari, e Mezzocannone.

Magnifico Giudice D. Giulio Galeota; quartiero del Mercato grande, Casanoua, Sellaria: comprende il Borgo di S. Maria de lo Reto, la Conciaria, Lauinaro, l'Horto del Conte sino all'Annunciata.

Ma-

Magnifico Giudice D. Adriano Vlloa; quartiero di Pizzofalcone, Borgo di Chiaia, e Posilapo, la Carità, e parte del quartiero Spagnolo sin sotto S. Martino, per la parte di Porta Medina, e Celze.

Magnifico Giudice D. Michele Vargas; quartiero di Porta medina, S. Maria de Monti, Sangue di Christo, sin sotto Antignano.

Magnifico Giudice Gio: Agostino Odoardo; quartiero di S. Maria Maggiore: comprende il Borgo del Spirito Santo, da fuori Porta Regale, et Alba, con tutto il circuito sino ad Antignano.

Magnifico D. Consaluo Machiado; quartiero di S. Tomaso d'Aquino, S. Gio: de Fiorentini, li Greci, le strade di sotto sin'all' Incoronata.

Magnifico Giudice Nicolò Planelli; quartiero del Cerriglio, Rua Catalana, S. Bartolomeo, e per tutto le strade sino à S. Margaritella, e S. Marco delli Lanzieri.

Magnifico Giudice Filippo Vignapiana; quartiero della Loggia, Selice, Scalesia, Spetiaria noua, Rua Toscana, Rua Francese, Armieri, e S. Gio: a mare.

Magnifico Auuocato Fiscale Carlo Antonio de Rosa; quartiero della Porta del Caputo, marina del vino, Pietra del pesce, Orefici, Pianellari, e parte della Conciaria.

Magnifico Auditore Generale, et in sua assenza l'Auditor del Terzo, li quartieri spagnoli *circum circa*.

Al Magnifico Commissario di Campagna, li Casali, e distretti di questa Fidelissima Città.

Et acciò il presente Bando venghi à notitia di tutti, volemo, che si publichi nelli luochi soliti, e consueti di questa Fidelissima Città di Napoli. *Datum Neapoli die* 31. *mensis Decembris* 1683. *D. Gaspar de Haro y Guſman. Vidit Carrillo Reg. Vidit Iacca Reg. Vidit Soria Reg. D. Thomas Cioffi Secret. Comas. In Bannor. fol.* 92. *Toletus*. Pubblicata a dì 13. Gennaro 1684.

Die 31. Dec. 1683. D. Gaspar de Haro, y Guzman.

BANNUM M. C. V.

Cum inserto ordine Suae Excell.

sive

PRAMMATICA XI.

Nè esteri e Regno decedant, vel in Regnum ingrediantur sine litteris publicis, vulgo *passaporti*.

ESsendo rimasta servita S. E. rimettere all' Illustre Reggente di questa G. C. Biglietto per Secreteria di Stato, e Guerra del tenor seguente *videlicet*. *Foris*. Al Duque de la Acerenza, guarde DIOS, Regente de la Gran Corte de la Vicaria, luego, luego, luego. *Intus*. Considerando el Conde mi Senor el inconveniente, que puede producir en este Dominio las sospechas, que tienen, de que pueden introducirse gente inconfidente; Cuyo motivo obliga à S. E. fermar el concepto mas seguro, para que se releven, y para la mas segura custodia, procurar, se obvien las aderencias, que los enemigos de la Real Corona desfrattaren con estas disposiciones; Hà resuelto, se publique Bando en esta Ciudad, devajo penas graves reservadas al arbitrio de S. E. proibiendo a todos los Patrones de felucas, y otras embarcaciones, no trasporten gente forattera en esta Capital, y Reyno sin Pasaporto de S. E. del Senor Cardenal Grimani, o de otros Ministros Austriacos, que residen en los Parajes, y Reyno, de donde executaren sus viajes; y que se prevenga tambien en dicho Bando, que devajo las mismas penas no salgan de esta Ciu-

Ciudad felucas, ni otras embarcaciones fuera del Reyno sin expressa orden de Su Excelencie, pues de lo expressado se ha reconocido, que muchos Oficiales, y soldados prisioneros se han ausentado con dichas felucas, y de lo referido tenga puntual cuydado el Guardian de este Puerto, pues de qualquier contravencion se le harà cargo muy riguroso; Y que V. S. con el desuelto, y celo tan proprio de sus obligaciones atienda, y cuyde en tan relevante dependencia a fin de que no se introduga ningun sujeto forastero sin los expressados pasaportes, y que V. S. le de quenta de los que contravenieren en esta deliberacion, y de los sujetos, que se trasportaren, sus Nombres, apellidos, y a que efecto vienen. Y me ordina S. E. lo partecipe a V. S. a fin que luego, que reciba este Villete distribuya las ordenes convenientes para el puntual cumplimiento, por lo que se interessa el Real servigio. *DIOS guarde a V. S. Palacio a 23. de Marzo* 1708. *D. Domingo Florillo. Senor Regente de la G. C. de la Vicaria*. Che perciò abbiamo fatto il presente Bando, col quale in nome della prefata Eccellenza „ Si ordina, e comanda a tutt' i „ Padroni di feluche, ed altre quali „ si sieno imbarcazioni, sotto pena „ di anni sei di galea agl' Ignobili, „ ed altrettanti di relegazione a' Nobili, ed altra ad arbitrio della medesima Eccellenza, non attreviscano, nè debbano in modo alcuno „ asportar gente forestiera in questa „ Fedelissima Città, e Regno senza „ il passaporto di S. E. del Signor „ Cardinal Grimani, o di altri Ministri Austriaci, che assistono nelle parti, e luoghi del Regno, da „ dove sieguono i loro viaggi; e sotto l' enunciate pene non possano „ partire da questa Città feluche, nè „ altre quali si vogliano imbarcazioni per fuora Regno, senza espresso ordine, e passaporto della prefata Eccellenza; e dopo che avranno i Padroni di dette feluche, ed „ imbarcazioni ottenuto l'ordine, e „ passaporto di S. E., non debbano „ asportar passeggieri di qualunque „ luogo si fossero, se quelli non avranno ottenuto parimente passaporto della medesima Eccellenza. Ed „ il Guardiano di questo Porto, ed „ altri di questo Regno debbano respettivamente invigilare con particolare attenzione alle cose predette, sotto le pene ad arbitrio di „ S. E., affinchè non s' introducano in „ essa Città, e Regno persone forestiere senza ordine espresso, e passaporto di S. E. del detto Signor „ Cardinal Grimani, o di altri Ministri Austriaci, enunciati nel suddetto Viglietto. E sia tenuto detto Guardiano del Porto di questa „ Città dar notizia a S. E. così delle persone, che partono da essa, „ come di quelle, che s' introducono „ con dette feluche, ed altre quali „ si sieno imbarcazioni, per riconoscere i passaporti, che da quelli si „ esibiranno, e per sapersi, a che fine s' introducono i detti forestieri „ in Regno, chi quelli sieno, e per „ qual effetto vengono; come anche „ per sapersi chi sieno le persone, „ che partono da questa Città, in „ che luogo vanno, e per quale affare. Ed insieme col presente Bando „ si ordina, e comanda la puntuale „ osservanza degli altri Bandi emanati, che tutti gli alloggiamentari, „ e persone particolari, nelle case dei „ quali venissero a dimorare, così i „ passeggieri, che s' introducono in „ questa Città per mare, come per „ ter-

Poena nautis, ut navicularis, sexennium ad triremes, etc.

Caupones, Stabularii, etc. exterorum advenientium nomina deferant ad Regentem M. C. V. et alia, ut intus.

Digitized by Google

„ terra di qualunque nazione, sieno „ tenuti dar subito nota delle dette „ persone, che capiteranno in detti „ alloggiamenti, e case, de' nomi, „ cognomi, e patria, come anche se „ capitassero i detti forestieri in ca„ sa de' loro parenti sieno tenuti an„ cora darne notizia al detto Illustre „ Reggente nella forma suddetta, sot„ to pena di anni sei di galea agl' I„ gnobili, ed altrettanti di relegazio„ ne a' Nobili, ed altra ad arbitrio „ di S.E. Ordinandosi a' Capitani di „ Giustizia, e Scrivani Fiscali del„ la G. C. che debbano invigilare „ alla puntuale osservanza del presen„ te Bando; sotto le pene ad arbi„ trio della detta G. C., e l'istes„ so si debba praticare in tutt' i „ luoghi del presente Regno, proi„ bendo espressamente, che non si „ debbano ammettere persone fore„ stiere di qualunque modo si sia, „ così per terra, come per mare, „ senza che abbiano passaporti di Mi„ nistri Austriaci: perciò per quelli, „ che partiranno dalle parti, e luo„ ghi del presente Regno, debbano „ incamminarsi con fede dell' Univer„ sità di quegli, e capitando detti „ forestieri, ne debbano subito dar „ conto al detto Illustre Reggente „ della Vicaria, sotto le pene enun„ ciate di sopra ". Ed acciò venga a notizia di tutti, e non si possa allegar causa d' ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi il presente Bando per li luoghi soliti, e consueti di questa Città, luoghi di marine, e Provincie del Regno. *Napoli* 24. *Marzo* 1708. *Il Duca dell'Acerenza Reg. D. Domenico Castelli. D. Joseph Cavalerius. D. Francesco Resta. D. Domenico Muscettola. D. Giuseppe Maria Andreassi, Avvocato Fiscale delle G. C. della Vicaria. Gervasi Secret. Petrus Pollius Reg. Fisci M.C.V. Sollic.*

Die 24. Mart. 1708. Dux Acherentiae.

(*) PRAMMATICA XII.

CAROLO BORBONIO Rege. Adversus creditorum inclementiam Gubernatores Montis Misericordiae a Rege hanc Constitutionem impetrarunt.

Siccome con nostro piacere veggiamo, e non possiamo ec. *Vide pragm. 23. tit. de Carceratiis, tom. 3. pag. 163.*

PRAMMATICA XIII.

FERDINANDO IV. Rege. Civitas Neapolis in duodecim regiones dispescitur. Sui cuique regioni et Judex M. C. V. criminalis, ac Deputati quatuor ex Advocatorum censu delecti praeponuntur, qui omnibus totius hebdomadae noctibus, inter ipsos aequo communicandis, per urbem se circumferre tenentur, quo et perturbationibus obviam eant, et malaquaeque passim occurrentia ab eadem propulsent. Nec ipse M. C. V. Regens ab ipsamet semel in hebdomada lustranda immunis, ut ita Judices, ac Deputatos in sua quosque regione in officio contineret.

IL publico riposo nasce dalla sicurezza de' cittadini. L'uno, e l'altra sono l'oggetto delle nostre cure, e sollecitudini. Perciò vedendo noi, che questa Capitale, malgrado la vigilanza de' Magistrati, quanto più è cresciuta di Popolo, altrettanto risente i tristi effetti di que' disordini, che per lo più vi apporta la gente vagabonda e rea, che vi si annida, abbiamo stabilito e determinato, non solamente di richiamare nella debita osservanza tutte quelle leggi pubblicate di tempo in tempo, per la quiete e buona disciplina di questa Città, ma anche di dar loro nuovo spirito, e pronta attività, con altri efficaci e salutari espedienti, che più opportunamente convengono. Quindi precedente il parere della nostra Real Camera di Santa Chiara, abbiam deliberato di promulgare la presente Prammatica sanzione, compresa ne' seguenti articoli, colla quale sovranamente ordiniamo e comandiamo:

I. Che si ripartisca questa Città in dodici quartieri, ed in ciascuno di essi vi si stabilisca e risegga uno de' Giudici della Gran Corte Criminale, il cui numero, inclusi i due Capiruota, e i due Fiscali, corrisponde al cennato numero de' quartieri; con espresso divieto, di non potere i Giudici pernottare fuori del proprio quartiere, senza darne il preventivo avviso al Reggente della G.C.

II. Che seguita che sarà la divi-

Digitized by Google

sione de' quartieri, si debbano la prima volta da esso Reggente tirare a sorte i Giudici, e i quartieri, a riserba di que' Giudici, che abbiano casa propria in alcuno de' quartieri medesimi; e nel caso che più Giudici avessero case proprie in un medesimo quartiere, dovrà per l'abitazione nella propria casa rimanervi il più antico Giudice.

III. Che ciascuno di loro abbia la Famiglia armata, composta di Scrivani, Capitani di Giustizia, e Birri.

IV. Che gli Scrivani, de' quali dovrà valersi il Giudice del quartiere, sieno assolutamente de' migliori Scrivani ordinarj, ed approvati nella forma prescritta nella Real Costituzione dell'anno 1738., restando sempre fermo il divieto di non doversi ammettere Scrivani estraordinarj, giusta i precisi termini della prefata Real Costituzione, promulgata dal nostro Augusto Genitore.

V. Che il Giudice del quartiere, secondo il suo arbitrio e prudenza possa valersi or di uno, e or di un altro de' medesimi Scrivani, che risseggono nel suo quartiere, secondo le particolari circostanze de' casi, che avvengono.

VI. Ciascun Giudice abbia la Giurisdizione necessaria, come Commessario del suo quartiere; e che perciò debba prendere da per se le informazioni degli omicidj, de' furti qualificati, e di tutti quegli altri delitti, che specialmente interessano la giustizia, e l'onore delle famiglie, senza esiger diete; e per li delitti minori, quelli Scrivani del quartiere, a' quali il Giudice stimerà commettere le informazioni.

VII. Che rispetto a' Giudici, che sono Avvocati Fiscali, compilate che avranno le informazioni, debbano rimettere li processi al Reggente, dal quale si destineranno i Commessarj, e che lo stesso si debba praticare nelle informazioni, che si compileranno dagli Scrivani ne' quartieri, ne' quali riseggono gli Avvocati Fiscali.

VIII. E poichè si ritrova divisa la G. C. Criminale in due Ruote, e divise le commesse delle cause, debba restar fermo questo stabilimento rispetto alle cause, che vengono dalle Provincie, con tutto il dippiù, che sta ordinato nel Dispaccio del 1738.

IX. Che per tutti li delitti, che accadono in Città, indistintamente faccia da Commessario nella propria Ruota il Giudice del quartiere, ove accaderanno, il quale abbia la facoltà di arrestare i ladri, i malfattori, e ogni altro delinquente, con proporre il dì seguente tutto nella G. C. per le ulteriori provvidenze.

X. Per conseguenza della Giurisdizione il Giudice nel suo ripartimento farà arrestare specialmente di notte i Rei di qualunque attentato, non ostante qualunque eccezione di foro, che goderanno, le quali eccezioni sono di rilasciamento e di confusione alla buona disciplina.

XI. E per non pregiudicarsi alle Giurisdizioni accordate, arrestato che sarà il reo, il Giudice subito compilerà il Processo, e quando il delitto sarà relativo all'uffizio, che il reo esercita, allora si rimetterà il carcerato cogli atti al suo Delegato, acciocchè lo giudichi, e ne dia conto; e quando il delitto non sarà di tal natura, procederà il Tribunale ordinario, secondo le patrie Leggi.

XII. Acciocchè il Giudice del quartiere possa mantenere il buon ordine e la quiete, ed opportunamente accorrere a tutti li disordini, tanto colla giustizia precavente, quanto colla punitiva, dovrà egli diligentemente informarsi di tutte le persone dis-

disutili e vagabonde, de' disonesti e scandalosi, per tenerne purgato il quartiere, ed impedire il male prima di commettersi, prendendo le informazioni sulli disordini accaduti, per prontamente darvi le convenienti provvidenze di giustizia, o di economia.

XIII. Che il Giudice del quartiere debba invigilare su di coloro, che vengono in abiti di pellegrini, regolandosi colla Prammatica del Cardinale Althan del 1724.; e rispetto a' Napolitani, e Forastieri oziosi, colle Prammatiche *de Vagabundis, et Erronibus*, per quelle parti, che non vengono moderate nella nostra presente Prammatica. E così espurgandosi i quartieri da' Napolitani oziosi, con obbligarsi a quelle migliori applicazioni, che si possono, e da' Forastieri disutili, e vagabondi, e procurando il ritorno de' Provinciali alle loro patrie, per applicarsi all' agricoltura, o altre utili arti, si conseguirà la pace in ciascun quartiere della Città.

XIV. Acciocchè i Giudici abbiano facilmente le notizie della gente de' quartieri, e di quello, che vi accade, sieno a' medesimi subordinati, ed ubbidienti in tutto ciò, che concerne alla pubblica disciplina, i Capitani di strada, e i Capo-dieci, da' quali, e da' Parrochi, e da que', che tengono locanda, trattorie, casini, bettole, caffè, e bigliardi, riceveranno le notizie, specialmente per le giornaliere note di coloro, che dal Regno, e da fuori giungono, facendone i Giudici i rapporti al Reggente, il quale ne riscontrerà Noi; e in tal guisa faranno osservare ciò, che sta ordinato da S. M. C. Nostro Augusto Padre ne' Bandi del 1738., e 1748.

XV. E per la più esatta osservanza di questi stabilimenti, vogliamo, e comandiamo, che ciascheduna persona di qualsisia stato, grado, e condizione, abitante in Città, o nelle sue Ville, e Casali, la quale riceverà in sua casa persone estere, e non regnicole, debba fra 'l termine di ore 24. passarne la notizia a' Giudici de' respettivi quartieri di propria abitazione, o al Commessario della Campagna, sotto la irremisibile pena di sei mesi di carcere.

XVI. Comandiamo in oltre, che qualsisia persona, la quale tiene alloggiamento, camere locande, o qualsivoglia altra sorta di ospizio, debba sera per sera dar notizia delle persone, che alloggerà, al Giudice del quartiere sotto la stessa pena.

XVII. Che in conseguenza i Giudici de' quartieri, o il Commessario della Campagna in vista delle note della gente, che s' introduce in Città, suo Distretto, e Casali, faran formare libri particolari, ne' quali si debbano notare le relazioni delle persone per loro regolamento.

XVIII. Potranno così i Giudici de' quartieri, come il Commessario della Campagna, o di persona, o per mezzo de' Deputati, che si destineranno, visitare tutti gli alloggiamenti, ed altri qualsisiano ospizj, dove alloggiano Forastieri, per osservanza di questa legge.

XIX. Per esecuzione della Prammatica VI. sotto il titolo *de Vagab., et Erronib.* confermata dal nostro Augusto Padre nel 1751., comandiamo, che tutti gli oziosi, inerti, e vagabondi, se non sono regnicoli, debbano sfrattare fra tre dì dalla Città dopo la pubblicazione della presente legge, e tra giorni quindici dal Regno; altrimenti passato detto termine, e ritrovandosi esser presi, come vagabondi, soggiacciano alla pena di anni cinque di galea.

XX. Che se tali oziosi, inerti, e va-

vagabondi sieno Napoletani, o Regnicoli, e si trovino accagionati di furti, o di altri delitti infamanti precedentemente commessi, anche soggiacciano alla pena di cinque anni di galea.

XXI. Se poi tali vagabondi Napoletani, o Regnicoli non sieno stati inquisiti di furti, o di altri delitti infamanti, soggiacciano alla pena di anni cinque di servizio militare.

XXII. Tutti gli altri oziosi, inerti, e vagabondi, i quali non saranno adatti per la milizia, si arrestino tutti, e dopo qualche tempo i Regnicoli si rimettano alle loro Patrie, con incarico a' Governatori locali, ed agli Amministratori delle Università, di obbligarli tra otto giorni al lavoro della campagna, o ad altri utili e continuati mestieri, di cui sieno capaci. E se sono Napoletani, si dovranno parimente obbligare fra il detto termine di otto giorni ad applicarsi a qualche arte, o mestiere, col quale possano sussistere. E non applicandosi, o abbandonando l' arte, o 'l mestiere, a cui si sono applicati, soggiacciano alla pena di cinque anni di presidio; essendo nostra Real volontà, che tutti coloro, i quali non mostrino di possedere beni ed entrade, colle quali potessero vivere e mantenersi, o di tenere arti, offizio, o esercizio effettivo e continuato, con cui possano sostenere se stessi, e le loro famiglie, si debbano reputare come oziosi e vagabondi, e trasgressori di questa legge, e come tali, si avranno come incorsi nelle di sopra stabilite pene.

XXIII. Ordiniamo bensì, e comandiamo, che gli Scrivani, Capitani di giustizia, ed altri servienti di Corte, se mai arrestino qualche persona come vagabonda, la quale tale non sia, o che dopo l'arresto rilascino liberi i veri vagabondi, e controvenienti a questa legge, per estorquer denaro, o per altri privati fini, incorrano nella irremisibile pena della privazione de' rispettivi impieghi, di tre tratti di corda, e di cinque anni di galea.

XXIV. Trovandosi da Noi sovranamente determinato, che si mandi nota alla Nostra Real Segretaria di Stato, del ripartimento di Giustizia, e Grazia, di tutti coloro, che in ciascun mese terminano le loro condanne di presidio, o di galea, per riscontrarsene il Reggente della Vicaria, il Commessario della Campagna, ed i Presidi delle Provincie, affin d' invigilare sulla loro condotta, e prender l' obbligo, a tenore di quanto è disposto nelle Regie Prammatiche: acciocchè una tal nostra sovrana determinazione possa avere il suo compiuto effetto, qual' è quello, di prevenire con tal mezzo quelli inconvenienti, che suole benespesso apportare gente così discola, ed avvezza a commettere eccessi, vogliamo, e comandiamo, che ciascuno de' condannati alla galea, o a presidio, per furti, o come vagabondi, finito il tempo della condanna, non abbia immediatamente la libertà, ma resti in galea, o in presidio, per prevenire i nuovi delitti, che da' medesimi si possono temere; a quale oggetto vogliamo, ed ordiniamo, che si esegua quanto da Noi nel seguente articolo vien prescritto, ed ordinato.

XXV. Se saranno Regnicoli coloro, i quali si trovino in galea, o nei presidj di questa Capitale, vogliamo, ed ordiniamo, che si rimettano alle rispettive Udienze Provinciali, o al Commessario della Campagna, per farsi passare alle proprie Patrie, con ordine alli Governadori locali, ed agli Amministratori delle Università, di farli obbligare, a tenore dell' Arti-

co-

Digitized by Google

colo XXII. di questa legge. Se si trovino ne' Presidj del Regno, vogliamo che si passino alle rispettive Udienze, per rimetterli alle loro Patrie, e farli obbligare come sopra: disposizioni, che si dovranno dare dalla Nostra G. C. nella occasione delle catene, che vengono dalle Provincie. Se poi sieno Napoletani, passino dalla galea, o dal presidio nelle carceri della Vicaria, per farli obbligare a tenore del suddetto Articolo XXII. di questa legge. E se finalmente sieno esteri, si mandino subito a' confini del Regno, comminando loro la pena di cinque anni di galea, in caso che vi ritornino.

XXVI. Comandiamo in oltre, che il Giudice del quartiere faccia in ogni dì il rapporto al Reggente di quello, che accade d'interessante nel suo quartiere, e il Reggente, come Governadore della Città, accorrerà a misura del bisogno, con li pronti espedienti economici, e di tutto quello, che accade nella Città, ne formerà a Noi il solito rapporto.

XXVII. Che per effetto della sua general Sopraintendenza, dovrà il Reggente almeno una volta la settimana visitare or l'uno, or l'altro quartiere, invigilando sull'osservanza di questi stabilimenti. onde restino estirpati gli abusi; e laddove bisognerà autorità sovrana, la chiederà da Noi.

XXVIII. Che i Giudici poi dei quartieri debbano girar la notte, ciascuno nel suo distretto, almeno due volte la settimana.

XXIX. Che per ciascun quartiere si stabiliscano quattro Deputati, dei più probi, ed idonei Dottori del quartiere, per invigilare alla quiete, al buon ordine, ed alla disciplina, unitamente col Giudice, che ne ha la giurisdizione, e per coadjuvare il medesimo colla dovuta subordinazione allo stesso Giudice; onde con maggiori notizie, e più consiglio possa esattamente adempire a' suoi doveri; e in caso di assenza del Giudice medesimo, o infermità, possan supplire le di lui veci in quelle cose, che richieggono una necessaria e pronta provvidenza, con darne subito parte al Reggente.

XXX. Dovrà ciascun di essi Deputati *per turnum* girar la notte nel distretto del proprio quartiere una volta la settimana, coll'intelligenza del Giudice, il quale assegnerà loro uno degli Scrivani addetti, con una pattuglia di Birri. In tal guisa, dovendo il Reggente della Vicaria girar la notte una volta la settimana, con visitare or l'uno, or l'altro quartiere; e dovendo il Giudice almeno due volte la settimana girar la notte per lo proprio quartiere, ed i quattro Deputati *per turnum* le altre notti, avverrà, che venga ogni notte visitata tutta la Città, o dal Reggente, o da' Giudici, o da' Deputati.

XXXI. Dovendosi eleggere quattro Deputati per quartiere, il Reggente, ed il Giudice dovranno fare quattro terne, per prescegliersi da Noi quelli, che si stimeranno i più idonei, per lo disimpegno. E questi Deputati avranno in compenso del peso, che soffriranno, il merito per l'ascenso a quella Magistratura, che potrà loro corrispondere.

XXXII. E siccome la sorgiva de' mali, che affliggono questa Capitale, principalmente deriva dall'asportazione delle armi proibite, che si fa di notte tempo, così, sebbene siensi gravi pene stabilite per tal asportazione, pur nondimeno dovendosi formar processo, per punire sì fatti delinquenti; costoro con la fiducia, che hanno, di nascondere le pruove, e di scampare la meritata pena, non lasciano di de-

delinquire, girando di notte con armi proibite, nè vengon frenati dalla rigida sanzione della legge; perciò ordiniamo e comandiamo, che il Reggente, ed i Giudici del quartiere, ed il Commessario di Campagna, ove in loro presenza colgano la notte un asportatore di armi proibite, arrestino il reo, e senza altro processo la mattina seguente gli facciano dare tre tratti di corda, e sei mesi di carcere: se poi il reo sia colto non già dal Reggente, o da' Giudici, ma da alcuno de' Deputati, ed in presenza del Deputato, e di due Testimonj *estraguardia*, siensi trovate le armi proibite, in tal caso basterà per processo la relazione, che farà il Deputato al Giudice del quartiere, per eseguirsi immediatamente la mattina seguente la pena di tre tratti di corda, e di sei mesi di carcere. E perciò dovrà ciascun Giudice avanti la sua casa tenere appesa la corda; restando ferme tutte le precedenti leggi, e Prammatiche contro a coloro, i quali delinquissero con tali armi proibite.

XXXIII. Che il Commessario di Campagna usi tutta la vigilanza per li Casali della Capitale, esigendo da' loro Governadori, e dagli Scrivani, che tiene ne' rispettivi ripartimenti, i giornalieri rapporti, dovendo egli avere il carico, come ogni altro Ministro del quartiere, ne' detti Casali, secondochè sta prescritto nella Prammatica *de Exteris Regni Neap. venientib.*

XXXIV. Che ciascun Giudice colla sperienza, che andrà acquistando sulla ispezione del suo quartiere, debba proporre e riferire al Reggente tutti quelli altri mezzi, che stimerà più proprj, per estirparne i mali, ed i disordini, e per conservarvisi stabilmente la maggior quiete e tranquillità; ed il Reggente dovrà tutto far presente a Noi, per le provvidenze superiori.

XXXV. Tutti coloro, che sono incaricati della osservanza di questa nostra legge, dovranno specialmente attendere, che quella si osservi in tutte le sue parti; e controvenendo, caderanno nella nostra real indignazione, ed in altre pene al nostro sovrano arbitrio riservate.

E perchè tal nostra sovrana determinazione venga a notizia di ognuno, e non possa allegarsi causa d' ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi ne' luohi soliti della Capitale, suo Distretto, e Casali; ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritta, e munita col Suggello delle nostre Reali Armi, riconosciuta dal nostro Segretario di Stato degli affari di Giustizia, e Grazia, vista dal nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Real Camera di S. Chiara. *Napoli 6. Gennaro* * 1779. FERDINANDO. *Carlo Demarco. Vidit Citus Praeses Viceprotonotarius. Dominus Rex mandavit mihi Francisco Pecchenedа a Secretis.* Pubblicata a dì 7. Gennajo 1780.

Die 6. Jan. 1779.

* Male legitur 6. *Dicembre* in collectione *Lagii*.

Rescriptum Ferdinandi IV. Regis,

sive

PRAMMATICA XIV.

Eodem Rege. Interpretatio pragm. praecedentis.

INcaricata di Regal ordine la Camera di S. Chiara di esaminare seriamente, dietro i dubbj proposti, come debba eseguirsi la recente Legge di Polizia, rispetto a' Deputati de' Quartieri di questa Capitale nelle funzioni della loro carica, ha essa Camera considerate, che siccome in virtù dell' *art.* XXX. e XXXII. di detta Legge, ciascuno de' Deputati *per turnum*

num deve girare la notte nel proprio Quartiere con la intelligenza del Giudice, che assegnar deve uno degli Scrivani con la Pattuglia de' Birri, e che ove si colga la notte un asportatore di armi proibite da alcuno de' Deputati, ed in di lui presenza, e di due testimonj estraguardia, siensi tali arme trovate, basti in tal caso per processo la relazione, che farà il Deputato al Giudice, per eseguirsi la stabilita pena; così necessariamente ne siegue, che, facendo i Deputati in questa funzione le veci di Giudice, debbano gli Scrivani, e gli altri Subalterni di Corte assistere, e prestare loro la dovuta ubbidienza. Ha in oltre considerato la Regal Camera, che in virtù dell' *art.* XXIX. dell' istessa Legge, dovendo i Deputati assistere col Giudice stesso all' adempimento di tal fine, ed in caso dell' assenza, o infermità del medesimo supplire le di lui veci in ciò, che richiegga necessaria, e pronta provvidenza, con darne subito parte all' Eccellenza Vostra, ne siegue perciò necessariamente, che per potere i Deputati a ciò attendere, convenga eziandio, che i Capitani di Strada, e i Capo dieci, gli Scrivani, e gli altri Subalterni di Corte prestino loro la dovuta assistenza, ed ubbidienza, affinchè possan da essi ricevere le notizie opportune, e conferirle col Giudice. E per la stessa ragione ha ben anche riflettuto la Regal Camera, che i Deputati medesimi debbano invigilare su la condotta degli Scrivani, Subalterni, e Birri, e conferire col Giudice sopra le loro mancanze. Or' avendo io distintamente passato tutto ciò alla intelligenza del Re, uniformandosi la Maestà Sua a quanto la Regal Camera ha rappresentato, è venuta in risolvere, e comanda, che gli Scrivani, ed altri Subalterni di Corte debbano assistere, ed ubbidire a' Deputati nelle funzioni, che dovranno fare in dissimpegno della di loro carica, sotto la pena della privazione dell' impiego, ed altre ad arbitrio della Maestà Sua in caso di controvenzione. Vuole inoltre e comanda, che i Capitani di Strada, e i Capodieci ubbidiscano, e prestino la dovuta assistenza a' Deputati per le opportune notizie, che occorreranno, acciocchè questi possano conferire con i Giudici.

E finalmente comanda Sua Maestà, che da ora comincino i Deputati ancor essi a girare la notte a vicenda una volta la Settimana, assegnandosi loro uno de' Scrivani addetti coll' assistenza della famiglia armata, e che i medesimi Deputati invigilino su la condotta de' Subalterni, e Scrivani, e conferischino col Giudice del Quartiere in casa di mancanza de' medesimi.

Tutto ciò io partecipo all' Eccellenza Vostra d' Ordine sovrano, affinchè comunichi questa Regal Risoluzione a' Giudici, e a' Deputati, e dia gli ordini, che risultano per lo esatto dissimpegno della medesima in tutte le sue parti. *Palazzo* 2. *Settembre* 1779. *Carlo Demarco. Signor Marchese di Fuscaldi.*

Die 2. Sept. 1779. Carlo Demarco.

(*) PRAMMATICA XV.

Ob futuram damnat', errones, et omnes, qui societatem vexant in insulas Domedeas deportantur. Triumviri ad eos judicandos constituuntur, remota forma judiciali.

FERDINANDO IV. *per la Dio grazia Rè delle Sicilie, di Gerusalemme ec. Infante delle Spagne, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe Ereditario della Toscana ec. ec. ec.* La pubblica tranquillità, che tanto ci è a cuore, non solo è meglio, ma anche è più facile a conseguirsi col prevenire i delitti, mercè di quei provvedimenti, i quali son di remora a' Cittadini d' incorre-

re

re in azioni criminose, che con la severa punizione de' delinquenti; Quindi nell' atto, che il nostro Real animo è totalmente intento al bene, ed alla felicità de' nostri amatissimi sudditi con promuovere l' agricoltura, le arti, e le manifatture, ed a riordinare, e stabilire le pubbliche Case di educazione, e di correzione, abbiam conosciuto di doversi specialmente por freno al delitto di furto, che negli ultimi tempi con infinito rincrescimento si è veduto oltremodo crassare. Perciò abbiam risoluto di emanare il seguente Editto, che tende ad allontanare dalla società della parte abitata del nostro Regno quelle persone, che si sono rese, o per la reiterazione de' furti, o per una vita vagabonda sospette, o per la frequenza di piccioli delitti incorregibili, e che nell' istesso tempo a tal sorte di Gente possa assicurare un' esistenza felice, se vogliono, ed anche accompagnata dal prezioso dono di una competente proprietà di terreno da coltivare, dando loro quegli ajuti, che sono necessarj per render facile l' agricoltura.

Le Isole di Lampedusa, e di Tremiti, la prima appartenente al nostro Regno di Sicilia, e la seconda a questo di Napoli, ora disabitate, ed incolte, è Nostra Sovrana volontà, che sieno da questa Gente popolate; e riservandoci di fissar gli statuti di queste Colonie, così riguardo alla ripartizion de' terreni, come al Governo interiore, per ora Sovranamente dichiariamo, quali esser debbano le qualità, che concorrendo in un Cittadino, obbligar si possa a vivere nell' Isole suddette. Quindi sovranamente ordiniamo.

I. Che vi sian deportati, loro vita durante, tutt' i ladri di qualunque specie, che una volta fatti servi della pena, siano di nuovo ricaduti nello stesso delitto, purchè vi concorrano le qualità richieste dalla Prammatica XIII. *De empt. et vendit.*

II. Que' ladri, i quali dopo essere stati servi della pena, non si siano applicati a qualche mestiere, e sieno vagabondi, purchè vi concorrono le pruove delle Prammatiche *De vagabundis, et erronibus.*

III. I ladri di Campagna, o di strada, che o soli, o in compagnia abbian commesso furto, dopochè abbian finito il tempo delle loro condanne o di Galea, o di Presidio.

IV. Tutt' i vagabondi, che dopo essere stati scarcerati la prima, e seconda volta con l' obbligo di scegliere, ed esercitare un' arte, sieno per la terza volta stati arrestati, come controventori agli ordini del Magistrato. La deportazione però di costoro non sarà perpetua, ma suscettibile del nostro Real perdono, tosto che diano speranza, che tornando nel continente de' due Regni, non più ne disturbin la pace.

V. In questa specie di temporanea deportazione saran compresi tutti que' delinquenti, che per la frequenza di piccioli delitti, abbian sovente la società disturbato, e siensi come incorregibili relegati.

VI. E' anche Nostra Sovrana volontà, che tutti i condannati per furto, così alla pena di Presidio, come a quella di Galea, debban terminare il tempo delle loro condanne in queste Isole cogli stessi ferri, e con lo stesso vestiario, che aveano ne' Bagni de' galeoti, o ne' Presidj, e finito poi nelle Isole il tempo delle loro condanne, continuino ad abitarvi, non più col carattere di servi della pena, ma sì bene di Deportati, purchè vi concorrano le qualità prescritte nel §. 1. e 2. del presente Editto.

VII.

VII. E poichè lo stabilimento di queste Colonie esige qualche tempo, essendo esse, e specialmente quella di Lampedusa, sfornite di abitazioni, ed all' incontro richiedendo il male un pronto rimedio, è Nostra Sovrana volontà, che le persone meritevoli di deportazione secondo questa Legge, siano interinamente deportate nelle Isole di Lipari, della Pantelleria, ed in altre appartenenti al Regno di Sicilia, restando incaricata la vigilanza di quel Governo, di farne la distribuzione.

VIII. Erigiamo per lo Regno di Napoli una Suprema Delegazione di buon Governo composta dal Reggente, e da' due Consiglieri Caporuota della nostra G. C. Criminale *pro tempore*, ed in caso di assenza, o di malattia di uno de' prefati tre Ministri, vogliamo, che ne faccia le veci il Giudice più antico della stessa G. C. Le funzioni di Segretario le farà il Proccurator Fiscale *pro tempore* della G. C. medesima.

IX. Questa Delegazione non sarà fornita di giurisdizione alcuna, nè di facoltà di procedere ritualmente, e giudicare come i Magistrat' ordinarj, ma avrà solo l' incarico di procedere in via economica, alla esecuzione di quanto con questa Legge si prescrive; E quindi sempre che in un Cittadino concorrano le qualità, che lo rendan meritevole della deportazione nelle Isole, ne faranno la dichiarazione, e relazione a Noi per la Nostra Sovrana intelligenza, ed approvazione. Vogliamo però per la dovuta sicurezza della Civile libertà de' nostri sudditi, che ci è tanto cara, che concorrer vi debba il voto unanime di tutti tre i Ministri, che compongono la Delegazione, e qualora si dasse discrepanza, lo rappresenteranno a Noi per ricevere i Sovrani oracoli, ed eseguirli.

X. Queste dichiarazioni di deportazione dovranno dipendere, ed essere regolate da' documenti incontrastabili, e certi della vita, che abbia menata il Cittadino sospetto. Questi documenti saran tratti da' registri de' condannati alla Galea, o al Presidio, e da' processi, su de' quali le anzidette condanne sono state fondate. Quindi è, che non dovendosi essere o niuna, o piccolissima parte di prova testimoniale, questa Sovrana Delegazione potrà tenersi in ogni luogo, ed in qualunque giorno, ancorchè feriato, senza incorrere in nessuna nullità, conciossiachè le sue dichiarazioni non saranno condanne, ma semplici, provvedimenti economici, onde impedire, che un Cittadino sospetto non disturbi la pace de' buoni, assicurandogli nel tempo stesso una esistenza felice, che non avrebbesi potuto procurare nel continente del nostro Regno, schivato da tutti per lo timore che non ricadesse nel criminoso vizio del furto, vizio che con raro esempio si diradica dal cuor di quell' uomo, in cui è allignato una volta. Per queste stesse ragioni sarà vietato ad ogni altro Magistrato, sia ordinario, sia delegato d' inviar gente nell' Isole suddette, dovendo essi esser tenacemente addetti alle forme de' giudizj, onde nascono quelle pene, che dalle nostre Leggi sono stabilite. E qualora avvenga, che taluno sia arrestato, e ch' essi credano di non esser di pena meritevole, ma che conoscano in lui concorrere le qualità di Cittadino sospetto, contenute in questa Legge, dovranno rimetterlo alla Delegazione del Buon Governo.

XI. Sovranamente prescriviamo ai Ministri, che questa nuova Delegazione compongono, di esser ben avveduti a non mescolarsi nelle funzioni degli altri Tribunali, e quindi a ri-

riserva delle dichiarazioni di esser taluno meritevole della prefata deportazione, non ardiscano di disturbare le funzioni de' Magistrati ordinarj, sotto pretesto, che ci sian persone sotto la loro giudicatura, meritevoli di questa specie di deportazione; e soltanto, qualora giunga alla Delegazione notizia legale, che taluno arrestato per altro delitto, possa esserne meritevole, potrà scrivere al suo Giudice competente lettera di uffizio, significandogli, che qualora l'arrestato non fosse per esser condannato a veruna pena, prosiegua a detenerlo, dopo il decreto di libertà, per quindi esaminarsi dalla Delegazione se sia meritevole di esser nelle anzidette Isole inviato.

Ed affinchè questa Nostra Sovrana determinazione venga a notizia di tutti, vogliamo e comandiamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti e consueti di questa Fedelissima Città di Napoli, firmata e roborata col nostro Real suggello, riconosciuta dal nostro Segretario di Stato, di Giustizia, e Grazia, vista dal nostro Viceprotonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Regal Camera di S. Chiara. *Napoli li 23. Giugno 1792.* FERDINANDO. *Saverio Simonetti. Vidit Citus. Praeses Viceprotonot. Dominus Rex mandavit mihi Petro Ritullini a Secretis.* Pubblicata a dì 23. Giugno 1792.

Die 23. Junii 1792.

REGALE DISPACCIO,

e sia

(*) PRAMMATICA XVI.

Eodem. Reges Vinculis addicti non exercerentur, nisi de licentia Magistratus Politici, et si ab

IN veduta di due rappresentanze della G. C. Criminale, colle quali ha rassegnato li disordini, che accadono in pregiudizio della giustizia, quando dalla Piazza, o da altra Potestà si tolgano dalle carceri di questa Capitale le persone nelle medesime detenute, senza passarne l'avviso ad essa G. C. per farsi le debite perquisizioni, onde vedersi, se le cennate persone siano intinte di altri delitti appartenenti alla cognizione della prefata G. C. per farle emparare; S. M. ha Sovranamente risoluto, e vuole, che, rispetto alla Piazza, il Generale de Gambs, ed il Direttore di Polizia combinino di buono accordo tra loro il modo da tenersi, onde li detenuti quando sono rei di altri delitti, la di cui cognizione si appartenga o alla detta G. C., o ad altro Magistrato Pagano, non siano posti in libertà, e vengano a sottrarsi al meritato gastigo. E rispetto poi alla G. C., ed al Tribunale di Polizia non possino li carcerieri mettere in libertà alcun detenuto, che si trovi emparato da altro Magistrato, potendo essa G. C., ed il detto Tribunale di Polizia, ad effetto di fare le convenienti perquisizioni, e di mettere le empare necessarie, disporre, che li rispettivi carcerieri facciano ogni giorno la nota delle persone, ch'entreranno nelle carceri d'ordine di qualunque Magistrato, e le passino così alla Polizia, come alla mentovata G. C. La Real Segreteria di Stato, Giustizia, e Grazia nel Real Nome gliela partecipa per via di V. S. Illustrissima, affinchè ne disponga l'esatto adempimento nella sua parte. *Palazzo 26. Ottobre 1799. Emanuele Pariti. Signor Presidente della G. C. Die vigesima septima mensis Octobris 1799. Imprimatur, et detur Copiae Dominis Judicibus M. C. Vicariae, et Custodibus Carceris. Guideboldi. Cenatiempo.*

alle Tribunali non sint impediti.

Die 26. Oct. 1799.

RE-

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XVII.

Eodem Rege. Fabulas edentes sub cura Aedilitia sint. Aediles in Provinciis statuuntur.

VOlendo il Re sulla base ne' Reali Rescritti di tempo in tempo emanati, dare sistema generale, che preclùda ogni adito alle contese di presedenza, e giuridizione, ch'eran frequenti nel Regno in rapporto a' Teatri, e Spettacoli con individui addetti a' medesimi, ha sovranamente determinato che il Preside sia il Delegato di tutti i Teatri, e spettacoli ne' Luoghi della Provincia di suo Carico: Che Egli, e 'l suo Assessore sopraintendono al Teatro, ed allo Spettacolo nel luogo dove risiede l' Udienza; a qual' oggetto abbia uno de' più decenti Palchi, stando in due luoghi separati della Platea due suoi Subalterni, col dare le provvidenze economiche, che nel Teatro, o nel luogo dello Spettacolo occorreranno: che lo stesso Preside come tal Delegato possa permettere le Comedie in Musica, o in Prosa coll' intermezzi in Musica, quando le avrà rivedute, cassate, moderate, e cifrate, accompagnando con sua lettera il Capo della Compagnia, e prescrivendo a chi ha la teatrale giuridizione ne' luoghi, dove la Comedia si voglia rappresentare, che non gli diano impedimento alcuno nel mettersi in Iscena la Comedia da lui cifrata: Che il medesimo permesso debba ottenersi per i Festini, che si voglian fare o nel luogo di residenza del Preside, o negli altri luoghi della Provincia: Che dove non sia il Preside, ma Castello, o guernizione di Truppa, presieda al Teatro tanto in occasione di Comedie, quanto di Festini, o di altri Spettacoli, l'Uditore della Truppa, o del Castello, il quale abbia le stesse facoltà del Preside col suo Assessore, dovendosi considerare come Suddelegato del Preside: Che ne' luoghi dove non vi è Uditore, o della Truppa, o del Castello, presiedano a' Teatri i Governatori Locali anche come Suddelegati del Preside, li quali abbiano le facoltà medesime degli Uditori della Truppa, o Castello: Che tanto il Preside col suo Assessore, quanto gli Uditori, e Governatori ciascuno nella sua giuridizione abbiano solamente la cognizione delle Cause dipendenti dall' Appaldo, e Contratti Teatrali, e per quanto potrà occorrere dentro i Limiti del Teatro così tra Rappresentanti la Comedia, o 'l Ballo, ed altre Persone addette al Servizio del Teatro tra coloro, che ne saranno spettatori senza darsi luogo ad esenzione di Foro di qualunque natura siasi: Che nel procedimento di tali Cause debba osservarsi l' ordine prescritto dalla M. S. per i Tribunali Ordinarj del Regno; cioè accadendo disordine, o la lite civile, dove la giuridizione Teatrale si appartiene all' Uditore della Truppa, o del Castello, o al Governatore politico, come Suddelegato del Preside, debbano essi in prima istanza procedere, con dar luogo a' gravami, ed appellazioni, che si produrranno, al Preside della Provincia, il quale l' esaminerà col suo Assessore, dando luogo anche Egli al gravame, ed appellazione all' Udienza Generale di Guerra, e Casa Reale; che accadendo poi la lite, o il disordine dove il Preside risiede, debba egli nell' inditato modo procedere con dar luogo a' gravami, ed appellazioni anche all' Udienza Generale suddetta. Ed avendo finalmente la M. S. destinato il Commissario di Campagna *pro tempore* per la Pro-

vincia di Terra di Lavoro, per fare in essa quanto si praticarà da' Presidi nelle altre Provincie, ne prevengo di Real Ordine V. S. Illustrissima per sua intelligenza, e governo e per l'uso, che convenga all'adempimento in cotesta Provincia di suo Carico. *Napoli a' 21. Febrajo 1794. Carlo Demarco. Signor Commissario di Campagna.*

Die 21. Febr. 1794. Carlo Demarco.

(*) PRAMMATICA XVIII.

FERDINANDO IV. Rege: Commentariensium avaritia reprimitur.

Considerando la Regia Giunta eretta da S. M. pel buon governo delle carceri ec. *Vide prag. 24. tit. de Carcerariis, tom. 3. pag. 168.*

(*) PRAMMATICA XIX.

Eodem. Rege. Novus Magistratus politiae instituitur. Officia Directoris, Inspectorum, et Vice-Inspectorum assignantur.

FERDINANDO IV. *Per la grazia di DIO, Re delle Sicilie, di Gerusalemme ec. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec.* La *Polizia* di Napoli ha formato sempre l'oggetto delle Nostre vigilanti cure, per cui varj Regolamenti abbiam da tempo in tempo pubblicati per riparare ai disordini, che vi avevamo scorti; ma il più serio esame, le più mature considerazioni, e l'esperienza ci hanno persuasi, che mai avressimo potuto giugnere al desiderato intento di veder la *Polizia* stabilita con quell'ordine, che ad un Ramo così essenziale per la pubblica sicurezza si richiede, senza riordinarla in modo, che tutta tendesse all'oggetto, a cui è diretta. Le circostanze attuali dello Stato rendendo sempre più urgente lo stabilimento d'una efficace, e valida *Polizia* ci hanno determinati a farne la formazione in una maniera stabile, ed energica, provvedendola d'un numero competente d'Individui atti alla moltiplicità, ed alla serietà delle loro incumbenze, con competenti, e discreti salarj; dichiarando le materie, che debbono alla *Polizia* appartenere, e separandone del tutto le funzioni dal Corpo dei differenti Tribunali, e Magistrati della Capitale; affinchè gl'impiegati nella *Polizia* si occupino soltanto de' gravi oggetti della medesima; ed i Tribunali, ed i differenti Giudici della Capitale non siano distratti dalle cure della *Polizia*, e possano occuparsi tutt' intieri nell' amministrazione della giustizia ne' rami, che sono stati ad essi loro confidati.

I. E siccome la *Polizia della Capitale* è stata sinora esercitata dal Reggente, e dai Giudici della G. C. Criminale, e dai *Deputati di Polizia*; così rivocando tutti quei stabilimenti a tale effetto sinora emanati, veniamo primieramente ad abolire la carica di Reggente, ed in di lui luogo a creare un Presidente della G.C. della Vicaria, costituendolo Capo della G. C. Civile, e Criminale con tutte le facoltà, e prerogative degli altri Capi di Tribunali.

II. Vogliamo quindi, che la G. C. Criminale, e il di lei Presidente non prendano d'ora in avanti alcuna ingerenza qualunque nella materia di *Polizia*, ma queste restino soltanto delegate privativamente, ed abdicativamente nel nuovo *Magistrato di Polizia*, che ora formiamo, e stabiliamo, il quale sarà composto de' seguenti Individui, cioè di un *Direttore Generale di Polizia, di 12. Giudici Commessarj, di 36. Ispettori, e di 72. Subispettori*, coll' altro numero di *Subalterni*, che più sotto stabiliremo. Tutti i sopraddetti Individui disimpegneranno le funzioni della *Polizia* nel modo che verrà spiegato quì appresso, quando verremo a fissare

di

Digitized by Google

di ciascuno di essi le rispettive incumbenze.

III. E perchè sia chiaro, e noto a tutti quale sia il ramo, che viene alla *Polizia* delegato, dichiariamo, che la medesima abbraccia per tutta l'estensione di Napoli, tutti i regolamenti per la prevenzione de' delitti, le pene, e correzioni, che sono imposte a coloro, che contravengono ai Bandi, e Leggi fatte per prevenire i disordini, ed i delitti, gli arresti de' delinquenti di qualunque giurisdizione, e foro anche privilegiatissimo, l'assodamento della prima prova nelle informazioni criminali, pe' delitti, che si commettono nella Capitale, l'estirpazione della mendicità, l'estirpazione, e la punizione de' vagabondi, de' rissosi, degl' inquietatori de' Quartieri, degli asportatori, e venditori di arme proibite, de' sospetti Ladri, e fuggitivi da' Presidj, dagli Ergastoli, e dalle Galee, i regolamenti, e le applicazioni delle pene per i controventori di quelli, emanati, e da emanarsi per la condizionata, e limitata dimora de' Forestieri nella Capitale, per i domestici, o siano gente di servizio per i luoghi pubblici, per quelli dove si unisce gente, e finalmente l'estirpazione, e la punizione de' Giuocatori di professione, de' giuochi proibiti, e delle donne prostitute.

L' esecuzione delle Leggi finora pubblicate per tutti questi oggetti, e di quelle, che di tratto in tratto per li medesimi si andran da Noi facendo, apparterrà dal dì della pubblicazione di questo Nostro Real Editto al nuovo *Magistrato di Polizia* nel modo che verremo in questa stessa Nostra Sovrana Legge a stabilire, senza che veruno altro Giudice, o Tribunale della Capitale possa mai più prendervi alcuna ingerenza.

IV. Il *Magistrato di Polizia* eserciterà nelle materie a lui delegate la sua giurisdizione sopra tutt'i 12. Quartieri della Capitale, ed anche su quella porzione di essi Quartieri, che per la sua vicinanza al Nostro Real Palazzo, ed ai Reali Castelli, e luoghi di Guarnigione fu detto Quartier Militare. In detto Quartier Militare procederà la *Polizia*, come Delegata dell' Udienza Generale di Guerra, e Casa Reale, siccome per gli arresti, ed informazioni han proceduto in detto Quartiere il Reggente, ed il Proreggente *pro tempore*; ma la giudicatura de' delitti commessi nel Quartier Militare continuerà ad appartenere all' Udienza Generale di Guerra, e Casa Reale, serbandosi colla stessa della *Polizia* l'istesso metodo che si serberà cogli altri Tribunali, e che da Noi verrà in seguito in questo Reale Editto dichiarato.

Del Direttor Generale di Polizia.

V. Il nuovo *Magistrato di Polizia* avrà alla sua testa un *Direttor Generale*, che sceglieremo tra i Magistrati i più abili, i più attivi, i più fedeli, ed i più probi.

Sarà egli insignito della Toga, ed avrà tutte le onorificenze, e prerogative de' Capi di Tribunali.

Presterà giuramento in mano dei Capi di Tribunali, come lo prestava il Reggente.

Avrà quattro de' più abili e probi Scrivani Fiscali con competente salario, dei quali si avvalerà ne' disimpegni, che dovrà egli stesso fare.

Destinerà egli gli Scrivani Fiscali a ciascheduno Commessario di Quartiere; ed il ramo degli Scrivani Fiscali, essendo sotto l'intera sua scelta, gli Scrivani Fiscali saranno amovibili

li *ad nutum* del medesimo.

Il *Direttor Generale* avrà la suprema direzione di tutte le *Guardie di Polizia*.

Riceverà tutti i rapporti, gli avvisi, e le notizie da' *Giudici di Polizia*, dando loro quegli ordini, che stimerà opportuni, per l' arresto dei delinquenti, per l' appuramento de' delitti, delle contravvenzioni ai regolamenti di *Polizia*, e per tuttociò, che riguarda il mantenimento dell'ordine pubblico, e la sicurezza, e tranquillità della Capitale.

Rivedrà inappellabilmente i Decreti in materia di *Polizia*, che i *Giudici Commessarj di Polizia* avranno pronunziati.

Accorrerà in persona in caso d'incendio, e di ogni altro avvenimento, che possa turbare la pubblica tranquillità, domandando braccio forte al Ramo Militare in tutte le occorrenze, nelle quali necessiterà.

Darà le disposizioni per prevenire i disordini ne' luoghi, ne' quali per feste, o per altre occasioni il Popolo si raduna.

Trasmetterà ogni giorno un Rapporto al Capitan Generale D. Francesco Pignatelli, che formerà il consimile per S. M., e per la Real Segreteria di Giustizia.

La prevenzione de' delitti essendo specialmente delegata al *Direttor Generale di Polizia*, potrà dare egli a tale uopo tutte quelle disposizioni che crederà necessarie, sia nelle circostanze da per se, sia ne' punti generali, coll' approvazione Nostra.

Viene al *Direttore Generale di Polizia* da Noi specialmente delegata la prima pruova de' delitti commessi nella Capitale, nel modo, e tempo che dichiareremo, quando dettaglieremo in questo Reale Editto i doveri, e le facoltà del *Giudice Commessario di Polizia*, e seguito l' assodamento del delitto, passerà le carte ai Tribunali Competenti, siano ordinarj, siano privilegiati, co' lumi corrispondenti, che la *Polizia* avrà acquistati.

Deleghiamo pure al *Direttore Generale* l' arresto nella Capitale di tutti i delinquenti, di qualunque Foro, e Giurisdizione, anche privilegiatissima.

Qualunque arresto debba farsi nella Capitale, anche per disposizione degli altri Magistrati, e Tribunali, dovrà eseguirsi per mezzo del *Direttor Generale di Polizia*, a cui con lettera di uffizio de' Commessarj ne' rispettivi Tribunali, e Magistrati delegati sarà significato l'ordine *de capiendo*, che vi sia contro un individuo. La *Polizia* lo farà arrestare, e seguito l' arresto, ne passerà l' avviso ai Commessarj, e Delegati.

Il *Direttor Generale* però procedendo all' arresto di persone, che godono privilegio, ed esenzion di Foro, lo farà eseguire come Delegato del Foro privilegiato, a cui la persona che deve arrestarsi appartiene, e la riterrà in carcere in nome del Foro che gode, per quindi passarla al medesimo, dopo l' assodamento della prima prova co' lumi corrispondenti, per prendersi dal Foro competente la giudiziaria informazione, ed indi dallo stesso proprio competente Foro giudicarsi. Dichiarando ben anche, che quando si dovrà dal *Direttor Generale* per delitti comuni, e per materie appartenenti alla *Polizia* fare eseguire l' arresto di un Ufiziale de' Reali Eserciti, se ne darà dalla medesima avviso al Ramo Militare, che lo farà eseguire. Per i semplici Soldati, e Bassi Uffiziali nella flagranza di delitti comuni, e delle materie appartenenti alla *Polizia*, il *Direttor Generale* farà procedere a dirittura all'arre-

sesto; e per casi fuori della flagranza domanderà l' assistenza ed il braccio forte al ramo Militare. Vogliamo poi che i rispettivi Tribunali nel recinto de' Tribunali stessi possano procedere per mezzo de' proprj subalterni all' arresto delle persone, senza che vi sia bisogno di farlo eseguire per mezzo del *Direttor Generale di Polizia*; e che i medesimi, o i Giudici privilegiati possano procedere ben' anche a dirittura all' arresto per le mancanze in officio degl' individui sudditi degli stessi Tribunali, e de' Giudici privilegiati.

Il *Direttor Generale di Polizia* riunirà in lui tutte le facoltà che accorderemo più sotto ai *Giudici Commessarj di Polizia*, i quali non debbono considerarsi che come tanti cooperatori del *Direttor Generale* ne' proprj Quartieri, ed interamente a lui subordinati in guisa tale che ciascun *Giudice Commessario di Polizia* nel proprio Quartiere potrà disimpegnare tuttociò che riguarda la *Polizia*, dando di tutto avviso al *Direttor Generale*, il quale, quando trovi che ciò che fanno va in regola, li lascerà agire; ma quando vegga che vi sia bisogno di provvedimento di sua parte, o egli stesso personalmente vi prenderà l'opportuna ingerenza, o pure darà la norma, e le prescrizioni convenienti al *Giudice Commessario*. Le relazioni però tra la *Polizia*, ed il Governo, e tra quella, ed i Magistrati della Capitale, e delle Provincie non debbano aver luogo che per mezzo del *Direttor Generale*.

La Suprema direzione, e Soprantendenza di tutte le carceri della Capitale l'avrà il *Direttor Generale di Polizia*, il quale destinerà per ciascun carcere un *Giudice Commessario di Polizia*, che avrà la cura sotto i di lui ordini d' invigilarvi.

Il *Direttor Generale* userà sempre la più esatta vigilanza sopra tutti gl'individui della *Polizia*, prendendo stretto conto da tutti delle loro operazioni.

Il *Sopraintendente della Guardia di Polizia* della Capitale sarà ben' anche intieramente subordinato al *Direttor Generale*.

De' Giudici Commessarj di Polizia.

VI. Vi sarà un *Giudice Commessario di Polizia* per ogni Quartiere.

Ogni *Giudice di Polizia* sarà decorato dell' onor della Toga, e sarà nel suo Quartiere un vero Magistrato.

Riceverà tutti gli avvisi, notizie, e rapporti dagl' Ispettori, e darà su di quelli i convenienti ordini, e li passerà al *Direttor Generale*.

Avrà due Scrivani fiscali salariati; che faranno a di lui disposizione, e che gli verranno assegnati dal *Direttor Generale*.

Invigilerà, affinchè i *Subispettori*, e gl' *Ispettori di Polizia* facciano esattamente il loro dovere.

Subito che qualche delitto grave sarà accaduto, si trasporterà sulla faccia del luogo, e prenderà l' ingenere, assistito da uno de' due Scrivani fiscali, che ha presso di se. Prenderà le deposizioni de' Principali, e ne farà stendere il detto in sua presenza, e disporrà il pronto ed immediato arresto de' delinquenti. Dovrà prendere una sommaria cognizione del fatto, con esaminare stragiudizialmente tutte quelle persone, che ne siano probabilmente intese, notare i detti loro, e formare del risultato una breve, e distinta relazione, onde si abbia una chiara idea del successo, e delle circostanze, che lo hanno accompagnato. Tutto ciò dal *Giudice Commessario di Polizia* si farà con-

serva-

semplici diligenze, nè potrà occuparsi di cotesta sommaria cognizione del fatto, che pel corso di una sola settimana a contare dal dì del delitto commesso; ed elasso l'anzidetto termine di sette giorni, quando non si tratti di materie appartenenti alla *Polizia* dichiarate nell' Articolo III., passerà le carte al *Direttor Generale di Polizia*, che ne disporrà dal canto suo il passaggio ai Tribunali competenti per lo procedimento ulteriore in giustizia. Pe' delitti leggieri potrà commettere l'ingenere, e l'esame de' testimonj ad uno de' suoi Scrivani Fiscali, che gliene renderà conto.

Pei casi appartenenti alla *Polizia* dichiarati nell' istesso Articolo III. di questa Prammatica, si farà dal medesimo coll'ajuto de' suoi Scrivani, un Processo sommario, e verbale, e su di essi condannerà alle rispettive pene i rei, o assolverà gl'imputati; e tali processi coi decreti di *Polizia*, che saranno tutti scritti in Italiano, passeranno al *Direttor Generale di Polizia*, per essere dal medesimo confermati, o annullati, con doversi poi inappellabilmente eseguire quanto dal *Direttor Generale di Polizia* sugli assunti verrà stabilito.

Il *Giudice Commessario di Polizia* procurerà che non si turbi in verun modo l'ordine, e la tranquillità pubblica.

Procurerà di concordare bonariamente tutte le picciole risse, o dissensioni, con far mandato alle parti di non offendersi, e dando sempre di tutto parte al *Direttor Generale di Polizia*.

Il *Giudice Commessario di Polizia* sarà nel proprio Quartiere un vero *Direttor di Polizia*, rivestito di tutta la giurisdizione della stessa, ma dipendente in tutto dal *Direttor Generale*, il quale per tal cagione ha in tutti i Quartieri la stessa facoltà de' *Giudici Commessarj*. Per la celerità delle operazioni deve, e può sempre agire da se, dare le opportune provvidenze, e partecipare il tutto al *Direttor Generale*, attendendo ad eseguire i di lui ordini, quando in seguito gliene dia, e domandandoglieli ne' casi dubj, e gravi, dopo date le provvidenze interine, che il bisogno richiedesse.

Sarà della ispezione privativa del *Giudice Commessario di Polizia* del Quartiere d'ora in avanti di decidere, e conoscere sommariamente de' piccioli debiti al di sotto de' dieci ducati: procurando prima pe' debitori poveri bracciali, e che vivono della loro giornaliera mercede, di concordarli co' creditori a tenore dell'ultima Nostra Sovrana risoluzione, e quindi, non riuscendogli, passare alla coazione, siccome nella citata Nostra Sovrana risoluzione venne disposto. Per tali piccioli debiti procederà il *Giudice Commessario di Polizia* definitivamente, ed inappellabilmente, a meno che non trattisi di affari, che meritano la cognizione ordinaria; dovendo allora il *Giudice Commessario di Polizia* disporre, che debbano le parti adire i Tribunali Competenti.

Accordiamo al *Giudice Commessario di Polizia* la facoltà di arrestare nel proprio Quartiere i delinquenti tutti, siccome si è accordato in tutta l'estensione della Capitale al *Direttor Generale*, e colle medesime limitazioni, e norme.

Il *Giudice Commessario di Polizia* curerà la stretta osservanza de' regolamenti di *Polizia*, e farà egli stesso delle visite ne' luoghi soggetti ai regolamenti della stessa, per assicurarsi che gli stabilimenti si osservino, per punire i trasgressori, e per dar

di

di tutto porte al *Direttor Generale*.

Vedrà il *Giudice Commessario* suddetto, se gl' *Ispettori di Polizia* rondano la notte, quando loro spetta, colle Guardie, e se i medesimi eseguono il loro dovere.

Avrà l' occhio vigilantissimo sopra i due Scrivani Fiscali al medesimo addetti, e gli punirà severamente, coll' intelligenza del *Direttor Generale*, sommariamente, e coll' istesso procedimento di *Polizia*.

In somma il *Giudice Commessario di Polizia* sarà colui, che veglierà costantemente all' esecuzione de' regolamenti di *Polizia* nel proprio Quartiere, a punire i contravventori, ed a mantenere in tutti i migliori modi l' ordine pubblico, e la pubblica sicurezza, e tranquillità.

Accorderemo ai *Giudici Commessarj di Polizia* gli ascensi alle altre Magistrature della Capitale, a proporzione de' loro meriti, e requisiti.

Degl' Ispettori di Polizia.

VII. *L' Ispettore di Polizia* riceverà gli avvisi, e le notizie dal *Subispettore*, e ne passerà il rapporto al *Commessario di Polizia* del Quartiere. Ronderà la notte, e sopraintenderà alla Guardia. Procurerà l' arresto de' malviventi, vagabondi, e di chiunque contraverrà ai Regolamenti, e Bandi di *Polizia*. Avrà cura del buon ordine della famiglia armata, e dell' esecuzione degli stabilimenti circa alla medesima.

L' Ispettore di Polizia eseguirà tutti gli ordini, che gli verranno dati dal *Giudice Commessario di Polizia*, e dal *Direttor Generale*.

Vi saranno in ogni quartiere tre *Ispettori di Polizia*: uno di essi ronderà la notte, e sarà franco il giorno susseguente da ogni incumbenza, ed il giorno appresso sarà di giorno di Ispezione.

Gl' *Ispettori di Polizia* saranno scelti dal ceto de' Dottori, e riceveranno da Noi a misura de' loro meriti, e requisiti i proporzionati ascensi, sia alla Magistratura Provinciale, sia a quella della Capitale, potendo anche aspirare alla carica di *Giudice Commessario di Polizia*, ed a quella di *Giudice della G. C.*, quando saranno da Noi reputati idonei, e che si siano acquistati meriti corrispondenti.

De' Subispettori di Polizia.

VIII. Il primo dovere del *Subispettore di Polizia* sarà quello di far passare il più sollecito avviso all' *Ispettore* del Quartiere, di qualunque disordine, sconcerto, turbamento dell' ordine pubblico, ed altro delitto qualunque, che accaderà nel proprio Dipartimento.

Prenderà nota di tutte le circostanze del delitto, e delle persone, che possono per l' appuramento de' rei deporre la verità.

Renderà conto il *Subispettore di Polizia* all' *Ispettore del Quartiere*, di tutti coloro i quali non avranno un mestiere, o meneranno una vita vagabonda nel di lui ripartimento, di tutti i mendichi, che lo frequentano, di tutte le feste, che vi si fanno, e di tutte le contravvenzioni agli stabilimenti di *Polizia*.

Tutti quelli, che abitano nel di lui Dipartimento, saranno obbligati di dargli il loro nome, il numero della casa, dove abitano, specificando l' appartamento della medesima, che vi occupano, col numero delle persone che compongono la famiglia: ed il *Subispettore* sarà tenuto di passar di tutto l' avviso all' *Ispettor di Polizia* del proprio Dipartimento.

I *Subiſpettori* eseguiranno tutti quegli ordini, e commessioni, che loro verranno date dall' *Iſpettore del ripartimento*, dal *Giudice Commeſſario del Quartiere*, e dal *Direttor Generale di Polizia*.

Le 1315. strade, e vichi della Capitale saranno divise tra i 72. *Subiſpettori* in guisa che ognuno di essi avrà un ripartimento di circa 19. strade, e vichi, de' quali gli si darà la corrispondente mappa, e nota. Una di dette mappe resterà presso di loro, un' altra sarà presso l' *Iſpettore del Ripartimento*, la terza presso il *Commeſſario del Quartiere*, e finalmente la quarta presso il *Direttor Generale di Polizia*, in guisa che tutti cotesti individui sappiano all' istante nelle occasioni, a quale *Subiſpettore* appartenga una strada qualunque della Capitale.

Ciaschedun Quartiere avrà meno, o più *Subiſpettori*, in proporzione del numero delle strade, ed ampiezza delle medesime.

I *Subiſpettori di Polizia* avranno i loro ascensi proporzionati a tenore de' loro meriti, e requisiti, e potranno aspirare alle cariche d' *Iſpettori di Polizia*, di *Giudici*, e di *Governatori Regj*.

IX. La *Suprema Delegazione del Buon Governo*, in quanto ai Ministri che la compongono, resterà abolita, e vogliamo che l' esecuzione della Prammatica de' 23. Giugno 1792., colla quale detta Giunta procedeva per li casi espressi nella medesima, sia Delegata per Napoli al Corpo della nuova *Magiſtratura di Polizia*, e per il Regno al *Preſidente della G. C.*, ed ai due Consiglieri Capiruota della Nostra G. C. Criminale, con che però per li casi, che non riguardano la Capitale, ma le Provincie del Regno, ne' quali debbono procedere d' ora innanzi il Presidente della G. C., e i due Capiruota Criminali, quando si tratti di stabilire la deportazione in via economica, siccome in detta Prammatica venne prescritto, vi debba concorrere il voto unanime di tutti e tre i detti Ministri, cioè del Presidente, e dei due Capiruota della G. C. Criminale; E rispetto ai casi che riguardano Napoli, il *Giudice Commeſſario di Polizia* del Quartiere dell' arrestato pronunzierà la deportazione a norma della Prammatica suddetta, ed il di lui decreto sarà riveduto dal *Direttor Generale di Polizia*, e da due altri *Giudici Commeſſarj di Polizia*, che stabiliremo a questo effetto a proposta del *Direttor Generale*; nè si potrà eseguire la deputazione in via economica, se nella revisione non siano stati d' unanime voto per la deportazione il *Direttor Generale*, e i due accennati *Giudici Commeſſarj di Polizia*. Restando fermo il disposto della suddetta Prammatica, colla quale venne eletta la *Suprema Delegazione del buon Governo* rispetto ai casi in quella preveduti per la Deportazione in via economica, per la relazione da farsi a Noi per la Nostra Sovrana intelligenza, ed approvazione, e per tutto il rimanente, che riguarda la procedura stabilita, ed ogni altra cosa, alla quale qui in questo Nostro Reale Editto non si sia espressamente derogato.

X. Vogliamo inoltre, che si formi colla maggior sollecitudine un *Codice di Polizia*, aggiugnendovisi tutti quei regolamenti, che si stimeranno adesso adattati alle circostanze, per supplirsi alle mancanze di precisi stabilimenti in qualche ramo, modificandosi, e variandosi tutto ciò che converrà.

Cotesto *Codice* dovrà essere breve, e chia-

e chiaro, e dovrà a Noi rassegnarsi tra lo spazio di tre mesi al più tardi per lo Nostro Sovrano esame, ed approvazione. E per la formazione del medesimo deleghiamo il Direttor Generale, e quattro Giudici Commessarj, che vogliamo che vengano subito proposti dal Direttor Generale suddetto.

XI. Dichiariamo inoltre, che gli ultimi Nostri Stabilimenti risguardanti la somministrazione della Forza Militare alla *Polizia*, ne' casi ne' quali l' urgenza della *Polizia* lo richiedesse, restino nel loro intiero vigore, ed osservanza, intendendosela direttamente col *Direttor Generale di Polizia* i Superiori Militari allora destinati all' effetto in tuttociò che in affari di *Polizia* dovesse prender parte la Dipendenza Militare, nella stessa conformità da Noi stabilita con Sovrana Nostra Risoluzione de' 3. Maggio corrente anno, presa per il canale del Nostro Consigliere di Stato in attività Capitan Generale Cavalier Acton, e diretta al Nostro Capitan Generale D. Francesco Pignatelli.

Ed affinchè questa Nostra Sovrana Determinazione venga a notizia di ognuno, e non possa allegarsi causa d' ignoranza, ordiniamo, e comandiamo che si pubblichi ne' soliti luoghi di questa Fedelissima Città, e delle Provincie del Regno, ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritta, e munita del Sigillo delle Nostre Reali Armi, e riconosciuta dal Nostro Consigliere, e Segretario di Stato pel Dispaccio di Grazia, e Giustizia, vista dal Nostro Vice-Protonotario, coll' autentica del Segretario della Nostra Real Camera di S. Chiara. *Dato in Caserta 7. Novembre mille settecento novant' otto.* FERDINANDO. *Fabrizio Ruffo. Vidit Mazzocchi Praeses Vice-Protonotarius. Dominus Rex mandavit mihi Petro Rivellini a Secretis*, Pubblicata a dì 10. Novembre 1798.

Die 7. Nov. 1798.

(*) PRAMMATICA XX.

Eodem Rege. Conventicula ante Castrum nostrum prohibentur, etiam mercatus causa

FERDINANDO IV. *per la grazia di Dio Re delle due Sicilie, di Gerusalemme ec. Infante di Spagna, Duca di Parma, e Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe Ereditario della Toscana ec. ec. ec.* Il concorso di molta gente dell' uno, e dell' altro sesso, che divisa in più combriccole attende tutto giorno nel largo del Regio Castel Nuovo, e propriamente innanzi alla Gran-Guardia, e lungo la Piazza di Fontanamedina, a comprare, e vendere a baratto delle robe vecchie, e nuove, il più delle volte involate, ha deturpato uno de' più notabili siti della Città per le frequenti risse, che vi seguono, per l' esecrande bestemmie, che vi si eruttano, pe' ladronecci, che vi si commettono, e per la sfrenata licenza, alla quale liberamente con pubblico scandalo si abbandonano le donne frammischiate cogli uomini. Volendo noi dunque dar prontamente efficace riparo a tal pernicioso disordine, di cui fortemente il Pubblico a ragione si duole, ordiniamo, sotto pena d' immediata carcerazione, e di tre anni di presidio per gli uomini, e di un anno di penitenza per le donne, che dal giorno della pubblicazione del presente, niuno più ardisca ne' designati luoghi, e nelle strade, e vicoli adjacenti di attrupparsi, o formare delle combriccole, nè tampoco di far compra, o vendita di robe vecchie, e nuove di qualunque specie; il che sarà soltanto permesso a quelle persone, che si trovano ne' ridetti luoghi con botteghe, e posti fissi antichi, non dovendo da oggi innanzi

fissarvisi altro posto addetto a somigliante traffico. Ed inoltre ordiniamo, che i venditori, e compratori dovranno trattare le compre, e vendite nelle proprie botteghe, e posti, nella forma prescritta dalle Leggi, e ciò sotto l'istessa pena d'immediata carcerazione, e di tre anni di presidio per gli uomini, e di un anno di penitenza per le donne, da eseguirsi irremisibilmente. Ed affinchè il presente Bando sia a notizia di tutti, vogliamo, che si pubblichi a suono di trombetta, e che se ne affiggano le copie ne' descritti luoghi. *Napoli il dì 6. di Novembre 1799. Antonio della Rossa. Carlo Manieri Segretario.*

Die 6. Nov. 1799.

REAL DECRETO,

e sia

(*) PRAMMATICA XXI.

Eodem Regio. Pagani complices in delictis furti, et grassationis viarum a Judice ordinario judicentur ex actis exemplatis a foro militari.

IL Re, derogando al prescritto nelle Reali Ordinanze intorno al procedimento contro i Militari, e godenti il foro Militare, di qualunque *Arma*, i quali nelle vie pubbliche, o in campagna commettessero furti di strada pubblica, o assassinj, ha risoluto, e vuole, giusta il Real Dispaccio emanato in Palermo à' 4. di Gennajo 1799., che accadendo gli enunciati delitti, il foro Militare ne prenda informo stragiudiziale, e rilevando da tale informo di esserne rei, o complici i Militari, o godenti il foro Militare, come sopra, consegni subito le carte al foro pagano competente, il quale dovrà procedere di giustizia contro de' detti rei, e complici, che s'intendono spogliati dal cingolo Militare, ed esclusi dal ruolo Militare.

La Real Segreteria di Stato, e Guerra, di ordine del Re, fa noto tutto ciò, affinchè da chi spetti vi si presti il dovuto adempimento. *Napoli 6. Aprile 1802. Giambatista Colajanni.*

Die 6. Aprilis.

(*) PRAMMATICA XXII.

Turpis egestas tollitur. Egeni in Xenodochio urbis deducuntur. Regulae, et modus deductionis statuuntur.

FERDINANDO IV. *per la grazia di Dio Re delle Sicilie, Gerusalemme ec., Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec., Gran Principe Ereditario della Toscana ec. ec. ec.* Volendo Noi con efficaci misure prevenire i delitti, che la mendicità suol produrre, e promuovere nel tempo stesso verso i veri poveri l'esercizio di tutti i doveri di umanità, e di beneficenza; abbiamo ordinata la rinnovazione degli ordini per la reclusione generale dei poveri della Capitale nel Reale Albergo, istituito dalla Augusta memoria del nostro Genitore; ed abbiamo disposto, che de' simili stabilimenti, per canale della Real Segretaria di Azienda, ci si propongano subito per le Provincie del Regno, dove sarà provveduto efficacemente a questo male.

Intanto, essendo il disordine della mendicità di più gravi conseguenze nella Capitale, dove ella trova maggiore alimento, e dove tutti i provvedimenti da tempo in tempo dati non sono bastati ad estirparla; abbiamo veduta la necessità di ricorrere a più precise, e più severe ordinazioni.

Vogliamo perciò, che la maggior vigilanza, coi mezzi che saranno indicati, prevenga la indigenza, e non defraudi i poveri di quei soccorsi, che debbono trovare nei pubblici stabilimenti di pietà, eretti nella Capitale. Da un' altra parte comandiamo, che i mendici di professione non sieno tollerati; che le inutili brac-

braccia, tolte al bene, ed alla prosperità dello Stato, si dedichino al travaglio, e che le Leggi, e la Polizia, impedendo una quantità di delitti, non attendano la moltiplicazione delle vittime de' supplicj, ma impieghino tutta la loro opera per ridurre ad una vita utile, ed onesta quelli, che l'ozio, ed il bisogno possono trascinare alla depravazione.

Oltre gli adulti, considerando come i fanciulli, e i giovinetti abbandonati a se stessi, ed alla incerta compassione degli estranei, per la trascuraggine, o per la inesistenza di chi dovrebbe nutrirgli, ed educargli, sono un seminario inesausto di mendici, e di delinquenti; e riserbandoci di provvedere a ciò in un modo più esteso, e più proprio colla riforma, e colla erezione già ordinata per lo canale della Real Segretaria di Azienda, degli Orfanotrofj, e di un buon numero di Case di educazione per tutto il Regno; abbiamo anche deliberato di tendere frattanto le Nostre Paterne braccia a questi negletti germogli della umanità; raccogliendoli per ora nel Reale Albergo de' Poveri, e rendendoli ivi utili a loro stessi, ed alla società.

Con queste mire ordiniamo la esecuzione de' seguenti Articoli.

I. Dichiariamo, che rimane proibito alle persone di qualunque sesso, ed età di andare limosinando, o per le Chiese, o per le strade, o in qualunque altro pubblico luogo di questa Capitale, sotto le pene quì appresso comminate.

II. Il Direttore generale di Polizia, ed il Governo del Reale Albergo de' Poveri invigileranno col maggior rigore, perchè la Città resti purgata di qualunque mendico, di qualunque storpio, o affetto da qualsisia altro vizio, che il renda inabile al travaglio, e il costituisca nella necessità di vivere di elemosine. Essi baderanno specialmente, che gl' infelici mutilati, o coperti di altro male, non istieno esposti per le strade a sollecitare in lor favore la pubblica commiserazione.

III. Comandiamo, che i trasgressori sieno immediatamente arrestati, e condotti nel Reale Albergo, dove riceveranno la destinazione contenuta ne' seguenti articoli.

IV. Tutti i poveri inabili alla fatica saranno ivi ripuliti con replicate lavande, vestiti dell'abito del Luogo, ed alimentati per tutto il tempo della reclusione. Gl' infermi verranno curati nel modo il più proprio, e conveniente, e restituiti in sanità, saranno o ritenuti fra reclusi, o messi nella condizione de' sani, secondo il grado della loro validità.

V. Se fra gl' invalidi non mostruosi, che sono stati reclusi precedentemente alla pubblicazione di questo Reale Editto, se ne trovino tali, che abbiano stretti congiunti, obbligati per Legge ad alimentargli, ed in istato di eseguirlo, saranno subito consegnati a costoro, con esigere da questi stessi una obbliganza per gli alimenti, sotto pena di nuova reclusione al mendico, e della corrisponsione da farsi dal congiunto contravventore di carlini trenta mensuali in benefizio del Reale Albergo, oltre due mesi di carcere. Se il congiunto sia di civile condizione, si permette di commutare il carcere con un' altra pena pecuniaria per una volta sola in benefizio dello stesso Reale Albergo.

VI. Tutti quelli però, che per lo avvenire, e dopo la pubblicazione del presente Editto saranno similmente trovati inabili alla fatica, ma forniti di congiunti, che debbano, e possano alimentargli, verranno rinchiusi nel

nel Reale Albergo; e i detti congiunti, oltre due mesi di carcere, o di una pena pecuniaria, come sopra, soffriranno il pagamento di carlini trenta il mese in benefizio del cennato Luogo, indennizzandolo così della spesa, che questo soffre per caricarsi de' loro doveri.

VII. Riguardo agl' infermi, che si debbano considerare come invalidi a tempo, potranno dopo la loro guarigione essere rilasciati, qualora si trovi persona conosciuta, che prenda obbligo di non fargli più mendicare, e di far loro esercitare un' arte, sotto le medesime pene all' obbligato contenute nell' Articolo V. del presente Editto, e sotto pena al povero rilasciato del doppio tempo del servizio comminato nel seguente Articolo ai validi mendicanti, qualora con pretesto di nuova malattia ritornassero al mendicare. Non trovandosi persona conosciuta, che si obblighi per gl' infermi risanati, saranno a giudizio del Direttore di Polizia, e del Governo del Reale Albergo ritenuti in questo, o si cercherà di procurar loro qualche travaglio; purchè la mendicità non sia precedente alla malattia, nel quale caso vogliamo, che siano trattati come si dispone nel seguente Articolo.

VIII. In quanto a' poveri, che il solo bisogno rende tali, e che fanno della mendicità l' unico loro mestiere, vogliamo che sieno con tutto il rigore separati da' vecchi, dagl' invalidi, dagl' infermi. Essi appartengono alla classe de' vagabondi, ed hanno la disposizione a tutti i delitti. Nel considerargli come tali, e nel sottoporgli alle stesse pene, riserviamo loro solamente la speranza di una vita migliore dopo aver purgata la ignominia della precedente. Comandiamo perciò, che tutti i poveri regnicoli, che saranno trovati nella Capitale, e riconosciuti atti alla fatica, sieno condannati per lo spazio di tre anni alle opere pubbliche, ed a' travagli penosi, fra' quali è compreso il servizio delle galee. Potranno essi esser posti a disposizione del Comandante della Real Marina, o del Soprantendente delle strade, per compensare lo Stato, in queste, o in altre destinazioni, dell' opera, di cui l' hanno per lo addietro defraudato. Potranno anche a Nostro arbitrio in vece delle pubbliche opere essere deportati a Tremiti.

IX. Essendosi finora tollerata questa rea mendicità, per le circostanze spezialmente degli ultimi tempi, rimettiamo le ingiunte pene a tutti quelli, che l' abbiano esercitata fino alla pubblicazione del Nostro presente Reale Editto; e gli assoggettiamo al solo obbligo lor personale di darsi a un lecito mestiere, sotto il quale obbligo saranno rilasciati; volendo che in caso di futura contravvenzione sieno condannati al doppio del servizio comminato di sopra. Se però alcuno di costoro, oltre l' ozio, di cui per lo passato gli si rimetta la pena, si trovasse colpevole di altre reità, nelle quali sogliono spesso incorrere i vagabondi, e gli oziosi, come di perturbamento del vicinato, di bestemmie, e di altri simili eccessi, verrà egli consegnato al Magistrato di Polizia per esser punito secondo le Leggi.

X. Riguardo a' mendici esteri, se saranno inabili al travaglio, verranno per un principio di ospitalità ricevuti nel Real Albergo, purchè non abbiano stretti congiunti, che debbano, e possano alimentargli; nel qual caso saranno essi congiunti obbligati a quanto di sopra è disposto. Lo stesso s' intenda degli infermi durante la

loro infermità. Se saran validi, e vagabondi, o guariti resteranno oziosi, verranno immediatamente cacciati da' Nostri Dominj, e scortati a' confini con qualche sovvenzione per lo viaggio, ingiunta loro la pena di una pubblica frusta, e di sei anni di galea, qualora violando l'ordine, ci rientrassero nuovamente.

XI. Similmente tutti gli altri recidivi regnicoli, che saranno per la seconda volta presi limosinando, e riconosciuti atti al travaglio, saranno immediatamente cacciati da' Nostri Reali Dominj, comminata loro la pena della pubblica frusta, e della galea di sei anni in caso che rientrassero.

XII. Perchè la esecuzione di queste Nostre Sovrane disposizioni proceda colla più esatta disciplina, ordiniamo, che il Reale Albergo de' Poveri, debba tenere tanti esatti registri quante sono le classi degl' individui, che vi entrano, ancorchè per ricevere subito altra destinazione; un registro cioè per gl' invalidi, un altro per gl' infermi, un altro per gli abili alla fatica.

In siffatti registri dovrà annotarsi il nome, la patria, l'età, la filiazione di ciascuno, l'epoca dell' ingresso, la destinazione ricevutavi.

Si terrà in oltre in detto Reale Albergo un registro delle prestazioni penali, che gli si dovranno corrispondere.

XIII. Oltre ai mendici saranno raccolti, e rinchiusi per ora nel Real Albergo tutti i fanciulli, e le fanciulle, che vagano per la Città abbandonati, o da' loro genitori, o da coloro, che avendoli presi dalla Casa Santa dell' Annunziata gli lascino esposti di nuovo senza più curarne il mantenimento, e la istruzione. Dovendosi riguardare costoro, come refrattarj di una legge, che gli stringe egualmente, gli uni per natura, gli altri per elezione, ordiniamo, che i padri naturali, oltre due mesi di carcere, sieno obbligati alla prestazione di carlini trenta il mese in benefizio del detto Reale Albergo per ora, o di quella Casa di educazione, dove il figlio sarà mantenuto; ed i padri di allievo soffrano la pena di sei mesi di carcere.

XIV. Vogliamo similmente, che sieno strappati dal seno de' lupanari, e rinchiusi nel Reale Albergo i figli, e le figlie delle pubbliche meretrici, per sottrargli a quella degradazione, a cui le madri ordinariamente condannano il fiore della età loro, facendo conto di procurare alla propria vecchiezza un appoggio egualmente infame, come quello, con cui sostengono la loro gioventù.

Noi ci riserbiamo di dare degli altri provvedimenti per frenare, quanto è possibile, la licenza, e la prostituzione, e per minorare i mali, che ne derivano.

XV. Di tutti quegli orfani, che alla morte de' genitori restino privi di ogni ajuto, vogliamo che i Parrochi, e i Giurati ne dieno subito contezza al Direttore di Polizia, ed al Reale Albergo de' Poveri, acciocchè sieno consegnati a que' parenti, che abbiano l'obbligo di riceverli, ed in mancanza sieno accolti nel Reclusorio, o nelle Case di educazione.

Noi non sappiamo raccomandare abbastanza a' detti Ecclesiastici l'esatto adempimento di questo dovere, che loro ingiungiamo, e che si confà tanto bene collo spirito del sacro loro Ministero, e di quella Religione, che si pregia sopra ogni altra cosa della cura degli orfani, e de' pupilli.

XVI. Vogliamo similmente, che nel

Rea-

Reale Albergo si tenga un altro registro egualmente esatto di tutti i fanciulli, e fanciulle, che in esecuzione de' precedenti Articoli vi entreranno.

XVII. Perchè tutti i provvedimenti contenuti nel presente Editto non sieno elusi sotto qualunque pretesto, ordiniamo, che rimanga delegata la esecuzione delle pene comminate al Direttore generale di Polizia, il quale dietro i necessarj schiarimenti vi procederà come conviene.

XVIII. Il Governo del Reale Albergo invigilerà ancora alla esecuzione di tutte queste Nostre Sovrane determinazioni contenute nel presente Editto. In fine di ogni mese così il Direttore di Polizia, come il Governo del Reale Albergo dovranno darci conto in iscritto della esatta osservanza di quanto abbiamo di sopra ordinato.

XIX. Perchè la difficoltà di trovar da faticare, e da impiegare utilmente la propria opera non sia una cagione, o un pretesto al mendicare, vogliamo che sia spezial cura così del Direttore di Polizia, come del Governo del Reale Albergo de' Poveri, il facilitare a tutti coloro, che si presenteranno spontaneamente ad essi per questo fine, le opportunità, e le occasioni di applicarsi, che meglio corrispondano alle circostanze di ciascuno.

XX. Perchè, mentre una Polizia vegliante estirpa la mendicità, non si neghino alla indigenza i necessarj ajuti, abbiamo già ordinato per canale della Real Segreteria di Azienda, che oltre a' nuovi stabilimenti di opere di pietà, che verranno moltiplicati nella Capitale, e nelle Provincie, si esegua la distribuzione delle zuppe economiche in varj siti della Capitale.

XXI. Sebbene lo stabilimento accennato nel precedente Articolo riguardi il soccorso degli indigenti, che non facciano il mestiere di mendici, pure vietiamo di arrestare sotto questo pretesto ne' luoghi destinati alla detta distribuzione, le persone che vorranno profittare di tal soccorso. I detti luoghi saranno riguardati, come l'asilo della indigenza.

XXII. Perchè la elemosina vietata pe' mendici di professione si rivolga ad un uso più utile, ed al sollievo de' veri bisognosi; vogliamo, che il Direttore di Polizia, ed il Governo del Reale Albergo ci propongano subito un metodo da tenersi per ricevere i soccorsi di beneficenza, che spontaneamente si volessero dare.

Ed acciocchè questo Nostro Sovrano Editto venga a notizia di tutti, vogliamo, e comandiamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti nelle legittime forme, munito della Nostra soscrizione, e del Sigillo delle Nostre Reali Armi, riconosciuto dall' infrascritto Nostro Ministro, e Consigliere di Stato in attività, visto dal Nostro Vice-Protonotario, ed autenticato dal Segretario della Nostra Real Camera di Santa Chiara. *Dato in Napoli il dì* 30. *Giugno* 1802. FERDINANDO. *Giovanni Acton. Luogo* ✠ *del Sigillo. Vidit de Jorio Praefes Vice-Protonotarius. Dominus Rex mandavit mihi Dominico Sofia a Secretis.* Pubblicata a dì 16. Luglio 1802. Die 30. Jun. 1802.

(*) PRAMMATICA XXIII.

In Xenodochio Urbis eleemosynae voluntariae recipiantur. Dotes inuptis constituantur, subsidia adolescentibus ad artes instruendas dantur.

FERDINANDO IV. *per la grazia di DIO Re delle due Sicilie, di Gerusalemme ec. Infante di Spagna, Duca di Parma, e Piacenza, Castro ec. ec. gran Principe ereditario della Toscana ec. ec. ec.* Penetrato il Nostro Real Animo dalle sciagure, e dalle miserie,

rie, nelle quali son caduti alcuni de' Nostri Sudditi, che o l' età, o i morbi, o altri disagi han reso incapaci di provvedere col travaglio ai proprj bisogni, e volendo nel tempo stesso estirpare quella rea mendicità, che suol essere la cabala degli oziosi, e de' vagabondi, dopo di avere con Real Dispaccio de' 23. dello scorso Maggio ordinata la general Reclusione de' Poveri nella Nostra Capitale, nei Ripartimenti di essa, e nel Nostro Real Sito di Portici, Resina, e Torre del Greco, senza lasciar di mira le Provincie del Regno, dove saranno del pari istituiti degli Orfanotrofj, e delle Case di Correzione, di forza, e di manifatture, abbiamo con *Editto* da Noi segnato in data de' 30. di Giugno del corrente anno dati tutti quei provvedimenti, che tendono al soccorso de' veri indigenti, e all' estirpazione di quella mendicità, ch' è risultato del vizio, dell' ozio, e della vagabonderia. Le zuppe economiche istituite in cinque siti della Capitale, la general reclusione de' poveri, e degli orfani già eseguita, e che tuttavia si prosiegue per coloro, che finora si son tenuti nascosti, e di quando in quando si manifestano al Pubblico per limosinare, e che non cesserà giammai di mettersi in opera fino a che non si purgherà interamente la Capitale, e i suoi circondarj della classe de' pubblici mendicanti: La Nostra Sovrana Determinazione di continuarsi le fabbriche del Reale Albergo dei Poveri per dar ricetto ad un maggior numero di bisognosi; gli ordini da Noi già dati per perfezionarsi l' Edifizio di S. Francesco di Paola, e ridurlo ad una Casa di travaglio, e di correzione per gli adulti, per i minori, per le donne traviate, e per i figli de' benestanti, i quali a proprie spese vogliono correggerne i costumi: e finalmente i fondi fissi, e permanenti, che assegneremo a tali importantissime opere, fanno sperare che si conseguisca in breve colla correzione de' costumi, e col rinvigorimento delle arti, quella pubblica, e regolare istruzione, ch' è il fondamento di ogni felicità sociale, ed è la sorgente della ricchezza de' Popoli.

Ma l' enormi spese erogate dal Nostro Reale Erario per dar ricetto a *cinquemila e duecento poveri in circa* finora reclusi, per alimentarli, vestirli, e sostentarli; l' ingente dispendio necessario al cotidiano di loro mantenimento, e tutto ciò che rimane ad eseguirsi per l' aggrandimento e perfezione dell' opera, e per fornire i mezzi necessarj alle fabbriche e manifatture del Luogo, ci determinarono ad ordinare nell' articolo XXII. del citato Reale Editto, che il Direttore Generale di Polizia, e il Governo del Reale Albergo de' Poveri ci avessero proposto subito un metodo da tenersi per riceversi i *soccorsi di beneficenza*, che i Nostri Sudditi spontaneamente volessero somministrare in sostegno ed aggradimento dell' opera; nella presunzione, che le limosine, le quali dalle persone portate alla carità, ed al soccorso degl' indigenti, sogliono generalmente profondersi, versate in una *Cassa di pubblica Sovvenzione*, darebbero grandissimo soccorso alla classe de' veri miserabili, e somministrate al contrario a' pubblici accattoni servirebbero di alimento alla rea mendicità.

Uniformandoci dunque in tutte le sue parti al *Piano* che il Direttor Generale di Polizia D. Antonio della Rossa, Delegato del Reale Albergo de' Poveri, e i due Governatori di esso, Cavaliere D Trojano Mormile, e Presidente D. Francesco Vetere han-

hanno a Noi rassegnate, vogliamo che s' istituisca una *Cassa di pubblica beneficenza per lo Reale Albergo de' Poveri*, nella quale debbano versarsi le limosine, che oltre agli ingenti dispendj del Nostro Reale Erario, daremo particolarmente *Noi*, *e la Nostra Augusta Famiglia*, e che al Nostro Reale esempio anche i Nostri pii, e caritatevoli Sudditi contribuiranno per agevolare un'opera, da cui, come da puro e vivo fonte debbono derivare i più utili e proficui effetti della riforma de' costumi, e dell' ingrandimento delle arti, e dell' industria.

I. Vogliamo dunque, ed ordiniamo per legge fondamentale, regolatrice della *Cassa di pubblica beneficenza per lo Reale Albergo de' Poveri*, che le limosine da contribuirsi siano meramente volontarie, che non possano passar giammai in tassa coattiva, e che sia in libertà di ciascuno di fare, o non far la limosina; senzachè da un atto di pietà già eseguito torni discapito all' altrui riputazione, se le circostanze non glie ne permettano la continuazione.

II. Vogliamo che sia in libertà di cadauno di coscriversi in una lista particolare conservata nel Reale Albergo de' Poveri per una limosina stabile e fissa, sia mensuale, sia annuale, sia di uno, sia di più anni; sia perpetua: ma questo atto di generosità sarà sempre riposto nell' arbitrio, e nella volontà di colui, che voglia a tanto prestarsi.

III. Essendo enorme la spesa per tanti poveri, e per tanti orfani finora insieme adunati, i quali già montano al numero di 5200. in circa, e per altri, che tratto tratto debbono raccogliersi, vogliamo che il danajo ritratto dalle pubbliche limosine debba versarsi in supplemento della spesa per l' alimento, e pel vestito degli orfani, e degli indigenti, i quali appartengono all' opera del Reale Albergo, in soccorsi ai reclusi, ed alle recluse, ed in accrescimento dell' industria, e delle manifatture del luogo.

IV. La sperienza fa conoscere che per mancanza di una congrua dote molte donzelle rinchiuse nel Reale Albergo s' invecchiano tra quelle mura, e muojono nel celibato. Da questi principj non pochi mali derivano. 1. La Popolazione ne soffre, perchè mancano così famiglie allo Stato. 2. Mentre vanno a nozze tante donzelle cresciute nell' ozio, e negli amori, e prive di ogni principio di morale e di religione, le giovanette educate in quel Pio Luogo nella virtù, e nel travaglio, e che per la massima parte non sono tra la classe dell' esposte, per mancanza di una sufficiente dote non trovano mariti. 3. Una donzella costumata ed avvezza al travaglio, ed alla fatica farebbe la felicità di un Artiere, e farebbe sperare di se ottima prole; laddove le fanciulle del volgo ordinariamente trasmettono ai figli que' vizj stessi, che le accompagnano alle nozze. 4. Finalmente, crescendo di giorno in giorno il numero delle recluse per nuove orfane, che debbono ammettersi nel Reale Albergo, e non dandosi annualmente uno sfogo alle adulte in quel Ritiro educate, anderebbe l' opera ad illanguidirsi, e mancherebbe finanche il sito ad altri individui degni di pietà, e di soccorso.

Lo stesso è da dirsi intorno ai ragazzi, che dopo l' età di diciotto anni, e dopo appreso un mestiere escono dal Reale Albergo, e il più delle volte per mancanza di un leggiero soccorso si allontanano dalle arti, e si danno in preda all' ozio, ed

ai

ai vizj, perdendosi così il frutto dell' educazione, e rendendosi frustranee le speranze dello Stato. Quindi una sovvenzione verso di costoro sarà utilissima, ed atta a conseguire quel fine, che il Nostro Real Animo si ha proposto, ed a cui va diretta un' opera di tanto dispendio, e di tanta importanza.

V. Vogliamo dunque che si distribuiscano annualmente de' maritaggi colle regole più esatte di giustizia, di economia per tutte quelle donzelle, che passeranno a nozze, e contrarranno de' matrimonj dal Governo del Reale Albergo approvati.

VI. Ogni maritaggio monterà a ducati cento pagabili nel giorno delle nozze: e ciò oltre a quel corredo, che le donzelle stesse sogliono acquistarsi col quinto del proprio travaglio, che, per animarle alla fatica, il Reale Albergo loro somministra, ed oltre a due decenti abiti uno d'inverno, e l'altro di està, de' quali lo stesso Reale Albergo le fornirà colle proprie manifatture.

VII. Il maritaggio non dovrà essere il giuoco della sorte, e del caso; ma il guiderdone del maggior travaglio, della perfezione nell' arte, e della maggiore esemplarità nel costume, di cui una donzella sia fornita, preferendosi l' età solamente nel concorso de' due anzidetti requisiti.

VIII. Vogliamo che l' approvazione del matrimonio, e la destinazione del maritaggio sia riserbata alla giustizia, e prudenza del Governo del Reale Albergo de' Poveri, regolata dalle fedeli relazioni del Direttore del Luogo, e del Rettore Ecclesiastico.

IX. I maritaggi non debbono eccedere il numero di cento in ogni anno; a menochè la floridezza delle cose non abiliti l' opera a maggiore dispendio.

X. Vogliamo però che cedano a pro del Reale Albergo tutti quegli introiti, ch' è stato solito finora riscuotere dal Lotto, e dai Banchi per causa di maritaggi, i quali per lo passato in molto minor numero, ed in somma più tenue si sono alle recluse assegnati.

XI. I matrimonj saranno celebrati nel solenne giorno di S. Ferdinando, o nella Chiesa dell' Arcivescovato, o nella Chiesa del Reale Albergo, secondochè sarà da Noi determinato, ad eccezione però di que' matrimonj, che le circostanze consigliassero a non differirsi fino a quel tempo. Questa funzione poi sarà preceduta da tutti gli atti di Cristiana pietà, e sarà accompagnata da un rito brillante, e nel tempo stesso decente e modesto.

XII. Ai giovanetti, che coll' approvazione del Governo del Reale Albergo usciranno dal luogo dopo l' età di diciotto anni, e dopo imparata un' arte, vogliamo che si somministri un soccorso di ducati venti per una sola volta, per ajutarli nell' acquisto degl' istromenti dell'arte stessa, con un vestito di panno di manifattura del Luogo.

XIII. Vogliamo però che il Governo del Reale Albergo paghi questa somma o nel momento, in cui un recluso passi a nozze; o allorchè aprirà bottega, prendendo stretto conto dell' uso del danajo, affinchè il recluso lo spenda nell' avviarsi al mestiere, che ha imparato.

XIV. Vogliamo che il numero di queste sovvenzioni ai giovanetti si estenda fino a cento in ogni anno per ampliarsi a più a misura delle circostanze del Luogo.

XV. Per sicurezza della buona riuscita di coloro, per i quali prendiamo tanta cura, vogliamo, ed ordi-

niamo, che i reclusi con tai soccorsi usciti dal Reale Albergo de' Poveri siano più severamente puniti, se si diano in braccio alla vagabonderia; che trovandosi per la prima volta dediti all'ozio, e lontani dai mestieri, siano dal Magistrato di Polizia condannati alla Casa di correzione per sei mesi; e che ricadendo indi nello stesso delitto, siano temporaneamente condannati alla deportazione in Tremiti, purchè i commessi reati non meritino più rigorose pene.

XVI. Se una donzella figlia del Luogo cada nel delitto della prostituzione, vogliamo che sia più rigorosamente punita prima colla detenzione per sei mesi nella Casa di correzione, ed indi colla Penitenaa, se sia recidiva, purchè non sia ella rea di delitti più gravi, per i quali le Leggi han fulminati più rigorosi castighi.

XVII. A prevenire intanto il delitto, anzichè punire il delinquente dopo del traviamento, vogliamo ed ordiniamo, che i giovanetti usciti dal Reale Albergo siano costretti a proseguire il mestiere, che loro corrisponde, presso di un Maestro artiere costumato e dabbene, il quale con particolar cura sia tenuto di farlo nella sua bottega travagliare colla corrispondente mercede, dando conto in ogni mese al Governo del Reale Albergo de' Poveri, ed al Magistrato di Polizia della condotta del giovane per le provvidenze, che ne derivano.

XVIII. A conseguire un fine, da cui dipende la buona riuscita della gioventù, vogliamo che il Governo del Reale Albergo respinga al Magistrato di Polizia, ed a' Parrochi con lettera di officio la nota indicante il tempo, il nome, l'età, il mestiere, e la casa, dove passerà ad abitare il giovane, e la donzella maritata, affinchè se ne prenda una particolar cura e vigilanza, senza intralasciarsi di incaricare anche di questo importantissimo oggetto un altro Ecclesiastico del Luogo pieno di zelo e di attività.

Con questo metodo potranno riportare vantaggiosi effetti le disposizioni, che abbiamo stabilite per l'educazione della gioventù, possono così rendersi utili e durevoli le cure, che ha de' reclusi il Reale Albergo de' Poveri, ed in siffatta guisa dagli effetti visibili di questa santa istituzione può riconoscersi il frutto della pubblica beneficenza.

XIX. Le pubbliche sovvenzioni sogliono aver poca durata, quando l'amministrazione cade nel discredito; e si nascondono agli occhi del Governo, e del Pubblico i risultati di un' opera di pietà. Vogliamo dunque che il metodo da raccogliere le limosine chiaro, agevole, e spedito, e il modo di amministrarle esatto e regolare siano le basi fondamentali della *Cassa di pubblica beneficenza*: e quindi in ogni ceto sia Ecclesiastico, sia Militare, sia Pagano saranno trascelti de' soggetti di sperimentata probità, di sommo credito, e di decisa onestà, a' quali sarà affidata la cura di raccogliere le pubbliche limosine.

XX. Vogliamo che siano trascelti alla raccolta delle limosine per la nostra Real Casa il Maggiordomo Maggiore; pel Tribunale Conservatore il Capo di esso; per lo Regio Senato il suo Presidente; per gli Ecclesiastici, e Luoghi Pii l'Arcivescovo di Napoli, e il Cappellano Maggiore: per la Truppa il Comandante della Real Piazza; e pel Foro i Capi de' Tribunali, a ciascuno de' quali concediamo la facoltà di destinare, sotto la propria risponsabilità, un discreto numero di persone caritatevoli ed oneste

neste per affidar loro la materiale operazione della raccolta e del registro delle limosine.

XXI. Oltre a ciò vogliamo che in ogni Quartiere della Città si destinino quattro persone di ciascun ceto, incominciando da' Nobili fino alla plebe, per lo stesso caritatevole impegno, riserbandoci di farne l'elezione, dietro la nomina, che sarà a Noi rassegnata dal Direttor Generale di Polizia, e dal Governo del Reale Albergo de' Poveri.

XXII. Ci riserbiamo ancora di scegliere poche Dame accreditate, e fornite de' necessarj requisiti, le quali si prestino nella Nostra Capitale a questa caritatevole impresa.

XXIII. Ne' Casali di Napoli addetti alla Polizia, e nel Real Sito di Portici, Resina, e Torre del Greco, dove si è anche eseguita la reclusione de' Poveri, vogliamo che siano destinati i Parrochi rispettivi, gli Amministratori delle Università, due Gentiluomini, e due popolari per ogni Casale, che, precedente informo, il Governo del Reale Albergo de' Poveri troverà dotati di somma probità e buon costume, ed impegnati a prestarsi ad un' opera di Cristiana pietà.

XXIV. Alle persone destinate a questo incarico, vogliamo che si dia il nome di *Deputati delle pubbliche limosine*; e che tanto ad essi, che ai diloro *incaricati*, come sopra, sia interdetto di pretendere alcuna mercede del proprio travaglio.

XXV. Vogliamo che a ciascuno di ta' Deputati debba consegnarsi dal Governo del Reale Albergo de' Poveri *un libro foliato, e disposto in ordine alfabetico*, in cui colla massima esattezza e fedeltà si abbiano a notare i nomi de' benefattori di loro proprio pugno, il giorno, in cui la limosina è contribuita, e l'indicazione della quantità di essa: e solamente nel caso, che taluno non sappia scrivere, abilitiamo il Deputato, o la persona, come sopra, da lui incaricata, a notare di propria mano il giorno, la quantità della limosina, e la persona, che la contribuisce.

XXVI. Se piaccia ad alcuno di tener celato il suo nome, o per seguire il *Precetto Evangelico*, o per altro particolar motivo, gli permettiamo di segnar la limosina sotto un finto nome, o per indicazioni a lui note, affinchè in ogni tempo veder potesse l'uso esatto della sovvenzione, che ha contribuita.

XXVII. Nella fine di ciascun mese tutt' i Deputati per lo Banco de' Poveri debbono pagare al Governo del Reale Albergo le rispettive quantità raccolte, e per lo stesso Banco vogliamo che sia il danajo erogato negli usi di sopra descritti; affinchè a colpo d' occhio possa vedersi il dare e l'avere, e si abbia la facile e pronta dimostrazione dell' esatta amministrazione de' prodotti delle limosine.

XXVIII. Nella fine di ciascun anno ogni Deputato dovrà esibire al Governo del Reale Albergo *il bilancio generale*, accompagnato dal *libro originale* dell' introito per ricevere il nuovo libro per l'anno seguente: e ta' libri, dopo il riscontro, accompagnati da' generali bilanci si rassegneranno a Noi per la Nostra Real Segreteria di Stato ed Azienda; affinchè que' Deputati, che hanno esattamente adempito al loro incarico, possano meritare le manifestazioni del Nostro Sovrano compiacimento.

XXIX. Vogliamo ed ordiniamo, che in tutte le Parrocchie, e in tutte le Chiese più frequentate, non escluse quelle de' Casali di Napoli, e del

Real

Real Sito di Portici, Resina, e Torre del Greco debbano situarsi delle Cassette ben condizionate, aventi in fronte il seguente titolo: *Cassa di pubblica beneficenza per lo Reale Albergo de' Poveri.*

XXX. Ciascuna di queste Casse avrà due chiavi diverse, l'una conservata dal Governo del Reale Albergo de' Poveri, l'altra dal Curato, o dal Superiore della Chiesa. Nella fine di ciascun mese una persona destinanda dal Governo di esso Reale Albergo colla presenza ed intervento del Curato, o del Superiore della Chiesa dovrà aprire la cassetta, numerare il danajo, che vi si rinvenga, e in duplicati fogli dall'uno e dall'altro sottoscritti notare il giorno, in cui sarà fatta la numerazione del danajo, il nome del Curato, o del Superiore della Chiesa, e la quantità nella Cassa rinvenuta. De' due fogli poi, uno sarà consegnato al Governo del Reale Albergo, e l'altro al Curato, o al Superiore della Chiesa, il quale sarà cautelato col ricivo della persona destinata, scritto in piedi del foglio stesso, che rimane in di lui potere: e questa operazione eseguita, sarà di nuovo fissata la Cassa, dopo di esser chiusa con doppia chiave, nel luogo medesimo, dove era da prima situata.

XXXI. Nella fine di ciascun anno vogliamo che si dia un conto pubblico in istampa, contenente il numero de' reclusi nel Reale Albergo, le opere che vi si sostengono, l'uso delle limosine disposte sì per vitto, e per vestito, che per maritaggi e sovvenzioni ai reclusi, e la quantità da ciascun Deputato raccolta.

XXXII. Per i Benefattori insigni saranno stabilite nel Reale Albergo de' Poveri pubbliche e perenni memorie per eternare la loro beneficenza; siccome con pubbliche manifestazioni sarà encomiata la carità, la diligenza, e l'attività de' Deputati, de' Curati, e degli altri Superiori delle Chiese, che colla loro energica cooperazione hanno contribuito alla maggiore abbondanza delle limosine.

XXXIII. Vogliamo che la *Cassa di pubblica beneficenza* sia una confidenza separata e distinta dal resto de' fondi e cespiti antichi del Reale Albergo de' Poveri, e degli altri, che saremo per assegnarli, tuttochè il danajo ritratto dalle limosine, ed amministrato dallo stesso Governo del Reale Albergo dovesse versarsi negli usi comuni all'opera della reclusione, della educazione, de' maritaggi, de' soccorsi di sopra indicati, delle fabbriche, e delle manifatture. E quindi vogliamo che vi sia una particolare scrittura ben regolata e diretta, la quale sia ancora visibile a qualunque Deputato, il quale voglia assicurarsi dell'esattezza dell'amministrazione.

XXXIV. Se vi sia chi abbia la buona volontà di portare le sue offerte a dirittura nel Reale Albergo, il Direttore di esso D. Giuseppe Vecchioni avrà l'incarico di raccoglierle col metodo stesso stabilito per gli altri Deputati.

XXXV. Sarà permesso a chiunque di far la sua limosina anche *in generi*, siano commestibili, siano lane, sia canape, siano telerie, od altro: e queste offerte avranno un registro esatto, ed uguale a quello, che abbiamo stabilito per le limosine in danajo.

XXXVI. Se gli antichi fondi del Reale Albergo, gli altri, che vi destineremo, e le limosine raccolte dessero alla fine dell'anno un avvanzo, vogliamo che sia questo destinato all'aggrandimento dell'opera, all'accre-

sci-

scimento del numero de' reclusi, ed a nuove sovvenzioni verso de' miserabili.

XXXVII. E finalmente essendo Nostra Real Volontà d' introdurre anche nel Regno le Case di forza, di pubblica Educazione, e di ricetto de' mendici, e degli Orfani, ci riserbiamo di ordinare anche nelle Provincie l' organizzazione delle Casse di pubblica beneficenza con metodi proporzionati alle circostanze de' Luoghi.

Ed affinchè questa Nostra Sovrana Determinazione venga a notizia di ognuno, ordiniamo, e comandiamo che si pubblichi ne' soliti Luoghi di questa Fedelissima Città, ne' suoi distretti, e ne' Reali Siti di Portici, Resina, e Torre del Greco; ed in pubblica testimonianza da Noi sottoscritta, e munita del Suggello delle Nostre Reali Armi, riconosciuta dal Nostro Segretario di Stato pel Dispaccio di Azienda, vista dal Nostro Vice-Protonotario, ed autenticata dal Segretario della Nostra Real Camera di S. Chiara. *Dato in Napoli il dì 9. Settembre* 1802. FERDINANDO. *Giuseppe Zurlo. Vidit de Jorio Praefes Vice-Protonot. Luogo del ✠ Sigillo. Dominus Rex mandavit mihi Dominico Sofia a Secretis.* Pubblicata a dì 16. Novembre 1802.

Die 9 Sept. 1802.

(*) PRAMMATICA XXIV.

Editum Magistratus Politiae circa misfit a in spectaculis Bacchanalium.

FERDINANDO IV. *per la grazia di Dio Re delle due Sicilie, di Gerusalemme, Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. ec.* Per ovviare a' disordini originati ne' passati giorni del Carnovale dalla poca moderazione e prudenza delle *maschere*, che hanno osato di lanciare con impeto dalle canestre, dalle finestre, e da' palconi delle *confetture* non buone, adulterate, e di straordinaria mole, ed accresciuti dalla temerità di taluni Popolari, che hanno ardito di gittar verso le maschere, nelle carrozze e nelle canestre l' istesse confetture mescolate col fango e con picciole pietre, o altre materie improprie ed indecenti; il quale abuso può turbare la pubblica tranquillità, e rendere pericoloso e mengrato uno spettacolo, che ha per fine un innocente divertimento accompagnato dall' allegria popolare; abbiamo stimato di pubblicare il presente Editto approvato ed autorizzato da S. M. con Real Dispaccio degli 11. del corrente per la Real Segreteria di Stato, Grazia, e Giustizia.

I. Resta da oggi innanzi vietato alle persone dell' uno e dell' altro sesso, di qualunque ceto, grado, e condizione, o che si conducano per la Città nelle carrozze, nelle canestre, ed in altre vetture, o che percorrano la Capitale a piedi in maschera, di lanciare con impeto dalle strade, dalle finestre, da' palconi, dalle canestre, e dalle carrozze confetture adulterate, o di grossa mole, che possano nuocere altrui, tanto per la loro grossezza nel lanciarsi, quanto per la cattiva qualità di cui sono composte; e ciò sotto pena d' immediato arresto, e di altri rigorosi castighi riserbati all' arbitrio di S. M.

II. Sarà permesso alle sole maschere di gittare con moderazione, e di buon garbo le confetture di picciola mole e non adulterate, soggettandosi i controventori alle pene di sopradichiarate. Siccome colla pena di carcerazione e di ducati cento da appropriarsi al Regio Fisco, saranno puniti coloro, che fabbricheranno somiglianti adulterate ed improprie confetture.

III. Resta interdetto a qualsivoglia persona di qualunque grado e condizio-

Digitized by Google

zione di gittare o le stesse confetture, o qualunque altra materia verso le maschere, le quali nelle carrozze, o nelle canestre, van divertendosi per la Città, o si trattengono nelle finestre e ne' palconi, sotto pena di arresto sul fatto a' contravventori: come altresì di ducati cinquecento *Fisco Regio* a' Nobili, e di due anni di presidio a' Popolari.

IV. Finalmente è vietato, sotto le stesse pene, a qualunque persona dell' uno e dell' altro sesso, di qualsivoglia ceto, grado, e condizione, di lanciare anche le buone confetture su quelle carrozze e canestre, che vanno al passeggio con cristalli chiusi per godere del divertimento senza veruno disturbo.

Affinchè intanto siano a tutti noti i divisati stabilimenti, l' esecuzione de' quali si è anche degnata S. M. incaricare alla Real Piazza di Napoli, e niuno possa allegare causa di ignoranza, abbiamo pubblicato il presente Editto per i luoghi soliti e consueti della Capitale. *Napoli* 12. *Febbrajo* 1803. *Antonio della Rossa. Manieri Segretario.*

Die 12. Febr. 1803.

REAL DECRETO

o sia

(*) PRAMMATICA XXV.

Eodem Rege. Nova forma Magistratus politici in urbe, et regno constituitur.

LE circostanze de' passati tempi non hanno fin' ora permesso di adempirsi convenientemente, quanto colla Reale Prammatica de' 7. Novembre 1798., venne stabilito intorno alla Polizia di questa Capitale; la quale Prammatica aveva per principale oggetto quello della prevenzione de' delitti, e l' altro della sicura conservazione della pubblica quiete, e preparava la strada per ottenere tutto ciò anche nelle Provincie del Regno. Pertanto volendo il Re Nostro Signore, che si dia la corrispondente esecuzione al citato stabilimento, e se n' estenda l' effetto a tutte quelle altre parti di cui la successiva esperienza delle cose ha dimostrato esser necessario; è venuto a comandare, che temporaneamente si formi una Commissione di Polizia Generale da durare fino a nuov' ordine, per quanto il bisogno lo richiederà, colle seguenti condizioni; la quale Commissione sarà composta da un Soprantendente Generale della Polizia, e della Giustizia Criminale, e da un Capo della stessa Polizia Generale subordinato ad esso Soprantendente, de' quali il primo eserciterà la sua duplice incumbenza per la Capitale, e pel resto del Regno, ed avrà particolarmente l' Ispezione sopra la Gran Corte Criminale, ed il secondo sotto gli ordini del primo, in qualità di Capo della Polizia Generale, disimpegnerà tutte le funzioni attribuite fin' ora al Direttore Generale di Polizia nella Capitale, (la di cui carica perciò rimane abolita), e quel che può aver rapporto alla Polizia delle Provincie del Regno.

I. S. M. conferisce l' indicata eminente carica temporanea di Soprantendente Generale della Polizia, e della Giustizia Criminale al suo fedele, ed amato Vassallo Duca di Ascoli Tenente Colonnello Cavaliere D. Trojano Marulli primo Cavallerizzo Onorario della M. S., e quella anche temporanea di Capo subordinato della Polizia Generale, e di Assessore del Soprantendente Generale al Giudice di Polizia D. Gregorio Lamanna, che nel tempo stesso viene promosso al posto di Consigliere del Sacro Regio Consiglio, col soldo di tale, e colla onorificenza di Capo-

Digitized by Google

poruota della Gran Corte Criminale: restando in conseguenza esonerato della carica il Direttor Generale di Polizia il Consigliere D. Antonio della Rossa, il quale passi ad esercitare questo impiego di Consigliere nel suddetto Tribunale del Sacro Regio Consiglio, col godimento de' suoi attuali soldi, ed intervenga nella Real Camera di S. Chiara in qualità di Caporuota Sopranumerario, come lo sono gli altri due attuali Sopranumerarj Giaquinto, e Navarra. In questo rincontro S. M. si dichiara soddisfatta de' servigj di D. Antonio della Rossa nella carica esercitata di Direttore Generale di Polizia, in cui egli ha dati chiari attestati di rettitudine, e prudenza.

II. Assegna interinamente per Ajutanti di Campo al Soprantendente Generale Tenente Colonnello Duca di Ascoli, i due Ajutanti di Campo, che gli furono addetti, quando egli esercitò la Commissione di Vicario Generale della Puglia, cioè l'Ufiziale della Real Segretaria di Stato, e Guerra Capitano D. Francesco Frilli, ed il Capitan Tenente del Reggimento Fanteria Principessa D. Niecola Folgori, i quali in vece degli attuali loro averi, goderanno ormai gli averi di Capitani Comandanti di Cavalleria, continuando il Frilli ad essere tuttavia incardinato da Ufiziale della Real Segreteria di Stato, e Guerra, e passando il Folgore a Capitano di Fanteria aggregato all' Esercito: colla circostanza, che il primo sia destinato presso del Soprantendente Generale pel carteggio negli affari relativi ad assunti militari, e per le operazioni di particolar fiducia di esso Soprantendente in tali affari; ed il secondo vi sia destinato per la giornaliera corrispondenza occorrente tra il Soprantendente medesimo, e la dipendenza militare di questa Piazza. Inoltre assegna una Guardia militare di dodici Uomini di Fanteria comandata da un Basso Ufiziale, la quale debba permanere nella Casa del Soprantendente Generale Tenente Colonnello Duca di Ascoli, e dipendere unicamente dagli ordini di lui, per agire militarmente nelle occorrenze, mutandosi ogni due settimane.

III. Vuole che il Soprantendente Generale dopo di avere osservato quanti, e quali Soggetti si trovano attualmente impiegati per la Segretaria, e per l'Archivio della Polizia, proponga al Real Trono il conveniente per fornire di soggetti idonei nel numero, che troverà indispensabile, la Segretaria della Soprantendenza Generale di Polizia, e della Giustizia Criminale, e quella del Consigliere Capo Subordinato della Polizia Generale, suggerendo i fondi, onde supplire alla spesa necessaria.

IV. E' mente del Re, che il Soprantendente Generale ponga tutta la cura per far dare la conveniente esecuzione alla sopracitata Prammatica del 1798., colla veduta per altro della nuova più estesa dipendenza sulla Polizia Generale della Capitale, e del Regno, e sulla giustizia Criminale, nel quale ramo sarà suo Assessore il Presidente della Gran Corte; o eserciteranno quelle funzioni nelle occorrenze i Caporuota della Vicaria Criminale: dovendo perciò egli non solamente metter in maggior attività i funzionarj attuali della Polizia, e suggerire gli ulteriori mezzi tendenti al duplice oggetto indicato; ma ancora (tenendo presente lo stabilimento ordinato a sua proposta per Segreteria di Guerra con Real Dispaccio de' 22. Settembre 1801. circa il modo come trattare gli oggetti di Po-

lizia nelle Provincie del passato Vicariato Generale della Puglia, e nelle altre Provincie del Regno, e concatenarli colla Polizia della Capitale) formare prontamente le istruzioni generali per dare esecuzione a quello stabilimento colle variazioni ch' esige il novello regolamento della Polizia Generale del Regno; istruzioni da esaminarsi da S. M. prima di mandarsi ad effetto.

V. Siccome nel X. Articolo della enunciata Prammatica del 1798. fu ordinato di formarsi fra tre mesi un Codice di Polizia, il quale non è stato poi compilato; così comanda S. M., che il Soprantendente Generale nell' indicato termine compili quel Codice di Polizia, tenendo presenti le avvertenze fatte nel IV. Paragrafo di questo Real Decreto; ed in tale frattempo vada umiliando alla M. S. di mano in mano, e con quella sollecitudine, che il caso richiede, le rappresentanze relative agli Articoli più urgenti del ramo della Polizia Generale, per prendersi le corrispondenti Sovrane disposizioni, le quali serviranno di norma nella formazione del Codice suddetto, che dovrà essere umiliato a S. M. per la Sovrana sanzione. E poichè fra gli assunti di premurosa importanza nella Polizia della Capitale vi sono quelli riguardanti 1. alle funzioni degl' Ispettori, e Subispettori di Polizia. 2. Alla combinazione della forma militare colla politica per gli arresti de' Militari, e de' Pagani colpevoli. 3. Alla perfetta, ed utile organizzazione delle Squadre di Polizia. 4. Al divieto dell' asportazione delle armi; perciò è volontà del Re, che il Soprantendente Generale, pel primo, e quarto Articolo distenda subito le Istruzioni analoghe da munirsi della Sovrana approvazione: pel secondo Articolo vegga, ed osservi quel che attualmente si pratica, ed i Reali Decreti de' 3. Aprile 1800., 14. Settembre 1801., e 22. Marzo 1803., emanati per Segretaria di Guerra, e proponga quel che ulteriormente convenga; dovendo intanto il Comandante della Piazza di Napoli concorrere energicamente dal suo canto a far agire con libertà la dipendenza della Polizia; servati gli stabilimenti, e le regole militari: e pel terzo Articolo, osservato che sia lo stato attuale delle squadre di Polizia, indichi subito le provvidenze per porre tali Squadre nel dovuto buon sistema, e nel grado di essere utili al servizio, cui sono destinate.

VI. Desidera S. M. che il Soprantendente Generale abbia una attenzione particolare per la retta amministrazione di tutti i fondi addetti, o da addirsi al ramo della Polizia, e per tenersene un conto regolare, ed esatto.

VII. Acciocchè il Soprantendente Generale possa agire con sollecitudine, e senza ostacoli nel disimpegno della sua luminosa commissione; S. M. vuole, che tutte le Autorità Militari, Politiche, ed Ecclesiastiche si prestino con prontezza alle richieste di lui relative a quella commissione; osservandosi per le militari le regole fissate nelle Reali Ordinanze, e negli altri stabilimenti militari; ed inoltre gli concede la facoltà così di rimuovere gl' Ispettori, e Subispettori, ed altri individui minori della Polizia, e della giustizia Criminale, con doverne indi darne parte al Real Trono; come di proporre con rappresentanza a S. M. ne' casi occorrenti la sospensione, ed anche la privazione d' impiego de' Giudici di Polizia, e della Giustizia Criminale.

VIII. Finalmente S. M. dichiara essere ben sicura che egli nella descrit-

Digitized by Google

scritta importantissima Commissione addossatagli si condurrà con quel vetace zelo, di cui ha dato finora luminose ripruove negli altri incarichi di Real Servizio. Sua Maestà ha ordinato, che il presente Real Decreto sia comunicato pel mio mezzo, conforme si esegue, al Duca di Ascoli, alle Reali Segretarie di Stato, ed al Supremo Consiglio delle Finanze per lo corrispondente adempimento. *Napoli* 11. *Maggio* 1803. *Giovanni Acton*.

Die 11. Maii 1803.

Istruzioni generali circa il modo di trattare gli oggetti della Polizia in tutte le Provincie del Regno, e concatenarli con quelli della Polizia della Capitale,

o sia

(*) PRAMMATICA XXVI.

Eodem Rege. Regulae oeconomiae politicae in Regno.

IN conseguenza di quanto si è prescritto nel Real Decreto de' 11. del corrente mese di Maggio per istabilire una Polizia nelle Provincie del Regno, concatenandola con quella della Capitale, si vengono a formare le seguenti Istruzioni generali.

Ogni Provincia dev' essere divisa in Ripartimenti, in esecuzione del Real Dispaccio de'22. Settembre 1801., con cui fu approvato il Piano proposto dal Vicario Generale della Puglia Duca d' Ascoli. Se mai vi fossero ancora delle Provincie, che non si trovassero ripartite, debbono subito i Presidi rispettivi fare la ripartizione ordinata in cinque, sei, o sette Ripartimenti, secondo l' estenzione della Provincia medesima. Ogni Ripartimento dee abbracciare un competente numero di Governi Regj, e Baronali. Uno di essi dovrà stabilirsi per Capo Ripartimento, procurando, che cadesse in un luogo Regio, quanto più si può centrale cogli altri luoghi del Ripartimento medesimo; e della più facile comunicazione cogli altri Capi Ripartimenti. Lo stesso farà per Terra di Lavoro il Commessario di Campagna: questa ripartizione si manderà al Soprantendente Generale per l' approvazione.

Saranno per ora incaricati di tutte le funzioni di Polizia per le Provincie i Governatori locali, ciascheduno pel suo Territorio, quei de' Capi-Ripartimenti per l' intero riparto, ed i Presidi rispettivi per l' intera Provincia: e per Terra di Lavoro il Commessario di Campagna. Siccome in Napoli vi è un Giudice Commessario per ogni Quartiere, così ognuno delli stessi Giudici sarà Commessario d' una Provincia per le funzioni di Polizia della medesima. I Presidi dunque, ed il Commessario della Campagna avranno il carteggio col Soprantendente generale della Polizia, trasmettendo al medesimo mese per mese un' elenco de' fatti, che ricaveranno dalle rappresentanze de' Governatori locali. Il Soprantendente generale a proporzione del bisogno, e della prudenza, colla intelligenza del Capo della Polizia li rimetterà al Giudice destinato per la Provincia. Ciò s' intende per i casi andanti, mentre per li casi ardui, e per tutt' i casi dubbj, che possano riguardare la tranquillità dello Stato, non solo gl' Incaricati locali della Polizia avranno la facoltà di riferire addirittura al Soprantendente Generale, e quindi, quando le circostanze il permettano, al Preside della Provincia, ma potranno ancora riferire addirittura al RE N. S.

Il Soprantendente Generale mese per mese, e ne' casi, d' importanza

settimana per settimana, oppure, occorrendo, giornalmente, farà di tutto il rapporto a S. M., per li canali corrispondenti di tutto ciò che ha rapporto alla Polizia del Regno, come si pratica per li rapporti, che si fanno degli affari della Capitale.

Delle cause delegate alla Polizia della Capitale, vengono soltanto a suddelegarsi per ora agl' Incaricati locali le seguenti, cioè: l'estirpazione de' vagabondi, de' rissosi, e de' pubblici inquietatori, degli asportatori, e venditori d'arme proibite, di pubblica prostituzione, de' fuggitivi da' Presidj, dagli Ergastoli, e dalle Galee. Nel momento però, che su tali cause avranno querele, o denuncie, sono obbligati comunicarle all' Incaricato del Capo Ripartimento, avvisandogli le disposizioni, che avranno date, e costui ne passerà le corrispondenti notizie all' Incaricato della Provincia, il quale farà un elenco di tutte le querele, e denuncie avutesi in tutta la Provincia, e lo trasmetterà nella fine di ciascun mese al Soprantendente Generale della Polizia, come si è di sopra accennato.

I Presidi stessi incaricati della Provincia nell'esaminare, e risolvere le cause di Polizia adopreranno gli Assessori rispettivi, che con Reale approvazione già tengono.

Gli stessi incaricati locali fra venti giorni improrogabilmente debbono compire le cause di Polizia, e dar conto al Capo-Ripartimento. Costui l'esaminerà fra due giorni. Se troverà regolare il decreto, e l'approverà, si manderà in esecuzione, purchè non vi sia gravame, e ne darà conto al Preside, il quale similmente avviserà tutto al Soprantendente generale di Polizia. Nel caso che il Governatore del Capo-Ripartimento non lo trovasse in regola, vi apporrà la riforma, che stimerà, e tanto nel caso di modificazione, quanto in quello di gravame, nel termine di quattro giorni manderà le carte al Preside, il quale col suo Assessore rivedrà la causa. I gravami avverso le provvidenze del Preside si porteranno al Capo della Polizia per discuterli; e quando non vi sarà gravame si eseguiranno le disposizioni di esso Preside, il quale però anche per quelle cause, che finiscono in Provincia, debba farsene carico nel rapporto mensuale al Soprantendente generale.

I Presidi, e Commessario di Campagna rispettivamente baderanno con particolarità a mantenere nella più retta, ed esatta osservanza gli articoli di Polizia pubblicati nella Puglia, e Basilicata con Sovrana approvazione sotto il Vicariato Generale del Duca d' Ascoli, adattandoli nel tenor che siegue:

I. Ad ogni Ripartimento resterà assegnata una Squadra del Tribunale, coll' obbligo di dovere continuamente pattugliare per tutto il Ripartimento, restando alla risponsabilità della medesima nel caso di sua mancanza, qualunque furto, sconcio, o disordine accadesse contro la Polizia; e dipendendo in tutto dagli ordini del Preside, e del Governatore situato nel Capo-Riparto.

II. Il Regio Governatore situato nel Capo-Riparto dipendentemente dal Preside, regolerà le mosse, e le operazioni della Squadra medesima con impiegarla dove l'urgenza richiegga.

III. Il Preside nel caso di dover dare qualche ordine di esecuzione, di cui stimasse non farne inteso il Governatore del Capo Riparto, ne preverrà il medesimo in termini generali.

IV. In ogni due mesi ciascuna Squa-

Squadra dovrà avere la muta da un Riparto all'altro, purchè il Preside, inteso il Governatore del Capo-Riparto, altrimenti non stimasse convenire a' casi particolari, che potessero avvenire, dandone l'avviso alla Polizia in Napoli.

V. Lo stesso Governatore del Capo-Riparto avrà la facoltà di riunire, ed impiegare le forze Baronali de' luoghi del suo Riparto, ma ne' soli casi di urgenza, come di persecuzione di qualche Comitiva, che s'introducesse nel suo Riparto, o di altro grave sconcerto, che ivi accadesse, sentendosela co' Governatori degli altri Capi-Riparti viciniori, per andar di concerto, e riuscire nell'esecuzione, e dando di tutto immediatamente conto al Preside incaricato della Provincia, acciò costui sappia tutte le mosse, e poss'accorrere allo stess'oggetto colle sue provvidenze ulteriori, dalle quali esso Governatore dovrà dipendere. Quando poi i casi fossero tali, che vi abbisognasse la forza militare, dovrà il Governatore del Capo-Riparto sentirsela col Preside, per potersi dallo stesso dare gli ordini al Capo della Milizia sistente ne' luoghi dello stesso Riparto.

VI. Il medesimo Capo-Riparto invigilerà non solo sulla condotta delli Governatori Baronali del Ripartimento, de' Subalterni, che vi si portano per disimpegni, ma su quella di qualunque esecutore di giustizia, con dar conto di tutto al Preside, ed al Soprantendente Generale di Polizia, e Giustizia Criminale addirittura, altrimenti s'intenderà egli incorso nella stessa pena, che meritarebbe il fatto, di cui non dasse parte, o per malizia, o per negligenza.

VII. Tutti i Governatori, così Regj, che Baronali de' Luoghi compresi nel rispettivo Riparto, possono ne' casi urgenti, e momentanei di scorreria per lo di loro rispettivo Territorio, o per altro interessante oggetto di Real Servizio, servirsi della Squadra del Riparto, che si trovasse a portata di accorrere al bisogno, primachè ne potesse avere le disposizioni dal Governatore del Capo-Riparto, essendo in obbligo il Capo della Squadra medesima di obbedire ad ogni ordine di quelli.

VIII. Li stessi Governatori dovranno vigilare su gli andamenti di tutte le persone sospette, precisamente in materia di furti, su i vagabondi, rissosi, incorrigibili, perturbatori della pubblica quiete, di coloro, che senza oggetti plausibili spesso si vedono assentare dalla di loro Patria, de' Forestieri di quel Paese non conosciuti, ed anche di quei conosciuti, che non abbiano plausibili motivi di andar vagando, o che per qualunque altra cagione si rendessero sospetti, i quali capitassero nelle rispettive giurisdizioni, e qualunque altra sorta di persone, che meritasse una particolar vigilanza del Magistrato, con dare di tutto conto al Governatore del Capo-Riparto, ed all'Incaricato Provinciale per attenderne, ed eseguirne le disposizioni: ben inteso, che quando vi capitassero delinquenti, o persone, la cui condotta si vedesse apertamente criminosa, possono i Governatori dare que' passi, che convengono, e subito darne parte, come sopra.

Lo stesso Incaricato locale darà immediatamente avviso al Governatore del Capo-Riparto di tutt'i delitti, che accadono, e di coloro, che per occasione di essi prendono la fuga, o siansi buttati in campagna, descrivendone le fattezze nella miglior maniera, che potrà riuscire di saperle, ed indicandone la direzione quando potesse averne notizia. Il Governatore

re del Capo-Riparto ne passerà immediatamente l'avviso al Preside, e questi al Soprantendente Generale di Polizia, il quale comunicherà tali notizie al Capo di essa, per diramarle a' Giudici de' Quartieri, al Soprantendente delle Guardie, ed a chiunque altro stimasse, senzacchè con ciò s'intendesse fatta novità alcuna rispetto a' rapporti, che i Governatori locali sono in obbligo fare all' Udienza per li delitti non delegati alla Polizia, e che accadono nelle di loro rispettive giurisdizioni.

IX. Il Governatore del Capo-Riparto poi, avute queste notizie, e dietro l'avviso datone al Preside, riservatissimamente investigherà se abbiano sussistenza, e di tutto mese per mese ne farà un distinto, e circostanziato rapporto allo stesso Preside, da cui si passeranno le notizie corrispondenti al Soprantendente Generale di Polizia.

X. Lo stesso Governatore Locale riferirà ancora distintamente tutt' i Forestieri, che si trovassero di permanenza ne' luoghi di sua Giurisdizione, specificando la di loro Patria, ed il tempo della di loro dimora nel Regno, il mestiere ec., e ne avviserà la di loro partenza.

XI. Per gli oggetti poi di unioni illecite, deve subito farne relazione addirittura al Soprantendente Generale, o al Capo della Polizia, dopo presi con accerto i dovuti lumi, e se il caso avrà bisogno d'un momentaneo riparo, ne avvisi contemporaneamente il Preside, per ricevere, ed eseguire le di costui disposizioni.

XII. In tutt' i luoghi poi, ne' quali le principali strade del Regno confinano colle strade dello Stato Pontificio, in tutte le Città, e Villaggi de' confini medesimi, dee usarsi la massima vigilanza, per osservare le persone estere, che vi giungeranno. I rispestivi Governatori locali perciò, i quali interinamente resteranno incaricati, ne' luoghi di loro Giurisdizione, delle funzioni di Polizia, come si è detto, debbono farsi esibire da coloro, che entrano per la strada di Roma il Passaporto del Ministro di S. M. in Roma, e dagli altri, che entreranno d'altra strada, devono farsi esibire quello de' rispettivi Ministri, o altri legittimi incaricati della M. S.

Nello stesso tempo gli offerirà uno de' cartelli stampati, che gli saranno rimessi per mezzo de' Presidi rispettivi nel modo seguente.

A dì

Domando	*Risposte*
Qual'è il vostro nome, quale la Patria?	
La condizione, e se servite ad alcuna Potenza?	
Donde venite?	
Dove andate?	
Per qual oggetto?	
In quale Locanda andrete a fermarvi, o a chi siete diretto?	
Quanto contate trattenervi?	
Quali sono i nomi, e le Patrie de' domestici, se ne ha?	

Nel cartello suddetto si descriveranno le risposte corrispondenti alle domande di carattere del Forestiere, e non sapendo scrivere si adempirà dallo stesso Incaricato di Polizia, da cui dovrà anche sottoscriversi.

Avute queste risposte l' Incaricato di Polizia rifletterà con esse il passaporto, ed osserverà, se corrispondono, e precisamente la filiazione, la patria ec. Se troverà degli equivoci come per esempio, se si dica Suddito, e parla come Estero, o l'oggetto sia il peregrinaggio, o la ciarlataneria, o cantar sfrottole, o la mendicità, lo annoterà nel cartello medesimo.

L' Incaricato di Polizia noterà nel passaporto, che gli è stato esibito, il giorno del suo arrivo, e di essersi adempito alle funzioni di Polizia, e lo restituirà al passaggiero. Contemporaneamente a posta corrente darà conto di tutto in Napoli al Capo della Polizia generale, specificando i sospetti, che avrà potuto concepire, e rimettendogli il cartello suddetto, con tenere di tutto un règistro esattissimo.

Ogni mancanza dell' Incaricato di Polizia sirà punita colla pena di ducati cinquanta, e colla sospensione dell' ufficio, purchè non vi sia dolo, in qual caso vi sarà aggiunta quella che corrisponde al dolo medesimo.

Nei luoghi poi de' successivi transiti, basta che si esibisca il passaporto, coll' annotazione di Polizia, nel caso, che nascesse sospetto ad altri Incaricati di Polizia sul Forestiere entrato.

Per quelli però, che da' confini dello Stato Pontificio s' introducono nel Regno per travagliarvi, basta che individuino la Patria, ed il luogo dove intendano andare a travagliare.

L'In-

L' Incaricato di Polizia darà a ciascheduno di essi un biglietto aperto colla direzione all' Incaricato del luogo, dove il Forestiere dovrà andare, acciò possa mostrarlo per ovunque transiterà. Se però le sue direzioni sono opposte al luogo, che palesa, si arresterà, e se ne darà parte in Napoli. Ugualmente si arresterà, e se ne darà conto in Napoli, se il Forestiere entrato, all' elasso del termine, che regolarmente si esigerà per giungere al luogo del travaglio, si trovasse altrove. Ma ne' casi accidentali, che un Forestiere non possa, o non sappia esattamente fare la rotta del cammino indicato, o che nel tratto del cammino pensi di mutare direzione, o pure per caso di malattia, o altro impedimento non giunga al luogo, che ha designato, allora basterà che nel luogo, ove muta pensiere, o si accorga, che si richiede maggior tempo a giungere, o s' incontri l' impedimento di malattia, o altro, si presenti all' Incaricato locale, manifestando l' idea, che ha mutata di andare al luogo designato, o l' impedimento, che si frappone a giungervi nel tempo prefisso nella rotta, e l' Incaricato locale descriverà nella rotta medesima o il luogo, dove pensa il Forestiere di passare, o l' impedimento, per lo quale non giunga al tempo prefisso nel luogo in quella designato. Si negherà però sempre l' ingresso, se le persone suddette sieno sospette di delitti.

Simili precauzioni devono usarsi per tutti coloro, che s' introdurranno per mare nel Regno. In tutt' i Porti perciò, Città, e Paesi marittimi, nei quali arrivasse un bastimento Estero, o Regnicolo, da Guerra, o Mercantile, insieme coll' Ufiziale di Sanità, che va a visitarlo, dee andarvi l'Incaricato di Polizia del Luogo. Costui oltre le domande dell' Ufiziale di Sanità, farà particolarmente le seguenti. 1. Qual sia il carico del bastimento. 2. Donde proviene. 3. Se vi siano passaggieri. Se ne' carichi, se nel luogo, donde proviene, non vi siano soggetti di particolar veduta della Polizia, e se non vi sono passaggieri, non dee intrigarsi a nulla, e resta solo a prender cura, se nel Paese rimanga alcuno dell' equipaggio.

Se nel carico vi sono generi, dei quali ne fosse proibita l' introduzione del Regno, o che provenga da luoghi, co' quali sarà interdetto il commercio, ne impedirà lo sbarco, e darà conto di tutto alla Polizia in Napoli.

In quanto poi ai passaggieri, se la risposta sarà affermativa, l' Incaricato di Polizia nel caso che fossero Regnicoli, che si ritirano da altri Dominj, basta che noti i nomi, e cognomi, patria, il tempo, che han dimorato fuori Regno, donde provengono, e quando sono partiti, e ne avviserà l' Incaricato dell' intera Provincia, il quale in ogni mese ne dee mandare una nota esattissima in Napoli al Soprantendente generale della Polizia. Se poi fossero forestieri, farà presentarli in sua presenza, e si regolerà nella maniera prefissa di sopra pei forestieri, che entrano per terra. L' Incaricato stesso di Polizia copierà inoltre, non solo le risposte fatte alle sue domande, ma anche quelle, che riguardano la sanità, e le dirigerà subito allo stesso Soprantendente generale, ed all' Incaricato della Provincia, come sopra, colla indicazione del bastimento, in cui giungono.

Per tutto però il Littorale, soggetto alla direzione generale de' Porti, e Marine dell' Adriatico, saranno per le funzioni di Polizia su co-

lo-

Digitized by Google

loro, che s' introducono nel Regno per mare, Incaricati funzionarj stessi della generale direzione medesima.

Come intanto gli Ufiziali di sanità non si presentano a tutte le barchette del Paese, o Paesi vicini, che vanno, e ritornano frequentemente, così la Polizia locale dee invigilare, perchè col mezzo di quelle non s' introducano uomini incogniti, o Forestieri, che sbarcano in alto mare, e co' piccoli Legni fanno condursi a terra per introdursi occultamente.

Se ad onta di questa vigilanza s'introducesse alcun Forastiere per mare, tutti gl' Incaricati di Polizia, capitando quegli nel suo Riparto, si regoleranno nel modo, che si è prescritto per coloro, che s' introducono per terra.

Baderanno però tutti gl' Incaricati di Polizia di trattare i Forestieri colla massima decenza, e con tutt' i riguardi, senza fargli perdere menomo tempo, e facilitando loro quello che gli potesse occorrere.

Resteranno finalmente tutti coloro, che introdurranno Forestieri, o li ricovereranno, o li accompagneranno, o li somministreranno cavalli, o qualunque specie di vettura, obbligati nell' atto stesso, che i Forestieri arriveranno nel luogo dell' alloggio, o dove prenderanno guida, o vettura, di darne parte all' Incaricato locale di Polizia, per adempire alle funzioni di Polizia sopra indicate, e non essendovi in quel luogo Incaricato, l' eseguiranno nell' altro più vicino, sotto pena di ducati cinquanta, e tre mesi di carcere a coloro, che avranno introdotte, ricoverato, o accompagnato i Forastieri stessi, senz' averlo denunciato, e se vi concorrerà mala fede, soggiaceranno ad altre pene a proporzione del dolo; e di questi tali Forastieri, che saranno per passaggio, o per permanenza, per fine di abitare in qualche luogo della Provincia, l' Incaricato locale farà il rapporto direttamente al Presidе, e questi poi avrà la cura di farlo al Capo della Polizia in Napoli.

Perchè questi stabilimenti fossero sempre presenti si prescrive agl' Incaricati della Polizia per le rispettive Provincie di far affiggere in una Tavola con lettere ben chiare la seguente iscrizione.

„ Chiunque introdurrà nel Regno, „ o riceverà in sua Casa, o laccom- „ pagnerà Forastieri, sia tenuto di „ farlo noto all' Incaricato di Poli- „ zia del Luogo, dove si riceverà, „ o si prenderà la persona per ac- „ compagnarla, sotto pena di ducati „ cinquanta, e tre mesi di carcere ".

In quanto poi a' Forastieri, che capiteranno per mare nelle marine di Napoli, il Guardiano del Porto dee subito mandarne nota al Giudice di Polizia destinato per la visita del Cratere. Se mai per qualcheduno, o più Forestieri non trovasse passaporto legale, e dubbio sopra i suoi requisiti, allora, prima di permettere lo sbarco, dovrà passarne subito l' avviso al Giudice di Polizia destinato per la visita del Cratere, acciò possa il medesimo adempire alle funzioni, che convengono.

Ogni Governatore Locale ancora dovrà ogni settimana riferire all' Incaricato del Capo Riparto, e costui a quello dell' intera Provincia tutti coloro, che nascono alla luce, o muojono, individuando per costoro, se per morbo, e quale esso sia stato in generale, o violentemente, e per qual specie di violenza. I Parochi perciò, i Medici, i Rettori degli Ospedali, e delle Comunità tutte, siano Religiose, siano Militari, siano Pagane, rimangano rispettivamente in forza

del presente incaricati di fare giorno per giorno i rapporti al Governatore locale sotto pena di ducati cinquanta, e se si mancherà per frode, soggiaceranno ad altre pene a proporzione del dolo.

L' Incaricato della Provincia farà un Registro esatto di tutt' i nati, e morti dell' intiera Provincia con ordine alfabetico, e colle specificazioni descritte, e ne manderà copia in Napoli al Soprantendente generale di Polizia, e così continuerà in ogni fine di mese.

Ogni Governatore Locale di unita col Paroco, e col Sindaco farà fra giorni trenta una nota distinta de' vagabondi. Lo stesso Incaricato farà obbligarli di esercitar mestiere fra giorni quindici, sotto pena di anni cinque di relegazione, e lo manderà al Governatore del Capo Riparto, e questi al Preside della Provincia; per mezzo del quale si passerà, come sopra, al Soprantendente generale, continuando lo stesso, mese per mese, allorchè ne sorgeranno gli altri.

L' Incaricato medesimo farà altra nota di tutti gli Artisti, specificando l'arti stesse.

Ogni Incaricato locale di unita col Paroco, e col Sindaco della Città, o Paese faranno lo stato esatto delle anime di tutt' i Luoghi della giurisdizione dello stesso Governatore fra un mese: manderanno lo stesso stato all' Incaricato del Capo-Riparto, e costui a quello della Provincia, il quale ne farà una mappa, e fra due mesi la manderà al Soprantendente Generale, come sopra.

Per tutti gli affari relativamente alla Polizia, gl' Incaricati Locali riferiranno a quei de' Capi-Riparti, e collo stesso metodo prescritto di sopra, i Capi-Riparti riferiranno all'Incaricato della Provincia, e questi al Soprantendente Generale. Per gli affari poi di conseguenza, e che non ammettono dilazione si riferirà da ogni Incaricato anche addirittura al Soprantendente Generale, o al Capo della Polizia Generale, ed anche a S. M., come si è detto di sopra.

Si farà un registro esatto, e particolare delle Chiese, Monisteri, Conventi, Opere di pietà, e beneficenza di qualunque luogo, da chi vengono amministrati, e quali sono le persone addette alle opere stesse, colla distinzione se sono Religiosi, Sacerdoti, o Laici.

Riferirà ancora con particolarità lo stato delle Case de' Projetti.

In tutt' i carteggi poi degl' Incaricati di Polizia delle Provincie nelle soprascritte si apporrà. *Polizia*.

Le suddette Istruzioni sono interine fino a nuova disposizione.

(*) PRAMMATICA XXVII.

Edictum Magistratus politiae contra homines armatos. Poena verberum irrogetur, et aliae, prout res exigit.

FERDINANDO IV. *per la grazia di DIO Re delle due Sicilie, e di Gerusalemme, Infante di Spagna, Duca di Parma, e Piacenza, e Castro, e Gran Principe Ereditario della Toscana ec. D. Trojano Marulli Duca d' Ascoli, Signore de' Feudi di Fontanafura, Pozzoterragno, e Torre de' Pavoni, Gentiluomo di Camera coll' Esercizio, Cavaliere Gran Croce dell' Insigne Real Ordine di S. Ferdinando, e del Merito, Primo Cavallerizzo Onorario di S. M., e suo Ajutante Reale, Tenente Colonello de' Reali Eserciti, Consigliere del Supremo Tribunale Conservatore della Nobiltà del Regno di Napoli, e Soprantendente della Polizia Generale, e Giustizia Criminale della Città, e Regno di Napoli.* La conservazione della pubblica tranquillità, e sicurezza, e la prevenzione de' delitti, essendo i primi, e sommi oggetti del-

della nostra carica; avvalendoci perciò delle facoltà, che S. M. si è degnata accordarci con Real Dispaccio de' 18. corrente Maggio, veniamo col presente Editto ad ordinare quanto siegue.

I. Che tutti gli asportatori di armi proibite, saranno puniti con legnate, che verranno subito eseguite militarmente, oltre le pene regolari.

II. Che tutt' i sospetti ladri, rissosi, e perturbatori de' Quartieri, e chiunque oserà in qualunque maniera praticar la violenza, o disturbare la quiete altrui, o la pubblica tranquillità, oltre delle pene delle Leggi saranno ancora castigati con pene di economia, come frusta, berlina, o legnate militarmente, secondo detterà il fatto, e la circostanza.

III. Che restando nel suo pieno vigore l' Editto del Magistrato di Polizia degli 8. Aprile 1801., rimangono in forza del presente rivocate, ed annullate tutte le patenti di portar armi proibite, sin ora spedite dallo stesso Magistrato di Polizia. Tutti coloro quindi, che ardiranno di tirar colpi di schioppo, pistola, o altr' arma da fuoco, o che feriranno anche dentro la Città colle armi medesime, o con armi bianche, o con pietre, oltre delle pene delle Leggi, che saranno eseguite con severità, verranno anche militarmente puniti con le pene di economia, secondo le circostanze, che accompagneranno il fatto ne' casi occorrenti.

I patentati di qualunque Magistrato, Delegato, o Amministratore di Arrendamenti, saranno anche rigorosamente puniti, qualora, secondo il disposto del Real Dispaccio degli 11. Gennajo 1794. *siano essi sorpresi con armi proibite senza la montura, e non trovinsi addetti all' attuale servizio, di cui debba esser pruova esclusiva l'arte, professione, condizione, ed opulenza, che si oppongono al vero servizio, dovendo tai circostanze valere per pruova di convizione, ancorchè non vi siano de' Testimonj fuori de' capienti.* In questi casi saranno anche castigati, oltre le pene delle Prammatiche, come asportatori di armi proibite, con quella di economia delle legnate, nel modo, che si è stabilito nell' articolo primo.

Acciò il presente Editto, che verrà irremisibilmente eseguito, sia a notizia di tutti, ordiniamo, che si pubblichi nelle forme, e se ne affiggano le copie ne' luoghi soliti di questa Capitale, e ne' Casali della medesima. *Nap. 25. Maggio 1803. Duca d' Ascoli. Carlo Manieri Segretario.* Pubblicata a dì 25. Maggio 1803. Die 25. Maii 1803.

REGALE DISPACCIO;

o sia

(*) PRAMMATICA XXVIII.

Eodem Rege. Aediles in Theatris, dum fabulae eduntur, sunt Inspectores politiae, eorumque locumtenentes.

DAll' Eccell. Sig. Duca d' Ascoli mi è stata comunicata la seguente Sovrana determinazione, accompagnata dalle di lui analoghe prevenzioni per la corrispondente esecuzione.

Il Segretario di Stato, e Casa Reale con viglietto degli 8. dell' andante mi dice ciò che siegue. *Eccell. Sig.* S. M. con Real Dispaccio per mezzo del Cavaliere Capitan Generale Acton avendo ordinato, che in tutti li Teatri di questa Capitale si fosse destinata una sedia da servire, o ad un Ajutante di V. E., ovvero ad un Deputato di Polizia, il quale dovrà invigilare per la quiete, e sul buon ordine, intendendosela per tutto ciò che potrà occorrere per tale assunto, co' rispettivi Ministri dell' U-

dienza di Guerra, e Casa Reale; lo partecipo di Sovrano comando a V.E. per sua intelligenza, e per l'uso, che convenga: nella prevenzione di essersi dati gli ordini alla Deputazione de' Teatri, e Spettacoli per l'adempimento, e passato il corrispondente avviso ad essa Udienza.

Partecipo a V. S. Illustriss. questo Sovrano comando, pregandolo a disporre, che restino addetti sino a nuovo mio ordine agl' Ispettori, e Subispettori di Polizia ai Teatri del Fondo, Nuovo, S. Ferdinando, S. Carlino, e qualunque altro che si facesse, o fisso, o temporaneo, perchè per turno ciascuno assista per otto giorni a quel Teatro, che gli spetterà nelle ore delle recite, e sino all' intiera evacuazione, avvalendosi della sedia, a tal uopo da S.M. ordinata di darsi, potendo tra di loro cambiare le settimane, e le serate; basti che ci assista persona dello stesso impiego, e senza potersi ad altri improntare l'entrata, o la sedia; e perchè non nasca equivoco, si farà fare un cartellino in ottone per ciascun Teatro, dove ci sia scritto *Polizia*, per mostrarsi nell'entrare della Platea, senza del quale non potrà entrarsi. Sarà poi incombenza dell' Ispettore, o Subispettore di badare, che non avvenga menomo inconveniente nel Teatro, al di fuori, sulle scene, ne' palchi, e per terra; ed in caso di qualunque disguido, ne darà parte al Ministro dell'Udienza di Guerra, e Casa Reale, se vi sia, e non essendovi, ordinerà allo Scrivano destinato a quel Teatro ciocchè convenga per fermare momentaneamente il disordine, al pari, che avrà intelligenza colla Truppa, che assiste ne' detti Teatri, in caso di bisogno di essa. Avvertirà ancora alle rappresentanze, al modo di vestire de' Recitanti, alla decenza delle scene, al buon ordine degli astanti, perchè costoro non facciano cose, che disturbino, o indichino cattiva educazione, ed in somma a tutto ciò, che si richiede per la decenza, e buon ordine, avvisandone me, per poter prendere ne' bisogni i dovuti espedienti; restando i Teatri di S.Carlo, e de' Fiorentini assegnati ai miei Ajutanti di Campo, i quali da me sono stati istruiti nel modo di sopra espressato, aggiungendoci di aver essi la voce immediata alla Truppa, secondo le loro facoltà.

Io dunque nel partecipare a V. S. Illustriss. il sullodato Real comando, e le divisate disposizioni dell' Eccellentiss. Sig. Sopraintendente Generale, la incarico di renderne corrispondentemente istruiti gl' Ispettori, e Subispettori, i quali dovranno prestare la loro assistenza ne' mentovati Teatri, ed inculcarne ad essi la più esatta osservanza, regolando il turno de' medesimi con quello istesso ordine, o giro d' Individui, che si occupano nelle sopraronde notturne di Polizia, principiando da questa sera in avanti. E sicuro dell' adempimento, resto colla solita stima dicendomi. *Di V. S. Ill. Il dì* 10. *Giugno* 1803. *Consigliere la Manna. Al Sig. Giudice di Polizia del Quartiere...* Die 10. Jun. 1803.

REAL DECRETO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXIX.

Eodem Rego. Magistratus politiae reos interrogat fuse, etiam rubricatos recognoscit.

AAvendo fatta presente al Re la Rappresentanza rassegnatasi da V. E. in data de' 7. del corrente relativamente al furto seguito nella mattina del detto dì nella Casa di D. Maria Giuseppa Laechi sita

sita nella strada di S. Liborio, e commesso da tre persone, che in essa s' introdussero con pretesto di consegnare una Lettera, ed avendo la M. S. considerato che senza un pronto esempio di Giustizia la tranquillità pubblica sarà sempre mal sicura, uniformemente al sentimento dell' E. V. ha Sovranamente risoluto, e vuole, che in tal causa si proceda Militarmente ne' termini al massimo abbreviati, e senza rimedio di nullità, appellazione, e qualunque altro atto dilatorio Giudiziario, a quel modo appunto, che la M. S. si degnò ordinare che si procedesse da V. E., e dal Capo di Polizia suo Assessore contro i malviventi, Ladri, Scorridori, e loro fautori, e ricettatori, allorchè fu spedito nella Puglia colle facoltà dell'*alter Ego* espresse nel Real Decreto de' 28. Maggio 1801., accordando similmente la M. S. la sanatoria agli atti, che stansi formando per l' espressato furto, ed aggressione. Nel tempo istesso avendo il Re posto mente alle riflessioni umiliatesi da V. E. nell' indicata Rappresentanza con due punti separati; nel primo cioè, che spesso i Rei appena carcerati, e condotti nel Magistrato di Polizia, s' inducano spontaneamente a confessare i loro Reati, i Correi, ed i Complici, ma appena allontanati da quel Magistrato avanti a cui si sono indotti a confessare, ed appena cambiati oggetti, si pentano della Confessione, nè si possano più ridurre; il Fisco quindi perde la pruova maggiore, che possa mai acquistarsi, e mancando altre pruove, il Reo o rimarrà impunito, o avrà una pena minore di quella, che corrisponderebbe, locchè reca un massimo detrimento alla pubblica tranquillità; ha comandato su ciò la M. S., in conformità del sentimento di V. E., che il Magistrato di Polizia nel caso di Confessioni la possa ricevere Giudiziariamente nelle forme per qualsivoglia delitto, onde il Giudice competente non abbia a perdere una pruova tanto interessante, e che non potrà mai più acquistare il Giudice. In rispetto poi al secondo punto, con cui l' E. V. ha fatto presente l' inconveniente, che accade per la notizia de' delitti, che giunge al Magistrato di Polizia, senza specificazione de' Nomi de' delinquenti, ma per designazione di fattezze, e di vestimenta, e la pubblica tranquillità esige che si proceda immediatamente all' arresto, ma che spesso accade che possan prendersi degli equivoci, arrestandosi delle persone innocenti, e nel far soggiacere costoro al Carcere fino a che con lo sviluppo del processo non si venga in cognizione, se sono essi i Rei, ripugna alla Giustizia, e produce un disordine, che non può non disturbare la pubblica tranquillità: Trovando S. M. regolare il sentimento di V. E. su questo assunto, ha ordinato uniformemente al medesimo, che in tali casi si possan far riconoscere, e devenire agli atti di affronti nelle forme, per distinguersi i veri Rei, e farsi rinchiudere nel Carcere, e mandarsi via gl' Innocenti. Nel comunicare tal Sovrana risoluzione a V. S. Illustriss. per sua intelligenza, e per l' adempimento nella parte, che le spetta, la prevengo anco di passarla a notizia dell' intiero Magistrato di Polizia. *Palazzo 9. di Luglio 1803. Francesco Miglierini.* *Al Duca d' Ascoli.* Dic. 9. Luglio 1803.

RE-

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXX.

Eodem Rege. Coemeteria Ecclesiarum caute custodiantur, ne foetor efflumpat.

IN conformità del parere rassegnato da V.E. con sua rappresentanza de'5. del corrente, ha il Re risoluto, ed ordinato, che il Tribunale della Salute proccuri l'esatto adempimento della sua Sovrana determinazione de' *6.* Luglio *1769.* intorno al prescriversi a qualunque Congregazione, o Luogo Pio, che avessero Terre Sante con lustriere, che sporgessero in mezzo alle pubbliche strade, non solo di non mai togliere, o aprire le vetrate suddette, le quali dovessero essere fisse, e ben connesse con graticola di ferro al di fuori, e con farvisi riporre li vetri, che mai si rompessero, ricevendosene l'obbligo penale de' Superiori, e de' fratelli; ma ben' anche di far seppellire li cadaveri, che vi s' intromettessero otto palmi sotto terra ben battuta, secondo l'altra Sovrana determinazione de' 18. Marzo *1763.*, rimanendo la vigilanza della pronta esecuzione a carico di cotesta Soprintendenza della Polizia, mentre l'esalazioni de' cadaveri influiscono all'infezione dell'aere. *Palazzo 14. Luglio* 1803. *Francesco Migliorini. Al Duca d' Ascoli.*

Die 14. Julii 1803.

(*) PRAMMATICA XXXI.

Numerationes viarum, et domorum ad oeconomiam urbis constituuntur.

FERDINANDO IV. *per la grazia di Dio Re delle due Sicilie, di Gerusalemme, Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. ec.* Essendosi in tempo della passata anarchia tolte tutte le iscrizioni indicanti le denominazioni di ciascuna strada, e di ciascun vicolo, ed essendosi tolti ancora i numeri apposti alle botteghe, a' bassi, ed a' portoni esistenti in questa Capitale, in virtù di Real Dispaccio de' 28. Febbraro 1800., fu dal passato Direttore Generale di Polizia pubblicato un Editto, perchè situati si fussero nuovamente le une, e gli altri, per esser questo un' oggetto importantissimo per la Polizia di questa suddetta Capitale, e ne fu della esecuzione incaricato il Giudice D. Saverio Martorelli. Collo stesso Editto facendosi noto, che la spesa occorrente per lo rimpiazzo delle cennate iscrizioni, e numeri doveva cedere a carico de' rispettivi Possessori in conformità della Tassa in somigliante rincontro formata nell' anno 1792., ed approvata da S. M. (IDDIO sempre feliciti), si fece noto a tutte, e qualsivogliano persone di qualunque grado, e condizione, di dovere ciascuno Inquilino di basso, di bottega, o di primo appartamento per li portoni, e portelle, come ancora ogni Superiore di luoghi Pii per le Chiese, e Porterie pagare per una sol volta in contante quella somma, che si sarebbe espressa in un cartellino stampato, e firmato dal magnifico Razionale interino di Polizia D. Casimiro di Cristofaro, e dall' Esattore destinando, il quale lo avrebbe lasciato a ciascuno Inquilino per propria cautela, e per ritenere la somma pagata dalle quantità dovute a' Possessori, come in esso si sarebbe chiaramente spiegato, commi nandosi a' controventori il doppio pagamento.

Or come la indicata operazione non fu intieramente compita, così volendola noi colla massima celerità portare alla sua perfezione, anche in forza di altro Real Dispaccio de' 19. corrente Luglio, abbiam spedito il presente, col quale ordiniamo a tutti, che consignandosi loro dall' indicato

cato Esattore il cartellino stampato colla enunciazione della somma, che ciascuno dovrà pagare, la soddisfino prontamente al medesimo, mentre in caso di controvenzione, oltre del duplicato pagamento, saranno anche carcerati, ugualmente che carcerati saranno ancora tutti coloro, che impedissero l'esazione suddetta, e puniti come pubblici perturbatori.

Il presente si pubblichi per i luoghi soliti, e consueti di questa Città, acciò venga a notizia di tutti. *Napoli 24. Luglio 1803. Gregorio Lamanna. Carlo Manieri Secretario.*

Die 24. Julii 1803.

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXXII.

Eodem Rege. Lictores Curiarum quolibet in loco statuuntur expensis eorum, qui mulctas accipiunt.

LA Real Segretaria di Stato, Giustizia e Grazia con Biglietto dei 13. corrente ha communicato la seguente Sovrana Risoluzione.

Avendo letto al Re quanto ha rappresentato il Duca d'Ascoli circa la mancanza della forza necessaria nelle Corti Regie della Provincia di Terra di Lavoro, e circa i mezzi, onde metterla in piedi in un competente numero; la M. S. riconfermando gli stabilimenti generali, cioè di doversi mantenere la forza da chi proventa, a proporzione del numero delle Anime, e dell' estenzione del territorio, ha risoluto, e vuole, che laddove vi sono Corti Regie, chi proventa deve soggiacere al mantenimento della forza di due Armigeri a migliajo di Anime, tanto se sia il Fisco, quanto se siano le Università demaniali, e gli stessi Governadori, in quella conformità appunto, che sono in obbligo i Baroni pe' luoghi di loro Giurisdizione. Qualora poi riuscisse esorbitante molto una tale spesa, vuole S. M., che ogni Corte fissi una competente forza di Bargelli, addetti unicamente al servigio della giustizia, ed il dippiù poi per arrivare al numero stabilito di due a migliajo di Anime, si prendano da Paesani i più probi, e forniti de' requisiti necessarj, patentandosi per quelle straordinarie, e momentanee occorrenze, che possono darsi, e prestando servizio a coloro, che abusivamente voleano prima servirsi de' Guardiani; poichè a questo modo, senza dispendio delle Università, o di quelle altre, che proventano, e coi proventi non possono arrivare alla spesa del mantenimento, si otterrebbe l'intento, ed il Governo saprà le Persone armate di ciascun luogo, ed avrà a se sempre risponsabili quelle, che le patentano.

La Real Segretaria di Stato, ed Azienda lo pertecipa nel Real Nome a V. S. Illustr. per intelligenza della Camera, e perchè questo nuovo Real comando in dilucidazione de' primi ordini disponga, che sia passato a notizia delle Università del Regno, onde gli Amministratori non abbiano, sotto pretesto d'ignorare questa Sovrana dilucidazione agli ordini precedenti, a caricare le diloro Università di questo nuovo peso. *Palazzo 19. Agosto 1803. Luigi de Medici. Sig. Marchese Vivenzio.*

Die 19. Aug. 1803.

(*) PRAMMATICA XXXIII.

Matricula thesdariorum constituitur.

FERDINANDO IV. *per la grazia di DIO Re delle due Sicilie, di Gerusalemme ec., Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. e gran Principe ereditario della Toscana ec. ec. ec. D. Trojano Marulli Duca d'Ascoli, Signore de' Feudi di Fontanafura, Pozzoterragno, e Torre di*

di Paroni, Gentiluomo di Camera coll' Esercizio, Cavaliere Gran Croce dell' Insigne Real Ordine di S. Ferdinando, e del Merito, primo Cavallerizzo Onorario di S. M., e suo Ajutante Reale, Tenente Colonnello de' Reali Eserciti, Consigliere del Supremo Tribunale, Conservatore della Nobiltà del Regno di Napoli, e Soprantendente Generale della Polizia, e Giustizia Criminale della Città, e Regno di Napoli. La disciplina da osservarsi da' Padroni, e da' Condottieri di Carrozze, e Vetture di qualsivoglia sorta, per agevolare, e rendere dappertutto più comodo il pubblico corso, massimamente in questa cospicua, e popolosissima Capitale, costituendo una parte interessante di quel buon ordine universale, la cui conservazione è stata dal Re Nostro Signore commessa alla vigilanza della Polizia, ci ha determinati a fare i seguenti regolamenti, ed istruzioni; le quali rassegnate da Noi a S. M. con Rappresentanza de' 30. dello scorso Giugno, la M. S. si è degnata approvarle, ed ordinarci di disporne la pubblicazione nelle forme solite, e regolari in questa Capitale, e nelle Provincie del Regno, con Real Risoluzione de' 13. del corrente Agosto, del tenor, che siegue: *Eccellentiss. Signore. Essendo venuto il Re ad approvare le Istruzioni formate da V. E., ed umiliate con sua Rappresentanza de' 30. del prossimo scorso Giugno, relativamente all' impedirsi li disordini, che frequentemente accadono in danno della pubblica tranquillità, in occasione del corso de' legni a ruote, e degli animali da vettura; ha quindi la M. S. risoluto, ed ordinato, che l' E. V. ne disponga la pubblicazione nelle forme solite, e regolari in questa Capitale, e nelle Provincie del Regno. Di Real ordine glielo partecipo per l'adempimento. Palazzo 13. Agosto 1803. Francesco Migliorini. Eccellentiss. Signor Duca d' Ascoli.*

I Regolamenti, ed Istruzioni accennate sono le seguenti:

I. Sarà permesso a chiunque di tener per affitto Carrozze, Canestre chiuse, ed aperte, Calessi, Portantine, ed altro qualsivoglia genere di Vetture: ma sarà egualmente preciso dovere di ognuno, che voglia esercitare tal mestiere, di rivelare alla Polizia il suo nome, ed abitazione, e la qualità, e numero delle vetture di affitto, e degli animali, che tiene addetti alle medesime, sieno cavalli, o giumente, sieno muli, o mule, buoi, o somari, non escluse le portantine condotte a braccia d'uomini.

II. Vi sarà in questa Capitale in un luogo, che destineremo, un' Officina, in cui risiederà l' Uffiziale incaricato di ricevere le rivele di tutti i legni di affitto, che si tengono in questa stessa Capitale, e registrarle in un libro, in cui saranno distinte cinque classi. La prima per le Carrozze, e Canestre chiuse, o aperte, e per ogni sorta di legno sostenuto da quattro ruote, che si affittano per la Città, e per qualunque luogo delle Provincie, o per fuori Regno. La seconda per i Calessini di affitto, e per tutti gli altri legni a due ruote, parimente di affitto, ad uso sì della Capitale, come delle Provincie, e de' viaggi fuori del Regno. La terza per le Sedie portantine di affitto, che si conducono a braccia. La quarta per gli Carri, Carrette, e Vetture da trasporto, tirate da buoi, cavalli, muli, o somari, che si danno in affitto. E la quinta per gli animali da sella, e da soma, che si espongono per affittarsi.

Per i legni, e vetture di affitto, che si tengono nelle Provincie in ciascu-

cuna Città, paese, e terra abitata di esse, restano incaricati i respettivi Governatori locali in unione degli Amministratori delle Università, per far eseguire le stesse rivele, e registrarle col metodo già detto. Gli stessi Governatori, ed Università tra giorni otto dopo terminata la registrazione, dovranno trasmettere copia fedele del registro formato al Presidе Capo della Provincia, il quale le raccoglierà tutte, e tra lo spazio di altri giorni venti ne passerà la mappa intera al Capo della Polizia nella Capitale.

III. Ogni padrone di Carrozza, Canestra, Calesso, e di qualsivoglia legno a quattro, ed a due ruote, destinati ad uso di affitto, così in Napoli, come nelle Provincie, dovrà marcare alli due lati, destro, e sinistro, della cassa del legno, che tiene per affitto, quel numero, che gli verrà indicato in un bollettino, che gli si consegnerà in Napoli dall' Vfiziale, che riceve le rivele, e nelle Provincie dalli rispettivi Governatori Locali; e dove manca il Governatore, dal Capo Amministratore dell' Vniversità del luogo: E per i Carri, e Carrette da trasporto, che, come si è detto, si danno in affitto, si dovrà fissare un' asta alta tre palmi nel lato destro del fronte di avanti del Carro, o Carretta, alla punta della quale asta sarà attaccata una tavoletta di figura rotonda, e nella superficie di essa si marcherà la numerazione. Tali numeri dovranno scriversi chiari, e visibili ad ognuno che passa, con cifre dell' altezza non minore di un quarto di palmo. Intendiamo, che debbono farsi cinque numerazioni diverse, relative alle cinque classi di rivele distinte di sopra, incominciando ciascuna numerazione dal numero I. in avanti.

Sotto dell' iscrizione del numero si dovrà, sopra lo stesso piano, cioè, o della Cassa, o della tavoletta rotonda, marcare il nome della Città, o Paese, a cui appartiene la vettura, similmente in lettere chiare, e visibili ad ognuno, e dell' istessa altezza de' numeri.

IV. Le carrozze, e canestre pulite, e di gusto, chiamate comunemente di *rimessa*, che si affittano a mese a' personaggi distinti, i quali amano di esser serviti con decenza, e proprietà, non saranno marcate col numero, e nome del Paese alli due lati, destro, e sinistro, della Cassa; ma si permetterà a' padroni di esse di apporre il marco soltanto alla poppa della Cassa, segnandosi così le cifre numeriche, come le lettere indicanti il nome del paese, dell' altezza di una ottava parte di un palmo, ed aggiugnendovisi qualche ornato d' intorno, che conservi la simmetria, e l' eleganza del legno. Siffatta dispensa però dalla regola generale avrà luogo, quando vi preceda il permesso in iscritto del Soprantendente di Polizia, qual permesso verrà *gratis* accordato in vista della dichiarazione fatta dal padrone del legno nella sua rivela, di tenerla a solo uso di Carrozza, o Canestra pulita, o sia di *rimessa*, per affittarla a mese a persone di rango, senza esporla al pubblico ad affitto giornaliero: ed ottenuto, che avranno i padroni di esse il permesso del Soprantendente di Polizia, non potranno usare di tali legni per affitto giornaliero, contro a ciò, che abbiano professato nella loro rivela, se prima non avranno fatta la nuova rivela nella forma comune degli altri legni di affitto giornaliero, per essere soggettati alle leggi generali, che corrono i padroni delle Carrozze, e Canestre di piazza.

V. Ciascuna Provincia varierà dall' altra nel colore, o de' numeri, o del piano, sul quale vengono marcati. I colori saranno i seguenti:

Capitale	Fondo *nero*	— Numero, e lettere *bianche*.
Terra di Lavoro	Fondo *nero*	— Numero, e lettere, ch' esprimono il nome del rispettivo paese, di color *rosso*.
Provincia di Salerno. . . .	Fondo *nero*	— Numero, e nome del paese di color *verde*.
Provincia di Montefusco .	Fondo *nero*	— Numero, e nome del paese di color *giallo*.
Provincia di Chieti	Fondo *nero*	— Numero, e nome del paese di color *celeste*.
Provincia dell' Aquila . . .	Fondo *giallo*	— Numero, e nome del paese di color *celeste*.
Provincia di Teramo . . .	Fondo *giallo*	— Numero, e nome del paese di color *rosso*.
Provincia di Lucera . . .	Fondo *verde*	— Numero, e nome del paese di color *bianco*.
Provincia di Bari	Fondo *verde*	— Numero, e nome del paese di color *rosso*.
Provincia di Lecce	Fondo *rosso*	— Numero, e nome del paese di color *bianco*.
Provincia di Matera	Fondo *rosso*	— Numero, e nome del paese di color *nero*.
Provincia di Cosenza . . .	Fondo *bianco*	— Numero, e nome del paese di color *nero*.
Provincia di Catanzaro . .	Fondo *bianco*	— Numero, e nome del paese di color *giallo*.

VI. Questa rivela, e rigistrazione sarà rinnovata ogni anno dal giorno 15. Maggio fino al giorno 15. Giugno, e dove la mutazione delle case succede nel mese di Agosto, si rinnoverà la rivela, e la registrazione dal dì primo Settembre al dì 30. dello stesso mese; e così nella prima rivela, come nella rinnovazione di ciascun anno, il padrone pagherà due carlini per ogni cavallo, o giumenta, mulo, o mula, bue, o vacca, tanto per quelli, che sono da tiro, quanto per quelli, che sono da sella. Vengono esentati da ogni contribuzione i cavalli da soma, i somari, e le portantine.

I pagamenti si faranno in Napoli in potere dell' Uffiziale incaricato, e nelle Provincie in potere del rispettivo Governator Locale, il quale nel trasmettere al Preside la copia del registro, passerà al Fiscale dell' Udienza il danaro incassato, in unione di una nota distinta dell' esazione fatta. Ed il Fiscale tra giorni venti trasmetterà al Capo della Polizia in Napoli le somme raccolte dalli particolari luoghi della Provincia, accompagnate dal corrispondente notamento.

VII. Chiunque mancherà di fare la suddetta rivela, e farsi registrare, o non farà marcare alli due lati della

la

la rispettiva vettura, o negli altri siti indicati di sopra, il numero consegnatogli dall' Uffiziale, in cifre chiare, e visibili ad ognuno, e dell' altezza prescritta; o rivelasse minor numero di cavalli, o di vetture di quelle, che tiene, sarà soggetto alla pena della perdita del legno, e degli animali addettivi, compresi ancora in detta pena gli animali esenti da contribuzione: la qual pena si eseguirà irremisibilmente, con darsi del prezzo di essi il terzo al denunziante, e due terzi cederanno a pro della cassa di Polizia, e ciò oltre di altre pene economiche a proporzione della frode.

VIII. Allo stesso obbligo della rivela, registrazione, e marco del numero a' lati della cessa soggiaceranno le vetture del Treno, e quelle della Posta, che sogliono affittarsi a' particolari, acciocchè niuno sia esente dalli Sovrani stabilimenti fatti pel buon ordine del pubblico corso. Queste rivele, che toccano i legni, e gli animali del Treno, e della Posta, come la registrazione, e numerazione di esse, si eseguiranno colla intelligenza di un incaricato della loro rispettiva Officina, e di un altro della Polizia. E mancando di adempiere alle suddette rivele, e marco de' numeri, i Superiori di ciascuna Officina saranno tenuti *de proprio* alle stesse pene, di pagare cioè il prezzo della vettura, ed animali non rivelati, senza valer loro qualunque patente.

IX. Arrivando in questa Capitale Legni, o Vetture da fuori Regno, se mai volessero restar quì, ed affittare, o per Napoli, o anche per fuori, non potranno ciò fare i Condottieri, o Vetturieri, che le guidano, se prima non si presenteranno colla rivela al sudetto Ufiziale incaricato per ricevere il numero, che dovranno marcare ne' lati della vettura, pagando la stessa tassa per ogni animale, che si è detto di sopra. In caso di contravvenzione soggiaceranno alle stesse pene. A tale oggetto tutt' i padroni delle stalle, e delle Locande, ov' essi anderanno a fermarsi, saranno tenuti di darne loro l' avviso. Che se si proverà, che il forastiero, che guida la vettura, non avea scienza di quest' obbligo, e che il Locandiere, o il padrone della stalla abbia mancato di avvertirnelo, il Locandiere, o il padrone della stalla, rispettivamente, subiranno il pagamento della pena in vece del forestiero. Lo stesso dovrà correre per ciascun luogo di Provincia, dove si volesse fermare il forestiero, ed esporre ad affitto il suo legno.

X. La valigia, e qualunque sorta di roba, che da' passaggieri s' immette nelle vetture, per legge di polizia dee rimaner consegnata alli padroni di esse, i quali perciò debbano essere risponsabili della sicurezza del ricapito della roba del passaggiero, ancorchè le vetture vengano guidate da' loro garzoni; avendo essi la libera scelta de' garzoni, ed essendo questi per conseguenza persone di loro fiducia. Quindi il padrone della vettura sarà tenuto di restituire al passaggiero qualunque cosa abbia costui dimenticato nella vettura nel calarne, o che gli sia stata rubata dal di lui garzone, restando al padrone riservata soltanto l' azione dell' indennizzamento contro del garzone. Trattandosi però di furto, o di dolo qualunque praticato dal garzone, oltre della restituzione della roba, che dovrà fare il padrone della vettura, il garzone sarà punito a proporzione del furto, o del dolo. Il passaggiero in questi casi indicherà alla Polizia la qualità della vettura, ed il numero marcato

ne' lati della medesima, perchè la Polizia dal libro del registro possa rilevare il nome, e l'abitazione del padrone di essa. E qualora il furto, o la dimenticanza della roba nella vettura, per difetto di testimonj, che abbian veduto immettere in essa la roba, non si possa provare, la pruova della buona vita, e fama del passaggiero formerà una presunzione in di lui favore.

XI. Affinchè non venga impedito il facile passaggio per le pubbliche strade, le carrozze, ed altre vetture così de' privati (di qualunque rango, e condizione essi sieno) come di affitto, non potranno fermarsi nelle strade, una a fianco all' altra, spezialmente innanzi alle Chiese, Teatri, Sorbetterie, Caffè, ed ogni altro luogo di concorso di molta gente; ma dovranno situarsi l'una appresso dell' altra in una sola fila. E contravvenendosi, il Cocchiere, o Vetturino subirà la pena di un mese di carcere, ed il padrone quella di ducati venti; ma se il padrone non si trovasse nella carrozza, sarà esente dalla pena, ed il cocchiere subirà due mesi di carcere.

XII. Le leggi del buon' ordine, e 'l rispetto dovuto all' Augusta pompa delle cerimonie della Chiesa, e delle Sacre Funzioni esigerebbero ancora, che quì si dassero de' regolamenti precisi, per interdire a chiunque di camminare lungo il corso delle processioni con Carrozze, Calessi, o con altro qualunque Legno, o vettura, dal momento, che incomincia la Processione in una strada, in fino al punto, che ne sia uscita. Ma la Cristiana pietà, e l' amor del buon ordine, onde sono animati i sudditi di S. M., ci fa sperare, che questo sacro dovere verrà da ognuno esattamente adempiuto, per gl' istessi sentimenti di religione, che parlano al cuore di ognuno: che, se alcuno si mostrasse a segno insolente da non rispettare la decenza, ed il culto dovuto al Signor IDDIO in simili occasioni, noi ne prenderemo stretto conto, per punire con pene corrispondenti di Polizia i trasgressori irreligiosi.

XIII. Essendo il precedente articolo uno degli oggetti principali del culto esteriore verso la nostra Santa Religione, ne inculchiamo l' osservanza così nella Capitale, come in tutte le Provincie del Regno, ed in ciascun luogo di esse, non escluse le Processioni, e funzioni, che si fanno per le campagne.

XIV. Per osservanza della Prammatica XIV. *Interdictum in aurigas*, emanata dall' Augustissimo Re Cattolico, e dal medesimo confermata con Real Rescritto de' 5. Dicembre 1758., niuno con Carrozza, Canestra, Calesso, o anche a cavallo potrà correre per la Città in modo, che turbi il buon ordine, o possa recar danno a chicchessia, ma potranno camminare con discreto trotto. Il trasgressore subirà la pena della perdita del legno, e de' cavalli, i quali si porteranno al Trombetta per vendersi, e del prezzo si darà rata alli capienti.

XV. Similmente per esecuzione delle Prammatiche I. II. e III. sotto lo stesso titolo, i Cocchieri si guardino di lasciar soli i cavalli sotto i Cocchi in qualunque luogo della Città, e Borghi. I Mulattieri ancora, i Salmatari, i Mozzi, e qualunque altra persona, non possano portare sciolti, o pure legati a lungo gli animali per la stessa Città, e Borghi, moltomeno potranno portarli scapoli, ma debbano portarli ben frenati a cavezza corta. I trasgressori in luogo della pena di tre tratti di corda con-

tro

tro di essi prescritta dalla Prammatica, saran puniti con legnate, le quali verranno subito eseguite militarmente. Se però s'introducessero Puledri in frotta indomiti, che non ancor soffrono il freno della cavezza, sarà permesso a coloro, che li guidano, d'introdurli scapoli, siccom' è di necessità; ma essi useranno delle precauzioni tali, e li condurranno sì bene custoditi di guide per ogni lato, che non sia da temerne danno ad alcuno.

XVI. Sotto le stesse pene è vietato di tener fermati ne' siti angusti, sia nelle strade, sia ne' cortili, per dove dee passar la gente, animali viziosi, che mordono, o tirano calci.

XVII. Ciascun padrone, o condottiero di Carrozze, Canestre, ed altri Legni di affitto di questa Capitale, sarà tenuto per maggior commodo del pubblico corso, e de' passaggieri, di situare il suo legno, o vettura in que' luoghi della Città, che verranno loro dalla Polizia assegnati in determinate distanze; affinchè gli avventori trovino sempre pronto il legno di affitto pel loro bisogno, e ad essi ancora riesca più facile di trovare l'opportunità di affittare.

E riguardo alle Portantine a braccia di uomini, dovranno queste situarsi parimente dove verrà determinato dalla Polizia; sotto la pena ai controventori di un mese di carcere, e di carlini dieci per ciascuno a pro della cassa di Polizia; così per i Carrozzieri, come per gli asportatori delle Portantine.

XVIII. Le Pattuglie, e Sentinelle di Polizia sono incaricate di vigilare, e dar la mano all' esatta osservanza di quanto si è prescritto, con dovere dar conto di tutto ne' giornalieri rapporti, e ne' casi urgenti riferirlo all'istante.

Ci riserviamo, secondo esigeranno le circostanze, di dare maggior estensione a' suddetti stabilimenti riguardanti il corso di terra; e farne degli altri per le barche, ed altre vetture d' acqua, per lo corso di mare, dopo di averne ottenuta nuova Sovrana approvazione.

Che perciò, acciocchè le suddette Istruzioni siano note a tutti, nè alcuno per isfuggire la taccia di contravventore, possa allegar causa d' ignoranza, ordiniamo, che le medesime inserite nel presente Bando si pubblichino nelle forme regolari in tuti' i luoghi soliti, e consueti di questa Capitale, e di tutto il Regno. Nella prevenzione, che ciascuno, tanto in questa Capitale, quanto negli altri luoghi del Regno, fra lo spazio di un mese a contare dal dì della pubblicazione del presente Bando, dovrà presentare la sua rivela in questa Capitale nell'Officina a tal uopo destinata, e ne' luoghi delle Provincie alli rispettivi Governatori locali; trascorso il qual termine, e non esibita la rivela nella forma ordinata di sopra, si procederà irremisibilmente all' esecuzione della pena prescritta nell' Art. VII. delle presenti Istruzioni. E rispetto alli stabilimenti fatti dall' Art. XI. al XVIII. pel buon ordine del pubblico corso, coloro che elassi giorni otto dal dì della pubblicazione del presente, saranno trovati in contravvenzione degl' indicati Articoli XI. a XVIII. saranno egualmente soggettati alle pene in detti Articoli contenute. *Napoli* 22. *Agosto* 1803. Die 22. Aug. 1803.

L' Officina che destiniamo in questa Capitale per riceverviſi le rivele, secondocchè è annunziato nell' Articolo II. delle presenti Istruzioni, è il Guardione sito a Monte Santo, fuori Porta Medina, al numero 33. il quale si terrà

rà aperto dal primo giorno della presente pubblicazione per commodo di chiunque voglia anticipare l'esibizione della sua rivela. Il Duca d'Ascoli.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXXIV.

Eodem Rege. Qui fuerint in rixa cum armis prohibitis deprehensi, Magistratui politiae subsunt, etiamsi in militia sint. Hi tamen cingulo militari priventur.

Eccellentiss. Signore. Rassegnata al Re la Relazione di V. E. sulla domanda dell' Assessore di Agnone di procedersi a norma delle Istruzioni di Polizia per le ferite, che accadono in rissa a colpi di arme proibite, ad onta che i rei eccepissero il Foro delle Doganelle, o di altro Tribunale, la M. S. ha risoluto che in tali casi proceda la Polizia, e i suoi commissionati, durante la Delegazione per tal causa alla stessa da S. M. affidata. Con che però per i soldati Provinciali non graduati, che commettessero delitti con armi vietate, prima di eseguirsi da essa Polizia le determinazioni, che possono arrecare infamia, per i canali corrispondenti la medesima, e i suoi commissionati ne implorino gli ordini, perchè i Soldati semplici sieno sciolti del cingolo Militare. Locchè nel Real Nome comunico a V. E. per sua intelligenza, ed uso che convenga. *Palazzo li 17. Ottobre 1803. Eccellentiss. Signore Duca d'Ascoli. Francesco Migliorini.*

Die 17. Oct. 1803.

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXXV.

Eodem Rege. Quaestiones propositae circa modum procedendi oeconomice resolvuntur.

IL Governatore delle Piaggine rassegnò alcuni dubbj insortigli sulle generali istruzioni mandate per le Provincie del Regno dal Sopraintendente Generale di Polizia Duca d'Ascoli, quali dubbj sono: 1. Se essendo il Governatore Locale incaricato ad invigilare sugli andamenti di tutte le persone soggette precisamente in materia di furti, intender si debba anche per i furti *minimi*, e se i Sarruncoli abbiano a punirsi colle leggi del Regno, o con quelle di Polizia. 2. Se l'improrogabile termine di giorni venti, dato ad assolversi le cause di Polizia, s'intenda quando il reo sia presente. 3. Se contravvenendo alle leggi di Polizia i Militari anche graduati esser debbano puniti dall'Incaricato Locale, e come. 4. Se gli asportatori delle armi possano denunciarsi, e querelarsi colla bina, o trina testimonianza *de visu* senza la flagranza. 5. Se la prostituzione pubblica s'intenda pei pubblici concubinarj, non essendoci luoghi di pubblica prostituzione. 6. Finalmente se pe' delitti di Polizia, le di cui cause introdotte non si sono contestate, i rei debbano giudicarsi colle istruzioni generali, e colla pena economica. Il Re avendo preso in considerazione quanto su tali dubbj si è opinato dal Duca di Ascoli, ha risoluto, e comanda: 1. Che pe' furti minimi si proceda secondo l'antica Polizia del Regno; ma nel nuovo modo, e forma prescritta in dette istruzioni, cioè di sentirsela gl' Incaricati Locali col Governatore Capo Departo. 2. Ha S.M. di-

Digitized by Google

dichiarato di aver trovato inopportuno il secondo dubio proposto dal mentovato Governatore, mentre col reo assente non si trattano cause, ed il Capitolo delle istruzioni sull' assunto non ha riguardo che al disbrigo de' rei presenti. 3. Vuole la M. S., che la Polizia, e suoi Commissionati procedano come in cause delegate contro di semplici Soldati di Milizie Provinciali non graduati, durante però la delegazione per le cause di Polizia, alla Polizia stessa affidate; ben' inteso, che prima di eseguirsi le determinazioni, che possono arrecare infamia, per i Canali corrispondenti s' implorino gli ordini, perchè i semplici siano sciolti dal Cingolo Militare. 4. Ha dichiarato la M. S., che per ciò che riguarda il dubbio proposto dal mentovato Governatore in quarto luogo, risolverà il conveniente. 5. Che pubblica prostituzione presa dall' eccezione Legale comprender deve quelle sole donne che fanno il pubblico questo del loro Corpo. 6. Finalmente è Sovrano volere, che non essendo contestata la lite, debba aggirarsi col reo a norma delle istruzioni di Polizia. Di Real ordine lo partecipo a V. S. Ill. per intelligenza sua, e di cotesta G. C. *Palazzo* 25. *Ottobre* 1803. *Francesco Migliorini. Signor Presidente della G. C.*

Die 25. Oct. 1803.

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXXVI.

Eodem Rege. Dilucidationes in inquirendis criminibus a Magistratu politiae fiant, eisque de militibus agatur.

ECcellentiss. Signore. Ha fatto presente V. E. con sua rappresentanza de' 12. del corrente l' occorso per la causa dell' omicidio seguito in persona del Trabbante Francesco Codardi, e l' ingerenza presa dalla Reale Piazza in detta causa, sul motivo di esserle ignota la Real Costituzione de' 7. Novembre 1798. pubblicata nelle forme, colla quale sta prescritto, che debbonsi sempre prendere le prime indagini di qualsisia delitto dal Magistrato di Polizia, e passarle poi a' Magistrati competenti; e quindi ha l' E. V. dimandato di ordinarsi Sovranamente, che per la pruova generica di qualsisia delitto, e per le prime indagini la cennata Real Piazza, non solamente non debba impedire, ma coadjuvare bensì nelle occorrenze la Polizia, che viene a tanto espressamente delegata colla Real mentovata Costituzione del 1798. Il Re cui ho proposta l' espressata rappresentanza dell' E. V., ha Sovranamente dichiarato, che sull' assunto vuole esattamente eseguita la Legge di Polizia del 1798. Di Real ordine glielo partecipa per sua intelligenza e governo; nella prevenzione di esserne passato il corrispondente avviso alla Real Segreteria di Stato, e Guerra. *Li* 23. *Marzo* 1804. *Al Duca d' Ascoli. Francesco Migliorini.*

Die 23. Mart. 1804.

Ordini Reali, ed Istruzioni per la diaria somministrazione del pane di Regia Corte alli Carcerati poveri detenuti nelle Forze di questa Capitale,

o sia

(*) PRAMMATICA XXXVII.

Regulae distribuendi panem iis, qui vinculis detinentur, ne frans fiat Fisco.

FERDINANDVS IV. *Dei Gratia Rex utriusque Siciliae, et Jerusalem ec., Infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, et Castri etc. etc. Ac Magnus Princeps Haereditarius Hetruriae ec. ec.* Convenendo di darsi un sistema Generale per ovviare le frodi, che si commettono dagl' impiegati al servi-

Digitized by Google

vizio delle Carceri nella diaria somministrazione del pane di Regia Corte a' Carcerati poveri, che sono ristretti nelle Forze di questa Capitale, S. M. in veduta di rimostranza del Marchese Presidente Avvocato Fiscale della Regia Camera D. Domenico Vigo, dell'allora Avvocato Fiscale della G. C. D. Salvadore di Giovanni, e del parere rassegnatole dal Duca di Ascoli, si è degnata di emanare la seguente Sovrana risoluzione „ Ho fatto presente al Re, „ quanto con rimostranza de'26. Luglio 1803. il Marchese D. Domenico Vigo, d'accordo coll' allora „ Avvocato Fiscale della G. C. D. „ Salvadore di Giovanni nello assegnare le Istruzioni relative al sistema da osservarsi, per ovviare le „ diverse frodi, che si commettono „ dagli impiegati al servizio delle „ Carceri nella diaria somministrazione del pane di Regia Corte ai „ Carcerati poveri, che sono ristretti nelle Forze di questa Capitale, „ han manifestato, circa l'abuso di „ alcuni assegnamenti in pane, del „ quale profittano tal'individui; E la „ M. S. prendendo in veduta i mezzi, de'quali costoro fanno uso, per „ defraudare d'ingenti somme il Regio Erario, con tutto ciò che per „ il buon regolamento, di siffatta distribuzione, si è proposto in detta „ rimostranza; uniformatasi al parere umiliatole dal Duca di Ascoli, „ si è degnata di approvare l' enunciate Istruzioni, quali vuole che „ siano messe in esecuzione, colle „ seguenti due modificazioni.

„ Primo: Che ove i Scrivani manchino al di loro dovere, si osservi ciocchè sta prescritto nel Capitolo primo delle presenti Istruzioni: ben vero, che siccome l' arresto dello Scrivano sarà in facoltà „ del Ministro Camerale, incaricato „ della dipendenza, di ordinarlo; „ così per una giusta corrispondenza, „ dovrà questi passarne prima l' avviso al Capo del Tribunale, al di „ cui servizio appartiene il delinquente Subalterno, senza che però „ quest' uffizio ne possa ritardare „ l' arresto.

„ Secondo: Che all' Articolo terzo „ delle anzidette Istruzioni si soggiunga, che que' Carcerati, i quali sono rimessi dalle Udienze Provinciali, senzachè i Fiscali indicato avessero, se siano, o nò poveri, quando dimandassero il pane di „ Regia Corte, si dasse loro come „ in prestanza, scrivendosi sollecitamente in Provincia, per far venire i necessarj documenti, onde in „ tal frattempo non gli mancasse il „ pane, ove si fossero veri poveri.

„ Approva parimenti S. M. l' aumento del soldo all' Attuario, e „ Prorazionale del Carico a ducati „ dodici il mese; non men che la „ proposta gratificazione di ducati „ otto in ogni quattro mesi a beneficio del Segretario della terza Ruota della Regia Camera, per le ragioni dal Vigo, e di Giovanni addotte, alle quali ancora il Duca „ d' Ascoli si è uniformato.

„ Inoltre approva la M. S., che „ cessando ogn' ingerenza del Priore, „ e Sottopriore delle Carceri, nella „ distribuzione del pane, e per conseguenza l' assegnamento de' cinque pani il giorno al primo, e de' „ trè pani all'altro, venga destinato „ un Distributore del pane, coll' appuntamento di ducati otto al mese, da eliggersi dal Ministro Camerale incaricato, colla inteligenza, ed approvazione della Polizia, „ ed amovibile *ad nutum* dall' uno, „ e dall' altra.

„ E

„ E rispetto alla necessaria riforma delle prestazioni, de' pani giornalieri, che si fanno agl' impiegati delle Carceri, S. M. uniformandosi al parere di essi Marchese Vigo, e di Giovanni, ha comandato, e vuole, che si faccia un serio esame de' titoli, onde questi assegnamenti dipendono, a qual oggetto il Marchese Vigo, debba esaminare le anzidette giornaliere assegnazioni, e fattone un notamento in due rubriche, vi ponga in una di esse le prestazioni da abolirsi, e nell'altra quelle da confermarsi; lo passi quindi al Duca di Ascoli, il quale avrà cura di umiliarlo alla M. S., accompagnato dal di lui parere. Ed affinchè questo esame abbia sollecitamente luogo, e ne sia messo sotto i sguardi di S. M. il risultato, comanda finalmente la M. S. che le assegnazioni di pane agl' impiegati delle Carceri, di qualunque natura esse siano, durino insino ai quindeci dell' entrante mese di Giugno, e quindi rimangono tutte sospese, fino a che non saranno manifestate su di questo interessantissimo oggetto le Sovrane ulteriori risoluzioni.

„ Nel Real suo Nome partecipo a V. S. Illustriss. questa Sovrana Determinazione, trasmettendole un esemplare delle cennate Istruzioni per intelligenza della Camera, ed uso di sua parte. *Palazzo 17. Maggio 1804. Luigi de Medici. Signor Marchese D. Nicola Vivenzio.*"

Le Istruzioni adunque approvate da S.M., e che dovranno irremisibilmente eseguirsi sotto le pene in esse contenute, dal primo del prossimo venturo mese di Luglio in poi da tutti gli Attuarj, Scrivani de' respettivi Tribunali, e Carcerieri, sono divise ne' seguenti articoli, ne' quali sonosi aggiunte le modificazioni descritte nell' anzidetta Sovrana risoluzione v3.

I. Ogni detenuto nelle Carceri di questa Capitale, che come povero domanda il pane della Regia Corte, debba documentare la sua povertà, essendo in obbligo di esibire oltre la fede del Paroco, essendo Napolitano, e de' Regimentarj, essendo Provinciale, un certificato ancora in piè del Memoriale, col quale domanda il pane, dello Scrivano della causa dell' esistenza, e del luogo ove si trova carcerato, per potergli si in vista di tali documenti, accordare dal Fiscale di quel Tribunale, cui si appartiene, il chiesto pane, precedente il *potest dari panis* dell' Avvocato de' Poveri, e quindi essere ammesso dal Prorazionale, ed Attuario del Carico alla somministrazione diaria del pane sudetto. Restando il detto Scrivano soggetto alla perdita dell' impiego, carcerazione, ed altre ad arbitrio, nel caso che richiesto, mancasse, e trascurasse di adempir subito *gratis* all' ordinato certificato.

II. Ciascuno Scrivano Fiscale subito che sarà richiesto, ed avrà formato il detto certificato, sia nell'obbligo di passar nel Processo dell' Inquisizione del Carcerato un'atto, dal quale appare, che il medesimo come povero ha chiesto il pane della Regia Corte, ad oggetto che laddove voglia lo stesso farsi difendere da suo particolar Avvocato, debba prima restituire al Fisco l' importo del pane preso, sotto l'istesse pene precedentemente comminate in caso d' inadempimento.

III. Per quelli Carcerati, che vengono rimessi dalle Regie Udienze Provinciali, i quali domandano il pane di Regia Corte, sia nell'obbligo

lo Scrivano Fiscale della G. C. Criminale, incaricato per le Catene, di formar subito, venuta ciascheduna di esse, un certificato di tutti coloro, che il Fiscale dell' Udienza colla lettera d' invio enuncia, che per esser poveri prendeano nella Forza di quel Tribunale il pane della Corte, e di eseguire nell' istesso tempo quanto di più si è prescritto nel precedente Secondo Articolo, affine col detto certificato, munito prima del *potest dari, et detur panis* dell' Avvocato de' Poveri, e Fiscale della detta G. C. si possano dal Prorazionale, ed Attuario del Carico ammettere alla somministrazione diaria del pane sudetto. Per gli altri poi che dal detto Fiscale dell' Udienza non venghino rimessi sotto tale rubrica di Poveri, e godenti del pane, domandandolo, si debba eseguire, ed osservare quanto si è stabilito, e prescritto nel primo Articolo, sotto l'istesse pene nel medesimo comminate in caso d'inosservanza, o mancanza delle cose notate. Ben' inteso, che a quei Carcerati, i quali sono rimessi dalle Udienze Provinciali, senzacchè i Fiscali indicato avessero se siano, o nò poveri, quando domandassero il pane di Regia Corte, gli si dia come in prestanza, scrivendosi sollecitamente in Provincia, per far venire i necessarj documenti, onde in tal frattempo non li mancasse il pane, ove fussero veri poveri.

IV. Esistendo qualche detenuto Estero, il quale come povero domanda il pane di Corte, e non potendo esibire il documento della sua povertà, debba questo supplirsi dallo Scrivano della causa, il quale nel certificato dell'esistenza, del luogo ove si ritrova carcerato attesti ben' anche l' inabilità del medesimo; restando al Fisco Camerale la facoltà di far fare dal Prorazionale, ed Attuario del Carico le diligenze, se positivamente sia tale; e restando lo Scrivano soggetto alle pene precedentemente comminate in caso di mancanza, o renitenza alle cose ordinate.

V. Per li detenuti poveri godenti del Pane, che fan passaggio da un Carcere all' altro, sia tenuto il Carceriere Custode di discaricargli subito dalla diaria nota, che presenta al Prorazionale, ed Attuario del Carico, descrivendo in essa il giorno, ed il Carcere, in cui han fatto passaggio, e di dover altresì nell' istesso tempo certificare al Custode sotto del quale son passati, che gli stessi godevano del Pane della Regia Corte; e ciò perchè con accerto si possa dal detto Custode dar incarico al Prorazionale, ed Attuario sudetto per la somministrazione del Pane, specificando parimenti il giorno, ed il Carcere, dove ha fatto passaggio, ed in giustificazione debba esibire il detto Certificato dal primo Custode formatogli, affinchè dal ridetto Prorazionale, ed Attuario del Carico se ne possa prendere esatto conto, e ragione per evitare le frodi; restando essi Carcerieri soggetti alle istesse pene precedentemente comminate in caso di mancanza, o d' inosservanza.

VI. Rispetto alli Carcerati Poveri, che si trovano detenuti nelle Carceri dell' Infermeria di S. Francesco di Paola, e S. Maria Asparente, debbano gl' Infermieri esibire al Prorazionale, ed Attuario incaricato la nota diaria de' Carcerati Poveri Infermi esistenti, e degli altri mangianti mattina per mattina, secondo si stà praticando, ma queste diarie note debbano essere vistate da Medici, e Chirurgi Fiscali, che intervengono nelle Visite, sotto pena della privazione dell' impiego, e carcera-

zio-

zione ad arbitrio agl' Infermieri, nel caso esibissero detta nota senza l' espressata sollennità, ed alli Medici, e Chirurgi, quando non venissero a pigliar ragione, e visitare le note sudette.

Per li Carcerati che escono.

VII. Sarà da oggi innanzi obbligo de' Scrivani Fiscali, e delle cause de' respettivi Carcerati, che laddove venghi liberato qualche detenuto povero, che ha goduto il pane di Regia Corte, debba formare certificato della liberazione nello stesso giorno che sarà pubblicato il decreto, specificando in esso il luogo, dove il Carcerato era detenuto, da passarlo al Prorazionale, ed Attuario del Carico, per esonerare il Fisco dal peso della Somministrazione del Pane, ritirando essi Scrivani Fiscali ricevo dal Prorazionale medesimo del di loro Certificato per loro cautela, sotto le istesse pene contenute nel primo articolo in caso d' inadempimento.

VIII. Debbano parimenti li suddetti Scrivani, accadendo la condanna di Carcerati poveri, che godono il pane di Regia Corte, per la quale faran passaggio in altri destini, o venendo rimessi a Tribunali Provinciali, per esser giudicati, o consegnati alla Real Piazza, formar Certificato della di loro spedizione nello stesso giorno, che verrà eseguita, indicando in esso il destino per il quale sono stati spediti, ed il Carcere in cui erano detenuti, da passarlo come sopra al Prorazionale, ed Attuario incaricato, ad oggetto di subito discaricarsi, e mancando, saranno soggetti alle stesse pene d' innanzi dette.

IX. Per quelli detenuti Poveri, che presentemente godono il Pane della Regia Corte, affinchè li respettivi Scrivani Fiscali delle Cause possano esattamente adempiere a quanto si è prescritto nel Capitolo secondo, settimo, ed ottavo delle presenti Istruzioni, debbano domandare, e riscuotere dal Prorazionale, ed Attuario del Carico un Certificato per ciascuno Carcerato, che il medesimo prende il pane della Corte, e passarlo negli atti della sua Inquisizione sotto le pene di sopra comminate in caso d' inadempimento.

X. Perchè si abbia un maggior accerto de' Carcerati poveri godenti del Pane, che dalle forze della G. C. della Vicaria ed altre Carceri passano condannati alle Galee, ne' Presidj, o in altri luoghi, debbano le officine de' Conti, e Ragione in ogni fine di mese rimettere al Tribunale della Regia Camera, e presso del Prorazionale, ed Attuario del Carico D. Giovanni Volponi, un Certificato di tutti li detti Rei condannati; per li quali se ne fa in dette Officine l' assiento, individuando in esso li respettivi giorni del passaggio in detti destini, ad oggetto di vedersi dal detto Prorazionale, ed Attuario nella formazione de' mensuali totali, se le date, ed i nomi corrispondono colle note de' Carcerieri, e Certificati delli Scrivani suddetti.

XI. Tutti li Carcerieri delle rispettive forze seguiteranno a formare le diarie note de' detenuti poveri godenti il pane della Corte, tanto di quelli che entrano, che di quelli che escono, e passarle al Prorazionale, ed Attuario incaricato, il quale facendone il confronto colle fedi, e certificati di sopra ordinati, formerà il giornaliero Rollo all' Assiento per la rimessa del Pane, ed infine di ciaschedun mese il ricevo totale, precedente la liquidazione, la quale dovrà risultare da tutte le sopraddette note,

certificati, e documenti enunciati. Qual ricevo debba esser firmato dal Prorazionale, ed Attuario suddetto incaricato, e vistato dal Fiscale della G. C. della Vicaria, e dall' Avvocato Fiscale della Regia Camera.

XII. Li totali si formeranno come sopra si è detto, dal suddetto Prorazionale, ed Attuario Incaricato, ma dovranno essere vistati dal Segretario della Terza Ruota della Regia Camera, restando entrambi incaricati dell' osservanza de' predetti Capi d' Istruzioni, e di riferire ad essa Regia Camera quanto occorrerà sul proposito, non solo per l' esatta osservanza de' Capi medesimi, che per l' esecuzione delle pene stabilite ne' casi di mancanza, dovendo il Segretario suddetto esaminare, e rivedere la liquidazione fatta dal detto Prorazionale, e trovandola unisona alle medesime Istruzioni, vistarla per la maggior cautela del Regio Fisco.

XIII. Ove i Scrivani manchino ai di loro doveri, si osservi ciò che sta prescritto nel Capitolo Primo delle presenti Istruzioni; Benvero, che siccome l' arresto dello Scrivano sarà in facoltà del Ministro Camerale incaricato della Dipendenza, di ordinarlo; così per una giusta corrispondenza dovrà questi passarne prima l' avviso al Capo del Tribunale, a di cui servizio appartiene il delinquente Subalterno, senzacchè però questo uffizio ne possa ritardare l' arresto.

Le presenti Istruzioni si debbano inviolabilmente eseguire, ed in caso di trasgressione i controventori saranno puniti colle pene in esse stabilite.

Die 12. Jun. 1804.

Dal Tribunale della Regia Camera il dì 12. Giugno 1804. Marchese Nicola Vivenzio Luogotenente. Vidit Martucci Fiscus. Vidit Avena Fiscus. Vidit Vigo Fiscus. Ferdinando Lignola. Pietro Jannucci. Vincenzo Sanseverino. Michele Suarez Coronel. Raffaele de Giorgio. Giovanni Transi. Crescenzo Demarco. Girolamo Ambrogi. Felice Amati. Vincenzo Maddaloni Segretario. Giovanni Volponi Prorazionale, ed Attuario.

(*) PRAMMATICA XXXVIII.

Qui adversus hospitio reipiunt profiteatur.

FERDINANDO IV. *per la grazia di Dio Re delle due Sicilie, di Gerusalemme ec. Infante di Spagna, Duca di Parma, e Piacenza, Castro ec. ec. e Gran Principe Ereditario della Toscana ec. ec. ec. D. Trojano Marulli Duca d' Ascoli, Signore de' Feudi di Fontanafura, Pozzoterragno, e Torre de' Pavoni, Gentiluomo di Camera coll' Esercizio, Cavaliere Gran Croce dell' Insigne Real Ordine di S. Ferdinando, e del Merito, primo Cavallerizzo Onorario di S. M., e suo Ajutante Reale, Tenente Colonnello de' Reali Eserciti, Consigliere del Supremo Tribunale, Conservatore della Nobiltà, e Soprantendente Generale della Polizia, e Giustizia Criminale della Città, e del Regno di Napoli.* Sin dacchè per Sovrana degnazione ci venne affidata la Soprantendenza generale della Polizia del Regno, ci applicammo con tutt'i nostri sforzi a mantenere l' ordine pubblico, e prevenire i delitti di qualunque genere in ogni angolo del medesimo; ma soprattutto c' interessammo della tranquillità, della sicurezza, e della conservazione del buon' ordine nel seno di questa nobilissima Capitale, dalla quale, come da un punto centrale, si diramano le buone Istituzioni nelle altre parti del Regno. E convinti dalla sperienza degli affari, che senza una piena cognizione di tutti gl' Individui, che compongono la di lei Popolazione, non

Digitized by Google

non avremmo giammai conseguito il fine propostoci; quindi col soccorso delle più energiche disposizioni di Polizia, e colle notizie dettagliate degli avvenimenti giornalieri, abbiamo cercato di conoscere perfettamente lo stato degli abitanti della Capitale; e mercè i regolamenti dati sull'*emigrazioni*, e sulle *immigrazioni*, abbiam sottoposti alla sorveglianza della Polizia, non meno coloro che partono, o per fissare altrove il loro domicilio, o per soddisfare ad altr'oggetto passaggiero, e temporaneo; che i nomi, lo stato, e le circostanze tutte di quelli, che dalle Provincie, o da alieni dominj entrano in questa Capitale. E poichè alli regolamenti per gli forestieri immigranti non si sono sino a quest'ora creduti nel dovere di adempiere coloro, che li ricevono, o li albergano nelle loro private abitazioni, in quella guisa che vi adempiono i pubblici Locandieri, e gli Alberghisti; perciò Noi intenti a riparare a sì grave disordine, che generava la confusione nelle operazioni della Polizia, e sottraeva gl'intriganti, e gli uomini di mal affare all'occhio del Governo, rassegnammo nostra rispettosa rimostranza a S. M. per la permissione di emanare un Bando comprensivo di ogni ceto di persone, che ricevono nelle loro case Ospiti provvegnenti, o dalle Provincie, o da fuori Regno, ad oggetto di obbligarli a farne la rivela al Magistrato di Polizia. E la M. S. con Real Carta del 3. dello scorso mese di Luglio per mezzo della Real Segreteria di Stato, Giustizia, e Grazia, si degnò rescriverci quanto siegue: *Eccellentissimo Signore. Ho rilevato il Re dalla Rappresentanza di V. E. de' 26. del prossimo scorso mese di Giugno li disordini, e gl'inviluppi, che in danno della giustizia, non che della pubblica tranquillità, e sicurezza privata produce l'abuso, che trovasi introdotto in questa Capitale di non rivelare ai Giudici de' rispettivi Quartieri gli Esteri, o Regnicoli, che le persone di qualunque stato, grado, o condizione tengono presso di essoloro ad albergare in qualità di domestici, per ragion di amicizia, di passaggiero trattenimento, di sopraffitto, di associazione, o per qualsivoglia altro colorito; e quindi è passata la M. S. ad esaminare attentamente coi suoi superiori lumi il Bando, che l'E. V. intende emanare per ovviare ad un siffatto sconcio, e per incaminare gli affari di Polizia; ed avendolo trovato dettato da quell'interessante, e fermo zelo, ch'ella nudre per la giustizia, e per la pubblica sicurezza, è venuta perciò la prefata M. S. ad approvare Sovranamente il Bando medesimo, sotto le pene, e nella maniera proposta, e nel tempo stesso mi ha ordinato di prevenirne l'E. V., siccome eseguo, affinchè ne disponga l'esecuzione.* Successivamente disteso per noi il presente Bando nella sua forma regolare, e sottoposto di nuovo alla Sovrana intelligenza, si è degnata la M. S. co' suoi Sacri Caratteri approvarlo, e comunicarci in data de' 14. del corrente mese l'altra seguente sua Real determinazione. *Eccellentissimo Signore. Essendosi degnato il Re coi suoi Sagri Caratteri di approvare il borro del Bando proposto da V. E., rispetto al torsi l'abuso introdotto di non rivelarsi ai Giudici de' rispettivi Quartieri gli Esteri, e Regnicoli, che vanno ad albergare sotto qualsivoglia titolo, o colorito in casa di chicchessia di qualsivoglia condizione, stato, e grado; di Real ordine lo partecipo all'E. V., affinchè ne dispongu l'esecuzione ne' modi consueti*, Quindi Noi per esecu-

zio-

zione del doppio Sovrano Comando, ordiniamo, e nel Real Nome comandiamo.

Advenae profiteantur. Hospites professionem faciant, cujuscumque sint conditionis, etiamsi Milites, Ecclesiastici, vel privilegiati. Tempus, et modus professionis injungitur.

I. Che dal dì della pubblicazione del presente Bando in avanti tutt' i privati Individui abitanti in questa Capitale, ancorchè non abbiano locanda aperta, di qualsivoglia rango, stato, grado, e condizione essi sieno, o che sieno Militari, o pagani, Maschi, o Femmine, Laici, o Ecclesiastici, Capi di famiglie private, o di comunità secolari, o regolari, Superiori di Castelli, di Quartieri, di Spedali, così pagani, come Militari, di luoghi Regj, e di altri di qualsivoglia natura, o istituto, niuno affatto escluso, senza che ad alcuno di essi possa valere il beneficio dell'esenzione di foro anche privilegiatissimo, o altra qualsivoglia eccezione, dovranno di tutt' i forestieri pervenuti nella loro Casa di abitazione, o di lor privato dominio, ovvero nella Comunità, o luogo da essi rispettivamente retto, governato, custodito, o difeso, con volontà di pernottarvi, ossia di trattenervisi più delle 24. ore, farne il rapporto in iscritto al Giudice Commessario del Quartiere tra il perentorio, ed improrogabil termine di otto giorni dopo la prima pubblicazione del presente; e per que' forestieri, che giugneranno nel tratto successivo, debbono fare il rapporto tra le prime 24. ore, da decorrere dal momento dell' arrivo del forestiere nella loro Casa di abitazione privata, o di Comunità di sopra spiegate; con indicare distintamente il nome, cognome, e patria dell' Ospite, sia estero, sia regnicolo che proviene dalle Provincie; inoltre la di lui professione, o mestiere, il giorno, e l' ora dell' arrivo, e se per camino di Terra, o di Mare; l' oggetto della sua venuta, ed il tempo che abbia intenzione di trattenervisi, con aggiugnere ancora la filiazione fedele del medesimo. E ciò debba intendersi per qualunque titolo venga cotal forestiere a fermarsi in sua Casa, sia per titolo di amicizia, sia di parentela, sia di negozio, di divertimento, di ospitalità, di passaggiera dimora, di affitto, o subaffitto, di associazione, di servizio, e per qualunque altro motivo, o colore, niuno eccettuato.

Advenae, qui hospitium in urbe mutant, vel qui discedunt, profiteantur.

II. Egualmente tutt' i suddetti abitanti di questa Capitale, e gli altri Individui nominati nel precedente articolo, subitochè l' Ospite, o il forestiere abbandonasse la loro Casa, e passasse altrove ad abitare, o in questa stessa Capitale, o partisse dalla medesima, dovranno rivelare con simile rapporto scritto la di lui partenza, o abbandono dell' abitazione, tanto al Giudice Commessario del Quartiere, donde il forestiere, o l'ospite è uscito, quanto al Giudice Commessario del Quartiere, dove abbia detto di voler passare ad abitare, se abbia trasmigrato per rimanere in questa Capitale.

Poenae in hospites, qui non profitentur.

III. Chiunque mancherà di adempiere in tutto, o in parte ad alcuno de' precedenti due stabilimenti, o che non faccia il rapporto, e rivela suddetta, o che la faccia, ma non in tutte le sue parti esatta, e fedele, o che trascuri di farla nel tempo prescritto, se sarà Nobile possidente, soggiacerà all' ammenda di doc. 500., la metà de' quali sarà data al dinunziante, e l' altra metà s' incasserà alla Polizia: Se Nobile non possidente, subirà la pena di quattro mesi di Castello chiuso: Se ignobile possidente, pagherà l' ammenda di docati 100., da dividersi egualmente

me-

Digitized by Google

metà al dinunziante, e metà alla Cassa di Polizia. E se ignobile povero, sarà soggetto alla pena di sei mesi di carcere. E ciò s'intenda per la prima volta, che contravvenissero, poichè in caso di recidiva, sarà loro raddoppiata la pena. E qualora costasse evidentemente di dolo, o frode usata per occultare qualche persona sospetta, o di mal affare, saranno puniti straordinariamente con pene proporzionate al delitto, ed alle conseguenze, e danni, che ne avvenissero.

Professiones advenarum a Magistratibus politiae ad Praefectum transmittantur.

IV. Ciascun Giudice Commessario di Quartiere dovrà delle rivele ricevute, toccanti gli articoli de'forestieri di sopra prescritti, farne in ciascun giorno duplicato rapporto, uno diretto a noi, e l'altro al Capo della Polizia; e ne' casi, che meritano pronto provvedimento, riferiranno nel momento, così a Noi, come al Capo della Polizia con rapporto particolare, senza riservarlo al rapporto giornaliero. Il Capo della Polizia poi di tutt'i rapporti, che riceverà dalli Giudici su questo assunto, ne darà similmente ragguaglio a Noi nel suo rapporto generale: E ciò, così per corrispondere alle vedute salutari di Polizia, come affinchè l'inosservanza possa essere subito scoverta, e puniti irremisibilmente i trasgressori.

Inculchiamo agl' Ispettori, Subispettori, ed altri Agenti di Polizia, sotto la loro immediata risponsabilità, di curare con indefessa vigilanza la piena esecuzione del presente bando; e di renderci subito avvisati di qualunque contravvenzione al medesimo scovriranno.

Ed affinchè la presente determinazione ridotta in forma di Bando pervenga alla notizia di tutti, nè alcuno possa allegar causa d' ignoranza, ordiniamo che si pubblichi a suon di tromba, e se ne affiggano copie in istampa in tutt'i luoghi soliti, e consueti di questa Capitale, e quindi munita di relata del pubblico lettor de' Bandi torni in questa Soprantendenza Generale di Polizia, ove si registri, e conservi per futura memoria, e cautela. *Napoli dalla Soprantendenza Generale di Polizia il dì 30. Agosto* 1804. *Il Duca d' Ascoli. Il Giudice Francesco Cassari Segretario della Soprantendenza di Polizia, e Giustizia.* Pubblicata a dì 31. Agosto 1804.

Die 30. Aug. 1804.

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXXIX.

Eodem Rege: Magistratus, qui oeconomiam carcerum invigilat, Junctis bonis regiminis nuncupatus, ad Politiam redigitur.

ECcellentiss. Signore. Sulle quistioni giurisdizionali insorte tra la Giunta del buon Governo delle Carceri, e 'l passato Direttore di Polizia, relativamente al buon ordine, e polizia delle Carceri di questa Capitale, de'Carcerati, e Custodi, ha voluto il Re sentire il parere della Giunta delle Quistioni, ed anche quello di V.E. E siccome la M. S. ha considerato da quanto è venuta a rassegnare l'E.V., che 'l Governo delle mentovate Carceri, e Carcerati è un oggetto di un essenziale istituto della Polizia, e che il volerlo smembrare dalla medesima è lo stesso, che privarla di quelle facoltà, ed allontanarla dalla pratica di que' doveri, che formano il principale attributo di essa, così si è degnato risolvere, e dichiarare, che tutte le facoltà concedute alla cennata Giunta del Buon Governo, debbano incardinarsi al Magistrato di Polizia, e dal seno della Polizia stessa formarsi una Giunta di Buon Governo per le Carceri, e Carcerati. Per

ef-

effetto di ciò unisce la M. S. quella Giunta del Buon Governo delle Carceri, col seguente sistema, cioè, che Capo della Giunta suddetta da ora in avanti sia il Capo della Polizia con due Giudici della stessa, che per questa volta destina la M. S. nelle persone di D. Francesco Giampietri, e di D. Bernardo Guidobaldi. Destina parimenti l'Avvocato Fiscale Decano, e l'Avvocato de' Poveri Decano, anche Decano *pro tempore* della G. C., li quali debbano intervenire in essa Giunta per sostenere le Parti, e del Fisco, e de' Poveri, e di due de' Governatori Nobili del Monte della Misericordia. Ha determinato nel tempo stesso la M. S. giusta il sentimento dell' E. V., che quella nuova Giunta di Buon Governo (tranne il bisogno straordinario) si debba unire due volte il mese, ed apprestarsi all'adempimento de' proprj doveri in una parte così interessante.

Officia humanitatis erga carceratos praesertim ad politiam pertinent.

Finalmente siccome l'antica Giunta di Buon Governo praticava de' molti uffizj di umanità, e di pietà in sollievo de' Carcerati, così vuole la M. S., che questa pratica sì nobile, non solamente non debba rimanere abolita, ma la nuova Giunta debba vivamente eccitarsi a continuare l'esercizio con zelo, e con vigore sempreppiù profittevole per i Poveri. Di Sovrano comando lo partecipo all' E. V. per sua intelligenza, e di chiunque convenga di sua parte, e per l'adempimento nella prevenzione di essersene passato l'avviso alla G. C., alla Giunta delle Quistioni, alla passata Giunta del Buon Governo, ed alla Real Segreteria di Ecclesiastico.

Io dunque communico a V. S. Ill. tal Sovrana risoluzione, per intelligenza sua, e di chiunque convenga, e per la corrispondente esecuzione, manifestandomi Ella il risultato delle Sessioni, per elevare a S. M. l'occorrente in caso di bisogno. *Di V. S. Ill. Napoli 3. Novembre* 1804. *Il Duca d' Ascoli. Signor Configliere D. Gregorio Lamanna Capo della General Polizia.*

Die 3 Nov. 1804.

Real Dispaccio, ed istruzioni per il nuovo Corpo de' Fucilieri di Città,

e sia

(*) PRAMMATICA XL.

Eodem Rege. Modus et regulae militum, qui armatam manum politiae constituunt.

IN seguito della Real Determinazione presa da S. M. intorno allo stabilimento di una forza armata da servire alla Polizia della Capitale sotto il nome di Fucilieri di Città, uniformandosi ora la M. S. a quanto altro è stato rappresentato da S. E. il Signor Duca d' Ascoli circa l' organizzazione, ed il servizio di detto nuovo Corpo, è venuta ad ordinare locchè siegue:

„ Che nel Corpo di Fucilieri di
„ Città venissero assegnati, oltre del
„ Capitan Comandante già destinato,
„ altri dodici Uffiziali subalterni,
„ cioè quattro Tenenti, ed otto Al-
„ fieri co' soldi corrispondenti al loro
„ grado militare da scegliersene il
„ numero tra gli Uffiziali, che pri-
„ ma servivano nel medesimo Corpo
„ de' Fucilieri di Montagna, e se
„ questi non bastassero, tra gl' ido-
„ nei Uffiziali superanti del Real E-
„ sercito: che i medesimi dovessero
„ avere i loro regolari ascensi o nel-
„ lo stesso Corpo de' Fucilieri di Città,
„ o secondo era stabilito per l' an-
„ tico Corpo de' Fucilieri di Mon-
„ tagna; riservandosi la M. S. di far
„ godere al Capitan Comandante quel-
„ le maggiori graduazioni militari,
„ ed altro nello stesso Corpo, a pro-
„ porzione della qualità de' servizj da

„ lui

„ lui prestati : che per adattare il „ servizio di detto nuovo Corpo alle „ operazioni, che esige la Polizia, „ il medesimo debba essere diviso in „ quaranta Plutoni, composto ciascu„ no di dieci teste, cioè di un Ca„ poguardia, o sia primo Sergente, „ di un sotto Capoguardia, o sia se„ condo Sergente, di un Caporale, „ e di sette Comuni ; che ognuno „ de' quattro Tenenti con due Alfie„ ri abbiano il comando di dieci Plu„ toni sotto l'immediata dipendenza „ del Capitan Comandante, secondo „ lo stile militare : che per la rego„ larità, e sicurezza de' pagamenti „ degli Individui di detto Corpo, e „ per la di loro legittima ammissio„ ne, ed esistenza, debba incaricarsi „ l'Ajutante di Campo Capitano D. „ Francesco Frilli ad eseguire le fun„ zioni, che appartengono all'ufizio „ di Commessario di Guerra ; ed in „ di lui mancanza debba farne le ve„ ci l'altro Ajutante di Campo Ca„ pitano D. Niccola Folgori ; che il „ supremo comando, e l'ispezione di „ detto Corpo debbano appartenere „ privativamente, ed indipendente„ mente al Sopraintendente Generale „ di Polizia ; che le cause civili, „ passive, sommarie, ed esecutive „ di questo nuovo Corpo siano giu„ dicate dal Sopraintendente Genera„ le di Polizia col voto del suo As„ sessore : le civili passive importan„ ti giudizio formale, e decisione di „ Tribunale Collegiato, siano della „ cognizione della Udienza Generale „ di Guerra, e Casa Reale, come si „ pratica per gli altri Militari in si„ mili casi ; le cause criminali pas„ sive di materie dipendenti dall' e„ sercizio dell' incumbenze di Polizia, „ a cui gli Individui di esso Corpo „ sono addetti, debbano appartenere „ alla privativa cognizione di esso „ Sopraintendente Generale col voto „ del suo Assessore : e le rimanenti „ cause criminali passive debbano es„ sere giudicate a norma delle Reali „ Ordinanze del 1789. dal Supremo „ Consiglio di Guerra, a cui dal So„ praintendente Generale della Poli„ zia si trasmetteranno le carte, che „ egli avrà fatto formare sul caso oc„ corrente in forza delle facoltà ine„ renti alla sua carica. E finalmente „ che per tutto ciò, che occorresse „ di esporre al Real Trono circa gli „ oggetti di sopra indicati apparte„ nenti al mentovato Corpo, debba „ il Sopraintendente Generale dirige„ re le sue rappresentanze pel canale „ della Real Segreteria di Stato, e „ Guerra.

„ Ed essendo venuto benanche S.M. „ ad approvare le Istruzioni formate „ pel regolamento, e disciplina del „ suddetto Corpo, la di cui copia è „ stata rimessa dal Signor Duca colla „ sua rappresentanza de' 12. del pros„ simo scorso mese, ha ordinato, „ che le medesime abbiano il loro „ pieno effetto".

Le Istruzioni sono le seguenti.

In conseguenza de' Reali Ordini, circa la formazione di un Corpo di 400. Fucilieri di Città da servire alla Polizia per le operazioni convenienti a Truppa Militare, e circa il destinarsi il numero di 80. Birri addetti alla Polizia per le esecuzioni corrispondenti alla loro classe, viene a prescriversi l'osservanza de' seguenti Articoli.

1. Essendo ormai questo Corpo un Corpo Militare, dovrà perciò ogni Individuo del medesimo essere arrolato, precedenti le debite perquisizioni, facendosi le filiazioni all'uso Militare, le quali dovranno essere firmate dal Comandante del suddetto Corpo, col visto buono del già de-

stinato Commissario di Guerra, ed approvate dal Soprantendente Generale di Polizia, una delle quali resterà nell' Archivio del medesimo Soprantendente, un' altra in quella del Comandante, il quale oltre la dinotata filiazione dovrà tenere un libro di registro, come tengono tutt'i Corpi dell' Esercito, nel quale dovrà in ogni foglio registrare una filiazione, per poter nell' avvenire descrivere a continuazione della medesima tutte le novità vantaggiose, e svantaggiose dell' Individuo, non che il giorno, in cui si prenderà la sua licenza, o che s' impegnasse per altro tempo; quello della dilui morte; quello della dilui diserzione, qualora avvenisse un tal caso; e ogni altro accidente. Una terza filiazione poi dovrà rimanere in potere del Commissario, il quale dovrà unirla cogli altri documenti della revista passata nel mese, in cui venne ammesso il Fuciliere. Le licenze però temporanee, o finali di quelli Individui saranno spedite, o firmate dal Soprantendente Generale, che ha il supremo comando, ed Ispezione del Corpo.

2. Sarà obbligato ogni Fuciliere intraprendere il servizio per anni due forzosi, elassi i quali verrà licenziato nelle debite forme, qualora non volesse continuare il servizio.

3. Ogni Fuciliere, e Caporale sarà vestito alla foggia degli antichi Fucilieri di Montagna, secondo il modello già formato, ed il suo armamento consisterà per ora in un fucile, e bajonetta con centurone, padrona, e ciappa uniforme, il quale armamento sarà aumentato in appresso secondo le occorrenze.

4. Ogni primo Sergente, secondo Sergente, e Caporale porteranno li distintivi secondo il modello; ed il primo, e secondo Sergente avranno il vestiario mezzo lungo.

5. Ogni Individuo di detto Corpo franco, o di servizio, che diserterà, sarà castigato militarmente con pene economiche a giudizio del Soprantendente Generale, secondo le circostanze.

6. Sarà indispensabile dovere, che ogni Individuo di detto Corpo da oggi innanzi debba crescersi i mustacci, come quelli del dismesso Corpo de' Fucilieri di Montagna.

7. I Bassi-Uffiziali, e Comuni del Corpo de' Fucilieri di Città incontrandosi con Uffiziali dell' Esercito, o dell' isterso Corpo, praticheranno verso di costoro quegli atti di rispetto, che in simili casi usano gli altri Bassi-Uffiziali, e Soldati della Truppa regolata verso gli Uffiziali Militari, a norma delle Reali Ordinanze. Dove poi s' incontrassero con Giudici, Ispettori, e Subispettori di Polizia, useranno l' urbanità di togliersi il cappello.

8. Sarà cura de' primi Sergenti, e secondi Sergenti di ogni Plutone di vigilare con accuratezza alla decenza non solo del vestiario, ma anche alla tanta dovuta subordinazione, cosa necessariissima da osservarsi da ogni Corpo, onde ne venga in conseguenza il buon' ordine.

9. Quando un Caporale, o Fuciliere anderà all' Ospedale, o resterà in propria casa infermo, sarà obbligato il Capo Plutone ritirare subito il vestiario, armamento, cuojame, e tutt' altro, che appartiene all' Individuo suddetto, e lo consegnerà al Tenente, cui appartiene il Plutone, per conservarsi in un magazino, che si formerà in Montesanto, e quando l' Individuo sarà guarito, il Capo Plutone ne darà parte al detto Tenente, il quale coll' intelligenza del Comandante del Corpo disporrà, che

li

li venga restituito così il vestiario, che l'armamento, dovendo queste due classi de' Caporali, e Fucilieri, ove non avessero l'opportunità di curarsi nelle proprie loro case, andare all'Ospedale Civico, lasciando in beneficio del medesimo per l'Ospedalità quindici grana il giorno a testa sul loro Prest, con cedere il rimanente a prò di essi.

10. E siccome è necessariissimo, che si formi un Fondo per la riattazione del vestiario, ed armamento, perciò in ogni mese tutti gl' Individui sistenti in revista lasceranno due grani a docato dal proprio soldo, cioè il primo Sergente, che ha docati 15. il mese, grana 30., il secondo Sergente, che ha ducati 9. il mese, grana 18., il Caporale che ha docati 8. il mese, grana 16., il sotto Caporale, che ha docati 7. il mese, grana 14. interinamente sino alla loro estinzione, ed il Fuciliere, che ha ducati 6. il mese, grana 12., del qual fondo si terrà un conto separato, restandone depositate le somme nella Cassa del Corpo.

11. Essendovi in questo Corpo il Comandante, deve cessare sopra gl' Individui di esso ogni funzione del Giudice Bosco, al quale resterà la sola ispezione degli 80. Birri, la destinazione de' medesimi pel servizio, che loro corrisponde, ed il pagamento del loro avere, come finora si è praticato.

12. Dichiarato ora Militare il Corpo de' Fucilieri di Città, avrà esso una contabilità tutta Militare, che verrà amministrata nel modo seguente.

13. Dovrà tenersi in casa del Comandante del Corpo una Cassa a tre chiavi, da tenerle una detto Comandante, altra il Commessario, e la terza un primo Tenente, che da quei destinati in detto Corpo verrà scelto per antichità per tale amministrazione. In questa Cassa dovrà versarsi l'intiero Prest mensuale, che corrisponde al Corpo de' Fucilieri in numero di 400. teste, ascendente a docati 2848. e questa summa dovrà prendersi dalla Cassa di Polizia, dai doc. 3503. e grana 50., che la Real Tesoreria mensualmente le somministra per pagamenti della forza armata, ed altri pesi, rimanendo il dippiù in doc. 655. e grana 50. in detta Cassa di Polizia pel pagamento degli 80. Birri, ed altri pesi.

14. Dovrà eliggersi un Tenente da proporsi dal Soprantendente Generale di Polizia, per ottenersene la Reale approvazione, il quale dovrà fare da Quartier Mastro, a cui della suddetta Cassa del Corpo gli si libererà l'intiero avere de' primi quindeci giorni, appartenenti al detto Corpo nel primo di ciascun mese, e così il giorno 15. per gli ultimi quindeci giorni, lasciando in Cassa suoi recivi delle somme ricevute. E siccome questo Corpo vien ripartito in quattro Divisioni, così esso Quartier Mastro distribuirà la summa ricevuta egualmente ai Capi delle medesime, ritirandone presso di se i corrispondenti ricivi.

15. Il Commissario incaricato, dovrà impreteribilmente passare mensualmente la revista l' ultimo giorno di ciascun mese, onde cadere nella medesima tutte le Alte, e Basse occorse nel mese medesimo.

16. Il giorno cinque del mese consecutivo, dovranno unirsi il Commissario, il Comandante del Corpo, ed il suddetto primo Tenente, ed il Quartier Mastro, il quale dovrà depositare in Cassa i ricivi degli averi somministrati, ritirandosi i suoi, non che i quattro Capi delle mentovate Divisioni, ogn' uno de' quali dovrà

portare due esemplari della distribuzione degli averi ricevuti nel mese precedente, li quali si confronteranno colla revista, per rilevarsi, se corrispondono, e qualora il tutto vada regolare, uno de' due esemplari firmato dal Capo di Divisione resterà in Cassa, e l'altro firmato dal Commissario, e dal Comandante, si darà a detto Capo per sua cautela.

17. E siccome con questo sistema ogni distribuzione dovrà portare una resta d'avanzo; così ogni Capo di Divisione ritirandosi i suoi due ricivi del giorno primo, e quindeci del mese, lascerà in Cassa un ricevo dell' importo della resta: Ricevo, che gli sarà restituito come contante nel primo buon conto. Terminato che sia l'aggiusto co' Capi di Divisione, dovrà il Commissario mensualmente formare una Mappa, dalla quale dovrà rilevarsi a colpo d'occhio l'intiero avere della Divisione, il disconto delle grana due a docato pel riattamento del vestiario, e armamento, effettivo importo della Divisione, e quello delle reste cagionate dalla ritenzione delle dette grana due a docato, dalla mancanza dell' effettivo numero del complete, o di altre basse. Questa Mappa dovrà firmarsi da lui, o dal Comandante del Corpo, e dal suddetto primo Tenente, e dovrà conservarsi in Cassa.

18. Qualora accorressero farsi de' ripari pel vestiario, o armamento, il Capo della rispettiva Divisione dovrà farne nota circostanziata, coll' indicazione de' rispettivi prezzi, e da lui firmata presentarla al Comandante del Corpo; il quale conoscendola regolare la munirà col suo, *mi costa*, passandola al Commessario, come Fiscale degl' interessi, che riputandola giusta, vi apporrà il *Visto Bono*, e la presenterà al Soprantendente, che dovrà corroborarla del suo, *si eseguas*. Dopo di che pel canale regolare si farà pervenire al Capo della Divisione, onde resti il medesimo autorizzato all' adempimento della stessa, con portarsene l'importo in esito nella prima distribuzione, sotto la partita del discontro delle grana due a docato, pel riattamento dell' armamento, e vestiario, esibendo per di lui discarico l'anzidetta nota, che dovrà rimanere in Cassa in seno della distribuzione.

19. Con sì fatto sistema, oltre del vantaggio di essere il Corpo mensualmente aggiustato, senzacchè vi rimanga la più minima appendice, si avrà non solo il vantaggio della sicurezza di questo Ramo pecuniario, ma ben anche quello di chiaramente rilevarsi a colpo d'occhio in qualunque instantaneo rincontro il dare, ed avere dell' enunciato Ramo, a scanzo di qualunque inconveniente.

20. In ogni anno il Commissario, il Comandante del Corpo, ed i quattro Capi delle Divisioni, col Quartier Mastro, dovranno presentare al Soprantendente di Polizia un conto chiaro, circostanziato, ed esatto d' introito, ed esito de' suddetti doc. 2848. mensuali liberati per la sussistenza di questo Corpo, facendo sopratutto rilevare con chiarezza il risparmio ritratto nell' intiero anno; il quale conto dopo averlo il Soprantendente munito della di lui firma, l' umilierà a S. M. per Segreteria di Stato, e Guerra, onde riceverne la Sovrana approvazione.

21. L'attuale Calabozzo nel Guardione di Montesanto servirà di Carceri per i Fucilieri delinquenti, e per loro Sala di disciplina sarà destinata una Stanza nel Guardione stesso.

22. Il Corpo de' Fucilieri nel numero di 400. teste sarà diviso in 40. Plu-

to-

Digitized by Google

toni, ognuno di dieci teste nella seguente maniera.

23. Ventiquattro Plutoni, composti ognuno di un primo Sergente, un secondo Sergente, un Caporale, e sette Fucilieri saranno addetti a fare la Guardia ne' dodici Quartieri della Capitale; assegnandosene due per ciascun Quartiere, onde montino, e smontino la guardia in ogni 24. ore.

24. Due Plutoni saranno addetti di fisso alla Vicaria, e questi saranno composti, cioè il primo di un primo Sergente, un Caporale, ed otto di sotto Caporali, ed il secondo Plutone sarà composto di un secondo Sergente, un Caporale, ed otto sotto Caporali.

25. Un Plotone composto di un secondo Sergente, sei sotto Caporali, e Fucilieri resterà fisso di guardia all'Ospedale detto di S. Francesco.

26. Tutti li mentovati sotto Caporali faranno il servizio di Fucilieri, e saranno presi dal numero degli attuali sotto Caporali, la cui classe resterà abolita, quando li suddetti Individui ascendessero a Caporali per merito, ed antichità, o venissero a mancare per altra ragione.

27. Altro Plutone composto di un secondo Sergente, un Caporale, ed otto Fucilieri, sarà destinato di Guardia fissa al Capo della Polizia Consigliere D. Gregorio Lamanna.

28. Un'altro consimile Plutone resterà di guardia fissa al Giudice Bosco nell' intelligenza però, che siccome tanto questa Guardia, quanto quella del Capo di Polizia, non è necessario, che sia completa di dieci teste, quante se ne stabiliscono per ogni Plutone, dovranno perciò prendersi dalle dette due Guardie quegli Individui, che accorreranno giornalmente o per Ordinanze, o per altro Servizio straordinario, regolato il tutto col dettaglio del servizio, che formerà il Comandante del Corpo, secondo gli ordini del Soprantendente Generale.

29. Cinque Plutoni composti ognuno di un secondo Sergente, un Caporale, ed otto Fucilieri verranno di fisso assegnati ne' posti del Vomero, Mugnano, S. Jorio, Fratta, e Casoria.

30. Sei Plotoni poi formeranno il servizio al Guardione di Montesanto, cioè tre di essi ogni 24. ore. Tre di questi avranno ognuno un primo Sergente, un Caporale, otto Fucilieri, e tre altri ognuno un secondo Sergente, un Caporale, ed otto Fucilieri, e dovranno alternare il servizio fra loro, facendo sì, che sempre vi sia nella Guardia un primo Sergente alla testa: avvertendosi che questo Guardione, oltre dell' obbligo che se l' impone di dover star sempre pronto di giorno, e di notte ad accorrere in tutti li casi, ove il bisogno richiede, dovrà altresì avere la custodia del Calabozzo, che ivi si stabilirà pel Corpo de' Fucilieri; nella guisa detta di sopra si avrà il Corpo de' Fucilieri formato com' è appresso.

Numero 28. Primi Sergenti.
Numero 36. Secondi Sergenti.
Numero 39. Caporali.
Numero 297. Fucilieri, che formeranno il pieno di teste 400.: così resterà stabilito per farsi ora rilevare, che la formazione di questo novello Corpo non altera la spesa annuale pel Prest degl'Individui di esso da quella, che prima si faceva dal Magistrato di Polizia per la forza armata ad esso addetta: così si viene a descrivere;

Che il Prest annuale del nuovo Corpo di 400. teste ascende a duc.	34176
Che unito l' importo annuale di 80. Birri	5760
Sono in unum	39936

Che l' antica forza armata

ria di Polizia secondo appare dallo stato presentato dal Razionale di essa in data de' 7. Giugno corrente anno per il numero di 472. teste portava la spesa annuale di docati 39696

Riporto dell' importo di prest del nuovo Corpo 39936

Riporto dell' importo di prest dell' antica famiglia armata . . . 39696

Che ora si spendono dippiù 240

Ma è d' avvertirsi, che sebbene sono calcolate numero 8. teste dippiù dell' antico piede, ciò non ostante que' 240. docati verranno poi ripianati colla prima spesa, mentre estiguendosi viavia i sotto Caporali, classe abolita, si risparmierà annualmente quasi l' istessa summa de' doc. 240.; ecco che la spesa sarà l' istessa, che si erogava sul piede antico.

31. I Plutoni componenti il suddetto Corpo de' Fucilieri saranno numerati dal numero primo, al numero 40., affinchè si sappia con distinzione qual Plutone esiste in ciascun Corpo di Guardia.

Questi 40. Plutoni formeranno quattro Divisioni, ognuna di dieci Plutoni, cioè

Da 1. a 10.
Da 11. a 20.
Da 21. a 30.
Da 31. a 40. E siccome ognuna di esse dovrà avere alla testa tre Uffiziali, così nel ripartirle si avrà la cura, che questi Uffiziali abbiano loro dieci Plutoni raccolti nelle Guardie de' Quartieri finitimi, onde con facilità possano vigilarvi, e non siano obbligati a correre da un Plutone, all' altro.

32. E' indispensabile dovere, che tutti gl' Individui del Corpo de' Fucilieri di Città, che sono di Guardia, tanto di notte, che di giorno non si appartino affatto dalla medesima, essendone risponsabili tutt' i Capi Posti, i quali non dovranno mai permettere ad essi Individui di appartarsi dalla suddetta Guardia, nè andar vagando nelle ore incompatte per il Quartiere, ove si troveranno di Guardia. In caso di oscitanza sarà il Capo Posto rigorosamente, e militarmente castigato.

33. Ogni qual volta accada nelle Guardie la mancanza di un Individuo o per malatia, o per carcerazione, o per qualunque altro caso, i suddetti Plutoni destinati pel Guardione di Montesanto, saranno obbligati di rimpiazzare l' Individuo mancante per quel tempo, che sia necessario, giacchè li Posti delle Guardie devono restare sempre completi di dieci teste.

34. Le Guardie di ogni Quartiere sono obbligate di far pattugliare pel circuito del Quartiere tre Fucilieri per tutto il corso della giornata, ripartendo le ore in maniera, che tutti gl' Individui della detta Guardia, egualmente prestino tale servizio: Esse Pattuglie vigileranno al buon ordine, e colla massima decenza, e prudenza; eviteranno ogni minimo inconveniente; e quando accade l' occasione di fare qualche arresto l' eseguiranno, e subito condurranno l' arrestato alla Guardia rispettiva, il Capo Posto della quale secondo li stabilimenti di Polizia ne darà conto ai corrispondenti superiori di Polizia nella guisa, che prattica-vasi nel passato.

35. Ogni Capo Plutone formerà il Rapporto al Comandante del suddetto Corpo, mattina, e sera, di tutte le novità, potranno occorrere relative agl' Individui del suddetto Corpo, mentre i Rapporti di quel ch'accade toc-

cante alla Polizia si faranno secondo il solito.

36. Ogni Capo Posto, che monterà la Guardia la mattina, dovrà indispensabilmente ispezionare le armi, e munizioni de' Fucilieri, nommeno che il vestiario, e cuojame, acciò in qualunque occasione si trovino pronti al servizio della Polizia istessa; ed in caso di mancanza ne resteranno essi Capo-Posti risponsabili, ed avranno un severo castigo Militare.

37. Ogni Fuciliere, che smonterà di servizio dovrà lasciare l'armamento, e cuojame nella Guardia in una Rastigliera, che a tal'uopo si formerà, ed il primo Sergente terrà la chiave della stanza, ove venghino riposti tali generi.

38. Dal numero degli 80. Birri destinati per l'esecuzione di Polizia spettante alla classe loro, ne saranno assegnati due ad ogni Plutone de' Fucilieri di Città, per essere adoperati nelle esecuzioni suddette.

39. Resta proibito all'intero Corpo de' Fucilieri di Città di prestare braccio forte alle carcerazioni per debiti sotto pena a chi dell'Individui di esso controvenisse, d'essere punito militarmente. In tali casi di carcerazioni potranno accorrere solo gl'Individui della classe di Birri del numero degli 80. già destinati. *Duca d'Ascoli* -

DE OFFICIO MAGISTRI IVSTITIARII,

SEV

MAGNAE CVRIAE VICARIAE,

ET HIS,

QVAE TOTI TRIBVNALI INCVMBVNT

T I T. CCII

PRAMMATICA PRIMA.

Augetur numerus Judicum Mag. Curiae, qui annales sint, et diversis temporibus mutentur.

Vide prag. 73. de offic. S. C. et 48. inf. cod. Haec pr. videtur vacare juxta narrata in prag. sequenti.

NOtum facere volumus, qualiter pro servitio Caes. et Cath. Majestatis, celerique expeditione causarum omnium dictae Magnae Curiae Vicariae, et bonae justitiae administratione, visum Nobis fuit, quod in dicta Magna Curia ultra quatuor Judices, qui pro quolibet anno deputantur, et ordinantur in ipsa Magna Curia, debeant noviter ad beneplacitum Caes. Majestatis, et Nostrum, ex nunc in antea deputari, et creari duo alii Judices, adeo quod sint numero sex Judices quolibet anno; quorum quidem duo vacare debeant causis civilibus, et aliarum expeditioni, et alii quatuor causis criminalibus; tali quidem declaratione, quod si quatuor Judices in decisione causarum criminalium gravium fuerint discordes, in illis etiam interveniant, et intervenire debeant duo alii Judices, et similiter in causis civilibus si fuissent discordes dicti duo Judices, interveniant in illis, et intervenire debeant dicti alii quatuor Judices in ipsarum causarum civilium expeditione, videlicet, unus, duo, aut tres, aut quatuor, prout visum fuerit praefato Magnifico Regenti Vicariam magis convenire rectae expeditioni causarum, et illarum justae declarationi: Qui Judices debeant mutari singulis annis, videlicet; Duo in mense Maii, duo in mense Septembris, et duo in mense Januarii, et ita ad unguem, et inviolabiliter ex nunc in antea Caes. et Cath. Majestat. nomine observari volumus, et jubemus, et secus non agatur sub ira Regiae indignationis, et si pocnam ducatorum auri mille cupiunt evitare. In quorum fidem praesentes fieri fecimus Caes. et Cath. Majestatis Sigillo impressas. Datum in Castro Novo Neap. die 22. Januarii 1534. D. Petro de Toledo. Vid. de Colle Reg. Dominus Vicerex Locumtenens generalis mandavit mihi Bernardino Martirano. In Curiae prim. fol. 154.

Quando sunt discordes.

Vide prag. 87. §. 27. inf. cod.

Poena Irae, indignationis, et centum.um millia.

Die 22. Jan. 1534. D. Pedro de Toledo.

PRAMMATICA II.

DEcet justum Principem, cui justitiae administratio, et Regni regimen est commissum, pro DEI optimi maximi servitio, subjectorumque commodis, id primum curare, ut ea, quae a praedecessoribus Regibus, et Vice-Regibus pro recto justitiae cultu in unoquoque Tribunali constituta, et ordinata sunt, queque servari con-

Mandatur servari infrascripta Capitula, spectantia ad Tribunal M. C. V.

VC-

veniat, modis omnibus observentur. Deinde, si quid ex varietate temporum, et ipsa rerum experientia augeri, minui, in totumve tolli, aut noviter provideri visum fuerit, oportet, ut ei rei accurate, et opportunis remediis consulatur. Cum itaque Nos Catholici, et Serenissimi Regis Philippi jussu, ad hujus Siciliae citra Pharum Regni fines nuper ingressi, recollectis, et mandato nostro visis omnibus *Pragmaticis, Constitutionibus, et provisionibus, tum a Rege Ferdinando Primo, et invictissimo Carolo Quinto felicissimae memoriae, atque hujus Regni Viceregibus promulgatis, et pro cultu, et recta administratione justitiae in Tribunali Magnae Curiae Vicariae editis, tum etiam a Regentibus, et Judicibus ejusdem Magnae Curiae*, non sine magna animi molestia audiverimus, quamplures ex provisionibus praedictis ex temporum instabilitate, personarumque mutatione, dum servari deberent, observari desiisse; quasdam vero, ut experientia docuit, vel superfluas, vel deminutas extitisse, ut sic in quandam quasi confusionem sit itum, et quid servari, vel non servari deberet, a pluribus etiam ignoraretur; plerosque etiam abusus ex temporum mutatione, et hominum fortasse malitia insurrexisse, quos extirpari, et novis coerceri provisionibus pro bono publico congruit. Volentes huic rei salubriter, et ut par est, providere, cum ab eodem Tribunali, dum recte gubernatur, tribuatur unicuique jus suum, proborum quies, reproborum punitio, ac Regni totius tranquillitas oriatur, ex certa nostra scientia, et matura penes Nos assistentis Collateralis Consilii deliberatione, *eas omnes renovari jussimus, atque in unum compendium sub congruis titulis, et rubricis reduci, et ordinatum reponi, superflua resecantes, diminuta supplentes, et ubi novo opus fuerit remedio providentes, ut passim ex sequentibus est videre*, sic enim eveniet, ut usus temporum revolutione sublatus ad pristinam observantiam reducatur, atque quid servandum sit omnes agnoscant, sublatisque abusibus, rectus justitiae cultus illaesus, incorruptusque procedat.

Pragmaticae sub congruis titulis, et rubricis reductae.

2. *Consuevere Judices Magnae Curiae Vicariae ob negotiorum multitudinem mane, ac vesperi accedere ad Palatium, ubi Curia regitur, ibique pro administranda justitia per certu temporis spatium permanere. De qua re a Serenissimo Rege Ferdinando primo, et ab Illust. D. Petro a Toledo plura expedita fuere capitula, et litterae, quarum tenores inferius apponentur; Verum quia praedictae provisiones loquuntur etiam de sigillo Judicum, apponendo in provisionibus, et quod unus ex Judicibus pro tractandis negotiis permaneat in sala Palatii: cum hodie provisiones subscribantur per Judices, et continuo possis haberi aditus ad Judices causarum civilium, qui separati sunt a Judicibus causarum criminalium, non convenit eas in hoc servari. In ceteris vero, quoad accessum Judicum, et quod ad tempus, quo ibi manere debeant, inviolabiliter custodiri jubemus.*

Judices civiles a criminalibus separati.

Regis Ferdinandi primi super praedictis Provisio anni 1481. haec fuit.

3. *Item* „ che i predetti Giudici „ della detta Gran Corte, abbiano „ la mattina per tempo, ed a buon' „ ora a venire in essa Gran Corte, „ e così anche dopo mangiare, e te„ nuta Corte non si partano subito, „ ma stiano a negoziare in essa Gran „ Corte, e la mattina sieno in Cor„ te ad un' ora di di siccome il Con„ siglio, e ciascun di loro tenga il „ sug-

Mane Judices in Palatio M. Curiae causas tractent; et redeant post prandium hora competenti.

„ suggello con l' arme sue proprie, „ acciochè, quando si passa alcuna „ provvisione, si possa conoscere chi „ l' ha passata; ed acciochè in questo non si commetta il contrario, „ si ordina al Percettore, che ogni „ dì debba fedelmente annotare se i „ detti Giudici osservano il sopradetto servizio, e per quante ore „ ogni dì assistono in Corte. *Item* „ per spedizione de' litiganti, e più celere esecuzione della Giustizia, „ ordiniamo, che del continuo ciascun d' essi Giudici, *et praecipue* „ l'Eddomadario debba stare in sala, „ a spedire l' occorrenze, e gli altri „ Giudici potranno stare in Camera „ a negoziare secondo che occorrerà „ il bisogno.

Praeceptor describat sessiones. Hebdomadarius continuo se sistat in Aula.

1481. Rex Ferdinandus.

D. Petri a Toleto provisio in anno 1532.

4. *Item* „ perchè compie al servizio di Sua Maestà, e buona amministrazione della Giustizia, che „ i Magnifici Reggente, e Giudici „ di cotesta Gran Corte del continuo „ ne' dì, ed ore solite stiano, ed amministrino Giustizia nel Palazzo di „ essa Gran Corte, dove confluiscono i litiganti, e più commodamente si può procedere, vi diciamo, „ ed ordiniamo, che da qua in avanti tutt' i Magnifici Reggente, e „ Giudici debbano in detti dì, ed ore „ stare in detto Palazzo continuamente, ed osservare l' ordine del „ Re Ferrante Primo circa questo, e „ si debbano ogni mattina presentare „ prima, che sia un' ora di dì in „ detto Palazzo.

Regens, et Judices accedant ante lapsam primam horam diei.

5. *Item* „ che detti Magnifici Reggente, e Giudici debbano star giuntamente nella Camera dell' Udienza „ la mattina, e vacare per tre ore „ alle faccende, e cause del Regio „ Fisco, *videlicet*: Per due ore intendere, ed udire il Magnifico Avvocato, e Procurator Fiscale nelle „ cause fiscali, e non intendere in „ altro; e la terza per le cause delle „ parti, e principalmente in dare udienza all' Avvocato, e Procurator „ de' Poveri. *Verum* uno di detti Magnifici Giudici, a chi tocca l' eddomada, debba stare di continuo „ fuori in Sala a spedire mandati, „ citazioni, ed altre cose necessarie. „ *Item*, che si debbano similmentr „ osservare, e tenere simili ordini „ nelle tre ore della sera, che vacano detti Magnifici Reggente, e Giudici per la spedizione delle cause, „ *videlicet*: che due ore stiano prima „ secretamente, ed attendano a spedire le cause del Regio Fisco, ed „ udire il detto Avvocato, e Proccurator Fiscale, e la terza ora in „ dare udienza alle parti, ed all' Avvocato, e Proccurator de' poveri, *ut* „ *supra*.

Mane tres horas.

Hebdomadarius in aula.

Vespere tres horas.

1532. D. Petro de Toledo.

D. Petri a Toleto anno 1534.

6. Magnifici Reggente, e Giudici della Gran Corte della Vicaria „ Noi „ vogliamo, e per la presente ordiniamo, che ogni dì giuridico ad „ un' ora di dì, a non mancare, vi „ dobbiate trovare in detta Gran Corte, ed in quella medesima ora ci „ si abbia da trovare il Magnifico „ Avvocato Fiscale, ed attendere al„ la spedizione della Giustizia per tre „ ore la mattina, e la sera se sarà „ d' estate dopo l' ora di Vespero; se „ è d' inverno alle vent' ore tornerete, ed attenderete per altre tre ore „ e che da ciascun si debba dare un'ora „ d' udienza al Magnifico Avvocato „ de' Poveri, e si debbano ancora ordinare i Maestri d' Atti, quali hanno d' andare nelle medesime ore, a „ tal

Tres horae pomeridianae aestivae, vel hybernae quando incipiant? Inquisitiones completae, antequam terminentur, debent asportare Advocato, et Procuratori pauperum, die 10. Jan. 1559. in Carisc 2. fol. 10.

Digitized by Google

„ tal che ad un' ora di giorno voi, e „ tutt' i predetti nella medesima ora „ vi ritroviate in Vicaria, che così „ compie al servizio di detta Maestà, „ e buona amministrazione della Giu„ stizia". E vogliamo, che il predetto nostro ordine voi predetto Magnifico Reggente dobbiate *ad unguem, et inviolabiliter* far eseguire, che tal'è nostra ferma, e determinata volontà. *Dat. in Castro Novo Neap. 9. Febr. 1534. D. Petro de Toledo. Vidit de Cole Reg. Vidit Loffredus Reg. Bernardinus Martyran. In Cur. 2.*

Die 9. Febr. 1534. D. Pedro de Toledo.

PRAMMATICA III.

Mandantur servari Infrascripta Capitula in suffragiis ferendis. Vide prag. 10. §. 16. de offic. jud.

CUmque circa vota, et decreta, quae pro expeditione causarum per eosdem Judices proferuntur, et pro eorum executione, et propalatione, promulgatae fuerint a Carlo V. Invictissimo Imperatore, Illust. D. Raymundo de Cardona, et Illust. D. Petro a Toleto Viceregibus Pragmaticae, et Capitula; decernimus, et jubemus, quod ad unguem serventur. Sed dum in Capitulis D. Petri statuitur, quod in votando intervenias Procurator Fisci, quodque Liber decretorum ponatur in Banca cum duabus clavibus, quia neutrum ipsorum usu est receptum, et decreta Judicum postquam ab eis subscripta sunt, statim partibus intimantur, et omnibus innotescunt; propterea in iis tantum non convenit observari, sicut hodie non servatur.

D. Raymundi de Cardona anno 1516.

Judices secreto suffragia ferant, et disparia non patefaciant; et decernatur, quod per majorem partem fit; quod servetur, etiam in compositionibus tractandis.

2. E più perchè intendiamo, che alcuna volta per lo votare, e pubblicare de' loro voti, e pareri, che fanno alcuni de' Giudici, ne seguono molti disordini, e molte volte si fa pregiudizio alla ragione delle parti, ed interesse al Regio Fisco; per tanto „ Vi diciamo, ed ordiniamo, che „ da qua in avanti, per qualsivoglia „ causa, o quesito colore, non per„ mettiate, che alcuno di voi Giu„ dici dichiari il suo parere, e vo„ to, se prima tutti que' Giudici, che „ si troveranno nel Palazzo di cote„ sta Gran Corte, non si ritireran„ no insieme in secreto, e discutano, e tutti insieme votino, senza „ fare intendere a persona alcuna la „ disparità de' voti, quando occorres„ se, con far giudicare quello, che „ vota la maggior parte, come è il „ dovere, e solito. E così vogliamo, „ che si osservi nelle composizioni, „ che s' avranno da fare; quali vo„ gliamo, che si facciano con inter„ vento, e voto dell' Avvocato Fi„ scale, e non vogliamo altrimenti.

Fuit postea apposita poena privat. off. ut per prag. 5. supra de off. Judicum, et prag. 17. infra de off. S. R. C. ita declaratum die 8. Februar. 1577. in Cur. Cap. 3. fol. 45. Concord. prag. to. §. 36. de off. Judic.

1516. D. Raym. de Cardona.

D. Petri a Toleto anno 1532.

Audito Fisco suffragia proferantur.

3. *Item* „ che detti Magnifici Reg„ gente, e Giudici debbano discute„ re, e votare secretamente, e giun„ tamente, e non separatamente l'uno „ dall' altro, massime nelle cause cri„ minali, e tangenti il Regio Fisco, „ con intervento del Magnifico Av„ vocato, e Proccurator Fiscale, sic„ come è solito.

Omnes decreta lata subscribant, quamvis contradixerint.

4. *Item* „ perchè abbiamo provve„ duto, ed ordinato, siccome per la „ presente ordiniamo, e comandiamo, „ che tanto nel votare di dare i tor„ menti, come in tutte l' altre cose „ importanti intervengano tutt' i Giu„ dici, o la maggior parte di loro, „ e si voti secretamente, e si ese„ gua il voto, e parere della mag„ gior parte; e ne' Decreti si soscri„ vano tutti, secondo è determinato, „ tanto quelli, che ci concorrono, „ quanto quelli, che no, e possa cia„ scuno porre il suo voto a parte „ nel libro, com' è stato sempre co-

Nemo suffragia manifestet.

„ stumato, e che non sia persona alcuna, che presuma quelli rivelare, „ senza ordine di tutti, e l'eseguire „ di detti decreti si faccia per chi „ sarà ordinato.

5. *Item*, „ Si debba attendere, ed „ osservare l'ordine solito di scrivere i decreti, e voti giuntamente „ nel Palazzo della Gran Corte della Vicaria, e secretamente notarsi „ in libro; qual libro si debba detenere in Banco deputato a quest' „ effetto con due chiavi, una dall' „ Attuario, che scrive, e l'altra dal „ Magnifico Reggente, e quelli voti „ s'abbiano da scrivere per quel Mastro d'Atti, che fa il mese.

Vide prag. 36. §. 5. infr. eod 1532. D. Pedro de Toledo.

Caes. Majestatis anno 1539.

Decreta de torquendo subscribantur per Judices.

6. *Mandamus quoque, quod decreta de torquendo, quae per Judices dictae Magnae Curiae, aut aliorum Tribunalium fiunt, per omnes Judices, vel per majorem ipsorum partem subscribantur, etc.* ut in Pragm. 1. de quaestionibus.

Suffragia non patefiant. 1539. Carolo V. Imp.

7. *Cum vero prolatione eorum, quae in Consiliis, et Tribunalibus nostris geruntur, et praesertim votorum, etc.* ut in Prag. 5. de offic. Judic.

PRAMMATICA IV.

Capita circa testium examina.

UT plurimum justitiae administratio consistit in testium examine; eapropter summo studio per retro Reges, et Vicereges Regni hujus, et novissime per Nos fuerunt editae *Provisiones, quae sequuntur, quas inviolabiter observari statuimus.*

D. Raymundi de Cardona anno 1519.

Sed informetur existentes Fisci Patronus potest interrogare, 5. Sept.

2. *Item* „ che nell' esame, così de' „ principali inquisiti, come de' testimonj del Fisco, ed anche delle parti si „ debba esaminare per lo Mastro d'atti „ principale della causa, per il Reggente, overo Giudice, e non per l'Avvocato, e Proccurator Fiscale; *Verum* se l'Avvocato, e Proccurator „ Fiscale ci vogliono esser presenti, „ ci possono essere.

1577. in Cur. 1. Cap. fol. 52. Fiscus intervenit in depositione praecipalis. 1519. D. Raymundi de Cardona.

D. Petri a Toleto anno 1532.

Adde prag. 10. §. 15. de offic. judic. 1532. D. Pedro de Toledo.

3. *Item* „ che i Giudici, o alcuno „ di loro, che intervengono nell' esame de' testimonj dentro la Città di „ Napoli, e suo distretto, non abbiano „ da pigliare pagamento alcuno.

Caes. Majestatis anno 1559.

Scriba recipiat dicta testium integra, etiam contra Fiscum, adde prag. 19. §. item, quia hic infr. prag. 27. §. 30. inf. est adjecta poena gravior in c. 12. inter gratias Neap. fol. 174. 1559. Carolo V. Imp.

Item, quia nobis datum est intelligi, quod commissis criminibus intus, vel extra Civitatem Neapolis, Judices, vel Actuarii, seu eorum Scribae, qui ad informationem capiendam accedunt, dicta testium, super ipsis criminibus deponentium, dividere, eaque integra, prout testes deponunt, scribere quandoque non consueverunt, etc. *ut in Pragmatica 6. de Actuar. Scrib. et eorum salar.*

D. Perafan de Ribera anno 1559.

Judices causarum commissarum audiant testium examina per horam, quo libet die, et Advocatus Fisci tantum audiat examina testium in causis appellationum.

5. Avendo avuta informazione, che la spedizione de' carcerati criminali, che si detengono in cotesta Gran Corte, va molto tarda, e la principal causa, donde questo nasce, è, perchè il Magnifico Avvocato Fiscale attende esso solo all' esaminare de' testimonj, che producono detti carcerati in loro defensione, il quale per ritrovarsi occupato in altri negozj, per lo carico del suo officio, e per lo numero tanto grande, quanto è di detti carcerati, non vi può attendere, e fare prestamente detto esame, e come converrebbe al servizio di Sua Cat-

to-

tolica Maestà, e buona amministrazione della giustizia; e bisognando in questo farsi opportuno rimedio „ Ci „ è paruto provvedere, come anticamente si costumava, ed è di ragione, che i Magnifici Giudici Criminali Commessarj delle cause abbiano da attendere in detto esame, e così per la presente ordiniamo, e comandiamo, che i predetti Giudici, e ciaschedun di loro, da qua in avanti, nelle cause, che sono lor commesse, debbano vacare continuamente almeno un' ora del dì nell' esaminare di detti testimonj ne' giorni de' negozj, e ne' dì feriati per due ore, restando a carico del sopradetto Avvocato Fiscale solamente d' attendere, e vacare all' esame de' testimonj, che detti carcerati produrranno nelle cause di appellazione, che vertono nel Sacro Regio Consiglio: e così eseguirete, e non altrimenti, per quanto avete cara la grazia della prefata Regia Maestà".

Fisci Patronus.

Die 30. Junii 1559. D. Perafan.

Datum in Regio Palatio prope Castrum Novum Neap. die ultimo Junii 1559. D. Perafan. Vid. Albertinus Reg. Vid. Villanus Reg. Vid. Villanova Reg. Joannes de Soto Secretarius. In Curiae 2. Dirigitur Magnae Curiae.

PRAMMATICA V.

Capita circa Judices, Regii Officiales non patrocinentur.

Mandamus etiam, modis omnibus observari infrascripta, et Pragmaticas Regis Ferdinandi Primi anni 1481.

1. *Item*, quoniam de jure, ac per Pragmaticas sanctiones, etc. *ut Pragm. 2. §. 10. de Offic. judic.*

Ut supr. prag. 2.

2. Item, *quod omnes officiales dictae Magnae Curiae in horis consuetis, et debitis, in dicta Magna Curia repeniantur, et ante horam Curiae regendae: Judices conveniant simul per horas ad negotia expedienda pro conferendis processibus, et negotiis, maxime Fiscalibus expediendis.*

Taxatio expensarum fiat per unum ex judicib.

3. *Item* „ che avendosi da far tassamento di qualsivoglia sorta di „ spesa di qualunque causa agitata in „ Vicaria, dette spese s' abbiano a „ tassare per uno de' Giudici di co„ testa Gran Corte, senza pagamen„ to alcuno, e non per altri, come „ *alias ab antiquo* si facea.

Data Fisco dilatione, et elapsa, suffragia proferantur, et executioni mandentur.

4. *Item*, acciocchè le cause criminali non si ritardino, e gl' inquisiti non s' abbiano con lungo carcere a macerare; „ Data dilazione al Fisco „ a dire quello, che vorrà contra „ detti carcerati, i Giudici, passata „ detta dilazione, debbano votare, e „ votata che sarà la causa, il Reg„ gente debba eseguire detto voto; „ posposta ogni tardanza, eccetto quan„ do fosse causa così ardua, ed impor„ tante, che fosse necessario consul„ tarsi con Noi.

Vide prag. 6. de Commiss.

5. *Item* „ che il Reggente, e i Giu„ dici, quando vanno ad inquirere, „ e processare per lo Regno in al„ cuno delitto, considerato, che so„ no salariati dalla Corte, non pos„ sano, nè debbano pigliar cosa al„ cuna delle giornate, che vacheran„ no, per loro salario, ma solo le „ spese; eccetto che per quei giorni „ che vacheranno alle defensioni del„ le parti, dalle quali si pagherà il „ giusto lor salario, *juxta solitum*, „ *et consuetum*.

Non fiat mandatum de capiendo, nisi visa inquisitione, et debet registrari, ut inf. pragm. 22. §. 1.

6. *Item* „ che niuno Giudice di co„ testa Gran Corte abbia ardire, nè „ presuma passare commissione alcu„ na *de capiendo*, se prima per esso „ non è veduta l' informazione piglia„ ta contra di quello, che si ha da „ pigliare, e non si debba stare a „ relazione d' altri; e così a questo „ modo niuno indebitamente sarà ves„ sato.

D. Pe-

Digitized by Google

D. Petri a Toleto anno 1532.

Non exeant Judices de Civitate inconsulto Prorege pragm. 1. de Commiss. 1532. D. Pedro de Toledo.

7. *Item* „ che niuno de' Magnifici „ Giudici di cotesta Gran Corte, pos„ sa nè debba andar fuora della Cit„ tà di Napoli, e suo Distretto, in „ commissione alcuna per qualsivo„ glia causa, senza espressa saputa ed „ ordine nostro.

Caes. Majestatis anno 1539.

Non exeant extra Civitatem Regii Officiales, nisi cum literis Regiis, debito taxato salario; et in seditu reddant gestorum rationem. 1539. Imp. Carolo V.

8. Item, *volumus, quod in causis levibus, et modicae importantiae Judices Magnae Curiae Vicariae, vel aliorum Tribunalium extra Civitatem Neap. cum amplissima facultate, ut assolet, non mittantur; sed tantum in causis gravibus, magnique ponderis, et momenti, in quibus de ordine, et mandato Proregis nostri, et Consilii Collateralis mitti debeant, etc.* in Prag. 1. de Commissar. et exequut.

In Parlamento generali celebrato anno 1539.

In Civitate Neap. Cap. XXVII.

Commissarii eligendi per Regia Tribunalia debent jurare, et praestare fideiussionem de bene administrando, et reddendo rationem praeter Regios Consiliarios, et Praesidentes, ac Judices. Adde prag. 2. de Commiss. §. 2.

9. *Item* „ Si suppliea Vostra Ce„ sarea Maestà, che si degni ordina„ re a' Regj Tribunali di questo Re„ gno, che i Commessarj, i quali „ saranno destinati ad andare per lo „ Regno ad esaminare, a pigliare in„ formazione, a decidere alcun nego„ zio, lite, o controversia alcuna, „ e massimamente quelli della Gran „ Corte della Vicaria, Mastri d'at„ ti, e Scrivani Fiscali di essa Gran „ Corte, debbano, prima che parta„ no, solennemente giurare di fedel„ mente esercitare, ed amministrare „ il loro Officio, il quale vanno ad „ eseguire, e dare sufficiente, ed ido„ nea pleggeria dell' amministrazione „ dell' Officio predetto, e ritornando „ abbiano da dar conto della loro „ amministrazione; ed essendo tro„ vati colpati sieno puniti, e gasti„ gati, e debbano risarcire tutt'i dan„ ni, ed interessi a quelli, che gli „ avranno patiti". Placet Caes. et „ Catholicae Majestati, *quod omnes Commissarii deputandi per dicta Tribunalia praestent juramentum de bene exercendo, et administrando dictam suam commissionem: quo vero ad fidejussionem placet*; salvo se detti Commessarj *essent Consiliarii, vel Praesidentes, aut Judices dictorum Tribunalium, a quibus deputabuntur, cum jam alias ratione officiorum competat illis, ut plurimum cognitio dictarum causarum, et fides et legalitas eorum sit approbata.*

Consiliarii Praesidentes, et Judices sunt approbati. 1539. Carolo V. Imp.

PRAMMATICA VI.

Ultra Physicum adhibeatur Chirurgus ad curandos captivos juste salario. Instructiones Physici. Die 13. Sept. 1581. in Cur. 5. fol. 200. debet accedere ad carceres quolibet die 31. Maii 1618. fol. 12. in Cur. 2 Cal. Causa semel Judici commissa, ab eo terminetur. Prag. 27. §. 39. de off. et his, quae iis prohib.

Pro cura pauperum, et vulneratorum, in carcere Magnae Curiae existentium, mandamus, quod ultra Physicum, adhibeatur etiam Chirurgus, cui assignari debeat honestum salarium, et deputetur aliquis, qui curet infirmos, eorumque servitiis vacet, circa cujus rei executionem Regentis, et Judicum conscientiam oneramus.

Magnae Curiae Vicariae anno 1554.

2. *Item* „ che ogni mese si faccia „ la visita degl' inquisiti, quali so„ no carcerati, e si proceda *extra* „ *carcerem*.

3. *Item* „ che dopo che la causa „ si trova commessa, tanto civile, „ quanto criminale, al Magnifico Giu„ dice, quegli l' abbia da finire, non „ essendoci alcun giusto impedimen„ to, sopra il quale provvederà il „ Magnifico Reggente.

Semel in hebdomada recognoscantur e-

4. *Item* „ è stato conchiuso, che „ ogni settimana una volta uno de' „ Ma-

Digitized by Google

nnes captivi in die Saturni.

„ Magnifici Giudici, tanto criminali, „ come civili, personalmente abbia „ da visitare le carceri di detta Gran „ Corte, e similmente informarsi, „ come sono trattati dal Carceriere, „ e come sono trattati gl' infermi, „ e vedere, che nel comprare delle „ cose del vitto non sieno aggravati, „ nè frodati, ed informarsi dell' at- „ tenzione, che nelle loro cause si

Vide prag. 1. de visit. et 37. § 3. infra eod.

„ usa per li Magnifici Avvocato, e „ Procuratore de' Poveri, e se da- „ gli Scrivani sono aggravati in qual- „ che cosa, e che sieno ben trattati, „ di star netti, e d' altra cosa neces- „ saria, e quelli che sono poveri, „ sieno provveduti del pane della Cor- „ te; ed informarsi, se in questo il „ Magnifico Percettore li tratta be- „ ne, come dee, e provvedere in tut- „ te le cose predette, ed altre, che „ occorreranno, come ad esso Ma- „ gnifico Giudice parrà *secundum Deum*, „ *et puram conscientiam*, ed ogni uno „ per ordine faccia la detta visita; „ e quando alcuno fosse impedito, „ che in niun modo potesse farla, „ allora quegli, che seguita, la fac- „ cia. E s' ordina al Carceriere, che „ il Sabbato faccia intendere al Giu- „ dice, al quale tocca di far la vi- „ sita la settimana seguente, e se in „ questo il Carceriere sarà negligen- „ te, sarà gravemente punito ad ar- „ bitrio di detta Gran Corte.

Commentarienses certiorem reddat Judicem re emtionis faciendae.

Poena arbitr. 1534. M. C. V.

D. Francisci Pacecchi anno 1557.

Pro causis supra relegationem non fiat habilitatio, nisi in Tribunali.

5. *Item* „ Vogliamo, e così ordi- „ niamo per la presente, che nelle „ cause criminali, nelle quali si ver- „ rà ad imporre pena di morte natu- „ rale, o civile, o scissione di mem- „ bro, o di galea, o di relegazione, „ non si possano abilitare gl' inqui- „ siti, che saranno citati per cotesta „ Gran Corte, nè per lo Palazzo, „ nè per altra parte, tanto a tempo, „ che compariranno gl' inquisiti, co- „ me dopo che saranno comparsi, e „ carcerati, eccetto che in Banca, „ e proposta la causa dell' abilitazio- „ ne per lo Commessario, che sarà „ della causa, avanti de' Magnifici „ Reggente, e Giudici di cotesta Gran „ Corte, ed inteso il Magnifico Av- „ vocato Fiscale.

Nec etiam colore infirmitatis.

6. *Item* „ Vogliamo, e così ordi- „ niamo per la presente, e concedia- „ mo, che non si debbano abilitare „ gl' inquisiti, sotto pretesto d' infer- „ mità *extra carcerem*, ne' casi, *in* „ *quibus* viene ad imporsi pena di „ morte naturale, o civile, o scis- „ sione di membro, o di galea, *seu* „ relegazione, ma ne' casi predetti „ gl' inquisiti infermi si debbano cu- „ rare nell' infermeria a questo effet- „ to deputata in detto carcere; Per „ tanto vi diciamo, ed ordiniamo, „ che provvediate, che i predetti or- „ dini si debbano *ad unguem* osser- „ vare giusta la loro contenenza, e „ tenore, sotto pena di privazione „ d' Officio, ed altra a nostro arbi- „ trio riservata.

Poena privat. off. et alia decl. 1557. D. Franciscus Pacecchi.

D. Friderici a Toleto anno 1558.

Carcerati pro armis scribantur in libro, nec excarcerentur inaudito Advocato Fisci. 1558. D. Fridericus a Toledo.

7. *Item* „ Vogliamo, ed ordinia- „ mo, che tutti quei prigioni, che „ si piglieranno *sub praetextu*, che „ abbiano portate l' armi, e contrav- „ venuto a' bandi, emanati, ed ema- „ nandi, sopra la proibizione del por- „ tare dell' armi, così offensive, co- „ me difensive, etc. *ut in prag.* 31. §. 20. *infr. eodem*.

PRAM-

PRAMMATICA VII.

ITem *principales Ritus, qui in Magna Curia servantur, sunt hi, etc.* ut in pragm. 4. supra de instrum. liquid.

Regis Ferdinandi Primi anno 1481.

In exhibitione instrumenti scribatur dies, et quantitas.

2. In primis *Ordinatur Fiscalibus, ut praesentationes instrumentorum faciendae secundum laudabilem ritum Curiae de cetero in libro ad hoc deputando, scribantur exprimendo diem praesentationis instrumenti, et nomen debitoris, et creditoris, et quantitatem pecuniae, pro qua instrumentum praesentatur.*

Actoribus non restituantur.

3. Item, *quod ipsi Scribae fiscales instrumenta, ut supra praesentata, partibus non restituant, non obtenta licentia a Dominis Regente, et Judicibus, et Fisci Procuratore, vel Advocato; et ipsa licentia obtenta, scribant in eodem libro mensem, et diem restitutionis instrumentorum, necnon, ex quorum mandato illa restituunt.*

Exhibitio notificetur Fiscalibus.

4. *Item* „ Ordiniamo similmente, che „ tutti gli Scrivani Fiscali debbano „ incontanente, che sarà loro presen- „ tato alcuno istrumento, giusta la „ forma del Rito, notificare detta „ presentazione all'Avvocato, e Proc- „ curatore Fiscale, con darne loro „ copia per interesse della Regia Cor- „ te.

1481. Rex Ferdinandus I.

Magnae Curiae Vicariae anno 1558.

5. *Item* ordiniamo, che similmente etc. *ut §. superiori.*

1558. M. C. V.

D. Friderici a Toleto anno 1532.

Liquidatio instrumentorum fiat Curia sedente vel saltem die se-

6. *Item* „ Vogliamo, ed ordiniamo, „ che le liquidazioni degl' istrumenti „ liquidi si debbano fare *Curia sedente pro Tribunali*, e servarsi la forma del Rito inviolabilmente, e quando accadesse opporsi contra gl' istrumenti, che avessero bisogno di qualche discussione, e per questo si provvedesse, che la liquidazione si facesse *extra Curiam*; vogliamo, e così ordiniamo, che detta liquidazione ne' casi predetti si debba fare al più tardi il dì seguente, ed in niun modo si differisca più, proibendo ancora, che ne' casi predetti non si possa dire, *quod fiat depositum*, come abbiamo inteso, che sia stato abusato, e si abusi.

quanti, si tardiget discussione. Qui est ritus ille.

Non admittantur appellationes in liquidatione instrumenti, nisi praestita cautione de parendo Sacro Consilio, et ipsemet se exhibeant.

7. *Item* „ Vogliamo, ed ordiniamo, „ che quelli, che saranno citati *super tenore instrumenti, secundum formam Ritus*, e prima, che compariscono, appelleranno, ed otterranno supplicazione, *quod fiat verbum in Sacro Consilio*, non sieno ammessi, nè s' impedisca la liquidazione degl' istrumenti, nè si riceva detta supplicazione, eccetto se compariranno i detti citati, e daranno pleggeria d' ubbidire, ed eseguir quello, che per detto Sagro Consiglio sarà provveduto, e determinato.

1532. D. Frid. Toleto.

PRAMMATICA VIII.

Alia capitula circa Judices.

EXtant etiam Capitula Regis Ferdinandi Primi, et Ill. D. Raymundi de Cardona, tenoris sequentis:

Regis Ferdinandi Primi anno 1481.

Vide infr. §. 5.

2. Item, *quod Judex hebdomadarius, cum opus fuerit, ad Sacrum Consilium se conferat, et quae sunt dicenda referat, requisitis Procuratore, et Advocato Fisci, qui debent negotia tueri, et illa defendere diligenter.*

Vide infr. §. 4.

3. *Item* „ perchè le cause occorren- „ ti in cotesta predetta G. Corte per „ man-

Digitized by Google

„ mancamento de' Giudici, non s'impediscano, si ordina, che quando „ il Sabbato si va in Castello a riferire le cause, uno de' Giudici „ debba stare in Vicaria a negoziare.

Vide infr. §. 5.

4. *Item* per espedizione delle cause, e beneficio de' litiganti, ed acciocchè le cause non siano immortali „ Si ordina al Reggente, Giudici, *qui* „ *pro tempore* saranno, che debbano „ tenere Corte tutt' i dì ordinarj, secondo l'ordine del Calendario di „ cotesta Gran Corte.

Hodie die Lunae, et Veneris.

Die Jovis audiantur gravamina Magnae Curiae in S.C. et Mercurii in Collaterali. Et Judices civilium causarum regant Curiam ter in hebdomada. Concord. prag. 18. de offic. S. R. C. et prag. 8. §. 2. de instr. liquid. Hodie bis die Lunae, et Veneris. 1481. Rex Ferd. I.

5. *Quae Capitula, cum hodie causae a Regente Judicibus committantur, et singuli Commissarii die Jovis ad hoc statuta accedant ad Sacrum Consilium pro relatione causarum; et pariformiter Judices causarum criminalium, qui inpraesentiarum a Judicibus causarum civilium sunt divisi, qualibet die Mercurii accedant ad Collaterale Consilium pro referendis causis, remanentibus in Palatio semper pro majori parte Judicibus causarum civilium servari non oportet, ut jam non servantur; Quo vero ad Curiam regendam qualibet die juridica, cum hoc non expediat, ne Judices in causarum expeditione impediantur, jubemus, ut regatur Curia per Judices causarum civilium, saltem ter in qualibet hebdomada, ut nunc servatur.*

PRAMMATICA IX.

Capitula circa compositiones.

ET quia plerumque evenit, ad compositiones delinquentium procedi; propterea data est forma, in quibus casibus cujusque auctoritate, et consensu faciendae sint, et an forte ulterius moderari possint, et in cujus manu pervenire debeat pecunia, ut in Pragmatica Caes. Majestatis, et Capitulis D. Raymundi de Cardona, et D. Friderici a Toleto tenoris sequentis, quae omnino serventur.

Regis Ferdinandi Primi anno 1481.

Delicta gravia non componantur, et corporis poena in pecuniarias non commutetur absque Regio permissu. Idem per prag. 1. de composit. et prag. 6. §. 20. de off. Just. Prag. 14. §. 5. de off. M. Justit.

2. Item, quia nihil ita ad perpetranda delicta tantam subministrat confidentiam, et audaciam, quam facilitas evadendae poenae, et signanter quando delinquentes sibi persuadent, quod pecuniis poterint facinorum suorum poenas redimere, et ad bonorum quietem pertinet, quod mali puniantur: *Idcirco statuimus, ordinamus, et mandamus, quod Regens, et Judices M. C. V. Gubernatores Provinciarum, Capitanei Civitatum, et Terrarum, et alii Officiales dicti Regni, cujuscumque gradus, seu auctoritatis fuerint, nec possint componere delicta, nec corporales poenas in pecuniarias commutare, ubi veniret imponenda poena mortis naturalis, vel mutilationis membri, absque expressa consultatione, voluntate, consensu, et ordine Regio, vel Nostro, sub poena privationis officii; et quod talis compositio, seu commutatio, contra hujusmodi Regiae Pragmaticae sanctionis tenorem facta, nulla sit, nulliusque efficaciae, vel valoris.*

1481. Rex Ferdin. I.

D. Friderici a Toleto anno 1552.

Fiant compositiones audito Fisco in Tribunali.

3. *In primis* „ Vogliamo, ed ordiniamo, che tutte le composizioni di danari, le quali si faranno in cotesta „ G. Corte tanto quelle, che si faranno „ per ordine, e licenza Nostra, quanto „ quelle, che si possono fare per essa Gran Corte senza nostra licenza, „ servata la forma della Regia Prammatica, si debbano fare in Banca „ per li Magnifici Reggente, e Giudici di detta Gran Corte, con intervento del Magnifico Avvocato „ Fiscale.

Ut supra de composition. prag. 1. et 2.

Regens potest tertiam partem poenae relaxare, si minus erit duc. 30. si

4. *Quod quidem Capitulum servari mandamus; tantum in compositionibus poenarum, ex obligationibus, instru-*

ultra non nisi Fisco audito in Tribunali.

mentis, mandatis, ac fidejussionibus descendentium. Volumus tamen, quod in poenis praedictis, ascendentibus, usque ad summam ducatorum 30. possit, et valeat solus Regens remittere tertiam partem, et non ultra, nisi in Banca, cum interventu Judicum, et Fisci; in ascendentibus vero ultra summam praedictam ducatorum 30. si qua ex causa remissio facienda erit, fiat similiter in Banca per Regentem, et Judices, cum interventu Advocati Fisci, et Perceptoris, et non ultra tertiam partem. Verum si contigerit tractari de remissione dictarum poenarum, excedentium summam praedictam ducatorum 30. ultra dictam tertiam partem, id fieri non possit inconsultis Nobis, et sine licentia, et ordinatione nostra.

Fiat liber per Perceptorem compositionum, et in calce subscribant se Judices, et Fiscalis.

5. *Item* „ Vogliamo, che il Percettore di detta Gran Corte debba tenere un libro ordinario, nel „ quale debba avere tutte le composizioni, che si faranno nel modo „ predetto, e la specificazione de' delitti, delle persone, che si com„ pongono, e le quantità, che si „ comporranno, e fatte che saranno „ dette composizioni volta per volta, in piè di quelle vogliamo, „ che si soscrivano i Magnifici Reg„ gente, e Giudici, ed Avvocato Fi„ scale nel medesimo libro.

Compositiones factae non diminuantur inconsulto Proj rege. 1552. D. Frid. a Toledo.

6. *Item* „ Vogliamo, ed ordiniamo, che poichè saranno fatte le „ composizioni predette nel modo predetto, non si possano moderare „ senza nostro espresso ordine, e licenza.

Caes. Majestatis anno 1559.

7. Et ne sperata delictorum venia etc. *ut Prag. 2. de composit.*

Compositiones perveniant ad Perceptores.

8. Et quia ad hoc instituti sunt in Magna Curia Vicariae, et in Regni Provinciis Perceptores proventuum, et Magistri Camerae, ut in eorum posse poenae pecuniariae pervenire debeant, earumque rationem reddere: *Idcirco mandamus, quod neque Regens, neque aliquis ex Judicibus dictae Magnae Curiae, nullusque ex Gubernatoribus, et Auditoribus Provincialibus, vel ex aliis Officialibus poenam ullam pecuniariam, aut compositionem legitime factam audeat in sui posse accipere, seu retinere, sed illam tradat, seu accipiat a dictis Perceptoribus, et Magistris Camerae, ad quos dictarum poenarum, et compositionum receptio, et conservatio spectat, sub poena tam dictis recipientibus, illas duplicate restituendi, quam solventibus aliis, illas penitus amittendi.*

Vide prag. 6. §. 21. de offic. Justit.

Poena amissionis pecuniae. 1559. Carolo V. Imp.

PRAMMATICA X.

Judices Pedanei causas certas decidant.

SUnt etiam in Magna Curia aliqui Judices, qui Pedanei dicuntur, qui Curiam ipsam sequuntur, et quibus causae usque ad certam summam per Judices causarum civilium committuntur, super quibus data est forma, ut in capitulis subsequentibus, quae omnino observari sancimus.

Magnae Curiae Vicariae anno 1554.

Non sint ultra decem, approbati per M.C. Recessit ab aula. 1554. M. C. V.

1. *Item* „ che da qua in avanti, i „ Giudici Pedanei non possano esser „ più di dieci, e per procedere nel„ le cause minime, e commestibili, „ e quelli, che al presente vi sono, „ e gli altri futuri non possano, nè „ debbano esercitare detto Officio di „ Giudice Pedaneo senza licenza del „ Reggente, e che non sieno prima „ approvati per detta Gran Corte.

D. Friderici a Toleto anno 1558.

Dum Curia regitur Pedanei Judices assu-

2. *Item* „ Vogliamo, ed ordinia„ mo, che non si possano commet„ te-

stant, et tunc aliae causae committantur seriatim.
1558. D. Frid. a Toleto.

„ tere cause a' Giudici Pedanei, i „ quali, quando si regge la Corte, „ non si troveranno sedere ne' luoghi „ loro, giusta l'antico solito. Ed „ a' detti Giudici Pedanei, che ver„ ranno a sedere, le cause si debba„ no, commettere per ordine.

PRAMMATICA XI.

Exhibentes se de sero contumaciam purgant.

Banniti, et contumaces ex forma Ritus Magnae Curiae, si comparuerint eodem sero, contumaciam purgant, et ut omnis fraudis tollatur occasio, mandamus in hoc capitula alia servari.

Regis Ferdinandi Primi anno 1481.

Sed debent insistere Curia sequenti.

1. Item, *quod volens Bannitus, seu condemnatus ejus contumaciam purgare, non admittatur, nisi coram Regente, vel altero ex Judicibus dictae Magnae Curiae, sero, quo bannitus fuit, compareat, et sequenti die Curia pro Tribunali sedente insistat, aliter condemnatus, sive bannitus remaneat.*

1481. Rex Ferd. I.

Magnae Curiae Vicariae anno 1554.

Judices subscribant exhibitionem.

2. *Item* „ che tutte le comparse „ *de sero* tanto civili, come crimina„ li s' abbiano da sottoscrivere per „ lo Magnifico Giudice, avanti del „ quale si compare, con farci men„ zione, che sia noto a detto Ma„ gnifico Giudice, ovvero con espri„ mere, e farci menzione d' alcuni „ segni di colui, che compare, ac„ ciocchè si sappia quello, che ha „ da comparire".

1554. M. C. V.

PRAMMATICA XII.

Causae ad suos Judices competentes remittantur determinandae.

Contigit plerumque in Magna Curia, et per Barones Regni, et per alia Tribunalia, Neapoli existentia, peti carceratorum, et causarum remissionem. Et ut per justitiae tramites per Judicem, cui de jure causae remittuntur, debeant determinari, et ut omnis evitetur collusio; promulgatum fuit Bannum per Serenissimum Regem Ferdinandum primum anno 1469. et per Ill. D. Bernardinum Villamari Capitulum anno 1515. Cumque, et Bannum, et Capitulum praedictum sanctissime, et propter zelum justitiae promulgata fuerint, *Volumus, et jubemus, ut sublato omni abusu, omnino serventur. Verum quia circa hoc etiam accidit, ut quandoque propter retardatam justitiam causae cum comminatione remittantur, ut infra certum terminum, expediantur; et si fuerint super hoc alias expedita quaedam Capitula, ea quoque servari decernimus, et jubemus.*

Regis Ferdinandi Primi anno 1481.

Remissione facta cum comminatione infra certum tempus, eo elapso causa avocetur.

1. Item *cum remittitur delatus ad ejus Judicem competentem, cum comminatione, quod infra mensem talis Officialis, cui remittitur, justitiam faciat juxta formam Prag. sint scriptores Fisci vigiles, et solliciti, ut elapso mense, si dictus Officialis justitiam facere neglexerit, contra delatos citationes expediant ad procendendum in dicta Magna Curia pro justitia in causa remissa retardata.*

Post remissionem factam alicui Tribunali si poenam congruam non tribuerit captivo remisso, alia causa non remittatur.

2. *Item*, considerando, che nella Città nostra di Napoli sono molti Tribunali, e ciascuno di quegli ha speciali sottoposti a sua giurisdizione, e per questo molti uomini non contenti di ben vivere, s' adattano a far male, essendo quasi certi, che se per la Gran Corte, o altri fossero presi, sarebbero rimessi al loro Giudice, dal quale senza punizione sarebbero liberati; per la qual cosa sono succeduti, ed ogni dì sarebbero per succedere molti inconvenienti, perchè non essendo i delinquenti puniti, è

Digitized by Google

causa d' animargli a fare, e viver male. Per tanto Sua Maestà volendo provvedere a questo „ Vuole, ordi-
„ na, e comanda, che se dal presen-
„ te giorno in avanti per la Gran
„ Corte della Vicaria, o altri saran-
„ no presi quali si vogliano delin-
„ quenti d' altra giurisdizione, che
„ la sua, e per essi saranno rimessi
„ a' loro Tribunali ordinarj, se per
„ essi saranno puniti secondo i loro
„ demeriti, vogliamo, che *de cetero*
„ si abbiano loro da rimettere gli
„ altri, come è dovuto; ma per lo
„ primo, che si restasse, e cessasse
„ di punire, non si debba loro più
„ rimettere alcuno, ma ben punirsi
„ poi, e gastigar tutti per la detta
„ Gran Corte della Vicaria indiffe-
„ rentemente, *etiam* quelli della giu-
„ risdizione di quell' Officiale, che
„ avrà cessato in fare la giustizia,
„ e punire il delinquente, che li sa-
Die 20. Mart. 1469. Rex Ferd. 1. „ rà stato rimesso, *ut supra*". *Dat. in Castro Novo Aversae die* 20. *Martii* 1469.

D. Bernardi Villamari anno 1515.

Servatur capit. Regis Ferdin. circa remissiones, et fiant cum commissione certi temporis, quo elapso causae avocentur. Sup §. 2.

3. *Item* „ perchè sono molti Offi-
„ ciali di Baroni, e Tribunali nella
„ Città di Napoli, e nel Regno, i
„ quali tengono la cognizione delle
„ cause criminali con ampli privile-
„ gj, e molte volte si dimanda, che
„ loro sieno per cotesta Gran Corte
„ rimessi i loro sudditi; Vogliamo,
„ ed ordiniamo, che si rimettono,
„ essendo di giustizia, ma vogliamo,
„ che loro si notifichi il Bando del
„ Re Ferrante Primo, fatto a' 20. di
„ Marzo del 1469. che comincia:
„ Bando della Cattolica Maestà.
Item considerato, etc. „ Registrato
„ ne' libri di cotesta Gran Corte, non
„ ministrandosi per essi in alcuno ri-
„ messo la giustizia, detto bando
„ vogliamo, che da qua in avanti
„ s' osservi, e facciate osservare.

Termino dictum decem ipso, monentur partes.

4. *Item* „ Vogliamo, ed ordiniamo,
„ che i Scrivani criminali sieno at-
„ tenti, che le cause criminali si ri-
„ mettano con comminazione, e subi-
„ to ch' è passato il termine della
„ comminazione, e fra il termine di
„ dieci giorni non si è fatta fede
„ della causa, a far citare le parti a
1515. D. Bern. Villamari. „ procedere in Vicaria, siccome vuo-
„ le il dovere.

Magnae Curiae Vicariae anno 1525.

5. *Item* „ vogliamo, ed ordiniamo,
„ che gli Scrivani, *ut supra* §. *prae-*
„ *cedenti*.

Dum Rei criminis in Curia vocantur, et aliquid pro eorum parte allegatur per Judices civiles, non fiat decretum, sed per Judices criminales.

6. Et quamvis haec omnia a retro Regibus, et Viceregibus praedictis, pro his, quae eorum temporibus circa Judices occurrebant, plenissime constituta, et ordinata sint, quia tamen cursus temporis novitates semper inducit, oportet, ut Nos etiam novas edamus provisiones. Quapropter quum distincti sint hodie Judices causarum criminalium a Judicibus causarum civilium, *Statuimus, ut si quando citationes criminales, Curia pro Tribunali sedente, vocentur, et aliquid allegatur, quod liberam Reorum condemnationem impedire videatur; nolumus, quod per Judices causarum civilium, qui Curiam regunt, terminus concedantur, sed condemnentur vocati, et non ponantur in libro, donec per Judices causarum criminalium, qui plenius sunt de negotio informati, aliter provideatur: Mandantes Actuariis, et Scribis, ut statim recta Curia, vel ad plus die sequenti, id notificent Judicibus causarum criminalium, ut provideri possit*. Sic enim, et Fisci praejudicium tollitur, quod saepius ex provisionibus praedictis oriebatur, et partium indemnitati subvenitur.

7.

Judices domi non detineant Scribas, aut Actuarios. Adde prag. 1. de off. et his, quae etc.

7. Cumque Judices non solum a malo, sed a mali suspicione abstinere debeant; *Volumus, et decernimus, ut posthac nemo ex Judicibus dictae M. C. (ut paucis abhinc diebus fieri audivimus) teneat in ejus domo certos, et deputatos Scribas, aut Actuarios cum Bancis, vel sine, sed negotia, quae domi occurerint, modo uni, modo alteri ex Scribis, et Actuariis, injungant,* cum in eorum domibus ex multitudine negotiorum semper copia Actuariorum, et Scribarum existat.

1525. M. C. V.

PRAMMATICA XIII.

Capita circa accessum Actuariorum ad M. C. V.

DE accessu Actuariorum, Subactuariorum, et Scribarum ad Magnam Curiam extat hujusmodi sub tenore Cap. Regis Ferdinandi Primi anno 1481.

1. Item, *quod omnes Officiales dictae Magnae Curiae in horis consuetis, et debitis in ipsa M. C. reperiantur, et ante horam Curiae regendae Judices conveniant simul per horas ad negotia peragenda, et determinanda pro conferendis processibus, et negotiis maxime Fiscalibus expediendis.*

1481. Rex Ferd. I.

D. Petri a Toleto anno 1532.

Actuarii non discedant a Palatio, nisi jussu Judicum.

2. *Item* „ che similmente tutti gli „ Attuarj, e Mastri d'atti tanto del„ le cause criminali, come civili deb„ bano di continuo stare in detto Tri„ bunale, e nelle Banche, e non „ partirsi da detto Palazzo; mentre „ ci staranno detti Magnifici Reg„ gente, e Giudici; eccetto se andas„ sero per ordine, e mandato di det„ ta Gran Corte per negozj di quella, „ sotto pena d'un ducato da esigersi „ da ciascuno, che contravverrà, ad „ arbitrio del Reggente, e Giudici.

Poena centum. 1532. D. Petro de Toleto.

Magnae Curiae Vicariae anno 1554.

3. *Item* „ che i Mastri d'atti *in „ capite*, tanto criminali, come ci„ vili, si debbano trovare in Vicaria „ all'ora, che il Signor Reggente „ esce alla Messa, se non saranno „ impediti da alcuno impedimen„ to, e non si partano, finchè non „ sarà spedita l'udienza, e i Magni„ fici Giudici saranno partiti, alla pena „ d'un ducato per uno per ogni vol„ ta, che non verranno, o si parti„ ranno, tanto la mattina, quanto la „ sera; e nondimeno ogni uno sia te„ nuto tenere alla Banca persona, che „ possa dar conto, e ricapito a quel„ lo, che sarà necessario.

Poena centum.

4. *Item* „ che detti Mastri d'atti, „ o loro Scrivani ordinarj informati „ delle cause vengano dal detto Sinor „ Reggente a quell'ora, che Sua Si„ gnoria avrà finito il mangiare, con „ tutt'i processi, che si avranno da „ commettere, e colle provvisioni, „ che s'avranno da firmare, accioc„ chè Sua Signoria li possa spedire.

5. *Item* „ Vogliamo, ed ordiniamo „ che quando si regge Corte, tutt'i „ Mastri d'atti, e Subattuarj, qua„ li non saranno giustamente impe„ diti, debbano salire, e sedere ne' „ luoghi loro".

1554. M. C. V.

PRAMMATICA XIV.

Don Petri a Toleto anno 1532.

Claves mensae Actuariorum Criminalium per ipsos detineantur. Poena suspensionis mens.

ITem „ che le chiavi delle Banche „ degli Attuarj criminali si debbano „ tenere, e conservare per lo Capo „ della Banca, e non per altro Scri„ vano, sotto pena di sospensione „ dall'Officio per un mese per quel„ lo, che contravverrà".

Huic

Huic poenae adjicientes, *Praecipimus, quod si quis huic Capitulo secunda vice contravenerit, per semestre temporis spatium ab eodem officio suspendatur; pro tertia vero vice poenam privationis officii incurrat: excipimus tamen casum infirmitatis, aut absentiae a Civitate Neap. in quibus, ne impediantur negotia, dictae claves uni ex Scribis, cui plurimum credatur, consignari possint, de cujus tamen culpis Actuarius in capite teneatur.*

Poena susp. semestris. Poena priv. off.

1532. D. Pedro de Toleto.

PRAMMATICA XV.

Regis Ferdinandi Primi anno 1481.

Circa Actuarios, et Scribas.

ITem *omnibus Subactuariis ordinatur, et mandatur, ut extra Bancam a Procuratoribus, vel aliis personis, nec libellos, nec petitiones, nec citationes accipiant, sed illas, Curia sedente, solito, et consueto more secundum ordinem recipiant.*

2. *Hoc ob multitudinem causarum, et temporum varietatem non fuit servatum, et ejus observantia afferret impedimentum celeri administrationi justitiae; propterea non est opus servari.*

De hoc in sequentibus cap.

3. Item, *ordinatur, et mandatur actorum Magistris ipsius Curiae, ut in causis criminalibus, in quibus pars debet personaliter, sedente Curia pro Tribunali, comparere, nec significatorias, nec literas, nec alias scripturas, extra Bancam recipiant.*

1481. Rex Ferd. I.

D. Bernardi Villamari anno 1516.

4. *Item* „ Vogliamo, ed ordiniamo, „ che gli Scrivani criminali, o altri „ Mastri d'atti, e Subbattuarj non „ possano, nè debbano ricevere, nè „ fare presentata a petitione, signi- „ ficatoria, inibitoria, o altra scrit- „ tura, contro il Fisco, o dove si „ tratta d'interesse, o pregiudizio del „ Fisco *extra Bancam*, nè da altri, „ che da' principali, *Curia sedente pro* „ *Tribunali*, o in presenza del Reg- „ gente, e Giudici, e di loro ordi- „ ne, massimamente dove dee la par- „ te personalmente comparire.

Vide §. 9. in eiusd. prag.

1516. D. Bern. Villamari.

Magnae Curiae Vicariae anno 1554.

5. *Item* „ Vogliamo, ed ordiniamo, „ che gli Scrivani criminali, o altri „ Mastri d'Atti" etc. *ut sup. in §. praecedenti.*

Dilationes absentiae inter Fiscum non dantur, 24 Jan. 1501. in Cur. Hydr. 1. fol. 11. Qui est tit. 269.

6. *Haec duo Capitula, idem continentia servari mandamus in iis casibus tantum, in quibus pars personaliter comparere tenetur, exceptis tamen petitionibus absentiae, infirmitatis, et captivitatis, servata forma Ritus ejusdem M. C. Et si principales comparuerint eodem die, quo Curia non regitur, vel post retiam Curiam, custodiri jubemus, quod per nos in eisdem Capitulis sub titulo de Scribis constitutum, et ordinatum fuit.*

1554. M. C. V.

D. Raymundi de Cardona anno 1519.

7. *Item* acciocchè la giustitia abbia il suo luogo, e per togliere ogni dolo, frode, e malignità, che si potesse commettere, e per servare la debita autorità; „ S'ordina, che tutt'i „ libelli, le petizioni, cause, e com- „ missioni si debbano narrare, e da- „ re in Banca, *Curia pro Tribunali* „ *sedente*, e per ordine distribuirle a „ chi tocca; E non sia lecito nè al- „ le parti nè ad altri eleggere il Ma- „ stro d'Atti a modo suo, ed in cia- „ scuno libello si debba porre la ma- „ no dell'Avvocato delle parti, co- „ me *ab antiquo* si osserva in detta „ Gran Corte.

Vide §. 9. ref. 1516. D. Raym. de Cardona.

Ma-

Digitized by Google

Magnae Curiae Vicariae anno 1554.

Interlocutoriae, recta Curia, dividantur inter Actuarios, facto libro.

8. *Item* „ che tutti l' interlocutorie, „ ed altre scritture, che da oggi in „ avanti si chiameranno in Banca, „ *statim* fatta la *Lecta lata*, abbiano da „ pervenire in potere d' uno de' Ma„ stri d' Atti, i quali s' abbiano da „ numerare, e spartire *recta Curia* per „ ordine, e scrivere nel libro della „ spartenza sopra ciò fatta, secondo „ il solito. E se in potere d' alcun „ Mastro d' atti si ritroverà alcuna „ interlocutoria non notata, nè spar„ tita, detto Mastro d' Atti perda la „ causa, e sia tenuto restituire tutti „ gli emolumenti, che da essa son Poena amiss. causae emolumentorum, restitutionis, unc uniae, damnorum, et alia decl. „ pervenuti, al Regio Fisco, ed al„ la pena d' un oncia, sia tenuto al„ le spese, danni, ed interesse delle „ parti, ed altra pena riservata ad „ arbitrio di detta Gran Corte.

9. Quia quod dicitur in praecedenti Capitulo Illust. D. Raymundi de Cardona anni 1519. quoad praesentationes Vt sup. §. 7. *faciendas Curia sedente pro Tribunali impedit administrationem justitiae, et in causarum processus, et Advocati subscribitio aliquid non operatur; hac de causa servatum non est, nec servari oportet. Verum quia praedicta Capitula loquuntur de distributione causarum, quod et beneficio publico, et ipsorum Actuariorum commodo maxime convenit: Propterea volumus, et jubemus, quod omnes petitiones, et libelli porrigendi in M. C. V. penes Actuarios causarum civilium, de cetero colligantur, et teneantur per unum ex Actuariis praedictis per hebdomadam. Injungentes, et tenore praesentium mandantes Actuariis ipsis ut sub poena contenta in praece-* Poena ead. ut sup. §. 1. *denti capitulo M. C. anni 1554. illas integre consignare habeant Actuario, qui erit hebdomadarius, qui eas omnes conservare habeat, et annotare sub brevitate in libro ad hoc deputato, et vocandos in Curia in hebdomada eum tangente vocari faciat, bannitosque eodem ferro vel ad plus sequenti die, in libro describat, et demum in fine cujuslibet hebdomadae dividantur, et distribuantur omnes aequaliter inter omnes Actuarios praedictos per sortem, ut sic unusquisque suam habeat portionem, et sua sit sorte contentus, et omnis suspicionis materia, quae ex electione Actuariorum, quam partes faciebant, oriebatur, penitus extinguatur: sicque fiat, et observetur per circulum per unumquemque ex Actuariis praedictis in hebdomada ipsum tangente. Eundemque ordinem mandamus sub eadem poena per Subactuarios in causis, ad ipsos pertinentibus, observari taliter, et in hunc modum dicta Capitula declarantes quoad causarum distributionem.* Poena eadem. 1554. M. C. V.

PRAMMATICA XVI.

Regis Ferdinandi Primi anno 1481.

ITem *omnibus officialibus ipsius M. C. tam Magistris Actorum, quam Subactuariis, sub poena privationis officii, ordinatur, et mandatur, ut procurationes aliorum nullo modo recipiant, nec procurent, causis propriis, ipsorumque parentum duntaxat exceptis.* Officium Procuratoris Actuariis interdicitur, nisi pro se, vel pro parentibus. Poena priv. off. 1481. Rex Ferd. I.

D. Petri a Toleto anno 1532.

2. *Item* „ perchè similmente non Actuarii, et Scribae non possunt fidejubere. „ conviene, che simili Attuarj cri„ minali, e civili, Subattuarj, ed „ altri Officiali intervengano per pleg„ gi di persona alcuna, che litiga in „ detta Gran Corte, *et signanter* per „ cause criminali; per questo ordi„ nerete, siccome per la presente or„ diniamo, che niuno Scrivano di „ detti Officiali possa essere pigliato „ pel pleggio, e contravvenendo tan-

„ to

„ to quegli, che lo piglierà, quanto
„ quegli, che lo pleggerà, incorra
Poena unciar. quatuor. „ nella pena di quattr' once per cia-
1532. „ scheduna volta, che contravverrà,
D. Pedro de Toleto. „ da applicarsi al Regio Fisco.

D. Friderici a Toleto anno 1558.

Ut supr. §. 1. 1558. D. Federici a Toleto.

3. *Item* „ Vogliamo, ed ordiniamo, che i Mastri d' Atti, Subattuarii, e Scrivani predetti non „ possano proccurare le cause, che „ si trattano in detta Gran Corte.

PRAMMATICA XVII.

Regis Ferdinandi Primi anno 1481.

Elapso triduo vocentur citati.

1. ITem, *quod Fisci Scriptores, seu actorum Magistri dictae M. C. vocari faciant elapso triduo reos citatos in Banca cum interloquutoriis, seu decreto in citationibus scriptis, secundum naturam causae, ut debite provideri possit.*

Condemnari die sequenti scribantur.

2. Item, *quod Magistri actorum dictae M. C. statim debeant annotare ante discussum a M. C. sequenti die non expectata. Quia ob multitudinem carceratorum hoc non servatur, permittimus, quod sequenti die possit ista annotatio fieri, et jubemus ultra non prolatari.*

1481. Rex Ferd. I.

PRAMMATICA XVIII.

Regis Ferdinandi Primi anno 1481.

Scribantur exhibitiones Reorum.

1. ITem, *quod Mogister Actorum dictae M. C. talem comparitionem scribat, et coram quo comparuit, annotet, et quo tempore, et in libro condemnationum, si post rectam Curiam comparuerit.*

1481. Rex Ferd. I.

D. Raymundi de Cardona anno 1519.

Notificentur officialibus.

2. *Item* „ acciochè la punizione de' „ delitti, o persecuzione ne' nostri „ Tribunali, non si ritardino, nè vadano i delitti impuniti, considerato, „ che colui, ch' è condannato, ha facoltà infino a mezza notte di comparire, e purgare la sua contumacia, „ *et infra triduum* dee dare la pleggeria in potere del Mastro d' atti civile, che altrimenti resterebbe condannato; Ordiniamo, che a tempo „ che si dà detta pleggeria, il Mastro „ d' atti civile debba notificarlo al Mastro d'atti criminale, ed al Reggente, „ ovvero Giudice, e Proccurator Fiscale, acciocchè detto delinquente si „ possa esaminare, e se è da detenerlo, lo debba detenere.

Exhibitiones de sero.

3. *Quum hodie comparentes de sero debeant comparere infra triduum, et non discedere a Palatio sine licentia Judicis, nec capiatur fidejussio per Actuarios causarum civilium, nisi de ordine dictae M. C. istud de notificatione non convenit observari.*

Condemnari scribantur.

Item „ che detti Mastri d' atti do- „ po retta la Corte, ovvero la mat- „ tina per tempo debbano descrivere „ nel libro deputato quelli, che so- „ no condannati, e quando quelli „ compariscono *statim* debbano annotare *in margine*, dov' è scritto il „ condannato, la sua comparizione, „ ed avanti di chi comparisce, e detta comparizione *solummodo* si fac- „ cia in cotesta Gran Corte, ovve- „ ro nelle case del Reggente, e Giudici, e tanto i condannati, come „ ancora le pene accusate si debbano „ *propriis manibus* scrivere in libro „ per essi Mastri d' atti, ed ogni uno „ di loro faccia la sua eddomadà, „ e così ancora i decreti, e testimoniali si scrivano per loro proprie „ mani, e non per altri.

Exhibitiones ubi fieri debeant.

4.

Digitized by Google

4. *Sunt etiam aliqua Capitula, ad eandem materiam attinentia, quae in titulo de Judicibus sub eadem rubrica apponi juſſimus, et ne idem ſaepius repetatur, hic tantummodo annotari praecipimus.*

1519. D. Raym. de Cardona.

PRAMMATCIA XIX.

Regis Ferdinandi Primi anno 1481.

Executorum nomina deſcribantur in libro. 1481. Rex Ferd. I.

1. ITem, *quod ipſi Actorum Magiſtri in ſuis libris debeant annotare nomen illorum, quibus executoria committuntur cum expreſſione diei; et non aliter executores accedant.*

D. Raymundi de Cardona anno 1519.

Fatta querela, fiant citationes.

2. *Item* „ che i Mastri d'atti Fiscali, fatta che sarà la querela, „ debbano con saputa del Reggente, „ ovvero d'alcuno Giudice, o Avvocato, o Proccuratore Fiscale, „ fare la citazione contra i querelati, e consegnarla a' Nunzj sopra „ ciò deputati; e quelli citati nell' „ ultimo perentorio farli chiamare „ in Banca, e chi non comparisce „ farlo bandire, e non permettano „ i termini consueti, eccetto se al „ Reggente, e Giudice piacesse farli „ pigliare di persona.

Querelae describantur in libro.

3. *Item* „ che detti Mastri d'atti „ Fiscali tutte le querele, che piglieranno dì per dì, siccome occorrono, le debbano annotare in libro „ ligato, e non in foglio; e di dette querele, ed ancora delle inquisizioni, che si faranno ciascun dì, „ ne debbano dare notizia al Reggente, ovvero Giudice, all' Avvocato, o Proccuratore Fiscale; acciocchè si possa deputare chi ha da „ pigliare l' informazione. Per li quali Mastri d'atti si abbiano da ricevere quattro Scrivani per uno approvati per Noi, e niun altro si „ debba intromettere in detto esercizio, sotto pena, che quel Mastro d'atti, che lo permetterà, sia „ sospeso per due anni dal suo Officio. *Verum*, che oltra i predetti „ quattro Scrivani, ciascuno di detti Mastri d'atti possa tenere appresso di se due altri giovani, i „ quali sotto loro dettamento, e dottrina abbiano a scrivere quello, che „ occorrerà al bisogno, ed in questo modo s' istruiranno, ed imparaneranno.

Poena suspensionis per biennium.

4. *Propter multitudinem cauſarum reductus eſt numerus Scribarum ad quinque ordinarios tantum in qualibet Banca, ut in titulo de Scribis etiam decrevimus, et ita obſervari mandamus. Quantum vero attinet ad capiendas informationes, data prius notitia Regenti, et Judicibus M. C. eam cauſam excipimus, quando in ipſo delicto aliquis ex dictis Scribis adeſſet; ut tunc ſine alia mora informationem capere poſſit.*

Quinque tant. Scribae ordinarii in qualibet mensa.

Vide pag. 38. de off. S. C.

5. *Item* „ per alcuni degni rispetti, ed acciocchè le cause Fiscali „ sieno, *ut decet*, trattate, e senza „ rispetto, s' ordina, e comanda a „ tutt' i Mastri d'atti Fiscali, che „ colui che avrà fatto l' inquisizione „ di quel delitto, che si oppone, „ detta inquisizione, e processo non „ debba darlo in potere d' alcuno „ Giudice, eccetto che di quello, „ che per lo Reggente gli sarà ordinato; per lo qual Reggente ogni „ settimana *ad minus* per un dì, dette inquisizioni, e processi si debbano dividere, e consegnare in potere di detti Giudici, acciochè subito si spediscano, e questo si faccia „ per detto Reggente, e ad istanza dell' „ Avvocato, e Proccurator Fiscale.

Dietim committuntur causae per Regentem.

Hodie dietim committuntur causae per Regentem, et ita volumus obſervari.

1519. D. Raym. de Cardona.

D. Petri a Toleto anno 1532.

Literae, et diplomata referantur in libro.

6. *Item* „ che tutti gli Attuarj, „ tanto delle cause civili, come criminali debbano registrare tutte le „ lettere e commissioni, che si fanno, e spediscono nelle cause, che „ tengono interesse del Fisco *quomodocumque*, prima che si consegnino „ a chi sono da consegnare, o s'inviino. E similmente il Conservatore del Suggello non abbia „ a porre il Suggello di detta Gran Corte, e Giudici, in detta lettera, „ e commissione prima che sieno registrate, sotto pena di sospensione d'un mese di loro officio, ed „ altra pena ad arbitrio del Reggente, e Giudici.

Signator non registratas non signet.

Poena susp. menstruae, et alia arbitr.

Fidejussio capta denunciatur Actuariis criminal. Vide §. 3. sup.

7. *Item* „ che tutti gli Attuarj debbano subito, che per loro sarà presa alcuna pleggeria nelle cause criminali, quella notificare a' Mastri d'atti criminali nelle cause, acciochè quelli possano detta pleggeria annotare nel processo di detta causa, secondo l'ordine a loro dato.

1532. D. Petro de Toleto.

Caes. Majestatis anno 1539.

Testium dicta super crimine indeminuta, atque integra recipiantur. Concord. prag. 4. supra §. 4. ubi, vide postillam.

8. Item, *quia nobis datum est intelligi, quod commissis criminibus, iustus, vel extra Civitatem Neap. Judices, vel Actuarii, seu eorum Scribae, qui ad informationem capiendam accedunt, dicta testium, super ipsis criminibus deponentium dividere etc.* ut in pr. 6. de Actuar. Scrib. et eor. Salario.

Octo sint Actuarii criminalis, singulis tres Scribae approbati assistant. Quae est prim. eod. 1. de Act. §. 3. sup. 1536. Caroli V. Imp.

9. Item, *mandamus, ne Actuarii criminales M. C. V. sint in numero plures octo secundum dispositionem Reg. Pragm., et si plures impraesentiarum reperiuntur, ad numerum praefatarum reducantur, etc.* in pragm. 7. eod. tit. de Actuar. Scrib. etc.

Circa numerum Scribarum provisum est per Nos in superiori Capitulo edito per Illust. D. Raymund. de Cardona anno 1519.

Magnae Curiae Vicariae anno 1525.

Diligentes sint Scribae in causarum determinatione.

10. *Item*, „ che tutt'i sopraddetti, „ tanto quelli, che sono *in capite*, „ quanto gli altri Scrivani della Banca i quali fanno la causa, sieno „ solleciti in espedire i litiganti, e „ fare, che si commettano i processi, e che si passino le commissioni, e provvisioni, e si provvegga „ agli atti necessarj, sotto pena di „ pagare tutti gl' interessi necessarj a' „ litiganti per tale trattenimento, o „ per qualsivoglia loro negligenza, e „ di pagare alla Regia Corte un ducato di pena per ogni volta, ed „ altra pena ad arbitrio di detta Gran „ Corte.

Poena damni censura, et alia ded.

Contumaces, et nominati in inquisit. referantur in codice.

11. *Item* „ che sieno tenuti tutt'i „ Mastri d'atti, tanto criminali, come civili, in potere de' quali vengono processi criminali per via d'appellazione, *sive a definitivis*, *sive a gravaminibus in procedendo*, tutti „ quegli, i quali per detti processi „ apparirà esser contumaci, o condannati, o nominati esser delinquenti, „ e malfattori, tutti porgli in registro, siccome si fa per altre cause, „ che si attitano per li criminali in „ detta Gran Corte, acciocchè quando si fanno le perquisizioni de' „ Carcerati, quando vengono in mano della Corte, si possa aver notizia de' delitti, per poter procedere al debito gastigo de' delinquenti. „ E quel Mastro d'atti, che sarà negligente in questo, e fra termine „ di dieci dì dopo che gli sarà stato „ presentato il processo, non avrà posto in registro i predetti delinquenti, perda quella causa, con restituire al Regio Fisco tutti gli emo-

„ lu-

Digitized by Google

Poena amiss. causae, restit. emolumentorum, duor. centus. et alia arb.

lumenti, che ne avrà avuti, e paghi ancora due ducati di pena per ogni processo, ed altra pena ad arbitrio di detta Gran Corte.

Fiat regestum divisum appellationum.

12. *Item* „ che ogni Mastro d'atti criminale faccia il suo registro appartato dalle predette cause, che gli verranno per via d'appellazione, il quale s'abbia da intitolare: *Registrum appellationum*, ed i Mastri d'atti civili tutti insieme ne facciano uno delle cause loro, il quale s'abbia da fare per quel Mastro d'atti, che fa il mese, al quale debbano dare ogni dì, notamento de' predetti condannati, o altri malfattori, fra il detto termine di dieci giorni, *quo elapso*, li debba registrare in quel medesimo dì, che gli si danno, alla pena di due ducati per ogni volta, che fosse negligente, o altra ad arbitrio di detta Gran Corte.

Aliud per Act. civil.

Poena centuss. duor. et alia arbitr.

Circa regestum.

13. *Item*, perchè siamo informati, che fino al presente il registro non si è fatto di tanti processi, che nella Gran Corte sono venuti *per viam appellationis*; per questo " Si ordina, che in quanto a' processi, i quali al presente si trovano presentati nella Gran Corte, ogni Mastro d'atti sia obbligato di far tal registro nel modo sopradetto fra il termine d'un mese sotto la pena predetta.

Contumaces Provinciarum scribantur in regesto facto ab Act. mens.

14. *Item* „ si ordina, che di tutt' i contumaci delle Provincie, de' quali ne vengono le note in detta Gran Corte, se ne abbia a fare un Registro, nel quale si debbano scrivere tutt' i contumaci, il qual Libro debba farlo quel Mastro d'atti, a chi toccherà fare il mese de' Carcerati di detta Gran Corte, tal che secondo accaderà mese, per mese, venire dalle Provincie le dette note di contumaci, si debbano scrivere in detto Registro da quel Mastro d'atti, il quale fa quel mese, avanti che si finisca il mese, alla pena di quattro ducati, o altra riservata ad arbitrio di detta Gran Corte.

Poena centuss. 4 et alia arb.

Actuar. et Scribae ordinarii tantum recipiant querelas.

15. *Item* „ che niuno possa pigliare querele, denuncie, o informazioni, eccetto che i Mastri d'atti *in capite*, ovvero gli Scrivani ordinarj, i quali sono stati approvati, e scritti nella nota nuovamente per detto Reggente, e Giudici fatta, e che detti Mastri d'atti, e Scrivani debbano di mano loro propria scrivere dette querele, o denuncie, o informazioni, e non per altri nel libro ordinario, sotto pena d'essere punito di falso, o altra pena riservata ad arbitrio di detta Gran Corte: E le dette querele, o denuncie, oltra che saranno scritte in libro, abbiano ancora da scriversi in principio di ciascuna informazione, come di sopra s'è detto.

Poena falsi vel alia arb.

Remissiones capiantur per Actuarios tantum. Concord. prag. 27. de exulib. Prag. 27. § 32. infr. eod.

16. *Item* „ che tutte le remissioni, ed escolpazioni, che si faranno per le parti offese *penes dicta*, non si debbano pigliare per altri, che per li Mastri d'atti *in capite*, i quali le debbano notare, e scrivere in quel medesimo dì, che le parti le faranno, ed unire con l'informazioni, e fare gl' interrogatorj necessarj servata la forma degli ordini notati alla Pandetta, alla pena d'un ducato, e di pagar l'interesse alla parte.

Poena centuss. et damni.

Poena accusatae cum nominibus accusatorum, et patriae describantur in inferni libro.

17. *Item* „ che i Mastri d'atti, e Subattuarj nelle pene accusate, le quali pongono, ed annotano nel Libro dell'inferno, abbiano da porre le persone, contra chi sono, co' nomi, e cognomi, luoghi, dove abitano, se saranno in Napoli, e se nò, pongano le Terre, alla pena d'un'oncia, e di pagare del suo det-

Poena unc. 1. et sol. poen.

„ ta pena accusata al Fisco, ad arbi-
„ trio di detta Gran Corte.

Rescripta subscribantur manu Act.

18. *Item* „ che quali si vogliano
„ provvisioni, che si spediscono per
„ detta Gran Corte, debbano tutte es-
„ sere soscritte, e firmate per lo Ma-
„ stro d' atti *in capite*, per nome, e
„ cognome, e trovandosi soscritte dagli

Poena falsi aut alia arbitr.

„ Scrivani, che quegli incorrano *in*
„ *poenam falsi*, o in altra pena, ri-
„ servata ad arbitrio di detta Gran
„ Corte; eccettuando le citazioni de'
„ testimonj, e le citazioni, che si
„ fanno alle parti *ad dicendum*; ec-
„ cettuandone ancora, quando il Ma-
„ stro d' atti *in capite* per qualche
„ necessario impedimento non potes-
„ se venire in Vicaria, che in tal

Quando Scriba subscribat.

„ caso lo Scrivano, il quale regge
„ la Banca per lui deputato, possa
„ soscrivere il suo nome.

Fiat sum. in pede provisionum.

19. *Item* „ che dette provvisioni,
„ *ut supra*, si debbano rubricare in
„ piedi in sostanza, con esprimere
„ il nome, e cognome, tanto dell'
„ Attore, come del Reo, e 'l luogo,
„ dove si destina, e la quantità, e
„ qualità di detta provvisione, sot-

Poena arbitr.

„ to pena ad arbitrio di essa Gran
„ Corte.

Elapso termino dilationis, detur notitia Percettori. Pragm. 2. de Dilat.

20. *Item* „ che nelle cause, che
„ si agitano in detta Gran Corte,
„ nelle quali si fa menzione, o si
„ dimandano ripulsa, o beneficj,
„ s'abbia da osservare *ad unguem* la
„ Regia Prammatica circa le pene,
„ e i Mastri d'atti di dette cause
„ sieno obbligati darne notizia al Re-
„ gio Percettore subito elasso il ter-
„ mine, e non dandola, sieno essi
„ tenuti alla medesima pena, e no-
„ tificandola, abbia la terza parte di
„ dette pene.

Preambula, et tutelarum decreta referantur in libro.

21. *Item* „ che detti Mastri d'at-
„ ti civili tutt'i decreti di tutele, e
„ preamboli preteriti, e futuri, ab-
„ biano da registrare in un registro,
„ con fare menzione, se è data fa-
„ pleggeria, il nome, e cognome
„ del pleggio, ed in potere di quel
„ Mastro d'atti, acciocchè *in futu-*
„ *rum de facili* se ne possa aver no-
„ tizia per l'interesse de' poveri pu-
„ pilli, che rimangono; qual regi-
„ stro si abbia da conservare nell'Ar-
„ chivio, dove si conservano gli al-
„ tri, alla pena d'un' oncia per ogni
„ volta, e di pagare tutti gl' interes-
„ si alla parte.

Poena unc. 1. et damni.

Petitiones adversus mandata fiant tantum cerum Act. subscriptis in mandatis.

22. *Item* „ che tutte le petizioni,
„ ed altre scritture, che da oggi
„ in avanti, si presenteranno *adver-*
„ *sus mandata*, ed altre provvisio-
„ ni di detta Gran Corte, si deb-
„ bano, ed abbiano da presentare in
„ potere di quel Mastro d' atti, il
„ nome, e cognome del quale è scrit-
„ to in piedi della citazione, *seu*
„ provvisione. *Verum* se il citato non
„ sapesse il nome del Mastro d' atti,
„ il quale ha impedita la citazione,
„ e provvisione, allora debba andare
„ ad alcuno de' Giudici, e se il Giu-
„ dice ordinerà ad alcuno de' Mastri
„ d' atti, che lo riceva, sia tenuto
„ colui, che lo riceve, di stare attento
„ nella Corte, quando si chiama, e
„ dar notizia della petizione, o al-
„ tre scritture presentate, altrimenti
„ pagherà tutti gl' interessi della par-
„ te, e due ducati di pena al Regio
„ Fisco.

Poena damni, et centusduor.

Judice sciente incusentur poenae appositae in obligat. de concordando partem de debito, et Fiscum de poena, statim elapso termino. 1525. M. C. V.

23. *Item* „ che tutte le pleggerie,
„ che si pigliano per detti Mastri d' at-
„ ti *ad tempus de concordando partem*
„ *de debito*, *et Fiscum de poena*, ov-
„ vero *de se praesentando*, e quello fi-
„ nito, e non osservato quello, che
„ si promette, sia tenuto detto Ma-
„ stro d' atti, finito detto tempo,
„ essere con uno de' Giudici, ed ac-
„ cusare le pene di dette pleggerie
„ senz' altra requisizione, alla pena
„ di pagare del suo dette pene, o al-

„ tra

„ tra riservata ad arbitrio di detta „ Gran Corte.

D. Francisci Pacecchi anno 1557.

24. *In primis* „ Ogni Mastro d' atti criminale debba fare un libro, „ nel quale debba annotare, e scrivere dì per dì, tutte le querele, ed „ informazioni, che piglierà senza „ querela, *ex officio*, et in piede di „ quelle notare dì per dì, tutti gli „ atti, che si faranno in dette querele, ed informazioni, ed ogni „ Mercordì dopo mangiare si debba „ fare la Visita di dette cause nella „ Banca di detta Gran Corte, dove „ detti Mastri d' atti debbano comparire con detti Libri per fare la „ Visita di dette cause". Ex quo ista visitatio afferebat impedimentum expeditioni causarum, inde fit per Fisci Patronum quolibet die Dominico in ejus domo, et sic servari mandamus.

Recognitio informum fit per Fiscum die Dominico. Idem prag. 11. §7. de Official.

25. *Item* „ che tutt' i Mastri d'atti, e loro Scrivani debbano far „ commettere tutte le informazioni, „ che piglieranno quel medesimo dì, „ che le piglieranno, *seu saltem* il „ seguente, e fare spedire le provvisioni necessarie *ad informandum*, „ *vel ad capitula*, come converrà; e „ spedite dette provvisioni, debbano „ subito portare l' informazioni in poter dell' Avvocato Fiscale, nella „ Banca di cotesta Gran Corte, le „ quali s' abbiano da riportare in uno „ stipo, che si farà a quest' effetto „ con due chiavi: una delle quali, „ vogliamo, che s' abbia da tenere per „ lo Reggente di detta Gran Corte, „ e l' altra per lo detto Avvocato Fiscale, fin che compariranno gl' inquisiti di dette informazioni.

Captae inquisitiones communicantur.

26. *Item* „ che niuno Scrivano ardisca, nè presuma pigliare querele, „ nè informazioni, nè maneggiare processi, nè fare altri atti, nè stare nella Banca, nè negoziare co' „ Giudici, ed altri Officiali, eccetto „ gli Scrivani ordinarj, quali saranno dati ad ogni una di dette Banche in nota, la quale s' affiggerà „ nella Sala del Palazzo di detta Gran „ Corte.

Non licet nisi Scribis ordinatis adire Jud. ces, et inquirere.

27. *Item* „ che detti Mastri d'atti, „ e Scrivani nell' informazioni, che „ piglieranno, siano tenuti, e debbano interrogare i testimonj, ch' esamineranno concernente il delitto, „ e tutto il fatto, e scrivere tutto „ quello, che depongono *per extensum* „ *servata forma Reg. Prag.*

Dicta testium scribantur integra.

6. de Act.

28. *Item* „ che i Mastri d' atti civili sieno tenuti notificare all' Avvocato Fiscale tutt' i processi di „ appellazioni criminali, che verranno nella lor Banca il medesimo „ giorno, che si sono presentati, o „ *saltem* il dì seguente.

29. *Item* „ che i Mastri d'atti civili, e Subattuarj sieno tenuti, e „ debbano porre in Libro, registrare „ tutte l' obbliganze, che piglieranno „ per l' avvenire in questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, fra tre giorni dopo, che l' avranno pigliate, e quelle, che si „ troveranno pigliate al presente, fra „ otto giorni, dopo la pubblicazione „ del presente ordine, e quelle, che „ si piglieranno fuori di Napoli per „ ordine di cotesta Gran Corte, ed „ in suo nome, le Parti, a chi spetta, le debbano far porre in Libro, „ e registrare fra il termine d' un „ mese dopo che saranno pigliate, altrimenti vogliamo, e così ordiniamo, che non debbano aver effetto".

Referantur in lib. obligationes infra 3. dies.

1557. D. Francisci Pacecchi.

D. Fri-

D. Friderici a Toleto anno 1558.

Descripta subscribantur manu Actuarii. Ut supra §. 18.

30. *Item* „ Vogliamo, ed ordiniamo, che qualsivoglia provvisione, „ che si spedirà per detta Gran Corte, si debba firmare per mano del „ Mastro d' atti *in capite*, e non per „ mano degli Scrivani; eccetto se il „ Mastro d' atti *in capite* fosse impedito da giusto impedimento, nel „ quale caso le dette provvisioni si „ debbano scrivere per mano dello „ Scrivano, che per esso sarà deputato a reggere la Banca; vogliamo „ però, che nel presente Capitolo „ non s' includano le citazioni *ad testes*, e le citazioni, che si fanno „ alle Parti *ad dicendum*.

31. *Item* „ Vogliamo, ed ordiniamo, che dette provvisioni si debbano rubricare in piedi in somma, „ ed in sostanza di quel che si conterrà in dette provvisioni.

Idem §. 19. superiori.

Inquisitiones non credantur partibus.

32. *Item* „ Vogliamo, ed ordiniamo, che i Mastri d' atti, Subattuarj, e Scrivani non possano prestare, nè lasciare Processi originali alle parti, nè a' loro Proccuratori, Avvocati, nè ad altri.

Scriba concivis adeat Judicem domi judicantem cum omnibus actis.

33. *Item* „ Vogliamo, ed ordiniamo, che quando si va a provvedere nelle cause in Casa, ed avanti a' Giudici di detta Gran Corte, „ ci debba andare quello Scrivano, „ che ha fatta, e farà la causa, informato di quella, il quale sia obbligato portare tutti gli atti della „ causa, e non defettivi.

Decreta non promulgentur, nisi postquam fuerint subscripta.

34. *Item* „ Vogliamo, ed ordiniamo, che i Mastri d' atti, Subbattuarj, e Scrivani, *sub poena falsi*, „ oltra la pena infrascritta, non possano, nè debbano notificare alle „ Parti, nè ad altri, i voti, quali „ piglieranno i Giudici di detta Gran „ Corte nelle cause, che si tratteranno, finchè non saranno firmati i „ decreti da' detti Giudici, e pubblicati".

Poena falsi. 1558. D. Frid. a Toleto.

PRAMMATICA XX.

Regis Ferdinandi Primi anno 1481.

Literas exequendi singulis mensibus. Fisco dentur.

1. ITem *ordinatur Magistris Actorum dictae Magnae Curiae, ut singulis mensibus ordinato, et distributo tempore inter eos, bannitorum, et condemnatorum, ac poenarum accusatorum executorias, tam in Civitate, quam extra expediant, et illas expeditas Regenti, et Advocato, seu Procuratori Fiscali sine mora consignent.*

Causae fiscum tangentes pro aliqua poena, Fisco intimentur.

2. Item, *quod causae omnes criminales, quocunque modo Fiscum tangentes, ratione alicujus poenae Fisco Regio applicandae, Magistri Actorum M. C. Procuratori, et Advocato Fiscalibus debeant intimare, ad poenam unius unciae vice quàlibet, Fisco Regio applicandam, ut possit protestari de poena, et nihil negligentiae comittatur.*

Poena eadem.

3. Item, *quod sub eadem poena Subactuarii dictae Magnae Curiae in continenti in libellis, et citationibus scribant quicquid per Procuratorem, sive Advocatum Fisci fuerit petitum, et protestatum.*

1481. Rex Ferd. I.

D. Bernardi Villamari anno 1515.

Non scribatur in lib. nec in marg. nec scripta deleantur absque permissu Officialis.

4. *Item* „ Ordiniamo, che niuno „ Mastro d' atti, o Subattuario presuma cassare, nè fare, o scrivere „ alcuna nota ne' libri di detta Gran „ Corte, o nelle margini di quelli „ per modo alcuno, senza espressa licenza del Reggente, e Giudici della Gran Corte della Vicaria, con „ intervento dell' Avvocato, e Proccurator Fiscale, ed in detto caso „ debba cassare, ed annotare nel libro, che tiene il Percettore de' con-

„ tu-

1515. D. Bernardi Villamari.

„ tumaci, banditi, e condannati, ed „ accusati, con fare espressa menzione „ ne d'ordine di chi lo farà.

D. Raymundi de Cardona anno 1519.

Numerus condemnatorum a fiat, nisi per Affaar. Percepiore petente.

5. *Item*, acciocchè il Regio Fisco non sia defraudato, e che con ogni suo dovuto ordine si proceda; „ Ordiniamo, che non sia persona alcuna, che ardisca, nè presuma pigliare nota di condannati, nè di pene accusate, da' libri, che si faranno per li Mastri d'atti, e Percettori; ma che dette note si debbano fare per detti Mastri d'atti a richiesta del Percettore, e quelle fatte consegnare in potere di esso Percettore, acciocchè esso le possa comprobare nel libro suo; quale Percettore sia tenuto, e debba ciascheduno giorno fare particolare annotamento in un libro di tutt'i banditi, e contumaci, e pene accusate, sotto pena di pagare ciascuna fiata, che contravvenisse, la pena duplicata di dette pene, e dette note consegnare in potere di detti Commessarj, ed allistati che vadano ad eseguire. E 'l Proccurator Fiscale con ogni diligenza, ed attenzione *qualibet hebdomada* debba inquirere, se nelle cose predette sì per lo Percettore, come per altri si è commesso difetto, o negligenza alcuna.

Pœna duplicis pœnae.

Fisci Procurator.

Condemnationes non deleantur, nisi scriptae.

6. *Item* „ che non sia Mastro d'atti alcuno, che ardisca, nè presuma per detto di quali si vogliano Officiali cassare alcuna condannazione o pena accusata di qualunque malfattore, o composizione, se prima non vede la partita annotata in potere del Percettore.

1519. D. Raym. de Cardona.

Caes. Majestatis anno 1539.

Numerus inquisitorum detur Fisco.

7. *Item* „ che ogni settimana gli Attuarj criminali debbano dare nota particolale, e notamento di tutt'i delinquenti inquisiti, e querelati, ed accusati, e nominati ne' loro processi, ed informazioni, a' Magnifici Avvocato, e Proccuratore Fiscali, acciocchè quelli possano far sollecitare, ed eseguire. E detti Attuarj debbano, ed abbiano da osservare tutte le istruzioni, ed ordini sopra di ciò fatti, alla pena della privazione de' loro officj.

Pœna privationis officii.

8. *Item* „ che detti Attuarj incontanente, che sono banditi, e condannati i delinquenti inquisiti per qualsivoglia delitto *sive crimine*, *statim* ne debbano dare la copia al Percettore, e Credenziero di detta Gran Corte, e notificarlo all'Avvocato, e Procurratore Fiscale.

9. *Item* „ che tutti gli Attuarj delle cause civili, e Mastri d'atti, mese per mese, secondo l'ordine de' loro Quinterni, debbano con loro proprie mani scrivere, ed annotare nel libro i condannati, e contumaci ad istanza del Fisco, con annotazione de' delitti, e nome degli Attuarj nella Banca de' quali sono querelati, ed inquisiti, ed incontanente quel giorno, o il seguente, debbano i Mastri d'atti criminali pigliare notamento particolare delle contumacie, e bandi, e quelle annotare, e porre ne' processi, ed informazioni.

Fiat annotatio bonorum contumacium.

10. *Item* „ che tutt'i predetti Attuarj, subito riputati contumaci i delinquenti, debbano andare, e far l'annotazione de' beni d'essi contumaci, e banditi, per cautela della Regia Corte, e quella consegnare al Percettore, e notificarlo al Credenziere.

1539. Carolo V. Imp.

Ma-

Magnae Curiae Vicariae anno 1554,

Obligationes in lib. ponantur alphabetica serie.

11. *Item* „ che tutte l'obbliganze „ tanto quelle, che si pigliano dentro Napoli, quanto quelle di fuori *nomine Magnae Curiae*, sia tenuto quegli, il quale la piglia, porle nel libro fra il termine di quindici giorni, dal giorno, che sarà l'obbliganza stata pigliata quì in Napoli, ovvero dal dì, che sarà venuta di fuori, e tutte quelle, che per lo passato sono state pigliate, le debbano portare in libro fra un mese, computando dal giorno della pubblicazione de' presenti Capitoli, ed alla pena d'un oncia per ciascheduna obbliganza, o altra pena riservata ad arbitrio di detta Gran Corte, e di pagare tutt' i danni, ed interessi alle parti, ed al Regio Fisco. E debbano tutte l'obbliganze porre in alfabeto del detto libro, col nome, e cognome del creditore, e debitore. Dichiarando però, che tutte l'obbliganze pigliate *in partibus*, e che si piglieranno, da oggi in avanti, con commissione di detta Gran Corte *extra Civitatem*, s'abbiano da notare in libro con alfabeto, con esprimere *tantum* i nomi, e cognomi del creditore, e debitore, quantità de' danari, il giorno ch'è stata pigliata, ed in potere di chi Mastro d'atti si trovi, quale libro similmente s'abbia da conservare nell'Archivio, dove si conservano gli altri.

Poena unciae, et damni, aut alia arb.

Liber reponatur in Tabulario.

1554. M. C. V.

PRAMMATICA XXI.

D. Raymundi de Cardona anno 1516.

Non amoveantur libri oblig. a suo loco, praeterquam ab Act.

E Di più perchè abbiamo inteso, che fra' Mastri d'atti di questa Gran Corte si usa abuso, che alcuni di loro, ed altri ancora pigliano i libri dell'obbliganze, e pleggerie, e quelli protano fuora de' luoghi, dove sogliono stare, per il che ne seguita, che gli altri non possono scrivere gli atti, ed accusare le pene in detti libri, a tempo che si ricerca, in grave danno, e pregiudizio de' Regj sudditi, che non possono conseguire il loro, ed interesse ancora del Regio Fisco; *Volendo però sopra di ciò opportunamente provvedere, abbiamo ordinato, e così per la presente vi* Diciamo, ed ordiniamo, che da qua in avanti, non sia persona alcuna di qualsivoglia condizione, che presuma toccare, nè maneggiare detti libri, nè alcuni di quegli, a pena di once venticinque di carlini, da esigersi per voi irremisibilmente, ed applicarsi alla Regia Corte; eccettuatine i detti Mastri d'atti, a' quali, ed a ciascuno di loro similmente Diciamo, ordiniamo, e comandiamo, sotto pena *de ipso facto* perdere il loro officio, che niun di loro sotto qualsivoglia quesito colore, e causa, presuma portare, nè tenere detti libri, nè alcuno di essi fuora del luogo loro, e quello, che corre, e non è complito, lo debbano tenere, e non partire dal Banco, che sta avanti del Tribunale di detta Gran Corte, e i compliti tenergli, e maneggiarli nella Camera dell'Archivio, e quando occorre scrivere, ed annotare in essi atto alcuno, lo debbano in quel luogo annotare in detti libri sotto detta pena, eccetto che per nostro

Vide §. 4. seq. et pragm. seq. §. 12.

Poena unc. 25.

Poena priv. off.

Poena eadem 1516. D. Raym. de Cardona.

stro ordine, e causa necessaria, ed in detto caso subito tornargli a' luoghi predetti.

Ejusdem anno 1519.

2. *Item* „ che detti Mastri d' atti „ civili debbano tenere tutt' i libri „ in quinterni ben custoditi, e non „ fargli andare per altre mani, che „ per le loro, o d' alcuni loro Scri- „ vani fidati per essi eleggendi a vo- Act. tenentur de culpe Scribarum commissa in libris. „ lontà, ed intenzione del Reggente, „ e Giudici; *Verum*, che detti Ma- „ stri d' atti *principaliter* sieno tenu- „ ti de' difetti, errori, e colpe, che „ per quegli Scrivani in detti libri „ si commettessero, e così ancora „ debbano *fideliter* conservare tutt' i Vide D. Raym. de Cardona. „ fasci dell' interlocutorie, citazioni, „ e decreti, che si fanno contra gl' „ inquisiti.

Magnae Curiae Vicariae anno 1525.

Non scribatur in libris, nec in margine, nec scripta deleantur, absque permissu Officialis. 3. *Item* „ ordiniamo, che niuno „ Mastro d' atti, o Subattuario pre- „ suma cassare, nè fare, o scrivere „ alcuna nota ne' libri di detta G. C., „ o nelle margini di quelli, etc. *ut* „ *in Pragm. praecedenti* §. 4.

Magnae Curiae Vicariae anno 1554.

Omnes libri contumaciarum, et Inferni detineantur in Arch. Poena centum. a. et alia arb. 1554 M. C. V. 4. *Item* „ che tutt' i libri tanto „ d' obbligazze, quanto di pleggerie „ civili, e criminali, libri di con- „ tumaci civili, e criminali, *ed In-* „ *ferni*, abbiano da risedere sempre „ dentro l' Archivio, e non si pos- „ sano estrarre da esso alla pena di „ ducati due per ogni volta, ed al- „ tra riservata ad arbitrio di detta „ Gran Corte.

PRAMMATICA XXII.

D. Raymundi de Cardona anno 1519.

Capita circa Advocatos. Mandatum de capiendo referatur in lib. ITem per togliere ogni frode, e do- „ lo, che si potesse commettere, „ ed acciocchè per obblivione non va- „ dano impuniti; „ S' ordina, e co- „ manda a tutt' i Mastri d' atti, e „ Scrivani, quali spedìscono qualsi- „ voglia commissione *de capiendo* di „ qualsivoglia crimine, maleficio, e „ delitto, che detta commissione la „ debbano con brevità registrare nel „ libro, sopra ciò ordinato, con an- „ notamento contra di chi è spedita, „ e la causa perchè, ed a chi è con- „ segnata per eseguirla.

Nihil ultr debitum exigatur. 2. *Item* „ S' ordina a' detti Mastri „ d' atti Fiscali, che, quando per „ alcun Giudice a loro si ordina di „ non procedere alle querele fino a „ tanto, che non s' adempie quello, „ che per detto Giudice s' ordina per „ lo scrivere di tal' annotazione, non „ ardiscano, nè presumano di pigliа- „ re più di quello, che si conviene, „ e come per la Prammatica, che fe- Quae est 5. sup. de Actuar. „ ce il Serenissimo Re Ferrante Pri- „ mo, non secondo l' antico stile di „ detto Re Ferrante.

Actuarii predicta nihil recipiant, dum vacant pro Fisco, nisi delictum componatur, quo casu a parte ipsis sibi attribuet pragm. 5. §. 5. sup. eod. vide prag. 10. de offic. Jud. et pragm. 7. de triges. 3. *Item* „ perchè molte volte ac- „ cade, che commettendosi un delit- „ to, e maleficio, tanto dentro la „ Città di Napoli, come fuori, la „ Corte suole mandare ad inquirere, „ e processare il delinquente, e 'l „ Mastro d' atti suole vacare diversi „ dì in fare detta inquisizione, e „ Processo, e la Corte contribuisce, „ e paga a quello le spese della ca- „ valcatura, e vitto, e non altro, „ perchè detto Mastro d' atti non ha „ salario, nè provvisione alcuna dal- „ la Regia Corte; e l' uso solito, „ ed antico è stato, che se fatta la „ det-

„ detta inquisizione, l'inquisito non „ si giustifica, e si punisce de' suoi „ demeriti, la Corte ci perde le spe- „ se, l'inquisito la persona pro- „ pria, e 'l Mastro d'atti le giorna- „ te; sé detto inquisito si ammette „ a difensione, perchè il Mastro „ d'atti guadagna nelle difensioni, „ che si fanno *etiam* che quegli poi „ si componesse colla Corte, il Ma- „ stro d'atti non dee avere, nè pi- „ gliar cosa alcuna di suo salario per „ quelle giornate, che avesse vacate „ *ad instantiam Fisci, et Curiae*: se „ l'inquisito *facta inquisitione, non* „ *factis defensionibus*, si compone di „ suo delitto, il Mastro d'atti è so- „ lito, e deesi riconoscere dal detto „ inquisito di sue fatiche, che ha „ patite a tempo, che ha vacato, „ e gli si dà il salario ad arbitrio „ vostro, considerandosi le fatiche, „ che ha patite, e 'l tempo che ha „ vacato in quelle; Ordinando, che „ si debba istituire, eseguire, e fa- „ re nel modo predetto, purchè tal „ pagamento sia moderato.

4. *Item* „ che detti Mastri d'atti „ Fiscali non ardiscano, nè presu- „ mano pigliare pagamento alcuno „ dalle parti offese querelanti per l'e- „ same de' testimonj, che facessero „ *ad instantiam Fisci*, sopra le que- „ rele, *nec etiam* d'altre provvisioni, „ che si facessero per la Corte, ma „ che sieno pagati dagl' inquisiti; „ servato il sopradetto ordine, secon- „ do *ab antiquo* è stato osservato.

1519. D. Raym. de Cardona.

Magnae Curiae Vicariae anno 1554.

Prag. 27. §. 23. de off. et his, quae his prohib.

5. *In primis* „ che non debbano „ pigliare per li diritti degli atti, „ che faranno copia, e presentata di „ scritture, o per qualsivoglia causa „ più di quello, che di ragione lor „ compete, ancorchè da' litiganti fos- „ se lor dato spontaneamente, alla „ pena del quadruplo, o d'altra ad „ arbitrio di essa Gran Corte. Ed „ acciocchè si sappia la verità, deb- „ bano descrivere di lor mano nel „ margine della scrittura la quantità, „ che sarà stata lor pagata, e i pa- „ gamenti sieno conformi alla Tavo- „ la, ed in ogni Banca stia la co- „ pia affissa, acciocchè i litiganti „ sappiano i diritti giusti.

Poena quadrupli, aut alia decl. Confirm. per pragm. 17. §. 5. sup de off Tabella affigatur. Concord. prag. 14. §. 36. de off Secr. et 27. §. 29 de Officiis et his, quae eis prohib.

6. *Item* „ che per portare il pro- „ cesso al Giudice per espedirlo, nè „ i detti Mastri d'atti, nè i Subat- „ tuarj, nè gli Scrivani debbano pi- „ gliare cosa alcuna, sotto pena del „ quadruplo, ed altra ad arbitrio di „ detta Gran Corte.

Poena quadrupli, vel alia ara.

7. *Item* „ che similmente per li „ decreti, e qualsivoglia ordine, che „ si faranno per liberare alcuno in- „ quisito, *vel datis, vel non datis* „ *defensionibus*, non debbano pigliar „ cosa alcuna, nè per beveraggio, nè „ per diritto. E similmente le po- „ lizze dirette al Carceriere per libe- „ rare alcun carcerato si debbano fa- „ re, e consegnare *gratis*, senza pa- „ gare cos'alcuna, nè per diritto, „ nè per beveraggio, sotto la medesi- „ ma pena predetta.

Poena eadem.

8. Hoc Capitulum quoad decreta, „ et ordines liberatorios servari man- „ damus, ubi Reus liberatur factis „ defensionibus; alioquin, si sine de- „ fensionibus liberetur, ut praedicti „ Actuarii eorum laboribus penitus „ non fraudentur, volumus, quod pro „ unoquoque decreto, seu ordine, li- „ berationem tangente, accipere non „ possint ultrà carolenos tres.

Captivus absolutus factis defensionibus, nihil solvat Act. Si non factis, non ultra asses 3o.

1554. M. C. V.

D. Ftancisci Pacecchi anno 1557.

9. *Item* „ che detti Mastri d'atti „ tanto criminali, come civili, e „ loro Scrivani non possano pigliar „ da-

Ultra tabellam, nihil accipiant Act. et in singulos dies.

Digitized by Google

„ dagl' inquisiti, nè da' querelanti,
„ nè da altri negozianti danari a
„ buon conto, ma solamente farsi pa-
„ gare dì per dì gli atti, che ogni dì
„ faranno, e degli atti predetti non
„ possano pigliare se non quel paga-
„ mento, che sta tassato, e notato
„ nella Tavola, e pandetta, quale deb-
„ ba stare affissa nel Palazzo del Tri-
„ bunale di questa Gran Corte.

Literae Regiae, et rescripta ad M. C. scribantur, et referantur, ordine alphabeti in lib. Inferni.

10. „ Volumus etiam, ut omnes
„ provisiones, quae posthac per Nos,
„ sive per nostrum Collaterale Con-
„ silium, sive universales, sive par-
„ ticulares, expeditae, et directae
„ fuerint Tribunali, aut Regenti M.
„ C. si aliquod secretum non conti-
„ nent, legantur prout sic legi manda-
„ mus, per unum ex Actuariis ejusdem
„ in Banca coram Regente, et Judici-
„ bus; qui Actuarius postquam eas le-
Poena priv. offic. „ gerit, sub poena privationis officii
„ statim debeat eas ad verbum regi-
„ strare in libro ejusdem Magnae
„ Curiae, qui dicitur, *Infernus*,
„ in quo consueverunt antiquitus o-
„ mnia registrari, licet postmodum
„ ex incuria observari desierit. Quo
„ vero ad praeteritas provisiones,
„ quae, ut audivimus, hucusque regi-
„ stratae non sunt, mandamus Regenti
„ Magnae Curiae, ut injungat Actua-
„ riis, vel Officialibus ejusdem, penes
„ quos existunt, ut sub eadem poena
„ infra mensem eas registrare habeant
„ in eodem Libro *Inferni*, ut sic no-
„ titia omnium provisionum facilius
„ habeatur, in quo quidem Libro fiat,
„ etiam per Actuarios praedictos,
„ tunc, cum registratae fuerint, Al-
„ phabetus, sive Repertorium, in quo
„ denotentur Capita earumdem pro-
„ visionum, ut cum casus occurrerit,
„ absque aliqua mora reperiantur.

Obligationes accusentur parte petente.

11. „ Et sicut liberum est unicui-
„ que Actuario capere obligationes
„ penes acta Curiae, ita etiam volu-
„ mus, ut liberum sit unicuique, par-
„ tibus instantibus, quando liquidae
„ fuerint, accusare, et copias tradere,
„ etiamsi per alium captae fuerint.

Liber reponatur in Archivio.

12. „ Et propterea mandamus, ut
„ libri, in quibus obligationes prae-
„ dictae describuntur, maneant in
„ Archivio, et non alibi, ut audi-
„ vimus aliquoties fieri, ut omnibus
„ sit copia reperiendi dictas obliga-
„ tiones, copias tradendi, et parti-
„ bus instantibus accusandi, sub poe-
Poena priv. off. 1157. D. Francisci Paeccho. „ na privationis officii, contrave-
„ nienti inferenda.

PRAMMATICA XXIII.

Acta appellationum ad S. C. fiant per Actuarios criminales.

ITem, ex quo compertum est, quod in causis appellationum causarum criminalium, quae interponuntur a decretis Magnae Curiae Vicariae ad Sacrum Regium Consilium, interveniunt Actuarii dicti Sacri Consilii, et Advocatus, et Procurator Fiscales non possunt ita commode habere notitiam de Actis, quae fiunt in dictis causis, et tempore visitationis, quae fit quolibet die Sabbati, non possunt ordinare acta, prout fit in ceteris causis dictae Magnae Curiae; propterea „ Jubemus, quod sicut exa-
„ minationes testium, qui examina-
„ tur in dictis causis appellationum,
„ fiunt, et recipiuntur per Actuarios
„ criminales dictae Magnae Curiae,
„ qui interveniunt in causa principa-
„ li, prout fuit statutum per Ill.
„ D. Petrum a Toleto; ita etiam
„ reliqua acta in dictis causis appel-
„ lationum fiant per dictos Actua-
„ rios criminales, qui in causa prin-
„ cipali intervenerunt, et procurent
„ expeditiones ipsarum penes Consi-
„ liarios causarum Commissarios, et
„ in Sacro Consilio. Et ne praejudi-
„ cetur juribus Actuariorum dicti Sa-
„ cri Consilii, jubemus, quod dicti

Die 28 Dec. 1487. Sententiae M. C. ferendae nomine Regiae Majestatis, et reclamationes ibidem revidebantur in Cur. 10. fol. 11.

Idem in causis reclamationum, ut prag. 14. de Act. Adde prag. 44. de off. S. R. C. §. 3.

„ Actuarii criminales respondeant A-
„ ctuariis Sacri Consilii pro media-
1557. „ tate mercedis, pervenientis ex a-
D. Franc. Pa- „ ctis conficiendis.
ceccho.

PRAMMATICA XXIV.

Elapso anno; sententiae forjudicationum legantur, et non ultra.

ITem, quia audivimus, quod in causis forjudicationum non consuevit procedi ad forjudicationis sententias, nisi tempore, quo feriae indicuntur, et non in fine anni, ut per Constitutionem Regni sancitum est, et ex hoc causarum est, et causatur praejudicium juribus Regii Fisci „ Ju-
Const. Incip. Grandis utilitas. „ bemus, quod deinceps Actuarii te-
„ neantur, elapso anno, instruere pro-
„ cessus dictarum causarum, et illos
„ statim consignare Judicibus dictae
„ M. C. et ipsarum Commissionum,
„ qui teneantur, et debeant procede-
„ re ad expeditionem ipsarum in die-
„ bus, cuilibet ipsorum statutis, et
„ prout procedunt ad expeditionem
1557. „ carceratorum, feriis praedictis am-
D. Franc. Pa- „ plius non expectatis.
ceccho.

PRAMMATICA XXV.

Tempore, quo inferuntur torturae, non intersint nisi personae descriptae.

ITem jubemus, et expresse mandamus, ut tempore, quo inferuntur torturae inquisitis in Cameris cordae, in Archivio, et in Anticamera Audientiae, et dictarum Cameratum, non intersint, nec accedant alii, sed solummodo Regens, Judices causarum criminalium, Advocatus, et Procu-
1557. D. Franc. Paccecho. rator Fiscales, Actuarius, vel Scriba causae.

PRAMMATICA XXVI.

Regis Ferdinandi Primi anno 1485.

Capi a circa contumacias.

ITem ordinatur Scriptori contumaciarum, ut omnes citationes criminales, vel Fiscum tangentes, in Quinterno ad hoc deputando debeat scribere, et annotare, ut nec oblivione, nec malitia possit Fisci juribus praejudicari.

2. *Item* Scriptor contumaciarum intra terminum contumacias accuset, et omnes citationes, Fiscum tangentes, in ultimo peremptorio termino Fisci Scriptoribus consignet, ut, elapso tri-
1481. Rex Ferd. I. duo, citati possint in Banca vocari.

D. Bernardi Villamari anno 1515.

3. *Item* „ Vogliamo, ed ordinia-
„ mo, che lo Scrittore delle contu-
„ macie debba annotare tutte le cita-
„ zioni criminali, e che toccano al
„ Fisco, nel libro deputando a que-
„ sto, con particolare notazione a
„ chi si consegnano, acciocchè non si
1515. D. Bern. Villamari. „ possano occultare in pregiudizio del-
„ la Regia Corte.

D. Raymundi de Cardona anno 1519.

Accusator contumaciarum assidue assistat in M. C.

4. *Item* considerandosi, che però si concedono gli Officj, acciocchè quelli con ogni celerità, ed assiduità si esercitino, e non che per loro assenza i Regj sudditi sieno destraziati, e tratti in lungo, e poi vessati di pagamenti non debiti, e se i Mastri d'atti civili, e criminali, Subattuarj, quali sono più, e diversi, di continuo assistono in Corte, e provveggono al bisogno, siccome a' loro Officj spetta, quanto più del continuo ci dee stare l'accusatore delle contumacie, ch'è uno solo? acciocchè quando l'Attore viene, possa presentare la citazione negli atti *tempore congruo*, e non abbia per l'assenza di quello, che ha da accusare detta contumacia, con dispendio, e fatica, andare, e venire; Per questo „ S'ordina, e
„ comanda a detto accusatore delle
„ contumacie, che *a mane usque ad ve-*
„ *spe-*

„ *speram*, *et boris assuetis*, *et debitis*, siccome *ab antiquo* si osservava ciascuno dì, eccetto che le feste sollenni, che si celebrano dal popolo, e Clero, esso personalmente, o altro per sua parte, debba stare in detta Gran Corte, e non togliere alcun pagamento indebito, *etiam*, che le citazioni, che si fanno, massimamente fuor del distretto di Napoli, non si presentassero negli atti nel termine stabilito, infra il quale dee comparire il Reo convenuto, ma per tre dì dopo per alcuni impedimenti; nè debba pigliare, o da quelli esigere alcun pagamento, che quello, che debitamente si dee per accusare la contumacia, eccetto se *instante* la parte convenuta, e citata per la Gran Corte della Vicaria, fosse data detta citazione per ispirata, e detto citato fosse licenziato, del quale licenziamento per ordine della Gran Corte se ne abbia a fare notamento in un libro sopra ciò deputato. E questo si abbia da osservare, sotto pena di sospensione di officio, per ciascuna volta, d'un anno.

Poena susp. annalis. 1519. D. Raym. de Cardona.

PRAMMATICA XXVII.

Numerus Scribarum.

1. *ET ne ex multitudine Scribarum in M.C. existentium oriretur confusio, fuit per Ill. D. Raymundum de Cardona anno 1516. provisum, quod ad summum in qualibet Banca quatuor existerent, confirmatumque per Illu. D. Petrum a Toleto anno 1532. Postea vero per Pragmaticas Caes. Majestatis anno 1540. fuit decretum, ut quilibet Actuarius non plures, quam tres Scribas tenere posset, ut in Cap. et Pragm. subsequenti. Verum quia excrescentibus negotiis, experientia docuit, dictum numerum non sufficere, et receptum est, ut quilibet ex Actuariis quinque scribas habere possit, et non ultra, ut nunc servatur; Propterea sic declarantes, et dictam Pragmaticam, et Cap. extendentes, observari jubemus.*

Ut infr. §. 2.

Ut infr. §. 3.

Vide prag 7. §. 1. de relation. Quae est 7. de Actuar.

Quid in S. R. C. prag 58 de R. S. R. C.

1519. D. Raym. de Cardona.

D. Raymundi de Cardona anno 1516.

2. E perchè intendiamo, che per la moltitudine degli Scrivani criminali, che stanno nelle Banche degli Scrivani Fiscali ordinarj, si fanno molte estorsioni, ed abusi in disservizio di DIO, della predetta Cesarea Maestà, ed in pregiudizio, ed interesse del ben publico, e de' sudditi Regj; atteso che alcuni per ignoranza, altri per malizia, lasciano di usare la diligenza, che si dee usare nelle cause Fiscali, o alcuna volta pigliano, ed annotano quello, che non si dee pagare, tutto contra l'intenzione, e volontà delle predette Maestà, e Nostra; Per questo volendosi sopra di ciò opportunamente provvedere, e renderci conformi all'osservanze, e riti antichi di questa Gran Corte, abbiamo ordinato, e così „ Diciamo, ed ordiniamo a' detti Scrivani, *seu* Mastri d'atti Fiscali, e ciascuno di loro, che da qua in avanti non debba alcuno di loro tener più, che quattro Scrivani *tantum*, e quegli, e non altri faccia esercitare in detto officio, e non permetta, che altri tocchi, nè maneggi gli atti, e processi criminali spettanti al Regio Fisco, sotto pena di privazione d'officio. E vogliamo, che detti quattro Scrivani sieno approvati per voi, e che c'inviiate particolar nota di quelli, che approvarete, e così farete eseguire con effetto.

1516. D. Raym. de Cardona.

D. Pe-

D. Petri a Toleto anno 1532.

3. *Item* „ si debba ordinare il numero degli Scrivani delle cause criminali, secondo è stato, ed è altre volte determinato, ed ordinato, e non si permetta in modo alcuno, che altri Scrivani numerati, ed approvati abbiano da vedere, nè maneggiare i processi, ed altri atti criminali, sotto pena di privazione di loro officio.

Poena priv. off. 1532. D. Petro de Toleto.

Caes. Majestatis anno 1540.

4. Item *mandamus, ne Actuarii criminales M.C.V. sint numero non plures octo, secundum dispositionem Regiae Pragm. etc. ut in pr. 7. de Actuar. Scrib. ibid.*

Vide postillam in prag. 7. de Act. Scrib. etc.

5. *Fuerunt etiam quamplura Capitula a praedecessoribus constituta, in quibus datur Scribis praedictis regula, et modus, tum in capiendis informationibus instruendisque processibus, tum in aliis, exercitium dicti officii concernentibus, et ut bonum faciant, et a malo, et a fraudibus abstineant; quorum aliqua, licet idem contineant, et duplicata appareant, quia tamen ex hoc magis apparet enixa voluntas, quae semper habita fuit, ut praedicta observentur, sic, et eo modo, ut jacent, hic jussimus inserenda, atque ea penitus, et modis omnibus observari praecipimus.*

1540. Carolo V. Imp.

Regis Ferdinandi Primi anno 1481.

6. Item, *quod omnes denunciationes, et querelae in dicta Magna Curia faciendae, per Fisci Scriptores deputatos in libro solito annotentur, et in continenti; cum obligatione de probando sub poena solita, juxta Ritus formam dictae Magnae Curiae.*

7. Item, *quod die sequenti post denunciationes, et querelas expediantur citationes in forma, et servientibus Fisci assignentur, qui sine mora exequantur quod eis injungetur, et mandabitur.*

1481. Rex Ferd. I.

D. Bernardi Villamari anno 1515.

8. *Item* „ vogliamo, ed ordiniamo, che tutti gli Scrivani Fiscali dì per dì, ec. ut §. 12. seguente.

9. *Item* „ vogliamo, che detti Scrivani Fiscali incontanente, ec. ut §. 13. seguente.

10. *Item* „ ordiniamo, che facilmente tutti gli Scrivani Fiscali debbano *in continenti*, che loro sarà presentato alcuno istrumento giusta la forma del Rito, notificare detta presentazione all' Avvocato, e Proccurator Fiscale, con darne loro copia per interesse della Regia Corte.

11. *Item* „ vogliamo, ed ordiniamo, che gli Scrivani criminali debbano con ogni diligenza ricevere, ed esaminare tutt' i testimonj del Fisco infra il termine; e fatta la pubblicazione, consegnare il processo in potere dell' Avvocato Fiscale, acciocchè si possa sollecitare la spedizione.

1515. D. Bern. Villamari.

Magnae Curiae Vicariae anno 1525.

12. *Item* „ vogliamo, che tutti gli Scrivani Fiscali debbano dì per dì, siccome occorrono, annotare in libro ligato, e non in foglio, tutte l' inquisizioni, denuncie, querele, ed accusazioni, che si faranno, e scriveranno, e loro saranno fatte, e di tutte quelle ogni settimana debbano dare particolar nota all' Avvocato, e Proccurator Fiscale, acciocchè le possano sollecitare.

Instructions Actuariorum, et Scribarum M. C.

13.

13. *Item* „ vogliamo, che detti „ Scrivani Fiscali *in continenti*, che „ formeranno inquisizioni, o che loro „ sono fatte le querele, denuncie, ed „ accusazioni, debbano con ogni di„ ligenza pigliare informazione, ed „ esaminare tutt' i testimonj, che loro „ saranno dati, e di essi fare rela„ zione all' Avvocato Fiscale, Reg„ gente, e Giudice, e subito fare „ le provvisioni necessarie, che loro „ saranno ordinate, e sollecitare la „ spedizione di tutte.

14. *Item* „ vogliamo, ed ordinia„ mo, che gli Scrivani criminali deb„ bano con ogni diligenza ricevere, „ ed esaminare tutt' i testimonj del „ Fisco *infra terminum, et facta pu„ blicatione*, consegnare il processo „ all' Avvocato Fiscale, acciocchè „ si possa sollecitare la spedizione di „ quella.

15. Item, *quod debeant annotare, et ponere querelas, denunciationes, et alia similia, quae venire ad aures dictae Magnae Curiae contigerit, in libro, aut in Quinterno Bannorum praedictorum statim, et non in folio, juxta ordinem Ill. Proregis.*

16. Item, *quod in continenti debeant capere informationem de dictis criminibus, in dictis querelis contentis, et recipere, et examinare omnes testes, quos habere poterint, cum diligentia.*

17. Item *interrogare, et capere informationem, si delictum est commissum de nocte, apponere causam scientiae, si Luna lucebat, vel si ibi erat lux, vel in claro aere.*

18. Item *interrogare cum diligentia, et examinare testes de fama contra inculpatum, et inquisitum de delicto.*

19. Item *interrogare, et examinare testes super mala fama, et diffamia delinquentis, tam de delicto in specie, quam in genere, vel in communi.*

20. Item *capere informationem de inimicitia inter offensum, et inquisitum.*

21. Item, *statim habita informatione de praedictis omnibus, vel aliqua ipsorum, omnia notificare Advocato Regii Fisci, ut provideri possit, ac etiam Procuratori.*

22. Item, *quod directe, vel indirecte non revelentur, aut notificentur alicui probata, et contenta in inquisitionibus praedictis, et signanter inquisitis, vel alii pro eorum parte.*

23. Item, *quod incontinenti faciant citationes, et provisiones necessarias, et ordinatas contra inquisitos, accusatos, aut querelatos secrete.*

24. Item *procurare omni studio, quod accusentur contumaciae, et banniantur sine aliqua dilatione, et fiat annotatio bonorum delinquentium.*

25. Item *capere informationem, si inquisiti, accusati, querelati, aut denunciati, fuerunt visi in loco delicti, vel ante delictum, vel post diem delicti, sequenti die.*

26. Item *exprimere causas, super quibus examinantur testes, et non dicatur: super praedictis, et tota causa; sed dicatur: pro furto, pro vulnere, pro homicidio, seu alio delicto, particulariter interrogando.*

27. Item, *quod debeant annotare in libris, seu processibus fidejussiones, contumacias seu banna inquisitorum eodem die, quo praestitae sunt fidejussiones, vel fuerunt banniti, et condemnati.*

28. Item, *quod assidue diebus feriatis, et non feriatis debeant permanere in Palatio dictae Magnae Curiae ad exercendum officium praedictum, et non discedant ab officio praedicto, remotis omnibus aliis negotiis, vel saltem dum existunt in dicta Magna Curia Judices, vel aliquis ipsorum.*

29. Item, *quod dicti Scribae, et quilibet ipsorum debeant in primis, et ante omnia, de delictis, de quibus formantur inquisitiones, ut puta hominem in-*

interfectum, vel vulnera, et alia, capere diligenter informationes pro verificatione delictorum:

30. Item, *quod quilibet Scribarum praedictorum sub poena privationis officii, debeat quolibet die, quo informationes aliquas, seu querelas, vel denunciationes capit, annotare in regesto, et scribere omnes inquisitos, sive querelatos, nominatos, seu inculpatos quomodocumque in informationibus fideliter.*

Poena priv. off.

31. Item, *quod nemo dictorum Scribarum debeat, neque praesumat capere, seu annotare in actis praesentationem alicujus scripturae, neque remissionem, seu pacem partis, sed illas debeat recipere, et annotare Actuarius ordinarius principalis.*

32. Item, *quod statim facto actu remissionis, sive concordiae partis, debeat Actuarius interrogare partem remittentem, seu concordatam, qua de causa facit remissionem, si facit eam vi, timore, sive prece, pretio, vel amore, particulariter; et signanter si habuit aliquid ob dictam remissionem, vel fuit aliquid sibi promissum.*

33. Item, *quod Scribae, et quilibet ipsorum statim formata inquisitione, sive facta querela, debeat cum diligentia interrogare partem offensam per ejus informationem, et instructionem, et eandem poni facere per extensum, cum juramento de toto facto, et casu, cum omnibus circumstantiis particulariter.*

34. Item, *quod formata inquisitione, seu facta denunciatione de furto, sive alio delicto, ante omnia debeat capere informationes, et cum diligentia verificare delictum, de quo agitur.*

35. Item, *formata inquisitione de vulnere, statim casu quo inde sequuta fuerit mors, capiatur informatio de morte, vel annotetur mortuus in actis formaliter.*

36. Item, *quod statim, apparendo delinquentes, quod forte non reperiuntur, et sunt in fuga, fiat annotatio omnium eorum bonorum, et similiter statim ipsis inquisitis bannitis, seu reputatis contumacibus, facere debeat annotationem omnium bonorum eorum, mobilium, et stabilium fideliter.*

37. Item, *quod statim annotatis, et sequestratis bonis inquisitorum praedictorum, ut supra, de his dare debeat notitiam Perceptori, et Credenzerio dictae M. C.*

38. Item, *quod quilibet ipsorum Scribarum causarum criminalium, quando contigerit capere informationes, et formare processus, debeat, et teneatur manu propria annotare in pede dictarum informationum prope nomen Actuarii principalis, ejus nomen, ab hoc ut sciri possit per quem fiat.*

39. Item *etiam mandatum fuit praedictis, sub poena privationis officii, et unciarum viginti quinque, Fisco Regio etc. quod non debeant consignare Judicibus, nec alicui processum aliquem sine licentia, et ordinatione Regentis dictae M. C. et Regens etiam habeat dispensare processus, cui ex Judicibus erunt consignandi.*

Poena priv. off. et unc. 25.

40. Item, *quod non debeant permittere negotiari, et tangere libros, et acta criminalia ab aliis, nisi ab approbatis, et deputatis in eorum Bancis per Curiam.*

1525. M. C. V.

Magnae Curiae Vicariae anno 1554.

41. „ Che non debbano pigliare „ per li diritti degli atti, che faran- „ no, copia, e presentata di scrit- „ ture, o per qualsivoglia causa più „ di quelli, che di ragione lor com- „ pete, ec. *ut sup. prag. 22. §. 5. „ hoc tit.*

Pro dirittibus Actuarii, etc. Quod exigunt, describant in margine.

42. Ed acciocchè si sappia la verità; „ debbano descrivere di lor ma- „ no nel margine della scrittura; la

„ quan-

Digitized by Google

„ quantità, che sarà stata loro paga-
„ ta, ec. *ut eod.* §. 5.

Pro accessu, dum Judici dantur processus expediendus nil exigatur.

43. *Item* „ che per portare il pro-
„ cesso al Giudice per espedirlo, nè
„ i Mastri d' atti, nè i Subattuarj,
„ nè gli Scrivani debbano pigliare
„ cosa alcuna, ec. *ibid.* §. 6.

Poena quadr. Idem pro decretis, quod liberentur.

44. *Item* „ che similmente per li
„ decreti, e qualsivoglia ordine, che
„ si faranno per liberare alcuno in-
„ quisito, *vel datis*, *vel non datis*
„ *defensionibus*, non debbano pigliar
„ cos' alcuna, ec. *ibid.* §. 7.

Idem pro ordinibus excarcerationum commentariensi directis. Vide d. prag. 22. §. 8.

45. „ E similmente le polizze di-
„ rette al Carceriere per liberare al-
„ cun carcerato si debbano fare, e
„ consegnare *gratis* senza pagare, ec.
„ *in eod.* §. 7.

46. Hoc Capitulum servari mandamus cum declaratione, quam apponi jussimus in eodem capitulo sub tit. de Actuar.

47. *Item* „ che similmente in tut-
„ te le spedizioni, che si faranno,
„ non sia lecito a' predetti Mastri
„ d' atti, Subattuarj, e Scrivani, nè
„ per essi, nè per alcuna interposta
„ persona dimandare, nè pigliare be-
„ veraggio alcuno, oltra il detto di-
„ ritto, ancorchè lor fosse sponta-
„ neamente dato, nè debbano, nè
„ possano trattenere le spedizioni,
„ per estorquere alcuna cosa da' car-
Poena quadrupli, aut alia decl. et damni. „ cerati, o litiganti, sotto la pena
„ sopraddetta, e di soddisfare tutti
„ gl' interessi alla parte.

Scribae sint diligentes in causarum determinatione. 1554. M. C. V.

48. *Item* „ che tutt' i sopraddetti,
„ tanto quelli, che sono *in capite*,
„ quanto gli altri Scrivani della Ban-
„ ca, i quali fanno la causa, sieno
„ solleciti, ec. *ut sup. pragm. 19.* §.
„ 10. *hoc tit.*

Scriba cum circitore.

49. *Item* „ che ogni notte vada uno
„ Scrivano criminale con ciascun Ca-
„ pitano, che va facendo la guardia,
„ e perquisizione per la Città, e la
„ mattina, quando il Reggente si le-
„ va, gli dia relazione *in scriptis* di
„ tutto quello, che la notte si è fat-
„ to, alla pena di un ducato la vol-
„ ta.

Poena centus.

50. *Item* „ che detti Scrivani criminali
„ nelle informazioni, che piglieranno
„ di qualsivoglia delitto, ancorchè le
„ piglino ad istanza del Regio Fisco,
„ e della parte querelante, debbano
„ usare ogni diligenza, e verità, co-
„ sì per l' una parte, come per l' al-
„ tra, e scrivere tutto il fatto, come
„ il testimonio lo dice, non ostante
„ che alcuna cosa dicesse, che fosse
„ in escusazione dell' inquisito; ma
„ in tal caso debba avere avvertenza
„ di fare quegl' interrogatorj, che
„ convengono, per conoscere, se quel-
„ lo, che dice, con verità, o con
„ malizia lo dice, per scolpare l'in-
„ quisito, ed in tutto debbano os-
„ servare la disposizione della Regia
„ Prammatica, sotto pena di esser
„ gasticati, come falsarj, ed altra pe-
„ na ad arbitrio di essa Gran Cor-
„ te.

Concord. prag. 4. §. 4 et vide ibi apostillam.

6. de Act. Poena falsi, et alia arbitr.

51. *Item* „ che in tutte l'informa-
„ zioni debbano scrivere la querela,
„ essendo fatta, ed esaminare il Me-
„ dico *super qualitate vulneris*, e le in-
„ formazioni subito che saranno pi-
„ gliate, portarle a vedere all' Av-
„ vocato, o Proccurator Fiscale, e
„ subito ricuperarle, e portarle al
„ Reggente, e farle commettere, e
„ subito portarle a chi si commetto-
„ no; e se l' inquisito sarà carcera-
„ to, debbano far fare la perquisi-
„ zione per tutte le Banche, e no-
„ tarla nell' informazione, e simil-
„ mente della remissione della parte,
„ con porre la giornata, alla pena di
„ due torì per ogni volta, che non
„ si farà per negligenza alcuna del-
„ le cose predette, ed altra maggior
„ pena ad arbitrio di detta Gran Cor-
„ te, facendosi per malizia.

Poena ut supra 40.

Actuar. etc. post prandium ad Regentem se conferant cum processibus committendis, et provisionibus formandis. Vide prag. 40. §. 14. inf. eod.

52. *Item* „ che detti Mastri d' atti, o loro Scrivani ordinarj informati delle cause vengano dal detto Signor Reggente a quell' ora, che sua Signoria avrà finito il mangiare con tutt' i processi, ec. *in prag.* 13. §. 4. *sup. hoc eod.*

53. *Item* „ che quello Scrivano, al quale toccherà di fare il mese, e 'l libro de' Carcerati, sia obbligato senz' aspettare, che gli sia ordinato, ogni mattina subito che arriverà in Vicaria far fare per tutte le Banche le perquisizioni de' carcerati, che saranno venuti la notte, o il giorno precedente, tal che a tempo, che si leggerà la nota de' detti carcerati, si trovi fatta detta perquisizione, alla pena di due teri per ogni volta, ed altra riservata ad arbitrio di detta Gran Corte".

Poena aesium 40. et alia arb.

Scriba serviens in mense scribat carceres in lib. et in alio habilitatos.

54. *Item*, che quello Scrivano, il quale fa il mese dello scrivere nel libro ordinario de' carcerati dentro le carceri, debba fare ancora un libro appartato di tutti gl' inquisiti arrestati, o detenuti *per Palatium*, *aut per Civitatem*, *aut in domo loco carceris*, o con pleggeria in forma *de comparendo tempore publicationis*, *aut expeditionis causae*: e notare particolarmente la causa, perchè sono inquisiti, o detenuti, e la Banca, nella quale sono processati, e similmente, quando si determina la causa, notarlo in detto Libro, e gli Scrivani, quali hanno cura di dette cause, debbano dare notizia al detto Scrivano, che fa il Libro, tanto al principio che si provvegga nel modo predetto, quanto alla fine che si determina la causa, acciocchè possa notarsi nel Libro alla pena d' un ducato per ciascuno di loro, che contravverrà.

Poena centuss. 3554 M. C. V.

D. Francisci Pacecchi anno 1557.

Captae inquisitiones committantur.

55. *Item* „ che tutt' i Mastri d' atti, e loro Scrivani debbano far commettere tutte le informazioni, che pigiieranno quel medesimo giorno, ec. *in d. prag.* 19. §. 25. *sup. hoc eod.*

Actuarii, etc. exigant dirictas, juxta tabellam in singulos dies.

56. *Item* „ che detti Mastri d' atti, tanto criminali, come civili, e loro Scrivani, non possano pigliar dagl' inquisiti, nè da' querelanti, nè da altri, ec. *ut prag.* 22. §. 9. *sup. hoc eod.*

Scribis ordinariis tantum licet adire judicem, et inquirere.

57. *Item* „ che niuno Scrivano ardisca, nè presuma pigliar querele, nè informazioni, nè maneggiar processi, nè fare altri atti, ec. *ut in d. prag.* 19. §. 26.

Dicta testium scribantur integra.

58. *Item* „ che detti Mastri d' atti, e Scrivani nell' informazioni, che piglieranno, sieno tenuti, e debbano interrogare i testimonj, ec. *ibid.* §. 27.

1557. D. Franc. Pacecchi.

D. Friderici a Toleto anno 1518.

In calce pursimum fiat summariam.

59. *Item* „ vogliamo, ed ordiniamo, che dette provvisioni si debbano rubricare in piedi in somma, ed in sostanza, ec. *ut pr.* 19. §. 31. *sup. hoc eod.*

Scriba conscius sedeat judicem domi judicantem cum omnibus actis.

60. *Item* „ vogliamo, ed ordiniamo, che quando si va a provvedere nelle cause in casa, ed avanti i Giudici di detta Gran Corte, ci debba andare quello Scrivano, che ha fatto, e farà la causa, ec. *in d. pr.* 19. §. 33.

Decreta non promulgentur, nisi prius fuerint subscripta.

61. *Item* „ vogliamo, ed ordiniamo, che i Mastri d' atti, Subattuarj, e Scrivani, *sub poena falsi*, oltra la pena infrascritta, non possano, nè debbano notificare alle parti, nè ad altri i voti, che piglieranno ec. *ibid.* §. 34.

62.

Affuar. Scribae, etc. non procurent causas in M. C. vertentes.

62. *Item* vogliamo, ed ordiniamo, „ che i Mastri d' atti, Subattuarj, „ e Scrivani predetti non possano „ proccurare le cause ec. *ut in pr.* „ 16. §. 3. *sup. hoc eod.*

Ut inf. §. 64. 1518. D. Frid. a Toleto.

63. Ceterum sunt aliqua Capitula circa receptionem scripturarum, interesse Fisci tangentium, expedita per Ill. D. Bernardum Villamari anno 1515. et per Magnam Curiam anno 1525. in modum, qui sequitur.

Don Bernardi Villamari anno 1516.

Affuar. etc. non recipiant scripturas interesse Fisci tangentes, nisi in banca Curiae seu Tribunali sedente, vel coram Reg. et judicib. 1516. D. Bern. Villamari.

64. *Item* „ vogliamo, ed ordiniamo, che gli Scrivani criminali, o „ altri Mastri d' atti, e Subattuarj, „ non possano, nè debbano ricevere, „ nè far presentata a petizione, si„ gnificatoria, inibitoria, o altra „ scrittura contra il Fisco, ec. *ut* „ *in pr.* 15. §. 4. *sup. hoc eod.*

Magnae Curiae Viceriae anno 1525.

65. *Item* „ vogliamo, ed ordiniamo, ec. *ut sup.* §. *praeced.*

66. Quae cum videantur implicare etiam casus, in quibus quis personaliter comparere non cogitur; propterea hanc ambiguitatem tollentes, praecipimus, ut serventur in illis casibus tantum, in quibus principalis personaliter comparere tenetur; hoc etiam addito, quod si principalis compareat die, quo Curia non regitur, vel post rectam Curiam, ne processus causa retardetur, similiter a principalibus recipiantur scripturae, quae per eum praesentantur, et faciat dictis principalibus mandatum, ut non discedant a Palatio, de quo statim, vel saltem die sequenti, certioret Judicem, cui dicta causa commissa fuerit, et Fisci Advocatum, ut provideri possit.

Prag. 7. et 11. sup. eod. 1525. M. C. V.

Et insuper Mandamus dictis Scribis, ut servare habeant ad unguem Capitula eos tangentia, quae sub titulo de praesentationibus instrumentorum, et remissionibus causarum sunt constituta.

PRAMMATICA XXVIII.

Perceptor proventuum in Regia Camera exhibeat rationia singulis annis.

Quoniam ad hoc deputatus est Perceptor in Magna Curia, ut omnis pecunia, quae ex proventibus provenit, per eum a Regia Curia accipiatur, omnesque compositiones cum ejus, et Credenzerii interventu efficiantur; Statuimus, atque jubemus, ut ordinationes super hoc ab Illustr. retro Vicerègibus constitutae ad unguem serventur. Advertendum tamen duximus, quod cum Illust. D. Bernardus Villamari, et D. Raymundus de Cardona in dictis provisionibus disposuerint quod in computo, per Perceptorem dando quolibet mense in Regia Camera, detur nota omnium bannitorum, et poenarum accusatarum, et singulis diebus Sabbati exhibere teneatur quinternum lucidum omnium proventuum Regio Thesaurario generali; quia hucusque receptum non est, nec videtur servitio Regio expedire, volumus, ut computi dicti Perceptoris praesententur in Regia Camera cum notis Commissariorum, et cautelis omnibus quolibet anno, ut hucusque servatum est; verum praedictus Perceptor in fine cujuslibet hebdomadae consignet, et consignare debeat Nobis notam particularem omnium, et quorumcumque proventuum, in dicta hebdomada factorum, cum particulari adnotatione personarum, quae componuntur, et delictorum, et causarum, pro quibus fit praedicta compositio, quae nota sit etiam firmata manu dicti Perceptoris, et Credenzerii, Mandantes etiam dictis Perceptori, et Credenzerio, ut observare habeant omnes provisiones, quatenus ipsos

Prag. 9. sup. eod.

tanguntpositas sub titulo de compositionibus.

D. Bernardi Villamari anno 1515.

Rex Aragonum, utriusque Siciliae, Hierusalem etc.

Solus Perceptor percipiat proventus, et non alius.

Per altra volta è stato provveduto per li passati Re, e dato ordine al Percettore de' proventi di cotesta Gran Corte della Vicaria, che tutt'i proventi dovessero pervenire in suo potere, e non d'altro; e che niuno degli altri Officiali di detta Gran Corte, sotto qualsivoglia colore, e causa, possa, nè debba toccare di detti proventi, siccome ampiamente si mostra nelle *lettere della fel. mem. del Re Ferrante Primo dirette a Pirro Pagano, allora Percettore, spedite nel Castello nuovo a' 10. di Marzo del* 1477., quali sono registrate ne' libri di cotesta Gran Corte; e secondo siamo informati, non si serva il tenore di dette lettere, perchè detto Percettore solo abbia da percepire, ed amministrare detti proventi, e darne chiaro, e lucido computo nella Regia Camera della Sommaria; *Per questo per la presente* Vi diciamo, e comandiamo, che da qua in avanti dobbiate osservare, e fare osservare da tutti gli altri, a chi spetta, con effetto il tenore di dette lettere, e che detto Percettore solo coll' intervento del Regio Credenziere, e non altri, percepisca detti proventi, ed altro Officiale *directe, vel non indirecte* non s' impacci nel ricevere di detti danari di detti proventi, perciocchè tale è nostra intenzione, e volere, che così s' esegua, e così per la presente ordiniamo, e comandiamo a tutti gli Officiali di detta Gran Corte, che ciascun di loro debba osservare inviolabilmente detto ordine, e tutti gl'infrascritti ordini per esecuzione della giustizia, e conservazione delle ragioni della Regia Corte.

Interveniat Perceptor in compositionibus.

2. *Item* Vogliamo, ed ordiniamo, che in tutte le composizioni, che si faranno in cotesta Gran Corte, ci facciate intervenire il Percettore predetto, e 'l Credenziere, e subito si abbia per detto Percettore da annotare nel libro ligato, e non in foglio; e facendosi altrimenti, non vaglia, oltra le pene predette.

3. *Item* Vogliamo, ed ordiniamo, che detto Percettore con ogni diligenza possibile debba sollecitare la esazione delle composizioni, ed esecuzioni contra i contumaci, banditi, condannati, ed accusati alle pene.

Detur numerus Fisco proventuum quotidianorum.

4. *Item* Vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che il Percettore predetto ogni di debba dare particolar nota di tutte le composizioni, e proventi, che si faranno all' Avvocato Fiscale, e Procuratore.

5. *Item* Vogliamo, e così ordiniamo che detto Percettore, dì per dì, che occorrerà in detta Corte farsi contumaci, banditi, e condannati, ed accusarsi pene d'obbliganze, ne debba pigliare copia, e tutte annotarle nel libro, sopra ciò ordinato, ed ogni settimana di tutti debba dare nota all' Avvocato, o Proccurator Fiscale.

6. *Item* Vogliamo, ed ordiniamo, che il Percettore de' poveri di cotesta Gran Corte sia tenuto, e debba ne' computi, che dà alla Regia Corte, dare particolare annotamento di tutt' i banditi, condannati, e pene accusate, e di tutt' i delitti commessi.

1515. D. Bern. Villamari.

D. Raymundi de Cardona anno 1516.

Perceptor reddat rationem, et det numerum proventuum Quaestori.

7. *Item* Volumus, statuimus, et ordinamus, quod compositiones Magnae Curiae Vicariae fiant per Regen-

gentem, et Judices ipsius Magnae Curiae, vel saltem per Regentem, et duos ipsorum Judicum, et per Advocatum, et Procuratorem Fisci, et per Perceptorem praedictarum compositionum, in uno tantum die hebdomadae, et non per alias personas, nec aliis diebus, et quod quolibet die Sabbati dictus Perceptor teneatur praesentare, et exhibere notam, et quinternum lucidum Regenti Regiam Thesaurariam generalem de omnibus proventibus, et compositionibus dictae Magnae Curiae, et reddere rationem de ipsis semel quolibet mense in Regia Camera Summariae sub poena privationis officii.

Vide sup. in principio.

Poena priv. off.

8. *Item*, che oltra i condannati, e pene accusate, l'altre composizioni, che occorreranno in detta Gran Corte, si debbano far eseguire per l'ordine detto per la Regia Prammatica, e che nel negoziare, e conchiudere di tutte le dette composizioni, inchiudendoci *etiam* i condannati, e pene accusate, acciocchè vadano secondo l'ordine, ed antico stile, ci abbia da intervenire esso Percettore; acciocchè per esso si possa di tutto fare particolar notamento, e sollecitare l'esecuzioni di quelle.

§. 5. supra eod. pragm.

Numerus condemnatorum non fiat, nisi per off. Percept. petentem.

9. Item, *acciocchè il Regio Fisco non sia defraudato, e con ogni suo debito ordine si proceda*, Ordiniamo, che non sia persona alcuna, che ardisca, nè presuma pigliar nota di condannati, nè di pene accusate, ec. *ut supra pr.* 20. §. 5.

10. *Item*, ritornato che sarà il Commessario, e posto che avrà conto, *statim* debba restituire in potere del Percettore tanto la sua commessione, quanto la nota, ed annotamento, che gli è stato dato, sì de' contumaci, come delle pene accusate; e quando va altro Commessario per quel medesimo cammino, il detto Percettore gli debba dar quelle medesime provvisioni, e note, acciocchè se il primo Commessario avesse commessa alcuna frode, o baratteria, si possa facilmente sapere, e sopire.

1526. D. Raym. de Cardona.

D. Petri a Toleto anno 1532.

11. *Item*, che il Percettore con intervento del Credenziere predetto, debba subito fare annotamento di dette contumacie, e bandi, annotazioni di beni, subito con diligenza mandare ad eseguire contra i detti delinquenti, colla terza parte de' beni mobili, *et elapso anno*, inviare a pigliare tutt'i detti beni, giusta la forma della Costituzione del Regno, e non faccia il contrario, sotto pena del suo non esatto ed eseguito.

Constitutio incipit Grandis utilitas. Poena non exacti.

12. Quod dicitur in hoc Capitulo, e subito con diligenza mandare ad eseguire, ec. *Mandamus intelligi quamprimum per Magnam Curiam Vicariae expediantur Commissarii pro contumaciis praedictis, si bona praedicta sint extra Civitatem Neap.*

1532. D. Petro de Toleto.

D. Friderici a Toleto anno 1558.

13. *In primis* Vogliamo, ed ordiniamo, che tutte le composizioni di danari, le quali si faranno in cotesta G. C. tanto quelle, che si faranno d'ordine, e licenza nostra, quanto ec. *supra prag.* 9. §. 5.

Compositiones fiant audito Fisco in Tribunali.

14. *Item* Vogliamo, che il Percettore di detta Gran Corte, debba tenere un libro ordinario, nel quale debba avere tutte le composizioni, che si faranno nel modo predetto, e la specificazione de' delitti, delle persone, ec. *ibidem* §. 7.

Fiat liber per Perceptorem compositionum faciendarum, et in calce subscribant se Judices, et Fiscalis.

15. Vogliamo, ed ordiniamo, che poichè saranno fatte le composizioni predette nel modo predetto ec. *ibid.* §. 9.

Compositiones factae non mutantur inconsulto Prorege. 1558 D. Frid. a Toledo.

PRAM-

PRAMMATICA XXIX.

Bini exequtores mittantur per Provinciam cum cautione de reddenda ratione.

OPus est in Magna Curia Executoribus, et Commissariis, qui poenas debitas contra contumaces, et obnoxios exequantur, et cum hominum excrescente malitia, plures in hoc fraudes, et extorsiones committerentur, fuerunt a Serenissimo Rege Ferdinando Primo, aliisque retro Viceregibus plura statuta Capitula, quae inviolabiliter observari mandamus: sed quantum attinet ad numerum Commissariorum, tempusque ponendi computum in dictis provisionibus praestitum, fuit ab experientia comprobatum, ut commissiones in longinquis Provinciis per spatium quinque mensium, in non ita distantibus per menses tres ad summum concedantur; quod in unaquaque Provincia ultra duos transmitti non possint, qui finito tempore, in commissionibus praefinito, vel infra si citius se expedierint, caveant de reddendo statim computum Perceptori proventuum Magnae Curiae; propterea hoc servari mandamus, taliter dicta Capitula declarantes, hoc etiam addito, ut posthac praedicti Commissarii sine nostra licentia expediri non possint.

Regis Ferdinandi Primi anno 1481.

Exequtores non exequantur, nisi cum literis Regentis, et Fiscalis Poena unc. 4.

3. *Item*, quod nullus Exequtor, nec Scriba, nec Alguzerius, nec alius exequtionem aliquam facere praesumat de causa, Fiscum tangente, sine expressa licentia, et commissione ipsius Regentis, et Advocati, sive Procuratoris Fiscalis, ad poenam unciarum auri quatuor a contra faciente exigendam.

Exequtores exhibeant apochas suis factas.

3. *Item* ordinatur, et mandatur ipsis Commissariis, ut de omnibus pecuniis, et rebus receptis apochas ab ipsis exequutus omnino habere procurent, ut post ipsorum reversionem rationem fideliter reddant de gestis, et exequutis cum interventu Advocati, seu Procuratoris Fiscalis, et Perceptoris proventuum Curiae. 1481. Rex Ferd. I.

D. Bernardi Villamari anno 1515.

Scribatur dict discessus Commissariorum, una cum contumacium numero dato.

4. *Item*, perchè siamo informati, che per questa Gran Corte si destinano molti Commessarj ad eseguire contra i contumaci, banditi, condannati, ed accusati a pena, i quali non rendono conto, come si dee, di loro commissione; per questo similmente „ Vi diciamo, e così ordiniamo al „ detto Percettore, che debba annotare ne' suoi libri di conti i nomi „ de' detti Commessarj col dì, che „ loro si dà la commissione, e la „ particolar nota de' contumaci banditi, condannati, ed accusati, che „ consegnano, acciocchè n' abbiano a „ dare particolar conto al detto Percettore".

Exequtio non fiat, nisi contra comprehensos in numero dato.

5. *Item* Vi ordiniamo, comandiamo, che, acciocchè detti Commessarj vadano con ordine, non permettiate, ch' essi sotto qualsivoglia general commissione possano, nè debbano eseguire contra altri, che quelli, che lor saranno dati in nota per lo Percettore, con soscrizione dell' Avvocato, e Proccuratore Fiscale; Ordinando, e comandando per la presente a' detti Commessarj, sotto pena di once venticinque, per ogni volta, che contravverranno, che non debbano eseguire se non quanto si conterrà nella nota predetta, ad essi consegnanda, come s' è detto. Poena unc. 25.

Quolibet mense rationem reddant Perceptori.

6. *Item*, che tutti detti Commessarj incontanente, o almeno ogni mese, debbano consegnare in potere del detto Percettore, coll' intervento di detto Credenziere, il computo di det-

ta

ta lor nota ad essi consegnanda con tutt' i danari, l' esecuzioni, ed i pegni, che faranno, con annotazione particolare da chi, e quanto, il luogo, e tempo, e perchè causa l' hanno esatto, ed eseguito, con tenersi appresso di loro simile annotamento per cautela loro, e della Regia Corte.

Exhibeant apochas exactionum.

7. *Item* Vogliamo, ed ordiniamo, che tutt' i Commessarj, che si destineranno contra i contumaci, banditi, condannati, ed accusati, debbano portare polizze dell' esazioni, che faranno da quelli, ch' esigeranno, e degli Officiali delle Terre particolarmente, e quelle debbano produrre, e presentare ne' computi, che porteranno; incontanente che saranno arrivati in Napoli, con intervento dell' Avvocato, e Procurator Fiscale, al Percettore.

1515. D. Bern. Villamari.

Don Raymundi de Cardona anno 1516.

Quinque sint Executores, qui fideliter administrent praestito juramento.

8. E più perchè questa Gran Corte manda molti Commissarj ad eseguire le pene accusate, contumacie, e pene incorse, i quali fanno molte estorsioni, facendosi alle volte pagare per soprassedere di fare l' esecuzione; altri andando ad eseguire contra quelli, che sono stati composti dagli altri, ed estorquendo quello, che aver non debbano; altri eseguire molto più di quello, che danno in computo al Percettore, in grave danno, pregiudizio, ed interesse de' sudditi Regj, e della Gran Corte. *Per questo volendo similmente con opportuno rimedio provvedere*, Abbiamo deliberato, che detti Commessarj, ed esecutori, da qua in avanti, abbiano da essere cinque *tantum*, e non più, e che sieno persone approvate per tutti voi, e così per l' avvenire dal Reggente, e da tutt' i Giudici, con intervento dell' Avvocato Fiscale; quali s'abbiano a far giurare alla pena, che loro parrà di non usare, nè far usare simili estorsioni, e baratterie, e bene, e fedelmente esercitare detto officio, e specialmente di non pigliare più del solito salario, *etiam* sotto colore, che le parti lo donassero volontariamente, e di far polizza a ciascheduna delle parti, che componessero, particolarmente contenente la quantità, che ricevono, e da chi, e in che dì, e di che moneta, e fare Quinterno particolare, nel qual si registrino dette polizze, che faranno, ed anche d' ogni mese porre conto in potere del Percettore de' proventi della Vicaria, ed a quello presentare, e lasciare detto Quinterno, e Libro, nel qual conto vogliamo, che intervenga l' Avvocato, o Proccurator Fiscale.

1516. D. Raym. de Cardona.

Ejusdem anno 1519.

9. Item „ acciocchè circa l' eseguire de' condannati, e pene accusate „ con ogni attenzione si proceda, e 'l „ Fisco per difetto de' mali Esecutori non ne patisca interesse"; Ordiniamo, e comandiamo, che per lo Reggente, e Giudici, Avvocato, e Proccurator Fiscale si debbano eleggere per Commessarj uomini cogniti, ed idonei, i quali debbano andare con le debite lettere, e commissioni, *et statim*, che ritornano da eseguire circa il distretto di Napoli, debbano dare il debito conto, e ragione in tutto quello, che avranno eseguito, in potere del Reggente, e Percettor, con intervento del Credenziere, ed Avvocato, *seu* Proccurator Fiscale, *et ad minus* d' un Giudice; quale conto per loro si debba porre al più in termine di mesi due, massimamente quando detti Commessarj andassero ad eseguire *per Regnum* per miglia dugento lontano dalla Città di Napoli; e dell'

e dell' esecuzioni, che faranno dentro la Città *seu* distretto, ogni settimana debbano porre conto *eodem modo* in potere de' predetti, e non d' altri; e 'l Percettore sia tenuto, e debba *statim* tutt' i detti proventi descrivere, ed annotare nel libro, e non in foglio; e così ancora debba annotare in un libro tutt' i pegni, che gli saranno consegnati, e detti annotamenti si facciano con particolare distinzione del tempo, che li riceve, da chi li riceve, e di chi sono; acciocchè sempre si possa ricevere buon conto per esso; quali Commessarj fuori di Napoli non possano essere più di quattro, e dentro di Napoli più di due, e niun altro possa, nè debba interporsi a fare tal' esecuzioni, eccetto che i predetti Deputati, e chi *aliter* facesse, *puniatur poena falsi*, e che detti Deputati sieno rivocabili a beneplacito de' predetti Reggente, ed altri Deputati a fare detta elezione, *qui pro temporibus fuerint*.

Poena falsi.

Commissarius in reditu restituat commissionem, et notamentum Perceptori, qui illud Commissario, cum contigerit, consignet.

10. *Item*, Che' ritornato che sarà il Commessario, e posto che avrà conto *statim* debba restituire in potere del Percettore tanto la sua Commissione, quanto la nota, ed annotamento, che gli è stato dato sì de' contumaci, come delle persone accusate, ec. *in prag.* 28. §. 10. *sup. hoc eod.*

11. *Item* „ considerandosi, che sono instituite varie, e diverse persone, quali non sono Aguzzini, nè tengono officio in questa Gran Corte, e solo attendono ad andare ad eseguire sì ad istanza del Fisco, come delle parti, e si commettono molti eccessi, e varie estorsioni " ; Si ordina, che al fare di dette commessioni, *praecipue* delle parti, non ci possa, nè debba intervenire altra persona, eccetto che i Commessarj predetti deputati, gli Aguzzini, ovvero Mastri d' atti, ed altri Officiali ordinarj. *Verum*, se le parti pel minor lor dispendio volessero detto esecutorio commettere *in partibus* agli Officiali ordinarj de'luoghi, lo possano fare, e loro questa facoltà non si tolga.

Non vendantur contumaciae, sed ad fiat exequendas destinetur fida persona.

12. Perchè intendiamo, che le contumacie delle Provincie si vendono a persone particolari, e da questo nasce gran disservizio a Sua Maestà, ed a' sudditi di quella, perciocchè i Commessarj, che vanno ad esigere dette contumacie, commettono molte estorsioni a' poveri; *Al che volendo Noi provvedere, parendoci questa cosa assai di mal esempio, ci è parute farvi la presente, per la quale*, Vi diciamo, ed ordiniamo, che da qua in avanti, occorrendo di mandare ad eseguire per dette contumacie, non dobbiate permettere, che s' abbiano da vendere, ma farete elezione di persone da bene, e timenti IDDIO, a tal che non abbiano causa di commettere simili estorsioni, e così eseguirete, per convenire così al servizio della predetta Maestà, non facendo il contrario, sotto pena della Regia disgrazia, e di ducati mille, esigenda irremisibilmente ogni volta, che si contravverrà, ed altra pena ad arbitrio nostro riservata. *Datum in Regio Palatio prope Castrum Novum, Neapoli die* 14. *mensis Januarii* 1358. *D. Federico de Toleto. Vidit Albertinus Reg. Vidit Reverterius Reg. Vidit Villanus Reg. Vidit Villanova Reg. Lobera Prosecret. Dirigitur Magnae Curiae.*

Vide prag. 2. §. 60. de offic. jud.

Poena centum mille, et alia arbitr.

Die 14. Jan. 1358. D. Federico de Toleto.

PRAMMATICA XXX.

De Procuratoribus multa capitula.

CEterum, ut Procuratores, qui in Magna Curia versantur, eorum officium, ut convenit, administrent, compertum est a Serenissimo Re-

Rege Ferdinando, aliisque postmodum, plures super hoc expeditos fuisse ordines continentiae subsequentis ; quos servari *mandamus*.

Regis Ferdinandi Primi anno 1481.

Poena interdictionis offic.

2. *Item*, quod in causis criminalibus, in quibus veniret imponenda poena mortis civilis, aut naturalis, sive membri abscissionis, Causidici, sive Procuratores nullo modo respondeant, ad poenam interdictionis officii, nisi ob infirmitatem, vel absentiam citati legitime comparuerint, secundum dictae Magnae Curiae observantiam consuetam.

1481. Rex Ferdinandus I.

D. Petri a Toleto anno 1532.

Infra §. 9.

3. *Item* „ che non sia persona alcuna, che presuma, nè ardisca „ da qua in avanti, comparire in „ detto Tribunale per alcun citato „ in Banca, tanto per criminale, come civile, in modo alcuno, senza „ espresso mandato *in scriptis sub poena privationis officii, et falsi*.

Actuarius, Scriba, cursitor. et nuncius, seu lictor non sint Procuratores.

4. *Item*, perchè è stato più volte provveduto, che niuno Attuario, Scrivano, e Capitano di Guardia, Aguzzino, nè altro Officiale di detta Gran Corte, possa, nè debba intervenire per Procuratore, nè parlare, nè sollecitare cause, tanto per gli Attori, come per li convenuti, e, secondo intendiamo, male s' osserva tal ordine tanto proficuo ; per tanto „ Vi diciamo, ed ordiniamo, che con effetto si esegua, e non permettiate, „ che alcuno de' predetti contravvenga, e quegli che contravverrà lo „ sospenderete per ciascuna volta dal „ suo officio per un mese, e reiterando, lo priverete in tutto.

1532. D. Petro de Toleto.

Magnae Curiae Vicariae anno 1554.

Procurator debet esse approbatus per M. C. Concord prag. 74. de off. S. R. C.

5. *Item* „ che niuna persona presuma proccurare nella Gran Corte „ della Vicaria, senza essere prima „ riconosciuta, ed esaminata per detta Gran Corte, e posta nella nota, e che ogni uno di detti Proccuratori, quando si reggerà Corte, „ abbia da sedere nel luogo solito „ ordinatamente per antichità, senza „ disordine alcuno, e che, mentre si „ reggerà la Corte, niuno presuma „ parlare, se non quando gli tocca „ a sua causa sotto pena d' un terì „ per ciascheduna volta applicanda alla Guardia.

Audiantur Procuratores dum Curia regitur, qui stent, et reliqui sileant.

6. *Item*, per rimediare a' disordini, che si causano nel reggere della Corte per li Proccuratori, che senz' ordine, e licenza parlano, onde molti se ne potrebbero fare contumaci, e le cause non si possono bene intendere ; „ Si comanda, che da qua in „ avanti, quando si chiama alcuno, „ subito il Proccuratore del chiamato, e 'l Proccuratore, ad istanza „ di chi si chiama, si pongano in „ piede, e niuno di loro parli infino „ a tanto che sia finita di leggere „ la citazione ; quale finita, il Proccuratore, a chi toccherà, dica quello, che gli parrà per lo Cliente, „ e finchè non avrà finito, l' altro „ Proccuratore non risponda ; e finito, allora possa replicare quello, „ che gl' incumbe, ed in questo tempo tutti gli altri tacciano, sotto „ pena di stare carcerato nel carcere „ di detta Gran Corte, ad arbitrio „ del Reggente, e pagare un terì alla Guardia quegli, che contravverrà „ per ciascuna volta, e niuno di essi Proccuratori parli fuori di detto „ ordine, o parlando altri, mentre „ si reggerà la Corte, perchè finito

„ che si sarà di chiamare le citazio-
„ ni, a tutti si darà udienza per la
„ sua antichità sotto la pena pre-
„ detta.

7. *Item* „ che detti Proccuratori
„ sieno tenuti usare ogni diligenza
„ possibile, tanto nelle cause crimi-
„ nali, come civili, perchè sieno spe-
„ dite, sotto pena di rifare l'inte-
„ resse alla parte, ed altrettanto al-
„ la Corte.

8. *Item* „ che detti Proccuratori
„ sieno obbligati venire personalmente
„ ad assistere, e sedere, quando si
„ reggerà Corte, e non possano in-
„ viare altri loro creati, sotto pena
„ di terì uno ogni volta, e che non
„ possa essere inteso altro mandato
„ per essi, eccetto se fossero essi im-
„ pediti di giusto, e necessario im-
„ pedimento, avendo però impetrata
„ licenza dal Reggente, prima che
„ salga al Tribunale, la qual pena
„ sia la metà del Fisco, e la metà
„ della Guardia, quale assiste al reg-
„ gere della Corte.

Sup. §. 3. Poena falsi, et alia arbitr. 1554. M. C. V.

9. *Item* „ che niuno Proccuratore
„ nella Corte comparisca per altri,
„ senza mandato, *nisi casibus a jure*
„ *permissis*, *sub poena falsi*, ed altra
„ pena riservata ad arbitrio di detta
„ Gran Corte.

D. Friderici a Toleto anno 1558.

Procuratores approbati describantur in matricula.

10. *Item* „ vogliamo, ed ordinia-
„ mo, che si debba fare la matricola
„ de' Proccuratori, quali proccurano,
„ ed hanno da proccurare nelle cause,
„ che si trattano in detta Gran Cor-
„ te, e quelli, che saranno matrico-
„ lati, e saranno giustamente impe-
„ diti, debbano, quando si reggerà
„ Corte, venire al Tribunale, e se-
„ dere ne' luoghi loro, altrimenti
„ non sieno ammessi".

1558. D. Feder. de Toleto.

PRAMMATICA XXXI.

Circa carceres multa capite. Vide prag. 1. de carcer.

MAxima cura est habenda custodiae carceratorum, non solum, ut non effugiant, verum etiam ne quis eos alloquatur, vel de loco ad locum mutentur, aut alioqui indebite morentur, aut pecuniae ab ipsis extorqueantur; *Mandamus propterea Capitula super hoc constituta, omni modo custodiri*.

Regis Ferdinandi Primi anno 1481.

1481. Rex Ferd. I.

2. Item, *quod Custos carceris custodiat diligenter, nec permittat, aliquem sine licentia Regentis, vel Fiscalium alloqui carceratum, qui in criminalibus detinetur*.

D. Petri a Toleto anno 1532.

3. *In primis* „ che i Custodi, e
„ Guardiani delle carceri di detta Gran
„ Corte, debbano osservare *ad un-*
„ *guem* gli ordini *alias* ad essi dati
„ circa i salarj, e 'l modo, che han-
„ no da esigere, e tenere in dette
„ carceri.

4. *Item* „ che detti carcerieri non
„ debbano ricevere cosa alcuna da'
„ carcerandi in dette carceri, tanto
„ per causa criminale, come civile.

Adde prag. 5. et seq. de Visit. capt.

5. *Item* „ che i Custodi di dette
„ carceri da' carcerati, tanto per cau-
„ sa civile, come criminale, non pos-
„ sano pigliare per qualsivoglia cau-
„ sa, e quesito colore, eccetto che
„ un carlino, grana tre, e danari due
„ per ciascuna persona, per ragione
„ ad essi spettanti, *etiam* da quelli
„ che loro li volessero dare spontanea,
„ mente, nè possano allegare averli
„ dati volontariamente.

6. *Item* „ che detti Custodi non
„ piglino, nè possono pigliare cosa
„ al-

Digitized by Google

„ alcuna dell'olio della lampada, e „ si servi l'ordine *alias* dato circa „ le lampade, che si hanno da tene„ re la notte.

7. *Item* „ che detti Custodi non „ possano, nè debbano ricevere, nè „ tenere cosa alcuna per ragione del„ la ragione spettante agli Aguzzini „ de' carcerandi per le cause pecunia„ rie, e civili.

8. *Item* „ che i prefati Custodi „ per la ragione degli Aguzzini per „ li carcerati, e carcerandi in dette „ carceri, per cause criminali, pos„ sano ricevere, e tenere per ciascun „ catto, e carcerato dentro la Città „ di Napoli un carlino, e dentro il „ Palazzo di detta Gran Corte; e „ per quel che si piglia fuor della „ Città un terì *tantum*, da consegnar„ si similmente per essi Custodi agli „ Aguzzini, che li pigliano, e non „ più, ancorchè sieno più Aguzzini.

9. *Item* „ che i predetti Custodi, „ e Tavernajo; per essi apponendo, „ debbano vendere, e far vendere il „ vino in detta Taverna in dette „ carceri a ragione, *videlicet*, se com„ prano il barile del vino a tre car„ lini, lo vendano a tal ragione, „ che in effetto n' abbiano quattro „ carlini *tantum* per ciascun barile.

10. *Item* „ che detti Custodi tutti „ gli asportandi, e carcerandi in det„ te carceri per cause criminali senz' „ altro ordine li debbano porre, e „ tenere in carcere criminale, ed in „ secreto in fino a tanto, che altri„ menti fosse ordinato per lo Reg„ gente, e Giudici di detta Gran „ Corte.

11. *Item* „ che non si facciano mi„ nestre nella Taverna in dette car„ ceri, se non tre dì della settima„ na *videlicet*, il dì della Domenica, „ il Martedì, e 'l Giovedì.

12. *Item* „ che detti Custodi di „ carceri in niun modo permettano „ per qualsivoglia quesito colore, e „ causa, che le donne carcerate, e „ carcerande in dette carceri stiano „ di dì, nè di notte fra gli uomini, „ ma abbiano a stare separate da' ma„ schi.

13. *Item* „ che detti Custodi in „ niun modo debbano permettere, che „ alcuno de' carcerati, e carcerandi, „ *etiam* non carcerati, parlino, nè „ conversino colle donne, tanto car„ cerate, come carcerande in dette „ carceri, eccetto che di espressa li„ cenza del Reggente, e de' Giudici, „ nè permettano con quelle fare al„ cuno atto impudico, e disonesto. 1532. D. Petro de Toleto.

Caes. Majestatis anno 1540.

14. Item, *volumus*, *et mandamus*, *quod carcer Magnae Curiae affictari posthac non debeat*, *ut hactenus fieri consueverat*, *etc.* ut in pr. 2. de carcerar. Carcer M. C. V. non locatur. 1540. Imp. Carolo V.

Magnae Curiae Vicariae anno 1554.

15. *Item* „ che il Prigioniero, il „ quale risiede, o risederà nelle car„ ceri di detta Gran Corte, sia ob„ bligato a tenere buona custodia, e „ fare, che nelle prigioni si tenga „ gran vigilanza, e che stiano puliti, „ e ben trattati, e che non li pos„ sano, nè debbano mutare da una „ parte ad un' altra, senza espresso „ ordine di detto Reggente, o del „ Commessario della causa, alla pe„ na, e sotto pena di quattro tratti „ di corda per chi contravverrà, o „ altra pena ad arbitrio di detto Reg„ gente. Poena quatuor ictuum funis, aut alia arb.

16. *Item* „ che il Prigioniero su„ bito, che i prigioni gli saranno „ consegnati, li debba scrivere nel „ libro suo, con notare la causa, „ perchè è stato preso, e ad istanza Captivi in Provinciis non possunt recipi, nisi jussu Praesidis, Auditorum, vel Fisci, 7. August. 1669. in Curia

Capitoli 2. fol. 138.

„ di chi è preso; e questo lo debba fare subito, che gli sarà consegnato, e non liberarlo senza espresso ordine di detto Reggente, o di essa Gran Corte, e che tal ordine sia *in scriptis*, cioè per polizza soscritta dal Reggente, e che la partita del libro sia colla firma di detto Reggente, con dichiarazione, che quanto a' prigioni già scritti nel libro ordinario, detto il *Truglio*, si servi l'ordine solito, che non si debbano scarcerare senza polizza soscritta dal Reggente, e dal Giudice Commessario di detta causa.

17. *Item* „ che di que' prigioni, i quali sarà ordinato non doversi scrivere nel libro ordinario grande de' carcerati, e la loro cattura essere ingiusta, non si debba levare pagamento alcuno per detto Prigioniero, nè per li Capitani, nè per qualsivoglia persona, sotto pena del quadruplo, e d'altra pena ad arbitrio di detta Gran Corte.

Poena quadrupli, aut alia arbitr.

18. *Item* „ che ogni settimana sia obbligato il Carceriere a ventiquattr' ore portare al Reggente la memoria, e nota di tutti quelli, che stanno al Trapasso ne' Criminali, non solamente di quelli, che ci saranno stati posti da quel dì, ma di quanti ce ne staranno, per memoria di detto Reggente, sotto pena di mezzo ducato la volta.

Poena assium 50. 1558. M. C. V.

Don Francisci Pacecchi anno 1557.

19. *Item* „ Vogliamo, ed ordiniamo, che i Carcerieri non possano tenere più che sei aggiunti nelle carceri, *videlicet*, tre alla banda de' Gentiluomini, e tre alle carceri de' popolani.

1557. D. Franc. Pacecchi.

D. Friderici a Toleto anno 1558.

20. *Item* „ Vogliamo, ed ordiniamo, che tutti que' prigioni, che si piglieranno *sub praetextu*, che abbiano portate l'armi, e contravenuto a' Bandi emanati, ed emanandi sopra la proibizione del portare dell'armi, così offensive, come difensive, si debbano subito, che verranno prigioni, scrivere nel Libro ordinario de' carcerati dal Carceriere, e non liberarli senza polizza, ed inteso il Magnifico Avvocato Fiscale, come s' osserva in tutti gli altri carcerati, che si carcerano per altri delitti.

21. *Item* „ vogliamo, ed ordiniamo, che il Carceriere abbia da tenere due Libri ordinarj; uno, dove si scriveranno i prigioni criminali, ed un altro di civili; e non abbia da tenere, nè fare altro notamento nel Libro appartato: e sia obbligato il detto Carceriere scrivere qualsivoglia carcerato, che entra nelle Carceri della Vicaria civile, o criminale, ne' predetti Libri ordinarj fra lo spazio di due ore al più dopo che sarà entrato il prigione in dette carceri.

22. *Item* „ vogliamo, ed ordiniamo, che ne' mezzani, che stanno sotto i Tribunali, e Camere del Palazzo di detta Gran Corte, a' quali si va per la porta ordinaria delle carceri popolari, che volgarmente si dice, l'*Astricello*, e da' quali si ha adito a' corridori delle carceri criminali, ed alle carceri delle donne, e per li quali passano i carcerati, quando vanno alla corda per aver tormento, fare affronti, esaminarsi, e per altri effetti, i Carcerieri non possano tenere, nè fare stare niuna sorta di

„ car-

Digitized by Google

„ carcerati, *etiam* per ordine del Reg-
„ gente, Giudici, ed Avvocato Fi-
„ scale di detta Gran Corte, a'quali
1558. D. Frid. a Tolet. „ proibiamo, e vietiamo, che non
„ lo debbano, nè possano fare.

PRAMMATICA XXXII.

Pro infirmis captivis capita.

1. CUm multoties eveniat, pauperes carceratos infirmari, vulneratosque detineri, et propterea Physicus, Chyrurgicus, atque Infirmerius a Regia Curia salario ad id deputati fuerunt, ut opportunis medelis, suoque tempore datis curent, et illis aliquid a Medicis ordinatum non deficiat, et in hoc necessariae provisiones pro temporibus expeditae fuerint; *Statuimus, ut omni modo observentur, mandantes Regenti, et Judicibus Magnae Curiae, Advocato, et Procuratori pauperum, quam validius possumus, ut eas observari faciant, et procurent.*

Caes. Majestatis anno 1539.

Vide apostillam sup. prag. 6. §. 1. 1539. Carolo V. Imp. 2. *Pro cura pauperum, et vulneratorum, in Carcere Magnae Curiae existentium*, etc. ut in prag. 6. §. 1. sup. hoc tit.

Magnae Curiae Vicariae anno 1554.

Instructiones Physici die 13. Sept. 1582. in Cur. f. fol. 200. 3. *Item*, che il Fisico delle carceri trovato che avrà un carcerato ammalato, debba far fede avanti della Vicaria della qualità della malattia secondo la coscienza sua, dal quale nel principio, che comincerà ad esercitare detto officio, si debba dar giuramento di fare detta fedi bene, fedelmente, e lealmente *gratis* senza pagamento alcuno.

Juramentum demandatur.

4. *Item*, che fatta detta fede, subito il Carceriere ne debba dare notizia al Reggente, o al Commessario della causa, a tal che si possa ordinare, che vada all' Infermeria, alla pena di due terì. Poena unciarum 40.

5. *Item*, che quando occorrerà alla cura degl' Infermi esservi il Pratico, sia obbligato una volta il dì dare relazione al Reggente de' bisogni, e cose necessarie occorrenti all' Infermeria, e massimamente avvisare, se lo Speziale, o altri avesse mancato di provvedere alcuna cosa, che da detto Medico fosse stata ordinata, a pena di due terì. Poena eadem.

6. *Item*, che l' Infermiere abbia a dare la medesima relazione al Reggente, ed abbia da tenere letti netti, ed altre cose, come si conviene; e che l' Infermeria stia netta, scopata, e bene indirizzata, alla pena di due terì, o altra maggiore, ad arbitrio di detta Gran Corte. Poena ad. aut arbitr.

7. *Item*, che detto Infermiere tenga gran vigilanza in dare agli ammalati le medicine, e 'l mangiare all'ore debite, come sarà ordinato dal medico, senza mancare d'un punto, alla pena d'un ducato, ed altra pena riservata ad arbitrio di detta Gran Corte. Poena centum. aut alia arbitr. 1554 M. C. V.

PRAMMATICA XXXIII.

Capitanei custodiae, seu circitoris urbani capita.

1. ET ne Capitanei custodiae Civitatis Neap. eorumque ministri eorum officio abutantur; Mandamus, atque praecipimus, Capitula, atque Pragmaticas infrascriptas a Caes. Majestate, illasque super hoc promulgatas, in omnibus, et per omnia custodiri.

D. Bernardi Villamari anno 1515.

2. *Item* Vogliamo, ed ordiniamo, e comandiamo, che tutt' i Capitani di Guardia, ed Aguzzini Regi di detta Gran Corte, debbano con diligenza attendere ad eseguire, e pigliare i con-

tu-

tumaci, banditi, condannati, ed accusati a pena; e che niuno d'essi *directe*, o *indirecte*, possa, nè debba praticare, o conversare con delinquenti banditi, contumaci condannati, ed accusati, ma quegli abbiano a perquirere con ogni diligenza, siccome ricerca l'officio loro.

1515. D. Bern. Villamari.

Caes. Majestatis anno 1539. ex §. 19.

De hoc infra §. 7. Confirmatur per prag. 34. §. 3. et prag. 49 de Annona.

3. Et ad tollendam abusionem a Capitaneis, et Alguzeriis inductam, percipiendi quicquid libeat pro captura alicujus capiendi; „ Mandamus, „ quod non liceat eis pro qualibet „ captura intus Civitatem Neapolim „ accipere ultra taxatum sibi salarium „ per Pandectam super hoc editam, „ quam observari volumus, sub poe- Poena priv. off. „ na privationis officii: et Capita- „ nei, et Alguzerii omnes, qui ad „ capiendum aliquem delinquentem „ advocantur, arma, quae in ejus „ domo invenerint, nequaquam ac- „ cipiant, secumve inferant, nam „ contra facientes, praeter officii pri- Poena eadem et furti. „ vationem, furti poenae alligamus, „ punirique volumus, et ex nunc „ pro tunc, et e contra, puniendos 1539. Carolo V. Imp. „ esse decernimus.

Magnae Curiae Vicariae anno 1525.

Duo citcitores cum familia per civitatem faciant excubias, unus usque ad mediam noctem, alius usque ad auroram.

4. *Item* Si ordina a' Capitani di Guardie di questa Città, che continuamente due di essi con loro Guardia compiuta, abbiano da fare la guardia, *videlicet* uno d'essi infino a mezza notte, e l'altro da mezza notte in avanti infino al dì, e tutt' i prigioni, che piglieranno, di qualsivoglia qualità si fossero, li portino avanti del Reggente, se sarà in Vicaria, e se no, li pongano in potere del Carceriere, il quale subito che viene detto Reggente, abbia da venire a dargli relazione de' detti prigioni.

Adeant Regentem bis in die.

5. *Item* S' ordina, che tutt' i predetti Capitani vengano due volte il dì con loro Guardie ognuno di essi al detto Reggente a dargli conto di quello, che passa per la Città, ed a vedere, se occorre cosa alcuna, da ordinarsi a loro per servizio della Corte, e sia una volta la mattina, ed un' altra volta la sera al tardi, e quando fosse il Capitano impedito da giusto impedimento, abbia da venire il Caporale colla Guardia.

Circitor extra urbem.

6. *Item* S' ordina a' Capitani, che non alienino sorta alcuna d'armi, nè altra cosa, che piglieranno in contrabbando, senza che prima sia veduta per lo Reggente, o per lo Giudice, o a chi si commetterà, se di giustizia lor compete, e se faranno il contrario, sieno tenuti a pagare alla parte tutto quello interesse, che *mediante juramento partis*, sarà liquidato per la causa predetta: e 'l medesimo s' ordina al Bargello di Campagna sotto la medesima pena. Poena eadem.

7. *Item*, che s' osservi la Prammatica sotto la pena in essa contenuta, che niuno d'essi Capitani, loro Caporali, Uomini di guardia, o Aguzzini, piglino le armi, che trovano dentro le case di qualsivoglia, che andassero a pigliare prigione, senza licenza del Reggente: ed alienandole, oltra la pena predetta, sieno tenuti a pagare a' padroni tanto, quanto giureranno di valere, ed altra pena riservata ad arbitrio d'essa Gran Corte: e 'l medesimo s' ordina al Bargello di Campagna sotto la medesima pena.

Non capiant arma in domibus §. 3. sup.

Circitor extra urbem. Poena eadem.

8. *Item* S' ordina a' predetti Capitani, loro Caporali, ed Aguzzini, che qualsivoglia quantità di danari, o altra roba, che avranno da quelli, che piglieranno, o da altri, da loro

Circitores, et satellites, quicquid capiant profiteantur coram Regente, et dent Percipienti.

la

la debbano subito rivelare al Reggente, e consegnarla al Percettore della Vicaria, sotto pena del doppio, ed altra pena riservata ad arbitrio del predetto Reggente, e di essa Gran Corte: e 'l medesimo si ordina al Bargello di Campagna, sotto la medesima pena. E perchè i detti Capitani di Guardia sieno facilmente da ogni persona, *etiam* estera, conosciuti per Officiali, e Ministri di Giustizia, vogliamo, ad ordiniamo, che da qua in avanti ognuno di loro debba portare tanto per questa Città di Napoli, come fuori, una bacchetta bianca lunga in mano.

Poena dupli, et alia arbitr.

Poena eadem.

Virga alba deferatur.

PRAMMATICA XXXIV.

Quid servandum ab Alguzeriis, seu Lictoribus.

CIrca Alguzerios M. Curiae servari mandamus ordines a Serenissimis retro Regibus, aliisque postmodum constitutos, quorum tenor sequitur, et est talis.

Regis Ferdinandi Primi anno 1481.

2. *Item*, quod Alguzerii dictae Magnae Curiae sint vigiles die, nocteque, et quos de nocte invenerint culpabiles, vel suspectos Custodi carceris assignent, facto verbo Regenti, et mane sequenti Regenti, et Judicibus, et Fiscalibus dictae M. Curiae referant omnia diligenter.

1481. Rex Ferdin. I.

D. Raymundi de Cardona anno 1516.

Lictor, seu Alguz. describi, et non exigant, nisi taxatam salariam. De hoc, et aliis, Pragm. seq. §. 9.

3. E più, perchè similmente intendiamo, che per la moltitudine degli Aguzzini, che sono in cotesta Gran Corte, si fanno molte estorsioni, e molte baratterie; per tanto „ Vi diciamo, ed ordiniamo, che „ non permettiate, che alcuno faccia „ officio d' Aguzino, che prima non „ sia approvato per Voi, e matricolato, e che si obblighi alla pena „ della frusta, e di once venticinque, di bene, e fedelmente esercitare il suo officio, e di non esigere se non il salario tassato per „ le Costituzioni, Capitoli, e Prammatiche del Regno, da alcuna delle parti, *etiam* sotto colore, che „ volontariamente gli sia stato promesso, offerto, o dato: E così „ eseguirete, e farete eseguire rigidamente; che facendo altrimenti, „ incorrerete nella pena della Regia „ disgrazia.

Confirmatur per pragm. 68. de Annona.

Poena indignationis Regiae.

4. *Item* „ per la cattura di ciascun „ delinquente *in Civitate* grana dieci, „ *et extra* la Città terì uno, *et in* „ *partibus* di luogo per lo Regno, „ ad arbitrio del Giudice, *etiam* che „ sieno più Aguzzini, che ci vanno „ a pigliare.

5. *Item* „ per l'esecuzione, e salario di essi *in bonis* grana dieci „ dentro la Città, *et extra* la Città, „ se va a piede terì uno, e se va a „ cavallo carlini tre *pro qualibet die*, „ e si facciano le spese.

1516. D. Raym. de Cardona.

Caes. Majestatis anno 1539. ex §. 19.

Capit nei, etc. pro captura non exigant ultra pandectam.

6. Et ad tollendam abusionem, a Capitaneis, et Alguzeriis inductam percipiendi quicquid libeat pro captura alicujus capiendi; Mandamus, quod non liceat eis pro qualibet captura intus Civitatem Neapolim etc. *ut in pragm. 33. §. 3. sup. hoc tit.*

Nec arma in domo capti reperta accipiant.

7. Capitanei, et Alguzerii omnes, qui ac capiendum aliquem delinquentem advocantur, etc. *in eod. §. 3.*

1539 Carolo V. Imp.

Ex §. 19. Pragmaticae C. V. anno 1540.

Lictores, et Ostiarii sciant scribere.

8. Volumus etiam, quod in unoquoque Tribunali certus Alguzeriorum numerus statuatur, qui Vicere-

gi,

gi, Collaterali Consilio, et Praesidentibus Tribunalium praedictorum necessarius, et congruus videatur, et hi omnes Alguzerii, et Porterii legere, et scribere non ignorent ad hoc, ut quilibet ipsorum in citationibus faciendis relationes propria manu scribere possint, prout eas, ad scribendum propria manu teneri volumus, ne (si aliter factum fuerit) inconveniens aliquod oriatur, et singuli praestent idoneam fidejussoriam cautionem de eorum officio fideliter administrando.

1540. Carolo V. Imp.

Magnae Curiae Vicariae anno 1525.

Ultra asses 10. intus Neap. pro exequutionibus non recipiant, et asses 20. extra.

9. *Item*, perchè gli Aguzzini di detta Gran Corte per l'esecuzioni, che fanno ad istanza delle parti, si sogliono far pagare tanto dalle parti, che fanno eseguire, come ancora da quelli, contra de' quali si esegue; e di più quando consegnano le robe eseguite al Trombetta, si fanno da quello pagare, oltra il pagamento avuto dalle parti, e poi quando accade restituirsi l'esecuzione, il detto Trombetta primieramente vuole quello, che ha pagato agli Aguzzini, dal che se ne causa molto danno a' sudditi Regj; Per tanto „ S'ordina, che da qua in avanti, detti Aguzzini debbano pigliare il „ salario giusto, e non più, che da „ una delle parti, per qualsivoglia „ esecuzione, che faranno, *videlicet:* „ Grana dieci per l'esecuzioni, che „ faranno dentro di Napoli, ed un „ terì per quelle, che faranno fuori „ della Città, giusta la forma della „ Pandetta, sotto pena d'un ducato „ per ogni volta, ed altra pena riservata ad arbitrio di detta Gran „ Corte. Ordinando ancora a tutti „ gli Aguzzini, che l'esecuzioni debbano presentarle in poter del Trombetta, com'è solito, ed è stato „ altre volte ordinato, sotto la pena „ predetta.

Poena centurs. et alia arbitr.

Poena eadem.

10. *Item* „ Che gli Aguzzini, esecutori, e Commessarj di detta „ Gran Corte, i quali andranno fuori con commissione, debbano guardare, ed osservare la forma del „ Bando nuovamente pubblicato: il „ tenor del quale sarà notato co' presenti Capitoli, e s'ordina, che i „ detti Aguzzini, ed esecutori non „ sieno obbligati a pagare cosa alcuna, nè per lo suggello, nè per „ la spedizione della licenza, atteso „ che tutte si fanno per servizio „ della Corte, e per maggior cautela della verità.

Lictores non solvant jura sigilli, nec lit.

11. Per quanto a detta Gran Corte è pervenuto a notizia, che molti s'intromettono ad esercitare officio d'Aguzzini in detta Gran Corte non iscritti, e matricolati nella nuova, ed ultima matricola, per ordine di detto Eccellente Signor Reggente fatta, ed alcuni in esercitar officio di Commessarj, *seu* Esecutori della Gran Corte predetta, *et quod pejus*, si conferiscono in varie, e diverse Provincie, Città, Terre, Castella, e luoghi di questo Regno, commettendo varie, e diverse estorsioni, con grandissimo danno, ed interesse de' sudditi della Maestà Cesarea. Volendo detta G. C. sopra di ciò opportunamente provvedere, per tenor del presente Bando „ S'ordina, e comanda a tutti, e quali si vogliano Aguzzini, Commessarj, et esecutori di detta Gran Corte, quali „ si trovano tanto in questa Città di „ Napoli, quanto fuori di quella in „ qualsivoglia luogo, che dalla pubblicazione del presente bando in „ avanti, *et de cetero* niun di loro „ ardisca, nè presuma in modo alcuno esercitare detti officj d'Aguz-

Lictores non approbari, et descripti, non exerceant.

„ zi-

Digitized by Google

„ zini, Commessario, ed esecutore
„ di detta Gran Corte, non essendo
„ scritto, e matricolato nella detta
„ nuova, ed ultima matricola di
„ detti Commessarj, *seu* esecutori,
„ senza espressa licenza *in scriptis ob-*
„ *tenta* di detto Eccellente Reggente,
„ rivocando, irritando, ed annullan-
„ do detta Gran Corte tutti, e qua-
„ li si vogliano patenti, e commis-
„ sioni d' eseguire in favore d' essi
„ Aguzzini, esecutori, e Commessa-
Repicit prae- „ rj, *hucusque* spedite: E quegli A-
centes. „ guzzini, che si ritroveranno de-
„ scritti, e matricolati in detta nuo-
„ va, ed ultima matricola, non s' ab-
„ biano da partire in modo alcuno
„ dalla Città di Napoli, per confe-
„ rirsi ad eseguire fuori di quella in
„ qualsivoglia luogo senza espressa
„ licenza *in scriptis obtenta* dal detto
„ Reggente. Ed avanti che alcuno
„ di essi Aguzzini, Commessarj, ed
„ esecutori si parta, abbia da dare
„ in potere del Percettore di detta
„ Gran Corte particolar notamento
„ del dì, che si parte, dove, ed in
„ che luogo ha da andare ad esegui-
„ re, e quante commissioni porta,
„ con dichiarazione de' nomi de' de-
„ bitori, e creditori, e quantità, e
„ quel tanto, che avrà *in commissis*; e
„ datane notizia, *ut supra*, quello
„ abbia solamente da eseguire, e non
„ intromettersi, nè eccedere oltra la
„ sua commessione, e notamento da-
„ to, *ut supra*; e dopo il suo ritor-
„ no similmente abbia da dare no-
„ tamento in potere del detto Per-
„ cettore del dì, ch'è ritornato, e di
„ quello, che ha eseguito, e per detto
„ Percettore se ne abbia da fare no-
„ tamento in suo libro; *et statim*
„ per detti Aguzzini, Commessarj,
„ ed esecutori farsene relazione al
„ detto Signor Reggente; e non fac-
„ ciano il contrario, alla pena di
„ chi contravverrà alle cose predet-
„ te, di remigare nelle Regie galee
„ per anni tre continui, e non es-
„ sendo abile per galea, d' andare
„ relegato per sei anni nell' Isola,
„ che s' avrà da dichiarare, o altra
„ pena, ad arbitrio di detta Gran
„ Corte".

Poena trir. per triennium, vel releg. per sex annos, aut arbitr.

12. E di più s' ordina, e dà piena, ed *omnimoda* potestà a tutti, e quali si vogliano Principi, Duchi, Marchesi, Conti, e Baroni di questo Regno, Governatori di Provincie, e loro quali si vogliano Capitani, Luogotenenti, ed Officiali ne' luoghi, dove essi hanno giurisdizione, ed a ciascuno di loro, che ritrovando qualsivoglia de' predetti Aguzzini, Commessarj, ed esecutori nell' esercizio predetto, quello debbano richiedere, che abbia da mostrare la sua licenza antedetta, e ritrovando qualsivoglia de' predetti non aver simile licenza del detto Sig. Reggente, e non avere in modo alcuno commessione, ovvero averla, ed eseguire quello, che in niun modo si comprende in sua commissione, e licenza, lo possano, e debbano carcerare, con pigliar diligente informazione, e darne subito avviso a detta Gran Corte; ma avendo commessione, e licenza, se in esecuzione di quello, che in detta commessione, e licenza si contiene, e potesse comprendersi, eccedessero, o altrimenti facessero quel che non debbono, debbano pigliare informazione diligente contra de' predetti, od alcuno di loro senza procedere a carcerazione, e quella presa subito inviarla a detta Gran Corte, a tal che si possa procedere al loro debito gastigo; vogliamo però, e dichiariamo, che quanto all' esecuzione di cose criminali, tanto di citare, come di pigliare prigioni, non se

Utentes ultra commissa, vel absque facultate reperti, possint a Baronib. comprehendi, et inquisi.

gli dia impaccio alcuno, nè sia tenuto manifestare il suo ordine, o licenza avanti, che abbia fatto l'effetto; ma avendo citato, o preso, e fatto quello, che avrà *in commissis*, allora innanzi che estragga il carcerato, essendo ricercato di mostrare la sua commissione, e licenza, debba mostrarla a chi spetta. *Datum Neap. in Palatio Justitiae M. C. die etc. anno* 1554. 1554. M. C. V.

13. *Item*, che gli Aguzzini, ch' eseguono contra le parti con commissione, dove ci è pena di Corte, per dette pene le debbano, ed abbiano da porre carcerate, ovvero farle pagare in potere del Percettore, non ostante che il debitore, contra chi si esegue, accordasse il creditore, o soddisfacesse il debito principale: Ed in tal caso restando l'Aguzzino di eseguire la sua commissione per la pena, sia tenuto pagarla esso del suo alla Corte in potere del Percettore. Poena solvendi poenam non exactam M. C. V.

PRAMMATICA XXXV.

Capita circa officium praeconis.

MAndamus insuper Tubictae Magnae Curiae, et ejusdem servientibus, ut observare habeant provisiones super his, eorum officium concernentibus, promulgatas; volumus tamen, quod numerus quatuor servientium per Ill. D. Raymundum de Cardona praefinitus, qui hodie reductus est ad octo, quinque videlicet per Regnum, et tres per Civitatem Neap. et districtum, permaneat, ut hodie servatur, quia multitudo negotiorum, et celeris causarum expeditio, quam cupimus, sic expostulat.

Regis Ferdinandi Primi anno 1481.

1. Item, *ordinatur, et mandatur Tubictae ipsius Magnae Curiae, ut postquam banna publicaverit, debeat infra dies duos illa praesentare actorum Magistris, qui illa banna scripserint, et postmodum in quodam scrineo, ad hoc deputando, reponantur, et conserventur pro interesse Regii Fisci.* Rex 148[illegible]

D. Petri a Toleto anno 1532.

2. *Item* „ per lo salario del Trombetta per qualsivoglia citazione civile, o criminale ad istanza di parte, tanto per la Città, e distretto, „ come per lo Regno, e tanto ad „ istanza del Cittadino, come del „ forestiero, grano uno, *etiam*, se „ fossero cento in una citazione, o „ mandato.

3. *Item* „ che quando si chiama „ alcuna persona illustre, si paghino „ al detto Trombetta grana dieci.

4. *Item* „ che al Trombetta *pro* „ *jure sententiae*, ovvero decreto, „ quando si leggono in Banca per „ l'eddomadario, si paghino grana „ dieci agli Aguzzini.

5. *Item* „ per le citazioni, e mandati ad istanza del Fisco, quando „ si chiamano, non si paghi cosa alcuna. 1532. D. Petro de Toleto.

Regis Ferdinandi Primi anno 1481.

6. In primis, *Si contigerit nuncios salariatos a Fisco quandocunque a dicta Civitate abesse, alii nuncii negotia Fiscum tangentia exequantur, ad poenam privationis officii.* 1481. Rex Ferd. I.

7. Item, *quod servientes a Fisco salariati, aliis negotiis non vacent, sed semper sint parati negotia Fisci celeriter expedire, et facta citatione, eam infra terminum scriptori contumaciarum consignent, ut accusari possit contumacia contra delatos.*

8. Item *quod unus ex servientibus salariatis a Fisco in Civitate Neapoli, assistat semper, nec ab ea recedat, ut ci-*

citandi, existentes in dicta Civitate, et ejus districtu, sine mora citentur.

D. Raymundi de Cardona anno 1515.

9. *Item*, Per esecuzione di dette citazioni, ed acciocchè il proseguire di dette querele non si ritardi, vogliamo, che s' ordinino quattro servienti col salario solito, i quali ogni dì debbano essere in Corte, ed appresso delle Banche criminali, e pigliar da tutte le Banche tutte le citazioni, che si daranno a loro, e quelle subito eseguire, ed attendere solo al servizio della Gran Corte, guardandosi per dette citazioni di pigliar pagamento dalle parti querelanti, e quando alcuno di loro mancherà, si esiga per ciascuna volta la pena di cinque carlini.

Pena unium 1515. D. Raym. de Cardona.

PRAMMATICA XXXVI.

D. Petri a Toleto anno 1532.

Tabella, seu pandecta M. C. V.

1. Diciamo, ed ordiniamo, che i salarj di detti Attuarj criminali, e civili, Subattuarj, ed altri Scrivani si debbano pagare, *ut infra*.

2. *In primis* per ciascuna obbliganza pigliata nel Palazzo della Gran Corte della Vicaria grana cinque, ed *extra* il Palazzo grana dieci, eccetto le obbliganze di laborandio, società, locazioni, parzionerie, ed altre cautele, ardue, e lunghe, per le quali si paghino grana dieci in Palazzo, ed *extra* Palazzo più, secondo l' importanza della cosa, ma non possa passare più di due carlini.

3. *Item* per l' accusazione dell' obbliganza e commissione spedita per dentro la Città di Napoli, e suoi territorj grana dieci, ed *extra* il territorio terì uno.

4. *Item* per la commessione di esecuzione *ex primo decreto* spedita per virtù d' istramento *de capiendo* per la Città predetta, e suo distetto grana dieci, ed *extra* la Città, e distretto terì uno.

5. *Item* per lo decreto di preambolo terì uno.

6. *Item* per lo decreto di tutela terì uno, e quando fosse di grande importanza più di terì uno ad arbitrio del Giudice.

7. *Item* per lo decreto della cura de' beni terì uno, e per la cura danda nella causa grana dieci.

8. *Item* per presentazione d' una scrittura grana dieci, e per presentazione di due scritture terì uno, e per presentazione di tre scritture separate, *dummodo* si presentino *unico contexto*, carlini tre, e se fossero poi tutte presentate insieme non si paghi più di tre carlini, *etiam*, che fossero cento; e 'l Mastro d' atti sia tenuto farci le presentate, e risposte, e repliche sene' altro salario. Quando obligentur.

9. *Item* per presentazione di qualsivoglia petizione grana dieci.

10. *Item* per la citazione de' testimonj dentro la Città, e suo distretto grana cinque, ed *extra* la Città grana diece.

11. *Item* per ciascuna cassatura di accusato, *seu* condennato, *etiam* se fossero mille per una citazione, *seu* accusazione, se si cassano ad un medesimo tempo grana dieci, e se si compongono, e cassano separatamente in diversi tempi per diverse composizioni, e per diversi ordini, si paga un carlino per una.

12. *Item* per presentazione d' articoli, *seu* eccezioni. grana dieci.

13. *Item* per esame de' testimonj sopra gli articoli, che non passino il numero di venti, si paghino grana dieci per ciascuno testimonio dentro,

ed *extra* il Palazzo. E quando eccedono il numero di venti articoli più d'un carlino ad arbitrio del Giudice.

14. *Item*, di tutte le risposte, ed atti, che si fanno nel tempo della contestazione della lite non si paghi cosa alcuna.

15. *Item* per la comparsa, che si fa per li contumaci dopo retta la Corte, grana dieci per ciascheduna di quelli, che compariscono separatamente, e similmente giunti, *etiam* se fossero più i comparenti *unico contextu* grana dieci.

16. *Item* per ciascheduna pleggeria nelle cause criminali, *etiam* se fossero più gl'inquisiti, *dummodo* si faccia *unico contextu*, grana dieci, e separati per ciascheduno di loro, che dà la pleggeria, grana dieci, e le pleggerie si debbano pigliare dentro il Palazzo di detta Gran Corte, *et non extra*, eccetto se di ordine del Reggente, o di uno de' Giudici si pigliasse, facendo menzione nella pleggeria d'ordine di chi si fa, e così si osservi nelle obbliganze; quale ordine si annoti per uno de' Mastri d'atti criminali senza salario.

17. *Item* per cercatura dell'obbliganza, quando s'accusa fra un anno per mano di chi si voglia, non si paghi cosa alcuna; ma quando è più d'un anno, fatta di mano d'altri, e non si sa il tempo ch'è fatta, e bisogna rivoltar più libri, per ritrovarla, si paghino quando cinque grana, e quando un carlino per la cercatura, secondo la fatica.

Vide prag. 6. de Commiss.

18. *Item* per lo salario dell'Esaminatore destinando ad esaminare *extra* la Città per lo Regno, si paghino carlini otto il giorno, e le spese.

19. *Item* per commessione per esaminare testimonj, *seu* udienza de' testimonj, terì uno.

20. *Item* quando si presentano gli articoli all'Attuario, e s'includono alla commessione, non si paghi la presentata dell'esame, *aliàs* si paghino grana dieci.

21. *Item* per copia del processo si osservi la forma, *seu* ordine, e stile del Sacro Consiglio. Prag. 25. §. in. de off. S. R. C.

22. *Item* per la citazione sopra il decreto colla menzione, *seu* inserzione degli atti, terì uno.

23. *Item* per ciascun decreto, che si condanna alla pena contenuta nel mandato, ovvero sopra la vendita di pegni, eseguiti, o dati in luogo di pegni, e simili, grana quindici.

24. *Item* per le lettere comminatorie, *quod fiat justitia*, *alias* che la causa si avochi, terì uno.

25. *Item* per ragione della sentenza nelle cause criminali, ovvero decreti, che hanno *vim definitivi*, giusta la qualità de' delitti, e delinquenti, si paghi *arbitrio Judicis*, *dummodo* non passi venti carlini. Sentenze criminales.

26. *Item*, per ragione della sentenza nelle cause civili, ovvero per decreto secondo la quantità, si paghi giusta l'ordine, e tassa del Sacro Consiglio, perchè per gli atti non si dee pagar cosa alcuna.

27. *Item* per la commissione de' delinquenti, che si pigliano, non si paghi cosa alcuna.

28. *Item* per lo decreto, che non si proceda alla querela, grana dieci.

29. *Item* per lo decreto della remissione con comminazione a' Giudici inferiori, si paghino grana dieci.

30. *Item*, per li decreti, ed incidenti, perchè i testimonj si esaminino, che il termine corra, e simili, non si paghi cosa alcuna.

31. *Item* per lo decreto sopra gl'impertinenti si paghino grana dieci.

32. *Item* per presentazione d'istrumen-

mento *viso patto*, e presentazione dell' obbliganza in altro Tribunale fatta per accusare la pena di essa, non si paghi cosa alcuna.

33. *Item* per la commissione *super assecuratione judicii*, e presentazione d' istrumento sopra dette assicurazioni, grana dieci.

34. *Item* per la commissione di pigliare l' obbligazione *nomine Magnae Curiae Vicariae* terì uno, e questo medesimo si osservi per tutt' i Subattuarj; *verum* abbiano per ciascuna confirmazione, e dichiarazione terì uno.

35. *Item*, che tutti gli Attuarj, e Scrivani per ciascuna denunciazione, querela, presentazione di proccura a denunciare, e querelare, ed obbligazione di proseguire, non abbiano, nè possano pigliare cosa alcuna.

36. *Item*, per qualsivoglia citazione, mandato, e commissione *ad istantiam Fisci* non si riceva cosa alcuna.

37. *Item* per l'informazione in Palazzo, nella Città, *et extra* in qualsivoglia parte del Regno per verificare dette querele, e denunciazioni, *vel* inquisizioni *ex officio*, non abbiano, nè debbano pigliare cosa alcuna.

38. *Item* per remissione grana dieci per ciascun delinquente, se la remissione si fa in diversi dì, e tempi; *verum* se si fa *unico contextu*, *etiam* che sieno più delinquenti, ed accusati, *seu* denunciati grana dieci nel Palazzo, *et extra* ad arbitrio del Giudice, ed andandosi a pigliare detta remissione *extra* il Palazzo per dentro Napoli, grana quindici.

39. *Item* per contestazione di lite, tanto sopra i Capitoli, come sopra la querela, inquisizione, o confessione, non debbano pigliar cosa alcuna.

40. *Item* per la copia de' Capitoli, ovvero della querela in luogo de' Capitoli, non debbano pigliare cosa alcuna.

41. *Item* per la copia della confessione dell' inquisito, quando sono dati i Capitoli, e quando si contesta la lite sopra la confessione, e si dà la copia, non debbano pigliare cosa alcuna.

Quando fiunt compositiones.

42. *Item*, quando i delinquenti non fanno difensioni, e si compongono, si paghino da detti delinquenti le fatiche al Mastro d' atti, e Scrivano, ad arbitrio del Reggente, con voto d'un Giudice, e quando hanno fatte le difensioni, non si paghi cosa alcuna.

Querelae injuriarum non recipiantur.

43. *Item*, che niuno degli Attuarj criminali possa, nè debba pigliare querela di parole ingiuriose, o d' altri atti, che non si procede; e pigliandola, non abbia cosa alcuna di cassatura, nè di decreto, anzi sia tenuto ad emenda delle spese fatte.

Dietae solvantur ab inquisitis.

44. *Item*, quando gli Attuarj, *seu* Scrivani criminali vanno *extra* la Città, e per lo Regno a processare inquisiti, si fanno loro solamente le spese per lo Fisco, di cavalcatura, mangiare, e bere; quando i delinquenti fanno le difensioni, si paghino da detti inquisiti le giornate, che vacano in dette difensioni; e se si compongono senza fare difensioni, si paghino loro le giornate, e fatiche per detti delinquenti, ad arbitrio del Giudice; e quando si fanno difensioni, non abbiano cosa alcuna per dette giornate, e fatiche, che hanno fatte ad istanza del Fisco.

45. *Item* per presentata di ciascuna petizione, d' allegazione d' assenza, *etiam*, se sono più persone nominate in detta petizione, grana dieci.

46. *Item* per presentazione d' istrumento d' infermità, e lettere di Medico, terì uno, e se nell' istrumento sono scritte le lettere del Medico grana dieci *tantum*, e per restituzione

di

di detti istrumenti, e scritture, non si paghi cosa alcuna.

47. *Item* per presentazione d' istrumento d' infermità, e lettere del Medico, terì uno *tantum*.

Male servatur. 48. *Item* per portare il processo in casa del Giudice non si paghi cosa alcuna.

49. *Item*, se si fa querela di cosa, e delitto, per lo quale non venga pena di relegazione, ma *infra*, e se si fa la rivocazione fra i tre dì, la quale ha luogo, come se fosse cassatura, e non si può procedere, si paghi la remissione, e cassatura grana dieci, e non più.

50. *Item* per decreto del Giudice, che *non molestentur inquisiti*, grana dieci, quando si fa *unico contextu*; ma quando si fa in diversi tempi per diversi Giudici, ed in diverse cause, grana dieci per ciascuna volta, e così delle remissioni.

51. *Item*, che tutti gl' indulti, e liberatorie, che si fanno in modo di commissione, *sive* privilegio per cautela delle parti per detta Gran Corte; per dignità, autorità, e preminenza di detta Gran Corte, si facciano, e debbano fare in pergamena in forma con soscrizione del Reggente, Giudice, ed Avvocato Fiscale, siccome è solito, volendole le parti per sua cautela, e si debbano registrare, e se ne paghi, quando è assolutoria di delitto, che venga ad essere pena di ultimo supplicio, un ducato, e di ascissione di membro tre terì, e pecuniaria due terì, e per la registratura non si paghi cosa alcuna sotto pena d' un oncia d' oro, *irremisibiliter exigenda* da chi contravverrà.

Poena unciae auri.

52. *Item* per lo decreto, che si diano le difensioni al delinquente, non si paghi cosa alcuna, ma per pleggeria, come s'è detto di sopra.

53. *Item* per la citazione sopra l'istrumento, e per la presentata di detto istrumento grana dieci.

54. *Item* per ragione del decreto di remissione fatta a' Giudici inferiori, *etiam*, che i delinquenti sieno più, si paghino grana dieci, e si paghi la copia del processo, siccome s'è detto di sopra.

Decreta missionum.

Prag. 11.

55. *Item* per la presentata delle Regie supplicazioni, che faccia parola in Consiglio, tanto civile, come criminale, non si paghi cosa alcuna; ma se per la provvisione si dice, che si proceda, o si faccia parola, o che si porti la copia del processo, grana dieci.

56. *Item*, quando uno si carcera senza querela, e senza informazione, e si esamina, e libera senza pleggeria, e senza composizione, non si paghi cosa alcuna.

Liberati absque inquisitione.

57. *Item* per l' informazione *de minis absolute*, si paghino grana dieci per ciascun testimonio, e per la commissione grana dieci.

58. *Item* per la cattura di qualsivoglia delinquente *in Civitate* grana dieci, *et extra* la Città, terì uno agli Agozzini.

59. *Item* per accusazione di contumacia dentro la Città, e distretto grano uno *tantum*, tanto per lo Cittadino, come per lo forestiere, *et extra* la Città, e distretto due grana, e mezzo per lo Napoletano, e per lo forestiere sei.

60. *Item* per lo salario di Trombetta *etc. ut pr.* 35. §. 2. *sup. eod.*

Hic §. 60. pront 61. et 62. sunt circa Tubicinis salarium.

61. *Item* che quando si chiama, ec. §. 3.

62. *Item*, che al Trombetta, ec. §. 4.

63. *Item*, che i Custodi di dette carceri da' carcerandi, tanto per causa civile, come criminale non possano pigliare per qualsivoglia causa, e que-

Custodes carcerum non recipiant pro quolibet carcerato ultra asses 13. et denar. 2.

quesito colore, eccetto che un carlino grana 3. *etc. ut sup. pr.* 31. §. 5.

Nec pro capturis in criminalibus aliquae solvendae, ultra carolenum a septo intus Civitatem, et tarenum, extra. Adde prag. 22. sup. eod.

64. *Item*, che i prefati Custodi per la ragione degli Aguzzini per li Carcerati, e carcerandi in dette carceri, per cause criminali, possano ricevere per ciascuno catto, e carcerato dentro la Città di Napoli, ec. *ut ibid.* §.8.

65. Et ut praedicta omnia, illum, quem volumus, sortiantur effectum, et inviolabiliter, ac inconcusse serventur; mandamus Regenti, et Judicibus dictae M. C. ceterisque Officialibus ejusdem, ut omnia, et singula supradicta, prout ad unumquemque ipsorum spectat, et pertinet, observent, observarique faciant ad unguem. Et contrarium non faciant, si ultra poenas, in supradictis capitulis, et ordinibus contentas, iram, et indignationem praefatae Catholicae Majestatis, et aliam poenam graviorem nostro arbitrio, contravenienti pro qualibet vice inferendam, cupiunt evitare. *Datum in Regio Palatio Neap. die* 22. *Sept.* 1559. *D. Perafan. V. Albertin. Reg. V. Villan. Reg. V. Reverter. Reg. Dom. Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Joanni de Soto in Cur.* 4.

Poena irae, indignationis, et alia arb.

Die 22 Sept. 1559. D. Perafan.

PRAMMATICA XXXVII.

TRa gli altri Capi, che per S.M. ci sono stati scritti in una sua lettera, della data di Madrid, al primo di Maggio v'ha il seguente, *videlicet*.

Capitanei Campaniae abstineant ab extorsionibus ac iniuriis.

1. Los Capitanes de Campana de las Provincias deste nuestro Reyno han introducido (segun entendimos) de saltar à los delinquentes, que prenden de baxo de plegiaria de tomar las armas, que hallan en las casas, donde van a prender, y en hazerse dar en algunas Tierras las espesas por si, y su gente, sin pagar cosa alguna; y para que no pueda costar dicho delito, se hazen dar polizas de come lo han pagado, y porque deste desorden podrian resultar diversas estorsiones. *Prohibimos, y mandamos, que de aqui adelante, no embargante la costumbre no puedan hazer ninguna da las cosas suso dichas, ni recibir de las dichas Tierras cosa alguna, aunqua se lo den graziosamente.*

Serventur pragm. et leges municipales.

2. Y porque aprovecha poco, y es de ningun momento el cuydado particular, que los Reyes, nuestros predecessores, como tan vigilantes, en lo que encumbia a su cargo, han puesto en hazer tan santas, y buenas leyes, Prematicas, instruciones, y ordenanzas, como son las desse Reyno. *Y el que Nos por nuestra parte havemos tenido, si aquellas no se llevan a devida execucion;* Os encargamos mucho, que conforme al zelo, y amor, como os haveys desvelato en esta parte, y en todo lo de mas, que a vuestro cargo tengays, particular cuydado de la observancia dello, y proveays, y deys, que todo lo arriba contenido, y lo de mas, que por las dichas leyes, Prematicas, instruciones, y ordenancas, que asta hora se han hecho, esta ordenado, y proveydo con tanto complimiento respetivamente en cada Tribunal, y officio, se guarden, esecuten, y cumplan inviolablemente, como cosa, que de aqui depende la quietud, y buen govierno del Reyno, administracion de la justicia, y conservacion de nuestro patrimonio, y el descargo de nuestra conciencia, y la vuestra.

„ E volendo Noi eseguire gli or-
„ dini, e mandati della prefata Mae-
„ stà, come siamo tenuti": Vi diciamo, ed ordiniamo, che ispetta per voi la forma, contenenza, e tenore del sopradetto preinserto Capitolo

tolo dobbiate osservare, ed eseguire quanto in esso viene ordinato, e comandato, senza diminuzione alcuna, facendone relazione di come per lo passato l'abbiate osservato, e come per l'avvenire l'osserverete, non facendosi il contrario, per quanto si ha cara la grazia di Sua Maestà. *Datum Neapoli die 5. mensis Julii 1566. Don Perafan. Vid. Pignonus Reg. Vid. Patignus Reg. Lobera Prosecret. In Cur. Visitationis primo. Dirigitur Magnae Curiae.*

Die 5. Julii 1566. D. Perafan.

PRAMMATICA XXXVIII.

PEr la Maestà del Re Nostro Signore ci sono stati scritti gl'infrascritti capitoli, ed ordini per una sua lettera della data del 1. di Maggio passato, da Madrid, quali comanda, che si debbano osservare in questo Tribunale della Gran Corte della Vicaria.

Citationes non subscribantur nisi visa inquisitione.

1. En lo que toca al Tribunal de la G. C. entendemos, que muchas vezes por malizia, ò negligenzia del Mastredata, ò Juez, por no veer bien las informaziones del Fisco, se citan para informar la Corte alhunas personas por causas criminales livianas, y sin suficiente probanza, ni haver indizios para tortura, los quales contra lo que està dispuesto por Prematicas, y Ritos de la dicha Gran Corte, y dello si sigue notabil dano. *Y porque es razon, que este se escuse en quanto fuere possible*; Mandamos, que para remedio dellos se obsirven las dichas Prematicas, y Ritos, dando orden, que de aqui adelante se tenga muy gran advertenzia, y considerazion, para que las citaziones fuera dessa Ciudad de Napoles, no se hagan sin causa, y sin que primero sea vista por el Juez, conforme a lo que assi mismo està dispuesto por Prematica.

Judicia pro citatione.

5. de citat.

2. *Tambien* ordenamos, y mandamos, que assi en el dar el Juez de la Vicaria decreto *de torquendo* al reo, como en que entervengan dos dellos en la execucion de los dichos decretos, se guarden las Prematicas, que sobre este disponen.

Confirmatur per pragm. 10. §. 22. de off. jud. t. 1. quaestion. et 15. sup. eod.

3. *Item*, que assi mismo acerca la visita ordinaria, que se haze cada semana en la Vicaria, se guarde inviolablemente la Prematica del Emperador mi Senor *in novissimis*, que comienza; *Mandamus insuper*, y la orden de la dicha Vicaria del ano 1554. que comienza; *E stato conchiuso*, y ordenamos, y mandamos, que, de aqui adelante, en las tres Pasquas del ano se haga visita general de todos los presos, visitando personalmente a cadauno dellos, de manera, que se entienda la causa porque estan, y si son justa, o injustamente detenidos, o se les haze alguno agravio.

2. de visitatione captivorum, et prag. 6. §. 4. sup. eod.

Recognoscantur ipsimet captivi ter quolibet anno.

4. De no hazer el Comissario de la causa relazion a boca de lor testigos del Fisco, y no leer enteramente sus deposiciones, acontece, segun entendemos, que algunas personas, que havieran de ser condenadas, son liberadas, y los liberandos condenados, y porque este es tan contrario, come se vee, a la buena, y recta administracion de la justicia; *Statuimos, y mandamos, que, de aqui adelante, quando el tal Comissario huviere de hazer relazion de alguna causa adelante de los Juezes, haya de leer enteramente las dichas deposiciones, ò tanto quanto pareciere à los Juezes, que baste para instrucion, y satisfacion suya.*

Integra dicta testium in relatione legentur.

5. Item, *para que la justizia se administre con mas secreto, y autoridad*; Mandamos, que no en bargante el ordenado per el Visorey Don Petro de Toledo se consirve el Libro de todos los votos, que se deciden

Suffragia in libro describantur.

Prag. 3. sup. eod. §. 5.

den en el Tribunal de la Vicaria, con gran secreto, y en un lugar conveniente, serrado con dos llaves, una de las quales haya de tener, y tenga siempre el Regente de la Vicaria, y la otra vaya por meses repartida entre los Juezes; de manera que cadauno la tenga un mes; y prohibimos, y ordenamos, que ni el Mastredata, ni otra persona alguna, que no deva estar presente, entervenga al votar, y que escritos, que se han los votos de una causa, se hayan de leer luego en presencia de todos los Juezes, paraque cadauno vea, si se escriven conforme a lo que se ha votado.

Actuarius non interest in suffragiis.

Suffragia lata legantur.

6. *Item* ordenamos, y mandamos, que en hazer de la fee, que el Medico ordenario de la Vicaria de la enfermedad de algun preso, que pretende habilitacion, para salir fuera de las carceles en qualquier caso, que sea, se guarde, y que aquella sea conforme a la orden de la Vicaria del ano 1554. que comienza: Item, que el Fisco de la carcel de baxo, de la rubrica de Medico, y Enfermero.

Servetur ordo M. C. circa infirmos captivos dimittendos.

Prag. 32. §. 3. sup. eod.

7. *Para que no esté en mano del Mastredata, ò de otro Scrivano formar el processo como le pareziere, dependendo dello la vida, y hazienda de los presos.* Mandamos, che se guarden inviolablemente las ordenes dadas sobre la forma, que se ha de tener en la esaminacion de los testigos, que se toman por el Fisco, ò a instancia de la parte para enformacion de la Corte, y en la repeticion dellos.

Prag. 3. sup. eod.

Officiales non sint Advocati. Prag. 2. §. 6. 11. de offic. jud. c. ubi appellam.

8. *Tambien* Ordenamos, y mandamos, que se guarde la Prematica hecha por el Rey Fernando en el ano 1481. en que ordena, que los officiales, en ellas contenidos, no puedan advogar causas; y prohibemos, que no ostante el Rito, el Advocado Fiscal, pues tiene tantas ocupaciones, y competente salario, no pueda, de aqui adelante, advogar en ninguna causa ni continuar el patrocinio de aquellas, en que havia sido Advocado antes que fuesse nuestro Fiscal, ni ser Juez, ò arbitrio en ellas.

Ritus est 11.

9. *Para que en la esigenzia del Sello de la Vicaria no se puedan cometer fraudes, ni hazer estorsiones.* Mandamos, y proveemos, que con intervencion de los Regentes de la Cancilleria, oyda primero la parte, se haga Pandetta de lo que sea justo, y conveniente, y que aquella se observe inviolablemente; y para que a las partes, que alli negozian, no se dilaten sus expediciones, senalareis al Conservador del dicho Sello las horas, que serà obligado à residir en Vicaria para el esercicio de su officio.

Absente Regente alter ex judicib. in Curia defert virgam, die 10. Jun. 1729. in Cur. 3. fol. 216.

10. *Tambien* Statuimos, y mandamos, que para que la Corte, que se tiene, cada semana en la Vicaria para llamar las citaziones se haga con mas autoridad, orden, y silencio, entervengan de ordenario en ella el Regente de la Vicaria, y Advocado, y Procurator Fiscales.

11. *Item*, que ninguno Scrivano de los Mastredatas, y especialmente que esaminen testigos en las causas criminales, no puedan ser menores de diez, y ocho anos.

12. *Item*, que la Gran Corte de la Vicaria sin justa causa no avogue a si causas de las Audientias Provinciales, y otros Tribunales, porque muchos vezes sucede de lo que los agraviados padezen mas, y los delinquentes no son castigados.

13. *Item porque los proceſſos criminales eſten complidos;* Statuimos, y ordenamos, que todos los atos, que en las causas criminales se hizieren por los Mastredatas civiles, se den al del criminal en forma autentica,

el qual los haya de poner en el dicho proceso.

Scribae domi Judicum non habitent. Vide prag. 1°. §. 2. de Officialib., et his, quae eis, etc.

14. *Item* por escusar, que los Escrivanos, y Subatuarios, que estan con los Juezes de la dicha Vicaria, no sean causa de algunos excessos, y subornaciones; *Probibimos, y mandamos, que, de aqui adelante, ninguno de los dichos Juezes los pueda tener en su caso.*

15. *Item*, por quitar la ocasion à los Mastredatas de hazer cosas indevidas, y que no molesten a los reos: *Statuimos, y ordenamos, que las provisiones verbales, que los Juezes della hazen de:* Non molestetur, vel: Libereretur, *passen por Vicaria, y el de:* Impinguetur, *lo assiente el Escrivano, y ponga el Juez su nombre en el.*

16. Item *; para que no estè en manos de los dichos Mastredatas criminales dexar de poner los contumaces en la lista, que dellos se dà à los Capitanes de la Guardia de Napoles, y de Campana, y por esta via la justicia no venga a tener su lugar, ni los mal bechores a quedar empunidos;* Statuimos, y ordenamos, que de mas dello, que sobre esto està ya despuesto, los Mastredatas dean cada semana lista firmada de su mano de todos los contumaces con los nombres, y naturaleza de los tales, y con el dia, mes, y ano, y causa de tal contumacia, y del dia, mes, y ano, que la consignan, y a que Capitan, de la qual haya de quedar registro en su poder, y que despues la dicha lista se colazione con el Libro de contumaces, que està en poder de los Mastredatas civiles, para que se vea, se ha havido fraude en ella, y haviendola, mandamos, que sean castigados con todo rigor.

Delegationes exactionis poenarum, et contumaciarum non sint venales.

17. Algunos de los Regentes de la Gran Corte de la Vicaria, segun se ha visto por esperiencia, han acostumbrado de vender a diversas personas, y por diversos precios las comissiones de penas, y contumacias de la dicha Gran Corte, y porque de semejante desorden podrian suceder enconvenientes, y ser causa de muchos agravios; para que estos cesen, *Mandamos, que, de aqui adelante, no se haga, se no que las comissiones se den libremente a personas suficientes, y de confianza, de manera, que no haya el desorden, que asta aqui.*

Impensae non fiant sine permissu.

18. *Y porque assi mismo los dichos Regentes han acostumbrado de hazer diversos gastos para comodidades suyas, y de sus casas;* Prohibimos, que de aqui adelante, ni ellos, ni otros officiales no puedan gastar cosa alguna de dineros de nuestra Corte en cosas semejantes sin orden vuestro espresso, lo qual escusareis de hazer sino en las cosas muy necessarias.

Ultra salarium nihil recipiatur.

19. Tambien entendemos, que muchas vezes, haviendo algunos de los Juezes dessa nuestra Gran Corte de la Vicaria a esaminar los testigos a instancia de partes, de mas del salario, que por ello les levan, comer a costa dellas, y porque esto saria excesso; *Prohibimos, que, de aqui adelante, los dichos Juezes, o otros Officiales, quando saliren con semejantes comissiones, no reciban las tales comidas, ni acepten otra cosa si no el salario, que se les tassare.*

Vide prag. 6. de Commiss.

Decretum de torquendo contineat diem, mensem, et annum.

20. *Item*, que el Comissario de la causa sea obligado a poner en los decretos de *torquendo* el dia, mes, y ano. Y porque algunas vezes, segun entendemos, acontezen, que los Juezes de la dicha Vicaria hora sea por discuido, passion, amistad, o otros fines tienen a les delinquentes mas, o menos de lo que seria razon en el tormiento; y porque es bien, que en este, como en todo lo de mas aya buen orden, provereis, que, de aqui

Adsit horologium arenarium.

ade-

adelante, siempre, que se diere tormiento, aya ampoletas, para que sepan el tiempo, que esta en el delinquente.

Procurator pauperum defendat causas ubi decretas.

21. *Assi mismo, para que, de aqui adelante, non estè à diserecion del Procurador de los pobres de ayudar a uno pobre, o no;* Mandamos, que al que haviere de patrocinar, sea por decreto de los Juezes, donde la tal causa pendiere, y no de otra manera.

22. Los Capitanes de Campana, etc., *ut infra prag. 37.*

Perceptor non recipiat deposita.

23. *Porque la esperiencia muestra, que es de enconveniente, que el Perceptor de los proventos de nuestra Regia Gran Corte de la Vicaria sea depositario;* Proveereys, que, de aqui adelante, ni el, ni sus successores no puedan tener los dichos depositos, y para ello nombrareis otra persona, que sea de la integridad, y sufficiencia, que se rechiere, la qual aya de lar lista de los dichos depositos de quatro en quatro meses, y se le tornarà la cuenta dellos.

Advocatus Fisci neminem detrudat in carcerem inconsulta M.C.

24. El Advocado Fiscal de la nuestra Gran Corte de la Vicaria, segun entendemos, se ha entrametido en entervenir en essaminar los inquisidos, y los testimonios, que en las tales causas se producen, y assi mismo en hazer prender, carcelar, y soltar de su propria autoridad, y sin orden, y mandado de la dicha Vicaria, ni de algun del los Juezes della, à muchos personas; y porque no conviene, que el dicho Abogado Fiscal se usurpe mas preminencias de las, que por razon de su officio le toca; *Mandamos, que, de aqui adelante, sin orden de la dicha Vicaria, no pueda hazer prender, ni carcerar a nadie, y que en lo que ha respeto al essemen de los inquisidos, y testigos guarde la pramatica, que sobre elle dispone.*

Prag. 4. §. 2. eius. cod.

25. De no hayer assistido el Procurador Fiscal de la dicha Vicaria, quando se tiene la Corte en ella, ni hecho las instancias, que es obligado, se han dexado de executar (segun entendemos) muchas penas de contumacias, plegiarias, obliganzas, y otras denominaciones, beneficios, y repulsas de personas, que las han pedido caluniosamente, y para que desta remission, y descuido no se siguan los enconvenientes sobredichos: *Mandamos, que, de aqui adelante, el dicho Procurador Fiscal assista siempre, que se tiene la dicha Corte; y el advertireis, que no se descuide en hazer lo que es obligado conforme a su officio.*

Procurator Fisci adsistat quando regitur Curia.

26. Item, *que conforme a lo proveydo por el Visorey Don Pedro de Toledo.* Se note de palabra à palabra en el Libro de los votos de los Iuezes el decreto, ò sentencia, que se dà por ellos, de manera que no se pueda perder, come alguna vez ha succedido.

Prag. 3. §. 4. et 5. aup. cod. Vota scribantur in libro.

27. Y para que los Iuezes de la Gran Corte no esten mas tiempo en la administracion de dichos officios, de lo que està proveydo por Capitulos del Reyno, mandamos, que ellos se guarden, y conforme a ellos tengan el sindicado.

Iudices finito officio pareant syndicatui. Inter priv. capit. Neap. fol. 47. cap. 66.

28. Assi para remedio de los convenientes, y perjuicios, qui puedan resultar a los inquisidos, por no assentar los Mastredatas, lo que dizen los testigos en su favor; *Mandamos, y provereis, que se guarde inviolablemente la prematica hecha sobre esto por el Emperador mi Senor.*

Actuarii scribant integre dicta testium.

6. de Act.

29. *E veduto per Noi il tenor de' presenti ordini della predetta Regia, e Cattolica Maestà, per esecuzione di quelli ci è paruto farvi la presente, colla quale* Vi diciamo, ed ordiniamo che *inspetta* per voi la forma, contenenza, e tenore di detti preinserti Capi-

pitoli, ed ordini, dobbiate quelli, e quanto in essi si contiene, eseguire, osservare, e fare osservare dall' Avvocato, e Procurator Fiscale, Mastri d' atti, e Scrivani di cotesta predetta Gran Corte, per quello spetta a ciascuno d' essi per virtù di detti Capitoli, osservando, e facendo osservare le Prammatiche, Riti, ed ordini di cotesta predetta Gran Corte, quali s' accusano per li Capi predetti: facendovi dar copia autentica della Pandetta de' diritti, che si esigono per lo suggello, se ci sarà, e ce ne farete relazione, acciocchè possiamo provvedere a quanto essa Maestà ci comanda, Provvedendo, ed ordinando, siccome Noi per virtù di questa ordiniamo al Conservatore del Suggello predetto, che ogni giorno ordinariamente per lo tempo, che i Magnifici Giudici stanno in cotesta Gran Corte a reggere, e ministrar giustizia, debba ancor egli risedere in quella, per suggellar le provvisioni, che occorrerà suggellarsi per detto tempo, ed un' ora dopo, ed in quanto tocca alla persona, che s'avrà da deputare per lo pigliar de' depositi, si deputerà di prossimo, come Sua Maestà comanda; e così l' eseguirete, e farete eseguire, non facendosi il contrario, per quanto si ha cara la grazia, e servizio della prefata Maestà, facendone relazione del tutto, che s' eseguirà, ed osserverà. *Datum Neap. die 25. Junii 1567. Don Perafan. Vid. Pignonus Reg. Vid. Patignus Reg. Lobera Prosecretarius. In Cur. Visitationis prim. Dirigitur Magnae Curiae.*

Obrignator post Judices per horam non discedat.

Persona eligenda pro depositis.

Die 25. Jun. 1567. D. Perafan.

PRAMMATICA XXXIX.

Differentiae inter Mag. Advocatum Fisci, et Judices M. C. V. decisae anno 1576. Vide prag. 40.

ESsendo pervenuto a notizia nostra alcune differenze, che sono nate in cotesta Gran Corte della Vicaria fra i magnifici Giudici criminali, e magnifico Avvocato Fiscale, per le quali si può facilmente impedire la breve, e buona spedizione delle causa criminali, che in detto Tribunale vertono: Per ovviare a' detti inconvenienti, e che fra detti Giudici, ed Avvocato Fiscale sia buona intelligenza, e che fra loro non sia discordia alcuna; fu per Noi ordinato, che tanto detti Magnifici Giudici, quanto il detto Magnifico Avvocato Fiscale ci dovessero dare notamento *in scriptis* delle dette loro differenze per potere a quelle provvedere. Ed avendoci ciascuno di loro presentati capi delle dette differenze; avendo Noi quelle vedute, e discusse maturamente nel Regio Collateral Consiglio, ci è paruto con voto, e parere di esso provvedere, e determinare le dette differenze nel modo seguente; benchè per quello, che tocca al Magn. Avvocato Fiscale non sia stata innovata cosa alcuna, ma solo ha continuato l' esercizio di suo officio, così come ha trovato essere stato eseguito per gli altri Avvocati Fiscali, suoi predecessori.

Advocatus Fisci M. C. audiatur in omnibus causis criminalibus.

2. In primis, *circa il capo di spedire le cause, quando il detto Avvocato Fiscale non è presente, e circa il pubblicare de' decreti, senza che si veggano per lo detto Magnifico Avvocato Fiscale*; Si è conchiuso, che quanto all' intendere il predetto Avvocato Fiscale s' intenda indifferentemente in tutte le cause, che occorrono nel detto Tribunale, ed occorreranno, osservandosi in questo il tenor delle Prammatiche emanate, ed ordini fatti indi-

3. § 3 sup. cod.

Digitized by Google

diminutamente ; e quanto al vedere de' decreti interposti da' Giudici , si debba osservare il seguente ordine: cioè , che quando l' Avvocato Fiscale si trova presente nel votare della causa , ed è stato inteso avanti , che si dia il voto al Mastro d' atti , acciocchè si scriva il Libro , e si firmi , si annoti per lo Commessario della causa in carta separata la forma del decreto , la quale allora si veggia per lo detto Avvocato Fiscale , e si debba intendere sopra di essa nota , e se alcuna cosa gli occorre , il Tribunale la risolva , e poi si debba dare la nota al Mastro d' atti , che la ponga in Libro ; e firmato , che sarà il decreto da' Giudici , si debba pubblicare subito . E quanto alle cause , che si tratteranno in assenza del detto Magnifico Avvocato Fiscale , si debba (votata che sarà la causa) fare la consimile nota per lo Commessario , e senza far decreto , venuto che sarà nel Tribunale il predetto Avvocato Fiscale , se gli debba dare notizia della causa , e della nota predetta , ed inteso lui sopra l' uno , e l' altro , se alcuna cosa gli occorre , similmente il Tribunale la risolva , e poi si dia l' ordine al Mastro d' atti di scrivere il decreto in Libro , e quello firmato che sarà da' Giudici , si debba subito pubblicare .

Decretum antequam promulgetur , ostendatur , Fisco praesente.

Fisco absente , decretum non promulgetur , nisi ipso audito.

Scribae ad instantiam Fisci.

3. *Circa il Capo de' Commissarj , che si aveano da spedire per esaminare ad istanza del Fisco , e delle parti fuori di questa Città di Napoli ;* Si è conchiuso , che avendosi da destinare Commessario per andare ad esaminare fuora , o commettersi ad alcuno Tribunale , o altro ad istanza del Fisco , il detto Avvocato Fiscale debba proporre in Banca la causa , e la persona , contra chi s' ha da pigliar l' informazione , ed ancora del Commessario , a chi si commette , ed inteso sopra ogni cosa il predetto Avvocato Fiscale , il Tribunale debba risolvere quello , che convenga .

Vide prag. 1ma § 3. de off. judic.

Scribae ad instantiam partium.

4. *E quanto a' Commessarj destinandi ad istanza di parte* Similmente il Commessario della causa la proponga al Tribunale , ed inteso il Magnifico Avvocato Fiscale , si elegga per lo Tribunale il Commessario . Tal che nè nell' uno , nè nell' altro caso si elegga persona sospetta al detto Magnifico Avvocato Fiscale legittimamente .

Vide prag. 1ma § 3. de off. judic.

5. *Quanto all' intervenire dell' Avvocato Fiscale nell' esaminare de' testimonj ad defensionem partium ;* Si è conchiuso , che si osservino le Prammatiche , le quali non escludono , che quando l' Avvocato Fiscale vuole intervenire nell' esaminare de' testimonj nella prima istanza , non lo possa fare , e quando vorrà intervenire , possa fare quegl' interrogatorj per quello , che tocca alla buona amministrazione della Giustizia , che gli parranno convenire , ed in tal caso non sia obbligato andare in casa del Giudice , ma si uniscano nel Tribunale della Vicaria.

Adv. Fisci M. C. valeat intervenire in examine testium ad defensionem partium , et dare illis interrogatoria , non tamen in domo judicis , sed in Tribunali , prag. 4. § 3. sup. cod.

6. Circa il Capo , *quod dentur defensiones ; et non procedatur ex processu informativo , vel quod dentur defensiones extra carceres* , che non sia inteso l' Avvocato Fiscale , e che il Giudice Commessario lo faccia esso solo in casa . „ Si è conchiuso , e così or- „ diniamo , che l' Avvocato Fiscale „ *in omnibus* sia inteso conforme alle „ Prammariche , e detti arti si deb- „ bano fare nel Tribunale.

Quod dentur defensiones extra carceres, vel non procedatur ex processu , etiam informativo , non fiat nisi in Tribunali , et audito.

Adv. Fisci pr. 3. § 2. sup. cod.

7. *Nel Capo del vedere gli articoli, o segnarsi per l' Avvocato Fiscale* . Si è conchiuso , e si ordina , che detto Magnifico Avvocato Fiscale li debba vedere , e segnare nella medesima forma , e maniera che si è fatto , e si fa al presente .

Articuli videantur , et signentur a Mo Advoc. Fisci.

8. Nel non vedersi i processi per detto Avvocato Fiscale , eccetto ne'

Adv. Fisci ad ejus libitum valeat videre inquisitiones.

ne-

negozj gravi importanti, ma starne solo alla relazione del Giudice Commessario della causa; „ Si è conchiu- „ so, che l' Avvocato Fiscale, li veg- „ ga a sua volontà, ed in ciò si os- „ servi quello, che si è costumato „ fino al presente.

Nec terminentur sine: Vidit Fiscus 31. Martii 1603. in Cur. 1. Hydr. fol. 15.

9. Nelle relazioni, che 'l Giovedì si fanno nel Sacro Regio Consiglio, che non si trattengano per causa, che non si trovasse presente l' Avvocato Fiscale; „ Si è conchiuso, che du- „ bitandosi contra il Regio Fisco per „ lo Sacro Consiglio, non si spedi- „ sca la causa, e s' intenda il Fisco, „ e s'osservi quello, che infino ades- „ so s'è fatto.

Quando fiunt relationes die Jovis in S. C. per M. C.

Mandata ad solvendum Perceptori M. C. quomodo subscribenda.

10. *Circa i mandati che si fanno al Percettore della Vicaria de' pagamenti*, Si è conchiuso, che si osservi quello, che infino al presente si è osservato; e se dopo che si è firmato il mandato per l' Avvocato Fiscale, occorre alcuna cosa al Magnifico Reggente della Vicaria, o al Magnifico Giudice, che l' ha da firmare, la proponga in Banca, e la determini in Tribunale.

Libelli oblati Fisci Patrono adnotentur, ubi adnotantur querelae.

11. *Circa i memoriali, che si danno per li querelanti all' Avvocato Fiscale*, Si è conchiuso, che l' Avvocato Fiscale non lasci di pigliargli, e dargli i Mastri d'atti, acciocchè si piglino l' informazioni, e si facciano le cose necessarie; Quali memoriali si annotino, dove si è ordinato, che si debbano annotare le querele, e si osservino le Prammatiche, ed ordini sopra di ciò spediti.

Prag. 29. §. 15. sup. eod.

Fiscus potest dicere; ut capitoli scribantur.

12. Circa la visita, che fa la Vicaria la mattina, de' carcerati presi la notte, o il dì precedente, che l' Avvocato Fiscale non dica, scrivasi questo, o non si scriva „ Si è „ conchiuso, che quello che l' Av- „ vocato Fiscale fa, siccome esso „ l' ha dichiarato: è su la istanza che „ fa, per questo continui, come l'ha „ fatto, e i Magnifici Giudici prov- „ veggano quello, ch' è di giustizia.

Consignationes exempli.

13. In quanto al dare la copia d' alcune scritture, che si dimandano per alcune parti „ Si è conchiuso, „ che dimandandosi, si provvegga per „ lo Tribunale, inteso prima il Ma- „ gnifico Avvocato Fiscale, e non „ altrimenti ".

Dimissio captivorum infirmorum.

14. *Nell' abilitare de' carcerati infermi*, Si è conchiuso, che s' intenda il detto Magnifico Avvocato Fiscale, e poi *eo audito*, il Tribunale provveggа quello, che sarà di giustizia circa dette abilitazioni.

Perquisitiones fiant.

15. *Nel fare delle perquisizioni de' carcerati, ch' entrano la notte, e 'l di precedente*, Si è conchiuso, che si debbano osservare, e si osservino in questo le Regie Prammatiche, che l' hanno bene, e con molte considerazioni provveduto, e per questo il Fisco ne ha fatta istanza, e i Giudici l' hanno determinato, conforme è giustizia.

In loco torturae, si quid occ. Adv. Fisci, Judices id decidant absque praesentia Rei.

16. Nell'intervenire, ed instare dell' Avvocato Fiscale alle torture, che si danno, ed alle istanze, che fa il Fisco di quello, che gli occorre „ Si „ è conchiuso, che l' Avvocato Fi- „ scale miri, e proponga tutto quel- „ lo, che gli occorre per lo Fisco, „ come infino adesso si è osservato; „ ed essendovi dubbio, i Giudici lo „ determinino senza la presenza di „ quello, che si tormenta.

Quando inidat aperiri fenestras.

17. Nell' aprire delle finestre a' carcerati, o mutarsi dal criminale „ Si „ è conchiuso, che i Giudici lo prov- „ veggano, inteso però l' Avvocato „ Fiscale, e non altrimenti.

18. „ E convenendo al servizio di „ Sua Maestà per la buona ammini- „ strazione della Giustizia, che tut- „ t' i sopradetti ordini, e quanto in „ essi sta dischiarato, si debbano os-

„ ser-

Digitized by Google

„ servare, ed eseguire inviolabilmen-
„ te"; Diciamo, ordiniamo, e comandiamo per la presente a' Magnifici Giudici, e Magnifico Avvocato Fiscale, tanto presente, quanto futuri, che per quello, che a ciascheduno di loro spetta, ed appartiene, debbano, ed ognuno d' essi debba osservare quanto di sopra sta ordinato, e dichiarato senza diminuzione, replica, nè contraddizione alcuna, sotto le pene a nostro arbitrio riservate; ed a tal che *in futurum* si abbia notizia de' presenti nostri ordini, e si possa osservare da' futuri Giudici, ed Avvocato Fiscale, vogliamo, ed ordiniamo, che si debba conservare con gli altri ordini di cotesta Gran Corte. *Datum Neapoli die 9. Maii 1576. El Marques. Vidit Reverterius Reg. Vidit Salazar. Reg. Vidit Salernitanus Reg. Puente Prosecret. In Cur. Decretorum die 15. Maii 1576.*

Die 9. Maii 1576. El Marques.

PRAMMATICA XL.

CI son pervenute a notizia alcune differenze nuovamente nate in cotesta Gran Corte tra i Magnifici Giudici criminali, e 'l Magnifico Avvocato Fiscale d'essa dopo l' ultime provvisioni da Noi fatte circa le differenze, che allora fra essi correvano. E perchè non conviene al servizio di N. S. DIO, nè a quello di Sua Maestà, che fra detti Officiali sia discordia alcuna, ma ogni buona intelligenza, e conformità per la retta, e breve spedizione della Giustizia; Abbiamo provveduto sopra dette differenze, col parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente nel modo seguente, *videlicet*.

Prag. praeced.

Fisco in dorso Petitionum, sive querelarum,

1. Che sia lecito al detto Magnifico Avvocato Fiscale in dorso delle comparse, memoriali, e querele, che giusta la forma dell' ordine per Noi spedito esso proporrà, porre la conclusione, che si fa in Banca, giusta la forma del detto ordine da Noi spedito.

liceat ponere conclusiones, quae fient.

2. Che le querele proposte per detto Magnifico Avvocato Fiscale, e provvisioni appuntate, giusta detto Nostro ordine, si debbano far eseguire per lo medesimo Avvocato Fiscale, sollecitando la spedizione di dette provvisioni, istruendo, e mirando tutto quello, che gl' incumbe, ed occorre, come spetta l' Officio suo, ed insino a detto tempo è stato osservato.

Querelae propositae ab Advocato Fiscali, et decisiones desuper conclusae mandentur executioni ab eodem.

3. Che nelle commissioni, ed elezioni di Commessarj, che s' hanno da spedire, o ad istanza del Fisco, o delle parti, che ha dà risolvere il Tribunale, non ha da votare il Magnifico Reggente; e come che questo è negozio, che tocca a giustizia, s' osservi la forma dell' altro sopradetto ordine da Noi spedito.

Adv. Fisci Reg. M. C. V in personis eligendis non habet votum prag. praecedenti §. 3. 4.

4. Che ogni dì nella mattina del Tribunale si tratti de' Commessarj, che si hanno da spedire, acciocchè non si trattenga l' amministrazione della Giustizia, e non solo debba farsi in ciascuna mattina, quando occorrerà il caso di aversi da trattare di deputazione, di Commessarj, ma *etiam* bisognando, si debba trattare di sera, e i giorni di festa, quando occorrerà. Per tanto ordiniamo, e comandiamo, che così si debba osservare, ed eseguire, e far eseguire, ed osservare senza replica alcuna, non facendosi il contrario, per quanto si ha cara la grazia, e servizio della prefata Regia Cattolica Maestà. *Datum Neapoli in Regio Palatio prope Castrum Novum die 22. mensis Augusti 1576. El Marques. Vidit Reverterius Reg. Vidit Salazar Reg.*

Electiones, et delegationes Scribarum, vel aliorum fiant semper.

Die 22. Aug. 1576. El Marques.

Reg. Vidit Salernitanus Reg. Puente Prosecr.

PRAMMATICA XLI.

Habilitati, et dimissi cum cautione de parendo mandatis S. R. C. possunt a M. C. V. in carceres detrudi.

SIamo informati, che per dentro questa Città di Napoli, e Borghi vanno praticando pubblicamente molti delinquenti inquisiti nella Gran Corte della Vicaria, e per quella citati *ad informandum*, e che questo nasce dalle appellazioni, che i predetti inquisiti interpongono al Sacro Consiglio gravandosi delle citazioni *ad informandum*, che si spediscono da detta Gran Corte contra di loro, a causa che ordinando il Sacro Consiglio, che la predetta Gran Corte ne faccia relazione, si è abusato, che pendente la relazione, dandosi pleggieria per gl' inquisiti di stare a ragione, e di ubbidire a' mandati del detto S. C. non si molesti di persona, e poichè i Magnifici Giudici di detta Gran Corte stanno impediti per lo cumolo de' negozj correnti, le predette relazioni non si possono fare con quella diligenza, e prestezza, che converrebbe, da donde si causa poi la pratica de' predetti delinquenti con grandissimo indecoro della Giustizia, e mal esempio a' sudditi di S. M. E volendo Noi provvedere, come conviene al buon governo, ci è paruto fare la presente Prammatica *omni tempore valitura*; per la quale „ Stabiliamo, „ ordiniamo, e comandiamo, che, „ non ostante le supplicazioni spedite, „ ed espediende per lo detto Sacro Regio Consiglio, in favore de' detti „ inquisiti, ed inquirendi, citati, „ e che *in futurum* si citeranno *ad* „ *informandum*. per detta Gran Corte „ paresse, che di giustizia si debba „ carcerare, possa, e debba la detta „ Gran Corte, non ostante dette de- „ cretazioni di suppliche, procedere „ a carcerazione di simili inquisiti, „ in quel modo, e forma di carcera- „ zioni, che le parrà, come s' è det- „ to, esser di giustizia; non lascian- „ do però per questo il detto Sacro „ Regio Consiglio di procedere sopra „ dette supplicazioni; ed ammettere „ dette appellazioni, ed aggravj, „ parendogli di giustizia, e la detta „ Gran Corte debba ubbidirlo, pro- „ cedendo però alla detta carcerazio- „ ne, e parendole di giustizia carce- „ rargli. E così s' esegua, che tal' „ è nostra volontà". Ed acciocchè la presente nostra Prammatica sia nota a tutti; comandiamo, che se ne debba affiggere copia autentica *in valvis* de' detti Tribunali del detto Sacro Consiglio, e della Vicaria. *Datum in Regio Palatio prope Castrum Novum Neapoli die 9. mensis Julii* 1577. *El Marques. Vid. Reverterius Reg. Vid. Salernitanus Reg. Vid. Salazar Reg. Dominus Vicerex, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Joanni de Soto. In Bannorum* 1. *fol.* 58.

Die 9. Julii 1577. El Marques.

PRAMMATICA XLII.

M. C. V. in decretis non dicat: evulet, vel solvat.

ABbiamo veduta una copia di decreto interposto per cotesta Gran Corte sotto la data de' 12. di Gennajo passato per lo quale si condanna in esilio un tal Gio: Andrea Sbano per causa de' suoi delitti da questa Città di Napoli, suo Territorio, e distretto, e da' luoghi della residenza della Nostra Persona, e del Collateral Consiglio, e della propria patria, per due anni continui, con pleggeria di servare i fini, ovvero che paghi ducati quaranta in potere del Magnifico Percettore de' proventi di cotesta Gran Corte; e sebben si è veduto, che la Gran Corte della Vicaria molte volte in diversi delitti ha interposti decreti condannando in esi-

esilio, ovvero a pagare tanti danari, tuttavolta perchè questa è una specie di composizione, e si è veduto, che alcune volte questo si è fatto in delitti, ne' quali non potrebbe cotesta predetta Gran Corte comporre senza nostra licenza: Per tanto per ovviare a questo „ Vi ordiniamo, che „ dobbiate rivocare ed annullare, sicome Noi in virtù della presente „ rivochiamo, ed annulliamo il detto „ decreto fatto in detta causa del detto Gio: Andrea, e procederete alla „ determinazione, e spedizione della „ causa predetta, come se detto decreto fatto non fosse, e da qua in „ avanti ne' decreti di condannazione „ ne d'esilio, o in altra pena non „ vi si debba apporre simile clausola, di pagamento di danari, nel „ modo che si è apposta nel detto „ decreto di Gio: Andrea, e non farete il contrario, per quanto avete cara la grazia Regia, e servizio „ di S. M." *Datum Neap. die* 27. *mensis Febr.* 1585. *D. Petro Giron. Vid. Cadena Proregens. Vid. Lanarius Proregens. Bastida de Munatones. In Bannorum prim. Magnae Curiae fol.* 182.

Die 27. Febr. 1585. D. Pedro Giron.

PRAMMATICA XLIII.

DAlle Regie Udienze delle Provincie di questo Regno si suole da diversi carcerati, e carcerandi, inquisiti, ed inquirendi appellare al Sacro Consiglio, e Gran Corte della Vicaria, tanto per decreti interlocutorj, quanto diffinitivi, e sogliono anche ricorrere per via d'aggravj, e per altre cause, ed alcuni di essi, massime i condannati, e condannandi, e quelli, che veggono tenere mala causa, non proccurano sollecitare le loro spedizioni, e far venire le copie degli atti, ed informazioni, e per simili vie vanno dilatando la giustizia. *E quelli di loro, che sono poveri, si mangiano il pane de' danari della Regia Corte, e così per procedere a questo*, Abbiamo scritto a tutte le Regie Udienze, che tanto delle cause predette, che si è appellato, aggravato, o in qualsivoglia modo avuto ricorso a questi Regj Tribunali, o che si appellerà, aggraverà, o ricorrerà in quelli, debba incontanente *ex officio* far fare le copie de' loro atti, ed informazioni, e che li facciano venire in quello di questi Tribunali, che bisognerà, perchè si possa attendere, e si attenda alla subita spedizione di dette cause, e ci è paruto avvisarvelo, acciocchè lo sappiate, e vi ordinamo, che nelle cause predette dobbiate attendere alla loro spedizione con quella diligenza, e brevità, che si dee, e siete soliti; con permettere, che i Cercerati non sieno ammossi dalle carceri, nelle quali stanno, e non farete venire niuno di loro nelle carceri di questa Gran Corte, potendo spedirli senza le presenze di essi Carcerati, a tal che non si vadano macerando per lo cammino; e si eviti la spesa a detta Regia Corte nella conduttura; e quelli, che saranno condannati, abbiano il gastigo nel luogo, dove avranno commesso i delitti. *Verum*, quando vi paresse necessario averne alcuno per far di lui alcuna pruova, che non si potesse fare senza la persona sua, in tal caso lo tratterete, e discuterete in piena banca, con intendere il Magnifico Avvocato Fiscale delle cause criminali, e del Regno; e conchiudendosi per li più voti, che debba farsi venire, in tal caso lo farete venire, e non altrimenti.

Appellatione etiam pendente captivi non amoveantur a carceribus, in quibus reperiuntur extra Civitatem, et eorum causae terminentur, et terminari possunt, absque illorum persona, et non trahetur de illis asportandis ad carceres ipsius M. C. nisi in Tribunali audito Fisco.

2. *E convenendo, che sieno Scrivani certi, e segnalati, che attendano ad assistere le dette cause, acciocchè ci attendano, e diano conto della tardanza delle spedizioni, quando ci occorresse*; Vi co-

Scriba ex unaquaque mensa eligatur ad agendum causas appellationum.

comandiamo, che dobbiate, inteso detto Magnifico Avvocato Fiscale, e i Mastri d'atti di cotesta predetta Gran Corte, eleggere voi, Spettabile Carlo Spinello Reggente della Vicaria, e Magnifici Giudici di quella, uno Scrivano per ogni Banca criminale di essi, e non altri, che attiti le dette cause, siccome le farete attitare.

Causae recognoscantur quolibet die Saturni.

3. Ed ordinerete agli Scrivani predetti, che nella prima ora di ciascun Sabbato, che si fa la visita in detta Vicaria, debbano dare conto della visita predetta de' termini, in che si ritrova ciascuna di dette cause, e che così lo debbano continuare *in futurum*, e i detti Spettabile, e Magnifici Reggente, e Giudici debbano nella predetta ora di ciascuna delle dette visite intendere a che termine stanno le cause predette, ed ognuno di loro dare ordine, che si cammini con diligenza alle loro spedizioni.

Advocat. et Procurator Fisci cujusque Reg. Aud. certiorem faciant Advocatum Fisci M. C. de omnibus, quae occurrerint pro defensione jurium Regii Fisci.

4. Comandando per questo al predetto Magnifico Avvocato Fiscale, che faccia il suo Officio in dette cause, siccome se gli confida, ed è suo solito, e che tenga intelligenza con gli Avvocati, e Proccuratori Fiscali delle dette Udienze, in farsi dare gli avvisi, ed avvertimenti che saranno necessarj per difendersi le ragioni del Regio Fisco; poichè i predetti, che si ritrovano sopra il fatto, ne potranno dare molti, perchè si è scritto, ed ordinato a' predetti Avvocati, e Proccuratori Fiscali, che così lo facciano, e tenga ognuno di loro intelligenza con detto Magnifico Avvocato Fiscale.

Advocatus, et Procurator pauperum hujus Regni admoneant Advocatum, et Procuratorem pauperum cujusque R. Aud. ea, quae videbuntur ei necessaria pro pauperum defensione.

5. Ed ordiniamo ancora a' Magnifici Avvocati, e Proccuratore de' poveri della detta Gran Corte, che tengano essi ancora intelligenza con gli Avvocati, e Proccuratori de' poveri di dette Udienze, perchè nelle sopradette cause, che faranno de' poveri, loro diano gli avvertimenti, che parranno per difensione de' poveri predetti, e non si faccia il contrario per quanto si ha cara la grazia, e servizio di S. M. *Dat. Neap. die 29. Nov. 1585. D. Pedro Giron. Vid. Moles Reg. Vid. Cadena Proreg. Vid. Lanarius Proreg. Bastida de Munatones. Registrata in Curiarum S. C. et M. C. V. fol. 221. Al S. R. C. e Gran Corte della Vicaria.*

Die 29. Nov. 1585 D. Pedro Giron.

PRAMMATICA XLIV.

AUdivimus non sine nostri animi indignatione quamplures abusus in Tribunali causarum civilium Magnae Curiae Vicariae, in praejudicium veri, et recti cultus Justitiae, ac subditorum: quibus, quantum fieri potest, obviare volentes, praeinserte Prag. perpetuo valitura statuimus, atque sancimus.

Non statuant Judices M. C. V quod praestita cautione per debitorem de solvendo supersedeant in accusando obligationes.

1. *Primo, ad hoc ut obligationes stipulatae in Tribunalibus habeant paratam, liberam, et explicitam executionem, prout merentur*; Volumus, atque mandamus, quod per Judices ipsius M. C. non possint fieri decreta provisiones, vel aliae quaecumque ordinationes in scriptis, vel oretenus, quod praestita cautione per debitorem de solvendo debitum, et poenam, supersedeatur in accusando obligationes ipsas, quando venit, et cessit dies solutionis, sub poena unciarum centum, ad quam volumus teneri Magistros actorum, et Scribas scribentes, vel firmantes in pede dicta decreta, et provisiones. Et volumus, quod hoc intelligatur nedum respectu obligationum stipulatarum in Tribunalibus, et Curiis, tam hujus Fidelissimae Civitatis Neap. quam totius Regni, et idem observari per Auditores Provinciarum, et alios quoscumque Judices, et Officiales Regni.

Poena unc. 100.

2.

Petitiones solutionis, et novae conventionis sint claræ.

2. *Item* volumus, et mandamus, quod quando allegantur in judiciis novae conventiones, aut satisfactiones, comparitiones hoc continentes, debeant esse adeo lucidae, et claræ, quod nulla penitus indigeant declaratione, sed exprimatur species ipsius novae conventionis, & aliter dictae comparitiones a Judicibus, Magistris actorum, seu Scribis nullatenus admittantur, nec in ipsis comparitionibus fiant praesentationes, sub poena ducatorum quinquaginta ab ipsis Magistris actorum exigenda in casu contraventionis.

Poena centuss. 50.

Allegantes conventiones novas, vel solutiones. Corrigitur prag. 1. de expensis. Poena centuss. 12.

3. *Item* volumus, quod allegans satisfactionem, et non probans, incurrat in poenam ducatorum duodecim, applicandam pro medietate Fisco, et pro alia medietate parti. Quodque in eandem poenam ducatorum duodecim incurrat Procurator, qui allegat novam conventionem, applicandam dictam poenam, ut supra.

Poena eadem.

Allegantes executionem in bonis alienis.

4. *Item* volumus, quod in eandem poenam ducatorum duodecim incurrat ille, qui, facta executione, comparet, allegando esse executum in bonis alienis, et illud non probaverit, et poena dividatur, ut supra. Quo vero ad poenas ex causa beneficiorum petitorum in judiciis novarum conventionum, et nominationum, terminorum ad repulsam, et nullitatum, inviolabiliter volumus observari Pragmaticam, editam die ultimo Martii 1574. *Datum Neapoli in Regio Palatio die* 21. *mensis Martii* 1587. *El Conde de Miranda. Vidit Moles Reg. Vid. Lanarius Proregens. Vidit Berricanus Proregens. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Gener. mandavit mihi Bastidae de Munatones Secretar. In Pragmaticarum* 1. *fol.* 7.

Quae est 2. inf. de Procuratoribus. Die 21 Mart. 1587. El Conde de Miranda.

PRAMMATICA XLV.

Eligantur Fratres jurati in pagis, et adsistant cum Scriba.

ABbiamo inteso, che ne' Casali di questa Fedelissima Città di Napoli, quali sono al numero di trentasei, alcuni lontani di cotesta Gran Corte per miglia otto, per non tener Capitano, che amministri Giustizia, e pigli i delinquenti, o li perseguiti, ne succedono inconvenienti degni di essere rimediati, e non facendo la residenza alcuno Ministro di Giustizia, vi si ruba, bestemmia, assassina, e si fanno molti altri gravi delitti, con esservi molti vagabondi, e contumaci; che passeggiano con sicurtà, non avendo persona, che li pigli prigioni, ed escono di giorno, e di notte con armi proibite, ancorchè vi sia Camerlingo, e se bene il Magnifico Avvocato Fiscale di cotesta Gran Corte coll' intervento del Magnifico Reggente di quella tiene l' obbligo di denunciare a detta Gran Corte i delitti, che vi si fanno, tuttavia l' avviso predetto di un omicidio, o altro grave eccesso, perviene tanto tardi a notizia a cotesta predetta Gran Corte, che prima, che s' invii lo Scrivano, che suole aver pensiero di detti Casali, si passa l' occasione, e l' omicida passeggia liberamente, e così anche il ladro, e dopo ritornato lo Scrivano coll' informazione presa dopo il delitto molti giorni, non si può usare quella diligenza, che si conviene per alcuni impedimenti, che si danno al Fisco, e dopo il ritorno dello Scrivano predetto, subito i detti delinquenti ripatriano senza timore alcuno della Giustizia, e se ne stanno sicuri nelle loro case, e i più ricchi sono i tiranni, non soggetti a carceri, nè a pena alcuna, e gli altri delitti, che occorrono, il Ca-

merlingo non li denuncia, anzi li dissimula, ed accordandosi le parti, per cotesta Gran Corte non si procede per non avere notizia, e tanto più, che 'l Camerlingo è paesano, quale non tiene carceri, nè gente, nè potestà di pigliare prigioni i delinquenti, perchè è solo, dal che ne nascono molti inconvenienti; al che volendo provvedere, come conviene al servizio di N. S. DIO, e di S. M. e buon governo della Giustizia, ci è paruto farvi la presente, per la quale „ Vi diciamo, ed ordiniamo, „ che dobbiate dare ordine, che 'l „ Camerlingo d'ognuno di detti Ca- „ sali nomini secondo la qualità del „ suo Casale, otto, o dieci, de' „ quali se ne eleggano quattro, o „ sei per Frati giurati; e che cote- „ sta Gran Corte invii Scrivano stra- „ ordinario, quale con dette persone, „ in succedere delitto degno di gasti- „ go, pigli carcerati i delinquenti, „ e meni alle carceri di cotesta pre- „ detta Gran Corte con gl' istessi „ Frati giurati con l' informazione „ senza perder tempo, e rondi la „ notte per l' abitato, e dentro del- „ le strade pubbliche, e con la no- „ ta de' contumaci di que' luoghi, „ incaricandosi loro della cattura di „ quelli, con ordinare ancora, che „ le persone predette s' abbiano da „ mutare mese per mese, e che i „ Mastri d' atti di cotesta predetta „ Gran Corte debbano essi mantene- „ re gli Scrivani predetti a loro spe- „ se, con dar loro i predetti Casali „ solo stanze, e letti, poichè da „ questo ne nascerà gran beneficio „ de' Mastri d' atti predetti, come „ ancora degl' istessi Casali per loro „ quieto vivere, che tale è nostra „ volontà. *Dat. Neap. die 28. mensis Maii 1588. El Conde de Miranda. Vid. Moles Reg. Vid. Lanarius Proreg. Torres Prosecret. In Curiae 2. Magnae Cur. Vicariae, etc. fol. 28. Alla Vicaria circa i Frati giurati, che hanno da assistere ne' Casali di Napoli.*

Ex nominatis eligantur, 4. aut 6.

Perquirant loca.

Fratres jurati mutentur quolibet mense.

Pagi praebeant domum, et lectos.

Die 28. Maii 1588. El Conde de Miranda.

PRAMMATICA XLVI.

TRa i Capi delle ordinazioni, costituzioni, e Prammatiche generali, che la Maestà del Re N. S. per la sua Real lettera de' tre di Gennajo del 1593. ha comandato stabilire, e guardare in questo Regno di Napoli procedente dalla Visita, che fece in esso D. Lopez de Guzman per ordine, e commissione della Maestà sua, ve ne ha uno del tenor seguente, *videlicet*.

Assi mismo *ordeno, y mando, que los Mastredatas criminales de la Vicaria no den fee de ningun ato, ni escriptura del dicho Tribunal, sin sabiduria, y licenza de los Iuezer, y Abocado Fiscal de la dicha Vicaria.*

Magn. Act. non dant fidem actorum sine licentia Judicis, et Fiscalis.

E volendo Noi, che gli ordini, e mandati della M. S. abbiano la debita esecuzione, ed effetto; ci è paruto farvi la presente, per la quale „ Vi diciamo, ed ordiniamo, che „ dobbiate far eseguire, ed osservare „ *ad unguem* ciò che in detto prein- „ serto capitolo si contiene, e simil- „ mente ordiniamo a' predetti Mastri „ d' atti di cotesta predetta Gran „ Corte, che lo debbano, e ciasche- „ duno d' essi debba osservare, ed „ eseguire senza diminuzione alcuna, „ e così si esegua, per quanto si ha „ cara la grazia, e servizio della pre- „ fata Maestà". *Datum Neapoli die 20. mensis Augusti 1594. El Conde de Miranda. Vidit Moles Reg. Vidit Ribera Reg. Vidit Gorostiola Reg. Barrionovo Secretarius. Al Reggente della Vicaria per l' osservanza del preinserto Capitolo, ed ordine di Sua Maestà.*

Die 20. Aug. 1594. El Conde de Miranda.

PRAM-

PRAMMATICA XLVII.

Delicta Officialium, de quibus cognoscit M. C. V. non intelligantur de Officialibus, Syndicis, Electis, Baliis, et Camerariis. Ritus 49. 51. et 63.

ESsendoci stato supplicato per questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno ne' Capitoli delle grazie dimandate nel Parlamento generale congregato nell'anno passato 1596. che (attento per alcune interpetrazioni, che per lo S. C. di Capuana, e Gran Corte della Vicaria sono state fatte sopra il Rito di detta Gran Corte, circa il conoscere i delitti degli Officiali, *active*, *et passive*, si è ampliato molto detto Rito di quello, che soleva esser prima, e particolarmente hanno steso il nome di Officiale a tutt' i Sindaci, Eletti, Baglivi, ed altri, che hanno in qualsivoglia modo giurisdizione: dal che nascono diversi inconvenienti, e molti si sono dati in Campagna, non ostante che sieno innocenti, per non aver modo di poter venire infino a Napoli dall'ultime parti del Regno) volessimo provvedere, che detto Rito si osservi propriamente ne' delitti de' Capitani, come si osservava prima di dette dichiarazioni. E desiderando Noi dare ogni onesta soddisfazione a questa predetta Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, ed evitare gl' inconvenienti predetti, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica *omni tempore valitura*, per la quale „ Diciamo, ordiniamo, e comandiamo, „ che da qua in avanti, non s' intendano compresi i detti Sindaci, „ Eletti, Camerlinghi, o Baglivi nel „ Rito predetto della G. C. della Vicaria se non che sieno soggetti alla giurisdizione degli Officiali ordinarj delle Città, Terre, e Luoghi, così Demaniali, come Baronali, i quali possano, e debbano „ procedere contra di loro per li delitti, che commettessero, *etiam* nell' esercizio de' loro officj di Sindaci, Eletti, Camerlinghi, Baglivi; ma per li delitti, che commettessero in amministrazione di giurisdizione, che loro competesse esercitare, o per privilegio, o consuetudine, che avesse quella Città, Terra, o Luogo; vogliamo, che la detta Gran Corte della Vicaria solamente, e non altro officiale, possa in virtù del Rito predetto conoscere detti delitti, e per essi *tantum* procedere contra di loro, servata la forma del Rito predetto; comandando per la presente a tutti, e singoli Baroni Titolati, e non Titolati, Officiali, e Tribunali maggiori, e minori, che debbano osservare, ed esercitare *ad unguem* la presente nostra Prammatica, per quanto han cara la grazia, e servizio della predetta Maestà, e sotto pena a' contravvegnenti di ducati due mila da Poena centum 2000. eseguirsi irremisibilmente". *Dat. Neap. in Regio Palatio die 29. mensis Januarii 1599. El Conde de Olivares. Vid. Gorostiola Reg. Vid. de Ponte Reg. Vid. de Castellet Reg. Dom. Vicerex Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Don Bernardino de Barrionovo. In Cur. 1. f. 223.*

Die 29. Jan. 1599. El Conde de Olivares.

PRAMMATICA XLVIII.

Instituitur secunda aula in M. C. V. Judicum criminalium.

MUchas vezes tratò por el Rey mi Senor, que aya gloria, de dividir an dos Salas la Vicaria criminal desse Reyno a exemplo de lo que mandò, hiziesse en el Tribunal de la Sumaria, y Vicaria civil, anadiendo otro Iuez temporal a los tres que ay agora, para que en todos fuessen quatro de mas de los dos Consejeros, que alli assisten de ordinario, por el gran numero de presos, que

que ay, y escusar el mucho gasto, que se haze a mi Real hazienda en la Enfermeria, y por la falta, que ay en mis Galeras, por no enviarseles con tiempo los condenados a ellas, y por lo que se gasta en las buenas boyas, que se toman a sueldo; y aunque el Conde de Olivares, y el Colateral en respuesto de lo que su Magestad les mando escrivir sobre esto a los doze de Hebrero del ano passado del 1596. fueron de parecer, que no se devia dividir la dicha Vicaria Criminal, y que por el consiguiente no convenia anadir el quarto Iuez, porque antes seria embarazo el haver tantos en un Tribunal, y en una Banca, y se dilataria mas el despacho de las causas, haviendo de botar en ellas todos los Iuezes; todavia considerando el gran numero de presos, que ay en aquel Tribunal, y que con la division de las Salas abrà menos votos, y mayor despacho en las causas, y negozios ordenarios, si bien en los graves, y de importanzia se potran juntar, conforme a la orden, que os pareziere dar sobre ello, me ha pareziere, que fin embargo de lo que el dicho Conde, y Colateral escrivieron, *Sera muy conveniente, y a propoſito para la buena administrazion de la Iusticia, y para el breve, y buen deſpacho de las cauſas de los dichos preſos, que ſe haga la diviſion de Salas, y ſe augmente el dicho Iuez temporal, dando la orden, que aſſi para eſta diviſion, como para el juntar de las Salas os parezerà convenir, y aſſi os encargo, y mando lo hagais executar, y cumplir, aviſandome de como ſe huviere hecho, que por entender, que ha de reſultar dello el intento, que ſe pretende, procede aſſi de mi voluntad.* De Valladolid a seis de Setiembre de 1601. Yo el Rey. Con senal de los del Consejo.

Die 6. Sept. 1601. El Rey.

PRAMMATICA XLIX.

Scribae cujuscumque Tribunalis non faciant secunda rescripta, nisi visis prioribus cum responsione partis adversae, vel saltem cum relatione Notarii. Concord prag. 14. de offic. Secret. §. 11. et prag. 10 §. 35. de off. jud.

NEl Parlamento generale congregato in questo presente anno del 1605. siamo stati supplicati per questa Fedelissima Città di Napoli, Baronaggio, e Regno, che, (attento, che per gli Scrivani di tutt' i Regj Tribunali si spediscono provvisioni ad istanza di parti, ed in un medesimo tempo si consegnano alle parti istesse l'osservatorie di quelle, e molte volte in esse si destinano Commessarj senza aspettare il ritorno delle prime provvisioni colla replica in dorso di esse annotata a chi si notificano, in grandissimo danno, interesse, e pregiudizio de' sudditi di S. M. i quali patiscono l'esecuzioni prima, che loro si notifichino le perizioni) ci fossimo degnati ordinare, che non si spediscano le provvisioni predette osservatoriali, se prima non ritornano le prime provvisioni, acciocchè vedute le repliche si possa procedere dal Giudice alla debita provvisione. Per il che convenendo al servizio della prefata Maestà, e buona amministrazione della Giustizia, che tutto ciò si rimedj, acciocchè i suoi Vassalli non restino indebitamente gravati, e s'evitino gl' inconvenienti sopraddetti. *E deſiderando Noi ancora dare ogni giuſta, e debita ſoddisfazione a detta Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare la preſente Prammatica*, omni futuro tempore valitura, *per la quale* Stabiliamo, ordiniamo, e comandiamo, che da qua in avanti, niuno Scrivano di qualsivoglia Regio Tribunale debba spedire provvisione alcuna osservatoriale ad istanza di parte; se prima non sarà ritornata la prima provvisio-

sione, colla replica fatta per la parte, o *saltem* colla referenda di quella essere stata intimata, e notificata, ed ordinata per lo suo Superiore l'osservatoria d'essa, sotto pena allo Scrivano, che contravverrà, la prima volta d'once 25. la seconda d'once 50. e la terza di privazione d'officio, quali pene si debbano eseguire irremisibilmente contra de' trasgressori; oltra che vogliamo, e con questa dichiariamo, che le dette provvisioni osservatoriali, che si spedissero contra la forma, e tenore della presente nostra Prammatica, sieno sempre nulle, ed invalide; e di esse non se ne debba avere ragione alcuna; ordinando, e comandando a tutti, e singoli Officiali, e Tribunali, che debbano tenere particolar pensiero dell'osservanza di questa nostra ordinazione, ed eseguire contra de' contravvegnenti la detta pena. Ed acciocchè sia noto a tutti, ordiniamo, che della detta presente Prammatica se ne affigga copia autentica *in valvis* de' Regj Tribunali di questa Città. *Datum Neapoli die 13. mensis Maii 1605. El Conde de Venavente. Vid. de Ponte Reg. Vid. D. Bernardinus a Barrionovo Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Andreae de Salazar. In Pragmaticarum 2. fol. 17.*

Poena unc. 25. aut 50. aut priv. offic.

Die 13. Maii 1605 El Conde de Venavente.

PRAMMATICA L.

Instantia non perimat. in M. C. V. in criminalibus, et aliis Curiis Neap. Idem est statutum, quoad Regias Audientias per prag. § 33. de offic. judic.

I Mesi passati furono per Noi spedite l'infrascritte provvisioni del tenor seguente *videlicet*. Philippus Dei gratia Rex II. Illustres, et Magnifici Viri Collaterales, et Consiliarii Regii dilectissimi. A nostra notizia, è pervenuto, come succede spesse volte, che in molte cose importanti al Regio Fisco non si può procedere a rispetto, che sia perenta l'istanza, il che si causa per trascuraggine, che la prorogazione d'istanza non si dimanda a Noi, conforme il solito. E poichè da questo si viene a sentire molto interesse, e pregiudizio così al predetto Regio Fisco, come alle parti: Per questo Noi volendo provvedere in ciò, come si conviene, stante la moltitudine delle cause, che sono in cotesta Gran Corte, ci è paruto farvi la presente, per la quale „ Vogliamo, ed ordiniamo, che „ da qua in avanti, l'istanze di dette cause, s'intendano sempre prorogate, tal che per cotesta predetta Gran Corte si debba, e possa „ procedere a proseguire le cause predette, e fare l'istanze, ed atti, „ che v'incumbono: convenendo così al servizio di Sua Maestà, ed „ al pubblico beneficio.

Dat. Neapoli die 10. mensis Juniis 1604. El Conde de Venavente. Vid. de Ponte Reg. Vid. Constantius Reg. Vid. de Castellet Reg. Salazar Secret. Alla Vicaria in Cur. 3. fol. 60.

Die 10. Jun. 1604. El Conde de Venavente.

Al presente per parte del Regio Fisco ci è stato presentato l'infrascritto memoriale, *videlicet*.

Illustriss. ed Eccellentissimo Signore.

Il Fisco dice a V. E. che la moltitudine de' negozj, che sono in Vicaria, e degl' impedimenti di esso Fisco, è rimasta servita l'E. Sua per lettera particolare del Regio Collaterale, ordinare, e comandare, che l'istanza delle cause criminali, che si perime *per lapsum biennii*, non s'intendesse perenta; ma che non ostante detta perenzione d'istanza si potesse procedere in dette cause. E perchè il medesimo Regio Fisco è Fisco ancora in tutte le cause del Tribunale dell'Ammiragliato di questo Regno, e di

e di tutti gli altri esistenti in questa Città di Napoli, e per questo detta Regia lettera di V. Ecc. dee aver anche luogo, e si dee osservare ne'detti altri Tribunali; perciò supplica comandare, che detta Regia lettera s'osservi anche in detto Tribunale del grande Ammirante, ed altri esistenti in questa Città, ed in virtù di quella si possa procedere nelle cause criminali di detti Tribunali, non ostante che dagl'inquisiti si potesse pretendere essere perenta l'istanza di quelle; acciocchè i delitti non restino impuniti, e gl'inquisiti non possano aver occasione d'impedire la spedizione, e far perire detta istanza. E sarà a giustizia, *Ut Deus*. E veduto quello, che detto Regio Fisco ci ha supplicato, affinchè i delitti non restino impuniti, ci è paruto fare la presente, per la quale „ Vogliamo, „ e dichiariamo, che il preinserto or„ dine da Noi fatto circa che nella „ Gran Corte della Vicaria non s' „ intendano più perente l'istanze, si „ debba ancora osservare, ed eseguire così nel Tribinale del Gran Ammirante di questo presente Regno, „ come in tutti gli altri Tribunali „ esistenti in questa Fedelissima Città, ed *etiam* nelle cause delegate, „ e delegande, tal che si possa pro„ cedere nelle cause criminali di det„ ti Tribunali, e Commessarj dele„ gati, non ostante che dagl'inqui„ siti si potesse pretendere esser pe„ renta l'istanza. Per tanto così l'e„ seguirete, che tal'è nostra volontà, „ ed intenzione". *Dat. Neap. die 24. Octobris 1605. El Conde Venavente. Vid. Constantius Reg. Vidit de Castellet Reg. Vid. D. Bernardinus a Barrionovo Reg. Salazar. Secr. In Curiae 4. fol. 26.*

Die 24. Oct. 1605. El Conde de Venavente.

Decretum S. R. C. junctis Aulis;

sive

PRAMMATICA LI.

Die 5. Mensis Octobris 1617. Neap.

AUdita instantia facta in Sacro Cons. per Mag. V. J. D. Joannem Franciscum Sanfelicium Regium Fisci Patronum causarum criminalium, petentem declarari, quod comparitiones de sero post rectam Curiam non admittantur in M. C. V., nisi praesententur per ipsosmet principales citatos, non obstante infirmitate, seu quovis alio impedimento allegato, in personam principalium, sublato quovis abusu petendi accessum Judicis ad domum impediti.

Congregatoque eodem S. C. ordine Ill. Regentis Marci Antonii de Ponte Marchionis Sancti Angeli Regii Collateralis Consiliarii, et Praesidis S. C. Viceque Protonotarii pro determinatione articuli praedicti intervenientibus praefato Ill. Marchione, et infrascriptis Magnificis Regiis Consiliariis *Declaratum est, comparitiones nuncupatas* de sero *omnium citatorum in casibus, in quibus tenentur personaliter comparere, qui in ultima contumacia non comparuerunt Curia pro Tribunali sedente, sed per ritus M. C. V. admittuntur ad purgandam contumaciam, eadem die usque ad primum somnum, non posse recipi per Judices M. C. V. nisi personaliter compareant ipsi principales, contra quos fuit incusata ultima contumacia, servata forma Regiae Pragmaticae, non autem per procuratorem, neque sub praetextu infirmatis, sive alterius cujuscumque impedimenti, etiamsi petatur accessus Judicis ad locum ubi degit impeditus.* Hoc suum, etc. De

Judices non recipiant scripturas exhibitionum, seu comparitiones de sero, nisi ab eodem met citato se exhibente.

Pon-

Ponte Praesidens, Viceque Protonotarius. Caes. Freccia. Jacobus de Franchis. Marcus Antonius Morra. Aloysius de Valcarcel. Pirrus Paganus.

Intr. S.R.C.

§. I.

Praesentatae scripturarum fiant literis integris.

In tutt' i Tribunali vogliamo, che le presentate delle scritture si facciano *per extensum*, cioè contenendo il giorno, mese, ed anno, etc. *in pragmat.* 10. §. 80. *de offic. Jud.*

§. II.

Summa pecuniae, et quantitas bonorum scribantur literis integris.

Sotto la medesima pena proibiamo, che in tutti gli atti giudiciarj, ed in tutt' i contratti, ed obbliganze, che contengono alcuna somma di danari, o quantità di robe, etc. *ibid.* §. 81.

§. III.

Testes Fisci mortui Reo contumace, habentur pro repetitis.

Vogliamo, che quando il Reo sarà contumace, e persistendo in contumacia, morrà alcuno, o tutt' i testimonj dell'informazioni, non sia necessario di ripeterli, etc. *ibid.* §. 83.

PRAMMATICA LII.

Circa officium Regentis M.C. V. capita. Vide prag. 25. §. 34 et seqq. de Official. etc.

HAse visto vuestra carta de veynte, y seys de Enero deste ano, en que hazeys relazion de la importancia del Tribunal de la Vicaria por su mucha juridizion y autoridad, y las razones, que ay, para que assi el Regente, como los Iuezes civiles, y criminales de se perpetuen, y la forma, en que en esto se podria asentar; y tambien se han visto los demas puntos, que tocays azerca de ajustar algunas introduziones, que ha avido de palgunos anos a essa arte, en el dicho Tribunal. Y os agradezco mucho el cuydado, que en esso haveys puesto con tanto zelo de mi servizio, y de la buena administrazion de la Iustizia, y en quanto a perpetuar el Regente, y los dichos Iuezes, se queda mirando, como cosa de importanzia, y en que conviene mirar despacho, y se os avisarà de la resoluzion, que se tomare, y entretanto he resuelto, que en el dicho Tribunal se obsirve, y execute lo siguente.

Regens M. C. V. in causis juris procedat cum judicis suffragio. Concord. prag. 25. §. 40. de offic. et his, quae eis prob.

1. Que, porque se ha entendido, que los dichos Regentes de la Vicaria han ydo entroduziendo el determinar, y proveer muchas cosas de govierno, y de administrazion de Iustizia por si solos sin consulta de Iuez; *Es mi voluntad, y mando, que de aqui adelante, no provean en ninguna cosa de Iustizia sin la assistenzia de uno de los Iuezes dellos assi en las civiles, como se ha acostumbrado por lo passado, sino fueren algunas, en que no sea menester hazer autos, mi proveer por escrito.*

Merum Actum Regentis M. C. vendatur in beneficium Regis.

2. Tambien se ha entendido, que, de pocos anos a esta parte, se ha creado una Banca, o Mastredatia, que llaman del Regente ante quien passan las cosas, que el provee, y determina sin los Iuezes, y que estas son en tanta cantidad, y con tales derechos, que paga al Regente una gruesa suma de dinero por arrendamiento, y es negozio dino de remedio; de mas de lo que de nuevo se va entroduziendo cada dia; y haviendose considerado lo que a esto toca, y porque por la estrerecha de mi Patrimonio es necessario beneficar para el todo lo que se pudiere; *He resuelto, que se venda el dicho officio de Mastredata del Regente de la Vicaria para mi Real hazienda, y que para el uso, y exercizio del, y los derechos, que ha de llevar de lo que passare por*

su mano, se guarde la Pandeta, que està hecha para los demas Mastredatas de la Vicaria. Advirtiendo, que no se ha de meter en lo que toca a los demas Mastredatas del dicho Tribunal, y assi dareys orden se ponga a la candela, y se venda en benefizio de mi Regio Fisco, al que mas diere por el, procurando, que sea en ser justo valor, y en persona civil, y approvada. Y me avisarey de como lo uno, y lo otro se hiziere.

Regens non potest facultatem concedere ludendi contra formam Reg. pragm.

3. Assi mismo se ha entendido, que el dicho Regente de la Vicaria ha dado, y da licenzias tacitas, y expressas, para que aya juegos, y que en virtud dellas le hay en muchas casas particulares, y en otras partes, donde se juegan juegos prohividos contra las prematicas hechas por vuestros antecessores, tocando a la observanzia dellas, y siendo cierto, que no puede dispenzarlas; *He resuelto, que, de aqui adelante, no pueda el dicho Regente dar las dichas licenzias tacitas, ni expressas, y assi lo ordinareys, y que se guarden con puntualidad las dichas prematicas, que desto tratan.*

Prag. 10. et 13. de Aleat. et prag. 25. §. 37. de Offic. et his, quae ils prohib.

Reg. M.C. potest solum concedere facultatem deferendi ensem tantum, vel pugionem cum ense, et non illum sine ense, vel arma in tutelam, vel in perniciem comparata. Concord. prag. 27. §. 35. de Official. et his, quae etc.

4. Y porque tambien se ha entendido, que el dicho Regente se ha reservado el dar las licenzias para traer armas, y que estas las estiende a las prohividas por las Prematicas, de que se pueden seguir enconvenientes de mucha consideracion; *Es mi voluntad, y mando, que de aqui adelante, el dicho Regente tan solamente pueda dar licenzia para poder traer espada con daga, o sin ella, y no daga sin espada, y que no la pueda dar para traer otro ninguno genero de armas, assi ofensivas, sino que se guarden, y observen inviolablemente las Prematicas, que desto tratan, y assi lo ordenareys.*

5. El numero de los Iuezes, Civiles, y Criminales del dicho tribunal de la Vicaria he entendido, que lo han crezido lo mis Vireys, que han sido en este Reyno, excediendo del numero, que de aqui està ordenado aya, y que este crezimiento es superfluo, y al criar nuevos Ministros, y Officiales pertenece a mi, *Y assi he resuelto, que se reforme, y que no aya mas numero de los dichos Iuezes, que el antiguo asentado, y establecido por los diferentes ordenes de los Reyes mi Senores Padre, y Abuelvo, que hayan gloria, Vos la dareys, para que en cumpliendo el biennio, los que ansi han crezido se vayan estinguiendo, para no proveerse mas, y le executeys en vuestro tiempo, dejandolo notado, donde convenga para que en lo venidero se execute, advirtiendo el Tesorero, y Perceptor de la Vicaria, que en cumpliendos el dicho tiempo no les paguen salarios. Y en quanto el numer, que ha de haver de naturales desse Reyno, se guardera lo que està ordenado. Y porque de estar los dichos Iuezes en sus Plazas de una vez, y mas tiempo, que los dos anos, que està establezido se sieguen enconvenientes de mucha consideracion, y es contra las Prematicas, y Privilegios concedidos desse Reyno, es mi voluntad, y mando, que ninguno lo pueda ser continuadamente mas, que los dichos dos anos, y assi lo executeys en vuestro tiempo, y quedara notado, para que se haga adelante por los Vireyes, que ay fueren.*

Judices M. C. ultra numerum creant.

Pragm. 1. de off. provis.

6. Todo lo referido es de la importanzia, que podeys considerar, y assi sere muy servido de que lo hagays executar inviolablemente, y me avisareys de como se huviere hecho; y la presente se registrarà en la Chanzelaria, y en las de mas partes, que convenga para que en los tiempos venideros se observe con puntualidad, que assi conviene a mi servizio, y es mi voluntad. Y sea muy Reverendo, &c. *De Madrid ocho Diziembre de*

Digitized by Google

Die 8. Dec. 1621. El Rey.

de 1621. Yo el Rey. Castrillo Secr. Con las senales de los del Consejo.

De Mandato Mag. Cur. Vic.

sive

(*) PRAMMATICA LIII.

Nota inquisitionum in archivo servetur. Aliorum catalogus penes Fisci patronum sit. Providetur si aliquando Scriba imp. dimento praepediatur.

ESsendosi visto per eperienza, che dopò la morte de alcuno de Scriuani fiscali di questa G. C. se occupano li processi da essi attitati, tanto dalli heredi, ò altre persone di loro case, quanto dalli medesimi Archiuarii, che li conseruano in Archivio, consignandono li processi alle parti, e facendosi la perquisitione, sogliono passare la mano con ponere, *Acta non reperiuntur in Archiuio, et Scriba est mortuus*, e così anco sogliono l'istessi Archivarij in virtù delli decreti de Spettabili Signori Regenti in visita in piede di memoriali sorrettizij cassare dalli Registri li nomi dell'Inquisiti, senza prima farli riconoscere dalli Signori Commissarij delle cause, e Signor Auocato Fiscale, se le assertiue nelli memoriali sudetti sono vere, e non sorrettitie. Volendomo, così in questi, come in altri inconuenienti rimediare, hauemo fatto il presente, con il quale ordinamo, che da hoggi auanti se osserui il contenuto nelli sottoscritti capi, vz.

1. Che ciascheduno de Magnifici Mastrid'atti criminali di detta G. C. debbia dal suo Archiuario far fare vn libro, doue si debbia notare tutti li processi, che si conseruano nell'Archiuio, con darne al Signor Auocato Fiscale vna copia autentica, e sottoscritta dall'Archiuario delli detti processi, che da esso si conseruano, et occorrendo per l'auenire ponersi altri processi, debbiano immediatamente, che l'haueranno riceuuti li detti Archiuari andarli a notare nel libro, che si conserua dal detto Signor Auocato Fiscale, e notarli anco nel libro, che si conserua dal Mastrod'atti.

2. Che li Scriuani fiscali *penitus* possano conseruare in loro potere processi supiti, mà subito li debbiano consignare in potere dell'Archiuarij di loro banche.

3. Che li processi non supiti li detti Magnifici Mastrid'atti, e Scriuani non li debbiano tenere in casa, ma nelli stipi di loro banche, eccetto però quelli correnti, che si haueranno da portare a' Signori Giudici prouidendi, et expediendi.

4. Che cascando ammalato qualche Scriuano, il suo Mastrod'atti debbia immediatamente conferirsi in casa di quello, e pigliarsi tutti li processi, e scritture, che si conservano in casa di detto Scriuano, acciò succedendo morte, ò altri non habbiano campo d'occupar li processi, e scritture sudette.

5. Che li Magnifici Mastrid'atti, Scriuani, et Archiuarij non debbiano cassare nomi de inquisiti dalli Registri, e titoli de inquisitioni, ancorche vi fusse ordine de Signori Regenti in visita, se prima li memoriali, ordini, e decreti predetti non saranno riconosciuti dalli Signori Commissarij, et Auocato Fiscale se fussero surrettitiamente impetrati.

6. Che occorrendo vnirsi processi, et informationi da vna banca ad vn' altra, li Scriuani che faranno l'vnione, facciano far la riceuuta dal Scriuano, ò Mastrod'atti à chi se vnisce nel registro, e non in foglio.

7. Che li Scriuani non pongono nelli processi comparse, ò altri atti se non saranno fatte le presentate, e sottoscritti dalli loro Mastrod'atti, acciò le parti non possano poi allegare nullità di essi.

8. Che li Scriuani, che attitano processi d'altre banche, ne diano subito nota al Mastrod'atti della banca, per la quale si attitano, acciò se ne possa hauer notizia, et essendono supiti li debbiano consignare all'Archiuario per conseruarsi in Archiuio. E non se facci il contrario sotto pena de docati diece ogni volta, che si contrauenerà à ciascheduno delli sopradetti capi, et altre corporali riserbate à questa Gran Corte. *Napoli li 23. Agosto 1667. Moscosso Proreg. Moscosso. Galianus. Capiblancus. Moles. A. Gaeta. Prouenzalis. Gallego. Gomez. Vidit Fiscus. Gregorius Ferrarius Act. Mag.*

Die 23. Aug. 1667. Moscosso Proreg.

DECRETVM REGIAE IVNCTAE,

sive

PRAMMATICA LIV.

Erigitur Iunta pro inquirendis Scribis.

AVendoci incaricato S. E. con particolar biglietto per Segreteria di giustizia della data de' 27. del caduto mese d' Ottobre, che dovessimo procedere ad uno stretto esame de' portamenti, ed azioni degli Scriuani della G. C. della Vicaria, così civili, come criminali; per esser cosa, che tanto importa alla buona, e retta amministrazione della giustizia, che in essi Scriuani concorra la necessaria abilità, unitamente all' integrità della vita; con procedere ancora a privare dall'esercizio di Scriuano quelli, de' quali s' avrà la notizia, che non abbiano le qualità necessarie per lo detto officio. „ E dovendosi da „ Noi dare esecuzione a quanto da „ S. E. ci viene ordinato, ed acciocchè possiamo tenere tutte le notizie „ necessarie delle operazioni de' presenti „ Scriuani, acciocchè si possa procedere contra di quelli, che apparirà „ aver mancato al debito del loro „ officio. Per tanto col presente bando facciamo noto a tutti, che qualsivoglia persona, di qualsivoglia grado, sesso, e condizione, che si sente gravata da' presenti Scriuani, così criminali, come civili, e così nell' esercizio di loro officio, con estorsioni, concussione, come ancora per altri eccessi, che avessero commesso fuori di loro officio, debba tra il termine d' un mese, decorrendo dal dì della pubblicazione del presente bando, presentare le sue istanze in potere dello Spettabile Signor Reggente della G. C. della Vicaria, o del Magnifico Avvocato Fiscale d'essa, con inserire nelle predette istanze tutto quello, che s' appartiene per la verificazione de' fatti, che s' asseriranno; acciocchè da Noi si possa procedere alle diligenze necessarie, per la verificazione de' delitti. Con dichiarazione che s' ammetteranno le istanze, non solo da' principali offesi da' predetti Scriuani, ma di qualsivoglia altro, che desse notizia de' delitti, ed eccessi commessi da' medesimi Scriuani, e s' ammetteranno non solo capi firmati, ma ancora capi ciechi, e senza firma, e soscrizione; secondo l' istruzioni, che saranno somministrate nelle medesime istanze per la verificazione di quanto s' esporrà; acciocchè si possa da Noi procedere alla riforma incaricata da S. E. E questo citra pregiudizio dell' altre pene, nelle quali forse saranno incorsi per gli eccessi, che contra di loro forse si provassero; nel che si procederà, secondo sarà di ragione. Promettendo un inviolabile segreto a tutti quegli, i quali denuncieranno gli eccessi commessi da' detti Scriuani. Ed acciocchè venga a notizia di tutti; ordiniamo, che il presente bando si pubblichi per li luoghi soliti, e consue-

ti

ti di questa fedelissima Città, ne' quali se n' affigga copia. *Napoli* 18. *Novembre del 1679. D. Joseph de Litala, y Castelvì Reg. M. C. Vic. D. Joseph de Ledesma. Gio: Batista Rocco. D. Octavius Capycius Scondito. D. Rodrigo Messia de Prada. Vidit Fiscus. Andreas Alphanus Actor. Mag. de mandato.*

Die 18. Nov. 1679. Reg. Junta...

PRAMMATICA LV.

Ratio generalis Sportularum M. C. Vicariae a Petro Toleto Prorege instituta, et a sequentibus Principibus renituta: Inscribitur: *Pandetta de' diritti, che devono exigere i Magnifici Mastrodatti, Attuarj, ovvero Scrivani per le cause così civili, come criminali, e miste, che si attiene nella Gran Corte della Vicaria.*

CEdola de Sù Magestad al Duque de Montecalvo Reggente della G. C. de la Vicaria Guarde DIOS. Su Magestad con su Real Cedola de primo de Octubre (cuia copia và con este firmada de mi mano) se ha servido prevenir al Marques mi Senor de las resoluciones, que ha tomado sobre los abusos, que le presentò el Regente Danes Casati Visitator, que fue en este Reyno se ha vian introducido con esse Tribunal de la G. C. de la Vicaria, dando norma y regla de lo que en lo venidero se ha de praticar, y conveniendo, que se execute indispensabilmente essa Real deliberacion me manda S. E. remitirla a V. S. a fin de que essa G. C. se tenga entendido y cumpla lo que Su Magestad ordena, Guarde DIOS a V.S. Pal. 17. Novembre 1684. D. Diego Ortiz de Zarate. *Copia del quinto Capo di detta Real Cedola.* Refiere el Visitator, que de la inobservancia de las Pandectas se han llegado alcunas quejas, no obstante, que esten esculpidas las dichas Pandectas en marmol y en lugar publico entre del palacio de la Vicaria, però que por su antiquidad, y mucho concurso de gente a penas pueden leerse, y sobre esse punto se ha resuelto mandar que se renoven (como por la presente) mando se renoven essas Pandectas y engargaros y mandaros (como assi lo hago) deya las ordenes que convengan para que dichas Pandectas se pongan en publico y en la parte que con major facilitad y comodidad puedan leerse, y lo mismo se pratique en las Audiencias del Reyno, renovando tambien las Prematicas, que prohiben exceder de los limites de dichas Pandectas, de bajo de las penas, que contien, y los Escrivanos de Vicaria entreguen, como es de su obligacion en el Archivio de dicho Tribunal, todos los processos fenecidos segun lo ordenado con la Prematica X. e XII. *de officio Judicum* Yo os engargo y mando deis las ordenes convenientes para la puntual, y inviolable observancia, de lo que sobre cadauno de los punctos referidos va espressado a cuyo fin hareys se publique, y registre esse mi Real despacho en las partes donde toca, paraque en ningun tiempo se controvenga a lo en el despuesto y me avisareys de su recivo de Madrid 4. de Octubre de 1684. Yo el Rey. Bustamento Secr. con los Senales del Conseyo. Pragmatica XXXVI. D. Petri a Toleto in anno 1532. Tabella, seu Pandecta M. C. Vicariae.

Die 4. Octobr. 1684. Yo el Rey.

Diciamo, ed ordiniamo, che i Salarj degli Attuarj Criminali, e Civili, Subbattuarj, ed altri Scrivani si debbano pagare *ut infra. Vedi Prammatica XXXVI. sopra facc.* 163.

(*) PRAMMATICA LVI.

Tariffa, o sia Pandetta de' diritti, che si esigevano da' Mastridatti della Vicaria, al presente moderati.

PEr le Ruote aggiunte si esigevano carlini trenta, moderati. Per accesso carlini cinque, e per de-

Moderatio sportularum, quae male servatur.

decreto carlini cinque, *in unum* carlini dieci.

Per Giudice aggiunto si esigevano carlini dieci, moderati.

Per accesso carlini due, e per decreto carlini quattro; *in unum* carlini dieci.

Per il *Clavis Curiae* si esigevano carlini quattro; moderati in carlini due.

Per la dilazione *ad colligendum Jarcinulas* si esigevano carlini quattro; moderati in carlini due.

Per commessione a' Portieri di Vicaria Civile per fare la esecuzione *in partibus* si esigevano carlini cinque, moderati in carlini quattro.

Altri diritti, che si esigevano, e si sono lasciati senz' alcuna moderazione.

Per grazia di contumacia a qualunque inquisito, grana dieci.

Per patente di birro di cataratta carlini tre.

Per patente di Portiere di Vicaria Civile, carlini tre.

Per licenza a Mastri Sonatori, carlini quattro.

Per licenza di armi non proibite, carlini dieci.

Per licenza di Comedie nel Carnevale, carlini dieci.

Per estratta a licenza di caccia, carlini due.

Per accesso e decreto di quistioni di Commessario, così civili, che criminali, carlini dieci.

Per possesso di Mastrodatti, o Scrivano Fiscale, carlini trenta.

Per possesso di Attuario di Vicaria Civile, carlini venti.

Per possesso di Scrivano di Vicaria Civile, carlini quindici.

Per possesso di Capitano di Giustizia, carlini trenta.

Per Sostituto, carlini dieci.

Al presente si è aggiunto altro diritto da esigersi dal suddetto Mastrodatti dalle commesse civili, cioè quando non ecceda la somma di ducati venti, si esiga carlino uno.

Incumbenze, che dovrà esercitare senz' alcuno diritto.

Per registro di dispacci *gratis*.

Per commessioni a Scrivani Fiscali, *gratis*.

Per commesse di relazioni de' Casali *gratis*.

Per commesse a Scrivani di Vicaria Civile, *gratis*.

Per commesse a Scrivani Fiscali, *gratis*.

Per commesse a Capitani di Giustizia, *gratis*.

Per mutazioni di posti a Capitani di Giustizia, *gratis*.

Per assentare e sborrare sbirri, *gratis*.

Pandetta delli Diritti, che spettano all' Incantatore del S. R. C., ed al Trombetta della G. C. della Vicaria per gli atti, che si fanno per essi in virtù di decreto, ed ordine di S. E., e suo Regio Collateral Consiglio sotto li 12. di Settembre 1692., come degli atti nella sottoscritta Banca,

sive

PRAMMATICA LVII.

CAROLO VI. Siciliar. Rege Hispan. II.

PEr la vendita di Robbe per il S. C. dalla summa di ducati 600. a basso si esigono carlini diece per ogni centenaro, e da ducati 600. in sù carlini cinque per ogni centenaro, oltre delli ducati 6., purchè non ecceda la summa di ducati 60.

per

per qualsivoglia vendita, ancorchè le parti s' accordassero, e le vendite non havessero effetto etiam gl' affitti, che si fanno ad estinto di candela.

Per ogni Banno di vendita, o d' affitto da farsi per gl' Incantatori per tutti li luoghi soliti della Città nella Regia Camera, e nel S. R. C. un tarì per ciascheduno.

Per la vendita di Robbe per la G. C. della Vicaria da due onze in sù grana quindeci per ogni onza, ancorchè le Parti s' accordassero, e le vendite non havessero effetto; E da due onze a basso un tornese per carlino.

Per gl' Incanti nelle licenze di vendere fuori Napoli soliti farsi dal Trombetta ad elezione delle Parti, e ad esse piacendo grana diece per ogni incanto.

Per restituzione d' ogni esecuzione, e liberazione grana diece.

Per ogni fede di robbe vendute, o altro spettante a detto officio grana diece.

Per ogni Decreto diffinitivo di Vicaria grana diece.

Per ogni Citazione per Edictum, che si pubblica in Napoli per Trombetta grana diece.

Per ogni Pubblicazione di robbe, e cose perse, ed altre pubblicazioni solite farsi dal Trombetta per Napoli ad elezione, ed istanze delle parti grana diece per ciascheduna.

Per ogni citazione per Edictum circa l' adizione dell' heredità contro li Creditori incerti per li quattro bandi pubblicandi dal Trombetta per li luoghi soliti della Città tarì due.

Per chiamatura delli mandati, ed altre citazioni, e provisioni quando si tiene Corte un grano per ogn' una di esse, ancorchè in ogni citazione fussero più persone, e quando si chiamano persone Illustri grana diece.

Per lo Stallaggio d' animali, cioè cavalli, e muli grana dieci. Animali somarrini grana cinque, vaccine, e bovine gr. quindeci per ogni giorno, con darli il Trombetta paglia, ed acqua.

Per ogni vendita di robbe, che si faranno d' ordine di Delegati, s' esigge il Jus servata la forma della Vicaria.

Die 3. mensis Octobris 1692. Neap. etc.

Per Dom. Militem V. J. D. D. Petrum Antonium Ciavarri Reg. Consiliar. et Commiss. Deleg. per S. E. Officii Tubicinae M. C. V. et Incantatoris S. R. C. Visis rescripto S. E. ejusque Regii Collat. Consilii lato sub die 12. Septembris currentis anni, etiam praevia relatione facta in Regio Collaterali Consilio, ac decreto lato per dictum Dominum Delegatum sub die 25. dicti mensis Septembris currentis anni, fuit provisum, et decretum, quod pro exequutione dicti ordinis S. E. et decreti praedicti, imprimatur retroscripta Pandecta, et publicetur more solito, qua publicatione facta, affigatur tam in loco, ubi regitur Officium praedictum, quam in Regiis Tribunalibus, et per loca solita, hoc suum etc. Ciavarri. Petrus Ciavarri. Act. Mag. Liceat. Neap. 17. Novembris 1692. Vlloa Reg. et Praes.

Die 29. mensis Novembris 1692. Neap. etc.

Per Dom. Militem V. J. D. D. Petrum Antonium Ciavarri Regium Consiliar. et Commiss. Delegatum per S. E. Officii Tubicinae M. C. V. et Incantatoris S. R. C. Viso retroscripto Memoriali, Decreto Excellentiss. Domini, ejusque Reg. Coll. Consil. Lato sub die 12. mensis Septembris 1692. Regiis Pandectis, ac decreto interposito per prae-

praefatum Dominum Delegatum ſub die 3. menſis Octobris, ac pubblicatione illarum more ſolito, ac omnibus actis; fuit proviſum, et decretum, quod ſupradicti ordines Excellentiſſimi Domini, ejuſque Regii Coll. Conſil., quam decreta lata per Praefatum Dominum Delegatum obſerventur, et obſervari mandatur juxta illarum ſeriem, continentiam, et tenorem, ita ut ſuum ſortiantur effectum ad obſervantiam dictarum Regiarum Pandectarum de anno 1635. et 1663. Et proinde liceat, et licitum ſit dicto Ill. Exponenti, ejuſque legitimo affictatori, et ſubſtituto exigere diritus, et emolumenta ſpectantia praedicto Officio Tubicinae M. C. V. et Incantatoris S. R. C. ſervata forma dictae Pandectae expeditae ordine S. E. ejuſque Regii Collat. Conſ.; et omnes Officiales, ad quos ſpectat in ſolidum ordine S. E. et praefati Domini Delegati ſic obſervent, et in futurum obſervari faciant, nec moleſtent, aut moleſtari faciant ſubſtitutum Ill. Exponentis pro exactione dicti deritus, et emolumenta quovis figurato colore, ſub poena ducatorum mille Fiſco Regio, et alia arbitrio S. E., in omnibus ſervata forma dictorum Decretorum. Hoc ſuum, etc. D. Petrus Ciavarri. Petitus Act. Mag.

D. Petrus Ciavarri.

Die 5. Decembris 1692. Neap.

Per Spectabilem Dominum D. Felicem Lanzinam de Vlloa Regentem Regiam Cancellariam, Praeſidentem S.R.C. Viceque Prothonotarium, proviſum, et decretum eſt, quod retroſcriptum Decretum latum per retroſcriptum Reg. Conſil. D. Petrum Antonium Ciavarri Deleg. pro exequutione ord. S. E. exequatur juxta ipſius ſeriem, continentiam, et tenorem, hoc ſuum. Vlloa Regens, et praes. Marcellus Figliola Secret. Die 5. menſis Decembris 1692. Geronimo Luſito Portiero del S. C. ho notificati tutti li Magnif. Maſtri d' Atti, e Scrivani del detto S. C. perſonaliter. Pubblicata a di 24. di Ottobre 1692.

Die 5. Dec. 1692. Vlloa Regens, et Praeſes.

BANNVM M. C. V.

Cum inserto Ord. S. Excell.

seu

PRAMMATICA LVIII.

A Tutti, e singoli Officiali, così Regj, come de' Baroni; Magnifici Capitani di Giustizia di questa Fedelissima Città, loro Caporali, e guardie, e ad ogni altro a chi spetta *in solidum*. Vi significhiamo qualmènte da Sua Eccellenza, per sua Segreteria di Stato, e Guerra, ci è stato rimesso Biglietto del tenor seguente, „ *videlicet Foris*. Al Maestre de Cam„ po D. Martin de Castejon, y Me„ drano, guarde DIOS, Regente de „ la G. C. de la Vicaria. *Intus vero.* „ Hallandose el Duque mi Senor en „ intelligencia de los abusos, que es„ stan entroducidos en los afictos de „ los Oficios de Capitanes de Justi„ cia, asientos de sus Soldados, y „ pega, que los Capitanes les dan, „ quitandoles veynte reales a cada uno „ al mes de los treynta, que les libra „ la Corte, y treynta a los Caporales „ de los sesenta, que tienen de sueldo. „ Y considerando S.E. quanto conviene „ a la buena administracion de la Ju„ sticia el atajar este desorden tan „ pernicioso, para que cadauno cum„ pla, como deve, y es obligado en „ servicio de la Corte; Hà resuelto „ S. E. establecer, que puedan arren„ darse las plazas de Capitanes de Ju„ sticie por la mitad de sueldo, que „ por ellas se halla senalado, y que „ el sueldo de los Caporales, y Sol„ da-

„ dados se pague por entero en sus „ manos, debajo de la pena de perder los Capitanes proprietarios sus „ uficios, y de cinco anos de galere „ a los substitutos, o afictatores de „ dichas plazas; incurriendo en la „ misma pena los Capitanes, y Soldados, que se contentaren por menos sueldo del que les pertenenze „ à qualquier modo, excluyendose „ qualquiere colusion, por la qual pudiese altererse esta regla, y orden. „ Para cuya observancia ha prevenido S. E. lo conveniente en Escrivania de Racion, y para que antes „ de asentarse los Soldados se lleven „ à V. S. para que vea si son à propositos, y si estan bien compuestos de armas, y despues al Abogado Fiscal de la Vicaria, à fin „ de reconozer si son inquisidos, haziendose gratis las perquisiciones. „ Y me manda S. E. notiziarlo à V. „ S. paraque assi lo execute por lo „ que le toca, sin faltar à lo referido, y resuelto por S. E. " *Guarde DIOS à V. S. Palacio à 6. de Junio 1696. D. Diego Cabreros. Sig. Reggente della Gran Corte della Vicaria die 8. mensis Junii 1696. Exequatur, publicetur, et registretur.*

Officium Capitanei, vulgo *di Giustizia*, non locetur majore pretio, quam meditatis stipendiis, a Regia Curia solvendi.

Che perciò in esecuzione del preinserto ordine di S. E. si ordina, e comanda, che tanto al presente, quanto per l'avvenire gli Officj di Capitani di Giustizia „ non possano affittarsi, e sostituirsi da' Padroni, *seu* „ proprietarj di detti Officj, che per „ la metà del soldo, che ad ogni uno „ paga la Regia Corte a' detti Capitani ", non ammettendosi qualsisia collusione, colla quale si pretendesse derogare l'esatta osservanza di detto ordine „ sotto pena della perdita dell' „ Officio a' Capitani proprietarj, e di „ cinque anni di galea agli Affittatori, o Sostituti in caso di contravenzione ", e sotto l'istessa pena si ordina a quelli, ch' eserciteranno l' officio di Capitano di Giustizia, che non possono ritenersi, nè farsi dare quantità alcuna de' trenta carlini il mese, che si pagano dalla Regia Corte a' Soldati, come de' sei ducati, che si pagano al Caporale, sotto qualsivoglia pretesto, o colore; ma quelli si debbano pagare in mano propria a ciascheduno de' Soldati, e Caporali; dichiarando, che nell' istessa pena di anni cinque di galea incorreranno i Caporali, e Soldati, che si contentassero servire, e ricevere minor quantità di soldo, di quello, che loro sta assegnato dalla Regia Corte; e i Soldati avanti di portargli ad assentare nella Regia Scrivania di Razione, li deggiono detti Capitani portar da Noi, affine di riconoscerli se sono atti al servizio della Corte, e se staranno ben provveduti d' armi; e poi li debbano portare al Signor Avvocato Fiscale di questa Gran Corte, acciò li faccia far le perquisizioni, *gratis pro Fisco*, per vedere, se sono inquisiti, che in tal caso non si possono assentare. Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegar causa d' ignoranza, ordiniamo, che il presente si pubblichi, e se ne affigga copia *in valvis* di questa Gran Corte, ed in ciascheduno de' posti, e guardie di detti Capitani. *Datum Neapoli die 9. mensis Junii 1696. D. Martin de Castejon, y Medrano. Nicolaus Pennella Att. Mag.*

Idemque si partem aliquam stipendii subtrahant litoribus.

Die 9. Jun. 1696. D. Martin de Castellon.

Poena amissionis officii proprietarii; et quinquennii ad triremes conductoribus.

BANNUM M. C. V.

Cum inserto Ord. S. Em.

seu

PRAMMATICA LIX.

ESsendo di continuo i disturbi, ed estorsioni, che causano i Capitani di Giustizia di questa Fedelissima Città: Che perciò volendosi rimediare a' disordini de' medesimi da' quali nasce il disservigio della Regia Corte; da S. Em. il Sig. Vicerè, ci è stato rimesso Biglietto del tenor seguente *videlicet*. „ Al Duque de S. Cipriano guarde DIOS, Regente de la „ Vicaria: *Intus*. Respecto à los desordenes, que ha ocasionado siempre en esta Capital la havedidad, „ y interesses de los Capitanes de „ Campana, que sieven en ella, „ lo que redunda en disservicio de „ Su Magestad, y del publico; y „ conveniendo obviar tales abusos, „ ha resuelto el Cardenal mi Senor, „ para observancia de lo expuesto, prevenir à V.S. disponga primeramente, que los Capitanes de Justicia, „ Afictuarios de estos empleos sean „ de toda su satisfacion, y que estos „ no puedan corresponder à lor proprietarios mas que con cinco docados al mes, como lo han dispuesto „ los Senores Virreyes Predecessores: „ imponiendo V. S. rigorosas ordenes à los Afictatores, y Proprietarios en caso de contravencion, „ con la advertencia, y declaracion, „ que qualquier con trato hecho, y „ que hubiere de hacerse escondidamente en contredictorio de esta deliberacion, se haya de tener por „ nullo, y de ningun valor; y que „ los menzionados Proprietarios no „ puedan alijr, ni mudar los substitutos à su arbitrio, sin que primero „ preceda la aprovacion de V. S. à „ fin de evitar con esto la abarizia „ de los Proprietarios, los quales amenazan de quitar los substitutos de „ quienes exigen mas de los tiferidos „ cinco ducados al mes; con la prevencion, che ha de disponer V. S. „ que los Proprietarios exerciten sus „ baqueras si quisieren, pero no otra alguna tomada à otros en afecto, en cuyo caso tambien V. S. „ ha de reconocer si son idoneos, y „ tienen la abilidad suficiente, imponiendolos el que inviolablemente „ paguen à los soldatos, y caporales „ todo lo que justamente los tiene „ asignado por razon de sus sueldos „ la Regia Corte: y con villete de „ esta misma feche ha ordenado S. „ Em. al Tribunal de la Camara halle el modo de hazer, que se paguen „ puntualmente à los Capitanes de „ justicia, caporales, y guardias mes „ por mes quanto se les està situado „ sobre las tratas, para que con esto „ sirvan, y attendan à su obligacion: entendiendose, que dicho pagamiento se hà de hacer con el intervento del Abocado Fiscal de esa G. C. à fin, que el mismo dè „ en propria mano de cada uno lo „ que le pertenenze, segun el asiento „ de la Scrivania de Racion, y el „ libro, que tiene V. S. como Regente de la Vicaria. Guarde DIOS à „ V.S." *Palacio à 16. Noviembre 1709. D. Antonio Diaz, y Guemez. Senor Regente de la Vicaria*. Che perciò in esecuzione del suddetto Biglietto di S. Em. Sig. Vicerè, abbiamo fatto il presente Bando, *omni tempore valituro, videlicet*.

Primo, ordiniamo, e comandiamo, che i Capitani proprietarj, anche in esecuzione di altri ordini de' Signori Vi- Confirmatur præcedens pragmatica.

Vicerè Predecessori, non possano affittare le loro bacchette più di ducati cinque il mese; e gli Affittatori, o sostituti di esse, non possono pagare più di detta somma di ducati cinque, sotto pena a' Proprietarj, Affittatori, o Sostituti della perdita del loro officio, ed altre pene corporali, a nostro arbitrio riservate.

Secondo, dichiariamo nulla, ed invalida qualunque scrittura pubblica, o privata, colla quale si fosse fatto fin ora affitto di dette bacchette più de detti ducati cinque il mese; di modo che gli Affittatori sudetti, o Sostituti, non possano essere astretti, in virtù di detti contratti, a pagamento veruno da oggi in avanti, ma debbano tutti i detti Proprietarj, Sostituti, ed Affittatori fare presentemente detti contratti, servata la forma del presente Bando.

Terzo, che i Notai non debbano da oggi in avanti stipulare contratto, o altra scrittura concernente all' affitto di dette bacchette, che eccedesse quello più di detti ducati cinque il mese, sotto pena di once di oro 25., e di carcerazione ad arbitrio della Vicaria.

Quarto, ordiniamo, e comandiamo, che i suddetti Proprietarj, non possano nominare Sostituti, o Affittatori per detti loro officj, senza prima ottener licenza, ed approvazione dell' Illustre Reggente della Gran Corte della Vicaria.

Quinto, che i Proprietarj suddetti essendo idonei di approvarsi dal detto Ill. Reggente della Vicaria, possano esercitare le loro bacchette; però non possano tenere affitti, o sostituzioni di altre bachette.

Sesto, che i suddetti Capitani, così Proprietarj, come Sostituti, o Affittatori, non possano pretendere veruna ricognizione di danaro da' loro caporali, e soldati; ma le paghe di detti caporali, e soldati, debbano averle per intero, secondo a ciascheduno sta stabilito.

Settimo, che detto pagamento a' Capitani, Caporali, e soldati (ricevendosi il danaro dalla Regia Camera della Sommaria, in conformità dell'ordine di detta Em.) debba pagarsi dal Signor Avvocato Fiscale della detta Gran Corte, nelle proprie mani di ciascheduno di essi, secondo l'assento della Scrivania di Razione, e libro del detto Illustre Reggente, acciò ognuno abbia quello, che giustamente si dee, e con questo si possa con maggior decoro, ed attenzione servir la Regia Corte. Ed acciò il presente Bando venga a notizia di tutti, nè si possa in caso di mancanza allegare causa d' ignoranza; ordiniamo e comandiamo, che si stampi, ed affigga in ciascheduna Galitta di detti Capitani, Caporali, e Soldati, e contravenendo si possa irremisibilmente eseguire ciò che sta ordinato. *Napoli 19. Novembre 1709. Duca di San Cipriano Reg. D. Ignazio d' Amico. D. Cesare Buonvicino. D. Nicolaus Blanca, y Blasco. D. Orazio Tauro. D. Francesco Resta. D. Domenico Muscettula. D. Michele Cito. D. Domenico de Rosa. D. Giuseppe Maria Andreassi Avvocato Fiscale della Gran Corte della Vicaria. Gervasius M. C. V. Secretar. Nicolaus Pennella Act. Mag.*

Stipendia militoribus persolvantur per Advocatum Fisci M. C. Vic.

Die 19. Nov. 1709. Dux S. Cypriani.

PRAMMATICA LX.

Magistri Justitiarii Familiae officium quibus modis locari debeat?

ESsendosi con più Consulte di questa Regia Camera rappresentato a S. E. i gravi abusi, e disservizj che sente la Regia Corte, com' anche il pregiudizio, ed interesse, che patisce la Real Azienda circa il ruolo della famiglia armata, che assiste al servizio della Regia Corte in que-

sta Fedelissima Città, causati da' Capitani di Giustizia, Sostituti, ed Affittatori di essi, che per appropiarsi a loro beneficio la maggior parte del soldo stabilito a' loro Soldati, e Caporali non han tenuto, nè tengono nelle Campagne tutto l'effettivo numero della gente, anzi quella, di cui si servono, per lo poco soldo, che lor somministrano, è di poca abilità, e di niun valore. Alle quali rappresentanze essendosi degnata la prefata Eccellenza con suo Dispaccio de' 24. Gennajo 1714. per Segretaria di Stato, e Guerra, in vista delle dette Consulte dare la sua provvidenza; in tanto per esecuzione del citato Dispaccio di S. E. e decreto di questa Regia Camera interposto a 20. Febbrajo di detto anno a relazione dell'infrascritto Signor Marchese di Nisita Commissario, inteso il Signor Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, come dagli Atti, e per voler parimente togliere in tutto detti inconvenienti, affinchè restino aboliti simili abusi, ed abbia la Regia Corte il suo vero, e dovuto servizio, ci è paruto, citra pregiudizio delle pene incorse, far nuovamente pubblicare i seguenti Bandi, ovvero Prammatiche *de officio Magistri Justitiarii*, le quali sono del tenor seguente, videlicet. *Bannum M. C. Vicariae cum inserto ordine S. E. seu Pragm.* 58. A tutti, singoli Officiali, così Regj, come de' Baroni, Magnifici Capitani di Giustizia di questa fedelissima Città, loro Caporali, e Guardie, e ad ogni altro, a chi spetta *in solidum* vi significhiamo, qualmente da S. E. per sua Segreteria di Stato, e Guerra ci è stato rimesso Viglietto del tenor seguente, videlicet. Foris. *Al Maestro de Campo D. Martin de Castrejon, y Medrano Guarde DIOS Regente de la G. C. de la Vicaria.* Intus vero. *Hallandose el Duque mi Senor en intelligencia de los abusos, que estan introducidos en los afictos de los oficios de Capitanes de Justicia, asientos de sus Soldados, y paga que los Capitanes les dan quitandoles veynte reales a cadauno al mes de los treynta, que les libra la Corte, y treynta a los Caporales, de los sesenta, que tienen de suldo, y considerando S. E. quanto conviene a la buena administracion dela Justicia el atayar este desorden tan pernicioso, paraque cadauno cumpla, como deve, y es obligado en servicio de la Corte. Ha resuelto S. E. establecer que puedan arrendarse las Plazas de Capitanes de Justicia por la mitad de suelde, que por ellas se halla senalado, y que el sueldo de los Caporales, y Soldados se pague por entero en sus manos debajo de la pena de perder los Capitanes proprietarios sus oficios, y de cinco anos de Galera a los Substitutos, o Afictatores de dichas plazas; Incurriendo en la misma pena los Capitanes, y Soldatos, que se contentaren por menos sueldo de los que les pertenece a qualquier modo, escluyendose qualquiera colusion, por la qual pudiese alterarse esta regla, y orden. Para cuya observancia ha prevenido S.E. lo combeniente en Escrivania de Racion, y paraque antes de asentarse los Soldados se lleven a V. S. paraque vea se son a propositos, y se estan bien compuestos de armas, y despues al Abocado Fiscal de la Vicaria, a fin de reconozer si son inquisito, haziendose gratis las perquisiciones. Y me manda S E. notiziarlo a V. S. paraque assì lo esecute por lo que le toca fin faldar lo referido, y resulto por S:E. Guarde DIOS a V.S. Palucio a 6. de Junio 1696. D. Diego Cabreros. Senor Regente della G. C. dela Vicaria. Die 8. mensis Junii 1696. Exequatur, publicetur, et registretur.* Che perciò in esecuzione del preinserto ordine di S. E. s'ordi-

dina, e comanda, che tanto al presente, quanto per l'avvenire gli officj de' Capitani di Giustitia non possano affittarsi, e sostituirsi da' Padroni, *seu* Proprietarj di detti Officj, che per la metà del soldo, che per ogni uno paga la Regia Corte a' detti Capitani, non ammettendosi qualsisia collusione, colla quale si pretendesse derogare l'esatta osservanza di detto ordine, sotto pena della perdita dell'Officio a' Capitani Proprietarj, e di cinque anni di galea agli Affittatori, o Sostituti in caso di contravenzione, e sotto l'istessa pena s'ordina a quelli, ch' eserciteranno l'officio di Capitano di Giustizia, che non possano ritenersi, nè farsi dare quantità alcuna de' trenta carlini il mese, che si pagano dalla Regia Corte a' Soldati, come de' sei ducati, che si pagano al Caporale, sotto qualsivoglia pretesto, o colore, ma quelli si debbano pagare in mano propria a ciascheduno de' Soldati, e Caporali, dichiarando, che nell'istessa pena d'anni cinque di galea incorrano i Caporali, e Soldati, che si contentassero servire, e ricever minor quantità di soldo di quello, che loro sta assegnato dalla Regia Corte: Ed i Soldati avanti di portarg'i ad assentare nella Regia Scrivania di Razione, li debbano detti Capitani portar da Noi, a fine di riconoscerli se sono atti al servizio della Corte, e se staranno ben provveduti d'armi; e poi si debbano portare al Signor Avvocato Fiscale di questa G. C. acciò lor faccia far le perquisizioni *gratis pro Fisco*, per vedere se sono inquisiti, che in tal caso non si possano assentare; ed affinchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, ordiniamo, che il presente si pubblichi, e se ne affigga copia *in valvis* di questa G. C. ed in ciascheduno de' Posti, e delle Guardie di detti Capitani. *Datum Neapoli die 9. mensis Iunii 1696. D. Martin de Castrejon, y Medrano. Nicolaus Pennello Act. Mag.*

Bannum M. C. Vicariae cum inserto ordine S. Em. seu Pragm. 59. Essendo di continuo i disturbi, e l'estorsioni, che causano i Capitani di Giustizia di questa fedelissima Città; Che perciò volendosi rimediare a' disordini de' medesimi, da' quali nasce il disservizio della Regia Corte; da S. Em. il Signor Vicerè ci è stato rimesso viglietto del tenor seguente, videlicet. Foris. *Al Duque de S. Cipriano Guarde Dios Regente del G. C. dela Vicaria* Intus: *Respecto a los desordenes, que ha occasionado siempre en esta Capital la havedidad, y interesse de los Capitanos de Campana, que sierven en ella, lo que redunda en disservicio de Su Magestad, y del publico: y conveniendo obviar tales abusos, ha resuelto el Cardenal mi Senor para observancia delo expuesto prevenir a V. S. disponga primieramente, que los Capitanes de Justicia, Afictuarios de estos empleos sean de toda su satisfacion, y que estos no puedan corresponder a los proprietarios ma que con cinco ducados al mes, como lo han dispuestos los Senores Virreyes predecessores, imponiendo V. S. rigorosas ordenes a los Afictatores, y proprietarios en caso de controvencion, con la advertencia, y declaracion, que qualquier contrato hecho, y que hubier de hacerce esconditamente en contradictorio de esta deliberacion, se haya da tener por nullo, y de ningun valor, y que los menzionados no puedan eligir, ni mudar los menzionados proprietarios no puedan eligir, ni mudar los Substitutos a su arbitrio, sin que primero preceda la approvacion de V. S. a fin de evi-*

evitar con esto la abarizia de los proprietarios, los quales amenazan de quitar los Substitutos de quienes exigen, mas de los referidos cinco ducados al mes, con la prevencion, que ha de disponer V. S. que los proprietarios exerciten sus baquetas si quisieren, pero no otra alguna tomada a otros en asiento, en cuyo caso tambien V. S. ha de reconocer si son idoneos, y tienen la abilidad suficiente, imponiendolos el que inviolablemente paguen a los Soldados y Caporales todo lo que justamente los tiene assignado por razon de sus sueldos a la Regia Corte: y con Villette de esta misma fecha ha ordenado S. Em. al Tribunal de la Camara balle el modo de hazer, que se paguen puntualmente a los Capitanes de Justicia, Caporales, y Guardias mes por mes, quanto se les esta situado sobre las tratas, paraque con esto sirvan, y attendan a su obligacion, entendose, que dicho pagamento se ha da hazer con el interviento del Abocado Fiscal de essa G. C. a fin, quel el mismo de en propria mano de cadauno, lo que le perteneze, segun el asiento dela Escrivania de Racion y el libro que tiene V. S. come Regente dela Vicaria. Guarde Dios a V. S. Palacio a 16. Noviembre 1709. D. Antonio Diaz, y Guemes. Senor Regente dela Vicaria. Che perciò in esecuzione del suddetto Viglietto di S. Em. Signor Vicerè abbiamo fatto il presente Bando *omni tempore* valituro, videlicet.

Primo ordinamo, e comandiamo, che i Capitani Proprietarj, anche in esecuzione d'altri ordini de' Signori Vicerè predecessori, non possano affittare le loro Bacchette più di ducati cinque il mese, e gli Affittatori, o Sostituto di esse non possano pagare più di detta somma de' ducati cinque, sotto pena a' Proprietarj, Affittatori, o Sostituti, di perdita de' loro officj, ed altre pene corporali a nostro arbitrio riserbate.

Secondo dichiariamo nulla, ed invalida qualunque scrittura pubblica, o privata, colla quale si fosse fatto finora affitto di dette Bacchette più de' detti ducati cinque il mese, di modo che gli Affittatori suddetti, o Sostituti, non possano essere astretti, in virtù di detti contratti a pagamento veruno da oggi in avanti, ma debbano tutt' i detti Proprietarj, Sostituti, ed Affittatori fare presentemente detti contratti, servata la forma del presente Bando.

Terzo, che i Notai non debbano da oggi in avanti stipulare contratto, o altra scrittura concernente all'affitto di dette Bacchette, che eccedesse quello più di detti ducati cinque il mese, sotto pena d' once d' oro venticinque, e di carcerazione ad arbitrio della Vicaria.

Quarto ordiniamo, e comandiamo, che i suddetti Proprietarj non possano nominare Sostituti, o Affittatori per detti loro Officj, senza prima ottenere licenza, ed approvazione dall' Illustre Reggente della Gran Corte della Vicaria.

Quinto, che i Proprietarj suddetti essendo idonei di approvarsi dal detto Illustre Reggente della Vicaria, possano esercitare le loro Bacchette; però non possano tenere affitti, o sostituzioni di altre Bacchette.

Sesto, che i suddetti Capitani, così Proprietarj, come Sostituti, od Affittatori, non possano pretendere veruna ricognizione di danaro da' loro Caporali, e Soldati; ma le paghe de' detti Caporali, e Soldati debbano averle per intero, secondo a ciascheduno sta stabilito.

Settimo, che detto pagamento a' Capitani, Caporali, e Soldati (ricevendosi il danaro dalla Regia Ca-

me-

mera della Sommaria, in conformità dell'ordine di detta Em.) debba pagarsi dal Signor Avvocato Fiscale della detta G. C. nelle proprie mani di ciascheduno di essi, secondo l'Assiento della Scrivania di Razione, e libro del detto Illustre Reggente, acciò ogni uno abbia quello, che giustamente gli si debbe, e con questo si possa con maggior decoro, ed attenzione servir la Regia Corte. Ed acciò il presente Bando venga a notizia di tutti, nè possa in caso di mancanza allegare causa d'ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che si stampi, ed affigga in ciascuna Galitta di detti Capitani, Caporali, e Soldati, e contravvenendo, si possa irremisibilmente eseguire ciò che sta ordinato. *Napoli 19. Novembre 1709. Duca di S. Cipriano Reggente. D. Ignazio d' Amico. D. Cesare Buonvicino. D. Nicolaus Branco, y Blasco. D. Orazio Tauro. D. Francesco Resta. D. Domenico Muscettola. D. Michele Cito. D. Domenico de Rosa. D. Giuseppe Maria Andreassi Avvocato Fiscale della G. C. della Vicaria. Gervasius M. C. Vicariae Secr. Nicolaus Pennella Att. Mag.*

I quali prienserti Bandi, *seu* Prammatiche ordiniamo, e comandiamo, che *ad unguem* da tutt'i Capitani di Giustizia, loro Sostituti, o Affittatori, ed ogni altro *in solidum* s'abbiano da eseguire, ed osservare giusta la loro serie, contenenza, e tenore, di modo che sortiscano la loro dovuta esecuzione, ed osservanza. Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che il presente Bando si pubblichi in tutt'i luoghi soliti e consueti di questa Città, e colla debita relata ritorni da Noi, con affigersene copia ne' posti, e luoghi dove riseggono i detti Capitani colle loro Guardie. *Datum ex Regia Camera Summariae Neapoli die 25. mensis Septembris 1717. D. Lupertius de Mauleon R. M. C. L. Antonius Petrone. Vidit Fiscus. Ioannes Canale Mag. Actor. Antonius Theseus Regii Fisci Sollicit. Illustris Marchio Nisitae Praesidens Commissarius.*

Die 25 Sept. 1717.

PRAMMATICA LXI.

ESsendo pervenuto a notizia di questa Gran Corte che da' Magnifici Mastridatti, Attuarj, e Scrivani della medesima si sieno introdotti molti abusi non solo in sommo pregiudizio delle parti litiganti, per il mal ordine, che si osserva nella formazione delli processi delle cause da essi attitate, e per le nullità degli atti, che in quelli si commettono, ma ancora in grave interesse del Regio Fisco, per il detrimento con tali abusi apportato al prezzo delle Banche di detta Gran Corte; Per ciò, per evitare in parte tali disordini, essendosi aggiuntate ambe le Ruote del detto Tribunale, si è dal medesimo ordinato, conforme in vigor del presente si ordina

I. Che non ardiscano gli Scrivani di detto Tribunale cucire negli atti e processi nessuna istanza, scrittura, che dalle parti si presenteranno, se prima non vi saranno fatte da' loro Mastridatti, o Attuarj *respective*, delle loro Banche le presentate; nè tanpoco vi possano cucire decreti, o atti ordinatorj, se quelli non saranno soscritti da' detti Mastridatti, o Attuarj; nè debbano procedere ad atti successivi nelle cause, se prima non saranno adempite nel modo predetto le precedenti scritture, e li primi decreti, sotto pena di carlini dieci per cia-

CAROLO Imp. et Rege. Itur adversus Familiam Scribarum hac lege 2 1. Quicquid a partibus litigantibus in judicium adducatur, Actuarius praesentetur in capite scribae. 2. Actuarii nomine Scribae ne abutatur. 3. Quisque Scriba in familia sit alicujus Actuarii. 4 Scriba unius familiae in gesta alterius non se immittat. 5. Scribae Actuarii frequenti Tribunali adsint sub poena carolenorum. 30. 6. Deposita non accipiantur, sed in Banco fide adducta fiant. 7. Custos sigilli non imprimat sigillum, nisi in charta cum autographo Scribae. 8. XIV Actuarii in tantundem familia assignetur. 9. Scribae adligantur apud quos cumque ex necessitas fuerit. 10. Scribae mandatum partibus tutelae, vel curae non dent, nisi Tutor a Magistratu sit datus. 11. Servientes Curiae tantum gesta notificent.

ciascheduna volta, che in ciò si controverrà.

II. Che li detti Scrivani non ardiscano fare in nome e vece de' detti Mastridatti ed Attuarj le firme de' medesimi nelle provisioni, ne' decreti, o in altre scritture, nelle quali si richiede la firma de' detti Mastridatti, ed Attuarj, sotto pena di carlini trenta per ciascheduna volta, che si controverrà, ed altre pene ad arbitrio di essa Gran Corte.

III. Che ciascheduno Scrivano debba attitare le sue cause e negozj sotto il Mastrodatti o Attuario di quella Banca, dove si ritrova aggregato per Scrivano. Ed in caso, che alcuno di loro, precedente consenso del Mastrodatti, o Attuario, o con decreto de' Signori Giudici della detta Gran Corte, inteso il Mastrodatti, o Attuario *respective*, dovesse in avvenire far passaggio da una Banca in un' altra, debba prima lasciare al Mastrodatti, o Attuario di prima, inventario degli atti, e processi delle cause e de' negozj nella di lui Banca introdotti, e sotto della medesima debba quelle e quelli seguitare ad attitare, sotto pena di privazione di uffizio, e di carcere, ad arbitrio della detta Gran Corte.

IV. Che nessuno Mastrodatti, o Attuario, possa firmare scritture degli Scrivani di aliena Banca; però, in caso d' infermità o assenza da questa fedelissima Città, sia lecito ad uno di essi supplire per lo infermo, o assente, durante la infermità, o assenza; nè possa prendere pleggerie di negozj introdotti in aliena Banca, e precisamente quelle delle ferie estive, senza espressa rinunzia *in scriptis* di quel Mastrodarti, o Attuario, nella cui Banca si ritrovano introdotti li detti negozj: purchè altrimenti non venisse ordinato con decreto di alcuno de' Signori Giudici di essa Gran Corte, sotto pena di carlini trenta per ciascheduna volta, che controverrà, ed oltre a ciò debba pagare il dritto di tal pleggeria a quel Mastrodatti, o Attuario, a cui spettava prendersi.

V. Che li detti Mastrodatti ed Attuarj debbano assistere in Tribunale, sotto pena di carlini trenta per ciascheduna volta, che contravenissero; purchè non saranno legitimamente impediti.

VI. Che nè li detti Mastridatti, ed Attuarj, nè gli Scrivani, possano ricevere in danaro contante, nè in fede di credito, li depositi da qualsivoglia persona faciendi, ma quelli debbano ricevere con fedi di deposito di pubblico Banco di questa Città, sotto pena di privazione di uffizio, e di carcere, ad arbitrio di essa Gran Corte: purchè non si trattasse di somma di carlini dieci a basso, e di depositi di Regia Corte.

VII. Che li Magnifici Uffiziali de' Regj Suggelli di essa Gran Corte non debbano porre suggelli a verun decreto, provisione, o altra qualsivoglia spedizione da essa Gran Corte faciendi, se in quelli non vi sarà la soscrizione del Mastrodatti, o Attuario, di propria mano de' medesimi, sotto pena di carlini trenta per ciascheduna volta, che contravenissero.

VIII. Che li quattordici Mastridatti *in capite* debbano tenere sotto di loro sette Scrivani ordinarj, e gli Attuarj solo tre, in conformità della costituzione delle dette Banche; ed oltre al numero predetto non ne possano tenere altri, sotto quelle pene, che parranno a' Signori Giudici di essa Gran Corte.

IX. Che da ora in avanti non si possano creare nuovi Scrivani ordinarj nelle dette Banche, nel caso vi man-

mancassero dal numero sudetto, se prima non avranno accudito da Scrivani straordinarj appresso qualche Mastrodatti, Attuario, o Scrivani ordinarii, per lo spazio di un anno. E quando taluno de' detti Scrivani straordinarj dovrà passare al numero de' detti Scrivani ordinarj, debba produrre fede del Mastrodatti, o Attuario, o vero Scrivano ordinario, che abbia quegli accudito per il detto tempo di un anno. E nessuno Mastrodatti, o Attuario, possa far nomina di Scrivano ordinario in persona di chi non abbia accudito prima in Vicaria per il detto tempo di un anno per Scrivano straordinario; e prima di firmarsi il decreto, col quale dee ammettersi al detto uffizio di Scrivano ordinario, debba esaminarsi nella Ruota Decana di essa Gran Corte, conforme per il tempo passato si è pratticato.

X. A fin che possa togliersi lo abuso da' Mastridatti, Attuarj, e Scrivani introdotto di consegnare alle parti decreti di Curazie, distesi in bianco, a ciò possano le dette parti procurarsi di far eleggere Curatori a loro modo: Si ordina che da oggi in avanti nessuno Mastrodatti, Attuario, o Scrivano ardisca consegnare alle dette parti, o ad altra persona, tali decreti di Curazie in bianco; ma debbano essi loro portare a firmarli a' Ministri senza le parti, sotto pena di carlini trenta per ciascheduna volta, che si controviene.

XI. Che l' intimazioni de' decreti, o altri atti, e scritture di essa Gran Corte, che dovranno notificarsi per dentro Napoli, si debbano fare da' soli Portieri di detta Gran Corte, e non di altro Tribunale, o dagli Aguzzini di detta Gran Corte, e così debbano i Mastri d' atti, Attuarj, e Scrivani osservare, con ammettere solamente dette relazioni de' Portieri di essa Gran Corte, sotto pena di carlini dieci per ciascheduna volta, che si controverte.

E per ultimo si ordina che nessuno Portiero di Vicaria possa tenere sotto di se nessuno Ajutante, e che quelli, che per il passato hanno accudito per Ajutanti appresso li detti Portieri, non possano più venire in questo Tribunale per lo effetto predetto, sotto pena di due mesi di carcere, e carlini venti per ogni volta, che in ciò controvenissero.

Ed a fin che il presente ordine venga alla notizia di tutti, e nessuno possa allegare causa d' ignoranza; ordiniamo che del medesimo si affigga copia nelle Ruote di essa Gran Corte, ed in ciascheduna Banca della medesima. *Napoli a' 15. di Febbraro 1731. Rosa. De Onufrio. Barnaba. Perlonga. Ruggieri. Perrelli. Garofalo. Bruni. De Nigris Segretario. Mangione Archivario.* Die 15. Febr. 1731.

Bannum D. Dominici de Rosa M. V. J. D. Regii Consiliarii, et Delegati per S. R. M. Causarum Sacrae Domus SS. Annunciatae hujus Civitatis.

sive

PRAMMATICA LXII.

CAROLO BORBONIO Rege. Restituuntur Banna edita die 21. mensis Augusti anni 1710., et 1717., pro signatore Magnae Curiae Vicariae, ac praescribitur in pluribus rebus, ut intus, sigillum imprimi omnino debere, nec prius

ALl' istanza fattaci dal magnifico Nicola Cialvi Affittatore, e Reggente dell' ufficio del real Suggello della G. C. della Vicaria per dentro questa Fedelissima Città, suoi Distretti, e Casali, che si possiede dalla detta Casa Santa per la rinnovazione delli Regj Bandi da' nostri Predecessori Delegati emanati, sopra della quale dovendo debitamente provedere, abbiamo ordinato,

eandem posse exequi.

to, che li Bandi emanati dal qu. Regio Consigliero D. Carlo Brancaccio fu Delegato di detta Casa Santa sotto li 21. Gennajo 1710. e rinnovati, e pubblicati nel 1717. si rinnovassero, in esecuzione delli quali con il presente nostro Bando

In primis ordinamo, e comandamo, che li Carcerieri, e Scrivani delle carceri di questa fedelissima Città di Napoli, e Casali non debbiano ricevere verun Carcerato con esecutorj spediti dalla Vicaria; nè empara senza l' impressione di detto Regio Suggello, così alli detti esecutorì, come alle dette empare, e benchè nelli esecutorj *vigore consuetudinis* vi è un abuso di non v' imprimere detto Regio Suggello, se non quando si ordina da detta G. C. al debitore, che *consignet exequutionem explicitam, alias capiatur de persona*, o pure al mandato *ad reluendum*, perciò si debbia ordinare alli Carcerierì, o Scrivani di dette Carceri, che non debbiano ricevere li Carcerati con detti esecutorj senza detto Suggello, nè tampoco con esecutorj di fuori Napoli, senza che quelli siano suggellati con detto Regio Suggello di dentro Napoli, e alli esecutorj, che si spediscono dalla G. C. della Vicaria, non ci si debbia dare il braccio da Scrivani, o siano Attuarj delle Delegazioni, se prima non sono suggellati con detto Regio Suggello, e che non si debbiano tenere dalli detti Carcerieri, e Scrivani delle dette Carceri senza il detto Suggello, ed avendosi da escarcerare per cartella così per causa civile, come criminale, ovvero di visita, o delle ferie, o per qualsivoglia altra causa, che venisse ordinato dalli Signori Giudici, ed in tutti li *ducatur coram*, o altri decreti, in tutti vi si debbia ponere detto Suggello, altrimente non si debbiano ricevere, e controvenendo li detti Carcerieri, o Scrivani alle cose predette incorrino alla pena di ducati cinquanta ogni volta, che controveneranno a detti ordini, da applicarsi metà a beneficio del Regio Fisco, e l'altra metà a beneficio di detta Casa Santa, e per essa all'Affittatore, che *pro tempore* sarà di detto Suggello, della quale metà se ne debba dare la terza parte al Denunciante, o Accusatore; ed avendosi la notizia di quelli, che controveneranno alle cose predette, immediatamente se ne debbia dar nota al Percettore di detta G. C. della Vicaria per l' esazione di dette pene.

Secondo, Ordinarsi alli magnifici Ufficiali de' Banchi di questa fedelissima Città, che non debbiano dare esecuzione a' mandati di liberazione, sequestri, o dissequestri, nè a' decreti spediti in piedi di fedi di credito, nè a qualsivoglia ordine di pagamento, nè a veruna scrittura di qualsivoglia modo, che venisse loro ordinato da detta G. C. senza l' impressione di detto Regio Suggello, e questo sotto pena di ducati cento per ciascuno, ogni volta, che controveneranno a detto ordine, da applicarsi nel modo, come sopra.

Terzo. Ordinarsi alli magnifici Mastri d'Atti, Attuarj, e Scrivani di Vicaria, che non ammettino, nè cucino nelli loro processi veruna scrittura, così di sequestro, inibitorie per le banche, esecutorj, mandati *ad reluendum*, o altre scritture, dove spetta mettersi il detto Regio Suggello, se non saranno quelle suggellate, nè debbiano procedere a verun' altro atto, se non si suggellino prima, e nelli mandati di liberazioni, di sequestri, dissequestri, salveguardie di quinquennali, salveguardie di

de-

deposito, salveguardie dotali, o salveguardie di ferie, o altro decreto, dove spetta il detto Regio Suggello, ed in particolare all' esecutorj, non gli debbiano consignare in mano alle parti, se prima non saranno suggellate, e non debbiano totalmente quelle sottoscrivere, se non si suggelleranno prima, ed in caso, che controveneranno alle cose predette incorrino alla pena di ducati venti per ciascuna volta d' applicarsi, come sopra, ed anco debbano ponere nel sommario di ciascuna scrittura, se nelle scritture suddette vi sarà dato termine, o nò, e se il decreto sarà fatto *domi*, ovvero per M. C., e questo sotto la medesima pena.

Quarto. Ordinarsi al Regio Trombetta della G.C. della Vicaria, che non proceda a' Bandi, o vendita di roba, restituzione d' esecuzioni, o consegna, nè a liberazione alcuna ordinatali da detta Gran Corte tanto per decreto, quanto per cartella delli detti magnifici Mastri d' Atti, Attuarj, e Scrivani di quella, e nè meno debba ricevere esecuzioni fatte con esecutorj fuori Napoli, se non portano fede, dove hanno fatta la detta esecuzione stante che così in questa Città, come nelli Casali si deve esequire con esecutorj, dove si deve imprimere detto Regio Suggello dentro Napoli, e nè tampoco debbiano ricevere l' esecuzioni fatte con l' esecutorj con braeci de' Signori Delegati, se prima non saranno suggellati con detto Suggello, sotto pena di ducati cento, da applicarsi nel modo detto di sopra.

Quinto. Ordinarsi alli magnifici Scrivani, o Mastri d' Atti di questa G. C. *in criminalibus*, che in tutte le salveguardie criminali di qualsivoglia sorte, ordinate, ed esecutoriate da detta G. C. della Vicaria, si debbano far suggellare con il detto Regio Suggello, e ponerci *est sigillanda*, e sempre che contraveniranno incorrino nella pena di ducati venti per ciascuna volta con applicarsi nel modo, come sopra.

Sesto. Ordinarsi al Conservatore del Suggello fuori Napoli, che non debbia ponere Suggello, nè suggellare nè fare suggellare scritture, che spettano suggellarsi con il suddetto Suggello di dentro Napoli, benchè nel titolo dicesse per fuori Napoli, e poi nel corpo di esse esplicasse esser scrittura per dentro Napoli, e Casali, o Distretti, che come tale spetta suggellarsi con detto Suggello di dentro Napoli, sotto pena di ducati cinquanta ogni volta contravenirà al detto ordine, d' applicarsi nel modo, come di sopra.

Settimo. Ordinarsi al magnifico Conservatore del Real Suggello del S. R. C., che non debba poner suggello nell' esecutorj spediti dalla G. C. della Vicaria con braccio di Delegazioni, se prima quelli non saranno suggellati con il detto Regio Suggello di detta G.C. della Vicaria, e questo sotto l' istessa pena di ducati cinquanta ogni volta da applicarsi nel modo detto di sopra.

Ottavo. Ordinarsi, che tanto li Portieri, Alguzzini, Capitani di guardie, loro Caporali, Soldati, altri a chi spetta, quanto non procedino ad atto alcuno di carcerazione, di eseguire, sequestrare, o ad altro in virtù d' esecutorj, ed altri decreti spediti da detta G. C., se prima detti esecutorj, o sequestri, e decreti non saranno suggellati con detto Regio Suggello, ed anco nelli *ducatur coram*, ed in tutti li primi decreti, prime istanze inibitorie per le banche, ed altri decreti, non debbano procedere ad atto alcuno,

nè possino quelle intimare, se non vi sarà detto Regio Suggello, e questo sotto pena di ducati dieci per ciascuna volta d' applicarsi nel modo, come di sopra. Ed acciò venghi a notizia di tutti, ordinarsi il presente s' affigghi nelle porte de' Regj Tribunali, ed altri luoghi, acciò da nessuno si possa allegar causa d' ignoranza. *Napoli li 6. Ottobre* 1741. *Domenico di Rosa Delegato. Agnellus Auriemma Locus* ✠ *Sigilli Philippus Russus Secr.* Pubblicata a dì 14. Novembre 1741.

Die 6 Oct. 1741. Domenico de Rosa Delegato.

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA LXIII.

Eodem Rege. Confirmatur quod in edicto M. C. praescribitur supra in Pragmatica 61.

INformato a pieno il Re degli abusi introdotti nella Gran Corte della Vicaria *in Civilibus*, cioè che da' Mastridatti non si fanno tutte le presentate nelle scritture, che si esibiscono, per colpa degli Scrivani, che non gliele portano: Che vi sieno nella Vicaria alcuni Scrivani addetti ad altri Tribunali contro il divieto della Regale Costituzione: Che non si osservi il numero prefisso di Scrivani, i quali debbano essere sette, assistenti a ogni Mastrodatti *in capite*, e tre a ogni Artuario: E che da alcuni Scrivani si formino decreti, lasciando in bianco il nome del Curatore, che dee eleggersi dal Giudice, consegnando poi il decreto alle parti; per lo di cui motivo nascono poi impegni e raggiri nel provvedersi le Curazie. Volendo la Maestà Sua che tali perniciosi abusi si sopprimano con precisi ed efficaci rimedj; Mi comanda dire a Vostra Eccellenza, che seriamente in suo Regal nome prescriva alla Gran Corte che procuri dare li rimedj opportuni per evitare in avvenire sì fatti inconvenienti, dinotando la persistenza de' medesimi, e la poca vigilanza del detto Tribunale; già che tali abusi, e altri consimili, vengono chiaramente proibiti dalle leggi del Regno, e specialmente dallo editto pubblicato in Febbraro del 1731. dalla Regale Costituzione dello anno 1738. *Palazzo a' 10. di Febbraro del* 1749. *Bernardo Tanucci. Signor Reggente della Vicaria.*

Die 10. Febr. 1738. Bernardo Tanucci.

(*) PRAMMATICA LXIV.

Die 28. *Septembris* 1751. *Neapoli.*

Eodem Rege. Confirmatur denuo eadem dispositio Pragmaticae 61.

PEr Magnam Curiam Vicariae, junctis Aulis, cum interventu Spectabilis Regentis dictae Magnae Curiae, pro exsequutione Regalis Rescripti per Secretariam Status Gratiae et Justitiae, de die 13. currentis mensis, provisum, et decretum est, quod

I. In judiciis nunciationis novi operis, quae promoventur servata forma novellae Regalis constitutionis anni 1738. teneatur pars, quae novum nunciat opus, intra mensem decurrendum a prima juridica die post notificationem decreti inhibitionis, exhibere, et praesentare penes acta relationem Tabularii; quo termino elapso inhibitio praedicta ablata prorsus remaneat, etiam si nullum praecedat decretum Judicis.

II. Deposita quaecumque, quae a partibus, sive ordine Judicis, sive sponte fiunt, fiant in Banco cum fide crediti; dictaque fides depositi ad dispositionem dictae Magnae Curiae, non autem cum fide crediti, pro exsequutione regiae sanctionis, tradatur tantummodo Actorum Magistris proprietariis dictae Magnae Curiae, atque Actuariis proprietariis. Quae facultas concedatur etiam Magistris Actorum

rum Magnae Curiae non proprietariis, dummodo intra mensem cautionem ducatorum mille praestent penes Secretarium Magnae Curiae, et unusquisque eorum depositum receperit, teneatur in calce decreti interponendi pro expeditione salvaguardiae, et in calce dictae salvaguardiae adnotare depositum penes se exsistere, describendo Bancum, ubi factum fuerit; et teneantur ceteri Actorum Magistri, et Actuarii, ac Scribae, qui deposita actu conservant, statim post praesentis decreti promulgationem illa exhibere et tradere uni ex supra dictis Actorum Magistris, et Actuariis. Si vero causa in Banca alicujus ex eis agitetur, dicta deposita fiant penes Actorum Magistrum, sive Actuarium causae, secus penes quemlibet ex dictis supra enunciatis. Quod si quis contra fecerit, statim Regio Fisco solvat ducatos vigintiquinque, fiscaliumque poenarum Perceptor de transgressione certior factus dictam quantitatem exigat ab eo, qui non obtemperarit, absque Judicis jussu, quemadmodum et alias exigit poenas. Quod autem generaliter de depositis sancitum est, in illis depositis locum non habeat, quae facta sunt et in posterum fient a debitoribus, qui Regia gaudebunt visitatione, pro quibus donec Actorum Magister Crispus officium dictae visitationis exerceat, poterit dicta deposita in pecunia numerata recipere. Verum in libro, quem uti dicti officii proprietarius penes se conservet, nomen cognomenque debitoris, quantitatem depositi, nomenque creditoris describere teneatur, dictumque librum inspicere cuilibet permittatur.

III. Scribae extraordinarii dictae Magnae Curiae minime accedant ad Judicum domos, sive negotia proponenda sint, sive scripturae signandae, aut subscribendae, sed id muneris obeant ordinarii Scribae, quorum est proprium; ut quae a Judicibus mandantur, rite exsequantur; in facti quaestionibus consulti respondeant, et ea, quae decernuntur, recte percipiant, et rite concipiant. Si quis vero contra facere audeat, in carcerem statim conjiciatur, ibique continuo biduo detineatur. Verum permittatur Actorum Magistris, et Actuariis idoneam habilemque personam constituere, et deputare, pro proponendis causis, quae ab eis actitantur.

IV. Quilibet Actorum Magister, Actuarius, et Scriba nemini tradere audeat decreta non dum a Judicibus subscripta, sed ipse ea Judici subscribenda proponat, et exhibeat. Quoties contra fecerit, triginta carolenorum poenam subeat, a Perceptore modo, quo supra, exigendam, et a muneris exercitio integro semestre arceatur.

V. Nemo ad Actorum Magistri, Actuarii, Scribaeque munus admitti petens, admittatur, nisi praecedat inquisitio de vita, et moribus, et interrogetur, examineturque circa stylum dictae Magnae Curiae, termini compilationem, et alia scitu necessaria, a dicto Crispo, et Vito, coram Judicibus, junctis Aulis, sive ab aliis a Magna Curia deputandis. Si quis vero in posterum audeat decretum admissionis conscribere, ac Judicibus subscribendum offerre, uti hactenus perperam fieri consuevit, poenam ducatorum vigintiquinque Fisco adplicandam statim incurrat, quos Fiscalium Proventuum Perceptor jure suo exigat.

VI. Omnes Actorum Magistri, et Actuarii intra decem dierum spatium, a praesentis decreti publicatione decurrendum, Scribarum nomina edant, qui ipsis addicti sunt, notulamque exhi-

exhibeant, in qua fideliter describantur; ut si numerum regia sanctione definitum excedant, intra ordinem redigi possint.

VII. Nemo ex Magistris Actorum, et Actuariis, mandata procurationum ac scripturas quascumque in posterum recipiat, nisi ab eo Procuratore exhibeantur, qui a Spectabili Praeside Sacri Regii Consilii ad id munus sit adprobatus; et quoties de exhibitione ac productione scripturarum, testificari insuper teneantur, scripturam exhibitam, ac praesentatam fuisse a Procuratore N. N. adprobato. Quoties contra faciant, sex ducatorum poenam subeant, uti supra sancitum est, exigendam.

VIII. Scribae Judicibus scripturas subscribendas minime in posterum exhibeant, nisi adimpleta sint ea, quae regiis sanctionibus continentur, subscriptio nempe Magistri Actorum, sive Actuarii, ejusque attestatio, a quo scriptura producta ac praesentata fuerit. Quotiescumque contra faciant, sex ducatorum poenam subeant, et bimestri continuo eis muneris exercitium interdicatur; si bis contra fecerint, amplius non exerceant.

IX. Actuariis obligationes stipulari, cautionesque recipere, in iis tantum causis permittitur, quae penes ipsos agitantur; non autem in iis, quae penes alios. Qui contra fecerit, decem ducatorum poena feriatur, Fisco, ut supra dictum est, adplicanda.

X. Actuarii, Actorumque Magistri, earum causarum tantum scripturas subscribant, et adimpleant, quae penes ipsos agitantur. Quicumque aliorum Scribarum aliis Magistris Actorum et Actuariis addictorum, scripturas subscribat in posterum, decem ducatos Fisco poenae nomine persolvat, et bimestri continuo e muneris exercitio repellatur. Excepto tantum casu, quo ordinarius Magister Actorum, vel Actuarius morbo, vel aliqua alia causa, impediatur; quo casu alteri Actuario, impediti voluntate subrogato, liceat id facere: dummodo nomine ordinarii absentis, infirmi, aut alias impediti id faciat. Qui contra fecerit, decem ducatis Fisco persolvendis mulctetur, et bimestri continuo muneris exercitio interdicatur.

IX. Magistri Actorum, et Actuarii, quoties de decretis praeambulis, aliisque decretis, quibus a Magna Curia declaratur, bona, jura, ad aliquem spectavisse ac spectare, testificantur et fidem faciunt; specialem mentionem faciant loci, diei, quo testamenta rogata, et condita, ac contractus stipulati fuerint, et cujus Notarii manu; ut, si originalia decreta casu aliquo pereant, possint, harum testificationum ope reparari.

XII. Hoc idem Judices Magnae Curiae facere teneantur in exarandis hujusmodi decretorum formulis, quae vulgo *vota* nuncupantur.

Quae omnia, ut singulis, quorum interest, innotescant, nec ignorantiam quocumque tempore allegare valeant, decretum hoc typis mandari, et more consueto proponi, et publicari mandavimus. *Princeps Censulae Regens. Jeseph de Rosa. Dominicus Salomonius. Horatius Biscione. Placidus Demice. Nicolaus Rinaldi. Fabritius de Ipolito. Petrus Sentius. Dominicus Caracciolus.*

RE-

Digitized by Google

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA LXV.

FERDINANDO IV. Rege. Judices M. C. dum domi jus dicunt nihil e partibus exigant.

AFin che in niun tempo s' incontri dubbio rispetto allo esiggersi diete da'Giudici della Gran Corte, per funzioni, che facciano nelle proprie case. Il Re ha dichiarato per punto generale, che li Giudici della Gran Corte per qualunque funzione facciano in esercizio delle loro cariche nelle proprie case, non possano esiggere diete, non ostante qualunque pratica in contrario, che la Maestà Sua considera come un' abuso contrario alle leggi. E mi ha comandato dire a V. S. Illustrissima, che faccia di tal dichiarazione consapevole chi convenga, e disponga sia la medesima registrata ne' libri della Segreteria, dopo che sarà letta nelle Ruote del Tribunale. *Palazzo* 27. *Gennajo* 1768. *Carlo Demazzo. Signor Duca di Cerisano Reggente.*

Die 27. Jan. 1768. Carlo Demazzo.

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA LXVI.

Eodem Rege. Acta ei, qui est a secretis, tradantur post schedas decretorum.

PEr mezzo della Camera della Sommaria ha saputo il Re, che, per non portarsi che di rado a notare e registrare nello uffizio della Segreteria della Vicaria dagli Scrivani Fiscali li voti, che si fanno dalla Gran Corte nelle Ruote Criminali, e si sogliono ad essi loro consegnare da' Giudici, ne derivi un sommo danno al Regio Fisco, poichè non si notano nel libro del Percettore le pene de' contumaci citati *ad informandum* in ducati 150., quella di tutti li beni de' rei contumaci citati *ad capitula*; l' altra di ducati mille contra li rei contumaci per delitto di colpo di schioppo; la pena de' spreti mandati, per li quali si spediscono le citazioni *ad formam juris* di detti ducati 150.; o quella, che ne' detti mandati si assegna in maggior somma; e per conseguenza tali pene non si esiggono, nè si transiggono. Che simili inconvenienti si causano nella Vicaria Civile per le pene delle rescissioni de' contratti, e liquidazioni d' istrumenti *via ritus*. Le pene di liquidazioni di obblighi, e li depositi di nullità di ordine, e giustizia. Che sia disordine altresì il non registrarsi nello uffizio di Percettore le grazie, che dal Reggente della Vicaria si fanno sulla pena di carlini dieci, alla quale per inconcussa pratica di tal Tribunale vengono per motivo di spreto mandato, e di contumacie *ad informandum*, ed altro, condannati li Napoletani, e Calabresi. Quindi acciò si dia riparo a tanti disordini ed inconvenienti, si tolgano le occasioni di commettersi frodi, e si accerti non meno la indennità de'Regali interessi, che ancora il buono, retto, e fedele disimpegno del detto uffizio, il quale ora per disposizione della Camera medesima si esercita interinamente dal di lei Pro-Razionale Prisco Letizia. Sua Maestà, a consulta della stessa Camera, ha risoluto e comanda, che per lo avvenire ciascun Giudice di cotesta Gran Corte, tanto Civile, che Criminale, non possa, nè debba passare in potere degli Scrivani li processi colli voti, che si faranno in Ruota, ma che debba immediatamente farli passare presso il Segretario di cotesto Tribunale, e che costui in ciascuna settimana abbia a fare una distinta nota da lui soscritta

ta *sub poena falsi*, nella quale descriver debba tutti que' voti, che si sono fatti in ordine alle pene, che si debbono esiggere, e consegnarla in mano del Percettore de' Proventi Fiscali, a fin che il medesimo possa indi a tempo proprio far la esazione delle corrispondenti pene. Che una simile nota debbasi fare ancora, e consegnare al Percettore, così dalli Mastridatti delle contumacie, come da tutti gli altri Mastridatti, Subalterni, e Scrivani di cotesta Gran Corte, colla precisa individuazione nelle dette note del nome, e padria de' contumaci, e tutte le altre circostanze, che contengono. Con doversi tutto ciò eseguire sotto gravissime pene, da esiggersi irremisibilmente contro ciascuno contraveniente. E che in oltre le grazie, che si fanno da Vostra Eccellenza per il rilascio de' carlini dieci, alli quali dovrebbero soggiacere li Napoletani, e Calabresi per la pena dello spreto mandato, e per le contumacie *ad informandum*, ed altro, debbano parimente farsi registrare nel libro del detto Percettore, a ciò in tal guisa resti legitimamente discaricato il detto libro, qualora non si faino tali esazioni per effetto delle espressate grazie. E mi ha in seguito la Maestà Sua comandato tutto prevenire alla Eccellenza Vostra, ed alla Gran Corte, per la dovuta esecuzione. *Palazzo* 13. *Agosto* 1772. *Carlo Demarco. Eccellentissimo Signor Principe di Marsico.*

Die 13. Aug. 1772. Carlo Demarco.

B A N N U M

sive

PRAMMATICA LXVII.

Eodem Rege. Certus quinquaginta portatiorum, Alguzzinorumve numerus in Magna Curia Vicariae statuitur ex constitutione anni 1738. die 14. mensis Martii cap. V.

A Tutti, e singoli magnifici Mastri d'Atti, Attuarj, e Scrivani della G. C. della Vicaria *in Civilibus*, Alguzzini della medesima, e qualsivoglino Servienti vi significamo, come per esecuzione dell'ultima Prammatica emanata per ordine di S. M., che DIO guardi, sotto il dì 14. Marzo dell'anno 1738., colla quale stà ordinato, che li Portieri o Alguzini di Vicaria siano al numero di cinquanta; che però per osservanza del suddetto ordine abbiamo fatto il presente, col quale dicemo, ed ordinamo, che da oggi avanti, *et in futurum*, dopo la pubblicazione del presente, nessuno ardisca, nè presuma esercitare da Portiero, o Alguzzino di detta G. C., nè s'inserisca a dar esecuzione a lettere esecutoriali, nè a notificare scritture, ed ordini spediti, o espediendi da detta G. C., e suoi Signori Giudici, così in questa Città, suoi Borghi, Ristretti, e Casali, come in ogn'altro luogo del presente Regno, se non saranno patentati con patente dell'Illustre odierno Signor Reggente di essa G.C. sotto pena di carcere ad arbitrio di detto Regio Signor Delegato, alla quale siano tenuti tutti li magnifici Mastri d'Atti, Attuarj, e Scrivani di detta G.C., se ammettessero notificazioni, e relazioni, da persone non patentate da detto Illustre Signor Reggente, ma solamente debbano ammettere le notificazioni, e relazioni dalli cinquanta Portieri, e sette Alguzzini di ronda patentati da detto Illustre Signor Reggente, e dalli giurati de' luoghi. Ed affinchè tutto ciò venga a notizia di tutti, e non si possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo, che del presente ordine se ne affigga copia in ciascheduna Banca de' magnifici Mastri d'Atti, ed Attuarj di essa G.C. e vaglia, come se a ciascheduno fusse giudizialmente, e personalmente intimato, *alias etc. Napoli* 19. *Gennaro* 1739.

Die 19. Ian. 1739. Joseph Maria Andreasi.

1739. *Joseph Maria Andreassi. Januarius Bottis Actuarius. Bandum ut supra.*

All' Eccellentissimo Signor Marchese Fuscaldi Reggente della G. C. della Vicaria.

FERDINANDO IV. Rege. Restitutio Bandi supra relati ex precibus Gubernatorum Regalis Cappellae Portenorum M. C. V.

Li Governatori della Real Cappella del ceto de' Portieri di Vicaria umilment' espongono a V. E., come cresciuto a dismisura il loro numero, meritò la savia riflessione dell' invitto Monarca delle Spagne. Onde per evitare gli abusi, che n' avvenivano, colla savia sua Real Costituzione del 1738. al §. quinto numero 27. stabilì, che il loro numero non oltrepassasse i cinquanta, che i nomi loro stampati si fussero, ed affissi in ciascheduna banca della Vicaria, e quest' assennata Reale determinazione meritò, che dal Capo Ruota della G. C. Criminale Consigliere Andreassi allora Delegato della Real Cappella emanato si fusse un Bando de' 9. Gennaro 1739. coll' inserta forma della Sovrana determinazione, ed in esso espressati i nomi de' Portieri; ciò non ostante però si è varie volte cercato sorprendere la Religione degl' Illustri Reggenti della G. C. dagl' istessi Governatori della Real Cappella, e si è fatto crescere il dicostoro numero sino a sessantasei, anzi si preintende, che oggi vogliasi un certo tale farsi ascrivere a tale Cappella, quandochè non vi sono vacati ancora i sopra di più di quel numero, che la Real Costituzione stabilisce. Questo dà motivo a' Supplicanti di ricorrere al sommo zelo per la Giustizia, che ha V. E., perchè si compiaccia ordinare

Primo, che non si facciano più Portieri insino a che non si giunga al numero stabilito nella Costituzione.

Secondo, che si ristampi il Bando de' 9. Gennajo 1739., e che si affigga nelle banche della G. C. della Vicaria con rimettersene le copie corrispondenti in tutti li Casali della Capitale.

Terzo, che non si commettano esecuzioni, ed *ostendatur*, ad altro da' Signori Giudici della G.C., se non a' Portieri patentati.

Quarto, che non si destinino per Commessarj del Regno, se non i medesimi col pagamento de' debiti diritti. Tanto sperano ricevere dalla somma giustizia dell'E.V. a grazia singolare, *quam Deus, etc. Francesco Pelta Governatore supplica, come sopra. Vincenzo Pardi Governatore supplica, come sopra. Onofrio Coda Governatore supplica, come sopra. Gaetano Marciano Fiscale supplica, come sopra.*

Visto il presente memoriale esibitomi dalli Governadori della Real Cappella de' Portieri di Vicaria, in esecuzione dell' anno 1738. al §. V, n. 27. e del Bando spedito a 9. Gennaro 1739., si rinnovi il Bando suddetto giusta la sua serie, continenza, e tenore, si affigga in tutte le Banche della Vicaria, non si ammettano Portieri estraordinarj, nè si faccia commessa di scritture a chi non è Portiero ordinario della G. C. della Vicaria sotto le pene stabilite nella suddetta Real Costituzione, ed in detto Bando. *Napoli 5. Giugno 1779. Fuscaldo Reggente. Gennaro Bottis Secretario.* Pubblicata a dì 12. Giugno 1779.

Die 5. Junii 1779. Fuscaldo Reggente.

DE OFFICIO PRAEFECTI CVRSORVM ARMILLATORVM

SEV

MAGISTRI POSTARVM

T I T. CCIII

PRAMMATICA PRIMA.

Capita officii Praefecti Cursorum armillatorum, vulgo *Corrier maggiore*.

PErchè tanto i Tribunali Regj, quanto tutti gli altri Officiali di questo Regno, hanno la loro regola, ed ordine circa l' amministrazione de' loro offic; eccetto che il vostro di Mastro di Poste di Sua Maestà, il quale secondo che siamo informati, non ha regola, nè forma alcuna circa l' amministrazione, ed esercizio di esso; ci è paruto, per essere dell' importanza, per lo carico, che teniamo, e per quello, che conviene al servizio della predetta Maestà, e beneficio universale, e particolare de' suoi sudditi, di provvedere, e fare l' infrascritte regole, ed ordinazioni, colle quali vogliamo, che vi abbiate da governare, ed amministrare detto officio, e sono l' infrascritte, *videlicet*:

2. *In primis* „ perciocchè l' importanza, di detto vostro officio consiste particolarmente circa la cura, „ fedeltà, e diligenza, però " Vi stabiliamo, ordiniamo, e comandiamo, che dobbiate usare detta fedeltà, siccome sin quì avete usata, ed abbiate da dare buon conto delle lettere, che vi saranno date, così nel riceverle, come nel mandarle, e farle consegnare in mano di quegli, a chi andranno con ogni fedeltà, e prestezza; poichè sapete quanto disservizio causerebbe a S. M. ed a' detti particolari la tardanza, e 'l mal ricapito, che si desse a' detti dispacci.

Adhibeatur diligentia in retinendis, et transmittendis litteris.

3. Di più, attreso che sogliono venire ogni giorno, tanto dalla Corte di Sua Maestà, come da Roma, e da molt' altre parti, lettere, e dispacci, ne' quali si sogliono scrivere, come accade, diverse nuove, le quali, quantunque fossero pubbliche, non conviene, nè spetta a Voi pubblicarle, avanti, che siano da Noi pubblicate, per questo „ Da qua in „ avanti, avvertirete di non pubblicar „ nuova alcuna di quelle, che vi saranno scritte, se prima non l' abbiate comunicate con Noi, ed ottenuta licenza, potrete poi pubblicarle ".

Nuntia rerum non divulgentur, nisi postquam pervenerint ad aures Progis.

4. Vogliamo ancora, che subito arrivata che sarà la staffetta, o Corriere da qualsivoglia parte, che verrà, non abbiate da consegnare lettere a particolari persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sieno, prima che abbiate dato il dispaccio, e notizia di esse lettere, ed ottenuta licenza di poter consegnare dette lettere. E quando venisse dispaccio di particolari senza lettere nostre, ce lo farete similmente intendere, e non darete le lettere senza licenza nostra.

Cum pervenerint veredarii, aut cursor armillatus, literae aliis non dentur inconsulto Progis.

5.

Sciantur personae externae accedentes Neapolim.

5. E perchè molte volte accade venire da Roma, o d' altra parte Gentiluomini, ed altre particolari persone; e conviene al servizio, e stato di Sua Maestà per molti rispetti, che s' intenda chi sono, e donde vengono „ Darete ordine alle poste più „ vicine di Napoli, che debbano co„ mandare a' loro Postiglioni, che „ conducano in vostra casa detti Gen„ tiluomini, e particolari, salvo se „ fossero persone illustri, e di con„ siderazione; nel qual caso si potrà „ dispensare, che possano andare a „ scavalcare alle case loro. Però dell' „ una, e dell' altra qualità ce ne da„ rete incontanente particolar noti„ zia, acciocchè possiamo intendere, „ chi sono queste tali persone.

Cursores, et veridarii non concedantur inconsulto Prorege.

6. „ Vogliamo di più, che non „ possiate spedire in modo alcuno per „ qualsivoglia causa Corriere, nè staf„ fetta alcuna, nè altra particolar „ persona, senza nostra espressa li„ cenza, perchè così conviene al ser„ vizio, e stato della predetta Mae„ stà, oltra che è cosa giusta".

Per totum Regnum Veridarii, et cursores non concedantur absque literis Praefecti praedicti.

7. E perchè siamo informati, che alle volte, quando per voi si ricusa di dare le poste a quelle persone, che vogliono correre per non esser volontà nostra, che le diate; queste tali persone partono da questa Città di Napoli con cavalli, o con mule di cammino, e vanno fino alla seconda, o terza posta, e di là poi le pigliano, e fanno il viaggio loro, il che non conviene al servizio di S.M. Per questo „ Vogliamo, che da qua „ in avanti questo cessi, e non si „ possano in modo alcuno per lo „ cammino pigliare poste, quando „ da Noi si denega la licenza; per „ tanto darete ordine agli uomini vo„ stri, che terrete deputati nelle po„ ste di tutt' i luoghi del Regno, „ che non debbano dar cavalli di po„ ste a persona alcuna, di qualsivo„ glia grado, e condizione si sia, „ senza vostra patente, la quale a„ vrete voi da spedire con licenza „ nostra, e non altrimenti".

Quid servandum, quando veridarius, aut cursor Homerodromus digrediatur.

8. E quando avrete da spedire staffetta alcuna per Roma, o per qualsivoglia parte del Regno, o fuora del Regno, osserverete l' infrascritto ordine: Piglierete polizza dal Segretario, dove abbia da andare, il giorno, e l' ora, che si parte, e dove va, colla quale poi, e con la fede della ricevuta, che si farà nella coverta del plico, si spedirà il mandato, che voi siate pagato: Avvertendo però le poste particolari, che, se non faranno la diligenza debita, e non daranno giusta scusa di non averla fatta, si scomputerà a voi la rata di questo, che dovrete avere, e *per consequens* voi la scomputerete a loro, e questo perchè si sforzino di fare il servizio compiuto, e si dia la rimunerazione conforme a' servizj loro.

A Cursoribus ultra decimam non exigatur.

9. E perchè intendiamo, che alcuni Corrieri dopo la venuta nostra in questo Regno si sono lamentati, che dopo avervi pagata la decima del loro viaggio, avete pigliato di più un' altra parte di danari per li cambj, allegando volerli cavare dal pericolo, quando avessero portati danari contanti, e questo lo fate per più vantaggio, ed utile della Regia Corte, perchè se fossero rubati detti danari, la Corte verrebbe a perderli: benchè pensiamo, che pigliate quello, che vi compete, e non più, pure a maggior dichiarazione vi ordiniamo, che dobbiate pigliare da' detti Corrieri solamente la decima solita darsi a voi, la qual pare, che vi compete per ragione di vostro officio, ed a quelli darete il restante de' danari, che si pagano per loro viaggi, permettendo, che possano far detti cambj a lor mo-

do, perchè facendosi il contrario, parrebbe, che fosse di gravezza, e cosa ingiusta.

Quinta pars salarii solvatur itinere completo, et ostenso libello litera cum datarum.

10. Ed avendo inteso, che dopo che sono partiti i Corrieri, e che si è loro pagata la quantità de' danari, che hanno da avere per loro viaggio, non si tiene più cura, nè pensiero d'avere la fede della ricevuta de' dispacci, che loro si danno, per questo „ Vi si ordina, che dobbiate Voi „ essere tenuto di presentare le dette „ fedi prima che si finisca di pagare „ il viaggio di detto Corriere, acciocchè per indennità del R. C. si „ vegga, se il Corriere avrà eseguito l'ordine, che gli è stato dato, „ come abbia fatto, ed eseguito il „ servizio predetto. E per questo „ vogliamo, che non gli abbiate a „ pagare interamente la provvisione, „ che se gli dà, finchè non avrà finito il servizio, ma un quinto meno, il quale se gli pagherà, fatto „ che avrà il viaggio.

Veridarii Apuloae aestivo tempore cum effectu deserviant; alias salarium non liberetur.

11. Di più intendiamo, che i due uomini obbligati a servire nelle Poste, che si tengono per Puglia, quando è sospetto d'armata con loro cavalli, con provvisione di ducati sei il mese per ciaschedun uomo, e cavallo, non servono con effetto, e la Corte libera a loro mese per mese il salario; „ Vogliamo adunque, che da „ qua in avanti non si liberi per lo „ Scrivano di Razione detto salario, „ *nisi habita fide* del loro servizio mese per mese dal Capitano, Sindaci, „ ed Officiali delle Terre, dove dette poste si tengono, essendo luogo „ abitato, dove si possa aver copia „ di detti Officiali, *et constito* della „ diligenza, che usano per le coverte de' plichi, che si mandano per „ dette staffette, colla relazione del „ tempo, che partono, e che arrivano „ con detti dispacci; la qual fede „ avrà da contenere di più, come assistono pronti, e continuamente apparecchiati al detto servizio co' cavalli, e 'l pagamento si faccia in „ mano propria de' detti Corrieri, e „ staffette, o de' loro Procuratori, e „ non in vostra mano.

Deletur numerus sex cursorum pedestrium.

12. Siamo similmente informati, che i sei corrieri ordinarj pedoni, i quali fin a quest'ora sono stati assentati, e pagati per la Regia Corte a ragione di sei ducati il mese per ciascheduno, alcuno di loro non servono di persona, e mandano altri in loro nome, e quelli, che alcuna volta servono personalmente lo fanno tardamente, e non usano quella diligenza, che converrebbe al servizio di Sua Maestà, di modo che andando il servizio di questa maniera, la Corte ne viene ad essere mal servita; Per questo „ Vogliamo, ed ordiniamo, che „ da qua in avanti i detti sei Corrieri non abbiano da percepire la „ detta provvisione di ducati sei il „ mese, nè abbiano a servir più la „ Regia Corte, e 'l pagamento de' „ Corrieri, che si hanno da spedire „ da qua in avanti, si habbia a pagare dal Tesoriere generale, con polizza del Regio Segretario. E quando la Regia Camera, la Tesorería, „ o la Scrivania di Razione vorranno mandare qualche dispaccio fuora, lo manderanno al detto Secretario, perchè in questo modo si „ verrà a spendere assai meno.

Salaria solvantur a Quaestore Aerarii cum schedula a libellis.

13. *Di più*, perchè s'intende, che da un certo tempo in qua si è tolta la facoltà a' Corrieri da piedi, e da cavallo, ed a' padroni delle bestie d'alloghiero, che possano servire altre persone particolari, senza licenza de' Mastri de' Corrieri, o dei suoi sostituti, si ha da provvedere di tor via tal abuso, e di notificarlo, acciocchè ogni persona possa usare della

Liberi sit facultas Cursoribus deserviendi cui voluerint.

Digitized by Google

la sua libertà.

Cursores, et Verdarii non exportent res vetitas.

14. Vogliamo, che il Mastro di posta non possa mandare, nè abbia da consentire, che i Corrieri, nè le staffette piglino gruppi di danari, nè gioje, nè seta, nè oro per estrarle in contrabbando fuori del Regno senza nostra licenza *in scriptis obtenta*.

Donec aliter fuerit statutum, salarium non adaugeatur.

15. E perchè intendiamo, che il pagamento delle poste, e de' corrieri è alterato da quel ch' era solito anticamente pagarsi, ed ogni dì va crescendo, ed aumentando, e nell'Officio vostro non si tiene Pandetta alcuna de' pagamenti, che si hanno giustamente a fare, siccome sta, e si tiene in tutte le parti d'Italia, in Alemagna, in Fiandra, ed in Ispagna; ed abbiamo già dato ordine, che si abbia per tutte le parti vera informazione di quel che giustamente si ha da pagare per lo salario di dette Poste, e Corrieri. Per tanto „ Vi diciamo, che da qua „ in avanti non dobbiate innovare, „ nè crescere in pagamenti, che so„ lete pagare alle dette Poste, e Cor„ rieri, infino a tanto che sarà fat„ ta e pubblicata la detta pandetta, „ la quale dopo che sarà pubblicata, „ vogliamo, che si abbia da osser„ vare inviolabilmente *juxta sui se„ riem, continentiam, et tenorem*.

16. Le quali sopraddette cose tutte conviene al servizio, e conservazione dello Stato di S.M. che si abbiano da osservare per Voi, e per li vostri Ministri; *E vi diciamo, ed ordiniamo, che per quanto avete cara la grazia della predetta Maestà, o sotto pena di perdere il vostro officio, e di ducati tre mila da applicarsi al Regio Fisco, in caso che si facesse il contrario, dobbiate* ad unguem *osservare quanto per Noi ne' sopraddetti Capitoli sta ordinato, la qual pena vogliamo, che si esiga inviolabilmente*. La presente per Voi letta coll' intimazione, e relazione in dorso di essa notata resti al presentante. *Datum in Regio Palatio Neap. die 18. Septemb. 1559. D. Perafan. Vid. Albertinus Reg. Vid. Villanus Reg. Vid. Reverterius Reg. Joannes de Soto Secret.*

Poena priv. off. et centum trium mille.

Die 18. Sept. 1559. D. Perafan.

PRAMMATICA II.

Non fiant equitatus per Regnum nec publicus tabellarius, absque permissu Praefecti cursorum.

PEr l' Ill. quond. Duca d' Alcalà, allora Vicerè in questo Regno a tempo di sua vita fu fatto, e di suo ordine pubblicato Bando del tenor seguente, *videlicet*: Philippus Dei gratia Rex, etc. Bando, e comandamento, etc.

Perchè ne' tempi passati per la Cesarea, e Cattolica Maestà d' immortal memoria furono spedite lettere ad istanza del qu. Magnif. Diego Jayme de Haro, *olim* Mastro di Poste della prefata Maestà di questo Regno, per le quali fra l'altre cose, che ordinava, e comandava, vuole, che s' abbia a mirare, e provvedere di giustizia nelle cose pertinenti all' Officio di Mastro di Poste, e Procaccio, tal che detto Diego non ricevesse aggravio. E perchè il Magnifico Giovan Zapata al presente Mastro di Poste, e Procaccio di detto Regno ci ha fatto intendere, che alcuni *per indirectum* si sono intromessi in far cavalcate, e comitiva di cavalli a modo di Procaccio per Roma, e per lo Regno, e con quelli mandano guide a piedi, ed a cavallo, esercitando tacitamente detto officio, e massime che per dette cavalcate illecite, oltra il danno, che si causa a' detti Procacci ordinarj, che non vanno con quella sicurtà, e comitiva di gente, che si dee, di modo che di facile potrebbero essere assaltati, e ricever dispiacere, e danno, che perciò ci ha supplicato di opportuna provvisione sopra il togliere l' abuso di dette cavalcate; *E parendoci esser*

ser giusta la sua dimanda, S' ordina, e comanda per lo presente Bando a qualsivoglia persona, di qualunque grado, stato, e condizione si sia, che da qua in avanti, niuno presuma, nè ardisca fare, nè ordinare le cavalcate, nè comitive di cavalli con guide a piede, nè a cavallo, toccanti all' Officio di detto Mastro di Poste, o Procaccio, nè in quegli intromettersi, o impedire *directe, vel indirecte*, nè portare insegne di Corriere in questo Regno senza la volontà del detto Magnifico Giovan Zapata Mastro di Poste, o che parta da sua casa, come si costuma nella Corte della prefata Regia Maestà; però non si proibisce, che si possano allogare cavalli di particolari persone, ed inviarsi corrieri a piede, senza altrimenti dimandar licenza a detto Mastro di poste, conforme agli ordini nuovamente spediti. E così vogliamo, che inviolabilmente si osservi sotto la pena della Regia disgrazia, e di due mila ducati ogni volta, che si contravverrà, da applicarsi alla Regia Corte per la metà, e l' altra alla parte: che tal' è nostra volontà, ed intenzione. *Datum Neapoli die* 28. *mensis Septembris* 1564. *Don Perafan. Vid. Villanus Reg. Vid. Reverter. Reg. Vid. Patignus Reg. Lobera Prosecretar. In Bannor. 4. fol.* 210.

Armilla non gerat. sine consensu Praefecti praedicti.

Prag. 1. §. 23. ced. poena indignat. et centum. acco.

Die 28. Sept. 15. 4. D. Perafan.

Al presente per parte del Regio Mastro di Poste ci è stato fatto intendere, che contra la forma del detto preinserto Bando non si manca di far cavalcate, e comitive di cavalli con guide toccanti all' Officio di detto Mastro di Poste, e Procacci. Ed essendo stati supplicati di opportuna provvisione, ci è paruto fare il presente Bando, per lo quale „ Ordiniamo a tutte, e quali si vo„ gliano parsone, di qualunque stato, „ grado, e condizione si sieno, che „ debbano, e ciascuna d' esse debba „ osservare, ed eseguire il detto preins„ serto Bando, giusta la sua conte„ nenza, e tenore senza contraddizione „ alcuna, sotto le pene in esso apposte". *Dat. Neap. in Regio Palatio die* 15. *mensis Januar.* 1572. *Ant. Card. de Granvela. Vid. Reverter. Reg. Vidit Salernitanus Reg. Vid. Montenegro Reg. Lobera Proseeret. In Bannor. 1. fol.* 44.

Poena eadem.

Die 15. Jan. 1572. Cardinal Granvela.

Decretum M. C. V. cum insertione ordinis S. E.

sive

PRAMMATICA III.

Publici Tabellarii serviant Regio Fisco absque salario.

PEtchè gli anni passati fu fatto ordine per questa Gran Corte della Vicaria con inserta forma di memoriale di S. E. del tenor seguente *videlicet*. Quoniam in Mag. Curia Vicariae fuit praesentatum memoriale cum Regia decretatione tenoris sequentis *videlicet*. Illustris. et Eccellentis. Sig. Il Proccurator Fiscale delle cause criminali del presente Regno fa intendere a V. E. come spessissime volte occorre mandarsi diverse provvisioni per servizio del Regio Fisco alle Regie Udienze, ed altri Tribunali del Regno, e i Procacci denegano quelle portare senza pagamento, supplica V. E. restar servita comandare, che quelle debbano portare senza pagamento alcuno, e così ancora pigliare le risposte, e portarle similmente *gratis* in Napoli per servizio del Regio Fisco, e tutto lo riputerà a grazia; *ut Deus, etc. Magna Curia Vicariae super supplicatis provideat, quod praedicti Tabellarii, sive Cursores serviant Regio Fisco absque salario*. Moles Reg. Prov. per S. E. Neap. die 18. mensis Martii 1587. Bartholomaeus de Ligorio. *Idcirco mandetur peremptorie omnibus, et quibuscumque Tabel-*

Poena unc. 100. *bellariis, seu Cursoribus, Neap. commorantibus, sub poena unciarum auri centum per quemlibet Fisco Reg. etc. quatenus ab hodie, et in futurum servire debeant, et habeant in occurrentiis, et servitiis dicti Regii Fisci gratis sine aliquo salario, servata forma praeinserti memorialis Suae Excellentiae.* Datum Neapoli die 20. Martii 1587.

Die 21. Mart. 1587. M. C. V. Olasso, Fata, Mastrillus, Marcellus Barresius actorum Magister pro Cacciottolo. Al presente essendone stato dato di nuovo memoriale a S. E. per parte del detto Proccurator Fiscale del tenor seguente *videlicet*. Illustriss. ed Eccellentiss. Signor. Il Proccurator Fiscale di Vicaria fa intendere a V. E. come continuamente occorre per servizio del Regio Fisco mandarsi più provvisioni nelle Regie Udienze del Regno per alcune diligenze, che si commettono dalla Vicaria, i quali ordini, e provvisioni è solito consegnarsi a' soscritti quattro Proccuratori delle Regie Udienze, che tengono carico sollecitare tutt' i negozj delle dette Regie Udienze. E perchè, Signore Eccellentissimo, a tempo che per detti Proccuratori si consegnano i dispacci predetti a' Procacci, denegano quelli di scriversi al libro per cautela del Regio Fisco; e di portarli separatamente, e con secretezza come si conviene *gratis*, e dopo il ritorno dare subito le risposte co' processi a' detti Proccuratori senza pagamento alcuno; per il che il più delle volte si è ritardata per alcuni la spedizione de' carcerati, ed alcune diligenze, che per gli Officiali di dette Regie Udienze si è scritto a' detti Proccuratori; Perciò supplica V. E. restar servita ordinare a tutt' i Procacci, che i pieghi, e dispacci, che loro si consegnano per li detti Proccuratori, gli abbiano da scrivere a libro, e poi consegnare le risposte co' processi subito senza pagamento alcuno a' detti Proccuratori, conforme altre volte per lo Collaterale Consiglio è stato ordinato, e'l tutto riceverà a grazia, *ut Deus etc.* Orazio Spinola Proccuratore delle Regie Udienze di Calabria Citra, ed Ultra; Orazio Faggiolo Proccuratore delle Regie Udienze di Terra d' Otranto, e Bari; Antonio Corrado Proccuratore delle Regie Udienze di Principato Citra, ed Ultra, e per S.E. è stato ordinato, *Quod renovetur ordo*. De Ponte R. Provisum per S. Excellentiam Neap. die 5. Novemb. 1599. E veduto per questa Gran Corte della Vicaria il soprascritto memoriale dato a S. E. in virtù del quale si è rinnovato il soprascritto ordine; Per tanto „ Ordiniamo, e comandiamo a iutt'i Pro„ cacci di questa fedelissima Città di „ Napoli, che da qua in avanti, tutt' „ i pieghi, e dispacci, che loro si „ consegneranno per li soprascritti „ Proccuratori delle dette Regie U„ dienze, quelli debbano scrivere a „ libro, e portare *gratis* e senza pa„ gamento alcuno *pro servitio Regii* „ *Fisci*, ed al ritorno consegnare su„ bito le risposte, e le ricevute di „ essi similmente *gratis*, in mano de' „ detti Proccuratori, e non d'altro, „ sotto pena d'once cento contenuta „ nel soprascritto ordine, ed altra pe„ na riservata ad arbitrio di S. E. e „ così eseguirete, e non altrimenti". *Dat. Neap. die 22. mensis Novembris 1599. D. Pedro de Soto Mayor, Julius Palermus, Joannes Thomas Vespulus, Joannes Ruyz de Valdevejo, Joannes Aloysius Mormilis, Marcellus Barresius actorum Magister.*

Quatuor Proccuratores Provinciarum.

Die 5. Nov. 1599.

Fascicoli litterarum, et rescriptorum scribantur in libro publici tabellarii, qui debet exhibere de ea forma alteri gratis.

Die 22. Nov. 1599. M. C. V.

RE-

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA IV.

CAROLO BORBONIO Rege. Officiales, conductores, et alii servientes officii Cursoris non gaudent immunitate vectigalium.

HE dado cuenta al Rey de la consulta, que le ha resignado el Tribunal de la Camara de la Sumaria en 14. del corrente, sobre haverse decidido la causa entre la Universidad de Castelforte, y Andrea Mattei su ciudadeno, por haver rehusado pagar los pesos ordinarios y extraordinarios, à que havia sido taxado, haxo pretexto de ser afitador de la Posta de Garigliano; y que, como subdito del Oficio de Correo Mayor, se le devia la imunidad y franquicia, en virtud de privilegios. Examinadose antes de la decision assì las consultas, que en el asumpto formò el Delegado de dicho Oficio de Correo Mayor, y la representacion, que hizò el Duque de Fragnito Administrador de el; como tambien los dos puntos, que este propusò de mantenerse à los empleados de la Posta en la possession de las franquicias, pendiente la decision de la causa; y que, antes de publicarse la sentencia, se diese cuenta à Su Magestad con la explicacion de los votos contrarios, y los huviese manifestado la Camara muy por extenso las racones de justicia y de govierno, que han tenido los Ministros, que la componen, para decidir unanimes que à los Oficiales de Posta, y Subditos del mencionado Oficio, ninguna imunidad o franquicia les tocava en sus respectivas Patrias, y para decretar: *Officiales, conductores, aliique servientes atque subditi Regii Officii Cursoris Majoris solvant gabellas, taxas, et omnia alia onera universalia in beneficium Universitatum, quarum sunt foculares aut bonatenentes, ad instar aliorum civium aut bonatenentium, ac proinde Universitas Castrifortis utatur jure suo contra heredes quondam Andreae Mattei pro exactione tanarum; et fiat consultatio Sacrae Regiae Majestati*, solicitando el real oraculo por si deberà publicarse este decreto. Y enterado de todo Su Magestad, ha venido en conformarse con la decision de esse Tribunal, y manda se publique y se execute su decreto. Lo que de real orden aviso por medio de V. S. à la Camara, para su cumplimiento. DIOS guarde à V. S. muchos annos, como desseo. *Palacio à* 21. *de Marzo de* 1742. *Don Juan Brancacho. Senor Don Luys Paterno.*

Die 21. Mar. 1742.

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA V.

Eodem Rege. Moderantur immunitates cursolarum, et ad eas, quae ad reipublicae comodum pertinent, restringitur.

SIendo uno de los motivos, que han ocasionado hasta ahora considerable deterioracion en el prodato de la renta de Correos de este Reyno, el de la imunidad y exempcion, que abusivamente han desfrutado infinitas personas de los portos de sus cartas y pliegos, embiando los y recibiendo los por el conducto de los Capitanios Generales de Mar y Tierra, e Ynspectores Generales de la Infanteria, Cavalleria, y Dragones, baxo cubierta de los individuos de ellas, y de Ministros, que por instituto de sus empleos gozan franquicia de cartas para sus correspondencias, en asumptos, que conciernen al real servicio. Y conveniendo reparar à tan grave y perjuycial abuso; ha deliberado y manda el Rey

que

que de oy en adelante en las Secretarias del Despacho se admitan solamente las cartas y pliegos, que fueren de oficio, y de los Oficiales de las mismas, y que se pratique lo proprio en las Capitanias, y Ynspecciones Generales, y por los Ministros, que gozan franquicia, prohibiendose expressamente la admision y direccion de las cartas y pliegos, que nò sean del real servicio; y que unas y otros, recibiendose para particulares por los mismos condutos, se embien con cubierta al Ynterventor de Correos Don Galeazo Mariscoti, para que disponga se se cobren sus portes. Y de real orden lo participo à V. S., para su intelligencia y cumplimiento, en la parte, que le toca. DIOS guarde à V. S. muchos annos, como desseo. *Palacio* 10. *de Febrero de* 1754. *El Marques de Vallesantoro. Senor Marques Ferrante.*

Die 10. Febr. 1754.

PRAMMATICA VI.

FERDINANDO IV. Rege. Carnus restitutio.

ESsendosi resa oltremodo intolerabile la negligenza, e trascuraggine, che si osserva nelle Poste del cammino da Napoli a Fondi nel dar corso alle ordinarie Staffette delle Valigie, ed alle straordinarie, con grave pregiudizio del Real servigio di S.M., e del pubblico Commercio, mal grado le rigorose pene con antecedenti Editti comminate contra i trasgressori; E volendo noi apprestare ad un sì pernicioso abuso il riparo più convenevole, ed efficace; Quindi è, che col presente Editto in ogni tempo valituro incarichiamo, ed ordiniamo in suo Real Nome a' Padroni delle Poste del suddetto cammino di dover inviolabilmente osservare sotto le pene, che quì sotto si esprimeranno, quanto si contiene negl' infrascritti Capitoli. I. Che le Staffette ordinarie; o straordinarie si cavalchino da Postiglioni pratici, e provetti, non da Ragazzi, e che sieno essi nell' obbligo di portare gli stivali, e la cornetta con suo cordone ad armacollo sotto pena di ducati 50. la prima volta, ducati 100. la seconda, e ducati 200. la terza da applicarsi al Regio Fisco, con sei mesi di carcere. II. Che in tempo di Estate nelle Poste semplici la corsa delle Staffette delle Valigie non oltrapassi il tempo di un' ora, e mezza, e quella de' Valigiotti, e delle Staffette straordinarie un' ora, e un quarto; E nelle Poste lunghe, ove si esige Posta, e mezza, si adempisca la corsa delle Valigie nel termine di due ore, e mezza, e quella de' Valigiotti, e delle Staffette straordinarie in due ore, e non più. In tempo poi d' Inverno le Staffette delle Valigie nelle Poste semplici si corrano nel termine di due ore, e nelle Poste, e mezza in termine di due ore, e mezza; Ed i Valigiotti, e le Staffette straordinarie nelle Poste semplici in un' ora, e mezza, e nelle Poste, e mezza in ore due. Avvertendo, che se per qualche accidente avvenisse maggior ritardo, si dovrà mandar giustificazione legale. Ed in caso di contravvenzione i Postiglioni incorreranno nelle pene di sopra additate. Che se poi giustificheranno, che la mancanza non sia derivata da loro, ma da' Maestri di Poste, in questo caso alle suddette pene saranno condannati i Maestri di Poste, che furono cagione del ritardo. III. Che i Postiglioni, i quali cavalcheranno le Valigie, ed i Valigiotti, e le straordinarie Staffettte, dovranno immediatamente al loro arrivo nelle successive Poste far annotare nel *Parte* l' ora, in cui giungeranno in quelle, e non dovranno tornare indietro, se non avranno prima veduto partire l' altro Postiglione; E

succedendo il minimo ritardo, dovranno farlo notare in esso Parte; di modoche un Postiglione dovrà fiscalizzare l'altro. Ed in caso di contravvenzione incorreranno i Postiglioni nella pena di tre mesi di carcere la prima volta, di sei mesi la seconda, e di un anno di presidio la terza. Ed i Maestri di Poste, che non annoteranno l'ora, soggiaceranno alla pena di 50. ducati la prima volta, di 100. la seconda, e di sei mesi di carcere la terza da esigersi, ed eseguirsi irremisibilmente.

Per osservanza delle quali cose vogliamo, ed ordiniamo nel suddetto Real Nome, che il presente Editto firmato di Nostra propria mano si stampi, e se ne tenga affisso un Esemplare in ciascuna Posta alla pubblica veduta, acciò non si possa da veruno allegare causa d'ingnoranza. *Palazzo 21. Aprile 1764. Bernardo Tanucci. Locus Sigilli. Giuseppe Maria de Salvatoris. Segretario della General Soprantendenza.*

Die 21. Apr. 1764. Bernardo Tanucci.

PRAMMATICA VII.

Eodem Rege. Praeventiva distributio epistolarum interdicitur, exceptis Archiepiscopo Neapolitano, Legatis Palatinis, Consiliariis, et aliis paucis eminentis ordinis.

COnoscendo quanto abusivo, e pregiudiziale al pubblico Commercio, ed alla buona fede sia il sistema, e prattica sinora tenutasi dagli Uffiziali delle Dispense delle Lettere darsi le medesime con anticipazione a' particolari in pregiudizio degli altri, che debbono averle con lista, esigendone mance, ed inferte; quindi volendosi togliere un tale pregiudizievole abuso, e dar sistema a' disordini, ed inconvenienti suddetti, col presente Editto di Real ordine formato in ogni tempo valituro, ordiniamo, e comandiamo in Real nome, che da qua in avanti non si possa dagli Uffiziali delle Dispense delle Lettere, nè da niuno dell'Uffizio di Corriere Maggiore dar lettere anticipate a persona alcuna di qualunque grado, e condizione, o dignità, che sia, eccetto il Cardinale Arcivescovo, i Ministri stranieri, i Consiglieri di Stato, il Luogotenente della Camera, il Reggente della Gran Corte, il Soprantendente della Salute, i Fiscali di Camera, e l'Avvocato de' Poveri, nè esigere inferte, e mancesotto pena di perdita immediate d'impiego, ed altra a nostro arbitrio riservata. Ed acciò il presente Real Editto di nostra mano firmato abbia la sua piena, ed effettiva osservanza, ordiniamo in detto Real nome, che si stampi, e si pubblichi, e se ne tenga affisso un esemplare sempre nelle dette Dispense, e nella Tenenza alla pubblica veduta, affinchè non si possa allegare causa d'ignoranza. *Napoli 19. Gennaro 1765. Bernardo Tanucci. Locus Sigilli. Giuseppe Maria de Salvatoris Segretario della General Soprantendenza.*

Die 19. Jan. 1765. Bernardo Tanucci.

Napoli 3. Aprile 1742.

AVVISO. *IL Re nostro Signore ha stabilite delle Poste regolate per la Turchia, le quali partiranno da Napoli per Costantinopoli, passando per Durazzo in Albania l'ultimo Sabbato d'ogni mese; e da Costantinopoli per Napoli ogni penultimo Sabbato, il che principierà ad eseguirsi nel prossimo venturo mese di Maggio, e sarà libero ad ogni uno di qualunque Nazione si sia di valersi di questa via per la sua corrispondenza con Costantinopoli, e Durazzo, ed anche cogli altri Stati dell'Impero Ottomano, tenendo in queste due Città delle persone, che abbiano la cura di ricevere le loro lettere per incamminarle poi al loro destino. Il porto delle lettere così d'andata, come di venuta si affrancherà, e pagherà in Napoli. Sicchè sarà.*

rà necessario d' indirizzarle a' Corrispondenti, che attendano a ritirare dalla Posta le prime, ed a pagarne il porto, per affrancarle poi all' Officio, in cui si riceveranno quelle per Durazzo, e Constantinopoli, ove si dispenseranno nel Palazzo di residenza del Ministro di S. M. a Pera senz' altro pagamento. E parimente di ritirare quelle, che procederanno da Costantinopoli, e Durazzo, ove si saranno ricevute gratis, e pagarne quì il porto, per poi dirigerle al loro destino. E quantunque vi sia altrettanto lontano da Napoli a Costantinopoli, come da Napoli a Parigi, ed in oltre si abbia da passare un lungo tragitto di mare nell' Adriatico, con tutto ciò S. M. più desiderosa di facilitare non solamente il Commercio de' suoi Sudditi, ma ancora quello de' Sudditi delle Potenze sue Amiche, ed Alleate, che attenta a' suoi proprj Reali interessi si è servita ordinare, che si regolasse il porto delle lettere ad un prezzo più mediocre ancora di quello, che si paga per le lettere da Parigi a Napoli, conforme dalla Tariffa qui sotto descritta apparisce.

Si avvisa, che i pieghi, che procederanno dalla Turchia, si profumeranno al di fuori solamente a Brindisi primo Porto degli Stati di S. M. ove capiteranno, da dove si trasporteranno in casse chiuse, e con tutta cautela in questa Capitale, e si riporranno direttamente all' Officio di sanità, acciò in presenza non solamente de' Consoli delle Nazioni Forestiere, o delle persone, che destineranno ad assistere per parte loro; ma ancora di qualunque altro vi vorrà intervenire, si profumino le lettere al di dentro, e si finisca di espurgarle perfettamente, e come conviene per la sicurezza della pubblica salute; che vi si suggelleranno col suggello dell' Officio di Sanità quelle, che profumandole si saranno aperte; e che poi si porteranno all' Officio Generale della Posta, in cui si distribuiranno come sopra si è detto. Di modo che le Corti Straniere, i loro Ministri, e i Sudditi possono essere sicuri del segreto de' loro negozj, e che le lettere saranno immuni da qualunque sospetto d' aria impura.

Si previene ancora, che nel termine di 20. giorni, e spesse volte in minor tempo siegue il trasporto delle lettere da Costantinopoli a Napoli.

Tariffa del porto, e dell' affrancatura delle lettere tra Napoli, e gli Stati del Gran Signore, che si esigerà a Napoli in moneta Napoletana.

Da Costantinopoli, o per Costantinopoli.

Lettera semplice grana	30
Lettera doppia grana	40
Piego ad oncia grana	60

Da Durazzo, o per Durazzo

Lettera semplice grana	20
Lettera doppia grana	30
Piego ad oncia grana	60

Carolus Dei Gratia utriusque Siciliae Rex, Hispaniarum Infans, Dux Parmae, Placentiae, et Castri, Magnus Princeps Etruriae, etc.

Antonio Montalto Duca di Fragnito, Signore delle Terre Pietra, Motta, Montecorvino, e Volturino, de' Feudi di Monterone, Rapinella, Cella, delle Difese del Casale, S. Paolo, Juvara, Marano, Marseglia, etc. Soprantendente Generale dell' officio di Corriere Maggiore del Regno di Napoli per S. M., e suo Gentiluomo della Camera d' Entrata etc.

Regolamento sopra la Tassa da praticarsi nell' officio di Corriere Maggiore del Regno di Napoli per le lettere di Andata, e Venuta ad esso spettanti.

Le lettere di Andata, e Venuta dalle Provincie di Contado di Molise, Principato Citra, ed Ultra, Capitanata, Basilicata, Otranto, Abruzzo Citra, ed Ultra, Calabria Citra, ed Ultra, e Messina

Si tassano; cioè

I Pieghi a grana otto l'oncia grana	8
Mezzo foglio grana	3
Foglio grana	3
Foglio, e mezzo grana	4
Due fogli grana	5

Le lettere, che vengono da Palermo per Napoli, e Regno

Si tassano, cioè

I Pieghi a grana 12. l'oncia; e quelle sciolte, cioè	
Mezzo foglio grana	3
Foglio grana	4
Foglio, e mezzo grana	6
Due fogli grana	8

Le lettere, che vengono da Roma per Napoli, e Regno il Lunedì con Staffetta, ed il Venerdì col Procaccio

Si tassano cioè

I Pieghi a grana 10 l'oncia, e quelle sciolte, cioè	
Mezzo foglio grana	3
Foglio grana	3
Foglio, e mezzo grana	4
Due fogli grana	5

Le lettere, che vengono da Romagna per Napoli, Regno, e Sicilia

Si tassano cioè.

I Pieghi a grana 12. l'oncia, e quelle sciolte, cioè	
Mezzo foglio grana	3
Foglio grana	4
Foglio, e mezzo grana	6
Due fogli grana	8

Le lettere, che vengono da Genova, e Toscana per Napoli, Regno, e Sicilia

Si tassano cioè

I Pieghi a grana 15. l'oncia, e quelle sciolte, cioè	
Mezzo foglio grana	3
Foglio grana	5
Foglio, e mezzo grana	8
Due fogli grana	10

Le lettere, che vengono da Venezia per Napoli, Regno, e Sicilia

Si tassano cioè

I Pieghi a grana 15. l'oncia, e quelle sciolte, cioè	
Mezzo foglio grana	3
Foglio grana	5
Foglio, e mezzo grana	8
Due fogli grana	10

Le lettere, che vengono da Milano per Napoli, Regno, e Sicilia

Si tassano cioè

I Pieghi a grana 18. l'oncia, e quelle sciolte, cioè	
Mezzo foglio grana	3
Foglio grana	6
Foglio, e mezzo grana	9
Due fogli grana	12

La

Digitized by Google

Le lettere, che vengono da Germania, e Paesi Bassi per Napoli, Regno, e Sicilia

Si tassano cioè

I Pieghi a grana 24. l'oncia, e quelle sciolte, cioè

Mezzo foglio grana	5
Foglio grana	8
Foglio, e mezzo grana	12
Due fogli grana	16

Le lettere, che vengono dalla Francia per Napoli, Regno, e Sicilia

Si tassano cioè

I Pieghi a grana 19. l'oncia, e quelle sciolte, cioè

Mezzo foglio grana	5
Foglio grana	5
Foglio, e mezzo grana	7
Due fogli grana	12

Le lettere, che vengono da Costantinopoli, ed altre parti del Levante per Napoli, Regno, e Sicilia

Si tassano cioè

I Pieghi a grana 60. l'oncia, e quelle sciolte, cioè

Mezzo foglio grana	30
Foglio grana	30
Foglio, e mezzo grana	40

Le lettere, che vengono da Durazzo per Napoli, Regno, e Sicilia

Si tassano cioè

I Pieghi a grana 40. l'oncia, e quelle sciolte, cioè

Mezzo foglio grana	20
Foglio grana	20
Foglio, e mezzo grana	30

I Processi, e le Scritture, che vanno, e vengono per lo Regno scritti ne' libri de' Procacci, ed in lettere di avviso si tassano a grana diece l'oncia.

Regolamento di quello che si pratica nell' Officio di Napoli nell' affrancatura delle sottoscritte lettere.

Le lettere, che da Napoli, Regno, e Sicilia si mandano in Roma

Si affrancano cioè

Pieghi a grana 5. l'oncia, e quelle sciolte, cioè

Mezzo foglio grana	1
Foglio grana	2
Foglio, e mezzo grana	3
Due fogli grana	4

Le lettere, che da Napoli, Regno, e Sicilia si mandano per l'Italia, cioè Romagna, Venezia, Genova, Toscana, Milano, e Mantova

Si affrancano cioè

I Pieghi a grana 10. l'oncia, e quelle sciolte, cioè

Mezzo foglio grana	3
Foglio grana	3
Foglio, e mezzo grana.	4
Due fogli grana	5

Le lettere, che da Napoli, Regno, e Sicilia si mandano per Germania, e Paesi Bassi

Si affrancano cioè

I Pieghi a grana 18. l'oncia, e quelle sciolte, cioè

Mezzo foglio grana	4
Foglio grana	6

Fo-

Foglio, e mezzo grana	9
Due fogli grana	12

Lettere nominate del Cammino, che da Napoli si mandano sino all' entrare di Castrovillari in Calabria, e da Napoli sino all' entrare di Roma

Si tassano cioè

I Pieghi a grana 8. l' oncia, e quelle sciolte, cioè

Mezzo foglio grana	2
Foglio grana	3
Foglio, e mezzo grana	4
Due fogli grana	5

Le lettere, che da Napoli, Regno, e Sicilia si mandano per Spagna

Si affrancano cioè

I Pieghi a grana 36. l' oncia, e quelle sciolte, cioè

Mezzo foglio grana	6
Foglio grana	12
Foglio, e mezzo grana	18
Due fogli grana	24

Le lettere, che da Napoli, Regno, e Sicilia si mandavano per Francia

Si affrancavano cioè

I Pieghi a grana 18. l'oncia, e quelle sciolte, cioè

Mezzo foglio grana	4
Foglio grana	6
Foglio, e mezzo grana	9
Due fogli grana	12

Quest' affrancatura dal 1741. non si è più esatta per lo trattato di reciproco commercio stabilitosi colla posta di Francia, nè si esigerà durante il medesimo.

Le lettere, che da Napoli, Regno e Sicilia si mandano per Costantinopoli, ed altre parti del Levante

Si affrancano cioè

I Pieghi a grana 60. l' oncia, e quelle sciolte, cioè

Mezzo foglio grana	30
Foglio grana	30
Foglio, e mezzo grana	40

Le lettere, che da Napoli, Regno, e Sicilia si mandano per Durazzo

Si affrancano cioè

I Pieghi a grana 40. l' oncia, e quelle sciolte, cioè

Mezzo foglio grana	20
Foglio grana	20
Foglio, e mezzo grana	30

Regolamento di quello, che si pratica nell' Officio di Corriere Maggiore di Messina sopra l' esazione delle sottoscritte lettere, che fa per conto dell' Officio di Napoli.

Le lettere, che da Messina si mandano per Germania, e Paesi Bassi

Si affrancano cioè

I Pieghi a grana 26. moneta di Napoli l'oncia, cioè grana 8. per lo porto da Messina in Napoli, e grana 18. per l' affrancatura da Napoli a Mantova; e quelle sciolte, cioè

Mezzo foglio grana	5
Foglio grana	9
Foglio, e mezzo grana	13
Due fogli grana	17

Le

Le lettere, che da Messina si mandano per l' Italia.

Si affrancano cioè

I Pieghi a grana 18. moneta di Napoli l' oncia, cioè grana 8. per lo porto da Messina in Napoli, e grana 10. per l' affrancatura da Napoli passato Roma; e quelle sciolte, cioè.

Mezzo foglio grana	4
Foglio grana	6
Foglio, e mezzo grana	8
Due fogli grana	10

Le lettere, che da Messina si mandano in Roma.

Si affrancano cioè:

I Pieghi a grana 5. moneta di Napoli l' oncia, e quelle sciolte, cioè

Mezzo foglio grana	2
Foglio grana	2
Foglio, e mezzo grana	3
Due fogli grana	4

Regolamento di quello, che si pratica nell' Officio di Corriere Maggiore di Palermo sopra l' esazione delle sottoscritte lettere, che fa per conto dell' Officio di Napoli.

Le lettere, che da Palermo si mandano per Germania, e Paesi Bassi.

Si affrancano cioè:

I Pieghi a grana 30. moneta di Napoli l' oncia, cioè grana 12. per lo porto da Palermo in Napoli, e grana 18. per l' affrancatura da Napoli a Mantova, e quelle sciolte, cioè:

Mezzo foglio grana	6
Foglio grana	9
Foglio, e mezzo grana	14
Due fogli grana	20

Le lettere, che da Palermo si mandano per l' Italia.

Si affrancano cioè

I Pieghi a grana 22. moneta di Napoli l' oncia, cioè grana 12. per lo porto da Palermo in Napoli, e grana 10. per l' affrancatura da Napoli passato Roma; e quelle sciolte, cioè.

Mezzo foglio grana	4
Foglio grana	6
Foglio, e mezzo grana	9
Due fogli grana	13

Le lettere, che da Palermo si mandano per Roma.

Si affrancano cioè

I Pieghi a grana 5. moneta di Napoli l' oncia, e quelle sciolte, cioè.

Mezzo foglio grana	2
Foglio grana	2
Foglio, e mezzo grana	3
Due fogli grana	4

In Napoli 1747.

TA-

TARIFFA

Del prezzo di porto, che pagano le robe, e lettere, che vanno da Napoli alla Provincia di Salerno, con cui va unito il Procacciolo, che passa al Cilento, e vengono a Napoli dalle suddette parti colla Posta, o sia Procaccio di Salerno, e Procacciolo del Cilento,

o sia

PRAMMATICA VIII.

Eodem Rege.

PEr le robe, che vanno, e vengono giornalmente col Procaccio di Salerno, cioè scatole, sportelle, fagotti, involti, ed altre di simil sorte, esigesi un grano a rotolo, semprecchè oltrepassi il peso di quattro rotola 01

Per le suddette robe, ancorchè fossero di picciol peso, e finchè arrivino ad una libbra, esigonsi 02

Per le medesime da una libbra sino a che arrivino a quattro rotola, esigonsi . . . 04

Per l' istesse, allorchè siano d' argento, oro, ed altro, valutasi secondo la volontà di chi le manda, ed esigesi un ducato a cento, semprecchè però vada a combinare al vero valore del genere, che si manda 1 00

Per lo danaro contante, un ducato a cento 1 00

E quando fosse in moneta di rame oltre il ducato a cento, anche il peso ad un grano a rotolo 01

Per lo danajo in fede di credito per ogni centinajo . . 25

Per ogni capretto, agnello, e lepre vivo, o morto, grana cinque, e per tutt' altro appartenente a caccia, o altri comestibili, un grano a rotolo. 05

Per le scritture, e processi scritti al libro, grana quattro l' oncia 04

Per i privilegj carlini dieci per ciascuno 1 00

Per le bolle in piombo carlini sei per ciascheduna 60

Per li brevi, patenti, provvisioni, esecutorj, grana dodici l' uno 12

Per le lettere da mezzo foglio sino ad un foglio e mezzo per ciascuna 01

Per le lettere da un foglio e mezzo in su grana due ad oncia 02

Per quelle scritte al libro da mezzo foglio sino ad un foglio e mezzo 02

Per le stesse scritte al libro da un foglio e mezzo in su grana quattro ad oncia . . 04

Per le robe, che vanno, e vengono dal Cilento col Procaccio di Salerno, e poi colà passano con altro Prócacciolo, esigonsi a rotolo grana cinque. 05

Per la caccia di penne esigesi per ogni tordo un tornese l' uno, quando non giunga al rotolo . . . . . 00 ½

Per ogni beccaccia, palombo, o torchione grana due l' uno, quando non arrivi al rotolo 02

Per le lettere, che vanno, e vengono con detto Procacciolo, ed ancora per le lettere da un foglio e mezzo in su esigonsi grana quattro ad oncia 04

Per le medesime scritte al libro, grana otto ad oncia . 08

Per

Per le lettere da mezzo foglio fino ad un foglio, grana due per ciascuna 02

Per le medesime scritte al libro gr. quattro 04

Per le lettere di foglio e mezzo sciolto, grana tre . . 03

Per le medesime scritte al libro, grana sei 06

Per le lettere provenienti dal Regno, e da fuori di esso dirette ne' rispettivi ripartimenti di Salerno, e del Cilento si devono tassare, ed esigere a tenore della Tariffa generale.

E finalmente tutte le robe di andata, e venuta per detti ripartimenti, che contengono peso leggiero, ed occupano molto luogo, o che qualche capo di roba sia di peso eccessivo, per cui oltrepassasse la metà del giusto carico di un mulo, si deve esigere qualche cosa di più ragionevole per lo scomodo, che s' apporta, secondo che praticasi ab antiquo in tutti gli altri Procacci.

Tanto si esegua, e facciasi eseguire dall' Ufficio della Posta per essersi così S. M. degnata di approvarlo. *Napoli 10. Luglio 1777. Il Marchese della Sambuca. Loc. Sig. Silvestro Molinara Segretario della General Sopraintendenza.*

Die 10. Julii 1777. Il Marchese della Sambuca.

PRAMMATICA IX.

Eodem Rege. Restitutio publici cursus per regnum, ac bono Civium ceterorumque alienigenarum, qui itineri se se committere volunt, instituti. Ordines ad Cursorum, aliorumque id genus hominum Praefectos diriguntur, qui certam constitutam nummorum quantitatem pro certo equorum numero a viatoribus exigere debent, praeterea nihil.

PErchè ci conviene invigilare al servizio di S. M. (Dio guardi) ed al benefizio del Pubblico, ed *in specie* nel buon regolamento delle Poste, perciò in rinnovazione degli ordini in avanti datisi, v' incarichiamo di porre in esecuzione tutto quanto viene espressato, ed ordinato nel presente Bando istruttivo, come Mastri di Posta del cammino di Roma, di Puglia, e di Calabria, senza controvenire in menoma parte di esso.

I. Che il Mastro di Posta di Napoli sia obbligato a tenere tutto quel servizio, a cui vien tenuto giusta il contratto fatto colla Regia Corte, cioè di tener buoni cavalli, calessi, timonelle, carrozzini, e carrozze a quattro luoghi, con i finimenti corrispondenti a potersi correre la Posta con detti legni, come per andare a cavallo.

II. Che ciascun Mastro di Posta del cammino di Roma, debba tenere dieci in dodici cavalli a tenore del contratto, di tutta bontà, con loro finimenti necessarj per correre la Posta in calesse, timonelle, e carrozze, come per andare a cavalli; e dovranno tenere un calesse almeno con mantice, ed uno senza, per servizio di chi dovrà viaggiare per la Posta, e dietro a detti calessi siavi dipinta la cornetta.

III. Come i Mastri di Posta del cammino di Puglia non sono tenuti mantenere che tre, o quattro cavalli, secondo il contratto di ciascheduno, così dovranno tenere un calesse per servizio de' passaggieri, che volessero valersene, procurando di dipingervi la suddetta cornetta.

IV. E rispetto al cammino di Calabria, non potendovi essere calessi, che fino ad Evoli, camminandosi il dippiù a cavallo, ordiniamo perciò a quei Mastri di Posta di tenere il numero de' cavalli, e muli, che stanno obligati: ma fino ad Evoli debbono tenere un calesse, come sopra, ed in avanti abbiano attrezzi di selle adequati al numero degli animali.

V. Che tutti li Mastri di Posta debbano tenere un Mastro di Stalla, che sappia leggere, e scrivere, e sia pratico nel mestiere, col numero de' Postiglioni proporzionati alle pariglie de' cavalli, che sono obbligati mantenere, quali debbano cavalcare con li-

vrea, stivali, lacci, e cornetta a traverso alle spalle.

VI. Si previene, che i suddetti Mastri di Posta tra l'uno, ed i due calessi, che devono mantenerne, abbiano un certo riguardo di tenere sempre uno pronto, nel caso, che passasse qualche Corriere, a cui occorresse per qualche accidente.

VII. Che tutti li Mastri di Posta non possano esigere per ogni pariglia di cavalli, che carlini undici per ogni Posta, e per quelli di sella, o pertichini, che facciano la posta intera, carlini cinque, e ciò proporzionatamente quando fosse posta e mezza; e la posta ch'esce da Napoli per tutti li cammini potrà esigerla per posta Reale, che ragguaglia alla metà dippiù, e semprechè fosse posta e mezza, potrà questi esigere carlini ventidue per ogni pariglia, per esser posta e mezza, e posta Reale, ad eccezione che da'soli Corrieri, che saranno spediti dalla Segreteria di Stato, e Casa Reale, debbonsi pagare carlini undici solamente per qualsivoglia parte che sortino, ancorchè fossero posta e mezza: e ciò s'intenda anche per i cavalli de'Corrieri, che tornassero senza viaggio, o che partissero dalla Capitale mandati dalla Corte, che debbano solamente pagare carlini cinque e mezzo per ogni cavallo.

VIII. Che volendo qualsivoglia persona valersi del Calesse di posta, non possano i Mastri di Posta esigere più di carlini quattro per ogni posta, e carlini sei alla posta e mezza, oltre la paga de'cavalli.

IX. Che siano tenuti detti Mastri di Posta per comodo di due passaggieri, che corressero la posta in calesse, ammettere dietro il calesso, o carrozzino fino al peso di libbre dugento, oltre al servitore, nè possano venire obbligati ad altro; ed essendo peso superiore, potranno esigere carlini cinque e mezzo dippiù per ogni posta; sempre che però dentro il legno ci anderanno due persone: ma essendovene una, non debbano esiggere detti carlini cinque.

X. Che volendo qualsivoglia persona andare per luoghi, ove non sia posta, non debbano essere i Mastri di Posta tenuti di porre fuori strada cavalli più che per due poste; ed in tal caso debbono pagare i passaggieri per ciascuna posta carlini sedici per ogni pariglia.

XI. Che per evitare ogni contrasto co' passaggieri riguardo alla qualità del legno, con cui in oggi viaggiano, si ordina, che per le Timonelle a quattro rote, allorchè queste non portino, che due uomini dentro, un baule, o altro del sopra espressato peso, ed un uomo dietro, non potranno pretendere, che di attaccare quattro cavalli: ma se dentro non vi andasse che una sola persona, non possano attaccare, che tre cavalli, e ciò proporzionatamente per la corsa di posta e mezza.

XII. Che detti Mastri di Posta riguardo alle carrozze a quattro luoghi, qualora queste abbiano dentro due, tre, o quattro persone, un baule dietro del sopradetto peso, ed il servitore, non possano attaccare più di quattro cavalli: ma se oltrepassassero le cinque persone tra dentro, e fuori, e due bauli, o valigie, allora sia lì permesso attaccare sei cavalli, ed esigere a proporzione per la posta Reale, e per la posta e mezza.

XIII. Se mai per avventura piacesse ad alcuno passaggiero di viaggiare con legno, che comprendesse più di quattro persone dentro, servitori, e bauli dietro, potranno attaccare otto cavalli, ed esigere la corsa proporzionatamente.

XIV.

XIV. Che siccome vi sono due poste, che hanno ardue salite di due, o tre miglia, come quella da Fondi ad Itri, ove ci è la salita detta di S. Andrea, così sarà permesso a detti Mastri di Posta di attaccare un pertichino ad ogni legno, o sia calesso, o carrozzino, e due cavalli per ogni legno a quattro ruote, cioè timonella, o carrozza: però non potranno esigere che carlini tre e mezzo per ognuno di questi cavalli dippiù, mentre terminata la salita detti pertichini si levano.

XV. Che stante l'esservi nel cammino di Puglia forti e penose salite, come dal Cardinale a Monteforte, da Avellino a Dentecane, da Dentecane a Colore, e dalla Grottaminarda ad Ariano, vogliamo, che sia permesso a detti Mastri di Posta solo all' andare da Napoli ad Ariano di ponere i pertichini adequatamente a' legni, come sopra detti, esigendo carlini tre e mezzo per ogni cavallo.

XVI. Che non sia permesso a niuno Mastro di Posta dal cammino di Roma sino a Terracina di porre pertichino di sorte alcuna, come neppure dalla Posta d' Itri sino a Napoli; ma solamente sarà permesso al Mastro di Posta di Mola di Gaeta porre qualche ajuto di cavalli dalla sortita della sua posta fino all' Epitaffio, per la parte, che si va a Roma, per cui servizio non possa esigere, che un carlino per ogni cavallo d' ajuto.

XVII. Che affine di riparare ogni sconcerto, che spesso suole accadere a causa della buona mano, che si dà a' Postiglioni, veniamo ad ordinare, che non possano questi pretendere, che carlini tre per ogni pariglia di cavalli, e rispetto a' pertichini, ove occorrino, come sopra si è detto, che oltrepassi il bisogno di servirsene più di due miglia, allora potrà spettargli carlino uno e mezzo: ma essendo nelle due miglia, un solo carlino. E facendosi da detti Postiglioni il servizio della posta reale, e posta e mezza, potranno esigere carlini quattro e mezzo per ogni pariglia di cavalli; atteso l' incomodo, che hanno di prendere i passaggieri alle locande, e case.

XVIII. Che ancora per evitare altri sconcerti, che spesso sieguono, che li Mastri di Posta intermedj hanno preteso di porre più cavalli di quelli, con cui il passaggiere sarà partito da Napoli, e che da Fondi sian venuti a questa volta, si ordina, che verun Mastro di Posta intermedio possa inquietare li viaggiatori, con pretendere di attaccar più cavalli: ma dovranno porne lo stesso numero, semprechè però la costruttura de' legni, ed i pesi siano corrispondenti a quanto si è detto ne' precedenti Capitoli: ma se mai detti Mastri di Posta intermedj conoscessero, che fossero stati attaccati minori cavalli di quei, che come sopra si è detto, lo che può seguire per la malizia de' Postiglioni, che per lucrare danaro, agevolano di porre il minor numero de' cavalli bisognevoli, potranno farne ricorso al Regio Ufficio di Corriere Maggiore di Napoli, da cui avranno compimento di giustizia; avvertendo però di non trattenere in verun conto i passaggieri per la detta vertenza sotto rigorose pene. Vogliamo di più, che i Mastri di Posta di Napoli, e Fondi, quando i passaggieri per loro quiete volessero un attestato da loro sottoscritto del numero de' cavalli, che hanno attaccati, siano tenuti a farcelo, perchè occorrendo possino esibirlo all' altre Poste.

XIX. Che per facilitare ad ogni paesano, o forastiero il far uso de' cavalli di posta, e partire a suo piacimento per ogni parte del Regno,

si previene da oggi in avanti, che sempre quando i medesimi non volessero partire per extra Regno, per cui sono nell'obbligo di domandare il Reale Passaporto, e licenza de' cavalli, siano nella libertà, come si è detto, di partir quando gli aggrada, bastando, che ottenghino la licenza de' cavalli dall' uffizio di Corriere maggiore di Napoli, che subito gli sarà data, essendo così la mente di S. M. All' incontro si proibisce a tutti li Mastri di Posta intermedj di somministrare cavalli di posta a chi che sia, dovendo passare l' intervallo di tempo di ore ventiquattro, giusta il Reale stabilimento semprechè non arrivi colla posta munita di licenza del detto uffizio di Corriere maggiore, oppure del Governatore del luogo per qualche bisogno che accadesse.

XX. Che da oggi in avanti sia permesso a qualsivoglia persona di spedire Staffetto espresse per qualunque parte colla sola licenza dell' uffizio di Corriere maggiore, pagando i soliti diritti di carlini cinque e mezzo per posta.

XXI. Che niun Mastro di Posta del Regno possa attaccare in Napoli loro calessi, e cavalli, meno che per vettura a qualunque passaggiero, nè portarlo alla sua posta, per indi dargli la muta, e tirare avanti in posta il viaggio; come pure, che non possa verun calessiere particolare impostar cavalli per lo cammino della posta, sotto pena di ducati cento, da distribuirsi un terzo al Regio Fisco, un terzo al relatore, ed un terzo a beneficio di queste poste, che fossero state pregiudicate, oltre sei mesi di carcere.

XXII. Che sempre quando i passaggieri ordinassero impostature di cavalli per loro uso al dippiù dei cavalli, che ogni respettiva posta è obbligata tenere, e dopo per qualche accidente non più partissero, saranno obbligati pagare carlini dieci per ogni pariglia, stante l' incomodo de' detti cavalli, stalla, e biada, che devono pagare nel luogo dell'impostatura, e ciò si pratichi ancorhè stassero impostati per meno di ore ventiquattro, e che dovessero ritornarsene nel detto tempo alla loro posta, per non aver servito chi gli ha ordinati, e se detta impostatura passerà le ore ventiquattro, debbano pagare la doppia somma di sopra espressata. E questo s' intenda per tutte quelle poste, che ad istanza de' passaggieri si saranno fatti impostare i cavalli.

XXIII. Che siccome si è riconosciuto, che non poche volte, tanto da' Mastri di Posta, che da' vetturini sono stati trappazzati i passaggieri, perchè non hanno avuto questi a chi reclamare; ordiniamo da oggi in avanti, che tutti i passaggieri, a' quali succedessero de' mali trattamenti, possano ricorrere al Governatore del luogo della posta appartenente, o più vicino, il quale sarà obbligato fargli prontissima giustizia, secondo la mancanza ricevuta; e perciò S. M. delega detti Governatori Suddelegati per tali soli casi della Soprantendenza generale delle Poste. Deve però subito detto Governatore dar parte all' uffizio di Corriere maggiore del caso occorso, e della giustizia, che averà stimato compartire a' passaggieri ricorrenti contro i Mastri di Posta, e vetturini, per riceverne da esso ufficio le ulteriori determinazioni, senza causar spesa. All' incontro, sempre quando i viaggiatori pretendessero di levare il rispetto a' Mastri di Posta, e maltrattare i vetturini, debbano questi reclamare al Governatore del luogo, a cui si dà la facoltà di farsi esibire il Passaporto per verificare il soggetto, e la sua patria, dandone subito parte all' uffizio di Corrie-

riere maggiore, perchè S. M. averà cura di far sentir a' suoi Ministri i mali trattamenti de' passaggieri per averne soddisfazione.

XXIV. Che non possi niun Mastro di Posta per verun conto mandare ad impostare cavalli nella pertinenza delle poste successive, sotto pena di ducati cento; da ripartirsi, come sopra, e sei mesi di carcere.

XXV. Che debbano i medesimi Mastri di Posta tenere alla pubblica vista sopra la porta della Posta la Reale Impresa di S. M., ed il contrasegno della Posta, affinchè ricevano il dovuto rispetto, e sia noto il luogo della Posta.

XXVI. Che stante l'esser succeduto, che a motivo dell'accrescimento del fiume del Garigliano, non hanno potuto i passaggieri trapassar la scafe del detto fiume, tanto andando da S. Agata a Mola di Gaeta, quanto da Mola di Gaeta per venire a Sessa, non essendovi luogo alla posta del Garigliano per soggiornare forastieri, si è veduto, che sono stati nella necessità di ritornare alle rispettive Poste. In questo caso non possano i Mastri di Posta esigere, che la metà della corsa per ritornarne alle dette Poste, donde ripartendo, calato sarà il fiume, debbano pagare l'intiera corsa, come nell'istessa maniera della prima volta per andare al Garigliano.

XXVII. Che siccome spesse volte si è osservato, che per accidente, o per negligenza de' Mastri di Posta non si è ritrovato il numero de' cavalli necessarj, ed è bisognato, che i cavalli trapassino all'altra posta, non si potrà pretendere da' passaggieri il trapassato, che per una sola posta; avvertendo però seriamente detti Mastri di Posta di tenere il numero de' cavalli obbligati per non recarsi pregiudizio tra di loro.

XXVIII. Che con il presente Editto non s'intenda niente innovato rispetto a' Corrieri di Gabinetto, per i quali ci sta il regolamento, che dovrà osservarsi.

XXIX. Che volendosi dare qualche regolamento sopra le dette poste, quando la Real Corte sta in Caserta, o in S. Leuci, per cui motivo molte volte i passaggieri da Capua vogliono passare ne' suddetti due Real siti; o nell'andare da Napoli a Roma; perciò si stabilisce, che da Capua volendo passare a Caserta, pagheranno i forastieri per due terzi di posta, e da Caserta a Santo Leuci mezza posta: lo stesso si osservi volendo andare da Caserta agli Aquedotti, per andare, e ritorno una posta. Qualora i passaggieri volessero partir da Napoli, e passar da Caserta, dovranno pagare da Napoli a Caivano posta reale, da Caivano a Caserta una posta, e da Caserta a Capua due terzi di posta.

XXX. Che per l'andata, che molti forastieri fanno per osservare le Antichità della diruta Città di Pesto, ordiniamo, e comandiamo, che oltre le poste ordinarie, che vi sono da Napoli ad Evoli, da questo luogo fino a Pesto non possino in verun conto esigere, che solamente posta una e mezza.

XXXI. Che siccome bramano molti forastieri passare a Lucera, Foggia, e Montesantangelo, e nascendo spesso altercazioni per detti viaggi dal Ponte di Bovino in avanti, così ordiniamo, e comandiamo, che dal Ponte di Bovino a Foggia si paghino due poste, ed ugualmente dal Ponte di Bovino a Lucera, e da Foggia a Montesantangelo si paghino tre poste.

XXXII. Che per evitare l'indi-

scre-

scretezza, che tal volta usano gli Stallieri delle Poste a' forastieri, che arrivano per la pretenzione delle loro mance, ordiniamo, che i passaggieri non siano obbligati a pagar altro, che grana cinque per ogni pariglia de' cavalli, che levassero dalla posta, e questo s' intenda quando i viaggiatori saranno bene e sollecitamente serviti, con bagnar ruote, dare ajuto, e altro.

XXXIII. Che avendoci fatto vedere la sperienza, che molte volte servendosi i Mastri di Posta di Postiglioni non pratici, e mali adatti a tal mestieri, con giungere per impertinenza, ed astio alla crudeltà di far ribaltare i forastieri, veniamo a prevenire i Mastri di Posta, che sempre e quando succedesse per una delle suddette cause tal disgrazia, ne saranno eglino responsabili; e ad ogni ricorso, che faranno detti passaggieri al Governatore Locale, o all' uffizio di Corriere maggiore, si disporrà la carcerazione del Mastro di Posta, e Postiglione, dopo verificato il fatto colla maggior brevità, e senza spesa.

E per fine, acciocchè il tutto inviolabilmente si osservi, nè si possa da alcuno allegare causa d' ignoranza, dovranno detti Mastri di Posta tenere il presente Editto, da esibirlo a chiunque vorrà vederlo nelle occasioni; obbligandosi a mostrare detto Editto ad ogni passaggiero, che corre la Posta, ad ogni loro richiesta, e sempre quando da' Padroni di Posta si mancherà ad alcuno de' suddetti ordini, e capitoli nella piena osservanza, soggiaceranno alla pena di ducati dieci, da esigersi irremissibilmente dall' uffizio di Corriere maggiore, e di altre pene ad arbitrio di S. M., e Nostro. *Napoli* 1. *Novembre* 1777. *Il Marchese della Sambuca.*

Die 1. Nov. 1777. Il Marchese della Sambuca.

Aggiunta alla nuova Tariffa per le Regie Poste.

SEmprechè la Real Corte si troverà ne' Reali siti di Caserta, Venafro, Persano, Bovino, e Procida, vuole S.M., che il Mastro di Posta di Napoli non possa da persona alcuna, che volesse andare in detti Reali siti, esiger la corsa per posta Reale; essendo così la mente di S. M.; ed il Regio uffizio di Corrier maggior, facendo stampare detto Real ordine, lo comunicherà al suddetto Mastro di Posta di Napoli, per sua intelligenza, e compimento. *Caserta* 29. *Decembre* 1777. *Il Marchese della Sambuca.*

Die 29. Dec. 1777. Il Marchese della Sambuca.

Notamento di tutte le Poste, che si corrono nel Regno di Napoli, colla seguente distinzione.

Cammino di Roma.

Da Napoli ad Aversa posta Reale.	
Da Aversa a Capua posta.	1
Da Capua a Francolisi.	1
Da Francolisi a Sessa.	1
Da Sessa al Garigliano.	1
Dal Garigliano a Mola di Gaeta.	1
Da Mola ad Itri.	1
Da Itri a Fondi.	1
Da Fondi a Terracina.	1 1/3

Avvertasi, che venendo dalla parte di Roma dalla Posta di Fondi alla salita di S. Andrea, sia lecito mettere i cavalli di ajuto, o siano persichini.

Cammino di Caserta.

Da Napoli a Caivano posta Reale.	
Da Caivano a Caserta posta.	1
Da Caserta a S. Leuci.	1/2
Da Caserta a Capua.	2/3

Da

Da Caserta agli Aquedotti, per andata, e ritorno posta 1
Da Napoli a Pozzuoli posta Reale.

Cammino di Puglia.

Da Napoli a Marigliano posta Reale, e 1 2/3
Da Marigliano al Cardinale. 1 2/3
Dal Cardinale ad Avellino. 1 2/3
Da Avellino a Dentecane. 1 2/3
Da Dentecane a Grottaminarda. 1
Da Grottaminarda ad Ariano. 1
Da Ariano a Savignano. 1

Siegue la Puglia.

Da Savignano al Ponte di Bovino. 1 2/3

Qui s'incontrano due strade, la prima va a Lucera, Foggia, Manfredonia, e Monte di S. Angelo, la seconda seguita la Puglia.

Per la prima.

Dal Ponte di Bovino a Lucera. 2
Dal Ponte a Foggia. 2
Da Foggia a Monte S. Angelo. 3

Per la seconda.

Dal Ponte di Bovino a Ordone. 1 2/3
Da Ordone alla Cirignola. 1 2/3
Dalla Cirignola a S. Cassano. 1
Da S. Cassano a Barletta. 1
Da Barletta a Bisceglia. 1
Se taluno da Barletta vuol fermare a Trani. 1
Da Bisceglia a Giovenazzo. 1
Da Giovenazzo a Bari. 1 2/3
Da Bari a Mola. 1 2/3
Da Mola a Monopoli 1 2/3
Da Monopoli a Fasano. 1
Da Fasano ad Ostuni. 1 2/3
Da Ostuni a S. Vito. 1
Da S. Vito a Meciagne. 1 2/3
Da Meciagne a Cellino. 1 2/3
Da Cellino a Lecce. 1 2/3

Cammino di Calabria.

Da Napoli alla Torre della Nunziata posta reale, e 1 2/3

Siegue il cammino di Calabria.

Dalla Torre a Nocera. 1
Da Nocera a Salerno. 1
Da Salerno a Vicenza. 1
Da Vicenza ad Evoli. 1

Qui si va all'antica Città di Pesto, ed a Persano.

Da Evoli a Pesto. 1 2/3
Da Evoli a Persano. 1
Da Evoli alla Duchessa. 1
Dalla Duchessa all'Auletta. 1
Dall'Auletta alla Sala. 1
Dalla Sala a Casalnuovo. 1
Da Casalnuovo a Lagonegro. 1
Da Lagonegro a Lauria. 1
Da Lauria al Castelluccio. 1
Dal Castelluccio alla Rotonda. 1
Dalla Rotonda a Castrovillari. 1
Da Castrovillari ad Esero. 1
Da Esero al Celso. 1
Dal Celso a Pantoni. 1
Da Pantoni a Cosenza. 1
Da Cosenza a Rogliano. 1
Da Rogliano a Scigliano. 1
Da Scigliano a S. Biase. 1
Da S. Biase al Fondaco del Fico. 1

Quì si va ancora da S. Biase per Marcellinara a Catanzaro, Città, ove risiede il Tribunale, e vi sono poste. 2
Dal Fondaco a Monteleone. 1
Da Monteleone a S. Pietro di Melito. 1
Da S. Pietro a Drosi. 1

Sie-

Siegue il camino della Calabria.

Da Drosi a Seminara.	1
Da Seminara al passo de' Solani.	1
Da Passo a Fiumara di Muro.	1
Da Fiumara per la Catona a Reggio.	1

Si previene, che dalla Catona volendo passare in Messina, bisogna imbarcarsi.

Nuovo regolamento da praticarsi nel regio ufficio di Corrier maggiore del Regno di Napoli sopra la Tassa delle Lettere di fuori Regno, di andata, e vennta colle Valigie dette di Roma ad esso ufficio spettantino.

Lettere di Roma per Napoli, Regno, e Sicilia si tassano cioè

Mezzo foglio.	grana 4
Foglio.	4
Foglio e mezzo.	5
Due fogli.	6
Piego per ogni oncia pesato.	12

Nota, che siccome ogni lettera raccomandata, che non passa l'oncia di peso, paga un carlino, così quando arriva all'oncia di peso si esigono grana 12. proporzionatamente.

Lettere, che vengono dal cammino di Roma per Napoli, Regno, e Sicilia, si tassano come quelle di sopra.

Lettere della Romagna per Napoli, Regno, e Sicilia.

Mezzo foglio.	gr. 4
Foglio.	4
Foglio e mezzo.	5
Due fogli.	6
Piego per ogni oncia pesato.	12

Nota, che siccome ogni lettera raccomandata, che non arriva all'oncia di peso, paga un carlino, così quando arriva all'oncia di peso si esigono grana 12. proporzionatamente.

Lettere di Venezia per Napoli, Regno, e Sicilia

Mezzo foglio.	gr. 4
Foglio.	6
Foglio e mezzo.	9
Due fogli.	12
Piego per ogni oncia.	18

Lettere di Genova, Toscana ec. per Napoli, e Regno, e Sicilia.

Mezzo foglio.	gr. 4
Foglio.	6
Foglio e mezzo.	9
Due fogli.	12
Piego per ogni oncia pesato,	18

Lettere, che vengono da Milano per Napoli, Regno, e Sicilia.

Mezzo foglio.	gr. 4
Foglio.	7
Foglio e mezzo.	10
Due fogli.	15
Piego per ogni oncia pesato.	27

Lettere, che vengono di Germania, Paesi bassi, Inghilterra, ec. per Napoli, Regno, e Sicilia.

Mezzo foglio.	gr. 6
Foglio.	9
Foglio e mezzo.	14
Due fogli.	20
Piego per ogni oncia pesato.	28

Let-

Digitized by Google

Lettere, che vengono di Francia per Napoli, Regno, e Sicilia.

Mezzo foglio.	gr. 6
Foglio.	7
Foglio e mezzo.	8
Due fogli.	14
Piego per ogni oncia pesato.	22

PRAMMATICA X.

Eadem Rege. Omnibus cujuscumque gradus et conditionis hominibus aperte interdicitur, ne audeant contra suas antigas forte quasvis Praefecti cursorum armillatorum signa sub poena conjectionis in carcerem per mensem, et equorum, mulorum, thedarumque amissione: quarum rerum tertia pars in Magistri pottarum; reliquae in Officii cursoris armillati beneficium, cedet.

Poichè frequenti sono state le lagnanze de' Mastri di Posta della Capitale, e de' cammini, per gli abusi, che di continuo si commettono dagli Affittatori di calessi, carrozze, ed altri legni, nell' impostare, e mettere cavalli, o muli avanti, e portare, e far portare passaggieri ad uso di posta, anco con insegna della medesima, cioè livree, cornette, a' Vetturini, e sonagli così aperti, come serrati ai cavalli, o muli, in pregiudizio di detti Mastri di Posta nommeno, che della prerogativa, e preeminenza del regio ufficio di Corriero maggiore; Avendo il Re N. S. risoluto, che dal regio ufficio muovamente si pubblichi il Bando altre volte fatto emanare; Noi dunque in esatta esecuzione de' Sovrani Ordini della M. S. de' 26. del decorso mese di Agosto, abbiamo stimato di fare il presente Bando, come legge, *omni futuro tempore valituro*, col quale espressamente poibiamo a chiunque di qualunque stato, grado, e condizione, e specialmente a qualsivogliano Padronali di calessi, carrozze, e di altri legni d' affitto, di poter mandare ad impostare avanti cavalli, o muli, e cambiare ad uso di posta, nè portare, o far portare livree, cornette, e lacci ai Vetturini, e sonagli aperti, o chiusi ai cavalli, o muli, e altri segni di Posta, sotto la pena per ciascuno contraveniente di un mese di carcere, e della perdita de' cavalli, o muli, e de' calessi, carrozze, o altri legni, ancorchè propri di detti Affittatori non fossero, ma de' Passaggieri, da applicarsi la terza parte del di loro valore in beneficio del Mastro di Posta, ove accade la controvenzione, e gli altri due terzi a beneficio del detto regio ufficio di Corriere maggiore, da eseguirsi inviolabilmente, senza ammettersi veruna scusa, limitazione, interpetrazione, o opinioni di Dottori. Comandiamo pertanto a tutti, che tanto si esegua; ed affinchè da niuno si possa allegare causa d' ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che il presente Bando munito col suggello delle Reali armi, si pubblichi, ed affigga ne' luoghi soliti e consueti di questa fedelissima Città, ed in tutti gli altri luoghi di posta de' cammini del Regno, e ritornino colle debite relate nella Segreteria della Nostra Sopraintendenza Generale del detto regio ufficio. *Napoli 8. Settembre* 1778. *Il Marchese Della Sambuca. Locus* ✠ *Sigilli. Silvestro Molinara Segretario della General Sopraintendenza.*

Die 8. Sept. 1778. Il Marchese della Sambuca.

(*) PRAMMATICA XI.

Cursus publicus extra Regnum ad Cursorem pertinet. Hinc statuitur modus, ne fraus fiat.

Ferdinandus IV. *Dei gratia Rex, utriusque Siciliae, et Jerusalem, infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, et Castri, ac magnus Princeps hereditarius Hetruriae. Illustris Dux Dominus D. Thomas Frammarino Miles U. J. D. Spectabilis Aulae Praefectus S. R. C., Regius Consiliarius Supranumerarius Regalis Camerae S. Clarae, ac Delegatus per S. R. M. Regii Officii Cursoris Majoris etc.* L' attua-

tuale Società Conduttrice del Regio Procaccio di Roma essendosi al Regal Trono doluta, perchè in suo pregiudizio, ed in pregiudizio ancora del Regio Officio del Corriere Maggiore pel ramo del detto Regio Procaccio, si era attentato, contro l'antico solito, introdurre una nuova posata di legni esteri al puntone del vicolo delle Campane al largo del Castello, e per mezzo di Senzali, che prima servivano quel Regio Procaccio, farsi Collettive di vetture estere, perciò la Regia Camera della Sommaria con suo decreto, ed appuntamento a nostra relazione profferito sotto il dì 28. dello scorso mese di Luglio in veduta delle pruove acquistatene dal Regio Fisco della Posta, trà le altre provvidenze ha ordinato, di rinnovarsi il Banno, per l'esatto adempimento, publicato nell'anno 1747., in tempo del fu Marchese D. Carlo Mauri allora Delegato del Regio Officio del Corriere Maggiore, con quella aggiunzione, che la detta Regia Camera della Sommaria credè opportuna, per evitare le frodi, che si commettono in danno del Regio Officio per lo Procaccio di Roma. Quindi volendo Noi debitamente eseguire quanto dal predetto Supremo Tribunale trovasi col precitato decreto, ed appuntamento disposto, ed ordinato, abbiamo fatto il presente Banno, da osservarsi irremisibilmente da oggi innanzi, col quale giusta il disposto di quanto fu ordinato, e stabilito nel 1747. dal fu Marchese D. Carlo Mauri, allora Delegato del detto Regio Officio della Posta, ordiniamo, e comandiamo a tutti, e qualsivogliano Affittatori di Calessi, che da oggi innanzi non ardiscano partire da questa Città di Napoli per quella di Roma, nè dalla Città di Roma per questa di Napoli con comitiva di Calessi, nelli giorni, ne' quali parte detto Regio Procaccio, nè il giorno prima, nè il giorno dopo, essendo questa Comitiva propria del Regio Procaccio, e jus privativo del detto Regio Officio del Corriero Maggiore, purchè però l'Affittatore somministri a' passaggieri, che voglionsi accompagnare col detto Procaccio Calessi comodi, e decenti alla condizione di ciascuno, ed in caso contrario possano i detti Passaggieri farne ricorso a' Superiori, poichè si obbligherà l'Affittatore a proccurare detti legni proprj, e decenti, e si permetterà a' Passaggieri di proccurarsegli da chi più loro piaccia, ed accompagnarsi con detto Regio Procaccio, e così si esegua sotto pena della perdita de' Calessi, ed animali, ed anche di ducati cento per ciascheduno controveniente.

Per esecuzione poi di quanto nel prenarrato decreto, ed appuntamento della Regia Camera si trova disposto, e stabilito, ordiniamo, e comandiamo a tutti i Vetturini, che vengono da Roma, o dagli altri luoghi fuori del Regno, che da oggi innanzi non ardiscano di variare l'antica loro posata nello Stallone di S.Giuseppe, a norma del solito verificato, per evitarsi così le frodi, che si commettono in danno del detto Regio Officio per lo Procaccio di Roma, sotto pena della loro carcerazione, e della perdita delle loro Vetture da applicarsene l'importo al Regio Fisco della Posta, ed ove i suddetti Vetturini non fossero ben trattati, e soffrissero qualche ingiustitia nel detto luogo debbano adire il Delegato del detto Regio Officio, dal quale si daranno le convenienti provvidenze.

Per-

Perchè dunque quanto sopra si trova disposto, ed ordinato, venga a notizia di tutti, e non possasi allegare causa d'ignoranza per lo avvenire, ordiniamo, che il presente Banno si pubblichi a suono di tromba per tutti li luoghi soliti, e consueti di questa Città, e se ne affiggano le copie, tanto nella stessa, che in tutte le Stalle lungo il Regio cammino di Roma, acciò i Vetturini esteri, che in questa Capitale perverranno, ne abbiano la piena scienza. *Dato in Napoli dal Regio Officio del Corriere Maggiore. Il dì primo Agosto* 1804. *Vidit Fiscus. Thomas Frammarino. Vitus Maria Melillus a secretis. Nicola Barletta Attuario.* Die 1. Aug. 1804.

DE OFFICIO PROCVRATORIS CAESARIS,

SEV

CAMERAE SVMMARIAE,

ET HIS,

QVAE IPSI TRIBVNALI INCVMBVNT

TIT. CCIV

PRAMMATICA PRIMA.

Dantur capita Regiae Camerae Summariae.

Attempi addietro ricevemmo una lettera di S. M. del tenor seguente, *videlicet*: *A tergo. All' Illustr. Marques de Villafranca. Intus vero*. Ill. Marques primo nuestro Visorey, Lugarteniente, y Capitan General, con esta os mandamos embiar ciertas ordinationes, y Prematicas, que se han acà platicado; que serian necessarias, y convenientes para el bien de nuestro patrimonio, y hazienda desse Reyno, las queles han parezido bien, no las havemos querido mandar despachar, sin haver primiero vuestro parezer sobre cadauna dellas, confiando de vos, que en todo mirareys, y Nos avisareys de lo que mas convenga al nuestro servizio, y assi os encargamos, y mandamos, que las veays, y conformado os particolarmente en cada una dellas del Dottor M. Bartolommeo de Benevento, que las llevas de las causas, que han movido ad hazerlas assi, y platicandolas, y comunicandolas con los Regentes de nuestra Chancillaria, y con los otros Officiales Nuestros, que a vos pareziere convenir, y con el dicho M. Bartolommeo: Nos avisareys specificadamente de todo lo que a vos, y a ellos pareziere circa dellos, dando las razones, que os mueven a ello, y aunque sè lo mirareys muy bien, no he querido dexar de acordaros, que no deven entervenir a ello personas, que puedan pretender enteresse, porque mejor se pueda hazer lo que conviene, y juntamente con vuestro parezer Nos embiareys las mismas Prematicas, para que visto todo, las mandemos publicar, y las, que os pareziere, que estan bien como da acà os embiandolas, mandareys luogo publicar, y observar sin falta, ò hazer lo que mas cumpliere a nuestro servizio. *Datum in Savillano a* 14. *de Junio* 1536. *Yo el Rey. Perenotur Idiaques Secretar. Nihil solvat, quia Curiae, Lobera Taxator.* Die 14. Jun. 1736. El Rey.

2. E con essa ci furono presentate molte Pramatiche, le quali furono in parte discusse in questo Collaterale Consiglio con intervento del detto M. Bartolommeo Camerario.

E perchè ce n' erano altre, le quali ricercavano consulta con S. M., ed alcune aveano bisogno di maggior discussione, per l' andata nostra in Puglia contra i Turchi, si differì l' esecuzione di esse. E volendo ora ubbidire a quanto S. M. ha comandato, ei è paruto inviare a cotesta Regia Camera quelle, che sono accordate da eseguirsi, le quali sono l' infrascritte, *videlicet*:

Quaestor Dohanerae, ceteraque distributam reddant in Regia Camera rationem. Vide prag. 73. §. 7. 21. hoc tit. et prag. 43. et 49.

1. Quoniam Majestati nostrae retulerunt, quod patrimonium nostrum, et jura fiscalia in confusione quadam percurrere non desinunt ex computorum Officialium nostrorum praesentatione, quae in nostra Regia Camera fit, dum praeterita futuris immiscentur, in non modicum praejudicium patrimonii Majestatis nostrae; *Quamobrem volentes, ut tenemur, indemnitati nostrae providere*, Ordinamus, et mandamus, quod Thesaurarius noster generalis, Portulani, Perceptores, Dohanerii, et Officiales alii quicunque deinceps computa sua in nostra Regia Camera distincta cum causa specifica cujuscunque partitae introitus, aut exitus, de tertio in tertium, finita, ac bene declarata, et tantum ea, quae ejusdem sunt temporis, et non de praeteritis, tam in introitu, quam in exitu, consuetis temporibus praesentent, ne prout fit, evenire contingat, ut nunquam praesens status patrimonii nostri certus sit, et praeterita tantummodo continue pertractentur, de praeteritis vero specialem, et separatam notitiam, maxime residuorum, exhibeant, nec aliter a nostra Camera recipiantur.

4. *Cumque praedicta etiam contingere, et ipsorum computorum declarationes retardari audiverimus, ex eo quod eodem die, quo Thesaurarius noster generalis recepit pecunias, portantibus illas cautelas de recepta non consignat*: Ordinamus, et mandamus, ut Thesaurarius noster minime quantitatem aliquam pecuniae magnam, vel parvam accipiat, quin statim in suo Libro partitam claram, et liquidam, causam specificam continentem, et cum finitione cujuslibet tertii describat, cujus copiam incontinenti Ministro consignet, ad hoc ut Ministri ipsi quando praesentant computa suo tempore, prout statutum est, et male observatur, una cum cautelis, et regesto apodixarum nostrae Regiae Camerae praesentare debeant, nec contrarium faciant, sub poena aureorum duorum millium, quae irremisibiliter exigatur, in quam officiales nostrae Camerae Summariae incusrant, nisi irremisibiliter illam exigant.

Summae scribantur liquidae cum aequatione rationis quadrimestris.

Poena centum 2000.

Poena eadem.

5. *Item pro bona conservatione status nostri, et populorum nostrorum, ne ab Officialibus nostris vexentur*; Statuimus, et mandamus, ut Perceptores nostri in Provinciis eorum, nec per se, nec per Ministros suos, aut alios quoscunque, palam, vel occulte quicquam, nisi pro eorum usu emant, nec animalia ad vescendum pascua detineant, neque etiam esculenta, aut poculenta ab Universitatibus, vel subditis capiant, sed propria provisione remaneant contenti; nec etiam pro retardandis exactionibus, nostrae Curiae debitis, vel pro restituendis executionibus factis, aliquid recipiant, sub poena amissionis provisionis unius anni pro prima vice, et pro secunda sub poena privationis officii, in quam ipso jure absque aliqua declaratione incurrant, tam si ipsi, quam si dicti eorum ministri praedicta commiserint.

Perceptores Provinciarum nihil recipiant ab Universitatibus, nec mercaturas exerceant, nec animalia ad pascendum pascua teneant.

Declarat. ut prag. 44. §. 6. infr. eod.

6. *Item* Volumus, et mandamus, quod Perceptores Regni nostri in Provinciis eorum statim, quod Barones moriuntur, infra mensem, vel antea si per Regiam Cameram Summariae

fue-

Digitized by Google

fuerit eisdem injunctum cum provisione consueta, ad loca feudorum accedant, et informationem de fructibus illius anni capiant, ne postmodum tempore exactionis relevii, maxime in pupillis, qui in solutione, usque ad pubertatem expectantur, vera introituum ipsorum notitia haberi nequeat, nec contrarium faciant, sub poena amissionis provisionis unius anni.

Heredes tenentur tantum reddere certiorem R.C. de morte Baronis, ut prag. 85. infr. eod.

7. *Item* statuimus, ut quando pecunia recipitur a Thesaurario nostro generali, non destinetur illa pecus nummularios, sed recta via intret in Regia Thesauraria, et tunc cum interventu Perceptoris significatoriarum pecunias praedictas capiat, ad hoc ut Perceptor ipse possit videre qualitatem monetarum, et nostrae Regiae Camerae referre, ut valeat condigna salaria pro monetarum vectura statuere, ne inde R. C. nostra decipiatur, prout hactenus observatum extitit.

Huic fuit derogatum per prag. 54. infr. eod. et 56.

Vide prag. 56. infra eod.

8. *Item* mandamus Perceptoribus nostris, ut cum usque ad ducatos quingentos exegerint, prout in instructionibus habent, statim illos Neapolim in nostram Regiam Thesauriam trasmittant, et si contra fecerint, ad omnia damna, et interesse nostrae R. Curiae teneantur; Verum, si pro minori sumptu pro trasmittenda majori quantitate per mensem alium expectandum esse duxerint, hoc eis liceat, et non aliter.

Syngraphae receptarum pecuniarum fiant dietim.

9. Item exposuerunt Majestati nostrae, quod Perceptores, perquirentes solutionem pecuniarum nostrarum retardare, hac utuntur fraude, quod apodixas, quas Exactores populis faciunt, iterum illas sub data posteriori refaciunt; quibus providere volentes, *Statuimus, ut inde talia non attententur, sed in apodixa ab Exactore scripta Perceptores, aut eorum Locumtenens subscribant in eodem integro folio dietim, prout solutiones fiunt.*

Consultationes fiant in Tribunali.

10. *Insuper* praecipimus; et mandamus, ut omnes consultationes, quae transmittuntur Majestati nostrae, aut Proregi in Regno nostro, expediantur in Banca plena, cum expresso voto omnium Praesidentium, et rationalis conficientis illas, et vota notentur in Libro notamentorum, nec aliter inconsultis praedictis, ac etiam in aliis literis, aut provisionibus, intra Regnum transmittendis, notetur consensus notamentorum, qui quidem consensus, quando non est nemine discrepante, sed majoris partis, scribatur, videlicet, *consensu majoris partis*, et non simpliciter, sub poena privationis officii sui.

Vide prag. 9. infra eod.

Poena priv. of.

Aequationes rationum transmittendae cum interventu omnium fiant, et subscribantur.

11. Pariformiterque omnia Bilancia Regni nostri, quae consuetis temporibus, prout Vicerex expostulabit, Majestati nostrae transmittuntur, cum interventu omnium Praesidentium, et Rationalium expediantur, et ab omnibus Praesidentibus tam bilancia, quam consultationes, Nobis, aut Proregi nostro transmittendae, subscribantur.

Declarat. 8 prag. 8.

12. Literae vero expediantur in Banca cum voto Praesidentium, ut supra, quae notentur in Libro votorum cum subscriptionibus Locumtenentis, nec aliter literas expediat, ubi Camerarii nomine transmittuntur, praeterquam quando aliquis casus occurreret, qui propter interesse Regiae Curiae non pateretur dilationem, ut litera expediatur in Banca, ut nunc solus Locumtenens expediat, et detur sequenti die notitia Praesidentibus.

Scripturae detineantur in Camera.

13. Quodque scripturae omnes conserventur in Regia Camera Summariae in locis consuetis, ubi per Officiales ad id deputatos custodiantur, ut unusquisque ex Praesidentibus, aut Rationalibus pro nostro servitio illas intueri valeat; nec in propriis domibus Locumtenentis, aut Praesidentis, prout hactenus fuerunt, de-

Digitized by Google

Vide prag. 66. §. 1. infr. eod. prag. 73. §. 1. 20. 57. 48. 158. et 170.

detineantur; praeterquam si pro aliquo occurrenti negotio, non longo tamen tempore, illas domi cum specifica apodixa receptionis reportare sit necesse.

Declarat. ut prag. 23. eod.

14. Ac etiam, pro custodia justitiae, ne vota pandantur; statuimus, ut nemo nisi Locumtenens, et Praesidentes in Banca intrent, et Patronus, ac Procurator Fisci, et Notator post causam votatam, vel aliquis ex Rationalibus, aut Scribis quicquam pro servitio nostro proponere voluerit, per Porterios tunc illud Locumtenenti notificet, quod maxime cum partibus observandum est, quae dum non singulae admittuntur, sed omnes simul intrant, confusionem quandam inducunt et ipsae male expediuntur, et tempus incassum labitur; quamobrem jubemus, ut postquam intraverint, solae vocentur partes pro singulis causis, prout referuntur per Locumtenentem.

Pragmaticae referantur in libro ritum.

15. Le quali „ Vi ordiniamo, e „ comandiamo, che l'abbiate da osservare *ad unguem*, come stanno. „ Ed acciocchè niuno si possa scusare d'ignorarle, incontanente le „ facciate registrare in cotesta Regia „ Camera, una coll' altre Prammatiche, nel Libro de' Riti, acciocchè sieno in notizia di tutti gli „ Officiali, avanti de' quali le farete „ leggere in piena Banca.

Prag. 74. §. 180. et 181.

16. E perchè i Ministri pecuniarj non ne pretendano essi ancora ignoranza alcuna; „ Vi ordiniamo, e „ comandiamo, che incontanente le „ facciate intimare a ciascheduno di „ essi, lasciando loro copia autentica „ *instructionum*, e così s' osservi *in* „ *futurum*, che a tutt' i Ministri „ pecuniarj avanti di dar loro la possessione dell' officio, si diano l' „ istruzioni, nelle quali si dia copia „ di tutte le sopraddette Prammatiche; nè farete il contrario, nè in „ tutto il sopraddetto, nè in parte „ di esso, per quanto avete cara la „ grazia della Maestà Cesarea, e sotto pena di ducati due mila ". *Datum Neapoli in Castro Novo die 10. mensis Januarii 1540. D. Pedro de Toleto. Vid. de Colle Reg. et pro Protonotar. Vid. Loffredus Reg. Martyranus Secretarius. In Cur. 7. fol. 263, Dirigitur Reg. Camerae Summariae.*

Ministris rei pecuniariae tradantur instructiones ante eam possessionem.

Poena centum. 2000. Die 20. Jan. 1540. D. Pedro de Toleto.

PRAMMATICA II.

Ex §. 12. prag. C. V. anno 1540.

Officiales rei pecuniariae exhibeant in Camera rationes infra annum per Rationales computandas.

CUm Reges antecessores nostros in dicto Regno in Regia Camera Summariae, ubi magna negotia tractantur, tam ad patrimonii nostri, quam ad subditorum interesse spectantia, ritus, et constitutiones, magno cum studio providisse, summaque diligentia fecisse, atque ordinasse constet; *Volumus propterea, atque mandamus, ut omnes exacte serventur, et signanter disponentes, quod Officiales pecuniarii singulis annis in dicta Camera eorum computa cum debitis cautelis exhibere, et praesentare debeant, ad hoc, ut percunctari, liquidari, et cito expediri possint; nam dilatio expeditionis eorum hactenus Curiae nostrae, et subditis fuit non mediocriter perniciosa. Quam liquidationem infra annum omnino fieri jubemus, propterea que Locumtenenti, Praesidentibus, dictisque Rationalibus mandamus, quod in liquidatione computorum ita solliciti sint, atque festinent, ut singulis annis computa praeterita liquidata remaneant, nec in annum sequentem liquidatio differatur; ne sic differendo liquidationes fiant immortales, et Regia Curia nostra ignoret, an in Officialium nostrorum posse quantitas aliqua pecuniarum Regiarum remanserit; Et qui contra fe-*

Digitized by Google

Poena eadem et alia arbitraria.

cerint, poenas; in eisdem contentas, aliasque, arbitrio nostro reservatas, graviores incurrant.

1540. Carolo V. Imp.

PRAMMATICA III.

Ex §. 13. in prag. C. V. anno 1540.

Officiales Camerae litibus se non immisceant conjunctorum. Vide tit. de susp. Official.

MAndamus etiam, quod neque Locumtenens, neque Praesidentes, neque Rationales, aut aliquis alius ex Officialibus dictae R. C. in causis consanguineorum, conjunctorum suorum intervenire, aut relationem facere, votare, vel aliter quoquo modo interesse possint; sed ut causae praefatae sine ulla suspicione tractentur, terminenturque, Officiales omnes dictae Camerae penitus ab eis abstineant.

1540. Carolo V. Imp.

PRAMMATICA IV.

Ex §. 13. prag. C. V. anno 1540.

Vectigalium venditiones fiant coram omnibus de Camera.

VOlumus etiam, atque mandamus, quod Locumtenens dictae Regiae Camerae solus, et extra Bancam recipere oblationes, vel ut dicitur incanta, *aliquorve alios actus in locationibus, sive afflictibus vectigalium, gabellarum, aliorumque Regiorum dirictuum facere minime possit, sed omnia praefata in Banca una cum aliis, qui in eadem Banca interesse consueverunt, fiant, atque celebrentur.*

1540. Carolo V. Imp.

PRAMMATICA V.

Datur modus Officialibus Reg. Cam. in negotiis Fisci tractandis, et quibus diebus illis sint vacaturi.

CUm Regia Camera Summariae supremum quidem Tribunal totius Regalis patrimonii regimen, ac gubernaculum teneat, ibique causae omnes, Regium Fiscum tangentes, tum antiquarum, tum novarum sanctionum dispositione terminentur, eidemque, ut Regium patrimonium conservetur, justisque, et honestis augeatur modis, specialiter curae sit, Serenissimi, ac prudentissimi hujus Regni Aragonii Reges, et postremo Invictissimus Carolus Quintus Imperator memoriae immortalis pro ipsius institutione optimoque, recto, ac ordinato regimine plura pluribus, ac diversis temporibus sanxere, suorum bonorum, introitumque Regalium conservationi sedulo propensi, ut emergentibus necessitatibus propriis bonis occurrerent; subditosque propterea ab oneribus relevarent, quandoquidem dum optimi Reges a subditis, divino eis munere commissis, ad sua propria bona manus extendentes, onera excutiunt, illosque in pace, et tranquillitate conservant, ipsi in eorum quiete, et tranquillitate quiescunt. Cum id etiam Nobis, qui Serenissimi, ac Catholici Regis nostri in hoc Regno vices gerimus, per quam maxime cordi sit, ad Tribunal illud inter cetera oculos vertentes, instructiones, ordines ac sanctiones illas omnes percurri jussimus, quarum aliquas eadem, aliquas dissimilia, ac diversa, aliquas contraria continere compertum est. Quo fit, ut earumdem omnium interpretatio, ac observantia etiam prudentissimis viris difficilis visa sit. Et quia Legislatoris est proprium, subditis judicia declarare, quae varia vetustate, diversaque temporum observantia involvuntur, ut moderna, clara, certaque sanctio disponat, et ordinet, quod praeteriti temporis cursus inordinatum praetenditur reliquisse; necessarium duximus instructiones, ordines, ac sanctiones illas omnes in hanc claram sanctionem congerere, superflua resecantes, contraria ad concordiam redigentes, dubia declarantes, novisque morbis novas medelas afferentes; ita ut ex praesentis nostrae dispositionis inviolabili observantia nihil omissum appareat, et

apte

Digitized by Google

apte administrationi justitiae Regiae suorumque subditorum indemnitati hoc brevi compendio perfecte prospectum esse videatur. Suscepti enim oneris Nos cura sollicitat, ut suae Catholicae Majestatis, ejusque subditorum utilitatibus, nunc novorum editione ordinum, nunc antiquorum declaratione, ac innovatione, sollicite providere curemus.

Divisio dierum ad negotia tractanda, vide prag. 73. §. 68. hoc tit.

2. In primis igitur *Statuimus, atque mandamus, quod Locumtenens Magni Camerarii Regni hujus Siciliae, Praesidentes, et Rationales, aliique Officiales Regiae Camerae Summariae, qui sunt, fuerintque per tempora, die quolibet juridico in Camera Summariae adesse debeant mane, et vespere, boris debitis; videlicet die qualibet, mane tribus boris, et sero duabus boris ad negotia expediendum, negotiandum, et ea omnia agendum, quae opportuna fuerint, et necessaria pro R. C. Summariae servitio, et justitiae administratione.*

Dies Lunae Martis, Jovis, et Veneris.

3. *Et in die Lunae, Martis, Jovis, et Veneris, tam de mane, quam de sero non agitentur, nec discutiantur alia negotia, nisi Fiscum tangentia, ac principaliter attendant ad expeditionem, et liquidationem computorum, donec computa liquidata, et declarata fuerint, nec per aliquem dicantur dicto Locumtenenti, et Praesidentibus nomine alicujus, aliqua alia negotia, nec petatur licentia per quemcumque aliquem intromitti.*

Vide prag. 68. infra eod.

Dies Mercurii, et Saturni.

4. *Die vero Mercurii, et Sabbati Praesidentes relationi, et expeditioni causarum, in quibus Fiscus convenitur, et aliarum, in quibus aliquod Fisci vertitur interesse, per horarum distributionem, prout hactenus servari audivimus, diligenter incumbant. Quibus diebus de sero in dicta Regia Camera convenire non teneantur, ut Commissarii in suis domibus Advocatos audire, super incidentibus providere, et quae ibi expediri possunt, expedire valeant; sed de mane per quatuor boras in eadem Regia Camera negotia praefata expedientes permanere debeant. Quae negotia dictis diebus ea cum diligentia expediri mandamus, sicut aliis praedictis diebus fiscalia negotia expediri jussimus, quibus diebus si tempus supererit, possint etiam causae discuti, et decidi, ubi Fiscus actor est, vel reus. Quod si aliquis ex Praesidentibus statutis boris in eadem Camera non venerit, vel aliter, quam supra fieri jussimus, factum fuerit, vel in aliquo contraventum; id omne per Notatorem in notamentorum libro sub nostrae indignationis poena, notetur, taliter complectentes, ac declarantes, quae statuta fuere in primo Capitulo instructionum, seu Pragmaticarum Serenissimi Regis Friderici anno 1497. et in 2. Instructionum Invictissimi Caroli Imperatoris 1529. Quae quidem Capitula modo, quo supra, et non aliter observari jubemus. Quorum Capitulorum tenor talis erat.*

Vide prag. 61. §. 13. et prag. 62. §. 3. eod. prag. 75. §. 54. hoc tit.

Mane quatuor horis.

Ubi Fiscus actor.

Poena indign.

Ut infr. §. 5.

Ut infr. §. 7.

Tenor Cap. I. Instructionum Friderici Regis.

FRidericus Dei gratia Rex Siciliae, Hierusalem, etc. Quae bene acta sunt a Serenissimis Regibus praedecessoribus nostris hujus Regni, laudamus, imitamurque libenter. Verum quia multa, et varia emergunt in dies, mutanturque per tempora, quae Reges, et Principes ad novos ritus, novasque leges instituendas hortantur, et monent, est maxime conveniens, immo oportet, ne dum ea, quae a nostris praedecessoribus bene acta sunt laudare, probareque, sed pro communi beneficio, ac bene gerendis, dirigendisque rebus nostris, novas condere leges, et instituere, easque veteribus et antiquis optime institutis adiicere;

est enim maximae prudentiae ea adinvenire, et instituere, quae in commune beneficium, jurium nostrorum conservationem, sine alterius injuria manifeste sint cessura; ob quam rem, cum rebus nostris, ut optime dirigerentur, regerenturque, consulendum necessario videretur, aliquos novos ritus, et ordinationes, praeter antiquas jam probatas, maturo consilio pro Pragmatica, et edictali lege in hoc Regno, et Camera nostra Summariae perpetuo observanda instituimus; ut in quibusdam capitulis subscriptis suo ordine continetur.

Ordinationes, jussa, et mandata Regiae Majestatis Serenissimi Domini Don Friderici de Aragona, Dei gratia Excellentissimi Regis Siciliae, Hierusalem, etc. servanda in hoc Regno, et R. Camera Summariae.

Officiales Camerae mane, et sero accedant ad negotia Fisci tractanda. Ut §. 2.

6. PRimo. Locumtenens Magni Camerarii Regni hujus Siciliae, Praesidentes, et Rationales Regiae Camerae Summariae, qui sunt, fuerintque pro tempore, omnibus diebus negotiationis in Camera Summariae adesse debeant mane, et vespere horis debitis, in locis eorum, ad negotiandum, et ea omnia agendum, quae opportuna fuerint, et necessaria pro Regiae Curiae servitio. Idque Officialibus ipsis praedictum sit, annotatumque in Libro notamenti per Notatorem ipsius Camerae.

Tenor Cap. II. Instructionum Cesareae Majestatis.

Die Mercurii, et Saturni in Camera privatorum negotia tractentur, ceteris vero diebus fiscalia. Prag 73. §. 54. hoc tit.

7. Item, ut negotia nostrae Curiae, et causae, in dicta Camera vertentes, quam celerius fieri poterit, expediantur, mandamus, quod Locumtenens, et Praesidentes, ac Rationales permaneant die qualibet juridica mane tribus horis, nisi ipsum Locumtenentem oportuerit interesse in dicto Collaterali Consilio, in quo volumus ipsum adesse, quoties videbitur expedire. Et in die Lunae, Martis, Jovis, et Veneris, tam de mane, quam de sero non agitentur, nec discutiantur alia negotia, nisi Fiscum tangentia, ac principaliter attendant ad expeditionem, et liquidationem computorum, nec dicantur per aliquem dicto Locumtenenti, et Praesidentibus, nomine alicujus aliqua alia negotia, nec petatur licentia per quemcumque, aliquem intromitti. Die vero Mercurii, et Sabbati intendant tam de mane, quam de sero, ad expediendum negotia privatarum, et particularium personarum, quae diligenter expediant, sicut aliis praefatis diebus negotia nostra mandamus expediri, et id tenaciter, ac diligenter observent, prout expedit celeri administrationi justitiae.

Declarat., ut prag. 61. §. 13. eod. et 68.

Aliter sup. §. 4.

1529. Carolo V. Imp.

PRAMMATICA VI.

1. ATtendentes etiam perniciosissimi exempli censendum esse, Locumtenentis, et Praesidentium congregationem alibi fieri, quam in eadem Regia Camera, et alibi, quam in ea, eos negotia tractare, et decidere, firmiter hoc inhibendo; *Mandamus servari secundum Capitulum instructionum dicti Serenissimi Friderici Regis, non obstante eo, quod circa congregationem praefatam aliter dispositum fuerit in Capitulo primo Instructionum dicti Caroli Imperatoris, quod quidem usu receptum non fuit, prout Nos usu non recipi mandamus.*

Ut infr. §. 8.

Te-

Digitized by Google

Tenor praedicti Cap. II. Instructionum Friderici Regis.

Causae omnes decidantur in Tribunali per Officiales Camerae, et non alibi, vide prag. 72. §. 62. 70. hoc tit.

2. *Item* ordinat, et jubet Regia Majestas causas omnes decidendas, et terminandas, provisionesque alias faciendas pro Regia Curia, ejusque servitio per Locumtenentem, et Praesidentes Camerae terminari, decidi, et provideri debere in Banca ipsius Camerae, et non in alio loco, intra, vel extra Cameram, quodque ab ipsis Locumtenente, et Praesidentibus decisum, terminatum, provisumque fuerit, notari, scribi, seu notamentum fieri debeat per Notatorem deputatum in Camera in Libro notamentorum diligentissime, vel per Rationales Camerae, juxta ordinem, et stilum ipsius observatum.

PRAMMATICA VII.

Suffragia Rationalium.

QUia haesitari posset, quod Locumtenens in causarum decisionibus admittere possit Rationales ad votandum, vigore Cap. tertii Instructionum Friderici Regis, et secundi Instructionum Caes. Majestatis, quorum tenor hic sequitur.

Ut infr. §. 3.

Tenor Cap. III. Instructionum Friderici Regis.

2. Item mandat, et ordinat Regia Majestas, quod in causis decidendis debeant votare Praesidentes, et si opus exegerit, adhibeantur Rationales, et demum causae ipsae per Locumtenentem juxta vota praefatorum, et non aliter terminentur, et decidantur.

Rex Frider.

Tenor Cap. IV. Instructionum Caes. Majestatis.

3. Item volumus, et mandamus, quod in causis decidendis votare debeant Locumtenens, et Praesidentes; et si opus fuerit, possit Locumtenens adhibere Rationales, prout negotii, et causae merita exegerint, et juxta vota majoris partis concludere, et terminare, ac justitiam facere aequa lance, prout hactenus extitit consuetum.

Carolo V. Imp.

4. Hoc quidem nec usum receptum fuisse dicimus, nec rectae administrationi justitiae convenire, sed longo usu, *Consuetum esse accepimus, Rationales computa eis commissa referentes, dubia in Banca proponere, in quibus decidendis ejusdem Rationalis tantum referentis, et demum Praesidentium exquiri vota, et non aliorum, et secundum majoris partis sententiam dubia diciduntur, ac determinantur: quem usum, velut rectae administrationi justitiae convenientem, approbantes, decernimus, ac declaramus, praefata praeinserta Capitula secundum morem, ac usum praefatum intelligi debere: Ita quod quilibet Rationalis in dubiis, in computis sibi commissis, occurrentibus, votare habeat in Banca, post quem Praesidentes suo ordine votum declarent, et aliorum Rationalium vota non exquirantur, nec admittantur, sed si Locumtenenti, et Praesidentibus, ob aliquod dubium videretur se informari debere ab aliquibus Rationalibus, id fieri possit, non tamen eorum vota inter alios votantes computentur.*

* Suffragium exquiratur Rationalis tantum referentis, et dubia proponentis in causis sibi commissis.

Rationales rationibus computandis, et dubiorum declarationi vacent, ubi suffragium ferunt.

PRAMMATICA VIII.

QUando contigerit, Locumtenentem a dicto Regiae Camerae Tribunali absentem esse, quid agendum sit, provisum esse comperimus per Sereniss. Regem Fridericum in 4. Cap. suarum Instructionum, et per Caesaream Majestatem in 5. et 6. quorum tenor talis est.

Ut infr. §. 2. Ut infr. §. 3. et 4.

Carolo V. Imp.

Tenor Cap. IV. Instructionum Friderici Regis.

Locumtenente absente, possunt ceteri Praesidentes causas decidere, et durante longa absentia, alternatim per hebdomadam officium Locumtenentis exercent. Vide Pag. 11.

2. Item casu, quo Locumtenens non posset personaliter singulis diebus, et horis in dicta Camera adesse per indispositionem suae personae, aut propter alia negotia apud Regiam Majestatem, seu occupatus ad alia negotia, magis concernentia statum ejusdem Regiae Majestatis, vel quacumque alia causa, *Ordinat, et mandat dicta Regia Majestas, quod omnes Praesidentes dictae Regiae Camerae simul existentes in Banca, vel casu, quo unus, vel aliquis ex eis non adesset in Banca, una cum aliis possit, et debeat absente dicto Locumtenente decidere, et terminare causas decidendas in Banca, non secus ac si adesset, praesensque esset idem Locumtenens, cui advenienti postea per Notatorem Camerae dari debeat notitia eorum, quae ab ipsis Praesidentibus sint actitata, et provisa fuerint in absentia ipsius Locumtenentis; et casu praefato unus ex Praesidentibus exerceat officium Locumtenentis in ejus absentia, cum auctoritate subscribendi in provisionibus, et literis necessariis quae a Regia Camera emanaverint, easque libera auctoritate signandi, habeantque, et obtineant provisiones, et literae ipsae vim, et vigorem plenissimum: Et si vero absentia ipsius Locumtenentis esset per dies multos aut per mensem, vel per hebdomadas, liceat uni ex eisdem Praesidentibus alternatim per hebdomadam officium Locumtenentis exercere, causasque omnes emergentes in Banca terminare, et decidere, absentia dicti Locumtenentis non obstante, sententiis duntaxat definitivis exceptis, quae nullo pacto celebrari, aut fieri possint, absque praesentia Locumtenentis.*

Vide §. 4. et 5. seq. Rex Friderie.

Tenor Cap. V. Instructionum Caesareae Majestatis.

3. *Item* mandamus, ut die juridica dictae Camerae, qua Locumtenens personaliter singulis horis statutis in dicta Camera adesse non posset, aliqua da causa, praesertim quia oporteret interesse in Cons. Collaterali, Praesidentes ejusdem Camerae omnibus horis deputatis adesse debeant in Banca, et omnes, aut pro majori parte simul existentes in ipsa Banca possint, et debeant in absentia dicti Locumtenentis referre, et conferre, ac votare, de quibus ante decisionem fiat relatio ipsi Locumtenenti, ut possit, quae sibi occurrent pro recta administratione justitiae, et pro bono statu, et servitio nostro cum dictis Praesidentibus conferre, sine mora, et dilatione, taliter, quod justitia non retardetur, nec impediatur. Carolo V. Imp.

Tenor Cap. VI. Instructionum Caesareae Majestatis.

4. *Item* Mandamus, quod si aliquando contigerit Locumtenentem abesse a Civitate Neap. ubi Camera regitur, ultra dies octo, tunc unus ex Praesidentibus dictae Camerae alternatim per hebdomadam officium Locumtenentis, ejus absentia perdurante, debeat exercere, cum facultate, et auctoritate se subscribendi in provisionibus, mandatis, literis executorialibus, privilegiis, et aliis necessariis, quae a Regia Curia Neap. existente, seu a Camera, emanaverint, et cum plena auctoritate eas signandi, quae habeant, et obtineant vim, robur, locum, et effectum plenissimum in judiciis, et extra, ac si cum Locumtenentis subscriptione expeditae, et expedita essent, definiti-

tivis sententiis duntaxat exceptis, quae nullo pacto publicari possint absque ipsius Locumtenentis praesentia, nisi ejusdem Locumtenentis absentia duraverit ultra quindecim dies, vel nisi res de sua natura exegerit celeritatem, aut sine incommodo, vel scandalo differri non posset.

Vide §. seq.

5. Quas quidem instructiones servari jussimus: hoc tantum declarantes, aut corrigentes, quod in definitivis sententiis promulgandis, quae absente Locumtenente praedicto per Praesidentes votatae fuerint, servetur omnino Illustr. quondam Don Petri a Toleto tunc hujus Regni Viceregis Pragmatica disponens, sententiam votata causa infra viginti quatuor horarum spatium publicari debere, Locumtenentis absentia non obstante; *remotis ambiguis impedimentis, quae oriri poterant ex contentis in praeinsertis* 5. *et* 6. *Capitulis Instructionum ejusdem Caroli Imperatoris, cujus quidem Pragmaticae tenor talis est.*

Ut infr. §. 6.

Carolo V. Imp.

Tenor Pragmaticae Illustr. Proregis talis est.

Post lata suffragia de aequanti proferanda sententia.

6. CArolus Quintus, etc. Considerando Noi, che compie al servizio della Cesarea Maestà, ed alla buona amministrazione della Giustizia; e per evitare alcuni inconvenienti, acciocchè tutte le cause, le quali si agitano in qualsivoglia Regio Tribunale, *et signanter* in cotesto Tribunale, si abbiano da spedire con ogni diligenza, e senza dilazione, per tenor di questo nostro ordine vi „ Diciamo, ed ordiniamo, „ che in tutte le cause, che in co„ testo Tribunale occorrono, votate „ che saranno un dì, l'altro giorno „ seguente le dobbiate sentenziare sen„ za dilazione, ed intervallo: e co„ sì eseguirete, e non altrimenti, „ perchè, come s'è detto, così com„ pie al servizio, e volontà di Sua „ Maestà, non facendo altrimenti per „ quanto desiderate servire, ed ub„ bidire a Sua Maestà. *Datum in* „ *Civitate Neapoli die* 24. *Novembr.* „ 1537. *Post datum*, Quando il det„ to di seguente fosse feriato, lo ri„ serverete per lo primo de' negozj". *Dat. ut supra. D. Pedro de Toledo. Vid. de Colle Reg. Vid. Figueroa Reg. Vid. Loffredus Reg. Martyranus Secretarius.*

Die 24. Nov. 1537. D. Pedro de Toleto.

PRAMMATICA IX.

Non fiat compositio per modum transactionis in interdictis ultra centum. 500. nisi Prorege consulto.

ITem statuimus, mandamus, et declaramus per dictam Regiam Cameram compositiones, etiam per viam transactionis, fieri non posse, quando poena, vel interceptum excederet summam ducatorum quincentorum, nisi facta prius relatione Ill. Viceregi, qui pro tempore fuerit, in Collaterali Consilio.

PRAMMATICA X.

Administratores pecuniarum reddant rationem.

ET quamvis rationabiliter credamus, neminem pecuniarum Administratorem ita morosum fuisse, ut hucusque suae villicationis rationem non reddiderit; attamen, ut omnia prudenter provisa sint, *Volumus, atque* Ut infr. §. 2. *jubemus servari sextum Capitulum Institutionum Friderici Regis, et decimum Institutionum Caroli Imperatoris continentiae subsequentis.* Ut infr. §. 2.

Tenor Cap. VI. Institutionum Friderici Regis.

Non reddens rationem suspendatur ab officio.

2. *Item* Administrator pecuniarum, et rerum aliarum quarumvis Regiae Curiae, quisquis fuerit, qui pro tempore praeterito computa suae administrationis non produxerit, reddide-

rit,

rit, nec liquidaverit in Camera Summariae, per eandem ad literas suas statim sine dilatione cogatur, et compellatur ad praesentandum dicta computa, et de eis reddendum debitam rationem in Camera infra terminum statuendum per dictam Cameram, et eidem bene visum; qui quidem Administrator si contradixerit, aut dicto audiens non fuerit, modo justa, et honesta causa non adfuerit, elapso termino eidem Administratori indicto, ab officio suspendatur, et
Vide §. 3. sequent. amoveatur, amoverique, et suspendi, poenaque eidem Administratori indicta, ac declarata per dictam Cameram, irremisibiliter exigi debeat; de quibus omnibus per Cameram certior reddi debeat dicta Regia Majestas, ut certiorata de idoneo, et sufficienti Administratore ad officium sui exercitii valeat providere.
Rex Frideric.

Tenor Cap. X. Instructionum Caroli V. Imperatoris.

3. *Item* Administratores pecuniarum, et rerum aliarum quarumvis nostrae Curiae, cujuscumque status, gradus, et dignitatis extiterint, et quivis fuerint, qui pro tempore praeterito computa suae Administrationis non produxerint, reddiderint, seu liquidaverint in eadem Camera, per eandem Cameram ad suas literas statim sine dilatione cogantur, et compellantur ad dicta computa praestanda, ut de eorum administratione, ac perceptis, habitis, solutis, traditis, assignatis, expensis, et restitutis, ac liberatis, debitam rationem in dicta Camera reddant infra terminum congruum, per eandem statuendum, et eidem bene visum; qui quidem Ad-
Poena susp. et alia declar. ministratores, si contradixerint, aut non obediverint, si modo justa, et honesta causa non adfuerit, elapso termino praedicto, ab officiis eorum suspendantur, et suspendi volumus, nec non poenam per dictam Cameram declarandam irremisibiliter exigi; et certior statim reddi debeat per eamdem Cameram nostra Majestas, ut de idoneo, et sufficienti viro ad
Carolo V. Imp. dicti officii exercitium valeat providere.

PRAMMATICA XI.

EXpedire cognovimus bonae, ac
Ut infr. §. 2. celeri justitiae administrationi *decimum tertium Capitulum dicti Friderici Regis Instructionum*; ideo *illud servari jubemus, et hic inseri man-*
Carolo V. Imp. *damus*.

Tenor Cap. XIII. Instructionum Friderici Regis.

2. Item, quia pluries evenit, Locumtenentem non adesse personaliter in Banca in dicta Camera; propter quam absentiam Rationales, et Scribae dictae Regiae Camerae Summariae expedire, et signare facere non valent provisiones, et literas necessarias pro Regio servitio; *Ordinat, et mandat dicta Regia Majestas, quod Praesidentes dictae Camerae, qui aderint, et praesentes fuerint in Banca, possint, et valeant auctoritate, et vigore praesentis Capituli, nullo alio a Regia Majestate expectato mandato, signare dictas provisiones, et literas, in eisdemque manus apponere, et se subscribere, vice, et loco Magni Camerarii, prout antiquitus extitit observatum in dicta Camera, et non obstante quod in praesenti non sit in observantia; quam subscriptionem, ut praedicitur, faciat, et facere possit, et valeat ille ex Praesidentibus, qui tunc fuerit hebdomadarius in absentia dicti Locumtenentis.*
Hebdomadarii Praesidentes in rescriptis, Locumtenente absente, possint subscribere vice illius.
Rex Frideric.

PRAM-

PRAMMATICA XII.

Causae spectantes ad C.S. Vide prag. 61. 62.

NEmo est, qui nesciat principale onus, cui Locumtenens, et Praesidentes Regiae Camerae incumbere debent, e se in computorum solerti examinatione, ac ceterorum negotiorum, quae Regium patrimonium tangunt, expeditione, ideo omnino

Ut infr. §. 2. *Servari jubemus decimumquintum Capitulum Instructionum dicti Sereniſſimi Regis, ac 26. Caroli Imperatoris, quae ita inviolabiliter observent, quod nullo quaeſito colore causae quae Fiſci interesse non tangunt, in eadem Regia Camera tractari poſſint.*

Ut infr. §. 3.

Tenor Cap. XV. Instructionum Friderici Regis.

C.S. cognoscat de causis Fiscum tangentibus.

1. Item, ut Regia Camera Summariae commodius, et majori diligentia vacare, et attendere possit circa examinationem computorum Regiae Curiae, et negotiorum ejus, *Ordinat, et jubet dicta Regia Majeſtas, Cameram ipſam Summariae ejusque Officiales non poſſe, nec debere cognoſcere cauſas inter privatas perſonas,*

Vide prag. 61. infr. eod. *ſed inter Fiſcum, et privatas perſonas duntaxat, et in cauſis ſpectantibus, et pertinentibus ad eamdem Cameram*

Rex Frideric. *Summariae, juxta Ritum illius jam obſervatum.*

Tenor Cap. XXVI. Instructionum Caroli V. Imperatoris.

Fiscus laudatus petat remissionem ad R.C.S. Vide prag. 61. 62.

1. Item cum de jure Fiscus, laudatus in judicio, aut comparens pro interesse Curiae in causis coeptis tam in nostro Regali Consilio Sanctae Clarae, quam in aliis quibusvis Tribunalibus, et Magistratibus Regni, majoribus, seu minoribus, hactenus obtinuerit, quod tales causae remittantur ad dictam Cameram, ad quam spectat tanquam proprium Judicem rerum Fiscalium, et in qua prae ceteris Magistratibus habetur plena notitia de juribus nostri Fisci; et nuper fuerit, sicut accepimus, dubitatum, an quoties dictum Consilium Sanctae Clarae, aut illius Judex cognoscit, seu procedit inter partes privatas ex nostro rescripto, aut speciali mandato, et commissione, seu memoriali mandato, ac delegatione, nulla facta mentione de Fisco, Fiscus ipse laudatus in jus vocatus, aut comparens pro interesse nostrae Curiae in eadem causa, debeat causa ipsa, Fisco petente, et id requirente ad dictam Cameram remitti; hanc dubitationem tollentes, *Decernimus, et declaramus, hujuſmodi litem, ſeu lites, et cauſas quantumcunque ſpecialiter quoad privatos noſtro reſcripto commiſſas, et delegatas, expreſſam tamen de Fiſco mentionem non facientes, pariter debere remitti ad ipſam Cameram, ſicut remittuntur aliae cauſae pendentes, de quibus dictum Conſilium, aut alius Magiſtratus ordinario jure cognoſcit; niſi ſpecialiter in reſcriptis, aut memorialibus noſtris fiat mentio de Fiſco, et praeſenti ordinationi fuerit expreſſe derogatum.*

Carolo V. Imp.

PRAMMATICA XIII.

ET quia audivimus, tam Sereniſſimis Regibus, quam Illustr. Viceregibus semper cordi fuisse in dicta Regia Camera non alia negotia ventilari, quam ea, quae Regium Patrimonium tangunt, et ob id pro praedictarum Pragmaticarum, et instructionum observatione emanatas fuisse *Proviſiones ſub hujuſmodi ſequenti ſerie, ideo illas omnino ſervari jubemus, atque mandamus; hoc tamen declarato, quod computa relata, et de-*

Vide prag. 61. infr. eod.

cla-

clarata, et liquidata sint infra tempus, inferius assignandum.

Tenor dictarum Provisionum talis est.

Cartae Regium Fiscum tangentes, una cum emergentibus tractentur in Regia Camera.

CArolus Quintus, etc. Perchè la Maestà Cesarea, ci ha mandato, che ordiniamo, che cotesta Regia Camera abbia da attendere alla visione, e determinazione de' Conputi de' Regj Amministratori pecuniarj, e nelle cause del suo Regio Patrimonio, e che non s' intrometta in causa di privati, e particolari; Per questo vi „ Ordiniamo, e comandiamo, che per cotesta Regia „ Camera della Sommaria s' abbia da „ attendere alla spedizione de' conti, „ e cause del Regio Fisco, e non „ trattenersi per attendere alle cause „ de' particolari, alle quali si può „ supplire per gli altri Regj Tribunali; per questo vogliamo, e colla „ presente vi diciamo, ed ordiniamo, „ che tutte le cause, che sono, e „ vertono in cotesta Regia Camera „ tra privati, e particolari, dobbiate rimetterle al Sacro Regio Consiglio di Santa Chiara, e 'l simile osserverete nelle cause movende; e vogliamo, che cotesta Regia Camera, alla quale principalmente spetta la conservazione del „ Regio Patrimonio, e nella quale „ la Maestà Cesarea tiene molta confidenza, com' è ragione, conosca „ tutte le cause spettanti alla Regia „ Corte, che sono, e saranno tra il „ Regio Fisco, ed altra parte, e „ che ancora quelle cause, nelle quali il Regio Fisco fosse obbligato „ *expresse de evictione*, l' interesse del „ quale chiaramente si verte, si veggano, e determinino in cotesta „ Regia Camera ". E perchè nelle investiture de' feudi si verte l' interesse del Regio Fisco, ed in essi si ha da aver notizia de' Privilegj, e di altri titoli, e della fedeltà del Barone, e Feudatario defunto, e del successore, il quale in cotesta Camera denuncia la morte del suo predecessore, e si ha da dichiarare la quantità del Rilevio; „ Vogliamo anco„ ra, che per cotesta R. C. si veggano, e determinino, come per „ l' addietro si è costumato; E più „ vogliamo, che se in alcuna di dette cause, *ut supra*, conoscende per „ detta Camera, emergesse, o *incidenter* occorresse alcun' altra cosa, „ quella per cotesta Camera s' abbia „ a giudicare per non dividere la „ continenza della causa. E quando „ fosse offesa la Camera, ch' è tanto supremo Tribunale, quella non „ abbia a rimetterlo ad altro Tribunale, nè aspettare il rimedio. E „ quanto alle cause degli Officiali di „ cotesta Camera, ed altri Amministratori dipendenti da essa, i quali „ pretendono le cause proprie doversi „ vedere per cotesta Camera, e ad „ essa doversi rimettere, vi ordiniamo, che ci avvisiate delle pendenti, *et suo tempore* delle movende, „ perchè in ciascuna di esse mandaremo, dove s' avrà da litigare "; E perchè i negozj del Regio Patrimonio sono molti, e grandi, e ciaschedun anno si rinnovano, ed è spediente della Corte, e servizio della Maestà Cesarea, che non s' inculchino, ma, che in fine di ciaschedun anno sieno spediti i conti di quell' anno, e non resti a vedersi in un anno cosa dell' altro passato; acciocchè possiate usar la diligenza dovuta „ Vi ordiniamo, che da ora in „ avanti, non guardiate in cotesta „ Camera altre feste, nè ferie, se „ non quelle, che sta ordinato, che „ guardi, ed osservi il detto Sacro „ Consiglio ". E perchè la volontà del-

Causae spectantes ad R. C. S.

Ut praedicta pag. 61.

Dies festi, et feriati servandi.

della Maestà Cesarea è, che cotesta Regia Camera si regga colla dovuta autorità, e riverenza di tutt'i suddi-

M. C. V. et Justitiarii, et alii Judices in rebus spectantibus ad R. C. S. auxilium praestent, et faveant.

ti di S. M. in questo Regno; „ Vogliamo, e così ordiniamo al Magnifico Reggente della Gran Corte „ della Vicaria, Udienze del Regno, „ e Capitani di Guardia di questa „ Magnifica, e Fedelissima Città, „ che circa l'esecuzione delle cose, „ per cotesta Regia Camera determinate, ed ordinate in tutto quello, „ che spetta al vostro Officio, come „ di sopra s'è ordinato, vi assistano, e prestino il loro braccio, acciocchè cotesto Tribunale in tutte „ le cose di sua amministrazione, e „ giurisdizione abbia l'intera, e dovuta ubbidienza, siccome per antico ordine de' Serenissimi Re di „ questo Regno predecessori di S. M. „ e per lo Serenissimo Re Cattolico „ d'immortal memoria, e per essa „ Cesarea Maestà sta ordinato, che „ tal'è nostra volontà". *Dat. in Castro Novo Neap. die 22. Januar.* 1533. *D. Pedro de Toleto. Vid. de Colle Reg. Vid. Loffred. Reg. Vid. Muscettula Reg. Vid. Figueroa Reg. Bernardinus Martyranus Secretar.*

Die 22. Jan. 1533. D. Pedro de Toleto.

PRAMMATICA XIV.

Appellationes criminales a Curia Artis serici recipiantur in M. C. et non in R. Cam. civiles ad alia Tribunalia, praeterquam rebus male peractis in dicta Curia de quibus cognoscat Camera.

MAndamus insuper, praedicta consideratione moti, servari ordinem, alias expeditum anno 1547. circa appellationes, quas in criminalibus causis a Curia Artis Serici ad eandem Regiam Cameram interponi solitum erat. Addentes appellationes etiam in civilibus causis a dicta Curia interponendis, minime de cetero in dicta Regia Camera introduci, sed ob appellationes alia adire Tribunalia, exceptis tamen illis causis, in quibus de male commissis, vel non bene peractis in arte praedicta tractaretur, quas per eandem Regiam Cameram, prout hactenus servatum est, cognosci volumus.

Tenor dicti Ordinis talis est.

CArolus Quintus Romanorum Imperator semper Augustus, Rex Germaniae, &c. Avendo per esperienza conosciuto, che molto meglio si veggono, e trattano le cause criminali nella Gran Corte della Vicaria, che in altro Tribunale; per questo „ Vogliamo, che l'appella„ zioni delle cause criminali dell'Arte della Seta vadano al detto Tri„ bunale della Gran Corte, ed in „ quello s'abbiano da trattare, e de„ terminare; e vi diciamo, ed or„ diniamo, che da qua in avanti, „ non vi abbiate da intromettere, „ nè impacciare in dette appellazio„ ni di cause criminali dell'Arte „ predetta della Seta; ma le lascerete conoscere, e trattare in detta „ G. C. della Vicaria, e così eseguirete, che tal'è nostra volontà; „ non facendo altrimenti, per quanto amate la grazia, e servizio del„ la prefata Maestà". *Datum Puteolis die 21. Febr.* 1547. *D. Pedro de Toleto. Vidit de Colle Reg. Vid. Loffredus Reg. Vidit Martialis Reg. Martyranus Secretarius.*

Die 21. Febr. 1547. D. Pedro de Toleto.

PRAMMATICA XV.

Controversiae rationum administrantium pecuniam Universitatum possunt dirimi ab uno ex Praesidentib. Reg. Cam. habita relatione a Rationalibus.

CUmque multoties acciderit, ad nostras aures pervenire querelas Universitatum, rationem eis reddi appetentium ab iis, qui earundem negotia, atque compendia administrarunt; Nos ut facilis expeditio fiat, illarum petitiones Regiae Camerae committere consuevimus; sed hominum malitia ministrante, compertum est, in dictorum computorum

liquidatione; ac successiva executione nonnullas oriri altercationes; quae si omnes communicato examine Locumtenentis, et Praesidentium expediri deberent, non parum temporis, Tribunalium dioetam, a principali divertendo instituto, consumerent; Ideo Universitatibus praedictis in praesenti casu consulentes, et huic malo obviantes, *Statuimus, cum praedicta evenerint, posse illum Praesidentem, cui causa commissa fuerit, nomine Regio terminare, et ad executionem procedere habita a Rationali in his, quae computa discussionem requirunt, relatione; nisi ob importantiam, ac difficultatem emergentis dubii aliter videretur, et hoc tam in pendentibus, quam in futuris negotiis servari mandamus.*

Officiales Camerae mercaturam non exerceant.

Vide pag. 66. infr. eod. et pag. 73. §§. 77. 107.

Rex Friderie.

PRAMMATICA XVI.

In causis Fiscum tangentibus, audiatur Fiscus.

VOlumus etiam servari decimum septimum Capitulum instructionum dicti Friderici Regis tenoris sequentis.

Item mandat Regia Majestas, quod in causis, in quibus tangitur interesse Regii Fisci, non possit aliquo modo procedi, non requisito Advocato, seu Procuratore Regii Fisci, in quibus causis idem Advocatus, seu Patronus Regii Fisci semel, bis, et iterum audiri debeat.

Fiscus pluries audiatur.

Frider. Rex.

PRAMMATICA XVII.

SErvandas etiam esse volumus, atque mandamus Instructiones dicti Serenissimi Regis in decimonono, ac vigesimo Capitulis earumdem Instructionum notatas, hac sub serie.

Ut infr. § 2.

Tenor Cap. XIX. Instructionum Friderici Regis.

2. *Item* vetat, et prohibet omnino Regia Majestas, homines, et Officiales quoscumque dictae Regiae Camerae Summariae posse, aut debere exercere mercaturam, aut industriam aliquam, aut participare, seu partem aliquam habere, et percipere in arrendamentis, negotiationibus, seu partitis faciendis cum Regia Curia, directe, nec indirecte cum Administratoribus pecuniarum Regiae Curiae, aut aliquo ipsorum, sub poena, et ad poenam privationis eorum officiorum, et alia graviori, reservata ad arbitrium Regiae Majestatis.

Tenor Cap. XX.

3. *Item pari modo eadem Regia Majestas* Prohibet, et vetat, Praesidentes, et Rationales dictae Camerae Summariae posse, aut debere capere pretium, donum, aut solutionem aliquam pro causis, et computis examinandis, et discutiendis per Bancam dictae Camerae, sub poena, et ad poenam privationis eorum officiorum, et alia graviori reservata arbitrio dictae Regiae Majestatis.

Poena eadem.

Rex Friderie.

PRAMMATICA XVIII.

DEclarandum duximus tertium Capitulum Instructionum dicti gloriosissimi Imperatoris, *cujus verba haec sunt.*

Officiales Camerae diligenter incumbant determinationi causarum; et liquidationes adoharum, et relevionum fiant per Rationales.

Item mandamus, quod Locumtenens simul cum Praesidentibus, diligenter attendant in recognoscendis informationibus, et processibus, undique provenientibus, agitatis, et pendentibus in dicta Camera indecisis, et aliis omnibus, quas, et quos de novo capi, seu agitari, vel transmitti, aut devolvi contigerit in dicta Camera, ipsasque informationes, et processus pro faciliori expeditione committat ipsis Praesidentibus, et Rationalibus, qui-

Digitized by Google

quibus convenit, aequaliter inter eos dividendo, ut referant certa die per ipsum statuenda; Et in relatione unusquisque per ordinem habeat diem suum; sicque decidenda decidant, et providenda provideant, ut omnia sine debito terminentur.

Rationales cognoscant acta relevii, et Rationum.

Et quoad commissiones informationum faciendas Rationalibus, intelligatur de illis informationibus, quae pro relevionum, sive adhoarum liquidatione captae sunt, aut ex computorum discussione capiuntur; quae quidem Rationalibus committi possint, et cum tali declaratione dictum Capitulum servari mandamus.

PRAMMATICA XIX.

STatuimus etiam earundem Caroli Imperatoris instructionum haec servari Capitula, quartum, videlicet, octavum, vigesimumtertium, vigesimumquartum, et vigesimumquintum. Hoc addentes circa decimumnonum Capitulum, quod in praesentatis, quae de cetero fient scripturarum, ceterarumque petitionum, ultra diem praesentationis earumdem, nomen atque cognomen praesentantis apponantur.

Ut infr.

In exhibitione scripturarum scribatur dies, nomen, et cognomen exhibentis.

Tenor Cap. IV. Instructionum Caroli V. Imperatoris.

Assignetur dies extra Rationalibus in referendis rationibus. Concord. prag. 73. §. 52.

2. Similiter praecipimus assignari Rationalibus, ipsis prius auditis diem certam, in qua eorum quilibet debeat unumquodque computum, eis commissum, in Banca referre, dummodo terminum, infra per Nos praefigendum ad ipsorum computorum expeditionem, non excedat; quem praeterire non liceat, ut sic diligentius curent ipsorum computorum expeditionem perficere.

Tenor Cap. VIII.

Quando pro Tribunali sedent, nullus accedat.

3. *Item* ordinamus, et mandamus, quod in Camera residentiae Locumtenentis, et Praesidentium nulli liceat ingredi sine ipsorum Locumtenentis, et Praesidentium licentia, tempore quo Camera tribunaliter per eos regitur, ne impediantur negotia nostrae Camerae.

Tenor Cap. IX.

Ratiocinia committantur in Tribunali, et referantur in libro per Actuarium.

4. *Item* mandamus, quod computa Officialium, et Ministrorum nostrae Curiae, quae exhibentur in Camera, committantur per Locumtenentem in Banca dictae Camerae Rationalibus, et non alibi, quod de eis, et eorum commissione, et assignatione facienda fiat notamentum per Notatorem, prout fieri consuetum est; necnon per Magistrum actorum dictae Camerae in regesto separato, prout hactenus consuevit, ut de praesentatione, commissione, et assignatione ipsorum habeatur certa notitia. Qui Notator, et Magister actorum, necnon Fisci Procurator teneantur, et debeant singulis diebus certiorem facere Locumtenentem, et Praesidentem de computis, quae fortasse in termino, infra statuto, per Ministros non fuerint praesentata, ut debite provideatur idemnitati nostrae R. C. nec desistant, donec fuerit provisum.

Fisci Procurator.

Tenor Cap. XIX.

Compilentur acta, et facta conclusione dentur actorum Magistro.

5. *Item* mandamus, quod Magister Actorum, et Scribae ordinarii dictae Camerae debeant ordinare, et compilare processus fabricandos in eadem Camera. Ita tamen, quod dicti processus committantur aequaliter, ut omnes ex dictis Scribis participent, tam

de lucro, quam de onere. Et postquam processus fuerint conclusi, debeant consignari dicto Actorum Magistro, qui illos fideliter, et diligenter debeant conservare. Et si quid emolumenti exinde evenerit, quod ad Scribam, qui processum conficit, de consuetudine, et stilo dictae Camerae pertineat, praefatus Magister actorum diligenter procuret, quod ad ipsum Scribam perveniat, donec in servitiis Camerae perseveraverit, et non aliter.

Tenor Cap. XXI.

Arcturus numerus Scribarum, prag. 73. et §. 59. hoc tit. pragm. 31. §. 31. de Offic.

6. *Item* mandamus, quod Scribae dictae Camerae ad arbitrium III. Viceregis, et dicti Locumtenentis reducatur ad certum numerum, ut habilius exinde vivere possint, ac evitentur inconvenientia, quae multitudo saepe parere solet, ne multitudo generet confusionem; de quibus volumus eligi per Illust. Viceregem nostrum cum consilio Locumtenentis Rationalem in locum eorum, quos deinceps vacare contigerit.

Tenor Cap. XXIII.

Scripturae Camerae non ostendantur alicui absque permissu Locumtenentis.

7. *Item* mandamus, quod nullus omnino Officialis aut Minister dictae Camerae, seu alius quivis et praesertim dicti Rationales, Magister actorum, et Scribae, et Conservator scripturarum, audeant de scripturis dictae Regiae Camerae alicui aliquam ostendere, seu publicare vel a dicta Regia Camera extrahere originalem, nec copiam quamcumque alicui dare absque dicti Locumtenentis, vel ejus, qui ejus vices gesserit, licentia; cum conveniens non sit, quod scripturae Camerae praesentatae inconsulte publicentur, sub poena sui salarii, et privationis officii, arbitrio Majestatis nostrae.

Concordat prag. 73. §. 47. hoc tit. et 258. et pragm. 66. §. 8.

Poena salarii, et priv. off.

Tenor Cap. XXIV.

Vacante off. Praesidentis laici Vicerex tres nominet.

8. *Item* similiter mandamus, et ordinamus, quod quoties vacare contigerit Praesidentes laicos dictae Camerae, Vicerex cum consilio Locumtenentis dictae Camerae, nominet tres, ex quibus Nos unum eligimus, cum id magis ob ipsorum Rationalium experientiam servitio nostro convenire videatur.

Tenor Cap. XXV.

Vacante officio Rationalium, Scribae idonei eligantur.

9. *Item* decernimus, et statuimus, quod quoties contigerit vacare officia Rationalium, sive per cessum, aut discessum, seu alio quovis modo, debeant talia officia conferri Scribis dictae Camerae idoneis, de numerariis scriptoribus actu servientibus in dicta Camera, ita quod loco unius Rationalis defuncti nominentur tres ex dictis Scribis per Viceregem cum consilio Locumtenentis, exclusis aliis quibuscumque personis, ex quibus Nos unum eligere valeamus, et similiter decernimus, et observari volumus de officiis Scribarum ordinariorum, qui a nostra Curia salarium in dicta Camera recipiunt, ut succedente casu vacationis, debeant modo praefato conferri aliis Scribis idoneis, actu servientibus, et de numerariis dictae Camerae, et non aliis.

Idem in Scribis.

Carolo V. Imp.

PRAMMATICA XX.

Describantur acta, in quibus Fiscus est actor per Mag. Act. et liber deliberatur per Fisci patronum.

ADvertentes insuper, satis expedire rectae administrationi justitiae, ac Regio servitio, si causarum, in quibus Regius Fiscus sua jura prosequitur, semper ab his, quae nova perquisitione Cath. Regis, vel ejus pro tempore Viceregis pateat, illorumque cursus non quiescat, et debitum finem accipiant, quod vix fieri posse cogno-

Digitized by Google

gnoscimus ; si omnes in unum non annotentur, cum omnium tenere memoriam natura impossibile sit ; *Statuimus, et mandamus, Librum omnino fieri per Magistrum actorum dictae Camerae, in quo causae omnes pendentes, in quibus Fiscus actoris vices substinet, ac pariter futurae, in quibus Fiscus aget, annotari debeant, una cum annotatione Commissariorum, quibus commissae sunt, ac Scribarum, seu Actuariorum, qui illas agunt ; qui Liber per Fisci Advocatum conservetur, et tam per eundem Fisci Advocatum, quam Procuratorem solerti, qua decet, solicitudine adhibita, pereurratur ; ut ad earundem causarum expeditionem, prout illarum qualitas, ac temporum opportunitas exegerint, perveniri possit ; necessitate imminenti actorum Magistro dictae Regiae Camerae, quamprimum ipse annotaverit commissionem per Locumtenentem faciendam, illam eandem in Libro praefato transcribendi ; quem Librum bis in mense in Banca Regiae Camerae Locumtenente, et Praesidentibus, Advocato, et Procuratore Fisci assistentibus, visitari jubemus ; ut inde videatur quid pro illarum expeditione fieri oporteat ; et ut eadem notitia semper per Locumtenentem habeatur, mandamus, similem Librum per Locumtenentem teneri, cujus Libri visitationem praefatam Fisci Advocatus diligenter procuret. Et quolibet mense die Sabbati ultimi cujuslibet mensis de statu dictarum causarum, et quid in eis provisum sit per Regiam Cameram, Nobis fiat relatio : Et quilibet videlicet ex Commissariis statum causarum ei commissarum Nobis referat.*

Liber recognoscatur in Tribunali bis in mense.

Die Saturni fiat relatio.

Commissarius causae statum referat.

PRAMMATICA XXI.

Inquisitiones omnes deponantur in arca duobus clavibus clausa, et duo conficiantur libri.

Item mandamus, omnes informationes, tam de ordine Regiae Camerae captas, quam capiendas, ac ad eandem quomodolibet transmittendas, in arca, ad id deputanda, reponi, sub duabus clavibus clausa, quarum alteram regii Fisci Advocatus, alteram vero Magister actorum retineat ; quarum informationum duo conficiantur Libri, quorum unus sit penes Fisci Procuratorem, alter pariter per actorum Magistrum conservetur, quae, cum fuerint Praesidentibus commissae, in Libris praefatis annotentur, et cum super eis esse procedendum fuerit decretum, tunc in Libro causarum, quem supra statuimus, annotentur, et in dictis Libris informationum annotetur nomen illius, qui in tali casu Scriba deputatus erit. Taliter declarantes Cap. 20. Instructionum Caroli V. Imp. in ceteris autem omnibus praefatum Cap. 20. servari mandamus, quod est tenoris sequentis.

Tenor Cap. XX. Instructionum Caroli V. Imperatoris.

Item mandamus, quod dictus Magister actorum in unoquoque processu concluso, sive agitato in Camera, sive devoluto per viam appellationis, debeant manu propria annotare numerum chartarum, in quibus consistit, et similiter in omnibus informationibus, tam de mandato Camerae captis, quam ex aliis Magistratibus Regni ad ipsam Cameram transmissis, et processus, ac informationes cum distinctione nominum, et cognominum, necnon causarum, super quibus sunt compilati recepti, cum numero ipsarum chartarum describere, et annotare in regesto, seu quinternione separato ; et quoties contigerit, per Locumtenentem committi Praesidentibus, aut Rationalibus, debeat in alio quinterno dies, in quo transmittuntur, annotare, ac nomen, et cognomen illius Officialis, cui transmittuntur, necnon Nuncii, per quem aspor-

In actis describatur numerus paginarum, et de quibus negotiis tractent, cum nominibus, et cognominibus Scribarum.

Delegationes in alio lib.

asportantur, et similiter annotare diem restitutionis, et per quem fuerint restituti; ita quod dictus Magister actorum curam, et diligentiam adhibeat recuperandi, et conservandi omnes dictos processus, et informationes.

PRAMMATICA XXII.

Simpliciter notator consensum apponat.

ITem Volumus, atque jubemus, Pragmaticam editam per Caesaream Majestatem anno 1540. circa subscriptionem Notatoris in consensu apponendo, ac Praesidentium in bilanciis, et consultis transmittendis, per eandem Regiam Cameram servari; hoc tantum innovato, quod tam si omnes ejusdem fuerint sententiae, quam si major pars in unam opinionem concordaverit, consensus simpliciter apponatur, prout hactenus servatum extitit; non autem dicatur: consensu majoris partis, ne ex hoc partes unanimi sententia, vel diffomi judicio votatas esse causas intelligant; sufficit enim votum cujuscumque in Libro notamentorum secreto, ut fieri consuevit, deseribi, et conservari, sed quod non unanimi sententia negotium decisum fuit, in separato folio intus consultationes notentur particulariter vota, ne Regem, vel Proregem aliquid lateat, firma tamen illa remanente, quatenus disponit, bilaneia, et consultationes, Regi, vel Proregi transmittendas a Locumtenente, et Praesidentibus subscribi debere, cujus tenor hic sequitur.

2. Insuper *praecipimus, et mandamus, etc.* ut supra pr. 1. §. 10. et 11.

PRAMMATICA XXIII.

Procurator Fisci, et notator non assistant in suffragiis ferendis. Prag. 2. §. 14. sup. eod.

INter cetera contenta in Pragmatica Caesareae Majestatis, edita die 10. Januarii 1540. adest Capitulum tenoris, qui sequitur; videlicet.

Ac etiam pro custodia justitiae, ne vota pandantur, *Statuimus, ut nemo, nisi Locumtenens, et Praesidentes in Bancam intrent.*

Fisci patronus interest.

Quam Pragmaticam declarantes, *Statuimus, ordinamus, ac declaramus Advocatum Fisci semper in Tribunali interesse debere, etiam quando causae discutiuntur, votantur, et deciduntur; Procurator autem Fisci, et Notator quando causae votantur in Tribunali, praesentes esse non debeant, sed post causam votatam, Tribunal ingrediantur, juxta formam praeinsertae Regiae Pragmaticae, et vota notentur, et distincte scribantur, cum annotatione diei per novissimum dictae Regiae Camerae Praesidentem Doctorem, et postmodum decisio facta, ut inde formari possit sententia, seu decretum, Notario tradatur, qui illam in notamentorum Libro notare habeat, quinterno alio votorum, novissimi Praesidentis Doctoris manu scriptorum, penes Locumtenentem remanente, qui illum in arca sub clavi in Tribunali diligenter conservet.*

Prag. 1. §. 11. sup. eod.

PRAMMATICA XXIV.

IDemque Invictissimus Carolus V. Imp. in eadem Pragmatica, formam, ac modum dedit expeditioni literarum, et provisionum, quae quotidie fiunt per dictam Regiam Cameram, his verbis, videlicet.

Rescripta, et literae transmittendae videantur a Praesidentibus in eorum domibus subscribanturque a Locumtenente, et Praesidente. Concordat prag. 61. §. 16. hoc tit. correcta per prag. 73. §. 167. hoc tit.

2. *Literae vero expediantur in Banca, &c.* ut supra pr. 1. §. 12.

3. Et quia magistra rerum experientia docuit, omnes literas in Banca cum voto omnium Praesidentium expediri non oportere, nec fieri posse sine maximo negotiorum, praesertim Regii Fisci, impedimento; *Propterea praefatam Pragmaticam declarantes, illamque ad utiliorem stilum, ac ordinem redigentes, Statuimus, decernimus, ac declaramus, ut praefatae literae, et*

pre-

Digitized by Google

provisiones omnes, quae quotidie per dictam Cameram fiunt de cetero videantur, et firmentur per Praesidentes dictae Regiae Cam. in eorum domibus, ubi commodius, et maturius illas considerare, et rimari poterunt, unusquisque videlicet ex Praesidentibus videat, et subscribat literas, et provisiones ad Provincias, et negotia sibi commissa spectantes, et pertinentes; postmodum vero per Locumtenentem similiter in ejus domo, et non in Banca videantur ea, qua convenit adhibita diligentia, et subscribantur, et demum per Secretarium, seu Notatorem, subscribantur, et in Libro notamentorum notentur; iis duntaxat exceptis, quae maximi essent momenti, et importantiae, vel quae maximam haberent difficultatem, vel quae celeritatem, praesertim pro Regii Fisci commodo, desiderarent, quae omnes in Banca discuti, ordinari, subscribi, et expediri decernimus, et mandamus.

Excipiuntur literae magni momenti.

PRAMMATICA XXV.

Scripturae in Regia Camera detineantur.

MAndamus etiam praefatae Reg. Caes. Majestatis *Pragmaticam quoad conservationem, et inspectionem scripturarum per Praesidentes, et Rationales inviolabiliter observari, quae est tenoris, et continentiae subsequentis.*

2. *Quodque scripturae omnes conserventur, etc. ut supra pr.* 1. §. 13.

PRAMMATICA XXVI.

Dum causae referuntur, vel defenduntur per Advocatos, ceteri sileant, ne singula intelligantur.

ITem statuimus, atque mandamus, Locumtenentem, Praesidentem, Advocatum, et Fisci Procuratorem, dum Camera regitur, attentissime negotiorum expeditioni incumbere, nil extraneum admiscentes, ut omnino horae, ad id deputatae, utiles dictae negotiorum expeditioni decurrant, et dum causae per aliquem Praesidentem referuntur, ceteri silentium inter se adeo praestent, quod causas a principio, usque ad finem intentissime intelligant. Id etiam servari jubemus, dum Advocatorum propositiones, et allegationes auscultantur, non semetipsos impedientes in signandis provisionibus in Banca, nedum quando causae referuntur. Praesidentes ad invicem alter alterum non interrumpat, et si cui a Commissario referente de aliqua facti qualitate certiorem reddi desiderium occurrit, id partibus absentibus, dum inter se causam discutiunt, adimplebunt, contrarium nullatenus attentaturi, hoc idem inviolabiliter observando, dum Fisci Patronus facta causarum dicit, easque perorat, dum computa discutiuntur, ceteraque negotia omnia tractantur.

Concordat prag. 13. de off. S. R. C.

PRAMMATICA XXVII.

Locumtenens et Praesidentes signis vota non patefaciant.

ITem volumus, et mandamus, dum causae tractantur, Locumtenentem, et Praesidentes adeo circumspecte se gerere, ut antequam eis votandi locus detur, nec signis, nec verbis, in quam inclinent sententiam, patefaciant.

PRAMMATICA XXVIII.

Dentur exemplia scripturarum necessaria Fisco, nulla postposita.

MAndamus etiam, ut dum pro Regio Fisco negotia ab ejus Advocato, seu Procuratore requiruntur, Spectabilis Scriba portionis ejus Officiales, et Magister Thesaurarius generalis, ac Rationales, actorum Magister, et Notator Camerae Summariae ceterique illius Officiales pro copia scripturarum, seu partitarum, computorum, vel pro computis aliquibus faciendis, aut pro quavis alia causa, eorum officia tangente, statim summa cum diligentia id expleant,

ne

ne ex mora Fiscus jacturam aliquam patiatur.

PRAMMATICA XXIX.

Ut infr. §. 2. et 3.

PEr Instructionem dicti Serenissimi Friderici Regis, in septimo, et octavo Capitulis contentas, provisum extitit, Officiales, et Ministros Regiarum pecuniarum exactores in terminis, per Cameram praefigendis, cautelas non producentes pro computorum lucidatione, ac liquidatione, in partitis, in quibus cautelae non producentur, significari debere, juxta Camerae stilum; quod approbans invictissimus Carolus V. Imperator, praefatus idem in 12. et 16. suarum Instructionum Capitulis statuit; illo addito, significatorias inde expediendas paratam executionem habere, et earumdem partitarum rationem haberi non debere, etiam ex cautelarum secuta productione, nisi in sequentis anni computo, ut ex dictis instructionibus apparet, quorum tenor talis est.

Ut infr. §. 4. et 5.

Tenor Cap. VII. Instructionum Friderici Regis.

Ministri debent in termino praesentare cautelas computorum.

2. Item ne Ministri pecuniarum Regiae Curiae in praesentandis, ostendendisque computis rationum, et administrationum suarum, dilationem aliquam committere, aut in longum protrahere valeant; *Regia Majestas mandat, dictos Ministros in terminis, eis dandis, et statuendis ad praesentationem eorum computorum, praesentare, et ostendere debere cautelas omnes pro verificatione computorum eorundem, per ipsos praesentandorum, infra terminum decem dierum, et non ultra; et casu, quo res majorem dilationem exigeret, et postularet, liceat, et licitum sit ad arbitrium Bancae, seu Locumtenentis, et Praesidentium Camerae prorogare dictum terminum, et longiorem dilationem, et si Banca, seu Camera, ut praemittitur, non provideret, aut in longum ipsam provisionem deduceret, tunc Notator, qui fuerit in Banca, sine mora Regiam Majestatem faciat certiorem, ut possit providere opportune.*

Tenor Cap. VIII. Ejusdem.

Rationales vacent expeditioni computorum §. 4.

3. *Item* quilibet Rationalium Camerae summo studio, et exactissima diligentia singulis diebus, et horis statutis, deputatis, et ordinatis per Cameram, vacare, et intendere debeat celeri expeditioni computorum contentorum: et declaratorum in folio cujuslibet ipsorum Rationalium, tam in accipiendis cautelis, quam in assumendis, et dandis dubiis. Quibus assumptis Rationalis, cujus intererit, dubia illa in Banca declarare, et nota facere teneatur, et debeat diligenter, ad hoc, ut Locumtenens, et Praesidentes facti certiores, concedere, statuereque terminum partibus valeant ad liquidandum, et liquidatum habendum; quo termino elapso, idem Rationalis absque mora, aut cunctatione aliqua relationem faciat in Banca, vel de dubiis non liquidatis, vel quod is Rationalis de sufficienti liquidatione esset in dubio. Quibus intellectis, et declaratis, Locumtenens, et Praesidentes ad decisionem dubiorum eorumdem, atque ad significatorias literas, juxta stilum Camerae, valeant procedere.

Tenor Cap. XII. Caroli V. Imperatoris Instructionum.

Vide prag. 73. §. 171. hoc tit.

4. *Item* mandamus Rationalibus dictae Camerae, et cuilibet ipsorum, quod summo studio, et exactissima diligentia singulis diebus, et horis

sta-

statutis per eandem Cameram, vacare debeant circa celerem expeditionem computorum, tam in accipiendis cautelis, quas per se, et non per alios videant diligenter, et considerent, tam in assumendis, et dandis dubiis, quam in referendis in Banca ipsis computis, et cautelis, prout res exegerit. Ita quod statim assumptis dubiis sine mora, et dilatione, dubia ipsa in Banca nota facere, et declarare teneantur; omni mora postposita, ad hoc ut Locumtenens, et Praesidentes, facti certiores statuere valeant, si absque alia dilatione, praetextu termini, supra in praecedenti Capitulo assignati, debeat procedi ad decisionem, vel ex causa legitima nova dilatio dari partibus ad respondendum, et liquidandum, et liquidatum habendum; et si fuerit data nova dilatio, ea elapsa, Rationalis, ad quem spectat, absque mora et dilatione aliqua, nulla expectata interpretatione, aut qualibet alia requisitione, relationem faciat in Banca de dubiis non liquidatis, ut ipsis intellectis, ad decisionem, et liquidationem eorumdem, juxta stilum Camerae, procedi valeat. Ita quod Rationalis ipse non desistat a continuatione dictorum dubiorum in Banca continuatis diebus, donec fuerint per dictum Locumtenentem, et Praesidentes de justitia sine debito decisa, et terminata; cum scire debeant ad onus officii ipsorum Rationalium spectare, taliter expeditionem computorum sollicitare, ne aliquid dubii remaneat, aut ipsorum dubiorum decisio in longum protrahatur, in grave damnum, et interesse nostrae Regiae Curiae.

Tenor Cap. XVI. Ejusdem.

5. Item *ne Administratores pecuniarum in damnum nostrae Curiae partitas nondum solutas ponant in exitu suorum computorum*; Mandamus, quod Rationales statim praesentatis, et assignatis computis, debeant recipere, et de iis propria manu facere Computanti listam, seu memoriale, et ante omnia debeant notare diligenter omnes partitas, in exitu positas, super quibus Administrator in promptu non producit cautelas, et illas notificare Locumtenenti, et Praesidentibus in Banca, omni mora, et dilatione postposita, qui diligenter, et sine dilatione debeant providere, si tales partitae sint rejiciendae, et significandae, an vero ipsis Administratoribus novus terminus ex aequitate dandus ad producendum sufficientes cautelas. Ita quod terminus, si cautelae ex natura rei gestae haberi poterunt in Civitate Neap: ubi residet Camera, numerum dierum quatuor non excedat, si vero haberi non poterunt in dicta Civitate per locorum distantiam, arbitrio Locumtenentis, et Praesidentium statuatur; elapso vero termino, ipsis administratoribus cautelas sufficientes non praesentantibus, Rationales debeant delere partitas, et significatoriam expedire contra Administratorem, et si venerit post terminum cum cautelis, habeatur de eis ratio, quae de jure habenda erit, in computo sequentis anni.

6. *Et cum sic demonstrante experientia, fuisset Regio servitio expediens, pecuniariis Ministris, computa absque cautelis producentibus, terminos praefigi debere, per instructiones Ministris jam dictis traditas, mandatum est, ut una simul cum computis cautelas omnes producere teneantur, ut latius in* 18. *et*

33. *Capitulis Instructionum Ministrorum praefatorum continetur; in unicam, et luculentam igitur consonantiam praefata omnia redigentes*. Statuimus, et mandamus, Thesaurarium generalem, Dohanerium, Dohanae menaepecudum, Perceptores Provinciarum, Magistros Portulanos, ceterosque Ministros, et pecuniarum Regiarum Exactores, tam majores, quam minores, qualescumque fuerint, tam praesentes, quam futuros, debere in statutis terminis ad computorum praesentationem eorum computa, una, et simul cum cautelis omnibus pro ipsorum liquidatione necessariis, praesentare; sublata omni facultate Regiae Camerae terminum indulgendi ad illarum cautelarum productionem: cum nos auctoritate praesentis nostrae sanctionis pro peremptorio termino illud idem tempus assignemus, quod ad computorum productionem assignatum est: si tamen eodem instanti, quo computum praesentant, aliquod legitimum allegaverint impedimentum circa cautelarum productionem, Camera quod juri consonum prospiciet, decernat, atque provideat.

Quaestor Aerarii, Dohanerius, Luminarchae, seu Magistri Portulani, perceptores, et exactores pecuniarum statutis terminis rationia cum cautelis exhibeant. Auferuntur potestas R. C. S prorogandi terminum. Vide prag. 73. §. 7. hoc tit. et 89.

7. Declarantes etiam, quod si tempore productionis computorum per Magistros Portulanos, ut supra faciendae, non fuerit elapsus terminus, per eos tempore exactionis praefixus partibus ad responsalium productionem, valeant infra duos menses, a die, quo terminus praefatus fuerit elapsus, responsalia praefata producere, quem terminum etiam pro peremptorio assignamus, sciturі Officiales jam dicti, quod si id facere non curaverint, pro deficientium cautelarum quantitatibus significabuntur; quas significatorias paratam habere executionem, mandamus, neque illarum executio impediri possit modo aliquo, ut infra declarabitur.

Prag 73. §. 98. hoc tit.

Significatoriae paratam habent executionem. Prag. 37.

PRAMMATICA XXX.

ET ut facilius praefata practicari, et observari possint; *Mandamus Pragmaticam Caes. Majestatis editam anno 1540. ad unguem, et inviolabiliter observari circa apodixas generali Thesaurario faciendas hujusmodi continentiae*.

Quaestor, et Perceptores rationem cum cautelis exhibeant, et dent syngrapha receptae pecuniae statim.

2. Cumque praefata etiam contingere, etc. ut sup. pr. 1. §. 4.

3. *Et ad tollendum excusationes, quas hactenus Perceptores, et ceteri pecuniarii Ministri allegare consueverunt, quod Mercatores, et alii, quibus per eos solvenda est pecunia differunt literas consignationis ad Regiam Thesaurariam asportare, ob quod partitarum transcriptio impeditur*; Mandamus, quod Mercatores praefati, et alii Consignatarii, si fuerint ipsi, vel eorum procuratores, qui pecuniam recipiendi potestatem habent, praesentes in hac Civitate Neap., ad omnem Ministrorum pecuniarum, seu eorum Computantium, dum solvere volunt, instantiam, asportare, seu mittere habeant ad dictam generalem Thesaurariam literas consignationum earundem, ad hoc ut statim servata forma Pragmaticae praefatae, facto debito notamento, per quem spectat in ipsarum literarum dorso partita scribatur, et cautela conficiatur; alias eisdem Consignatariis imputetur, et per eos stare intelligatur, quominus solutio facta sit; si vero absentes fuerint a Civitate Neap. et eis ex pacto, seu conventione in Provinciis extra hanc Civitatem solutio fieri debeat, infra mensem post pecuniam receptam transmittere debeant cautelas necessarias in dicta Regia generali Thesauraria, ut annotatio, et transcriptio partitarum in dicta Regia generali Thesauraria, et debita cautela Ministris pecuniariis fieri possit.

Mercatores praesentes, vel absentes debent exhibere literas consignationis coram Quaestore infra tempus.

PRAM-

Digitized by Google

PRAMMATICA XXXI.

Rei pecuniariae Ministri per totum mensem Octobris rationes cum cautelis in Camera exhibeant prag. 73. §. 126. hoc tit.

MAndamus etiam servari undecimum Capitulum Instructionum Caroli V. Imperatoris, hujus tenoris.

Tenor Cap. XI. Instructionum Caroli V. Imperatoris.

Item, ne Ministri pecuniarum nostrae Curiae in praesentandis, liquidandisque computis administrationis, et rationum ipsorum dilationem aliquam committere valeant; Mandamus dictos Ministros per totum mensem Octobris cujuslibet anni, praecise, et peremptorie in eadem Camera computa suarum administrationum cum omnibus, et singulis mandatis, apocis, cautelis, et scripturis pro eorum verificatione, et liquidatione praesentare debere, sub poena privationis eorum officiorum ad arbitrium nostrae Majestatis, nec non sub poena salarii ipsorum unius anni, a contraveniente irremisibiliter singulis vicibus exigenda per dictam Cameram; nostrum autem generalem Thesaurarium quolibet semestri, Dohanerium vero menepecudum per totum mensem Julii cujuslibet anni similiter eorum computa, mandata, et cautelas, et scripturas exhibere omnino decernimus, et mandamus, sub poenis praefatis.

Vide prag. 34. §. 3. infra eod.

Poena priv. off. et salarii annalis.

Quaestor quolibet semestri. Dohanerius Apuleae in mense Julii.

Poena eadem.

PRAMMATICA XXXII.

Quaestor cum rationibus exhibeat schedulas Proregis.

JUbemus, etiam Thesaurarium generalem in productione computorum, per eum praesentandorum, una, et simul cum ipsis computis praesentare debere apodixas particulares, per Nos expediendas, pro solutione, per eum facienda, juxta ordinem per nos expeditum, cujus tenor iste est.

Tenor dicti Ordinis talis est:

PHilippus, etc. Perchè, come sapete, da alcun tempo in qua si è costumato, ed al presente si costuma, che il Magnifico general Tesoriere non può pagare liberanza alcuna ordinaria senza polizza nostra particolare: ed intendiamo, che detto Tesoriere al rendere che fa de' suoi conti in Regia Camera, non presenta dette polizze particolari, ma solamente dà conto del pagamento, per vigore delle liberanze; ci è paruto, per quel, che conviene al servizio di S. M., ed alla indennità della Regia Corte, poichè dette liberanze ordinarie non si possono pagare senza polizza nostra particolare, farvi la presente, per la quale „ Vi diciamo, „ ed ordiniamo, che da qua in avan„ non dobbiate accettare, nè far buo„ no pagamento alcuno al detto Ma„ gnifico Tesoriere, nel quale debba„ no precedere le polizze nostre par„ ticolari (poichè senza quelle non „ può, nè dee farsi) non presen„ tando dette polizze particolari, „ che così conviene al servizio di „ Sua Maestà". *Datum in Palatio Regio prope Castrum Novum Neap. die* 5. *mensis Julii* 1559. *D. Perafan. Vidit Albertinus Reg. Vidit Villanus Reg. Vidit Reverterius Reg. Joannes de Soto Secret.*

Quaestor mandatorum summas non potest solvere absque Proregis libello.

Adde prag. 5. et 6. de offic. Quaest.

Die 5. Julii 1559. D. Perafan.

PRAMMATICA XXXIII.

SImilique modo Mandamus servari nonum, et decimum Cap. Instructionum Friderici Regis, et 15. Invictissimi Caroli V. Imperatoris, hujusmodi tenoris:

Ut infra §. 2. et 3.

Ut infra §. 4.

Tenor Cap. IX. Instructionum Friderici Regis.

Significatoriae subscribantur per Cameram, et Rationalem, et relatae in libro dentur Quaestori.

2. *Item* quilibet Rationalis Camerae procuret cum solerti diligentia habere, et examinare computa particularia, quae dependent ex computis cujuslibet ipsorum Rationalium consignatis, ac pari modo habere Quinternos apodixarum, quorum computorum particularium, et quinternorum apodixarum ipsarum diligens examinatio, quam Rationalium solertia, cura, et studium maxime curare debent, Regiae Curiae erit utilissima.

Tenor Cap. X. ejusdem.

3. *Item, quemadmodum praeteritis temporibus extitit in dicta Camera observatum, ita deinceps* Observari praecipit Regia Majestas, videlicet, quod in pede cujuslibet significatoriae in Camera faciendae, apponatur manus, seu subscriptio Rationalis, qui literas ipsas significatorias fecerit, necnon et manus, ac subscriptio Notatoris dictae Camerae, et antequam subsignent, et subscribant in dictis literis significatoriis, illas debeant comprobare cum regesto, in quo fuerint registratae, sicque literae ipsae signatae, et diligenter expeditae, mitti, et assignari debeant Regio Thesaurario generali, per eum tradendae Commissario Regio, et Perceptori pecuniarum, provenientium ex significatoriis, ut illos omni diligentia exigere valeat nomine Regiae Camerae: diligatque Notator Regiae Camerae Summariae procuret cum diligentia in fine mensis cujuslibet mittere ad Regiam Majestatem listam seu notamentum omnium significatorialium, quas fieri contigerit mense quolibet in Camera, cum distinctione quantitatum, et personarum, quibus factae fuerint significatoriae.

Notatos in fine mensis mittat ad R. M. numerum significatoriarum.

Tenor Cap. XV. Instructionum Caroli V. Imperatoris.

4. *Item* extitit praeteritis temporibus in dicta Camera observatum, quod in pede cujuslibet significatoriae faciendae in Camera, apponatur subscriptio Rationalis. Propterea mandamus sic observari; ita tamen, quod dictus Notator nunquam se subscribat in dictis significatoriis, nisi primo illas diligenter inspexerit, et summarie notaverit in suo regesto notamentorum, et nisi primo fuerint cum regesto diligenter comprobatae; quorum notamentorum debeat Notator ipse separatim, et ordinate facere in libro continuato sine immistione aliorum notamentorum, et postquam dictae significatoriae expeditae fuerint, statim mitti, et assignari debent generali nostro Thesaurario, sine aliqua dilatione tradendae per eum Perceptori significatoriarum, ut ille eas exigere valeat.

Notator mittat Quaestori.

Quaestor det Perceptoribus.

PRAMMATICA XXXIV.

SErenissimus Fridericus Rex in 14. suarum Instructionum Cap. ac postmodum Serenissimus Catholicus Rex in 9. suarum Instructionum, et novissime Invictissimus Carolus V. Imperator in 16. suarum Instructionum, seu Pragmaticarum, capite circa diligentiam, per Rationalem adhibendam in computorum liquidatione, statuerunt in modum, qui sequitur.

Ut infr. §. 2.

Ut infr. §. 3.

Ut infr. §. 4.

Tenor Cap. XIV. Instructionum Friderici Regis.

2. *Item* Rationales dictae Camerae exacto, et elapso tempore dato parti-

Rationales elapso termino dato ad pra-

Digitized by Google

bandum summas, sponte exhibeant rationcinia in Tribunali cum dubiis elicitis.

tibus ad verificationem, et liquidationem computorum, statim sine dilatione aliqua accedant personaliter ad Bancam dictae Camarae, et facta notitia Praesidentibus de tempore jam elapso, debeant ponere computa, et dubia in Banca, ut supra dictum est; quae computa per dictos Praesidentes cum omni diligentia expediri debeant.

Tenor Cap. IX. Instructionum Serenissimi Catholici Regis.

3. *Item*, que todos los Racionales de la Camara, aquien seran dadas las dichas cuentas, entiendan con toda diligencia en el despacho dellas, de manera que dentro de dos meses, si antes no pudiere ser, sea fecha entera relacion en la Banca de la dicha Sumaria, y al mas largo dentro de otros quatro meses sean del todo despachadas las dichas cuentas, y secha declaratoria, como se acostumbra, su pena de privacion de sus salarios, y privacion de las dichas cuentas.

Declarat., ut §. 5. seq.

Tenor Cap. XVII. Instructionum Caroli V. Imperatoris.

In fine rationum fiat per Rationales aequatio, ut breviter dignoscatur; una cum numero dubiorum elicitorum.

4. *Item* mandamus, quod dicti Rationales in fine cujuslibet computi, eorum cuilibet commissi, describere debeant manu propria in charta suta, et ligata cum ipso computo, bilancium integrum ipsius computi, ut specifice omnia dubia, tam decisa, quam ea, que remanent ad decidendum, in brevi compendio videri possint, et quid actum sit, aut quid restat peragendum in unoquoque computo; et similiter notare in margine provisiones factas super dubiis decisis, et quae exinde fient super non decisis; necnon ante lapsum illius anni, in quo unumquodque computum fuerit praesentatum, habeant expedivisse declaratoriam cujuslibet computi juxta Pragmaticam super hoc editam per Catholicum Regem celebris memoriae avum, patrem, et Dominum nostrum colendissimum, quam inviolabiliter volumus observari.

5. Quas quidem dispositiones declarantes, ac in unum complectentes, Statuimus, decernimus, et declaramus quod praefati Rationales, et ipsorum quilibet summo studio, et exactissima diligentia singulis diebus, et horis statutis vacare debeant circa celerem computorum expeditionem. Ita quod omnia computa, quae praesentari debeant in mense Octobris per mensem Decembris, ante scilicet ferias Nativitatis Domini anni cujuslibet, sint (ut ajunt) bilanciata, et significatoriae pro concurrenti quantitate introitus exitum superantis, ac deficientium cautelarum expeditae, et per totum mensem Aprilis in dictis computis omnes cautelae assignentur, ac illa relata, discussa, et declarata omnino sint sub poena, per immortalis memoriae Catholicum Regem imposita in dictis Instructionibus, per eum editis, amissionis salariorum, et computorum eis commissorum. Declarantes ultra bilancium praefatum apponi debere folium dubiorum assumptorum pro declaratione computorum cum decisionibus eorumdem dubiorum in margine folii praefati annotatis. Addentes, bilancium praefatum fieri, et describi debere in dictis computis secundum formam, et modum levamenti totius administrationis illius anni; reliqua vero computa, quae non consueverunt produci in mense Octobris, sed alio tempore, similiter infra sex menses, a die praesentationis ipsorum numerandos, modo, quo supra dictum est, expediantur.

Poena amissionis salarii, et causae commissae. Rationcinia exhibita intra sex menses terminanda.

PRAM-

PRAMMATICA XXXV.

In rationibus videndis per Rationales interveniat etiam Praesidens, et de mense Januarii, et Februarii non redeant Officiales post prandium in Cameram, sed domi tractent negotia.

STatuit dictus Invictissimus Carolus Imperator in decimoquarto suarum Instructionum Cap. quod simul cum unoquoque Rationali interveniat unus Praesidens, sicut necessitas exegerit, qui pariter cum ipso Rationali debeat computum, et cautelas percunctari, ac dubia reassumere pro celeri expeditione computorum ipsorum, cujus tenor sequitur.

Tenor Cap. XIV. Instructionum Caroli V. Imperatoris.

2. *Item* mandamus, quod simul cum unoquoque Rationali interveniat unus Praesidens, sicut necessitas exegerit, qui pariter cum Rationali debeat computum, et cautelas percunctari, ac dubia assumere pro celeri expeditione ipsorum computorum.

3. Quod satis Regio servitio expedire considerantes, tenaciter observari mandamus; ita quod Rationalis celeriter omni cum diligentia percunctatis, et ordinatis computis, et cautelis per eum, statim cum Praesidente conveniat, cautelas, et dubia conferendo, ut statim, hoc expleto, ad ipsius liquidationem per Cameram procedi possit, utq. Praesidentes huic Regio servitio in eorum domibus vacare queant, mandamus, quod in mensibus Januarii, et Februarii Locumtenens, et Praesidentes de servitio Camerae convenire non teneantur, sed de mane quatuor horis adesse debeant, negotium expeditioni diligentissime operam dantes.

Idem per prag. 61. §. 24. inf. eod. Fuit correctum, per prag. 65. §. 3. infr. eod. et prag. 66.

PRAMMATICA XXXVI.

Non exacta pro exactis, et non soluta pro solutis non ponuntur.

ITem, attendentes, quod quemadmodum provide interdictum est Perceptoribus, ceterisque Ministris pecuniariis sub poena privationis suorum officiorum, in eorum computis in introitu pro exactis ponere quantitates aliquas tempore praesentationis ipsorum computorum revera non exactas, ut ex 31. Capitulo Instructionum Perceptoribus traditorum provisum esse legitur; ita pariter condecens esse, ac rectae administrationi convenire videtur providere, prout harum serie providemus, et mandamus, ne in exitu quantitates aliquas ponant pro solutis; quae re vera tempore praefato solutae realiter non sint, eadem officii privationis imminente poena, quam omnino contra facientes incurrere decernimus.

Poena priv.

PRAMMATICA XXXVII.

SErenissimus Ferdinandus Primus hujus Regni Rex per Pragmaticam, quam publicari jussit anno 1482. mandavit, significatorias omnes, per Regiam Cameram expediendas exequi debere, neque audiri quempiam super illarum revocatione, quin prius executioni demandatae sint; immo facta executione illas revocari posse prohibuit, nisi eidem Serenissimo Regi omnia relata fuissent; Ejus autem Pragmaticae tenor talis est.

Ut §. 2., et seqq. et prag. 71. §. 103. hoc tit.

Tenor Pragmaticae Serenissimi Ferdinandi Primi.

FErdinandus Dei Gratia Rex Siciliae, Hierusalem, etc. Cum ab antiquis hujus Regni Regibus praedecessoribus nostris eorum privilegiis in praerogativam, et dignitatem istius Tribunalis, et Officii decretum, provisum, et constitutum sit, ut omnes significatoriae, et sententiae, quae ab ipso officio procederent, et proficisce-

Significatoriae, et sententiae latae per Cameram, non obstante reclamatione, praestita amen cautione, exequutionem habeant. Concord. prag. 73. §. 57. hoc tit.

Digitized by Google

scerentur, exequi, adimpleri, debitaeque executioni mandari omnino deberent, non obstantibus quibusvis appellationibus, reclamationibus, et supplicationibus de eis factis, et sic continue praeteritis temporibus observatum fuerit, et ut intelleximus a non longo tempore citra significatoriae, in ista nostra Regia Camera factae, et sententiae in eadem latae, juxta formam, et continentiam ipsarum, et etiam secundum consuetudinem observatam debitae executioni demandatae non fuerint, quod redundat in non modicam derogationem dignitatis, et praerogativae ipsius Tribunalis, et etiam in gravissimum damnum, et jacturam nostrae Curiae, et illorum detrimentum, qui sententiam in sui favorem obtinuerunt. Volentes continue non solum tueri, et conservare, verum etiam augere, et amplificare istius officii honorem, praerogativam, et dignitatem; cum praesertim certo sciamus, omnia, quae in ipsa Camera aguntur, et cognoscuntur, et decernuntur, summa aequitate, maturitate, integritate, et justitia agnosci, et decerni, cum istius Tribunalis Officiales summa scientia, integritate, et rerum maxima experientia praeditos esse sciamus; Per hanc nostram Pragmaticam, inviolabiliter observandam, Volumus, statuimus, praecipimus, et mandamus, ut imponere, injungere, et mandare debeatis Exactori significatoriarum ipsius Camerae, vel ejus Locumtenenti, ut omnes significatorias in praeteritum factas, quae executioni debitae demandatae non sunt, omni celeritate, et festinantia, sine exceptione personarum, et eas etiam, quae de cetero fient, prorsus, omnino exequantur. Declarantes nostrum animum, et propositum esse, ut ipsae significatoriae quacumque, ex causa non debeant, aut possint in disputatione, aut disceptatione poni donec fuerint debitae executioni demandatae, ut supra.

3. Et similiter de sententiis, quae in ipsa Camera in posterum proferentur, fieri volumus, praestita tamen fidejussione idonea per eos, in quorum favorem sententiae latae fuerint, de restituendo in occurrenti casu retractationis dictarum sententiarum omne id, et totum, quod ex hujusmodi causa consecuti essent. Concord. prag. 73. §. 99. hoc tit.

4. Et facta ipsarum significatoriarum executione, ut supra continetur volumus, et decernimus, ut omnes, qui de ipsis significatoriis se debite gravatos putaverint, per istud idem Tribunal, et non per aliud audiri debeant, si quid dicere, producere, allegare, et probare contra ipsas significatorias voluerint. Reclamatio in ead. Reg. Cam. d. §. 99.

5. Et si idoneum aliquid, vel sufficiens ostenderint, quo ipsae significatoriae ex toto, vel in parte revocari habeant; Per Nos intelligi volumus, et re cognita provideri, ut per exactorem ipsarum significatoriarum, vel ejus Locumtenentem, eis, contra quos executionem fecerint, restituatur quantum per Nos legitime restitui debere, declaratum fuerit. d. §. 99.

6. Et ulterius volumus, constituimus, praecipimus, et mandamus, ut de cetero per omnes, et singulos ipsius nostri Regni ordinarios Exactores in ipsa nostra Camera singulis annis per totum mensem Septembris producti, et praesentata esse debeant omnia ipsorum computa, et rationes, et per totum mensem Octobris sequentis, omnes cautelae necessariae, et pertinentes ad ipsorum computorum liquidationem. Et ipso finito tempore, si cautelae ipsae productae, et praesentatae non fuerint, ipsa computa statim expediri per vos volumus, Per totum Sept. exactores exhibeant rationes, et per Octob. cautelas.

et

et significatorias contra ipsos Exactores fieri, ut supra regulandas, et exequendas.

Conductores vectigalium solvant in fine quadrimestris.

7. Et similiter volumus per omnes nostrorum introituum Arrendatores assignari, et persolvi pretia Arrendamentorum, nostrae Curiae debita temporibus contentis in Capitulis per ipsam Cameram eisdem Arrendatoribus assignatis; adeo ut in fine cujuscumque quadrimestris nostrae Curiae sit integre satisfactum; et si elapsis temporibus statutis, in ipsis Capitulis contentis, ipsi Arrendatores nostrae Curiae solvisse, et satisfecisse non ostenderint, contra eosdem, ipsorumque fidejussores ad debitas significatorias, ut supra regulandas, pro cautela nostrae Curiae procedi volumus.

Mandata quod supersedeant in executione, non fiant absque Regio nutu.

8. Et ne jura, nostrae Curiae debita, ulterius defraudetur, praesenti Pragmatica sanctione decernimus, et declaramus, omnes supersessorias hucusque factas, fuisse, et esse revocatas, prout praesentium serie revocamus, et quod de cetero faciendae nullatenus admittantur per quosvis nostros Officiales, nisi sint tempore limitatae, et eis sit appositum de nutu nostrae Majestatis, videlicet: *Fate il soprascritto*.

Reclamationes eadem Camera cognoscat.

9. Volumus etiam, et praesentium tenore declaramus, quod de omnibus causis, ad dictum Tribunal vigore Privilegiorum retro Principum spectantibus, et quae de cetero ad istud Tribunal ex nostra ordinatione, et mandato introducentur, et in ipsa Camera discutientur, et per istud Tribunal interloqui contigerit; si ab interlocutoriis provocaretur, et reclamaretur, de ipsis nullum aliud Tribunal, praeter ipsam nostram Cameram, cognoscere possit, aut valeat.

10. Et similiter definitivae sententiae, quae in isto Tribunali ferentur, postquam debitae executioni, ut supra continetur, mandatae fuerint, si ab ipsis appellari, aut supplicari contigerit; appellatio, et revisio cognosci per aliud Tribunal, excepto quam per ipsam Cameram, non possit, nec debeat, nisi per nostram Majestatem prius de omnibus per dictam Cameram informatam, aliter fuerit provisum, cum nutu nostrae Majestatis, videlicet: *Così vogliamo che si faccia*.

11. Et quoniam supradicta integre et indiminute observari, exequi, et adimpleri volumus, mandamus, et praecipimus vobis, ut ex nunc in antea ea omnia observare, et observari facere debeatis, non obstantibus quibuscumque provisionibus, factis, aut forte nostro nomine faciendis, quae praemissorum derogationi cederent; et aliter non faciatis, sub poena privationis officiorum vestrorum, et mille ducatorum a contra facientibus exigendorum. In cujus rei testimonium praesentes fieri jussimus, nostro pendenti magno Sigillo munitas. Poena priv. of. et centum. mille.

Datum in Castro Neapolis die 14. *Februarii* 1482. *Rex Ferdinandus*. Questa è mia volontà. *Ægidius Sadurnil pro. Pasc. Garlon. Jo: Pont. Locumtenens Magni Camerarii. Dominus Rex mandavit mihi Antonello de Petrutiis. Dirigitur Camerae Summariae*. Die 14. Febr. 1482. Rex Ferdin.

12. Quod approbans Serenissimus Fridericus Rex inter suas Instructiones, sequens duodecimam Capitulum inseri jussit.

Tenor Cap. XII. Instructionum Friderici Regis.

13. Item mandat Regia Majestas, quod cautelae, quae praesentantur pro deductione facienda significatoriis jam factis, recipi debeant; verum nulla fiat a dictis significatoriis de-

du-

ductio, nisi prius Regia Majestas edoceatur.

In Tribunali conficiantur significatoriae auditis partibus, ne executio impediatur.

14. *Quae omnia non ita adamussim servata fuere ab Officialibus Regiae Cameræ Summariae, varie praeditta interpretantibus, quocirca, ut omnibus dubitandi occasio sileat*, Statuimus, atque jubemus, significatorias omnes decreto fieri debere in Banca Locumtenentis, et Praesidentium, adhibito examine, et concurrenti consensu, quae omnes, et etiam illae, quae praecesserint ex introitu exitum superante, aut computorum discussione, ac declaratione, computantibus in Banca auditis, sive monitis, et pariter illae, quae ex causa releviorum dependent, juxta listam introituum a partibus praesentatam, omni modo executioni tradantur: illae etiam, quae procedunt ex releviorum informatione de ordine Camerae factae, super qua is, de cujus agitur interesse, summarie auditus sit, modo defensionibus limina non claudantur, illam in exequendo vim obtineant, quam dicti Serenissimi Reges statuere, ipsisque dictarum Pragmaticae, et instructionis series observetur; illo tantum excepto, quod facta ipsarum debita executione, Rege inconsulto, deductio fieri non potuisset.

Significatoriae releviorum.

Reg. Camera potest revidere significatorias, consulto Proege.

15. Decernentes posse eandem Regiam Cameram, quae ex significatoriarum expeditione processit, cognita partium justitia, data tamen prius Nobis notitia, ipsas a gravamine relevare.

Ob cautelas non productas.

16. Quo vero ad significatorias, ob cautelarum non productionem procedentes, statuimus illas etiam paratam habere executionem, interdicentes supersessoriarum expeditionem, prout in praeinserta Pragmatica dictus Serenissimus Ferdinandus Primus disposuit; verum si, dum executioni solicite ii, quorum cura est, incumbunt, antequam ex toto talis executio absoluta sit, produci contingat cautelam ex omni sui parte concludentem, et validam; tunc eam admittendam duximus, ne significatoria parti alicui damnum [esset allatura; quatenus vero Ministrum pecuniarium respicit, illud inviolabiliter observari jubemus, scilicet de ea rationem non haberi, nisi in sequentis anni computo, quod si id fieri non posset, quia illo forsan anno tantum Officialis suo fungeretur officio, mandamus, Ministrum praedictum, qui pro dictae significatoriae executione quantitatem, in ea contentam, exsolverit, illam sequenti anno ab ejus officii successore recuperare posse.

Significatoriae ob residua non exacta, prag. 73. §. 18. et 100. hoc t. et 130.

17. Hoc tamen declarando, quod si contra Provinciarum Perceptores significatoriae expeditae fuerint ex causa residuorum Provinciae non exactorum tempore praesentationis computorum, et post praesentationem jam dictam residua praedicta exacta fuerint, solutaque pecunia, cui solvenda erat; in memorato casu quantitas soluta a significatoriis, ex dicta causa expeditis, deduci debeat, prout eam deduci mandamus; illud attendentes, quod solutio sic facta significatoriarum praedictarum satisfactio, et executio censeri debet; declarantes, quod interim ob hoc executio significatoriarum ex causa residuorum praedictorum nullatenus impediatur.

Significatoriae ob responsalium, seu libellorum productionem non factam, pragm. 73. §. 102. hoc tit.

18. Quatenus vero attinet ad significatorias, propter responsalium productionem, per Magistros Portulanos non factam, expediendas, hunc servari ordinem jubemus, ut mandata producere procurent, vel poenas in fidejussionibus, per eos receptis, illa respicientes, exigisse demonstrent per introitum poenarum praedictarum in Regiae Curiae commodum; sin autem ista facere neglexerint, ipsi signifi-cen-

centur: quae significatoriae consimilem executionem promtam, expeditamque obtineant, exclusa pariter illarum supersessoria quacumque; si tamen post terminum praedictum pars, quae se ad responsalium productionem adtrinxerit, agnoscens executionis praedictae effectum ejus damno cedere, responsales, sive responsalia producat vera, liquida, clara, et omni ex parte concludentia, et indubitata, desiderans acquitatis terminum ad eas extendi, non per Regiam Cameram super hoc aliquid provideatur, sed relatio fiat Illust. Viceregi, ad hoc ut negotii, rerum, ac personarum qualitate recte pensata, quod opportunum visum fuerit, exequi debere mandetur.

PRAMMATICA XXXVIII.

Rationales ipsi, et non per substitutos rationcinia videant, et scripturas signent.

Cùm Rationalium diligentia, et industria rationabiliter sit electa; Statutum fuit in decimosecundo Instructionum Caroli V. Imperatoris Capitulo, ipsos per se, non per alios computa, eis commissa videre, et considerare, ceteraque id tangentia, explicare debere, quod imperfecte observari audivimus. Immo Rationalis vice multories alium suffectum fuisse, Nobis relatum est, qui nedum ad computorum discussionem processit, sed ea in Camera retulit, et cum Praesidentibus votavit; quem abusum penitus tollentes, sancimus, id de cetero non fieri, sed soli Rationali exercere liceat, qui Rationalis inter cetera praecipue illud attendat, quod in computis, sibi commissis, sua propria manu, et non alterius, cautelas signet; quod si in aliquo contra fecerit, poenam amissionis provisionis illius anni, et computorum, sibi commissorum, incurrat irremisibiliter.

Poena amissionis salarii annualis, et causae commissae.

PRAMMATICA XXXIX.

MAndamus servari quintum Capitulum Instructionum Friderici Regis, cujus tenor talis est.

Tenor Cap. V. Instructionum Friderici Regis.

Rationales rationum exempli duo faciant folia, quorum alterum detur Notatori, alterum mittatur ad Regiam Majest.

Item Rationales Camerae scribere, et facere teneantur duo folia computorum, quae ipsi videant, examinent, atque in manu habeant, declarantes, et notantes, in quo puncto, et termino fuerint ipsa computa. Quorum foliorum uno per quemlibet Rationalium tradito Notatori ordinato in dicta Camera in Banca, aliud mitti debeat ad Regiam Majestatem, ut eandem de his, quae per ipsos Rationales in examinandis computis tractantur, et fiunt in Camera, nihil lateat.

Illud declarando fieri debere post computum declaratum.

PRAMMATICA XL.

Item mandamus servari quartum Capitulum dicti immortalis memoriae Catholici Regis Instructionum, cujus tenor talis est.

Tenor Cap. IV. Instructionum Catholici Regis.

Officiales rei pecuniariae singulis mensibus dati, et accepti eodicem ad Cameram mittant una cum cautelis.

Item ordinareis, que todos los Ministros, y Officiales, que tienen cargo de recibir rentas, y dineros nuestros en aquel Reyno, su pena de privacion de sus salários, vos embien cada mes ay en Sumaria balance de todo lo que haran recibido, y pagado en tiempo de sus administraciones, como se facia en tiempo del Rey Don Fernando Primero nuestro Sobrino.

Poena salarii.

Quod

Quod fieri jubemus, una cum cautelis, juxta formam novae Instructionis positae inter Instructiones, Perceptoribus traditas, et quilibet Rationalis de dicto bilancio rationem in Camera facere teneatur.

PRAMMATICA LXI.

Officiales ad justitiam administrandam caveant in Camera de causam dicendo. Prag. 1. § 6. de offic. Jud. et prag. 3. de offic. Judic.

CAveant etiam Officiales omnes, ad justitiam deputati, de standoo syndicatui, quae cautio sufficiens in dicta Regia Camera praestetur, prout Sereniss. Catholicus Rex praefatus statuit in septimo Capitulo Instructionum praefatarum, et ante captam fidejussionem Locumtenens commissiones non subscribat, juxta stilum, et usum hactenus observatum. Hoc pro subditorum relevamine, insuper decernentes, quod in fidejussionibus recipiendis caveant Officiales praedicti producere fidem validam intra quatuor mensium spatium a die eorum completi officii, se ipsos syndicatui stetisse, vel eorum syndicatum pendere, alias ad poenarum incursionem et executionem procedi mandamus, quam curam Fisci Advocato committimus.

PRAMMATICA XLII.

PRagmaticam, editam anno 1540. providentem, ne praeterita futuris in computorum redditione immisceantur, obervari jubemus, quae hujusmodi est tenoris.

2. Quoniam Majestati nostrae retulerunt, etc. ut supra pragmat. 1. §. 3.

PRAMMATICA XLIII.

Scribae Cameae tempore commissionis rationum dent indicem commissorum, ut

ET quoniam saepe accidit, per Regiam Cameram expediri commissiones quandoque pecuniariis Ministris, quandoque ceteris personis directas, tam pro exactione poenarum quam debitorum Regiae Curiae, ac pro capienda possessione bonorum, quae Regius Fiscus ad se, tanquam vacantia, vel aliter, spectare praetendit; quorum omnium rationem reddi justum, atque necessarium existimavimus; nam si de hoc particularis nota non haberetur, de facili ob negotiorum multitudinem posset oblivioni tradi in praejudicium jurium Regii Fisci; Idcirco huic damno occurrere volentes, *Statuimus, et mandamus, quod ultra certificatorias, quae de praefatis per Regiam Cameram expediri consuetum est, generali Thesaurario directas, ad majoris veritatis certitudinem Scribae Regiae Camerae praesentes, et successive futuri, qui curam habent registrandi literas, et ceteras provisiones Curiae, sub poena privationis officii, et alia graviori, nostro arbitrio reservata, notam, sive listam particularm commissionum, seu provisionum earumdem tempore, quo computa in Cameram committuntur, Rationalibus consignare debeant; ut videant, si Ministri jam dicti de illis, et ipsarum executione debitam Regiae Curiae rationem reddunt, et si ceteris personis directae fuerint, ab illis pariter ratio habeatur; ut quoquo modo indemnitati Regiae Curiae succurratur. Et ut nemo inficiari valeat se commissiones, seu provisiones praefatas minime recepisse; mandamus, Scribas praedictos annotare debere in regestis praefatis nomen Ministri, seu ejus computantis, aut Procuratoris, cui consignatae fuerint. Et si ex praedictorum absentia id fieri non possit, et extra Civitatem transmittendae essent; mandamus sub poena per Regiam Cameram-ei injungenda, qui dictas provisiones in partib s consignaturus est, quod consignationis ejusdem actum confici procuret transmittendam ad Scribas praefatos, qui in regestis praefatis illum annotare teneantur, cujus nostrae*

de iis habeatur notitia.

Poena priv. off. et alia arb.

Poena arb.

ordinationis observantiam curae Advocati Fisci committimus.

PRAMMATICA XLIV.

Detentor codicem det numerum omnium Privilegiorum, et assensuum Rationali, ut taxet, quae taxanda sunt. Vide prae 71. §. 15. hoc tit.

MAndamus etiam, quod Conservator Quinternionum Regiae Camerae ratione sui officii teneatur mense quoliber dare listam omnium Privilegiorum, concessionum, seu assensuum feudalium rerum concessarum, seu alienatarum, Rationali; qui Cedularii ad hoc curam tenet, ut ea, quae in ipso cedulario taxanda, vel notanda sunt, taxentur, atque notentur. Et pariter consimilis lista per eundem Fisci Advocato detur, ut inde feudorum, quae ob lineam finitam Regiae Curiae devolvi contigerit, vel releviorum, facilis notitia, et recens memoria habeatur, et indemnitati Regiae Curiae circa hoc consultum appareat, sub poena, ut supra.

Fisci patronus idem faciat.

PRAMMATICA XLV.

Perceptor significatoriarum singulis diebus Martis referat in Tribunali, si aliquo indigent.

LAudamus, et approbamus, quod audivimus in Regia Camera servari; licet non semper, circa significatoriarum relationem per earundem Perceptorem, et hoc sequens jubemus, atque mandamus, in unaquaque hebdomada unam assignari diem, Martis scilicet, nullatenus praetereundam, in qua significatoriarum Perceptor in Banca referat, ut si quid super hoc pro Regiae Curiae indemnitate providendum sit, eadem Regia Camera providere non retardet; Et singulo quoque mense ultima die Sabbati cujuslibet mensis coram nobis in Collaterali Consilio per eundem Perceptorem relatio fiat significatoriarum, eidem assignatarum, et quantitatum inde exactarum, nihil penitus omittendo.

Ultima die Sabbati cujuslibet mensis referat in Collaterali assignatae, et exactae. Adde prag. in §. 3. de offic. quaest.

PRAMMATICA XLVI.

Ut infra §. 2. et 3.

ITem statuimus servari decimum sextum Capitulum Instructionum Friderici Regis, ac decimum octavum Capitulum Caroli V. Imperatoris circa poenam Ministris pecuniariis infligendam pro pecuniae retentione, quorum tenor hic sequitur.

Tenor Cap. XVI. Instructionum Friderici Regis.

Pecuniam Fiscalem retinentes poenam solvant.

2. *Item* Ministri pecuniarum Regiae Curiae, quae inventi fuerint percepisse, aut retinuisse penes se pecunias Fiscales, astringantur, et cogantur ad solutionem poenae, ad quam de jure tenentur, juxta formam Capitulorum Regni, Rituum Regiae Camerae Summariae, et aliarum ordinationum, et Pragmaticarum editarum jam, et faciendarum per Regiam Majestatem. Quam provisionem, et ordinationem observari jubet Regia Majestas omnino, ac comprehendi, et intelligi tam Administratores praesentes, quam futuros, sub poenis contentis in Ritibus, et Pragmaticis, qui Administratores praefati per Regiam Cameram Summariae absolvi nullo pacto possint.

Rex Friderl

Tenor Cap. XVIII. Instructionum Caroli V. Imperatoris.

3. *Item* mandamus, quod Ministri pecuniarum nostrae Curiae, tam praesentes, quam futuri, quivis fuerint, majores, sive minores, qui penes se retinuerint pecunias fiscales ultra terminum praefixum, cogantur, et adstringantur irremisibiliter solvere pro poena duplum.

Poena dupli.

Carolo V. Imp.

4. Declarantes in duplo pro jam dicta poena imposito simplum contineri,

In duplo simplum continetur.

Nec allegetur, quod tanti non interuit.

neri, nec allegari possit, quod Curiae non interfuit, sicut nec allegari permittimus, nec volumus in ceteris omnibus poenis, in praesentibus Instructionibus, et ceteris omnibus Pragmaticis, Instructionibus, et Dispositionibus positis. Verum statuimus, si majus interesse Regia Curia ob id passa esset, ad id Ministros praefatos obnoxios esse: sicque servari jubemus.

PRAMMATICA XLVII.

ET *quin solutio praefata retardetur*, Invictissimus Carolus praefatus inter ceteras, quas publicari jussit, Pragmaticas anno praefato 1540. subscriptam publicari mandavit, eam firmiter observari mandamus, cujus tenor talis est.

Item *exposuerunt Majestati nostrae, etc.* ut supra pr. 1. §. 9.

PRAMMATICA XLVIII.

Perceptores Provinciarum vendendas executiones non emant, nec aliis negotia tractent in Provincia.

IN Instructionibus, quas Provinciarum Perceptoribus solitas esse tradi videmus, expresse cavetur, Officialibus praefatis commercia quaelibet esse interdicta in decretis sibi Provinciis sub his verbis.

Poena priv. off. alia decl.

2. *Item* „ Vi comandiamo, sotto „ pena di privazione di vostro of„ ficio, ed altra riservata ad arbitrio „ di Sua Signoria Ill. e di questa Ca„ mera, che voi, o altro da vostra „ parte non dobbiate comperare, nè „ participare in alcuna compera, che „ si facesse di robe, animali, o altri „ beni, di che natura si sieno, ca„ piendi *in vim executionis*, per causa „ di detti pagamenti fiscali, e ven„ dendi per voi *seu* per vostri ese„ cutori, ed altri per vostra parte, „ e non farete, nè farete fare alcuna „ negoziazione, commercio, *seu* in„ dustria, nè praticare con altri in „ detta a voi decreta Provincia.

3. Et similiter hoc prohibitum reperitur per Invictissimum Carolum V. Imperatorem, inter Pragmaticas per eum editas die 22. Martii 1536. in Pragmatica, quae incipit: *Neque etiam*, sub dicta poena. Prag. 1. de mercatura.

4. Et demum anno 1540. ejusdem Caes. Majestatis alia emanavit Pragmatica hujus tenoris.

5. *Item* pro bona conservatione status, etc. *ut sup. pr.* 1. §. 5.

6. Mandamus igitur praedictas Pragmaticas, et Instructiones inviolabiliter observari; verum quoad poenam, in casu praedicto statutam, mandamus servari Instructionem praedictam, Perceptoribus traditam, ac Pragmaticam praeinsertam anni 1536. et hoc idem quoad Magistros Portulanos locum habere decernimus, et declaramus. Liminarchae seu Magistri Portulani comprehenduntur. Vide pragm. 1. §. 5. hoc tit.

PRAMMATICA XLIX.

Quaestores non recipiant pecuniam a fidejussoribus, nisi adsit condemnatio per Cameram, quod solvant de propria substantia.

ITem pro cautela Regiae Curiae circa fidejussores Officialium praedictorum exigendos *servari mandamus decretum, alias interpositum sub ejusmodi forma*.

Die 23. mensis Septembris 1541. facto verbo in Banca per Excellentem Dominum Locumtenentem Regiae Camerae Summariae coram Magnificis Dominis Praesidentibus, quod nonnulli fidejussores Regiae Curiae, ut se eximant ab onere fidejussionis dolo pro Arrendatoribus, vel Perceptoribus, ceterisque Officialibus solvunt pecunias nomine suo fidejussorio, cum in veritate sit pecunia Regia; quamobrem ad tollendum omnem dolum, et fraudem, quae fieri posset, et committi, *Fuit per dictam Regiam Cameram consensu provisum, et decretum, quod nunquam Thesaurarius generalis capiat pecunias a fidejussoribus, nisi in*

casu, in quo per dictam Cameram fuerint condemnati, quod solvant de suo; et quod intimetur Thesaurario generali praesenti, et in futurum ceteris Thesaurariis, ad hoc ut ipsis contra facientibus, et Arrendatoribus, et Officialibus principalibus non existentibus solvendo, ipse Thesaurarius, et futuri omnes solvant de proprio; hoc suum, etc. Consensu. Nardus Antonius pro Notatore, Nardus Antonius de lo Riccio pro Magistro actorum.

PRAMMATICA L.

JUbemus insuper, servari decimum octavum Capitulum Instructionum dicti Friderici Regis, tenoris sequentis.

Tenor Cap. supradicti XVIII. Instructionum Friderici Regis.

Ministri rei pecuniariae, et rerum fiscalium serviant ipsimet, et non per substitutos.

Item Statuit, et ordinat praefata Regia Majestas, quod Ministri pecuniarum, et rerum fiscalium, prout sunt Commissarii ordinarii, et Thesaurarii, et Magistri Portulani, teneantur, et debeant servire in eorum officiis personaliter, et non per substitutos, praestita prius per ipsos Ministros idonea fidejussione in Camera Summariae de bene, et fideliter se gerendo, et debitam rationem, et computum reddendo.

Rex Frider.

PRAMMATICA LI.

Ut infr. §. 2. Expensae necessariae in causis Fiscalibus solvantur de proventibus jussu Locumtenentis, usque ad centum ex quindecim.

Ut infr. § 3. Vide prag. seq.

DEclaramus 29. Capitulum Instructionum Caroli V. Imperatoris expeditum anno 1519. cujus tenor inferius describetur, intelligendum esse usque ad summam ducatorum quindecim, juxta formam alterius Capituli Ordinationum, seu Instructionum ejusdem Caesareae Majestatis anno 1530. cujus tenor similiter inferius describetur, et usque ad hanc summam ducatorum quindecim tantum, et non aliter, permittimus, Locumtenentem, et Praesidentes solutionem mandare posse; et ita servari mandamus, prout hactenus consuetum est, et non aliter. Quorum Capitulorum tenor talis est.

Tenor Cap. XXIX. Instructionum Caroli V. Imperatoris.

2. *Item* Volumus, et jubemus, quod Thesaurarius, et Perceptor significatoriarum de pecuniis pervenientibus ex significatoriis, et proventibus dictae Camerae, debeant cum literis, et mandato dicti Locumtenentis ipsius Camerae, solvere sine mora expensas necessarias pro administratione justitiae in causis patrimonialibus, et Fiscalibus nostrae Curiae, ac pro expeditione computorum, et aliis necessitatibus pro commoditate, et utilitate nostrae Regiae Curiae solitis, et necessariis, sicut hactenus a tempore Regis Ferdinandi Primi, et Catholici Regis gloriosae memoriae solitum, et consuetum est observari, ne ex dilatione dictarum expensarum nostra Regia Curia detrimentum aliquod patiatur.

Carolo V. Imp.

Tenor vero Cap. ejusdem Caes. Majestatis, expediti anno 1530. talis est.

3. *Y porque por parte del Tesorero se alega cierta* Prematica hecha por el Visorey D. Carlos de la Noy, en que ordenava, que la dicha Camara de la Sumaria de su propria autoridad no podiesse ordenar pagamiento alguno, que excediesse la suma de quinze ducados, y que los cargos, y consinationes, que se hazen sobre las rentas Reales, la dicha Camara las dirigesse al Tesorero general, os encargamos, y mandamos, que ve-

Prag. 66. § 2. infr. eod.

dais

Digitized by Google

dàis le dicha Prematica, y os enformies de la causas, que movieron el dicho Visorey ad hazerla, y nos embies relacion de lo que en esto hallaredes, y de los que os parecerà se deva proveer acerca dello, para que Nos mandamos lo que mas cumple à nuestro servicio, y entratanto guardareis, y hareis enteramente guardar, y cumplir las ordenancas suso dichas, y contra el tenor, y forma dellas no haries, ni consentireis hazer cosa alguna en ninguna manera, *que assi procede de nuestra determinada voluntad. Dada en Augusta a* 11. *de Agosto* 1530. *Yo el Rey. Valdesius Secretarius*..

Die 11. Aug. 1530. Carolo V. Imp.

PRAMMATICA LII.

In expensis ultra centum s. 15. consulatur Prorex. Corrigitur prag. 51.

ET quia audivimus, in fraudem praefati ordinis fuisse aliquando per dictam Regiam Cameram mandatum erogari, et solvi majorem quantitatem ducatorum quindecim pro uno, eodemque negotio, expediendo diversa mandata ducatorum quindecim, ideo *Declaramus, decernimus, et mandamus, id de cetero non fieri, et non posse per dictam Regiam Cameram pro uno, eodemque negotio, majorem quantitatem ducatorum quindecim requirente, mandare solutionem majoris quantitatis ducatorum quindecim, expediendo diversa mandata infra summam ducatorum quindecim in fraudem praefati ordinis; sed tunc cum eroganda est major quantitas ducatorum quindecim, recurratur ad Nos, et alios Vicereges, qui pro tempore fuerint, et de eorum mandato, prout convenit, pecunia erogetur, et non aliter*..

PRAMMATICA LIII.

Quae est 1. sup. eod. §. 6. Perceptores Provinciarum infra mensem a die mortis feudatariorum certiorem reddant R. C. S.

NEcessarium etiam duximus Pragmaticam, editam anno 1540. qua cautum erat Provinciarum Perceptores infra mensem a die feudatariorum mortis informationem capere debere de illius anni fructibus, in melius reformare, tum ut Perceptores ab eorum officiis non distrahantur; tum ut maturius ad informationem capiendam procedatur; et ideo praecipimus, Perceptores eosdem ad illud non teneri, nisi de morte Cameram certiorem reddere, ut inde circa informationem capiendam Regia Camera cousulto provideat..

PRAMMATICA LIV.

Prout sup. eod. prag. 2. §. 6.

DEclaramus etiam Cap. ejusdem Pragmaticae, dum providet, si gnificatoriarum Perceptorem interveni re debere in receptione pecuniae, per generalem Thesaurarium facienda, quod veluti supervacuum hucusque minime observatum extitit, de cetero non observari, firmo tamen in ceteris remanente, cujus tenor hic sequitur..

Item statuimus, ut quando pecunia recipitur, etc. ut supra prag 1. §. 7..

PRAMMATICA LV.

Ut infr. §. 2.

ITem, quia audivimus, Magistros Camerae Provinciarum in eorum computis posuisse in exitu expensas minutas nulla facta particulari ipsarum mentione, quod Regio servitio minime convenire existimavimus; Eapropter id alias prohibitum esse comperimus, mediantibus provisionibus, expeditis anno 1541. Quapropter illas ad unguem observandas esse decernimus, et declaramus, quarum tenor sequitur..

2. Carolus Quintus, etc. Perchè ab-

abbiamo inteso, che ne' computi, che si danno per li Mastri di Camera delle Provincie, si pongono partite di cento, dugento, e trecento ducati, *et ultra*, e senz' altra specificazione, dicono per ispese minute, e la Regia Corte vi può essere molto fraudata; Volendo in questo provvedere, vi „ Diciamo, ed ordiniamo che „ ordiniate a' detti Officiali, che, da „ ora in avanti, le dette partite di „ spese minute le debbano continuare partita per partita ne' lor conti „ *per extensum* per qualsivoglia partita, menomissima che fosse, e quando questo non esequissero, voi in „ tal caso, nel rendere di lor conti „ non l'ammetterete, e così lo farete „ intendere, ed eseguire, e farete „ eseguire, che così compie al servizio di Sua Maestà ". *Dat. in Castro Novo Neapolis die 1. Julii 1541. D. Pedro de Toledo. Vid. de Colle Reg. Vid. Loffredus Reg. Martyranus Secretar. Dirigitur Cameræ Summariae.*

Summae parvae singillatim, et distinctae ponantur in rationibus per Aerarios Tribunalis.

Die 1. Julii 1541. D. Pedro de Toledo.

PRAMMATICA LVI.

Prag. 1. §. 8. sup. eod.

QUoad pecuniam transmittendam per Perceptores Provinciarum non Pragmaticam jam dictam, jubentem, quod quingentis coacervatis ducatis illos transmittere curassent, sed ordinem de duodecim Carrugiis per Cameram expeditum die 10. Aprilis 1548. omnino servari mandamus, continentiae subsequentis, videlicet.

2. Magnifice vir, Havendo questa Regia Camera veduto nella relazione fatta de' conti dell' Amministrazione de' Regj pagamenti fiscali ordinarj, e straordinarj per li Camerarj, Percetttori, e Tesorieri delle Provincie da' Magnifici Razionali di detta Camera, a' quali detti conti stavano assegnati, qualmente gli esiti in quegli annotati per lo condurre della pecunia delle Provincie nella General Tesoreria, la Regia Corte paga una buona quantità di danari, oltra quello, che giustamente dovrebbe, e si dee pagare. E volendo all' indennità del Regio Fisco provvedere la detta Camera, avuta copia delle tande, e tempi, che i prefati Regj Officiali sono obbligati la detta pecunia portare, e pagare in detta Tesoreria, ha veduto anche l' ordine, *seu* Prammatica per avanti sopra ciò fatta, la qual' ordina, che ogni volta, che si trovassero esatti da ducati 500. in su, quelli si mandino in Tesoreria; e considerato anche l' ordine dato alle Terre delle Provincie di accompagnare il Carruggio per condurre la pecunia Regia; E perchè la discussione, e liquidazione de' pagamenti, *seu* partite che detti Officiali si porranno in esito, era sempre variabile, e conveniva quella rassettare, acciocchè detti Percettori avessero notizia, come si hanno da governare, e la partita si abbia da porre in esito colla vera, e certa quantità di danari spesi; è stata per la detta Camera del predetto fatta relazione all' Eccellenza dell' Illust. Sig. Vicerè, e con parere di questa Regia Camera „ E' stato proposto, ed ordinato, che dal predetto terzo di „ Pasca *sexte indictionis inclusive*, *et* „ *deinde in antea* a ciascheduno di „ essi Commessarj, Percettori, e Tesorieri si diano, ed ammettano per „ ogni anno dodici Carruggi, *et non* „ *ultra*, di maniera che mese per mese venga il Carruggio dalla Provincia con un uomo da cavallo, e due „ da piedi, e l' uomo col mulo, che „ porta i danari; il salario de' quali „ si paga per ragione di carlini tre „ per uno, e l' uomo, e 'l cavallo, „ e gli uomini a piedi grana quin-

Expensae pro vectura pecuniae transmittendae a Provinciis admittantur pro duodecim ductibus. Vide prag. 2. de salar. eor. qui mit. et prag. 73. §. 8. hoc tit.

„ di-

„ dici per uno, che sono carlini no-
„ ve il giorno, attento la compagnia
„ sta ordinata, che la facciano le
„ Terre a loro spese, e costo; però
„ se per la Tesoreria si ordinasse,
„ che i danari si pagassero in Pro-
„ vincia, in tal caso non si abbia a
„ far buono il Carruggio, *et e contra*
„ se mandasse in un mese, altro che
„ quello, che sta deputato, s'abbia
„ da far buono; dal qual terzo di
„ Pasca *inclusive in antea* i predetti
„ Commessarj, Percettori, e Tesorieri
„ in niun modo s'abbiano da servi-
„ re dell'ordine, che *primo loco* avea-
„ no di mandare i ducati cinquecen-
„ to, esatti ch'erano, del qual or-
„ dine per S.E. è stato ordinato, che
„ non si tenga conto alcuno. I qua-
„ li dodici Carruggi calculata la detta
„ ragione delle giornate, tanto d'in-
„ verno, come d'estate, che sono
„ necessarie dalla distanza del luogo,
„ dove si regge la cassa in Provin-
„ cia, in questa Città, montano a
„ ducati 150., e le dette provvisio-
„ ni per S. E., e per detta Came-
„ ra fatte sono state annotate ne'libri,
„ e conti di cotesta Provincia, colla
„ quale, e co' testimonj, e fede del-
„ la Tesoreria si ha da passare la
„ partita per la somma predetta di
„ ducati cento cinquanta. Per tanto
„ vi diciamo, etc. che dobbiate il
„ predetto *ad unguem* eseguire, ed
„ osservate, non facendo il contrario
„ per quanto avete, etc. e pena di
„ ducati mille, se desiderate, etc. ".

Die . . Apr. 1548. Franc. Reverter. *Datum Neapoli die . . . Apr.* 1548. *Franciscus Reverter. M. C. Locumtenens. Andreas Stinca. Joan. Paulus Crispus Magister Actorum. Nardus Antonius pro Notatore. In Literarum Cur. 46. fol.* 110.

PRAMMATICA LVII.

Tabellae, seu Pandectae.

QUoad directus exigendos per Rationales, Magistros actorum, Scribas, Officiales Regiae Camerae, subscriptam Pandectam inviolabiliter observari mandamus, donec per suam Majestatem, vel per Nos fuerit aliter provisum.

PANDECTA REGIAE CAMERAE SVMMARIAE.

A' Razionali della Camera.

Tabella Rationalium.

1. PEr la declaratoria del Tesoriere Generale, quando è per un anno ducati venti, per sei mesi ducati 10 0 0

2. Per la declaratoria de' conti degli Officiali ordinarj delle Provincie, cioè per ciascun conto dell'amministrazione d'un anno ducati 6 0 0

3. Per la declaratoria del conto della Dogana delle pecore per un anno ducati 12 0 0

4. Per la declaratoria del conto della Doganella d'Abruzzo per un anno ducati 3 0 0

5. Per la declaratoria del Mastro Portolano di Terra di Bari, e Capitanata per un anno ducati 10 0 0

6. Per la declaratoria del conto del Mastro Portolano di terra d'Otranto, e Basilicata per un anno ducati 8 0 0

7. Per la declaratoria del conto del Mastro Portolano di Calabria per un anno ducati 8 0 0

8. Per la declaratoria del conto del Mastro Portolano d'Abruzzo per un anno ducati 6 0 0

9. Per la declaratoria del Mastro Portolano di Principato Citra, ed Ultra per un anno ducati 4 0 0

10. Per la declaratoria del conto di Mastro Portolano di Terra di Lavoro per un anno ducati 4 0 0

11. Per la declaratoria del conto del Capitan della Grascia d' Abruzzo per un anno ducati 6 0 0

12. Per la declaratoria del conto del Doganiere della Dogana grande di Napoli per un anno ducati 8 0 0

13. Per la declaratoria del conto del Doganiere del Sale di detta Città per un anno ducati 7 0 0

14. Per la declaratoria di qualsivoglia altro conto di Doganiere, Fondachiere, Gabelloto del Regno, &c. per l' amministrazione di ciascuno per un anno abbia a pagare a ragion d'un carlino per oncia della sua provvisione, *videlicet*, se è dodici once, dodici carlini, *et sic de singulis*.

15. Per le lettere di diminuzione di fuochi, cioè tanto per la mano del Razionale, quanto per la scrittura degli Scrivani, o molti, o pochi fuochi *indifferenter*, che sieno quelli, che si deducono. ducati 0 1 0

16. *Verum* quando fosse Terra, che supplicasse dopo la numerazione universale conclusa per la numerazione, e quella ottenesse mancandosi da cinque fuochi in su, si abbia a pagare per detta lettera tanto per detto Razionale, come per detto Scrivano, *ut supra* ducati 0 2 0

17. Per le significatorie de' rilevj, quando sia di Principe, o Duca, ducati 6 0 0

18. Quando sia di Marchese, o Conte, ducati 4 0 0

19. Quando sia di Barone, l'entrata del quale ascenda da ducati dugento infino a cinquecento, ducati 2 0 0

20. Da cinquecento in sù ducati 3 0 0

21. Quando sia di Barone, l'entrata del quale sia da dugento ducati in basso, ducati 1 0 0

22. Per significatoria di Feudatarj d' entrate di cinquanta ducati in basso, ducati 0 2 0

23. Per lettere, e provvisione d'adoa fatta ad istanza della parte, per la mano di detto Razionale, e fatica dello Scrivano, ducati 0 1 0

24. Per fattura di Cedolario che *in primo ingressu officii* si danno al Commessario ducati 1 0 0

25. Per la soscrizione, e fede del Razionale, che pone la mano in lettere, ed in altre scritture, quando bisogna, intendendo oltra le predette, ducati 0 0 10

26. Per le deduzioni delle significatorie da trenta ducati in basso, ducati 0 0 10

27. Da trenta ducati in su, ducati 0 1 0

28. Per le consulte tanto per lo Razionale, quanto per qualsivoglia altro Officiale, che le facesse, tanto per la scrittura, e registratu-

tura, quanto *etiam* per la mano de' Razionali, quando bisogna, ducati 0 1 10

29. *Verum*, quando fosse consulta, dove si richiedesse lunga visione di scritture, attento che allora si merita più, che quello, s' abbia a dichiarare per li Signori della Banca, *dummodo* non ecceda la somma di ducato uno.

30. Per la copia de' dubj, che danno i Razionali a' computanti, non debbano pigliar cosa alcuna.

31. *Item*, quando si dà Cedolario d' adoa; trovandosi alcuno essere gravato, che fosse stato posto più di quello, che dovea starci giustamente, perchè poi dovesse aver lettere, o provvisione, non si debba pagare cosa alcuna.

Vide prag. 73. §. 156. hoc tit. 32. *Item* è stato dichiarato, che per niun' altra cosa i Razionali debbano pigliar cosa alcuna, oltra le predette dichiarazioni, eccetto quando accadesse, che ad istanza delle parti o per ordine della Camera avessero da fare alcuna scrittura, o fatica, oltra le predette, ed allora non possano pigliar cosa alcuna, se non quello, che sarà determinato per la Camera.

Al Mastro d' Atti.

Tabella Actuariorum. 1. IN *primis* per presentazione di supplicazione, petizione, *seu* memoriale alla citazione *ad dicendum*, ducati 0 0 10

2. Per presentazione d'articoli ducati 0 0 10

3. *Item* per presentata di scritture non possa pigliare, se non, cioè: per ciascheduna quando si presentano *diversis temporibus*, e quando sieno più, o due, o tre, o molte, purchè si presentino insieme, non possano pigliare, se non le dette grana dieci 0 0 10

4. E quando ci bisognasse collazione di scritture, per ogni collazione ducati 0 0 10

5. *Item* per qualsivoglia provvisione, o lettere *pro negotiis extra Civitatem*, videlicet grana diece al Mastro d' atti, e terì uno allo Scrivano per fattura, e registratura ducati 0 1 10

6. *Item* per li mandati dentro la Città si abbiano da pagare *tantum* grana cinque, e niun' altra cosa di più, ducati 0 0 5

7. *Item* per esamina per ciascun testimonio, ducati 0 0 10

8. *Item* per la lettura delle sentenze, quando è sentenza da cento ducati a basso si paghino tre carlini al Mastro d' atti, e due allo Scrivano, che mena la causa, e fa il processo, per la fattura di detta sentenza, ducati 0 2 10

9. Quando è sentenza da ducati cento infino a cinquecento, si paghino carlini cinque al Mastro d' atti, e tre allo Scrivano, ducati 0 4 0

10. Quando è da ducati cinquecento infino a mille, un ducato al Mastro d' atti, e cinque carlini allo

Scrivano 1 2 10

11. Quando è detta sentenza da ducati mille in su, un ducato allo Scrivano, e due al Mastro d'atti, ducati 3 0 0

12. Quando fosse sentenza di Contado, o Principato, &c. si abbia da tassare *ad arbitrium Dominorum Bancae*.

Allo Scrivano, e Mastro d'atti ducati 10 0 0

13. Di Baronia ducati sei, *videlicet*, uno allo Scrivano, e cinque al Mastro d'atti, ducati 6 0 0

14. *Item* per li decreti condannatorj, ed assolutorj, per li quali si decide la causa, si abbia da pagare, *prout supra* nelle sentenze.

15. *Item* per gli altri decreti, *sive* interlocuzioni, che s'interpongono *a principio causae usque ad decisionem exclusive super intermediis tantum*, ducati 0 0 10

16. *Item* per gli esecutorj delle sentenze, *seu* decreti diffinitivi per la mano del Mastro d'atti, se è da ducati cento in basso, ducati 0 0 10

17. Da ducati cento in sù, ducati 0 2 10

18. E per lo Scrivano, che fa l'esecutorio, e registratura, ducati 0 2 10

19. *Item* per l'esecutoria de' Privilegj, che concede il Signor Re di cittadinanza a' Mercatanti, che negoziano, ducato uno al Mastro d'atti, e ducato uno allo Scrivano, ducati 2 0 0

20. *Item* per l'esecutoria di grazia, *seu* provvisione in vita, o *in perpetuum*, o a beneplacito, e di officio da cento ducati in basso per lo Mastro d'atti terì due, ed allo Scrivano terì due, ducati 0 4 0

21. Dugento ducati infino a trecento al Mastro d'atti un ducato, ed allo Scrivano un altro ducato 2 0 0

22. Da trecento in su, due ducati al Mastro d'atti, e due allo Scrivano, ducati 4 0 0

23. *Item* per esecutorio di debitori terì due allo Scrivano per fattura, e registratura; e grana diece al Mastro d'atti, ducati 0 2 10

24. *Item* per le pleggerie, che si danno in Camera per li Capitani, che vanno in Officio, quando è Capitania, che paga il *jus tapeti* duplicato al Gran Camarlingo, per la detta pleggeria, abbia da pagare al Mastro d'atti terì due, e grana dieci, ducati 0 2 10

25. E gli altri Capitani terì uno, e grana diece, ducati 0 1 10

26. E per qualsivoglia altra pleggeria di Officiali, o Arrendatori, *etiam* che fossero più pleggi, pigliandosi *distinctè*, grana diece *singulis vicibus*, ducati 0 0 10

27. E per l'altre, che si sogliono pigliare *indifferenter*, *praeter supradicta*, ducati 0 0 10

28. Per le scrizioni fatte per sua mano, ducati 0 0 10

29. *Item* per patente di passo al Mastro d'atti grana diece, ducati 0 0 10

Allo Scrivano grana diece,

ce, ducati 0 0 10

30. *Item* per presentata del conto del Tesoriere generale, ducati 0 2 10

31. *Item* per la presentata del conto del Doganiere delle pecore, e della Dogana grande di Napoli, e del sale, ducati 0 2 10

32. *Item* per presentata de' conti de' Commessarj, Percettori, e Tesorieri delle Provincie, de' quattro Mastri Portolani, *videlicet*: Terra di Bari, e Capitanata, Terra d'Otranto, e Basilicata, e d'Abruzzo, e di Calabria, e Capitano della grascia, e Segreto di detta Provincia per ciascheduno conto, ducati 0 1 5

33. *Item* per presentata del conto del Mastro Portolano di Terra di Lavoro, e Principato Citra, e d'altri Doganieri, Fondachieri per ciascun anno ducati 0 1 0

34. *Item* per li Capitoli degli Arrendamenti per fattura, e registratura allo Scrivano, o altri, che le facesse, se l'entrate, che si arrendano, passano ducati mille in su per anno, ducati 2 0 0

35. E da mille a basso, ducati 1 1 0

36. E per la soscrizione del Mastro d'atti ducati 0 2 10

37. Per le copie de' processi si debba pigliare *juxta formam Regiae Pragmaticae*, *videlicet*, per ogni otto carte un terì, e che ogni carta abbia da avere venticinque versi, e i versi sieno razionabili.

38. *Item* per le consulte *indifferenter* al Mastro d'atti per sua soscrizione ducati 0 0 10

39. *Item* per declaratoria del conto del Tesoriere generale per la soscrizione del Mastro d'atti ducati 2 0 0

40. *Item* per la declaratoria del conto del Doganiere delle pecore, ducati 2 0 0

41. *Item* per le declaratorie degli Officiali delle dodici Provincie, e quattro Mastri Portolani, *ut supra*, Segreto, e Capitano per la soscrizione de' Rilevj de' Contadi predetti, ed altri Titolati, ducati 2 0 0

42. De' Baroni non titolati da mille ducati in cinquanta *inclusive* in su, ducati 1 0 0

43. E da mille a basso terì uno, e grana diece, ducati 0 1 10

44. E da cento a basso un terì, ducati 0 1 0

45. Dalla grascia d'Abruzzo per ciascuno per sua soscrizione al Mastro d'atti ducati 1 0 0

46. E per le declaratorie di qualsivoglia altro conto d'Officiali *indifferenter* terì uno, e grana diece, ducati 0 1 10

47. *Item*, perchè accade registrarsi in Camera alcuni Privilegi di Officj, quali è di etilo porsi ne' Quinternioni, *cum sit*, che non sieno cose feudali, ed è pur necessario aversi in Camera, per non trovarsi ne' registri dell'esecutorie, si abbiano da pagare *tantum* per registratura, ducati 0 1 0

48. *Item* per cercatura di scritture, quando sono da anni tre insino a diece, te-

rì

rì uno, da anni diece in su, terì due, e grana diece.

49. *Item* attento che ne' processi per le parti si sogliono fare diverse repliche *hinc inde*, e così per loro Procuratori, delle quali non è solito pagarsi cosa alcuna; per questo s'ordina, che per tali repliche non si debba, nè per lo Mastro d'atti, nè per lo Scrivano pigliar cosa alcuna.

50. *Item* per le scritture, e cautele, le quali per lo detto Mastro d'atti s'avranno da autenticare, grana diece, ducati - 0 0. 10

Vide prag 6. de Commiss.

51. *Item*, perchè potrebbe di facile accadere, che i Mastri d'atti, *seu* Scrivano ordinario, o i Deputati nella causa, andassero fuora ad esaminare, debba avere le spese per se, per lo famiglio, e cavallo, e suo salario terì quattro il giorno, giusta la Regia Prammatica, ducati - 0 4 0

9. §. 2. de ordin. judic.

52. *Item*, perchè l'intenzione, e volontà di detta Camera è, che detta tassa sia *ad unguem* osservata, ed acciocchè niuno abbia a dire, nè presuma fare altrimenti, si notifica a ciascheduno, a chi spetta, che quegli, i quali *modo aliquo* contraffaranno, e non osserveranno la tassa, e le ordinazioni predette, incorreranno

Poena priv. off. et alia arb.

ipso facto nella pena di esser privati de' loro officj, ed altra ad arbitrio di detta Camera riservata, la qual pena senz'alcuna remissione sarà contra i detti contraffacienti eseguita.

Poena irae, indign. et centum. mille.

53. *Quas omnes super congestas, et noviter ordinatas sanctiones, ab omnibus, ad quos spectat, servari volumus, et mandamus, si iram, et indignationem Regiam, et poenam ducatorum mille auri cupiunt evitare, ultra poenas supra particulariter impositas, firmis etiam remanentibus ceteris omnibus dispositionibus hucusque factis, praedictis tamen non adversantibus.* Datum in Regio Palatio Neap. die 22. Septembris 1559. D. Perafan. Vid. Albertinus Reg. Vid. Villanus Reg. Vidit Reverterius Reg. Dominus Vicerex Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Joanni de Soto. In Cur. 4. fol. 81.

Die 22. Sept. 1559. D. Perafan.

PRAMMATICA LVIII.

Revocantur mandata Locumtenentis, quod Praesidentes idiotae non ferant suffragia in causis, quae requirunt discussionem juris. Hodie non votant in requirentibus discussionem juris, vigore literarum S. M. de quibus in prag. 77. hoc tod.

ANoi è stato presentato memoriale del tenor seguente, *videlicet*:

Illustriss. y Excelentiss. Senor Juan Gomes., y Jeronimo de Segusa Presidente de la Camara haziendo su Ufficio, como son obligados, como platicos en el Tribunal, y Reyno por servicio de Su Magestad, han siempre advertido, y acoreado al Excel. Lugarteniente las cosas del dicho Tribunal, y Reyno, y de los Ritos, y Prematicas, Decretos generales, Bandos, y Instruciones de los Serenissimos Reyes passados, y de la Magestad Cesarea de immortal memoria, con los quales votan, y han votado los Lugartenientes, y Presidentes, que han sido idiotas por estar todo muy clarido per Doctores graves, y pensando lo tuviera por bien, y lo tomara al buen fin, que se le dezia, de qui nacia, que queria veer las ordenes, y solito, como se haverian tratado en el votar los dichos Presidentes idiotas, y mandò, que se mirassen los Libros *Notamentorum*, donde està todo escrito, y que despues Nos haria salir fuera de la Banca, y el con los Magnificos Dotores Presidentes lo veerian,

rian, y proveerian, fuele dicho, que a Vuestra Eccellencia, y Colateral Consejo tocava, donde havia Regentes, y Lugartenientes, y havian sido, y muy bien governado en su tiempo, y con aumento muy grande de la hazienda de su Magestad, y no a ellos, que se pueden dezir parte por queret cadauno hazer el servicio Regio mas que el otro; todavia; mandò sacarse de los notamientos las verdad: diziendo, que queria observar el solito; y siendo sacado, donde parete toda la orden se ha tenido muy buena, y perfeta, donde, que el Serenissimo Rey Alfonso Primero istituyo el Tribunal hasta oy con gran servicio, y aumento grandissimo del Regio Patrimonio de Su Magestad, como claramente parece por sus rentas, y cedulas de Tesoreria, proveyendo siempre junto el Lugarteniente con todos los Presidentes sin division alguna, y a los 14. del presente hecho una orden del tenor siguiente.

2. Dixit Magnificis Praesidentibus idiotis, quod in causis, quae determinantur, et deciduntur in Regia Camera, in quibus sit, et esse possit discussio, vel dubitatio juris, in quibus ex ista ratione ipse Dominus Locumtenens dixerit, quod non votent; in illis tamen causis, et in omnibus aliis occurrentibus in Regia Camera, si aliquid ipsi Magnifici Praesidentes idiotae ex experientia, quam habent, sciverint, vel aliquam notitiam habuerint, ex qua possit sumi aliqua advertentia, tam pro servitio Regiae Curiae, quam pro bona justitiae administratione, vel intelligentia factorum, mandavit, quod ipsi Magnifici Praesidentes idiotae dicant, et advertant de omnibus iis, quae sciverint, vel notitiam habuerint, et quod sic ipse Magnificus Gomes faciat in praesenti, et ita praefatus Dominus Locumtenens mandavit servari.

3. Y despues de haver respondido algunas cosas, quae convenian al Regio servicio, y que no podia mandar esto sin orden de Su Magestad, o de Vuestra Excelencia, replicò el dicho Lugarteniente, diziendo.

4. Praefatus Dominus Locumtenens mandavit, quod pro nunc in futurum, et perpetuo servetur, quod supra mandavit, quousque per Suam Majestatem, vel Suam Excellentiam, aliter fuerit provisum, et mandavit dari copiam dicto Michaeli Joanni Gomes, illam petenti.

5. De la qual orden por se muy prejudicial al servicio de Su Magestad, y contra las Regias Prematicas, y dignidad, y preeminencias da los officios, tanto por el presente, quanto por lo avenir apelian, y reclaman a la sacra Catolica, y Regia Magestad, y a Vuestra Excelencia, a quien toca mandarlo todo, a la qual suplican, que conforme a justicia, como en todas lo fuele, sea servida mandar proveer, y esto lo insisten, porque haviendose de observar tal orden, el Patrimonio de Su Magestad seria todo en su mano, y de los Presidentes Doctores, contra lo que conviene a la confianza, que por las Prematicas parece, que han tenido, y tienen a los Presidentes idiotas, y Lugartenientes, que lo han sido, que a las vezes han sido en mayor numero, que no los Doctores, y siempre los Serenissimos Reyes han mandado, y ordenado, que juntos en el Tribunal provean toda cosa, y no en sus casas, sin hazer differencia de Doctores a idiotas; y el dicho Excelente Lugarteniente dize, que todas las causas sean *de jure*, y de todo se ha de determi-

Digitized by Google

minar por punto de leyes, siendo la mayor parte cosas de quenta, y pecunia Regia, que quitadas las causas de feudos, todas las otras estan declaradas por dichas Regias Prematicas, Ritos, Decretos generales, Bannos, y Instruciones, e pueden votar a todas; y esto para que los Magnificos Lugartenientes, que muchas vezes han sido idiotas, y los idiotas Presidentes huviessen de votar, como al presente votan, y son en possession dello; y ansi suplican Vuestra Excelencia lo mande mantener, pues por dichas Regias escrituras de la Camara claramente parece, y en pronto lo muestran a Vuestra Excelencia, por la copia sacada dellas, y por sus Privilegios parece, como manda su Magestad, sirvan, y hagan sus dichos Officios, como lo han tenido sus antepassados.

6. E veduto per Noi il tenor del preinserto Memoriale, ed anche la copia giuntamente con quello presentata di un notamento fatto in cotesta Regia Camera, *sub die* 14. *Januarii proxime praeteriti* sopra il votare in una causa dell' Ill. Ammirante sopra la domanda della decima parte di certi Mori, e Turchi in virtù di suoi Privilegj, pretendendo detto Magnifico Michel Gio: Comez supplicante dover votare in detta causa, ed in tutte l' altre, e poter dire, che *remittit se juri*; E'l mandato in detto medesimo tempo per Noi fatto, a' Magnifici Presidenti idioti, che nelle cause, che si determinano, e decidono nella detta Regia Camera, nelle quali sia, o possa essere *discussio vel arbitratio juris*, nelle quali voi direte, che non votino per la predetta ragione, che non abbiano da votare, con altre particolarità in quelle contenute, e le repliche *hinc inde* fatte per detto Magnifico Presidente idiota, e per voi, come più largamente in detto notamento, e preinserto memoriale si contiene; ci è paruto farvi la presente, per la quale „ Vi diciamo, ed ordi- „ niamo, che in virtù di detto man- „ dato, ed ordine per voi fatto a' detti „ Magnifici Presidenti idioti non dob- „ biate procedere a far novità alcuna, „ come se fatto non fosse, atteso che „ per Noi, al quale spetta in tal caso „ provvedere, sono state intese le „ parti, ed appresso si provvederà, „ come converrà al servizio di Sua „ Maestà, ed alla buona amminis- „ strazione della giustizia, facendo „ incontanente notare la presente *in* „ *Libro Notamentorum*, e così eseguì- „ rete: Non facendo il contrario „ per quanto avete cara la grazia del- „ la prefata Maestà". *Dat. Neapoli die* 20. *mensis Martii* 1562. *D. Perafan. Vid. Albertin. Reg. Vid. Villan. Reg. Vid. Reverter. Reg. Vid. Patignus Reg. Vid. Soto Secretar. In Cur.* 2. *fol.* 244. *Dirigitur Magn. Locumtenenti Summariae.*

Die 20. Mart. 1562. D. Perafan.

PRAMMATICA LIX.

Compensationes, et compositiones fiant praevio assensu in scriptis Protegis. Adde prag. 9. §. 2. de offic. Magist. Iustic. prag. 7. de composit. 14. §. 3. de offic. Secret. prag. 6. §. 10. de offic. Iustic. Adde prag. 66. §. 3. eod.

TRa gli altri capi, che da S. M. ci sono stati scritti in una sua lettera della data 1. di Maggio passato, v' ha il seguente, *videlicet*.

Algunas vezes, segun entendemos, se deciden en la dicha Summaria cosas, que son en perjudicio de la Corte, como es passar alguna partida a un Ministro, o hazer compensacion de deuda vieja, y otra desta qualidad, por sola eserecion del Lugartenien- te, que dize, que tiene orden nuestro a boca; y porque es bien, que del conste: *Ordenamos y mandamos, que, de aqui adelante, el dicho orden se dea descrito, y que lo mismo se baga acerca las composiciones, que se hizieren en la*

Gran

Gran Corte de la Vicaria, y que de otra manera no se passe.

E perchè abbiamo ordinato alla Regia Camera della Sommaria l' osservanza del preinserto Capo, per quello, che spetta ad essa, per tanto „ Vi diciamo, ed ordiniamo, che „ per quello, che tocca a cotesta „ Gran Corte, nel fare delle com„ posizioni, dobbiate osservare ed „ eseguire quanto per lo detto Capo, „ ed ordine della predetta Maestà „ sta dichiarato, ed ordinato, fa„ cendoci relazione di come l'osser„ verete". *Datum Neap. die* 25. *Junii* 1566. *D. Perafan. Vid. Pignonus Reg. Vid. Patignus Reg. Lobera Profecr. In Cur. Visitationis primo.*

Die 25. Jun. 1566. D. Perafan.

PRAMMATICA LX.

Pecuniae compositionum perveniant ad Perceptores, qui solvant salarium Officialib.

TRa gli altri Capi, che per Sua Maestà ci sono stati scritti in una sua lettera della data del primo di Maggio da Madrid, ve n' ha uno del tenor seguente, *videlicet*.

La causa porque los Governadores, Arditores, y Officiales de las Audiencias provinciales deste Reyno, hazen muchas composiciones, et porque de los proventos dellas se pagan sus salarios; y porque dello resulta, que los delitos no son castigados tan esemplarment, como seria razon, y pide la justicia; Ordenamos, y mandamos, para quitar esta ocasion, que es tan perniciosa, que de aqui adelante, se les paguen los salarios à los sobredichos Officiales por los Perceptores de las Provincias respetivamente, y no por los Maestros de Camara: preferiendo el salario destos, por ser Ministros, constituidos para la buena administracion de la justicia, à qualesquier otras consignaciones; que esten hechas sobre los dichos Perceptores; Mandando assi mismo, que lo que procediere de las composiciones, que assi se hizieren, entren en poder de nuestra Regia Corte, y provereis, que dellas se tenga la quenta, y razon, que convenga, de manera que non pueda haver fraude.

Ed a tal che il preinserto Capitolo, ed ordine della prefata Maestà abbia la debita esecuzione „ Vi diciamo, ed ordiniamo, che dobbia„ te provvedere, che per li Mastri di „ Camera delle Regie Udienze delle „ Provincie di questo Regno si conse„ gnino i danari delle composizioni „ dell' Udienze predette in poter de' „ Percettori Provinciali, per li qua„ li, da quì in avanti, s' abbiano da „ fare i pagamenti delle provvisioni „ a Governatori, Uditori, ed altri „ Officiali delle dette Udienze, giu„ sta la forma del detto Capitolo, „ ed ordine, il quale tutto esegui„ rete, e farete eseguire, secondo la „ forma, contenenza, e tenore di „ esso, senza diminuzione, nè con„ traddizione alcuna. Non facendosi „ il contrario per quanto si ha cara „ la grazia della Maestà Sua". *Dat. Neap. die* 15. *Julii* 1566. *Don Perafan. Vid. Pignonus Reg. Vid. Patignus Reg. Lobera Prosecret. In Cur.* I. *Visitationis. Dirigitur Regiae Camerae Summariae.*

Die 15. Julii 1566. D. Perafan.

PRAMMATICA LXI.

Causae spectantes ad R. C. S. vel remittendae ad S. R. C. et vide prag. seqq.

IL Tribunale della Regia Camera della Sommaria (come è cosa notoria) fu eretto, perchè dovesse attendere nelle cause, e negozj, che toccano al Real Patrimonio di Sua Maestà Cattolica, ed in quelli dove il detto Regio Fisco è Attore, o Reo convenuto, ovvero dove fosse obbligato *expresse de evictione*, e così per Prammatiche, ed Istruzioni fatte per li Serenissimi Re di questo Regno di felice memoria, e per gl' Illustri Vicerè, che *pro tempore* sono sta-

Prag. 22. sup. eod.

stati in questo predetto Regno, è stato dichiarato; e poichè per li tempi passati si è introdotto in detto Tribunale, che si sono agitate, ed agitano molte cause *inter partes*, nelle quali il detto Regio Fisco non ha interesse; e se bene ce ne fosse alcuno, è futuro, e non di quelle qualità, che per dette Prammatiche furono considerate, e perciò si sono occupati, ed occupano gli Officiali del Tribunale predetto in altro, che nelle cause, che toccano al detto Regio Patrimonio. Volendo Noi dar forma, che detto Tribunale non si occupi in altro, che in quello, per il che fu eretto, a tal che si possa in esso attendere con maggior brevità alla buona, e presta spedizione della giustizia nelle cause toccanti al detto Regio Patrimonio: avendo sopra questo consultata la prefata Maestà, è rimasta servita risponderci, ed ordinarci, che dovessimo in questo provvedere, e fare (parendoci) Prammatica, dichiarando le cause, e li negozj, ne' quali il detto Tribunale si dee intromettere, e dee procedere. E volendo Noi eseguire (come siamo tenuti) gli ordini, e mandamenti della prefata Maestà, e giudicando molto necessario fare in questo provvisione chiara, e distinta:

„ Ci è paruto con voto, e parere „ del Regio Collateral Consiglio, „ appresso di Noi assistente dichiarare, siccome per tenore della presente Prammatica *omni tempore valitura*, dichiariamo, che le cause, „ e i negozj, ne' quali il detto Tribunale avrà, e vogliamo, che abbia da procedere, e proceda, dal „ dì della pubblicazione di essa in „ avanti, sieno le seguenti, *videlicet*.

2. *In primis* „ le cause, nelle quali „ il Regio Fisco è Attore, o Reo.

3. *Item* „ in tutt' i conti di Tesorieri, e Percettori, Arrendatori, „ Portolani, ed altri quali si vogliano Regj Ministri pecuniarj, e „ di tutte le Regie Razze, ed Estrazioni del Regno.

4. *Item* „ ne' negozj della Regia „ Dogana delle pecore di Puglia, „ così quelli, che sono per via di „ appellazione, come gli altri toccanti all' amministrazione di quella Regia Dogana, che sono soliti „ farsi in detta Regia Camera.

5. *Item* „ contra quelli, che commettono delitti, e dolo nell' amministrazione de' loro Officj, che „ saranno soggetti a detta Regia Camera, e contra gli Arrendatori, „ che commettessero dolo nell' amministrazione de' loro Arrendamenti.

6. *Item* „ nelle cause di rivelazioni di miniere, e di tesori.

7. *Item* „ ne' negozj, che sarà chiamato il Regio Fisco per autore „ laudato per cose, che avesse vendute, date, ed obbligate.

8. *Item* „ nelle consulte di cose „ toccanti al Real Patrimonio, servizj di particolari, ed altre cose, „ delle quali la prefata Maestà vuole „ essere informata, e di liquidazione „ di crediti, e debiti.

„ E quelle, che da adesso vogliamo, che s' intendano rimesse, come *ex nunc* le rimettiamo al Sacro „ Regio Consiglio, e Gran Corte „ della Vicaria, sieno l' infrascritte, „ *videlicet*.

9. „ Le cause delle Città, Terre, e Luoghi, che si vogliono fare „ del Regio Demanio. Vide infra prag. 62. §. 3.

10. „ Le cause, che si trattano, „ nelle quali è subentrato il Regio „ Fisco per interessi futuri.

11. „ Le cause della buona tenenza.

12. „ Le prerogative, ed immunità, che pretendono persone pri- Vide prag. seq. §. 2.

„ vi-

„ vilegiate particolari.

13. „ Tutt'i negozj tra le parti, „ dove il detto Regio Fisco non è „ Attore, nè Reo, se non solamente, che il Fisco predetto può avere alcuno interesse faturo, o per „ ragione di successione, per relevio, adoo, jus patronato, o altre „ cose simili.

14. „ Le franchizie di alloggiamenti, immunità di gabelle, ed „ imposizioni tra Università, e particolari.

15. „ Sopra materie di servizj personali, e pagamenti di salarj.

Vide infra prag 62. §. 1.

16. „ Le cause di pagamenti di „ passi, ponti, scafe, Baglive tra „ Università, e Baroni, ed altri particolari, che pretendono esigere, „ ed altri di non pagare.

Ut pragm. 6. §. 16. de administr. Universit.

17. „ Le relazioni sopra partiti, „ che fanno le Università per levarsi da debito.

18. „ Le provvisioni, e cause, che „ i debitori delle Università non possano esser Sindaci, ed Eletti conforme alle Regie Prammatiche, e „ così altri, a' quali si pretendesse „ ostare le dette Regie Prammatiche.

19. „ Le cause, e provvisioni, „ che i Sindaci, ed altri Amministratori dell'entrate delle Università diano conto di loro amministrazione, e che si facciano l'elezioni degli Officiali per lo governo di dette Università, conforme „ alle dette Regie Prammatiche.

Vide prag. seq. §. 2.

20. „ Le cause, e provvisioni sopra il mandare de' Commessarj a fare i catasti, revisioni di Catasti, e nella visione, e revisione de' conti di Università, e le cause, e provvisioni sopra i bonatenenti, acciò non sieno aggravati; tutte le quali sopraddette cose, e provvisioni si avranno da rimettere, e s' intendano da ora rimesse, come „ di sopra s'è detto, al sopraddetto „ Sacro Regio Consiglio, e nella sopraddetta Gran Corte della Vicaria si debbano rimettere; e s' intendano similmente da ora rimesse tutte le cause criminali, che „ saranno di delitti commessi, o che „ si commetteranno per Tesorieri, „ Percettori, Mastri Portolani, Capitani di grascia, Doganieri, e per „ tutti gli altri Officiali, che hanno „ trattato, e trattano amministrazione, e conservazione di cose toccanti al Regio Patrimonio, purchè „ sieno detti delitti di cose *extra* „ l'amministrazione di detti loro officj".

Delicta extra administrationem. Vide prag. 24 §. 7 de vestigal.

21. E perchè non è stato possibile specificarsi interamente tanto quelle cause, e negozj, che hanno da restare in detta Regia Camera, quanto quelli, che si hanno da rimettere a' detti altri Tribunali per la moltitudine de' negozj, e varietà di essi, che pendono in detta Regia Camera; nè pure è stato possibile prevenire, nè antivedere quelli, che il tempo, e la natura de' litiganti possono produrre. Però per tenore della presente „ Vogliamo, e così lo „ comandiamo, che tutte quelle cause, che fossero al presente pendenti in detto Tribunale della Camera, o che il tempo producesse, che „ non fossero delle preinserte dichiarate, ed espresse, le parti debbano „ aver obbligo di avere ricorso da Noi „ per commetterle al Tribunale, al „ quale ci parrà conveniente, e spediente, che si commettano, avendo „ considerazione all'intenzione, che la „ prefata Maestà ha tenuto in ordinare, „ che si facesse la presente Prammatica; il che si provvederà senza farsi „ altro giudizio, solo che intendere quel „ che dalle parti sarà narrato ne' loro memoriali, il che abbiamo voluto limitare, e riservare a Noi,

„ ed a' nostri successori Vicerè in
Declaratio reservata Protegi. „ questo predetto Regno per ovviare, che ne' Tribunali predetti non
„ si abbia da perder tempo, nè litigare
„ sopra a qual Tribunale spetta la
„ cognizione delle dette cause, ma
„ che tutti attendano alla spedizione
„ delle cause che loro toccano, e così
„ il pubblico, ed universale del Re-
„ gno ne senta maggior beneficio.
„ E perchè i conti della Maestà Sua
„ così del Tesoriere generale, come
Rationicia ministrorum rei pecuniariae videantur per Rationales in aula separata. „ di qualsivoglia altro Ministro pecuniario, ed Arrendatori si veg-
„ gano col decoro, e silenzio, che
„ conviene; Ordiniamo, e comandia-
„ mo, che i Razionali che sono, o
„ saranno in detta Regia Camera fin
„ tanto che vedranno i detti conti,
„ e li liquideranno, debbano stare
„ in una Camera appartata dal corso
„ de' negozianti, a fine che possano
„ meglio, e più presto spedire la mol-
„ titudine de' negozj inveterati, e che
„ correranno col tempo, e che in det-
„ ta Camera non possano entrare se
„ non solamente le persone, delle
„ quali si tratteranno i detti conti,
„ per ovviare, che niuna causa sia
„ bastante per impedire l'effettuale
„ esecuzione delle cose predette".

Supputationes non delegentur a Sacro Regio Consilio Rationalibus. 22. E perchè abbiamo inteso, che la moltitudine de' calcoli, e conti, che si commettono dal detto Sacro Consiglio a detti Razionali, gli ha occupato, ed occupa tempo che avrebbero da attendere a' negozj, che spettano al Regio patrimonio, per la presente „ Ordi-
„ niamo al detto Sacro Regio Con-
„ siglio, che non ce li commetta,
„ e quelli che loro si trovassero com-
„ messi, debbano detti Razionali
„ tralasciargli, e detto Sacro Regio
Adde prag. 64. infra et 73. §. 36. 174. „ Consiglio li debba commettere ad
„ altri. E quanto per detti Razio-
„ nali si facesse contra il presente
„ nostro ordine, non si possa pro-
„ durre in giudizio, nè sia valido".

Die Mercurii, et Saturni vacent relationibus rationum. Ut supr. prag. 1. §. 2. 23. Ed [illegible] stabilito, che il Mercoledì, e Sabbato di ciascuna settimana siano [illegible] detta Regia Camera per negozi di parti, e colla divisione sopraddetta, non sono più necessarj per l'effetto predetto „ Vo-
„ gliamo, ed ordiniamo in esecuzione
„ di quello, che la prefata Maestà
„ ha comandato, che detti giorni
„ restino destinati per conti, e che
„ a essi si attendano tanto di mat-
Vide prag. seq. §. 3. et prag. 65. §. 2. et 68. „ tina, quanto *post prandium*, lascian-
„ do per le cause fiscali nella forma
„ sopraddetta il Lunedì d'ogni set-
„ timana, che per lo passato è sta-
„ to stabilito".

Prag. 31. 32. 33. 34. sup. eod. 24. Ed in quanto tocca alla forma di presentare i conti di cedule del Tesoriere Generale, sopra il che si sono fatti molti ordini, e stabilimenti tanto nel presentarli, quanto nel dividergli, e che i Razionali li tengano veduti, e che i mesi di Gennajo, e Febbrajo d'ogni anno si comunichino, e veggano per li Presidenti nelle Prag. 35. sup. eod. §. 3. loro case „ Ordiniamo, e comandia-
Corretta per prag 73. §. ult. hoc tit. „ mo, che detti ordini, e stabilimen-
„ ti s'osservino, guardino, e compiano
„ secondo la loro serie, e tenore,
„ poichè tutti sono indirizzati, e fat-
„ ti con fine principale, che i nego-
„ zj di conti s'accapino, e veggano
„ ne' tempi debiti, e si tengano lu-
„ cidi, e chiari per servizio della
„ prefata Maestà, ordinando, e co-
„ mandando all' Illustre e Magnifico
„ Gran Camerario di questo predet-
„ to Regno, Luogotenente, Presi-
„ denti, Razionali, ed altri Officia-
„ li presenti, e futuri di detta Regia
„ Camera, ed altri, a' quali spetta, ed
„ appartiene, che debbano *ad unguem*,
„ *et inviolabiliter* osservare il tenore
„ della presente Prammatica, la quale
„ abbiamo ordinato notificarsi nel Tri-
„ bunale di quella, ed affigersi *in val-*

„ *vis*

Digitized by Google

„ vis di essa, e non si faccia il con-
„ trario per quanto si ha cara la gra-
Poena indignat. et arbit. „ zia, e servizio della prefata Mae-
„ stà, e sotto la pena a nostro ar-
„ bitrio riservata; ed abbiamo anche
„ di più comandato pubblicarsi, ed
„ affigersi ne' Tribunali del sopraddet-
„ to Sacro Regio Consiglio, e della
„ predetta Gran Corte della Vicaria,
„ a tal che anche in quelli se ne ab-
„ bia notizia, e si possa la presente
„ per quanto a ciascuno di loro spet-
„ ta, eseguire, ed osservare, sicco-
„ me ordiniamo, che l'osservino, ed
Poena eadem. „ eseguano sotto la pena sopraddetta".
Datum Neap. die 5. mensis Octobris
Die 5. Oct. 1584. *D. Petro Giron. Vid. Cadena Pro-*
D. Pedro Giron. *regens. Dominus Viceres, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Bastidae de Munatones Secretar. In Pragmaticarum 1. fol. 64.*

PRAMMATICA LXII.

Causae spectantes ad Tribunal R. C. S. DEsiderando Sua Maestà Cattolica, che il Tribunale della Regia Camera della Sommaria dovesse attendere a' negozj concernenti la conservazione, aumento, e buon governo del suo Real Patrimonio, ed a far liquidare i conti de' Ministri pecuniarj, de' quali vi era infinito numero da liquidarsi, e tenendo informazione, che per occuparsi detto Tribunale in molte cause di parti, lasciava d'attendere a' negozj predetti del suo Real Patrimonio, per li quali il detto Tribunale fu istituito, ci ordinò con sue Reali lettere sotto la data de' 24. d'Agosto dell'anno passato 1584. che dovessimo provvedere, ed ordinare di far rimettere al Sacro Consiglio di Capuana tutte le cause tra le parti, che verteano nella Regia Camera, nelle quali il Regio Fisco non fosse principale Attore, ordinandoci di più, che così l'avessimo stabilito per Prammatica, quando ci fosse paruto, e per esecuzione dell'ordine di Sua Maestà, e per aver Noi conosciuto quanto questo era conveniente, e necessario al suo Real servizio, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente promulgare Prammatica sotto la data de' 5. di Ottobre del detto anno 1584. per la quale furono da Noi dichiarate le cause, e i negozj, che doveano rimettersi al Sacro Consiglio, ed alla Gran Corte della Vicaria, avendoci riservato di dichiarare, limitare, e riformare la detta Prammatica, sempre che così ci fosse paruto spediente. E perchè dopo di essersi posta in esecuzione detta Prammatica, ed osservata dal tempo predetto in qua, ci è occorso per degni rispetti doverla in alcune cose dichiarare, e riformare; perciò con voto, e parere del predetto Regio Collateral Consiglio, ci è paruto dichiarare, e riformare la detta Prammatica, nel modo seguente, *videlicet*.

Ut supr. pragm. 61.

Causae immunitatis, bonatenentiae, et timorum, pontium, et scapharum tractentur in R. C. 2. *In primis* „ in quanto per det-
„ ta Prammatica sta ordinato, che di-
„ verse provvisioni d'immunità, di
„ bonatenenza, di catasti, di passi,
„ ponti, e scafe, ed altre provvi-
„ sioni, che prima si poteano spe-
„ dire per detta Regia Camera, si fos-
„ sero spedite per lo Sacro Regio Con-
„ siglio, e per esecuzione della det-
„ ta Prammatica furono dal Magnifico Circospetto Propresidente del
„ Sacro Consiglio divise le commis-
„ sioni delle Provincie a' Magnifici
„ Consiglieri, per li quali si sono
„ spedite nelle loro case tutte quelle
„ provvisioni, che prima di detta Pram-
„ matica si soleano spedire da' Ma-
„ gnifici Presidenti di detta Regia Ca-
„ mera nelle loro case, e che per
„ questo dallo spedire di dette provvi-

„ sio-

„ sioni dipendono da' cedularj, e numerazioni de' fuochi, quali si trovano in detta Regia Camera, ed anche nascono da' Riti, Prammatiche, Ordinazioni, e Decreti generali, ed antichi di detto Tribunale, e che si soleano spedire da' Magnifici Presidenti di detta Regia Camera nelle loro case, e che per questo dallo spedire di dette provvisioni non nasce impedimento alcuno a' negozj del Regio Patrimonio, per questo Vogliamo, ed ordiniamo, che tutte le dette provvisioni, le quali erano solite spedirsi in casa da' detti Magnifici Presidenti, non si debbano più spedire da' Magnifici Consiglieri, ma dagl' istessi Magnifici Presidenti nelle loro case; osservando in questo l'ordinazioni, che ne tiene il Tribunale della Regia Camera, siccome si osservava, e si faceva avanti della suddetta nostra Prammatica spedita in Ottobre del 1584. con dichiarazione, che se da dette provvisioni, che si spediranno, venisse a nascere alcuna lite tra le parti, nella quale si avesse a procedere a dar termine, e fabbricare processo, e d'aversene a trattare nella Banca, e farsene decisione da tutto il Tribunale, ed udire le parti, in tal caso incontanente detta causa si debba rimettere al Sacro Consiglio, o altro Giudice competente; ed acciocchè i Magnifici, e Circospetto Luogotenente, e Presidenti di detta Regia Camera, quando assistono nel Tribunale di essa non si occupino in firmare dette provvisioni, ma attendano solamente con la diligenza, ed attenzione, che conviene, a' detti negozj toccanti il Regio Patrimonio; Ordiniamo, che i predetti Magnifici, e Circospetto Luogotenente, e Presidenti non debbano firmare le provvissioni predette nella Banca del detto Tribunale; ma nelle loro case, e così inviolabilmente si osservi ".

Declaratio.

3. E perchè in detta Prammatica abbiamo ordinato, che le cause de' Demanj si dovessero trattare nel Sacro Consiglio; avendo considerato, che in dette cause il Regio Fisco è molto interessato, abbiamo determinato riformare in questo la predetta Prammatica, e perciò " Ordiniamo, „ che tutte le cause de' Demanj si „ debbano trattare in detta Regia Camera, come s'osservava prima della detta Prammatica; Di più dichiariamo l'istessa Prammatica, ed „ ordiniamo, che le cause decise per „ sentenza, o decreti diffinitivi nel „ Tribunale di detta Regia Camera, „ nelle quali si tratta dell'esecuzione „ di dette sentenze, e decreti, si „ debbano similmente trattare nella stessa Regia Camera; però „ quando dalla sentenza, o decreto si fosse riclamato da alcuna delle parti, in tal caso la „ riclamazione si debba trattare, e „ decidere nel Sacro Consiglio; e „ quanto alle cause delle parti, nelle quali il Regio Fisco non è Attore principale, nè Reo convenuto, nè Autore laudato, vogliamo, „ ed ordiniamo, che si osservi detta „ Prammatica, e che si debbano rimettere dette cause di parti al Sacro Consiglio, eccetto se in alcuna „ di dette cause vertenti, o che *in futurum* verteranno tra le parti, „ vi fosse alcun preciso, ed apparente interesse del Fisco, e di molta „ considerazione, nel qual caso riserviamo la dichiarazione a Noi, „ qual si farà, petente il Magnifico „ Avvocato Fiscale della predetta „ Regia Camera, sommariamente ".

Causae demaniorum tractentur in R. C.

E

Digitized by Google

E perchè il giorno del Lunedì per Prammatiche, ed Istruzioni di detta Regia Camera è stato deputato a trattarsi le cause, nelle quali il Regio Fisco è Attore, e l'intenzione di sua Maestà, e nostra è, che questo si osservi inviolabilmente; perciò „ Ordiniamo, che in detto giorno „ del Lunedì non si debbano trattare altre cause, eccetto quelle, nelle quali il Regio Fisco è Attore: „ ordinando al Magn. e Circospetto „ Luogotenente di detta Regia Camera, che non permetta a' Magnifici Presidenti, che facciano il „ contrario. Ed acciocchè si possano „ ancora spedire le cause, nelle quali il Regio Fisco è convenuto, e „ l'altre sopraddette; ordiniamo, „ che il giorno del Mercordì per la „ mattina si debbano spedire le cause predette, però il Mercordì a „ sera si debba tornare per attendere „ alla liquidazione de' conti, e che „ il Sabbato dopo mangiare non si „ torni al Tribunale, ma si attenda „ a dare Udienza in casa, come per „ un altro ordine abbiamo comandato, e così si debba eseguire, ed „ osservare, non facendosi il contrario per quanto si ha cara la grazia, e servizio della prefata Maestà". Ed a tal che sia noto a tutti, e si possa osservare da tutti quegli, a chi spetta, ordiniamo, che la presente si notifichi agli Officiali de' Tribunali del prefato Sacro Consiglio, e della predetta Regia Camera, e si faccia notamento in dorso di essa, come è stata notificata, e se ne rilasci, ed affigga copia autentica *in valvis* de' Tribunali predetti. *Dat. Neap. die 7. mensis Novembris* 1585. *Don Pedro Giron. Vid. Moles Reg. Vid. Cadena Proreg. Vidit Lanarius Proreg. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis manda-vit mihi Bastidae de Munatones. In pr. 2. fol.* 120.

Die lunae tractentur causae, ubi fiscus est actor.

Die Mercurii, ubi Fiscus est reus, et horis pomeridianis tractentur negotia rationum. Vide pag. 65. § 3. infr. eod.

Die 7. Nov. 1585. D. Pedro Giron.

PRAMMATICA LXXIII.

A' Giorni passati nel Parlamento generale per Noi fatto per servizio di Sua Cattolica Maestà, ed universal beneficio di questo Regno per parte di questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, Baronaggio, e Regno, ci fu presentato memoriale contenente più capi, sopra i quali fu di nostro ordine fatta decretazione in piede di ciascuno di essi. Il tenor del quale è il seguente, *videlicet*: Illustriss. ed Eccellentiss. Signore. La Fedelissima Città di Napoli, Baronaggio, e Regno supplicano V.E. restar servita per legge particolare prefiggere un termine certo alle Università a dimandare il Regio Demanio, a fine di levar tante liti, che si fanno sopra ciò in grandissimo danno delle Università, ed incomodo anche de' Baroni. *Placet quod debinc in antea Universitates Regni admittantur ad petendum se admitti ad Regium demanium infra annum tantum a die captae possessionis, et quod elapso dicto anno non admittantur amplius, etiam per viam restitutionis in integrum.*

Universitates non admittantur ad petendum demanium elapso anno a die captae possessionis. Vide infra §. 5.

2. *Item* si supplica V.E. restar servita comandare „ che avverso dell' „ istrumento liquido, ancorchè non „ si proceda *via Ritus*, ed avverso „ delle polizze di Banco, d' Albarani, firmati di mano del debitore „ riconosciuti, e firmati da tre testimonj, non si possa allegare per lo „ debitore eccezione alcuna, *nisi prius* „ *facto depositu*, ovvero constituto „ il debitore in carcere, conforme a „ quello, che si osserva, quando v' ha „ obbligo *penes acta*, o si proceda „ alla liquidazione dell' istrumento, „ *servata forma Ritus*, perchè di que-

Adversus inscriptas nummulariis apoches non audiatur debitor nisi in vinculis vel facto deposito.

„ sto

„ sto modo si toglieranno molte liti, „ che per dilazioni de' debitori oggi „ sono immortali " *Placet quoad apochas directas Banco tantum*.

Vide infra §.6.

3. *Item*, perchè nelle liti, nelle quali è neccessario l'accesso de' Commessarj sopra la faccia del luogo, e particolarmente nelle liti di confini, che sogliono essere tra le Università, si fanno grossissime spese in condurre detti Commessarj, e quel, ch'è peggio, dopo la visura del luogo, si tardano tanto a spedire le cause, che il Commessario o non si ricorda più di quel, che ha veduto; o per morte, o per mutazione di detto Commessario si commette la detta causa ad altri. Per tanto si supplica V. E. restar servita „ Comandare, che quando si giudica necessario il detto „ accesso, o si dia facoltà al Giudice di determinarla esso solo sopra il luogo, o almeno comandare, che subito ritornato dal detto luogo si debba fra un mese determinare la differenza predetta. E perchè non si possa dopo la visura del luogo differire la spedizione per alcuna delle parti, che potesse dimandare, o termine, o beneficj, si stabilisca, che non si possa andare a vedere il luogo, se non quando possa senz' altro termine decidersi quel giudizio di petitorio, o possessorio, che si ritrova incamminato; ordinando espressamente a' Capi di Tribunali, che abbiano particolar pensiero di far osservare l'ordine, che per V. E. si farà sopra ciò " . *Placet ut supplicatur*.

Accessus Officialium ad faciem loci confinium; quando causa terminanda. Vide prag. 64. de off. S. R. C. et prag 6. §. 5. de Triga.

Adde infra §.8.

4. *Item* si supplica V. E. restar servita comandare, che i Notaj, i quali stipulano i contratti de' figli di famiglia, non vi pongano la clausula, che *vivunt seorsum a patre*, ma che si debbano stipulare in presenza de' loro padri, o che mostrino *in promptu* l'istromento dell' emancipazione, e che altrimenti di detti contratti non se ne abbia ragione alcuna. *Sua Eccellenza debite providebit*.

Vide infra §. 9.

Al presente siamo stati supplicati da' Deputati di detta Città, Baronaggio, e Regno, che per l'esecuzione delle sopraddette decretazioni di nostro ordine fatte in detti capi ci degnassimo comandare, che si spedissero quelle provvisioni, che più ci parra convenire. E volendo Noi alle loro preghiere consentire, e similmente all' indennità di essi provvedere, per quel che conviene al servizio di Nostro Signore DIO, di sua Maestà Cattolica, al retto culto, e buona amministrazione della giustizia, come siamo tenuti, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica, *omni futuro tempore valitura* per osservanza di dette decretazioni.

5. *In primis* per togliere ogni dubitazione, che è stato solito farsi nelle cause di Demanio, al quale sogliono le Università dimandare essere ammesse, nel tempo, fra il quale può quel dimandarsi, *et elapso* il detto tempo, se loro compete, o no la restituzione *in integrum* alle dette Università „ Dichiariamo, stabiliamo, e comandiamo, che elasso il tempo di un anno *tantum*, „ computando dal dì della pigliata „ della possessione, non sieno ammesse più, e che anche non competa loro più restituzione *in integrum* in qualsivoglia modo, tanto „ se si fa la compera della Terra „ dalla Regia Corte, quanto da altra privata persona.

Demanium nec potest peti, nec restitutio in integrum post annum a captae possessionis die, habet locum.

6. *Item* „ Vogliamo, e comandiamo, che quegli, i quali saranno convenuti in vigore di polizze di-

Debitor vigore apochae banci conventus non audiatur, nisi facto deposito,

„ ret-

aut intra carceres, facta recognitione, vel probata. Vide prag. 2. de remiss. caus Ritus est 366. et 128.

„ rette al Banco, fatta la ricognizione di esse, ovvero essendo legittimamente provate, non sieno intesi, eccetto che fatto il deposito in pubblico Banco, ovvero constituito il debitore in Carcere; siccome fosse istromento liquidato *via Ritus* della Gran Corte della Vicaria; ovvero fosse obbliganza *penes acta* di quella stipulata.

Quae est 64. infr. de off. S. R. C.

7. *Item* se bene per altra Prammatica per Noi fatta i mesi prossimi passati fu ordinato, che quando si avesse da provvedere, che *Accedat Commissarius super faciem loci*, tale provvisione si facesse nel Sacro Regio Consiglio con intervento del Magnifico, e Circospetto Presidente di quello, con essersi stabilito anche quel tanto, che si ha da dare il dì al Commessario della causa per l'accesso per le sue spese, e provvisione, ed anche il numero degli Avvocati, Proccuratori, ed Agenti, che con esso avranno da andare, andandosi ad istanza di Università, per evitare i gran dispendj, che in loro detrimento si facevano, ed altro danno, come in detta Prammatica più largamente si contiene „ Per la presente anche proibiamo a quali si vogliano Regj Officiali l'accesso predetto *super faciem loci*; mentre che verte differenza di Territorj, o altro, dove sarà necessario detto accesso tra Università, e Baroni, ed altre particolari persone, eccetto se la causa sarà stata riferita, e letta prima, e posta totalmente *in limine expeditionis*, di maniera tale che sia preclusa la via alle parti di dimandare beneficj, ripulsa, o altra qualsivoglia dilazione, e che dopo il ritorno dal luogo, fra un mese *omnino* tal causa si spedisca, tal che ritornato che sarà il Commessario dalla visura del luogo, *statim* debba riferire la causa predetta, e quello che dalla visura fatta per esso sarà risultato, ed attendere *statim* alla totale spedizione di detta causa, di maniera tale che *praecise*, e con effetto tra un mese, o quanto più presto si possa fare, la detta causa resti del tutto spedita. Ordinando a tutti, e quali si vogliano Giudici della Gran Corte della Vicaria, Presidenti della Camera, e Consiglieri del Sacro Regio Consiglio, ed a qualsivoglia altro Giudice, che *quomodolibet* gli toccherà d'andare a detta visura di luogo, *ut supra*, che debba così osservarlo precisamente, sotto pena della Regia indignazione, e nostra.

Adde prag. 6. §. 5. de trigesim.

Officiales quando accedant ad faciem loci arti territorii, et quando causam decidant.

Poenâ indignat.

8. *Item* „ essendoci stato riferito, che la Prammatica *alias* fatta sopra la nullità del contratto, che si fa per lo figlio di famiglia sotto l'asserzione, che viva *seorsum a patre*, non viene ad essere in un certo modo osservata, perchè quelli, che contrattano con detto figlio di famiglia l'accusano di falso per l'asserzione non vera, e fatte in ciò le debite prove per lo padre, il quale è costretto per *indirectum*, acciocchè il figlio non sia punito, a desistere dalla lite sopra la nullità del contratto; e poichè chi contratta col figlio di famiglia, dee, ed è tenuto sapere la condizione di quello, Vogliamo, e così comandiamo, che detto figlio di famiglia, non incorra in pena alcuna per tal causa ". Ed acciocchè sia noto a tutti, *et in futurum* non si possa allegare ignoranza alcuna; comandiamo, che la presente nostra Prammatica si abbia da pubblicare in questa Magnifica, e Fedelissima Città, e per tutto il presente

Quae est 1. infr. de Senatuscons Maced. Filii familias asserentes in contractibus vivere seorsum a patre, non puniantur. Vide postil. in prag. 1. in Senat. consult. Maced.

tè Regno, e di essa se ne affigga copia autentica *in valvis* de' Regj Tribunali di questa predetta Città. *Dat. Neap. in Regio Palatio, die* 13. *mensis Januarii* 1588. *D. Juan de Zunica.*

Die 13. Jan. 1588. D. Juan de Zunica.

PRAMMATICA LXIV.

Ex §. 2. Pramm. Regis sub die 6. Julii 1592.

Rationales vacent solum rationibus R. C. nec Officiales aliter mandent. Fere idem per prag. 51. §. 22. sup. eod. prag. 73. §. 56. hoc tit.

MAndo assi mismo a los Racionales de la Sumaria, que atiendan solamente en los negocios, y quentas della, y no en otras algunas de la Ciudad de Napoles, ni otras Universidades, ni de personas particulares, ni los Regentes, ni otros Officiales se les puedan cometer.

PRAMMATICA LXV.

PEr la Maestà del Re Nostro Signore ci sono state scritte lettere, nelle quali tra gli altri espi, ed ordini, vi sono gl' infrascritti, *videlicet*.

Causae, ubi Fiscus est actor, referantur per dies. Adde prag 73. §. 53. et 94. hoc tit.

1. Assi mismo se ha costumbrado en la dicha mi Regia Camara despachar las causas per horas divididas entre los Presidentes della; y conveniendo, que la misma orden se guarde en las causas entre partes, en que mi Regio Fisco es convenido; mando que assi se haga, pero que las causas, en que fuere actor, no se traten por horas, sino que se haga eleccion de las mas importantes por el Lugarteniente en el mismo Tribunal, oydo el Abogado Fiscal, y aquellas se despachen sin atender a que se acabe la hora del Commissario, y que acabadas dichas causas, se haga eleccion de otras. Advertiendo, que esta orden no se ha de entender por lo que toca a las causas fiscales, pero los incidentes dellas mando, que se ayan de tratar en qualquier dia de la semana, a fin que no se impida el curso de las tales causas.

Vide prag. 61. §. 23. sup. eod. Causae, ubi Fiscus est conventus, pônsunt reliem die Mercurii, et Saturni, et prag. 73. §. 54. hoc tit.

2. Por una carta mia despachada a 24. de Agosto del ano de 1584. mandè revocar la costumbre antigua, que tenia el dicho Tribunal de tratar en los dias de Miercoles, y Sabado las causas de partes, en que los particolares eran atores: ordenándo, que solamente se viessen, y tratasen los Sabados: presuponiendo, que aquel dia bastava para poderas despachar; mas porquè la esperiencia ha mostrado lo contrario, por haverse multiplicado mucho las dichas causas; he acordado de dispensar a la dicha orden, y assi tiengo por bien, que, de aqui adelante, se puedan tratar por la orden antigua, mientras que yo no mandarè otra cosa en contrario, sobre presupuesto, que este se ha de entender en caso, que no se offresca multitud de causas, y negocios fiscales por acabar; porque offreciendose, es mi voluntad, que tambien se aya de atender a ellos los Miercoles, o en todo, o en parte por el tiempo, que pareciere necesario a mi Visorey, haviendolo comunicado con mi Lugarteniente de la Camara.

In diebus Mercurii, et Saturni, et in mensibus Januarii, et Februarii tollitur quarta hora antemeridiana, et additur tertia pomeridiana, vide prag. 73. §. 52. 55.

3. Tambien se ha acostumbrado en la dicha mi Regia Camara de la Sumaria, y por Prematicas esta provevdo, que el Lugarteniente, Presidentes, y otros Officiales del dicho Tribunal huviessen de asistir en ellos Micreoles, y Sabados del ano, y en los meses de Enero, y Febrero quatro horas por la manana; y porque se ha visto por esperienca, que la quarta hora suele ser de poco proveeho por yrse los Abogados, y Negociantes a la que salen los otros Tribunales, de mas de bolver los

Iue-

Iuezes a sus casas tan cancados, que no pueden despues dar audiencia a los Negociantes con la atencion, y cuydado, que convendria, ni despachar los negocios, que acostumbran en sus casas, *Ordeno, y mando, que, de aqui adelante, no se asista la quarta gora en los dichos dias de Miercoles, y Sabados; y en los meses de Enero, y Febrero, sino que se guarde la orden de los de mas Tribunale pero que en los dichos dios por la tardes el Lugarteniente, y Presidente ayan de dar audiencia en sus casas una hora mas de los que tenian obligacion en virtud de las Prematicas, que sobre esto desponen, cumpliendo de manera, que la hora, que dexaran de asistir qer la manana en el Tribunal, se converta en la Audiencia de aquel dia, y que los demas de todo el ano se guarde la orden, que basta aqui se ha observado de asistir en el dicho Tribunal tres boras por la manana, y dos por la tarde.*

Prag. 5. §. 2. hoc tit.

E volendo Noi, che gli ordini di S. M. abbiano la debita esecuzione, vi „ Diciamo, ed ordiniamo, che „ *inspetto* per voi il tenore de' preinserti Capitoli dobbiate osservare, „ ed eseguire *ad unguem* quanto in „ essi si contiene, *juxta eorum contentiam, et tenorem*; senza diminuzione alcuna, per quanto s' ha „ cara la grazia, e servizio della „ prefata Maestà". *Datum Neap. die 21. mensis Octobris 1593. El Conde de Miranda. Vid. Moles Reg. Vid. Ribera Reg. Torres Proseer.*

Die 21. Oct. 1593. El Conde de Miranda.

A la Regia Camera della Sommaria per l'osservanza, ed esecuzione de' preinserti Capi, ed ordini di Sua Maestà.

PRAMMATICA LXVI.

TRa i Capitoli delle Ordinazioni, Costituzioni, e Prammatiche, che la Maestà del Re Nostro Signore per sua Real lettera de' tre di Gennajo del 1593. ha comandato stabilire, e guardare in questo suo fedelissimo Regno di Napoli, procedente dalla Visita, che in esso fece il Licenziato D. Lopez de Guzman, vi sono l' infrascritte, *videlicet*.

1. Assi mismo ha estado en costumbre, y por diversas Prematicas, està ordenado, que en los meses de Enero, y Hebrero los Ministros, y Officiales de la dicha mi Regia Camara no bolviessen a las tardes al Tribunal, porque en ellas pudiessen los Racionales comunicar con los Presidentes en sus casas las quentas, que para aquel tiempo estan obligados a tener vistas, conforme a lo que se les manda por las mismas Prematicas, y porque esto se ordenò debaxo de presupuesto, que per todo el mes de Deziembre tendrian los dichos Racionales vistas las tales quentas, y assignadas las cautelas; y por ser agora mayores, y mas largas de lo que solian, in las tienen en orden para el dicho tiempo, y a esta causa dexan de acudir a casa de los Presidentes reasumir los dubios; que en ellas se offrecieren, de manera, que ni si atiende a los negocios, che se havian de tratar en Camara a las tardes, ni se consigue el effeto, porque se dexa de bolver al Tribunal, lo qual es de mucho enconveniente, *Mando, que porque los Racionales tengan mas tiempo para veer, y poner las quentas en orden assi como estavan deputados los meses de Enero, y Hebrero para atender a la dicha ocupacion en cosa de los Presidentes se*

Prag. 35. §. 3. sup cod. In mense Februarii, et Martii Rationales vacent domi Praesidentium per tres horas pomeridianas ad supputandam rationes.

atienda à ella de aqui adelante en los de Hebrero, y Marco tres horas de cada tarde, y que en el de Enero se buelva por las tardes al Tribunal, como se haze en los demas meses del ano.

Omnes summae expensi aut per publicum aerarium generalem, prag. 51. § 3. sup. eod. et prag. 1. de off. Quaestor.

2. Para el buen govierno de mi Real hazienda conviene, que todos los exitos del diniero di mi Regia Corte se hagan por mi Tesoreria general, y no de otra manera, como por otras Prematicas, y ordenes està mandado, y assi de nuevo *Ordeno, y mando, que ex ninguna manera se haga, ni despache orden de pagamento, sino sobre mi Tesoreria general, para que por sus cedulas se vean todos los exitos, que se hazen de mi Real havienda, y a mi Visorey, y Lugarteniente de la Camara encargo, y mando, que tengan particular cuydado, y atencion de veer como esso se cumple, y executa.*

Reg. Cam. potest mandare, ut fiant solutiones, usque ad centusses quindecim ultra nequaquam absque mandato Protegis subscripto, et inserto.

3. Aunque por Prematicas està ordenado, que la dicha mi Regia Camara de la Sumaria no haga mandatos de pagamentos sin orden del Virey, sino fuere de la suma de quinze ducados a baxo; todavia porque esto se ha abusado, haziendo ordene a Perceptores de Provincias, y Arrendadores para pagar partidas, que excedan de la dicha cantidad, y algunas vezes debaxo de pretexto, que se havia hecho relacion a boca sobre ello al Virrey, y que ello havia ordenado; *Mando precisamente so pena de mi disgracia, y otras arbitrarias, que la dicha mi Regia Camara no exceda, ni contravenga por ninguna via, ni causa directa, ni indirecta a lo que disponan las dichas Prematicas, ni haga mandatos de pagamentos, que excedan de la dicha suma de quinze ducados abaxo sin orden* in scriptis *de mi Visorey senalado de su mano, sin que baste dezir, que se ha hecho relacion a boca, y que se haze con orden suya; y paraque tanto mejor se execute, y cumpla, mando que a los Ministros, que pagaren con orden de la Camara, en que no vaya inserta la que el Virrey huviere dado* in scriptis, *no se les reciban, ni agan buenos en sus quentas los tales pagamientos.*

Poena indignat. et alia arb.

Prag. 51. §. 3. Pragm. 52. et prag. 69. sup. eod.

Officiales non participent in vectigal. Prag. 10 de off. Quaestor. et prag. 27. §. 2. sup. eod. et pragm. 1. de mercat. et prag. 75. §. 46. 77.

4. Tambien *mando, que se observen, cumplan, y guarden inviolablemente las Prematicas, que proiben à los dichos mis Consejeros, Presidentes de la Sumaria, y otros Ministros, y Officiales mayores, y minores del dicho Reyno, el poder participar en los Arrendamentos, ò partidos, que se hazen con mi Regia Corte y en qualquier suerte de mercancias, y cambios, anadiendo a las penas, que por las dichas Prematicas so ponen contra los tales Consejeros, Ministros, y Officiales, que contravenieren à ellas, que el Arrendador, ò Partitario, que les admitiere, y diere parte en los tales partidos, ò arrendamentos; y cambios incurra en pena de mil ducados, y en las demas, que pareciere à arbitrio de mi Visorey.*

Poena centuss. mille, et alia arb.

Accedat Praesidens cum Rationali ad recognoscendum pecuniam existentem in arca trium clavium.

5. Porque conviene, que mi Regia Camara tenga particolar noticia, y cuidado del diniero, que entra, y deve entrar en la caxa de las tres llaves de mi Regia Tesoreria: *Ordeno, y mando, que de tiempo in tiempo, segun a la dicha Camara pareciere ser necessario, vaya uno de los Presidentes della con un Racional, el que el Lugarteniente senalarè, à visitar la dicha caxa, y averiguar, si està en ella todo el diniero, que deve estar.*

Conficiatur codex feudorum, et feudatariorum Regni.

6. Los anos passados se comenco à formar en mi Regia Camara un *libro de todos los feudos, y feudatarios, que ay en el dicho Reyno, en que se expressasen assi las primeras concessiones, que de los dichos feudos se hizieron, como las demas, que se huviessen hecho hasta el tiempo presente*, y del dicho libro se dia cargo à

Se-

Digitized by Google

Sebastian Sergio conservador de los quinterniones, a quien hize mercede de una ayuda de costa por el trabajo, que havia de tener en acabarlo; y porque entiendo, que auno no està acabado, antes ay descuydo en continuarlo con la diligencia, que convendria, *Mando que con mucho cuydado se aya de proseguir, y continuar el dicho libro, como cosa tan conveniente, y importante a mi servicio.*

Rationales jura sibi debita pro declaratoriis, anticipando non exigant.

7. Estando ordenado por diversas Prematicas, que los Racionales no exigan los derechos de las declaratorias antes de haverlas despachado, se ha contravenido a esto, exigiendo algunas vezes los derechos antes de haver empencado a veer las cuentas, y los Ministros pecuniarios se los pagan por la necessitad, que tienen dellos, por tenerlos benevolos, y gratos, en las vistas de sus cuentas, y porque esto es de grande enconveniente; *Mando que las dichas ordenes se guarden inviolablemente, y que los dichos Racionales no cobren los derechos de las declaratorias hasta que las ayan despachada, y que los Ministros, cuyas cuentas se veen, no los paguen so pena, que por la primiera vez pierdan ellos, y el Racional el tal derecho con el doplo, y la secunda con el quatro tanto, y que de mas desto seran castigados en las penas arbitrarias, que pareciere à mi Virrey.*

Poena dupli, vel quadrupli, et alia arbitr.

Prag. 2. §. 13. sup. eod. Regesta complete dentur Archivae. Prag. 73. §. 20. 47. 48. 158. et 170. hoc tit.

8. Los dichos Racionales contra las ordenes, que estan dadas por diversas Prematicas, han abusado en tener en sus casas muchos registros, y escrituras de mi Regia Camara; y porque tambien esto es de grande enconveniente, y conviene remediarlo; *Mando, que ningun Racional pueda tener en su casa, ningun registro, ni escrituras, sino que an estando acabados de escrivir los registros se consinen, y entreguen al Archivario, para que se pongan, y conserven en mi Real Archivio, y hasta que esten llenos, los tengan en Tribunal sin poderlo sacar fuera del.*

Liquidationes relevlorum completae per Rationales dentur Tabulario.

9. *Lo mismo mando, que hagan los dichos Racionales de las liquidaciones de relevios, que estuvieren acabados, consinandolas para el mismo effetto al dicho Archivario, al qual mando, que haga un registro por alfabeto de todas las liquidaciones de los dichos relevios, y denunciaciones, que hazen mis feudatarios, de la muerte de sus predecessores con las listas de las rentas para indemnidad de mi Regia Corte.*

Per Locumtenentem eligatur Rationalis, qui conficiat taxam feudorum cum clara expressione nominum possessorum.

10. El Cedulario de las adohas, y feudes, que posseen mis feudatarios, importa a mi servicio, que estè puntual, claro, y verdalero, y que esten expresados, y declarados en el los verdaderos posseedores de los feudos; y porque en esto ha havido mucho descuydo, y abuso, a causa de no haver puesto los Racionales, a cuyo cargo ha estado el dicho Cedulario, la diligencia, que convenia, en escrivir, y à notar en el todos los feudos, y verdaderos posseedores, que cada dia se offrecen, aguardando, que acudiessen a ellos los mismos posseedores, y atendiendo mas a su garancia, que a mi servicio; *Mando, que el cargo del dicho Cedulario se dè por el Lugarteniente de la Camara a un de los mas suficientes Racionales della, para que le reforme, y acomode de todo punto en la forma, que conviene, y que tenga cuenta de yrlo conservando, y acomodando de mano en mano segun las mudanças, que se offrecieren, y que el Conservador de los quinterniones le dè noticia de mes a mes de todos los privilegios de enagenacion de feudos, que se registraren en ellos, y que lo mismo hagan los Mastredatas de las peticiones de relevios, que se presentan por muerte de feuda-*

Detentor codicum in singulos menses relationem faciat alienationem feudorum. Idem faciant Actuarii pro relevils.

ta-

tarios, a fin que el dicho Racional tenga siempre la verdadera noticia de los posseedores, y pueda asentarlos en el dicho Cedulario.

Electio officiantium spectat ad Locumtenentem.

14. Y por quitar las dudas, y diferencias, que por lo passado se han offrecido entre el Lugarteuiente, y los Presidentes, y Abocado Fiscal de la dicha Camara de la Somaria sobre *la provision de los dichos Escrivanos atitantes, Declaro, y mando, que, de aqui adelante, los haya de proveer el dicho Lugarteniente, con que antes de executar la provision den cuenta della al Tribunal, a fin que los Presidentes, y Fiscal puedan advertir lo que a cadauno le occurriere cerca de las personas proveydas.*

12. E volendo Noi, che gli ordini, e mandati della Maestà Sua abbiano la loro debita esecuzione, ed effetto, *Vi diciamo, ed ordiniamo, che dobbiate osservare, ed eseguire inviolabilmente quanto per Sua Maestà viene ordinato, e comandato ne' presenti preinserti Capitoli, ed ordini, giusta la loro serie, e tenore, dando gli ordini necessarj per l' effettual' esecuzione di tutto quello, che in esso si contiene, e così si esegua per quanto avete cara la grazia, e servizio della prefata Maestà.* Datum Neapoli die 20. mens. Augusti 1594. El Conde de Miranda. Vidit Moles Reg. Barrionovo Secr. Alla Regia Camera della Sommaria per l' osservanza, ed esecuzione de' preinserti Capitoli, ed ordini di Sua Maestà.

Die 20. Aug. 1594. El Conde de Miranda.

PRAMMATICA LXVII.

TRa i Capitoli delle Ordinazioni, Costituzioni, e Prammatiche, che la Maestà del Re Nostro Signore per sua Real lettera de' 3. di Gennajo del 1583. ha comandato stabilire, ed osservare in questo suo fedelissimo Regno di Napoli, procedente dalla Visita, che fece in esso il Licenziato D. Lopez de Guzman per ordine, e commissione di Sua Maestà, ve ne ha uno del tenor seguente, *videlicet*:

Prag. 17. §. 2. sup. cod. Locumtenens quilibet die Saturni distribuat, et decernat unicuique Rationali rationem inferendam sequenti.

Aunque por Prematicas està ordenado, que à cada Racional se le señale dia para referir las cuentas, que le estan cometidas; todavia porque este està abusado, y no conviene, que aya descuydo en cosas, que importan tanto al buen govierno de mi Real Patrimonio, Mando, que la dicha Prematica se guarde inviolablemente, y que el Sabado de cada semana señale el Lugarteniente de la Camara a cada Racional las cuentas, que havrà de referir en la semana siguiente, a fin que cadauno se halle prevenido, y a punto para hazer la dicha relacion en los dias, y por la orden, que se huviere señalada.

E volendo Noi, che gli ordini di Sua Maestà abbiano la debita esecuzione, ed effetto, „ Diciamo, ed „ ordiniamo, che dobbiate osservare, „ ed eseguire, e far osservare, ed „ eseguire inviolabilmente quanto per „ la Maestà Sua nel preinserto Capitolo viene ordinato, e comandato giusta la sua serie, e tenore, „ e così si esegua per quanto si ha „ cara la grazia, e servigio della „ prefata Maestà ". *Datum Neapoli die 20. mensis Augusti 1594. El Conde de Miranda. Vid. Moles Reg. Vid. Ribera Reg. Vid. Gorostiola Reg. Barrionovo Secret.*

Die 20. Aug. 1594. El Conde de Miranda.

Al Magnifico, e Circospetto Reggente Fornaro, Luogotenente della Regia Camera della Sommaria, per l'osservanza, ed esecuzione del preinserto ordine di Sua Maestà.

PRAM-

Digitized by Google

PRAMMATICA LXVIII.

Institutio duorum aularum in Regia Camera Summariae. Vide prag. 73. hoc tit.

IGiorni passati per cotesta Regia Camera d' ordine nostro ci fu fatta consulta del tenor seguente, *videlicet*: Illust. ed Eccellentis. Signore, *Post debitam commendationem*, in questa Regia Camera s'è letto un biglietto, che d' ordine di V. E. ha scritto il Secretario D. Bernardino de Barrionovo all' infrascritto Reggente Ferrante Fornaro, Luogotenente, del tenor seguente, *videlicet*: Los dias passados escrivi a V. S. Villete, del tenor seguente, *videlicet*. Su Excelencia ha mandado embiar a essa Regia Camara esta copia de carta de Su Magestad sobre el dividir esse Tribunal en dos salas, para que viendola, le haga la dicha Camara relacion, y consulta particular, y destina del modo, como se puede meter in execucion, lo que Su Magestad manda. *De Chancilleria a 20. de Marco de 1597. Al presente me hà mandado S. E. solicitarla a V. S. como lo hago. De Chancilleria a 16. de Mayo de 1597. Barrionovo.* E si è ancora letta la copia delle Regie lettere mandata con detto biglietto del tenor seguente, *videlicet. El Rey*,

Literae A libellis.

Literae Regis.

Illust. Conde de Olivares primo nuestro Visorrey, Lugarteniente, y Capitan General. Haviendose entendido la moltitud de los negocios, que hay en el Tribunal de la Camara de la Sumaria, y el dano, que se sigue a mi Real hazienda, y al bien universal de esse Reyno, de la dilacion, y poco despacho, que en la liquidacion de las quentas, y expedicion de los negocios, que concurren en el, mas agora, que nunca, por haver crecido esse Reyno, y las rentas Reales de el, como tambien los Juezes, pues al presente son diez, el Lugarteniente, y seys Presidentes, letrados; y tres legos de mas del Abogado, y Procurador Fiscal, no haviendo sido por lo pasado mas de seys; de manera que en cada negocio, que se vote se consuma el tiempo doblado, por ser tantos los que votan, no haviendo para la liquidacion de las quentas mas, que un dia de cada semana, que es el Iuebes, ni para las causas fiscales mas que otro, que es el Lunes, y quando hay empedimiento en estos, dias, no queda dia, ni para lo uno, ni para lo otro, por estar como lo estan, todos los demas destinados para otras cosas forcosas, como es el Martes para la deducion de las significatorias de las mismas quentas, para que se puedan executar, los Viernes para las causas, que se han de referir al Colateral, adonde va el Tribunal de la Sumaria las tardes de cada Viernes, y los Miercoles, y Sabados para las causas de partes, de manera que por todas estas los negocios se empiden, y por la mayor parte van paradas las quentas; que son infinitas, por venire a parar alli las de la Tesoreria, y de quantos Ministros, y Officiales assi pecuniarios, como otros, que estan obligados a dar quenta de la administracion de mi Real hazienda. Por esta causa parecio escriviros los meses pasados, que viessedes, si convendria dividir el dicho Tribunal en dos salas, con presupuesto, que de esta manera se despacheria doblado, y se escuserian las dilaciones, que estan referidas, y en los negocios graves, y de calidad podrian juntar las salas, conforme al parecer del Lugarteniente, y de la Camara. Y haviendo Nos respondido, que saria este muy conveniente à mi servicio, y al breve, y buen despacho de los negocios, y considerando, que en tiempo del Duque de

Os-

Ossuna, con quien se comenco el mismo intento con comunicacion de la Camara, y Colateral, aunque parecia a la mayor parte, que este saria bien hazerse, todavia se tomò entonces por espediente da anadir mas Racionales, entendiendo, que las quentas se acabasen con mas brevidad, y los negocios tuviessen mayor espediente, y en particular las cedulas de mi Tesorero General, hasta que al ano pasado de 1593. se ordenò al Conde de Miranda, que el dicho Tribunal de la Sumaria se divideiesse en dos salas, quando se ofreciese mucha concurrencia de negocios por el tiempo, que le pareciese, y se bien no se puso en execucion este pareciendo, que no convenia hazerse por tiempo limitado, pues no servia de nada; Agora haviendo tratado de nuevo con mucha particularidad de este negocio en mi Supremo Consejo, y considerado todo lo que esta referido, y que por ser los negocios tanto, y crecer cada dia mas, no conviene, que esta division de salas sea por tiempo limitado, sino perpetuo, como seha hecho en el Consejo de Capuana, que se ha ydo dividendo primiero en dos salas, despues, en tres, y conforme a la orden ultimamente dada, en quatro, y tambien, que el Tribunal de la Viqueria se ha dividido en dos salas, a esemplo de lo que se usa en mi Consejo Real de Castilla, que se divide por salas, y quando se offrece algun negocio grave, se junten todas, por lo qual me he resuelto, que, de aqui adelante, se divida en las dichas dos salas, y assi os encargo, y mando, que en conformidad de lo que se ha dicho arriba, lo proveays, y hagays executar, de manera que en cadauna de las salas esistan tres Presidentes letrados, y un lego, y el Lugarteniente, donde mejor le pareciere, conforme el necessario, y occurencia de los negocios, y quando estos son graves, haziendo juntar todas las salas en dias senalados, como se haze en el Consejo de Capuana, para que todos los entiendan, y voten en ellos, con lo qual espero, que el dicho Tribunal se ponra en la forma, que conviene, para el breve, y buen despacho de los negocios, y resulterà de esta nuova orden general aatisfacion, y beneficio à todo el Rey no, y serà de mucho servicio mio, y vos me avisareys de como se habra exeeutado, y cumplido assi esto. *De Madrid a 24. de Deziembre 1596. Yo el Rey. Vidit Comes Mirandae. Vidit Comes generalis Thesaurarius. Vid. Saladinus Reg. Vid. Brugnolus Reg. Vid. Scudero Reg. Vid. de Ponte Reg. Idiaquez Secretarius.*

Ut in Regesto.

Die 24 Dec. 1596. El Rey.

E per ubbidire, come siamo obbligati agli ordini di V. E. s' è più volte pienamente discusso, e considerato il negozio predetto; E sebbene è paruto a tutti molto difficile, il dar forma accertata, per porre in esecuzione la divisione di questo Tribunale della Camera, ordinata da Sua Maestà, parendoci, che non possa dividersi senza notabili inconvenienti, e senza detrimento del Real Patrimonio, per esser Tribunale istituito, e destinato al governo di detto Real Patrimonio; qual governo stando, come sta il Patrimonio unito, non patisce conveniente divisione per molte efficaci ragioni, delle quali non trattiamo, per non venirci ordinato questo da V. E.; però con conformarci con quello, che Sua Maestà, e V. Ece. comanda, che dovrà essere il più accertato, diremo, quanto ci occorre del modo, come potrà praticarsi detta divisione, col minor inconveniente possibile. E perchè i negozj di detta Regia Camera con-

Vide pag. 297.

si-

sistono in arrendare l'entrate Reali, in cautelarsi di pleggerie dagli Arrendatori, e da tutt'i Ministri pecuniarj, nel vendere beni devoluti, ed eseguiti contra i debitori, in far partiti, in far pagare quelli, che debbono, ed in dare giornalmente gli ordini necessarj a tutt'i Ministri, che esigono l'altre Reali entrate, le quali non si arrendano, e tener continuo pensiero, che tutti compiscano quel che debbono, ed osservino le Regie Istruzioni, ed altri ordini, che si vanno dando alla giornata, secondo l'occorrenze, rimediare, e pigliare spediente a' disordini, che succedono per mala amministrazione de' Ministri, ed Arrendatori, per impotenze di Università nel compire de' pagamenti Fiscali, e per altri varj, e diversi accidenti, che sarebbe prolissità esprimerli.

Consistono ancora nella visione de' conti di tutt'i Ministri pecuniarj, spedizione di significatorie, e deduzione di esse, e nella spedizione di cause Fiscali, Civili, e Criminali, nelle quali il Fisco è Attore, o Reo, ovvero tiene qualche notabile interesse, e dell'appellazione della Dogana delle pecore di Puglia, e de' Portolani, ed altri subordinati a detto Tribunale della Camera.

Pare a questa Regia Camera, che tutto quello, che concerne direttamente il governo di detto Real Patrimonio, e 'l fare degli Arrendamenti, e dar gli ordini necessarj a'Ministri pe'l buon governo delle Reali entrate, e rimediare a tutti gl'inconvenienti, che succedono in danno del detto Real Patrimonio, e le vendite di robe, o devolute, o eseguite, di partiti, di consulte, e cose simili, si trattino unitamente, e ne' giorni, che la Camera si dovrà unire; e che per i negozj, i quali giornalmente occorrono nella prima ora, ogni giorno si debba il Luogotenente con tutt'i Presidenti giuntare, e dopo trattato quello, che ci occorresse, toccante alle cose predette di governo, allora ne' giorni, che si segnaleranno, si debbano dividere in due sale.

In prima, et secunda hora aulae sint separatae.

Circa il quale, poichè la mente di S. M. come nella predetta sua Real lettera apparisce, è, che effettivamente succeda detta divisione di due sale, e perciò convenendo evitar gl'impedimenti, che potessero in alcuna maniera impedirlo; „ Vogliamo, e „ così vi diciamo, ed ordiniamo, che „ non si abbia d'aggiuntare cotesta „ predetta Regia Camera la prima „ ora, se non che nelle giornate de„ stinate abbia da stare le prime due „ ore divisa in dette due sale, e poi „ l'ultima ora potrà unirsi per li ne„ gozj più urgenti, che occorreranno.

2. „ Quanto a' conti riferiamo a „ V.E., che per la spedizione di essi „ non sarebbe necessaria divisione al„ cuna; atteso che tutt'i conti, che „ i Razionali hanno veduti, e tenuti „ in ordine sono stati sempre riferi„ ti, liquidati, e dichiarati ne'giorni „ destinati a detto servizio, e non solo „ è bastato il tempo, ma avanzato. E'l „ restarsi a liquidar tante cedole, ed „ altri conti non procede da non po„ terci attendere il Tribunale; ma „ procede, perchè tutte le cedole, e „ i conti sono oggidì di molto mag„ gior volume di quello, che sole„ vano essere, per li carichi molto „ maggiori, che tiene il Real Patri„ monio. E perciò un Razionale ha „ bisogno di un anno di tempo, e „ più per liquidare una cedola, di „ sei mesi per liquidare alcuni conti „ di Percettori, i quali poi in una „ settimana si riferiscono, e spedisco„ no nel Tribunale. E sappia Vo„ Eccellenza, che spesse volte succe-

„ de, che ne' giorni deputati a relazione de' conti si chiamano i Razionali per riferire, e non v' ha Razionale alcuno, che non ne tenga in ordine; però, per quel che potesse succedere per l'avvenire, che in alcun tempo si trovassero in ordine tanti conti da riferire, che il Tribunale unito non potesse spedirgli; in tal caso si potranno alcuni conti di minor momento, quali parrà al Luogotenente di questa Regia Camera, trattare alle sale divise; sebbene al suo tempo occorrendo il caso predetto, ci riserviamo di riferire a Vostra Eccellenza gl' inconvenienti, che potrà tenere detta divisione per conto delle significatorie, e declaratorie, le quali risultano dalla liquidazione di detti conti.

3. „ E quanto alle cause, essendo necessario, che in tutte intervenga l'Avvocato Fiscale, per esser sempre in esse il Fisco interessato, per minore inconveniente, e dare qualche rimedio al predetto inconveniente, siamo di parere, che come nel Sacro Consiglio si provede dal Presidente, quali cause si avranno da fare, *junctis Aulis*, così per contrario in questo Tribunale si provvegga dal Luogotenente, quali cause si avranno da trattare *disjunctis Aulis*; e che perciò esso Luogotenente si faccia dare di tempo in tempo le note di tutte le cause, che si agitano, e segnar quelle, che gli parrà potersi trattare *disjunctis Aulis*, e tutte l'altre s' intendano potersi trattare unitamente: atteso che d'altro modo ne potrebbero risultare maggiori, e più notabili inconvenienti.

4. „ E se per caso dal Luogotenente fosse provveduto, che alcune cause si trattino *disjunctis Aulis*, e per lo Fisco, o per le parti si facesse istanza, che si debbano trattare unitamente, resti in arbitrio del Luogotenente, secondo gli parrà espediente, di poterlo provvedere.

5. „ Il che ci pare, che stia molto bene appuntato per la più presta spedizione delle cause, e così vogliamo, che s' esegua; però, che quando il Regio Fisco, o le parti se ne graveranno, abbiano d' avere ricorso da Noi, acciocchè possiamo provvedere, come più sarà conveniente. Locumtenens decernat, quae causae sint tractandae separatis aulis.

6. „ E circa alle giornate, che dovrà il Tribunale unirsi, e disunirsi: siamo di parere, che il Lunedì il Tribunale stia unito per cause, e negozj Fiscali, così di mattina, come di sera.

7. „ Nel Martedì in una sala si attenda alla deduzione, e nell' altra si trattino cause di quelle, che sarà stato provveduto potersi trattare *disjunctis Aulis*.

8. „ Nel Mercordì si stia uniti per cause da trattarsi, dove il Regio Fisco è convenuto, o interessato, le quali non s' è provveduto doversi trattare *in una aula*. Sed horis pomeridianis accedant pro rationibus. Prag. 62. §. 5.

9. „ Il Giovedì *in una aula* si riferiscano conti mattina, e sera; e nell' altra, cause.

10. „ Il Venerdì unito per liquidazione di conti di rilevj per negozj da trattarsi in Consiglio Collaterale, e per negozj di consulte, e per altri negozj Fiscali.

11. „ Il Sabbato disunito, e trattare *in ambabus aulis* le cause delle predette che sarà provveduto potersi decidere *in aula*.

12. „ E che quando occorrerà alcun negozio repentino, toccante al Governo, sia in arbitrio del Luogotenente unire i Presidenti in qual-

„ si-

„ sivoglia giornata, ed ora, giusta „ l' occorrenza.

13. „ Che il Luogotenente assista in „ quella sala, dove più gli parrà spe„ diente, mutandosi da una in un' al„ tra, quando, e come a lui parrà.

14. „ E che i Presidenti ogni mese „ si mutino da una sala all' altra.

Causae unius aulae non referantur per horas, sed per dies.

15. „ Ci occorre anche avvertire „ V. E. che nelle cause, che si a„ vranno da trattare *in una aula*, sa„ rebbe spediente, che i Presidenti, „ così come oggi riferiscono ad ora, „ riferissero dette cause a giornata, „ come si osserva nel detto S. C., „ atteso che ne risulterà maggiore „ spedizione di cause.

Augetur numerus ostiariorum.

16. „ Pare anche necessario a que„ sta Regia Camera, che si proceda „ ad aumentare il numero de' Portieri, „ con crearne due altri ", giacchè quelli, che ci sono, non potranno bastare a servire tutte due le sale, e fare gli altri servizj necessarj; atteso che tutti sono al presente dieci, due de' quali assistono al Tribunale, ed in casa del Luogotente, uno assiste alla parte de' Razionali, un altro alla Revisione, un altro col Fattore Belmosto; occorre sempre andare alcuno di loro fuora di Napoli co' Presidenti, che si mandano da V. E. per diverse occorrenze; altri hanno da attendere per intimare le scritture del Fisco, e delle parti; ce ne sono tre, o quattro vecchi non atti a faticare, ed alcuni di loro infermi, e bisognando deputare due per la nuova sala, non potrebbero supplire i dieci, che ora sono.

17. Molte altre cose occorrerà di avvertire alla giornata, dopo che detta divisione si comincerà a porre in pratica; delle quali questa Regia Camera si riserva dar conto a V. E. a suo tempo: non potendosi provvedere ogni cosa ne' nuovi spedienti, prima di essere posti in esecuzione. E questo è quanto per ora ci occorre; rimettendoci al prudentissimo giudizio, e parere di Vostra Eccellenza, nella grazia della quale di continuo ci raccomandiamo. *Dalla Regia Camera della Sommaria a dì* 10. *di Maggio del* 1597. *Di V.E. servitori il Luogotenente della detta Regia Camera. Ferdinandus Fornarius M. C. Locumt. Petrus de Valcarcel Commissarius, Didacus de Aldana, Montoya de Cardona, Mutius Surgens, Julius Caesar Minadous, Aurelius Campanilis. Joannes Camillus Barba. Vidit Fiscus. David Capocefalus Magister actorum, in Consultarum Curiae* 13. *etc.*

18. E veduto per Noi quanto nella preinserta Consulta ci avete riferito, ed intesa anche sopra di ciò cotesta Regia Camera nel Collateral Consiglio, e ben considerato „ Ci è pa„ ruto per degni rispetti, moventi la „ mente nostra, provvedere, e dichia„ rare circa il primo, e terzo Ca„ pitolo d' essa nella forma, che in „ piede di ciascuno di essi Capitoli „ va notato. E perciò vi diciamo, „ ed ordiniamo, che dobbiate eseguire, „ ed osservare, e fare eseguire, ed os„ servare tutto quello, che nella Con„ sulta predetta si contiene colle dette „ aggiunzioni, e dichiarazioni per „ Noi, *ut supra* fatte ", per convenir così al Real servizio della Maestà Sua, ed essere sua Real volontà, ed anche la Nostra. *Datum Neap. die* 26. *mensis Novembris* 1597. *El Conde de Olivares. Vid. Gorostiola Reg. Vid. de Castellet. Reg. Barrionovo. Alla Sommaria con inserzione di sua consulta circa la divisione del Tribunale della R. Cam. in due sale, conforme al preinserto ordine di S. M. In negotiorum* 1. *fol.* 40.

Die 26. Nov. 1597. El Conde de Olivares.

Ordo Suae Excell. per scriptorium,

sive

PRAMMATICA LXIX.

Praesidentes Regiae Cameae dividuntur in duabus aulis, quarum sacrosanctum scrutinium Locumtenentis.

HA entendido S. E. que *por Prematica està ordenado, que se dividan los Juezes de este Tribunal, y hagan dos Rotas para que puedan los negocios tener mayor despacho; y porque le dizen, que este se haze pocas vezes, me ha mandato, que se lo advierta a V. S. paraque lo haga cumplir los mas dias, que fuerà possibile; teniendo en ello mucho cuydado, como de cosa, que importa al despacho de los negocios de un Reyno tan grande. Y en quanto al dividir los Juezes, que han de yr à la una Rota, ò a la otra, parece a Su Excellencia, que no se puede dar regla cierta; y assi dize, que V. S. tenga cuydado de dividirlos segun el numero dellos, que se hallaran, y a la calidad de los negocios, como à V.S. le pareciere mas conveniente, y que V. S. tendrà cuydado de hallarse en la una Rota, y en la otrà segun, y como le parecera necessario.* De Palacio a 30. de Junio 1603. Balthaxar de Torres. Al Lugarteniente de la Camera, etc.

Die 30. Jun. 1603. Balthasar de Torres Secr.

§. I.

Mandata ad exequendum S. R. C. et R. C. S. cum numero certo dierum seu ruitur in libris A Secretis.

„ Ordiniamo ancora, che tutte le commissioni, per eseguire, tanto „ quelle, che si spediranno per lo S. C., quanto quelle della R.C. della „ Sommaria si registrino per lo Se„ cretario d' Tribunali, etc. *in pr. 10. §. 63. de off. Judic.*

§. II.

Sententiae, et Executiones S. C. et R. C. re-

„ Nel Sacro Consiglio comandia„ mo, che si registrino tutte le sen„ tenze diffinitive Civili, dal Segistrentur per Secretarium. „ tario di detto Tribunale, e così „ anche dal medesimo tutte le pleg„ gerie civili, e criminali, che si „ daranno nelle cause vertenti in detto S. C. etc. *ibid. §. 79.*

REFORMA ET ORDINATIONI NOVE

Per la Camera della Summaria, Scrivania di Ratione, Cascia Militare, et Cascia Ordinaria, Nuova situatione d' intrate, et Terre assignate per esse; et la forma, che s' ha da osservare nelli pagamenti, recuperationi, et scritture del Regno di Napoli, fatte, et comandate da osservarsi per l' Illustrissimo, et Eccellentissimo Signor D. Pietro Fernandez de Castro, Conte de Lemos, et de Andrada, Marchese de Sarria, Conte de Villalva, Comendator della Zarza dell' Ordine de Alcantara, Gentilhuomo della Camera del Re Nostro Signore, Vicerè, Luogotenente, et Capitan Generale del Regno di Napoli, con paver, et consulta del Consiglio Collaterale,

o sia

PRAMMATICA LXX.

Cum dux de Lemos recurrente anno 1612. hujus Regni gubernacula regeret, et animadverteret Regum Aerarium pluribus rationibus exhaustum esse, cum in consultum quammaxime volebat, mens in eam rem incumbendi publici juris fieri juvit, quibus primum interdictas voluit reparam

PHILIPPVS DEI GRATIA REX, etc. Illustre et Magn. Vir Collateral. et Cons. Rege fidel. dilectiss. Essendosi di nostro ordine fatte molte diligenze per verificare in che stato si ritrova il real patrimonio di questo Regno, essendo comune opinione, che mancavano per esito superante l' introito à tempo del nostro arrivo al governo di detto Regno, circa un milione, et seicento mila ducati l' anno, il che costava per li Bilanzi inviati à Sua Maestà, et consignati in nostro potere

reditum emptiones, venditiones, tum ad minus pretium ipsos redactos, si jam venissent, et cum pacto redimendi ad vitam.

re et essendo prevenuto à nostra notitia, che detti bilanzi d'alcuni anni à questa parte andavano errati, diede ordine si fatessero nuove, et estraordinarie diligenze, con le quali si verificò, che detti errori, cosi nell'introiti, come nell'esito, importano l'anno ducati ottocento settantaquattro mila sei cento venti; come costò per l'ultimo bilanzo, che fe questa Regia Camera à quindeci Giugno prossimo passato del presente anno, nel quale si specificò in che consistevano detti errori partita per partita, et s'inviò à Sua Maestà; et visto, et inteso, che il debito era meno, et che posseva remediarse, diede ordine à trattar molti, et nuovi espedienti per supplirlo, eccettuando il non imponere nuove impositioni, ne vendere l'intrate Reali, come era solito per il passato, poi che li popoli si ritrovavano molto stretti, et alcanzati, che appena possevano complir con li pesi ordinarij, et il patrimonio tanto sessusto, et impegnato, che non li restava intrata nessuna libera, e fatti molti discorsi fuimo di parere eligerne duí, che no furno rappresentati, et proposti per parte del Regno nell'ultimo parlamento, uno de'quali fu il basciamento dell'intrate vendute in burgensatico, et cum pacto redimendi à vita, et ad estinguere, che per il gran mancamento, che vi era nel patrimonio li miei predecessori furono costretti molte volte disordinare le situazioni d'alcuni valendosi del dinaro, che andava maturando in mano delli percettori, et arrendatori, li quali stavano assignati, et venduti à diversi particolari, et questo per supplire alle necessità forzose delli pagamenti della gente di guerra, et di grazia, per la qual causa ritrovai con molto poco credito l'intrate vendute a consignatarij di giustizia, che non obstante fussero venduti a prezzi alti di 8. 9. 10. 12. et 13. per cento, una gran parte d'essi non tenevano situazioni, et un'altra parte dativa per lo detto di modo tale, che non posseano esser pagati di loro terze, e con la confusione, et poco credito, in che si ritrovavano l'intrate, poichè per recuperare le terre rilasciavano bona parte in differenti mani, et quando si volevano disfare del loro principale, et venderlo per rimediare a loro necessità, ò per assicurare parte di quello tenevano per pericoloso, perdevano il terzo, et il quarto, et tenendo l'essempio, che la buona memoria del Re Nostro Signore Filippo Secondo, essendoli stato dimandato nella Corte di Sua Maestà lo medesimo nell'anno 1563. si contentò, et fe Prammatica, la quale hoggi si osserva in tutta Castiglia, et la Santità di Papa Clemente Ottavo nell'anno 1592. lo fe in tutto lo stato Ecclesiastico, che hoggi medesimamente s'osserva, et la bona memoria del Conte de Lemos governando questo Regno fe il medesimo in tutte le intrate a vita, che stavano a 20., basciandoli a 14. et considerando, che da questo espediente ne resultava alle medesime parti beneficio l'accettorno, riducendoli a sette per cento l'intrate burgensatice, a diece quelle a vita, et ad estinguere per ritrovarsi tanta quantità venduta a nove, et a diece per cento li burgensatici, come a dodici, et tredici a vita, con il quale viene a remanere proportionato il stato, in che si ritrovava prezzo giusto, et il maggiore, in che si costuma in Italia, in Spagna, et in tutta l'Europa, dal quale aggiustamento ne và resultando la puntualità di ricuperare le terze, et migliorarsi il capitale, poiche dove si soleva vendere con tanto danno per

il

il passato, hoggidì resta con reputatione correndo già in la piazza con la mittà meno, et con speranza, che in breve tempo si venderà al pari senza nessuno danno, poichè con questo espediente s'è ammigliorato il capitale, et terze, del quale ne ha resultato d'intrata l'anno a beneficio di Sua Maestà docati ducento sessanta mila.

Regali indulgentia prorogatur in alios quindecim annos foculariorum hujus Regni numeratio, sub onere tamen persolvendi interim summam ducatorum tercentum mille quotannis, sublatis pro Commissariorum multitudine impensis, et ex inopibus universitatibus viginti mille foculariorum numeratione.

Et non essendo questo a bastante per supplire al mancamento, accettiamo l'altro secondo espediente, il quale è, che essendo già gionto al termine di fare la nuova numeratione delli fochi di questo Regno, che appartiene a Sua Maestà il beneficio di tutto l'augumento, che havessero aumentato ogni quindici anni, si bene questo suole importare all'intrate Reali cento trenta milia ducati annui, come s'è visto nell'ultima numeratione, all'incontro Sua Maestà spendeva mezzo milione d'oro nelli Commissarii d'essa, et in altre spese, che faceva in più di otto, ò dieci anni, che suole durar la liquidatione, et li popoli da per se spendevano più d'un altro milione d'oro tanto in spese ordinarie, et estraordinarie, come nelli disordini, et fraude che si fanno; et stando il Regno tanto distrutto sarebbe stata l'ultima ruina; Noi siamo contentati per le cause sopradette d'accordare, et transigere con il Regno nel detto parlamento prorogando questa numeratione per altri anni quindici nella forma, et maniera, che si fè l'anno 1575., con che pagassero ducati ducento mila di più, che venne ad importare in tutto ducati trecento milia l'anno per termine de anni quattro, e benchè questo era debito di giustitia, e con questo accordio rimanevano avantaggiati li popoli considerando, che non lo possevano complire ritrovandosi in stato tanto bisognoso, come s'è detto, et volendo agiutarli, acciò che potessero, non solamente pagare nelli detti quattro anni li detti ducati trecento milia l'anno, però continuarli altri più, si Sua Maestà l'havesse di bisogno, acciò non venga a disordinarsi la nuova assignatione, et situatione generale, della quale più inanzi se ne fa mentione, et incorrere alli errori passati obligando alli Vicerè domandare nuovi donativi, ò impositioni l'avemo concesso per tale effetto il beneficio del bassamento dell'intrate borgensatice, che havevano vendute sopra delle loro Università a diversi particolari a prezzi alti, che godino, e si riduchino, come quelli della Corte a ragione di sette per cento, il quale have importato ducati quattro cento milia in circa l'anno, et havemo comandato sgravare alle terre impotenti vinti milia fochi, et più l'havemo levata le spese et danno, che facevano con la moltitudine di Commissarij, che ordinariamente pagavano, quale importava più d'un milione d'oro l'anno in danno d'essi, come più inanzi si dirà.

Sublata duo vectigalia pro subjectorum populorum commodo, quorum alterum erat in sale Aprutii: alterum unius caroleni pro quaque serici libra.

Alle quali due partite di augumento havemo gionto altri ducati cento ottanta milia d'intrata l'anno, nelle partite contenute nell'ultimo bilanzo fatto per questa Regia Camera delli 15. di Giugno, che tanto hanno importate l'intrate delle tratte, che si vendono a beneficio di Sua Maestà, che non era solito per il passato, et l'augumento delli stagli della dohana di Napoli novo imposto dell'oglio, et sale, che con molta fatica, et destrezza si hanno assicurato, et aumentato, et de Fiscali, che si hanno redimito, et estinto senza alienare, che tutte le dette partite gionte hanno importato ducati sette cento quaranta milia d'augumento d'intrata l'anno a beneficio di Sua Maestà, risultati dal-

Digitized by Google

dalle dette cose, come costa per detto ultimo bilanzo fatto per questa Regia Camera a 15. di Giugno passato del presente anno, et tutto questo s'è fatto senza poner nessuna nova imposition, anzi ne havemo levate due, che tenevano in gran suggettione, et travaglio li popoli, l'una nel sale d'Abruzzo, lasciando in sua libertà a tutti quelli, che vorranno andare a comprarli, revocando il stile, che si teneva in contrario con gran danno, et scandalo delli vassalli, et con obbligare alli arrendatori, et dare alla dohana delle pecore il sale necessario per la mittà del comune prezzo, et altra havere levato il novo imposto del carlino per libra per l'estrattione della seta, con che si have assicurato la detta arte, non fosse venuta a pericolare, ò disfarse, come si dubitava, et si governò tutto questo di maniera, (come sapete) che l'intrate di Sua Maestà non disminuirno, anzi augumentorno di quello, che stavano al tempo del mio arrivo.

Novarum hujusmodi restitutionum effectus; nam ese fecerunt, ut Regiorum redituum introitus quam multum exitus excederet, qui continuo in publicos usus, triremes potissimum, constituitur.

Con li quali ducati sette cento quaranta milia d'augumento d'intrata, et con li ducati otto cento settanta quattro milia sei cento venti l'anno, delli errori scoverti havemo aggiustato, et apparato tutto quello, che mancava a questo Regio patrimonio per supplire di giustitia, militia, et gratia, provisione di ministri, et altre spese ordinarie, et estraordinarie, arbitrate in tutti li bilanzi passati, et con avantaggio, et vene ad essere soverchio per insino ad hoggi per l'introito superante all'esito ducati cento venti otto milia sette cento novanta quattro non obstante, che nel detto ultimo bilancio non costava più che ducati vinti milia nove cento settanta cinque, che li rimanenti ducati cento, et sette milia otto cento diecinove consisteno alle sequenti partite di ducati quaranta otto milia per la spesa, et soldo di quattro galere più, che si contavano nel detto bilancio dell'esito; et numero di vint'uno, delle quali da alcuni anni a questa parte non ne sono armati più, che dicesette, per mancamento di schiavi, et bonavoglia, con apparenza di durare alcuni altri anni, poi che lo stilo, che si teneva per il passato nel portare numero di molte, et pochi remieri, essendono male armate nelle occasioni non erano di servitio, et nelle spese di molto danno, et essendose reforzate, et datoli li remieri, che giustamente hanno di bisogno con parere del Marchese di Santa Croce, et di nostro Collateral Consiglio, sono rimaste habile per il servitio; et se avanzano per adesso li detti ducati quarant'otto milia l'anno insino a tanto, che non vi abbia gente da remo per armarle, et quando vi fussero si lasciano situati li detti ducati quaranta otto milia nelle prime vacanze, così delli ducati sertanta quattro milia nove cento, et dicesette vacabili, che si pagano per la cascia militare, come delli ducati sette cento vinti milia, et cento cinquanta, vacabili, che si paghino fora di essa, et stando applicati alla detta cascia militare, come inanzi si vederà, così come anderanno vacando, et estinguendo, del che al presente vi sono alcune partite vacue, et altre per estinguerse dentro de pochi mesi.

Et di più ducati cinque milia, et cinque cento, che si ponevano nell'esito del detto bilancio per il pagamento del Tribunale di Campagna, et Compagnia di frati Iurati di Salerno, le quali due partite molti anni sono, che si pagavano per la Thesoraria, et percettori, et adesso di nostro ordine si sono levati, et aggregati all'impositioni del Barricello,

lo, al quale tocca.

Et più ducati trenta sette milia, et cinque cento, che si avanzano delle partite poste in esito detto bilancio all'Intertenuti, piazze morte, pensionarij, delli quali se n'è havuta noticia esserno morti, et mutate ad altre parti, et datoli bascia per soldi dupplicati, non havendo da godere più che uno.

Et più detti ducati sei milia, che se includevano nelli ducati tre cento milia delli pensionarij della partita del Contestabile Colonna, la quale fu errore essendo gratia con peso di tenere una compagnia d'huomini d'arme, la quale s'assigna nelli residui delli ducati diece milia, che avanzavano nell'intrate burgensatice per non esserno comparsi li padroni per insino ad hoggi.

Et di più ducati sette milia nella partita dell'esito delle provisioni di ministri, dove si aggregò questa summa, la quale si paga ad un ministro per spese secrete, et estraordinarie, dove andava inclusa, et si paga delli ducati cinquanta milia, li quali stanno situati per spese secrete, et estraordinarie, con che veniva ad esser duplicata.

Et più ducati due milia, e cinquecento l'anno del beneficio della moneta, che si zecca nella Regia Zecca, la quale tocca a Sua Maestà, e ducati mille trecento dicenove, che si ritrovorno di più ne i beni estraordinarij di Terra di Lavore, con li quali vengono a rimanere li detti ducati cento ventiotto milia settecento novanta quattro di sopra.

Errores detecti in scripturis eorum, qui patrio sermone dicuntur *Assignatarj*, concessionibus, alienationibus, aliisque id genus rebus a

Et acciò si vedesse il detto ugualamento, et avanzo, e si toccasse con esperienza, s'ordinò che tutti li Assignatarij presentassero le loro scritture, acciocche si verificassero i loro crediti, e come li possedevano in questo Regno, tanto per concessione, e vendita delli Rè e Vicerè passati, così in feudo perpetuo burgensatico, et entrate vendute a vita, et ad estinguere in quindici anni, et sopra il donativo in genere, tanto quelli, che tenevano situationi particolari sopra le Terre del Regno, et arrendamenti, et altre intrate, come quelli, che rimanevano haverli dove situare, et essendono comparsi tutti, s'è verificata la maggior parte delli errori inclusi nelli ducati ottocento settanta quattro milia seicento vinti l'anno, come di sopra se ne è fatta mentione e si ritrovò, che la maggior parte delli detti Assignatarij stavano divisi per tutto il Regno in picciole summe a differenti Terre, per godere d'una facoltà, che se li dava di possere inviare ad ogn'una d'esse di propria autorità sei Commissarij l'anno a spese, e danno delli popoli, e con salarij, e come che stavano divisi in piccole partite s'hanno ritrovato alcune volte in una propria Terra venti, e trenta Commissarij giunti tutti in un dì, e tra essi uno per un tarì; del che ne ha risultato la distruttione, et impotenza di molte Terre: non curandosi di questo li detti Assignatarij perchè stavano in possessione, che quando lasciavano una Terra distrutta, gli era lecito di mandar altra, e se li concedeva, tanto per l'uso, che tenevano, come per le negociationi, che facevano, con il quale stile hanno ridotto la maggior parte del Regno in uno stato miserabile, havendosi aggiustato, che li pagamenti, e spese, che facevano molte Terre con li Commissarij, importavano più del capitale, che pagavano a sua Maestà, e tutto il Regno veniva a pagar più d'un milione d'oro l'anno per la detta causa. E volendomo remediarlo, come con-

Viceregibus ipsis factis, atque optima sane ratione correctis.

Digitized by Google

conviene, havendo riconosciuti li contratti, che si sono fatti con li Signuri Vicerè nostri predecessori d'alienationi e vendite di intrate tanto in burgensatico, como a vita, et ad estinguere, non havemo ritrovato, che habbiamo venduto segnalando Terre particolari, se non in generale sopra fiscali grana quattro, e donativi di tutto il Regno, per lo quale ordinamo, che nella detta situatione nova, che si haveva da fare di tutti li assignatarij d'ogni Provincia, divisi in diverse Terre, si unissero in una, e che li Baroni, che possedevano intrate divise in tutto il Regno, si assegnassero nelle loro proprie Terre, con il quale vengono li Assignatarij, e Terre a ricevere un beneficio universale, con molte commodità, che fanno li Baroni alli loro vassalli per non perderli.

Nonnisi unus e Commissariis ter in anno se se conferre potest in Terram personarum superius laudatarum ex pragmatica hoc anno lata die 27. mensis Februarii, quae est septima subtitulo de *Commissariis*, quamque vide.

Et vedendo li particolari gionti li loro crediti, e con poca speranza di passar da una parte ad un' altra, come si soleva fare li convenerà conservare, ajutare li popoli, li quali con lo che avanza d'un' milione, e mezo d'oro in circa, che ha importato l'anno a suo beneficio lo bassamento delle intrate l'essimerli de Commissarij, come innanzi si dirà, e deduttioni delli venti milia fuochi, potranno facilmente pagare alli Assignatarii di Giustitia, et alla Corte. E per l'effetto, et esecutione di esso, havemo ordinato con l' ultima Prammatica fatta alli 27. di Febraro di questo presente anno, che non possa andare a nessuna Terra per tutti l' Assignatarij, che oggi sono, et in futurum saranno più, che uno Commissario tre volte l'anno: e con questo resta assicurato, acciò per l' avvenire non succeda simil danno, e tenerete particolar pensiero dell' osservanza della sudetta Prammatica, nella quale ancora vi si è ordinato non si spedisca provisione nessuna di passaggio da una Terra ad un' altra senza nostro ordine espresso, acciò non venga a risultare quello, che à stato per il passato.

Et per posser consignare più facilmente li detti Assignatarij a riconoscer le loro scritture, si ritrovò, che il stile antico, che si teneva in questo Tribunale toccante al patrimonio nel dare, et pigliare li conti di esso, era confuso, del che ne sono nate tutte le confusioni, et errori, che si hanno ritrovati nelli bilanci, e le necessità, in che si hanno visto li Signori Vicerè passati, che vedendosi in tante strettezze per questa confusione, erano costretti pigliar espediente così dannoso, come è stato il vendere l' intrate burgensatice, et a vita, et ad estinguere, admettendono partiti molto disavantaggiati con interessi eccessivi, ponendono terze in capitali, con che hanno augumentato lo debito, e si è gionto allo stato, in che l' havemo ritrovato, con tanto poca speranza di rimedio, che se essi fossero stati disegnati, che il debito con molta parte non era tanto, e si havessero ritrovate separate le materie, et applicare ogni cosa per loro effetto, senza che l' une potessero imbarazare, ne confondere le altre, e se li conti fussero stati meno più chiari, et aggiustati, si sarebbono accorti, che possevano passare, e pagare le genti di guerra, e di giustizia, senza poner mano a vendere, ne alienare; del che ne ha resultato tutto il danno, et havendo riconosciuto da dove nasceva, ci risolsimo, come s' è detto con non vendere, nè alienare intrata nessuna, et con li espedienti di sopra dichiarati, havemo passati due anni di nostro governo, et và per li tre, corren-

Praedecessoribus Viceregibus vel maximo vitio vertitur Regios Aerarii reditus venales fecisse, ac alienasse ingenti ruina. Instaurationes laudantur, quibus illi consultum est. Imo praescribitur librum confici in duodecim volumina tributum pro totidem Provinciis huius Regni, in quo Regium aes cujusque Universitatis scribi debet, aliaque id genus pro populorum commodo.

tendono li pagamenti di guerra, e di giustitia, et con alcuno avantaggio de lo che soleva, et havemo redimito alcune intrate burgensatice, restituendo il capitale. Il medesimo havemo da credere, che haveriano fatto li mici antecessori se havessero ritrovato chi l' havesse dato chiarezza, et volendo rimediare l' uno, e l' altro, havemo ordinato con viglietto delli 10. di Maggio del presente anno 1612., che il libro, che in questo Tribunale si intitula del patrimonio, tenendo li effetti contrarii, poichè solamente era libro di carichi dell' alienationi d' intrate, che facevano li Rè, et Vicerè sopra il patrimonio, dove si notava confusamente, senza che delli corpi d' intrate Reali, ne cose toccanti al beneficio del Regio patrimonio vi fusse libro, ne conto armato, et a tempo, che volevano pigliare li conti delli Ministri pecuniarij Percettori, o Arrendatori in questo Tribunale, in loco di comprobare l' introito con il libro del patrimonio, ò conto armato con quelli, ò con ciascuna Terra, ò arrendamenti, non lo tenendo, pigliavano li antecedenti, che havevano presenti le parti, che stavano comprobati con lo cedulario in alcune partite, et per quello andavano liquidando per Terra 13. 14. 15. conti, et altri tanti pagamenti, che facevano per diverse impositioni, et cause, con lo quale si veniva ad allargare la scrittura, et lo medesimo la liquidatione delli conti, causando danno, et confusione alle Terre, et così in questo, come nell' altre partite d' esito posseva haver inganno manifesto, tanto nell' introito diminuendo, et augumentando, come esiti, per mille cause, et incidenti, che ogni dì occorrevano, et per passaggi, che si solevano far di Terre, et arrendamenti in altri, restando alcuna volta tutti dui in piede, et altre vacanze d' intrate a vita, et ad estinguere, che per mancamento delle parti, non si notavano in tempo, come si è visto per l' esperienza delli errori ritrovati per la moltitudine delli conti che per questo stile antico si havevano da liquidare in questo Tribunale, che venivano ad importare trenta mila conti in circa l' anno solamente delle Terre del Regno, et essendo impossibile, rimanevano molti anni addietro, e confusi, del che ne nascevano tutti gli errori delli detti bilanci, et per remediarlo per l' avvenire, vi si ordinò in detto viglietto, che si formasse un libro del patrimonio in dodici volumi di ciascuna delle dodici Provincie di questo Regno, dove si armasse conto Terra per Terra, et in ogni una si ponesse nel debito tutto di quello, che restava a sua Maestà, et per l' impositioni, et cause si uscisse poi con una summa sola di tutte esse, et quando si pigliasse conto al Ministro di quella Provincia, fusse un solo conto per ogni Terra, summa, et pagamento, con che si veniva a levare la moltitudine di quello, facilitare la scrittura, et disgravare li poveri vassalli, che non sapevano, nè possevano tenere tanti conti separati; del che ne resultavano molte volte duplicati pagamenti, oltre il notabil danno, et spese, che ricevevano li Commissarij, che ogni mese, et dui mesi andavano per le dette impositioni separate: perlochè ordinamo separar le Terre, che rimanghino libere in beneficio della Regia Corte, di quelle, che rimanevano assignate alli Assignatarij; et havendo eletto le maggiori, si sono reformate delle mille novecento, et sei Terre, in che consiste il Regno in cinquecento settan-

tadue, di che si hanno da liquidare solamente altritanti conti, dove innanzi solevano essere 30000. nella forma, et modo, che vi si è ordinato, et tanti più conti andassero cadendo alla Corte per le vacantie, et devolutioni, delle quali 572. Terro si hanno applicato circa della metà, che sono le picciole all' impositioni estraordinarie del Regno, et vengono a rimanere per insino a trecento, le maggiori, et migliori per la Corte, et perchè nel ricevere li detti conti vi haveva anco un' altra confusione, et era, che si computava la scrittura, et correva per Inditione di 15. in 15. anni, et dapoi ritornava dal principio, il qual conto non lo intendevano molti prattichi, tanto più l' ignoranti, dal che nascevano liti, et fraudi di più d' esser contraria a quello, che si prattica in altri Regni: et per evitar questo, et conformarci con la comune, s' ordinò con la Prammatica, et nostro viglietto appare, che si computasse dal primo di Gennaro per tutto Decembre, et all' incontro del conto armato d' ogni Terra si habbiano da ponere li pesi, che stando caricati sopra d' esse con le cause, et tutto quello, che si ricuperarà, et pagarà, sia in conto d' una sola summa, et un solo conto, aggiungendo, et diminuendo nell' introito, et esito tutto quello, che oggi dì anderà succedendo, con le mutanze delli Assignatarij, ed altre cause.

Quemadmodum fieri debet solutio adohae, quam Barones Regi praestant pro militari servitio, et pro feudalium introituum recognitione, ne amplius fraudes intersint.

Havendo ancora ritrovato uno stile confuso, nel quale si posseva haver fraude, et mancava la chiarezza, che conveniva nell' adohe delli Baroni, et Terre, che pagano per ragione di servitio, et riconoscimento d' intrate feudali, tassa ordinaria, et estraordinaria, ponendosi la summa per maggiore. In molti Contati, et Baronie, et Stati, che abbracciano diverso numero di Terre, che solendo diminuirsi, ò aumentarsi con nove compre, ò vendite, causavano confusione, et si possevano far fraude, et errori; et per evitarle, ordinamo partire per minore quello tocca ad ogni Terra per la detta causa, et ponerlo al piede dell' introito di quelle, acciocchè sia un conto solo, et si possa assignare, acciocchè in qualsivoglia padrone, al quale venisse a succedere con il tempo la detta Terra vada signalata con il detto peso.

Et perchè tra li conti, che vi erano nelle dette Terre separate vi erano l' impositioni estraordinarie, che il Regno ha concesso per beneficio universale suo, come sono accommodar le strade, lagni, et pagamento del Barricello di campagna, che vi è diviso in tutte le Provincie per la sicurtà di quello, et braccio della giustitia, et per pagare le guardie delle Torri, et le fabriche di esse, che si fanno per la custodia, et per il pagamento delli Presidij fissi, per non alloggiare l' Infantaria Spagnola, le quali impositioni comprendevano tutte le Terre del Regno, et essendo gran confusione, et danno, così per li vassalli, come per il fine, che furon concesse, havemo ordinato unirle, dando le Terre separate à parte in ogni Provincia con poco numero proportionatamente al peso, che tengono per le dette cause, di tutto il quale se ne tenga ragione, et conto nelli detti dodici libri del patrimonio delle dodici Provincie, che novamente havemo ordinato formare, et un' altro libro generale di arrendamenti, et altre intrate, et un libro maggiore, che con abbreviatura per deve, et havere resumma tutti gli effetti del patrimonio, così di debito, come di credito, chiamando il foglio del minore, dove starà steso il

Extraordinaria vectigalia, Itinera nempe reficere, lacus purgare, alia-que hujusmodi, quae super selectis Universitatibus erant in unum rediguntur, quorum ratio in superius laudatis libris, aliisque habenda: qui tertio quoque anno restituendi sunt. Rationales Regiae Camerae adesse debent solutionibus, quae fiunt bellicis personis, et secunda ejusdem Aula, cui rationes omnes commissae, vel omnia haec etiam procuret.

particolare, i quali libri si vadino rinovando di tre in tre anni con li novi incidenti, che anderanno bassando, et crescendo, et acciocchè questa Regia Camera non tenga l'escusa, che per il passato, di che li errori delli bilanci risultavano di non tener notitia delle cose, che passavano per la Scrivania di Ratione, et per la Tesoreria del Donativo. In genere ordinamo con viglietto de' 24. di Marzo di questo anno, che li Razionali di questo Tribunale intervenghino a tutte le Mostre, et pagamenti della gente de guerra, et conservino le liste delle dette mostre, et alla Scrivania di Ratione, che l'invij l'assenti novi ogni Sabbato, et che di tutto ne pigli ragione la Rota delli conti, novamente deputata per noi in questo Tribunale, dove li Presidenti de Cappacorta con uno de Toga habbiano da assistere alla liquidatione di quelli, senza che s'intromettano nelle cause de lite, rimanendo più tempo nell'altra Rota delli detti Presidenti di Toga per espedir le cause predette, trattando ogn' uno solamente della sua professione, senza impedire l'uno all'altro, et di tutto s'ha da tenere, et armar conto nella detta Rota de conti, non solo delli libri delle Provincie, arrendamenti, et patrimonij, ma di tutta la gente de guerra, cose ordinarie, et estra nella forma, et modo, che vi è ordinato nel viglietto di 10. di Maggio passato, et per più facilitare, et evitar le fraudi, che si possevano fare nelli pagamenti dell' Infantaria Spagnola, et Galere, remanendo li piedi di lista delli Capitanei molt' anni senza serrarse, et lo medesimo li conti di padroni di Galera, per la qual causa ancora era difficile, et quasi infinita la liquidatione delle cedule delli Tesorieri, stando hoggi li conti di essi di 30. et 40. anni aperti, con molta confusione del patrimonio, et per remediarlo, havemo ordinato nel detto viglietto, che non si possa far pagamento nessuno nella forma passata con mandati a parte, di che resultava tutto il danno, se non con il mandato, et liberanza serrata ad ogni compagnia, Galera, et Castello con suoi Officiali, con la quantità giusta di quello, che ha importato il pagamento conforme l'ultima mostra, con lo quale si facilita, et s'abbrevia il conto, et s'evitano le fraudi grandi, che si possevano commettere.

Et per facilitare ancora li conti di Arrendatori, che interpellatamente, et con disegno pagavano alli Assignatarij, che essi volevano, di che ne ha resultato molto danno al credito della Corte, et alle parti, di più, che non si possevano liquidare li conti, con facilità l'havemo remediato, ordinando, che li Arrendatori siano obligati a pagar con mandati generali a suoi tempi, et che le parti ritrovino scritti li loro crediti nelli Banchi publici delle summe, che hanno da h vere, senza che siano angariati come, per lo passato, il quale lo farete osservare inviolabilmente.

Arrendatores suo quoque tempore solvant cum mandatis generalibus, quidquid persolvere tenentur Regiæ Curiæ.

Et perchè ancora havemo ritrovato, che per stile antico teneva questa Regia Camera, et nostro Collaterale Consiglio, et alcune volte per scrittorio, a carico il pigliare, et far pigliare li conti dell'introiti, et esiti, che toccavano alle Università del Regno, et d'appremiare alli interessati di quello, il quale di più di occupare molto tempo, et che dapoi veniva a mancar per l'altre cose, che toccavano al servitio di sua Maestà, et suo real patrimonio, nascevano molti altri inconvenienti causati dalli Commissarij, che inviava-

Titulatores, Baronumque, necnon Cancellariam Regentium deputatio instituitur, quæ pro vestigiorum administratione, et pro universitatum reditibus, quid quid expellit animadvertat, Regio Consilio statuat, et efficiat.

no

no a pigliar detti conti, poichè di più delli salarij, et spese, che si facevano pagare, rimaneva a suo arbitrio assolvere, coprire, et molestare a chi volevano per mezi illeciti, et per un medesimo conto solevano alcuni aprire, et serrare quelli, che erano già finiti, che tutto resultava in danno delle Università, et essendono quelle il principal capitale del patrimonio, acciò si habbiano da conservare per l'avvenire, parse conveniente in comendarlo a persone gravi, che attendano solo a questo, et per tale effetto havemo creato novamente una deputatione di Titulati, et Baroni del Regno con un Regente di Cancellaria, acciocchè piglino li espedienti, che convengono, con consulta nostra, tanto nell' amministrazione delle gabelle, et intrate delle dette Università, come nel disimpegno delli debiti, et in far pigliare li conti, dichiarare, assolvere, et condannare li dubij, far l'alcanzi, significatorie, et condannationi, come più giustamente saranno di parere, et anco dar remedio alle Terre importanti con li modi, et maniere, che convenerà: et in caso, che alcuna delle parti s' aggravasse, habbia il Reggente, che assisterà nella detta deputazione a riferir la causa in Collaterale, et con la separatione, et assignamento, et per l' ultima Prammatica delli 27. del passato fu ordinato, che in ogni Terra s' assegnino intrate separate alli pagamenti, che si fanno a sua Maestà, et ad altri Assignatarij, et creditori, senza che si spenda nessuno denaro di essi, ne si possi applicare ad altra cosa, con la quale saranno meno li conti, et imbarazzati delle dette Università, et in conformità di questo, da oggi avanti darete ordine, che questa Regia Camera non s' intrometta in cosa nessuna toccante alli detti conti; anzi revochi subito le commissioni date per tale effetto, che lo medesimo s' osservarà da noi.

Et come havete inteso per l' ultima resolutione, che havemo pigliato di far finire li conti, et pagamenti di tutte le genti di guerra, et quelle di gratia, e che così a quelli, come alli di giustizia, che incominciano a correre con la nova situatione dal primo di Gennaro passato avanti rimanghino li conti più chiari, et per non confondersi con le cose attrassate, et con l' espediente, che havemo pigliato in accettar le renunzie, che volontariamente ferno li Tratteniti, Avantaggiati, Piazze morte, Pensionari, et Cavallaria di tutto quello se li doveva per lo passato per tutto Giugno 1611. con pagarli sei paghe per tutto Decembre sequente, che per insino adesso quelle, che si sono accettate importano più d'un milione d'oro in beneficio di sua Maestà, et renunciando quello, che mancano, importarà un' altro mezzo milion d'oro in circa, che tanto più facile sarà l' aggiustar li conti delli altri debiti vecchi di giustitia, come vi si è ordinato, acciocchè si pigli alcun espediente, perchè non venghino col tempo a confondere lo fatto. Et questo espediente delle sei paghe con renuncia del passato, l' accettiamo per due cause: L'una per la gran necessità, in che havemo ritrovato il patrimonio di modo impossibilitato di poter complire con questo peso. Et l' altra con l' esempio, che havevamo di haversi fatto altre volte in questo Regno con la Cavallaria in tempo, che lo governavano li Signori Principe d'Orange, et Duca d' Alcalà, et approbato dapoi per sua Maestà; et per facilitare li conti delle genti di guerra, et

Ne rationes in antecessum habitae perverterentur, renunciationes per eos, quibus vulgo est inditum nomen *di Tratteniti Avantaggiati, Piazze morte Pensionari, et Cavalleria*, sponte oblatae recipiuntur, iisque, quod debetur, persolvendum pollicitur sexta vice: idque fieri constituitur ex binis rationibus intus recensitis pro publico bono. Porro Officia scribae portionis, et arca ordinaria transferuntur intus Regium antiquum Palatium prope Viceregis personam, quo facilius haberi rationes possint.

et gratia, et cose estraordinarie, che hanno bisogno di communicatione unita fra le Casse militare, et ordinaria, et la Scrivania di Ratione per aggiustare li soccorri, vitti gratis, et alcanzi, et li pagamenti, passaggi, et altri molti dubbij, che ogni dì s' offeriscono tra questi officij per cose passate, presenti, et future, et per levar le scommodità, che li soldati, et negozianti ricevevano, stando questi officij separati a lochi differenti, et remoti, et anco fora di mano, per la brevità, con che volevano sapere, et intendere lo stato di molte cose, et per facilitare, havemo ordinato, che li officij di Scrivania di Ratione, et Cassa ordinaria si ritirino nel Palazzo vecchio appresso di nostra persona, dove già risiede la detta Cassa militare, con le quali questo Tribunal de conti tenerà piu facilità di addimandare, et aggiustare le scritture, che haverà bisogno per osservanza di quello se li ha ordinato in conformità dell' instruttioni.

Et essendosi esequito di nostro ordine il contenuto, dando situazione nelle Terre, et arrendamenti a tutti li Assignatarij, che le tenevano, et anco a tutti quelli, che stavano senza di essa per mancamento di non haverla; et volendomo far il medesimo con le gente di militia, et gratia, Ministri, et altre ordinarie, et estraordinarie, che tiene sopra di se questo Regno, acciocchè col tempo non si torni a confondere, et disordinare il fatto, havemo appartato tutte le summe necessarie per li detti pesi, et situato nelle Terre, arrendamenti, et altre intrate, et una parte d' essi restano situati nella Regia Cassa ordinaria, come si vederà innanzi, nella quale havemo assignato ducati ducento quarantaquattro milia, et cento quarantasei l' anno, che cominciano a correr dal primo di Gennaro passato avanti nelle intrate, et introiti, et con li pesi contenuti in essa, et ducati cento quaranta milia nella Dohana di Foggia, li pagamenti delli quali per questi principij haveranno da correre, et liberarnosi con liberanze generali espedite per la Scrivania di Ratione dirette alla detta Regia Cassa, et Dohana di Foggia: et perchè tra li Assignatarij situati sopra le dette due partite stanno inclusi ducati ducento cinquantatre milia seicento cinquanta de Pensionarij di grazie, li quali cosi come anderanno vacando, l' havemo applicati alla Cassa militare fundata col detto parere, dove haverà da intrare tutta la situatione della gente di guerra, et cose estraordinarie, cosi del Regno, come pesi di stato di guerra, et governo, la quale habbia da residere in Palazzo, appresso di nostra persona, con li ordini, et instruttioni, che per suo governo l' havemo dato, senza che habbia a restar peso a sua Maestà di nuovo salario, provisione, ne spese di nissuno Ministro di quella, poiche si hanno da pagare delli soldi, che si solevano dare alli Percettori per l' esigenza delle imposizioni estraordinarie del Regno, alla quale Cassa militare havemo dato cinquecento settantadue Terre delle dodici Provincie di questo Regno a basso dichiarate, con intrate, che importano un milione cento quarantacinque milia cinquecento sessantaotto ducati, che incomincinno a correre dal primo di questo presente anno avanti in beneficio della detta Cassa militare a tempo, che si soleva per tale esigenza pagarsi alli Percettori uno e mezo, et dui cento, havendoli levati, et posti in suo loco Rationali, et altre persone, che si hanno contentato con mezo per cento,

Quidquid statutum fuit pro laudatis superius personis; nempe *Assignatarij*, et statui nunc placet in eamdem rationem pro gentibus militiae, gratiae, aliisque ordinariis, et extraordinariis personis, quibus persolvendi, quod sibi habere debent, onus imponitur nedum arcae ordinariae, sed et dohanae menae periculum, et nonnullis vestigalibus in quae certa quaedam summorum quantitas in eam rem inferri jubetur: quod maximo commodo huic regno cedit.

to, di modo, che si viene ad avanzar ducati diecesette milia in circa d' intrata l' anno di più di levare l' oppressioni, che facevano li Percettori delle Terre, et mancamento, che di ordinario davano all' hazienda di sua Maestà, comprando officij, et pagandoli dapoi col dinaro Regio, et con pigliarlo all' interesse, con che in vita, ò in morte si veniva a discoprire il danno, andando per questa causa sempre colcanzati godendo, et dissimulando l' esigenze.

Et più ducati quaranta milia l' anno sopra le Terre salde della Dohana de Foggia, che incominciano a correr dal detto dì, applicando per questo anno lo residuo, che restò per il passato per il mancamento, che vi è stato; più ducati trentacinque milia sopra li relievi per morte delli Baroni del Regno dal detto dì primo de Gennaro, et tutto il decorso per il passato, che resta ricuperarsi.

Et più ducati ventitre milia l' anno sopra la Dohana de Napoli.

Et più ducati quindici milia cinquecento, et quindici l' anno sopra arrendamenti delli Presidij di Toscana.

Et più ducati tre milia l' anno sopra la vendita de Polletri, che si vendono, et dapoi si caricano, et li ritengono nelli pagamenti d' Huomini d' arme, et Cavalli leggieri.

Et più ducati dui milia l' anno della vendita di diverse robbe vecchie delle Calere, et Tarcenali.

Et più ducati mille, et vinticinque l' anno sopra le difese del Mazzone, et colte d' herbaggi, et fieno di Terra di Lavore.

Et più ducati dui milia sopra l' arrendamento delle Dohane di Puglia applicate per il pagamento delle Piazze morte comparse dopò.

Et di più altri ducati duicento sessantacinque milia seicento et diece l' anno dell' arrendamento del Sale, che giunte tutte le dette partite, fanno la summa d' un milione cinquecento trentatre mila settecento, et diceotto ducati l' anno pronti, liberi, et franchi in vendita, et di alienatione, che hanno da intrare in detta Cassa militare, cioè un milione ducento sessanta otto milia ccnto, et otto ducati dal primo di Gennaro passato, et li restanti ducati ducento sessantacinque milia seicento, et diece del Sale dal primo di Settembre di questo anno, li quali si assegnano, et hanno da servire per alcuni effetti avanti dichiarati.

Nummi in aeram militarem inferendi pro statutis solutionibus.

Et più si assegnano alla detta Cassa militare li ducati ducento cinquantatre milia, et seicento cinquanta sopradetti, che oggi si vanno pagando per la Cassa ordinaria, et Dohana di Foggia alli Pensionarij di gratia, i quali così come andaranno vacando, si hanno da applicare alla detta Cassa militare.

Et di più s' assegnano, et applicano alla detta Cassa militare ducati cento sessanta milia d' intrata l' anno che dal primo di Gennaro avanti si sono situati sopra l' arrendamenti della Seta difesa di Calabria, nuovo imposto dell' Oglio, Dohana di Puglia, Carte, Zecca, Piazza majure, et Ova et Capretti, a diversi Tratteniti, et Pensionarij, li quali si vanno pagando per adesso per liberanze generali della Scrivania de Ratione sopra detti arrendamenti, pigliando la ragione la Rota de conti di questa Regia Camera, come sapete, et così come anderanno vacando, ò estinguendose per altre cause, s'applicano alla detta Cassa militare, accioche le vada recuperando.

Et più s' applicano alla detta Cassa militare ducati trecento, et sei milia, et cinquecento d' intrata, che stanno ven-

Ceteri nummi in eamdem aeram inferendi, et ramque usus.

venduti, et assignati sopra diverse Terre, et arrendamenti d' intrate burgensatice a vita, et ad estinguere, i quali cosi come andaranno vacando, ò estinguendosi, li ha da andar recuperando la detta Cassa militare, che viene ad importare tutto il prineipale, et dotatione della detta Cassa militare dui milioni ducento cinquantatre milia ottocento sessanta otto ducati d' intrata l' anno, delli quali, come stà detto, sono un milione, et cinqueeento trentatre milia settecento, et dieceotto ducati pronti, et li ducati settecento vinti milia, et eento cinquanta de Interteniti, Pensionarij, Piazze morte, intrate a vita, et ad estinguere vacabili, a beneficio della Regia Corte, delle quali summe da poi con haver eomplito con tutti li pesi, entra hoggi con avanzo la detta Cassa militare con ducati cento ventiotto milia settecento, et novanta quattro l' anno, et alcune partite, che già stanno vaeue, et vanno vacando, et estinguendo delli ducati settecento venti milia cento cinquanta vacabili, che si pagano fora della cascia militare, come delli ducati settantaquattro milia, novecento dicessette vacabili, che si pagano per essa, che l' uno, e l' altro hà da servire per lo disempegno di doi eonti in eirca d' oro liberi, che le arbitra dovendosi, à diversi consignatarij di giustitia, gratia, militia, et altre cose extra ordinarie, de che se ne fe mentione nel ultimo bilancio delli 15. di Giugno passato, che se hanno d' andare estinguendo eon detti avanzi, nove renunze, et residuo, che si deveno nel Regno, et con altri espedienti, che si vanno pigliando, et non bastando si eontraponerà con il principale de alcune intrate de quelle, che vanno vacando, et dopoi, ehe serà pagato, et estinto questo debito, si hanno da andare facendo depositi alli Assignatarij in burgensatico, et cosi li frutti di quelle si affrancherà, eome l' avanzo, con che s' entra nella detta cascia militere con l' aumento, ehe si farrà per le vacanze delli ducati settecento novanta cinque milia, et sessantasette vacabili, come qualsivoglia altro augumento hanno d' andare sempre in multiplicatione per andare facendo sempre li depositi; per il disempegno di che questa Regia Camera hà de tenere conto, et ragione armata all' incontro della cassa militare, et eossi per questo, come per le situationi, et mandati nominarete ogni anno commissarij al tempo dell' altre premutationi; acciò che possiamo eligere quelli, che ci parerà, et quelli tali habbiano da tenere, et dar conto ogni mese in Collaterale del stato di quello, che starà à suo carrico, procurando, che l' exigenze siano uguali al tempo delli pagamenti, perche l' intrate in che sono situate se le consignassero libere le migliori, et più sicure che vi sono hogi in questo Regno, et lo che potria conturbarli, che è li consignatarij di giustitia, et gratia rimanghino tutti situati in altre intrate, senza che l' un possa impedire, ne dare fastidio all' altro, et s' alcuna de queste intrate eon il tempo per alcuni incidenti, ò nuova eausa venissero à disminuire, ò à rimanere in residuo li restano li corpi d' avanzo della corte, et quello dell' impositione del Regno, de che se ne fà mentione inanzi et li augumenti, ehe si ponno fare nelle intrate reali per supplire alla diminuzione, che possano fare alcune de esse, et li espedienti, che pigliarà la deputatione del Regno per disgravare le terre impotenti, et farli forte, et capaci per accudire alli pagamenti ordinarij, con le quali core non può lasciare di conservarse durare,

et

et passare inanzi, et quando succedesse caso inanzi, toccarà al detto Commissario sollicitare il rimedio in nostra presentia, et del nostro Collaterale Consiglio per pigliare l' espedienti, che convenerà, affinchè una opera nova, tanto grande, et tanto segnalata non venga à patire, ne dar colpa al Commissario, che forzi per mancamento suo et perchè de ordinario succede disgravare molte terre per ragione di camere reservate, che si fanno di nuovo portulanie, et Zecca per uscirno novi padroni, li quali si solevano agregare alle più terre del Regno per lo stilo passato, che teneva questa Regia Camera, con che veneva a disordinarse la scrittura, et à resultare molto danno alli populi, et confusione alli Assignatarij, che restavano scoverti, et volendo remediarlo trà l' altre diligenze, che s'hanno fatto di nostro ordine si è ritrovato, che nell' impositioni extra ordinarie del Regno avanzano ogni anno più di docati novantamilia, che non se spendevano, li quali rimanevano in mano de perceptori, et terre impotenti, et li ministri di sua Maestà si servevano d' essi per altri effetti, et non obstante, che habbiamo assignato tutta la summa integra nelle terre del Regno conforme la dotatione havemo ordinato, che entri ogni cosa nella cascia militare, et che per essa si paghi, et spendi in virtù di nostri mandati, et liberanze della Regia scrivania di Ratione, et tutto quello, che avanzarà, che per il meno si estima in ducati ottanta milia l' anno, se habbia d' applicare à beneficio delli detti populi del Regno in questa forma cossi, come l' andassero facendo nove camare reservate comparendo li padroni delle portulanie, et Zecca, che stanno assignate à consignatarij se li habbia da restituire del detto avanzo il capitale, essendo terra della Corte, redimere altra tanta summa de particulari assignatarij, et applicarla in loco di quella, che mancherà per la detta causa, et havendo alcuna terra impotenti tra numeratione, et numeratione, sgravarle con redimere parte delli assignatarj con il detto avanzo, restando sempre integra la proprietà per supplire alli nuovi incidenti, che potessero succedere alle dette impositioni extraordinarie.

Et le partite, che si hanno situate nella detta cascia militare sopra un milione cinque cento trentatre milia sette cento, et deceotto ducati l' anno pronti, che incominciano à correre à suo beneficio, cioè un milione cento quarantacinque milia cinquecento sessantaotto ducati sopra li cinque cento settanta due terre à bascio dechiarate dal primo de Gennaro proxime passato inanzi, et ducati cento vinti due milia cinquecento quaranta in arrendamenti, et altre intrate à bastio dechiarate, che incominciano à correre dal primo di Gennaro sudetto, et li ducati duicento sessanta cinque milia seicento, et diece, à complimento sopra l' arrendimento del sale, che incominciano à correre dal primo di Settembre del presente anno sono li sequenti, videlicet:

SITVATIONI.

ALle Vintisette Compagnie di Fantaria Spagnola, che al presente tiene Sua Maestà in questo Regno, et presidij di Toscana, tanto per il pagamento delle paghe ordinarie de Soldati, et Officiali maggiori, et minori, come delle Vantagie de Interteniti, con che serveno nella

Usus itidem nummorum in Militarem arcam inlatorum, qui Regiis oneribus quovis anno superant.

detta Fantaria ducati trecento mila l'anno, cioè ducati 276485. sopra Terre delle Provincie di sotto declarate altri ducati 8000. sopra le Terre salde dalla Dohana delle pecore per la panateca per servitio della detta Fantaria in tempo de Imbarcatione, et l'altri ducati 15515. nel Arrendamento delli presidji di Toscana, dove se recuperano, et pagano per servitio della Fantaria, che ivi risiede: li quali ducati 276485. stanno situati nelle Provincie, et Terre infrascritte.

FANTARIA.

Il primo numero significa Ducati, il secondo Tari, il terzo Grana.

Terra di Lavoro.

Aversa, et casali	11336.	3.	12
Capua, et casali	2021.	4.	17
Cucuruzzo	19.	3.	10
Nola, et casali	9295.	1.	1
Sessa, et casali	1346.	0.	15
Valli di Caserta	63.	3.	4
Quadrelle	10.	0.	8
Casalnuovo noviter numerato	6.	2.	15
Diversi feudatarij	1327.	4.	12

Contado di Molise.

Campobasso	2885.	4.	16
Isernia	2568.	1.	9
Morrone	994.	0	4

Principato Citra.

Cava	12204.	1.	17
Cagiano	1524.	2.	11
Gifuni sei casali	4939.	3.	2
Nocera suprana	5641.	2.	6
Nocera spera in Deo	136.	3.	2
Nocera sottana li Pagani	2771.	1.	14
Sanseverino	12734.	1.	4
Salerno	2823.	3.	4
Sarno	5287.	2.	1
Sacco	1033.	3.	6
Tramunti	903.	1.	3

Terra di Bari.

Altamura	6318.	0.	16
Bitonto	6444.	1.	0
Andria	11601.	1.	14
Monopoli	6353.	3.	12
Terlizzo	3918.	1.	5

Terra d'Otranto.

Lecce	26537.	1.	2.
Martina	9365.	4.	8
Ceglie	634.	4.	0

Principato Ultra.

Ariano	8635.	1.	3
Ceppaluni	1049.	1.	1
Castello di Franci	602.	4.	19
Castel vetere	860.	4.	4
Calitri	2926.	4.	4
Grotte minarda	1983.	0.	0
Giesualdo	1994.	2.	6
Montefalcone	1499.	1.	8
Patierno	448.	0.	15

Basilicata.

Melfi	3217.	0.	12
Muro	3898.	2.	16
Potenza	5334.	0.	11
Riviello	1946.	3.	16
Stiliano	3366.	3.	19
Vigiano	270.	4.	12
Venosa	4517.	2.	5

Calabria Ultra.

Arena	2288.	2.	0
Gerace, et casali	5880.	0.	14

Mon-

Monteleone	9235.	4.	15
Mayda	350.	0.	0
Mesuraca	875.	0.	17
S. Giorgio, et casali di Melicuca, et Polistena	7188.	3.	15
Taverna, i casali	6616.	0.	19
Terranova	8308.	2.	5
Tropea	2514.	4.	19
Nicastro	5115.	3.	20
Nicotera	719.	1.	16
Francica	48.	0.	0
Oppido	4522.	3.	1
Palma	2778.	0.	4
Rigio	3000.	0.	0
Santagata	4344.	4.	9
Sinopoli	2805.	0.	19
Seminara	5017.	2.	19
Soriano	2220.	1.	7
Santa Christiana	3916.	2.	7
Stilo	1334.	0.	17
San Pietro del Isola	23.	2.	19
Diversi feudatarij	779.	2.	13
Terre salde della Dohana delle Pecore	8000.	0.	0
Arrendamento delli Presidij di Toscana	15515.	0.	0

CAVALLARIA.

Più si sono situati altri ducati sessantatre milia quatro cento cinqantanove, tarì uno, et grana sei l'anno per il pagamento di sidici Compagnie di gente d'arme, e quattro di Cavalli legieri così per tutto il soldo, come per l'allogiamento intiero, che se li paga gionto al tempo se li daranno lor paghe, per levare la occasione de venderli per il terzo meno, come solevano in danno di essi, et scrupolo di chi li comprava, et si son situati ducati cento cinquantanove milia ottocento et uno, e grana sedici sopra terre ducati seicento cinquanta otto sopra la difesa del Mazzone, et l'altri ducati tre milia sopra la vendita de polledri della Real Razza, et le Terre, et Provincie, dove son situati li ducati 15980. 1. 16. sono le sequenti videlicet.

Apruzzo Citra.

Anversa	1348.	3.	10
Atessa	2749.	2.	17
Agnone	3443.	2.	2
Bucchianico	2111.	1.	18
Castello di Sangro	2027.	3.	5
Civita di Chieti	537.	0.	1
Caramanico	3710.	3.	8
Lanciano	5518.	0.	17
Manupello	732.	2.	14
Palena	1442.	1.	11
Pacientro	2018.	1.	17
Gesso monte odorisio	518.	4.	17
Rocca Valle scura	1307.	2.	14
Rivisondoli	1088.	4.	7
Sulmona	5285.	0.	19
Santobuono	1033.	2.	18
Vrsogna	585.	0.	9
Diversi feudatarij	1065.	3.	14

Calabria Citra.

Melissa	1170.	1.	5
Motta S. Lucia	1663.	2.	5
Pedace	3817.	0.	5
Ruvito	2229.	1.	9
Rossano, e Paludi	8605.	1.	1
Scigliano	452.	0.	15
Spezzano piccolo	4546.	1.	16
Rogliano	5002.	3.	15
Cassano	1090.	1.	17
Morano	1648.	0.	18
Ronda	1004.	0.	16
Diversi feudatarj	389.	2.	2

Calabria Ultra.

Burrello	4034.	0.	5
Grottoria	3307.	0.	0
Missiano	4383.	1.	4

Valle longa	2807.	0.	1
Nicotera	2748.	0.	15

Terra d' Otranto.

Ceglie	438.	0.	5
Castellaneta	7292.	1.	14
Grottaglie	5225.	1.	18
Gallipoli	1875.	0.	17
Hostumi	8090.	4	7
Massafra	903.	2.	14
Nardò	5067.	1.	13
Salice	176.	4.	0
Diversi feudatarij	1040.	3.	10

Terra di Bari.

Bari	9605.	4.	9
Barletta	1964.	0.	2
Conversano	6573.	2.	9
Modugno	8234.	0.	4
Quarania	571.	4.	5
Ruvo	6270.	2.	2
Viscieglia	7939.	2.	2
Terzillo	104.	4.	8
Sopra difesa del mazzone in Terra di Lavoro	658.	0.	0
Et sopra la vendita delli polletri, che si consegnano à la medesima Cavallaria della Real Razza.	3000.	0	0

CASTELLE.

Più si sono situati altri ducati settanta milia otto cento vinticinque l'anno per il pagamento delle Castella cossi di questa Città, come di tutto il Regno, et presidio di pescarà nelle provincie, et terre sequenti.

Terra di Lavoro.

Castello nuovo	9486.	0.	0
Torre di S. Vincenzo	80.	0.	0
Castello di S. Elmo	5758.	0.	0
Castello dell'Ovo	1572.	0.	0
			16895

Si assignano sopra.

Sora	1551.	0	5
Somma	2246.	2.	4
Piedemonte di alise	2949.	3.	5
Marigliano	4715.	3.	5
Massa lubrense	2009.	3.	11
Caserta	1604.	4.	10
Capua	862.	2.	14
Cicciano	842.	4.	5
Cierro	113.	1.	1
			16896
Castello di Capua	1419.	0.	0
Capua	2419.	0.	0
Castello di Baja			
Puzzuolo	1936.	3.	8
Capua	1015.	1.	12
			2952
Castello d' Isea			
Capua	1440.	0	0
Castello di Gaeta			
Gaeta	823.	0.	17
Sessa	3086.	4.	3
			3910

Aprvzzo Ultra.

Castello dell' Aquila			
Aquila	2554.	0.	0
Castello di Civitella del Tronto			
Civitella	2147.	2.	0
Campli	1648.	3.	0
			3796

Capitanata.

Castello di Viesti			
Viesti	996.	3.	6
Vico	1014.	1.	14
			2011

Ca-

Castello di Manfredonia
Manfredonia 1996. o. o

4007

Terra d' Otranto.

Castello di Brindisi 1716. o. o
Del Isola 1754. o o
Del Forte 2036. o o

6506

Brindisi 4792. o. o
Ceglie 1712. 4. 15

6506

Castello di Lecce 2482. o o
Torre di S. Cataldo 317. o o

2799

Lecce. 2799. o o
Castello d' Otranto
Otranto 1369. o. 15
Lecce 386. 4. 5

1756

Castello di Gallipoli
Gallipoli 1612. o. o
Castello di Taranto
Taranto 2197. o. o

14870

Terra di Bari.

Castello di Barletta
Barletta 2270. o. o
Castello di Trani
Trani 120. o. o
Castello di Bari
Bari 2066. o. o
Castello di Monopoli
Monopoli 1671. o. o

6127

Calabria Ultra.

Castello di Cotrone
Cotrone 1856. 1856

Calabria Citra.

Castello di Amantea
Amantea 250. o. o
Castello di Cosenza
Altomonte 120. o. o

370

Apruzzo Citra.

Presidio di Pescara
Pescara 2. o. 19
Vast' Aymone 4044. 4. o
Civita di Chieti 5580. 4. 11

9628

GALERE.

Piu si sono situati altri ducati ducento, et quattro milia di rendita l'anno per il pagamenento della gente di capo, et remo, et altre spese per le dicessette Galere, che hoggi stanno armate calculando la Capitana, e patrona per una, et meza, atteso le altre quattro per complimento delle vint' una, che posero nel bilanzo alcuni anni sono, che non serveno per mancamento di gente di Remo, et stanno disarmate senza far spesa nessuna, et prima che ci saranno passaranno alcuni anni, nelli quali vieneno ad avanzarsi li detti ducati quarant' otto milia, et tra tanto se li situano, dove al presente vi sono altri ducati 52. milia à complimento di ducati 257. milia per l' avantagiati, et intertenuti, che si ritroveranno nell' ultima mostra, includendo le rationi, et intertinimenti nuovi delli figli delli Signori Conti di Benavente Duca de Alburcherche, et

Ses-

Sessa, li quali, como andaranno vacando, si applichino alla detta cassa militare, delli quali ducati 204. milia si sono situati ducati 172. milia sopra le terre salde della Dohana di Foggia per la panatica per servizio di dette Galere, cioè

Capitanata.

Alberona	1049.	3.	7
Baselece	1233.	2.	7
Biccari	1761.	2.	4
Cercie maggiore	1373.	3.	8
Celenza	2027.	0.	16
Castelluci delli schiavi	1637.	3.	7
Dellicito	1762.	3.	1
Guidone	1158.	2.	11
Ischitella	1447.	2.	7
Manfredonia	1052.	1.	10
Macchia	999.	0.	18
Monte nigro	1884.	3.	10
S. Marco della catula	916.	1.	2
S. Gata	222.	2.	11
S. Nicandro	1716.	1.	14
San Giuliano	1022.	3.	7
Tufara	840.	3	2
Vulturara	869.	0.	0
Vico	1905.	1.	9
Venifro	67.	4.	18
Vulturino	552.	3.	3
Diversi feudatarij	2125.	2.	19

Principato Citra.

Amalfi	1340.	3.	8
Castelluccia	2615.	4.	10
Diano	2044.	3.	2
Evoli	4542.	1.	15
Montesano	2527.	3.	9
Montuoro	2542.	2.	0
Marsico novo	2746.	4.	10
Monte corvino	4491.	1.	4
Paluda	3199.	0.	16
Palo	1466.	1.	1
Sala	2652.	3.	18
Tramunti	4073.	3.	13
Laurino	1695.	3.	19
Sicignano	2268.	3.	18
Diversi feudatarij	492.	0.	7.

Basilicata.

Lauria	4834.	2.	18
Laviello	1063.	3.	18
Maratea inferiore	2382.	1.	6
Monte Peluso	3379.	0.	15
Petrapertosa	587.	1.	4
Pappasidero	2048.	3.	18
Picerno	247.	1.	14
Rotonda	1218.	3.	13
Vigianello	1190.	1.	6
S. Chirico	1225.	1.	4
Tramutula	2325.	2.	5
Grottola	2331.	0.	15
Tito	2717.	1.	1
Vigiano	2614.	2.	19
Melfi	6448.	1.	9
Diversi feudatarij	386.	4.	17

Calabria Citra.

Acri	4041.	3.	14
Bisignano	4383.	1.	1
Zumpano	2045.	0.	13
Corigliano	387.	0.	5
Castrovillari	3580.	3.	2
Cosenza	10735.	2.	9
Cassano	4143.	4.	6
Fiume freddo	4688.	4.	13
Fuscaldo	2057.	3.	3
Marturano, et casali	844.	0.	11
Malito, et Crepesito	1116.	3.	1
Mormanno	1181.	2.	12
Petra paula	1021.	3.	4
Petra ficta	3102.	0.	7
Saracina	1598.	3.	8
Mangoni, et S. Stefano	2038.	1.	14

Principato Ultra.

Apice	487.	0.	1
Altavilla	1453.	3.	4
Ponte Landolfo	1267.	2.	18

Roc-

Rocca S. Antonio	1617.	0.	12
S. Agata delli Goti	1420.	0.	6
S. Marco delli cavoti	1320.	1.	0
S. Giorgio dela molin.	2167.	4.	7
S. Angelo Lombardo	1635.	2.	6
Theora	1712.	1.	19
Virulano S. Croce	1277.	4.	4
Sopra terre salde della Dogana di Fogia.		32000	

Et li predetti cinquanta tre milia l'anno per la paga et rationi dell' interteniti, et vantagiati delle dette Galere si sono situate nelle Provintie, et Terre infrascritte.

Apruzzo Ultra.

Alti	4525.	2.	5
Civita S. Angelo	1149.	4.	17
Campoli	2239.	3.	17
Teramo	3898.	3.	12
Aquila	6852.	4.	19
Amatrice	3219.	1.	9
Leonessa	2709.	3.	4
Acumuli	1684.	4.	5
Luculo	2516.	2.	10
Montagna di Rosito	1651.	2.	7
Monte Reale	3638.	2.	6
Marigliano	1106.	3.	13
Ocre	888.	3.	14
Paganica	1923.	3.	1
Rocca di mezo	1939.	2.	15
Scurcola	108.	2.	19
Tagliacozzo	1535.	0.	12.
Trasacco	1087.	0.	15
Celano	1763.	3.	11
Ayello	1048.	1.	14
Cocullo	1013.	2.	14
Leche	1373.	2.	8
Piscina	1875.	1.	7
Navielli	932.	1.	9
Diversi feudatarij	188.	3.	13

Calabria Citra.

Martorano, et Casali per anno	1092.	1	5
Motta S. Lucia	61.	4.	29

ET perchè le provisioni della panatica di queste Galere tanto per la gente di capo, et Remo, et rationi, quanto per il vitto di soldati, che se imbarcano, è la sustantia, e principal spesa di questa situatione, et suole molte volte alterarsi il prezzo delli grani per tutta Italia, et fuora di essa, et ci è stato anno, che si son' comprati a ducati tre il tumulo, et può succedere molto facilmente per l' advenire per haver molti anni, che dura questa abundantia, et tutto quello, che passasse di 23. o 14. Carlini il tumulo veneria à mancare à questa situatione haverete da tenere particulare pensiero di separare una summa certa, che non habbia da servire per altro, che per la compra, et preventione della detta panatica facendo sempre provisione in Puglia per dui anni navigando uno per Napoli, che è il corrente, levando infossato l' altro nelle fosse di Puglia, dove si può conservare più anni, et andarlo dando a renovare si sarà necessario, et molte volte non tenendo bisogno, et comprandolo alli principij della raccolta à prezzi dolci di 5. 6. 7. 8. Carlini, de più de avanzare in quel che si và consumando, si può industriare, e tornare, à vendere con beneficio di quel che si và conservando, et dopoi rinovando a minor prezzo, pigliando esempio del buon successo, che have havuto la separatione dell' annona, che habbiamo fatto nell' hazienda della Città di Napoli, pigliando ducati 200. milia per la compra di grani per la provisione d' essa, con la quale habbiamo passato li doi anni, et vanno per tre di nostro governo con abuntantia, et quietitudine, havendo guadagnato altri ducati 200. milia, dove per prima facevano tante perdenze, che ha causa-

sato il debito, in che hoggi si trova la detta Città d' undici milioni, et mezo d' oro, che la teneno impossibilitata di complire con li suoi carrichi et obligationi, non obstante la ricompenza, che li habbiamo data de 123. milia ducati de intrata per li 200. milia di capitali, che li habbiamo levati in una volta per detta causa, la quale intrata, come sapete risultò grande espediente della venditura, che senza poner gabella, ne altra impositione de che li panettieri pagavano à migliara di poticari per mano de quali vendevano il pane et si fe ridurli a manco numero, basciando il prezzo di quel che soleano pagare per detta vendita, et applicando, a beneficio della Città lo de più, che tenendo voi il pensiero, et dando l' ordine, che conviene alli tempi debiti facendo le provisioni per dui anni a suo tempo, et vendere quel che sopra, et tornando, a convertirlo nella detta panatica con il beneficio che s' andarà recevendo, tenendolo sempre separato servirà per supplire al danno che potria causare li danni di carestia, et tanto più si assicurarà questa provisione, et guadagno, se avantagiarà a questa situatione, quando si ponerà in effetto la fabrica delli forni di questa panatica per conto della Regia Corte nel Arsenale come habbiamo destinato dove se eviteranno molte fraudi, si migliorerà il biscotto, et si assicurerà la quantità senza andarsi mendicando con li partitarij con tanto disvantagio, et fastidio.

TARCENALE

Più si son situati ducati quindici milia l' anno per la spesa della fabrica delle Galere del Tarcenale, cioè ducati dui milia sopra quello, che perviene della vendita diverse robbe vecchie del detto Tarcenale, in ducati 13900. sopra le Provincie, e Terre infrascritte.

Terra di Bari.

Altamura	1752. 3. 5
Bitonto	4626. 1. 19
Terlizzo	201. 0. 14

Terra d' Otranto.

Taranto	1542. 0. 6

Principato Ultra.

Liuni	1622. 0. 0
Morra	1039. 1. 7
Nusco	1178. 2. 6
Patierno	1037. 4. 3

Et sopra la vendita di Robbe vecchie di detto Tarcenale.

IMBASCIATORI.

Et più si son situati duc. quaranta milia l' anno per le paghe dell' Imbasciatoria di Roma, Venetia, et Genua, la Chinea, che si presenta a Sua Santità, et cambio sopra le Terre dell' Infrascitta Provincia, cioè

Capitanata.

Ascoli	3674. 2. 5
Candela	2676. 3. 16
Foggia	4709. 2. 7
Guglionisi	2183. 1. 13
Lucera	3777. 3. 12
Monte S. Angelo	2955. 4. 6
Rusito	1081. 4. 6
S. Bartolomeo Ingaldo	2612. 1. 3
Serra Capriola	2107. 1. 1
Sansevero	3160. 1. 14
S. Martino	1017. 4. 5
S. Gio: Rotundo	2330. 2. 10

Tro-

Troya	4452.	3.	4
Torre maggiore	1453.	4.	8
Termule	1105.	1.	9
S. Agata	2010.	0.	11

FORTIFICATIONI.

Più si son situati ducati trenta milia l'anno per la spesa della fortificatione del Regno, li quali si son' segnalati nelle Provincie, et Terre sequenti, videlicet.

Terra di Lavoro.

Rocca Guglielma	3039.	4.	17
Cierro	1388.	2.	9
Massalubrenze	400.	0.	0
Sora	22.	0.	15

Calabria Citra.

Amantea	1406.	4.	13
Altomonte	2788.	2.	15
Patierno	2613.	2.	4
Petra mala	1000.	1.	2

Basilicata.

Abriola	2206.	0.	14
Calviello	12.	3.	0
Genzano	1171.	0.	13
Laurenzano	980.	4.	9

Calabria Ultra.

Catanzaro	5850.	0.	3
Mesuraca	306.	0.	3
S. Lorenzo	944.	4	4

Terra d' Otranto.

Ginosa	624.	3.	25
Hostuni	734.	0	3

Terra di Bari.

Monopoli	3772.	4.	11
Altamura	1737.	1.	10

CORRIERI.

Più si sono situati ducati sedicimilia l'anno per la paga delli Corrieri Maggiori, cioè ducati 12000. per quello di Monopoli, et ducati 4000. per quello di Roma sopra le Terre, et Provincie infrascritte.

Apruzzo Ultra.

Alanno	1199.	3.	5
Montorio	1952.	1.	15
Pianella	1289.	2.	16
Assergie	1092.	0.	2
Arischie	1027.	0.	11
Avezzano	1855.	4.	9
Bagno	1533.	1.	13
Cagnano	1155.	1.	1
Fagnano	1443.	4.	11
Fontecchia	1128.	4.	7
Goriano de valle	981.	1.	7
Collato	28.	2.	9
Giulia nova	6.	0.	0
Forcella	4.	3.	14
Guardia humana	104.	0.	10
Macchia del conte	385.	0.	12
Controguerra	612.	1.	18

FRAGATE.

Più si sono segnalati ducati dui milia settecento trenta sei l'anno per la paga delle fragate del Regno nelle Provincie, e terre infrascritte.

Terra di Bari.

Altamura	816.	0.	0

Terra d' Otranto.

Taranto	1920.	0.	0

POLVERE.

Più si son segnalati ducati trentamilia duicento cinquantasei per servitio dell' Infrascritti partiti, et opere, cioè per quelli della polvere ducati 7000., per quello di Salnitro ducati 10000., per quello dell' arme ducati 6913., et per l' opera delle Ferrere di Stilo l' altri ducati 6343., li quali si son segnalati nella Provincia, et terre infrascritte.

Basilicata.

Lago nigro	2268.	0.	11
Marsicovetere	1230.	0.	10

Digitized by Google

Monte milone:	2080.	o.	10
Lavello	1421.	3.	9

SALNITRO

Terra di Bari.

Barletta.	1000.		

ARME.

Cervenara	1255.	o.	8
Castello franco	1405.	o.	16
Chiusano	1834.	3.	1
Casal albore	1182.	2.	14
Nusco	1235.	3.	1

FERRERE DI STILO.

Calabria Ultra.

Stilo	6343.	o.	o

Più si sono signalati ducati ducento ottant' uno milia quattrocento sessanta cinque, tarì uno, et grana 19. di rendita l' anno per la paga delli presidij fissi, strade, lagni, guardie, et fabrica di Torri, tutto lo quale da hoggi avante è nostra volontà, che si paghi precedente nostro mandato, et liberanza della Regia scrivania di Ratione, Barricelli, et commissario di Campagna, delli quali si riserva tutta la quantità, che non si spenderà per non essere necessaria; et si averta di tenere conto a parte nella detta cascia delli ducati 28411. delli lagni, inclusa la rendita che teneranno in Terre, come delli ducati 44340. delle strade, et cossi anco delli ducati 122606. delli presidij fissi, et questo per essersi fatto de mio ordine de alcuni anni in qua, et ritrovato che avanzano ne le dette impositioni extra ordinarie più di docati novanta milia l' anno, li quali si spendevano, et applicavano a differenti effetti, et essendo questa Hazienda da a parte del Regno conceduta per detti effetti non obstante che habbiamo lasciato libero, et assignata per intiera tutta la detta summa di concessione fatta sempre verranno ad avanzare l' anno da ducati ottantamilio, o quel che faranno, li quali se haveranno da conservare nella cassa militare per supplire alla necessità del medesimo Regno.

Et perchè si sole de ordinario farnosi nuove camere riserbate; et comparire nuovi patroni di Portolania, et Zecca, et tutto lo de più, che veneve ad importare questo si soleva agregare all' altre terre del Regno à danno delli populi con notabil confusione della scrittura, poi che la Hazienda di Sua Maestà haverà di restar sempre per la medesima quantità, che offerto per le dette impositioni, et causa venendo a mancare a quelle summe a consignatarij si disordinava lo fatto per il passato, et per remediare se a parte la detta quantità perchè dopoi di supplire alli primi effetti, per lo che fù conceduto tutto quel che avanzarà serva per andare recattando lo principale delli assignatarij, che staranno situari sopra tale Terre che saranno disgravate per le dette cause, et essendo delle situate a la corte per questa cassa militare se ha da redimere altra tanta summa de particolari assignatarij, et applicarla in luoco di quella, che mancarà per detta causa, et s' hà d' andare conservando tutto l' avanzo delli detti ducati 281365. doi tarì, et grana dicinove per il detto effetto, et si avanzarà con il tempo cosa di consideratione servirà, et si applicarà a disgravare le Terre impotenti, a le quali mancaranno fuochi da numeratione a numeratione, et per supplire a li novi incidenti, che ponno venire à la detta impositione extraordinaria; che può essere se augumento più il numero

ro della Fantaria, con il quale farria necessario tutto quel che s'avanza nelli presidij fissi può anco crescere la spesa delle strade con farsene altre di nuovo, e quelli delli lagni con alcuni novi espedienti, per lo quale il detto avanzo ha da star sempre in piedi per detto effetto senza toccarsi, ne servirsi di esso, per altri, li quali si son segnalati nelle Provincie, et Terre di sotto declarate.

PRESIDII FISSI.

A Gio: Geronimo Salinas proveditore, et conservatore Generale delli presidij fissi del Regno per vitto, et mantenimento de essi ducati. 18500
Et per suo soldo. 4000

Se li son situati nelle Provincie et Terre infrascriete.

Terra di Lavoro.

Sorriento	2563.	1.	3
Lopiano	2435.	3.	12
Arpino	2953.	0.	10

Terra d' Otranto.

Matera	10946.	4.	16

Terra di Lavoro.

A quattro compagnie, che stanno di presidio in questa Provincia calculate per sette mesi dell' anno importano 12000
Salario di monitioneri, et altri Officiali 500

Si sono Situati.

Arienzo, e casali	5789.	3.	15
Somma, et casali	6710.	1.	5

Principato Citra.

Alle due compagnie, che stanno di presidio in detta Provincia di Principato Citra calculato come di sopra 6000
Salario di monitionieri, et Officiali 250

Se li situano.

Gifuni valle in piano	4137.	4.	0
Capo a sele	1652.	1.	8
Cava	459.	4.	12

Calabria Ultra.

A tre compagnie, che sono di presidio in detta Provincia calculate due di esse per l'anno intero, l' altre per mesi sette 13000
Salario di monitionieri, et Officiali 370

Si sono situati.

Cotrone	1914.	1.	7
Tropea	5911.	4.	7
Rigio	3173.	4.	6
Briatico	2370.	0.	0

Terra d' Otranto.

A tre compagnie, che stanno in presidio in la detta Provincia calculate due per anno intiero, et una per mesi sette, come di sopra 13000
Salario di Officiali 370

Si sono situati.

Matera	2711.	4.	19
Casalnuovo	4468.	0.	2
Misciagne	4323.	2.	6
Salice	1866.	2.	13

Terra di Bari.

A tre compagnie, che stanno di presidio nella detta Provincia di Terra di Bari calculate le due per un anno intiero, et l' altra per mesi sette 15000
Salario di Officiali 370

Se li sono situati.

Molfetta	4123.	1.	16
Quarata	9146.	3.	4

Apruzzo Citra.

Letto manupello	586.	3.	2
Polutro	170.	0.	19
Prezza	550.	0.	4
Petta bundante	427.	2.	1
Petra ferrazzana	110.	1.	7
Rocca S. Giovanne	530.	1.	0
Scierno	513.	0.	9
Torino	68.	3.	19
Villa Varrea	327.	3.	14

Vacro	352.	4.	19
Villa cupello	430.	0.	19
Villa S. Salvi	170.	3.	17
Villa tanca	1441.	1.	0
Villa casa candedella	137.	4.	10
Villa alfonzina	29.	0.	19
Villa torre vecchia	76.	1.	17
Villa torre gentile	9.	4.	2
Villa fonte del tronco	94.	1.	14
Villa S. Rostieri	4.	4.	8
Villa scorciosa	51.	3.	0
Villa piesra constantia	143.	3.	1
Villa stranazzo	80.	4.	1
Villa S. Polinaro	7.	4.	6
Villa S. Lagni	49.	2.	1
Villa d'ugno	3.	0.	14
Villa nova	13.	2.	7
Villa S. Spirito	9.	2.	3
Villa valignano	3.	0.	14
Pentana	247.	2.	1
Petruro	779.	4.	1
Schiavi	716.	1.	16
Tornarichio	797.	2.	10

Apruzzo Ultra.

Bellantea	620.	1.	18
Carrapoli	178.	4	0
Farinola	569.	2.	2
Insula	796.	4.	17
Mascufo	212.	1.	17
Montegaltiero	25.	1.	7
Petracamela	509.	4.	4
Scorzano	402.	4.	4
Sant' Homero	580.	0.	0
Terra morica montagna	94.	0.	16
Terra moricana Tizzana	49.	4.	5
Terra Moricana Moricone	119.	3.	3
Terra Moricana Magna Valle	159.	4.	2
Terra Moricana sola Villa	96.	2.	18
Terra Moricana del Conte	206.	2.	15
Villa Verruta	75.	1.	12
Villa S. Maria a picciano	20.	4.	10
Tortoreto	995.	3.	11
Campana	85.	3.	5
Colle Pietro	331.	4.	10
Capra d'osso	409.	1.	15
Civita d'Antico	333.	3.	16
Civita aquana	672.	0.	11
Fossa	573.	0.	10
Poyo piacenza	664.	0.	3
Prata	420.	0.	19
Piacenza	569.	3.	0
Petranico	358.	3.	2
Poyo proponisco	545.	4.	2
Poyo sivalle	75.	1.	12
Poyo Filippo	527.	2.	7
Patierno	365.	3.	4
Bocca S. Stefano	423.	0.	13
Rocca librisi	44.	1.	10
Rocca di Baffi	861.	1.	10
Scoplito	432.	1.	2
S. Benedetto	312.	0.	4
S. Maria	613.	2.	14
Stanzano	559.	3.	15
Tussi	416.	3.	4
Visone	476.	4.	9
Torre di taglio	311.	0.	8
Variculica	417.	1.	0
Villa domi	98.	3.	11
Villa colle morischi	53.	1.	19
Villa pataracchio	114.	0.	19
Leunaro	728.	2.	13
Aschi	594.	1.	19
Bisogna	615.	4.	0
Chirchio	934.	4.	10
Gioya	980.	0.	8
Occiudoli	593.	1.	8
Rovere	447.	0.	6
S. Petito	343.	2.	7
Ripattoni	350.	3.	2
Rocca S. Maria	356.	0.	2
Turano	282.	4.	11
La forma	349.	1.	7
Cese	358.	1.	10
Canistro	306.	3.	7
Forcella	78.	0.	11
Lupranica	390.	0.	18
La pagliara	78.	0.	6
Monticchio	51.	3.	4
Mareri	316.	1.	6
Meta d'orvieto	264.	3.	8
Petrella di cicoli	183.	2.	17

Pe-

Pescho Rocchiano	199.	2.	10
Royo	1.	3.	18
Rocca di cerro	333.	3.	10
Staffolli	274.	3.	10
Torna in parte	206.	4.	6
Villa schiavi	289.	3.	3
Miano	0.	1.	11
Notarisco	16.	4.	5
Pogio umbricchio	6.	2.	15
Caporciano	6.	0.	0
Castilenti	158.	4.	17
Casal S. Nicola	26.	2.	18
Collevecchio	131.	0.	9
Feudo di Canzano	8.	4.	6
Faragone	59.	2.	0
Forca di valle	277.	3.	7
Fano Adriano	256.	4.	8
Forcella depenna	196.	4.	8
Frunti	300.	0.	15
Guardia humana	192.	2.	16
Basilicata.			
Petra petrosa	993.	0.	12
Accerenza	2005.	0.	15
Calvello	2423.	1.	12
Capitanata.			
Cirignola	2428.	3.	1

STRADE.

Apruzzo Citra.			
Roeca spinalutti	580.	2.	17
Villa policorno	66.	2.	11
Villariano	52.	0.	18
Villa summo vicoli	6.	2	9
Villaforca bovalina	58.	1.	19
Villa fonte chiara	36.	0.	4
Villa S. Silvestri	82.	0.	19
Villa S. Maria a maria	111.	0.	9
Villa cotellessa	25.	4.	7
Villa teglio	227.	3.	16
Villa petruro	15.	3.	11
Villa Acielli	98.	3.	3
Villa Vasto meroli	34.	2.	14
Villa Lazaro	12.	2.	17
Belmonte	781.	4.	11
Letto prope palena	753.	1.	4
Ortone di marsi	965.	4.	12
Pizzo ferrato	783.	4.	2
Ripa teatina	629.	1.	16
Tufillo	920.	0.	15
Torricella	734.	1.	11
Pettorano	1406.	0.	17
Salle	804.	1.	1
Taranta	1077.	2.	12
Palumbari	39.	0.	5
Apruzzo Ultra.			
Castello vecchio a basso	198.	3.	5
Canzano	579.	1.	17
Lilice	658.	1.	11
Morro	858.	4.	8
Monte bello	864.	0.	1
Mosclano	701.	0.	13
S. Egidio	44.	4.	1
S. Vito	478.	1.	4
Tossecia	885.	2.	14
Villa S. Maria Joanella	17.	3.	12
Vitoli	378.	2.	15
Vesteo	504.	3.	5
Villa Moricena	56.	1.	13
Villa colle corvino	2.	1.	17
Villa di chiarino	79.	3.	15
Cantalice	762.	0.	11
Civita reale	699.	1.	18
Castellone del conte	685.	4.	5
Colle fecato	377.	0.	14
Castel Vecchio di Tagliacozzo	98.	0.	16
Corvara	624.	4.	10
Introdoco	734.	4.	4
Villa sanarga	3.	3.	4
Preturo	389.	2.	8
Poyo S. Maria	648.	0.	12
Pesco sanzonisco	624.	0.	0
Poyo viano	306.	3.	15
Poyo S. Giovanni	101.	4.	14
Petrella tagliacozzo	370.	4.	4
Perito	804.	4.	16
Rocca taninze	86.	4.	19
Risclolo	559.	1.	18
Rendinara	310.	4.	15
Stiffe	98.	0.	10
S. Vittorino	80.	4.	2
Sambuco	338.	3.	19
S. Natoglia	559.	2.	15

S. Do-

Digitized by Google

S. Donato	390.	0.	9
Turano	372.	0.	19
Villa S. Angelo	303.	1.	10
Villa campo tosto	629.	1.	6
Villa S. Justa	92.	1.	16
Villa conca	16.	3.	19
Gorriano Fisco	746.	0.	16
Gagliano	958.	2.	11
Balzarano	612.	2.	13
Colle arnelle	908.	0.	1
Colle Longo	619.	4.	7
Morea	806.	1.	16
Ortucchio	838.	4.	15
S. Joana	405.	4.	19
S. Sebastiano	691.	3.	1
Loreto	1371.	4.	15
Spoltore	1074.	2.	9
Principato Ultra.			
Monte verde	1023.	1.	5
Ariano	414.	3.	9
Diversi feudatarij	585.	0.	13
Calabria Ultra.			
Melito	2041.	2.	2
Policastro	3149.	1.	2
Terra di Lavoro.			
Cierro	316.	1.	6
Trapetto	1150.	0.	2
Contado di Molise.			
Bayano	2034.	3.	10
Riccia	1368.	2.	14
Monte falcone	850.	2.	14
Matrice	783.	4.	6
Gambatesa	740.	3.	0
Fossa ceca	747.	3.	9
Morcone	2391.	2.	6
Mirabella	1450.	3.	8
Castro pignano	891.	3.	3
Campo basso	112.	0.	9
Diversi feudatarij	410.	1.	10
Basilicata.			
Atella	2523.	1.	18
Albano	1694.	4.	16
Anzi	1894.	4.	4
Craco	1810.	4.	4
Baglio	1215.	3.	19
Cancellara	1087.	2.	17
Miglionico	1305.	4.	8
Abriola	277.	4.	13
Castello inferiore	761.	0.	1
Oppido	193.	1	3
Principato Citra.			
Conca	259.	0.	1
Fornilli	177.	1.	19
Guarazzano	67.	4.	3
Heremiti	116.	0.	6
Lustra	217.	0.	8
Melito	40.	4.	8
S. Pietro Scafati	147.	1.	6
Moyo	170.	2.	19
Matonti	170.	2.	16
Massa scusa	120.	3.	10
Monte calento	253.	4.	14
Monte corace	197.	3.	8
Ostigliano	83.	2.	16
Ortodonico	225.	1.	13
Omignano	21.	4.	12
Pattano soprano	8.	2.	16
Puglisi	3.	3.	11.
Torre ursaya	162.	2.	14
Montanarci	20.	0.	0

GUARDIA DI TORRI.

Terra di Lavoro.

Per quarantadue Torri, che sono in la detta Provincia di Terra di Lavoro	3276		
Et per li Cavallari	200		
			3476
Situazione sopra			
Sessa	3476.	0.	0
Principato Citra.			
Torre numero 86.	6708.	0	0
Cavallari	600.	0.	0
			7308
Situazione sopra			
Salerno	7308.	0	0
Basilicata.			
Torre numero 13.	1014.	0.	0
Cavallari	150.	0.	0
			1164
Situati sopra			
Lago nigro	1164.	0.	0

Ca-

Digitized by Google

Calabria Citra.

Torre numero 34.	2652. 0. 0	
Cavallari	1200. 0. 0	
Li Situati.		
Paula	3552. 0 19	
Patierno	299. 4. 1	
		3852
Calabria Ultra.		
Torre numero 54.	4212. 0. 0	
Cavallari	1500. 0. 0	
		5712
Situati.		
Mayda	2786. 2. 19	
Briatico	2367. 4. 1	
Mesuraca	557. 3. 10	
		5712
Terra d' Otranto.		
Torre numero 88.	6864. 0. 0	
Cavallari	1200. 0. 0	
		8064
Situati sopra		
Campie	2949. 1. 17	
Cupertino	2774. 3. 7	
Ginosa	2339. 4. 16	
		8064
Terra di Bari.		
Torre numero 16.	1248. 0. 0	
Cavallari	400. 0. 0	
		1648
Si situano sopra		
Bari	1648. 0. 0	
Capitanata.		
Torre numero 25.	1950. 0. 0	
Cavallari	150. 0. 0	
		2100
Si situano sopra		
Lucera	2100. 0. 0	
Apruzzo Citra.		
Torre numero 8.	624. 0. 0	
Non ci sono Cavallari		
Si situano sopra		
Lanciano	264. 0. 0	
Apruzzo Ultra.		
Torre numero 6.	4680. 0. 0	
Non ci sono Cavallari		
Si situano sopra		
Cartopoli	468. 0. 0	

FABRICA DI TORRI.

Basilicata.

Miglionico	754. 1. 0	
Petrafesa	790. 3. 17	
Principato Citra.		
Bucino	2646. 1. 7	
Principato Ultra.		
Carbonara	1423. 4. 16	
Apruzzo Citra.		
Francavilla	1281. 4. 19	
Terra d' Otranto.		
Guagnano	1391. 0. 2	
Calabria Ultra.		
Mesuraca	1431. 4. 0	

BARRICELLI.

Terra di Lavoro.

Caserta	3960. 0. 0	
Principato Citra.		
Capaccio	1202. 3. 3	
Sanza	906. 2. 5	
S. Pietro Scafati	191. 3. 10	
S. Mango pimonte		
Salerno	70. 1. 15	
Castell' a mare della bruca	648. 0. 0	
Terra dura casale	28. 3. $\frac{2}{3}$	
Lasea casale	32. 1. $18\frac{2}{3}$	
Catona casale	18. 1. $14\frac{2}{3}$	
Spio casale	103. 1. 12	
Quaglietta	35. 2. 8	
Sassano	2283. 0. 11	
Laurino	1048. 3. 9	
Capitanata.		
Procina	2211. 4. 14	
Venifro	1508. 0. 6	
Terra di Bari.		
Trani	3249. 1. 16	
Barletta	1142. 3. 4	
Terra d' Otranto.		
Massafra	3236. 0. 0	
Hostuni	100. 0. 0	

Ca-

Calabria Citra.

Terranova	1444.	4.	8
Longobucco	2128.	1.	9
Amantea	146.	4.	3

Calabria Ultra.

Amendolia	1603.	3.	8
Melito	1912.	1.	12

Apruzzo Citra.

Casoli	1188.	2.	19
Petra bundante	66.	4.	7
Gesse prope palena	1390.	0.	4
Monte odorisio	686.	1.	6
Vrsogna	388.	1.	4

Principato Ultra.

Montefuscolo	1327.	0.	6
Torre di montefuscolo	126.	2.	18
Nove ville	375.	0.	0
Apice	1575.	1.	6

TRIBVNAL DI CAMPAGNA.

Principato Ultra.

Solofra	2131.	3.	2

Contado di Molise.

Lucito	985.	0.	2
Gambatesi	339.	4.	5

Apruzzo Citra.

Vittorito	561.	4.	5
Villa S. Maria	473.	4.	19
Fossaceca	689.	0.	5
Rocca morice	652.	2.	0
Tilla campana	107.	4.	2
Villa mazzà grugno	58.	2.	0

Le quali sopra dette cinque imposition fanno la somma di ducati ducento ottanta uno milia quattrocento sessanta cinque, tarì dui, et grana dicenove, cioè

Presidij fissi	122606.	0.	0
Strate	44340.	0.	9
Guardia di Torri	34416.	0.	0
Fabrica di Torri	10000.	0.	0
Lagni	28411.	0.	10
Barricelli, o Tribunal di Campagna	41692.	0.	0

Soldo di Sua Eccellenza:

E più si sono situati nella detta cassa militare la significatoria di Relievo, sopra le quali se assignano ducati vintinove milia, et settecento per conto di mio soldo. 29700

Ingegnieri

Et più si situano ducati tremilia l'anno per il soldo di tutti l'Ingegneri del Regno sopra le dette significatorie di relievi. 3000

Mastro di Cirimonie.

Et più si segnalano ducati cento quaranta quattro l'anno sopra le dette significatorie di relievo per il soldo del mastro di Cerimonie. 144

Portieri di Mazza, e di Catena.

Et più si segnalano ducati quattro cento quarantadue l'anno sopra le dette significatorie de rilievi per il soldo delli portieri di mazza e di catena. 442

Alcayde, vitto, et vestiti di schiavi del parco.

Et più si segnalano ducati sette cento ottanta l'anno sopra le dette significatorie di relievi, cioè ducati cento ottanta per il soldo de Alcay del parco, et ducati 600. per vitto, et vestito, et altre cose per li schiavi di esso. 780

Artigliaria.

Et più s'assignano per la fundatione dell'Artiglaria, et soldo del Capitan Generale d'esse, et Artiglieri ducati sei milia cinquecento quaran-

ranta quattro, cioè ducati 4000. per la fundatione di dette Artigliarie, et ducati 2544. per il soldo del Capitan di essi Artiglieri, et altri, li quali si situavan ducati 934. di esse sopra le dette significatorie di rilievi, et ducati 5610 sopra le vacantie, et tra tanto se anderanno pagando del dinajo delli Sali, come inanzi si dirà. 6544

Piazze Morte.

Et più s' assignano per la paga delle Piazze morte ducati dicidotto milia cinquecento cinquanta sopra li ducati vintitre milia nella Dohana di Napoli. 18550

Et più si assignano sopra l' arrendimento dell' Oglio ducati duemilia, et sopra le Dohane di Puglia ducati mille per lo pagamento di dette piazze morte. 3000

Con altri ducati 367. che avanzano dell' arrendamento delle defescie corde di erbagi del mazzone di terra di Lavoro. 367

Guardia Allemana.

Et più s' assignano per la paga della guardia Alemana ducati quattro milia cinquecento quaranta cinque, et tarì tre sopra la detta Dohana di Napoli. 4545. 3. 0

Assignatarij, elemosine, et salario d' officiali sopra il Sale.

Più s' assignano ducati decedotto milia, et dui cento per diversi consignatarij, luoghi pij, elemosine, et provisioni di Officiali sopra l' arrendamento del Sale. 18200

Spese secrete.

Più s' assignano ducati cinquantamilia l' anno per la spesa di cose secrete, et extraordinarie, li quali si situano nelle vacantie, che si sono applicate a la detta cascia militare, et intanto si andaran pagando delli ducati 247410., che restano liberi, franchi, et non a cosa nessuna dell' arrendimento del Sale. 50000

Audientie.

Più si assignano ducati vintiano milia cinque cento l' anno per lo salario delle otto audientie del Regno, cioè salario di Governatori, Auditori, Avvocati, et Procuratori Fiscali, Cappella, et altri ministri minori, eccetto il Barricello, il qual si paga a parte, li quali si situano sopra le dette vacantie, et tra tanto se andaranno pagando per li detti 247410

Dell' arrendimento del Sale. 21500

Continui.

Più s' assignano ducati dicidotto milia seicento cinquanta l' anno per il soldo, et paga delli cento continui incluso l' allogiamento, li quali si situano sopra le vacantie, et tratanto s' anderanno pagando del detto dinaro del Sale. 18650

Galere di Sauli.

Più s' assignano ducati quindicimilia l' anno alli figli di Bendinello Sauli per conto delle due Galere che teneno in assiento nella squadra di Genua in servitio di Sua Maestà, li quali si situano sopra le dette vacantie, in tratanto s' iranno pagando delli detti ducati 247410.

del dinaro de li Sali, come di sopra. 15000

Archabuscieri a Cavallo di Don Antonio di Mendozza.

Più s' assignano per la paga, et soldo della compagnia di Arcabuscieri a cavallo di D. Antonio di Mendozza ducati tremilia trecento sessanta, li quali si situano sopra le vacantie, et intratanto se anderanno pagando del detto dinaro di sali. 3360

Exattione de' Ministri.

Più s'assignano ducati quattromilia, et cinquecento l'anno per l'exattione toccante a li ministri pecuniarj delle provincie del Regno sopra le vacantie, e tra tanto s'andaranno supplendo ut supra. 4500

Importano le sette partite ultime assignate nelle vacantie, et in defetto sopra il Sale ducati cento vinti milia seicento vinti, delle quali vacantie, come intenderete, e sono hoggi vacate alcune summe, et altre maggiori vacano fra poco mesi, che sono del partito, che se extingua capitale, et terze in quindici anni del tempo del Signore Conte de Olivares, che questi gionti con li ducati 128794. che avanzano hoggi nella detta cassa militare, et ordinaria dopo de havere complito a tutti li pesi ordinarij, et extraordinarij vi è arrendimento del Sale, che importa 24741. l'anno per andare soccorrendo a la quantità delli ducati 120620. delle dette sette parte hoggi à restare libero tutto il corpo delle partite che fussero vacate, et alli corpi, che diminuissero et residui, che non li ricuperassero, et alle altre spese, che ponno sopravenire per nuovi incidenti, a li quali ancora supplirà, et ajutarà a tutto quello s'andarà aumentando cossi delle partite delli ducati 720. milia di rendita a vita applicati a questa cassa militare, che andaranno vacando, come delli corpi, che se andaranno augumentando cosi per ragione di rendita, come al disimpegno, et frutti, che l'uno, et l'altro ha da servire tanto per supplire a quello, che mancasse, come per redimere le partite in burgensatico, che sono alienate del Regio Patrimonio, de tutto il quale si hà da tener conto, et commissario a parte, et farsi relatione di quattro in quattro mesi nel Collaterale cosi delle vacantie, et depositi, come delli residui, et mancamenti, et il medesimo delli corpi, che sono augumentati, et quelli che sono disminuiti, et restano in residuo per pigliarse l'espediente, et resolutione, che conviene, et in questa conformità farse li bilanzi novi aggiustatamente, et notitia a sua Maestà.

Situatione della cascia ordinaria.

Introito delli corpi della detta cassa.
Tratte ducati cinquanta quattro milia seicento novantadue. 54692
Officij vendibili, rinuntie, et ampliationi, ducati settantamilia. 70000
Escadentie di feudi, et altri corpi, ducati cinquantamilia. 50000
Arrendimento della Seta di terra di Lavoro ducati ottomilia. 8000
Dohana di Napoli ducati settemilia, et cinquecento. 7500
Dohana di Fogia. 5000
Affitto del Prothomedico ducati ottomilia, et trecento. 8300
Taverna delle Carceri della Vicaria ducati mille, et vinti. 1020
Proveria di Vicaria ducati vintitremilia. 23000
Beni extraordinarij ducati tredicimi-

milia quattro cento trenta quattro. 13434

Più altri ducati sette cento sopra la difesa del mazzone corde d' erbagij di Terra di Lavoro per pagarli alli Consiglieri di Collaterale, et altri ministri per quello li spetta per conto d' herba, et fieno. 700

Et altri ducati dui milia, et cinquecento, che si stimano li deritti, che toccano a Sua Maestà per la zeccatura delle monete, che si ben questi anni passati ha importato sette, et otto milia ducati, perche potriano disminuire, li poneno per detti. 2500

Che tutti fanno la summa di ducati ducento quaranta quattro milia cento quaranta sei, sopra li quali ducati 244146 l' anno s' assignano li pesi sequenti videlicet. 244146

Exito alli sei Officij del Regno, che cinque di essi a ducati 1290. l' anno, et uno ad 3340. che l' altro, che è quello di Bovino sta assignato sopra terre. 14290

Alli sei Regenti di Cancellaria inclusi quelli di Consiglio d' Italia, et il Regente Gio: Francisco de Ponte Secretario, Portieri, Torce, et altre cose. 9890

Alli Presidenti, et Consiglieri di Capuana. 16200

Al Luocotenente, Presidenti, Rationali, et altri Officiali della Camera. 14312

Queste quattro partite s' assignano sopra le tratte

Alli Consiglieri Collaterali di cappa corta per lo numero delli quindici, che al presente godono soldo. 9000

S' assignano

Nella summa di ducati settantamilia di vendite, renunzie, et ampliationi di officij. 8305

Taverna delle carceri della Vicaria. 1029

In beni extraordinarj. 1675

A diversi pensionarij. 113695

S' assignano sopra la vendita, renuntie, et ampliationi, di officij, et escadentie.

Alli Cantori della Regia Cappella di Palazzo, et altre spese de essa. 8000

S' assignano nella Seta di Lavoro, Affitti delle case delli Regenti in Corte. 1200

Diverse provisioni, et spesa per servitio del Consiglio d' Italia. 2600

Secretario della zifra di Sua Eccellentia. 200

Lettori dello studio publico. 4000

S' assignano sopra l' affitto del Prothomedico.

Capitani di Giustitia. 8400

S' assignano a li beni extraordinarij.

Cavallarizza della Madalena, et Razza di Puglia. 15000

Se assignano

Nella Dohana di Napoli ducati settemilia et cinquecento, delli quali la detta cascia militare, et la Regia Camera della Summaria hanno da tenere particulare penziero che li ducati 3000. di essi stiano recuperati a tempo, acciò si possano come si hanno di pagare ogni anno al perceptore di Terra di Lavoro, perchè al tempo, che si sole, et è costume se diano alla Università di Capua, et Aversa et loro casali la compra di tanto Orgio per servitio della detta Cavallarizza alla voce de maniera, che non si possano dolere, de che non si li sia pagato a tempo detto dinaro sotto pena a chi disquitarà de pagare li denari et danni, che a la Regia Corte, o a le dette Università, et suoi casali causeranno per

detto disquieto, de più de altre ad arbitrio di Sua Eccellentia. 7500
Dohana di Foggia. 5000
Zeccatura delle monete. 2500
Salario di Officiali di Vicaria cosi criminali come civili, et altre spese d' essa. 16000
S' assignano sopra li proventi di Vicaria.
Soldo del scrivano di Ratione, et suoi officiali. 2900
Di quelli della Thesoreria. 2000
Orlogiero 60
Trombetti Reali. 763
Rè d' arme. 96
Montiero maggiore. 200
Gondola, et Bergantino di Sua Eccellentia. 150
Casa de la Guardia Alemana. 270
Casa del Capitan di detta Guardia. 120
Carta, et libri per lo Scrittorio, Summaria, Scrivania, Thesoraria, et cassa militare. 2000

S' assegnano

Affitto di Prothomedico. 200
Alli proventi di Vicaria. 7000
Nelli beni extraordinarij. 2359
Salario di diverse felluche. 1000

S' assegnano

Nelli beni extraordinarij. 1000
Li ducati tremilia del Zuccaro restano nella detta Dohana di Napoli per dove si pagaßo con ordine della Camera.
L' altri ducati tremilia di Provisioni di ministri portulani di ducati duimilia, si pagano del Jus Sal Mar, che entra in potere di essi, et l' altri ducati mille se li pagano nelle Dohane di Puglia con ordine di detta Regia Camera.
Ancor si applicano alla detta cascia ordinaria tutte le significatorie, che la detta Regia Camera ha spedite, et spedirà per qualsivoglia causa, con che non se includa in esse quello, che pervenerà delle rendite, et corpi situati alla cascia militare dal primo di Gennaro 1612. avante, li quali quando li spediranno hanno d' intrare alla detta cascia militare quelle, che perteneranno ad essa cascia, con le quali significationi l' anderà supplendo a questa cascia d' alcuni corpi di sopra assignati, nelli quali potrà havere diminutione.

Per tanto la esequtione di quanto sta di sopra ordinato, et stabilito vi ordinamo, et commandamo, che l'osservate, et facciate osservare facendo registrare la presente in libro a parte nella rota di conti, acciò che in ogni tempo s' habbia memoria, et notitia de essa, non se possa allegare ignorantia, dando ordine a tutti li ministri di questo tribunale, che tengano conto con quel, che ad ogni uno di esso toccarà in conformità del sopradetto, spedendo ancora li ordini necessarij alli Regenti le Provincie, Arrendatori, Dogane di pecore, Dohana di Napoli, Affittatori, et Perceptore delle significatorie per quello de Relievo, et altri di sopra detti, che paghino, et faccino intrare nella detta cassa militare il detto milione cinque cento trenta tre milia sette cento dicidotto, effettivi cioè ducati 1268108. dal primo de Gennaro 1612. di tutti li corpi di sopra declarati, et altri ducati 265610. del arrendimento del Sale del primo di Settembre del detto anno 1612. avante alli tempi, che per la nuova Pragmatica, et per loro affitti, et arrendimento stanno obligati, et che al tempo debito come anderan vacando l'al-

l' altri 720150., delli quali ancor s'è dotata la detta cassa s' espediscano li ordini neccessarij per farli entrare in quella per li effetti sopradetti, dando ordine al Rationale Jordano Moretto, che al presente governa la detta cassa militare, che vada ricuperandoli a li tempi suddetti, pagandoli in Napoli, et dando ordine nelle Provintie con mandati, et liberanza delli quali si habbia pigliato la ragione nella rota di Conti di ogni situatione per servitio d'essa medesima come per l' instruttioni, che se li sono date, le quali haverà d' osservare inviolabilmente dandoli potestà, che possa pigliare denari da qualsivoglia persona senza danno per soccorrere la detta cassa, et farli pagare nelle Provincie, precedendo prima ordine nostro particulare per questo.

Et perchè de più della detta situatione della cassa militare s' è fatta quella della cassa ordinaria, come di sopra sta declarato, ve ordinamo ancora, che per la recuperatione delli corpi, et osservantia della situatione d' essa habbiate da tenere, et fare tenere il conto, che conviene, et spedirne li ordini necessarij. *Dat. Neap. in Regio Palatio die 15. Octobris 1612. El Conde de Lemos. Vidit Constantinus Regens. Vidit Montoya Regens. Vidit Tapia Regens. Vidit de Castellet Reg. Vidit Montaltus Reg. Salazar Secretarius. In Negotiorum Camerae 2. fol. 1.*

Die 15. Oct. 1612. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA LXXI.

EL apretado estato, en que se ha puesto mi Real Patrimonio, ha obligado a que yo haya mandado, que con particolar cuydado se trate aqui de su remedio, y alivio, y el dessos mis suditos; y haviendose considerado atentamente la forma en que este se podrà hazer por la importancia de la materia, hè resuelto lo que por agora ha parecido convenir, sobre que se embian las ordenes al Duque de Ossuna mi Virrey en este Reyno, para que las haga executar con toda puntualidad, como yo espero de su zelo a mi servicio. Y porque la execucion de algunos de los puntos, que se han resuelto, senaladamente tocan, y pertenecen a este Tribunal, por ser materia de hazienda, se os advertirà en esta dellos, para que con mas particularidad tengays entendido lo que contienen, y pongays muy gran cuydado en se execucion assi por lo de presente, como para lo de adelante.

1. *En primero lugar* he acordado, que ninguno de mis Visoreyes deste Reyno, assi el, que oy es como los que adelante fueren, no puedan vender ninguna renta Real de qualquier calidad, que sea, en ningun caso, que suceda si no fuere con expressa orden mia despachada por el dicho mi Supremo Consejo de Italia, la qual se haya de inserir en el despacho de la Venta, que se haziere y no procediendo las dichas circumstancias, y doy por ninguna, y de ningun valor, y effeto qualquiera venta, que se hiziere de renta Real desse Reyno, de lo qual estarey advertido para prevenirlo, y acordarlo a mis Visoreyes en todas las cosas se pueden offrecer.

Proles non potest vendere reditus Regios, nisi cum facultate a Rege concessa, et inserta.

2. Y lo mismo hareys offreciendose ocasion de querer los dichos mi Visoreyes hazer algun nuevo gasto en fabricas de palacio, o otras obras publicas, o semejantes; porque en caso que haya necessitad de hazer alguno de los dichos gastos, mi voluntad es, que me lo avisen los dichos mis Visoreyes con las circumstancias necessarias, embiandome relacion de la necessitad, y conveniencia,

Nec nova aedificia potest construere.

cia, que huviere a la tal fabrica de la costa, que ternà, y de donde se podrà facar el dinero para ella; y que la relacion venga firmada de mis ingenieros, y personas expertas, conforme a la obra, que se huviere de hacer en quanto a la fabrica, y en quanto a la parte de donde se ha de sacar el dinero para ella, vernà relacion de este Tribunal; para que vista por mi, mande lo que convenga; y no se haziendo con las dichas circunstancias, ordeno, y mando, que no hagays buenos los dichos gastos a los ministros, que los gastaren contra la dicha orden. Con declaracion, que no se comprehende en esta prohibicion lo que toca a las fabricas de los Castillos, Fortalezas, y Torres deste Reyno, pues para ello hay renta senalada, y assi procurareys por vuestra parte, que esto se execute, y cumpla con las demas ordenes, que estan dadas en esta materia.

Relatio subscribenda ab Architectis.

Fabricae castrorum, et turrium non comprehendantur.

3. Y porque mi voluntad es, que se executen tambien las ordenes, que tengo dadas, para que ninguno de mis Visoreyes puedan dar nuevos sueldos, ni ayuda de costa, ni salarios, accressentar los viejos, ni que se paguen doblados, assi en cosas militares, como otras contra las ordenes dadas, sin que la haya nueva, y particular mia para ello, con clausola derogatoria de la presente, os ordeno, y mando, que lo que contra lo aqui referido se librare, no se pague, y que, si huviere pagado, se cobre de las personas, que lo huvieren recivido, y no pudiendo, dellas de los Ministros, a cuyo cargo ha estado el pagarlo, y librarlo, y que no se les reciba en cuenta en la que dieren del dinero, que tuviere estado a su cargo de mi Real hazienda, y en esta conformidad lo advertireis a la Escrivania de Racion, y a las personas, a quien toca, para que se execute con puntualidad.

Nec nova stipendia potest conferre, aut salaria, nec augere, vel aliquod donare, et soluta repetantur.

4. Y *por evitar la confusion, que ha gavida por lo passado en valerse mis Vitoreyes del dinero de una consinacion para otras efetos*: Ho ordenado, que el dinero, que estuviere destinado para una cosa, no distribuya en otra, sino en caso muy preciso, y necessario, y que dello no se pague pension, ni ayuda de costa, pues conviene, que esto dinero, se quede en piè para suplir las faltas, que huviere adelante en las tales consinaciones, y assi procurareys, en quanto fuere de vuestra parte, que esto tenga efeto, advertiendo dello à mis Visoreys, y proveniendo dello al Tesorero General, y a la persona, que tiene a su cargo la Caxa Militar, para que tengan noticia dello, y en los bilancos me embiareys relacion particular de lo que queda, ò falta en cada cuerpo destos.

Nec ulterius pecunia assignata pro alia causa, nisi rogati.

5. Lo mismo es mi voluntad, que se observe, y guarde en la distribucion del dinero, que procede de sinificatorias, sin que se distribuya en otros efetos, que en pagar à los que tienen consinaciones sobre los arrendamientos de que proceden; y assi lo executareys, de manera que todo el dinero, que se cobrarè de Arrendadores, y Perceptores, y otros qualquier Officiales, y deudores dessa mi Real hazienda por causa de pagamientos fiscales, y otras rentas Reales, se convierta en pagamientos de las personas, que tuvieren comprado rentas in essa mi Regia Corte, y tuvieren consinacion particular sobre algun Arrendamiento, ò otro cuerpo della; preferiendo siempre el que fuere acreedor de justicia al de gracia, y que lo procedido de un cuerpo, no se aplique à otro efeto, sino fuere muy

Pecunia et significatoriis, et ex condictoribus vestigalium solvatur creditoribus emptoribus jurium fiscalium.

Creditores ex justitia praeferuntur aliis ex indulgentia.

muy necessario; y en caso, que no haya con quien cumplir, de los que tienen aquel cuerpo de renta.

Prorex curet, ut capsarius arcae militaris fidejussionem praestet.

6. Hase entendido, que la Caxa Militar desse Reyno està en poder de persona, que no tiene dado fianzas, y por el enconveniente, que se considera, que podrà resultar desto, hè ordenado a mi Visorey, que se ponga a cargo de persona, qual convenga, que dè las fianzas necessarias a satisfacion desse mi Tribunal hasta en la cantidàd, que pareciere convenir, para la seguridad de mi Real hazienda, y assi estareys advertido, que se execute, tanto por lo presente, como por lo venidero.

Prorex det instructiones capsario praedicto.

7. Y porque conviene, que la persona, que tuviere a cargo la dicha Caxa Militar, estè advertida de lo que le toca, en particular destas ordenes, pues de no lo estar, puede resultar mucho prejuycio à mi Real hazienda, le dareys las Instruciones, que pareciere convenir para la forma, en que se haga de governar, y en particular de lo que destas ordenes puede tocarle, y tendreys muco cuydado, que essa se guarde inviolablemente.

Relationes dati, et accepti debent esse distinctae, et debent mitti ad Regem infra quatuor menses post annum.

8. Por lo mucho, que conviene tener aqui noticia del estado, que ay tuviere mi Real Patrimonio para el buen govierno desse Reyno, importa muco, que se observen las ordenes, que tengo dadas en materia de embiar los bilancos con la puntualidad, y distincion, que en ellos se declara, y assi os lo buelvo a encargar, y que vengan con mucha distincion, expressando cada cosa en particular, y declarando el numero de las Companias de Infanteria, que se sustentan, y pagan con sus primeras planas, y los entretenimientos, y vantajes particulares de porsi, y lo que es de provision mia, y lo que es de los Virreyes, y se huviere algo, que exceda de las provisiones ordenarias, y lo que desto, y de las mas cosas se paga effettivamente en cadaun ano, y hasta que tiempo quedan pagados: embiandome tambien la evacuacion del bilanco, y relacion particular de los residuos, y de la causa, porque no se ha cobrado, y del dicho bilanco entregareys una copia al Virrey, y a mi me embiareys otra, y esto sea precisamente dentro de quatro meses despues de passado el ano, cuyo fuere el tal bilanco; y aunque fio de vuestro cuydado, que lo podreys assi en execucion, todavia porque en esto haya mas puntualidad, he acordado, que no cumpliendo con esta orden, no se pague a los Ministros desse Tribunal mas de la mitad de sus salarios por todo el tiempo, que se tardaren en embiar los dichos bilancos passado el termino de los dichos quatro meses senalados para ello, de que he querido avisar, para que esteys advertidos dello, y que escrivo al mi Visorey, que lo haga executar, y que no se reciva en cuenta lo que esto montare a las personas, a quien toca pagarlo, y assi mismo me embiareys todos los bilancos, que se han dexado de embiar despues de ultimo, que truxo el Conde de Lemos dentro de seys meses, en la conformidad referida, que lo uno, y lo otro es mi voluntad, que se execute con toda puntualidad.

Alterum exemplum Prorogi.

Poena dimidii salarii.

Prorex mandet, ut relationes fiant.

9. Le determinado, que en esse Reyno se establesca una cantidad de cierta renta senalada para penfiones, y entretenimientos, de manera que las que dieren, no excedan della; y caso, que excedan, que vayan entrando en lugar de las, que fueren vacando, y que en el entretanto no se paguen de ningun dineto, situado, ni

Mittatur Regi relatio omnium pensionum, collatarum ab ipso.

ni de lo que procediere de sinificaciones, si no fuere haviendose cumplido primero con la gente de guerra, Ministro de Iusticia, y otras deudas de Justicia; y porque para tomar en esto mas acertada resolucion, conviene tener una relacion de todas las personas, que en esse Reyno gozan de pensiones por merced mia, y del tiempo, que ha, que las gozan, resumiendo lo que toda importa cada ano, os ordeno, y mando, que en conformidad de la orden, que el mi Virrey es diere sobre ello, me la embiareys con brevedad, y distincion para que se gane tiempo, en lo que cerca desto se huviere de ordenar.

Prorex mandet, ut relatio fiat.

10. Por lo passado se han dado diversas ordenes sobre el reducir la compania de los cien continuos, que sierven a mis Visoreyes en esse Reyno, al numero de cincuenta; y porque hasta agora no ha tenido efetto, lo he mandado ordenar de nuevo al Duque de Ossuna, e sperando le tendrà a su tiempo, con ordenar, que se vayan consumiendo las placas, como fueren vacando; pues siendo de tan poco servicio, es bien escusar este gasto, de que estareys advertidos, para que no se buelvan a assentar las placas de los que fueren faltando, hasta que queden el dicho numero di cincuenta.

Cohortales sint quinquaginta tantum, et alii paulatim cessent, et amplius non recipiantur in numerum.

11. Y porque se ha entendido, que el numero de las placas muertas ha crecido mucho, y que se consume en esto una gruessa suma de dinero, he resuelto, que se vayan consumiendo las que de presente hay, hasta que quedan tan solamente en cantidad de quatro mil ducados al ano, que es bastante para las que con justas causas se deven dar a soldados inutiles estropeados en mi servicio, o tan viejos en el, que no esten para servir, y assi os he querido avisar dello, para que por vuestra parte procureys, se execute con puntualidad.

Centusses quatuor mille tantum distribuantur militibus veteranis senibus, vel invalidis in bello factis.

12. Y para que todo lo referido tenga mas puntual execucion, es mi voluntad, que en los casos, que se offrecieren, advirtays, y acordeys lo que conviene a dicho Duque, y a los que adelante me sirvieren en esse cargo, y aunque yo fio, que el en su tiempo, y los demas Visoreyes, que ay fueren en los suyos, procureran executar con puntualidad las dichas ordenes, todavia si algunos por causas, que se pueden offrecer, alterarè algo, se lo advertereys, que es contra ordenes mias, como he dicho; y si no obstante esto, lo quisieren hazer, passareys por ello, y lo executareys, mas con el primer ordenario, o correo me lo avisareys, para que yo lo tenga entendido, y ordene lo que mas pareciere convenir, y del recibo deste despacho, que assi conviene a mi servicio. *De Madrid a 31. de Deziembre de 1619. anos. Yo el Rey. Vidit Gomes Generalis Thesaurarius. Vidit Marchio Florestae Reg. Vidit Caymus Reg. Vidit Carolus de Tapia Reg. Vidit Montoya de Cardona Reg. Vidit D. Phelipe de Hero Reg. Castrillo Secret. Alla Regia Camera.*

Regia Camera debet monere Proregem, ut reservet praedicta capita, qui si renuerit, debet referre Regi.

Die 31. Dec. 1619. El Rey.

PRAMMATICA LXXII.

IL principal intento, che debbono avere quei, che governano i Regni del Re N. S. è il troncare le liti, colle quali si nutriscono gli odj tra' suoi Vassalli, e si causano molte spese con danno notabile de' loro patrimonj; nel che tanto più si dee aver pensiero, quanto trattandosi degli affitti dell' entrate Reali, si dee proccurare, che le persone, le quali vengono ad offerire, non restino defraudate

Ante captam possessionem vectigalium a conductoribus ementibus sub hasta infra quadraginta dies potest fieri melior oblatio, dummodo auctio non sit minor decima totius pretii annui; post captam possessionem infra tres menses, et auctio non

Digitized by Google

fit minor sexta parte.
Duplicata in prag. 1. tit. de subhasta fiscal.
Vide prag. 73. §. 214. sit. eod. quae determinat quantitatem, ut sit sexta pars ante captam possessionem, quarta post captam, infra tamen 60. dies.

date della fede, che loro si promette nel contratto, che si fa al tempo, che si accende la candela sopra la maggiore, o migliore offerta; ed essendo stato informato nel principio della nostra venuta al Governo di questo Regno, che dopo essersi estinta la candela, e rimasto l' Arrendamento al più offerente, sono comparse alcune persone, e fatta migliore offerta; e da questo ne nasce poca sicurtà a quegli, a' quali è rimasto l'Arrendamento, per aver fatta migliore offerta, tanto dopo pubblicati i bandi, per li quali s' invitano ad offerire; quanto ancora nel tempo, che si accende la candela, con che si mette poi in lite: se si può, o no, ricevere l' offerta, ed è in arbitrio de' Giudici la quantità, che si dee offerire, più di quella, che si ultimò l' Arrendamento; e desiderando Noi rimediare, quanto si può alle liti tra' vassalli di Sua Maestà, come si è proccurato ancora in questi casi in altri Regni della Maestà Sua, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, abbiamo voluto fare la presente Prammatica *omni tempore valitura*, per la quale si stabilisce il tempo, tra il quale ha da venire il nuovo offerente, e la quantità, che ha da offerire; „ Vogliamo, che da oggi in avanti, „ quelle persone, che vorranno fare „ maggiore offerta prima che gli Ar„ rendatori abbiano pigliato il posses„ so dell' Arrendamento, la possano „ fare, purchè non sia meno della „ decima parte dell'affitto di un anno „ fra il termine di quaranta giorni „ dopo estinta la candela; e se do„ po pigliata la possessione, vorrà „ alcuno offerire, debba farlo fra il „ termine di tre mesi numerandi dal „ giorno, che avrà presa la possessio„ ne, e l'offerta non sia minore del„ la sesta parte dell' affitto di un an„ no, che così ordiniamo alla Regia „ Camera, che lo debba far osserva„ re ". Ed acciocchè non si possa allegare causa d'ignoranza, ordiniamo, che la presente Prammatica si pubblichi per li luoghi soliti di questa Città, e Regno, e se ne affigga copia *in valvis* de' Regj Tribunali. *Datum Neap. die 13. Septembr. 1631. El Conde de Monterey. Vid. Carolus de Tapia Reg. Vid. Enriq. Reg. Vid. Lopez Reg. Vid. Rovit. Reg. Barillus Secretar. In Pragmaticarum primo fol. 97.*

Die 13. Sept. 1631. El Conde de Monterey.

PRAMMATICA LXXIII.

Y reforma del Tribunal de la Regia Camara de la Sumaria.

DOn Phelipe por la Gracia de DIOS Rey de Castilla, de Aragon, de Leon, de las dos Sicilias, de Jerusalem, de Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, Valencia, Galizia, Mallorca, Sevilla, Cerdena, Cordova, Corcega, Murcia, Jaen de los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, Islas de Canaria, Indias Orientales, y Occidentales, Islas, y Tierra firma del Mar Oceano, Archiduque de Austria, Duque de Borgogna, Bravante, Milan, Athenas, y Neopatria, Conde de Aspurg, de Flandes, y de Tirol, de Barcellona, Rossellon, y Cerdania, Marques de Oristan, y Gocenno. Por quanto una de las mas principales cosas, de que depende la conservacion, y defensa de mis Reynos, y Senorias, que DIOS nuestro Senor me ha encomendado, es el cuydar de la buena administracion, y aumento de mi Real Patrimonio, y que se tomen las quentas del, y cobren los alcances puntualmente:

con que se mantendrà en credito, que es tan importante para acudir aliviadamente a las consignaciones ordinarias, y otras, que con las ocasiones, que se ofrecen, obligan a buscar nuevos medios, por no estar mi Real hazienda desahogada, ni acudir a su administracion como convenia. Para cuyo remedio en todos tiempos se han hecho Prematicas, y dado ordenes convenientes particularmente en las resultas de las Visitas, que en mi Reyno de Napoles hyzieron el muy Reverendo en Christo Padre Don Gaspar de Quiroga, Arzobispo que fue de Toledo, y Don Lopez de Guzman, de mi Consejo Real de Castilla; siendo en Visitadores Generales. Los quales con particular desuelo, y cuydado atendieron a saber, y reconocer los abusos, que se aviano introducido, y lo que necessitava de remedio, para que se enmendassen, y se supiesse para adelante lo que se avia de observar, como se hizo. Y aviendo yo mandado a D. Francisco Antonio de Alarcon, de mi Consejo Real de Castilla, y ultimo Visitador General, mirasse con cuydado, si estavan en observancia dichas ordenes, y lo que necessitava de remedio; ha visto, y verificado, que muchas de las Prematicas, y ordenes, y las mas importantes, y especialmente las que resultaron de las dichas Visitas, no se observan; siendo, como son, no solo muy convenientes, sino necessarias, y justas. Haviendose introducido en lugar dellas, abusos no poco prejudiciales a mi Real Patrimonio, y por consiguiente al bien publico. Los quales han dado materia, para que assi, por lo que resulta de las culpas, y cargos, que se han dado a los Ministros de el Tribunal de mi Regia Camara de la Sumaria, y otros Officiales de mi Real Patrimonio, como por otras noticias, advertencias, y papeles, que ha traydo; se trate en mi Consejo Supremo de Italia, con assistencia del mismo D. Francisco, de proveer lo que mas conviene a mi Real servicio, assi en la observancia de las dichas ordenes, como haziendo de nuevo otras, con que se reparen, y eviten los danos, que se experimentan. Y haviendose tratado con maduro acuerdo, deliberacion, estudio, y he acordado de mandar, estatuir, y ordenar, como por tenor de las presentes, de mi cierta sciencia, deliberadamente, y consulta, y por mi real autoridad *Estatuyo, y ordeno para el Tribunal de mi Regia Camara, y los de mas, a quien puede tocar, y pertenecer lo en ellas contenido, las Ordenanzas, Constituciones, Prematicas siguientes.*

Nota in his marginibus allegari Pragmaticas tituli de Offic. Procur. Cæs. secundum impressionem anni 1633 ubi nup presa prima Pragmatica, numeratur prima, quæ numerabatur secunda, et numeratur secunda, quæ numeralatur tertia, et sic de cetegis

In corpore vero allegantur juxta impressiones præcedentes.

§ 1. *Primeramente* Ordeno, y mando, que, de aqui adelante, se observen, cumplan, y executen inviolablemente las ordenes, y instrucciones dadas por resultas de las dichas Visitas de los dichos Cardenal Don Gaspar de Quiroga, y Don Lopez de Guzman, y otras ordenes dadas para mayor declaracion de las sobredichas en todo, y por todo, justa su forma, y tenor, en quanto no estuvieren expressamente derogadas, o reformadas por otras Prematicas, o ordenes mias, o de los Reys mi Senores Padre, y Abuelo, no ostante qualquier abuso, o contraria costumbre, que despues, que se hizieron, se haya introducido. Y para que tengan, y se conserven en la misma fuerza, y vigor, y se publiquen, renueven, y hagan notorias con las demas por mi hasta aora estatuidas; he mandado renovar los Capitulos, que avia desto, y que, de aqui ade-

Observentur, quæ ordinata reliquerunt D. Gaspar de Quiroga, et D. Lopez de Guzman, quatenus expresse a posterioribus non derogentur.

lan-

Digitized by Google

lante, se han de observar, y cumplir, y que se insieran en las presentes. Y su tenor es el que se sigue:

Patent archivium per omnes horas celebrationis Camerae.

Para que los Racionales, y otros Oficiales del dicho Tribunal de la Camara de la Sumaria puedan veer las cuentas, y escrituras siempre que convenga, y fuere necessario; Ordenamos, y mandamos, que el Archivario esté continuamente en el Archivo, tarde, y mañana, con las puertas abiertas, todo el tiempo, que se rige el Tribunal de la dicha Camara de la Sumaria.

Codices computorum non removentur a Camera. Concord. prag. 1. §. 33. et prag. 66. §. 8. hoc tit. et §. 40. 47. 48. et 158. infr.

2. *Tambien* Mandamos, que, de aqui adelante, no se saquen las cuentas, ni escrituras de la dicha Camara de la Sumaria, sino que alli se vean, y liquiden. *Para evitar con esto el inconveniente, que otras vezes ha succedido, de perderse muchas escrituras, en dano de nuestra Regia Corte, y de las partes.*

Referantur computa domi coram uno Praesidente, vide prag. 51. §. 1. a. eod. tit. et §. 40. infr.

3. *Assimismo* Mandamos, que para que no se puedan cometer fraudes, y errores en el referir de las cuentas en el dicho Tribunal de la Camara, se guarde inviolablemente la Prematica, que sobre esto dispone, que con ellos intervenga un Presidente.

Sed videtur correctum per §. 167. infr. De libro, Vocandi ad computum. De quo tritur in §. 164. infr.

4. De las cuentas del Tesorero general, y de los otros Ministros pecuniarios resulta muchas vezes (segun entendemos) que se llaman a cuenta algunas personas, que han tratado hazienda tocante a nuestra Regia Corte, y que por la mayor parte sobre esta provision no se haze diligencia, por olvido, o poco cuydado de los Oficiales, a quien incumbe; Para remedio de lo qual *Ordenamos, y mandamos, que, de aqui adelante, se haga un libro intitulado*: Vocandi ad computum. *Y que los Racionales, en cuyas cuentas se hizieren las dichas provisiones, sean obligados de escrivir, cada uno por lo que le toca, en el dicho libro*, hase de llamar a cuenta el tal sobre tal caso. *Y despues notificarlo al Procurador Fiscal, poniendo dia, mes, y ano. Contra el qual se constituiran las penas, que os pareciere, en caso que no haga las diligencias, que convenga, y es obligado.*

Pronunciatio illa: Fiat verbum, subscribant.

5. „ *Item* Ordenamos, que todas „ las resoluciones que se hyzieren por „ el dicho Tribunal de la Camara, „ acerca de las dudas, que los Ra„ cionales hazen en las cuentas, que „ veen, donde dize: *Fiat verbum*, „ se subscriva al fin della el Lugar„ teniente, o uno de los Presidentes,

Specificetur moneta in introitu, et exitu.

6. „ *Item*, que todos los Oficiales „ pecuniarios en las partitas del in„ troito, y exito, expecifiquen cla„ ra, y distintamente la cantidad, y „ calidad de la moneda, quanto en „ oro, y plata.

Thesaurarius offerat computum, et certificatories, ubi missae, ut de earum exequutione appareat. Vide prag. 43. et prag. 1. §. 3. et prag. 26. §. eod. tit.

7. „ *Item*, que el Tesorero Gene„ ral al tiempo que de sus cuentas „ en Camara, presente juntamente „ con las libranzas, y cautelas, las „ certificatorias de la dicha Camara, „ y mandatos; para que por ellas se „ vean las diligencias, que ha he„ cho, y no se pongan en olvido, „ como algunas vezes se ha hecho „ por lo passado". Y que desto se tenga particular cuydado, como cosa, que tanto importa al beneficio de nuestra hazienda.

Carrugia mittantur directa Thesuriariae, ubi expedietur testimonium specificum.

8. *Item*, para evitar las fraudes, que los Perceptores de las Provincias hazen con los Carrugios ficios en dano de la Corte; „ Ordenamos, y „ mandamos, que en los testimonios, „ que dellos se hazen en las Provin„ cias, se declare la cantidad, nu„ mero, y calidad de la moneda de „ tal Carrugio, particular, y distin„ tamente, y quien es el portador, „ y los que le acompanan, y las se„ nas de los mulos, que lo traen:

„ Con orden, que llago a Napoles, „ vaya *recta via* a descargar el dicho „ Carrugio a la Tesoreria general, a „ donde, siendo comprobadas las co„ sas susodichas con el dicho testi„ monio, se le darà por el Tesorero „ General, o su Caxero, fee en pu„ blica forma, diziendo distintamen„ te quanto recibe y en que mone„ da. Y con ella, y no de otra ma„ nera, se le passarà al Perceptor en „ exito la partita del dicho Carru„ gio. Y mandamos assimismo, que „ no obstante, que el dicho Carru„ gio trayga mayor cantidad de di„ nero, que la que ha de quedar en „ Tesoreria, todo se aya de veer, y „ contar en ella, y de allì la ayan „ de recibir los Consignatarios, en „ la misma moneda, que la truxeren.

Poena inobservantiae.

9. „ *Item* Ordenamos, que ademas „ de esto, el portador del dicho Car„ rugio jure, se trae la moneda de „ la Provincia, donde dixere el te„ stimonio, y quantos dias se detu„ vo en el camino.

De juramento ducentis Carrugium.

10. „ *Item*, que el Perceptor quan„ do diere sus cuentas, jure assimis„ mo si aquellas son ciertas, y ver„ daderas: y que esto se note assi „ por el Racional al pie dellas.

Oblata computa Perceptoris jureiurando confirmentur, Rationale attestante.

11. Para que siempre pueda saberse la calidad, y condiciones, con que se posseen los feudos de este Reyno: „ Estatuimos, y mandamos, que, „ quando se dan las investiduras a los „ Barones de ellos, ayan de presen„ tar los Privilegios originales de la „ infeudacion, y no solo informacion „ de que es successor en el feudo, „ como aora se haze, si ya no fue„ re en los casos, en los quales de „ justicia se deven dar, sin exhipir „ los Privilegios originales.

Investitura solis ostentibus infeudationem concedatur. Vide prag. 44. eod. tit.

12. Para evitar las fraudes, que los Perceptores de Provincias hazen, en exigir muchas vezes de las Vniversidades, mas de lo que deven; „ Or„ denamos, y mandamos, que hal„ len de incurrir en la pena del de„ recho (la qual aplicamos a nue„ stro Fisco) y a la restitucion de „ su bolsa, de lo que assi huvieren „ llevado, y que la Corte se apro„ veche de la sobrexaccion, no en„ tre su beneficio el derecho de uno, „ y medio, o dos por ciento, que „ toman, no solo de lo que cobra„ ren injustamente, però ni aun de „ lo justo. Y vos proveereys, que „ antes todas cosas las Universidades „ sean restituidas à la superexaccion.

Perceptoris superexigentis multiplex poena. Ex de restitione damni.

13. „ *Tambien* ordenamos, y man„ damos, que assi como la dicha Su„ maria tiene cuenta de las razas de „ cavallos de Pulla, y Calabria, y „ de los cavallos, jumentas, y to„ dos los otros animales, y cosas de„ pendientes dellas, assi, de aqui „ adelante, la tenga de todos los „ cavallos, que dellas salen para su „ Cavalleriza de la Madalena. De „ manera, que se tenga la misma „ cuenta de lo que sale, como se „ tiene de lo que entra en ella.

Administrationis equorum studuli reddantur rationes in Camera.

14. *Item*, para obviar el dano, que puede suceder, de cometer los Racionales a sus Escrivanos la liquidacion de cuentas, hazer los bilanzos, y sacar las dudas en las margenes, y hazer otras cosas desta calidad: „ Ordenamos, y mandamos, „ que se guarde inviolablemente el „ Capitulo de Rey Federico, conte„ nido en las Prematicas nuevas, „ que disponen lo que en esto se ha „ de hazer.

Rationales per se non per suos scribentes examinent computa. Concord. prag. 38. 39 eod. tit. Declarat. per §. 171. infra.

15. „ Algunas vezes (segun en„ tendemos) se resuelven en la di„ cha Sumaria cosas, que son en „ prejuyzio de la Corte, como son, „ passar alguna partida a algun Mi„ nistro, o hazer compensacion de „ deuda vieja, o otras desta calidad,

Ordines Prorogis ad Cameram, inscriptis quoad pecuniaria fiant.

„ por

„ por sola assercion de Lugartenien-
„ te, que dize, que tiene orden
„ vuestra a boca. Y porque es bien,
„ que del conste, Ordenamos, y
„ mandamos, que, de aqui adelante,
„ la dicha orden se dè por escrito.

Pro duplicata partita exitus poena nonupli, sicut pro non introitata. Et succumbens in partita dubia, solvat interesse judicatam.

16. „ *Item*, que qualquier Oficial
„ pecuniario, que en las cuentas,
„ que presentare para descargo de su
„ administracion, duplicare partida,
„ incurra en la pena del nonuplo,
„ en la misma forma, y manera,
„ que quando no se haze cargo de
„ alguna partida entera de dinero,
„ que ha recibido; y quando succe-
„ diere presentar partidas dudosas,
„ que despues no vengan a ser ad-
„ mitidas, que pague por ellas el
„ interesse que pareciere justo, por
„ el tiempo, que con este color
„ avran entretenido el dinero de las
„ tales partidas.

Qui de partita non introitata callide facit notamentum non evitabit poenam nonupli. Vide infr. §. 46. et 80.

17. *Item*, por quanto algunos de
los dichos Oficiales, que cobran di-
neros pertenecientes a nuestra Regia
Corte, por no incurrir en la dicha
pena del Nonuplo, y tener ocasion
de aprovecharse, se suelen hazer no-
tamento de lo que assi han cobrado;
y esto es de mucho inconveniente.
Para remedio dello. „ Declaramos,
„ y ordenamos, que el Oficial, que
„ hiziere los dichos notamentos sin
„ hazerse introito particular, y di-
„ stinto que ha cobrado, incurra en
„ la dicha pena del Nonuplo, de to-
„ da aquella cantidad, de que assi se
„ hiziere notamento, sin ponerla en
„ el introito.

Forma deductionis faciendae a significatoria. Vide prag. 37. eod. tit. et §. 130. infra.

18. „ *Item* mandamos, que las de-
„ ductiones de las significatorias, sean
„ conforme a la Prematica, que so-
„ bre esto està ordenada por el Rey
„ Fernando Primero, con lo demas
„ que ultimamente se proveyò por
„ Nos, con insercion de la dicha
„ Prematica. Con orden, que no
„ sean de ningun efecto, las que de
„ otra manera se hizieren. Y assi
„ procurareis, que se execute.

Nisi constito de renunciatione, non fiat consignatio.

19. Para que las personas, que
son, o fueren Acreedores de la Cor-
te, o tuvieren pensiones, no puedan
ser pagadas dos vezes, consignandoles
tal renta, o credito en parte cier-
ta; „ Estatuimos, que de aqui ade-
„ lante, no se haga ninguna consi-
„ gnacion, sin que primero se ave-
„ rigue, ha renunciado en los li-
„ bros de la Tesoreria General, y
„ Escrivania de Racion, y que esta
„ diligencia se note en el orden, o
„ letra de consignacion, que assi se
„ hiziere.

Computi castrorum subiiciantur Camerae tempore pacis. Quoad alia vide §. 32. infr.

„ No embargante, que por el Pro-
„ veedor General de Castillos, se to-
„ man las cuentas de las municiones
„ dellos. Y que Don Bernardino de
„ Mendoza huviesse ordenado por cier-
„ tas consideraciones, que no las to-
„ masse nuestra Regia Camara de la
„ Sumaria; Mandamos, que de aqui
„ adelante, tambien se tomen por
„ ella en tiempo de paz.

Salaria solvantur per Thesaurarium, et non aliter.

Y porque de pagarse algunos de
los Oficiales de este Reyno sus sala-
rios, o parte dellos, en miembros
particulares, y expensas, suele acon-
tecer, que se dupliquen; „ Estatui-
„ mos, ordenamos, y mandamos,
„ que, de aqui adelante, los dichos
„ salarios se paguen enteramente en
„ Tesoreria, a donde estan consigna-
„ dos, y no de otra manera.

Non amoveantur cautelae semel productae, nisi in casu necessitatis, et sub termino, et poena.

20. Hase introducido (segun en-
tendemos) que despues de presenta-
das en nuestra Regia Camara de la
Sumaria, las cautelas, que los Oficia-
les pecuniarios dan por su descargo,
se les buelven algunas vezes, sin que
se tenga mas cuenta con restituirlas,
y porque dello podrian resultar in-
convenientes, y es bien, que las
escrituras se conserven alli, sin que
fal-

Digitized by Google

falte ninguna; „ Estatuimos, y or-
„ denamos, que, de aqui adelante,
„ despues de presentadas una vez las
„ dichas cautelas, no se den al Te-
„ sorero, ni a otros Oficiales. Y en
„ caso que fuere necessario bolverse-
„ las, pondreis la pena, que os pa-
„ raciere, para que dentro de un bre-
„ ve termino las restituyan.

Quoad compu. ri, et alia vide §. 2 sup. et quæ ibi dixi.

21. „ Como quiera que esta di-
„ spuesto por Prematica de este Rey-
„ no, que ningun Oficial pecuniario
„ se pueda hazer introito en el ano
„ subsequente, del alcance, que se
„ le hiziere, entendemos que se abu-
„ sa. Y porque esto es de mucho
„ inconveniente, y causa que los di-
„ chos Oficiales se queden con el di-
„ nero de la Corte, y se aprove-
„ chen del, y muchas vezes lo es,
„ para que despues no se pueda co-
„ brar dellos, ni de sus herederos;
„ Ordenamos, y mandamos, que la
„ dicha Prematica se observe invio-
„ lablemente. Y que siempre que a
„ qualquiera de los dichos Oficiales
„ se les hiziere algun alcance, se si-
„ gnifique, y cobre con brevedad.

Minister pecuniarius solvat, et non introitet in sequentibus residuum suum. Concord. prag. 1. §. 3.

Computa unius officii, etsi per diversos administrati, unus examinet Rationalis. Secus in Arrendamentis, §. 28. infr.

22. Muchas vezes (segun enten-
demos) acontece, que en una Pro-
vincia han administrados diversas ve-
zes un mismo oficio pecuniario, y
que las cuentas del se cometen a di-
versos Racionales. Y porque por la
dependencia, que en semejantes cuen-
tas suelen tener fraudes, que con el-
las pueden cometer, no parece con-
veniente, que se haga assi; „ Orde-
„ namos, y mandamos, que las cuen-
„ tas de uno oficio, aunque muchos
„ le ayan administrado, se tomen
„ por un Racional solo, y no por
„ muchos.

Interesse anticipatæ solutionis debet mensurari secundum quantitatem anticipatam.

23. Ha sucedido alguna vez en es-
se Reyno, que deviendo diversos par-
ticulares por causa de donativos, o
otra razon, alguna cantidad de dine-
ro, y hallandose nuestra Regia Cor-
te con necessitad, por salir della
prontamente ofrecia, que todos los
deudores, que pagassen anticipadamen-
te, lo que devian, se les descontaria
tanto por ciento. Y porque so-
bre la interpretacion dello nasciò dif-
ficultad; pretendiendo las partes, que
los descoentos se havian de hazer de
la suma entera que devian, y no de
aquella, que con efecto pagavan, des-
pues de deducido el tanto por cien-
to, que relaxavan. Por ende para
quitar la duda, que en lo por venir
podria haver. Por la presente „ De-
„ claramos, que siempre que suce-
„ diere semejante caso, se haga la
„ desfalcacion de sola aquella canti-
„ dad, que con efecto se ha de co-
„ brar de la Corte. Y no de la su-
„ ma entera, que las partes devian,
„ y fueren obligadas a pagar.

Fidejussionis instrumentum extractionis causa confectum in Camera, una cum responsalibus remittatur Magno Portulano.

24. „ *Tambien* mandamos, que las
„ fianzas, que se toman por los de
„ essa nuestra Regia Camara de la
„ Sumaria, por causa de las estrac-
„ ciones, se embien al Maestre Por-
„ tulano, juntamente con los respon-
„ sales; Porque estando en su poder,
„ tendrà mas luz de todo, y podrà
„ hazer mejor su oficio, y evitar,
„ que la Corte no sea defraudada.

Credencerii, qui contra scriptores sunt quoad alios, non accipiant scripturam ab illis, sed a viis proprio assistendo semper.

25. Los Credencieros de esse Rey-
no usan de tal manera de sus oficios,
que aora sea por no assistir en ellos,
o descuydo, o malicia, acontece mu-
chas vezes, que para formar sus li-
bros, van a sacar las partidas de los
oficiales, cuyos Credencieros son. Y
porque aviendo de ser estos contra-
scriptores de lo que ellos hazen, pue-
den resultar desso muchos inconve-
nientes; „ Mandamos, que de aqui
„ adelante ningun Credenciero pueda
„ sacar partida del libro de el dicho
„ oficial, sino que administren los
„ dichos oficios conforme a sus in-
„ stru-

Digitized by Google

„ struciones. Y pareciendo nos, que „ aquellas no basten, dareis tales or- „ denes, sobre que cumplan lo que „ son obligados, de manera, que „ quando fuere possible, se cierre la „ puerta a que ellos, ni los sobredi- „ chos Oficiales no puedan cometer „ fraudes. Prohibiendo, que ningu- „ no pueda ser Credenciero; Vice- „ portulano, ni Portulano, que sea „ dependiente del Maestro Portula- „ no.

Poena dividatur inter consortes deductis expensis.

26. Suelen algunos de los Arrendadores, y otras personas de esse Reyno, por razon de los Arrendamientos, y otras causas, concurrir con la Corte, en parte de algunas penas, que se llevan, y pretenden gozar dellas, sin contribuir en los gastos, que se hazen en cobrarlas. Y porque esto es fuera de toda equitad: „ Manda- „ mos, que aconteciendo el caso, el „ tal Oficial tome su parte, dedu- „ cidos los gastos, que sobre ello se „ huvieren hecho, de manera, que „ no vayan todos a quenta de la „ Corte, sino *pro rata*.

Rationalis declarato computo (non antea) exigat declaratoriam, poena privat. Sed mitior est in §. 80. in fine, et vide §. 44. infr.

27. De hazerse pagar los Racionales, quando les cometen las cuentas, los derechos de las declaratorias de los Ministros, antes que las vean, es causa, que despues se descuyden en tomarlas, no sin dano de la Corte. Por lo qual „ Prohibimos, y „ mandamos, que, de aqui adelante, „ ningun Racional pueda tomar los „ derechos de las dichas declarato- „ rias, so pena de privacion de ofi- „ cio, hasta que las cuentas, que se „ cometen, esten vistas, y liquida- „ das, y referidas en Camara, y fe- „ necidas.

Unius Arrendamenti computa committantur diversis Rationalibus personaliter. Secus in officio, sup. §. 22.

28. „ *Assimismo* estatuimos, y „ mandamos, que, de aqui adelante „ no se cometan, como hasta aqui „ de ordinario, a un mismo Racio- „ nal las cuentas de un arrendamien- „ to, sino que se vayan mudando; „ para que tanto mas instructos esten „ en todos, y se evitan las fraudes, „ que se podran cometer.

Regii Patronatus beneficia minutim describantur, et Principi remittatur descriptum registratum in Camera.

29. En esse Reyno (segun entendemos) ay diversos beneficios, y Capellanias, que son de nuestro Patronazgo Real; de que no se tiene noticia, y estan usurpados. Y porque tocando a nuestra preeminencia, es justo, que se reintegre a ella lo que le pertineciere; „ Mandamos, „ que se haga muy gran diligencia, „ en saber los que fueren de dicho „ mi Patronazgo, haziendo tomar, „ assi de los tales, como de los que „ ya estan declarados serlo particu- „ lar informacion de los confines, „ entradas, derechos, preeminencias, „ y valor de cada uno dellos. Y que „ aquellas de conserven, y registren „ en mi Regia Camara de la Suma- „ ria, de manera que en lo por ve- „ nir no se pueda usurpar cosa algu- „ na dellos. Y hecha que sea la di- „ cha informacion, nos embiareis „ una copia del dicho Registro, y „ informacion, para que siempre que „ se ofreciere caso de vacacion, se „ sepa la calidad, y valor delios.

Compiletur liber devolutionum feudalium ad reformationem Cedularii, ut per §. 45. 48. 49. 122.

30. „ *Assimismo* Mandamos, que „ se haga otro libro, donde se no- „ ten, y escrivan particular, y di- „ stintamente todos los feudos, que „ fueren debolutos a la Corte por „ linea finita, o por delito, para „ que, de un tiempo a otro se pue- „ da mejor reformar el Cedulario.

Venditionum cum pacto redimendi fiat liber ad instructionem Fiscalem, vide §. 48. 49.

31. „ *Item* otro libro, donde se „ escrivan, y noten todas las ventas „ hechas, y que se hizieren por no- „ stra Regia Corte, *cum pacto de* „ *retrovendendo*. Del qual dareis cargo „ al Avogado, y Procurador Fiscal, „ para que a su tiempo acuerde el „ desempeno, que se huvire de ha- „ zer de ellos.

32.

Munitiones dastorum provideantur per commodiora offerentem sub hasta, et per Cameram, §. 29. sup.

32. Los Oficiales, que compran, y distribuyen las municiones para proveer los Castillos, o Exercitos de tierra, o mar desse Reyno, entendemos, que se podrian aprovechar en gruesso de la hazienda de mi Regia Corte. Y como cosa de consideracion, y en que conviene poner remedio. „ Ordenamos, y mandamos, „ que en el entretanto, que no hal- „ laredes otro inconveniente, pro- „ veais, que las dichas municiones, „ con intervencion de la Camara, „ se nongan en el encante; y se dè „ cargo de proveerlas a quien lo hi- „ ziere con menor precio, y con mas „ utilidad de la Corte.

Consignare munitiones obtineat cautelam de recepto, et consignatarius de consumpto.

33. Y assimismo *Ordenamos, que el Patron, o persona, que llevare las dichas municiones, sea obligado à traer fee de la entrega dellas. Y el Consignatario de como las gasta. Y que conforme a esto se ordene al Tesorero en sus libranzas.*

Officium Perceptoris significatoriarum extinguatur cum praesenti possessore. Et interim vide §. 182. et seq.

34. Pocos anos despues, que fue instituido en esse Reyno el Oficio de Perceptor de las significatorias del Emperador mi Senor de feliz memoria, conociendo, que no solo era superfluo: però prejuyzial, por pertenecer derechamente la total exaccion al Tesorero, mandò, que se consumiesse, si bien no se cumplio. Y porque por las mismas, y otras consideraciones *Conviene, y queremos, que el dicho oficio se consume, y cesse el salario, que tenia, para que despues de los dias del que aora le possee. Mandamos, que desde luego se haga notamiento dello, para que ofreciendose el caso de vacacion, se execute, y cumpla. Assi como Nos à mayor cautela, por la presente la extinguimos, y anulamos.*

Extractiones semel projecta a portu, quicquid postea contingerit, non rej-

35. Tambien entendemos, que muchas personas, a quien se han concedido estraciones fuera del Reyno, so color, que han padecido naufragio, ò sido tomados de enemigos, y otras causas, piden nuevas provisiones, por hazerlas duplicadas. Y porque esto es en prejuyzio de la Corte, y ocasion de poderse cometer fraudes, para evitarlo, *Declaramos, y ordenamos, que, si despues de hecha la cargazon de la tal extraccion, y el Navio hecho à vela padeciere; en tal caso la Corte no sea obligado à dar duplicada extraccion, sino pagando todos los derechos pertenecientes à ella. Y deviendose, y pudiendose dar sin detrimento del Reyno.*

ciantur provisiones gratis. Sub novo dispendio fiat, si annona id permiserit.

Pro victualibus domus Proregis non expediantur provisiones, nisi expressa quantitate cujuslibet speciei.

36. Ha acaecido alguna vez, que por Oficiales de esta nuestra Regia Camara de la Sumaria se ha dadò provision para el Maestro Portulano de una Provincia, en que se ordena, que para uso de la casa del Virrey se dexe sacar trigo, y cevada sin expressar la cantidad. Y porque podria ser, que las personas, que van a hazer la dicha extracion abusassen de ella; *Mandamos, que, de aqui adelante, no se despachen semejantes provisiones, sin que particular, y distintamente se declare la cantidad, que de cada cosa se ha de sacar.*

Fiat inventarium scripturarum Archivii, et sub eodem tradantur successori. Concord. §. 164. inf.

37. Importando lo que podeis considerar, que los registros, y escrituras ne nuestra Regia Camara de la Sumaria, por ser de tanto momento, esten con el buen recaudo, y concierto, que es razon; entendemos, que Juan Florio, à cuyo cargo estan aora, los tomò, y tiene sin inventario. Y porque desto podrian seguirse notables inconvenientes; *Mandamos, que luego se haya de hazer el dicho inventario muy cumplido de las dichas escrituras, y Registros. Y que, de aqui adelante, no se entreguen al que sucediere en el dicho oficio, sin que primero preceda el dicho inventario.*

38.

Regia Camera non faciat bursam privatam pro suis expensis, sed omnia veniant in Thesaurariam: vide §. 42. et quae ibi dicam.

38. No embargante, que nuestra Regia Camara de la Sumaria, no pueda hazer libranza en *mayor* cantidad, que quinze ducados, entendemos, que por tener dineros prontos, que expender, ha introducido depositar alguna cantidad de dinero, que proviene de composiciones, cosas feudales, y de bienes de difuntos *ab intestato*, sin heredero, en poder de Mastredata, y dello se haze exito, conforme a las ordenes de la dicha Camara, y paga lo que aquella manda, sin tener cuenta, si excede la libranza de la dicha suma. Y porque es bien, que el dinero, por qualquer via que se cobrare, entre en una sola mano; *Estatuimos, y mandamos, que de aqui adelante, en caso que conste que el dinero que procediere la semejantes cosas, perteneciesse al Fisco, entre todo en Tesoreria.*

Regentes solvant jus salmarum, nisi constet de privilegio.

39. Los de nuestro Consejo Colateral (segun entendemos) han pretendido, que por razon de ser del dicho Consejo; son francos del derecho del *jus salmarum*: por el trigo, y cevada, que compran, y han obtenido provisiones sobre ello. Y porque nuestra voluntad es, que en caso que esta pretension no tenga fundamento no gozan della; *Mandamos, que de aqui adelante, no mostrando los dichos Consejeros provision de exempcion del dicho derecho, le paguen.*

Rationales mensibus Februario, et Martio apud singulos Praesidentes examinent computa post meridiem. Sed videtur inapplicabile oblatis computis mense Martii. Et correctum per §. 167. inf.

40. Assimismo ha estado en costumbre, y por diversas Prematicas, està ordenado, que en los meses de Enero, y Febrero, los Ministros, y Oficiales de la dicha nuestra Regia Camara no bolviessen à las tardes al Tribunal, porque en ellas pudiessen los Racionales comunicar con los Presidentes en sus casas las cuentas, que por aquel tiempo estan obligados a tener vistas, conforme a lo que se les manda por las mismas Prematicas. Y porque esto se ordenò de baxo de presupuesto, que por todo el mes de Diziembre tendrian los dichos Racionales vistas las tales cuentas, y assignadas las cautelas. Y por ser mas mayores, y mas largas de lo que solian, no las tienen en orden para el dicho tiempo. Y a esta causa dexan de acudir a casa de los Presidentes a resumir los dubios, que en ellas se ofrecieren; De manera que ni se atiende a los negocios que se avian de tratar en Camara a las tardes, ni se consigue el efecto, que se deve, de bolver al Tribunal, lo qual es de mucho inconveniente. *Mando, que, porque los Racionales tengan mas tiempo para veer, y poner las cuentas en orden, assi como estavan diputados los meses de Enero, y Febrero, para atender a la dicha occupacion en casa de los Presidentes, se atienda a ella, de aqui adelante, en los de Febrero, y Marco tres horas de cada tarde. Y que en el Enero se buelva por las tardes al Tribunal, como se haze en los demas meses del ano.*

Exitus omnes fiant per Thesaurariam.

41. Para el buen govierno de mi Real hazienda conviene, que todos los exitos de dinero de mi Regia Corte, se hagan por mi Tesoreria General, y no de otra manera; como por otras Prematicas, y ordenes mias està mandado; Y assi de nuevo *Ordeno, y mando, que en ninguna manera se haga, ni despache orden de pagamiento, sino sobre mi Tesoreria General; para que por sus cedulas se vean todos los exitos, que se hazen de mi Real hazienda.* Y a mi Virrey, y Lugarteniente de la Camara encargo, y mando, que tengan particular cuydado, y atencion de veer como esto se cumple, y executa.

Mandatum de solvendo excedens 25. duca-

42. Aunque por Prematicas està ordenado, que la dicha mi Regia Ca-

tos, sine ordine scripto Proregis, factum per R. C. non admittatur. Vide §. 38. sup. et prag. 52. corrigentem 51.

Camara de la Sumaria no haga mandatos de pagamentos sin orden del Virrey, sino fuere de la suma de quinze ducados abaxo; todavia porque esto se ha abusado, haziendo ordenes à Perceptores de Provincias, y Arrendadores, para pagar partidas, que excedian de la dicha cantidad, y algunas vezes de baxo de pretexto, que se havia hecho relacion a boca sobre ello al Virrey, y que el lo avia ordenado. *Mando precisamente so pena de mi desgracia, y otras arbitrarias, que la dicha mi Regia Camara no exceda, ni controvenga por ningana via, ni causa, directe, ni indirecte à lo que disponen las dichas Prematicas. Ni haga mandatos de pagamientos, que excedan de la dicha suma de quinze ducados a baxo, sin orden in scriptis de mi Virrey, senalado de su mano. Sin que baste dezir, que se le ha hecho relacion a boca, y que se haze con orden suya. Y para que tanto mejor se execute, y cumpla; Mando, que a los Ministros que pagaren con orden de la Camara, en que no vaya inserta la que el Virrey huviere dado in scriptis, no se le reciban, ni hagan buenos en cuenta los tales pagamientos.*

Interdicitur Ministri participatio negotiationum Curiae. Et de poena mercatoris admittentis Ministros.

Concord. et ampliat. ad familiares, §. 107. Vide prag. 17. §. 2. et 46. §. 4. et ibi glossam marg. eod. tit.

43. Tambien *mando, que se observen, cumplan, y guarden inviolablemente las Prematicas, que prohiben à los dichos mis Consejeros, Presidentes de la Sumaria, y otros Ministros, y Oficiales, mayores, y minores del dicho Reyno, el poder participar en los Arrendamientos, o Partidos que se hazen con mi Regia Corte, en qualquier suerte de mercancia, y cambios. Añadiendo a las penas, que por las dichas Prematicas se ponen contra los tales Consejeros, Ministros, y Oficiales, que contravinieren à ellas: que el Arrendador, o Partidario, que los admitiere, ò diere parte en los tales partidos, ò arrendamientos, y cambios, incurra en la pena de mil ducados, y en las demas, que pareciere a arbitrio de mi Virrey.*

Nec emere est permissum §. 77. infr. Visitetur arcarium clavium ad libitum Camerae.

44. Porque conviene, que mi Regia Camara tenga particular noticia, y cuydado del dinero, que entra, y deve entrar en la Caxa de las tres llaves de mi Regia Tesoreria; *Ordeno, y mando, que, de tiempo, en tiempo, segun a la dicha Camara pareciere ser necessario, vaya uno de los Presidentes de ella con un Racional, el que el Lugarteniente senalare, a visitar la dicha Caxa; y averiguar, si essa en ella todo el dinero, que deve estar.*

Liber feudorum perficiatur. Iunge §. 30. subministravit cedulario §. 49. et 123. infr.

45. Los anos passados se comenzò a formar en mi Regia Camara un libro de todos los feudos, y feudatarios, que ay en el dicho Reyno, en que se expressan assi las primeras concessiones, que de los dichos feudos se hizieron, como las demas, que se huvieren hecho hasta el tiempo presente. Y del dicho libro se diò cargo a Sebastian Sergio Conservador de los Quinterniones, à quien hize merced de una ayuda de costa, por el trabajo que avia de tener en el acabarle. Y porque entiendo, que aun no està acabado, antes ay descuydo en continuarlo con la diligencia, que convendria; *Mando, que con mucho cuydado le aya de proseguir, y continuar el dicho libro, como cosa tan conveniente, y importante a mi servicio.*

Ante declarationem computi, Rationales non exigant declaratoriam, et de poena Ministri declaratoriam praemature solventis.

46. Estando ordenado por diversas Prematicas, que los Racionales no exigan los derechos de las declaratorias antes de averlas despachado; se ha contravenido a esto, exigendo algunas vezes los derechos antes de haver empezado a veer las cuentas. Y los Ministros pecuniarios, por la necessidad, que tienen dellos, por tenerlos benevolos, y gratos, en las vi-

stas

stas de sus cuentas, se los han pagado. Y porque esto es de grande inconveniente; „ Mando, que las dichas ordenes se guarden inviolablemente. Y que los dichos Racionales no cobren los derechos de las declaratorias, hasta que las ayan despachado. Y que los Ministros, cuyas cuentas se veen, no las paguen, so pena, que por la primiera vez pierdan ellos, y el Racional el tal derecho doblado. Y que de mas de esto sean castigados en las penas arbitrarias, que pareciere a mi Virrey.

Rationalis poena, durior sup. §. 17. levior infr. §. 80. in fin.

47. Los dichos Racionales contra las ordenes, que estan dada por diversas Prematicas, han abusado en tener en sus casas muchos registros, y escrituras de mi Regia Camara. Y porque tambien esto es de grande inconveniente; y conviene remediarlo; „ Mando, que ningun Racional pueda tener en su casa ningun registro, ni escrituras, sino que en estando acabados de escrivir los registros, se consignen, y entreguen al Archivario, para que se pongan, y conserven en mi Real Archivo. Y hasta que esten llenos los tengan en el Tribunal, sin poderlos sacar fuera del.

Regestum nunquam extra Cameram, et post impletum semper in archivio existat. Quoad alia genera scripturarum, vide §. 2. 20. sup. et §. 158. 170. infr. et prag. 19. §. 7.

48. „ Lo mismo mando, que hagan los dichos Racionales de las liquidaciones de Relevio, que estuvieren acabados, consignandolas para el mismo efecto el dicho Archivario. Al qual mando, que haga un registro por alfabeto de todas las liquidaciones de los dichos Relevios, denunciationes, que hazen mis feudatarios, de la muerte de sus predecessores, con las listas de las rentas, para indemnidad de mi Regia Corte.

Liquidationes releviorum nunquam extra Cameram, et semel declarata semper sint in archivio. Et fiat liber, fructus cujusque feudi contentures, de libro devolutionum, ut sup. §. 30. 31.

49. El Cedulario de los adohos, y feudos, que posseen mis feudatarios, importa a mi servicio, que estè puntual, claro, y verdadero, y que esten espressados, y declarados en el los verdaderos posseedores de los feudos. Y porque en esto ha havido mucho descuydo, y abuso, a causa de no aver puesto los Racionales, a cuyo cargo ha estado el dicho Cedulario la diligencia, que convenia en escrivir, y anotar en el todo los feudos, y verdaderos posseedores, que cada dia se ofrecen, aguardando a que acudiessen a ellos dichos posseedores, atendiendo mas a su ganancia, que a mi servicio; „ Mando, que el cargo del dicho Cedulario se dè por el Lugarteniente de la Camara a uno de los mas suficientes Racionales della, para que le reforme, y acomode de todo punto en la forma que conviene, y para que se tenga cuenta, de yrle conservando, y acomodando de mano en mano, segun las mudanzas, que se ofrecieren. Y que el Conservador de los Quinterniones le dè noticia, de mes a mes, de todos los privilegios de enagenacion de los feudos, que se registraren en ellos. Y que lo mismo hagan los Mastredatas de las peticiones de Relievos, que se presentan por muerte de feudatarios. A fin, que el dicho Racional tenga verdedera noticia de los posseedores, y pueda assentarlos en el dicho Cedulario.

Reformatio Cedularii committatur Rationali diligentissimo, cui subministrent Conservator quinternionum et Magist. Act. suae respective notitias. Junge §. 123 infr. et vide §. 30. 31. et 43. sup.

50. Y por quitar las dudas, y diferencias, que por lo passado se han ofrecido entre el Lugarteniente, y los Presidentes, y Avogado Fiscal de la dicha Camara de la Sumaria, sobre la provision de los dichos Escrivanos actitantes; „ Declaro, y mando, que, de aqui adelante, los aya de proveer el dicho Lugarteniente, con que antes de executar la provision, dè cuenta della al Tribunal, a fin que los Presidentes, y Fiscal puedan ad-

Locumtenens consulta Camera [illegible] Scribas actitantes. De numero vide §. 58. infr.

„ vertir lo que a cada uno le ocurriere cerca de las personas proveidas.

Tertia Rota fiat quando multiplicata negotia id exigant, et forma committitur Proregi, consulto Locumtenente.

51. En el dicho Tribunal de mi Regia Camara de la Sumaria suelen algunas vezes multiplicarse los negocios, assi de pleytos, como de cuentas, de manera que no se pueden despachar con la brevedad, que convendria a la calidad de los mismos negocios; de que se siguen inconvenientes en prejuyzio de mi Regia Corte. Y queriendo proveer en esto, como conviene; „ Mando, que quando assi se ofreciere mucha concurrencia de negocios, que no se pueden despachar, mi Virrey con comunicacion del dicho Tribunal, provea, que los Presidentes, y Oficiales del se dividan en dos Salas, y que en la una de ellas entervengan las personas, que el dicho mi Virrey, con parecer del Lugarteniente senalare, con que no sean menos de tres, y atiendan solamente al despacho de la parte de los tales negocios, que el Virrey senalare, y ordenare, por el tiempo, que pareciere convenir. Y que para este efecto le dè el Tribunal lista, de los que huviere, para que tanto mejor lo pueda proveer, y ordenar, como mas convenire a mi servicio, y al buen despaco de los tales negocios.

Hodie est erecta per Villettum Proregis ad libitum Locumtenentis. Quoad secundam Rotam vide §. 91. infr. et prag. 68 infr. Causarum distributio per dies Hebdomadae, pragm. 65. eod. tit.

Sabbato designentur computa futurae hebdomadae Rationalibus. Concord. §. 162. infra, et prag. 29. §. 2. eod. tit.

52. Aunque por Prematica està ordenado, que a cada Racional se senale dia para referir las cuentas, que le estan cometidas; Todavia porque esto se ha abusado, y no conviene, que haya descuydo en cosas, que tanto importan al buen govierno de mi Real Patrimonio; „ Mando, que la dicha Prematica se guarde inviolablemente. Y que el Sabado de cada semana senale el Lugarteniente de la Camara à cada Racional las cuentas, que ha de referir en la semana siguiente, à fin, que cada uno se halle prevenido, y à punto para hazer la dicha relazion en los dias, y por la orden, que se le huviere senalado.

Causae, ubi Fiscus agit, ad electionem Locumtenentis: ubi est reus, designatis horis tractentur, interloquutoriae omni tempore. Ad literam cum prag. 65. §. 1. eod. tit.

53. Assimismo se hà acostumbrado en la dicha mi Regia Camara, despachar las causas por horas divididas entre los Presidentes de ella. Y conviniendo, que la misma orden se guarde en las causas entre partes, en que mi Regio Fisco es convenido; „ Mando, que assi se haga. Pero que las causas, en que fuere actor, no se traten por horas, sino que se haga eleccion de las mas importantes por el Lugarteniente en el mismo Tribunal, oydo el Avogado Fiscal, y aquellas, que se despachen, sin atender à que se acabe la hora del Comissario. Y acabadas las dichas causas se haga eleccion de otras. Advertiendo, que los incidentes dellas, mando, que se ayan de tratar en qualquier dia de la semana, à fin que no se impida el curso de las tales causas.

Mercurii, et Sabbati diebus de causis partium agatur. Si vero necessitas exegerit et Mercurius detur causis fiscalibus. Ad literam prag. 65. §. 8. Vide prag. 51. §. 4. 7. eod. tit.

54. Por una carta mia despachada a veynte, y quatro de Agosto del ano mil, y quinientos, y ochenta, y quatro, mandè revocar la costumbre antigua, que tenia dicho Tribunal, de entrar en los dias de Miercoles, y Sabados las causas de partes, en que los particulares eran actores; ordenando, que solamente se viessen, y tratassen los Sabados, presuponiendo, que aquel dia bastava para poderlas despachar. Mas porque le experiencia ha mostrado lo contrario, por averse multiplicado mucho las dichas causas, he acordado de dispensar à la dicha orden. „ Y assi tengo por bien, que, de aqui adelante, se puedan tratar por la orden antigua, mientras, que yo no manda-

„ dare otra cosa en contrario, sobre „ presupuesto, que no se ofrezca multitud de cuentas, y negocios fiscales por acabar. Porque ofreciendose, es mi voluntad, que tambien se aya de atender a ellos los Miercoles, ò en todo, ò en parte, por el tiempo, que pareciere necessario a mi Virrey, haviendolo comunicado con mi Lugarteniente de la Camara.

Quarta hora assistentiae matutinae in diebus Mercurii, et Sabbati Januarii, et Februarii commutatur in audientiam domi. Ceteris mensibus per 3res horas matutinas, et duas vespertinas sit assistentia. Ad literam prag. 63. §. 3. eod. tit.

55. Tambien se ha acostumbrado en la dicha mi Regia Camara de la Sumaria, y por Prematicas està proveydo, que el Lugarteniente, Presidentes, y otros Oficiales del dicho Tribunal, huviessen de assistir en el los Miercoles, y Sabados de ano, y en los meses de Enero, y Febrero quatro horas por la manana. Y porque se ha visto por experiencia, que la quarta hora suele ser de poco provecho, por yrse los Avogados, y negociantes a la que salen los otros Tribunales: demas de borver los Juezes tan cansados a sus casas, que no pueden despues dar audiencias a los negociantes, con la atencion, y cuydado, que convendria, ni despachar los negocios, que acostumbran en sus casas; „ Ordeno, y mando, que, de „ aqui adelante, no se assista la „ quarta hora en los dichos dias de „ Miercoles, y Sabado, y en los „ meses de Enero, y Febrero, sino „ que se guarde la orden de los de„ mas Tribunales. Porque en los „ dichos dias pos las tardes el Lu„ garteniente, y Presidentes, ayan „ de dar audiencia en sus casas un „ hora mas de la que tenian obliga„ cion, en virtud de las Prematicas; „ que sobre esto disponen; cumplien„ dolo de manera, que la hora, que „ dexaran de assistir por la manana „ en el Tribunal, se convierta en „ la audiencia de aquel dia. Y que „ en los demas de todo el ano, se „ guarde la orden, que hasta aqui „ se ha observado: de assistir en el „ dicho Tribunal trea horas por la „ manana, y dos por la tarde.

Non permutentur horae assistentiae de uno die ad alterum, §. 68. infr.

Rationales non divertantur ad externa computa. Ad literam prag 64. Concord. prag. 62. §. 22. eod. tit. infr. §. 574.

56. „ Mando assimismo a los Ra„ cionales de la Sumaria, que en„ tiendan solamente en los negocios, „ y cuentas della, y no en otras al„ gunas de la Ciudad de Napoles, „ ni otras Universidades, ni de per„ sonas particulares. Ni los Regen„ tes, ni otros Oficiales se lo pue„ dan cometer.

Contra ordines sunt replicandi per Regentes, et Locumtenentem; et Prorex certiorem faciat Principem de omnibus. Idem in Locumtenente solo, §. 69. inf. Idem sub gravi poena in tota Camera, §. 92. infr. Idem in solo Commissario Arrendamenti, §. 118. vers. Y os mando, que no deys. Extat ad hoc epist. 3. Jan. 1593. Regest. 851.

57. Porque de no reparar los Regentes, y Lugarteniente de la Sumaria, quando se les llevan à senalar algunos despachos, y mandatos, en la observancia, y cumplimiento de las ordenes, que tengo dadas se suelen contravenir à ellas muchas vezes; „ Es „ mi voluntad, y mando, que, de „ aqui adelante, ninguno de los di„ chos Regentes, y Lugarteniente „ passe, ni senale los dichos despa„ chos, en que se contraviniere à mis „ Reales ordenes, sin replicarlo, y „ advertirlo a mi Virrey. Estando „ muy vigilantes, y attientos para „ no descuydarse, y dissimular nada „ en esto, so pena de mi indigna„ cion. Y caso, que, no obstante „ la replica, les mandasse el Virrey, „ que passassen, y senalassen los ta„ les despachos, lo haran por cum„ plir con el respeto, y observancia, „ que se le deve, representando mi „ persona; pero al dicho mi Virrey „ encargo, y mando, que me dè avi„ so de lo que fuere, y de las ra„ zones, que se le huvieren repre„ sentado, para replicar, y contra„ dezir a su orden. A fin que en„ tendido lo uno, y lo otro, pue„ da yo dar sobre ello, la orden, „ que juzgare convenir mas a mi ser„ vicio; porque de lo contrario me

„ ten-

„ tendre por desservido.

Locumtenens (non soli Regentes) debet signare mandata de solvendo. Concordat §. 69. et 92. infr. Extat Epistola proxime dicta.

58. Y porque tampoco se ha acostumbrado por lo passado, que el Lugarteniente de mi Regia Camara de la Sumaria senale los mandatos de los pagamientos, que se hazen, sino solo los Regentes; y esto parece, que puede ser de mucho inconveniente, porque aunque despues se vean las cuentas en la Sumaria, quando el pagamiento se halla hecho con orden de mi Virrey, y senalado de los Regentes, el Lugarteniente, y la Camara, no son a tiempo de poder advertir el inconveniente, que se podria ofrecer en el, ni pueden dexar de hazerlo bueno al Tesorero, que lo complio. Y tratandose de distribucion di dinero de mi Real Patrimonio, en el qual el Lugarteniente, como Ministro, a quien toca el mirar por la buena cuenta, y administracion del, podrà con mas fundamiento advertir de lo que conviene, para que no se haga pagamiento, que no sea justificado. „ Quiero, y mando, que, de aqui adelante, no se „ despachen, ni passen los dichos „ mandatos sin la senal de Lugarteniente, demas de los Regentes; „ porque assi conviene a mi servicio, „ y a la buena cuenta, y orden, que „ es justo aya en la distribucion, y „ paga de mi Real hazienda.

Actuar. R. C. detur certus numerus interveniente consilio Locumtenentis. Concord. prag. 19. §. 6. eod. tit. De eorum creatione, §. 50. sup.

59. En la Visita passada se ordenò, que se limitasse el numero de los Escrivanos, que ay en la Camara de la Sumaria, porque de la multitud, que avia dellos, se causava mucha confusion. Y porque despues han crecido en mucho mayor numero los dichos Escrivanos, y conviene remediarlo; *Mando, que sin diferirlo mas, se reduzgan à numero cierto, y senalado. Y que esto se execute con parecer, y acuerdo del Lugarteniente, como en la dicha Visita se ordenò.*

Nomine alterius Actuarii nullus Scriba actitet.

60. En el mismo Tribunal se ha abusado, que algunos Escrivanos, con licencia del Lugarteniente, han actitado causas, y processos debaxo de nombre de otro actitante, que tenia facultad para ello. Y porque esto es de tan grande inconveniente, y en fraude del numero cierto, y establecido de los actitantes; demas, que podrian seguirse dellos muchas falsedades; *Mando, que, de aqui adelante, no se permita, y que el Lugarteniente, ni la Camara, no den, ni puedan dar semejante facultad, sino que las causas se actiten por los mismos actitantes ordinarios, sin que ninguno otro tenga poder para actitar debaxo de su nombre.*

Commissarii an mittendi sint, cognoscat Camera, et mittendum nominet Locumten. ibid. Confirmatur §. 73. infr. Concord. prag. 12. §. 35. de offic. Judic. et vide hic §. 73.

61. Tambien se ha acostumbrado en el mismo Tribunal, que los Presidentes comissarios de las causas, y negocios; quando se ha ofrecido embiar algun Comissario fuera de Napoles, para examinar testigos en alguna causa de importancia, o para veer cuentas de Universidades, o otros negocios, han nombrado en el Tribunal los dichos Comissarios. Y porque desto han resultado algunos inconvenientes; *Mando, que, de aqui adelante, quando al Presidente Comissario de la causa parecerà, que convenga embiar Comissario fuera de Napoles, tracta, y proponga el negocio en el Tribunal, y que en el se resuelva, si serà conveniente, ò no, el embiarle. Y resuelto que se deve hazer, los tales Comissarios se nombren por el Lugarteniente de la Camara; con que lo haga en el Tribunal, para que los Presidentes puedan advertir de lo que se les ofreciere cerca de la persona nombrada.*

Causae omnino in Camera tractentur, repentina vero negotia ad gubernium tendentia, festivis etiam diebus

62. *Assimismo està establecido por Prematicas, que los negocios tocantes a mi Real Patrimonio, que se han de tratar por el Lugarteniente, Presidentes, y oficiales de la dicha Regia Cama-*

Digitized by Google

poterunt domi Locumtenentis provideri. Vide prag. 6. et §. 1. eod. tit.

mara, se traten en el mismo Tribunal, y no en otra parte. Lo qual conviene, y mando, que se observe, y guarde inviolablemente. Pero quando en dias feriados se ofreciere algun negocio repentino, o otro de importancia para el buen govierno del dicho mi Patrimonio, ò de expedientes, es mi voluntad, que para los tales negocios, pueda el Lugarteniente hazer juntar los Presidentes en su casa. Con que esto no se entienda para otros negocios, ni causas en otros dias, que los feriados.

Concurrentibus Collateral. et Cam. negotia gratiae per solum Collaterale; cetera vero per omnes votentur.

63. *Quando mi Regia Camara fuere al Consejo Colateral, mando, que en los negocios, que fueren meramente de gracia, vote solo el Colateral. Y que en todos los demas, que se trataren, con intervencion de la dicha Camara (como no sean de gracia) aya de votar juntamente con el Colateral la dicha Camara.* Porque assi conviene a mi servicio, y al buen despacho de los tales negocios.

Notarius Curiae deputatus instrumentorum illius facit protocollum particulare. Vide prag. 8. de Notariis.

64. *El Notario, que està senalado para hazer los contractos de mi Regia Corte, conviene, que haga uno protocolo a parte de los contractos, que hiziere, a fin que se hallen siempre que se buscaren, y fueren menester. Y assi mando que se execute.*

Ministri R. C. pro electione computantis non intercedant, sub poena arbitr. Proteg., vide §. 74.

65. Los Oficiales de la dicha mi Regia Camara han acostumbrado pedir a los Ministros pecuniarios, arrendadores, y otros, que tienen computantes en aquel Tribunal, que se sirvan en este oficio de algunos criados, y parientes, amigos, y alligados suyos. Y porque de complazarles en esto han nacido, y nacen muchos inconvenientes, y es necessario remediarlo de manera que quede en libre voluntad de los dichos Ministros, y Arrendadores el servirse en los dichos oficios de las personas, que les pareciere, y bien les estuviere, pues lo pagan, y les và tanto en ello; *Ordeno, y mando, que ni el Lugarteniente, Presidentes, Racionales, Mastredata, ni otro oficial ninguno de la dicha mi Regia Camara, ni de otros Tribunales, assi mayores, como minores, no pidan, ni puedan pidir, directa, ni indirectamente a los tales Ministros, ni Arrendadores, que se sirvan de algun computante; Sino que dexan a su libre disposicion el nombrarlo. Con apercebimiento, que los, que lo contrario hizieren, seran castigados en las penas, que por mi Virrey fueren declaradas.*

Sequuntur pr. ex visita D. Francisci Antonii de Alarcon collectae et omnino servandae.

66. Demas de los quales capitulos, que quedan referidos, lo que de nuevo ha parecido conveniente disponer para el buen govierno del dicho Tribunal de mi Regia Camara de la Sumaria, con ocasion de la visita, que hizo el dicho D. Francisco Antonio de Alarcon, son *los capitulos, y ordenes que se siguen. Las quales quiero, y mando, que se guarden, y executen inviolablemente.*

Assistentia in Camera per omnes statutas horas solicite adimpleatur, et de negligentibus certioretur Prorex. Rationales vero, et inferiores multa coerceat Locumtenens.

67. Porque de no aver acudido al Tribunal de mi Regia Camara los Presidentes y demas Ministros de ella los dias, y horas, que conforme a las Prematicas estan obligados por la manana, y por la tarde se ha atrassado mucho el despacho de los negocios, particularmente de las cuentas; *Mando, que el Lugarteniente tenga particular cuydado, de que en todos los dias, y horas de las manana, y tarde, todos los Presidentes, Racionales, y demas Ministros de la dicha Camara acudan puntualmente a ella. Y a los Racionales, y otros Ministros, que no lo hizieren, les multe a su arbitrio. Y si con todo esto no se enmendaren, dè cuenta dello a mi Virrey, para que avisandome de los que fueren negligentes, se provea de remedio conveniente.*

68. Deviendo el Lugarteniente, Pre-

Digitized by Google

Horae assistentiae nulla permutatione illarum intervertat Camera, sup. §. 55.

Presidentes, y demes oficiales de mi Regia Camara, assistir en ella tres horas cada dia, de las que conforme a las Prematicas del Reyno, y ordenes mias, se rige el dicho Tribunal se ha introducido, con ocasion, de que algunos dias assisten quatro horas (haziendo computo dellas) faltar otros totalmente al despacho, sin yr al dicho Tribunal, como devian. Lo qual no han podido hazer, y es de mucho inconveniente para mi servicio, y buen despacho de los negocios; *Ordeno, y mando, que, de aqui adelante, no se computen las horas, que estuvieren de mas en el Tribunal, para escusarse de yr a el otros dias, sino que en todos los que deven yr, assistan mañana, y tarde, en las horas, que disponen las Prematicas, so las penas en ellas contenidas. Y sin embargo de qualquier uso, y costumbre, que aya en contrario.*

Horae statutae quae sint, prag. 7. §. 2. 3.

Locumtenens signet mandata de solvendo, et replicet contraventionibus, et certiorem faciat Regium. Vide quae dixi §. 57. 68. ubi late.

69. Por Capitulos de la reforma de la Visita de D. Lopez de Guzman *Està proveido, que el Lugarteniente firme los mandatos de los pagamientos, que se hizieren por orden de mis Virreyes. Y que si en ellos se contraveniere a las que yo tuviere dadas, se le replique, y se me avise de la contravencion, segun que mas largamente en ellas se contiene. Y porque en esto ha avido grande relaxacion, y muy perniciosa a mi Real servicio; Mando, que precisa, y inviolablemente se guarde, y cumpla lo que en ellos se ordena. Y de lo contrario me tendrè por desservido, y se harà cargo en las Visitas.*

Causae votentur collegialiter sub poena syndicatus. Concord. prag. 6. §. 2. fol. tit.

70. Siendo assi, que los negocios tocantes a mi Regia Camara, no se pueden veer, ni notar fuera della, ha succedido algunas vezes, que con ocasion de occurrir dias feriados, el, que ha hecho oficio de Lugarteniente, ha embiado al Secretario de la Camera, y alguna vez al Escrivano de la causa, por los votos de los Presidentes Iuezes a sus casas, contra lo dispuesto por las Prematicas, que mandan, se voten colegialmente, y guardando la orden, y secreto en ellas contenido. Y para que cesse el dicho abuso. *Mando, que de ninguna manera se haga, de aqui adelante, con ninguna ocasion, ni pretexto; sino que se guarden, y observen las dichas Prematicas; y el dicho Lugarteniente no las contravenga, so pena, que de lo contrario se le harà cargo en la visita a el, y a los Juezes, que dieren sus votos fuera del dicho Tribunal, como està dicho.*

Accessus pro Fisco gratis, intra te parte intra Civitatem, ducato uno, extra, duobus ducatis fiat. Et hoc satis verbo. Quid statutum in Delegatis Arrendamentorum pragm. 3. de salario vectum, etc.

71. *Por carta del Rey mi Senor, y Padre del ano passado de mil, y seiscientos, y nueve, està prohibido, que quando se huvieren de hazer accessos por los Presidentes de la Camara a los Burgos de esta Ciudad de Napoles en materia de Fabricas, no puedan llevar nada por ellos, como en la dicha carta se contiene. Y porque en su execucion no se ha tenido la puntualidad, que convenia; Mando, que, de aqui adelante, se guarde inviolablemente lo en ella contenido. Con que quando se hizieren a pedimento del Fisco, y de oficio, assi en la dicha Ciudad, como en sus Burgos, no se lleve nada por ellos. Y si fuere a pedimento de parte, no se haga el accesso, sin que primero el Comissario de la causa lo refiera en Camara. Y aviendose ordenado por ella, pueda llevar de la parte dentro de la Ciudad un ducado, y en los Burgos dos ducados.*

Praesidentes gaudeant franchitiis pro domus propriae usu necessario, quem declaret Camera. Et excessus restituatur in duplum.

72. *Tocando, y perteneciendo a los Presidentes de mi Regia Camara, por antigua costumbre, las franquicias de lo que han menester tan solamente para su proprio uso; se ha entendido, que lo amplian, y estienden a casos no permetidos; en perjuyzio de mis derechos*

Rea-

Reales. Mando, que, de aqui adelante, sean francos, y libres de pagar derechos en lo tocante a uso proprio, y no mas. Y para que cesse toda fraude, se tasse primero por mi Regia Camara lo que de aquellos generos necessitan cada uno para si, y su familia, y si de otra manera lo bizieren, restituiran a mi Real Fisco, lo que montaren los dichos derechos, el doble.

Confirmatio §. 61. sup. Ubi de nominandis Commissariis agitur.

73. *Por la Resulta de la Visita, que en este Reyno hizo Don Lopez de Guzman, està dada la forma, que se deve guardar en nombrar Comissarios para los negocios, que ocurrieren fuera de la Ciudad de Napoles, como en ella se contiene. Mando, que se cumpla, y execute sin embargo de qualquier abuso, que aya en contrario, y de la contravencion se les haré cargo.*

Confirmatio §. 65. sup. Ubi intercessio cujuslibet Ministri R. C. pro electione computantis interdicitur.

74. *Aunque por Capitulo de la reforma, que resultò de la Visita, que en este Reyno hizo Don Lopez de Guzman, està probibido, que los Oficiales de mi Regia Camara, no pidan a los Arrendatores de mis rentas Reales, ni Perceptores de las Provincias, que nombren por computantes personas suyas, ni otras por su intercession, no se ha observado, como conviene. Y porque importa mucho, que de aqui adelante, se haga; Mando que se guarde, cumpla, y execute, como, y so las penas, en el dicho Capitulo contenidas.*

Praesidens Commissarius pecorum Apuliae assistat tempore locationis, et exactionis tantum cum salario novae Pragmaticae. Et diu demoraturo dentur die quolibet tres ducati.

75. Por carta del Rey mi Senor, y Padre de quinze de Setiembre de mil y seiscientos, y cinco, escrita al Conde de Benavente, siendo Virrey de esse Reyno, se diò la orden, que se avia de guardar, quando fuesse necessario, que alguno de los Presidentes de mi Regia Camara de la Sumaria fuesse al govierno de la Duhana de las Pecoras de Pulla, que es del tenor siguiente. EL REY. Illustre Conde de Benavente, Primo nuestro Virrey, Lugarteniente, y Capitan General. He entendido, que, quando vaca el oficio de Dohanero de las Pecoras de Pulla, por muerte, o por otro impedimiento, se suele embiar un Presidente de essa mi Regia Camara de la Sumaria, a hazer la locacion, y residir en la Duhana al tiempo de la cobranza, que suele durar ocho, o nueve meses continuos; con ocho ducados de salario el dia, demas del ordinario, y emolumento de la plaza del Presidente. Y que gran parte del gasto se podria escusar, como excessivo, y no necessario, con mandar, que el Presidente, que fuere a hazer la locacion, se buelva, en aviendola hecho, a servir su plaza. Y que al Mayo buesva a hazer la cobranza, sin invernar alla, no aviendo otras cosas, que obliguen a lo contrario. Y que el salario, que se le senalare, se modere, conforme a la nueva Prematica (Aunque aviendo de hazer residencia larga, bastaria mientras està de assiento, el de tres escudos al dia, que se solia dar por lo passado) Y pareciendome, que en tiempo, que mi Real Patrimonio se halla tan exausto, es bien moderar gastos superfluos; „ Os encargo, y „ mando, proveays, y deys orden, „ que quando sucediere el caso de „ aver de embiar a la dicha Duhana „ algun Presidente de Camara, no „ se detenga alli mas tiempo, de el „ que fuera necessario para hazer la „ locacion, sino que hecha, se buel„ va a servir su plaza, porque no „ haga falta en el Tribunal (no „ aviendo, como està dicho, cosa „ que oblique a lo contrario) y que „ al tiempo de la exaccion buelva a „ a hazerla. Y entonges se le senale „ el salario, conforme a lo dispue„ sto por la Prematica, con la mo„ deracion referida, en caso que sea „ ne-

„ necessario hazer residencia larga. „ Sin hazer exemplo de lo que ultimamente se ha introducido, que „ esta es mi voluntad, y serè muy „ servido, que se execute sin replica ni contradicion alguna". *De Valladolid à quinze de Setiembre de mil, y seiscientos, y cinco. Yo el Rey. Lopez Secretarius. Con sensi del Condestable. Vid. Lanz Reg. Vid. Ribera Reg. Vid. Valcarcel Reg. Vid. Rovidius Reg. Vid. Quintana Duena Reg. Vid. Aragona Reg. etc.* Y porque en la cobranza de los salarios contenidos en la preinserta orden, ha avido excesso; „ Mando, que se guarde „ inviolablemente lo que en ella se „ dispone; pena de restitucion de lo „ que contra ella se llevare, con el „ doble, aplicado a mi Regio Fisco.

Die 15. Sept. 1605. El Rey.

Poena dupli.

76. „ Por ordenes mias està mandado, que los Consejeros del Consejo de Santa Clara, que passaren „ a servir al Tribunal de la Camara de la Sumaria, no lleven el „ salario de Consejeros, que antes „ tenian, sino el de los oficios, en „ que actualmente estuvieren sirviendo. Y porque à mi servicio conviene, que esto se execute, y cumpla con toda puntualidad; Mando, „ que las dichas ordenas se observen, „ como en ellas se contiene.

Consiliarii S. Clarae, transeuntes in Cameram, Praesidentis salario tunc contenti.

77. „ Por la Prematica XII. *de emptione, et venditione*, està prohibido, que los Oficiales de mi Regia Camara, mayores, y menores, y ningun otro Ministro della puedan comprar ningunos bienes feudales, ni burgensaticos, que por el dicho Tribunal se vendieren, como, segun, y de la manera, y so las penas, en la dicha Prematica contenidas. Y porque conviene a mi servicio, que la misma prohibicion se estienda a la compra de rentas sobre Fiscales, ò arrendamientos, ò otras qualesquiera, que se ayan de mi Real hazienda; „ Mando, que ninguno de los dichos „ Oficiales, y Ministros comprehendidos en la dicha Prematica, durante el tiempo de sus oficios, „ pueda comprar, ni compre sin expressa licencia mia, por si, ni por „ interpositas personas, para si, ni „ para sus mugeres, ni para sus hijos, „ ò hijas, ni para otra persona alguna, ninguna renta, o rentas, „ sobre los fiscales, o rentas arrendadas, o otras pertenecientes a mi „ Real Patrimonio, so las penas contenidas en la dicha Prematica. „ Quiero, y es mi voluntad, que „ se entiendan en estos casos, como „ si espressamente estuvieran en ella „ comprehendidos".

Nunc 8. infr. §. 107. Ministris R. C emere a Fisco feudalia, vel burgensatica interdicitur. Nec per interpositam personam. Vide prag. 8. tit. de empt. et vend.

78. Por quanto se ha entendido la facilidad, con que se admitén las recusaciones, que se proponen por las partes contra el Abogado Fiscal de mi Regia Camara, de que resulta grave dano à mi Real Patrimonio, que muchas vezes no tiene quien defienda, ni prosiga sus causas con las noticias, y zelo conveniente: excluyendo por este medio la persona, que yo tengo nombrada, para que en mi nombre lo haga; „ Mando, que, „ en conformidad de las ordenes dadas, no pueda ser recusado el dicho Abogado Fiscal por villetes „ de escritorio de mis Virreyes, ni „ del Secretario del Reyno por Collateral, sino que quando alguno „ pretendiere, que ha de ser recusado, proponga la causa formalmente, conforme a las Prematicas dessse Reyno en el Tribunal de la Camara, en el qual (y no en otro, „ ni en el Consejo Collateral) se „ ha de determinar, si se ha de dar, „ o no por sospechoso. Y mando, „ que, de aqui adelante, no se tenga por causas bastantes para ha-

Suspicionum Adv. Fisc. sola Camera est Judex. Et illarum causa, sola non reconciliata inimicitia capitalis, et usque ad secundum gradum consanguinitatis, vel affinitatis, vide prag 12. 14. de susp. offic. al.

„ zer-

„ zerlo, sino las que procedieren de „ enemistad capital, no reconciliada „ entre el mismo Abogado Fiscal, „ y a la parte litigante, ò sus „ parientes por consanguinidad, o af„ finidad, hasta el secundo grado. „ Sin embargo de qualquier Prema„ tica, usos, y costumbles, que aya „ en contrario.

Moderatus Praesidens scribat vota causarum Collateralis concurrente Camera, et Locumtenens servet librum sub poena syndicatus utrique. Quae sint causae, vide §. 63. sup.

79. „ En el Tribunal de la Ca„ mara de la Sumaria ha sido co„ stumbre muy antigua, que aya un „ libro, en el qual se deven escrivir „ los votos de los negocios, que se „ tratan en el Consejo Colateral, „ los dias, que el dicho Tribunal „ de la Camara se halla presente". Y està el escrivirlos a cargo del Presidente de la Camara mas moderno, que alli se halla; y el guardarlo al del Lugarteniente del dicho Tribunal, y juntamente hazer, que no aya omission en el escrivirlo. Y porque, de muchos anos a esta parte, se ha havido muy poco cuydado en notar los dichos votos; „ Mando, que, de aqui „ adelante, le aya muy particular. „ Y le tenga el Presidente mas nue„ vo de escrivir los dichos votos. Y „ el Lugarteniente de la Camara, „ de guardar el dicho libro, y hazer „ se execute y al uno, y al otro „ se les harà cargo de la omission.

Crystalli, et declaratoriae y prou in anno 1631. Visulae vero ad meditatem erigantur, et conserventur apud Perceptorem electum a Camera cum fidejussoribus obligatum pro solutione augmenti salariorum Locumtenentis, et Praesidentium, aliis declarati. Et pro satisfactione declaratoriarum Rationalium suo tempore, et sub certa forma sibi pertinentium cum poena dupli, et tandem quadrupli et biennalis suspensionis, contra non observantem. Vide tempus, et formam sup §. 27. Mitior poena in §. 47. sup.

80. Aviendose reconocido el modo, que de algunos anos a esta parte, se ha tenido en cobrar los derechos, que llaman de Cristales, y Terneras, y de las declaratorias de las cuentas. Y como se han aplicado, para que en todo aya la claridad, que conviene, y se sepa lo que se ha de observar, y aya la cuenta, y razon necessaria; „ Mando, que, „ de aqui adelante, se cobre con ra„ zon de los derechos de Cristales, „ y declaratorias, lo mismo, que se „ cobrava el ano passado de mil y „ seiscientos y treinta y uno; y por „ los de las Terneras de la mitad. „ Y lo que procediere de lo susodi„ cho, entre en poder de la perso„ na, que nombrare el Lugartenien„ te, y Tribunal de mi Regia Ca„ mara; dando fianzas hasta en la „ candidad, que el dicho Tribunal „ de mi Regia Camara senalare. Y „ lo que assi huvieren de cobrar por „ razon de los dichos derechos no se „ pueda aumentar, ni disminuir sin „ expressa orden mia: de los quales „ se ha de pagar al Lugarteniente, „ y Presidentes del dicho Tribunal „ el aumento de salarios, que en otra „ orden mia se declara, y a los Ra„ cionales lo que les perteneciere, „ respecto de los Cristales, por la „ declaracion de las cuentas. Y para „ que se haga con la justificacion „ que conviene; Mando, que a nin„ guno se pueda librar, ni pagar co„ sa alguna por causas de las decla„ ratorias de las cuentas, que se hu„ vieren cometido, sino es despues „ de estar declarada. Y entonces „ presentando cada Racional testimo„ nio en el dicho Tribunal, de la „ cuenta, o cuentas que huviere de„ clarado (de que se darà vista a „ mi Fiscal) y con ella se le darà „ libramiento en el dicho Perceptor, „ para que se le pague lo que hu„ viere de aver por las dichas de„ claratorias. Y al Escrivano que le „ huviere ayudado en los casos per„ mitidos, lo que tambien le toca„ re. El qual libramiento ha de yr „ firmado del Lugarteniente, y Pre„ sidentes del dicho Tribunal, y de „ mi Fiscal, y del Racional, que „ tuviere los libros de la razon, de „ lo que entrare en poder del dicho „ Perceptor, como a baxo se dirà. „ Y ningun Racional lo pueda co„ brar, ni el Perceptor pagarselo de

„ otra manera, so pena, por la pri-
„ mera vez, de restituirlo con el
„ doble para mi Regio Fisco, y la
„ segunda de quatro tanto, y dos
„ anos de suspencion de oficio.

Rationali seducat Magistro Actor. 25. immunibus solvantur, sub praescripta forma ex praedicto deposito pro utriusque labore unius anni. Vide formam in d. ℔ 27. sup.

81. „ Que de lo procedido de los
„ dichos cristales se ayan de pagar,
„ y paguen al Mastredata, a quien
„ huviere tocado Arrendamiento a
„ quel ano, veinte, y cinco duca-
„ dos, y al Racional, a quien le
„ fuere repartida la cuenta del Arren-
„ damiento, veinte ducados. Lo qual
„ se entienda, o sea uno, o mu-
„ chos los Arrendamientos, que aquel
„ ano se hizieren, y passaren ante el
„ dicho Mastredata, o cuyas cuentas
„ tocharen al dicho Racional. Por-
„ que las dichas cantidades se les
„ senalen sin aumento, ni diminu-
„ cion, en lugar de las que antes
„ llevevan. Y se las han de pagar
„ por libramiento de la Camara,
„ precediendo certificacion de que les
„ pertenece, con la solenidad en el
„ caso precedente referida.

Locumtenens eligat Rationalem Crystallorum rationes distincte scripturum sub sequenti forma.

82. „ Que la cuenta, y razon de
„ todo lo referido la aya de tener
„ uno de los Racionales, el que nom-
„ brare el Lugarteniente de la dicha
„ mi Regia Camara, el qual aya de
„ tener sus libros con mucha clari-
„ dad, y distincion en la forma si-
„ guiente.

Minister bum offerat computum simul cum apocha declaratoriae illius a Perceptore concessa, et a Rationali registrata, et approbata, alias per Mag. Act. non recipiendum.

83. „ Qualquier Ministro pecunia-
„ rio, o otra persona, que deviere
„ presentar cuentas en Camara, el
„ Mastredata, ante quien las presen-
„ tare, no las pueda recibir, si con
„ ellas no presentare assimismo cer-
„ tificacion del dicho Perceptor, de
„ aver recibido los derechos, que de
„ dichas cuentas tocan à pagar por
„ causa de la declaratoria. La qual
„ dicha certificacion ha da venir to-
„ mada la razon por el Racional, a
„ quien, como està dicho, se le co-
„ metiere, el tenerla de las cosas
„ referidas. Y ha de dezir al dicho
„ Racional, como es aquel el dere-
„ cho, que pertenece, conforme al
„ que se llevava el ano de mil y
„ seiscientos y treinta, y uno.

Rationalis, et Perceptor singulos libros habentes, iste introitus, ille expeditionum registrationes scribat.

84. „ Que el dicho Perceptor aya
„ de tener, y tenga un libro de car-
„ go de lo que entra en su poder,
„ procedido declaratorias, con su
„ Alphabeto, con toda distincion.
„ Y con la misma ha de tener otro
„ el dicho Racional, donde quede la
„ razon, de la que tomare de las
„ dichas certificaciones. Y al tiem-
„ po, que el dicho Perceptor pre-
„ sentare las cuentas, que ha de ser
„ con division de cada uno de estos
„ generos, el Racional, a quien se
„ cometiere, ha de pedir al que tu-
„ viere el dicho libro de la razon,
„ relazion hecho cargo, para que sir-
„ va de comprobacion al dicho Per-
„ ceptor.

Perceptor de Crystallis, et Vitulis introitatis librum faciat.

85. „ Que en la misma forma se
„ tenga el dicho Perceptor otro li-
„ bro de cargo de todo le que entra
„ en su poder, procedido de Crista-
„ les, y derechos de Terneras. Y
„ no se pueda dar possession de los
„ Arrendamientos, ni oficios, que
„ devieren pagarlos, hasta que por
„ certificacion del dicho Perceptor
„ conste, que han entregado en su
„ poder, lo que de lo susodicho de-
„ vian respectivamente, conforme a
„ lo que se pagava en el dicho ano
„ de mil, y seiscientos y treinta, y
„ uno. De las quales certificaciones
„ ha de tomar la razon el dicho Ra-
„ cional, como, y de la misma ma-
„ nera, que en el caso precediente
„ se contiene. Y ha de formar libro
„ dello para comprobacion del cargo
„ de Perceptor, como en lo tocante
„ a la cuenta de lo procedido de las
„ declaratorias se ha ordenado, y ca-
„ da

„ da ano ha de hazer el dicho Racional nuevos libros, y el Perceptor lo mismo.

Perceptor finito triennio det computa; sed eorum Rationali quolibet anno ostendat statura. Numerus 87. ex errore fuit notatus 88. uti et seqq. qui nunc restituuntur ad eorum ordinem.

86. „ Que el dicho Perceptor tenga obligacion de presentar en el „ dicho Tribunal de la Camara cada „ tres anos cuenta final de lo que „ huviere entrado en su poder, y „ pagado. Pero el Racional, que, „ como està dicho, ha de tomar la „ dicha razon, le ha de tomar en „ fin de cada un ano tanteo por sus „ libros, y reconocer el estado de „ su administracion; para que se re„ paren los defectos, que hallare di„ gnos de remedio, dando aviso de „ ello al Tribunal de la Camara.

Rationalis electio a Locumtenente facta trienio duret. Et iteretur, et Perceptori assignetur salarium per Proregem consult. Coll. et C. praecedente.

87. „ Que el nombriamento, que „ el dicho Lugarteniente hiziere de „ Racional para esta cuenta, y ra„ zon, no pueda se por menos tiem„ po, que de tres anos. Y si quisiere passados recligirle lo pueda „ hazer. Al qual, y al dicho Per„ ceptor la senalarà à mi Virrey, „ con consulta de mi Consejo Cola„ teral, y Tribunal de mi Regia „ Camara, salario competente, por „ la ocupacion, que han de tener. „ De lo qual me se darà aviso, pa„ ra que lo confirme, y se provea „ sobre ello lo que mas convenga.

Praedicatorum exequat. perficiat R. C. et certificet Cons. supremum.

88. „ Que para observancia de lo „ referido, el dicho Tribunal de mi „ Regia Camara dè las ordenes, y „ instruciones necessarias, y me dè „ cuenta en mi Consejo Supremo de „ Italia de como se executan ".

Existentium in demanio administrator salariatus solvat jura.

89. Y porque sucede muchas vezes estar mis Rentas Reales en demaneo, o ya por no averse arrendado, o ya por quiebra de los Arrendadores, Y quando se declaran las cuentas de la administracion, se han cobrado los derechos de las declaratorias injustamente de mi Real hazienda, sino huvo arrendamiento: y si le huvo, y està en quiebra, de lo procedido de las dichas rentas, sin averse primero satisfecho lo que se deva a mi Real Patrimonio. *Mando, que en los casos referidos, y otros semejantes, si las personas que administraren las dichas rentas en demaneo, tuvieren salario por razon de la dicha administracion; ellos de sus bienes paguen los derechos de las declaratorias. Y sino le tuvieren, estando la renta en demaneo, por no haverse arrendado, no se lleven derechos algunos por la declaratoria, sino que se haga de oficio, como cosa perteneciente a mi Regio Fisco. Y si estuvieren en demaneo por quiebra del Arrendador, no se cobren los dichos derechos de lo procedido, y que procediere de la dicha renta, antes de estar enteramente pagada mi Real hazienda, sino de los bienes del Arrendador, o de sus fiadores, so pena de restituir lo que en contrario llevaren, con mas el doble para mi Regio Fisco.*

Secunda feria celebretur quotidie, interveniente cum Praesidentibus latcis, et Procuratore Fiscali uno ex Togatis, prout contigerint per menses, incipiendo a senioribus. Et impeditus supplentur per sequentem. Exequutio Locumtenenti praecipitur, et Proregi commendatur.

90. Lo que se ha reconocido siempre por necessario, que se acaben, y fenezcan las cuentas con brevedad, es, que los Presidentes de Camara, a quien toca assistir en la Rueda pequena, lo hagan con puntualidad todos los dias, y horas, en que se rije el Tribunal. Acercà de lo qual mandè dar la orden, que avia de guardarse, en carta escrita al Duque de Alcalà, Virrey de esse Reyno, de diez, y seys de Setiembre del ano passado del mil, y seiscientos, y veinte y nueve, cuyo Capitulo es como se sigue. Y porque para mayor facilidad, assi de lo atrassado, como de lo corriente, conviene se guarden las ordenes, y Prematicas, que ay, para que en la Rueda perquena, que està diputada para cuentas, assistan continuamente los Presidentes de capa, y espada, y un Letrado, sin que falten ningun dia que fuere de Consejo;

„ Da-

„ Dareis la orden, que convenga, „ para que todos los dias, que se „ jantare el Tribunal, luego como „ entrare, se aperten a la dicha Rue- „ da de cuentas los dichos Presiden- „ tes de capa corta, y uno de los „ Togados, comenzando por el mas „ antiguo, y los demar por su orden, „ y Turno, cada uno un mes. Y „ en caso de impedimiento de aquel, „ a quien tocava el mes, entre el „ Presidente, que le seguia, con que „ cessando el impedimiento, aya de „ hazer tambien su mes. Y con as- „ sistencia del Procurador Fiscal del „ dicho Tribunal, respeto de aver „ de assistir el Fiscal en la Rueda „ mayor, entiendan todas las tres „ horas de la manana en la dicha „ Rueda de cuentas à la liquidacion „ dellas, sin intermision; ordenando „ à los Racionales, que acudan, y „ den noticia del estado, que tuvie- „ ren, como se dispone por la Pre- „ matica treynta, y cinco, referida. „ Permitiendo solamente, que para „ las consultas, que se huvieren de „ hazer, à mi, ò à mi Virrey por „ todo el Tribunal, y para las de- „ mas cosas, que por las Prematicas „ 23. §. 2. y la 65. §. 1. del dicho „ titulo *De Officio Procuratoris Caesa- „ vis*, està ordenado se haga con in- „ tervento de todos los Presidentes „ con plena Banca de puedan juntar. „ Y acabado se buelvan a separar, y „ continuar la dicha liquidacion de „ cuentas. Y porque su complimien- „ to es de tanta consideracion, y „ importancia, como se conoce; Man- „ do al Lugarteniente de mi Regia „ Camara, que lo execute, y obser- „ ve, como en el se contiene. Y en- „ cargo a mi Virrey cuyde de que „ assi se haga; y de lo contrario „ me darè por desservido.

Secundae Rotae origo, sed sub diversa forma, prag. 68 eod tit. 9up. §. 62.

„ 91. Por Capitulos de las reformas de las Visitas passadas; y por otras ordenes està mandado, que el Lugarteniente, y Tribunal de mi Regia Camara tengan grande cuydado de advertir a mis Virreyes, quando ordenaren alguna cosa, que sea contra ordenes mias. Y que si lo mandaren executar sin embargo, me lo avisen, y den quenta dello con puntualidad en mi Consejo Supremo de Italia. Y paraque esto tuviesse mejor execucion, mandè escrivir una carta firmada de mi Real mano, para el dicho Tribunal, en viente de Abril del ano passado de mil, y seiscientos, y treynta, que es como se sigue. El Rey. Illustr. Magnificos, fieles, y amados Consejeros nuestros, a primiero de Abril del ano passado de mil, y seiscientos, y veynte, y tres, os mandè escrivir cerca de advertirles à mis Virreyes de los pagamientos, queyse hiziessen contra ordenes, y avisarme dellò. La carta es del tenor que sigue. El Rey. Illustr. Magnificos, fieles, y amados Consejeros nuestros. En los bilanzos de los seis anos ultimos desde el de mil, y seyscientos, y diez, y seys, hasta el de mil, y seyscientos, y veynte, y uno, que se han reconocido aqui estos dias, con assistencia di D. Geronimo de Funes, y Munoz, mi Conservador del Patrimonio de Italia, se han notado diferentes partidas de gastos hechos contra las ordenes, que tengo dadas. Y porque se os ha escrito, que estuviessedes con cuydado de advertirlo a mis Virreyes, siempre que se ofreciere librar, ò disponer de algo contra las dichas ordenes; me ha maravillado el no aver visto, que les ayays hecho advertencia ninguna en esso, cumpliendo con vuestra obligacion. Yo os mando me aviseys, que causa ha avido para descuydaros en esto. Y que de aqui adelante, exe-

Contra ordines sunt replicandi per totam Cameram. Et tandem certioretur Princeps; sub poena reficiendi damnum Fisco. Vide quae dixi in §. 57. sup. et 58.

cu-

cuteis lo que està ordenado, advirtiendo a mis Virreyes de las ordenes, que estan dadas; siempre, que contra ellas trataren de hazer algun gasto, diziendoles la que teneys mia para ello. Y en caso que no las cumplan, me avisareys, para que yo sepa lo que se haze. Y el Fiscal estarà advertido de hazer sus instancias por escrito, en esse Tribunal, siempre que se ofreciere estos casos, cumpliendo con su oficio. Advirtiendo, que a los unos, y à los otros se ha de hazer cargo del descuydo, que huviere en esto. Y porque aya mas puntualidad en su execucion, os remito esta por via del Duque de Alva, para que la recibays de su mano, y os lo encargue. Dequien espero, que no os embarazarà el cumplir en esto con vuestra obligacion. Y que estimarà vuestras advertencias, y cumplirà mis ordenes con toda puntualidad, como tan zeloso de mi servicio. Y hareys, que se note donde convenga, para que en toto tiempo se tenga noticia della. *De Madrid a primiero de Abril de mil, y seyscientos, y veinte, y tres. Yo el Rey. Castillo Secretario, con senal del Conde de Monterey. Vid. Comes Thesaur. Generalis. Vid. Marchio Floresta Reg. Vid. Caynus Reg. Vid. Carolus de Tapia Reg. Vid. D. Petrus Corsetus Reg. Vid. Salamanca Reg. Vid. Ursinus Reg. Vid. D. Geronimo Funes Munoz, Conservador General, etc.* Y aviendo entendido, que despues acà se han librado, y pagado algunas partidas contra ordenes, y visto, que ni me aveys dado aviso dello, ni viene notado en los Bilanzos ultimos, que se han embiado; Ha parecido deziros, que pudierades aver tenido mas cuydado en el cumplimiento de la dicha orden. Y encargaros, y mandaros de nuovo la executeys; y cumploys puntual, y inviolablemente: „ Assi en quanto a „ mis Virreyes, de lo que contra „ las que tengo dadas mandaren. li„ brar, y pagar como en avisarme „ a mi dello. Advirtiendo os que „ de las partidas, que se pagaren „ contra dichas ordenes, de que no „ me dieredes aviso demas, de que „ se os harà cargo dello, es mi vo„ luntad, que, de aqui adelante, se „ tenga recurso contra vos otros, y „ vuestros bienes, para cobrar lo que „ no pudiere sanear mi Real hazien„ da. Que para que aya mas pun„ tual execucion en esto, escrivo al „ Duque de Alcalà mi Virrey, y „ Capitan General en esse Reyno, „ por cuya mano recibireys esta, que „ os lo encargue, y se assiente en su „ tiempo, como fio de su zelo à mi „ servicio. Y a mi Escrivano de „ Racion, que certifique en esse Tri- Vide prag. 70.
„ bunal, de las partidas, que contra „ dichas ordenes se mandaren pagar. „ Avisandome à mi juntamente del„ lo. Y vosotros lo hareys del reci„ bo en esta orden. De la qual „ se harà notamiento, donde en to„ dos tiempos se tenga noticia del„ la ". *De Madrid à veinte de Abril de mil, y seyscientos y treinta. Yo el Rey. Matienzo Secretario, con senal del Duque de Medina de las Torres. Vid. Valenzuela Reg. Vid. de Neapoli Reg. Vid. Carrera Reg. V. Torrecilla Reg. Vid. Corius Reg. V. Brancia Reg.* Y quiero, y es mi voluntad, que de todo lo contenido en esta preinserta orden, se cumpla, y execute puntualmente. Y encargo mucho al dicho Lugarteniente, y Tribunal de la Regia Camara, que assi lo hagan, y observen, so las penas en dichas ordenes contenidas.

Die 1. April. 1613. El Rey.

Die 20. April. 1630. El Rey.

92. Por la Prematica 24. *De Officio Procuratoris Caesaris* està dispuesto, que quando se votaren las causas

Procurator Fiscl inter votandam causam non assistat. Secretarius vo-

en

ro ad libitum Locumtenentis. Et ultimus Praesidens suffragia quinternio (a Locumtenenti sub clave custodiendo) recepturus sententias, non vota communicet Secretario.

en el Tribunal de mi Regia Camara, se hallen presentes solamente el Lugarteniente, y Presidentes de ella. Y que en caso, que el Procurador Fiscal, y Secretario se huvieren hallado à la vista dellas, al tiempo del votarse no esten presentes; sino que salgan fuera del Tribunal. Y el mas moderno del escriva en quaderno a parte los votos, y se guarde debaxo de llave en el dicho Tribunal, la qual tenga el Lugarteniente. Y acabada de votar la causa, buelvan a entrar el Procurador Fiscal, y Secretario. A quien se diga el decreto, para que le escriva en el libro de los notamientos. „ Y por que si à cada „ cosa que huviesse de votarse se „ huviesse de salir el Secretario, se„ ria de no pequeno embarazo para „ el despacho de los negocios; Man„ do, que solamente se aya de sa„ lir, y salga en aquellos, que el „ Lugarteniente se lo ordenare. A „ cuyo arbitrio remito, que lo di„ sponga, segun lo que juzgare con„ veniente, respeto de la calidad, y „ gravedad de las causas. Y en todo „ lo demas mando, que se guarde „ inviolablemente lo contenido en la „ dicha Prematica, sin embargo de „ qualquier abuso, que aya en con„ trario. Y assimismo mando, que „ ninguno de los Racionales se halle „ presente al tiempo, que se votaren „ las causas, excepto el que huviere „ de referir, y refierè las dudas de „ alguna cuenta, que estuviere à su „ cargo el qual podrà votar, confor„ me en la " *Prematica* 8. §. 4. *de Officio Procuratoris Caesar.* se dispone.

Nec Rationales assistant, nisi in causis suae relationis.

Rationales, Procurator Fisci, et Secretarius in principio anni jurent de secreto Tribunalis in manibus Locumtenentis sine praejudicio praetensae praecedentiae inter eos. Vide prag. 10. §. 7. vers. et alibi de suspic. offic.

93. Sin embargo de que *por la Prematica 9. de Suspicionibus Officialium*, „ està mandado, que los Ra„ cionales, Procurador Fiscal, y Se„ cretario de mi Regia Camara de „ la Sumaria, hagan juramento en „ principio de cada ano, de guardar „ el secreto de el Tribunal, confor„ me à las obligaciones de sus ofi„ cios "; ha algunos anos, que no se les recibe, ni toma el dicho juramento, con ocasion de las diferencias, que entre los susodichos ay acerca da quien dellos ha de jurar primero. Y porque conviene mucho, que el dicho juramento se haga, y observe con toda puntualidad „ Man„ do, que todos los dichos Racio„ nales, Procurador Fiscal, y Secre„ tario le hagan. Y mi Lugartenien„ te de la dicha Camara se les to„ me el primero dia no feriado de„ spues de las Fiestas de los Reyes „ de cada ano en el dicho Tribunal, „ por el orden; que les senalare, „ sin perjuyzio de la pretension, que „ tienen acerca de las precedencias, „ mientras en ella no se determina„ re lo que fuere de justicia.

94. „ Por diferentes cartas del Rey „ mi Senor, y Padre, y mias, par„ ticularmente por las, que se remi„ tieron al Duque de Osuna, siendo „ Virrey en esse Reyno, de veinte „ de Junio, y 31. de Diziembre del „ ano passado de mil seiscientos, y „ diez, y nueve, està mandado, que „ se embien los Bilanzos de mi Real „ hazienda todos los anos a mi Con„ sejo Supremo de Italia. Y se se„ nala la forma en que han de ve„ nir. Y se impone la pena de la „ contravencion ". Y porque de no averse cumplido con ellas como se devia, han resultado muchos inconvenientes en dano de mi Real Patrimonio; „ Quiero, que lo que por „ las dichas ordenes se manda, se „ guarde, y cumpla puntualmente. „ Porque no lo haziendo, se execu„ taran las penas estatuidas contra „ los culpados, y otras majores à „ mi arbitrio reservadas.

Bilancia sunt quolibet anno mittenda Regi sub forma literarum 20. Junii, et 31. Decembris 1619. Dual Ossunae missarū. Quod exequi mandatur, sub poena earum, et aliis arbitrariis.

Olim quolibet semestri mittebantur: litera 3. Febr. 1576. fol. 55.

95.

Digitized by Google

Causarum, ubi Fiscus agit, fiat liber, et existat apud Advocatum Fiscalem.

95. Por la *Prematica* 21. del titulo *de Officio Procuratoris Caesaris*, està mandado, que se haga un libro, donde se noten todos los pleytos, en que es actor mi Regio Fisco, y se vayan notado en el, los que del mismo genero occurrieren. Y que estè en poter de mi Abogado Fiscal. Y otro tenga el Lugarteniente de mi Regia Camara, como mas largamente en la dicha Prematica se contiene. Y porque su observancia es de tan grande utilidad a mi Real hazienda, como dexa considerarse; y no ha avido, la que conviene; „ Mando, que „ se guarde, compla, y execute lo „ contenido en la dicha *Prematica*, „ justa su serie, y tenor (excepto en „ quanto se ordena, que el Lugarteniente tenga otro libro, como el „ del Abogado Fiscal) Porque en „ quanto hà esto la revoluco, y anulo. Y quiero, que esto peso quede „ a cargo de mi Abogado Fiscal, à „ quien principalmente toca. Y que „ mi Procurador Fiscal tenga tal atencion a solicitar, que esto se observe puntualmente. Y el uno, y „ el otro hagan para ella las instancias, y diligencias necessarias. Y „ por el dicho libro el Lugarteniente, cada mes una vez, reconozca „ en la Banca el estado de los dichos pleytos, y de las ordenes necessarias; para que se prosigan, „ senezcan, y acaben, y de la omision, y negligencia, que en esto „ huvieren, a cada uno se les hara „ cargo, con atencion a la calidad, „ y gravedad de la materia.

Qui bis quolibet mense recognoscatur. Et ultimo Sabbato mensis de statu causarum fiat relatio Protegi, ut prag. 21. eod. tit.

Quae omnino servetur, excepto quoad librum Locumtenentis.

96. Porque una de las cosas de que mas perjuyzio ha sentido mi Real hazienda, ha fido la poca execucion, que se ha dado a las significatorias, y poco cuydado, con que ha practicado lo dispuesto en la *Prematica* 38. *de Officio Procuratoris Caesaris*. Y para que, de aqui adelante, se ataje tan grave dano; „ Mando, que se „ guarde inviolablemente, lo en ella „ dispuesto, y ordenado con las declaracion seguientes.

Confirmatur pragm. 37. Sed cum declarationibus sequentibus.

97. „ Que en quanto a la execu- „ cion de las significatorias, despachadas por cautelas no producidas „ por los Perceptores de las Provincias, pueda el Tribunal de mi Regia Camara, dar prorogacion de „ otros dos meses; no mas sobre los „ dos, que se les conceden a los Perceptores por la Prematica para presentar las cautelas. Y passados, sin „ nuevas dilaciones se execute la significatoria, y si todavia la parte, „ contra quien se ha despachado, instare con nuevo termino, no se lo „ pueda conceder de el dicho Tribunal, sin expressa orden, y mandato de mi Virrey precediendo consulta suya hecha en Colateral, y „ lo mismo se ha de observar en la „ execucion de las significatorias, despachadas contra los Arrendatores „ por cautelas no producidas". Porque conviene mucho evitar las fraudes, que de lo contrario pueden resultar a las partes, que son interessadas en las pagas puntuales de sus haziendas.

Perceptoribus, et contributoribus ad prodacendas cautelas prorogatio duorum mensium per Cameram concedi potest. Ultra prag. non amplius, sine expresso ordine Protegis, consulto Collateral. Vide prag. 29 §. 6. 7.

98. „ Que la execucion de las si- „ gnificatorias de Bilanzo, discussion „ de partidas, y relievos, y de todo „ lo demas que fuere deuda liquida, „ y explicita para mi Real hazienda, „ se haga puntual, y eficazmente, „ sin dilacion, ò causa alguna; y „ sin que el Tribunal de mi Regia „ Camara pueda conceder supersessorias, por mucho tiempo, ni por „ poco. Y si las concediere no valgan ni sean obedicidas por los Ministros, a quien tocare la execucion de dichas significatorias; y „ caso que se deva conceder alguna „ su-

Significatoriae Bilanzi, Discussionis, Relevii, et alterius liquidi debiti, omnino executioni mandentur, sine ape supersessoriae. Nisi a Protege in Collater cum consultat. Cameae. Vide prag. 37. §. 4. 5. eod. tit.

„ supersessoria por causas justas, o „ por razon de pleytos pendientes de „ escomputo, las pueda solamente „ conceder mi Virrey, precediendo „ consulta de la Camara en mi Con„ sejo Colateral. Y le encargo, que „ tenga la mano en concederlas, y „ sean por poco tiempo; y assimis„ mo à mi Lugarteniente, que por „ ningun caso dilate, ni pueda im„ pedir la dicha execucion con oca„ sion de que la causa se refiera en „ la Camara.

Residuorum Bilanci cum suis impotentiae, vel retinentiae causis a Perceptoribus remittantur in Cameram, temporibus designatis, ut appareat rei status. Et quilibet Praesidens suam Provinciam explicet in Collater. Proregi. Vide prag. 37. §. 17. eod. tit.

99. Y en quanto a las significatorias de residuos, para mayor justificacion dellas, y que cessen los abusos, que se han introducido; „ Man„ do, que el Tribunal de mi Regia „ Camara tenga gran cuydado, en „ que los Perceptores de las Provin„ cias remitan a el con puntualidad, „ à los tiempos, que son obligados, „ los Bilanzos claros, y distintos de „ lo que cobran en su Provincia en „ cada tierra; y quales quedan atra„ sadas; y porque causas, y de las „ diligencias, que han hecho para „ cobrar". Porque con esto se tendrà entera noticia del estado de mi Real hazienda en cada Provincia, y se podrà remediar con tiempo lo que fuere necessario; para que no se atrassen las cobranzas, ni se causen tantos residuos. „ De todo lo qual „ han de tener particular cuydado „ los Presidentes de Camara, cada „ uno en la Provincia, que le fue„ re cometida. De que yrà dando „ cuenta a mi Virrey en Colateral.

Residuorum diligentias Perceptor exprimat in computo. Et pro residuo non bene diligentiato significetur ad instar Bilancii.

100. „ Y mando, que los dichos „ Perceptores, al tiempo que pre„ sentaren las cuentas, presenten tam„ bien las diligencias, que havieren „ hecho para la cobranza de los re„ siduos. Y estando justificadas, el „ Racional, que tomare la cuenta, „ le passe en ella aquellas partidas, „ notandolas, para que adelante se „ cobren. Y por las, que no estu„ vieren diligentiadas, o justificadas „ las diligencias, segun las ordenes, „ que para ello tuvieren de mi Re„ gia Camara, se les signifique por „ causas de los dichos residuos. Y „ se execute la dicha significatoria „ precisa, y inviolablemente, como „ si fuera de bilanzo. Y si fuere co„ brando algo de los residuos, por „ los quales estuviere significado el „ Perceptor, se deduzga en beneficio „ suyo. Sin que por esto la execu„ cion se retarde.

Significentur Portulani pro Responsalibus non productis sine spe supersessoriae. Sed verum responsalem offerenti pareat aditus per consultam Proregi faciendam juxta prag. 37. §. 18. eod. tit.

101. „ Y porque de no averse exe„ cutado con puntualidad las signi„ ficatorias, que se despachan con„ tra los Portulanos, por causa de „ responsales no produzidos, han re„ sultado graves danos, assi contra „ el beneficio publico de mis vassal„ los, por las muchas extraciones, „ que se han causado, como contra „ mi Real Patrimonio; Mando, „ que en la execucion de las dichas „ significatorias, se guarde precisa, „ y inviolablemente lo dispuesto en „ la dicha Prematica, y lo aqui „ contenido. Porque assi conviene a „ mi Real servicio.

Deductiones in Camera praesentibus cautelis, et per eiusdem computi Rationalem fiant. Et antiquior Rationalis eas describat in libro. Quas Secretarius R.C. communicet Perceptori, et registranti significatorias. Cautelae vero cancellatae apud computum maneant. Vide §. 18 sup. et prag. 37. eod. tit.

102. Y para que se escusen las duplicaciones, que pueden causarse en las deduciones de las significatorias, por la poca prevencion, que hasta aora ha havido en hazerlas; „ Man„ do, que siempre se hagan en el „ dicho Tribunal de mi Regia Ca„ mara. Y que no se puedan hazer, „ sino por el mismo Racional, que „ tomò la cuenta, o su sucessor en „ el oficio, y papeles. Y que, quan„ do se refieren en el dicho Tribu„ nal, esten presentes las cuentas, „ y las cautelas de ellas, assi las „ presentadas primero, como las, „ que se presentaren despues para la „ de-

Digitized by Google

„ deduccion. Y que las unas, y las „ otras se cancelen, y rompan. „ Porque no puedan servir dos ve- „ zes; y se pongan, y queden con „ las cuentas". Y paraque desto aya noticia; las partidas de las deduciones, que se noten en el libro, que para esto ay en Camara. „ Se pon- „ gan, y escrivan con distincion, y „ claridad; diziendo las candidades, „ que se deducen, porque personas, „ en que dias, y en virtud de que „ cautelas, y en cuyo poder quedan; „ y mando, que el Racional mas an- „ tiguo, a quien esto toca, se halle „ presente, siempre que se huvieren „ de hazer las dichas deducciones, y „ las escriva en el dicho libro en „ la forma referida. De las qua- „ les deducciones el Secretario de „ mi Regia Camara estè obligado „ a dar luego como se hiziere, no- „ ta dellas al Perceptor de signifi- „ catorias; y al que tiene a su car- „ go el registro de tas dichas signi- „ ficatorias; Para que note las de- „ ducciones en ellas; y se pueda to- „ mar con facilidad, y certidumbre „ la cuenta de dicho Perceptor de si- „ gnificatorias. Todo lo qual mando „ que se cumpla, y execute, como „ aqui se contiene, por las personas, „ a cuyo cargo estuviere, cada una „ por lo que le tocare. So pena que „ demas de la contravencion, se les „ harà cargo, se cobrarà de sus bie- „ nes aquello, en que fuere perjudi- „ cado mi Real Patrimonio.

Quoad locationes Fiscales serventur sequentia.

103. Por lo mucho, que conviene a la buena administracion, y cobro de mi Real hazienda; que en los arrendamientos, que se hizieren de mis rentas Reales, se ponga todo cuydado, y diligencia, para que se remiten con el mayor beneficio, y seguridad, que sea possible. *Mando se guarde lo siguiente:*

104. „ Que los vandos, que se „ hizieren por el Tribunal de mi „ Regia Camara de la Sumaria, pa- „ ra arrendar mis Rentas Reales, o „ para vender, o arrendar otros qua- „ lesquier bienes a mi Real Patri- „ monio perteneciente, no los pueda „ entregar el Mastredata, ni publi- „ carse, sino fueren firmados del Pre- „ sidente Comissario, y de mi Fi- „ scal, so pena al Mastredata, que „ lo contrario hiziere, la primera „ vez de cinquenta ducados, la segun- „ da de ciento, para mi Regio Fi- „ sco, y la tercera de suspension de „ oficio por un ano.

Banna ad subhastandum Magistri Actoriam tradere non possit, nisi sub-cripta a Commissario, et Advocato Fisci sub poena 30 ducatorum ducat. Et tandem suspens. annalis.

105. „ Que despues de publicados „ los vandos, por los dias, y en la „ forma acostumbrada, no se encien- „ da la candela, ni se haga el re- „ mate por persona nombrada, sino „ es, que primero se sepa, en quien „ se ha de ceder; porque se tenga „ noticia en mi Regia Camara de la „ persona, en quien se remata. Y si „ concurrieren en el las calidades de „ bontad, y securidad necessarias:

Non potest licitari per personam nominandam.

106. Que por quanto por *la Prematica* 18. §. *Item vetat*; *de Officio Procuratoris Caesaris*; està prohibido, que ningunas personas, ni Oficiales de mi Regia Camara de la Sumaria, hagan, tengan, ni exerciten industria, ni mercaduria alguna, y que no puedan tener, ni participar en los Partidos, negociaciones, o arrendamientos hechos, o que se hizieren para mi Regia Corte, *directe*, ni *indirecte*, por si, ni por interposita persona, con los Administradores, Arrendadores, ò Partidarios de mi Real hazienda; so pena de privacion de sus oficios, y otra mas greve a mi arbitrio reservada. „ Renovando „ la dicha Prematica; quiero, y „ mando, que se guarde, y observe, „ como en ella, y en esta nueva or-

Cuilibet Ministro R. C. ejusque consanguineis, et mercatoribus interdicitur mercatura, et negotiationum Curiae participatio.

Vide §. 43 et 77. supr. et prag. 47. §. eod.

Digitized by Google

„ den se contiene: y que en ella se „ entiendan se comprehendidos todos „ los Oficiales, y Ministros mayo- „ res, y menores de la dicha Regia „ Camara, proprietarios, ò sustitu- „ tos, que participan de los emolu- „ mentos de la sal, y azucar. Y el „ Lugarteniente, y Presidentes del „ dicho Tribunal no consientan, ni „ permitan se contravenga a lo re- „ ferido. So pena, que se les harà „ cargo dello en las Visitas: y la „ misma prohibicion quiero, y es „ mi voluntad, que se entienda, y „ aya lugar con los criados, y fami- „ liares del Lugarteniente, Presiden- „ tes de la Camara, y otros Oficia- „ les, y Ministros de ella, que vi- „ vieren dentro de sus casas, ò fue- „ ra dellas, levando salario, o ra- „ cion suya. So las penas al arbitrio „ mio, ò de mis Virreyes, respetti- „ vamente reservadas.

Iterum locare conductori non satisfacienti, et qui non est solvendo, interdicitur. Sub poena periculi, et arbitr. Nisi de utilitate cognoverit D. Prorex concurrentibus Coll. et Cam. Vide §. seq.

107. Y aviendose reconocido por las Visitas los graves inconvenientes, y danos, que resultan contra mi Real Patrimonio, de haverse dado muchos Arrendamientos de mis rentas Reales a personas, que los avian tenido los anos immediatos precedentes, sin aver dado sus cuentas, ni satisfecho a sus alcances. „ Mando, que, de aqui „ adelante, no puedan ser admitidos „ a ellos los mismos Arrendadores, „ ni otros deudores de mi Real ha- „ zienda, sin que primero, los que „ quisieren ser admitidos a la con- „ tinuacion de sus arrendamientos, „ o hazer otros nuevos, ayan pre- „ sentado en mi Regia Camara de la „ Sumaria sus cuentas, y el Bilanzo „ del ultimo tercio, o semestre: y „ que por su estado conste, que han „ satisfecho realmente, y con efectos „ los alcances de lo passado: y que „ para la ultima tercia, o semestre „ tienen bienes con que satisfazer: „ y que los deudores liquidos de mi „ Real hazienda primero la satisfa- „ gan; y lo contrario haziendo, el „ Lugarteniente, y Presidentes de la „ Camara, que les remataren los di- „ chos Arrendamientos, esten obli- „ gados por sus personas, y bienes, „ a la satisfacion del interesse; y „ danos de mi Real Patrimonio de- „ mas de las penas, que por mi les „ fueren impuestas. Todo lo qual „ sea, y se entienda, sino es, que „ en algun caso ocurrente, hazien- „ dole relacion por el Tribunal de „ mi Regia Camara a mi Virrey en „ el Consejo Colateral, y dandole „ noticia desta prohibicion, parezca „ mas conveniente a mi Real servi- „ cio, y aumento de mi Real patri- „ monio, que se le dè el Arrenda- „ miento a la persona, o personas, „ prohibidas en esta orden. Que en „ este caso se permite al dicho Vir- „ rey, y Consejo Colateral (y no „ al uno sin el otro, con interven- „ cion del dicho Tribunal de mi „ Regia Camara) que lo pueda di- „ spensar. Y les encargo, que lo „ hagan raras vezes, y con la aten- „ cion de assegurar mi Real hazien- „ da, y aumento della. Que se fia „ de su cuidado.

Ante possessionem offerat conductor caratariorum nomina, juramento approbatorum, ut discernantur numerus, et idoneitas per Cameram, quorum summae attendantur bona fama, et facultates, nec Fisco obnoxiae. Vide §. praec.

108. „ Que antes de hazerse el „ remate, o despues. Y antes de dar la „ possession de la renta all' arrenda- „ dor, conforme pareciere al Tribu- „ nal de mi Regia Camara, estè „ obligado a presentar en ella lista „ de los Caratarios, y cantidad de „ caratas, que a cada uno toca, con „ juramento de que no participan en „ ellas personas de las prohibidas, „ para que en el dicho Tribunal se „ examine, y reconozca, si los cara- „ tarios son abonados para las cara- „ tas, de que se encargan. Para lo „ qual se ha de considerar, que as-

„ si

„ si estos, como los Arrendadores „ sean personas de buena fama, opi- „ nion, y credito, y que no hayan „ faltado en otros Arrendamientos: „ y no esten inquisitos en cosas, „ que infamen, como de falsedad, o „ otras semejantes: y assimismo sa „ atenderà mucho, a que los unos, „ ni los otros, no sean actualmente „ Arrendadores, ni caratarios, en „ otros Arrendamientos; sino es, que „ notoriamente conste, que son abo- „ nados para cumplir en todas par- „ tes, considerando el estado del „ Arrendamiento a que estuvieren „ obligados.

Fidejussio sit sicut obligatio, vel ad tertiam, vel ad semestrem.

109. „ Que antes de darse por mi „ Regia Camara los despachos, para „ la possession del Arrendamiento, y „ cobranza de la renta, se ayan de „ presentar en el Tribunal dellas „ fianzas, hasta en cantidad de la ter- „ cera parte del valor de la renta, „ en las que se pagan por tercias: y „ de la mitad, en las que se pagan „ por semestres.

Fidejussores referant sua stabilia hypothecanda cum oneribus, et Mag. Act. abonatores, a fidejussoram petens audientia. Et omnium idoneitatem examinent Commissarius, et Fiscalis, firma remanente Magistri Act. obligatione legitima. Quod servetur in omnibus. Et aliter factum sit inutile. Praeter poenam falsi Mag. Act. et biennalis suspensionis officii. Commissario, et Fiscali, cum reservatione damni, et interesse.

110. Y porque de la poco aten- „ cion, y cuydado, con que los Ma- „ stredatas de mi Regia Camara, y „ otros, a quien por ella se han co- „ metido, han tenido en recibir, y „ examinar las fianzas de los, que to- „ man en arrendamiento mis rentas Rea- „ les, o las recaudan, cobran, o admi- „ nistran: y de otras qualesquier cosas „ toeantes a mi Real hazienda; Y de „ los Oficiales, que por razon de sus „ oficios estan obligados a darlas, ha „ resultado, que quando se les hazen „ alcances, o suceden quiebras, no se „ pueden cobrar, ni fanear, por ser los „ siadores fallidos, y no tener bienes „ conocidos, con que satisfazer a lo que „ se obligaron. Y para que, en lo ve- „ nidero se proceda en cosa tan impor- „ tante, con la cautela necessaria; „ Mando, que en todas las fianzas „ susodichas, los Mastredatas, que las „ tomaren, no las otorguen, ni fir- „ men, sin que en ellas se expressen, y „ expecifiquen los bienes, rayzes, ofi- „ cios, jurisdiciones, y rentas sobre mi „ Regia Corte, o sobre particulares, „ o sean feudales, ò libres, que tu- „ vieren los fiadores, y obligaren ex- „ pressamente, hasta en cantidad de „ la fianza, y seeuridad della. Los „ quales ayan de declarar las cargas, „ y hypotecas, que tuvieren los di- „ chos bienes con particularidad; y „ si para mayor resguardo de mi „ Real hazienda el Mastredata, que to- „ mare las fianzas, pidiere, que los „ fiadores den abonadores conforme a „ derecho, se les admita la deman- „ da; y no se passen las fianzas sin „ los dichos abonos; y quando el „ Mastredata los aya recibido, antes „ que el dicho Tribunal de mi Regia „ Camara mande dar el despacho; para „ que se cobren, o administren mis „ rentas Reales, para que se dè la „ possession de los oficios: el Presidente „ que fuere Comissario, y mi Fiscal „ della, vean, y examinen las di- „ chas fianzas, y abonos (si los hu- „ viere) y se informen extrajudi- „ cialmente de la calidad, que tu- „ vieren, y de lo que resultàre el „ dicho Comissario haga relacion en „ el dicho Tribunal. En el qual se „ podran excluyr los fiadores, o abo- „ nadores, que no fueren suficientes; „ para que en su lugar se den otros, „ que lo sean. Sin que por hazerse „ lo susodicho, se disminuya; ni al- „ tere la obligacion del Mastredata, „ que huviere recibido las dichas fian- „ zas, conforme a derecho, y à las „ Prematicas de mi Reyno de Napo- „ les, y mando, que precisa, e in- „ violablemente se guarde la dicha „ forma, en todas, y qualesquier „ fianzas, que se recibieren por los

„ Ma-

Prag. 17. de Aduar.

„ Mastredatas de mi Regia Camara, „ o los aprobados por ella, en los „ casos referidos, y otros qualesquie- „ ra, que ocurrieren, en que fuere „ interessada mi Real hazienda. Y „ que de otra manera no pueda el „ dicho Tribunal, ni el Presidente „ Comissario dar los despachos acos- „ stumbrados, ni la possession a los, „ que tuvieren obligacion de dar las „ fianzas: ni el Mastredata fee, de „ que las han dado, ni la que die- „ valga, sino es, que lleve la fir- „ ma de mi Fiscal, que la pondrà „ quando se hayan hecho las diligen- „ cias referidas. Y si lo contrario „ hizieren, incurra el Mastredata en „ pena de falso, y el Presidente „ Comissario, y Fiscal, que lo fir- „ maren, en la de suspension de ofi- „ cio por dos anos la primera vez, „ y la segunda de privacion de ofi- „ cio. Demas de quedar obligados „ ellos, y sus bienes a la satisfac- „ cion de los danos, e intereses, „ que por ello se siguieren a mi „ Real hazienda.

Repulsis fidejussoribus relocetur periculo primi conductoris.

111. „ Que, si despues de hecho „ este remate, no fueren a satisfa- „ cion de mi Regia Camara las fian- „ zas, que como dicho es, se han „ de presentar en ella precediendo „ las instancias necessarias de mi „ Avogado Fiscal, con citacion de „ los Arrendadores, dentro de un „ breve termino, se mande bolver, „ y buelva la renta otra vez a la „ candela, y se haga nuevo remate; „ en el qual, si huviere baxa, aya „ de ser, y sea por cuenta, riesgo, „ y dano de la persona, en quien „ estava primero remetada.

Interest Fisci, ut Majores participent gubernent rem locatam.

112. „ Que, tomada la possession „ del Arrendamiento, se procure, „ que no sean Governadores del, „ sino los mas abonados de los Ca- „ ratarios, y que entran con mas ca- „ ratas, y son en el mas interessados.

Ante possessionem locationis subhastatæ, sentit: post possessionem intra sexagenta dies quarti augmentum admittatur. Est correcta prag. 72. hoc tit.

113. „ Que despues de hecho el „ remate, antes de dar la possession „ de los Arrendamientos, y rentas, „ se pueda admitir puja, como no „ sea en menor cantidad, que de la „ sexta parte de lo que montare el „ estallo de la renta de un ano. Y „ despues de dada la possession, no „ se pueda admitir puja alguna de „ menor cantidad, que de la quarta „ parte de lo que montare el dicho „ estallo. Y la dicha puja se ha de „ hazer dentro de sesenta dias, que „ corran, y se cuenten desde el di- „ cho dia, que se huviere hecho el „ ultimo remate.

Laesio ultra dimidium a nemine allegata contra subhastationem.

114. „ Que mi Avogado Fiscal, „ despues de averse hecho el remate „ de la renta, no pueda pedir ni „ demandar a ninguno de los Arren- „ dadores de mis rentas Reales cosa „ alguna, por causa, ò razon de de- „ zir, que en los dichos Arrenda- „ mientos huvo lesion en el precio. „ Ni que por esta causa se les sea „ quitado el Arrendamiento. Y lo „ mismo mando, que se guarde, y „ observe respeto de los Arrendado- „ res; y que ninguno dellos, despues „ de hecho el remate legitimamente, „ no se admitido, ni pueda dezir, „ ni alegar, que fue enganado, re- „ speto de lo que la renta valia al „ tiempo del contrato, aunque di- „ ga, que fue en la mitad del iusto „ precio.

Excomputo proveniente ex casu fortuito, vel quo libet facto tertii est renunciandum. Et admittendum, id proveniat, ex turbatione universali Regni, vel ex facto locatoris directo, impediente usum rei. Vide Reg. Marin. ad Reverter. dec. 84. et 398.

115. Y porque cessen las cautelas, y fraudes que se han experimentado, y la multitud de pleytos, que se han recrecido por causa de los excompu- tos, que maliciosamente pretendon los Arrendadores con que retardan la pagas de las cantidades, à que estan obligados; „ Quiero, y es mi vo- „ luntad, que, de aqui adelante en „ todos los Arrendamientos, las per-

„ so-

„ sonas en quien se remataren, se „ obliguen, à que no pediran ex- „ computo, ò descuento de las ren- „ tas, ò parte dellas, por ningun „ caso fortuito, que sucediere de „ esterilidad de la tierra, tempesta „ del mar, robo, fuerza, a que no „ se puede resistir, fuego, ò otra „ qualquier causa, ò caso pensado, „ ò no pensado, mayor, ò menor, „ o yguał a los referidos. Y aunque „ sea de tal calidad, que sea necessa- „ rio expressarlos; y aunque concurran „ muchos à un tiempo; ni por peste, „ ni guerra fuera del dicho mi Rey- „ no de Napoles, ni en el: sino „ que por ello se turbe su estado „ universal, ni porque por mi, ò „ por mis Virreyes del se hagan or- „ denes, y Prematicas para fuera, ò „ dentro de essos Reynos, de las „ quales se pretenda, que se siga „ danos menoscabo de los dichos Ar- „ rendamientos; excepto, si las di- „ chas ordenes, y Prematicas dere- „ chamente impidieren la execucion, „ y cobranza de los derechos perte- „ necientes al tal Arrendamiento: „ Porque en tal caso quiero, que se „ pueda pedir y conceder el excom- „ puto, conforme se hallare ser de „ justicia.

Exceptio mercedis contra conductorem nulla exceptione, nec excomputi, impediatur; de qua brevi termino non constet Requirentes vero altiorem indaginem reserventur in judicium ordinarium.

116. „ Y porque en virtud de los „ remates de los Arrendamientos, se „ deve, y puede proceder a la exe- „ cucion, y cobranza de mis rentas „ contra Arrendadores, Caratarios, „ y fiadores, breve, y sumariamen- „ te, y por via executiva; la qual „ no es justo cesse, ni se suspenda „ por pretension de excomputo, ni „ otra qualquiera, que oponga los „ Arrendadores; Mando, que sin „ embargo de ellas, se vaya proce- „ diendo en la execucion, y apre- „ mio, hasta que realmente, y con „ efecto sea satisfecha, y pagada mi „ Real hazienda. Sino es que la ex- „ cepcion, y excomputo, ò otra le- „ gitima opuesta por el Arrendador, „ se prueve, y verifique dentro de „ un breve termino, que se le se- „ nale para ello, conforme las Pre- „ maticas del dicho mi Reyno de „ Napoles disponen acerca del modo „ de proceder en las vias executivas, „ y cobranza de mis rentas Reales. „ Y lo que no fuere desta calidad, y „ necessitare de mayor conocimiento „ de causa, se reserve para juyzio, y „ via ordenaria; sin retardarse, ni „ dilatarse por esto el pagamiento de „ lo que devieren los Arrendadores, „ como dicho es.

Forma satisfaciendi Consignatariis.

117. Y para que los pagamientos de las dichas mis rentas se hagan a su tiempo, y plazos, y con la justificacion, y igualdad necessaria; he mandado dar la orden, que sobre ello se ha de guardar. La qual es del tenor siguiente: El Rey. Illustre Conde de Monterey, Primo de nuestro Consejo de Estado, Presidente en el de Italia, y nuestro Lugarteniente, y Capitan General. Aviendose reconocido por la resulta de la Visita, que en esse Reyno hizo D. Francisco Antonio Alarcon, de mi Consejo Real de Castilla, y mi Visitador General en el los danos, que se seguen, de no pagar a cadauno de los assignatarios de los Arrendamientos de mis rentas Reales de esse Reyno en el lugar, que les toca. Y la desigualdad de la justicia, y el descredito de mi Real Patrimonio, y negociacion, que pueden hazer los Arrendadores, y otras personas con mi Real hazienda. Y para que todo cesse, y aya mejor orden, de aqui adelante, y a cada uno se le pague lo que justamente huviere de aver; Aviendose visto en mi Consejo Supremo de Italia, con assistencia del dicho Visitador,

dor, las ordenes, que sobre ello dió el Duque de Alba, siendo Virrey en esse Reyno, y entendiendo que se han comenzado a executar en algunos Arrendamientos, con mucho util de los Consignatarios, y satisfacion publica, y con migo consultado. „ He acordado de mandar, como por la presente mando, que, de adelante, se guarde, cumpla, y execute lo siguiente. Que los arrendamientos, cuyo valor, ò estallo es suficiente para pagar todo lo que sobre ellos està assignando, se pague por mandato general a fin de cada tercia, ò semestre, despues de la goduta, que les da el Tribunal de mi Regia Camara de la Sumaria, conforme à la obligacion, que tienen. Y que estos Arrendadores puedan anticipar una tercia, o semestre tan solamente à cada uno de los consignatarios, con interes de diez por cientos al ano respectivamente del tiempo, que se anticipa. Y que al fin de cada tercia, ò semestre se haga el dicho mandato; y entren en el los que no huvieren cobrado, para cobrar hasta igualarse, con los que estuvieren anticipado. De modo, que en cada tercia, ò semestre, queden todos iguales; y los Arrendadores, ò Consignatarios, que quisieren, puedan gozar del beneficio de la dicha anticipacion. Y en quanto a los arrendamientos, en cuyo cargo, ò estallo salta alguna cantidad para la paga de los Consignatarios, puedan los Arrendadores assimismo anticipar una tercia, ò semestre a los Consignatarios, que tienen rentas compradas con la Regia Corte, que son las de justicia: y que al fin de cada tercia, ò semestre, y goduta, que da el dicho Tribunal, se haga mandato general, en que se incluyan los que han sido anticipados, los quales se igualen, y ajusten en aquella tercia, o semestre los mas Consignatarios de Iusticia, y lo que sobrare, pagado estos, se dè a los Consignatarios de gracia, por su antiguedad de situacion, conforme a las ordenes, que sobre esto estan dadas. Y que los pagamientos de las anticipaciones, que hizieren los Arrendatores, se hagan por mandado, ò polizas de Banco, y con dinero real, y efectivo puesto en el Banco: y no con polizas passadoras, como se hà hecho muchas vezes antes de aora, para que con efecto se eviten las fraudes, que de lo contrario resultan. Y que lo mismo se guarde en la paga de los mandatos generales, de suerte, que no sean solo en el nombre sino en la sustancia, y efecto. Y respeto a los arrendamientos, en cuyos estallos no caben todos los Consignatarios de Justicia, que a estos assignatarios puedan los Arrendadores anticiparles tan solamente la mitad, ò las dos tercias partes de una tercia, ò semestre. Y que al fin de cada tercia, ò semestre, se haga el mandato general, en el qual se ajusten, y igualen todos los Consignatarios, segun la cantidad de lo que han de aver, y monta el estallo del arrendamiento. Que no se arrieden ningunas de las dichas rentas, con calidad, de que los Arrendadores, ò Caratarios cobren sus rentas con prelacion, sino que entren como los demas en el lugar, que les tocare en los mandatos. Y lo mismo se entienda con los Presidentes de mi Regia Camara, que fueren Comissarios de las dichas rentas, y demus Ministros de la dicha Camara, ò otras personas poderosas. Por quan-

Assignatarius solvatur per mandatum generale, si pretium locationis sufficit. Et conductoribus non permittatur anticipatio tertiae, vel semestris per actualem pecuniam cum interesse 10. pro centenario. Et in termino adserventur omnes per mandatum generale.

Et ubi non sufficit pretium permittatur eadem anticipatio, et interesse.

Vide §. 119. infr. et prag. 7. §. 5.

Ubi nec creditoribus justitiae sufficit, anticipatur medietas, vel duae tertiae unius tertiae, vel semestris.

Soluto omnimoda aequalitate fiat. Nec aliter pacisci potest.

„ quanto es mi voluntad, que los „ pobres, y demas Consignatarios, „ sean iguales a ellos en las cobran„ zas". Y porque se ha entendido, que los Comisarios de los arrendamientos han tomado mucha mano, en hazer pagar a quien les parece; de que nacen muchas quexas de los Consignatarios, y que corre el alagio mas subido de lo que solia, quando corrià el pagamiento por solo los Arrendadores; de que tambien nace duplicado descredito a mi Real hazienda. Y deseandro per todos los modos el remedio della; *Mando, que los dichos Comissarios no se embaracen en hazer pagar a nadie, sino tan solamente en referir en la Sumaria las quexas, que tuvieren de los Consignatarios, quando son pagados al tiempo, y forma, que estuvieren obligados los dichos Arrendadores: para que entonces mi Regia Camara de la Sumaria provea, en apremiarles à la paga, conforme a las ordenes dadas. Y mando, que ni el Lugarteniente de la dicha Camara, ni ninguno de los dichos Comissarios no contravengan a lo aqui contenido. Y que las personas, a quier toca tomar las cuentas de los dichos arrendamientos, no reciban en ella, ni passen lo que se huviere pagado en contravencion desta orden. Pena, que el Lugarteniente, y Presidentes de la Camara, que no la executaren, y los Racionales, que lo contrario hizieren, cada uno por lo que mira a su oficio quedaran obligados a pagar a las partes, o a mi Real hazienda el interesse, que se les huviere seguido, y incurran en pena de la sexta parte, de lo que assi mandaren pagar cada vez que lo hizieren, aplicada a mi Real hazienda, y demas se les harà cargo dello en las visitas. Y os mando, que no deis ninguna orden, para que se pague cosa alguna fuera de mandato; y si la dieredes, se os replique. Y si despues de la replica, que se os hiziere, lo mandaredes cumplir sin embargo della, el Comissario, que fuere del tal arrendamiento la obedezca, y me dè aviso della; pena de pagarlo de su hazienda. Hareysle executar, y cumplir, por quanto conviene assi a mi Real servicio, como yo lo fio de vuestra persona; y lo mismo mando, que se observe en esta materia de pagamiento, quando mis rentas Reales estuvieren en Demanco, y se administraren por mi Regia Corte.* De Madrid a veinte, y seys de Setiembre de mil, y seyscientos, y treinta, y tres anos. La qual preinserta orden, quiero, y mando, que en el dicho Tribunal de mi Regia Camara, se guarde, cumpla, y execute por lo que toca, con toda puntualidad, como en ella se contiene.

Nec per Commissarium praecipi.

Et haec omnia serventur in Demaniis.

Nec per Rationalem in computum admitti.

Sub poena respective sextae partis, et refectionis, et syndicatus.

118. *Sucediendo, que algun arrendamiento necessitare, de que se embie algun Presidente de Camara, o otra persona, con comission para averiguar fraudes, castigar delinquentes, o hazer otras qualesquier diligencias en beneficio del arrendamiento; Mando, que si las jornadas, suyas, y de sus oficiales, se le huvieren de pagar de lo procedido de la renta de tal arrendamiento, se le cuenten como jornadas causadas por el Fisco, en la cantidad, que las Prematicas disponen reservandole su derecho, si le tuviere, para cobrar la demasia de los Arrendadores.*

Ex pretio locationis solvantur dictae commissionis tanquam pro Fisco, reservato jure augmenti contra partem.

Et Proregi aliter imperanti replicet Commissarius; et tandem certioret Principem. Vide prag. 12. §. 3. et 12. de Offic. Secr. sup. §. 57.

119. Aviendose reconocido, quanto conviene a la buena administracion de mi Real hazienda. Y *lo que està situado sobre mis rentas arrendadas, que a los entretenidos se pague en el lugar, y al tiempo, que justamente les toca; Mando, que lo que se les deviere aora, y de aqui adelante sobre las dichas rentas, no se pague si no es en el mandato general, en la forma, y de la manera, que en las ordenes acer-*

Alimenta militum solvantur per mandatum generale. servatis ordinibus.

Vid. §. 117. sup et prag. 7. §. 6. eod. tit.

ca desto permitidas se contiene.

Alimenta militum vacantia extinguantur, quousque cum pretio locationis adaequentur.

Et Proregi aliter praecipienti replicent Camera, et Commiss. Et tandem certiorent Principem, sub poena refectionis. Et alimenta illa situata super Fiscalibus, commutentur ad locationes.

120. Y porque de mandarse situar, y situarse muchos entretenimientos, sin aver cabimiento, en las rentas, donde se situan, resulta descredito a mi Real hazienda, y se abre la puerta a negociaciones, y a otros graves inconvenientes en perjuizio de terceros; *Mando, que quando vacaren los entretenimientos, que oy estan situados, se vayan consumiendo, y no se situen de nuevo, sino es en caso, que aya cabimiento en el arrendamiento, donde se situaren; y si mi Virrey lo mandare hazer, el Tribunal de mi Regia Camara, y el Comissario de el arrendamiento le repliquen; y si todavia ordenare, que sin embargo se haga, la obedezcan, y me lo avisen luego en la primera ocasion de Correo. Y entretanto que no recibieren respuesta mia, no se haga pagamiento alguno, sin embargo, que està hecha la situacion, so pena, que si el Tribunal de la Camara, o el Comissario del arrendamiento lo mandare pagar, se cobrara de sus bienes la cantidad, que assi se pagare, en defecto de no tenerla la persona, que la huviere cobrado; de quien en primero lugar se ha de repetir. Y porque ay muchos entretenidos, que tienen sus entretenimientos situados en las Provincias del dicho mi Reyno de Napoles, y en las pagas de los Fiscales dellas, contra las ordenes sobre esto dadas, y situacion de la Caxa Militar, hecha por el Conde de Lemos Don Pedro; Mando, que todos los entretenimientos, que tuvieren las situaciones sobredichas, se quiten, y buelvan al estado, que tenian al tiempo, quando se hizo la dicha situacion. Y que de aquì adelante no se situen los entretenimientos, sino es en los Arrendamientos, conforme a la orden dada por el dicho Conde de Lemos; y si mi Virrey lo ordenare, se guarde lo mismo, y de la misma forma, que ha dicho en el caso antecedente.*

Et aliter situati impediatur replicando, et certiorando, ut supra proxime.

Liber Patrimonii comprobationem veritatis, et perfectionem desiderat, colligendo ex veteribus capitula, quae deficientibus documentis transcribi non potuerunt. Et ex schedulis Aerarii veritatem introitati pretii antiquarum venditionum.

121. Por lo mucho, que conviene al beneficio de mi Real hazienda, que los libros de mi Real patrimonio esten en buena forma, y que en ellos aya la claridad, y custodia necessaria; he mondado lo que acerca desto de ha de guardar. Lo qual es mi voluntad observe, y lo execute el Tribunal de mi Regia Camara de la Sumaria, en la forma que se contiene en la orden, que he mandado despachar. La qual es del tenor, que sigue: EL REY. Illustre Conde de Monterey, Primo de nuestro Consejo de Estado, y Presidente en el de Italia, y nuestro Lugarteniente, y Capitan General. Aviendo entendido, por lo que ha referido Don Francisco Antonio de Alarcon, de mi Consejo Real de Castilla, y mi Visitador General en este Reyno; que el libro de mi Real Patrimonio no està ajustado, ni concorde con la escritura. y que en esto ay grandissima confusion, y dissonancia, y que necessita mucho de que se espolle, y revea, comprobando todos los assignamientos hechos en las nuevas situaciones, que el ano passado de mil, y seyscientos y doze, mandò hazer el Conde de Lemos, siendo Virrey en este Reyno con los libros viejos; y verificando con las Cedulas de la Tesoreria General, si el principal de todas las ventas hechas de entrado en beneficio de mi Real hazienda, y tirar al libro nuevo muchas partidas, que se entiende estan por passar. Haziendo nota particular, de las, que no se han podido notar, por falta de recaudos originales, para que vistas, se provea en ello lo que mas convenga a mi servicio, y assimismo, porque he entendido, que muchos Barones de tierras, y otras personas estan gozando los Fiscales feudales dellas; co-

Digitized by Google

cobrando desde el dicho ano de mil, y seyscientos, y doze, sin recado, ni provision de mi Regia Camara de la Sumaria, mas que con solo estar notado en el libreto, a debito de la tal Tierra. Ha parecido conveniente, y necessario se despachen ordenes por el dicho Tribunal a las dichas Tierras, para que no paguen lo que assi pretenden gozar los dichos Barones, y otras personas, hasta tanta, que ayan acudido a pedir su despacho, presentando los recados en el, por donde les pertenece, para que se vea, y averigue su origen. O si ha pertenecido algo a mi Real Patrimonio de los dichos Fiscales feudales, y sacar una relacion de todas las partidas, que diversos particulares estan posseyendo en Burgensatico, a razon de diez por ciento; para que se vea si de ellas falta por aplicar a mi Real hazienda la diferencia de diez a siete, para desde primero de Mayo de mil, y seyscientos y onze en adelante, conforme a la Prematica que mandè promulgar. Verificandose tambien todas las baxas generales, que en diferientes tiempos se han hecho, para que se vea si en ellas ay algun error; y aviendole, se prevenga, y ordene sobre quitarse lo que convenga. Y porque ay muchas partidas, que estan sequestradas a instancia de mi Fiscal, se saque otra relacion della, para que se vea de que procede el sequestro, y perteneciendome alguna dellas, se ponga a beneficio de mi Regia Corte. Y que respeto de andar el dicho libro del Patrimonio en poder de diversos Racionales fuera del dicho Tribunal, contraviniendo a las ordenes, que ay en contrario; nacia no estar conforme, ni unida la escritura; dando lugar a que corra el despacho por muchas manos, sin prevenir, ni cautelar mi Real hazienda, necessitava mucho de remedio. *Mando, que el dicho libro no salga del dicho Tribunal. Y nombrando dos Racionales en cuyo poder estè, y que solo por ellos, y no por otro ninguno corra su despacho: dando ordenes muy apretadas, para que el Comissario, que sueve de la causa, ni el Secretario del dicho Tribunal firme ningun despacho, que no estè hecho, ni firmado dellos; pues de no haver executado assi en lo passado, se avian causado los dichos inconvenientes.* Todo lo qual visto, y conferido por este mi Supremo Consejo de Italia, con assistencia del dicho Don Francisco Antonio de Alarcon, y consultado con migo; *He acordado de nombrar, como por la presente nombro, a Juan Simon de Urso, y a Juan Vitorio Copola, mis Racionales de la Camara de la Sumaria, para que ellos, y no otros, tengan el dicho libro del Patrimonio. El dicho Juan Simon de Urso, lo que toca a las Provincias: y el dicho Juan Vitorio Copola, lo que toca a los Arrendamientos. Y que en conformidad de lo referido, tengan la cuenta, y razon, que conviene, ajustando, y viendo su escritura; notando con particular cuydado las mudanzas, y cosas nuevas, que se ofrecieren en mi Real Patrimonio, assi en sus crecimientos, como en las baxas; de suerte, que con toda facilidad, y claridad puedan hazer, y formar cada ano el Bilanzo, que tengo mandado se haga. Y que cada ano den la lista de cargos muy ajustada a los Ministros pecuniarios, a cuyo cargo estuviere la cuenta de los Arrendamientos, para que con mayor seguridad, y advertencia puedan exercer sus oficios, dandoles por nota particular todas las novedades, o accidentes, que cada ano se ofrecieren en sus Provincias, y arrendamientos. Y ellos puedan dar sus cuentas en la Sumaria, con mas comodidad. Donde no se han de admitir las dichas*

Mementur Universitates, ne Fiscalia feudalia solvant non ostendentibus legitimos titulos.

Fiat nota particularis possidentium burgensaticum ad 10 pro 100, ut appareat cuius cessit beneficio, quod interest de septem ad decem.

Revidentur triennium devolutionum scrutinia.

Perquirantur sequestrata per Fiscum: ut liquida sint applicentur.

Liber Patrimonii in Camera semper, et apud duos Racionales existat, quorum subscriptione roborentur expeditiones illius, aliter per Commissarium, vel Secretarium non subsignandae.

Primi Racionales Jo: Simon de Urso et Jo: Victorius Coppula sunt electi.

Qui sollicite munus custodiendi, et cujusliber anni variationes pernotandi adimpleant. Illi ad Provincias, irte ad locationes destinatus, et sola regia voluntate amovendi Pandectas onerum Ministris pecuniariis distribuant secundum accidentia renovatas.

Quilibet revidcatur semper, dum regitur Camera per eosdem Ratio-

nales, ab alio labore exemptos Quorum superintendens est Claudius Blanditius.

cuentas, si con ellas no presentaren la dicha lista de cargos con sus novedades. Y que los Racionales espollen, y revean el dicho libro del Patrimonio, assistiendo a ello, y a su despacho, tarde, y mañana de los dias, y horas, en que se govierna el dicho Tribunal. Y refiriendo en el todo lo que se fuere ofrecido, assi del despacho ordenario, como de lo que se fuere ofreciendo en su revision, y ajustamiento, sin entender, ni ocuparse en liquidar cuenta, ni otra cosa. Para que visto en el se provea, prevenga, y mande lo que mas conveniere à mi servicio, y à la buena administracion de mi Real hazienda. Cuyo superintendencia ha de estar à cargo del Presidente Claudio Blandicio, con quien han de conferir todo lo que se les ofreciere, tocante à la dicha revision, para que con mas brevedad, y acierto le puedan acabar, y ajustar el dicho libro del Patrimonio. Renovandole, y declarandole, de tres, en tres anos, para que no aya la confusion, y dissonancia, que hasta aqui. Sin que se pueda sacar fuera del dicho Tribunal de la Sumaria, donde es mi voluntad, y mando, que este en alguna Camara à parte, y que alli assistan à su despacho, y revision, como dicho es, sin que por el Lugarteniente de la dicha Camara se pueda cometer à otro Racional, ni persona alguna el dicho libro del Patrimonio, ni su escritura, sin particular orden mia, sino es caso de muerte, o impedimiento continuado, y legitimo de alguno de los dichos Racionales, y entonces lo harà comunicandolo con vos. Y dareys orden, que se execute luego todo lo contenido en esta mi Cedula, por lo mucho, que conviene a mi servicio, y buena administracion de mi Real hazienda, y que, de quatro en quatro meses, os vaya haziendo relacion el dicho Presidente superintendente de lo que se fuere haziendo en la dicha revision, y ajustamiento, para que me aviseys dello. Y que se embie relacion à este mi Consejo Supremo de Italia de los derechos, y emolumentos, que en cada ano les puede valer a los dichos Racionales. De Madrid a veinte, y seys de Setiembre de mil, y seyscientos, y treinta, y tres anos. Yo el Rey. Matienzo Secretar con senal del Consejo.

Et de triennio in triennium renovetur.

Quolibet quadrimestri Proreni gesta explicentur.

Et haec Rationalium emolumenta notificentur Consilio Suprem. Italiae. Die 20. Sept. 1633. Yo el Rey.

122. Siendo, como es, tan importante a mi Real hazienda, el ajustamiento del libro del Cedulario, y que aya en el gran claridad, y noticia de los bienes, que son feudales, y duenos, a quien pertenecen; por lo que toca a las devoluciones, pagas de Relevios, y donativos. Y aviendo reconocido, que en esto no ha avido la atencion, y cuydado, que era necessario, he mandado tambien dar en esto la orden, que ha parecido conveniente; la qual es mi voluntad, que se guarde, y execute. Y porque su cumplimiento principalmente pertenece al Tribunal de mi Regia Camara de la Sumaria; Mando, que en el aya particular cuydado, de que con toda puntualidad se execute, lo que en ella se contiene, y es del tenor que se sigue. El Rey. Illustre Conde de Monterey, Primo de nuestro Consejo de Estado, Presidente en el de Italia, y nuestro Lugarteniente, y Capitan General. Aviendome referido Don Francisco Antonio de Alarcon, de mi Consejo Real de Castilla, y mi Visitador General, que fue en esse Reyno, que por uno de los Capitulos de la reforma de la Visita, que en el hizo Don Lopez de Guzman, estava mandado, que respeto, de que el Cedulario de los adohos, y feudos, que posseen los feudatarios de esse dicho Reyno no estava tan puntual, claro, y verdadero, como conveniva, y era necessario, por no aver puesto los Racionales, a

Cedularii veritas mandatur R. C.

cu-

cuyo cargo avia estado, la diligencia, que devian, y convenia, en escrivir, y notar en el todos los feudos, y verdaderos dellos, con la correspondencia, que era menester con el Conservador de los Quinterniones, y otros Oficiales de la Regia Camara, que han tenido obligacion de cuydar dello; para saber la variacion de los posseedores, que cada dia se ofrece, se disse el cargo del dicho Cedulario por el Lugarteniente del dicho Tribunal de la Camara, à uno de los mas suficientes Racionales della, para que lo reformasse, y acomodasse de todo punto reduciendole en la forma, que convenia. Y que tuviesse cuenta de yrle conservando, y acomodando de mano en mano, secun las mudanzas, que se ofrecieren de posseedores; y que teniendo noticia, de que no se avia observado, ni observava, lo que estava mandado por la dicha orden; avia ordenando à Juan Jacomo de Mercurio, Presidente de la dicha Camara, y a Fabricio de Reynaldo Proracional della, por ser personas muy platticas en las materias de mi Real Patrimonio, y de mucha satisfacion, y inteligencia, y que en esto la tienen muy particular que lo fuessen recorriendo por los Cedularios desde el ano de mil, y seyscientos, y treinta, por veer, como se hallava. Y aviendose executado por ellos, parecia que avia mucha dissonancia, y variacion, y se avian hallado muchas faltas, y descuydos, que consisten en estar assentados muchos particulares Varones, y feudatarios por diversos cuerpos, biene, y jurisdiciones feudales, sin liquidarlos, ni poner la tassa dellos; Otros assentados, y tassados, dexando el nombre en blanco; Otros, que van assentados, y liquidados debaxo de nombre de posseedor, sin especificar, y declarar, quien sea; Otros muchos bienes, y jurisdiciones feudales, que parecen assentados à Universidades, Obispos, Iglesias, Monasterios, y Abadias, y otros nombres perpetuos. Los quales, aunque tienen obligacion de reconocer en ciertos tiempos los debidos Relevios, no parecia averlo hecho, ni que se tenga cuenta dello. Y tambien otros assentados à semejantes Universidades, que en ciertos tiempos se avian de intestar, y trasferir en personas particulares, que non parecia averlo hecho, ni cumplido. Y otros de diferentes callidades, y todo de muy grande consideracion, y que necessitava mucho de claridad, y remedio, assi en particular, como en universal del dicho Cedulario. Combrobandolo juntamente con los Quinterniones antiguos, y modernos. Haziendo liquidacion de las tassas, en personas de los que oy posseen, de que resultaria beneficio de mucha consideracion. Demas de quedar ajustada, y apurada la scritura para lo venidero para la claridad, y cautela de mi Real Patrimonio, y util del Varonage. Y que aviendo visto, que con solo reconocer los dichos Cedularios desde el ano de mil, y seyscientos, y diez, hasta el de mil, y seiscientos, y treynta, se avian hallado las cosas referidas, y todas de remedio: avia dado otra orden à los dichos Juan Jacomo de Mercurio, y Fabricio de Reynaldo, para que fuessen ampliando el dicho trabajo, y comprobacion por lo mas atrassado, que fuesse possible. Averiguando, y ajustando la escritura, y teniendo razon de lo que demas de lo referido, resultasse en beneficio mio; y que por ser negocio muy largo, y de trabajo, lo hiziessen por entonces, por solo las dos Provincias de Tierra de Labor, y Contado de Molise. Los quales havien-

viendolo hecho con los cedularios, que se avian podido aver desde el ano de mil, y quinientos hasta de mil, y seiscientos, y treinta, avian resultado, no tan solamente cosas semejantes à las referidas, desde el dicho ano de mil, y seyscientos, y diez en adelante; però otras mayores, y de muchissima consideracion. Y que aviendolo conferido con vos, paraque diessedes orden al Marques de San Iulian Lugarteniente de la dicha Camara de la Sumaria, para que en aquel Tribunal se ajustassen, verificassen, y liquidassen las dichas resultas de las dichas dos Provincias. De que por el dicho Don Francisco se le embiò relacion, y al Fiscal della, que hiziesse las instancias que dello resultasse, y pareciesse convenir, y a los dichos Iuan Iacomo de Mercurio, y à Fabricio de Reynaldo, que fuessen el mismo tiempo continuando el dicho trabajo en las otras diez Provincias, y como ellos fuessen haziendo, se fuesse procediendo por el dicho Tribunal en la liquidacion, y discussion de las dichas resultas. Dandoles para ello, y para que pudiessen formar Cedulario nuevo, acordado, y ajustado, no tan solamente por los dichos Quinterniones; pero en los registros de Relevio, y significatorias. Que con esto seria de mucha utilidad, assi en beneficio mio, como de mis vassallos, y subditos. Y que para esto se pudiesse continuar con mas puntualidad, se nombrasse un Presidente de la dicha Camara por Comissario; y que aviendose por vos dado las ordenes, que convenian, para que se executasse todo lo referido en aquel Tribunal. Y mandado à dichos Iuan Iacomo de Mercurio, y Fabricio de Reynaldo continuassen con el dicho trabajo, haziendo, y tomando Cedulario nuevo, cierto, y ajustado. Y nombrado al Doctor Vincencio Corchon, mi Presidente, que entonces era, de la dicha Camara de la Sumaria por Comissario; para que con el fuessen comunicando lo que fuessen haziendo, y con mas brevedad ajustassen, y acabassen el dicho Cedulario, y su comprobacion por lo mucho, que convenia mi servicio, y buena administracion de mi Real hazienda, no se avil hecho. Antes estando los dichos Iuan Iacomo de Mercurio, y Fabricio de Reynaldo executando, y continuando el dicho Cedulario; el dicho Lugarteniente de la Sumaria en la commessa general, que hizo al principio del ano, mil, y seyscientos, y treinta, y dos avia cometido el dicho Cedulario, y su espollo à otro Racional, quitando al dicho Iuan Iacomo de Mercurio los dichos libros, y papeles, que tenia en su poder. Nombrando assimismo por Comissario del al Presidente Claudio Blandicio. Conviniendo en ello à lo que por vos estava ordenado. Y siendo en dano, y perjuyzio de mi Real hazienda, por la dilacion, que en el dicho ajustamento puede aver respecto de no estar tan platico, a quien de nuevo se ha cometido, ni tener entendidas las materias del dicho Cedulario, como los dichos Iuan Iacomo de Mercurio, y Fabricio de Reynaldo, por lo mucho, que ay tenian trabajado. Y conviniendo assimismo, que el Presidente Comissario del sea Letrado, pos las dudas que se pueden ofrecer de punto de derecho;

Jacobo Mercurio, et Fabricio de Reynaldo committitur reformatio Cedularii, quibus subministrentur scripturae conferentes.

„ He acordado de encargaros, y man-
„ daros, como por la presente lo ha-
„ go, que luego, que esta recibays,
„ deys orden, que los dichos Juan
„ Jacomo de Mercurio, pues al pre-
„ sente es Presidente de la Camara,
„ y Fabricio de Reynaldo, vayan con-
„ tinuando en el ajustamiento, y com-

„ pro-

„ probacion del dicho Cedulario, ha-
„ ziendole, y formandole de nuevo,
„ claro, y cierto, segun, y como lo
„ iban haziendo. Guardando en todo
„ las ordenes, que sobre esto teneys
„ dadas: y se les restituyan los libros,
„ y papeles, que para este efecto asta-
„ van en su poder. Y mandareys,
„ que se les entreguen todas las de-
„ mas escrituras, libros, y papeles,
„ que huvieren menester, y por el-
„ los, ò qualquiera dellos fueren pe-
„ didos para el dicho efecto. Y al
Et R. Com reperiens errores juste componat. „ dicho Lugarteniente de la Sumaria
„ ordenareys haga que en dicho Tri-
„ bunal se vayan reconociendo, y li-
„ quidando las resultas contenidas
„ en la dicha relacion de las dichas
„ dos Provincias de Tierra de La-
„ bor, y Contado de Molise, desde
„ el dicho ano de mil, y quinientos,
„ hasta el de mil, y seiscientos, y
„ treinta, y las demas, que fueren
„ hallando en las otras diez Provin-
„ cias por los dichos Presidente Mer-
„ curio, y Fabricio de Reinaldo.
„ Y provean lo que en cada una pa-
„ reciere ser necessario, para que,
„ de aqui adelante, quede claro, y
Et Advoc. Fisci instanter requirat effectum. „ ajustado el dicho Cedulario. Y se
„ ponga cobro, en todo lo que per-
„ teneciere a mi Real hazienda, dan-
„ do assimismo orden a mi Avogado
„ Fiscal della, para que haga todas
„ las instancias, que fueren necessa-
„ rias, para que lo sobredicho tenga
„ effecto, y que os vajan haziendo
„ relacion, de quatro en quatro me-
„ ses de lo que en esto se fuere ha-
„ ziendo. Y por haver muerto el di-
Et quolibet quadrimestri gesta referant Proregi. „ cho Vincencio Corchon, que era
„ Comisario deste negocio, he nom-
„ brando en su lugar al Presidente
Fabio Capyc. Galeota ea, quae sunt juris, committantur. „ Fabio Capece Galeota, por la sa-
„ tisfacion, que tengo de su persona,
„ para que con major brevedad, y
„ puntualidad se vaja continuando el
„ dicho ajustamiento; por lo mucho,
„ que conviene à mi servicio, y bue-
„ na administracion de mi Real ha-
„ zienda". *De Madrid à veinte, y seys de Setiembre de mil, y seyscientos, y treinta, y tres anos. Io el Rey. Matienzo Secretarius. Vid. de Neap. Reg. Vid. Carrera Reg. Vid. Torricilla Reg. Vid. Brancia R.*

Die 16. Sept. 1633. El Rey.

123. Por ser la hazienda, que me pertenece de los Relevios de las mas promptas, y de mejor calidad de esse Reyno: conviene, que aya particular cuidado con ella, porque por causa de mala administracion no se pierda. Y assi „ Mando, que se guar-
„ den, cumplan, y executen todas las
„ Prematicas, y ordenes, que sobre
„ esto disponen. Y para mejor exe-
„ cucion, que luego, que se diere
„ noticia de la muerte del Varon,
„ se tenga particular atencion a que
„ el sucessor en el feudo presente los
„ valores del dentro del termino, que
„ està senalado. Y se cometa al Ra-
„ cional, que con toda brevedad la
„ liquide juxta posita, y se cobre lo
„ que perteneciere à mi Real Patri-
„ monio, sin que para ello se pue-
„ dan dar dilaciones, ni supersesso-
„ rias". Y porque acaece muchas ve-
zes, que el Lugarteniente de mi Re-
gia Camara suele dilatar el cometer la aguerivacion del valor de los feu-
dos; „ Mando, que, de aqui adelan-
„ te, dentro de quinze dias primeros
„ siguientes, de como se presentaren
„ en el dicho Tribunal por los Va-
„ rones las listas de los valores, el
„ dicho Lugarteniente cometa su ave-
„ riguacion a la persona, o personas,
„ que pareciere mas conveniente, que
„ las haga, y hechas, dentro del ter-
„ mino que se senalarà, se traygan a
„ la Camara, y entreguen al Racio-
„ nal, à quien estuviere cometida la
„ liquidacion del Relevio. El qual
„ lue-

Relevia sunt importantissima. Et ideo servantur super eisdem disposita. Successor offerat intra terminum appretitum feudi. Et committatur Rationali juxta posita liquidetaro. Idque exigatur sine spe supersessoriae.

Liquidatio particularis intra quindecim dies commissa termino designando facienda, ad eandem Rationalem reversa diligenter discutiatur. Et excessus secundae declarationis exigatur, una cum duplo, desperato (vel Proregis) supersedendi remedio; nisi ex causis per Cameram cognoscenda, audito Fisco.

Digitized by Google

Et hoc sub poena, cuique respective refectionis damni.

„ luego sin dilacion la haga; y si
„ constare ser deudor de mas cantidad
„ el Varon, de lo que declarò, se de-
„ spache contra el la significatoria,
„ assi por la dicha suma, como por
„ la pena del doblo, en que incurre.
„ La qual no se le pueda remitir, ni
„ moderar por mi Virrey, sino es,
„ que aya justa causa, que oydo mi
„ Regio Fisco, se determine en Justi-
„ cia en el dicho Tribunal de mi Re-
„ gia Camara. Lo qual assi cumpla,
„ y execute el dicho Lugarteniente,
„ y Racionales: cada uno por lo que
„ le tocare; y no lo haziendo, esta-
„ ran sujetos, a que de sus bienes se
„ cobre, lo que por mi Real Patri-
„ monio huviere padecido por su omi-
„ sion, y negligencia.

Assignamenta Bursae Militaris immutabilia servetur. Solus ad Principem consulente Camera remanet permutandi adita §. 120.

124. „ Por quanto en la separacion,
„ que hizo el Conde de Lemos, Don
„ Pedro, de las Tierras de esse Rey-
„ no para los pagamientos Fiscales,
„ aplicò una à los Consignatarios, que
„ los tienen comprados, y otra a la
„ Caxa Militar, para la defensa, y
„ sustento del Reyno; y porque con-
„ viene mucho, que esta situacion sea
„ siempre firme, y segura, y se con-
„ serve entera quanto sea possible;
„ aviendose entendido, que los Consi-
„ gnatarios de Fiscales, so color, de
„ que algunas de las Tierras, que se
„ les han senalado para cobrarlos, son
„ impotentes, pretendea, que se les
„ muden a otros mejores de donde
„ puedan cobrar; diziendo, que con-
„ forme a la condicion de sus contra-
„ tos se deve hazer assi por Justicia.
„ Y se esto se executasse sin distin-
„ cion, podria resultar en grave per-
„ juyzio de la situacion hecha à la
„ Caxa Militar, faltando por la su-
„ stentacion, y defensa de este Reyno.
„ Mando, que occurriendo algun caso
„ de los referidos, no pueda mi Vir-
„ rey, y Consejo Colateral, ni el Lu-
„ garteniente, y Tribunal de la Ca-
„ mara de la Sumaria trocar de las
„ tierras adjudicadas a la Caxa Mili-
„ tar ninguna que sea inabil, o im-
„ potente para pagar los Fiscales, que
„ le estuvieren repartidos, o por otras,
„ en beneficio de ninguna persona, de
„ qualquier estado, calidad, o condi-
„ cion, que sea; aunque, pretenda,
„ que se deva hazer en execucion de
„ contrato hecho con mi Regia Cor-
„ te, y que en ello se mejora mi
„ Real Patrimonio. Sin que primero,
„ para hazerse lo susodicho, aya or-
„ den mia; precediendo consulta del
„ dicho Tribunal de la Camara; que
„ con relacion del que pretendiere, y
„ las razones, que para ello tiene,
„ oydo el Fisco, informe en este mi
„ Consejo Supremo de Italia: donde
„ aviendose visto, provea lo que mas
„ convenga; y si mis Virreyes ordi-
„ naren lo contrario, los Ministros,
„ a quien tocare la execucion, les re-
„ plicaran, advirtiendoles desta mi or-
„ den. Y si todavia les ordenare, que
„ los hagan, le obedeceran, y me da-
„ ran aviso dello con el primer Cor-
„ reo, so pena, de que se cobrarà de
„ sus bienes la cantidad, en que fuere
„ interessada mi Real hazienda.

Protegi aliter mandanti replicetur, et tandem certioretur Princeps, sub poena refectionis.

Forma certificandi Thesaurarium de exactionibus extraordinariis.

125. Por lo mucho, que conviene, que aya razon clara, y distinta de lo que procede de las ventas de oficios, derechos de extracciones, y otras cosas extraordinarias, de que es costumbre certificar a mi Tesoreria General de este Reyno, para que lo cobre. Y porque en esto no ha avido el cuydado, y atencion necessaria, para que adelante la aya, he mandado dar la orden del tenor seguiente: EL REY. Illustre Conde de Monterey, Primo de nuestro Consejo de Estado, Presidente en el de Italia, nuestro Lugarteniente, y Capitan General. Aviendose visto en mi Consejo Supremo de Italia,

por

por lo que resulta de la visita, que hizo D. Francisco Antonio de Alarcon, de mi Consejo Real de Castilla, y mi Visitador General, que sue en este Reyno, la omission, que avia avido en lo passado, en el certificar el Tribunal de mi Regia Camara de la Sumaria a la Tesoreria General de los efectos procedidos de ventas de oficios, tierras, affitos dellas, y de qualesquier bienes extraordinarios, ventas de feudos debueltos à mi Regia Corte, tratas de todo genero, assi de las permitidas, como de las reservadas a arbitrio de mis Virreyes, condenaciones. Y finalmente, en todos aquellos casos, y cosas, que suele, y deve certificar mi Regia Camara a la Tesoreria General, de los deudores, y a que plazos se deva cobrar de ellos; para que en su cobranza se hagan las diligencias necessarias, y la mucha mano, que en esse genero de hazienda tan importante, tienen los Escrivanos, a quien passan dichas cosas; y el Conservador de los libros de registro de dichas certificatorias, y la poca orden, que ay en prevenir los despachos, para que no aya fraudes, sino la buena cuenta, y razon que es necessaria en la administracion de mi Real hazienda. Aviendose platicado en mi Consejo de Italia, con assistencia del dicho mi Visitador General, y con migo consultado;

Committatur particulari Praesidenti Rationali, et Magistro Actor. expeditio certificatoriarum. Et certificatio Thesaurarii praecedat traditionem expeditionis.

„ He resuelto, que de aqui adelante se dipute un Racional, que toma la razon de todas, y qualesquier certificatorias, que se despacharen. Y se dè orden al Tribunal de mi Regia Camara de la Sumaria, para que en ella se ponga por clausola, que el dicho Racional la tome: y que el Presidente que fuere Comissario, aya de hazer los autos necessarios para qualquiera de las cosas sobredichas, con el Mastredata, a cuyo oficio tocare; y no con otros Escrivanos de sus Bancas, ni fuera dellas; y que en ninguna manera se dè despacho al extrayente, o comprador, o persona, a quien por qualquier causa se le deva dar, para extraher, o posseer, o arrendar, sin que primero conste por certificacion de mi Tesoreria General; que se ha entregado en ella la certificatoria despachada en toda forma, y con los requisitos siguientes. Que hecha la dicha certificatoria, y firmada del Mastredata, ante quien aya de aver passado la venta, o execucion, o despacho, de que aya de proceder certificatorias, el dicho Mastredata la haga firmar del Lugarteniente de mi Regia Camara, y Presidente della, que fuere Comissario. Y despues haga tomar la razon del Racional, que se diputare, para que la tenga deste genero de hazienda; y hecho esto, la entregue al Conservador de los libros de registro, para que la registre, y firme. El qual Conservador la hà de hazer firmar del Secretario de la dicha Camara, y entregarla en la Tesoreria, tomando su recibida, como se acostumbra; y que ninguna de las sobredichas personas, que han de formar, y tomar la razon de dichas certificatorias, las firme, ni haga el despacho, que le tocare, sino fuere viniendo despachada, y firmada por los à el precedentes, en la forma, que aqui van expressados; y que el dicho mi Tesorero General tenga libros de cuenta, y razon de dichas certificatorias, con distincion de generos, y con toda claridad; y presente cuenta dellas, de por si, à los tiempos, que la deve dar de su cargo de tal Tesorero General, y que cada seys meses se junten en dicha Tesoreria el

Mag. Actor. certificatoriam a Locumt. et Commissario subsignari, et a Rationali ejus notamentum deprimi facat; eamque Registratori tradat, quam per se, et per Secretarium Camerae firmatam offerat Thesaurario, apocha accepta.

Thesaurarius certificatoriarum distinctos libros habeat earum rationem discrete reddeturus. Et quolibet semestri in Thesauraria librorum ejus, at Rationalis, et Registratoris fiat attenta comprobatione collatio, et resolutio ibi sumpta in quolibet libro subscribatur ab omnibus. Vide prag. 31. §. 1. Commendatur Proregi praedictorum aequatio cum facultate imponendi poenas, illamque describat Regi.

„ el Racional, y Oficial della, que „ tuvieren los libros de dichas certi„ ficatorias, y el conservador de los „ Registros dellas, y hagan compro„ bacion, y concordancia de sus li„ bros; para que ofreciendose alguna „ cosa, que advertir: el dicho Racio„ nal os dè cuenta dellos, y al di„ cho Tribunal de la Camara, para „ que se provea el remedio necessa„ rio. Y el ajustamiento de libros, „ que se hiziere, le firmen todos tres „ en los de cada uno, para que sir„ van de contracuenta, de la que de„ sta hazienda ha de presentar el di„ cho mi Tesorero General, con que „ quedarà mi hazienda cautelada: y „ assi os mando proveays, y deys la „ orden, que convenga; para que to„ do lo dicho se guarde, cumpla, y „ execute en todo, y por todo, co„ mo aqui va declarado. Embiando „ para ello las ordenes, que os pa„ recieren necessarias a la dicha Ca„ mara, y Tesoreria General; y co„ pia de esta mi Cedula a cada una „ de las personas que huvieren de in„ tervenir en el despacho de las di„ chas certificatorias; para que sepan „ lo que estan obligados a guardar. „ Poniendoles, para su cumplimiento „ las penas, que os pareciere. En „ que desde luego doy por condena„ dos a los que no lo cumplieren; „ y de lo que en esto se hiziere me „ avisareys. *De Madrid a veinte, y seys de Setiembre de mil, y seyscientos, y treinta, y tres anos.* YO EL REY. *Matienzo Secretarius. Vid. de Neapoli Reg. Vid. Carrera Reg. Vid. Torrecilla Reg. Vid. Brancia Reg.* „ Y en „ esta conformidad mando, y es mi „ voluntad, que el dicho Tribunal „ de mi Regia Camara de la Summa„ ria, por lo que le toca, tenga par„ ticular atencion, y cuydado con la „ execucion, y cumplimiento de la „ preinserta orden so las penas en el„ la contenidas, las quales se execu„ taran inviolablemente, por lo mu„ cho, que importa a mi servicio.

Iterum commendatur exequutio R. Cam. sub praedictis poenis.

126. Aviendo reconocido el menoscabo, que se siegue a mi Real hazienda, de que por ordenes de mis Virreyes se hagan emprestidos, del dinero de la Caxa Militar a la Tesoreria; para pagar, lo que està situado en ella; y assimismo de que se dan libramientos en residuos de Fiscales de las Provincias, para cosas, que no estan consignadas en la dicha Caxa Militar. En carta, que mandè escrivir al Duque de Alcalà en diez de Julio del ano passado de mil, y seyscientos, y treinta, prohibì, que lo uno, y lo otro se hiziesse como en ella se contiene, que es como se siegue. EL REY. Illustre Duque de Alcalà, Primo de nuestro Consejo de Estado, Virrey, Lugarteniente, y Capitan General. He entendido, que muchos acreedores de mi Patrimonio por diferentes causas, cuyas rentas estan situadas, en Tesoreria General, particularmente, pensionarios, y otros de gracia, que allà no tienen cavimiento, solicitan villetes en los Escritorios de mis Virreyes, para ser papados, y que el dinero lo preste la Caxa Militar a la Tesoreria. Con lo qual sale gran cantidad della, y se desegua, faltando para lo mas essencial, y empleandolo en lo que no lo es. Siendo assi, que mientras los dichos pensionarios, y acreedores no tuvieren cavimiento en la parte, donde està situado su credito, no aya razon de justicia, que obligue a hazer semejantes emprestidos. Siendo lo ordenario, mandarse librar en cosas extraordenarias, no consignadas, y juntamente, que los Perceptores de las Provincias, dexando cada ano de cobrar de los pagamientos Fiscales, gran-

Pecunia Caxae Militaris non detur mutuo Thesaurariae.

Nec residua Fiscalium ejusdem sunt intervertenda. Vide §. 25. num.

des

des cantidades, que en sus cuentas dan de residuos, o por necessitad, o por negligencia, o malicia; y que mi Regia Camara de la Sumaria, quando les toman dichas cuentas, no justifican las diligencias, que se han hecho para las cobranzas, sino solo se contenta con consignarlos por causa de residuos; y porque de no se executar estas significatorias, se pierde mucha hazienda; y que tambien se ha introducido, que muchos de los acreedores de los referidos arriba, y otros, piden se les mande pagar en los dichos residuos de Provincias. Lo qual se suele hazer facilmente, que es causa muchas vezes, que se impida la cobranza de lo corriente, y se quite, de lo que precisamente avia de venir a la caxa Militar. Fuera que, como los dichos Perceptores ponen en sus libros, lo que cobran por cuenta de lo atrassado, que ha descubierto lo corriente; y en fin se hazen los dichos pagamientos de Fiscales consignados a la Caxa Militar, quitando estas partidas, de la precisa sustentacion del Reyno, defraudandose por este camino el beneficio publico, y poniendose en necessitad la dicha Caxa; y bien he entendido, que vos teniades noticia de esto, y tratavades de remediarlo; todavia, considerando los inconvenientes, que dellos se pueden seguir a mi servicio, y buen govierno de mi Real hazienda, y beneficio de este Reyno, y los danos, que se siguen, de valerse para esta dilingencia los interessados de medios illiciros, dandose lugar a muchas fraudes, ha parecido conveniente, que el remedio que se diere, quede assentado para adelante, con orden particular mia.

Assignamentum Bursae Militaris non intervertatur, vel mutui dando Thesaurariae,

„ Y assi os encargo, y mando, deys la „ que convenga, para que las rentas „ assignadas a la Caxa Militar, no „ se conviertan en ningunos otros „ efectos diversos, de aquellos para „ que estan senaladas. Ni se hagan „ emprestidos de la dicha Caxa Militar a la Tesoreria; para pagar „ otras cosas, que se han de satisfazer por ella. Ni se libren, ni „ manden pagar deudas de la Tesoreria en residuos de Provincias, „ sino que precisamente todas las consignaciones, que tiene la dicha Caxa Militar, vengan a ella, y por „ ella se distribuyan en los efectos, „ para que estan destinadas. Estando „ vos advertido a no despachar mandatos, ni provisiones para lo contrario. Ni dar lugar a que por „ ningun camino se altere esta resolucion, pues de lo contrario se daria lugar a descomponerse lo que „ està assentado con tan maduro acuerdo, y importa mucho a la conservacion, y precisa sustentacion de „ este Reyno". Y para que esto se observe, y cumpla con mayor puntualidad, y efecto, he mandado advertir dello a mi Consejo Colateral, y Camara de la Sumaria, Escrivano de Racion, y Tesorero General, en las cartas, que aqui van con esta, de que se os embia copia. Las quales dareys, y encargareys mucho su execucion. „ Y à los dichos mi „ Escrivano de Racion, y Tesorero „ General, he mandado en particular, que no se hagan los dichos „ emprestidos de la Caxa Militar, ni „ assignaciones en Provincias por vil „ letes de Escritorio, sino por despacho firmado de los Ministros, a „ quien toca, conforme las ordenes, „ que tengo dadas en esta materia; „ y en que aya expressa replica, y „ derogacion de la presente; y que si „ de otra manera lo hizieren, no se „ les reciba, ni passe en cuenta, assi a ellos, como a los Perceptores, „ que lo pagaren". Y para que en

vel residua Provincialia ad alienas applicando. Vide sup. §. 124.

Proregi strictè commendatur.

Notificantur praedicta Collaterali, Camerae, Scribae Rationum, et Thesaurario. Et duobus ultimis interdicuntur praedictae mutui dationes. Et Proregi alienae applicationes residuorum privatis literis Scriptorii. Sed solemnibus provisionibus, ubi appareat replicatio, et derogatio hujus ordinis. Vide prag. 12. §. 3 de offic. Secr.

Nec aliter admittatur in computum.

todo tiempo esto se observe, y cumpla, y aya noticia dello, assi por vos, como por los demas Virreyes, que os sucedieren en este cargo; ordenareis, que en los dichos Tribunales del Colateral, y Camara, y en los oficios de la Escrivania de Racion, y Tesoreria General se registre esta orden; y avisareisme del recibo della, y de lo que en fu conformidad dispusieredes: porque holgarè de tenerlo entendido. *De Madrid. a diez de Julio de mil, y seyscientos, y treinta anos. Yo el Rey. Matienzo Secretarius. Vid. Valenzuela Reg. Vid. de Neapoli Reg. Vid. Carrera Reg. Vid. Torrecilla Reg. Vid. Brancia Reg. etc.*

Die 10. Jul. 1630. El Rey.

Haec registrentur in Collaterali, Camera, Officio Rationum, et Thesauraria.

Y siendo tan conveniente a mi servicio, y a la buena administracion de mi Real hazienda, que lo contenido en la preinserta orden se execute, y cumpla, ha parecido renovarla, „ Y assi encargo, y mando a vos, „ y al dicho Tribunal de la Cama- „ ra, cada uno por lo que os toca, „ la executeis, y cumplais, sin que por „ ningun caso se contravenga a ella.

Prorogí, et Camerae iterum commendantur. Pragm. et aliis ordinibus prohibiti sunt Regiorum Ministrorum substituti. Vide prag. 2. f. 8. 31. de offic. Jud.

Idem est de jure, l. nullus, qui nexu, C. de Decur.

Item et exercere non obtento privilegio, et illorum ampliationes concedere infr. §. 330. 331.

127. Por Prematicas, y diversas ordenes està prohibido el servirse los oficios, que he reservado a mi provision sin privilegio mio: y que no se permita servirlos por substitudos, ni se concedan ampliaciones, ni renunciaciones dellos sin licencia mia; y porque en ninguna destas cosas ha avido la observancia conveniente; tuve por bien mandar dar al Duque de Alcalà, estando governando este Reyno la orden que cerca de esto se avia de observar, a los diez, y seis dè Iulio del ano passado de mil, y seyscientos, y veinte, y nueve, cuyo tenor es el, que se sigue. El Rey. Illustre Duque de Alcalà, Primo, de nuestro Consejo de Estado, nuestro Virrey, Lugarteniente, y Capitan General D. Francisco Antonio de Alarcon mi Visitador General de esse Reyno, me ha avisado, que en la prosecucion de su Visita ha hallado, que contra las ordenes que estan dadas, se sirven muchos oficios sin privilegio mio, y se han concedido ampliaciones, y renunciaciones dellos: y dado facultad para arrendarse, y servirse por substitutos, contra las dichas ordenes. Y que aviendo reconocido los titulos, con que se posseen, y sirven los oficios vendibles, en particular los Mastredatas de el Consejo, Camara de la Sumaria, y Gran Corte de la Vicaria, apenas halla entre tantos, quien sirva legitimamente: „ Y aviendo „ mandado dar al dicho Visitador la „ orden, que se ha juzgado conve- „ nir, para que administre justicia „ cerca de los dichos oficios de Ma- „ stredata, que no sirven, ni posseen „ legitimamente, ha parecido (com- „ prehendiendo estos, y los demas „ oficios en general) dar la orden „ siguiente; para que adelaote se evi- „ ten los inconvenientes, y desorde- „ nes, que hasta aqui ha avido.

Supradictis omnibus currit, sequentibus omnia officia contemplando.

128. „ Por diversas ordenes està „ mandado y en particular por dos „ del Rey mi Senor, y Padre (que aya „ gloria) de veinte de Setiembre de „ mil, y seiscientos, y ocho, onze de „ Febrero de mil, y seyscientos, y on- „ ze. Que ninguno oficio, que sea a „ mi provision se sirva sin privilegio „ mio, ni se dè la possession del, „ ni pague salario, sin presentar di- „ cho privilegio, y que si se pagare „ no se le reciba, ni passe en cuen- „ ta al que lo huviere hecho, en la „ que diere de su cargo. Y porque „ la observancia desto es tan neces- „ saria, como se dexa considerar; „ Os encargo, y mando, deis la or- „ den, que convenga en todos los „ Tribunales, Tesoreria General, y „ Escrivania de Racion, para que in- „ vio-

Non ostendenti privilegium denegatur exercitium, possessio, et salarium officii Regiae Provisionis. Et commendatur observantia Thesaurario, et Scribae Rationum. Alias solutum restituetur a subscribentibus mandatum de solvendo.

„ violablemente se execute lo conte-
„ nido en este Capitulo, y ordenes,
„ en el referidas, no obstante qual-
„ quier abuso, y corruptela, que se
„ aya introducido. Declarando, que
„ el salario, que se pagare a alguno
„ contra las dichas ordenes, se cobre
„ de las personas, que firmaren el
„ mandato, para ello.

Officia vendibilia subhastentur, et nisi raro, non credito pretio distrahantur.

129. Y para que en la venta de los oficios, que fueren de esta calidad, aya toda la justificacion, que conviene; „ Es mi voluntad, que
„ los dichos oficios vendibles, quando se aya de disponer dellos, se
„ traygan al pregon, y se rematen
„ en el mayor ponedor, con la so-
„ lemnidad acostumbrada. Y que sien-
„ do possible, se haga la venta en
Credendi terminus sit brevis, et sub fidejussoribus a Camera cognoscendis.
„ dinero de contado. Y efectuando-
„ se en esta forma, no se le darà la
„ possession al comprador, sin que
„ primero se aya pagado el precio
Thesaurario certificetur debitum.
„ enteramente en Tesoreria. Y caso,
„ que no se pueda sacar toda la can-
„ tidad de contado, que se procure,
„ que los plazos sean cortos, avien-
„ do dado primero bastante seguri-
„ dad, con que antes de dar la pos-
„ session, se reconozcan las fianzas
„ en la Regia Camara de la Sumaria, y despache certificatoria al
„ Tesorero General, para que à sus
„ tiempos cobre lo que se deviere.
Fiat pactum obtinendi Reg. approbationé, infra semestrem, sub poena sextae partis pretii.
„ Y en el remate se pondrà siempre
„ por condicion expressa, que dentro
„ de un ano se aya de sacar confir-
„ macion mia de la dicha venta, y
„ presentarla en el Tribunal de mia
„ Regia Camara de la Sumaria; y
„ no haziendo, se venda el oficio, y
„ del valor del, se aplique la sexta
„ parte en beneficio de mi Regia
„ Corte, en pena de la inobediencia,
„ y contravencion; y lo restante que-
Emptor admittatur idoneus ad licitandum
„ de en beneficio del dueno del ofi-
„ cio. Para lo qual dareis la orden,
„ que mas vieredes convenir. Encar-
„ gando a los ministros, y otras per-
„ sonas por cuyas manos corriere esto,
„ tengan particular cuydado, de que
„ las personas, en quien se remata-
„ ren dichos oficios, y los huvieren
„ de exercer, sean habiles, y ido-
„ neas para ellos ".

Subtituendi facultas est de reservatis pragm. §. 12. de Off. Jud., et §. 14. sup. Et licitator pro alio nominando repellatur, vel saltem non ceteroqui incapax indispensatus a Principe.

130. He entendido, que muchas vezes se rematan estos oficios en favor de persona nombrada, y que despues se nombra en ellos un menor de edad, y se le dà facultad para servir por substituto; estando esto a mi solo reservado; y para evitarlo;
„ Ordeno, y mando, que antes de
„ hazerse el remate, se declare la
„ persona. Y caso, que alguna vez
„ se tenga por conveniente el permi-
„ tir, que no se declare, a lo me-
„ nos, que no se admita al exerci-
„ cio, no siendo capaz de usarle,
„ sin dispensacion particular mia,
„ aunque se obligue a traerla, sino
„ que quede assentado de todo pun-
„ to. De suerte, que la possession
Officiales enim, vel habiles, vel dispensati. Et praesentes, si intra semestrem non confirmabuntur, vendantur officia, ut in praecedenti. Et vide §. seq.
„ de dichos oficios no se ha de dar,
„ sino al proprietario siendo persona
„ habil, ò al substituto, aviendo ex-
„ pressa dispensacion mia para ello.
„ Y si se huviere dispuesto de algu-
„ nos oficios sin estas limitaciones,
„ y se sirvieren por substitutos, se
„ les senalaran seys meses de termino,
„ para sacar confirmacion mia para
„ hazerlo. Y no la llevando, se ven-
„ deran los oficios, como se ha di-
„ cho en el Capitulo precedente.

Licentiam subtituendi Officialibus nec Prorex concedat, nisi ex justa causa. Absentiae duore, infirmitatis sex mensium. Longior vero a Principe obtinenda, et infra semestrem praestranda. Alias vendantur.

131. „ Tambien se me ha hecho
„ relacion, que los, que tienen en
„ propriedad los oficios, con diferen-
„ tes, colores, y pretextos obtienen
„ de esse mi Consejo Colateral, li-
„ cencia para servirlos por substitu-
„ tos; ya por tiempo limitado, que
„ despues van prrogando, ya sin li-
„ mitacion. Y por aver ordenes, y

„ Pre-

tur, vel demanietur exercitium officii, cujus sexta applicetur Fisco. Vide §.127.131. cap. et ibi dicta.

„ Prematicas en contrario desto, dareys la orden, que convenga, para „ que no se vaya contra ellas; expressando, que en ningun caso, ni „ por causa, ni pretexto alguno, „ puedan mis Virreyes, ni el dicho „ mi Consejo Colateral, ni otro „ qualquier Tribunal, conceder las „ dichas licencias, sino es por causa „ de ausencia justa, por termino de „ uno, ò dos meses en cada un ano, „ y de enfermedad, por termino de „ seys meses. Con declaracion, que „ siendo mas larga, aya de acudir à „ mi por la dicha licencia. Y no la „ presentando dentro de el dicho termino de seys meses, el Tribunal „ de mi Regia Camara de la Sumaria haga vender à persona habil, „ y idonea el uso, y exercicio del „ tal oficio, durante solamente la „ vide del que estuviere enfermo, o „ impedido para exercerle. Con que „ dentro de otros seys meses obtenga confirmacion mia de la dicha „ venta. Y de lo que procediere della, se aplicaran cien ducados para „ el dicho mi Fisco, por la omision, y inobservancia y lo restante para el dueno. Y caso, que no „ se halle comprador, la dicha Camara ponga persona à satisfacion, „ que le sirva senalandole salario competente, y que este se pague de los „ emolumentos del oficio. Y con lo „ que importaren mas dichos emolumentos, se acudirà al tal enfermo, „ ò impedido; haziendolo executar „ en esta conformidad, sin dar lugar à otra interpretacion, ni negligencia alguna; y ordenareys, „ que de ninguna manera se proroguen las licencias, que tuvieren ni „ se use mas dellas; sino en los casos precisos de ausencia, ò enfermedad, como arriba queda declarado.

Ampliationes, vel renunciationes sunt reservatae. Et ideo sine Principe sunt nullae, cum inde secutis ideoque sic collatae, rendantur officia, quin vacant. Et horum ordines serventur omnino. Et notificentur Collaterali Consilio, Camerae, Vicariae, et Scrivaniae Rationum.

132. „ Por ordenes mias de los catorzo de Marzo, y veinte, y tres „ de Setiembre de mil, y seyscientos, y veinte, y dos, està prohibido el concederse ay ampliaciones, „ y renunciaciones de oficios, aviendo reservado esto à mi solo. Y he „ sabido, que no solo se controviene à dichas ordenes, sino que ha „ sucedido tener alguno su oficio „ con ampliacion para algun heredero, y renunciarle, y se le han „ passado ànotro tercio con la misma „ ampliacion. Y porque assi los, que „ tienen ampliaciones, como los que „ hazen las renunciaciones, contravenien à las dichas ordenes, y hazen acto nulo, y prohibido; es mi „ voluntad, que si por este camino „ alcanzaren dichas ampliaciones, no „ se puedan valer dellas, sino que „ sucediendo el caso, quede el oficio vaco en beneficio de mi Corte, como sino se huviesse concedido. Y las renunciaciones sean „ invalidas, y *ipso jure* nullas, y se „ proceda por la dicha mi R. C. de „ la Sumaria à la venta de dichos „ oficios, en la conformidad, que „ queda referido en el Capitulo de „ las ampliaciones: y en lo demas, „ que contienen las dichas ordenes, „ hareys que se ponga particolar cuydado, y atencion, para que no se „ vaya contra ellas; y que las que „ aora he mandado dar de nuevo en „ los Capitulos referidos, se hagan „ notorias en mi Consejo Colateral, „ y en los dichos Tribunales del „ Consejo, y Camara de la Sumaria, y Vicaria, y en la Escrivania de Racion, y donde mas vieredes, que convenga, para que „ desde luego se platiguen, y pongan en execucion. Oyendo sobre „ los excessos cometidos al dicho „ mi Visitador, para que tengays de

„ to-

Digitized by Google

„ todo mas entera noticia; y respe-
„ to de los casos de contravencion,
„ cuya execucion tocare a la dicha
„ Regia Camara de la Sumaria,
„ conforme lo que os advirtiere el
„ dicho mi Visitador, dareys la or-
„ den, que convenga al dicho Tri-
„ bunal, para que cada uno execute
„ lo que le pertenece. Que por lo
„ que a el puede tocar por razon de
„ visita, se le ordena, que haga ju-
„ sticia. Que no dudo, sino que sien-
„ do vos tan atento a las cosas de
„ mi servicio, assentareys esta mate-
„ ria de suerte, que quede exemplo
„ dello, para que en todos tiempos
„ se executen las dichas ordenes". *De Madrid a diez, y seys de Julio de mil, y seyscientos y veinte, y nueve anos. Yo el Rey, Matienzus Secretarius, con senal del Duque de Medina de las Torres, Vidit Valenzuela Reg. Vidit de Neapoli Reg. Vidit Carrera Reg. Vidit Torricilla Reg. Vidit Cerius Reg. etc.* Y porque todo lo contenido en la dicha orden es de grande importancia, y conviene mucho, que en su execucion no aya omision alguna; *Mando que se guarde, y cumpla precisa, y inviolablemente.*

Die 16. Jul. 1629. El Rey.

133. *Porque en las occasiones, que occurren fuera de este Reyno, para remitir dinero a Lombardia, Flandes, y otras partes, se hazen con ombres de negocios diferentes partidos, y cambios, en los quales es muy interessada mi Real azienda; Mando, que para que se hagan con la provencion, que conviene, ninguno se efectue, ni concluya sin intervencion del dicho Tribunal de mi Regia Camara; y que de todo se tenga en ella razon, formando libros para ello; y se tome cuenta de como se han cumplido, como está mandado por mi en un Capitulo de Carta, que mandè escrivir al Duque de Alcalà, estando en este gouierno, a los diez, y seys de Setiembre del ano passado de mil, y seyscientos, y veinte, y nueve; el qual Capitulo es del tenor que sigue. En el reassumpto referido, que embiò el Visitador, se advierte, que aunque de veinte anos a esta parte se han tomado diversos cambios de dinero para Flandes, y otras partes: obligandose a la provision, y paga a plazos fixos, y dandoles satisfacion del principal, y interesses, no se han tenido por la Camara libros particulares de dichos cambios, como era obligada, y porque de esto se puede seguir mucho perjuyzio a mi Real hazienda; y es justo, que en el dicho Tribunal de mi Camara aya muy distinta, y particular cuenta de todo; ordenareis, que se formen libros particulares, donde se escriban los assientos que se bizieren, y las partidas de dinero, que se tomaren a cambio para fuera del Reyno; y que por los dichos libros se pida cuenta a las personas, que lo dieren, de como han cumplido con las provisiones, y pagamiento a los plazos, que tienen obligacion; para que si se hallare averlo dilatado, se cobren dellos los intereses de la dilacion; pues mi Real hazienda se los paga con mucha puntualidad. Tambien ordinareys, que lo contenido en el preinserto Capitulo, se execute, y cumpla en la forma que por el se dispone, dando para ello la orden conveniente.*

Cambia directa Mediolanum, vel alio, tractentur in Camera. Et eorum omnia fiat liber ibidem, qua adimplementa, et interesse examinentur. Et exequutio Proregi commendatur.

134. Y porque de no aver avido en mi Regia Camara de la Sumaria libros de partidos de los que se hazen para armamiento, y victu de mis Galeras ni averse tomado la cuenta dellas, ha resultado grave perjuyzio a mi Real hazienda, *Mando se guarde, y execute, lo que por mi està mandado cerca desto en otro Capitolo de la misma carta de diez, y seys de Setiembre de mil, y seiscientos, y veinte, y nueve, para el dicho Duque de Alcalà, que es del tenor, que se sigue. Tambien ordenareis, que*

Pactorum, quo ad triremes, fiat, et servetur particularis liber apud Cameram, quo perquirantur reddendae rationis veritas; et Ministri vocentur ad eorum computum.

que con assistencia del dicho mi Visitador, se dè la forma conveniente por el dicho Tribunal de la Camara, para que se tenga cuenta a parte, y libros, donde se tome la razon de todos, y qualesquier generos de partidos, que se hizieren con diferentes personas, sobre la provision de vituallas, vestidos, armamento, fabrica, y adovio de mis Galeras de este Reyno, y otras cosas. Y que por los dichos libros se llamen a cuenta a las tales personas, a los tiempos, que por los dichos partidos pareciere las deven dar, conforme a sus obligaciones. Pues, como parece del otro Capitulo de dicho reassumpto, esto no se haze ay con la cautela, ni resguardo que conviene, de que resulta perjuyzio a mi Real hazienda, y por todos caminos es bien mirar por ella.

Triremium administratio, quo Tribunali, quibus pactis, et quali interventione Censoris illarum sit exercenda, ex sequentibus apparet.

135. Aviendo entendido, que la Junta del Atarazanal, donde se trata de hazer las provisiones necessarias, para el armamiento, y sustento de mis Galeras, no se procede con toda aquella atencion, y cuydado que conviene; y que en las intervenciones para el recibo, y gasto de las municiones y bastimientos, no se guardan las ordenes, que estan dadas. Tuve por bien de mandar dar la que en esto quiero, que se guarde, en carta para vos de veinte, y seys de Setiembre del ano passado de mil, y seyscientos, y treinta, y tres, que es del tenor que sigue: El Rey. Illustre Conde de Monterey, Primo de nuestro Consejo de Estado, Presidente en el de Italia, y Lugarteniente, y Capitan General. Aviendose conferido en mi Consejo de Italia, con assistencia de D. Francisco Antonio de Alarcon, del mi Consejo Real de Castilla, y mi Visitador General, que fue en este Reyno, los grâves danos, qua resultan a mi Real hazienda del poco cuydado, que se ha tenido en las cosas tocantes a la municion y Atarazanal de esta Ciudad assi en el modo de hazer la junta, que trata de su provision, como los partidos, y cuentas dellos, y que mi Veedor de las Galeras de esta Esquadra, no se halle presente en las compras, partidos, y conciertos de las vituallas, y municiones, que se gastan en ellas, y con su misma intervencion se dirtribuyan, como se acostumbra en las demas partes, donde ay Galeras, y Armadas mias como por otras otras ordenes lo tengo mandado, para que mi Real hazienda tenga el mayor beneficio, que se pueda, y se excusen los inconvenientes, que de no haverse hecho hasta aqui se han experimentado assi en los precios, bontad, y utilidad de los bastimientos, pertrechos, y municiones, como en las cuentas, que dellos se han tomado a los Municioneros Patrones, y otras personas, a qui en se han entregado. Y aviendomese consultado; *Ha parecido encargaros, y mandaros, como por la presente os encargo, y mando, proveays, y deys orden, que en lo tocante a la dicha municion, se guarden los Capitulos siguientes.*

Tribunal triremium quibus personis componatur?

136. *Que la Junta, que se haze del Atarazanal se componga del Lugarteniente de mi Regia Camara de la Sumaria, General de dichas Galeras, Presidente, que fuere Comissario, y el Fiscal della, y Veedor de mis Galeras, y el Superintendiente de el Atarazanal (en tiempo que le huviere) y el Secretario de Guerra. El qual assista en la dicha Junta sin voto, solo para daros noticia, de lo que en ella se concluyere, y para que con mayor facilitad, y intelligencia disponga la provision de lo necessario para las Galeras, por lo que tocare a su oficio.*

Locus congregationis in quo vale.

137. *Que la dicha Junta se aya de bazer, y haga en el dicho Atarazanal, y no en otra ninguna parte; y que se ha-*

Et ita semel, et bis, et expedierit, in hebdomada fiat.

baga dos vezes cada semana, quando buviere despachos de Galeras, o Armadas, y quando no le baviere, baste se baga una vez cada semana; y esta no se excuse en ninguna manera, pues quando no aya otra cosa, que bazer, sino reconozcer, y visitar la dicha municion, y el estado, y cumplimiento de los partidos bechos, es bastante utilidad.

Congregatio sine Fisco, vel Censore triremium, et sine Locumtenente, vel Praesidente Commissario, nullius fit.

138. *Que de las sobredichas personas, que ban de assistir a la dicha Iunta, no ayan de faltar della el Fiscal de mi Camara, y Veedor de mis Galeras, o por lo menos uno dellos, en caso de estar el otro enfermo, o ausente, y qua no lo estando, no se ba de bayer sin ellos la dicha Iunta; y de los demas, concurriendo la mayor parte, en que se incluya el Lugartenieute, o Presidente Comissario, pueda bazerse.*

In Congregatione (et non alibi) sunt pactandae provisiones, dando subhastationis diem.

139. *Que en la dicha Iunta se bagan, y rematen los partidos, conciertos, y compras, y no en otra parte, baziendo los vandos primero, como es costumbre, y assignando dias del remate.*

Ibi Secretarii officium Rationalis fungatur, altero libro congregationes, et decreta, altero pactiones describpturus.

140. *Que en ella assista un Racional de la Camara por Secretario, como asta aora le ha avido; y este tenga obligacion de formar un libro, en que se escriva, y note los dias, que se bizieren las Iuntas, los que assistieren, y lo que se resulviere en ellas. Otro en que note distintamente los partidos, que se bizieren, con quien, con que calidad, y a que precios; para que siempre en ella se tengan las noticias necessarias.*

Pacta notificentur in Veeduria, et Scribania maritima: Pecunia non tradatur, nisi datis fidejussoribus.

141. *Que despues de bechos los partidos, de qualquier genero, y calidad que sean (y tambien los de vizoccho) el dicho Racional lo aya de certificar a la Veeduria, y Escrivania de Racion maritima, para que tomen la razon en sus libros, y aya la que conviene: assi para el cumplimiento dellos, como para las pagas del dinero a los Partidarios, y calidad de las cuentas, y no se les libre cosa alguna, sin que primero presenten testimonio, ante el dicho Secretario de la Iunta, de que han dado fianzas de cumplir su partido, y ante que Mastredata, para que se note en su assiento.*

Pacta notentur in Camera in libro proprio illius, quo vocentur ad computa Partitarii, sine declaratoria.

142. *Que assimismo certifique al Tribunal de la Camara de la Sumaria, de todos los partidos, que se bizieren con diferentes personas, sobre la provision de vituallas, vestidos, armamiento, fabrica, y adovio de mis Galeras de este Reyno, y otras cosas. En la qual aya libros, en que se tome la razon de lo susodicho, con mucha distincion, y claridad; y por ellos se llamen a cuentas los Partidarios, a los tiempos, que por los dichos partidos las deven dar, conforme a sus obligaciones, como por otras ordenes mias de diez, y seys de Setiembre, y diez, y seys de Noviembre del ano passado de mil, y seyscientos, y treinta està mandado. Las quales cuentas se tomen, y liquiden pos los Racionales de la dicha Camara. Y por ello no se le paguen derechos de declaratorias, ni otro alguno, por ser cosas de oficio, y de beneficio particular de mi Real bazienda.*

Emptiones promptae et praecisae Proregis ordine exequantur per Praesidentem, et Censorem triremium, illas relaturos in congregatione sequenti.

143. *Que, si alguna vez sucediere ser necessario comprar alguna cosa para el servicio de mis Galeras con priessa tal, que no se pueda espetar a la Iunta, precediendo orden vuestra, bagan la dicha compra el Presidente Comissario, y el Veedor juntos, y no el uno sin el otro; y en la Iunta primera den cuenta de lo que huvieren becho, para que visto en ella se note, y ponga la razon en los libros de la dicha Iunta, y se bagan las demas prevenciones necessarias.*

Censor triremium in pactis, et in exe-

144. *Que el dicho mi Veedor, demas de la assistencia personal, que co-*

quatione interventat omnia cogniturus, et in traditione rerum cum ordine ejus scripto. Et in pressura temporis Censor cum Scriba Rationum (praevio ordine Proregis) expediat.

mo dicho es, ha de tener en hazer los partidos, compras, y conciertos, tenga intervencion en la entrada, que de lo procedido dellos se hiziere en la municion, y en la salida, y distribucion de los dichos bastimientos, pertrechos, y municiones, sin que en la dicha municion entre cosa alguna sin su intervencion, para que reconozca, si es de la calidad, bondad, y valor, que conviene, y se contratò. Ni por el consiguiente salga de la dicha municion cosa alguna, sin la dicha intervencion, y libranza, despachada en la forma ordenaria por la dicha Veeduria, y Escrivania de Racion maritima. Lo qual se entienda, demas de la intervencion, que ha de tener el Majordomo del Atarazanal, conforme a las ordenes, que tengo dadas; y en caso, que la priessa fuesse tal, que no se pueda espetar al despacho de la dicha libranza; se saque en virtud de orden vuestra por escrito, con assistencia del dicho Veedor, y Escrivano de Racion, para que en virtud del dicho decreto despachen la libranza luego, como el tiempo diere lugar.

Censor triremium eiusdem expediat quoad biscoctum, inter eum, scriptura, et auctoritate.

145. *Que la misma intervencion, y cuenta aya de tener el dicho Veedor, como el Vizcocho, que se fabricare, para el sustento de las dichas Galeras, sin que por causa de no entrar en la municien, por los inconvenientes, que se han reconocido, passe su distribucion por mano de otros Oficiales, que las del dicho Veedor, y Escrivano de Racion maritimo. Los quales ayan de tener la cuenta, y razon con los Partidarios de Vizcocho, que con las demas cosas de la municion, y guardar en su distribucion, la misma orden, que en todo lo otre tocante a ella.*

Sub eisdem Ministris fabricentur naves usque ad suarum creationem.

146. *Que en tanto que no se formare la Armada de Vaxeles, que tengo mandado aya en este Reyno, si se ofreciere armar, o proveer algun Vaxel, corra en la misma forma, y por las mismas manos, y Oficiales, que las dichas Galeras, sin que para ello aya otros diferentes, hasta tanto, que como dicho es, se aya formada la dicha Armada. Porque entonces correrà todo lo tocante a este genero, por los Oficiales, que para ello estuvieren nombrados.*

Ministri maritimi (et signanter Censor) pactando biscoctum, et tradendo triticum, intersint omnia notaturi, ut juste adimpleantur, et ut apud eos triremium expensae pateant.

147. *Que assimismo los Oficiales maritimos, ademas de la intervencion, que han de hazer en los partidos, tengan particular cuydado de hallarse presentes a la entrega del trigo, que se diere a los Partidarios: y que reconozca, y vea el Vizcocho, que se fabricare sea del mismo trigo, y de la bondad que se requiere; y particularmente el dicho Veedor, a quien mas derechamente toca esto: y tenga cuenta y razon particular, del trigo, que se entregare à cada Partidario; para que las libranzas, que se hizieren del Vizcocho à los Patrones en los dichos Partidarios, sean conforme la obligacion, que cada uno tuviere. A cuyo entrego intervengan tambien, para que en todos tiempos se pueda sacar por sus libros enteramente el gasto, que hazen las dichas Galeras, y el estado de todas las cosas, dè la cuenta, y razon dellas.*

Partitariis satisfiat sub eisdem cautelis, subscriptionibus, et solutionibus antiquis, et novissime dispositis in Partitario panis, et carnis. Aliter solutum reprobatur.

148. *Que el precio, y anticipaciones de lo que entregaren los dichos Partidarios, se vaya pagando en virtud de libranzas, hechas por el Oficial de la Regia Escrivania de Racion maritima, y firmadas del General dellas, y vistas por el Veedor, dirigidas al Pagador diputado por el Tesorero General, en la forma, y con las mismas cautelas, notamientos, y intervenciones, que se solia hazer por lo passado, y como se haze al presente con el Partidario del pan, y carne fresca, y otras intervenciones menudas, y segun està dispuesto por el Conde de Lemos, en veinte, y cinco de Junio de mil, y seis-*

cien-

Digitized by Google

cientos, y doze, siendo ay Virrey. Y lo que de otra manera se pagare, no se le reciba ni passe en cuenta al dicho pagador, en las que diere de su cargo.

Apud Centorem, et Scribam Rationum existant omnium rerum introitus, et exitus discrete notati.

149. *Que el dicho Veedor, y Escrivano de Racion maritima, que, como dicho es, ha de intervenir a todas, y qualesquier cosas, que entraren en la dicha municion, y salieren della en poca, ò en mucha cantidad (y particularmente el dicho Veedor) tengan en sus libros armada cuenta clara, y distinta con cada Partidario, ò vendedor, de lo que de cada genero deve entregar. Y al encuentro, lo que de ello se distribuyere, y en que efectos. Sin mezclar generos, ni personas, como està dicho: sino teniendo con cada uno particular cuenta, y razon de todo.*

Munitionarius quolibet anno exhibeat introitus copiam Ministris maritimis, denunciaturis eorundem bilancia Proregi, ad finem providendi, illeque libros sui officii habeat rationem reddituros.

150. *Tambien ordenareys, que los dichos Oficiales maritimos, cada ano, tomen un tanteo de cuenta sumariamente al dicho Tenedor de bastimientos, de todo lo que en la dicha municion se huviere recibido, y distribuydo, para que de los alcances, que huviere, os den relacion cada fin del ano, para que siendo necessario ordeneys, ò che se cobren los alcances, ò que se den nuevas fianzas, o se tome cuenta final. Pues de no averse hecho un muchos anos, tengo relacion, que està muy interessada mi Real hazienda. Y obligareys al Municionero, à que tenga sus libros en la misma forma, de lo que entra, y sale en la dica municion, y porque personas, y cuenta de que partido, ò compra. De suerte, que sirvan los libros del dicho Veedor, y Escrivano de Racion, y los que he mandado tenga el Mayordomo del Atarazanal, de contracuenda de la que ha de dar el dicho Municionero. Con que parece, que por aora quedarà mi Real hazienda mejor cautelada.*

151. Y porque conforme a esta orden, se han de despachar certificatorias a la Camara de la Sumaria, Veeduria, y oficio maritimo; y en esto se han de tomar la razon, y hazer otras intervenciones, y despachar libranzas a los partitarios; „ Ordeno, „ y mando, que ni el dicho Secre- „ tario desta Junta, Escrivano de Ra- „ cion, ni Veedor, ni Secretario del „ General, ni otro qualquier Oficial „ (cada uno por lo que le toca) „ lleva, ni pueda llevar cosa alguna „ con titulo de derecho, ni por otro „ color, ni causa, por el despacho „ de las certificatorias, ni libranzas, „ ni por tomar la razon dellas, ni „ las fees de las intervenciones, ni „ por otra cosa alguna, que a esto „ toque. So pena de pagarla con el „ doblo para mi Regio Fisco por la „ primera vez, y la segunda, de „ suspension de oficio por dos anos.

Scripturae omnes quoad maritima expediantur gratis, sub poena dupli. Et tandem biennalis suspensionis.

152. „ Y para cumplimiento de „ todo lo susodicho, y cada parte „ dello, dareys las ordenes, que fue- „ ren necessarias; y hareys, que esta „ so publique, y registre en la Ca- „ mara de la Sumaria, y oficios ma- „ ritimos, para que cada uno la „ guarde, y observe por lo que le „ toca. So pena de mi indignacion, y „ otras a mi arbitrio reservadas, que „ hareis executar en los transgresso- „ res, y quiero, y es mi voluntad, „ que no podais alterar, mudar, ni „ dispensar en lo aqui contenido, ni „ en alguna parte dello, sin bene- „ placido, y licencia expressa mia. „ Y me avisareis de como se va ha- „ ziendo. " *De Madrid a veinte, y seys de Setiembre de mil, y seyscientos, y treinta, y tres anos. Yo el Rey. Matienzo Secretarius, con senal del Duque de Medina de las Torres. Vidit de Neapoli Reg. Vidit Carrera Reg. Vid. Torrecilla Reg. Vid. Brancia Reg. &c.* Y en esta conformidad

Praedictus ordo exequutioni tradatur, et registretur in Camera, et in Scriptoriis maritimis, ut attente observetur, sub arb. poen.

Qui nec per Proregem sit commutabilis.

Die 26. Sept. 1633. El Rey.

mando, que el Tribunal de mi Regia Camara de la Sumaria, por lo que toca, cumpla, y execute la dica orden, conforme à su tenor, y forma.

Praepositus Navalis in omnibus interveniat, libro scribat, quo munitionum ratiociniis obsistat. Suasque Instructiones adimplest, sub poena a Prorege designanda.

153. Siendo, como es, muy conveniente, que el Mayordomo del dicho Atarazanal intervenga en el recibo; y gasto de las municiones, que en el entran, y salen, y que tenga dellos libros al encuentro con el Municionero, para que su cuenta se tome con mas facilidad, y aya mejor guardia, y custodia en lo que està a su cargo; y que assimismo tome la razon de los pagamientos, que se hizieren en dicho Atarazanal, y firmes las cedulas dellos: ordenè al Duque de Alva, siendo Virrey en esse Reyno, en carta mia de los diez, y seys de Julio de mil, y seyscientos, y veinte, y nueve, que assi lo mandasse executar. Y el tenor della es como se sigue: El Rey. Illustre Duque de Alva, Primo de nuestro Consejo de Estado, nuestro Virrey, Lugarteniente, y Capitan General: Por carta del Visitador D. Francisco Antonio de Alarcon hè entendido, que el oficio de Mayordomo del Atarazanal, es casi sin exercicio, faltando a lo mas principal, que es la entrega de la roba, bastimientos, y municiones, y a su distribucion, y tener cuenta, y razon dellas, conforme a sus instrncciones, y que solo la tiene de lo que toca a madera de fabricas de Galeras, y Navios, de que resulta gran dano, por no haver Ministro proprietario, que intervenga al entrego, y recibo de las cosas necessarias para el victu, y municiones; haziendose alguna cosas destas solo por un Oficial de la Escrivania de Racion, y otro del Veedor. Y aviendose ordenado al dicho Mayordomo por un Mandato del Conde de Lemos Don Pedro, de veynte, y tres de Otubre de mil, y seyscientos, y doze, que tomasse la razon de los pagamientos, que se hiziessen en el Atarazanal, y firmasse las cedulas dellos. Y por otro mandato de seys de Mayo de mil, y seyscientos, y treze. Que en el dicho Atarazanal no se pueda hazer gasto alguno, sin precisa intervencion del dicho Mayordomo, no se guarde lo uno ni lo otro. Ni dà razon suficiente de no lo haver hecho. Y aviendose visto las dichas instrucciones, y mandatos, de que el dicho Visitador me embiò copia autentica con su carta. Y siendo tan conveniente, y necessario a mi servicio, y a la administracion de la hazienda, que se distribuye por aquella via, el poner remedio en esto; „ Ha parecido encargos, y mandaros, proveais, y deis „ la orden, que convenga, para „ que el dicho Mayordomo guarde las „ instrucciones, y mandatos, que se „ le han dado para el govierno de „ su oficio. Y si para mayor cautela conviene ponerle algunas penas, „ en caso de contravencion, lo hareis con intervencion de mi Consejo Colateral, del dicho mi Visitador, y del Lugarteniente de la „ Sumaria. Cautelando, como mas „ convienere, el que este oficio se „ exerza adelante, como conviene. „ Que por lo que ha faltado hasta „ aqui, escrivo al Visitador, que „ proceda conforme a su comission.

Reg. Cam. et Superintendenti, et Censori triremium instructiones componat. Illaeque in Collaterali, intervenientibus Visitatore, et Locumtenente revideantur, et poenis fortificentur. Et remittatur copia Principi.

154. Tambien me avisa, que el Capitan Iuan Ortiz, que sirve el oficio de Superintendente, se halla sin obligacion particular de acudir a cosa senalada, por no se le haver dado instruccion. Ni el Veedor tampoco la tiene; governandose solo por la generalidad de su titulo, y costumbre, de que resultan inconvenientes con-

considerables. Y siendo justo evitarlos, y que los dichos oficios se sirvan como conviene; „ He resuelto, „ que ordeneys a la Camara de la „ Sumaria, que haga instrucciones a „ los dichos Superintendente, y Veedor. Y que despues de hechas, se „ vean en mi Consejo Colateral, con „ intervencion del dicho Visitador, „ y del Lugarteniente de la Camara, para que se ajusten, como con„ viene, poniendo las penas necessa„ rias para su observancia. Y avien„ dose ajustado me embiareis un tan„ teo della (sin que por esto se re„ tarde, ni difiera su execucion) pa„ ra que si ofreciere algo, que ad„ vertir sobre ellas, se haga; y vos „ pondreis particular cuydado, en que „ esto no se dilate, pues veis lo que „ importa para el buen govierno de „ los dichos oficios. " *De Madrid a diez, y seys de Iulio de mil, y seyscientos, y veinte, y nueve anos. Yo el Rey. Matienzo Secretarius, con senal del Duque de Medina de las Torres. Vidit Valenzuela Reg. Vidit de Neapoli Reg. Vidit Carrera Reg. Vidit Torrecilla Reg. Vidit Corius Reg.* La qual preinserta orden es mi voluntad, que se guarde, y observe en todo tiempo; y assi dareis para ello la que convenga.

Series onerum expediatur conductoribus per Rationalem, sola spe mercedis per Regiam Cameram declarandae, sub poena dupli, et tandem suspensionis annalis. Vide pr. 37. §. 32. eod. tit.

155. Por la *Prematica* 57. §. 32. *de Officio Procuratoris Caesaris*, està mandado, que en los casos no comprehendidos en la Pandecta, no se puedan llevar derechos, sino es tassandose primero por el Tribunal de mi Regia Camara de la Sumaria. Y porque en algunos casos no se ha observado; „ Mando, que los Racionales, a cuyo cargo estuviere hazer „ las listas de cargo de los arrendamientos de mis rentas Reales, no „ puedan llevar por el trabajo derechos dellas assi por sus personas, „ como de sus Escrivanos, mas de lo „ que por el Tribunal de mi Regia „ Camara les fuere tassado, pena de „ que, por la primera vez, lo pague con el doblo para mi Regio „ Fisco; y por la segunda, demas „ de la pena del doblo, sea suspendido del oficio por un ano.

Regia Camera pandectam statuat Rationalibus pro conficiendis onerum seriebus. Eaque transmittatur Regi. Et interim provideat, juxta Pragm.

156. Y porque cada uno sepa lo que le toca, y cessen los inconvenientes; „ Mando, que el dicho „ Tribunal de mi Regia Camara de la „ Sumaria, haga Pandecta de los derechos que huvieren de llevar los „ Racionales, y sus Escrivanos, por „ hazer las listas de sus cargos, contenidos en el Capitulo precedente. „ Y hecha se lleve a mi Virrey, para que en el Colateral se reconozca, y aprueve. Y con el parecer „ de todos, se remita en mi Consejo de Italia, para que mande lo „ que huviere de observarse. Y entretanto, en los casos ocurrentes la „ dicha Camara tasse, como dicho „ es, lo que huvieren de llevar justamente, teniendo atencion à lo „ que por Prematicas, y Pandectas „ està ordenado en otros casos.

Computa semel praesentata, extrahi prohibentur, sub poena syndicatus, alicui scripturae. Vide §. 2. et 47. sup. et §. 169. inf. et pr. 19. §. 7. et pr. 66. §. 8. eod. tit.

157. „ En conformidad de lo ordenado en las Prematicas de esse „ Reyno, y Capitulo de las ordenes „ dadas por la reforma de la Visita „ que en el hizo el Cardiual Don „ Gaspar de Quiroga; Mando, que „ no se saquen del Tribunal de la „ Camara de la Sumaria las cuentas „ presentadas en ella, fenecidas, ni „ dependientes. Y el Lugarteniente „ lo haga assi observar con toda puntualidad. Y los Racionales, y demas Ministros de la Camara, lo „ guarden inviolablemente, con aper„ cebimiento, que de la contravencion se les hara cargo. Y que en „ quanto à los demas papeles, y escri„ turas, que estuvieren en el dicho „ Tri-

„ Tribunal, se guarde, y cumpla lo „ contenido en las dichas Prematicas.

Scripturae non consignentur sine apocha Rationalibus. Et uno mortuo eligant alium. Qui una cum Procuratore Fisci faciat inventarium. Illudque referat in Camera. Et mortui commissa recommittantur.

158. Para que yra la custodia, y razon necessaria en los papeles, y escrituras, que estuvieren en poder de los Racionales; „ Mando que no „ se les puedan entregar ningunas sin „ reconocimiento; y por el mismo „ las buelvan. Y quando alguno falleciere, sin dilacion alguna el Lugarteniente de mi Regia Camara „ nombre por escrito otro Racional, „ que con assistencia del Procurador „ Fiscal della vaya a la casa del difunto, y reconoxa por inventario „ todos los papeles, y escrituras tocantes à su oficio, que estuvieren „ en su poder, y se contejen con „ los reconocimientos dichos, y con „ las comesas, que se le huvieren hecho. Y de todo se dè cuenta en el „ Tribunal de la dicha Regia Camara, para que si faltaren algunos se „ provea lo que convenga; y el dicho Lugarteniente de ella cometa „ luego las cuentas, y negocios, que „ tenia à su cargo, à otro Racional, „ como està dicho, mientras se provee aquel oficio, para que no pare „ el despacho.

Computa non declarata, in Archivio non admittantur.

159. Entiendese, que por averse metido en el Archivo de la Regia Camara algunas cuentas sin fenecer, y declarar, se da sequido haverse quedado olvidadas alli muchos anos, sin liquidarse, ni cometerse à otros Racionales. Y para evitar este inconveniente „ Encargo, y mando, que de „ aqui adelante no se metan en el „ Archivio ningunas cuentas, que no „ esten liquidadas, y declaradas. Y „ el Archivario de otra manera no „ las reciba, ni admita; y el Presidente de la Camara, que fuere Comissario del Archivo, tenga cuydado, de que assi se execute.

160. „ Por quanto no se ha obser- „ vado, como convenia, lo ordena- „ do por un Capitulo de la reformacion de la Visita, que hizo el „ Cardenal Quiroga, en que se dispone; que se haga inventario de „ todos los papeles, cuentas, y escri- „ turas, que ay en el Archivo de „ essa mi Regia Camara; Mando, „ que, de aqui adelante, se guarde „ inviolablemente; y se acabe luego „ el que està comenzado (si ya no „ estuviere hecho) y quando se mudare Archivario, el que saliere, o „ sus herederos; entreguen por el dicho inventario los dichos papeles, „ y escrituras al successor. En qual „ los reciba de la misma manera, „ pena de privacion de oficio. Y tenga obligacion de yr anadiendo en „ el todo lo que fuere entrando en „ el Archivo; y el Presidente de Camara, que fuere Comissario del, „ tendrà cuydado, de que assi se execute.

Scripturarum Archivii fiat inventarium, et sub eodem tradantur successori. Et supervenientes addantur continuo. Vide §. 37. sup.

Confirmatur §. 52. sup. Cum poena syndicatus omittenti. Et quolibet quadrimestri monitus Prorex de computis declaratis, certiorem faciat Regem.

161. Por la *Prematica* 20. §. 2. *de Officio Procuratoris Caesaris*, està mandado, que se senale dia cierto à los Racionales, en el qual refieran sus cuentas en la Banca. Y por la reforma de la Visita General, que en este Reyno hizo Don Lopez de Guzman; se mandò, que esto se hiziesse el Sabado de cada semana, como se contiene en un Capitulo della, que se tenor es como se sigue: „ Aunque „ por Prematica està ordenado, que „ à cada Racional se le senale dia „ para referir las cuentas, que le estan „ cometidas; todavia, porque esto „ està abusado, y no conviene, que „ aya descuydo en cosas, que importan tanto al buen govierno de mi „ Real Patrimonio; Mando, que la „ dicha Prematica se guarde inviolablemente, y que el Sabado de cada semana senale el Lugarteniente „ de la Camara à cada Racional las

„ cuen-

„ cuentas, que aurà de referir en la „ semana siguiente, à fin que cada „ uno se halle provenido, y à punto „ para hazer la dicha relacion, en „ los dias, y por la orden, que se „ le huviere senalado." Y porque la observancia deste Capitulo es muy importante; „ ha parecido renovarle (como lo hago) y mando, „ que, de aqui adelante, se guarde „ inviolablemente; y el Lugartenien„ te, lo execute con toda puntuali„ dad, pues importà tanto à mi ser„ vicio. Con apercebimiento, que „ de su omission se le harà cargo. Y „ cada quatro meses darà cuenta à „ mi Virrey de las cuentas feneci„ das, para que me lo pueda avisar.

Computorum commissorum Rationalibus fiat liber, a Praesidente antiquiore non togato servandus. Et quando computa finita referuntur in Camera, referantur, et retardata, ut de remedio agatur.

162. Para que, de aqui adelante, ayà mejor orden, y mayor atencion al despacho de las cuentas; „ Mando, „ que se haga un libro, donde se pon„ gan por su orden las comesas del„ las, con claridad, y distincion, de „ à que Racional se cometen, y en „ que dia, mes, y ano. El qual ha „ da estar à cargo de el Presidente „ de capa corta mas antiguo; y el „ dia, que se senalare, para que los „ Racionales refieran en el Tribunal „ las cuentas fenecidas, refieran tam„ bien el estado, que tuvieren las „ atrassadas; y si es por falta de re„ cados, ò omision de las partes, el „ Tribunal provea luego de remedio „ oportuno, y suficiente, para, que „ curran sin detencion, ni dilacion, „ y quando estuvieren fenecidas, se „ note al margen, del cargo, que se „ hizo en el dicho libro, al Racio„ nal que se le cometieren, como se „ acabaron, y en que dia.

Liber vocandi ad computum Alphabeticus fiat, in secunda Aula, et apud Praesidentem non togatum anti-

163. „ Por las cuentas, que se to„ man de la Tesoreria, Caxa Mili„ tar, Duhana de Foxa, y otras de „ Perceptores, y Arrendadores de mis „ rentas Reales, suele constar aver „ entrado cantidades de dineros, o „ otros generos en poder de persones „ particulares; de que tienen obliga„ cion a dar cuenta, la qual no se „ les toma con la puntualidad, que „ deuria, por no aver en el Tribu„ nal de mi Regia Camara libro ge„ neral de resultas, o cargos, con la „ claridad, y distincion necessaria pa„ ra lo susodicho. Y para que, de „ aqui adelante, aya la cautela con„ veniente, en cosa de tanta impor„ tancia; Mando, que en el dicho „ Tribunal se forme un libro por „ Abecedario, en el qual todos los „ Racionales, que tomaren las dichas „ cuentas, vayan escriviendo los nom„ bres de las personas, contra quien „ resultaren cargos, y la causa, y la „ cantidad dellos. El qual dicho li„ bro estè en la Rueda pequena, y „ tenga cuydado del el Presidente „ mas antiguo de capa corta, y de „ que en el se escrivan, y noten to„ das las dichas resultas, y cargos, „ y haga que se llamen a cuentas las „ personas contenidas en ellos, sena„ landoles tiempo competente, para „ que vengan a darlas. E imponien„ doles penas si no lo hizieren, las „ quales se executaran irremisibil„ mente, y si despues de haverles „ llamado à cuentas, con primero, „ y segundo termino, que se les aya „ notificado en sus personas, no vi„ nieren se despacherà contra ellos la „ significatoria de toda la cantidad, „ en que pareciere son alcanzados. „ La qual se executarà con toda pun„ tualidad; sin que puedan ser oydos „ antes de aver pagado; y mando al „ Avocado, y Procurador Fiscales de „ mi Regia Camara, que tengan par„ ticular cuydado de hezer las instan„ cias necessarias para todo lo suso„ dicho. Y de la contravencion se „ les harà cargo en las Visitas.

quiorem exhiturus. Qui vocare faciat duplicem terminum, et poenam assignando computaturis. Et inobedientes significentur. Et Fiscales instent, sub poena syndicatus. Vide §. 4.

164.

Non ex libris Thesaurariae, et Bursae Militaris est comprobandus illarum introitus, sed ex suis sedulis si praescriptae fuerint: Vel ex libro proprio hujus introitus ad hoc habendo. Nec Rationales aliter faciant sub gravi poena. Et Locumtenens omittentes submittatur syndicatui.

164. Aviendose reconocido la mucha dilacion, que se sigue, de ocuparse los Racionales en yr a la Tesoreria General, à comprobar con los libros della, y de la Caxa Militar, las partidas, que en las cuentas de Perceptores, o de Arrendamientos estan assignadas a las dichas Caxas, y se dan por pagadas en ellas, o por ellas a diferentes personas; „ Mando, „ que para mas facilitar la declara- „ cion de las dichas cuentas, y cau- „ telar mi Real hazienda, de aqui „ adelante, no se haga, sino que el „ dicho Racional, a quien estuviere „ cometida la cuenta, todas las par- „ tidas de exito della, de que resul- „ tare cargo contra la Tesoreria, o „ Caxa Militar, lo comprueve con „ la cedula de sus cuentas si estuvie- „ re presentada en la Camara; O no „ lo estando le saque el cargo en el „ libro a parte, que ha de aver, y „ se ha de formar particularmente pa- „ ra esto con distincion, y claridad; „ para que por ellos se comprueve el „ cargo del Tesorero, y Caxa Mili- „ tar al tiempo, que presentaren las „ cedulas de sus cuentas; y los Ra- „ cionales, que tomaren las otras, „ assi lo hagan, y executen, so pe- „ na, por la primera vez, de perdi- „ miento del salario por quatro me- „ ses, y la segunda de un ano, y la „ tercera de privacion de oficio. Y „ el Lugarteniente lo harà assi cum- „ plir, y executar, con apercibimien- „ to, que de su omision se le harà „ cargo.

Poena computi non praesentati sit irremissibilis; nisi causa cognita, & audito Fisco.

165. De no executarse con puntualidad las penas impuestas por las cuentas no presentandas, ha resultado dilatarse sus presentaciones, y despues no fenecerse. Para remedio de lo qual „ Mando, que las penas impue- „ stas por el Tribunal de la Cama- „ ra, por no aver presentado las „ cuentas en tiempo las partes, no se „ puedan moderar, sino con legitimo „ conocimiento de causa, y oydo el „ Fisco.

Rationales non apud singulos Praesidentes domi examinent computa mensibus Februarii, et Martii horis vespertinis; sed in Camera sicut ceteris mensibus in secunda Aula. Corriguntur pragm. 25. §. 3. et 61. §. 24. eodem tit. et §. 40. sup.

166. Aunque por Prematicas, y por un Capitulo de la reforma de la Visita de Don Lopez de Guzman està ordenado, que los Racionalas de mi Regia Camara no acudan a ella por las tardes, los meses de Febrero, y Marzo de cada ano; sino à las casas de los Presidentes de Camara, que a cadauno se senalara, para conferir, y resumir los dubios, que acerca de las cuentas, que les estuvieren cometidas, se les ofrecieren: para que assi se puedan referir, y resolver con mas facilidad en la Camara. Y porque se ha experimentado, que no se ha executado esto con la puntualidad necessaria, sin aprovechar el dicho tiempo en las cosas, a que se avian destinado; „ Mando, que de aqui „ adelante, los dichos Racionales acu- „ dan por las tardes los dichos dos „ meses al dicho Tribunal de la Ca- „ mara, y assistan en la liquidacion „ de las cuentas las horas, y de la „ manera, que lo suelen, y deven „ hazer los demas meses del ano, „ conforme à las Prematicas, y or- „ denes, que sobre ello disponen. „ Y que en la Rueda pequena se „ examinen las dificultades, que se „ ofrecieren en las cuentas, como „ se avia de hazer en las casas de „ los Presidentes.

Perceptoris exactum sit in residuorum extinctionem. Nec aliter deducatur in computum. Et Rationales, antea factum sit per rationem signatoriarum praecedentium perquirant. Et contra factum plectatur poena dupli; de-

167. Y porque se ha entendido, que de no saldar en primer lugar los Perceptores, y Tesoreros Provinciales, lo que cobran de las Tierras, y Universidades de sus partidos, por razon de los pagamientos Fiscales, los residuos, que estan deviendo de los anos antecedentes, haziendo bueno à las dichas Tierras lo que assi cobran por cuenta de lo corrien- te,

Inde quadrupli; et tandem privationis.

te, dexando abierta la deuda antecedente, en que se viene a impossibilitar la cobranza de los dichos residuos, en muy gran dano, y perjuyzio de mi Real hazienda; „ Es mi „ voluntad, y mando, que de aqui „ adelante, los dichos ministros pe„ cuniarios, lo que fueren cobrando „ de las dichas Tierras, y Universi„ dades, que estuvieren deviendo re„ siduos, sea por cuenta dellos ha„ sta tanto, que con efecto se ayan „ saldado los dichos residuos, y lo „ demas, que alcanzare, se aplique „ a lo corriente, sin embargo de „ qualquiera otra orden, que aya en „ contrario. " Y porque esto se haga con la puntualidad, que conviene; „ Mando, que los Racio„ nales, en la comprobacion, y li„ quidacion de las cuentas de los „ Perceptores, que les fueren come„ tidas, examinen por las de los „ anos precedentes, y significatorias „ de residuos, lo que hasta aquel „ ano queda deviendo cada Tierra, „ y si los Perceptores de las parti„ das, de que se avian hecho cargo, „ las aplican para saldar los dichos „ residuos antes de ponerlas por cuen„ ta de lo corriente; y si lo hizie„ ren, Mando que no se les passen, „ sino por la de lo atrassado, hasta „ que estè satisfecho enteramente. Y „ ellos por la controvencion sean la „ primera vez contenados en el do„ blo de las dichas partidas, en que „ no guardaren la forma referida; y „ la segunda en el quatrotanto; y „ la tercera en privacion de oficio.

Perceptor exhibeat una cum suo computo, diligentias residuorum. Et negligens significetur in quantitate neglecta

168. Y por quanto assimismo se ha entendido, que los dichos Ministros pecuniarios, no tienen la vigilancia, y cuidado que conviene, en la cobranza, y adminiſtracion de los dichos Fiscales: dando esperas, y largas a las dichas Tierras, todo por sus fines particulares, impossibletandose con esto la cobranza dellos; „ Mando, que de aqui adelante, los „ dichos Ministros pecuniarios sean „ obligados a presentar con la cuen„ ta de su administracion, las dili„ gencias que huviere, hecho *in scri„ pris* en la dicha cobranza; para „ que por el Racional que liquidare „ la cuenta, se legitime, y vea si „ son bastantes, y si ha cumplido, „ o no con su obligacion; Para que „ lo que pareciere no haver cumpli„ do, se le cargue por entero al tal „ Ministro, lo que por su omision „ se huviere dexado de cobrar; y „ se le signifique por dueda liquida; „ que se execute, como si fuesse si„ gnificatoria de Bilanzo.

Rationales non domi, sed in Camera liquident computa in Aulla, et horis commodè distributis; Ubi a nemine externo illicentiato occupentur: unum, vel duos, secum per aulam magnam ingressos. Scribas habentes. Vide §. 2. et §. 157. aup. et prag. 1. §. 33 et 63. §. 8. nod. tit.

169. Aviendose reconocido los inconvenientes, que resultan de liquidar los Racionales las cuentas, que se les cometen en sus casas; contraviniendo a lo ordenado en muchas Prematichas del titulo *de Officio Procuratoris Caesaris*, y en la reformacion de la Visita, que hizo el Cardenal Quiroga; " Mando, que de „ aqui adelante, todas las cuentas „ tocantes a mi Real hazienda, de „ qualquier cálidad, que sean, se li„ quiden en la dicha Camara de la „ Sumaria, y no en otra parte; As„ sistiendo los Racionales en las Ca„ maras para este efecto diputadas. „ Las quales se dispondran de mane„ ra, que no se embarazen unos a „ otros, todas las horas manana, y „ tarde, en que se rije el dico Tri„ bunal, como se dispone por la „ Prematica 6. §. 2. y 4. del dicho „ Titulo. Y que assistan a ella so„ los, cada uno con el Escrivano, o Escrivanos suyos, que fueren necessarios para la liquidacion de las dichas cuentas, sin dar lugar a que entren negociantes, ni ellos se ocu-

pen en otra cosa (salvo si para algun negocio les mandare llamar el Lugarteniente, o el, que presidiere en la Rueda pequena) y para que esto se pueda mejor cumplir, y executar; „ Mando, que todas las puer- „ tas, que salen de las Camaras de „ los dichos Racionales al corredor, „ o a otras partes de la Vicaria, se „ cierren; y todos los Racionales en- „ tren por delante del Tribunal, y „ sala, donde reside el Lugartenien- „ te. Y si alguna persona, para las „ cuentas, que se estuvieren liqui- „ dando, huviere de negociar con „ alguno de los dichos Racionales en „ las dichas horas, no pueda entrar „ sino por la misma parte, y con „ licencia del Lugarteniente.

Rationales per se ipsos (non per suos scribas) computa expediant. Scriptura tamen dictata, et subscripta per Rationalem illis edocendis permittatur. Vide prag. 19. §. 3. et clarius in prag 58. eod. tit. et §. 14. imp.

170. Y porque por otro Capitulo de la dicha reformacion se ordena, que para obviar el dano, que puede succedere, de cometer los Racionales a sus Escrivanos la liquidacion de cuentas, y hazer los bilanzos, y sacar las dudas en las margenes, y hazer otras cosas desta calidad, se guarde el Capitulo del Rey Federico, contenido en las Prematicas nuevas, que disponen lo que en esto se ha de hazer; „ Os encargo, y mando, que „ se guarde, y cumpla inviolablemen- „ te: Excepto en los casos, que el „ Rey mi Senor, y Abuelo (que „ estè en gloria) reservò por su Real „ Cedula, dada en el Pardo a ocho „ de Agosto de mil, y quinientos, „ y sesenta, y cinco; por la qual „ manda, que para que los dichos „ Racionales puedan expedir breve- „ mente las cuentas, que tienen a su „ cargo; y que los Escrivanos, que „ sirven cerca dellos, se hagan mas „ capaces; los dichos Racionales vean, „ y discurran por sus personas las „ cautelas, para la liquidacion de las „ cuentas de la Tesoreria General, y „ Caxa Militar. Y que assi de los „ Perceptores, Duhanas de las peco- „ ras, Maestros Portulanos, Portula- „ notos, Arrendamientos de la Sal, „ como todas las demas, las puedan „ ellos dictar, hazer escrivir, poner „ las dudas, que les occurrier, notar, „ y assignar cautelas, y hazer los no- „ tamientos de ellas por mano de los „ dichos Escrivanos. Con que vayan „ emporò subscriptas de la de los Ra- „ cionales, para que con esto cessen „ los inconvenientes, que puede aver,

Partita introitus, et exitus Perceptoris substantietur ex numeratis hic aliter non admittenda; Et adnota referatur per peritum a Reg. Cam. eligendum, et multa imponatur. Et haec addantur Instructionibus Perceptorum. Vide § 6. sup.

171. Lo que mas suele retardar las cuentas, es el mal modo, con que las forman, los que tienen obligacion de darlas, principalmente los Perceptores, los quales deven poner las partidas de introito, y exito con toda distincion, y claridad; diziendo en las de introito, de que persona se cobra el dinero, en que moneda, y por que causa, y en cuenta de que debito, y en los del exito: a quien, porque, quando, en que moneda, y en virtud de que recado se paga; como se ordenò en la reformacion, que resultò de la Visita, que se hizo en este Reyno por el Cardenal Quiroga. „ Por tanto ordeno, y mando, „ que de aqui adelante, se formen „ las cuentas en la manera referida. „ Y que no se admita la prestacion „ dellas en la Camara de otro mo- „ do; y si de hecho se presentaren, „ el dicho Lugarteniente con los Pre- „ sidentes, que assistieren en la Rue- „ da pequena, nombren persona, que „ con toda brevedad ordene la dicha „ cuenta, segun que dicho, es, a co- „ sta del, que la huviere presenta- „ do; y demas dello le condene en „ la pena, que le pareciere, y que „ se execute irremisiblemente. Y que „ este Capitulo se ponga en la in- „ struccion, que se diere a los Per- „ ceptores.

172.

Bursae Militaris munus Rationali injungere, nisi satisfactis commissis, caveat Locumtenens Syndicatum subiturus.

172. Porque podria succeder, como ha sucedido por lo passado, que mi Virrey de este Reyno nombrasse persona, para que tenga a su cargo la Caxa Militar, y que fuesse Racional; „ Mando, que antes que aya liquidado, fenecido, y dado sus cuentas en el Tribunal de la Camara, del tiempo de su administracion, no se le pueda cometer por el Virrey, ni Lugarteniente della, que como Racional intervenga en la dicha Caxa Militar a los introitos, y exitos della; porque assi conviene a mi servicio; y de la contravencion que de ello huviere, se harà cargo al dicho Lugarteniente.

Rationales ad externa computa (imo officia) non divertantur. Et acceptanti poena privat. obstat. Vide prag. 61. §. 22. eod. tit. §. 56. sup.

173. Por uno de los Capitulos de la reforma de las Visitas passadas està dispuesto, y ordenado, que los Racionales del dicho Tribunal de la Camara, entiendan solamente en los negocios, y cuentas della, y no en otras algunas de la Ciudad de Napoles, ni de Universidades, ni otras personas particulares; y que ni los Regentes, ni otros oficiales lo puedan cometer; y porque la observancia de esto es muy conveniente; „ Mando, que se guarde, y execute con toda puntualidad; y que tampoco se les puedan encargar administraciones, ni goviernos de mis Rentas Reales, que estuvieren en demaneo, ò por quiebra de los Arrendadores, ni oficio de Perceptores en substitucion, ni Regencia, ni en otra qualquier manera. Ni ellos puedan acetar, pena de privacion de oficio.

Actuarii omnia sua inventario ponant. Et successores eadem sub eodem intra semestrem reficiendo accipiant, quo elapso arbitrariam poenam meruant, periculum amissorum, et inventarium adhuc subituri. Et nova superaddantur quolibet anno.

174. „ Mando, que los Mastredatas, y Actuarios de mi Regia Camara de la Sumaria, que estan sirviendo, hagan inventario de todos los Processos, papeles, o escrituras, que estuvieren en su poder tocantes a su oficio, dentro del termino, que por el Lugarteniente, y el dicho Tribunal se les senalare, y los que de nuevo entraren a servir los dichos oficios, esten obligados a recibir todos los dichos processos, papeles, y escrituras por inventario. El qual hagan, y acaben dentro de tres meses, que corran, y se cuenten desde el dia, que tomaren possession de sus oficios; y passados, no lo haviendo hecho, incurran en la pena, que por la dicha Camara fuere impuesta, la qual no baxo de cien ducados, aplicados para el Fisco; y que pueda exceder, conforme a la omision, y negligencia, que en esto huviere, y perjuyzio, que dello resultare; y demas della el dicho Mastredata, o Actuario quede obbligado a dar cuenta de todos los papeles, processos, y escrituras, que huvieren passado en su oficio, como si los huviera recibido; y todavia el dicho Tribunal de mi Regia Camara ordene, que el dicho inventario se haga con efecto a su costa; y en fin de cada un ano hagan assimismo inventario, continuando el, que huvieren hecho a la entrada de su oficio, de todos los demas processos, papeles, o escrituras, que en su discurso se huvieren actitado, o entrado de nuevo en sus oficios, de baxo de la misma pena.

Mag. Act. fidejussionem testificantes salarii pandectam non egrediantur quadrupli poenam evitaturi, ultra refectionem damni. Vid. pragm. 15. de Actu. etc.

175. Aviendose reconocido el grave dano, assi a mi Real hazienda, como a los naturales de este Reyno, de que los Mastredatas, a quien por razon de sus oficios toca recibir fianzas, assi para seguridad de mis derechos, y rentas Reales, como de otros particulares, en causas civiles, y criminales excedan en llevar los derechos, que les estan tassados por

las Pandectas, y Prematicas de este Reyno: contentandose con fiadores insuficientes, por el precio, que se les da por ello. „ Mando, que, de „ aqui adelante, guarden inviolablemente lo dispuesto, y tassado en „ las dichas Pandectas, y Prematicas, y no contravengan a ellas, „ pena del quatrotanto de lo que „ llevaren mas de lo que se les deve, para mi Regio Fisco. Demas de la satisfacion del interes „ a las partes danificadas, a que estan obligados, en conformidad de „ lo dispuesto en la Prematica " 15. *de Actuariis*.

Ministro pecuniario substituendi facultas abdicatur. Vid. in pragm. 1 de Administratoribus, et quod, etc. prag. 1. §. 8. 12. de Offic. Iud. Licitus tamen substitutus debet esse mere laicus. Nec subscribere pro principali audeat sub gravi poena.

176. Por diversas constituciones, y Prematicas de este Reyno està mandado, que los oficios se sirvan por los principales duenos de ellos, y no por Tenientes, y Substitutos. Y porque de no haverlo hecho assi los Perceptores de mi Real hazienda, han resultado graves inconvenientes; *Mando, que se guarde lo proveydo en las dichas Prematicas; particularmente en la Prematica* 31. de Officio Procuratoris Caesaris: *en que especialmente se manda, que los dichos Perceptores sirvan sus oficios personalmente*. Y caso, que tengan licencia mia, o de mis Virreyes, en los casos, que les està permitido concederla, para que puedan servirse de Tenientes, para la mejor, y mas puntual administracion, de los dichos oficios; „ Mando, que „ estos tales sean legos, y seyetos a „ mi jurisdicion Real, y ordenaria, „ sin que tengan privilegio de fuero, „ que los exima della. Ni tampoco „ puedan firmar los nombres de los „ Perceptores principales. Pena, que „ incurran ellos, si lo confintieren, „ en perdimiento de oficio, y de su „ valor aplicado a mi Regio Fisco.

Regius perceptor non exerceat privatas

177. Para mayor declaracion de lo dispuesto en la instruccion, que por el Tribunal de mi Regia Camara se acostumbra dar a los Perceptores de mi Real hazienda en el Capitulo veinte, y uno; „ Mando, que no puedan acetar, ni encargarse de Procuras de Consignatarios, que tuvieren rentas compradas, o de merced, o que por otro qualquier titulo, o causa les pertenezcan sobre „ mis rentas, y derechos Fiscales, o „ otros qualesquiera ordenarios a mi „ pertenecientes, en la Provincia donde fueren Perceptores. Pena por la „ primera vez, de perdimiento del „ salario por un ano: y la segunda „ (demas della) de suspension de oficio por dos anos: y la tercera de „ privacion de oficio.

exactiones, poena annalis salarii; deinde biennalis suspensionis; tandem priv. off.

178. Quando por alguna causa conviene, que el dicho Tribunal de mi Regia Camara embie persona, que sirva, o aja el oficio de Perceptor de alguna Provincia; suelen los que assi son nombrados, pretender en sus cuentas, que se les baxe de su cargo, y hagan bueno los dias de su ocupacion, a razon de quatro ducados de salario al dia; y porque no es conforme a razon, que el substituto tenga mas aprovechamiento, que tuviera el principal dueno del oficio; „ Mando, que solamente pueda „ llevar, y lleve el medio por ciento de lo que cobrare, conforme lo „ llevan, y deven llevar los Perceptores proprietarios; y que mi Regia „ Camara no le pueda senalar mas „ estipendio, ni hazerle bueno en las „ cuentas; so pena, que lo pagaran „ de sus haziendas, los que hizieren „ lo contrario.

Regens officium Perceptoris ait sui principalis salario contentus, et ultra permittentes de suo.

179. Por lo mucho, que conviene a mi Real servicio, que los Perceptores de las significatorias, y de la Duhana de Foxa, no sean admitidos al uso, y exercicio de sus oficios, sin que primero se les den instrucciones,

Perceptor significat et Doganae Fogiae ante possessionem jurejurando suscipiant instructiones. Et Locumtenenti, et Commissario exe-

quatio commendatur sub pœna syndicatus, et refectionis.

Vide prag. 3. §. 16. eodem tit. Et argumento §. 109. 210. sup.

nes, como acostumbra darselas el Tribunal de mi Regia Camara, para la buena administracion dellos; „ Mando, que de aqui adelante, no se „ les dè el despacho necessario, para „ tomar la possession de sus oficios, „ ni sean admitidos a ella, sin que „ primero ayan recibido las instruc„ciones dichas, y jurado la obser„vancia della. Y el Lugarteniente, „ y Presidente Comissario, que a la „ sazon fuere de las significatorias, „ y de la Duana de Foxa, tenga „ particular cuydado, con que assi „ se execute; y de la contravencion „ se le harà cargo de Visita, y de „ los danos, que dello resultaren a „ mi Real hazienda.

Quoad Perceptorem significatorum observentur sequentia.

180. Y porque para mejor administracion, y cuenta de lo que el Perceptor de las significatorias tiene a su cargo, ha sido necessario prevenir algunas cosas, que hasta aora no han sido bien observadas. „ Mando, que se le dè orden por mi Regia Camara, que guarde, y cumpla lo contenido en los Capitulos „ siguientes, so las penas que se le „ impusieren, y otras a mi arbitrio „ reservadas, y que se le anadan en „ su instruccion.

Habeat libros Alphabeticos, ubi discreta computa significatorum pateant.

181. „ Que el Pereeptor de las „ significatorias tenga libros con Al„ phabeto, donde note las significato„ rias, que llegaren a su poder, ar„ mando con cada deudor cuenta a „ parte, sin que se meacle unos deu„ dores con otros: y notando la cau„ sa, y cuenta de que procede la si„ gnificatoria, y el Racional, que la „ despachò.

Committio ad exequendum cum auis requisitis notetur in margine debiti.

182. „ Que al tiempo que despa„ chare algun executor contra los deu„ dores, lo note a la margen de ca„ da partida, citando el libro, y fo„ lio, adonde està registrada la co„ mission, y la lista, que con ella „ llevare el Commissario.

De Commissarii instructione, et diligentiis ad exigendum. Et de periculo exigentis.

183. „ Que a los Comissarios, que „ despachare para execucion de signi„ ficatorias, les dè por Capitulo de „ instruccion; el que hagan diligen„ cias judiciales contra las personas, „ y bienes de los principales deudo„ res, y de sus fiadores, vendiendo„ les los bienes, y carcelando las per„ sonas, hasta estar satisfecha la Re„ gia Corte. Y en caso, que no „ puedan ser avidos, llamandoles a „ pregones, y trayendo testimonios, „ y fees de las Iusticias, y de las „ diligencias, que en su busca huvie„ren hecho, y de los embargos, „ sequestros, y ventas hechas de sus „ bienes, advirtiendo, que las que „ no truxeren bien diligenciadas, ha „ de ser por su cuenta. Y el Perce„ ptor ha de poder cobrar del Co„ missario lo que por su discuydo, „ y negligencia no se cobrare, y mi „ Regia Camara del Perceptor, por „ averle nombrado.

Perceptor significatis de exactis, et diligentiis per suos Commissarios sumat compatum; illud una cum suo redditurus.

184. „ Que aviendo venido los ta„ les Perceptores, se les tome cuen„ ta por escrito, y no a boca, co„ mo hasta aqui. Y quando presen„ tare la suya en Camara, presente „ las, que huviere tomado a los di„ chos Comissarios, y las diligen„ cias, que huvieren hecho; para que „ el Racional, que se la tomare, las„ vea, y justifique; y dè cuenta en „ el dicho Tribunal de lo que se „ ofreciere advertir en ellas.

Habilitationis carcerati per Fiscum detur copia Perceptori, contra illum, et fidejussores suo tempore afluro.

185. „ Que, en caso, que por mi „ Regia Camara, o otro Iuez com„ petente, fuere habilitado por algun „ tiempo algun deudor de Corte, si„ gnificado, y preso de orden del di„ cho Perceptor quede el dicho Per„ ceptor con traslado de la dicha „ habilitacion, y la note en las par„ tidas de su debito. Y passado el „ tiempo „ buelva a hazer diligen„ cias

„ cias contra el deudor, y los fiado-
„ res, que huviere dado para la ha-
„ bilitacion. De que tambien se ha
„ ne tener razon; porque ha de ser
„ por su cuenta la omision, que en
„ esto tuviere.

Eadem copia detur Advocato Fiscali, instruendo ad contingentes lites.

186. „ Que assimismo el dicho
„ Perceptor estè obligado a dar no-
„ ta a mi Avogado Fiscal de la di-
„ cha mi Regia Camara de la Suma-
„ ria, de las diligencias, que assi el,
„ como sus Ministros, huvieren he-
„ cho contra los deudores de Corte;
„ para que, si sobre ello huviere al-
„ gunos pleytos, el dicho Fiscal ten-
„ ga cuydado de hazer, que se fe-
„ nezcan, y acaben.

Si originalia exhibentur ad lites, mancat copia authentica apud computum Perceptoris.

187. „ Y porque los autos, y di-
„ ligencias originales, de que resul-
„ tare aver pleyto pendiente, ha de
„ ser necessario, que se entregue al
„ Mastredata, ante quien passare,
„ ha de quedar el Perceptor con una
„ copia de ellas autorizada del dicho
„ Mastredata, para presentarla por
„ su cuenta, como queda referido.

Commissarium praestare fidejussores Perceptori, est indispensabile. Et fidejussionis notam una cum suo computo offerat Perceptor.

188. „ Que de los Comissarios,
„ que nombrare el dicho Perceptor,
„ tome fianzas hasta en la cantidad,
„ que està dispuesto por sus instruc-
„ ciones, sin que en ello pueda dis-
„ pensar; y quede con nota dellas,
„ que assimismo entregue con su
„ cuenta.

Perceptor diligenter exigat debitarus negligentiae periculum.

189. „ Que el dicho Perceptor estè
„ obligado a hazer luego, que se le
„ entregaren las significatorias, las
„ diligencias necessarias en su cobran-
„ za; porque ha de ser por su cuen-
„ ta la omission, que en esto tuviere.

Praedecessorum significatorias prosequatur praesens Perceptor secorum computandas.

Praedictorum executio commendatur Procuratori.

190. „ Que el dicho Perceptor estè
„ obligado a hazer las mismas dili-
„ gencias, por las significatorias, que
„ estuvieren por satisfazer, del tiem-
„ po de sus antecessores. De qua ha
„ de computar a parte, y con distin-
„ cion de las de su tiempo.

Que omnibus Tribunalibus notificentur.

191. Y siendo todo lo contenido en los dichos Capitulos de tanta consideracion, y importancia, como vos sabeys considerar. Y que de su observancia, y execucion pende el buen govierno, y administracion de mi Real hazienda de esse Reyno, y su mejor conservacion, y aumento, de que tanto necessita en el tiempo presente. „ Os encargo mucho proveays,
„ y deys ordenes muy precisas, y
„ apretadas, para que luego se pon-
„ gan en execucion. Por quanto con-
„ viene, y es mi voluntad, que to-
„ do lo que en ellos va declarado, y
„ ordenado, se guarde, cumpla, y
„ execute, sin que por causa alguna
„ se contravenga a ellos, para que
„ de todo punto cessen los abusos,
„ que estavan introduzidos, en tanto
„ perjuyzio de mi servicio, y Patri-
„ monio Real de esse dicho Reyno.
„ Y para que mas puntualmente se
„ executen estas ordenes, las hareys
„ notarias en los Tribunales, y de-
„ mas partes, que vieredes, que con-
„ viene, para que siempre aya ente-
„ ra noticia de ellas; pues importa
„ tanto a mi servicio, y a la recta,
„ y buena administracion de mi ha-
„ zienda Real. Y de la orden, que
„ acerca de esta dieredes, me avisa-
„ reys luego; Porque quiero tenerlo
„ entendido". *De Aranjuez, a veinte, y cinco de Abril de mil, y seyscientos, y treinta, quatro anos. Yo el Rey. Matienzo Secr. Vid. Carrera R. Vid. de Neap. Reg. Vid. Brancia Reg. Al Conde de Monterey, sobre la execucion de los Capitulos tocantes a la reformacion del Tribunal de la Camara de la Sumaria de Napoles, etc. Consultado.*

Die xv. Aprl 1634. El Rey.

PRAM-

PRAMMATICA LXXIV.

Oves, arietes, et agni gentiles non asportentur ad vendendum in Nundinis Altamurae, sed vendantur in Nundinis Foggiae, sub poena, ut infra.

DOvendosi fare dalla Regia Corte nella Fiera di Maggio, che si celebra in Foggia l'esazione della Regia Fida da tutt' i padronali delle pecore soggette alla Regia Dogana, perchè da alcuni anni a questa parte alcuni padronali in luogo di venire a vendere i castrati, agnelli, ciavani, e lana in detta fiera di Foggia, l'avevano introdotto a vendere nella fiera d' Altamura, che si celebra ne' 15. del mese d' Aprile, dove non avendo da passar per li passi, che li guardano per detto tempo per non pagare detta fida, se ne ritornano alle loro case senza pigliare le debite passate, dal che n' è risultato grave danno della Regia Corte, perchè per non aversi potuto esigere da essi nel detto tempo la Regia Fida, molti sono rimasti in residuo; ed ancorchè si sieno spediti i Commessarj, non se n' è veduto quel frutto, che si sperava; ed essendo stato riconosciuto questo inconveniente dal quon. Ill. Duca della Regina Reggente Fabio Galeota del Consiglio Collaterale di Sua Maestà in tempo, che governava detta Regia Dogana nel 1645. proccurò colla sua solita prudenza rimediarlo con destinare uno de' Regj Credenzieri della detta Regia Dogana, e così si è andato continuando; il quale essendosi conferito ogni anno in detta fiera d' Altamura, ha proccurato, che non si vendesse in essa detta sorta d' animali gentili, che sono obbligati pagar la fida in detta Regia Dogana di Foggia; e perchè tuttavia colle diligenze fatte non si era in tutto rimediato alle dette frodi, fu necessitato l' Illustre Reggente Capece Latro Marchese del Torrello del Consiglio Collaterale di Sua Maestà, a chi fu da Noi commesso l' anno passato il governo di detta Regia Dogana, per zelo, che ha tenuto sempre del servizio di Sua Maestà, e del beneficio pubblico, e conferitosi di persona nella detta fiera d' Altamura, diede molti ordini per questo effetto, e n' è risultato non solo esazione maggiore fatta a beneficio della Regia Corte in detta fiera, ma anche de' padroni, essendosi venduti così i castrati, ed agnelli, come anche le lane, con assai miglior condizione, e vantaggio de' Locati, anzi con assai maggior brevità si è spedita la fiera, e così si è ancor continuato in mandar un Regio Credenziere l' anno passato; ma perchè ci sono stati rappresentati alcuni inconvenienti nell' assistere uno de' Regj Credenzieri in tempo della fiera in detta Città d' Altamura; e per la Regia Camera ci è stata fatta relazione in Collaterale, e rappresentato il beneficio, che ne nasce al Regio Fisco, a' Locati, ed al Pubblico dall' evitar queste vendite di detti animali, e lane gentili soggetti a detta Regia Dogana, in detta fiera d' Altamura; perciò *citra praejudicium* delle pene incorse, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collat. Consiglio appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Proibiamo a tutt' i padroni „ d' animali pecorini gentili, così di „ pecore di corpo, e sterpe, come „ di castrati, e d' agnelli, che non „ possano, nè debbano quelli portare „ a vendere nella detta fiera d' Altamura per qualsivoglia ritolo, e „ pretesto, sol che nella fiera di „ Foggia, dove si proccurerà da' Regj Ministri di essa con ogni esatta diligenza il loro beneficio, sotto pena a' venditori della perdita „ di detti animali, ed a' compratori

„ alla

„ alla pena di ducati mille, da ap-
„ plicarsi l'una, e l'altra pena per
Poena amissionis animalium, et duc. mille. „ la metà alla Regia Corte, e l'al-
„ tra al denunciante, il quale si ter-
„ rà molto secreto; e vogliamo, che
„ incorrano in altra pena corporale a
„ nostro arbitrio. Ed acciocchè non
„ si possa da niuno allegare causa
„ d' ignoranza, ordiniamo, che il
„ presente bando si pubblichi ne' luo-
„ ghi soliti, non solo nelle Città, e
„ Terre delle Provincie d' Abruzzo
„ Citra, ed Ultra, Capitanata, e
„ Contado di Molise, ma anche in
„ detta Città di Foggia, ed Alta-
„ mura, e commettiamo anche per lo
„ presente l'osservanza del predetto,
„ l'esazione, ed esecuzione delle pe-
„ ne alla detta Regia Dogana, la
„ quale in ogni caso di contravven-
„ zione ce ne debba fare subito re-
„ lazione, acciocchè possiamo stabi-
Poena corporalis. „ lire la pena corporale, ed ordinare
„ ciò che più conviene per la buona
„ amministrazione della Giustizia": *Dat. Neap. die* 30. *Augusti* 1651. *El Conde, y de Villamediana. Vid. Zufia Reg. Vid. Caracciolus Reg. Vid. Capycius Latro Reg. Vid. Garcia Reg. de Giorno.*

Die 30. Aug. 1651. El Conde, y de Villamediana.

PRAMMATICA LXXV.

Bajuli, et Tutores feudatariorum, denuncient infra tempus debitum nomine praedeflorum relevia solvenda Reg. Curiae. Vide Capan. de relevio q. 2. et seq.

ANcorchè dalle Leggi, e costume di questo Regno sia stabilito il tempo delle denuncie, che s'hanno da fare nella Regia Camera, della morte de' Baroni, e Feudatarj; e di dimandare l'investitura a beneficio de' legittimi successori, offerendo il pagamento del debito Relevio, sotto pena di pagarlo duplicatamente: con tutto ciò intendiamo, che da' Balj, e Tutori di detti Baroni, e Feudatarj pupilli, che succedono, non si fa la denuncia fra il detto tempo stabilito, confidati nella minor' età di detti pupilli, e ne' benefici di restituzione *in integrum*, che la legge loro concede: ma la differiscono per quanto più loro è comodo, presupponendo non poter essere astretti i pupilli a detta pena del doppio, e da questo risulta danno alla Regia Corte, per non potere esigere il dovuto Relevio a tempo debito, per li feudi, che da' detti Baroni, e Feudatarj si posseggono. E se bene per lo Regio Fisco si è molte volte preteso, non doversi concedere detta restituzione *in integrum*, mentre il pupillo gode interamente i frutti del feudo, e perciò dee pagare alla Regia Corte la metà, che gli spetta per ragione del Relevio, tanto maggiormente non essendovi al presente necessaria altra solennità d' investitura, che dimandarla, ed offerire detto pagamento, e stante che *Per decreto generale della Regia Camera nell' anno* 1544. *sta dichiarato, non esservi differenza alcuna in questa materia tra' Baroni, e Feudatarj maggiori, o minori, perchè non sono scusati i minori, in fare detto pagamento nella loro minore età*; conforme lo facciano i maggiori, e quando lo facciano con denunciare la morte de' loro antecessori, e dimandare investitura, si potrebbe similmente pretendere dal Regio Fisco il Relevio duplicato; il quale, secondo l' opinione d' alcuni Dottori, è più tosto grazia, che pena, come transazione, che casca sopra la caducità, e perdita del Feudo, stabilita per la legge comune feudale. Ad ogni modo, acciocchè la negligenza, o dolo de' Balj, e Tutori non apporti danno a' pupilli, e minori, e possa la Regia Corte esigere quello, che giustamente le spetta, da' possessori de' suoi feudi a tempo debito; veduta anche l' istanza, che sopra ciò si è fatta dal Magnifico D. Carlo Calà Avvocato Fiscale del Real

Ut in arrest. R. C. 72. apud R. Morieis, et vide arrest. 563. quod corrigitur per hanc grat.

Pa-

Patrimonio, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*; colla quale „ Ordiniamo, „ che i detti Balj, e Tutori debba- „ no per l' avvenire fare la debita „ denuncia fra il suddetto tempo sta- „ bilito dalle leggi, e costume del „ Regno; e non facendola, incorra- „ no nella seguente pena, cioè il pu- „ pillo debba pagare solo il semplice „ Relevio, e quello di più che impor- „ terebbe il duplicato, che dovrebbe „ pagare, se fosse maggiore, lo pa- „ ghi il detto suo Balio negligente „ in fare detta denuncia, *una* coll' in- „ teresse, al che sia tenuto *de pro- „ prio*, senza poterlo ripetere dal pu- „ pillo, e suoi beni, nè potersegli „ rimettere in tutto, nè in parte.

Pupillus tenetur poena simpli. Balius vero solvat illud plus quod importaret duplicatum, una cum interesse, de proprio, absque spe repetitionis.

Di più abbiamo inteso, che i detti Balj, e Tutori quando presentano la nota dell' entrate feudali, *non* rivelano con la puntualità, che si conviene, tutt' i corpi, lasciando maliziosamente di porne alcuno in nota, nel che risulta frode, e danno al Regio Fisco; perchè se il Razionale, a chi sta commessa la liquidazione del Relevio, non fa esattamente la diligenza in iscoprirlo, ed appurarlo, resta il corpo perpetuamente perduto, ed occupato, e quando questo mancamento si commette da Barone, e feudatario d' età maggiore s' osserva per antico stile del detto Tribunale esigere pena del duplicato di quello, che rende il detto corpo non rivelato. Dichiariamo ancora per la presente Prammatica, che nella detta pena del doppio, nella quale incorrerebbe il Barone, e feudatario (se fosse d' età maggiore) debbano incorrere *de proprio* detti Balj, e Tutori, che nelle denuncie, e note dell' entrate, e corpi feudali ne occu- passero alcuno; volendo, che l' esazione del semplice Relevio di detto corpo, o corpi lasciati di porre in nota si debba esigere dal minore, o pupillo, e 'l doppio, coll' interesse, da' detti Balj, e Tutori come di sopra.

Nec non revelent ad unguem omnia corpora, sub eadem poena.

E similmente ci è stata fatta relazione dalla detta Regia Camera, che nelle note dell' entrate, che si presentano da' detti Baroni e feudatarj, tanto maggiori, quanto da' Balj, o tutori de' minori, non si rivelano le rendite effettive di dette entrate, ma molto meno di quello, che hanno reso; le quali note s' ammettono per quella quantità, che si riferisce, riserbando al Fisco, le ragioni di fare le diligenze necessarie, o pigliarne informazione, e per porre in esecuzione le diligenze predette vi corre molto tempo in danno della Regia Corte; i quali inconvenienti desiderando ancora evitare „ Ordiniamo, „ e comandiamo, che si debba rive- „ lare la giusta rendita di ciascun „ corpo senza diminuzione alcuna, „ sotto pena di pagare il doppio di „ quello, che s' occupa della giusta „ rendita del tale corpo, nella quale „ includiamo anche i Balj, e tutori „ nel modo suddetto, ed in detta pe- „ na s' intendano ancor comprese tut- „ te le rivelazioni, che sono state „ presentate nella Regia Camera, e „ non liquidate fin ora, se fra il ter- „ mine d' un mese, decorrendo dal „ dì della pubblicazione della presen- „ te Prammatica, quelli che le han- „ no presentate, non l' emenderanno; „ le quali informazioni di Relevj, „ ordiniamo alla detta Regia Camera „ che le debba solamente commettere „ a' Ministri Provinciali, o altre per- „ sone qualificate, e di soddisfazione „ de' Magnifici Avvocati Fiscali, che „ *pro tempore* saranno in detto Tri- „ bunale.

Et verum reditum uniuscujusque corporis.

Ed acciocchè il tutto sia noto, e non si possa da niuno allegare causa d'ignoranza; ordiniamo, che la presente si pubblichi ne' luoghi soliti, tanto di questa fedelissima Città, quanto del presente Regno, e se n'affigga copia *in valvis* de' Regj Tribunali. *Dat. Neap. die* 18. *Octobris* 1651. *El Conde, y de Villamediana. Vid. Zufia Reg. Vid. Caracciolus Reg. Vid. Capye. Latro Reg. Vid. Garzia Reg. Stephanus de Giorno. In Pragmat.* 1. *fol.* 96.

Die 18. Oct. 1651. El Conde, y de Villamediana.

LITERAE SVAE MAJESTATIS,

sive

PRAMMATICA LXXVI.

Praesidentes idiotae non votent in causis Juris. Corrigitur pragm. 58. sup.

ILlustre Conde de Penaranda Pariente, Gentilombre de mi Camara, de mi Consejo de Estado, y Presidente en el de Indias, y mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General. Siendo muy puesto en racon, y conforme à las leyes, y necessario à la recta administracion de la justicia, que los Iuezes, y Ministros deputados para alguna profession, y cierto genero de negocios, no salgan de los limites de su proprio exercicio, ni se confondan los ministerios, que con particular providencia se han establecido en las instituciones de los Tribunales, y oficios; se ha juzgado siempre por conveniente dar alguna forma, para que los Presidentes legos del Tribunal de mi Regia Camara de la Sumaria, que se han formado de ordenario del mismo Tribunal para la determinacion, y despacho de las cuentas, y materias pecuniarias se hayan de abstener precisamente de votar en los pleytos, que contienen puntos, y articulos de derecho, cuya determinacion debe estar reservada tan solamente a los Presidentes togados como letrados, que tienen la sufficiencia necessaria para juzgar en semejantes causas, majormente en los pleytos arduos, y graves, como son los feudales, y otros qualesquiera, en los quales entran propriamente puntos de derecho. Y aunque se ha estimado que en semejantes casos los dichos Presidentes legos reconociendo la calidad de los pleytos de Justicia con articulos de derecho usando de su modestia, y cumpliendo con su obligacion, se ayan abstenido de votar, sin que les fuesse advertido por el Lugarteniente, escusando escrupulos assi mismos, y causas de quejas à las partes, diziendo, que se remitten a lo que dice el derecho, con que no hazen voto ninguno; todavia no dejando de tener los mismos inconvenientes el estilo, que hasta oy se ha observado, pudiendo suceder, que por estar en su libre facultad el votar, ò el remitiirse, usen de su arbitrio en los casos, en que por tratarse de materia de justicia, y puntos de derecho tan agenos de su profession, devieran abstenerse. Ha parecido que es bien determinar la differencia que huvo el ano de 1562. de que trata la Prematica 58. *de offic. Proc. Caesar.* entre el Lugarteniente de la Camara, y los Presidentes legos, que se agraviaron de la orden, que les dio el Lugarteniente, para que no votassen en un pleyto de justicia, allegando que el dar la dicha orden me tocava à mi, y à mi Virrey con el Colateral, por el qual se ordenò, que no se hiziesse novedad, porque despues se daria la orden conveniente, y siendo assi, que es proprio de los Ministros Togados el votar en las causas de justicia, donde entran puntos, y articulos de derecho, que para esse efecto principalmente se han instituido

Digitized by Google

do en dicho Tribunal por los Serenissimos Reyes mis predecessores de gloriosa memoria como los Presidentes legos en el mismo Tribunal para los negocios de cuentas, y administracion de mi Real patrimonio; Ordeno, y mando, que en dichos pleytos de justicia, que tienen discussion de derecho no puedan dar voto los dichos Presidentes legos, y que para mayor observancia desta mi orden, el Lugarteniente del Tribunal, al qual le ha de tocar el declarar si son negocios de Justicia, ò no, se lo advierta en las occasiones para que se abstengan, ò se remittan al derecho. Declarandose que con esto no se quite, que los Presidentes legos puedan en dichos negocios votar lo que se les ofreciere por su intelligencia, y noticia, para mayor servicio de mi Regio Fisco, y claridad de los negocios, con que se regularà esta materia en la forma, que conviene à la recta administracion de la Justicia, y ne se da lugar à las alegaciones frivolas, y affectadas, que hizieren las partes en los casos, que no tengan proprios, y verdaderos puntos de derecho; y para la execucion desta mi orden, dareis la que convenga, que en la misma conformidad se han dado los que conviene à mi Virrey de Sicilia, y Governador de Milan, *a' 19. de Deziembre 1658. Yo el Rey. Vid. Anzalone Reg. Vidit Comes de Morà Consiliarius. Vid. Trelles Regens. Vid. Galeota Reg. Zarate Secretar.*

Die 19. Dec. 1658. Yo el Rey.

PRAMMATICA LXXVII.

Datur modus professionis faciendae Menaepecudum in Reg. Dohana. De reformatione hujus Dohanae vide infra.

AVendo fin dal principio del nostro Governo invigilato per lo totale, ed effettivo stabilimento della Regia Dogana di Foggia, proccurando ritrovare mezzi per sollevare, quanto sia possibile, la generalità de' Locati del rimedio più facile, ed accertato, col quale si abbia da governare, essendo materia di tanta importanza al servizio del Real Patrimonio di Sua Maestà, la quale volendo dimostrare, quanto sia grande la sua benignità, affetto, ed amore, che porta verso i suoi Vassalli; ed usando in ogni tempo della sua Real Clemenza, è rimasta servita con sua carta de' 10. del prossimo passato mese di Marzo del corrente anno, di ordinare quel tanto che dovrà osservarsi nel suddetto particolare, e tra gli altri Capitoli, che si contengono in detta Real Carta, sono cioè: Che si debba ridurre la detta amministrazione nella forma di volontaria, e libera professazione, restando abolita ogni altra forma, la quale sin oggi si è praticata, con pubblicarsi bando in forma di Prammatica, nel quale si abbia da promettere, ed assicurare, che da oggi in avanti si avrà da vivere nella detta forma di volontaria, e libera professazione. In oltre la Maestà Sua comanda, che si conceda indulto a tutte quelle persone, che avranno per lo passato commessa frode nel numero delle pecore, e rivelazione di esse, come ancora per averle asportate fuori del Regno.

E volendo eseguire quanto dalla prefata Maestà ne' suddetti menzionati Capitoli sta ordinato, e disposto, ci è paruto, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica Sanzione, *omni futuro tempore valitura*, colla quale „ Stabilia- „ mo, ordiniamo, e comandiamo, „ che da oggi in avanti si abbia da „ vivere, e governare l' amministra- „ zione di detta Regia Dogana di „ Foggia in forma di volontaria, e „ libera professazione, restando to- „ talmente abolito, ed annullato il „ pro-

„ prossimo passato modo di vivere. „ Ordiniamo espressamente a' Mini„ stri destinati, e destinandi al go„ verno di detta Regia Dogana, che „ così lo debbano puntualmente ese„ guire, ed osservare, senza contrad„ dizione alcuna", per convenire al servizio di Sua Maestà, conservazione, ed aumento del Real Patrimonio, e maggior beneficio de' Locati.

Ed affinchè le persone, che avranno per lo passato commessa frode, tanto nel numero delle pecore, rivelazione di esse, e per averle asportate fuori del Regno, o in qualsivoglia altro modo, che avessero defraudata detta Regia Dogana, possano stare assicurate, e vivere senza timore per le pene incorse per le cause suddette; colla presente „ Concediamo In„ dulto generale a tutte, e quali si „ vogliano persone, di qualunque sta„ to, grado, e condizione si sieno, „ che avessero per lo passato sin al „ giorno della pubblicazione della pre„ sente, commesse le frodi suddette „ in danno della Regia Corte, sic„ come loro facciamo grazia d'ogni „ pena, e contumacia, in che fosse„ ro incorse per le cause predette, „ di modo che se vi fossero infor„ mazioni pigliate, o denuncie per „ dette frodi fino al presente giorno „ in qualsivoglia Tribunale, ordinia„ mo, e comandiamo, che non se „ ne abbia di avere ragione alcuna, „ nè si possano pigliare di nuovo, „ nè per quelle loro si possa dare „ molestia alcuna, come comprese in „ detto Indulto generale.

„ Avvertendo però a quelli, che „ (abusando della Clemenza di Sua „ Maestà) contravverranno per l'av„ venire alla presente Regia Pram„ matica, ed a' Regj bandi di detta „ Regia Dogana, e de' Governatori „ di essa, che si eseguiranno contra „ di essi irremisibilmente le pene in „ essi contenute, oltra delle altre a „ nostro arbitrio riservate.

Ed acciocchè la presente Prammatica venga a notizia di tutti; ordiniamo, che si debba pubblicare ne' luoghi soliti di questa fedelissima Città, e per tutto il presente Regno. *Datum Neap. die 2. mensis Julii 1661.* Die 2. Julii 1661. *El Conde de Penaranda. Vidit Galeota Reg. Vidit Muscettula Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Carrillo Reg. Vidit Navarra Reg. D. Coppula Secretar. In Bann. 1. fol. 134.* El Conde de Penaranda.

PRAMMATICA LXXVIII.

Statuitur Pandecta directum in R. Dohana, sive majori fundaco hujus Fidel. Civitatis observanda non solum a Dohanerio, aliisque officialibus, verum etiam a Gubernatoribus sub poena.

ESsendo con particolari relazioni, pervenute a nostra notizia le contravvenzioni, che si sono commesse non solo da' Regj Doganieri, ed altri Officiali della Regia Dogana, e maggior Fondaco di questa fedelissima Città, ma anche da' Magnifici Governatori della medesima Regia Dogana, e d'altre imposizioni, che ivi parimente s' esigono contra la forma dell' antica pandetta formata su l' esazioni, che deggiono farsi per risulta della Regia Visita fin dall' anno 1579. appoggiati col pretesto del solito, e consueto, avendo anche introdotte nuove esazioni con titolo di pedaggi, danno degli arrendamenti stessi, ed impedimento del pubblico commercio; E convenendo al servizio di Sua Maestà, beneficio del Pubblico, e retta amministrazione della giustizia, provvedere opportunamente a tali inconvenienti, acciocchè ognuno paghi que' diritti, che giustamente deggiono soddisfarsi, ed all' incontro resti permessa la percezione di quelli, che legittimamente si deggiono esigere, ci parve formare una Giunta particolare, a chi si diede ordine, che intesi sommа-

mariamente i suddetti Regj Officiali, ed osservata, e considerata bene l'antica pandetta, con ogni brevità se ne formasse un'altra, secondo la quale dovessero gl'istessi Regio Doganiere, ed Officiali far l'esazione de' loro diritti, della quale nuova pandetta appuntata, che fosse, se ne dovesse fare a Noi relazione nel Regio Collateral Consiglio, affinchè quella intesa, avessimo potuto dar gli ordini, che ci fossero paruti convenire. Ed essendosi di ciò per detta Regia Giunta fatta relazione a Noi nel Regio Collateral Consiglio precedente istanza fatta dal Magnifico Avvocato Fiscale d'essa, fu fatto mandato a' detti Regj Doganiere, ed Officiali, che avessero fatta distinta relazione de' diritti, ed emolumenti, che da ciascuno d'essi respettivamente s'esigea per ragione de' loro officj, ed a comparire alla Giunta predetta a dire quello, che loro potesse occorrere per gli ordini, che si dovessero dare per l'osservanza di detta antica pandetta formata nel 1579., ed emanata dalla Regia Camera della Sommaria d'ordine di Sua Maestà per risulta della Regia Visita, ed anche sopra la formazione di nuovi capi, quando paresse convenire, per togliersi tutti gli abusi, ed illecite esazioni, che fra l'istesso termine per maggior cautela, ed indennità della Regia Corte dovessero detti Regj Doganiere, ed Officiali dichiarare con giuramento i pretesi emolumenti, e diritti, che al presente esigono sotto qualsivoglia pretesto, o causa; in esecuzione del quale ordine essendosi da essi presentate le relazioni predette, e quelle in più sessioni discusse in detta Regia Giunta, intesi i Regj Doganieri, ed altri Officiali co' loro Avvocati, e con essersi riconosciute, e ponderate tutte le scritture per essi presentate, ed anche l'istruzioni de' loro officj, ed atti delle compre d'essi, ed alcuni decreti, e provvisioni fatte dal Tribunale della Regia Camera, con essersi appuntato, e deciso quello, che dal Regio Doganiere, e ciascuno di detti Officiali si dovesse esigere ne' loro officj respettivamente inteso *in omnibus* il Magnifico Avvocato Fiscale di detta Regia Giunta; ce n'è stata fatta distinta, e particolare relazione nel Regio Collateral Consiglio, ch'è del tenor, che siegue.

Regio Doganiere.

IN primis. Per le licenze, che ha introdotto detto Regio Doganiere di concedere per iscaricare alcune mercanzie ne' Magazzini fuori di detta Regia Dogana per comodità de' Mercatanti padroni, o perchè dette mercanzie fossero d'imbarazzo a detta Regia Dogana, si sono esatti da detto Regio Doganiere, o da persona da esso sustituita carlini cinque in ciascuna giornata per ragione d'accesso, *seu* pedaggio, per assistere all'introduzione delle robe a detti Magazzini di fuora. „ S'è stabilito, „ che detto Regio Doganiere, e suoi „ sustituti s'astengano da detti acces„ si, *seu* pedaggi, e non ardiscano „ per l'avvenire esigerli per le cau„ se predette, ma le dette robe, e „ mercanzie si trattino libere senza „ tali esazioni.

2. Ha parimente introdotto detto Regio Doganiere, d'esigere ne' trasbalzi, e transiti, che si fanno delle mercanzie, dalle Navi, Vascelli, e Tartane, ducati due per legno grande, e carlini cinque per legno picciolo per ragione d'accesso, *seu* pedaggio, che si fa tanto da esso Regio Doganiere, quanto dal suo sustituto.

tuto. „ S'è stabilito similmente, „ che si astengano detto Regio Do- „ ganiere, e suoi sustituti da detti „ accessi, *seu* pedaggi, e non ardi- „ scano per l'avvenire fare dette „ esazioni per le cause predette, ma „ le Navi, e mercanzie si trattino „ libere.

3. Ha anche esatto un carlino per qualsivoglia suggello, che si pone ne' bauli, casse, e borse, o altro, da particolari, per le robe in quelle riposte, che s'estraggono fuori di questa fedelissima Città. „ S'è stabilito, „ che possa continuare l'esazione del „ carlino predetto per qualsivoglia „ baule, cassa, borsa, o altro, an- „ corchè in qualsivoglia d'essi vi si „ ponessero più suggelli, e questo „ carlino lo possa esigere solamente „ da quelli, che vogliono farvi por- „ re il suggello predetto, e non da' „ ricusanti.

4. Ha similmente introdotto detto Regio Doganiere d'esigere da ciascun Procaccio, che parte da questa Fedelissima Città, l'infrascritta quantità per le cause seguenti, *videlicet*. Dal Procaccio di Roma per l'accesso, che si fa dal suo sustituto nel luogo della residenza di detto procaccio, carlini sette, al quale sustituto esso Regio Doganiere consegna il suo Regio suggello; e per li suggelli, che si pongono a qualsivoglia soma un carlino in ogni giornata di Venerdì, che parte detto procaccio. Dal procaccio di Puglia, *seu* di Bari, così per l'accesso del suo sustituto, come per quanti suggelli accadesse porsi in tutte le some, carlini quattro ogni giornata di Sabbato. Dal procaccio d'Abruzzo altri carlini quattro in ciascuna giornata di Sabbato, similmente per l'accesso, e quanti suggelli s'impongono. Dal procaccio di Lucera, *seu* Foggia altri carlini due, così per l'accesso, come per tutt'i suggelli del modo detto di sopra, e nell'istessa giornata. Da' procacci di Gravina, Tursi, Campobasso, e Sora, così per l'accesso, come per li suggelli nell'istessa giornata, un carlino per ciascun procaccio. „ Si „ è stabilito, che a rispetto degli „ accessi, *seu* pedaggi, e suggelli da „ porsi nelle spedizioni da' procacci, „ che si spediscono dalla casa, ed „ officio del Regio Corrier maggio- „ re, esso Regio Doganiere, *seu* „ la persona deputanda a sue spese, „ risico, e pericolo, non esiga più „ di carlini dodici per qualsivoglia „ settimana per ragione de' suggelli, „ che s'avranno da porre nelle spe- „ dizioni degl'infrascritti procacci, „ *videlicet*:

„ Dal procaccio di Roma carlini tre.

„ Dal procaccio di Bari carlini due.

„ Dal procaccio d'Abruzzo carlini due.

„ Dal procaccio di Foggia carlino uno.

„ Dal procaccio di Gravina carlino uno.

„ Dal procaccio di Tursi carlino uno.

„ Dal procaccio di Campobasso carlino uno.

„ E si debbano tanto detto Regio „ Doganiere, e la persona da esso „ deputanda, quanto ogni altro, pa- „ rimente astenere da tutte l'altre „ esazioni in casa, ed officio del „ predetto Regio Corrier maggiore, „ anche per ragione di preteso acces- „ so, *seu* pedaggio, per quali si vo- „ gliano altre spedizioni, tanto or- „ dinarie, quanto straordinarie, for- „ se da farsi in detto officio di Re- „ gio Corrier maggiore, e non rice- „ vano per l'avvenire cosa alcuna „ anche da quelli, che volontaria- „ men-

„ mente la dessero, sotto le pene „ apponende.

5. Del carlino, che esige il Regio Credenziere di Terra per l'obbligo, e spedizione delle Rami, che si vanno a forgiare fuori, delle Sete, che si vanno a filare, torcere, e lavorare, i filati, che vanno alla Cava per farsene tele, e dobretti, e poi deggiono ritornare in questa Fedelissima Città, del quale carlino esso Regio Doganiere ne ha perceputo porzione doppia; *Si è detto, che continui detta porzione, come per lo passato.*

6. Del carlino, che si esige dal Regio Credenziere di mare per la presentata, e registro de' privilegi nella Regia Dogana da' Negozianti Napoletani, del quale ne ha perceputo esso Regio Doganiere porzione doppia; *S'è detto, che continui detta esazione.*

7. Degli emolumenti, che pervengono dall'arrendamento di Piazza maggiore (detto il Pisillo) per le provole, che s'immettono in detto luogo, soliti affittarsi in ducati quarantaquattro in circa l'anno, de' quali esso Regio Doganiere anche ne ha perceputo parte doppia; *S'è detto, che continui detta percezione.*

8. S'esige a beneficio comune un diritto da' privilegiati Napoletani, *servata forma Regiae Pragmaticae*, la cui quantità è incerta, perchè i Mercatanti, che ottengono detti privilegj, secondo la loro qualità, e negoziazione, pagano più, e meno per la presentata de' loro privilegj, registro, e ricognizione da farsi loro quante volte contrattano nella Regia Dogana; e come che questo uso ad alcuni è più frequente, e ad altri è più raro, ne nasce la varietà del pagamento, che si fa per essi, del quale diritto esso Regio Doganiere ne percepisce la porzione doppia; „ S'è „ stabilito, che per presentata, e registro a' privilegj de' Cittadini Napoletani in vigore della Regia „ Prammatica s'esiga un carlino solamente per l'avvenire; e tante „ volte, quante si rinnovano, e s'ordina eseguirsi i privilegj predetti, „ s'esiga un carlino, il quale si divida tra detto Doganiere, e Credenzieri, come si divide nell'esazione dagli altri privilegiati Napoletani.

9. Del carlino, che s'esige per ciascun suggello, che si pone ne' Regj responsali, del quale esso Regio Doganiere similmente ne ha perceputo porzione doppia; *S'è detto, che continui detta percezione.*

10. S'esige un altro carlino per ciascun suggello, che si pone alle fedi d'immissione, che si fanno dal Regio Credenziere di Terra, del quale ne ha participato esso Regio Doganiere porzione doppia; *S'è detto similmente, che continui detta percezione.*

Primo Regio Credenziere.

IN primis, esso Regio Credenziere ha esatto la nona parte del carlino, che s'esige per lo suggello, che si pone al responsale, che si fa per l'estrazione. *S'è detto, che continui l'esazione predetta.*

2. Ha esatto ancora la nona parte del carlino, che si paga al Credenziere di Terra per gli obblighi, che piglia delle Rami, che si vanno a forgiare, Sete, che si vanno a filare, torcere, e lavorare fuori di questa Fedelissima Città, da' filati che vanno alla Cava per farsene tele, ed altri lavori, i quali ritornano in questa Fedelissima Città. *S'è detto, che continui l'esazione predetta.*

3. Ha parimente esatto la nona parte del carlino, che s'esigge il Re-

Regio Credenziere di mare per la registratura de' privilegj de' Napolitani. *S' è detto, che continui l' esazione precetta.*

4. S' esige a beneficio comune un diritto da' privilegiati Napoletani *servata forma Regiae Pragmaticae*, la cui quantità è incerta, perchè i mercatanti, che ottengono detti privilegj secondo la loro qualità, e negoziazione pagano più, o meno per ragione della presentata de' loro privilegj, registro, e ricognizione da farsi loro quante volte contrattano nella Regia Dogana; e poichè questo uso ad alcuni è più frequente, e ad altri è più raro, ne nasce la varietà del pagamento, che si fa per essi, del quale diritto il Regio Doganiere ne percepisce la porzione doppia. „ S' è „ stabilito, che per presentata, e re„ gistro a' privilegj de' Cittadini Na„ poletani in vigore della Regia Pram„ matica, s' esiga un carlino sola„ mente per l' avvenire; e tante „ volte quante si rinnovano, e s'or„ dina eseguirsi i privilegj predetti, „ s' esiga un altro carlino, il quale „ si divida tra detto Regio Creden„ ziere, Regio Doganiere, ed altri „ Credenzieri, come si divide nel„ l' esazione degli altri privilegiati „ Napoletani.

5. Ha esatto la nona parte della propina delle provole, che s' immettono nell' arrendamento di Piazza maggiore (detto il Minutillo). *S' è detto, che si continui l' esazione predetta.*

Regio Credenziere totius pecuniae.

IN primis, del carlino, che s' esige per lo suggello, che si pone a ciascun responsale, del quale n' esige la porzione, che ascende a cavalli tredici in circa, come anche la porzione del carlino, che s' esige dal Credenziere di terra per gli obblighi, che piglia per le Sete, che vanno a lavorarsi nella Costa, che importa altri cavalli tredici in circa, e la porzione dell' altro carlino, ch' esige il detto Regio Credenziere per gli obblighi de' filati, che vanno alla Cava per farsene tele, ed altro, e per la rame, che va a forgiarsi, che importa altri cavalli tredici. *Si è detto, che continui detta esazione.*

2. E dell' altro carlino, che s' esige dal Regio Credenziere di mare per la presentata de' privilegj de' Napoletani negozianti, del quale ne ha esatti altri cavalli tredici per la sua porzione. *Si è detto, che continui l' esazione predetta.*

3. Si è introdotto, che per ogni fede, e scrittura, che si presenta ad esso Regio Credenziere, per ragione del suo officio, ha esatto un carlino, e quando sono matricole dell' arte della Seta, per la presentata ha similmente esatto un carlino per la registratura. „ Si è detto, che continui „ l' esazione d' un carlino per pre„ sentata di ciascuna scrittura, e fe„ de; però a rispetto delle matrico„ le dell' arte della Seta, per le qua„ li ha esatto un carlino per presen„ tata, ed un altro carlino per lo „ registro; si è stabilito, ch' esso „ Regio Credenziere esiga un carli„ no per la presentata, e per lo re„ gistro grana cinque *tantum*.

4. S' esige a beneficio comune un diritto da' privilegiati Napoletani, *servata forma Regiae Pragmaticae*, la cui quantità è incerta, perchè i mercatanti, che ottengono detti privilegj secondo la loro qualità, e negoziazione pagano più, e meno per ragione della presentata de' loro privilegj, registro, e ricognizione da farsi loro quante volte contrattano nella Regia Dogana; e poichè questo uso ad alcuni

cuni è più frequente, e ad altri è più raro, ne nasce la varietà del pagamento, che si fa per essi; del quale diritto il Regio Doganiere percepisce la porzione doppia. „ S'è stabilito, che per presentata, e registro de' privilegj de' Cittadini Napoletani in vigore della Regia Prammatica s'esiga un carlino solamente per l'avvenire, e tante volte quante si rinnovano, e s'ordina eseguirsi i privilegj predetti, s'esiga un altro carlino, il quale si divida tra esso Regio Credenziere, Regio Doganiere, ed altri Regj Credenzieri, come si divide nell'esazione degli altri privilegiati Napoletani.

5. Per la propina, che s'esige dall'arrendamento di Piazza maggiore (detto il Pisillo) delle provole, ne ha esatto per la sua nona parte, che gli spetta, carlini quarantanove e mezzo l'anno. *S'è detto, che continui detta esazione.*

6. Ha introdotto detto Regio Credenziere d'esigere per gli obblighi, *seu* pleggerie, che piglia per servizio della Regia Dogana, grana venticinque dalle robe, che si mandano nelle fiere franche carlini quattro per ciascuno. *S'è stabilito, che detto Regio Credenziere esiga* pro omnibus *grana quindici.*

7. S'è introdotto similmente per detto Regio Credenziere d'esigere da' trai per *extra* in virtù della scala franca carlini due per ciascuno. *S'è stabilito, che detto Credenziere esiga un carlino solamente.*

8. Ha similmente introdotto detto Regio Credenziere d'esigere carlini due per li trai delle sete, che si mandano a lavorare fuori per ritornarle in questa Fedelissima Città. *S'è stabilito, che per l'avvenire si astenga da detta esazione.*

9. Ha parimente detto Regio Credenziere introdotto d'esigere un carlino per ogni presentata delle fedi delle robe immesse nelle Fiere franche, ed ancora per la cassatura dell'obbligo, *seu* pleggeria un altro carlino. *S'è stabilito, che per ogni presentata di fede, e cassatura d'obbligo, esiga un carlino solamente.*

10. Ha ancora participato per ogni cinquecento pettini, che vengono da fuora, un pettine, e da mille a qualsivoglia somma, due pettini. *Si è detto, che continui detta participazione.*

Regio Credenziero di Terra.

IN primis, ha esatto un carlino per ogni responsale, che per altro vocabolo si chiama fede, che fa esso Regio Credenziere delle robe, che s'immettono per terra in detta Regia Dogana. *S'è detto, che così esiga.*

2. Ha esatta la nona parte del carlino, che s'esige per lo suggello, che si pone a ciascun responsale, che si fa in detta Regia Dogana, tanto per esso Regio Credenziere di terra, quanto per gli altri Regj Credenzieri, il quale carlino si divide tra il Regio Doganiere, sette Regj Credenzieri della Banca, e 'l Regio Credenziere di peso, e misura. *S'è detto, che continui l'esazione predetta.*

3. Ha esatto un carlino per presentata di ciascun responsale di roba, che viene per terra d'alcuna Dogana del Regno, o d'alcuna Fiera, contenente, che alcuno mercatante, o altro cava da quella Dogana, o Fiera alcuna quantità di roba, ed ha pagato il fondaco, od altri diritti, presentandosi tale responsale ad esso Regio Credenziere, il quale carlino l'ha esatto solamente da' forestieri, e non da' Napoletani. *S'è detto, che continui*

nui l' esazione predetta da' forestieri, non da' Napoletani.

4. Ha esatto un carlino per presentata di procura, che si presenta ad esso Regio Credenziere. *S' è detto, che così lo continui.*

5. Ha esatto per copia di scrittura, che si cava da' libri da esso Regio Credenziere, e per la fede, che si fa in piedi d' essa, essendo di mezzo foglio, un carlino, ed essendo la scrittura più di mezzo foglio, per detto di più di cinque tornesi per carta. *S' è detto, che così continui.*

6. Ha esatto per ogni sequestro da notarsi per esso Regio Credenziere d' alcuna roba immessa per terra in detta Regia Dogana, un carlino, e per lo dissequestro da notarsi della medesima roba, un altro carlino. *S' è detto, che così lo continui.*

7. Ha ancora esatto un carlino per dichiarazione, che si facesse per alcun mercatante, come di mercanzie venute per terra in faccia sua spettanti ad altro, da notarsi la dichiarazione predetta per esso Regio Credenziere. *S' è detto, che così lo continui.*

8. Ha similmente esatto un carlino per presentata di ciascuna scrittura, che si presenta per mercatante, o altra persona ad esso Regio Credenziere spettante al suo officio. *S' è detto, che così continui.*

9. Ha parimente esatto un' anguilla per ogni centinajo d' anguille salate, che vengono per terra, da notarsi per esso Regio Credenziere. *S' è detto, che così lo continui.*

10. Ha esatto da' pettini lavorati da cinquecento fino a mille, un pettine; e da mille fino a qualsivoglia somma, due pettini. *S' è detto, che così lo continui.*

11. Ha esatto due altri carlini fino a cinque per l' accesso, che occorresse fare fuori della Regia Dogana per servizio della mercanzia di alcun mercatante, secondo la distanza del luogo, tempo, e fatica, che vi bisognasse, ma non quando occorre andare alla Regia Camera, o in casa di alcun Superiore. *S' è detto, che così continui.*

12. Ha similmente esatto un carlino per ogni cartella, *seu* partita di spedizione di qualsivoglia roba immessa per terra in detta Regia Dogana. *S' è detto, che così lo continui.*

13. Ha esatta la nona parte del carlino, che si esige per la notata, che si fa in detta Regia Dogana per esso Regio Credenziere in nome di tutt' i Regj Doganieri, e Credenzieri della Banca, di tutte le sete, che si portano in Dogana per mandarle fuora di questa Fedelissima Città a lavorare, torcere, e filare, di tutte le rami, che similmente si portano in Dogana per mandarle fuora di Napoli a forgiare, e di tutt' i filati, che similmente si portano nella Regia Dogana per mandargli alla Cava, ed altre parti per farne dobretti, tele, ed altri lavori, e per cassare detta notata, quando sono ritornati in detta Regia Dogana detti prestiti di Sete, Rame, e Filati, ha esatto un altro carlino. *S' è detto, che continui l' esazione predetta.*

14. Ha ancora esatto la nona parte del provento delle provole, che provengono dall' arrendamento di Piazza maggiore (detto il Pisillo). *S' è detto, che continui l' esazione predetta.*

15. Si esige a beneficio comune un diritto da' psivilegiati Napoletani *servata forma Regiae Pragmaticae*, la cui quantità è incerta, perchè i mercatanti, che ottengono detti privilegj, secondo la loro qualità, e negoziazione, pagano più, e meno per ragione della presentata de' loro privilegj, regi-

stro,

stro ; e ricognizione da farsi loro quante volte contrattano nella Regia Dogana ; e poichè questo uso ad alcuni è più frequente, e ad altri è più raro, ne nasce la varietà del pagamento, che si fa per essi, del quale diritto il Regio Doganiere ne percepisce la porzione doppia. „ S' è stabilito, che „ per presentata, e registro, a' privilegj de' Cittadini Napoletani in „ vigore della Regia Prammatica si „ esiga un carlino solamente per l'avvenire, e tante volte, quante si „ rinnovano, e s'ordina eseguirsi i „ privilegj predetti, si esiga un altro carlino, il quale si divida tra „ detto Regio Doganiere, ed altri „ Credenzieri, come si divide nell' „ esazione degli altri privilegiati Napoletani ".

16. Ha ancora esatta la nona parte del carlino, che si esige per lo Regio Credenziere di mare per la presentata, e registro de' privilegj spediti per la Regia Camera. *S' è detto, che continui l'esazione predetta.*

17. Ha similmente esso Regio Credenziere esatto per mezzo del suo sostituto residente nella Doganella del Mercato grande (detta il Minutillo) per robe, che s' immettono per terra in detta Doganella per comodità del Pubblico, i medesimi diritti, che si esigono da esso nella Regia Dogana grande per le robe, che in essa s'immettono. *S' è detto, che così lo continui.*

Regio Credenziere di Mare.

IN primis, ha esatto detto Regio Credenziere per ogni cartella di spedizione di roba un carlino prima della spedizione, della quale se gli presenta il manifesto, e si registra da esso a due libri, uno de' quali si conserva nella Regia Dogana, e l'altro si presenta nella fine dell'anno nella Regia Camera; e quando poi si spedisce la roba, se ne forma la detta cartella, che si consegna alle parti a far pagare i diritti alla Dogana, e se ne fa notamento in detti libri per cautela della Regia Dogana, e de' mercatanti. *S' è detto, che continui la detta esazione.*

2. Ha esatti detto Regio Credenziere carlini due per ogni trajo di robe, che vengono da estra Regno in virtù della scala franca, e manifestate fuori di Regno, quale manifesto si registra, come sopra. *S' è detto, che continui l'esazione predetta.*

3. Si era introdotto per detto Regio Credenziere di esigere per le spedizioni di qualsivoglia quantità di roba fondacata nelle Dogane, e Fiere del Regno colle pleggerie *in partibus*, carlini quattro, come ancora per le Sete, che vengono da Calabria, e da altre parti del Regno, di qualsivoglia quantità, con responsali d' avere dato pleggeria dell' immissioni, da farsi in questa Fedelissima Città, per la quale spedizione si scrive da esso il responsale al libro, che si presenta, come sopra, e se ne spedisce la cartella per pagare il dritto alla Regia Dogana, con bonificare agli estraenti i dritti pagati *in partibus*, ed ancora si dà loro fede dell' immissioni, con cassare la pleggeria; i quali carlini quattro erano un carlino per presentata del responsale, un carlino per cartella, un carlino per lo responsale, che si fa per la fede d' immissione, ed un carlino per lo suggello, che vi pone, il quale si ripartisce fra il Regio Doganiere, ed i Credenzieri della Banca. *Si è stabilito, che per l' avvenire s' esigono carlini tre solamente.*

4. Per detto Regio Credenziere si era similmente introdotto d' esigere

per qualsivoglia responsale di ritorno di robe di Fiera di Regno, Fiera di Salerno, ed altre parti del Regno, carlini sette; il quale si registra in due libri, come di sopra, e si forma la spedizione. *Si è stabilito, che per l' avvenire esiga solamente carlini quattro.*

5. Si era per detto Regio Credenziere similmente introdotto di esigere per ogni botta di sarache, e sarachelle un grano, con farsi notamento nel libro, come sopra, e pigliarne il numero delle sarache per ogni botte, da pagarsi il dritto alla Regia Dogana. *Si è ancora stabilito, che per l' avvenire non esiga cosa alcuna.*

6. Si era preteso anche per detto Regio Credenziere d' esigere per presentata di qualsivoglia Responsale, o cartella di Sete di ritorno, uscite di questa Fedelissima Città per lavorarsi, spedite dagli Officiali del Minutillo dentro la Regia Dogana, un carlino al suo sostituto di detto Minutillo; e perchè era cosa di poca considerazione, ha lasciato di esigerlo. *Si è stabilito, che non esiga cosa alcuna.*

7. Si è esatto per lo sostituto di detto Regio Credenziere per ogni polizza, *seu* cartella, o spedizione di robe, che s' immettono ne' Minutilli, *seu* Sbarre delle marine, un carlino; però delle cose di poca somma a considerazione non aveva esatto cosa alcuna. *Si è stabilito, che non esiga detto Regio Credenziere, nè faccia esigere cosa alcuna dal suo sostituto per le spedizioni infra la somma di rotola cinquanta.*

8. Avea detto Regio Credenziere anche introdotto di esigere per ogni spedizione di ciascuna Nave, o Vascello vacante carlini dieci, per ogni spedizione di ciascun Petacchio vacante carlini cinque, per ogni spedizione di ciascuna Polacca, e Tartana vacante carlini cinque; e quando i suddetti legni erano carichi di robe, e mercanzie per doverle estrarre per Iscala franca dovendosi fare l' accesso sopra di quelli per causa di transito, o trasbalzo se ne fa notamento, se gli pagava l' accesso dalle parti: cioè sopra Vascelli, e Navi grandi carlini venti, e per Polacche, Petacchi, e Tartane, ed altri legni piccioli, carlini cinque. „ Si è stabilito, che „ a rispetto dell' ultima spedizione „ di Navi, e Vascelli esiga esso „ Regio Credenziere carlini cinque „ solamente, e da' Patacchi, e Po„ lacche carlini tre, e dalle Tarta„ ne carlini due; ed a rispetto de„ gli accessi, e spedizioni per le „ mercanzie da estrarsi, o per tran„ sito, o per trasbalzo, esiga detto „ Regio Credenziere per le Navi, „ e Vascelli grandi carlini dieci so„ lamente, e per le Polacche, Pe„ tacchi, e Tartane, esiga carlini „ cinque, e per le feluche esiga car„ lini due.

9. Si era per detto Regio Credenziere similmente introdotto di esigere carlini cinque per li pedaggi di terra, e licenze delle robe, che s' immettono fuori della Regia Dogana per comodità de' negozianti per doversi da detto Regio Credenziere formar libri del responsale, o manifesto. „ Si è stabilito, che ne„ gli accessi da farsi per lo Regio „ pesatore, e Regio Misuratore, col „ Regio Credenziere di detto peso, „ e misura, assistano personalmente „ tanto detto Regio Credenziere di „ peso, e misura, quanto esso Regio „ Credenziere di mare, i quali esi„ gano ogni volta carlini due sino al„ la somma di cinque *tantum*, secon„ do la distanza del luogo, tem„ po, e fatica, che vi bisognas„ se;

„ se; i quali si dividano in cinque „ parti, due delle quali vadano in „ beneficio di detto Credenziere di „ peso, e misura, e l'altre tre in „ beneficio d'esso Regio Credenziere „ di mare.

10. Si è esatto per detto Regio Credenziere per ogni copia di ciascun manifesto, responsale, o altra scrittura, che si dimanda da' Magnifici Governatori della Regia Dogana di Napoli, o del nuovo Imposto, e di tutte l'imposizioni, ed Officiali d'essa, o d'altri quali si vogliano, carlini tre. *S'è detto, che continui detta esazione.*

11. Ha esatto detto Regio Credenziere per ogni presentata di procura un carlino, per ogni sequestro un carlino, per ogni dissequestro un carlino, per presentata di ogni scrittura un carlino, per ogni centenajo d'anguille salate un'anguilla, da' pettini lavorati da cinquecento fino a mille un pettine, e da mille a qualsivoglia somma due pettini. *Si è detto, che continui l'esazione predetta.*

12. E più esso Regio Credenziere ha esatto un carlino per ciaschedun privilegio, che si registra nella Regia Dogana de' negozianti Napoletani, ed anche un carlino, che si paga per gli obblighi, e spedizioni di rami, le quali vanno a forgiarsi fuori di questa fedelissma Città, e delle sete, e de' filati, che vanno a lavorarsi fuora, per dovere ritornare in questa fedelissima Città; le quali spedizioni si fanno dal Regio Credenziere di terra, e si ripartisce detto carlino in nove parti, due delle quali se ne piglia il Regio Doganiere, e l'altre sette si ripartiscono a' sette Credenzieri; ed esso Regio Credenziere di mare s'esige parte così dell'uno, come dell'altro carlino. *Si è detto, ch' esso Regio Credenziere continui l'esazione predetta.*

13. S'esige a beneficio comune un diritto da' privilegiati Napoletani, *servata forma Regiae Pragmaticae*, la cui quantità è incerta, perchè i mercatanti, che ottengono detti privilegj secondo la qualità, e negoziazione, pagano più, e meno per ragione della presentata de' loro privilegj, registro, e ricognizione da farsi loro, quante volte contrattano nella Regia Dogana, e poichè questo uso ad alcuni è più frequente, e ad altri è più raro, ne nasce la varietà del pagamento, che si fa per essi, del quale diritto il Regio Doganiere ne percepisce le porzione doppie. „ S' è „ stabilito, che per presentata, e re„ gistro de' privilegj de' Cittadini Na„ poletani in vigore della Regia Pram„ matica, s'esiga un carlino solamen„ te per l'avvenire, e tante volte „ quante si rinnovano, e s'ordina e„ seguirsi i privilegj predetti, s'esi„ ga un altro carlino, il quale si di„ vida tra detto Regio Credenziere, „ e Regio Doganiere, ed altri Cre„ denzieri, come si divide nell'esa„ zione degli altri privilegiati Napo„ letani.

14. Ha esatto detto Regio Credenziere la nona parte delle provole per la propina, che si esige dall'arrendamento di Piazza maggiore (detto il Pisillo). *S'è detto, che continui detta esazione.*

15. Ch'esso Regio Credenziere esige un carlino per ogni responsale, che si fa da' Regj Credenzieri, il quale carlino tanto l'esige per intero, in quanto che i Regj Credenzieri non ripartiscono il carlino, ch'esigono per ogni responsale, che si fa in Dogana. *S'è detto, che continui l'esazione predetta.*

&c.

Regio Credenziere della nuova Gabella.

IN *primis*. Ha esatto detto Regio Credenziere tornisi tre, e cavalli due, che s'esigono del carlino per li responsali, che si fanno in detta Regia Dogana per le robe, che s'estraggono, i quali si formano da uno de' tre Regj Credenzieri tanto d'Uso, quanto da' due altri Credenzieri dell' Uso, *et jus fundaci*. *S'è detto, che così lo continui*.

2. Ha esatta la nona parte del carlino, che si paga per lo suggello, che si pone in detti responsali. *S'è detto, che così lo continui*.

3. Ha ancora esatta la nona parte del carlino, che si paga per presentata, e registratura de' privilegj, che si presentano nella Regia Dogana da' negozianti Napoletani, e s'esige dal Regio Credenziere di mare. *S'è detto, che così lo continui*.

4. Ha ancora esatta la nona parte del carlino, che s'esige dal Regio Credenziere di terra, e si paga per gli obblighi, e per le spedizioni delle rami, che vanno a forgiarsi fuora, e delle sete, de' filati, che vanno similmente a lavorarsi fuora, e deggiono ritornare in questa fedelissima Città. *S'è detto, che così lo continui*.

5. S'esige a beneficio comune un diritto da' privilegiati Napoletani *servata forma Regiae Pragmaticae*, la cui quantità è incerta, perchè i Mercatanti, che ottengono detti privilegj secondo la loro qualità, e negoziazione pagano più, o meno per ragione della presentata de' loro privilegj, registro, e ricognizione da farsi loro quante volte contrattano nella Regia Dogana; e poichè quest'uso ad alcuni è più frequente, e ad altri è più raro, ne nasce la varietà del pagamento, che si fa per essi, del quale diritto il Regio Doganiere percepisce la porzione doppia. „ S'è stabilito, „ che per presentata, e registro de' „ privilegj de' Cittadini Napoletani „ in vigore della Regia Prammatica „ s'esiga un carlino solamente per „ l'avvenire, e tante volte, quante „ si rinnovano, e s'ordina eseguirsi „ i privilegj predetti, s'esiga un altro „ carlino, il quale si divide tra esso „ Regio Credenziere, e Regio Doga- „ niere, ed altri Credenzieri, come „ si divide nell'esazione degli altri „ privilegiati Napoletani.

6. Ha esatta la nona parte del provento delle provole dell'arrendamento di Piazza maggiore (detto il Pisillo). *S'è detto, che così lo continui*.

7. Ha ancora esatto per ogni cinquecento pettini, che vengono d'estra Regno un pettine, e da sopra cinquecento fino a mille, e per ogni altro numero, pettini due. *S'è detto, che così lo continui*.

Regio Credenziere dell' Uso.

IN *primis*. Esso Regio Credenziere per li responsali, che si fanno in Dogana per le robe, che s'estraggono da quella, i quali si formano tanto da esso Regio Credenziere, quanto dagli altri due Credenzieri del *jus fundati*, e nuova gabella, per la formazione de' quali s'esige un carlino, il quale si ripartisce fra tutti tre, ne ha esatto esso Regio Credenziere grana tre, ed un terzo, ed altre grana cinque al Credenziere del *jus fundaci*, e i restanti tornesi tre, e cavalli due il Credenziere della nuova gabella. *S'è detto, che così lo continui*.

2. Di più ha esatta la nona parte del carlino, che s'esige per lo suggello, che si pone in detti responsali, il quale si ripartisce a tutta la Banca in nove parti: cioè due al Regio

gio Doganiere, e l'altre sette agli altri Regj Credenzieri, meno però il Credenziere di mare, quale si tiene in suo potere i diritti del carlino per lo suggello delle fedi delle immissioni. *Si è detto, che così lo continui.*

3. Di più ha esatta la nona parte del carlino, che si esige tanto dal Regio Credenziere di mare per li privilegj, che presentano, e si registrano in Dogana da' negozianti Napoletani, quanto anche del carlino, che si esige dal Regio Credenziere di terra per gli obblighi, e spedizioni delle rami, che vanno a forgiarsi fuora, delle sete, e de' filati, che vanno a lavorarsi fuora, che deggiono ritornare in Napoli. *S' è detto, che lo continui.*

4. Ha ancora esatta la nona parte della propina delle provole, che si esige dall'arrendamento di Piazza maggiore (detto il Pisillo). *S' è detto, che così lo continui.*

5. E di più ha esatto per le fedi, che si cercano dalle parti per l' immunità, che pretendono per uso, un carlino, ed ancora tanto per la ricognizione, e visura de' libri degli antecedenti, per giustificare l' immunità pretesa in quantità, e qualità, conforme altre volte è stata conceduta, come ancora per li memoriali, che presentano dati dalle parti a' Magnifici Delegati, cercando dette immunità, *pro omnibus*, ha esatto un carlino. *S' è detto, che così si continui.*

6. Ha esatto per ogni cinquecento pettini, che vengono da fuora, un pettino, e da mille fino a qualsivoglia somma, due pettini. *Si è detto, che così si continui.*

7. Si esige a beneficio comune un diritto da' privilegiati Napoletani, *servata forma Regiae Pragmaticae*, la cui quantità è incerta, perchè i mercatanti, che ottengono detti privilegj, secondo la loro qualità, e negoziazione, pagano più, o meno per ragione della presentata de' loro privilegj, registro, e ricognizione da farsi loro, quante volte contrattano nella Regia Dogana; e poichè quest'uso ad alcuni è più frequente, e ad altri è più raro, ne nasce la varietà del pagamento, che si fa per essi, del quale diritto il Regio Doganiere ne percepisce la porzione. „ Si è stabilito, che per presentata, e regi„ stro de' privilegj de' Cittadini Napo„ letani in vigore della Regia Pram„ matica si esiga un carlino solamen„ te per l' avvenire, e tante volte, „ quante si rinnovano, e si ordina „ eseguirsi i privilegj predetti, si „ esiga un' altro carlino, il quale si „ divida tra detto Regio Credenzie„ re, e Regio Doganiere, ed altri „ Credenzieri, come si divide nell' „ esazione degli altri privilegiati Na„ poletani.

Regio Credenziere del Jus Fundaci.

IN primis. Ha esatto esso Regio Credenziere un carlino per li responsali, che si fanno nella Regia Dogana per le robe, che si estraggono da quella; i quali responsali si formano tanto da esso Regio Credenziere, quanto ancora da' due altri Regj Credenzieri dell' Uso, e Nuova Gabella, del quale n' ha esatta la metà esso Regio Credenziere, e l' altra metà si ripartisce tra detto Regio Credenziere dell' Uso, e 'l Credenziere della Nuova Gabella. *Si è stabilito, che così lo continui.*

2. Ha esatta la nona parte del carlino che si esige per lo suggello, che si pone nel detto responsale, il quale si ripartisce in nove parti, due al Regio Doganiere, e sette agli altri Regj Credenzieri, eccetto però il Re-

Regio Credenziere di mare. *S' è stabilito, che così si continui.*

3. Di più ha esatta la nona parte del carlino, che si esige tanto dal Regio Credenziere di mare per li privilegj, che si presentano, e registrano in Dogana, da' negozianti Napoletani, quanto anche del carlino, che si esige dal Regio Credenziere di terra per gli obblighi, e le spedizioni delle rami, che vanno a forgiarsi fuora, delle sete, e de' filati, che vanno similmente a lavorarsi fuora, che deggiono ritornare in Napoli. „ S' è detto, che così lo conti-
„ nui; *verum* a rispetto de' privilegj
„ de' Cittadini Napoletani in vigore
„ della Regia Prammatica per pre-
„ sentata, e registro si esiga un car-
„ lino solamente per l' avvenire, tan-
„ te volte, quante si rinnovano, e
„ si ordina, che si eseguano i privi-
„ legj predetti, si esiga un altro car-
„ lino, il quale si divida tra detto
„ Regio Credenziere, Regio Doga-
„ niere, ed altri Regj Credenzieri,
„ come si divide nell' esazione degli
„ altri privilegiati Napoletani.

Regio Sballatore.

IN *primis*. Esso Regio Sballatore ha esatti per ogni accesso, *seu* pedaggio, quando va fuora della Regia Dogana a vedere le mercanzie, che s' immettono in magazzini, carlini due per infino a cinque, la terza parte secondo la distanza del luogo, tempo, e fatica. *S' è detto, che così lo continui.*

2. Ha ancora esatte grana tre, e cavalli quattro del carlino per cartella, che si paga quando si fa l' accesso di scendere, vedere, e sballare le mercanzie, quanto per fare il trajo. *S' è detto, che così lo continui.*

3. Ha esatto nelle Fiere di Aversa, Capua, Salerno, per ogni responsale per lo suggello un carlino. *S' è detto, che così lo continui.*

4. Ha similmente esatte grana cinque per presentata di ciascun responsale in dette Fiere. *S' è detto, che così lo continui.*

5. Per ogni pedaggio, *seu* accesso, che fa, quando si scaricano le mercanzie, che si pongono fuora di Dogana nella Fiera di Salerno, ha esatti carlini due per infino a cinque, secondo la distanza del luogo, tempo, e fatica. *S' è detto, che così si continui.*

6. Ha parimente esatto per ogni accesso, che fa in iscendere a vedere le mercanzie nella Fiera di Salerno, nelle botteghe de' mercatanti, e sballare, grana cinque. *S' è detto, che così lo continui.*

Primo Regio Credenziere dello Sballamento.

IN *primis*. Ha esatto esso Regio Credenziere la terza parte de' carlini due, fino a cinque secondo la distanza del luogo, tempo, e fatica, che si pagano per li pedaggi, *seu* accessi, quando si va fuora della Regia Dogana, la quale si ripartisce tra esso primo Regio Credenziere con lo Sballatore, e l' altro primo Credenziere. *S' è detto, che così lo continui.*

2. Ha ancora esatte grana tre, e cavalli quattro del carlino per cartella, che si paga, quando si fa l' accesso in iscendere a sballare, e vedere le mercanzie, quanto per fare il trajo. *S' è detto, che così le continui.*

Secondo Regio Credenziere dello Sballamento.

IN *primis*. Esso Regio Credenziere dello Sballamento ha esatte per ogni

ogni accesso, che fa in iscendere a sballare, e vedere le mercanzie, grana tre, ed un terzo del carlino, che si paga per cartella, ed anche per fare il trajo. *S'è detto, che così lo continui.*

2. Ha esatta la terza parte de' carlini due per infino a cinque, che s'esigono per ogni pedaggio, *seu* accesso, che fa quando va a riconoscere robe fuori di Dogana, i quali si ripartiscono fra il primo Credenziere con lo Sballatore, e secondo Credenziere. *S'è stabilito, che così lo continui.*

Regj Mastro d'atti, e Credenzieri di Peso, e Misura.

IN *primis*. Esso Mastro d'atti, e Credenziere di peso, e misura, ha esatto per ogni presentata di scrittura, che si presenta da' negozianti, come Mastro d'atti, un carlino. *S'è stabilito, che così lo continui.*

2. Ha esatto per esaminar ciascun testimonio di parte un carlino. *S'è detto, che così lo continui.*

3. Ha esatti per ogni decreto assolutorio a beneficio di parti carlini due. *S'è detto, che così lo continui.*

4. Ha esatto un carlino per registro di ciascun ordine de' Superiori, ovvero provvisione a beneficio de' negozianti, come Mastro d'atti. *S'è detto, che così lo continui.*

5. Ha esatto come Regio Credenziere di peso, e misura per ogni cantaro di roba, che si pesa nel Minutillo del mercato un tornese. *S'è detto, che così lo continui.*

6. Ha esatti, come Regio Credenziere, *ut supra*, per ogni accesso, che fa fuori detta Regia Dogana ad ora insolita carlini due sino a cinque, secondo la distanza del luogo, tempo, e fatica. „ S'è stabilito, che „ negli accessi da farsi per lo pesa„ tore, e misuratore con esso Regio „ Credenziere, assistano personalmen„ te, tanto esso Regio Credenziere, „ quanto il Regio Credenziere di ma„ re, i quali esigano per ogni volta „ carlini due, sino a cinque *tantum*; „ i quali si debbano dividere in cin„ que parti, due delle quali vadano „ in beneficio d'esso Regio Creden„ ziere, e l'altre tre in beneficio del „ Regio Credenziere di mare.

7. Ha esatto come Regio Credenziere di peso, e misura per ogni cantaro di mercanzie per qualsivoglia roba, che s'immette nella Regia Dogana, un tornese, e questo fuori dell'ora solita, e fuori del luogo del peso. *S'è detto, che così lo continui,*

8. Ha similmente esatto come Credenziere, *ut supra*, per ogni cento canne di tele, e cannavaccio, che vengono da Calabria, e Francia, un grano. *S'è detto, che così lo continui.*

9. Ha esatto come Mastro d'atti un carlino per qualsivoglia obbligo, che si fa da' Mercatanti per estrarre robe estra Regno. *S'è detto, che così lo continui.*

10. Ha esatto un grano, e due cavalli per lo suggello, che si pone a' responsali. *S'è detto, che così lo continui.*

Regio Pesatore, e Misuratore.

IN *primis*. Ha esatto esso Regio Pesatore, e Misuratore per ogni accesso, *seu* pedaggio, che fa, quando accade d'andare a pesare, o misurare fuori della Regia Dogana per servizio d'alcun Mercatante carlini due, sino a cinque, secondo la distanza del luogo, tempo, e fatica, *praeter* quando va per servizio della Regia Corte, o in casa de' Superiori.

S' è detto, che così lo continui.

2. Ha esatto un grano per ogni cantaro di tutte, e quali si vogliano specie di robe de' franchi, e soggetti, che si pesano fuori dell' ora solita, ovvero fuori del peso. *S' è ſtabilito, che debba eſigere, ſervata la forma del cap. 27. dell' Iſtruzioni dell' anno 1579.*

3. Ha simiimente esatto per ogni centinajo di canne di tela, e cannavacci di Calabria, e Francia, che si misurano fuori della Regia Dogana, o del luogo solito grana due, e mezzo. *S' è ſtabilito, che debba eſigere, giuſta il cap. 28. delle ſuddette Iſtruzioni.*

4. Ha parimente esatto per ogni cento staja d'olio, che si misurano, o si stimano fuori dell' ora, e luogo solito, un carlino. *S' è parimente ſtabilito, ch' esiga ſervata la forma del cap. 29. delle ſuddette Iſtruzioni, però per li ſopraddetti peſi, e miſure, che ſi fanno nella Regia Dogana nel luogo, ed ore ſolite, non eſiga coſa alcuna.*

5. Ha esatti per ogni fede di verità, che fa a' negozianti, ed altre persone con ordine de' Superiori, carlini due. *S' è ſtabilito, ch' eſiga ſolamente un carlino, eccettuatone però quando ſi fa per ſervizio del Regio Fiſco.*

Regio Guardaroba.

HA dichiarato esso Regio Guardaroba di detta Regia Dogana di non avere esatta cosa alcuna in detto suo officio. *S' è detto, che così lo continui.*

Regio Portiere.

AL detto officio di Portiere non vi è diritto alcuno, nè s'è esatto, essendovi solamente la provvisione. *S' è detto che così si continui.* E perchè s' è presentato, che sempre in detto officio si sono esatti da' negozianti alcuni regali *seu* munuscoli. *S' è ſtabilito, che non ſi debbano eſigere per l' avvenire; nè anche da quelli, che volontariamente li voleſſero donare.*

In quanto alle provvisioni, Inferte, Zucchero, e Sale, che a ciascuno de' suddetti officj s'è dato per lo passato. *S' è detto, che così ſi continui per l' avvenire.*

„ E per quello, che tocca a' Ma-
„ gnifici Governatori della Regia Do-
„ gana, e maggior fondaco, e d' altre
„ imposizioni, da' quali si sono esat-
„ ti diversi diritti, sotto pretesto
„ di pedaggi, accessi, ed altro; S' è
„ stabilito, che da oggi in avanti,
„ non debbano esiger diritto alcuno
„ sotto detti, ed altri pretesti, an-
„ corchè volontariamente si volessero
„ dare; ed incorrendo a detti Magni-
„ fici Governatori far diligenza per
„ servizio della detta Regia Dogana,
„ e dell' altre imposizioni, con ac-
„ cudire alle marine, vascelli, ed altri
„ legni marittimi, e magazzini fuo-
„ ri di detta Regia Dogana, od al-
„ tre parti; lo debbano fare senza
„ esazione alcuna". Quale relazione da Noi intesa, e considerata, ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica *„omni tempore valitura*; colla quale „ Diciamo, ed ordiniamo, che da
„ oggi in avanti, inviolabilmente si
„ debba da tutti detti Regj Officia-
„ li osservare, ed eseguire quanto sta
„ di sopra disposto, ed appuntato,
„ per quello, che tocca a ciascuno
„ de' suddetti loro officj nell' esazione
„ de' sudetti diritti, ed emolumenti,
„ e così s' esegua, e non altrimenti,
„ sotto pena a' contravvegnenti della
„ perdita de' loro officj, ed altre a
„ nostro arbitrio riservate". *Datum*

Poena priv. off. et alia arb.

Nea-

Die 29. Febr. 1668. D. Pedro Ant. de Aragon.

Neapoli die 29. mensis Februarii 1668. D. Pedro Antonio de Aragon. Vid. Galeota Reg. Vid. Garrillo Reg. Vid. Navarra Reg. Vid. Ortiz. Cortes Reg. Januarius Anastasius. In Bannor. 1. fol. 195.

PRAMMATICA LXXIX.

Dantur instructiones, pro bono regimine Regiae Dohanae Menepecudum Apuleae §. Vide prag. 8. ubi habentur diritus Archivii.

DEsiderando Noi in quanto sia possibile, ridurre le materie appartenenti al buon governo della Regia Dogana delle pecore di Puglia, al migliore stato, che si possa, acciocchè la Regia Corte nel maneggio di quel Patrimonio sia servita colla puntualità, che si conviene, e che la generalità de' Locati, Massari di campo, ed altri sudditi della medesima Regia Dogana esperimentino in tutto gli effetti della benignità di Sua Maestà (che IDDIO guardi) che non desidera altro, che il maggior beneficio, e mantenimento de' suoi Vassalli; abbiamo risoluto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, e con intervento della Regia Camera della Sommaria, fare la presente Prammatica *omni tempore valitura*; colla quale „ Ordiniamo, e comandiamo, che „ da oggi in avanti, si debbano osservare inviolabilmente i seguenti „ capi d'istruzioni, tanto dal Ministro, che *pro tempore* governerà la „ Regia Dogana, come dagli altri „ Ministri, ed Officiali, maggiori, „ e minori, e da' Locati, Massari di „ campo, ed altri sudditi di essa, ed „ ancora di tutti, e da qualsivoglia „ persona, di qualsisia stato, grado, „ e condizione, che fosse, che per „ qualsivoglia ragione abbia dipendenza, ed annessione delle materie, che in detti capi si trattano, „ e così anche in esecuzione di quanto ci viene ordinato dalla medesima Maestà con sua Real Carta de' „ 14. di Settembre del presente anno.

Quod Locati debeant libere frui demaniis, et tracturis.

1. Essendosi da alcuni anni a questa parte causate diverse spese, e pagamenti alla generalità de' Locati, tanto nel calar colle loro pecore in Puglia, quanto nel ritorno in Abruzzo da diversi Baroni, Università, e particolari: non permettendo godere de' Demanj, ed altri Territorj, e Tratturi, angariandoli coll'esigenza di molte quantità, che loro non ispetta; „ Ordiniamo, che nell'avvenire sotto „ le pene imposte nell'istruzioni, ed „ ordini antichi, ed altri a nostro „ arbitrio riserbate, lascino liberamente pernottare, e dimorare i „ Locati, colle loro masserie di pecore, e d'altri animali per lo „ spazio di ventiquattr'ore, e tanto „ più quanto ricercasse la necessità urgente, conforme sta dichiarato nel „ capitolo quarto ne' Decreti della „ Regia Camera, nel bando dell'Eminentiss. Cardinal Granvela, e „ nell'istruzioni e privilegj antichi „ conceduti a' detti Locati, senza „ che gli Erarj, Agenti, ed altri „ uomini di detti Baroni, Sindaci „ dell'Università, o particolari possano proibire detti Demanj, nè „ da quelli scacciarli, nè molestarli, „ nè in detti Territorj, e Tratturi „ far rappresaglie de' loro animali nè „ altri beni, nè far loro pagare cosa alcuna; ed incarichiamo al Ministro, che ogni anno sarà deputato per lo calo di pecore, che così, faccia eseguire per quel che tocca dalla loro partenza di Abruzzo „ per infino al fiume Trigno, e dal „ detto fiume per infino a Foggia all'Uditore, e Credenziere destinando dalla Regia Dogana per questo „ effetto.

Reintegrentur territoria occupata.

2. Perchè intendiamo, che da alcuni particolari, Università, e persone po-

potenti, sono stati occupati molti Territorj, e riposi della Regia Corte, la quale ne paga il prezzo a' Padroni, in pregiudizio, e danno della generalità de' Locati, a' quali rivendono i medesimi erbaggi, de' quali sono stati pagati; Ordiniamo, che si faccia la reintegrazione di essi, conforme la relazione, che a questo effetto abbiamo commesso, e frattanto si facciano godere liberamente detti territorj, e riposi, senza molestarli, nè obbligargli a pagamento alcuno.

Locati tractentur immunes solutionis passuum pontium, et scaharum.

3. I pagamenti, ed estorsioni, che i Locati patiscono ne' Passi, Scafe, e Ponti, benchè sieno stati proibiti con diversi ordini, così antichi, come moderni, e particolarmente co' primi ordini, ed istruzioni date dal Serenissimo Re D. Alfonso d' Aragona, a Francesco Malumber, e poi dal Serenissimo Re D. Ferdinando Primo d' Aragona, e dall' Invittissimo Imperador Carlo V. con altri ordini susseguenti, *et signanter* nel capitolo quinto del bando dell' Eminentissimo Cardinal Granvela; dove si proibisce l'esigenza di cosa alcuna per pagamento di Passi, ed altro diritto da' fidati della Dogana, minacciando l'esecuzione delle pene imposte. Perchè dalla potenza de' padroni de' passi si è malamente osservato con danno della Generalità; „ Vogliamo, che quelli si abbiano puntualmente da osservare, e che il Ministro, che *pro tempore* governerà la Regia Dogana, applichi ogni vigilanza in ordinare ogni anno, che si preparino anticipatamente i detti Passi, Scafe, e Ponti, ne' quali dovranno trattarsi franchi i locati e loro masserie di qualsivoglia pagamento; altrimenti dovrà pigliarsene informazione, o procedersi all'esecuzione delle pene imposte, non ostante qualsivoglia ordine, o provvisione, che avessero a loro favore; e se i detti padroni de' passi pretendessero alcuna cosa in contrario, compariscano da Noi, o nella Regia Camera, che loro sarà amministrata giustizia, osservandosi intanto l'immunità, *ut supra*.

4. „ E contravvenendosi da' detti Baroni, Università, e particolari agli ordini negli antecedenti capi riferiti, con molestare detti Locati nell' uso di detti Territorj, ed erbaggi, od a pagamento alcuno per le riferite cause, come ancora per le Scafe, Passi, e Ponti, incorrano in ciascheduna volta nelle pene di ducati mille, ed altre a nostro arbitrio. Poena ducatorum mille, et alia arb.

Cavallarii ordinarii detinentur in passibus custodiendis.

5. Acciocchè i Locati non sieno angariati da' Cavallari, ed Officiali, che si destinano alla guardia de' passi con esorbitanza di diritti, con occasione, e pretesto d' esser molti quelli che si destinano alla detta guardia; „ Vogliamo, che tanto nel calare le pecore in Puglia, quanto nel ritornare ne' loro paesi, non si possano destinare in detti passi altri Officiali, che i Cavallari ordinarj di detta Regia Dogana; escludendo ogni altra persona, che fosse raccomandata, e così i creati, e dipendenti de' Ministri, ed Officiali di detta Regia Dogana; e che i detti passi si ripartiscano graziosamente fra detti Cavallari ordinarj, conforme la sufficienza, e soddisfazione, che si terrà di ogni uno; lasciando facoltà solamente al Governatore di essa, di destinare in alcuni di detti passi uno, o più di detti Cavallari, conforme ricercherà il bisogno, però che il Cavallaro, o Cavallari destinandi in detti passi, non possano esigere da' Locati più diritto, che due carlini

„ lini per ogni morra di pecore (con-
„ forme ordina ultimamente Sua Mae-
„ stà nella lettera citata de' quattro
„ di Settembre) intendendosi di tre-
„ cento pecore per morra, senza che
„ possano ricevere altra cosa per
„ qualsivoglia titolo, o colore, tan-
„ to in danajo, quanto in Agnelli,
„ formaggio, od altra roba; la qua-
„ le proibiamo espressamente poter
„ pigliare; e che il pagamento de'
„ suddetti due carlini s'intenda doversi
„ fare una volta *tantum* nel primo
„ passo, dove presenterà la passata.

Cavallarii serviant personaliter.

Vide prag. 1. de administratoribus, et ibi postillam.

6. Ed acciocchè detti Cavallari sieno più puntuali nell'osservanza di quanto loro si commette, e tocca per obbligo del loro officio; „ Ordiniamo, che deb-
„ bano servire personalmente, e non
„ ammettersi loro sostituti; e tenen-
„ done facoltà in virtù di privilegio,
„ o concessione di poter sostituire,
„ quella s' intenda rivocata, e per lo
„ diritto della sostituzione, che aves-
„ sero pagato, potranno accudire a
„ Noi, ed alla Regia Camera della
„ Sommaria, che si farà loro resti-
„ tuire. Eccettuando però da questo
„ le sostituzioni necessarie, che si
„ fanno da donne, e minori, che ter-
„ ranno facoltà di sostituire".

Locatio generalis fiat tempore statuto.

7. Dal ritardarsi il cacciar le note della Locazione generale, e trattenersi le pecore più del solito fuori del Tavoliere della Puglia, nasce molto incomodo alla generalità de' Locati, e da questo può anche dipendere la mortalità delle pecore, come l' ha dimostrato la sperienza; ed essendo questa materia di tanta considerazione:
„ Vogliamo, che le note si caccino
„ al tempo stabilito negli ordini an-
„ tichi, acciocchè la Locazione, e
„ situazione generale resti effettuata
„ alla metà del mese di Novembre,
„ o a' venticinque al più lungo, e che
„ in essa si osservi interamente la
„ professazione volontaria, la quale
„ s' avrà da osservare inviolabilmente
„ nell' avvenire, siccome viene ordi-
„ nato nella detta Carta di Sua Mae-
„ stà.

Vulgo *Caccini* dentur, locatione non sufficiente.

8. Per evitare in quanto sarà possibile la spesa, e l' incommodità de' Locati ne' cacciti, e la vendita, che fanno degli erbaggi fuora delle loro locazioni; „ Vogliamo, che il cac-
„ cito si dia quando la locazione pro-
„ pria non è sufficiente per lo nume-
„ ro delle pecore, che sta assignata
„ a' Locati.

Liceat locatis destinare custodes pro pascuis.

9. Acciocchè si evitino gl' inconvenienti, ed i riclamori, che giornalmente s' intendono della scommissione d' erbaggi della Regia Corte, che molte volte succede per mancamento d' Officiali, che li custodiscono „ Vogliamo, che si dia facoltà
„ a' medesimi Locati di destinar Guar-
„ diani per custodia di detti erbag-
„ gi, acciocchè si ritrovino intatti
„ nell' entrar che faranno co' loro a-
„ nimali, dovendo esser però i det-
„ ti Guardiani destinandi della me-
„ desima nazione, e non inquisiti.

Officiales mittant in Dohanam informationes scommissionum.

10. E benchè si permetta a' Locati il destinare detti Guardiani per la custodia de' pascoli, ed erbaggi; con tutto ciò „ Vogliamo, che gli
„ Officiali della Regia Corte, che
„ saranno deputati, debbano pigliare
„ l' informazioni delle scommissioni,
„ che succedessero, e quelle debbano
„ subito presentare nella Regia Do-
„ gana, acciocchè i contravvegnenti
„ si possano condannare alle dovute
„ pene, e quelle applicarsi a benefi-
„ cio del Regio Fisco.

Apocharum restaurorum, quae venduntur, fiat introitus per Gubernatorem Dohanae in mensa.

11. Per evitare gl' inconvenienti, che per lo passato sono stati in materia delle polizze di ristori donate a diverse persone, dalle quali si sono vendute a' Locati d' altra nazione;
„ Vogliamo, che nell'avvenire le po-
„ liz-

„ lizze di detti ristori, che si aves-
„ sero da vendere, si debbano conse-
„ gnare in mano del Ministro Go-
„ vernatore della Dogana per farle
„ esigere a suo tempo dal Percetto-
„ re, e farsene introito in cassa a
„ beneficio della Regia Corte, ed in
„ discarico del debito di essi Loca-
„ ti, con farsene certificatoria parti-
„ colare, acciocchè si ripartisca *pro*
„ *rata*, ed ogni Locato abbia a par-
„ tecipare per quella porzione, che
„ gli tocca; volendo espressamente,
„ che i Credenzieri, ed Officiali di
„ detta Regia Dogana non si debba-
„ no ingerire, nè partecipare in det-
„ ta vendita di polizze, ma il loro
„ ritratto si debba esigere, come di
„ sopra, toltane quella somma, che
„ bisognasse alla spesa comune della
„ locazione, o per limosine, le qua-
„ li però si debbano fare di volontà
„ comune di tutt' i Locati della lo-
„ cazione, e non per forza, o sen-
„ za loro saputa; e che in dette po-
„ lizze si debbano espressare distin-
„ tamente il luogo, *seu* territorio,
„ ed erbaggio, i venditori, ed i pa-
„ droni di pecore, che comprano la
„ quantità d' animali, e prezzo, per
„ li quali comprano dette polizze di
„ ristori, acciocchè del tutto s' ab-
„ bia notizia.

Observetur, Pandecta.

12. Essendosi sperimentato, che l'alterazione de' diritti stabiliti dalla Pandetta, causa continua lamentazione alla generalità de' Locati; e convenendo darci rimedio opportuno per evitarlo, abbiamo risoluto di far formare nuova Pandetta (siccome si è fatto dal Tribunale della Regia Camera) con attenzione al prezzo, che agli Officiali della Regia Dogana hanno costato i loro officj, ed a che i Locati, ed altri sudditi di essa non vengano angariati; per tanto „ Or-
„ diniamo a tutti e qualsivoglia di
„ detti Officiali della Regia Dogana,
„ che quella osservino puntualmente,
„ *et siguanter* al Libromaggiore, e
„ suoi Scrivani, che al tempo della
„ spedizione dello passato nella Fie-
„ ra col pagamento fatto de' Locati
„ in Cassa, non esigano più diritti
„ di quelli stabiliti nella detta Pan-
„ detta, e l' istesso a' Credenzieri,
„ Segretario, e Mastrodatti, ed o-
„ gni altro Officiale, maggiore, e
„ minore di qualsivoglia grado, che
„ sia, in tutte l' altre cose per li di-
„ ritti, ed esazioni concernenti a' lo-
„ ro officj, e sopra questo punto
„ incarichiamo al Ministro Governa-
„ tore della Regia Dogana, che in-
„ vigili, acciocchè niuno ardisca di
„ trasgredirlo.

Quoad diri-ctus Archivarii dictae Dohanae, vide pag. 81.

13. Acciocchè in tutto quello, che sia possibile, sperimentino i Locati, quanto da Noi si attende alla loro maggiore convenienza; „ Vogliamo,
„ che a' Locati delle Provincie di
„ Capitanata, Contado di Molise,
„ ed altre vicino alla Puglia, che
„ non volessero infondacare la lana
„ a Foggia, ma riportarsi le pecore
„ lanate nelle loro patrie per tosar-
„ le in esse; sia lecito poterlo fare;
„ con che, prima di partirsi, ab-
„ biano soddisfatto quel tanto, che
„ deggiono alla Regia Corte per cau-
„ sa della fida, e che il medesimo
„ si permetta a' Locati delle Provin-
„ cie d' Abruzzo, cioè a quelli d' A-
„ matrice, Leonessa, Montagna di
„ Rosseto, ed Acumoli, restando pe-
„ rò nel suo vigore, ed osservanza
„ per quel, che tocca al restante del-
„ la generalità, gli ordini stabiliti
„ dell' infondacazione.

Permittitur Locatus asportare oves villorum, ut illas rondant in propriis domibus.

14. Essendosi sperimentato con occasione, che i Locati delle masserie di pecore di lana negra non allevano castrati, e fanno pochi agnelli, con che forzosamente hanno da infondaca-

Quomodo debeat recipi lana nigra.

re

re la detta lana nella Regia Dogana per soddisfare la fida, si commettono per ordinario frodi considerabili, tanto da' detti Locati, quanto da' Pesatori, che fanno a loro beneficio la fede della lana infondacata, acciocchè in virtù di quella si spediscano poi le passate senza espressare la qualità della detta lana; che per ordinario, o non è lavata, o è mal lavata, acciocchè sia di più peso, del che ne nasce in più anni, non ritrovarsi poi a smaltire, e resta per due, e tre anni ne' fondaci, e resta la Regia Corte scoverta di quello, che doveva esigere per la fida, nè i detti Locati curano quella soddisfare, col pretesto d' aver infondacata detta lana, la quale oltra de' suddetti inconvenienti, causa notabile pregiudizio al prezzo della lana nuova; „ Ordiniamo, che nell' avvenire debbano detti Locati lavar bene la lana per „ infondacarla, e consegnarla di tutta perfezione; e che i Pesatori nella fede, che faranno della infondazione di essa, abbiano da dichiarare espressamente la qualità di „ dette lane; acciocchè se per loro „ difetto restassero da vendersi, e la „ Corte non soddisfatta del prezzo „ della Regia fida per tutto il dì 22. „ di Luglio, si proceda ad esigersi „ da' detti Locati debitori, e contra „ i Pesatori, che mancheranno all' osservanza di quanto si ordina in „ questo capo, a quel che sarà di „ giustizia; ed incarichiamo al Governatore della Regia Dogana, che „ lo tenga in questa forma avvertito, „ senza permettere però, che questa „ disposizione dia motivo a' Pesatori „ di vessare ingiustamente i Locati.

Non permittatur emptio lanae in feris mercatoribus.

15. E perchè il comprar, e rivender le lane nella Fiera ha soluto apportare alcuni inconvenienti sopra i prezzi di dette lane; „ Vogliamo, che „ questo si possa tolerare solamente a „ quelli, che comprano per conto loro, „ i quali occorrendo rivendere, „ lo possano fare a loro arbitrio, „ proibendo però espressamente questa „ industria a quelli, che comprano, „ e vendono nella medesima Fiera „ per negoziazione.

Prohibetur transitus ovium Aprutii in statum Ecclesiasticum, nec de isto in dictam Provinciam transitu ovium vulgo carfagne, mosce, e ghezze.

16. Essendosi conosciuto di quanto pregiudizio sieno al Real Patrimonio le frodi, che si commettono nel far passare pecore dalle Provincie d' Abruzzo nello Stato Ecclesiastico, e che di esso ripassino in dette Provincie pecore carfagne, mosce, e ghezze; Incarichiamo al Governatore, che „ *pro tempore* sarà della Regia Dogana, che stia con ogni vigilanza per „ evitare questo inconveniente; ordinando agli Officiali a chi spetta, „ e particolarmente a' Ministri deputati per lo calo, e numerazione di „ pecore, l'osservanza di quello, che „ sopra ciò dispongono gli ordini antichi, ed istruzioni della Regia „ Camera, come si vede ne' capi 1., „ e 3. del bando del Cardinal Granvela.

Non expediantur commissiones generales lanae.

17. Per ovviare a' riclamori, che continuamente si sentono de' Commessarj, che ogni anno spedisce per le Provincie il Governatore della Regia Dogana colle commessioni di lana; „ Vogliamo, che nell' avvenire cessino queste commissioni; ed ordiniamo al detto Governatore, e „ suoi successori *pro tempore*, che non „ lo spediscano più in generale per „ le Provincie, come si è stilato infino ad oggi; ma ben si lascia a „ sua disposizione lo spedirle in caso „ particolare d' esservi alcuna denuncia, o sospetto di frode, contra „ alcuna persona nelle Provincie ch- „ convicine, acciocchè non si scusi „ niuno d' infondacare la lana nella „ Regia Dogana, com' è l' obbligazione.

18.

Commissiones contraventionum non expediantur Tabulario plano.

18. Ed essendosi sperimentato il medesimo degli Officiali, a' quali sono state incaricate le commissioni di contravvenzione; „ Vogliamo, che da „ oggi in avanti, si debbano incaricare agli Officiali, o Ministri della Regia Dogana, ed in essa si dovranno esigere le pene della contravvenzione da' Locati, che non „ professeranno in detta Regia Dogana, a ragione di centotrentadue ducati per ogni migliajo di pecore; „ come se attualmente avessero pigliato gli erbaggi della Corte, a „ cui beneficio dovranno applicarsi le „ dette pene (come viene ordinato „ eseguirsi irremisibilmente nella sopraccitata Real Carta di Sua Maestà de' 4. di Settembre del presente anno) e queste commissioni dovranno spedirsi, e farsi gli anni, „ che non si compierà il possedibile „ della Puglia, acciocchè coll' esazione di dette pene si risarcisca la „ perdita della Corte negli erbaggi, „ che non si affitteranno; proibendo „ espressamente a tutti, e qualsivoglia persona, Università, e particolar padroni di erbaggi, la vendita di essi ogni anno per infino „ a tanto, che la Regia Corte non „ abbia smaltito i suoi; ed ordiniamo a' Credenzieri, che, quando „ succede il caso d' aversi da spedire „ dette commissioni, diano agli Officiali a chi saranno incaricate, „ nota distinta, e reale di tutti gli „ erbaggi straordinarj insoliti, dove si dee eseguire la detta pena, „ acciocchè per causa d' ignoranza non „ succedano disordini in danno della „ Regia Corte, nè sieno molestati „ indebitamente quei Locati, che „ non incorreranno in dette pene: e „ fatta la spedizione, e provvista di „ commissione, debbano essi Credenzieri inviar la nota delle persone, „ che si sono provviste in esse, ed „ ancor la nota di tutti gli erbaggi „ estraordinarj insoliti nella Regia „ Camera per fare la concordanza necessaria, e nel ritorno, che faranno detti Commissarj coll' informazioni, che avranno prese, si debbano loro liquidare, e pagare le „ giornate vacanti.

Unus tantum Officialis residentiae sit in qualibet Terra, ubi sunt subditi Dohanae.

19. Perchè intendiamo esser cresciuto in eccesso il numero di Officiali straordinarj nelle Terre, e ne' luoghi di molte Provincie di questo Regno; „ Ordiniamo, che il Governatore della Regia Dogana, e Tribunale di essa, non debbano destinare detti Officiali nelle Terre, „ dove non sono sudditi di Dogana, „ nè animali soggetti, nè soliti di „ essa; ed in quelle Terre, nelle quali possano destinarsi, non debbano „ esservi più che un Officiale, uno „ Scrivano, ed uno Aguzzino, e gli „ altri tutti debbano desistere, restando in ogni Terra delle suddette „ solamente il più antico in conformità del decreto generale della Regia Camera dell' anno *1656.*, e „ destinandosi detti Officiali di residenza in altra forma, od essendovi più di uno, diamo per nulle le „ loro commissioni, e tutti gli atti, „ che faranno; volendo, che, non „ ostanti dette commissioni, restino „ soggetti alle loro giurisdizioni ordinarie delle Regie Udienze; e „ Ministri Regj, o Baronali, a chi „ toccherà di riconoscergli; e detti „ Officiali straordinarj, oltra i soliti, che accettassero, ed esercitassero dette commissioni, incorrano „ nella pena di tre anni di galea".

Poena trienn. per annos tres.

20. Ed intendendosi giornalmente molti eccessi nelle commissioni di residenza causati dal concedersi per lo più a persone di poca obbligazione, e non conosciute dal Governatore

Commissiones residentiae dentur gratis, et personis benemeritis.

re

rte della Regia Dogana a sola proposizione del Mastro d'atti, e Segretario di essa, per occasione degl' interessi, e diritti, che pagano della Mastrodattia; „ Proibiamo, che si „ possano, da quì in avanti vendere, „ ma si debbano concedere a perso„ ne benemerite, e di soddisfazione, „ e 'l Governatore debba in ciò star „ molto avvertito; restando solamen„ te al Mastro d'atti di esigere il „ diritto, che gli tocca nella spedi„ zione di esse, conforme sta tassa„ to nella Pandetta.

Commissarii mittant informationes Gubernatori Dohanae.

21. „ Che ne' luoghi, dove detti „ Commissarj, *seu* Officiali di resi„ denza possano destinarsi, sieno ob„ bligati a mandar ogni mese al Mi„ nistro Governatore della Dogana i „ processi, e le informazioni criminali, „ che avran pigliate; e convenendo „ per qualche negozio grave assicu„ rarsi delle persone, possano, e „ debban farlo, avvisando però il „ Governatore immediatamente così „ del delitto, come della carcerazio„ ne.

22. „ Nelle cause civili i detti „ Commissarj di residenza non avran„ no da procedere, eccetto nelle co„ se, che sono di poco momento, „ e nelle differenze, che occorreranno „ tra le persone suddite di Dogana, „ nelle cose dipendenti da essa, in „ conformità delle loro commissioni, „ e nelle cause, dove bisogna dar „ termine, compilar processo, e prof„ ferir sentenza, non procedono, ma „ debbano le parti accudire nella Do„ gana, o nella Regia Camera ".

Quomodo eligatur Locumtenens Basilicatae.

23. Acciocchè nella Provincia di Basilicata vi sia Ministro d'autorità, che possa decidere sommariamente le differenze, che alla giornata potranno nascere fra' Locati, e sudditi della Regia Dogana di Foggia, che sono in detta Provincia; „ Ordinia„ mo, che nell' avvenire il Governa„ tore di essa abbia da nominare per „ suo Luogotenente in Basilicata un „ Uditore, o il Fiscale di quella „ Udienza, quello, che giudicherà „ più atto per detto negozio, e per „ accalorare, quando sia di bisogno, „ la puntual' esigenza della Regia Do„ gana in quella Provincia.

Dohana mittat ad R. C notam transactionum Basilicatae ab anno 1666.

24. „ E perchè le transazioni fat„ te con l'Università di alcune Ter„ re di detta Provincia di Basilica„ ta, sono notabilmente minorate di „ quello, che furono fatte la prima „ volta in tempo del governo dell' „ Il. Reg. Antonio Capobianco Mar„ chese di Carife nell' anno *1664.* „ debba la Regia Dogana inviar nel„ la Regia Camera la nota di tutte „ le partite transatte in detta Pro„ vincia, colla continuazione de' sus„ seguenti triennj, e degli anni ven„ turi per riconoscere le partite, che „ mancano, e se quelle sono state „ dedotte con giusta causa ".

Notae affectuum terrarum saldarum mittantur quolibet anno ad R. C.

25. Perchè da alcuni anni a que„ sta parte si è tralasciato di mandare „ nella Regia Camera della Sommaria „ l'affitto di terre salde, e le note di „ detti affitti, che sono obbligati a ca„ vare i Credenzieri; „ Ordiniamo, „ che per l'avvenire si debbano quel„ le mandare puntualmente, una col„ l' allistamento d'animali grossi, „ conforme si praticava per lo pas„ sato ".

Quomodo debeant recipi memorialia affectuum, et quid faciendum?

26. Acciocchè si evitino le frodi di restituirsi i memoriali di affitti di Terre salde, e farli di minor quantità, o farli ritrovare *post locationem*; „ Debbano i Credenzieri nel„ le note de' ripartimenti delle lo„ cazioni dichiarare le quantità de' „ carri di coltura, non in generale, „ ma in particolare, nella locazione, „ e poste, a chi sono affittate, so„ pra quali poste si fanno detti af„ fit-

„ fitti, così *ante*, come *post locatio-*
„ *nem*, perchè con questo terrà an-
„ cor notizia il Locato delle poste,
„ dove sono detti affitti, ed a chi
„ sono affittati, e per qual quantità,
„ per potersi regolare nell' incanto da
„ farsi alla candela al tempo del ripar-
„ timento ".

In memorialibus includantur tantum veri affictatores.

27. E perchè s' intende, che ne' memoriali d' affitto di terre salde vi aggiungono altre persone, che non sono i veri proprj padroni, *seu* affittatori, per esimersi dalle loro giurisdizioni ordinarie, con far ancora apparire diversi affitti; „ Ordiniamo,
„ che gli affittatori debbano essere
„ veri padroni, e non persone sup-
„ poste; altrimenti non abbiano da
„ godere del foro, nè si debba loro
„ servare privilegio, nè prerogativa
„ alcuna; e prevenendo questo incon-
„ veniente in detti affitti, vogliamo,
„ che si debbano i memoriali porta-
„ re a dirittura al Ministro, che go-
„ verna la Dogana, il quale avrà da
„ fare di sua mano il *Recipiatur* con
„ giornata, e soscrizione, e poi det-
„ ti memoriali si registrino da un
„ Credenziere co' nomi d' affittatori,
„ e quantità di terre affittate; e 'l
„ Mastro d' atti non possa ricever
„ detti memoriali senza queste circo-
„ stanze, i quali memoriali restino
„ originalmente inquaternati in Ar-
„ chivio, e che la copia di detto
„ libro d' affitto dopo che saranno
„ fatti, si mandi fra otto giorni alla
„ Regia Camera; e fra il medesimo
„ tempo si dovrà ancora mandare la
„ nota degli affitti, che si faranno
„ dopo la locazione, la quale si do-
„ vrà registrare appreso nel predetto
„ libro in Dogana, e coll' istesso
„ conservarsi in Camera.

Condemnationes disordinum registrentur.

28. „ E succedendo condannazioni
„ di disordini, si debbano notare, e
„ registrare per li Credenzieri, e co-
„ sì ancora nel registro de' memoria-
„ li: e 'l medesimo registro faccia il
„ Secretario, acciocchè con tanti ri-
„ scontri si eviti ogni incoveniente".

Contravventio, et scommissio animalium magnorum pro tritturatione.

29. Per parte de' Massari di Campo ci è stata rappresentata la pretensione, che tengono di non esser obbligati a pagare contravvenzione, nè scommissione, o allisramento per le Giumente, Vacche, e Buoi, ed ogni altro animale, che tengono per uso della Scogna delle vittuaglie, che raccolgono nelle loro masserie, asserendo essere stato così solito in vigore dell' istruzioni della Regia Dogana.
„ Vogliamo, che, non ostante qual-
„ sivoglia abuso, s' osservino l' Istru-
„ zioni predette".

Quid servandum, quoad immunitatem gabellae panis.

30. Ed asserendo parimente, che debbano godere della franchigia del pane, e sua gabella, conforme i Locati, e così ancora de' Passi, Ponti, Scafe, Dazj, e Piazze, per le compre degli animali per servizio, ed uso delle loro masserie; „ Ordiniamo,
„ che in quanto a detta gabella del
„ pane, il Governatore della Dogana
„ faccia giustizia a detti Massari di
„ Campo, intesa l' Università di Fog-
„ gia; Ed in quanto a' detti Passi,
„ Ponti, Scafe, Dazj, e Piazze,
„ tenendone privilegio, e concessione
„ di non pagarsi, li faccia puntual-
„ mente osservare".

Prohibetur Commissio ignis?

31. Avendo la sperienza dimostrato di quanto sia la spedizione della commissione del fuoco, che si fa ogni anno, poichè senza utile del Regio Fisco, si causano vessazioni a' Massari di Campo; che però „ Proibia-
„ mo istantemente le dette commis-
„ sioni generali; lasciando però nel-
„ la sua forza, e vigore le proibi-
„ zioni, che sopra di ciò sono negli
„ ordini, ed Istruzioni antiche, ac-
„ ciocchè in caso particolare di con-
„ travvenzione si proceda alla cattura
„ dell'

Digitized by Google

„ dell' informazione, ed esecuzione „ delle pene imposte contra i contravvenenti ".

Commissio circini fiat tempore, quo equi non damnificent sata.

32. Perchè molti Massari di campo si sono lamentati del danno, che si fa loro ne' seminati co' cavalli, e gente, che portano i Compassatori nel mese di Marzo, ed Aprile, quando i lavori sono alti, facendo istanza, che detto compasso si debba fare, o nel mese di Gennajo, finita la semina, o pure tagliati i grani; „ Vogliamo, „ che il Governatore resti incaricato „ di cacciare il compasso in tempo, „ che non faccia danno a' seminati.

33. „ E detto Governatore dovrà parimente provvedere, e fare giustizia a' detti Massari, quando succedesse il caso di passare a coltura da una parte all'altra, circa di non essere astretti a pagare giornate a quelli, che escono per lo compasso, nè molestarsi di fatto a detto pagamento.

Dietae circini non solvantur nisi a Massariis contravenientibus.

34. „ Facendosi il compasso ordinario, non debbano pagare giornate a' Ministri, che accudiranno a detto compasso, quei Massari di Campo, che non si trovano in disordine (come ultimamente comanda Sua Maestà nella detta Real Carta de' 4. di Settembre) non essendo giusto, che si esigano dette giornate, eccetto, che da quelli, che avranno ecceduto, e seminato più dell' affitto; e per la quantità delle versure di disordine si debbano osservare l' Istruzioni antiche ".

35. Essendosi per esperienza conosciuto, che il farsi la misura, e compasso de' territorj affittati a coltura, per lo Ministro predetto, che governava la Dogana, apporta molto dispendio di giornate alle parti, che si trovano in disordine; „ Si dovrà per „ l' avvenire commettere detto compasso a' Ministri inferiori della Dogana, ed altre persone d' integrità, „ e molta soddisfazione: lasciando però all' arbitrio, e disposizione del „ detto Governatore, e Doganiere „ di andar personalmente quando gli „ paresse necessario in qualche caso, „ o luogo particolare, o d' esser „ chiamato ad istanza di parti; ed „ in detti casi se gli avranno da „ pagare le sue giornate nella forma „ disposta nel capitolo precedente, „ essendosi però prima liquidata nel „ Tribunale della Regia Camera, come viene ordinato in detta Real „ Carta di Sua Maestà che IDDIO „ guardi.

Solutio affictus Terrarum saldarum in frumento recipiatur, vulgo a codazzo.

36. „ Avendo da pagare i Massari di campo l' affitto di terre salde, ed eleggendo la Regia Corte di valerne il prezzo in grano, „ tengono pensiere il Governatore, „ ed i Credenzieri della Conservazione per l' aumento che ne risulta, ricevendolo a codazzo, importando un tomolo più per carro, „ sempre che i detti Massari lo consegnano a questa misura, del quale aumento, quando ci sia, ne abbiano ragione insieme col crescimonio a beneficio della Regia Corte, dandone avviso nella Regia Camera, acciocchè ne faccia tener „ conto nelle compre che si faranno.

Qualitas frumenti.

37. „ Ed inviandosi da detto Governatore persona a ricevere detti „ grani, debba destinare quella, della quale tiene maggior soddisfazione, acciocchè nel riconoscere la „ qualità, e bontà di essi, non risulti danno, ed interesse alla Regia Corte, nè a' venditori.

Servetur forus. V de Reg. Marin. ad Reverter. decis. 326. ubi ponit aliquas instructiones Regiae Dohanae.

38. Perchè da Sua M. (che IDDIO guardi) ne viene incaricata l' osservanza della prerogativa del Foro a' Locati, sudditi, ed altri uomini soggetti alla Regia Dogana; nel che intendiamo; che non vi sia stata tutta

l' attenzione, che si richiede. E che, non ostante che nel cap. 14. de'Bandi fatti in tempo del Doganiere Fabrizio di Sangro, si ordina, che non si possano chiamare in giudizio i fidati di Dogana da qualsivoglia Tribunale, eccetto che da detta Regia Dogana, che essendo pigliata informazione da altri Officiali contra di essi, debbano quella trasmettere *gratis*; poichè non hanno lasciato d' inserirsi nelle cause di detti Fidati diversi Tribunali del Regno, senza riguardo, che sia solamente la Dogana, o la Regia Camera loro Giudici competenti. E convenendo in ciò dare opportuno rimedio „ Ordiniamo a tutti, e singoli Officiali „ di questo Regno, così Regi, come „ Baronali; e particolarmente al Sacro „ Consiglio, Gran Corte della Vicaria, e Regie Udienze Provinciali, „ che nell' avvenire non s' inseriscano „ nelle suddette cause de' Locati, tanto criminali, come civili, e miste, ma lascino che in quelle proceda la Regia Dogana, e suoi Ministri *respective*, e che osservino „ puntualmente l' oetatorie, che loro saranno spedite per remissione „ di dette cause, rimettendo *gratis* „ l' informazioni, che forse avessero „ pigliato nella forma, che sta ordinato di sopra.

Cuinam concedantur arma?

39. Essendo cresciute in gran numero le licenze per l' asportazione dell' armi, che si spediscono per detta Regia Dogana; „ Ordiniamo, „ che quelle non possano darsi, eccetto che a persone suddite di Dogana, stante che la facoltà, ed „ uso di esse è stato conceduto per „ loro difensione, e cautela, e non „ di quelli, co' quali la Dogana non „ ha giurisdizione, e concedendosi, „ le diamo per nulle, ed invalide, e „ che non se ne abbia niuna ragione.

40. Dal far decreti in casa l' Uditore della Regia Dogana sono pervenuti molti riclamori; per evitare i quali „ Ordiniamo, che nell' avvenire gli Uditori, che *pro tempore* „ saranno, non debbano spedire le „ cause, nè far decreti diffinitivi, o „ che abbiano forza di diffinitivi, „ fuori del Tribunale, ma in quello „ debbano assistere tutt' i giorni non „ feriati, e procedere a quanto sarà „ di giustizia. Parimente ordiniamo, „ che i decreti diffinitivi si debbano registrare, e che l' Uditore „ stia con ogni vigilanza, ed oculatezza nella firma delle scritture, „ che gli portano i Mastri d' atti, „ ed altri del suo officio, dovendo „ tutte andare per conto suo sotto „ rigorosa visita di quanto firmerà „ delle spedizioni di detta Dogana.

Auditor, ubi jus dicat, et quomodo.

41. „ Vogliamo, che nell' avvenire non si dia molestia a' debitori „ del Fisco per le pene di contumacia, che si sono contratte, e giudicate prima dell' ultimo Indulto „ dell' anno 1662. E tutte le commissioni spedite, espediende contra „ di loro sieno nulle, nè si dia loro fastidio per l' esazione di dette „ pene, ancorchè si pretendesse, che „ già la Corte era cautelata, e si era „ fatta esecuzione; rivocando, ed annullando tutte le commissioni, che „ si trovano al presente giorno spedite, delle quali i Commissarj destinati non si possono più servire, „ e si cassano dette pene da' libri.

Indulgetur debitoribus Fisci ex causa poenarum ante annum 1662.

42. „ E per quel che tocca alle „ dette pene di contumacia dopo detto Indulto, ed altre che s' incorreranno appresso, subito che saranno „ contratte, ed incusate, si debbano „ registrare dal Mastro d' atti, nel „ libro de' proventi, e darsene ancor „ nota al Percettore, acciocchè ne „ tenga riscontro, ed esiga le pene; „ e le commissioni, ed esecuzioni

Poenae contumaciarum post annum 1662. quomodo exigentur?

„ va-

„ vadano con l' estratto del suo li-
„ bro . E per cautela della Regia
„ Corte il detto Mastro d' atti ogni
„ anno sia tenuto inviar nota distin-
„ ta di dette pene incusate , con fe-
„ de , e notamento d' averla data
„ ancora giornalmente al Percettore ,
„ acciocchè possa darsegli carico nel
„ suo conto . E di tutte dette pene,
„ e proventi , così civili , come cri-
„ minali , ne tengano ancor conto i
„ Credenzieri un anno per ciascheduno per inviarlo parimente alla Regia Camera per la causa di sopra riferita . Ed il medesimo dovrà „ osservare per le transazioni , che „ occorrerà farsi delle dette contumacie .

Commissiones generales contra inquisitos prohibentur.

43. Essendosi sperimentati molti inconvenienti proceduti dal concedersi commissioni generali contra inquisiti , e delinquenti „ Vogliamo , che „ da qua in avanti non si spediscano „ più dette commissioni generali , e „ quelle , che in particolare si spediranno , sieno col nome , e cognome di ciascheduno inquisito , e „ le note di detti delinquenti non si „ debbano cavare dal registro generale di essi , nè da' processi , ma dal „ libro de' contumaci , colla fede , e „ soscrizione del Segretario , ed agli „ Scrivani , che si destinano per alcuna commissione , informazione , „ o negozio per le Provincie , dove „ avranno da farsi diligenze fiscali , „ non possano darsi dette note d' inquisiti in altra forma , eccetto „ quando si mandassero particolarmente per quell' effetto .

Commissiones negotiorum ocreuens prohibentur.

44. „ Il commettersi commissioni „ con clausola di negozj a bocca, apporta occasione di lamentazioni , „ per la mano, che si dà agli officiali inferiori , di far vessazioni , per „ il che le proibiamo totalmente , ed „ ordiniamo, che ogni altra commissione di qualsivoglia sorta debba „ prima registarsi , e non vaglia senza registro .

45. Essendosi alterato considerabilmente il pagamento di giornate a' Commissarj , allegando diversi pretesti , contra lo stabilito nella Regia Prammatica ; convenendo levarsi questi abusi ; „ Ordiniamo , che non si „ paghino più di carlini dodici il dì „ a' Commissarj , che si destinano dalla Regia Dogana , e suoi Luogotenenti , per qualsivoglia impiego „ in conformità di detta Regia Prammatica , tolta ogni altra introduzione , ancorchè i Commissarj fossero Dottori ; eccetto quando nelle „ commissioni fosse necessaria la qualità , e graduazione di Dottorato , „ e per dette giornate non possano „ essere molestati gl' inquisiti , non „ essendo stati prima condannati . E „ circa l' esazione di residui , vogliamo , che il medesimo si debba osservare dal Percettore di detta Regia Dogana , e suo Luogotenente , „ e che a' loro Commissarj non possono assegnare le giornate , se non „ alla ragione di sopra riferita .

Prag. 10. §. 64. 67. de off. jud.

Prohibetur vulgo stanza , strame , letti , carceri , bagagli , et gens armata .

46. Similmente „ Ordiniamo , che „ per l' avvenire non si ponga più „ nelle commissioni la clausola , che „ si diano a Commissarj stanza , strame , e letto , bagagli , nè ferri , „ ceppi , e manetti *gratis* , nè accompagnamento di gente armata , essendosi conosciuto , che queste cose servono solamente per estorquere danari , e molestar le Università .

Milites Campanenses nisi effectivi .

47. Convenendo , che le venticinque Piazze di soldati di campagna a cavallo incluso il Tenente , che la Regia Corte paga per servizio della Dogana , stiano effettivi al servizio , e pronti per accudire a quanto loro sarà comandato „ Vogliamo , che i „ det-

„ detti Tenente, e Soldati sieno realmente tali, che non possano tenere altro esercizio, nè sieno creati, nè dipendenti de' Ministri, od altri Officiali della Dogana, nè quelli debbano tenergli occupati in loro servizio, e'l Governatore così lo faccia osservare.

Gubernator Dohanae, et Tribunal R. C. conveniuntur ad invicem.

48. Convenendo, che tutte le materie appartenenti alla Regia Dogana si communichino col Tribunale della Regia Camera della Sommaria, come Tribunale superiore, e supremo in questo Regno delle cose toccanti al patrimonio Reale; „ Ordiniamo espressamente, che ogni Ministro, che „ si destinerà per lo governo della „ Regia Dogana di qualsivoglia posto, e qualità che sia, debba corrispondersi con la Regia Camera „ della Sommaria nelle cose concernenti, così a giustizia, come al „ governo di detta Regia Dogana, „ come lo faceano gli antichi Doganieri, e di qualsivoglia ordine, e „ decreto debbano ammettere l'appellazioni alla Regia Camera.

Poena visitationis, quoad Officialem Gubernatorem: quoad Auditorem, Credenzerium, Secretarium, Librum majorem poena unciarum 100., suspensionis officii per annum, et amissionis officii respective.

49. „ Tutt' i quali Capitoli, ed ordini, vogliamo, che si debbano „ osservare puntualmente, sotto pena „ al Ministro Governatore, di doversenegli dar carico nella Visita: „ di qualsivoglia contravvenzione, la „ Camera ne debba dar parte a Noi. „ E per ciò che tocca all' Uditore, „ Credenzieri, Segretario, e Libro-„ maggiore, incorrano la prima volta in pena di once cento, la seconda in sospensione dell'officio che „ tengono, per un anno, e la terza „ volta nella privazione di detto officio, ancorchè fosse comprato ". Ed acciocchè la presente Prammatica sia nota a tutti, e da niuno possa allegarsi causa d'ignoranza; Ordiniamo che si debba pubblicare, tanto ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, quanto in detta Regia Dogana di Foggia, e nelle Città, dove riseggono le Regie Udienze. *Datum Neapoli die 22. mensis Decembris 1668.* *D. Pedro Antonio d' Aragon. Vidit Galeota Regens. Vidit Carrillo Reg. Vidit Navarra Reg. Vidit Capiblancus Reg. Vidit Ortiz Cortes Regens. Januarius Anastasius. In Bannor. 2.*

Die 22. Dec. 1668 D. Petro Antonio de Aragon.

PRAMMATICA LXXX.

Instructiones pro administratore officii Archivii Regiae Dohanae Mercipecadum Apuliae, et pandectis directorum dicti officii.

A Nostra notizia è pervenuto, che dall' Archivario della Regia Dogana di Foggia non s' accudisce al suo officio coll' assistenza, ed attenzione, che si conviene, e che s' eccede dal dovere nell' esazione de' diritti, in grave danno de' sudditi di detta Regia Dogana, e del Pubblico, e con notabile pregiudizio del Regio Fisco; e perchè a tutti gli Officiali di qualsivoglia Regio Tribunale del Regno, stanno stabilite le Pandette de' diritti, che deggiono esigere; e conviene al servizio di S. M. e del Pubblico, che ancora all' officio di detto Archivario della Regia Dogana si stabilisca non solo la Pandetta per li diritti, che dovrà esigere, ma anche l' Istruzioni, che si dovranno osservare nell' esercizio dell' officio predetto, acciocchè i sudditi di detta Regia Dogana, ed altri negozianti, che accudiranno in essa, non sieno in alcun modo aggravati, al che sempre abbiamo avuto particolar mira; ci è paruto, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, e coll' intervento ancora della Regia Camera della Sommaria, fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, colla quale, *Ordiniamo e comandiamo all' Archivario della detta Regia Dogana presente, e futuri, che da oggi in avanti debbano inviolabilmente osservare le seguenti I-*

stru-

struzioni, per la buona amministrazione di detto Officio, ed esigere i diritti degli atti, che da essi si faranno nel modo stabilito nella seguente Pandetta, videlicet:

In primis, che debba il detto Archivario assistere continuamente nell' Archivio mattina, e sera in tutte l'ore, che praticano i negozianti, cioè la mattina nell'Inverno da ora quindici fino ad ora diciotto, e 'l giorno da ore venti fino a ventitrè, e la mattina d' Està da ore undici fino ad ore quindici, e 'l giorno da ore diciannove fino ad ore ventidue.

2. Che non debba permettere detto Archivario, che in detto Archivio si trattenga persona veruna per conversazione, ma spedisca subito i negozianti, e finito il negozio, e diligenza debba subito licenziarli.

3. Che debba sempre tener chiuse le porte delle scansie di detto Archivio, ed in ciascuna la sua chiave ben accomodata.

4. Che debba conservare con buon ordine, e separazione tutte le scritture, che si conservano in detto Archivio nel modo seguente:

5. Che a rispetto de' libri, e scritture concernenti al Patrimonio di detta Regia Dogana, si conservino dentro le Scansie, che vi sono separate col titolo del Regio Patrimonio, e co' numeri continui dal primo, cominciando nell' ordine di basso dalla Scansia della man sinistra della Porta di detto Archivio, e si ripongano nel modo seguente:

Nella Scansia prima, libri de' Reali Privilegj, Istruzioni d' Erbaggi de' Tratturi, delle Reintegrazioni de' Proventi, e Statonica.

Nella Scansia seconda libri di Squarciafogli di Pecore sotto la Regia Fida.

Nella Scansia terza libri di Liste, e di Ripartimenti delle Locazioni.

Nella Scansia quarta libri de' Memoriali di Terre salde, ed affitti di esse.

Nella Scansia quinta libri de' Compassi.

Nella Scansia sesta libri de' Bandi, *et Diversorum*.

Nella Scansia settima libri di commissioni, e contravvenzioni.

Nella Scansia ottava libri del Pesatore delle lane, e passate delle pecore.

Nella Scansia nona libri di consignazione di terre salde.

Nella Scansia decima libri di Deduzioni d' affitti, *post locationem* a' Locati.

Nella Scansia undecima libri maggiori, fino alla Scansia decima settima.

6. *Item* il suddetto Archivario dovrà fare un Registro, con questo medesimo ordine *proxime* detto di tutt' i libri, e scritture di detto Real Patrimonio; dichiarando il numero delle scansie, dove si ritroveranno riposti.

7. Che sia obbligato detto Archivario aver pensiero, e sollecitudine, di fare introdurre in detto Archivio i libri, che si fanno ogni anno del Real Patrimonio, che sono, *videlicet*.

Libro di Squarciafoglio. Libro Squarciafoglietto. Libro di Ripartimento. Libro di Memoriali di Terre salde. Processo, o Volume del Compasso. Libro di Passare. Libri di Pesatore di lana delle Tre paranze. Libro maggiore. E quando gli Officiali, a chi spetta consegnare i detti libri, fossero renitenti, debbano accudire al Ministro, che *pro tempore* governerà la detta Dogana.

8.

8. Che debba tenere in Cassoni, *seu* stipi separati, e con ordine, i Processi civili da' criminali.

9. Che debba conservare i processi criminali in mazzi dentro gli stipi del criminale, ed ogni mazzo debba contenere dieci processi, cioè Mazzo primo, e poi Processo primo; e così seguitare fino al numero de' dieci; i quali Mazzi si avranno da distinguere Provincia per Provincia, con iscrivere negli stipi, dove si conserveranno dalla parte di fuori i nomi delle Provincie, e così debba osservare de' civili.

10. Ghe debba formare Libro di Repertorio per ordine d' alfabeto de' nomi, e cognomi degl'inquisiti contenuti ne' processi, colla Patria di ciascuno, e Provincia, acciocchè con facilità si possano quelli ritrovare, con esplicar Tale, della tale Terra, di Tale, Provincia dell' Aquila, Cassone, Aquila, Mazzo, numero T. e Processi numero T. mentre ogni Mazzo dovrà contenere dieci processi, e ciascun processo il suo numero consecutivo per l' ordinato dispaccio de' negozj.

11. Che debba tener particolar pensiero di farsi consegnare dal Secretario della Dogana i processi finiti, e sentenziati, e subito mettergli in registro, *seu* inventario alfabetico, colla distinzione suddetta, e questo, mese per mese con fargli la ricevuta.

12. *Item* s' ordina, che debba formar un libro, nel quale abbia da notare di propria mano alla giornata tutte l' informazioni, che s' andranno pigliando, in conformità di quello, che sta ordinato al Mastro d' atti di detta Regia Dogana, che debba giornalmente dopo ricevuta qualsivoglia informazione, fra il termine d' ore 24. darne nota ad esso predetto Archivario, e di questo abbia pensiere particolare negli ultimi mesi, che detto Mastro d' atti complisce l' affitto, acciocchè colla mutazione non si disperdano le scritture.

13. Che debba tener libro, per quando consegnerà alle parti i processi civili finiti, a fin di farsene fare ricevuta, per non ismarirsi detti processi, con tener pensiere di ricuperargli, e collocargli al loro luogo di prima, nè lasciarli sciolti sopra la Banca, ma serrar subito il Cassone, *seu* stipo.

Item in quanto a' diritti, che avrà da esigere detto Archivario, osservi i seguenti Capi, cioè:

14. Per cercatura di qualsivoglia Processo, Informazione, o Scrittura, sistente in detto Archivio, se gli paghi un carlino, essendo corrente, o di pochi anni; ma essendo di cinque anni a dietro due carlini; ed essendo molti Processi, informazioni, o scritture, non ecceda la somma di carlini cinque.

15. Per ogni perquisizione d' inquisito detenuto per lo Palazzo, o carcerato, che non sia povero, possa esigere carlini due.

16. Per perquisizione d' inquisito, che vuol godere l' indulto, possa esigere carlini due.

17. Per perquisizione, affin di vedersi dalle parti l' inquisizione d' alcuna persona, e questo, precedente ordine del Tribunale, carlini due, oltra la liquidazione.

18. Per fede d' inquisizione carlini due.

19. Per perquisizione d' alcuna persona, a fin d' ottener qualche officio, carlini quattro, oltra le liquidazioni ed inquisizioni, se vi fossero.

20. Per perquisizione d' alcuna persona, che si vuol fare Prete, o Monaco, carlini cinque, oltra le liquidazioni d' inquisizioni, se vi fossero.

21.

Digitized by Google

21. Per perquisizione de' carcerati poveri, e per servizio del Regio Fisco non esiga cosa alcuna.

22. Per cassatura d'alcun nome d'inquisito, ed inquisizione dal registro carlini tre; ma che sia precedente decreto del Tribunale, e non altrimenti: e che detta cassatura sia di mano del Mastro d'atti, e dica: *Cassatus vigore decreti interpositi sub die T.* e si soscriva.

23. *Item*, che di tutt'i diritti, ch' esigerà detto Archivario, si abbiano da fare tre parti, delle quali due appartengano al Mastro d'atti di detta Regia Dogana, e la terza appartenga al suddetto Archivario, oltra del salario, che gli sarà costituito.

Ed acciocchè la presente Prammatica sia nota a tutti, e da niuno si possa allegar causa d'ignoranza; Ordiniamo, che si debba pubblicare per li luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e che se n'affigga copia stampata nella porta del Tribunale di detta Regia Dogana, e dell' Archivario di essa, acciocchè tutt'i Negozianti ne tengano la dovuta notizia, atteso che tal'è nostra volontà, ed intenzione. *Datum Neapoli die 22. mensis Decembris 1668. Don Pedro Antonio de Aragon. Vidit Galeota Reg. Vid. Carrillo Reg. Vid. Navarra Reg. Vid. Cipiblancus Reg. Vid. Ortiz Cortes Reg. Lombardus. In bannor. 2.*

Die 22. Dec. 1668. D. Pedro Ant. de Aragon.

Decretum Regiae Camerae Summariae,

sive

PRAMMATICA LXXXI.

Proxenetae habent eorum privilegia a R. C. S. ejusque Jurisdictioni subjacent.

VErtendo lite in questa Regia Camera della Sommaria tra i Mezzani di cambj, e mercanzie di questa Fedelissima Città di Napoli, eletti per gli *olim* Giudici della Regia Zecca: pretendendo esser mantenuti nell' esercizio de' loro officj, giusta il tenore de' loro privilegj, ed il Magnifico Vincenzo Posa odierno Giudice del Tribunale di detta Regia Zecca: pretendendo similmente, che detti Mezzani non potessero esercitare senza la rinnovazione de' privilegj di esso Magnifico Giudice, e fossero tenuti a dargli un annuo pagamento *pro una vice, vel singulis annis*, giusta la dichiarazione da farsi da detta Regia Camera, e continuare la giurisdizione in tutte le cause di quelli; subentrando il Regio Fisco, che la giurisdizione predetta spettava, ed era spettata alla Regia Corte, ed anche la spedizione de' privilegj di detti Mezzani, stante che per detta Regia Camera per molti anni furono quegli spediti in tempo della dimissione del Tribunale predetto, anche precedenti molti affitti; ed intese per detta Regia Camera piu volte le parti in contraddittorio: si convenne tra detto Regio Fisco, il Giudice predetto, ed i detti Mezzani, di pagare ducati tremila, *pro una vice tantum* in beneficio della Regia Corte, per quaranta di essi, con che in ogni futuro tempo non fossero tenuti ad altro, e potessero esercitare detti officj loro vita durante *tantum* co' privilegj da spedirsi da detta Regia Camera: e che la giurisdizione di essi fosse sempre subordinata a detta Regia Camera *una* colla cognizione delle loro cause civili, e criminali, e miste, e particolarmente quelle toccanti i loro officj: e sopra di essi detto Magnifico Giudice non avesse in ogni futuro tempo ragione, nè azione alcuna: e che per tutte le sue pretensioni se gli dovessero pagare *pro una vice* ducati mille, e dugento di detta somma. Delle quali cose essendosene per detta Regia Camera fatta consulta a Et sunt &c.

Sua Eccell. a' 25. di Febbrajo passato del presente anno 1669. fu con biglietto di detta Eccellenza de' 9. di Marzo detto ordinato doversi così eseguire, e per esecuzione di quello per detta Regia Camera fu interposto decreto, che adempiute per detti 40. Mezzani le cose da adempiersi, si fossero date le spedizioni necessarie, per l'esercizio de' detti loro officj, tanto in questa Fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, Distretti, e Casali, quanto in tutte le Fiere celebrande *singulis annis* nelle Provincie di Terra di Lavoro, e Principato citra, come per ogni altra occorrenza di negozj, che *in dies* può accadere in quelle, conforme il tutto dagli atti apparisce. E per osservanza di ciò furono da quelli pagati i detti ducati tremila a beneficio di detta Regia Corte; e procedutosi per detta Regia Camera alla spedizione de' loro privilegj, e perchè tra l'altro, che essi capitolarono con detta Regia Corte, vi fu, che si dovessero emanare bandi rigorosi, che altri, fuorchè essi quaranta Mezzani, non potessero esercitare, ed intromettersi in detti officj, sotto gravi pene; che perciò al presente, servata la forma di detta transazione, hanno fatta istanza per la spedizione, ed emanazione di detti bandi, acciocchè s'eviti il danno, ed interessi di essi Mezzani, che nasce dal non essersi quelli finora pubblicati, e per essere ancora in pregiudizio del Regio Fisco per causa, che da aliene persone, non comprese in detto numero, s'intende *in dies* senza privilegio di detta Regia Camera fare detto loro officio, non potendosi procedere all'esecuzione delle pene contra di quegli in beneficio di detto Regio Fisco, e d'alcuni altri Mezzani compresi in detto numero, si è ritardata, e ritarda la pubblicazione di quelli, non aversi finora pigliati i privilegj di detta Regia Camera, poco curandosene; che perciò volendo *debite* provvedere, abbiamo fatto il presente bando per lo quale „ Ordiniamo *ad unguem* l'os-
„ servanza dell'infrascritto, sotto le
„ pene infrascritte, *videlicet*.

Fiant quamplures ordinationes circa eorum officium.

1. „ *In primis* si dà facoltà a' predetti 40. Mezzani di cambj, e
„ mercanzie di potere esercitare detti
„ officj servata la forma de' loro privilegj, e transazione inita colla
„ Regia Corte, da notarsi i loro nomi, e cognomi in piedi del presente, acciocchè sieno noti a tutt'i negozianti, e se per alcuno di
„ essi s'attenda a fare detto officio
„ senza privilegio di questa Regia
„ Camera, *pro nunc* resti sospeso,
„ *citra praejudicium* delle ragioni del
„ Regio Fisco per l'altre pene riserbate ad arbitrio.

2. „ S'ordina, e comanda a tutte,
„ e quali si vogliano persone di qual-
„ sivoglia stato, grado, e condizione si sieno, che non ardiscano, nè
„ presumano di fare l'officio di Mezzano di cambj, e mercanzie, nè
„ intromettersi in detti negozj sotto
„ qualsivoglia pretesto, o colore, ancorchè fossero giovani di Mercanti, bastasi della Regia Dogana,
„ bazzarioti, ed altri, sotto pena di
„ ducati trecento per ciascuno, da
„ applicarsi a beneficio del Regio Fisco, ed altre pene riservate ad arbitrio di questa Regia Camera, de'
„ quali ducati trecento se nè darà la
„ terza parte al rivelante, e si terrà secreto.

3. Perchè è pervenuto a notizia del Regio Fisco, che per alcune persone s'esercita l'officio predetto con ispalla *seu* appoggio d'alcuno di essi 40. Mezzani, facendo notare i negozj ne' loro libri, come fatti da essi, contra

Digitized by Google

tra la forma de' loro privilegj, che perciò, *citra praejudicium* delle pene incorse, da oggi in avanti „ Proi- „ biamo notare simili negozj, sotto „ pena di ducati trecento a beneficio „ del Regio Fisco, da eseguirsi tanto contra le dette persone, quanto contra i Mezzani, che noteranno quegli in detti loro libri, oltra l'altre pene riserbate ad arbitrio, ed alla persona, che rivelerà, si darà la terza parte, come di sopra, essendo di gran pregiudizio così al Regio Fisco, come agli altri Mezzani compresi in detto numero.

4. „ Si proibisce che niuno di essi 40. Mezzani stabiliti, *ut supra*, possa servirsi di Creati, o d'altre persone per trattar negozj di cambj, e mercanzie, nè quelli condurre con loro, eccetto che in caso di legittimo impedimento con licenza di questa Regia Camera, e dell'infrascritto Signor Presidente Commissario; altrimenti facendo il contrario, s'intendano incorsi nella pena di ducati trecento, applicanda al Regio Fisco, ed al rivelante si darà la terza parte, come sopra.

5. „ Che non si debbano ammettere altre fedi di negozj di cambj, e mercanzie, eccetto quelle, che si faranno per essi 40. Mezzani, stabiliti, ed ordinati da questa predetta Regia Camera, dandosi per nulle tutte l'altre forse faciende da altre persone non privilegiate, e non comprese in detto numero.

6. „ Si proibisce a' medesimi quaranta Mezzani, che non debbano trattare mercanzie, nè compre di qualsivoglia sorta, nè fare altri negozj, e quegli applicare a loro proprio comodo, sotto le pene in detti loro privilegj dichiarate, e „ privazione *penitus* di detti loro officj.

7. Perchè è pervenuto a notizia del Regio Fisco, che per alcuni di essi si trattano negozj di noleggi di vascelli, ed altri legni contra la forma degli ordini di questa Regia Camera, circa di ciò pubblicati; per tanto, *citra praejudicium* delle pene incorse „ Ordiniamo, che in detti „ negozj non si possano, nè debbano „ intromettere, sotto pena di ducati Poena ut sup. „ trecento da applicarsi al Regio Fisco, ed altre riserbate a questa „ predetta Regia Camera, ed alla „ persona, che rivelerà, che per alcuno di essi si sia contravvenuto „ all'osservanza di ciò, si darà la „ terza parte, come di sopra.

8. „ S'ordina, e comanda a' medesimi 40. Mezzani, che servata la „ forma de' loro privilegj spediti per „ questa Regia Camera debbano presentare ogni anno in fine dal primo per tutto i dieci di Gennajo „ di ciascun anno, in potere dell'infrascritto Attuario i libretti scritti di lor proprie mani di tutt'i „ negozj, che avranno trattati, affinchè si possano far conoscere dal „ Signor Presidente Commissario, „ con dichiarare in quelli, che fuori „ de' negozj notati non abbiano effettuati altri, i quali libretti, dopo la ricognizione predetta si ritorneranno loro; ed occorrendo aver „ fatti altri negozj, e quelli non notati, si procederà contra di essi „ all'esecuzione delle pene, *ut juris* Poena ut jure. „ *erit*, e questo per cautela de' negozianti, e bene pubblico, acciocchè „ bisognando averne fede, loro si „ possa fare; ed anche sieno tenuti „ presentare i libri nuovi ogni anno, „ con farli cartizzare, e notare dall'Attuario del negozio, acciocchè „ non possa succedere frode alcuna

„ con lacerare alcuna di quelle; ed „ ogni volta, che alcun negozio con„ cluso si ritrattasse, con volontà de' „ contraenti, in tal caso quello non „ casseranno, ma ne facciano del par„ ticolare notamento distinto, nella „ margine della partita di detto ne„ gozio, facendosi però pagare i so„ liti diritti, che *de jure* loro spet„ tano, e questo, sotto pena di du„ cati trecento a beneficio del Re„ gio Fisco, ed altre riserbate a „ questa Regia Camera ad arbitrio.

Poena ducatorum 300. et alia arbitr.

Ed acciocchè il presente bando sia noto a tutti, ed in ogni futuro tempo non si possa allegare causa d'ignoranza; Vogliamo, che si pubblichi, e si affigga *in valvis* della Regia Dogana di Napoli, ed altri luoghi necessarj. *Datum Neapoli in Reg. Camera Summariae die 21. Junii 1669. D. Antonio Juan de Centellas R. M. C. L. Vidit Fiscus Joannes Dom. Asslutus. Franciscus Mangus Pro mag. Act. Cons. Bulinus Secretar. Lelius Parigianus Act.*

Die 21. Jun. 1669. D. Ant. Juan de Centellas R. M. C. L.

(*) PRAMMATICA LXXXII.

Vectigal pecuarium ad professionem voluntariam penditur. Modus et tempus profitendi statuitur, ne fraus intervenial.

CAROLVS DEI GRATIA REX, *et Regina Mater Tutrix, et Gubernatrix. D. Nicolaus Gascon y Altavas, Miles Hispanus, Praesidens Regiae Camerae Summariae, Generalis Gubernator Regiae Dohanae Menepecudum Apuleae, et Dohanellae Aprutii, et in omnibus per S. E. specialiter Delegatus cum alter Nos, etc.* In esecutione delli Reali ordini dichiarati anco nel cap. 7. dell' vltima Regia Pramatica emanata d' ordine di S. E. a' 22. del mese di Decembre 1668. douendosi continuare in questa Regia Dohana il modo di viuere per volontaria Professatione per essersi da quello conosciuto il beneficio di questo Real Patrimonio, et il sollieuo della generalità de' locati, perchè non vengono a pagare per altro numero di pecore, che per quelle, che effettiuamente possedono, e da essi volontariamente s' assegnano: Per tanto attenti al maggior beneficio della Regia Corte, con l'aumento di questa industria, per sodisfare al debito di Nostr' officio, ci semo totalmente applicati al mantenimento delli locati predetti, procurando con il maggior sforzo, che questo peso sia ripartito eguale, e fra molti, acciò resti generalmente tolerabile, vsando anco ogni industria, che l' animali di essi, così grossi, come minuti restino a tempo debito ben collocati nell' ordinarie Poste delle loro proprie locationi (con la scorta dell' antiche, e ben fondate Regie Instruttioni di questa Dohana) n' ha parso confirmando prima tutti li Banni, et ordini emanati concernenti a detta volontaria Professatione, e qualsiuoglia Capitolo contenuto in essi, così come fussero in questo *de verbo ad verbum* inseriti, di ordinare il presente Banno per le cause accennate, e per notitia dell' istessi locati.

Primo s' ordina, e comanda a tutti li Padronali di pecore, et animali grossi, loro Agenti, Ministri, Massari, Gargari, et altri, che debbiano, e ciascheduno d' essi debbia nel prossimo mese di Settembre, e dall' hora in poi per tutti li 20. del seguente mese d' Ottobre venire, o mandare a professare il vero, reale, et effettiuo numero di pecore, e d'animali grossi, che ogn' vno tiene, con il nome, cognome, e Patria di essi Padronali; la qual Professatione haurà da essere con giuramento, e per tutto il tempo di sopra stabilito delli 20. d' Ottobre nel qual giorno hauemo disposto dare principio alla locatione generale, e stabilire le giorna-

nate, et hore, che si dourinno consignare le liste a'locati di ciascheduna locatione vna per vna, conforme andaranno complendo l' assignatione delle pecore reali, assolutamente con quel numero di pecore reali, che volontariamente haueranno professate senz' aggrauarli d' altro peso di rata, affinchè per il primo del susseguente mese di Nouembre si ritrouino dispensate tutte le liste, ripartite le locationi predette, et immessi in quelle tutti l' animali, in conformità dell' antiche Instruttioni di questa Regia Dohana.

II. Che tanto li Padronali di pecore, et altri animali, che haueranno fatta l' assignatione di essi in questa Regia Dohana, e pigliata l' erba delle 23. locationi della Puglia, quanto quelli, che se bene fussero calati, non haveranno fatta l' assignatione sudetta, non possano, nè debbiano dopo il detto dì primo di Novembre, che sarà complita la locatione generale dimorare nelli riposi ordinarij della Regia Corte; ma debbiano quelli calare in Puglia, e locarli nell' ordinarie Poste delle locationi, che li saranno dispensate; altrimente da detto tempo in poi, ritrouandosi fuori di quelle, ancorchè dimorassero nelli detti riposi ordinarii, incorreranno alla pena della controuentione, come se fussero ritrouati in erbaggi estraordinarij insoliti: per il qual' effetto senz' altra dilatione si destinaranno li Commissarij per la liquidatione delle dette controuentioni, e saranno irremisibilmente condennati li controuenienti a pagare la pena stabilita nelle Regie Instruttioni, e Pramatica di docati 132. per ogni migliaro di pecore, e per ogni centenaro d' animali grossi.

III. Si fa noto a tutti li Padronali d' animali così grossi, come minuti delle Prouincie d' Apruzzo citra, et vltra, Capitanata, Contato di Molisi, Bari, e Basilicata soggetti, e soliti a questa Regia Dohana, che non saranno venuti, ò haueranno mandati a fare la debita Professatione di essi per tutti li 20. d' Ottobre in conformità del presente Banno, non se li concederà sorte alcuna d' erba, nè dentro, nè fuora del Tauoliero della Puglia, saranno condannati li Padroni di pecore al pagamento della duplicata fida, senza godere erba alcuna della Regia Corte, e li Padronali d' animali grossi alla pena vt supra stabilita della controuentione, ancorchè fusse pieno il Tauoliero della Puglia, e si ritrouassero in erbaggi ordinarii, et estraordinarii soliti di Dohana, mentre si conosce euidentemente la fraude di non voler pigliare l' erba dalle Nostre mani, ma ricomprarla da quelli, che professano le loro pecore, e non le calano in Puglia, o pure da' poueri locati, che per impotenza si riuendono l' erba à vilissimi prezzi, e di volere anco occultare il numero di pecore, et animali, che possedono senza fare la debita reuelatione nel tempo ordinato.

IV. Che nessuno Padronale d' animali, così minuti, come grossi delle sudette Prouincie suggette ardischino fidarli in altre parti, che nell' erbaggi ordinarii, et estraordinarii soliti della Regia Corte, che da Noi li saranno dispensati (eccettuatone le pecore pagliarole di sotto numero di venti in basso) annullando per tal effetto tutti l' affitti, che forse tenessero fatti di Defense guardate, Chiusure, Vignali, Mezzane, Parchi, Matine Pedali, et ogn' altro erbaggio estraordinario insolito, dichiarando nulli, et inualidi tutti li Contratti, Instrumenti, Cautele, e polise, che hauessero fatti per causa di detti affitti, e che

non

non possano essere quelli molestati, seruendoli per loro saluaguardia il presente Banno, sotto pena a chi controuenirà della perdita dell' animali, quali si venderanno inremisibilmente per applicarsi a beneficio del Regio Fisco et alli Padroni dell' erbaggi della perdita del prezzo di essi, et altre pene riserbate ad arbitrio di S. E. e Nostro.

V. Si notifica a tutti li Padronali d'animali grossi, tanto soliti, come altri delle Prouincie soggette a questa Regia Dohana, quali douranno collocare detti loro animali nell'erbaggi della Regia Corte, che non volendo aspettare il tempo della locatione generale, possano dalli 10. d' Ottobre auanti, che finisce la statonica, inclusiue la proroga, e restano l'erbaggi predetti in custodia alli Cauallari ordinarii, accodire in questa Regia Dogana, e dimandare quelle Poste, ristori, et erbaggi, ch'essi vorranno, secondo il proprio bisogno, delle locationi di Guardiola, Castiglione, Casalnuouo, Arignano, Lesina, e Cornito, atte ad animali grossi, perchè si concederanno al più offerente, acciò possano più commodi, et anticipatamente collocarsi li loro animali, e riserbarseli guardati, et intatti per l' arriuo di quelli, che dalli 10. d' Ottobre in poi, e proprio dal giorno, che li saranno rimasti, e liberati dalla Regia Corte, non ci hauerà più autorità alcuna il Cauallaro, al quale sta incarricata la custodia di quelli, nella parte, e quantità, che sarà loro conceduta, e liberata; ma dourà correre assolutamente per conto delli medesimi Padroni d' animali grossi, che pigliaranno le suddette Poste, ristori, et erbaggi delle sudette locationi. Et acciò con maggior libertà vi possano tutti indifferentemente attendere alle compre sudette dichiariamo con il presente, che non s'induchi pregiuditio alcuno godere per quest' anno l'erba della Regia Corte, di restar soliti, e tenuti al pagamento dell' Allistamento d' animali grossi, purchè non siano soliti antichi, stante se gli dispensa per questa volta *tantum*.

VI. Benchè da Noi con particolar pensiero si procurarà, che da Cauallari ordinarij siano ben guardati l' erbaggi della Regia Corte, con inuiarui per tal effetto persone d' autorità per soprascapule, tanto quante ne conosceremo necessarie; ad ogni modo, per togliere ogni dubio, e pericolo, che li locati predetti non habbiano da ritrouare salue, et intatte le locationi predette, e senza danno alcuno, in tempo della locatione generale vorranno dal sudetto giorno delli 10. d' Ottobre in poi pigliare per conto loro qualsisia locatione delle 23. della Puglia, debbiano mandare in Nostro potere li memoriali firmati dalla maggior parte delli locati di ciascheduna locatione, nelli quali facciano istanza di voler quelle per conto loro, perche non solo se li concederà dal detto tempo in poi intieramente, ma d' auantaggio non si deputarà da Noi Cauallaro alcuno per la guardia di essa, ma si lasciarà assolutamente alla custodia delli Guardiani, che saranno da loro deputati, e nominati, purche quelli siano locati dell' istesse locationi, e non inquisiti come di sopra, per accertarsi maggiormente il seruitio di tutta la generalità di essi locati, et a loro nominatione si concederanno da Noi alli detti Guardiani deputandi le solite Commissioni per la guardia delle locationi predette, douendo correre per conto loro non solo la custodia dell' erba di essa, ma della parte di quelli ristori, et erbaggi, che vanno vniti con dette locationi principali, acciò essi medesimi, e non altri se

le

le possano guardare, e custodire.

VII. Che tutte quelle persone, che verranno a fare la professatione di pecore, et animali grossi debbiano quelli assignare, e descriuere in testa delli proprii, e veri Padroni, e non di huomini incogniti, o falliti, acciò la Regia Corte possa esigere a suo tempo la fida, che li spetta per il numero che haverà ciascheduno volontariamente assignato. Auertendo a non fare assignatione alcuna di pecore in testa de' Padronali, che non le calaranno in Puglia; ma le lasciaranno nelle proprie Patrie, e Prouincie, per riuendersi l' erba, che se li dispensa setto pena di pagare de proprio quelli, che faranno simili assignationi la douuta fida, e per pena a quelli, che ricompreranno detta erba di douerla pagare, e farne introito a beneficio della Regia Corte alla raggione di docati 132. il migliaro, et altre riserbate ad arbitrio di S. E. e Nostro.

VIII. Ordinamo, et espressamente commandamo a tutti li locati di questa Regia Dogana, che non ardiscano, nè presumano restare, e fidare con le loro pecore, o con parte di esse nelli stucchi; necnon all' affittatori di quelli non li debbiano ammettere in detti stucchi sotto nome di quelli, che vanno compresi nel contratto del loro affitto, sotto pena alli detti Padronali di pecore di pagare la duplicata fida, per quel numero di pecore, che vi si troueranno da' Commissarii, che per tal' effetto da Noi si destineranno a spese de' controuenienti, et alli detti affittatori della predita del prezzo di tutte le fide, che haueranno fatte da applicarsi immediatamente a beneficio del Regio Fisco, et altre riserbate ad arbitrio di S. E. e Nostro.

IX. Et acciò che si sappia il modo, che haueranno da calare in Puglia in tempo nelli quali haueranno da entrare nelli detti riposi, ordiniamo, e commandiamo, che nessuna massaria di pecore, nè d' altri animali possa partirsi dalle Montagne d' Apruzzo, se non passato li 15. di Settembre, eccettuatone però in qualche caso di neue, pioggia, o mal tempo, nel quale quando se ne darà parte a Noi prouederemo all' indennità della Regia Corte, e commodità de' locati; et essendo li riposi ordinarii, doue haueranno da calare, e riposare le pecore, tra li principali, Saccione Montagna di S. Angelo, e le Murgie; perciò ordiniamo, che li locati, che haueranno da riposare in Sarcione, che sono quelli di Casalnuono, Castiglione, e S. Giuliano possano dimorare in detto riposo senza passare il fiume Biferno per tutti li 15. d' Ottobre, e da detto giorno inanzi possano passare detto fiume, e pascolare per tutto detto mese, e per insino, che vsciranno le liste della locatione generale per la piana de Larino, S. Martino, Coglionisi, e Serra Capriola, di modo che non passino Ciuitate, Ponterutto, e Motta; Alli locati, che haueranno da riposare nella Montagna di S. Angelo, che sono quelli delle locationi dell' Aprocina, Lesina, Arignano, S. Andrea, Pont' Albanito, Caue, e Candelaro, si daranno le passate, che non prima delli 25. di Settembre possano passare per il passo di Coglionisi, da doue a direttura se n' anderanno a Ciuitate, Torre della Gramegna, e da là con ogni prestezza a S. Marco in Lamis per arrivare alla Montagna sudetta; A quelli, che anderanno alle Murgie, che sono li locati d' Orta, Ordona, Feudo, Cornito, Valle Cannella, Salsola, Salpi, Trinità, Ca-

Canosa, Camarda, et Andria, si daranno le passate, che non prima delli 25. di Settembre possano passare per il passo di Melfi, e Spinnazzola: Alli locati della locatione di Tre Santi a loro elettione, o alla Montagna, o alle Murgie, o alli locati della Guardiola, però poco prima della locatione generale, se li darà il Demanio di Castelnuouo, riserbando a molte locationi alcuni altri riposi particolari, e passaggi, che se li concederanno nelli tempi debiti, del qual modo haurassi da osseruare dalli detti locati, e fare osseruare dalli Cauallari di questa Regia Dogana, che saranno deputati alla custodia di detti passi, sotto pena alli detti locati di mesi sei di carceri, et alli detti Cauallari di priuatione di loro officio.

Et affinchè venga a notitia di tutti, nè si possa da persona alcuna allegare giusta causa d'ignoranza, volemo, che il presente Banno si publichi in tutte le Prouincie, e luoghi del presente Regno. Ordinandomo alli Magnifici Capitanij, loro Luogotenenti, et altri a chi spetta insolidum, che lo facciano subito publicare, e con la debita relatione gratis ritorni da Noi, non facendosi da nessuno il contrario per quanto si ha cara la gratia di S. M., e sotto pena di docati mille Fisco Regio, etc. Al presente Corriero si diano carlini tre per ogni Terra per il suo pedatico conforme al solito. *Foggia li* 20. *Luglio* 1675. *D. Nicolaus Gascon y Altauas. Locus sigilli. Barberiis. Freda. Lanzara Secretarius. Banno ut supra.*

Die 20. Julii 1675. D. Nicolaus Gascon y Altauas.

PRAMMATICA LXXXIII.

CAROLO VI. Imp. et Regn. Stipulationes cum Fisco hac nova constitutione ab interpretatione soluentur, et fortuitis casibus. Exequutio ne detur. Id ut fraudibus Publicanorum occurratur. Haec Constitutio a Rege Catholico non est confirmata.

AVendo Noi per lunga esperienza conosciuto, che dalla facilità, con cui agli Affittatori de' Reali Arrendamenti si concedono, o sospensioni, durante il tempo dell' affitto, mercè le quali ritardano i pagamenti delle quantità dovute o sconti nella fine, e qualche volta durante anche l'affitto medesimo, per cagioni o vere, o false da loro allegate, ne sien provvenuti gravissimi abusi, e che oltre alla gran moltiplicazione delle liti, ed alle sottigliezze maliziose, ed alle spesse frodi, che si commettono nel farsi i detti affitti, ne siegua ancora il discredito de' Regj Arrendamenti, ed il danno tanto del Real Patrimonio, quanto de' privati Consegnatarj, ed interessati; di cui di continuo si sentono le doglianze, e che tutti questi disordini nascono dalla inosservanza, e dalle capricciose, e rilasciate interpretazioni, che da' Dottori si son date a' §§. 116. e 117. della *Pramm.* 73. sotto il titolo *de Offic. Proc. Caesaris*, co' quali dal Re Filippo IV. di gloriosa memoria erasi salutevolmente provveduto a questi mostruosi sconcerti: Ordinandosi nell' accennato §. 116. *Que de aquí adelante en todos los Arrendamientos las personas en quien se remataren, se obligue à que no pediran excomputo, o descuento de las rentas, ò parte dellas por ningun caso fortuito, que sucediere de esterilidad de la Tierra, tempesta de mar, robo, fuerza, à que no se puede resistir, fuego, ò otra qualquiera causa, ò caso pensado, ò no pensado, major, o minor, ò ygual à los referidos, y aunque sea de tal calidad, que sea necessario expressarlos; y aunque concurran muchos à un tiempo, ni por peste, ni guerra fuera del di-*

dicho mi Reyno de Napoles, ni en el; sino, que por ello se turbe su estado universal, ni porque por mi, ò por mis Virreys, del se hagan ordenes, y Prematicas para fuere, è entre de essos Reynos, de las quales se pretenda, que se siga danos menoscabo de los dichos Arrendamientos; Excepto si las dichas ordenes, y Prematicas derechamente impidieren la execucion, y cobranza de los derechos pertenecientes al tal Arrendamiento. Porque en tal caso quiero, que se pueda pedir, y conceder el excomputo, conforme se hallare ser de Justicia. E nel § 117. *Y porque en virtud de los remates de los Arrendamientos, se deve, y puede proceder a la execucion, y cobranza de mis rentas contra Arrendadores, Caratarios, y Fiadores, breve, y sumariamente, y por via executiva; la qual no es justo cesse ni se suspenda por pretension de excomputo, ni otra qualquiera, que opongan los Arrendadores; Mando, que sin embargo de ellas se vaya procediendo en la execucion, y à premio, hasta que realmente, y con efetto sea satisfecha, y pagada mi Real hazienda. Sino es que la exception, y excomputo, ò otra legitima, ò puesta por el Arrendador, se prueve, y verifique entre de un breve termino, que se le senale para ello conforme las Prematicas del dicho mi Reyno de Napoles disponen, acerca del modo de proceder en las vias executivas, y cobranza de mis rentas Reales, y lo que no fuere desta calidad, y necessitare de mayor conocimiento de causa, se sirve para jayzio, y via ordenaria; sin retardarse, ni dilatarse por esto el pagamiento de lo que devieren los Arrendatores como dicho es.* Perciò intendendo Noi, anche in esecuzione de' Cesarei Reali Ordini, de' 16. di Febbrajo dell'anno corrente, dar compenso agli accennati abusi, e per l'intera osservanza, così de' suddetti Capitoli contenuti nella suddetta Prammatica 73. come di tutte l'altre antecedentemente promulgate a ciò concernenti; col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio presso di Noi assistente, abbiamo stimato per ora fare il presente bando, col quale abolendo espressamente qualunque pratica, e qualsivoglia interpretazione de' Dottori in contrario, ed irritando, e dichiarando di niuna forza in avvenire tutte l'interpretazioni, e giudicature forse fatte in contrario, Ordiniamo, e comandiamo, che debbano detti Capitoli eseguirsi *ad literam*, giusta la loro forma, contenènza, e tenore, e senza dar luogo ad altra interpretazione, nè ad altra estensione: Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza; Vogliamo, che il presente Bando si pubblichi per tutt' i luoghi soliti, e consueti di questa Illustriss., e Fedeliss. Città di Napoli, suoi Borghi, e Casali, e con la dovuta relata torni a Noi. *Datum Neap. in Regio Palatio die 23. mensis Martii 1726. El Cardenal de Althann. Vid. Mazzaccara Reg. Vidit Alvarez Reg. Vid. Crivelli Reg. Vidit Pisacane Reg. Vidit Ventura Reg. D. Nicolaus Fraggianni a secretis. Mastellonus.* Pubblicata a dì 25. Marzo 1726.

Die 23. Mart. 1726. El Cardenal de Althann.

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA LXXXIV.

CAROLO BORBONIO Rege. Salaria, dum munera vacant, Aerario cedant, salva tamen mercede eorum, qui substituuntur

EL Rey nuestro Senor ha resuelto que los sueldos y emolumentos pertenecientes à todos los empleos vacantes, comprehendidos los Castillos, que solo tienen Comandantes interinos, se cobren y recauden por el

tempore vacantiae.

Tribunal de la Camara de la Sumaria, y en favor del Fisco, y que à los, que provisionalmente sirven, se les assista con aquel salario y gages, que les solian subministrar los Proprietarios, ò la misma Camara, quando los empleos se servian por Substitutos. Y Su Magestad me ha ordenado lo prevenga a V. S., à fin que esse Tribunal, hallandose en esta inteligencia, disponga el cumplimiento de esta Real deliberacion. DIOS guarde à V. S. muchos anos, como desseo. *Palacio à 8. de Junio de* 1734.

Die 8. Jun. 1734. Joseph Joachin de Monteale-gre.

Joseph Joachin de Montealegre. Senor Marques de San Juan Lugarteniente de la Sumaria.

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA LXXXV.

Eodem Rege. Praefectus aerarii constituitur, cui nomen *Suprintendente della Regale Azienda*. Illi Camara rationum summarum subiicitur, quoad oeconomiam.

HA tenido el Rey por conveniente resolver por ahora, y hasta otra orden, que el Tribunal de la Camara con su Lugarteniente prefiga sino la menor novedad en aquel metodo de govirno; en que Su Magestad se ha hallado establecido, y que continue à exercitar las mismas funciones, que por lo pasado, y hasta el dia de oy, han sido de su incumbencia. Y como que Su Magestad ha considerado que la existencia del expresado Lugarteniente en el exercicio del Tribunal de la Regia Camara nò solo nò son incompatibles con el empleo y autoridad del Superentendente de reales rentas, si nò que antes bien las funciones de este suponen las de aquellos, y por consequencia su continuacion. Manda Su Magestad que separadamente, y sin confondir en un mismo Ministro uno y otro empleo, exerza Don Juan Brancacho la Superentendencia, ò Entendencia General de rentas, con facultades, que todos los expresados Ministros de la Regia Camara, y los demas, que en qualquier clase lo fueren en este Reyno de la Real Hazienda, esten subordinados y sugetos en todo y por todo sus operaciones à la inspecion del dicho Don Juan Brancacho, de modo tal, que à qualquier llamada suya esten promptos para ir à su casa, y saber quanto le occurre prevenirles del servicio del Rey, y assi mismo à subministrales sin reserva alguna todos los documentos, papeles, noticias, y luces, que necesitare, para enterarse llenamente de los introitos de este Real Patrimonio, del methodo de su administracion, y de las aplicaciones y exitos actuales de sus fondos, por manera que nada pueda faltar al referido Ministro para formar una cabal y llenissima idea de la entrada y de la salida, ni del modo, en que se govierna.

Ha resuelto assi mismo Su Magestad que todas las consultas, que la Camara hiziere sobre materias de Hazienda, que nò sean contenciosas y de puro litigio, pasen en derechura à manos del mencionado Superentendente; como assi mismo todos los pagamientos, que por qualquier titulo se hizieren, y de qualquier ramo de rentas ò fondos del Real Erario, para despues pasarlo à manos de Su Magestad con su dictamen por el solito canal de esta Secretaria de mi Cargo, à fin de que Su Magestad las resuelva. Y en esta forma, y nò en otra, tengan su curso los negocios.

Se hà servido assi mismo Su Magestad resolver que el citado Don Juan Brancacho con este su empleo goze el sueldo anual de quatro mil ducatos moneda de este Reyno, y que empieze à gozarlo desde el dia

25.

25. de Noviembre proximo pasado, en que Su Magestad le declarò tal Superentendente; à cuyo efecto se ha dado yà la orden à la Escrivania de Racion, para que le haga el asiento. Y de su real orden lo prevengo à V. S., para que con ese Tribunal se hallen en esta inteligencia, y reconozcan en el referido Don Juan Brancacho todo la superioridad y facultades, que Su Magestad le ha conferido, y nò encuentre el menor embarazo, ni dificultad, en la pratica mas libre de ellas: siendo este el animo de Su Magestad. Dios guarde à V. S. muchos anos, como desseo. *Palazio à 13. de Diziembre de 1734. Joseph Joachin de Montealegre. Senor Marques de Sant Juan.*

Die 13. Dec. 1734. Joseph Ioachin de Montealegre.

REGALE DISPACCIO,

sia

(*) PRAMMATICA LXXXVI.

Eodem Rege. Officia ne vendantur cum facultate substituendi. Quibus adneza jurisdictio ne vendantur.

HE puesto en la Real inteligencia del Rey lo, que el Tribunal de la Camara representa en consulta de 11. del corriente, y el parecer, que sobre ella ha dado Don Juan Brancacho, acerca de los motivos, por que supone conviene se continuen à vender los oficios con la facultad de exercerse por Substitudos. Y Su Magestad enterado de todo ha resuelto que los, que han comprado los oficios con la facultad de substituir, se les mantenga en la misma possession, en que presentemente se hallan, como es de justicia; però que se obligue à los duenos à que senalen à los Substitudos la asistencia corespondiente para poderse mantener, sin que hayan extorciones, y cometendolas se puedan con mas franqueca castigar: pues de tomarse ellos nò solo todo el sueldo, si nò tambien los gages, ò la mayor porcion, sin que les dexen lo bastante para substentarse, resultan los graves inconvenientes y reclamores, que se han experimentado.

Que con efecto de oy en adelante nò se venda ningun otro oficio con la dicha facultad de substituir. Pues, aunque la pratica ha manifestado que sin ella se han vendido muchisimos, toda via menos inconvenientes es que no se vendan, ò que se tenga menor utilidad de ellos, que permitirse segun las desordenes, que acarean las substituciones.

Y assì mismo ha deliberado Su Magestad que de los oficios vendibles se excluyan de vender los, que tienen mezlanca de jurisdicion, como tambien otros, que son de mucho perjuycio al Real Erario, assì por el sueldo, que està senalado, como por los provechos, que suelen extender à tales terminos, que viene Su Magestad à pagar muchas vezes doblada la combeniencia, que se figura hay en la venta. Cuyos oficios proveerà Su Magestad en benemeritos, y se sacarà grande y mucha muy utilidad de la buena administracion, y al primer reclamor, que se tendrà, se podran remover sin la dificultad de que conste el delicto, lo que radas vezes se logra, ò la de restituir el precio. Y que todos los demas, que nò tienen jurisdicion, ò nò hay inconveniente, se vendan sin la sobre dicha facultad de substituir, pues para lo contrario se reducen los empleos à comercio. Y nada aprovecha que los Substitudos se deben aprobar por la Camara; por que, si bien en Napoles puede ser menos enganada, por el Reyno però nò hay la misma puntualidad, ademas de las desordenes, que se experimentan. Todo lo qual

prevengo à V. S. de orden de Su Magestad, a fin que el Tribunal de la Camara se halle en esta noticia, y assi lo execute; remitiendo à mis manos una nota de los oficios, que tienen mezela de jurisdicion, y de otros, que nò conviene venderse, como tambien de los, que se pueden vender segun la resolucion de Su Magestad. DIOS guarde à V.S. muchos anos, como desseo. *Palacio à 13. de Setiembre de 1735. Joseph-Joachin de Montealegre. Senor Don Luys Paternò Lugarteniente de la Sumaria.*

Die 13. Sept. 1735. Joseph Joachin de Montealegre.

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA LXXXVII.

Eodem Rege. A decretis Praefecti acta ni ad Camaram rationum summarum adpellatur. De interloquutionibus adpellari non licet, sed decretis definitivis, vel vim definitivorum habentibus, vel de iis; quorum executio reparari nequeat.

HAviendo resuelto el Rey por punto general que tan solamente tengan lugar en el Tribunal de la Camara las apelaciones, que se producieron de los decretos definitivos de la Superentendencia General de la Real Hazienda, y nò de los, que son interlocutorios, como se executa en Espana, y se reconoce por la cedula real expedida al Senor Don Joseph Patino de Superentendente General de la Real Hazienda, con fecha de 14. de Octubre de 1726.; à reserva de aquellos decretos interlocutorios, en que despues de executados nò quedaria reparo con la sentencia definitiva; ò que tubieren fuerca de decretos definitivos, en cuyos precises casos se admitiran las apelaciones: pues de lo contrario resultarian graves danos y perjuycios al real servicio, à la justicia, y al Publico. Lo prevengo à V. S. de orden de Su Magestad, para que el dicho Tribunal se halle con esta noticia, para su regla y govierno en su cumplimento. DIOS guarde à V. S. muchos anos; como desseo. *Palacio à 10. de Mayo de 1736. Joseph-Joachin de Montealegre. Senor D. Ludovico Paternò.*

Die 10. Maii 1736. Joseph Joachin de Montealegre.

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA LXXXVIII.

Eodem Rege. Officia, quae vendi possunt, describuntur. Modus vendendi, et leges in venditionibus adponendae statuuntur.

HAviendo puesto en la noticia de Su Magestad la consulta, que le ha hecho el Superintendente General, junto con los Fiscales de Camara y el Presidente Don Carlos Mauri Comisario actual de oficios, en 7. del corriente, en cumplimiento de las ordenes, que se le dieron en 24. de Setiembre del ano pasado, sobre los oficios, que en esta Ciudad y Reyno se hallan assenados *in perpetuum*, ò vendidos en burgensatico, los, qne se juzgan vendibles, y deben vender, por ser empleos, que requiren inteligencia y abilitad para sus manejos. Y teniendo presente el Rey todas las consultas y informes, que han precedido sobre esta dependencia desde 13. de Octubre de 1735., que se servio resolver de tratase en la Camara y Superintendencia este importante asumpto. Y desseando Su Magestad poner en sistema y conveniente metodo el manejo y administracion de dichos oficios, y las rentas y ministerios, que por ellos se manejan para la mayor seguridad y buena recaudacion de su Erario, y administracion de la justicia. Ha sido resolver se debuelban à este Tribunal los quatro adjuntos libros, en que se describen y contienen los referidos oficios con la nota, que los acompana, firmada de mi mano, para que por el se forme un libro general, en que se prevengan assi los ofi-

oficios perpetuos enagenados, como aquellos, que no se deben vender, y los, que restan vendibles, con la mayor claridad y distincion posible, el qual quiere el Rey se registre, y rubrique por todos los Fiscales de Camara.

Assi mismo ha resuelto el Rey que todos los oficios, que actualmente se hallan vacantes, y son comprehendidos en rubrica de los, que se deben vender, que la Camara pase luego precediendo las debidas subhastaciones à la venta de ellos, debiendo primiero antes de concluyrla dar cuenta al Rey, y esparar su real adprobacion; quien quiere que en lo venidero nò se confiera exercicio interino à persona alguna, por la vacante, que ocurra, de qualquier oficio, y si el que luego se le haya de consultar por V. S., proponiendo las personas, que fueren mas à proposito para el exercicio de ellos, y esperando su real determinacion. Estando prevenida la Camara que en las ventas, que se haran en lo venidero, de los oficios de Capitanos de Campana de las Audiencias del Reyno, tendrà presente que los sueldos de estos deberan reducirse à 15. ducados al mes, mitad de los 30. ducados, que al presente gozan. Que en la de los 30. oficios de Cavallaros de la Aduana de Foxa debe excluyrse el entero sueldo de 45. ducados, que estan assignados à cada uno el ano, el qual no deberan gozar en adelante los sugetos, à quienes le vendiesen los dichos oficios. Y lo mismo se praticarà con los sueldos de los oficios de los Sobreguardias de las Paranzas y Marinas de este Reyno, que gozan emolumentos mayores del dicho sueldo, con el oficio del Diputado de los Regios Lagnos, que goza 180. ducados de salario, y con el del libro mayor de la Aduana de Foxa, que goza 300. ducados de sueldo al ano; de suerte que quiere Su Magestad que en estas ventas proceda la Camara con la major economia y beneficio de su Real Hazienda, y que con la misma consulta quando podrà hazerse el mismo ahorro de salarios en semejantes oficios, que vacaran à damas de los arriva expresados, y que deberan venderse, y con particular reflexion aquellos, que gozan mayores emolumentos, que el salario, con que se les coresponde por la Regia Corte. Entendido que en esta naturaleza de ventas van comprehendidos aquellos oficios, que se hallan concedidos por Su Magestad interinamente, que deberan assì mismo venderse.

Tambien ha resuelto Su Magestad que los oficios de Procuradores Fiscales de las Audiencias del Reyno nò deben mas venderse en adelante, que la provision de ellos deba correr por la Secretaria de Estado y del Despacho de Justicia, à quien corresponde, y que por ella se le consulten las vacantes, que hubiere, con la mitad del sueldo, que al presente goza cada uno de dichos oficios, y que igualmente se execute lo mismo con los, que en adelante fueren vacando, à excepcion de Procurador Fiscal de la Audiencia de Salerno, que solo goza emolumentos. Preveniendo à V. S. y à la Camara haver pasado el aviso de esta resolucion al Secretario de Justicia y Gracia D. Bernardo Tanucci.

Assi mismo ha resuelto el Rey que à los Perceptores des las Provincias del Reyno, y senaladamente à aquellos, que recaudan las contribuciones y dacios en las Provincias mayores de Tierra de Labor, Principado Citra, Basilicada, Otranto, Bari, Calabria Citra, Calabria Ultra, y Abru-

y Abruzo Ultra, que en lo subcesivo fueren vacando, se les senale por su sueldo y gastos de oficio 800. ducados al ano, y à los, que vacaran en dos Provincias menores del Contado de Molise, Principado Ultra, Capitanata, y Abruzo Citra, se le senalen 500. ducados al ano por la misma racon; prohibiendo Su Magestad que nò pueda ninguno de dichos Perceptores exigir derecho alguno por fees de precios vituallas, muerte de Barones, derechos de Torreros, obligaciones, ni por qualquier otro pretexto, ni recibir regalo alguno de las Universidades del Reyno, aunque sea de comestible. Que, en quanto à la expedicion de Comisarios, deban observar inviolablemente la orden expedida en el ano de 1735. Y por lo que mira à la Provincia de Tierra de Labor, cuyo Perceptor reside en esta Corte, que nò pueda este por ningun caso hazer expedicion de Comisarios contra las Universidades de ella, sin la inteligencia y *Vidit* al dorso de la comission del Abogado Fiscal de Capà y Espada, que corriere con el cargo de la inspeccion de la dicha Provincia, siendo la precisa voluntad del Rey que assì dichos Perceptores, como el de la Aduana de Foxa, duren tan solamente en sus manejos por el termino de tres anos, y acabados estos, que la Camara avise haver expirado el termino para saber de Su Magestad si quiere pasar à la eleccion de otros, para la puntual observancia de las ordenes y regolamentos arriva enunciados, por lo, que pertenece à los Perceptores de las Provincias del Reyno, sobre las quales quiere Su Magestad que los Presides de ellas dee inos vigilar con exactitud, infornbmande se pratican las dichas circumstancias; y, en el caso de que se falta à ellos, deberan tomar informacion, y remitirla à esse Tribunal de la Camara, à fin de darse las debidas providencias, à cuyo fin la Camara darà las ordenes convenientes y precisas à los dichos Presides Provinciales, para su puntual cumplimiento.

Assì mismo ha resuelto Su Magestad que por el Perceptor de la Aduana de Foxa se le mantenga y pague el mismo sueldo de 890. ducados al ano, que al presente goza por salario, transporte de dinero, formacion de cuentas, y alquier de casa, con las mismas circumstancias, que van ordenadas à los demas Perceptores de Reyno, de nò poder exigir ninguno derecho, ni tomar regalo sobre pretexto alguno; y que la total exaccion de la Aduana corra por su cuenta, y proprio riesgo, sin pretender derecho de tres por ciento sobre lo, què exiga por racon de atraso; y que por los residuos corrientes nò quede detenido como los demas Perceptores del Reyno.

Que el Presidente Governador de dicha Aduana deba darle toda la asistencia necessaria para la prompta cobranca de las rentas reales de dicha Aduana, à fin de que nò resulte atraso alguno de ellas, en conformidad y al tenor de las ordenes, que por lo pasado tiene dadas esse Tribunal, y particularmente las expedidas en el ano de 1737. por la Junta de Foxa.

Cuya resolucion y oraculo de Su Magestad participo à V.S. de su real orden, para que la Camara la execute y mande executar assì en las partes, donde convenga, con expedir las ordenes combenientes à su debido y puntual cumplimiento. DIOS guarde à V.S. muchos anos, como desseo.

Ps.

Die 20. Oct. 1737. D. Juan Brancacho.

Palacio à 20. de Octubre de 1737. Don Juan Brancacho. Senor Don Luys Paternò Lugarteniente de la Sumaria.

(*) PRAMMATICA LXXXIX.

Ex privilegiis concessis anno 1737.

Eodem Regè. Barones privilegium fori Foggiensis petunt aboleri contra conductores fraudulentes fundorum Regiae Curiae. Rex tamen petitionem eludit, generaliter decernendo leges, decreta, edicta custodiri.

ITem supplicano V.M. a dichiarare, che non siano esenti dalla giurisdizione ordinaria del luogo di lor domicilio coloro, i quali prendono *in fraudem* poche versure di terra, si aggregano alla Dogana di Foggia. E che si osservino nel rimanente le istruzioni del Cardinale di Granvela, il Capitolo 12. del Conte di Lemos *fol.* 53. *tom.* 2., il Capitolo 36. del Re Filippo III. *fol.* 105., e Capitolo 2. et 8. del Re Filippo IV. *fol.* 132. Supplicando ancora V. M. a dichiarar, che la giurisdizione di detta Dogana si estenda sopra le persone de' locati *tantum*, e non sopra i diloro dependenti, familiari, servitori, femmine etc. *Placet, leges, decreta, edicta Regni custodiri, donec aliter fuerit constitutum.*

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XC.

Eodem Rege. Qui Camarae tribunum summarum sunt addicti privilegio fori gaudent.

DEspues de haverme enterado llenamente y de haver considerado y ponderado con la mas seria madura reflexion quanto la Camara de Santa Clara me ha expuesto en consulta de veinte y quatro de Enero de este ano, y la Camara de la Sumaria en consulta de treynta del mismo, sobre la competencia juridicional excitada ultimamente entre mis Tribunales del Consejo de Santa Clara, y la expresada Camara de la Summaria, con motivo del pleyto, que vierte entre D. Luys Paternò Lugarteniente de este, y D. Antonio Cappella, sobre erecion de edificios; he venido en declarar, y resolver, que todos los Ministros, que componen y compusieron el Tribunal de mi Camara de la Summaria, gozen de la exempcion del Fuero en todas sus causas activas, y passivas, sino que en ellas deva, ni pueda ingerirse otro Tribunal alguno; que este privilegio se les mantenga, observe, y guarde sin la menor alteracion, interpretacion, ni obstaculo, siendo conveniente esta independencia à mi major servicio, y à la mas puntual administracion de mi Real Patrimonio, sin que mi concepto en ningun tiempo haya sido diverso de este por lo respectivo à los Ministros Camarales del referido Tribual, ni entendido que fuessen comprehendidos en lo general de la constitution, que mandè establecer y publicar en 14. de Marzo del ano proximo passado 1738.; y en su consequencia mando que la causa, de que se tràta, y que ha dado motivo à la citada competencia, se vea, trate, y decida por los terminos de justicia, que la corresponden en el mismo Tribunal de la Camara de la Summaria, como Juez competente de todas las de sus Ministros, sean activas, ò passivas, y assì lo tendrà entendido la Camara de Santa Clara para su debido puntual cumplimiento en este, y en todos los demas casos de esta naturaleza, que en adelante puedan ofrecerse, y para que en todos tiempos, se tenga, y se haga presente esta mi real deliberacion para su exacta observancia, se anoterà y registrarà en las partes, donde toca y convenga, por ser esta mi voluntad, y convenir, à mi servicio. *Portici* 1. *de Marzo* 1739. *D. Juan Bran-*

Die 1. Mart. 1739. D. Juan Brancacho.

Bran-

Brancacho . A la Camara de Santa Clara.

(*) PRAMMATICA XCI.

Ex privilegiis concessis anno 1742.

Eodem Rege. Ob natam primam prolem Orde, populusque Neapolitanus extraordinariam collationem in aerarium Regium contulit, et privilegia obtinuit.

Secundo articulo supplicia libelli Baronos, aegre ferentes privilegium fori Foggiensis, multis longe petitis argumentis conductores fictitios fundorum Regiae Dohanae a privilegio fori excludere tentant.

COme che S. M. la principal prerogativa, che adorna il suo Baronaggio è l'ordinaria giurisdizione, di cui con oneroso titolo i Baroni sono stati infeudati, ed investiti, si è procurato, e tuttavia si procura dagli uomini, e persone di Feudi, Città, e Terre respettivamente render pregiudicata per tutte le parti la giurisdizione de' Baroni, e da quella esentarsi, specialmente con farsi descrivere nelli libri della Regia Dogana di Foggia, ed ivi aggregarsi *in fraudem* col titolo d' Affittatori di terre salde, prendendo in affitto poche versure di terra, che non coltivano, o pur professando una quantità di pecore, che non posseggono, unicamente per godere foro Doganale, senza che con ciò si apporti alcun vantaggio al suo Real Patrimonio, mentre quella picciola spesa, che essi soffrono per soliti diritti, quasi tutta rimane a beneficio degli officiali della medesima Regia Dogana, restandone appena una picciola parte per il suo Real Patrimonio, e con ciò si rendono talmente audaci, che perdono affatto l' attenzione a' Baroni, ed alla Curia Baronale, si fanno lecito di dare in eccessi, e disordini, a' quali non può ripararsi per quelle strade, che la ragion prescrive per mancanza di facoltà, e giurisdizione, ed in tal maniera non solo rimangono impuniti li delitti, e gli eccessi, che da essi si commettono, ma nè pure inquanto a' debiti, questi affatto da' pretesi locati non si pagano con pregiudizio de poveri creditorj, e soprattutto con pregiudizio del Suo Real Patrimonio, ne' casi de' pagamenti de' rilevj per vedersi diminuiti i corpi giurisdizionali di mastrodattia, e bagliva, quando per contro secondo l' antiche istruzioni del Cardinal di Granvela, confirmate dal Conte di Lemos nel capitolo 12., dal Conte di Miranda nel cap. 27. tali specie di pretesi locati, come fatti *in fraudem* della giurisdizione ordinaria de' loro Baroni, non possono affatto godere il foro doganale; E quantunque gli Avvocati fiscali *pro tempore* della Regia Dogana di Foggia avessero conosciuto, che somiglianti affitti di poche versure di terra, che non coltivansi a descrizione di pecore, che non possedeansi, eran puramente fittizj, e praticati *in fraudem* della giurisdizione rodinaria de' Baroni, con tutto ciò han procurato sostenerle, non con altra ragione, salvo che coll' affermare, che colla disposizione della Prammatica 79. *de Offic. Proc. Caes. nel* §. 27. si fosse confirmato distintamente il Privilegio del foro a tutte le persone ascritte ne' libri doganali, e che dall' arresto 700. della Regia Camera si desuma, doversi attendere i soliti libri della Dogana, e non già l', effettivo, e Real possedimento degli animali, cosa in verità, S. M., totalmente contraria al fatto, mentre l'istesse armi, colle quali han creduto gli Avvocati Fiscali difender le loro idee sono distruttive affatto della medesima, se chiaramente nell' avvisata Prammatica 79. nel citato cap. 27. sta determinato, che gli affitti di terre salde debban farsi da veri padroni, e non fittizj, come chiaramente dimostrano le parole: E perchè s' intende, che ne' memoriali d' affitto di terre salde vi aggiungano altre persone, che non sono i veri padroni proprj, seu affittatori per esimersi-

dalle

dalle loro giurisdizioni ordinarie, con fare ancora apparire diversi affitti, ordinamo, che gli Affittatori debbano essere veri Padroni, e non persone supposte, altrimente non abbiano da godere del foro, nè si debba servare loro Privilegio, nè prerogativa alcuna.

E col citato arresto 700. sta determinato, che coloro debban godere del foro Doganale, quali *tenent* (sono parole dell' arresto) *et possident oves effectivas, et reales*. Per modo che ravvisa la M.V., che a somiglianti pretesi doganali ostano le instruzioni Doganali, li Capitoli del Regno, le Regie Prammatiche, e gli arresti della Regia Camera, con quali finora ingiustamente si sono difesi; Supplicano perciò la M. V. degnarsi ordinare, che con effetto detti Affittatori di poche versure di terre salde, che non coltivano, e coloro, che professano pecore, che non posseggono, non debban godere il foro doganale, come fittizj, e fatti *in fraudem*.

Rex tamen prudenter petitionem emptionum declinat, et de privilegio fori eorum pascua sumentium, qui vere in locum alterius subrogantur, loquitur.

Ne jura Populorum, singulorum, et Fisci, qui coram Procuratoribus Nostris cum Baronibus judicio hac de re contendunt, abolere videamur, Regia potestate, et munificentia extraordinaria utendum in praesentia minime Nobis esse cognoscentes, illud nunc precantibus damus, ut ii, qui ex privatorum Locatorum cessione jus Locationis adquisivisse se se intendent, in posterum, Locatorum jure, et privilegio uti nequeant, nisi aut quibus initio cujuslibet anni, dum sal, terrae, et pascua tribuuntur, cessum solemniter a Locatis jus illud in libris, et Actis Adhuanae legatur, aut quibus cessum, anno quolibet currente, constet ex instrumento publico, et sollemni, quod Judici exhibeatur, cujus fuerit forum declinandum. Interim vero quantocius judicium illud, et litem, ut absolvant, Procuratoribus Nostris praecipimus.

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XCII.

Eodem Rege. Praesidentes codicillares Regiae Camerae privilegio fori gaudent.

ENterado el Rey de haverse propuesto en la Camara de Santa Clara un memorial de Domingo Lettieri, en que pidia que en la causa, que tiene con D. Genaro Solimena Possessor de la Tierra de Altavilla sobre la erecion de un molino, procediesse la Gran Corte de la Vicaria; y de que, nò obstante la instancia hecha por el Presidente D. Carlos Ruoti, para que procediesse en ella la Summaria, por ser D. Genaro Solimena Presidente Onorario de la misma, y tocarle el privilegio del fuero, à tenor del real decreto, havía decretado la Camara de Santa Clara que nò pertenecia al Solimena el Fuero Camaral, y que procediesse el Juez ordinario. Ha resuelto y declara que los Presidentes Onorarios de Camara gozen y deban gozar del Fuero Camaral, como los demas Presidentes de exercicio, y que en esta consequencia nò corra la decretacion hecha por essa Real Camara de Santa Clara en la causa entre el mencionado Domingo Lettieri, y el Presidente Onorario Solimena, en la qual manda Su Magestad que proceda la de la Summaria, y nò la Gran Corte de la Vicaria. Y de su real orden lo participo à V. S., para que essa Real Camara quede en esta intelligencia, y suspenda ò revoque la expressada decretacion. DIOS guarde a V.S. muchos anos, como desseo. *Palacio y Setiembre 13. de 1745. D. Bernardo Tanucci. Senores Presidentes de la Camara de Santa Clara.*

Die 13. Sept. 1745. D. Bernardo Tanucci.

ORDINANZE, E ISTRUZIONI,

Che si danno dallo Illustre Soprantendente Generale della Regale Azienda delli Regni di Napoli, e Sicilia, Signor Marchese D. Giovanni Brancaccio del Consiglio di Sua Maestà alli sudditi destinati di tutti gli Arrendamenti, ed effetti della Regia Corte, nelle Provincie, e Luoghi del Regno di Napoli,

o sia

(*) PRAMMATICA XCIII.

Eodem Rege. Praefectus aerarii edicit modum, ne fraus fiat vectigalibus. Judices quomodo in fraudatores inquirere; custodes, lictores, et inservientes quo modo vigilare debeant?

PRimieramente. Che debbano efficacemente invigilare con tutta la imaginabile esattezza a estirpare li controbandi di qualunque genere, riguardo agli Arrendamenti di Corte, che sono della inspezione di questa Regia Soprantendenza, investigare li controbandieri, e aver notizia di coloro, che per lo addietro si sono esercitati in commetterne.

II. Che, avuta la notizia, debbano usare ogni vigilanza per assicurarsi della roba in controbando, e de' controbbandieri, e prenderne diligente informazione, con procedere parimente al sequestro de' beni tutti di coloro, che risulteranno inquisiti. E riuscendogli di arrestare qualche controbando, subito farne relazione a questa Regale Soprantendenza, con distinzione de' carcerati, della roba. e vetture arrestate, per riceverne la opportuna providenza.

III. S' inibisce espressamente a' Suddelegati ogni altro atto, come escarcerazione, abilitazione, e specialmente di transizione veruna: essendosi esperimentato che li controbandieri, con la speranza di questa, hanno continuata la illecita negoziazione del controbando. Mentre Sua Maestà, per togliere tale abuso cotanto pregiudiziale, ha comandato con Regale Dispaccio per Segreteria di Stato, in data de' 11. di Ottobre del 1735., di non riceversi transazione veruna da' controbandieri, per doversi questi punire con le pene stabilite dalle leggi del Regno.

IV. Che nessuno Arrendatore, Amministratore, o altra persona, che abbia interesse negli Arrendamenti, possa da se sola commettere la informazione giudiziale in materia di controbando; ma debbano accudire dalli Suddelegati da noi fatti, li quali solamente possano destinare Mastridatti, Scrivani, e altri Subalterni, a tal effetto; con dare gli Amministratori, e Arrendatori agli stessi Suddelegati tutte le notizie, e lumi necessarj.

V. Che possa ciascuno Suddelegato a tutta sua sodisfazione eleggere, ed avvalersi di que'Subalterni, Scrivani, e Mastridatti, che meglio stimerà. Avvertendogli però di servirsi di simil sorta di persone puntuali, abili, intere, e zelanti, andando a conto de' sudditi questa di loro elezione de' Subalterni. E se questi commetteranno estorsioni, o avranno dipendenza, attacco, o connivenza con li controbandieri, debbano severamente punirli, e prenderne informazione, e subito rimetterla a questa Regia Generale Soprantendenza.

VI. Che debbano li sudetti usare ogni vigilanza, e tutta la imaginabile esattezza di giustizia, e specialmente contro le persone prepotenti, e coloro, che sono assuefatti a fare industrie de' controbandi.

VII. Che ciascuno Torriero, Portolano, o Portolanoto di Regno sia indispensabilmente tenuto, giunta sarà qualsisia imbarcazione in qualsivo-

Digitized by Google

voglia luogo della sua Paranza, darne immediatamente, e distintamente notizia al Suddelegato più vicino, affinchè il detto Suddelegato mandi subito opportuno numero di Soldati, o Subalterni, a diligenziarli; e ritrovando roba in controbando, debbano arrestare la imbarcazione sudetta assieme col patrone, e marinari. E per più sicuro accerto se fratanto li detti Torrieri, Portolani, e Portolanoti potranno in altro modo, e congenture avere Soldati, e Squadre convenienti per fare la sudetta visita, la effettueranno dopo che il bastimento avrà avuto pratica: poichè, capitando lo Aggente di detto Suddelegato, si rinoverà la diligenza, dichiarandosi solamente franchi da simili visite li bastimenti Francesi, Inglesi, Olandesi, Spagnuoli, e del Gran Signore, le mercanzie de' quali calate a terra si rendono poi sottoposte a tutti li pagamenti, leggi, e prammatiche, che parlano di controbandi di questo Regno. E affinchè il contenuto nel presente Capitolo possa avere il suo dovuto effetto, debbano li Suddelegati ingiungere subito ordine a' medesimi Torrieri, Portolani, e Portolanoti del suo Ripartimento *respective*, acciò il tutto eseguano.

VIII. Che prese saranno le informazioni de' controbandi, debbano subito trasmettersi alla Regia Generale Sopraintendenza ben condizionate, e chiuse, e senza che li Suddelegati s'intromettano ad altro atto, se non che di arrestare come di sopra il controbando, e la roba, vettura, e controbandieri, e ben custodirli.

IX. Che veruno Suddelegato possa ingerirsi e intromettersi oltre i Luoghi, e territorj al medesimo commessi, e segnalati, eccettuato il solo caso, che richiedesse inseguire qualche controbando, nella quale occorrenza lo uno Suddelegato allo altro ajuterà.

X. Che debbano li Suddelegati praticare ogni oculatezza sopra li Nobili, Baroni, ed Ecclesiastici, a fine di impedirgli qualunque controbando, e appurare se per lo addietro ne hanno commesso.

XI. Che circa le diligenze, e visite occorreranno farsi ne' luoghi, che di ragione possono godere immunità ecclesiastica locale, debbano contenersi nel modo, che sta espressato nel Concordato tra la Santa Sede, e questa Corte, così per diligenziare, come per estrarre il controbando.

XII. Ad oggetto di facilitarsi le notizie de' controbandi, e di animarsi ogni persona a darne lume e riscontro, si promette a questi tutto il segreto della di loro opera e denunzia, e di dargli la terza parte del frutto de' controbandi, che rileveranno, come della roba, che con essi cadranno *in commissum*; con promettersi le stesse terze parti alli Soldati, Squadre di Campagna, o altra persona, che prenderà per opera o mezzo proprio li controbandi, senz' altro denunciante: essendosi degnata Sua Maestà con detto regal dispaccio del mese di Ottobre, del 1735., comandare che del frutto de' sudetti controbandi abbia a farsene tre parti uguali, dedotte prima le spese occorse, giusta la copia del detto dispaccio, che gli si trasmette con le presenti Istruzioni.

XIII. Che qualunque Militare delle Regali Truppe di Sua Maestà, benanche Uffiziali, Comandanti, Capo o semplice Soldato, s' intenda sottoposto alla giuridizione della Regale Sopraintendenza nella cognizione delle cause de' controbandi, e fraudi, che da' medesimi si commettessero in

pregiudizio degli Arrendamenti: per essersi degnata la Maestà Sua con detto Regal Dispaccio di Ottobre in questi casi abolirgli e derogargli il Foro Militare. E debbano in esecuzione del mentovato Regal ordine li medesimi dare e far dare ogni ajuto e assistenza, che da' Suddelegati di questa Regale Sopraintendenza gli si domanderà, a fine di arrestare li contrabandi e contrabandieri, secondo il tenore del detto dispaccio, del quale gli si trasmette la copia. E, qualora si trovasse in ciò qualunque ripugnanza, o impedimento, ne dovranno essi Suddelegati prendere informazione, giusta l'ordinato in detto dispaccio; e nello stesso tempo farne subito relazione a questa Regale Sopraintendenza, a fine di darsi la opportuna providenza.

XIV. Che ogni Suddelegato, così Ministro Provinciale, come Locale, debba in ogni settimana distintamente riferire alla Regale Sopraintendenza li contrabandi commessi e occorsi in sua Giuridizione. E nel caso, che in quella settimana non ne fossero occorsi, farne relazione negativa, per conservarsi nella Segreteria di questa Sopraintendenza.

XV. Che qualsisia Suddelegato, avendo notitia di qualche contrabando succeduto, ancorchè fuori della sua commissione, debba riferirlo nella Regal Generale Sopraintendenza, e ne debbia anche dare il riscontro al Suddelegato del Ripartimento, nel quale è succeduto, affinchè il medesimo possa dare li pronti espedienti per lo arresto de' contrabandi, e contrabandieri.

XVI. Che debbano invigilare sopra li Soldati, e altre genti di Corte, se li medesimi abbiano avuta aderenza, amicizia, parentela, o corrispondenza con li contrabandieri, e subito riferirlo a questa Regale Sopraintendenza Generale, per darsi il dovuto riparo.

XVII. Debbano precisamente usare qualsisia diligenza, a fin che li detti Soldati e uomini di Corte non commettano estorsioni e altre violenze contro li cittadini, e le Università.

XVIII. Che si debba invigilare, se gli Affittatori, o Amministratori, occultassero o transiggessero li contrabandi, e particolarmente ne' luoghi di campagna e rimoti, senza dar notizia alla Regale General Sopraintendenza, e suoi Suddelegati *respettive*, e riferire immediatamente qualunque notizia essi abbiano di contrabando, senza minima contemplazione, che il contrabandiero fosse Nobile, Barone, Ecclesiastico, Prepotente, o altra qualsisia persona di Gerarchia.

XIX. Che debbiano li Suddelegati dare assistenza a tutti gli Affittatori, e Amministratori della Provincia per esiggere le quantità a' medesimi dovute, e alle altre di loro petizioni; e a richiesta de' medesimi procedere ne' termini di giustizia contro li di loro debitori.

XX. Che, ritrovandosi qualche Militare di qualsivoglia rango delle Truppe non proprie di Sua Maestà, che commettesse contrabando, debbia subito farne relazione a questa Regal Generale Sopraintendenza, per potersi dalla prefata Maestà far prendere tutti gli espedienti necessarj.

XXI. Per quelli Suddelegati, che non sono gl' Illustri e Spettabili Presidi, acciò possano invigilare, arrestare, e fare ogni altra diligenza necessaria per li contrabandi, le quali cose non si possono fare senza l'assistenza de' Soldati di Campagna, debbano li Suddelegati subito a essi

Pre-

Digitized by Google

Presidi chiedere que' Soldati di Campagna, che gli bisogneranno. E nel caso, che prontamente non gli si dassero, o sotto qualche pretesto gli si negassero, subito ne debbano fare relazione a questa Regal Generale Sopraintendenza, acciò possano farsi prendere da Sua Maestà quegli espedienti necessarj: avendone perciò prevenuto con nostra speciale lettera gli stessi Presidi. *Dalla Regal Generale Sopraintendenza a' 6. di Luglio del 1746. D. Giovanni Marchese Brancaccio. D. Gaetano Maria De Femina Segretario. Angelo Spirito Uffiziale. Adest sigillum etc.*

Die 6. Julii 1746. D. Giovanni Marchese Brancaccio.

RESCRIPTVM CAROLI REGIS,

seu

PRAMMATICA XCIV.

Eodem Rege. Hoc Rescriptum retulit in libro, qui inscribitur: *Istituzioni delle Leggi della Regia Dogana di Foggia*: quem de eo argumento scripsit Salvator Grana in eo Tribunali Advocatus, quem librum rogatu amicorum, et meo potissimum vir amicissimus scripsit. Habet liber utilem rei fiscalis scientiam, qua ad vetustas rei agrariae metas dirigimur, ut liceat nunc de ea re disputare; quum olim per involucra, et salebras, veluti locum inaccessum praedicabant Doctores; vel silentio praetereibant Jura Neapolitani Magistri; Editus est liber ann. 1750. apud Raymundos. Quo anno ipso mense uno post editum librum, auctor est mortuus.

AVendo io a' ripetuti ricorsi de' Locati di cotesta mia Dogana di Foggia stimato espediente di comandare nel mese di Aprile del 1745. che l'Avvocato Fiscale del mio Real Patrimonio D. Matteo de Ferrante, e voi Presidente del mio Tribunale della Camera della Sommaria D. Francesco Marchant, vi foste conferiti nella medesima Città di Foggia, così per decidere l'antica gravissima causa su la cultura delle Terre salde coltivatorie rinsaldite oltra il decennio, tra' Locati, e Massari di Campo, come per appurare la quantità degli animali, che perirono per la rigidezza dell' antecedente Inverno, ed anche per dar tutte le provvidenze più proprie, acciò potessero i suddetti Locati mantenere le loro industrie, dalle quali ne ritrae utile il mio Real Erario; e per riordinare il regolamento della stessa Dogana, e risecar gli abusi in quella introdotti, i quali hanno cagionati tanti pregiudizj a' Locati, ed al mio Regio Fisco, contra le leggi, ordini Reali, stabilimenti Doganali, ed istruzioni, che in varj tempi si sono spedite per lo maggior governo della medesima Dogana, e maggior sicurezza de' miei Reali interessi. Al quale effetto così il mentovato Avvocato Fiscale, che voi vi applicaste al disimpegno di un assunto cotanto importante; e le disposizioni, e provvidenze da voi date, stimai approvarle co' Dispacci spediti per la mia Segreteria di Stato, e Real Azienda. E tenendo ancora presente, che nel tempo della vostra dimora nella Città di Foggia, vi presentarono i Deputati generali de' Locati un ricorso contenente trentacinque Capi appartenenti alla riordinazione della suddetta Dogana, ed a recidere gli abusi introdotti, come anche per ristabilirli de' danni, che tanto la pregiudicavano, e per conseguenza nocciono anche al mio Real Erario, così in ciò che riguarda l'utile di quello, e de' Locati stessi, come riguardo al foro Doganale; su i quali punti deste voi varie provvidenze, e disposizioni per conseguir un fine di tanta importanza. Ed acciocchè abbian quelle un fermo stabilimento, ed una piena esecuzione in tutte le loro parti, conviene al mio Real servizio, che restino confermate, e ratificate con questo mio Real Decreto ad oggetto, che nella puntual pratica, ed adempimento di essa, non possa incontrarvisi il menomo dubbio, difficoltà, od interpretazione da qualsisia Tribunale, o giurisdizione: Ho risoluto dichiarar la mia Real volontà sopra ciascheduno de' mentovati 35. Capi, acciocchè si osservino con tutta la maggior esattezza nella forma, che siegue.

1. Cap. 1., e 2. Sul primo, e secondo Capo del ricorso de' predetti De-

Quoniam pecus defecerat; salvis locato-

rum, et Fisci juribus, profitentes novum pecus admittantur.

Deputati generali intorno alla mortalità delle pecore, che seguì nel passato Inverno, e le locazioni, che per detta mortalità ebbero bisogno di essere ajutate, e favorite assieme col modo del ripartimento dell' erba; Ho stabilito, e comando, che così per quello, che riguarda l' espressate locazioni, come per ciò che spetta alle altre cariche di pecore, le quali si obbligarono a riempiere Tavoliere dell' Autunno di detto passato anno 1745. di animali effettivi, e viventi, siccome l' hanno eseguito, la qual convenzione fu conceputa in una scrittura firmata da' cennati Deputati: comando, che senz' alcun pregiudizio delle ragioni del Regio Fisco, si esegua l' espressata convenzione, secondo la sua forma, e tenore, senza impedirsi frattanto di ammettersi nuovi Locati in ciascheduna locazione del Regio Tavoliere, in virtù della facoltà, che su di ciò tiene il Regio Fisco.

Pecus in libris censualibus referatur: tum et eorum quorum mors absumpsit; ut scientia pateat, quota capita, in aliquanta defecerint in agrum Appulum restituantur.

2. Cap. 3. Per quel che riguarda il terzo Capo, in cui trattasi de' Locati, che restarono specorati, e di quei, che rimasero con picciol numero di animali, al qual motivo si eseguì l'ordinata numerazione; Comando, che si osservi con tutta la puntualità quello che'l soprammentovato Avvocato Fiscale del mio Real Patrimonio, e voi Presidente D. Francesco Marchant decretaste a' 23. di Giugno dell' anzidetto anno 1745., che gli Scrivani del Real Patrimonio avessero proceduto alla formazione del nuovo libro volgarmente detto: *Lo Squarciafoglio della Professazione delle Pecore Reali fisse*: nella forma, che domandarono i Deputati della Generalità de' Locati sono rimaste; tenendosi però presente l' ultimo libro, o sia Squarciafoglio della stessa professazione, con considerarsi la qualità, e condizione de' Locati, e la loro maggiore, o minore idoneità, acciò possa conseguirsi l' utilità, e cautela della Regia Corte, con giusto, ed egual ripartimento del peso sopra di quelli, che possono sofferirlo; e con lasciarsi, e non descriversi nel nuovo libro, o sia Squarciafoglio i nomi de'Locati senza pecore, ed estinti, secondo l' appuramento, che sopra di ciò fece a' 30. di Aprile del 1726. il Presidente, che in quel tempo governava la detta Dogana, il quale fu approvato con Real Cedula de' 17. Maggio 1730.; Salve però sempre le ragioni, e del Regio Fisco, e delle Parti, per essere reintegrati, nel caso che altra volta mettessero in piedi le Masserie de' loro animali; Comandandosi ancora a' riferiti Scrivani del Real Patrimonio, che per venir in cognizione di quei Locati, che sono certamente rimasti senza pecore, facciano altre diligenze, e prendendo riscontri di più delle fedi de' Deputati Particolari delle Locazioni, giacchè in alcune di quelle, si sono scoverti alcuni equivoci, ed errori. Ed affinchè per lo tempo in avvenire si evitino i perniziosi effetti, che produce la soverchia inegual situazione della Professazione delle Pecore Reali fisse, e la retenzion de' nomi de' Locati senza pecore, ed estinti: E' mia volonta, che se in qualunque venturo tempo accadesse, che alcuno, od alcuni de' Locati descritti nel nuovo libro, o sia squarciafoglio rimanessero senza pecore, ed estinti, si tolgano, e si cassino da quello, come sta disposto: affinchè per quanto sia possibile, le Locazioni sien composte de' Locati, che posseggano pecore viventi, ed effettive: e non solo rimanga assicurata la Regia Corte della fida annuale, che le spetta, ma eziandio si evitino le frodi, ed i maneggi che si commettea-

teano, valendosi de' nomi de' Locati, ch' erano rimasti senza pecore, ed estinti, e dell' erba, che per quelli si assegnavano, e ripartivano. Ed acciocchè da tempo in tempo, si sappia se nelle rispettive Locazioni sieno Locati senza pecore, ed estinti; Ordino e comando, che i Commessarj destinati ne' Ripartimenti particolari si facciano in ciascheduno anno precisamente consegnare fede vera, reale, e giurata de' respettivi Deputati particolari delle Locazioni sotto la pena di essere i medesimi obbligati *in solidum* a pagare, ed a rimborzare da' loro proprj beni al Regio Fisco, ed a' Locati loro compagni delle respettive locazioni, qualunque danno, e pregiudizio, che lor risulterà dal non aver essi rilevato, e non essersi cassati i nomi de' Locati senza pecore, ed estinti, come in tali termini dispose il Presidente, che governava essa Dogana coll' appuntamento de' 26. Novembre 1730., che sta nel quarto Tomo delle Istruzioni Doganali, il quale non è mia volontà, che sia derogato.

Profitentium pecua, ordo librorum, Codicumque, et litium expediendarum ratio edicitur.

3. Cap. 4. In quanto al quarto articolo che nella formazione de' nuovi libri, ne' quali han da descriversi in ciascuna locazione i Locati, e le pecore Reali fisse, non si ammetta alcuno per tale in molte locazioni, o col suo proprio nome, o con quello de' suoi congiunti: Ho determinato, e comando; che procediate alla pronta spedizione delle cause, le quali contra i Locati che stanno descritti in molte locazioni, o col proprio nome, e con quello delle loro mogli, o congiunti si trovano introdotte nel Tribunale di essa Dogana; Comando specialmente, e premurosamente a voi Presidente Governatore di quella, che con tutta sollecitudine promoviate, e proccuriate la lor breve, e celere espedizione col tener presente l' appuntamento, che a' 12. Maggio dell' anno 1725. fece il Presidente Governatore di quel tempo, proccurando voi, che gli Scrivani del Real Patrimonio, facciano con effetto la relazione, che, a' 24. di Novembre 1731. si ordinò, a' Regj Credenzieri, che allora vi erano. Ordino, e comando frattanto, che senza pregiudizio delle ragioni del Regio Fisco, e delle parti si descrivano i Locati nel nuovo libro, o sia squarciafoglio in quelle locazioni, nelle quali trovansi al presente notati, e descritti, a fine di eseguirsi poi quel che sarà deciso, ed ordinato. E rispetto a quelli, che per l' avvenire domanderanno di essere ammessi: è mia volontà, che puntualmente, ed inviolabilmente si osservi il riferito appuntamento, che fu approvato dal Tribunale della Camera della Sommaria; e che non si ammetta in alcuna locazione, nè si descriva per Locato in quella alcuna persona di qualunque stato, grado, e condizione si sia alla professazione di pecore reali fisse; sempre che sia stato ammesso, o si trovi descritto per Locato in altra locazione, in cui abbia professate pecore reali fisse, e tenga la sua masseria di pecore viventi; e che neppure si ammettano i suoi congiunti, che col locato vivono in comune, ed indiviso, e posseggano la stessa masseria, parte della quale vogliano introdurre in altra locazione; mentre in vigor del Cap. 8. delle Istruzioni del Re Alfonso Primo, non possono, nè deggiono passare le pecore da una locazione all' altra, senza urgentissima causa; nè può farsi collettiva con altre diverse locazioni, per esser ciascuno obbligato a starsene in quella, in cui è Locato, e conservare in quella le sue pecore, per evitare il danno, che

che può risultare non meno a' Locati, che alla Regia Corte, secondo si dispone, e prescrive ne' Cap. 21., e 25. delle Istruzioni del Vicerè D. Pietro di Toledo. Eccettuando però da questa proibizione gli acquisti, che i Locati di qualche locazione faranno delle azioni degli altri Locati di diverse locazioni col loro nome, e pecore reali fisse, e viventi, o per via di eredità, legati, o altra disposizione di ultima volontà, o per via di compre, cessioni, donazioni fra vivi, ed altri legittimi contratti, in vigore de' quali lor s'intesteranno ne' libri Doganali in quelle locazioni, nelle quali faran gli acquisti, ed in quelle si ascriveranno come Locati: con questo però, che le pecore, o viventi, o acquistate in altra locazione, si abbiano da segnare, e possedere con marchi, e segni diversi dall'altre della originaria locazione; nè introdurle in quella, nè ne' suoi riposi. Facendogli amministrare da altri Massari, Garzoni, e Pastori, in modo che non possano giammai mischiarsi con quelle della originaria locazione, nè introdurle in quella, nè ne' suoi Riposi, e Ristori, ma sempre tenerle nella locazione, ove faranno gli acquisti, e servirsi de' Riposi di quella, e Ristori, e calarle, e salirle per li Passi, e Tratturi, che corrispondano alla stessa locazione. Dichiarando, che la Professazione *in alia*, o sia caccito, che si farà in alcuna delle dette rispettive Locazioni non potrà giovare a covrire la contravvenzione, che tal volta potrà commettersi per mancanza di dispensazione nell'altra. E per la puntualità di tutto ciò comando, che prima di farsi l'intestazione a' Locati, debbano questi presso gli atti di questa Regia Dogana obbligarsi di adempiere tutto ciò, che sin ora si è espressato, sotto la pena in ciascheduno caso di contravvenzione, della perdita de' suoi animali da applicarsi irremisibilmente al Regio Fisco, e di esser borrati, e cassati da quella locazione, in cui avran fatti gli acquisti; ed anche sotto l'altra pena di tre anni di galea per li loro Massari, Garzoni, e Pastori, che contravverranno a questa mia Reale determinazione in quella parte che loro appartiene. Però nel caso che i Locati, che faranno gli acquisti, desiderassero di condurre, ed unire le pecore acquistate a quelle della originaria locazione, o pure trasferire queste in quella, in cui si verificherà l'acquisto: Ordino, e comando, che i detti Locati ricorrano al Presidente Governatore, che starà in essa Dogana, il quale tenendo presente lo stato di amendue le locazioni, darà la provvidenza che stimerà conveniente; ben inteso però, che una volta che saranno unite le pecore in una delle locazioni, perda assolutamente il Locato l'azione, che avrà sopra l'altra, senza che possa aver regresso in quella.

Profitentes novum pecus admittantur.

4. Cap. 5. Per quello che appartiene al quinto Capo, che tratta del danno, e pregiudizio, che si è fatto al Regio Fisco, ed a' Locati coll'ammettersi distintamente Locati nuovi nelle Locazioni: Ha risoluto, e comanda, che rimanga come sempre è stato nel pieno arbitrio del Regio Fisco l'ammettere Locati nuovi, sempre che lo stimerà convenevole, e lo considererà necessario al maggior aumento delle Industrie Doganali, ed al vantaggio de' Reali interessi, siccome fu sinodalmente deciso dal Tribunale della Camera nella causa del Marchese di Sassinoro co' Locati della Locazione di Corleto. Ben inteso però, che nell'ammissio-

Digitized by Google

zione de' nuovi Locati dovrà la libera facoltà del Regio Fisco regolarsi, e moderarsi co' motivi, e con le riflessioni prudenziali, e di buon governo, avvertite, e prescritte nell'appuntamento del riferito Tribunale de' 9. di Maggio, e 11. Dicembre del 1741., che stimai bene approvarlo con dispaccio de' 14. Maggio del seguente anno 1742. senz'alcun obbligo di citarsi, e sentirsi i Locati delle Locazioni, nelle quali si ammetteranno i nuovi Locati, nè i Deputati di quelle. Dichiarando ancora, che nel caso, o casi di acquisti delle azioni delle pecore reali fisse di qualche Locazione, che facciano i Locati di altre Locazioni, ed intestazioni, che dovranno eseguirsi in vigore delle stesse azioni, si dovran fare, non già per concederne alcuna prelazione, ma semplicemente per la validità di detti atti, si potran citare non solo i Locati delle Locazioni, nelle quali dovranno eseguirsi, ma eziandio ogni altro, che potesse avere interesse in quella.

Professio libera sit.

5. Cap. 6. Riguardo al sesto articolo, che appartiene alla Professazione delle pecore *in alia*: Ho risoluto ordinare, e comandare, che questa sia assolutamente libera, volontaria a tenore del disposto nella *Pramm. 79. §. 7. de Off. Proc. Caes.*, e di quella che comandai con dispaccio de' 29. di Novembre 1734., che originalmente si conserva nel 4. Tomo delle Istruzioni Doganali, però nel tempo stesso ho deliberato, che sia segreta, e sia eseguita colla maggior circospezione, e buona fede. E perciò la Professazione dell'espressate pecore *in alia*, che i Locati fanno in iscritto si ricevano, e conservino dal Presidente Governatore di essa Dogana, come dispose il Vicerè Duca di Medinaceli a' 13. di Novembre 1698. secondo si legge nel 3. Tomo di esse Doganali Istruzioni, e si faranno nel solito luogo di essa Dogana coll'assistenza del citato Presidente Governatore, ed intervento dell'Avvocato Fiscale di quella; e secondo ancora si dispose nel 1722. dal Governo passato; al qual effetto si formerà annualmente, e terrà un libro; nel quale da uno degli Scrivani di esso Real Patrimonio si noteranno in presenza di detti Presidente Governatore, ed Avvocato Fiscale le citate Professazioni di pecore *in alia*, che farà ciascun Locato da se, il quale sapendo scrivere, la firmerà, e non sapendo la segnerà col segno della Croce; e il divisato libro si terrà aperto fino a quel dì, che con pubblico editto si prefiggerà l'ultimo, e perentorio termine per riaversi la mentovata professazione, la quale secondo il solito, si destina pochi giorni prima del Ripartimento generale, e spirato detto termine si serrerà il citato libro, e si firmerà, e cifrerà dal Presidente Governatore, senza potersi in maniera alcuna, nè sotto qualsivoglia pretesto ricevere altre professazioni di pecore *in alia*. Il qual libro comando che lo conservi, e lo tenga in custodia il Presidente Governatore sino alla mattina del dì seguente, che dovrà consegnarsi agli Scrivani del Real Patrimonio, affinchè registrino le Professazioni fatte nell'altro libro, o sia Squarciafoglio delle Professazioni delle Pecore Reali fisse per formarne poi le liste Reali. Ben inteso, che tanto nella notte seguente al serrare il riferito libro, quanto in tutto l'antecedente tempo, che si terrà aperto; è mia volontà, che il libro si conservi colla maggior diligenza, e riserva, affinchè non si penetri il

suo contenuto. Il qual segreto si ha da incaricar rigorosamente allo Scrivano del Real Patrimonio, che assisterà alla formazione di quello; ed in caso che mancasse al suggello, voglio, e comando che detto Scrivano, non solo sia sospeso, ma sia anche rigorosamente castigato.

Cetera ad ordinem professionis.

6. Cap. 7. Quanto al settimo Capitolo, che mira a conceder licenza a qualche Locazione di scommetterla prima del Ripartimento Generale, se occorresse necessità per cercarla. Dichiaro, che dovendo la citata Professazione *in alia*, esser volontaria, spontanea, e libera, non possano pattuirsi, nè proccurarsi correspettivamente le licenze delle Scommissioni a' loro Ristori; ma comando che indipendente si concedano dal Presidente Governatore, quando vi sia necessità di darvi, con avvertenza, che rispetto a' Ristori si può usare qualche facilitazione, ed arbitrio, secondo le contingenze de' tempi; ordinando, e comandando, che i Territorj, che sono corpo di Locazione, non si facciano mai scommettere prima del Generale Ripartimento; siccome nè anche si dia licenza di cambiare, e mutare i Passi corrispondenti a ciascuna Locazione, se non solamente nel caso di una positiva, urgentissima, giustificata necessità, e che in tali casi l'espressate licenze di Scommissioni, così delle Locazioni, come de' loro Ristori, si dovranno concedere colle solite clausole, e condizioni, e tra l'altre quella di doversi eseguire unitamente da tutt' i Locati di quelle Locazioni, alle quali si sarà conceduta la licenza, e non già da alcuni Locati separatamente, acciocchè gli altri Locati, e specialmente i poveri, non rimangano oppressi, e pregiudicati. Al qual effetto comando, che s' invigili, che così effettivamente si pratichi; ed acciò si evitino in quanto sia possibile le illegittime, ed intempestive Scommissioni delle Locazioni, e con esse il danno degli animali. Comando, che così voi, come gli altri Presidenti di essa Dogana vostri successori, per lo maggior sollievo de' Locati, lor concediate graziosamente la licenza di poter fidare per giorni l'erba di Autunno de' particolari fuori del Regio Tavoliere, e fuori de' Passi ne' luoghi circonvicini a' Riposi, coll' avvertenza però, che l'erba fidata, debba solamente servir per l' Autunno, e che nè voi, nè i venturi Presidenti Governatori possiate prima del Ripartimento Generale dare in maniera alcuna licenza a quelli, che tengono, e posseggono Territorj dentro il Regio Tavoliere di poter entrare colle loro pecore, od altri animali a pascere in quell' erba, essendo questo espressamente proibito dalle Doganali Istruzioni, a cagione della perniciosa esperienza di trovarsi dipoi, sotto tal pretesto, scommesse le continue Locazioni, e devastati i Regj erbaggi in sommo pregiudizio de' poveri; Al che così voi, come i vostri successori dovete attendere e seriamente invigilare sotto la pena della mia indignazione, e che rigorosamente si proibisca a' divisati Padroni, e Possessori de' Territorj il proccurarsi tali licenze, ed il valersi di quelle sotto l' irremisibil pena della perdita di quel Territorio, in cui si fossero introdotti gli animali colle riferite licenze, contrarie alle Istruzioni Doganali; la qual pena si applicherà, ed incorporerà a beneficio della mia Regia Corte. E comando, che tutto ciò più effettivamente, ed esecutivamente si pratichi ne' casi, che senz' alcuna licenza introducessero gli ani-

ma-

mali a pascere ne' descritti Territorj situati nel Regio Tavoliere; eccettuando però sempre i casi di positiva urgentissima giustificata necessità; ne' quali casi, come sarà permesso al prudente, e regolare arbitrio de' Governatori di fare anticipatamente scommettere le Locazioni, così anche potranno far entrare dentro i Territorj de' particolari compresi dentro del Regio Tavoliere gli animali proprj de' loro Padroni. Ma perchè la professazione delle pecore *in alia* sin dalla sua introduzione, *si riputò essere come la è, di utilità, e di aumento della Regia fida*; Comando, che i Presidenti Governatori, e gli Avvocati Fiscali di essa Regia Dogana, procurino, che si pratichi ciò che fu ordinato colla soprammentovata Real Cedola de' 27. Maggio 1730., coll' uso di tutt' i mezzi onesti, e legittimi, acciò si conseguisca più numerosa, che sia possibile, invigilando, ch' esattamente si osservino i bandi, e gli ordini, che annualmente si pubblicano di non poter comprare, nè in altro modo contrattare l'erba de' particolari; pria che non sieno assegnate, e distribuite quelle della Regia Corte, e che non si facciano i Ripartimenti particolari prima del generale, *facendosi custodire col maggior rigore il Regio Tavoliere, e conservare intatta l' erba dello stesso, ed inquirere, e procedere senza la menoma contemplazione contra i trasgressori alle pene comminate, e prescritte ne' detti bandi annuali, anche Reganali Istruzioni, e ne' Dispacci, e Cedule Reali.*

ad librorum inscriptionem.

* 7. Cap. 8. Rispetto all' ottavo articolo, che riflette al preciso tempo, in cui debba farsi il Ripartimento generale: Ho risoluto di ordinare, e comandare, ch' esattamente si osservi il disposto nella *Pramm.* 79. §. 7. *de off. Proc. Caes.*, e gli ordini tante volte distribuiti, ed inculcati per la puntuale esecuzione di quello, e precisamente colla narrata Real Cedola de' 27. di Maggio 1730.; ma perchè ha dimostrato l' esperienza, che il Ripartimento, o sia la Locazione generale sempre differisce, a cagione della tardanza de' Deputati generali de' Locati a calare in Puglia, e perciò non possono farsi colla necessaria sollecitudine gli atti, che debbono indispensabilmente procedere al riferito Ripartimento Generale, ed alla consegna delle Liste Reali, contravvenendo manifestamente, così a quello, che fu concordato, ed appuntato nel Cap. 4. degli appuntamenti fatti in cotesta Città di Foggia a' 5. Aprile 1714. dalla Giunta Doganale di quel tempo; Ho risoluto per questi motivi, che si rinnovino con maggior premura gli ordini agli enunciati Deputati, ed a tutt' i Locati di essa Dogana, che prontamente ubbidiscano, e puntualmente adempiano respettivamente alla loro obbligazione rispetto alla spedizione del citato Ripartimento Generale, e specialmente a prendere le Locazioni per tutto il mese di Ottobre facendo le loro professazioni almeno il più tardi per tutto il dì 8. di Novembre personalmente, ed in caso d'impedimento per mezzo di legittimo Procuratore, acciocchè possa serrarsi il Libro delle Terre Salde, per tutto il dì 10. dello stesso mese, e susseguentemente farsi la deduzione, e le accensioni delle Candele per le Locazioni di Lesina, e Castiglione, e serrare anche il Libro segreto delle Professazioni delle pecore *in alia*, ad effetto di passare dopo ciò alla Locazione, o sia Ripartimento Generale, ed alla consegna delle liste Reali il più presto che sia possibile, senza potersi in maniera alcuna oltrepassar il

dì 25. di Novembre; e spirato il riferito termine degli 8. di Novembre il Presidente Governatore, che sarà in essa Dogana farà eseguire *ex officio* le restanti Professazioni di que' Locati, che mancheranno con togliersi loro irremisibilmente la rata del Sale, e questa darsi, e distribuirsi a beneficio di quei Locati, che avran fatta la professazione; Comando, che specialmente s' incarichi a' Deputati della Generalità, che per tutto l' enunciato dì 8. di Novembre si trovino assolutamente in essa Città di Foggia per assistere, ed adempire a quello che sono essi obbligati, e bisognerà, sotto la pena, se mancheranno, non solo della perdita del Sale, ma eziandio non si pagherà loro il mandato della Regia Corte; e voglio e questa è la mia volontà, che ciò senza meno si eseguisca ne' casi, che contravvengono detti Deputati.

Commissarios exequutionum Praeses assignet.

8. Cap. 9. Per quanto spetta al nono articolo che del pregiudizio, che s' inferisce al Regio Fisco, ed a' Locati in continuar sempre gli stessi Commissarj per li Ripartimenti delle Locazioni; Ho risoluto, e comando, che il destino, o commutazione de' Commissarj dipenda dalla disposizione, ed arbitrio de' Presidenti Governatori di essa Dogana, i quali colla lor prudenza avranno il pensiere di mutargli, allorchè loro sembrerà convenevole, ed opportuno da un ripartimento all' altro, con valersi però de' soliti Scrivani pratici ed applicati a tali commissioni.

Locatores in quantum censeantur.

9. Cap. 10. Sopra il decimo Capitolo, che tratta di quello che debbano pagare i Locati ne' Ripartimenti Generali; Voglio, ed è mia volontà, che si osservino inviolabilmente, ed esattamente le determinazioni fatte nell' anno 1732. dalla Giunta, che stava allora eretta per li negozj di essa Dogana confermati dal Tribunale della Camera della Sommaria, senza pregiudizio però di quello, ch' è solito darsi a' Presidenti Governatori.

Magistratus summam non augeat, neque augere faciat.

10. Cap. 11. Toccante all'esser giuste le istanze, che si leggono nel Cap. 11. del mentovato ricorso, le quali contengono, che si proibisca espressamente a tutti gli Officiali maggiori, e minori, Subalterni, e Commissarj de' Ripartimenti, l' imporre, a richiesta de' medesimi nelle liste delle spese, che si formano da ciascuna Locazione, qualche somma di danaro, che sotto qualsiovoglia titolo, o colori di limosina, ricognizione, o altro pretesto, a beneficio di chicchessia, e nè pure raccomandare elezione di Avvocati, Procuratori, Guardiani, od altri soggetti, affinchè i Locati rimangano nella loro libertà; Ho risoluto di deferire in tutto a quello, che mi è stato supplicato nel detto undecimo Capitolo, comandando, ed incaricando precisamente l' esecuzione di quello, che sopra questo Capo dispose il Vicerè D. Pietro di Toledo nel Capo 40. delle Istruzioni Doganali.

Cetera Specularum exanimentur.

11. Cap. 12. Concernente al duodecimo articolo, che tratta dell' esecuzione de' riferiti decreti della suddetta Giunta, e del Tribunale della Camera per gli altri diritti, che ne' medesimi ordini vengono respettivamente permessi, e proibiti; Ho voluto confermare quello, che determinossi dal divisato Tibunale a' 5. di Giugno 1737., contenente, che nè i Segretarj, Mastro d' atti, nè generalmente gli altri Officiali di essa Regia Dogana, possano esigere altri diritti di quelli, che sono contenuti nella Pandetta Doganale, con notare in piè della Scrittura i diritti che esigeranno; il che fu parimente ordinato nel Cap. 11. della Real Cedula de' 27. Maggio 1730. Al qual fine comando,

che

che, in caso di contravvenzione s' esegua la pena, non solo della perdita dell' officio, che ciascuno eserciterà, ma anche del quadruplo, che dee applicarsi a beneficio del Regio Fisco, ed ancora di sei mesi di carcere, ed altre pene ad arbitrio di esso Tribunale. Ed in caso di pretendersi diritti non compresi nella descritta Pandetta, si accudisca allo stesso Tribunale per giustificargli, ed aspettare la di lui determinazione, senza che frattanto si esiga, sotto la stessa pena descritta ne' decreti, che profferì la Giunta Doganale nell' anno 1733. ne' quali erpressamente si enunciano, e descrivono quali, e quanti erano i diritti, ch' esiger dovevano i Regj Credenzieri: che allora eranvi in essa Regia Dogana, e loro Scrivani fin a tanto che si fosse data la provvidenza contraria, con doversi citar gli stessi Credenzieri a dir la causa, perchè non doveano restituir la quantità di più indoverosamente esatta, e non essere condannati alle pene contenute nelle Costituzioni del Regno, e Regie Prammatiche. Comando anche, che si eseguiscano, e si osservino puntualmente i citati Decreti della Giunta, e l'appuntamento del Tribunale della Camera, fin a tanto che da quello non si determini altrimenti, maggiormente rispetto a' Decreti non compresi nella Pandetta. Per li quali voglio che si proceda prontamente alla spedizione delle cause pendenti in detto Tribunale sopra le pretensioni del Segretario, Mastro d' atti di essa Dogana, e Scrivani rispettivamente, che furono de'Credenzieri, e che presentemente sono del Real Patrimonio, i quali assistono ad esso Avvocato Fiscale, ch' esercita l' incumbenza, ed esige gli emolumenti degli aboliti Credenzieri, riservando all' anzidetto Tribunale della Camera la provvidenza, per ciò che riguarda le contravvenzioni, che si sono sin ora praticate, e si fan tuttavia contra detti Decreti della Giunta, ed appuntamento della Camera.

Locatores pascua aestiva non vendant, sed pro grege retineant.

12. Cap. 13. Ma per quel che riflette all' articolo decimoterzo, che tratta de' pregiudizj, che provengono dal rivendersi a maggior prezzo l'erba della Regia Corte, ho avuto presente, che il Signor Re Ferdinando Primo nelle prime grazie, che concedè a'Locati di essa Dogana nell' anno 1470. ha proibite nel *Cap.* 14., che niuno comprar potesse l' erbe estive della montagna per rivenderle, ma dovesse di quelle servirsi per le sue pecore, o che dovendola rivendere, dovesse darla allo stesso prezzo, che l' avea comprata; la qual Real determinazione, essendo cotanto giusta, non solo ho stimato ratificarla, e confermarla, ma anche risolvere, e comandare, che la medesima inalterabilmente si esegua anche nell' erbe del Regio Tavoliere della Puglia, affinchè non si faccia industria, nè mercanzie coll' erbe della Regia Corte in pregiudizio di quella, ed angaria de' poveri Locati. E perchè trovasi anche ordinato coll' Istruzioni di essa Dogana, ed in particolare al *Cap.* 14. de' Bandi emanati nel 1574. dal Vicerè di quel tempo Cardinal di Granvela, che niun Locato prender potesse alcuna sorta d' erba per uso, e pascolo delle sue pecore, ed altri animali fidati in essa Regia Dogana, se non se dalla mano del Doganiere, per evitar le frodi, che in altro modo far si potevano in danno della Regia Corte: è mia volontà, voglio, ed espressamente comando, che in ciascun anno facciate rinnovare, e pubblicare i soliti Bandi, co'quali si ordina, e proibisce a tutt' i Locati, e fida-

fidati di essa Dogana di qualunque grado, e condizione si sieno, a' loro Massari, Garzoni, ed altri, a' quali spetta *in solitum* cedere, od in qualsivoglia modo alienare, e trasferire, od in tutto, od in parte l'erba, che lor sarà data dalla Regia Corte, tanto nelle Locazioni ordinarie, ed aggiunte, quanto ne' loro Ristori, o sia per via di Poste fisse, od in qualunque altro modo, che lor sieno state cedute, ed assegnate dalla Regia Corte, nè permutarle, nè darle ad altri, quantunque sieno ugualmente Locati, e Fidati di essa Regia Dogana, e specialmente a maggior prezzo di quello, che loro è stata in qualunque modo assegnata, e caricata dalla Regia Corte, sotto a pena della nullità, ed invalidità del contratto, il quale voglio, che *ipso facto* sia irrito, nullo, ed invalido, come anche di pagare al mio Regio Fisco il prezzo duplicato per lo numero degli animali, per cui l'erba sarà stata assegnata. La qual pena è mia volontà, e comando, che si esiga tanto dal compratore, quanto dal venditore, ed alienante ad elezione della Regia Corte, senz'ammettersi scusa, benchè legittima in discolpa della contravvenzione a detta proibizione. Ma concorrendo qualche causa, debbasi quella anticipatamente proporre in iscritto al Presidente Governatore, il quale riconoscendola giusta, concederà il permesso di potersi la domandata vendita, cessione, ed alienazione, e traslazione dell'erba della Regia Corte, sempre però all'istesso prezzo, che saranno state caricate, ed assegnate; non dovendo il venditore, od alienante profittare di qualunque cosa di più, benchè minima, nè della rata del Sale, che gli spettasse, per la quantità delle pecore, di quanto gli ha assegnata la Regia Corte la quale rata del Sale si dovrà conseguire anche dal Compratore, Cessionario, ed Acquirente; essendo mia volontà, che qualsisia patto, e convenzione, che si faccia in contrario sia, e si reputi *ipso facto* irrita, e nulla; e che voi Presidente Governatore, e vostri successori attendiate alla puntuale, ed inviolabile osservanza degli espressati annuali Bandi, sotto la pena della mia disgrazia, se lo trascurate.

13. Cap. 14. Intorno al decimoquarto articolo, in cui si è sollecitata la prelazione a' Locati nelle compre degli erbaggi straordinarj insoliti, dopo essersi pieno il Tavoliere. Essendo questo punto di gravissima riflessione, ho stimato, e risoluto, che lo decida il Tribunale della Camera della Sommaria; al qual' effetto comando, che citi le Parti a sentire la provvidenza, che darà. *Praelatio locatorum in pascuis Camerae rationum summarum judicanda remittitur.*

14. Cap. 15. Per l'articolo quindecimo in cui è stato supplicato, che per l'annuo compasso generale delle Terre salde rotte, e coltivate, non si destinino Agrimensori, nè Compassatori Pugliesi, quantunque il detto compasso riguardi principalmente l'interesse de' Massari di Campo; tuttavolta ho stimato convenevole comandar; come lo fo, che nell' elezione, e destinazione de' Compassatori sieno intesi i Deputati della generalità de' Locati *pro tempore*, affinchè diano la lista de' sospetti *ad formam, et sensum juris*. *Agitur de Mensoribus.*

15. Cap. 16. Su quello, che appartiene al Capo sedicesimo, il quale tratta, che così i riferiti Compassatori, come qualsisia altra persona, non possa far unione di mezzanelle spettanti agli Affittatori delle Terre salde della Regia Corte, e dipoi venderle, ed angariare i Locati; Comando, che si proibisca precisamente a' suddetti Compassatori, a- *Ad idem.*

gli

gli Affittatori di terre salde, o altre quali si vogliano persone di far unione di mezzanelle per qualsivoglia pretesto, sotto la pena di pagar alla Regia Corte il duplicato prezzo, per cui sogliono assegnarsi i territorj, che si affittano ad uso d'erba, e di più di potersi far pascere *gratis*, e senz'alcun pagamento dette unite mezzanelle da' Locati di quella Locazione, nelle quali staranno situate, anzi per evitare in avvenire per quanto sia possibile la descritta unione di mezzanelle, che molto pregiudica a' Locati; Ho risoluto di stabilire, che ne' memoriali, che si daranno per gli affitti, debba spiegarsi la Posta, e Feudo, nel quale si pretenderà di far assegnare la mezzanella, secondo prescrive il decreto, che voi, e l'enunciato Fiscale del Real Patrimonio profferiste al primo di Giugno dell'anno 1745. nella causa delle Terre rinsalidite, oltra il Decennio.

De proscissionibus.

16. Cap. 17. In quanto all'articolo decimosettimo, che riferisce l'introduzione, che han fatta alcuni Affittatori di Terre salde destinate a coltura della Regia Corte, di far negozio co'Locati di quelle mezzanelle, che vengono a toccarle; Ho deliberato, e comando, che le mezzannelle, le quali si assegnano agli Affittatori di Terre salde della Regia Corte debbano servire per uso, e pascolo de' loro Buoi aratorj; e nel caso, che volessero venderle, o in altro modo trasferirle, non possano esigere più di ducati diciannove al carro, ch'è lo stesso, ch'esige la Regia Corte per li territorj, che concede in affitto per uso d'erba: colla pena in caso di contravvenzione di pagar il doppio del riferito prezzo in beneficio della stessa Regia Corte, oltra della nullità, ed invalidità del contratto.

De grege indomito.

17. Cap. 18. Per l'articolo decimottavo, in cui si sollecita, che si osservino le Istruzioni, ed il Bando diretto a' Cavallari, per far uscire della Puglia nel dì 29. di Settembre di ciascun anno tutti gli animali indomiti: Ho risoluto, e comando, che puntualmente si osservino le Istruzioni Doganali, le quali stabiliscono, che nel dì 29. di Settembre di ciascun anno debbano gli animali indomiti uscir dell'erbe destinate per uso della Regia Corte, e che i Buoi aratorj si restino nelle mezzane, sotto le pene comminate nelle stesse istruzioni, e che a questo effetto si faccia osservare con ogni rigore il Bando, o sia ordine, che s'indirizzò nell'anno 1735. a'Cavallari di essa Dogana, che si diede alle stampe, il quale si dovrà in ciascun anno specificamente notificare a' riferiti Cavallari nella fine del mese di Agosto, nel tempo, che si destinino, ed assegnano a'medesimi i Passi, e Ripartimenti, che debbono custodire: minacciando loro le pene prescritte col riferito Bando, le quali voglio, che irremisibilmente si eseguiscano, e che voi, e gli altri Ministri di essa Dogana, tanto presenti, quanto futuri, siate molto attenti, e vigilanti per la puntuale osservanza di quello.

De pascuis extraclusis.

18. Cap. 19. A riflesso dell'articolo diciannovesimo, che tratta della poibizione di tenersi nelle mezzane rilasciate per uso de' Buoi aratorj, altre specie di animali; Ho deliberato, che sicome sopra questo punto stan date le provvidenze nelle Istruzioni Doganali, e ne' Decreti profferiti in occasione della reintegrazione generale, si osservino inviolabilmente le suddette Istruzioni, e pene in quelle comminate.

Quando, et in quibus agris Pastores ce-

19. Cap. 20. Sul contenuto del capo vigesimo, che tratta di trovarsi

dant aratoribus.

si ordinato dalle Regie Istruzioni nel §. 22. di Sangro, e 9. del Cardinal Granvela, che i Padroni delle masserie di Campo, chiamate di Portata, lasciate nella General Reintegrazione, dovessero onninamente coltivarle, e farle coltivare; Ho risoluto, e comando, che si osservino, e puntualmente si eseguiscano le suddette Istruzioni Doganali, ed i Decreti della Generale Reintegrazione toccante il destino, ed uso delle masserie di Campo chiamate di Portata, e voglio, ed è mia volontà, che le medesime non possano in avvenire ponersi, nè concedersi a riposo, se non solamente nel caso di vera, e giustificata necessità, e per soli tre anni, i quali non si han da prorogare, nè pure col consenso de' Locati, e quando non si ritrovino seminate, senza il permesso di potersi tener a riposo, sia lecito a' Locati far pascere i loro animali senza pagamento alcuno, e senza pregiudizio delle pene di mille ducati, che si ha da applicare al mio Regio Fisco, secondo si prescrive nelle dette Istruzioni.

Locatorum privilegia.

20. Cap. 21. Per quel che tocca al Cap. 21., in cui si sollecita l'osservanza di tutt' i privilegj, franchigie, ed immunità, così del Foro, come delle merci de' Locati, e di tutto quello, ch' è necessario per l' uso delle loro industrie; Voglio, e comando, ed è mia ferma, e determinata volontà, che si mantengano, e puntualmente si osservino tutt' i privilegj, franchigie, ed immunità concesse a' Locati, ed espressate nelle Regie Istruzioni Doganali, nelle Prammatiche, e Concessioni, che loro han fatte i passati Signori Re miei antecessori, ed io ho voluto ben confermarle, ed ora con questo mio Real decreto le ratifico.

21. Cap. 22. Al Capitolo ventidue, in cui si espone, che i Locati nel calare, e salire le loro masserie, ed industrie per li Regj Tratturi sperimentano molte violenze, furti, ed estorsioni, colle quali sono molto angariati, e talvolta obbligati a grandi dispendj nelle spedizioni de' Subalterni di essa Dogana per esse assistiti; E' mia volontà, ed espressamente voglio, a fine di evitare le suddette violenze, ed estorsioni, e furti nel salire, e calare le loro Masserie, ed Industrie per li Regj Tratturi, ad effetto, che la calata, e salita delle medesime si faccia colla maggior quiete, e sicurtà, che offerì il Signore Re Alfonso I., e si ordina colle Istruzioni Doganali: Che così voi Presidente Governatore, ed i Presidi delle Provincie, per le quali calano, e salgono l' espressate masserie, ed industrie Doganali de' Locati, invigiliate con tutta la maggior' attenzione e sollecitudine in trovar gli Autori, e rei di tali estorsioni, violenze, e furti, e procediate contra i medesimi con tutto il maggior rigore, secondo prescrivono le Leggi, Costituzioni, e Regie Prammatiche di questo fedelissimo Regno. Dandosi luogo alle prevenzioni tra voi Presidente Governatore, e Presidi delle dette Provincie, quali con ordini circolari, incaricando ancora a' Governatori, Luogotenenti, ed Officiali, che rispettivamente stan soggetti alle giurisdizioni, che facciano le possibili diligenze per ritrovare detti malfattori, con arrestargli, e darne avviso a' loro rispettivi Superiori, affinchè possano prender le Informazioni, e far gli atti necessarj per casticargli; essendo mia ugualmente Real volontà, che per pubblico editto, od in altro modo, che si stimerà convenevole, si ordini, e comandi, che niuno Barone, od Università, od altre quali si vogliano

Pro prohibendis providetur in abusis.

per-

persone di qualunque grado, e condizione si sieno, ardiscano dar ajuto, e favore, ricettare in casa, o difendere gli espressati malfattori, o in qualunque maniera proteggerli, minacciandoli di dover esser soggetti ad esser castigati colle stesse pene, che si contengono nelle Regie Prammatiche sotto il titolo *de Receptatoribus Bannitorum*.

De pascuis, antequam immittantur.

22. Cap. 23. e 24. Sopra l' articolo ventitrè, che contiene, che sin dal ristabilimento di essa Dogana furono destinati dalla Regia Corte a sue spese i Riposi attorno della Puglia, ne' quali dovrebbero i Locati mantenere i loro animali fin dal tempo del Ripartimento generale; i quali Riposi al presente ritrovansi nella maggior parte occupati per l' eccessiva coltura, e con alberi d' olive, Difese, o altre cose; ed anche per quello, che appartiene all' articolo ventiquattro, che tratta d' esser l' espressate occupazioni molto grandi nel riposo dello Staccione: Ho determinato, e comando per compenso del contenuto in questi articoli 23., e 24. che puntualmente, e con effetto si esegua quanto fu prescritto colla Real Cedola spedita in Barcellona a' 26. d' Agosto 1709. rispetto alla ricognizione, e reintegrazione de' Riposi, Ristori, ed altri Territorj del Regio Tavoliere, usurpati, ed occupati, che si osservino le Istruzioni, e norme descritte in detta Real Cedola; come anche tutto quello che in seguela d' essa fu ordinato nel Cap. 11. delle determinazioni fatte dalla Regia Giunta, che fu in essa Città di Foggia a' 5. di Aprile 1714. E perchè l' impedimento di effettuarsi dette reintegrazioni tante volte ordinate, ha consistito nella difficultà delle apese, e da chi deggiono quelle farsi; Ho deliberato, che a tali spese debbano soggettarsi gli occupatori, e succumbenti, con pagarsi però le giornate come se fossero *pro Fisco*, e non già ad istanza di Parti, secondo le propose il Reggente D. Andrea Guerrero nel secondo Capo della relazione, che fece a' 10. d' Agosto 1709. al Vicerè di quel tempo, ed essendosi a questo proposito fatta menzione degli appuntamenti e delle determinazioni fatte dalla Giunta di essa Dogana nel mese di Aprile 1714., di cui era Capo il Luogotenente in quel tempo del Tribunale della Camera della Sommaria; Ho voluto rinnovare ancora con questo mio Real Decreto quel che fu risoluto, e deliberato nel Cap. 9. dell' espressate determinazioni, riguardo al non potersi in maniera alcuna da' Locati, cedere, vendere, dare, o trasferire ad altri il Bosco di Ruvo, ma lo debban godere, e pascere i loro proprj animali, sotto le pene comminate nell' enunciato Cap. 9., il quale voglio, e comando, che s' intenda, come se in questi Capi di provvidenze fosse inserito parola per parola, e che inviolabilmente si osservi, rimanendo così voi, come gli altri Presidenti Governatori vostri successori, incaricati della puntuale osservanza del medesimo, altrimenti in caso contrario, incorrerete nella mia Real disgrazia.

De officialibus.

23. Cap. 25. In quanto all' articolo venticinque, che appartiene a' Cavallari, o sieno Officiali straordinarj, acciò esattamente eseguiscano le respettive Istruzioni, e Bandi di essa Dogana, e precisamente quello de' 14. Agosto 1735. *col quale si diede provvidenza*; Ho risoluto, voglio, e comando, che si osservi, ed esegua puntualmente quanto sta disposto nelle Istruzioni, Bandi, ed ordini

Doganali, e con specialità quello, che con mio Real ordine si pubblicò nel detto dì 14. Agosto 1735., col quale si diede provvidenza a tutto.

Affus non variantur.

24. Cap. 26. Per quello che riguarda l'articolo ventisei, che riflette a' danni, che si cagionano al Regio Fisco, ed a' Locati, per le licenze e permessi, che si concedono ad alcuni di essi di variare i Passi; non ho che provvedervi, per star tutto prevenuto, ed ordinato nel Cap. 7. di questo mio Real Decreto.

De eleemosyna providetur.

25. Cap. 27. Per quanto si contiene nell'articolo ventisette, che tratta della distribuzione delle limosine della lana; perchè la medesima ridonda in sollievo de' Locati poveri, e di quelli, che tengono residui colla Regia Corte; perciò nuovamente incarico, e comando, che si osservi, senza che per niuna causa, o pretesto possa eseguirsi il contrario, quanto con arresto della Regia Camera abbreviata sta ordinato nel Cap. 7. delle determinazioni fatte del mese d' Aprile 1714., precedendo la nota, che daranno i Deputati generali, i quali deggiono riconoscere quali Locati tengono ragione di far ammettere le loro lane, come si prescrive nelle Provvisioni, che trovansi nel quarto Tomo *fol.* 36.

Et de ponderatoribus vellerum.

26. Cap. 28. Quanto al Cap. ventotto, che espone quello, che si è da antichissimo tempo praticato per li Pesatori delle lane, che faccian libro separato delle lane negre, nella quale pratica si sono introdotte alcune alterazioni; Ho risoluto, e comando, che tolto qualunque abuso, si esegua il decreto profferito in essa Dogana a' 7. Aprile 1745. sopra questo punto.

De stabulis.

27. Cap. 29. Per quel che tocca al Cap. 29. il quale tratta della precisa necessità, che hanno i Locati in Puglia delle ferule per fare le Capomandre, e Riposi; Ho risoluto, ordino, e comando, che si eseguano le Istruzioni Doganali; e rispetto alla proibizione della raccolta, e taglio delle ferule, è mia volontà, che così voi Presidente Governatore, come i vostri successori rinnoviate, e spediate gli ordini corrispondenti sotto quelle pene, che stimerete convenevoli.

Pascua aestiva non locentur.

28. Cap. 30. Per quanto all' articolo trenta di confirmarsi quello che si ordinò nell'anno 1719. di non potersi affittare a' Forestieri, e non Locati l'erbe estive delle montagne, prima della fine di Aprile, e principj di Maggio, che per quella si stabilisca la prelazione a favore de' Locati; Ho deliberato, che puntualmente si osservi, ed esegua il Bando, che per dette proibizioni si pubblicò nel riferito anno 1719. dal Presidente Governatore in quel tempo, il quale fu poi confermato dal Tribunale della Camera della Sommaria. E per quel che riguarda le prelazioni de' Locati Cittadini a' Locati Forestieri per l'erbe delle proprie loro Patrie, ugualmente comando, che si eseguano puntualmente le provvidenze, che su di questo punto ha date il riferito Tribunale della Camera.

Locatorum alia privilegia.

29. Cap. 31. E per l'articolo trentuno, che tratta d' esser franchi i Locati de' Passi, Ponti, e Scafe, così per essi, come per li loro animali, e vetture in vigore de' Regali Privilegj confermati dal Signore Imperador Carlo V. Ho deliberato, e precisamente comando, che si facciano osservare, e mantenere con tutta la puntualità, senza la menoma alterazione, l' immunità, franchigie, ed esenzioni de' Passi, e delle Scafe, con-

concedute a' Locati, così per essi, come per li loro animali, e vetture in esecuzione de' mentovati Reali Privilegj contenuti nelle Istruzioni Doganali, e Regie Prammatiche. Al quale effetto voglio, che tanto voi, quanto gli altri Presidenti Governatori facciate annualmente rinnovar i Bandi colla comminazione delle pene in quelli contenute, e di altre a vostro arbitrio: e che per l'inalterabile esecuzione di tutto ciò, tanto nel tempo di calar le pecore in Puglia, quanto in quello di salir le stesse negli Abruzzi, vada uno, e molti Scrivani con soldati di essa Regia Dogana a spese de' contravvegnenti a girar per li passi, e per dove sarà necessario, o si avrà notizia, che siasi contravvenuto, e prendano diligente informazione, e la consegnino alla stessa Dogana, affinchè il Presidente Governatore in vista di quella proceda a quanto sia di giustizia, e faccia rigorosamente eseguire le descritte pene comminate nelle Doganali Istruzioni, e Regie Prammatiche contra i Trasgressori.

De abigeis. 30. Cap. 32. In quanto all'articolo trentadue, che riflette a' quotidiani furti, che si fanno degli animali de' Locati, non mi rimane, che ordinarci, per avere già provveduto a tutto nel Cap. 22. di questo mio Real decreto.

Stabula non proscindantur. 31. Cap. 33. Per quello che contiene l'articolo trentatrè di non togliersi il romato, o sia stabbio nelle Poste, e Jacci, nè rompersi il suolo delle medesime, voglio, è mia volontà, e comando, che non si permetta, nè debba permettersi in modo alcuno, nè sotto qualsisia pretesto a qualunque persona di rompere con zappulli, legni, o altra sorta d'istrumento il suolo delle Poste, e Jacci de' Locati per togliere, e levar detto romato, o sia stabbio sotto quelle pene, che parranno convenienti a' Presidenti Governatori, tanto contra quelli, che faranno rompere i suoli delle riferite Poste, e Jacci, quanto contra gli operai, che li romperanno, e leveranno il romato, o sia stabbio; al qual effetto farà annualmente pubblicare i Bandi.

Suillum pecus an accetur. 32. Cap. 34. A quel che appartiene all'articolo trentaquattro, che concerne intorno alla proibizione di mettersi animali neri in tutte l'erbe del Regio Tavoliere, così nelle locazioni, come nell'erbe de' Ristori: E' mia volontà, che sopra questo punto si osservino, ed eseguiscano, e si facciano puntualmente osservare, ed eseguire le Istruzioni, gli ordini, e Bandi Doganali, e si proceda contra i Trasgressori all'esazione delle pene nelle medesime Istruzioni, ordini, e Bandi comminate.

Pragmaticae Sanctiones observentur. 33. Cap. 35. In quanto all'articolo trentacinque, in cui si sollecita l'esecuzione, ed esatta pratica di tutte le altre Regie Istruzioni, e leggi Doganali sino a quest'ora promulgate per lo buon governo, e regolamento del mio Real Patrimonio d'essa Dogana; Voglio, ed assolutamente comando, che si osservino, eseguiscano, e mantengano, e si facciano inviolabilmente osservare, mantenere, ed eseguire tutte, e quali si vogliano Leggi, Istruzioni, Disposizioni, Capitolazioni, Ordini, Decreti, e Bandi fatti, e pubblicati per lo buon governo, e regolamento di essa Regia Dogana, e per la conservazione, ed aumento delle industrie Doganali; essendo mia volontà, volendo, e comandando, che si tolgano, e stradichino tutti gli abusi introdotti contra le stesse Leggi, Istruzioni, Capitolazioni, Ordini, Decreti, e Bandi; Per il che così voi,

come gli altri Presidenti Governatori invigilerete per la maggior'inviolabile esecuzione, giacchè dal non averle osservate, sono sempre derivate le disgrazie, che in varj tempi han sofferte i Locati, e le loro industrie, e per conseguenza il mio Real Patrimonio.

Advocati locatorum duo sint in urbe, et unus Procurator.

34. E trovandomi informato dell'abuso, che i Deputati generali de' Locati hanno introdotto in varj tempi, di destinare in questa Capitale, un eccessivo numero di Avvocati, per difendere le loro cause, col gravoso stipendio di sessanta ducati annui per ciascuno, quando che sono sufficienti uno, o al più due Avvocati per la difesa di quelle; Ho risoluto sgravare i Locati dalla corrisponsione di tali salarj; quindi vi ordino, e comando, che convocando nella presenza vostra così i Deputati Generali de' Locati, come i Deputati particolari delle locazioni, che si trovino in essa Città, facciate, che gli stessi eleggano per difesa delle loro cause in questa Capitale due Avvocati, ed un sol Procuratore, e non più di quelli, de' quali ne avran maggior soddisfazione, col solito stipendio di sessanta ducati annui, annullando, come in vigor di questo mio Decreto annullo qualunque altra elezione, o costituzione fatta, e stipendio conceduto per lo passato, essendo mia volontà, che non si faccia elezione di altri Avvocati e Procuratori, se non in mancanza di uno di quelli, che saranno eletti, e che sempre si esegua in vostra presenza, e de' vostri Successori, affinchè sia libera l'elezione. Terrete presente per la puntuale esecuzione, e manifesterete queste mie Reali deliberazioni a'Locati, affinchè sappiano la propensione del mio Real animo in proccurar loro il maggior utile, convenienza, e soddisfazione; con registrarsi questo mio Real Decreto in essa Dogana, e ponersi originalmente ne' libri di quella per la sua inalterabile osservanza. *Da Portici a* 10. *Maggio* 1747. Io IL RE. *A D. Francesco Marchant Presidente Governatore della Regia Dogana di Foggia.*

Die 10. Maii 1747. Io il Re.

ALPHONSVS DEI GRATIA REX, etc.

Nobili, et egregio viro Francisco Montluber familiari, et fideli nostro dilecto, gratiam, et bonam voluntatem.

Has patentes litteras opportune hic postremo loco interere volui.

IN administratione nostrorum agendorum fiscalium, viros aptos, et probos diligenter exquirimus, qui providi sint, et idonei, ac sufficientes practica laudabiliter approbati. Haec itaque in vobis praedicto Francisco, qui nunc usque officium a nobis obtinuistis menae, seu Dohanae pecudum in partibus Apuleae in annis praesentis septimae, octavae, nonae, et decimae indictionis vigore probabiliter cognoscentes, et aliter ostendentes vestram approbatam sufficientiam, et diligentiam in ejus administratione Dohanae, ex quibus speramus, quod illud administrabitis laudabilius in futurum, et aliis causis, et rationibus digne moventibus mentem nostram. Vos eundem Franciscum Montluber, quem semper fuit, et est intentionis nostrae, in dicto officio remanere, in Commissarium, Dohanarium Procuratorem, et Nuntium nostrum specialem ad conducendum, et congregandum pecudes et animalia grossa ad dictam Dohanam, seu menam more solito in Apuleae Partibus, ut consuetum est fieri in Provinciis Pennae, Capitanatae;

tae, et Terrae Barii, *tam pro instanti anno undecimae indictionis, quam singulis annis futuris, vita vestra durante, et donec vixeritis cum illis potestatibus praeeminentiis, per nos vobis annis praeteritis concessis, et attributis, ex cum quibus hactenus in dicta Dohana praefuistis; tenore praesentium proprii nostri motus instinctu assumimus, statuimus, ac etiam ordinamus, recepto prius a vobis de officio ipso exercendo fideliter, et legaliter corporali, et debito ad sancta Dei quatuor evangelia juramento, dantes, et concedentes vobis de dicta certa nostra scientia ipsarum tenorem praesentium pro exequutione, et administratione dictae Dohanae, plenariam, liberam, et omnimodam potestatem, et auctoritatem, quod de nostra ordinatione, beneplacito, et mandato possitis, et valeatis large, et ample salvum conductum, assicurationem, affrancationem, ac plenariam affidationem facere, et concedere omnibus, et quibuscumque tam regnicolis, quam exteris cujuscumque status, gradus, et conditionis, ad dignitatis existant, tam Comitibus, quam Baronibus, Dominisque, Universitatibus Civitatum, Terrarum, Castrorum, et Locorum, ac aliis specialibus personis, Mercatoribus, Gregariis, Conductoribus, Pastoribus, Factoribus, et personis aliis quibuscumque in genere, et in specie, qui conducent, seu conduci facient, et conducere voluerint, et affidare voluerint ad dictas partes provinciarum, Pennae, Capitanatae, et Terrae Barii, tam pro anno undecimae indictionis, quam pro aliis annis in futurum, omnem, et quamcumque quantitatem pecudum; et animalium grossorum ad hibernandum, et pasculandum in Provinciis praedictis, et alia prouistere, et concedere eisdem conducentibus, quae consueta sint promitti, et concedi, et fieri debere per vos videbuntur melius pro expeditione dictae menae, et Dohanae pro utilitate nostrae Curiae promittendo, et acceptando ex nunc in antea omnem promissionem, salvum conductum, conventionem, et pactum, tam de pretii fide, non obstantibus Bannis, quam de emptione herbagiorum, pascuum, ac locatione pecudum in locis, et herbagiis, et aliis vobis visis spectantibus ad Dohanam, et menam praedictam, tam oretenus, quam in scriptis supradictis Patronis, Conductoribus animalium praedictorum ad quemcumque numerum ascendat, tam ipsis, quam aliis eorum parte, et promissa per vos servare, et servari facere omnibus, et cuilibet ipsorum, conjunctim, et divisim, quantum si nos proprie fecissemus, et per nos facta forent, acceptando omnia Banna per vos facta, et facienda pro Causa praedicta in quibuscumque nundinis, seu mercatis, et pro majori cautela affidatorum praedictorum, et eorumdem conducentium animalia ipsa, nos ipsarum tenore praesentium nunc pro tunc sub verbo, et fide nostra Regis, ac sub obligatione omnium nostrorum bonorum mobilium, et stabilium praesentium, et futurorum, assecuramus, et affrancamus personas dictorum conducentium, et assecuratorum, et assecurandorum per vos; nec non mercantias, res, bona, et animalia ipsorum et cujuslibet eorum Gregariorum, Pastorum, et Ministrorum, Pecudariarum, Factorum, Infantium, et aliorum quorumcumque eum animalibus supradictis, quod possint cum eorum rebus, et bonis praedictis libere discedere ab eorum domibus, et mansionibus, ac venire et applicare, stare, et morari in eisdem Provinciis Pennae, Capitanatae, et Terrae Barii, et ab illis discedere, et accedere cum dictis eorum Bestiis, mercantiis, rebus, et bonis, quo voluerint, ut eis placitum, et gratum fuerit absque impedimento aliquo, noxia, sive damno reali, et personali, quod per nos, et*

no-

noſtras gentes equeſtres, et pedeſtres nobiſque recommiſſos adhaerentes, ſervitores, familiares, vaſſallos, et ſubditos fieret ſeu fieri poſſet, modo quocumque Patronis eiſdem, etiam ſi inimicarentur, et inimici eſſent, et guerram haberent aliquorum dominorum, vel ſpecialium perſonarum aut repreſaliis feciſſent aliquibus ſupradictorum Dominorum Comitum, et Baronum, Ducum, et quarumcumque Univerſitatum, tam de Regno, quam extra Regnum, etiam vobis auctoritatem plenariam concedentes, quod poſſitis, et valeatis promittere, et aſſidare omnes venientes ad dictam menam, et Dohanam, quod poſſint ſecure venire cum eorum Beſtiis, et bonis, non obſtantibus quibuſcumque repreſaliis, poenis, et aliis occaſionibus, quas pro tempore praedicto, et futuro noſtra Curia modo quocumque habere praetenderet contra praenominatos Dominos, Duces, Comites, et Barones, Universitates praedictas, quae omnia et ſingula per vos promittenda cum obligationibus ſupradictis, volumus quod ſint tantae efficaciae, ſeu valoris, quantum ſi forent per nos promiſſa, et nihilominus concedentes vobis pro exercitio dictae Dohanae, quod diffuſum, et amplum eſt expenſas neceſſarias facere, tam pro emptione herbagiorum, et paſcuum pro ſuſtentatione pecudum, et aliorum animalium, quam pro ſalariis ſubſtitutorum, ac ſtipendiis gabellariorum, guardianorum, curreriorum, et aliorum neceſſariorum ad dictam Dohanam dirigendam, ſecundum quantitatem, et numerum animalium deſcendentium, et ſecundum vobis videbitur neceſſarium ex caſibus, qui poſſent caſualiter evenire pro ſubventione dictis pecudibus, et animalibus aliis, quas expenſas per Curiam noſtram in veſtris computis acceptari et audiri jubemus abſque nota cujuslibet quaeſtionis, vel dubii, conſtando de ſolutione dictarum expenſarum per apodixas, vel alia legitima inſtantia, et ne conductores ſeu Patroni dictorum animalium offidantium, et conducentium poſſint in aliquo aggravari, ſeu moleſtari a Patronis herbagiorum, et paſcuum praedictorum, tam in paſcendo, quam in deſcendendo, et aſcendendo, vobis tenore praeſentium dicimus, et mandamus, quod ſupradictis Patronis herbagiorum, et paſcuum, ubi dictae pecudes, et alia animalia groſſa morabunt, ſolvatis jus dictorum herbagiorum, et paſcuum, habita tamen conſideratione juxta ſterilitatem, et penuriam herbarum, quae fuerint in locis, et territoriis herbagiorum ipſorum, quae pecunia per vos ſolvi habeat pro parte noſtrae Curiae per totum menſem Aprilis cujuslibet anni pro ea quantitate, quam juſte, et debite habere debebunt, de qua per vos dari volumus Bancum ſufficiens, de quo vobis ſimiliter concedimus poteſtatem ad hoc, ut dicti conductores pecudum, et animalium a Patronis herbagiorum, et paſcuum, nullas angarias indebitas, ſeu repreſalias, et extorſiones modo aliquo non habeant, et nulla veniat altercatio inter eos, cum ſic omnino fieri volumus, et jubemus pro bono ſtatu fidelium dicti Regni, propter quod requirimus, et hortamur omnes, et ſingulos eccleſiarum Praelatos; nihilominus mandantes omnibus Marchionibus, Ducibus, Comitibus, Baronibus, Terrarum Dominis, Univeſitatibus, et ſpecialibus perſonis, et ſignanter Dominis, et Patronis dictorum herbagiorum, et paſcuum praeſentibus, et futuris ad poenam unciarum auri mille ab eis, et quolibet ipſorum, ſi ſecus fecerit pro parte noſtrae Curiae vicibus ſingulis irremiſſibiliter exigendam, quatenus de ſupradicta Dohana ſe nullatenus intromittant, neque Paſtoribus, aut Beſtiis, et animalibus praetextu ſolutionis herbagiorum paſcuum, aut alterius cauſae, modo quocumque impedimentum aliquod inferant, ſive damnum, volumus etiam,

et

et vobis tenore praesentium committimus, et mandamus, ac praedictis ecclesiarum Praelatis, Magnatibus, et Dominis per praesentes notificamus, et ad eandem poenam mandamus, si contra fecerint, quod si pecudes, et animalia ipsa per inadvertentiam pastorum pascerent, aut damnum facerent in agris, et Territoriis servatis, probibitis quod nullam poenam propterea incurrant Patreni dictarum pecudum, et aliorum animalium, seu illi, qui damna passi fuerint, omnino recursum habeant ad vos praedictum Commissarium, factaque prius per vos aestimatione de damnis illatis ad arbitrium duorum proborum virorum ad illa expertorum, faciatis emendam debitam dictis damna passis, justitia mediante, et sine mora aliqua solvere; et quia inter conductores dictae menae, Pastores, Gregarios, et Patronos dictarum pecudum, et aliorum animalium solent rixae, et controversiae diversarum causarum sacpius evenire, de quibus rixis, controversiis, et causis, vos tantum cognoscere volumus; propterea vos praedictum Franciscum Judicem Gubernatorem, et Capitaneum super dictis Conductoribus, Pastoribus, Gregariis, et Patrenis, et super eorum rixis, et controversiis statuimus, ac etiam ordinamus tum plena jurisdictione Civili, et Criminali, mero, et mixto imperio, ac gladii potestate, et quod emolumenta, et proventus exinde exquntura vobis acquirantur; ita quod nullus praeter vos de dictis hominibus, et Dobanae, et casibus quibusvis emergentibus inter eos se modo aliquo intromittat, etiamsi per aliquos ausu temerario inductos dicta Dobana fuerit depraedata, seu damnificata possitis, et valeatis depraedantes, et male facientes punire, et castigare in personis, rebus, et bonis, easque affigere, et suspendere, et ultimo supplicio condemnare, de quo vobis super hoc plenam auctoritatem, et licentiam attribuimus quibuscumqun literis, cedulis, seu scripturis factis, seu faciendis, et commissionibus factis per nos de dicto officio menae pecudum quibuscumque hominibus, et Personis huic forte contrariis, nullatenus obstituris, qui si forte reperientur, nullius esse volumus roboris, et momenti: mandantes ipsarum praesentium tenore de certa nostra scientia sub poenis supra contentis vicem gerentibus, Justitiariis, Gubernatoribus, Capitaneis, et Officialibus nostris dicti Regni nostri Siciliae Citra Pharum majoribus, et minoribus, et signanter in Provinciis Peunae, Capitanatae, et Terrae Barii, Comitatus Molisii, et utriusque Aprutii constitutis, eorumque locum tenentibus, praesentes literas inspecturis, praesentibus, et futuris, ceterisque hominibus, et personis cujuscumque status, et dignitatis existant, ad quos, seu quem praesentes pervenerint, quatenus de dicta Dobana, et mena, ac Patronis, et Conductoribus animalium, et pecudum, et de aliis superius antedictis aliqua ratione, seu Causa se nullatenus debeant intromittere, sed illos cum eorum bonis, et armis, quae ferre solent, in quibuscumque locis dicti Regni stare, morari, et negotiari sine impedimento permittant; vobisque, aut alteri vestri parte in praemissis, et circa praemissa, et in quibus eos requisiveritis assistant, et faveant, et assisti, et faveri mandent, et faciant auxiliis, consiliis, et favoribus opportunis et ad omnem vestramque ivsitionem procedant rigide, et potenter contra supra nominatos Magnates, Comites, et Barones, et personas alias superius nominatas, qui forte mandatis et ordinationibus supradictis obedire noluerint juxta praesentium seriem, et tenorem, et contrarium non faciant, si gratiam nostram caram habeant, ac iram, et indignationem nostram cupiunt evitare, et ne in promissis propriis sumptibus laborare eo-

gamini gagia vobis ad rationem deducatis ſeptingentis per annum, ipſo ut annis jam praeteritis fuerunt per nos vobis ſtabilita pro dicto inſtanti anno undecimae indictionis, et ab inde in antea anno quolibet, dum vixeritis tenore praeſentium de noſtra certa ſcientia ſtabilimus, retinenda per vos de pecunia recolligenda, et percipienda dicti veſtri officii, ratione quorum retentionem per vos faciendam ex nunc pro tunc anno quolibet vobis earundem tenorem praeſentium in veſtro ponendo computo acceptamus, et acceptari volumus nullis cautelis aliis, quam praeſentibus a vobis quolibet anno requirendis, quam de retentione ipſa vobis anno quolibet fieri debenda de gagiis ipſis ad plenum, et certitudinaliter nobis conſtat, in cujus rei teſtimonium praeſentes literas exinde fieri fecimus, et pendente Majeſtatis noſtrae ſigillo juſſimus communiri. Datum in Civitate Tiburis die primo Auguſti decimae Indictionis anno a nativitate Domini 1447. *Regnique Citerioris Siciliae anno decimotertio, aliorum vero Regnorum trigeſimoſecundo. Rex Alphonſus.*

(*) PRAMMATICA XCV.

Nombramiento de Superintendente y Administrador general de la Aduana de Napoles y sus Dependencias con las Instrucciones en Persona del Marques de Vallesantoro.

CAROLO BORBONIO Rege. Literae patentales administratoris portorii, sive vectigalis in importatione, et exportatione mercium. Modus, et norma exigendi statuitur, et ne fraus fiat.

HAllandose el Rey pienamente enterado, persuadido, y satisfecho de la grande actividad de V.S., de su infatigable celo, y de su loable desinteres, y conducta que ha manifestado en la relevantissima incumbencia que ha tenido por siete años continuos de la Provision del Exercito Cattolico en la proxima pasada Guerra de Italia, y de el tambien de S. M. mientre estubo en Campana, desempeñandola con todo el acierto imaginable, aun en las ocasiones mas criticas, con aprovacion y alabanza universal de todos los Geses, y hasta del mas simple Soldado, de forma que ha merecido V. S. atestados muy ventajosos, y demonstraciones muy expeciales de gratitud al clementissimo animo, y beneficencia asi de S. M., que desde el ano pasado se dignò promoverle al distincto Empleo de Maestre Racional del Tribunal del Real Patrimonio del Reyno de Sicilia en Plaza supernumeraria con la subingresion à la vacante de propietaria, como de S. M. C. que con sus repetidas Real recomandaciones se ha dignado interesarse à favor de V. S.; Y queriendo S. M. complacer al Rey Catholico su amantissimo Hermano, y al mismo tiempo aplicar la capacidad, y demas circumstancias que en la Persona de V. S. concurren à las mayores importancias de su Real servicio, y siendo una de ellas la administracion de la Regia Aduana de Napoles, y sus Dependensias; cuyo producto de algunos anos à esta parte se halla muy deteriorado con menos cabo notable de la Real Hazienda. Ha deliberado, y benido en conferir a V. S. la referida administracion, nombrando, eligiendo, y destinando à V. S. por Superintendente, Administrador, y Arrendador General de esta Regia Aduana de Napoles y de todas sus dependecias, durante su Real beneplacito con el sueldo de dos mil ducados anuos, con amplas facultades, y jurisdiciones sobre todos los Oficiales, y dependientes de la misma Aduana, y con absoluda independencia de todos; y qualesquiera Tribunales, y Ministros, aun del Delegado, y de la Junta de dicha Aduana en las cosas pertenecientes à lo Economico de dicha Ad-

mi-

ministracion, debiendo V. S. depender, y executar las ordenes de S. M. que se le comunicaren por esta Secretaria de mi cargo, como mas difusa, y distintamente se explicarà en las Ynstrucciones que S. M. ha mandado formar, y se remittiran à V. S. para su regla, y govierno. Haviendose tambien dignado S. M. exentar a V. S. de qualquiera obligacion de dar cuenta en la Camara de la Sumaria, y dejar à V. S. la retencion de la mencionada Plaza de Maestre Racional del Tribunal del Real Patrimonio de Sicilia, con la subintrancia a la del numero à thenor de la Real Cedula de 15. Junio del ano p. p. 1747. quedando S. M. en el firme concepto que V. S. corresponde à la confianza con que se hà servido apoyar à su experimentado celo, y conducta este importantissimo Reglon de su Real Hazienda. Y de Real orden doy à V. S. este aviso, y muy gustoso la enhora buena, haviendose expedido el correspondiente al Marques Mauri Delegado. Dios guarde à V. S. muchos anòs como deseo. *Palacio* 14. *de Agosto de* 1748. *El Marques Brancacho: Senor Marques D. Leopoldo de Gregorio.*

Die 14. Aug. 1748. El Marques Brancacho.

Instruciones y facultades bajo las quales se ha dignado el Rey conferir à D. Leopoldo de Gregorio Marques de Vallesantoro la Superintendencia y Administracion general dela Aduana de Napoles, sus Dependencias y Jurisdiccione, las que manda y quiere S. M. se observen y executen cumplidamente en cadauno de los siguientes Articulos.

I. SE aplicherà à examinar todos los abusos que en qualquiera manera se hallan indevidamente introducidos en perjuicio de la recta Administracion, y legitima exacion de los derechos de Aduana, quitandolos y riformandolos, con proponer para ello à S. M. los expedientes y medios que crejere mas eficaces y oportunos.

II. Velerà sobre todos los Oficiales de la Aduana assì Regios y Propietarios, como nò; tomando secretos informes de la conducta de ellos, advirtiendoles y amonestandoles paraque cumplan con la correspondiente integridad, atencion, y celo à sus respectivas obligaciones; y si cometieren faltas passe à castigarlos a proporcion de ellas y de la condicion del Empleo que exercen, privandolos del Empleo, si fuere amovible, ò suspendiendolos quando se trata de Oficios Regios, ò en Propriedad, con dar cuenta à S. M. y proponer otros en la forma que se explica en el siguiente Articulo.

III. De todas la vacantes de Oficios de la Aduana de esta Capital, que succedieren, harà representacion à S. M. por el conducto de la Secretaria de Estado, y Hacienda; con proponer los Sugetos que estimare mas proprios, capaces y hàbles aun para el exercicio interino en caso se tratase de Oficios vendibles, bien entendido però que respecto à los Oficios Subalternos, como son Porteros, Capitanes, Substitutos, Soldados y Oficiales de las Esbarras y Aduanas del Reyno, passe dicho Superintentende, y Administrador General à elegirlos y nombrarlos de su propria facultad y arbitrio.

IV. De su facultad y arbitrio tambien sea poner, situar, y constituir Oficiales y Caxas con los Sueldos que le parecieren convenientes, en todos aquellos lugares dela dependencia dela Aduana da Napoles donde juzgare à proposito y necessario para el mejor acierto, y ventaja de los intereses dela misma, aunque en ellos

nunca por lo passado los hubiesse havido, haciendo primero Relacion à S. M. para su soverana approvacion.

V. Haviendose servido S. M. conferir al mencionado Marques de Vallesantoro la Superintendencia y Administracion general dela Aduana con absoluta total independencia de todos y qualesquiera Tribunales y Ministros, aun del Delegado de la misma Aduana, doverà proponer à S.M. sugeto de talento, probidad, y doctrina para exercer en esta Capital el cargo de su Asesor, paraque en las Causas de Contrabando, demas controversias que se pueden ostecer del interes dela Aduana, en que entrasen puntos legales que discutir, pueda decidirlas con el Voto de dicho Asesor; bien entendido que si la causa no excediere el valor de doscientos ducados, se deva executar la decision de la Aduana; sin admitirse gravamen, apelacion ni remedio alcuno; y si excediere de la cantidad expresada, se dè la apelacion al Tribunal de la Sumaria. Y por lo que mira à las Aduanas del Reyno, nombre y elijalos Subdelegados, y para los que no fueren electrados, les destine el Asesor para decidir con el Voto de ellos las controversias, en que concurrieren puntos legales, dandose lugar à la primera Apelacion ante el mismo Superintendente general Marques Gregorio y su Asesor; y la segunda, siempre que la Causa excediere los doscientos ducados, à in Camara dela Sumaria.

VI. Noticioso S. M. del abuso que se ha practicado por lo pasado tocante à Gastos que occurren por qualquiera motivo en la Aduana, omitiendose de llevar quenta y razon de ellos, però se suplian con el producto de los Contrabandos, notandose el introido de estos en a quella suma que sobrava despues de satisfecho los Gastos, y quando estos absorvian el entero introito del Contrabando, se dejava de hacer cargo, y data del y de los otro, de forma que no se llevava ni podia tener noticia alguna legal y veridica del Ymporte de los Contrabandos y del de los Gastos: Concede S. M. à dicho Superintendente General la libre facultad de hacer todos a quellos Gastos, que se ofrecien, y creiere necesarios, expidiendo à este efecto los Mandatos con explicacion de la Causa, para satisfecerse sobre el producto de los Contrabandos, de los quales harà tener tambien quenta destinta paraque en todos tiempos conste y se vea el introito de estos; y el exito de aquellos en cada ano, bien entendido que ocurriendo algun Gasto extraordinario, que exceda de trescientos ducados, deva primero representarlo à S. M. y esperar su Real Oraculo.

VII. Como en el nombramiento que hizò el Rey del expressado Marques de Vallesantoro por Superintendente y Administrador General de la Aduana, le eximiò expressamente de la obligacion de presentar quentas de su Administracion en el Tribunal de la Camara, y otro qualquiera Magistrado; Manda S. M. que quedando firme esta Real disposicion, las quentas de los Lugartenientes, Caxeros, y Subadministradores de esta Aduana y de las del Reyno, se hayan de examinar, discutir y liquidar por el Racional Comissario de la Aduana unidamente con el mismo Superintendente y Administrador General, admitiendose y excluyendose las partidas y sacandose las resultas, segun los pareciere de justicia, cuyas quentas despues de liquidadas, se deveran conservar unidamente con los Bilanzos de los Credenzeros y la Escritura de la Aduana el nuovo Archivio de ella:

Digitized by Google

la: Con que però al fin de cada ano se deva formar un Bilanzo general y distinto del introito de todos los Cuerpos de la Aduana, y de lo exido y pagado para sueldos, Gastos, Ymporte de los trisciento mil ducados annuos del Afito, y depositos en Caxa de la Tesoreria General y este Bilanzo assi formado y firmado del Racional Comisario, deverè al Superintendente Marques de Vallesantoro remitirlo todos los anos à la Secretaria de Estado de la Real Hazienda para hacerse presente à S.M. y espedirse su Real Aprovacion y finiquito.

VIII. Haviendo llegado al exceso la malicia de los Contrabandistas y conviniendo repararla con el uso de todo el rigor; Manda S. M. que el Superintendente General dela Aduana aplique su mayor cuidado à la extirpacion de los Contrabandos, castigando severamente los Contraventores, no solo con la perdida de los intercetos, però tambien con las demas penas que prescriven las Pragmaticas y Leyes de la Aduana irremissiblemente; Ya este efecto ordena S. M. que el Superintendente de la Aduana disponga y prescriva, que se visiten y reconoscan en todas las Esbarras, todos los Coches, Calesas, Trahines, Carros, Cofres, Caxas, Escadolas, Sacos, assi de ida, como de buelta, sin excepcion de persona alguna de qualquiera estado, grado y condicion que sea, privilegiada y privilegiadissima aunque sea ropa del proprio Real Servicio de S. M. y de su Real Casa; à reserva que no tengan orden especial de S.M. por la Secretaria de Hacienda dirigida al mismo Superintente para exemption de la visita y Derechos. Y la misma diligencia se executara con todo lo que và, ò viene por Mar. *Napoles à* 15. *de Septiembre de* 1748. *El Marques Brancacho.*

Die 15. Sept. 1748. El Marques Brancacho.

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XCVI.

Eodem Rege. Officia, quae vendi non debeant, describuntur.

HE puesto en la soberana intelligencia del Rey la consulta de la Camara de 18. del passado, en que en consequencia de la real orden, referiendo que los oficios contenidos en la nota del ano 1737., en que se excluyan de la clase de vendibles, son los, que se expresaran à baxo, expone su dictamen sobre cada uno de ellos en la forma siguiente.

I. En quanto à los siete Oficios del Reyno, que son Gran Protonotario, Gran Camerario, Gran Justiciero, Gran Contestable, Gran Chanchillier, Gran Almirante, y Gran Siniscalco, es de parecer la Camara que se continuen las concessiones gratuitas en Sugetos benemeritos, pues nunca se han vendido.

II. Tocante al oficio de Juez de la Zecca de Pesos y Medidas, y de los Maestros Racionales de la Zecca de Monedas, que se vendan luego que vaquen; como en efecto uno de los Maestros Racionales se vendio el ano 1746. proximo passado por 4201. ducados.

III. Por lo, que mira el oficio de Secretario de la Camara de la Sumaria, que se vendio antiguamente por 9000. ducados, y se halla concedida la futura por el Govierno passado à Don Clemente Maresca, que se venda quando vaque, tanto majormente que se debe pagar el precio de la futura.

IV. Respecto al oficio de Procurador Fiscal de la Camara, haviendose vendido el ano passado per 5100. ducados, que se venda tambien el de

Procurador Fiscal de la Gran Corte de la Vicaria, cuyo ultimo precio fue 4402. ducados, y presentemente se halla conferido à nomina de la Gran Corte en persona de Don Ascanio Crispo.

V. En quanto al oficio de Protomedico del Reyno, non haviendose nunca vendido, como tambien los de Medico y Cirusano de la Regia Corte, que se podrian vender quando vaquen.

VI. Tocante à los oficios de Perceptor de los Proventos Fiscales de la Gran Corte de la Vicaria, de Credenciero, de Solicitador Fiscal, de Mastredata asistente con el Regente, y de Escrivano de las carceles, haviendo sido siempre vendibles, que se podrian vender conforme fueren vacando.

VII. Por lo, que mira al oficio de Governadores de las Aduanelas de Apruzzo, que tiene 200. ducados anuos de provision à mas de los emolumentos, hallandose vendido al Marques de Simone, en suma de 5350. ducados, y mandado por Su Magestad que en adelante se venda con los solos emolumentos, que las ulteriores ventas se hagan con la provision, para sacarse mayor precio.

VIII. Respecto à los oficios de Archibero de la Zecca, y de Conservador de los Regios Quinterniones, aunque ha sido solito conferirse siempre à Sugetos de probidad y confianca, y el ultimo de ellos lo ha conferido Su Magestad à Don Juan Castelli, durante la vida de su hijo Don Carlos, sin embargo se halla concedida la futura del Govierno passado por 975. ducados, se potrian vender.

IX. En quanto à los quatros oficios de Actuarios de la Camara, como el Cargo del Arsenal, de Solicitador Fiscal, de Actuario Fiscal, y del Registro de Significatorias, que se podrian vender, como por lo pasado.

X. Tocante al oficio de Actuario del Arrendamiento del Tabaco, que se podria vender, aunque por lo passado nò se ha vendido.

XI. Por lo, que mira à los oficios de Escrivanos de Racion de las Provincias, que se podrian vender, como se praticava antes, y ahora se proveen por el Contador principal.

XII. Respecto à los oficios de Capitan de la Boca de la Darzena, de Custode de los Lenamenes, de Comisario, de Patron de la Faluca del Faro de Messina, de Credencero de los Regios Lanos, de Sobrestante de la Maestranza del Arsenal, de Custode de las Playas de las Sedas de Belvedere, de los dos Archiberos de la Real Chanchilleria, y de Lugarteniente, del Perceptor de Foxa, que se puedan vender en vacando.

XIII. En quanto à los oficios de Capitanes de las Audiencias, los diez y seys de Justicia de esta Capital, y los quatro Porteros del Real Palacio, haviendo sido siempre vendibles, que sarian ahora de precio considerable.

Y enterado de ello Su Magestad, ha resuelto y manda se pongan vendibles todos los oficios, que la Camara propone se vendan, excluyendose solamente los de Capitanes de Campana de las Audiencias, y los diez y seys Capitanes de Justicia de esta Capital, para los quales quiere Su Magestad se observe su real deliberacion de non venderse. Y me manda avisarlo à V. S., para que la Camara assì lo execute: Previeniendole al mismo tiempo de su real orden sospenda para ahora, y hasta otro aviso, de tratar de la venta de los

Digitized by Google

los oficios de Capitan de la Boca de la Darsena, de Custode de los Lenamenes, y de Sobrestante de la Maestranza del Arsenal. Y que, en quanto à los Oficios de Procuradores Fiscales de las Audiencias, se execute y observe la real orden de 1. de Mayo del ano proximo pasado, para que se vendan. Dios guarde à V. S. muchos anos, como desseo. *Palacio à 19 de Febrero de 1749. El Marques Brancacho. Senor Marques Don Matteo Ferrante Lugarteniente de la Sumaria.*

Die 19. Febr. 1749. El Marques Brancacho.

(*) PRAMMATICA XCVII.

Ex privilegiis concessis anno 1749.

Eodem Rege. Barones privilegium fori conductorum Fiscalium in Apulia iterum adoriuntur Rex tamen petitionem eludit.

ESsendosi S. R. M. avanzato a dismisura l'abuso introdotto da moltissimi Uomini, e Persone de' Feudi, Città e Terre di render pregiudicata la giurisdizione dei Baroni, procurando da quella esentarsi con farsi descrivere nei libri della Regia Dogana di Foggia, ed ivi aggregarsi *in fraudem* col titolo di affittatori di Terre salde, prendendo a tal oggetto in affitto poche versure di terra, che poi non coltivano, pure professando una data quantità di pecore, che non posseggono, nulla curando la picciola spesa, che in ciò vi corre, che quasi tutta rifonde in beneficio dell' Ufficiale della Regia Dogana, picciolissima parte restandone a beneficio del Real Patrimonio, unicamente per godere il foro Doganale, e con questo esentandosi dalla Giurisdizione de' Baroni, farsi lecito di commettere eccessi, e disordini, che talora rimangono o impuniti, o non a misura gastigati, oltre il non pagare i debiti ai poveri creditori con gravissimo danno, e pregiudizio della giurisdizione dei Baroni, e de' loro corpi feudali della Mastrodattia, e Bagliva; Quindi fu che nell' anno 1742. in occasione del donativo di ducati 500. mila umiliato alla M. V. si diedero l' onore quei Deputati di supplicarla per le ragioni, che allora si espressarono, che degnata si fosse di ordinare, che gli affittatori di poche versure di terre salde, che poi non coltivano, e coloro che professan pecore, che non posseggono, non debbano come fittizii, e fatti *in fraudem* godere del foro Doganale; su di che si compiacque la M. V. ordinare, che non potessero godere del Privilegio di Locati coloro, che per cessione de' Particolari privati locati acquistano un tale *jus*, o sia Privilegio, purchè però nel principio di ciascun anno, in cui siegue il ripartimento del sale, terre, e pascoli della Regia Dogana non sia stato loro un tal *jus* solennemente ceduto, con essersi la cessione descritta nei Libri della Regia Dogana di Foggia, o pure nel corso dell' anno non sia seguita una tal cessione, e costi da pubblico e solenne istrumento, il quale debbasi esibire. E perchè S. R. M. la malizia di coloro, i quali vogliono godere del sudetto Privilegio Doganale *in fraudem*, ha resa, e rende tutto giorno inutile ed elusoria la grazia sudetta dalla M.V. clementissimamente conceduta, giacchè taluni di essi, e quasichè tutti procurano nel principio dell' anno, in cui siegue il suddetto ripartimento o di fare l' affitto di poche terre salde, che poi non coltivano, o di professar pecore, che non posseggono. E qualora ciò non abbian fatto nel principio dell' anno a tenore de' Vostri Reali Ordini, volendo nel corso di esso del Foro, e Privilegio Doganale godere, fan comparire la cessione ottenutane in vigor di pubblico istrumento da taluno de' loro congiunti, o dipendenti; supplichiamo impertanto la M.V.

M. V. a non permettere, che con sì fatte e somiglievoli frodi, ed artificj facilissimi a praticarsi, la giurisdizione dei Baroni, per cui, oltre l'acquisto oneroso, soffrono varj pesi, venga pregiudicata, di ordinare assolutamente, che soltanto goder debbano del privilegio, o sia *jus* de' Locati, coloro che effettivamente affittano terre salde, che coltivano, e professsano pecore, vere ed effettive, che posseggono, con restare affatto da simiglievole privilegio o sia *jus* esclusi quelli, che affittano poche versure di terre salde, che poi non coltivano, o professano pecore, che non posseggono. Come altresì vogliasi la M.V. clementissimamente compiacere di ordinare, che per le cause soltanto fra parti, in cui vi sia interesse de' Locati effettivi, indipendenti però dalla Locazione, debbano i Governadori e Giudici Locali in prima istanza procedere come suddelegati della Regia Dogana, con ammettersi alla medesima l' appellazione dai decreti, e sentenze diffinitive. *Servetur quod anno MDCCXLVI. a Nobis est constitutum; Cum vero publicae, aut privatae rei necessitas aliud expostulabit, providebimus.*

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XCVIII.

Eodem Rege. Instructiones ad Thesaurarium Regii patrimonii.

A Los dos Thesoreros Generales Don Juan-Angel de Goyzueta, y Don Juan de Echeveria, me ha mandado el Rey expedir la orden del thenor siguiente.

Que las cuentas del cargo y data de la Thesoreria General se presenten en el Tribunal de la Camara, en la misma forma, que se presentan por los demas Ministros Pecuniarios, à thenor de las reales ordenes de los anos 1738., y 1745.

Que con las mismas cuentas se presenten todos los ajustes hechos con los Asentistas de la provision, y otros, con los recibos originales lealizados de los respectivos Abilitados, y demas documentos y papeles pertenecientes à la justificacion de los pagamientos; y tambien se presenten todos los reglamientos y ordenes de Su Magestad expresados en el real decreto de 19. Febrero 1741., à fin que las cuentas se puedan examinar y liquidar con las debidas justificaciones y fundamento.

Que, quanto se discuten las cuentas, deban los Thesoreros Generales asistir personalmente en la Rueda, para responder à las dudas, que se les hizieren. Y, si se hallaren legalmente impedidos, lo hagan constar à la Camara, à fin de permitirseles que asista un Procurador en nombre de ellos.

Que la Contaduria Principal remita à la Camara las expecificaciones desde el ano 1736. en adelante, de todo lo, que toca por *Preft*, gratificaciones, y pagas de cada mes à los Individuos de los Regimientos de Infanteria, Cavalleria, y Dragones; à fin que se pueda de estas noticias hazer el uso conveniente, en las discusiones de las cuentas.

Y por fin que la Camara, en vigor de esta real resolucion y de las antecedentes, haga mandato à los Thesoreros Generales, para que cumplan con lo, que se les prescriviere. Y si pasado algun tiempo nò cumplieren, los obligue dicho Tribunal à cumplir segun las leyes Camarales, y como se pratica con cada Ministro Pecuniario.

Todo lo qual me manda Su Mage-

gestad participar à V. S., para su noticia y puntual cumplimiento; haviendose pasado el aviso coresponden-te à la Camara. Dios guarde à V. S. muchos anos, como desseo. *Palacio à 24. de Agosto de 1750. El Marques Brancacho. Senores Don Juan-Angel de Goyzueta. y Don Juan de Echeveria.*

Y mi impone Su Magestad participarlo todo à V. S. para inteligencia de la Camara, y que la misma cuyda de su puntual observancia y cumplimiento; haviendose pasado tambien la orden, que resulta à la Contaduria Principal. Dios guarde à V. S. muchos anos, como desseo. *Palacio à 24. de Agosto de 1750. El Marques Brancacho. Senor Marques de Ferrante.*

Die 24. Aug. 1750. El Marques Brancacho.

(*) PRAMMATICA XCIX.

Reemptio adhoarum indicitur, vel annalitates minuuntur.

CARLO *per la grazia di DIO Re di Napoli, Sicilia, e Gerusalemme ecc. Infante delle Spagne, Duca di Parma, Piacenza, e Castro ecc., e Gran Principe Ereditario della Toscana ecc. La Regia Giunta, eretta da S.M. per la ricompra de' Fiscali.* Essendo state in diversi tempi dalla Regia Corte alienate molte partite di Adoe, colla riserva espressa della facoltà di ricomprare, avrebb'ella, usando di sua ragione, potuto eseguirne la ricompra, restituendo ai Possessori delle medesime il prezzo effettivo al Regio Erario per le vendite fattene pervenuto: o pure, seguendo l'esempio di ciocch'è stato altre volte nel Regno praticato, e precisamente nell'anno 1708., in cui con Editto publicato a dì 13. Marzo, le annualità delle Adoe furon bassate dal sette al cinque per cento; ora, che le compre d'annue entrade, con sicuro assegnamento, non si trovano a fare, che al tre, e mezzo per cento, ed anche meno, si sarebbe giustamente potuto ordinarsene il bassamento dal cinque al quattro per cento de' Capitali alla Regia Corte effettivamente pagati. Ma considerando la Maestà del Re nostro Signore col suo piissimo, e clementissimo Animo, che l'esecuzione della ricompra recato avrebbe grandissimo danno, e sconsuolo a' suoi fedeli amati sudditi, che le posseggono, mentre restituendosi loro i Capitali, non avrebbono essi avuto facile la maniera di poterli rinvestire, per la difficoltà, che s'incontra generalmente de' sicuri impieghi, e sarebbero stati perciò forzati a tenerli per lungo tempo oziosi ne' Banchi, senza ricavarne frutto alcuno; Spinta dalla sua Real Clemenza, e dall'amore verso i suoi sudditi, ha deliberato, che si esegua la sudetta ricompra solamente con quei Possessori delle cennate partite, che troveranno lor conto, e vantaggio nell'avere il danajo de' lor Capitali, per farne quell'uso, che ad essi parrà migliore; ed al contrario, che si esegua il bassamento dal cinque al quattro per cento de' Capitali, e prezzi effettivi per coloro, a' quali la ricompra fosse per dispiacere, e desiderassero piuttosto far rimanere il lor danajo investito nelle partite, che posseggono minorate all'anzidetta ragione, rimettendo totalmente all'arbitrio, e facoltà libera de' Possessori medesimi, lo sciegliere de' già detti due partiti, cioè o della rivendita, o del bassamento, quello, che ad essi sarà di maggior utile, e piacere.

Ed avendo la M. S. ordinata l'esecuzione di tale sua Clementissima risoluzione a questa Regia Giunta delle ricompre con biglietto della data de' 16. Gennaro del corrente anno 1754. per Segreteria di Stato d'Azien-

zienda, perciò la medesima col presente Editto fa noto a tutti i Possessori di partite d'Adoe ne' passati tempi vendute dalla Regia Corte, che intendendo la medesima eseguire o la ricompra, o il bassamento di sopra espresso, tutti quei, che sceglieranno il partito della rivendita, dichiarar debbano in questa Regia Giunta, di volere i lor Capitali restituiti, e ciò fra 'l termine di mesi due, che incomincieranno a decorrere dopo la pubblicazion del medesimo così in questa Capitale, come nelle Provincie del Regno; mentre subito la Regia Corte ne farà loro la restituzione, mettendo il danajo in publico Banco, acciò possano disporne come ad essi piacerà, incorporando a beneficio del Regio Erario le annualità ricomprate. Quei Possessori poi, che non vorranno la restituzione de' lor Capitali, perchè troveranno per essi più utile, e vantaggioso il bassamento, ancorchè non ne facciano a questa Regia Giunta pervenire la dichiarazione, la medesima si avrà come fatta, semprecchè non sia dimandata la restituzione de' Capitali fra 'l sudetto spazio di due mesi, ed elasso tal tempo, sarà adempiuto il lor desiderio colla bassa, che si eseguirà al quattro per cento sulle medesime partite. Ordiniamo pertanto, che 'l presente Editto si publichi nelle solite forme, così in questa Capitale, suoi Borghi, e Casali, come in tutt' i luoghi delle Provincie del Regno, acciò sia noto ad ognuno degl' Interessati, e nessuno di essi possa nell' avvenire allegar causa d' ignoranza. *Napoli dalla Regia Giunta delle ricompre a dì* 18. *Gennaro* 1754. *Marchese di Vallesantoro. Videt Praeses Regiae Camerae Fisci P. Brevioris Togae Michael Lipari. Carlo Mauri. Franciscus Messina Rationalis, et Secretarius. Januarius Cesentino Prorationalis.*

Die 18. Jan. 1754. Marchese di Vallesantoro.

Banno da publicarsi così in questa Città, come nelle dodici Provincie del Regno per la ricompra, o bassamento dal 5. al 4. per 100. dell' Adoe alienate dalla Regia Corte in differenti tempi ut supra. Publicata a dì 24. Gennaro 1754.

REGALE DISPACCIO,

e sia

(*) PRAMMATIGA C.

Eodem Rege. Alter qui rationes dispungat in Camara statuitur sub nomine Fisci patroni brevioris togae.

REflexionando el Rey que los negocios peculiares de la Camara nò pueden evacuarse por un solo Abogado Fiscal de Capa y Espada, por la vastidad de cuentas, y resultas. Y queriendo Su Magestad dar providencia, a fin que todas las cuentas sean evacuadas con puntualidad, y las Universitades nò sean atrassadas. Ha venido en resolver, cargando su Real Erario de un nuevo ueldo, que los Abogados Fiscales de Capa y Espada sean dos, para que, dividiendose entre ellos las incumbencias, se puedan con mayor facilidad fiscalizar; y. que, en ausencia ò enfermedad de uno, pueda suplir el otro. Y en su consequencia se ha dignado eligir y nombrar por Abogado Fiscal del referido Tribunal de la Camara de Capa y Espada al Presidente Marques Sarno., y al Coadiutor Fiscal Don Miguel Colangelo, apojandose à uno, y à otro, las comesas, que sean rubricadas de mi mano; y en cada ano se arreglarà V. S. la distribucion de las comesas segun el solito, con repartir à los expresados dos Abogados Fiscales à proporcion y con regla, de modo que, siendo, el Marques Sarno algo avanzado

en

en edad, nò venga muy recargado.

Al mismo tiempo, atendiendo Su Magestad à los particulares meritos y buena conducta del Racional Don Nicolas de Crescencio, se ha servido nombrarlo por Presidente del proprio Tribunal de la Camara de Capa y Espada Supernumerario, con los luzros, gages, y emolumentos, que gozan los Presidentes del numero. Todo lo qual participo à V. S. de real orden, para inteligencia de la Camara, y su complimento. Dios guarde à V. S. muchos anos, como desseo. *Palacio* 2. *de Abril de* 1755. *El Marques Squilaci. Senor Marques Cito.*

Die 2. Apr. 1755. El Marques Squillaci.

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA CI.

Eodem Rege. Officia Quaestoris generalis dati, et accepti vendi non possunt.

HAviendose maduramente examinado con la Junta de Fiscales, que se rige en la Secretaria de mi Cargo, con intervencion del Lugarteniente de la Camara, y demas Presidentes, y del Fiscal Sarno, del Escrivano de Racion Marques de Giullano, de su Lugarteniente, y del Governador de la Rueda de Cuentas, el recurso, que en 10. de Enero proximo pasado hizò al Rey el mismo Escrivano de Racion, en el qual exponiendo los inconvenientes, que resultan de ser venales las Bancas de su oficio, por la inesperiencia de los compradores, ha pretendido nò responder à sus Oficiales, y que se le acuerden y mantengan todos los pactos contenidos en el contrato de su compra, ò la retrocession de ella; y consiguientemente representato y propuesto la misma Junta en una su consulta todo lo, que le parecia conveniente, en reparo del perjuycio y periglo, en que queda la Real Hazienda por la inesperiencia de los compradores de dichas Bancas en tantas y tan varias mercancias del oficio, todas nuevas, nò usadas por el passado, y que solo con la pratica y experiencia han podido conocerse, nò haviendose podido pensar en ellas al tiempo de la nueva Planta de las Oficinas, y para mantener esta como la major y mas acertada à la seguridad de los reales intereses. Su Magestad conformandose con el parecer de la referida Junta, por concurrir de su parte à precaver los expuestos inconvenientes, aun con el sacrificio de aquel util y ventaja, que resultava de la venta de las Bancas de las Oficinas, y lo, que mas es, con agravio y major dispendio de su Real Erario, por que seconsiga el mas prompto despacho y expedicion de las incumbencias de las Oficinas de Cuentas y Racion à beneficio comun, nò menos que por mantener y afrancar siempre mas el sistema dado à las mismas. Se ha servido resolver y mandar lo seguiente.

I. Primeramente, que en adelante nò sean mas vendibles las Bancas de la Escrivania de Racion y Rueda de Cuentas de este Reyno, assì Militares, como Politicas, à excepcion de las dos Bancas del Registro de ambos uficios, por nò haver inconveniente en que estas se vendan, conferiendose y promoviendose por Su Magestad à ellas con los sueldos corespondientes aquellos Ayudantes de las mismas Oficinas, que por su abilidad, pratica, aplicacion, y puntualidad se hayan constituido indistintamente da unas à otras Bancas dignos y preferibles para tal ascenso, y en su defecto à otros quilesquiera, en quienes concurran las proprias requisidas circumstancias.

II. Que à todas las Mesas Militares de uno y otro oficio, en que al principio nò se pusieron Ayudantes, y à la Politica de la expedicion de las libranças de la Escrivania de Racion, se les provea de un Ayudante per cada una, con el sueldo de diez ducados à cada uno el mes, los que se han de nombrar igualmente por Su Magestad, destinandose por ahora Don Gaetano de Gregorio que pase por Ayudante dela Banca de la Cavalleria comprada por Don Joseph Migliaccio, y que en la otra comprada por Don Nicolas Mangione quede por Ayudante Don Christoval Camargo, por ser abiles y experimentados, à los quales però se corresponderan seys ducados al mes à cada uno por los Proprietarios de dichas Bancas, hasta à que ellos se hagan praticos. En inteligencia de que el Gregorio y Camargo, desempenando como se espera estos encargos, seran atendidos con particularidad para sus ascensos à otras Bancas.

III. Que se exceptue de la regla de tener Ayudante la Banca del Monte de Viudas, que se halla vendida à Don Juseph Villani, y nò le necesita por ser la menos gravosa de todas las otras, y por que mediante la aplicacion, que promete, puede de por si mismo desempenarla.

IV. Que se admitan y reciban en ambas Oficinas, precedente real permiso y aprobacion, algunos Juvenes Entrenidos, civilmente nacidos, de honrados costumbres, y que manifiesten capacidad y aplicacion, para que, encontrandose siempre dentro un numero competente de tales Sugetos, y instruyendose y abilitandose en ellas, puedan despues à proporcion de su aptitud y del merito, que se hagan, subentras y ser promovidos à Ayudantes; però indistintamente sin atencion à la mayor ò menor antiguedad à que haya vacado alguna Placa en la Banca, donde asisten, ni à otra ninguna circumstancia, que nò sean las de la propria abilitad, experiencia, aplicacion, y puntualidad, segun queda prevenido por los Ayudantes y en tal forma se les considera, como à estes sus ascensos; mas entretanto gozaran los Entretenidos de la gratificacion de quatro ducados al mes. En la inteligencia que estes Entretenidos nò puedan exceder del numero à lo mas de uno por cada Banca.

V. Que, en consequencia de la sobre dicha resolucion, encontrandose vacantes las dos Bancas, que tenian en las expresadas Oficinas Don Pedro Indart, y el difunto Don Francisco Aldana; se ha servido Su Magestad conferirlas, la del primero à Don Juan Collantes, y la del segundo à Don Domingo Montanaro, los quales las estavan yà interinamente sirviendo.

VI. Que el Escrivano de Racion haya de ser y quedar siempre responsable de las culpas y defectos de sus Oficiales, en la conformidad prevenida con real despacho de 5. de Setiembre del ano pasado 1733.; el qual manda Su Magestad que inviolablemente se observe, mientras la obligacion de cada Gefe es aquella de invigilar à la recta administracion del oficio, que le està confiado, y responder de los individuos, que le componen; y consiguientemente serà tambien de su obligacion y incumbencia el reveer y examinar qualquiera expediente, que se haga y forme en cada una de las Bancas; y que los Oficiales de las mismas le presten la debida obediencia y subordinacion, como à su imediato Superior, sin que la responsion de este,

y la

y la subordinacion de aquellos, eximan el uno ni los otros de la obligacion y responsion respectiva, à la qual todos por su particular incumbencia estan obligados, segun lo establecido en la nueva Planta de Oficinas.

VII. Que en la propria manera haya de ser responsable el Governador de la Rueda de Cuentas, y deberà reveer y examinar todo lo, que se haga en las Bancas de su dependencia, y responder igualmente de los defectos y culpas de los respectivos Oficiales, por lo qual le deberan prestar tambien toda la obediencia, y subordinacion, sin que por esto queden los mismos sueltos y libres de la debida responsabilidad, à la qual segun la enunciada Planda estan assì mismo obligados ellos.

VIII. Que nò tenga lugar la domanda del Escrivano de Racion por la minoracion exagerada de los derechos de su oficio, respecto de nò haver lesion alguna: yà que, haviendo hecho la compra sobre el piè antiguo, nò tenia entonces el oficio aquellos ventajosos derechos y emolumentos, que presentemente difruta, por nò existir en aquel tiempo aquel gran numero de Tropas y Emplandos, y aquella moltitud de diferentes libranças y pagamentos, que hay ahora, los quales dan infinitamente mayores lucros, assì como causan mayores que hazeres, y han necesitado de mas individuos para desempenarlos, y de otro methodo y cautelas.

IX. Y por ultimo ha resuelto y manda tambien Su Magestad que el Escrivano de Racion, y el Thesorero, presenten impreteribilmente cada seys meses sas cuentas con los correspondientes documentos originales à la Camara, para que la misma destine un Racional, que las examine y liquide en el termino de los seys meses siguientes, despachandole la declaratoria; por cuyo trabajo se librarà al tal Racional la gratificacion de cientos y cincuenta ducados. Però, quando en el referido termino no haya concluydo de tomar y liquidar dicha cuenta, en tal caso cometerà imediatamente la Camara la incumbencia à otro Racional, à quien, y nò à el, que nò la ha terminado, se coresponderà por entero la expresada gratificacion; invigilando la Camara à que se presenten en cada seys meses precisos dichas cuentas por el Escrivano de Racion, y Thesorero General, y qûe en mencion do termino de seys meses se examinen y liquiden. Y por lo, que mira à las del tiempo pasado, ò sean atrasados, destinerà tambien la Camara dos Racionales, que con la mayor brevedad asistan y entiendan en el examen y liquidacion de ellas, para expedirse por el Tribunal los corespondientes finiquidos, ò declaratorias; y executado esto, se colocaran tales cuentas en el Archivio en parte separada, à fin que se conserven con toda la mayor cautela, y se puedan en todo tiempo facilmente encontrar.

Participo de real orden à V. S. esta soberana determinacion, para intelligencia de esse Tribunal de la Camara, y su puntual cumplimiento en la parte, que le toca; comunicandose ass mismo à las demas, donde pertenece y conviene. Dios guarde à V. S. muchos anos, como deseo. *Caserta, à 4. de Febrero, de 1756. El Marques de Squilace. Senor Marques Cito Lugarteniente de la Sumaria.*

Die 4. Febr. 1756. El Marques de Squilace.

Pandetta de' diritti ed emolumenti, che dovranno esigersi dagli Uffiziali della Regia Scrivania di Razione destinati nelle Provincie di questo Regno di Napoli.

o sia

(*) PRAMMATICA CII.

Spettulae taxantur in officina Quaestoris generalis.

CAROLVS DEI GRATIA REX, *Utriusque Siciliae et Hierusalem, Infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, et Castri, ac Magnus Princeps Hereditarius Hetruriae.*

Per lo intero primo assiento di ciascheduna provisione, stipendio, o salario, a vita, o a tempo; per ogni ducati 100. annui, una sola volta carlini dodeci . . . 1 20

Per lo intero primo assiento di ciascheduno soldo militare, a vita, o a tempo, per ogni ducati 100. per una sola volta carlini 8. . . . . 0 80

Dal diritto di assiento dovranno essere esenti gl' individui del Battaglione degl' invalidi destinati nelle Torri delle Provincie, e altrove; li Sargenti, e tutti gl' individui inferiori a' medesimi.

Per gli assienti delli Capitani delle Torri del Regno, per una sola volta carlini . . 1 20

Per lo assiento di ciascheduno Capitano di Campagna, Tenente, Soldato a cavallo, e Soldato a piede, per una sola volta carlini cinque . . 0 50

Con dichiarazione, che nel passaggio dovranno fare da una Provincia all' altra li Soldati a cavallo, o a piedi, per lo nuovo assiento, che dovrà farsi nelle rispettive Provincie, nelle quali passeranno non debbano pagare nuovo dritto di assiento, nè dovranno da' medesimi li Scrivani di Razione esiggere cosa alcuna sotto altro qualsisia pretesto.

Per la registratura de' privilegi e titoli, da' quali dipendono li salari, stipendi, e provisioni, per una sola volta carlini 3. . . . . 0 30

Circa li diritti per spedizione di liberanze dovranno li Scrivani di Razione fare la esazione nella maniera, che segue.

Per spedizione di liberanza di docati 10. . . . . 0 25

Per spedizione di liberanza di ducati 12. fino a docati 500. . . . . 0 40

Per spedizione di liberanza di docati 600. fino alla somma di docati 1000. . . . 1 20

Per spedizione di liberanza di docati 1100. fino alla somma di docati 1500. . . . 1 80

Quando la liberanza eccede la somma di docati 1500. si esigge lo stesso dritto di carlini 18. Ma, se la liberanza sarà maggiore in altri docati 500., si potranno esiggere altri carlini sei; e così praticarsi da docati 500. a docati 500. di più.

Per spedizioni di liberanze mensuali a Capitani delle Torri grana 0 10

Per spedizioni delle mensuali liberanze a Capitani di Campagna, e Tenenti delle Squadre delle Regie Provinciali Udienze, da ogni uno di esse grana 0 10

Per spedizioni delle mensuali liberanze de' Soldati a ca-

cavallo, e a piede; si esiggeranno li diritti a tenore del solito, per esecuzione di special ordine di Sua Maestà della data de' 29. di Luglio di questo anno, spedito per la Segreteria di Stato del Dispaccio di Guerra, Marina, e Regale Azienda, cioè:

Da ciascheduno Soldato di dette Squadre di Provincia di Contado di Molise, Capitanata, Principato Ultra, Principato Citra, Basilicata, Calabria Citra, e ultra, e Apruzzo Citra . . . . . o 10

E da quelli Soldati, che godono mezza piazza, per detta liberanza grana . . . o 5

Per spedizione di liberanze mensuali de' Soldati a piede ed a cavallo delle due Provincie di Bari, e Otranto, grana $2\frac{1}{2}$ . . . . . o $2\frac{1}{2}$

Per spedizioni di liberanze mensuali de' Soldati della Squadra della Provincia di Apruzzo Ultra . . . . . o 8

E da quelli, che godono mezza piazza, da ciascuno grana . . . . . o 4

Li Portieri delle Regie Udienze Provinciali, per spedizioni delle mensuali liberanze pagheranno grana 10. per ogni liberanza, qualora godessero lo intero soldo di docati 4. al mese . . . . o 10

Esercitando però lo uffizio *pro Curia*, perchè vengono a godere la metà del soldo, non soggiacciano a pagamento alcuno.

Oltre i sudetti dinotati diritti, non sarà permesso a gli Scrivani di Razione *in partibus* esiggere dalle Squadre delle Regie Udienze altra qualsivoglia cosa sotto qualunque titolo e pretesto; anche volontario, e sotto titolo di regalo.

Da' dritti di liberanze debbano trattarsi esenti, come lo sono al presente, li Ministri de' Tribunali Provinciali per li soldi, che godono. Gli Uffiziali, e tutti gli altri Individui del Battaglione de gl' Invalidi sopra i soldi, e ogni altro avere, che godono, destinati nelle Torri di esse Provincie, e altrove. Qualunque Soggetto Militare sopra gli averi, che godesse, e per pagamenti appartenenti alla Truppa. Quelli, che godessero salarj, stipendi, o provisioni a titolo di elemosina. Gli Assentisti di Corte. Gl' impiegati nelle Regali Fabbriche, Scavazioni, Miniere, Ingegneri, Direttori, e tutti gli altri artefici, che in esse lavorassero. E le persone, che ricevessero danaro per convertirlo in ispese del regal servizio, del quale ne dovessero dar conto.

Occorrendo spesse volte di domandarsi a Scrivani di Razione nelle Provincie le certificatorie dalle parti interessate, per avalersene ne' Regj Tribunali, e altrove, ove bisogni, conviene che gli Scrivani di Razione sappiano il diritto, che gli è permesso di esiggere, il quale non dovrà eccedere grana 20. per ogni certificazione, ancor che contenesse somma di esazione, o di pagamento grande, che sia.

Si dichiara che non dovranno esiggere diritto per certificazioni, o copie autentiche, che a loro vengono domandate da Militari per affari appartenenti al di loro impiego, soldi, gratificazioni, e mercedi; come ne pure dovranno esiggere cosa alcuna per certificatorie, o copie autentiche, che sieno a loro domandate dagli Assentisti di Corte, Partitarj di Fabbriche nelle Provincie, e altri addet-

detti a disimpegnare incumbenze, e ordini regali.

Si dichiara finalmente che non dovranno esiggere cosa alcuna da' Soldati delle Udienze Provinciali, li quali dovranno passare a servire da una Provincia all' altra, per le certificazioni, che a loro bisognano, per presentarle allo Scrivano di Razione della Provincia, nella quale dovranno passare.

La presente Tariffa approvata da Sua Maestà, Dio guardi, dovrà esiggersi dagli Scrivani di Razione delle Provincie in tutte le sue parti, e debbano tenerla ne' luoghi, ove essi esercitano lo uffizio, affissa in istampa, che a tal effetto si farà a loro pervenire, a fin che a ciascheduno sia noto il diritto, che dovrà pagare; e ciò sotto pena, in caso di controvenzione, di privazione de' di loro uffizi, e perdita anche del prezzo, rispetto a quelli, li quali ne an fatto lo acquisto per titolo di compra dalla Regia Corte; e sotto altre pene arbitrarie alla prefata Maestà Sua, e a questa Regia Giunta. Incaricandosi a gli Spettabili Presidi Provinciali, che invigilino per la sua esatta osservanza; e in caso di controvvenzione, ne prendano le giudiziali informazioni, e quelle trasmettano alla medesima Regia Giunta, per darsi le providenze corrispondenti alla giustizia. *Dalla Regia Giunta delle Officine de' Conti e Razione, nel dì 24. di Luglio del 1756. Balthasar Citus Magni Camerarii Locumtenens. Nicolaus Zicarus. Joseph Todarus Actuarius.*

Die 24. Julii 1756. Balthasar Citus.

REGALE DISPACCIO.

o sia

(*) PRAMMATICA CIII.

FERDINANDO IV. Regr. Unus ex dispunctoribus rationum Camarae Summariae, per mensem adest apud Thesaurarium generalem.

HAviendo determinado el Rey que desde primero de Diziembre proximo venturo en adelante venga destinado por interventor en la Caxa de la Thesoreria General un Racional de esse Tribunal de la Camara de la Sumaria, para asistir, en la propria Caxa un intero mes, y nò ya una semana, como hasta aora se ha praticado; y que esta asistencia vaya en giro entre dichos Racionales. Quiere Su Magestad que V. S. les encargue e imponga la puntual observancia de lo prescripto en el real despacho de 28. de Octubre del ano proximo pasado, y de nò firmar rescuentros del Racional, que le haya precedido en la asistencia de la propria Caxa, pues solo deberan firmar a quellos del tiempo de la respectiva asistencia, que cada uno prestarà en la mencionada Caxa Militar.

Al mismo tiempo quiere Su Magestad que V.S. imponga à los enunciados Racionales formen en cada semana una noticia del introito y exito, y la pasen à mis manos; y en cada fin de mes una clara y distinta relacion de todo el dinero introitado en Caxa, en el curso del respectivo mes, que haveran intervenido en la expresada Caxa, y de todos los pagamientos executados.

Y para que puedan formar estas noticias y relaciones con conocimento y fundamento, se passaran por essa Secretaria de mi Cargo à las proprios Racionales a mas del aviso, que se los dà de los introitos la noticia de los pagamientos, que se iran dispo-

poniendo. Y para evitar el incesante incomodo de las partes, y el embarazo, que causa su continua asistencia, en solicitud del cobro de sus respectivos haveres. Ha determinado Su Magestad, y mandado al Thesorier General Baron de Sitiziano, que à proporcion que se le vayan remitiendo las disposiciones de los pagamientos, haga formar una nota, y la haga fixar en la enunciada Caxa Militar, para que cada uno de los interesados sepa lo, que se ha dispuesto satisfacerle, a fin de evitar con este medio la desconfianza, que les produce, quando la satisfacion e deve solo esecutar en parte. De orden de Su Magestad lo comunico a V. S., para que haga observar su puntual cumplimiento, por la parte, que toca à los mencionados Racionales. Dios guarde à V. S. muchos anos, como desseo. *Palacio* 25. *Noviembre* 1759. *Julio-Caesar de Andrea*. *Senor Marques Cito*.

Die 25. Nov. 1759 Julio-Caesar de Andrea.

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA CIV.

Eodem Rege. Modus tractandi causas Fiscales Cedularii.

EL Rey, en intellegencia de que ha referido esa Camara de la Sumaria, con representacion de 10. de este mes, en assumpto à las causas fiscales pendientes en la mencionada Camara. Me manda dezir à V. S. que ha merecido su real aprobacion el ver que ese Tribunal se aplica al remedio de tantos inconvenientes producidos de los Subalternos del mismo Tribunal, que fomentan resultas insubsistentes, con cuya aplicacion cree se conseguirà el establecer lo, que conduzca al bien del Publico, sin dexar de vista con zelo y eficacia lo, que pueda pertenecer à los reales intereses; y que Su Magestad considera, y halla por muy conveniente y necessario la observancia de la real constitucion del 1738. sobre que à todos los negocios pertenecientes al Cedulario, que se encaminan por via de resultas, ò de denuncias, se acuerden solo quatro Actuarios los mas probos, de destinarse de V. S. como Lugarteniente de la Camara, del Presidente Decano, y del Abogado Fiscal, sin que ninguno de los otros Actuarios pueda mezclarse en tales dependencias.

Al mismo tiempo hallando Su Magestad regular el appuntamento, que hizò esa Camara en ano de 1753. de que por semejantes resultas no se procediese à expedicion de ordenes de los Presidentes Commissarios, que nò fuesen firmadas del Racional del Cedulario, que debe tener la atencion de reconocer los libros, para observar la subsistencia de las resultas. Quiere Su Magestad que se haga observar puntualmente el appuntamento, y que amas de la firma del Racional del Cedulario, sea corroborada la resulta de la firma del Abogado Fiscal.

Y finalmente esperando Su Magestad que esa Camara con su aplicacion, y atencion procurarà descargar el origen de todo lo, que sea pernicioso al publico bien, y à los reales intereses; y que dè cuenta en cada mes de todo lo, que vaya observando en esta materia, para inteligencia de Su Magestad, manteniendo los libros, donde se notan las causas fiscales con expression del tiempo de su introducion; es su real voluntad que la mencionada Camara nò pierda tampoco de vista lo, que se le tiene mandado en punto al atraso de las Universidades, y conducta de los Perceptores, sobre lo que espera las noticias pedi-

didas. Dios guarde V.S. muchos anos, como desseo. *Palacio 27. Diziembre 1761. Giovanni-Assenzio de Goyzueta. Senor Marques Cito.*

Die 27. Dec. 1761. Giovanni Assenzio de Goyzueta.

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA CV.

Eodem Rege. Varietas mensurarum in aridis ex Regno tollitur.

SI è degnato il Re approvare quel, che ha proposto il Tribunale della Camera in Consulta de' 18. del passato Aprile, di farsi uguale la misura del tomolo del grano, orzo, avena, e altre vittovaglie in questi Luoghi del Regno, e contrattarsi le compre, e vendite di detti generi nelle Provincie, e Luoghi del Regno a una uguale misura, per vantaggio del pubblico commercio. Vuole perciò Sua Maestà che si faccia qualche carico di certe antiche prestazioni su le misure de' Paesi, acciò lo ugagliamento non contenga alcuna ingiustizia, nè danno. Lo partecipo di Regale ordine a V. S. Illustrissima, per intelligenza, e governo della Camera, e suo adempimento. *Palazzo a' 7. di Maggio del 1768. Giovanni di Goyzueta. Signor Marchese Cavalcanti Luogotenente della Sommaria.*

Die 7. Maii 1768. Giovanni di Goyzueta.

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA CVI.

Eodem Rege. Tribunal Fiscale rerum dominicarum statuitur.

AVendo il Re formata una Giunta, in cui vuole che si trattino tutti gli affari appartenenti alli suoi Allodiali, e la quale è composta di V. S. Illustrissima, del Presidente Coppola, del Giudice di Vicaria D. Salvatore Gentile come Fiscale, e del Razionale Milzi. Glie lo prevengo nel Regal nome, per sua intelligenza, e goveno. *Palazzo a' 26. di Novembre 1768. Bernardo Tanucci. Signor Consigliere Caruso.*

Die 24. Nov. 1768. Bernardo Tanucci.

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA CVII.

Eodem Rege. Tribunal Regiarum mansionum supprimitur, et ad Tribunal rerum dominicarum unitur.

HAviendo resuelto el Rey que la Junta de los Reales Intereses de Sitios Reales, compuesta del Presidente Abocado Fiscal Don Juan Ferrara, del Abogado Fiscal de la Corona Duque de Torito, del Presidente de Camara de Capa Corta Conde Coppola, y del Juez de Vicaria D. Salvador Gentile, cesse, y se transfunda todo Alodial à la Junta de los Alodiales, uniendose à ella el Consejero Principe Dentice como Delegado de la Casa-Real. Lo prevengo à V. S. de orden de Su Magestad, para que assì lo tenga entendido para su govierno. Dios guarde à V. S. muchos anos, como desseo. *Portici à 8. Abril de 1769. Bernardo Tanucci. Senor Don Salvador Caruso.*

Die 8. Apr. 1769. Bernardo Tanucci.

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA CVIII.

Eodem Rege. A Tribunalibus Regiarum mansionum, et domus augustae ad Tribunal rerum dominicarum appellatur.

HAviendose enterado el Rey, por las dos representaciones adjuntas del Intendente y de la Junta de Caserta de 14. de Julio pasado, de las contradiciones, que han mediado entre las providencias de la expresada Junta de Caserta, y la de los Reales Alodiales, en assumpto à los reales derechos de la Camara del Estado

de

de Telese, y Solopaca, sobre aquella Balliva; y jus prohibitivo de que aquellos naturales puedan llevar à moler sus vituallas en otros molinos, que en los de aquella Ducal Camara. Ha resuelto Su Magestad, para evitar semejante confusion y desorden en adelante, en perjuycio de la justicia, y de sus reales intereses, que la Junta de los Alodiales deba juzgar en grado de gravamen despues de las Juntas de los Sitios Reales, y del Delegado de la Casa Real; y que segun esta regla se rectifique todo lo executado y representado por la Junta de Caserta en las dos expresadas causas; y aun se castigue el Maestro de Autos de la Junta de Alodiales, si tubiere excedido; y que la misma Junta de Alodiales, antes de por mano en las causas y dependencias, pida relacion à las respectivas Juntas de los Sitios Reales. Y, comunicandose esta real deliberacion à la Junta de Caserta, lo prevengo à V. S. de orden de Su Magestad, para inteligencia y govierno de la Junta de Alodiales, y para su complimiento en la parte, que le toca. Dios guarde à V. S. muchos anos, como desseo. *Portici à 23. de Octubre de 1770. Bernardo Tanucci. Senor D. Salvador Caruso.*

Die 23. Oct. 1770. Bernardo Tanucci.

(*) PRAMMATICA CIX.

Colonia in Insulam Pandatariam deducitur. Privilegia, et beneficia ex Aerario colonis concedantur.

FERDINANDO IV. *per la grazia di DIO Re delle due Sicilie, di Gerusalemme, ecc. Infante delle Spagne, Duca di Parma, Piacenza, e Castro, ecc. Gran Principe Ereditario di Toscana ecc.* Si rende alla giornata più manifesto che le cure del Regal animo del Re nostro Signore intento a riguardare le opere egregie, e gl' illustri monumenti lasciatici dallo Augustissimo Re Cattolico suo Padre, si rivolgono intorno al pubblico bene, e alla felicità de' suoi fedeli vassalli. Ravisando egli dunque che indizio sia del florido, e robusto stato di un Regno la popolazione numerosa atta a rendere coltivati li terreni, e a supplire a ogni altro bisogno, e che alla sicurezza del commercio e de' trafichi non leggero discapito rechi il lasciare deserti e abbandonati alcuni luoghi: Ha risoluto, dopo avere stabilita la Colonia nella Isola di Ustica, formarne una simile in quella di Ventotene, e rendere questa ancora abitabile, che era divenuta nascondiglio di Corsari per infestare li mari circonvicini, e depredare li naviganti. Per conseguire questo sì utile intento ha previsto con suo regal pensiero che coloro, che si porteranno ad abitarla saranno per la più parte marinari, e pescatori; e la necessità di concedere a loro qualche sostegno e guiderdone. Quindi mi ha comandato che io formassi li bandi con una chiara spiegazione di tutto ciò, che la sua regale munificenza con due regali dispacci del 1. di Giugno, e 4. di Luglio del corrente anno, spediti per la prima Segretaria di Stato, si è compiaciuta concedere così a essi loro, che a ogni altro, che volesse stabilire la sua dimora nella Isola, sino a tanto che da deserta e sterile non sarà divenuta abitata, e fruttifera.

Primieramente darà il Re a tutti coloro, che non sono pescatori, tomoli cinque di terreno, oltre l' area e pertinenza della casa rispettiva, e per una sola volta gl' istrumenti di agricultura.

Secondariamente per li cinque tomoli di terreno concedere per li primi tre anni la franchigia; elassi li quali si piglierà quella prestazione annuale, che verrà stabilita nel di della con-

concessione, secondo la qualità del terreno.

E finalmente somministrare il vitto di grana cinque il giorno a ciaschedun uomo, ancorchè avesse figli; eccetto però se avesse moglie, alla quale assegnerà altrettanta somma.

Alli pescatori poi darà soltanto gli ordegni necessari per la pesca anche per una sola volta, e per gli stessi primi tre anni saranno esenti dal dritto della fida, o sia di quinteria; Se però essi, o li di loro figli, li quali esercitassero lo istesso mestiere, vorranno prendere terreno a cultura, avranno gl' istrumenti da coltivarlo, e la stessa franchigia conceduta alli primi per tre anni.

E a fin che questa sovrana risoluzione pervenga a notizia di tutti, vuole il Re che si pubblichi, e affigga ne' luoghi soliti di questa fedelissima Città di Napoli, e del Regno, e anche nella Isola di Lipari. *Napoli dalla Delegazione de' Regali Allodiali a' 28. di Luglio* 1771. *Salvatore Caruso Delegato. Giuseppe Maria Gargano Segretario. Attuario Antonio Dati.*

Die 28. Julii 1771. Salvatore Caruso Delegato.

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA CX.

Eodem Rege. Aedilitia inspectio rerum venalium Universitatibus pertinet.

IL Re, in veduta della consulta della Camera della Sommaria de' 9. Dicembre del prossimo scorso anno, relativa alla controversia tra la Università di Mesagne, e il Marchese Barretta Barone di quella Terra, riguardo allo esercizio della giuridizione di Catapanie nella stessa Terra, mi ha imposto dire a V. S. Illustrissima, per intelligenza, regola, e adempimento del proprio Tribunale, che non essendo la Catapania venduta al presente Barone, ed essendo per sua natura secondo la polizia universale del Regno un dritto delle Università, nè potendo darsi tal dritto senza la nozione e forza corrispondete, secondo la massima del *Jus Comune*; intende la Maestà Sua che si debba lasciare alla Università, e non si deggia questa dispendiare con più lungo litigio. *Palazzo a* 1. *di Gennaro del* 1773. *Giovanni Assenzio De Goyzueta. Signor Marchese Cavalcanti Luogotenente della Regia Camera della Sommaria. Die 3. mensis Januarii,* 1773. *Exsequatur, et registretur. Cavalcanti Magni Camerarii Locumtenens.*

Die 1. Jan. 1773. Giovanni Assenzio de Goyzueta.

B A N N U M

sive

PRAMMATICA CXI.

Eodem Rege. Ex regalibus Reactiptis editis diebus 13. mensis Maii, et 14 Junii anni 1788. Tribunali Foggiense generale istboc, at temporale edictum in Regiae Dohanae Locatores publicavit, quo rationes optime praescribuntur, quibus absque aliquo incommodo quovis inter sexennium anno Locatorum ipsorum oves pasci queant in regiis pascuis per id tempus a clementissimo Rege locatis, ut infra.

PEr le suppliche umiliate al Real Trono dal Ceto de' Locati di questa Regia Dogana si trova dalla Paterna Clemenza di S. M. stabilito, ed accordato l' affitto sessennale degli erbaggi di questo Real Tavoliere col pagamento del prezzo medio, che nasce dalla coacervazione dell' ultimo antecedente sessennio, e coll' aumento dell' otto per cento; ma siccome per la brevità del tempo non si è potuto procedere alla particolare divisione, e ripartimento degli erbaggi di ciascuna Locazione; così per le domande degli stessi Locati si degnò la M. S. di comandare col Real Dispaccio de' 13. Maggio corrente anno 1788., che per l' anno prossimo venturo prima dell' affitto suddetto dovesse restare fermo il ripartimento di ciascuna Locazione fatto in Novembre del passato anno 1787., e che lo stesso si doves-

vesse osservare per le Poste delle Locazioni di Lesina, e Castiglione, e che per gli altri cinque anni susseguenti restasse nell' arbitrio degli stessi Locati di fare il nuovo ripartimento in Aprile del venturo anno 1789. Nel doversi eseguire queste Sovrane determinazioni, fu dai Deputati generali supplicata la M. S. per la pubblicazione dei soliti Bandi circa la custodia delli Regj erbaggi, e l'uso da farsene dai Locati, e col Real Dispaccio de' 14. Giugno si compiacque comandarcene la spedizione nel tempo solito. Indi coll'altro veneratissimo Real Dispaccio de' 12. Luglio ci ha comandato di unire a quello Bando tutto ciò che riguarda la osservanza de' Privilegj de' Locati, e quello che si stima opportuno nel nuovo piede dell' affitto sessennale; perciò volendo noi adempire a tale incarico abbiam fatto il presente Bando diviso nei sequenti Capitoli, che dovrà osservarsi da ognuno senza potersi allegare causa d' ignoranza.

I. Il principale motivo, per cui si è da' Locati domandato, e conchiuso l' affitto sessennale, è stato quello di evitare la scommessione degli erbaggi fiscali, e di supprimere la inutile custodia dei Cavallari; perciò a norma degli ordini dati da S. M. ogni Locato dal giorno de' 29. del prossimo mese di Settembre goderà la piena libertà di fare custodire colla maggiore diligenza quella porzione di pascolo acquistata nel ripartimento del passato anno 1787. con destinarci a suo arbitrio guardiani, o altra gente di servigio; e perchè niuna persona di qualunque grado possa fare abuso dei pascoli altrui, col presente in nome della M. S. si ordina a tutt' i Massari di Campo, e Possessori d' animali de' luoghi di questo Real Tavoliere, perchè sotto la pena della perdita degli animali, ed altre riserbate all' arbitrio della M. S., dal giorno de' 29. Settembre debbano fare ritirare, e mantenere nelle proprie mezzane i Bovi aratorj, e mandare fuori de' Regj passi nei pascoli straordinarj, e particolari tutte le Giumente, le Vacche, e gli altri animali, che nel tempo estivo hanno mantenuti nelle Locazioni, e ristori della Regia Dogana; e chiunque facesse il contrario sarà congruamente castigato, ed obbligato all' emenda del danno in vista delle legittime istanze, che a Noi si faranno dai dannificati.

II. Siccome nel corso dell' affitto sessennale gli erbaggi fiscali restano intieramente ceduti ai Locati medesimi, così avranno essi la piena libertà di far passare i proprj animali dentro del Regio Tavoliere dopo il giorno de' 29. Settembre, senza essere tenuti a pena di scommessione, e perchè questa libertà non rechi pregiudizio ai Locati più deboli, o che si trovano i più lontani dalle assegnate Locazioni, col presente Bando si ordina a tutt' i Locati di qualunque Provincia, perchè sotto le pene contenute nelle Doganali Istruzioni, Prammatiche, e Bandi, debbano, nel calare in Puglia, venire pei soliti destinati tratturi, e riposi per entrare in questo Real Tavoliere pei passi assegnati, e stabiliti a ciascuna Locazione, senza poter quelli variare sotto qualunque pretesto, dovendo ognuno portare gli animali a dirittura, e per le vie più brevi nei pascoli a ciascuno assegnati nel ripartimento del passato anno 1787., senza recare danno agli erbaggi adjacenti assegnati ad altri Locati; altrimenti saranno senza forma, e strepito di giudizj condannati alla pena stabi-

lita per la variazione dei passi, ed obbligati prontamente alla emenda del danno in beneficio dei dannificati.

III. Per le istanze fatte dai Deputati generali trovasi da S. M. col citato Real Dispaccio de' 14. Giugno differito sino al venturo mese di Novembre il ripartimento del prezzo dell' affitto sessennale fra le 19. Locazioni professatrici. Ma perchè questa importante operazione possa eseguirsi nella maniera spiegata nei replicati Sovrani ordini, senza il menomo aggravio dei più deboli, e bisognosi, debbano inpreteribilmente trovarsi, ed unirsi in questa Città di Foggia tutti i Deputati generali, e particolari delle diciannove Locazioni, che debbono sentirsi, e convenire sopra questo articolo; perciò col presente si ordina a tutt' i Deputati generali, e particolari, perchè sotto le pene spiegate nel Real Dispaccio de' 21. Maggio 1738., e nel Real Decreto de' 10. Maggio 1748. debba ciascuno di essi trovarsi personalmente in Foggia nel giorno de' 15. del venturo mese di Novembre: e chiunque dopo detto giorno non si trovasse pronto, e presente, sarà irremisibilmente condannato a pagare la pena pecuniaria stabilita nei citati Reali ordini.

IV. Nella conclusione dell' affitto sessennale la Real Clemenza di S. M. considerando conveniente di sospendere la generale proibizione, che cogli antichi Bandi della Dogana era stabilita per la vendita, e contrattazione degli erbaggi de' particolari sino al giorno venticinque di Novembre con Real Dispaccio de' 5. corrente Luglio ci ha comandato di dovere rendere pubblico e manifesto, che per tutt' i sei anni del conchiuso affitto potessero li Possessori degli erbaggi particolari liberamente contrattarli, e venderli in qualunque tempo, senza essere obbligati ad aspettare il giorno de' venticinque di Novembre, come si osservava nel tempo, in cui si vivea per volontaria professazione, perciò nel rendere nota questa clementissima sovrana determinazione ordiniamo ai Locati., ed ai Possessori degli erbaggi di doverla esattamente ossesvare.

V. Nel corso dell' affitto sessennale devono gli animali de' Locati continuare nell' Autunno la stessa trasmigrazione dalle montagne in Puglia, e nella Primavera tornare nelle proprie Patrie; perciò in osservanza delle fondamentali leggi della Dogana dovranno quelli godere liberamente dei tratturi, e riposi generali, e particolari designati, e descritti in tutti gli antichi Bandi, ed Istruzioni di questa Regia Dogana: onde tanto nel calare in Puglia, quanto nel salire nelle montagne non dovranno ricevere la menoma molestia; perciò col presente ordiniamo a tutt' i Baglivi, Giudici, Sindaci, Cancellieri, Guardiani, ed altri Ufficiali, delle Corti Regie, o Allodiali, e delle Università, e Baroni delle Provincie soggette, che sotto qualunqunque pretesto, o colore non impediscano a' Locati, Massari, Buttari, Pastori, che colle di loro pecore, ed altri animali di Dogana caleranno dalle montagne in questo Real Tavoliere, e torneranno nelle di loro Padrie, di potere nel passaggio trattenersi, e dimorare in tutti li Demanj, e territorj aperti, che s' incontrano nel camino fra le montagne, e la Puglia; semprecchè non siano coltivati, nè riserbati pel solo pascolo de' Bovi (nella maniera dichiarata da S. M. nella generale determinazione de' 3. Maggio 1781.) dovendo ad ognuno fare liberamente, e quietamente passare, riposare, e pascere negli erbaggi, territorj demaniali, ed

Digitized by Google

ed incolti, dove gli animali sono soliti, e debbano per necessità passare tanto nel calare in Puglia, quanto nel ritornare faranno nelle loro Patrie, lasciandoli liberamente pernottare, e dimorare per lo spazio di ore ventiquattro, e tanto più quando fosse necessario sotto pena di ducati mille per ogni volta che controverranno, e di carcerazione da eseguirsi a nostro arbitrio; e nel caso che in tempo di detto passaggio, e riposo, o in altra qualunque occasione gli animali de' Locati commettessero casualmente qualche danno ne' luoghi coltivati, o negli Orti, Vigne, o Difese di Bovi, i Baglivi, Guardiani, Giudici, e gli altri Ufficiali delle Università, o dei Baroni, o dei luoghi Regj, ed Allodiali, dovranno astenersi di procedere allo arresto degli animali medesimi, ma potranno solamente pretendere da' Custodi il pegno per esibirlo agli Ufficiali di questa Regia Dogana destinati ne' varj luoghi del Regno, giacchè in esecuzione delle leggi, Privilegj, ed Istruzioni Doganali confermati da S.M., la sola Dogana deve privativamente procedere; perciò ordiniamo a detti nostri Ufficiali, che subito debbano senza strepito, e figura di giudizio liquidare il danno commesso per mezzo di due probi Esperti colla piena intelligenza del Massaro, o Pastore che si troverà presente, affinchè il Locato, o altro Possessore degli animali di Dogana sia costretto alla emenda del danno, alla quale è solamente obbligato, senza potersi pretendere altra minima cosa sotto qualunque pretesto, anche di custodia, o menatura degli animali ritrovati a danneggiare, perchè così si trova stabilito, ed ordinato in tutte le Leggi, Privilegj, ed Istruzioni di Dogana. Ma se mai dai Baglivi, Guardiani, Custodi, o altri Ufficiali si pretendesse che il danno sia stato commesso maliziosamente, e con manifesto dolo, allora dovranno gli Ufficiali di Dogana ricevere subito la giudiziaria informazione, e compilata colle necessarie pruove, rimetterla in questo Tribunale di Dogana, dove se li darà il dovuto esito di giustizia, senzachè fratanto in qualunque caso detti Baglivi, Giudici, Sindaci, Cancellieri, ed altri Ufficiali così Regj che Allodiali, o Baronali possano inferire molestia, o esigere qualunque pagamento da' Locati, Massari, Buttari, e Pastori, e molto meno arrestare i di loro animali, ma per esecuzione della Sovrana determinazione di S. M. de' 20. Agosto 1785. potranno ritenere il pegno di qualche attrezzo meno necessario per indicare l' armento, da cui il danno siasi commesso, e solamente in mancanza di tale attrezzo potranno ritenere un' animale grosso, o piccolo, secondo la qualità dell' armento, e facendosi il contrario incorreranno nella pena di tre anni di relegazione se saranno nobili, e di tre anni di galera se saranno plebei, nella maniera stabilita e prescritta negli antichi Bandi di questa Regia Dogana; e ciò oltre della restituzione del doppio di quello che avranno esatto, e ricevuto da detti Locati, e uomini di Dogana.

VI. Ordiniamo ancora che nessuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, ardisca esigere cos' alcuna da' Locati predetti per i loro animali a titolo di passi, scafe, corriture, piazze, gabelle, dazj, ed altre imposizioni sotto qualsivoglia pretesto, o colore, ancorchè spontaneamente se l'offerissero da essi Locati, essendo quelli franchi, ed immuni da tutti, e qualsivogliano pagamenti in virtù de' Privilegj, ed immunità conceduti da' Sereniss-

nissimi Sovrani, che con ispeciale benignità furono rinovati, e confermati nel Capitolo 31. del citato Real Decreto dell'anno 1747., e cogli altri ordini di S. M., onde così dovrà osservarsi da ognuno, non ostante qualsivoglia pretensione di possesso in contrario, sotto la pena di sequestrarsi a' Baroni la giurisdizione, ed agli altri particolari le stesse esazioni ad arbitrio di S. M.

VII. Ordiniamo similmente a tutti li Padronali possessori de' Ponti, e Scafe, che debbano quelli tenere atti, pronti, ed accomodati nel tempo che caleranno le pecore in Puglia, e ritorneranno alle montagne, affinchè i Locati, e loro animali abbiano il sicuro transito de' Fiumi, senzachè si abbia, e possa esigere da essi Locati, e loro animali cos' alcuna, ma debbansi trattare franchi, ed immuni da qualsisia pagamento, secondo sta ordinato colle antiche Istruzioni, e nelli Capitoli 3., e 4. della Prammatica 79. sotto il titolo *de Officio Procuratoris Caesaris*; e pretendendosi da taluno d'aver facoltà di poter esigere per privilegj, concessioni, o qualsivoglia altro titolo, debba comparire nella Regia Camera della Sommaria, o in questa Regia Dogana, per ricevere complimento di giustizia, con osservare fratanto la detta immunità, e franchigia a favore de' Locati, come in detta Prammatica viene ordinato, e secondo fu disposto, e comandato da S. M. Cattolica nel Capitolo trentuno del detto Real Decreto, sotto la pena della perdita di detti Ponti, e Scafe, da applicarsi la esazione di quelli a beneficio del Regio Fisco in virtù degli ordini sudetti.

VIII. Ordiniamo, che nessuno de' Locati in tempo di detto loro ritorno alle loro Patrie debba partire dalla Puglia co' suoi animali senza la debita passata in iscritto di questa Regia Dogana, la quale non si concede senza pagarsi, o assicurarsi il debito della fida, e dopo ottenuta, dovranno portare gli animali per le strade, tratturi, e passi ordinarj in essa stabiliti sotto la detta pena di un' anno di carcere alli Custodi, ed altri che li porteranno, e condurranno, ed alli Padroni della perdita degli animali. E solamente allorchè saranno avvicinati alle montagne, potranno a norma della Real Determinazione di S. M. de' 3. Maggio 1781. lasciare i designati tratturi, e pigliare le strade più vicine, comode, e brevi per far passare gli animali negli erbaggi estivi con minore possibile incomodo.

IX. Che nessuno Padrone di pecore, o di altri animali, garzone, Massaro, Pastore possa prima di ottenere la licenza, o sia passata, come sopra, unire i suoi animali con quelli degli altri, che hanno ottenuta detta licenza per farle passare framischiate, o sia infrascate, come comunemente si dice, senza essersi adempito al pagamento della fida: e facendosi il contrario, i Padroni degli animali dovranno pagare duplicatamente la regia fida, ed i Massari, Garzoni, e Pastori, incorreranno nella pena di un anno di carcere.

X. Che nessuno possa vendere, donare, o in qualsivoglia modo alienare le pecore, o altri animali soggetti a questa Regia Dogana senza cautela, ed obbligo del compratore di quelli condurre nel Regio Tavoliere, e pigliare l'erba della Regia Corte: per impedire ogni frode sarà tenuto il venditore dopo fatta l'alienazione darne notizia a questa Regia Dogana fra giorni dieci, seguendo in Puglia la vendita, e facendosi in Abruzzo, o in altra Provincia, dovrà dar-

darla nel termine di due mesi, sotto pena al venditore di perdere il prezzo degli animali venduti, e di restare per sempre obbligato al pagamento della regia fida, al quale dovrà restare anche tenuto nel caso che dopo denunciata l'alienazione il compratore mancasse di condurre in Puglia gli animali comprati, si stabilisce contro di loro la pena della perdita di quelli, ed altre ad arbitrio di S. M., e nostro.

XI. Si ordina a tutti li Padroni di pecore, o altri animali soggetti a questa Regia Dogana, che nessuno ardisca vendere quelli atti a vita alli macellari, chianchieri, e bassettieri, o altra qualsisia persona, sotto pena della perdita degli animali ai venditori, o del valore di essi, in caso già fussero stati macellati, per applicarsi al Regio Fisco; ed ai compratori sotto la pena della perdita del prezzo convenuto; e nel caso l'avessero macellati, restino ancora sottoposti alla pena d'anni tre di carcere.

Il presente Bando si pubblichi per tutte le Città, e Terre della Provincia . . . . . dal presente Algozino di questa Regia Dogana . . . . . al quale i magnifici Governatori de' respettivi luoghi paghino solamente il suo giusto, e solito pedatico di cavalli sedici a miglio di accesso, e di ricesso da un luogo all'altro in conformità degli ultimi Reali ordini generali; E li magnifici Cancellieri delle respettive Università facciano indorso del presente l'atto della debita pubblicazione *gratis*; e li magnifici Governanti, e Capitani badino seriamente di non dare esecuzione ad altri Bandi di questa Regia Dogana, che non siano posti in istampa, e non vengano accompagnati da postilla manoscritta del Presidente Governadore *pro tempore*; così si esegua, e non altrimenti sotto la pena di ducati . . . . per ciascuno controveniente Fisco Regio ec. Foggia.

NUOVA TARIFFA

Così de' Diritti, che coll'abolizione del dazio del Minuto devono continuare, estraendosi per extra Regno, come degli altri, che per compenso degli aboliti è stato ordinato esigersi, sia per aumento di stima, sia per abolizione de' rilasci, che prima si faceano sopra gl'infrascritti generi, cioè:

Pandectam istam, quam subiicere potero tit. *de Vectigal.*, eo hic collocavi, quod ad Dohanae Menae pecudum proprie pertinet.

Generi, di cui se ne continua l'esazione per extra Regno secondo il solito.

Aceto la botte si stima	3	
Acquavite la botte	24	
Canape pettinate il cantaro	9	
Feccia brucciata il cantaro	2	
Filo bianco il cantaro	100	
Filo crudo, o tinto il cantaro	25	
Filato di lino il cantaro	50	
Filato di canape il cantaro	30	
Filato di stoppa il cantaro	20	
Forese il cantaro.	10	
Funi, e Funicelle il cantaro	6	
Galle il cantaro	8	
Gumma d'edera il cantaro	4	
Imbratto d'oglio il cantaro	2	
Lino pettinato il cantaro	22	50
Lana maggiorina il cantaro	18	
Pezze vecchie bianche il cantaro	2	
Pezze vecchie negre il cantaro	1	50
Pezze vecchie di lana il cantaro		30
Pezze il cantaro	30	
Pezze vecchie servibili il cantaro	10	
Pezze vecchie inservibili il cantaro	2	
Seta lavorata in trama paga per Dogana, e per l'imposizione delle gr. 23. per libra		12

Spa-

Spago il cantaro	10
Sarzia il cantaro	12
Sarzia vecchia servibile il cantaro	4
Sarzia vecchia inservibile il cantaro	1 20
Tartaro di botte il cantaro	1 50

Legnami rustici, e lavorati si stimano secondo la loro qualità, ed a tenore della Tariffa della Regia Dogana, cioè:

Antenne più grandi l'una	50
Antenne più grandi l'una	3
Antenne per Tartana l'una	6
Assi di Carrozza il cento	10
Assi di Calesse il cento	6
Assi di Carro il cento	10
Assi di Carretta il cento	5
Aste da partesciano il cento	3
Aste da partescianelle il cento	80
Alberi d'Abete l'uno	18
Banchitti d'Autano il cento	6
Botti nuove di barili 12. l'una	50
Botti di barili 10. l'una	40
Bottoni, seu Fusti di barili diciotto sino a ventiquattro l'uno	1
Bottoni di barili 30. l'uno	1 50
Mezzebotti l'una	25
Botte vecchie, o rifatte l'una	20
Mezze botti vecchie l'una	10
Barili fatti il cento	5
Barili disfatti il cento	3
Cati, e cuppelli disfatti la soma	50
Cerchie di botti di palmi 16. il migliaro	6
Cerchie di palmi 14. il migliaro	4
Cerchi di palmi 13. il migliaro	3
Cerchie di palmi 10. il migliaro	1 50
Cerchie di palmi 5. sino a 7. il migliaro	80
Chianche di lastraco il migliaro	3
Chianche di tenaccio il migliaro	20
Chianche di botti grosse il migliaro	3
Chianche di botticelli il migliaro	2
Chianche di carratelle il migliaro	1
Carnuozzi per guzzo il cento	30
Carene l'una	1 15
Carrate di mezze botti fornite il cento	20
Carrate di palme 5. e mezzo sfornite il cento	48
Carrate fornite con cento parature di palmi 4. e 3. migliara di chierchie di palmi 16. il cento	90
Carrate di palmi 5. sfornite il cento	30
Carrate fornite con cento parature di palmi 3. e mezzo, e 3. migliara di chierchie di palmi 14. il cento	60
Carrate di palmi 4. sfornite il cento	20
Carrate fornite con dieci parature fatte in tompagni il cento	36
Carratuncelli di palmi 4. colle parature, e 3. migliara di chierchie di palmi 13. il cento	40
Chiatri il cento	12
Chiatri mezzani, o piccoli il cento	6
Doche di carratelle il cento	2
Docarelle di barili il cento	3
Frisi di Chiatri il cento	12
Gavigli il migliaro	6
Gavigli di Carrozza il migliaro	12
Gavigli di Calesse il migliaro	9
Jenelle il cento	6
Jenelloni il cento	12
Mezze jenelle il cento	3
Quarto di jenelle, seu profili il cento	1 50
Legname di carro il cento	4
Longole il cento	6
Longone forti il cento	12

Mio-

Miole di Carro il pajo 50
Miole per Carretta il pajo 25
Miole per Carrozza, o Calesse il pajo 20
Parature fatte di botti il cento 16
Parature di botti mezzane il cento 10
Parature di quartaroli il cento 8
Parature di palmi 4. il cento 24
Parature di palmi tre e mezzo il cento 18
Parature fatte in tompagni il cento 16
Palilli da vocare il cento 10
Palelle il cento 6
Palelle più grandi il cento 9
Palelle per Filughe il cento 12
Pale di legno il cento 4
Pedagnuoli il cento 30
Pertiche lunghe palmi 20. sino a 30. la tracciata, che si compone di quattro pertiche 1 50
Pertiche lunghe palmi 50. in sopra, che si compone di una pertica 1 50
Penne di Tartana per antenne grandi l'una 6
Penne mezzane l'una 4
Penne piccole l'una 2 50
Pertiche d'Abete il cento 6
Quartaroli sfatti il cento 10
Rai per Carozza il migliaro 6
Rocchelli il sacco 60
Remi rustici il cento 4
Remi rustici grandi il cento 12
Remi rustici piccioli il cento 6
Remi lavorati il cento 10
Rote di Setaccio il mazzo 50
Stellette, seu fogliette per fare scatole il migliaro 2 50
Sassole da sgottare il cento 2
Scorze d'Autano il cento 4
Stanti piccoli il cento 4
Stanti grossi il cento 6
Stanche per Carrozza il cento 10
Tavolette d'Abete per Arcifiuti l'una 02
Tavole d'Abete di palmi 13. il cento 8
Tavole ordinarie il cento 6
Tavole di Teglia il cento 22
Tavole di Genise il cento 4
Tavole di Castagno il cento 12
Tavole di Pioppo il cento 13
Tavole di Noce molica il cento 30
Tavole di Noce scorza il cento 25
Tavole d'Autano lunghe il cento 8
Tavole d'Autano scorza il cento 4
Tavolette scorze d'Autano il cento 6
Tavole d'Olmo, Ceraso, o Fajo il cento 6
Tavoloni di Noce l'uno 1
Tavoloni di Pioppo l'uno 50
Tavoli di Pigna lungo pal. 40., e grosso once 8. l'uno 6
Travi di Castagne il cento 60
Travicelli di Passo il cento 5
Travicelli di Fajo il cento 6
Vigliole corte, o lunghe il cento 1 25
Zoccoli affacciati il migliaro 5
Zoccoli rustici il migliaro 3

Generi, che s' immettono nella Regia Dogana, su de' quali è stato abolito il rilascio, che prima facevasi.

Alume di Rocca, che prima godea il rilascio del 18. per 100., il quale resta abolito, si stima il cantaro 5
Cambraja, che prima godea il rilascio della metà su la stima, si abolisce il rilascio, e si stima la pezza 1 50
Cuoja d'Irlanda, che il terzo di esse si passava per Vitelli, oggi si abolisce detto terzo di Vitelli, e si devono spedire tutte per Cuoja, e si stimano il cento 80

Cuoja d' Irlanda in mezza concia, che anche in terzo si passava per Vitelli, si abolisce detto rilascio, e si stimano il cento 100

Cuoja di Levante, che godeano lo stesso rilascio, il quale resta abolito, si stimano il cento 70

Cuoja di Levante in mezza concia, a' quali anche faceasi lo stesso rilascio, che resta abolito, si stimano il cento 100

Cocciniglia, seu semenza Cremisi, che prima godea il rilascio del 10. per 100., si abolisce detto rilascio, e si stima la libbra 1 50

Cacao di Caracco, che prima godea il rilascio del quarto su la stima, il quale si abolisce, e si stima il cantaro 60

Cacao Selvaggio, che prima godea il rilascio del 10. per 100., che resta abolito, e si stima il cantaro 24

Lumi di specchio, lastre, strighe, e strighette con foglie, e senza foglie, che prima godeano il rilascio del 20. per 100., il quale si abolisce, e si stimano a tenore della Tariffa della Regia Dogana, cioè:

Lumi di specchio di quarti sette l'uno 30

Lumi di quarti 6. e mezzo l'uno 24

Lumi di quarti 6. l'uno 18

Lumi di quarti 5. e mezzo l'uno 15

Lumi di quarti 5. l'uno 10

Lumi di quarti 4. e mezzo l'uno 9

Lumi di quarti 4. l'uno 5

Lumi di quarti 3. e mezzo l'uno 3 50

Lumi di quarti 3. l'uno 2 50

Lumi di quarti 2. e mezzo l'uno 1 20

Lumi di quarti 2. l'uno 70

Lumi da 36. l'uno 50

Lumi da 28. l'uno 40

Lumi da 17. l'uno 30

Lumi da 10. l'uno 25

Strighe di lumi di specchio di quarti 6. l'una 8

Strighe di quarti 5. e mezzo l'una 6

Strighe di quarti 5. l'una 5

Strighe di quarti 4. e mezzo l'una 4

Strighe di quarti 4. l'una 3

Strighe di quarti 3. e mezzo l'una 2 50

Strighe di quarti 3. l'una 2

Strighe di quarti 2. e mezzo l'una 1

Strighe di quarti 2. l'una 60

Lastre di vetro di quarti sei l'una 2

Lastre di quarti 5. e mezzo l'una 1 80

Lastre di quarti 5. l'una 1 50

Lastre di quarti 4. e mezzo l'una 1 20

Lastre di quarti 4. l'una 1

Lastre di quarti 3. e mezzo l'una 80

Lastre di quarti 3. l'una 50

Lastre di quarti 2. e mezzo l'una 30

Lastre di quarti 2. l'una 10

Lastre da 36. l'una 08

Lastre da 28. l'una 06

Lastre da 17. l'una 05

Lastre da 10. l'una 04

Strighe di lastre di vetro di quarti 5. e mezzo l'una 1 20

Strighe di quarti 5. l'una 1

Strighe di quarti 4., e mezzo l'una 80

Strighe di quarti 4. l'una 60

Strighe di quarti 3., e mez-

zo l'una 50
Strighe di quarti 3. l'una 40
Strighe di quarti 2., e mezzo l'una 25
Strighe di quarti 2. l'una 15
Strighe da 17. l'una 03
Orlette, che prima godeano il rilascio della metà su la stima, si abolisce detto rilascio, e si stima la pezzotta. 1 50
Panno d'Olanda, che si stima ducati 5. la canna, ed ha il rilascio del terzo sul canneggio, si abolisce detto rilascio, e si deve spedire per l'effettivo canneggio, si stima la canna 5
Panno d'Olanda, che si stima ducati 7. la canna, ed ha lo-stesso rilascio del terzo sul canneggio, resta questo abolito, e si stima la canna 7
Panno a fazione d'Olanda, che si stima ducati 4. 50. la canna, ed ha lo stesso rilascio del terzo sul canneggio, il quale resta abolito, e si stima la canna 4 50
Panno a fazione d'Olanda, che si stima ducati 6. la canna, ed ha similmente il suddetto rilascio, che si abolisce per le Fiere *tantum*, e si stima la canna. 6
Panno di Francia cremesi all'uso de' panni d'Olanda, che si stima ducati 6. la canna, ed ha anche il rilascio del terzo, il quale si abolisce, e si stima la canna 6
Tele Trojes prima godevano il rilascio del quarto, che resta abolito, e stimasi la pezza 6
Zaffarano selvaggio, che prima godea il rilascio del 12. per 100., il quale si abolisce, e si stima il cantaro 30

Generi che s'immettono nella Regia Dogana, fu de' quali si aumenta la stima.

Amoer di seta, che prima stimavasi ducati 2. la canna, oggi si stima la canna 2 50
Cammellotto d'Inghilterra, che prima stimavasi ducati 4. la pezza, oggi per l'aumento d'un ducato per ciascuna pezza, si stima la pezza 5
Cammellotto d'Inghilterra che si stimava ducati 5. la pezza, per l'aumento d'un ducato si stima la pezza 6
Cammellotto d'Inghilterra, che si stimava ducati 6. la pezza, per l'aumento d'un ducato si stima la pezza 7
Drappo, seu Stoffa di seta con oro, che prima stimavasi ducati 6. la canna, oggi si stima la canna 9
Mezzo drappo di seta con oro, che prima stimavasi ducati 3. la canna, oggi si stima la canna. 4 50
Drappo, seu Stoffa di seta fiorata, che prima stimavasi duc. 2. 30. la canna, oggi si stima la canna 4
Indaco, che prima si stimava ducati 40. il cantaro, al presente si stima il cantaro 60
Lana barbaresca, che si stimava ducati 6. il cantaro, oggi si stima il cantaro 8
Lavori d'oro, e d'argento, che prima si stimavano du-

cati 7. la libbra, oggi si stimano la libbra 10

Lavori di seta, seu fettuccie, ed altro, che stimavansi carlini 20. la libbra, oggi si stimano la libbra. 3

Merci, e ferramenti diversi, che prima si stimavano ducati 18. la balla, oggi si stimano la balla di rotola 80. 24

Pepe, che prima si stimava ducati 35. il cantaro, oggi si stima il cantaro 45

Tela d'Olanda terziata, che prima si stimava ducati 12. la pezza, oggi si stima la pezza 16

Tela dell'olmo grezza, che prima si stimava ducati 6. la pezza per l'aumento del quarto, ora si stima la pezza 7 50

Tela dell'olmo tinta, che prima si stimava ducati 6. la pezza per lo suddetto aumento, ora si stima la pezza 7 50

Tela dell'olmo tinta larga, che prima si stimava ducati 3. la pezza per lo detto aumento, ora si stima la pezza 8 75

Tela tinta sangallo, che prima si stimava ducati 2. la pezza per lo detto aumento, ora si stima la pezza 2 50

Velluto di Francia a più colori, che prima si stimava ducati 3. la canna, ora si stima la canna 7

Veli di seta di Francia, che prima si stimavano ducati 2. la pezza, ora si stimano la pezza 4

Seta grezza, che si spedisce dalla Regia Dogana, niun luogo eccettuato, compresa anche quella de' Casali, e ristretto di Napoli la libbra 2 ½

Per lo ballaggio di ciaschedun collo, balla, o cassa, che si spedisce dalla Regia Dogana, o s'immette in questa Capitale, o suoi Casali, o nelle Fiere di Salerno, Foggia, Aversa, e Gaeta da fuori Regno per mare, o per terra, con essere esenti tanto quelli, che si trasportano da' Regj Procacci, quanto li colli, zuccaro, per ciascuno de' sopradetti colli 20

Per ciascun colletto, balletta, o cassetta 10

CASALI.

Per li Casali, siccome rimane abolita l'esazione sopra il canape pettinato, cappelli dell'Afragola, tele, legnami, funi, filo, felbe, cuoja, ed altro, che si estrarranno pe'l Regno, così immettendosi detti generi nella Capitale, Torre del Greco, o altra Dogana, resteranno soggetti a que' dazj, che per lo passato si son pagati.

PRAMMATICA CXII.

FERDINANDO IV. Rex. Postquam pro bono publico, ut semper, supremum Consilium Financiarum, cui nunc vulgo imponitur nomen *delle Finanze*, constitutum fuisset, negotia, eaque tanta plurima, quae ad Regiam Cameram Summariam rationum ut pertinebant.

NEll'avere stabilito un Supremo Consiglio di Finanze, tra gli oggetti, che ci proposimo, fu quello di riordinare la parte contenziosa, e di giustizia, che sotto nome di Soprintendenza si è finora amministrata, restituendola alla nativa giuridizione della Camera, da cui ne' tempi precedenti si ebbero plausibili motivi di separarla.

Ma considerando, che questo aggiungeva una nuova mole di affari, che

ita nunc pertinent, in immensum excreta sunt; ut è re visum fuerit, suntato prorsus Tribunali vulgo nuncupato *della Sopraintendenza*, priori aulae alteram adjungere, ac eamque omnes sublatas Tribunalis causas deferre pro iisdem facilius expediendis, certo quodam servato tantummodo rerum discrimine, ut infra.

che per essere col decorrere de' tempi cresciuti in quel Tribunale, abbisognavano di provvedimento; e riflettendo ancora alla frequenza di dare de' Ministri aggiunti nelle varie cause, in cui da alcuna delle parti contendenti si chiedono in grado di legittimo gravame, o che di nostro volere si accordano, e che questi presi dal Consiglio di S. Chiara, si distraevano spessissimo dalle proprie funzioni con grave danno, e molestia de' litiganti. Quindi coll' abolire il Tribunale della Sopraintendenza, abbiamo risoluto di erigere una seconda Ruota, in cui ugualmente che nella prima, si decidano le cause, e vi si trasferiscano quelle, che appartenevano all' abolita Sopraintendenza; riserbandoci nondimeno, quante volte lo riputassimo conveniente, di giuntarvi Magistrati di altri Tribunali.

Nel tempo stesso il nostro Reale animo è stato richiamato ad esaminar le antiche, e diverse, e savie leggi, che riguardano quel Tribunale. Vi si osserva, che molte di esse non sono più adattabili all' attual sistema, e quindi dall' uso contrario non osservate; altre corrette colle posteriori, e ciò non ostante sostenute le antecedenti, e non poche del tutto praticamente ineseguibili. E' necessità di evitare questi disordini, che non convengono nè alla dignità della Legislazione, nè alla certezza de' giudizj, donde dipende il sollievo, e la quiete de' nostri Sudditi, che ha il Sommo IDDIO alla nostra cura commessi. Ma quest' opera esige maggior tempo, e discussione per li mezzi opportuni. E quindi, riserbandoci di soddisfare pienamente, come colla sollecitudine possibile soddisfaremo ad un oggetto sì importante, ci limitiamo per ora a dare le disposizioni più essenziali, e pronte per l' adempimento della nostra sovrana deliberazione.

Adunque è nostra volontà: I. Che si stabilisca un egual numero di Presidenti Togati con voto nella prima, e nella seconda Ruota, la quale abbia le stesse prerogative, ed autorità, e li Ministri gl' istessi soldi, e legittimi emolumenti, che dagli altri si percepiscono, dovendo gli affari, che di presente si trattano nella seconda, conglutinarsi con quelli della terza. Ed essendo due gli Avvocati Fiscali Togati, l' uno di essi rimanga nella prima, e l' altro passi ad assistere nella seconda, e li due Fiscali de' Conti sieno communi alle tre Ruote; ma che di essi uno debba esser fermo nella terza. In ogni caso però, che si trovasse impedito l' uno de' Fiscali, supplisca l' altro.

In altera Aula de novo constituta idem sit numerus Togatorum Praesidentium, qui in priori: eadem privilegia, auctoritas, salaria, utque cetera alia. Tantummodo eius negotia, conjungi queunt cum aliis tertiae aulae. Utriusque aulae esse debent Fisci patroni.

II. Che potendo accader dell' emergenze, in cui convenga combinarli, o che delle volte si porti uno di essi alla terza, si lasci questo al prudente arbitrio, e zelo di essi, e del Luogotenente, che n' è il Capo, da regolarsi dalle circostanze, e dalla importanza del caso, che lo richiegga.

Fisci patroni, si res ita postulare videatur, ambo in unam aulam conveniant.

III. Il numero de' Presidenti Togati Votanti sarà di quattro nella prima, e di altrettanti nella seconda, oltre il Capo, che potrà presedere in quella, a cui o la disciplina, o l' indole dell' affare lo chiamerà. Il qual numero è sufficientissimo per la decisione di qualunque grande affare.

Idem sit numerus Praesidentium Togatorum suffragio utentium in priori aula, qui in secunda, praeter eiusdem Caput.

IV. Non essendo di presente li Presidenti Togati col voto, che sei, compreso il Decano, ch' è uno de' Consultori della Giunta di Sicilia, oltre uno che si spedisce al governo della Dogana, ed il Luogotenente, che n' è il Capo, abbiamo quindi risoluto, che se ne aggiungano tre altri, che noi prescegliteremo tra i più degni acciocchè non manchi il prefisso numero de' Votanti, e ne abbia ancor uno, come

Numerus Togatorum Praesidentum, qui antea sex erat, auctus est usque ad decem.

si

si è premesso, la terza Ruota; cosicchè in luogo di otto, quanti sono oggi li Presidenti Togati, saranno dieci.

E Praesidentibus brevioris Togae duo adsint jugiter tertiae aulae: ceteri conveniant in alias, et si unus tertiae aulae addictus, fuerit impeditus, in ejus locum aliue pro arbitratu Locumtenentis continuo substituatur.

V. De' Presidenti di breve Toga, siccome due di essi dovranno fissamente assistere alla terza Ruota, secondochè a suo luogo si dirà, si distribuiranno gli altri per le due Togate, nella intelligenza, che trovandosi impedito alcuno de' disegnati nella terza Ruota, il Luogotenente debba interinamente adoperare nel luogo dell' impedito uno degli altri, che si troverà il più adatto per le materie, che in essa si trattano, acciocchè non si ritardi la spedizione di affari, che tanto interessano il Real Patrimonio, o quando lo credesse meglio per le circostanze, uno de' Presidenti Togati.

Erunt sejuncta negotia ambarum Aularum secundum generales, aut perticulares commissiones, quae si fiant in Regno, prius dividi inter Togatos Praesidentes debent, nisi horum aliquis magna negotiorum vi laboret. Ceteras habebunt non Togati. Commissio autem Cedularii sit semper in priori aula, a qua nunquam divelli debet. Commissio vero Provinciarum trino quoquo anno retitui debet.

VI. Rimarranno divisi gli affari stessi delle due Ruote Togate secondo le commessioni, o generali, o particolari, di cui si trovino, o saranno per l'appresso diversamente incaricati li Presidenti Togati, e non Togati, che si tratteranno nelle proprie Ruote. Ma vogliamo, che da ora in avanti le commessioni, che si faranno nelle Provincie del Regno, prima si ripartiscano tra' Presidenti Togati, ad eccezione di quelli, che per essere troppo caricati di altre, si crederà di doverli esentare, e le altre, che rimarranno, si distribuiscano a non Togati, i quali decideranno di tutto ciò, che non involve articolo legale, allorchè continuerà il Luogotenente a dar per Commessario il Togato, che stimerà. La qual cosa debba avere la sua esecuzione dopo l'anno corrente, in cui colla nostra approvazione è seguita la commessione, e distribuzione delle Provincie, e degli affari: con dovere però esser ferma, cioè fino a nostro piacimento, la commessione interessante del Cedolario, la quale non si debba svellere dalla prima Ruota. E poichè il render mobile in ciascun anno la commessione delle Provincie è poco conducente alla speditezza; volemo che sia triennale.

VII. Parimenti per non ritardarsi il corso degli affari, in cui il Fisco è attore, nel confermare ciò, ch' è disposto in varie Prammatiche sotto il titolo *de Offic. Proc. Caes.* e ne' nostri Rescritti de' 6. Giugno 1753. e de' 28. Giugno 1781. di doversi impiegare due giorni di ciascuna Settimana per la decisone de' medesimi, comandiamo, che gli due Avvocati Fiscali Togati ci rimettano per canale del nostro Consiglio di Azienda nota di tutte le cause Fiscali pendenti, secondo la loro epoca, coll'avvertenza di significare, a quali convenga accordare la preferenza, per decidersi. E quando tali giorni, o uno di essi si trovassero feriati, si sostituiscano altri non feriati nella Settimana stessa, se si avranno; al qual' effetto se ne debba in ogni anno stampare un Calendario, in cui si notino li giorni stessi, e le cause da trattarsi.

Confirmatur pragm. 65. §. 1., et 73. §. 53., et 54., hoc tit., modum rescripte die 16. Junii 1753., et 28 Jun. 1781., quibus cautum, causas ubi Fiscus est actor, binis diebus in anla referri debere, qui si feriati sint, alii protinus substituantur. In quam rem Calendarium typis edatur.

VIII. Convenendo il più celere disbrigo di dette cause, e di non occultarsi dalla versuzia, e corruttela di qualche Attitante, in conferma di quanto è disposto nelle Prammatiche sotto il titolo *de Offic. Proc. Caes.* e del detto nostro Rescritto de' 28. Giugno 1781., che tra 'l perentorio termine di due mesi il Razionale del Cedolario formi un Libro di tali cause, in cui il Fisco è Attore, dipendenti da risulte, da denuncie, da devoluzioni, o di ogni altro ordine, o ricorso, con annotare il mese, il nome del Presidente Commessario, e dell' Attuario di ciascuna. Al quale og-

Porro confirmantur superius laudata prag. 73. §. 95. ac rescriptum diei 28. Junii anni 1781., quibus praescriptum, causarum, ubi Fiscus agit, fieri librum a Rationali Cedularii, in quo illae adnotantur. Quare omnes Rationales, et Actuarii intra dies quindecim earumdem notam ad Rationalem Cedularii deferre teneantur sub poena amissionis officii.

Digitized by Google

oggetto il Luogotenente passerà ordine preciso, e serio a' Razionali, ed a tutti gli Attuarj, che tra giorni quindeci perentorj portino al detto Razionale del Cedolario la nota di esse, sieno correnti, o antiche. Ed in caso di contravvenzione di tutto, o di parte, sia privato l' Attitante dell' affare, il quale si passi ad altro più esatto, e diligente dal Luogotenente col consenso del Fiscale Togato; salva ogni altra provvidenza, che convenisse contro a chi non eseguisse.

Hujus libri tres notae fient, quarum duo Fisci patroni Togati; tertiam habebit Procurator Fiscalis.

IX. Formato tal Libro, il Razionale incaricato trarrà tre note, di cui due ne darà a due Fiscali Togati, ed una al Procuratore Fiscale, che rimarranno responsabili della spedizione.

Actuarii novas Fiscales causas laudato Cedularii Rationali referre prius debent, quam in judicium deducantur.

X. Nascendo nuove cause Fiscali, sarà peso degli Attuarj, prima di dar loro corso, di notiziarne al Razionale del Cedolario, per notarle colle altre nel suo Libro, e secondo la forma antecedentemente disposta, il qual Razionale dovrà nel piede della istanza, ricorso, o relazione, donde risultano le suddette cause, notare di averle registrate, incaricandone gli Avvocati Fiscali ad avvertire, che si adempia, sotto la stessa pena all' Attuario, e di altra a nostro arbitrio contra il Razionale, se mancassero, e di risponderne a noi gli Avvocati Fiscali.

Hujusmodi causarum descriptio quoquo mense fieri debet, quarum etiam certiorem fieri Regem oportet.

XI. Nel principio di ogni mese dovrà pure il Razionale suddetto formare la nota di tali cause sopravvenute nel mese precedente, e consegnarla a' due Fiscali Togati, ed al Procurator Fiscale.

XII. Sarà carico della Regia Camera di farci rimettere mese per mese notamento delle cause Fiscali introdotte, o decise nel mese precedente.

XIII. Per la discussione de' rilevj si esegua quanto da noi si è prescritto col detto Dispaccio de' 28. Giugno, e per la discussione de' conti, quanto si è prescritto nel Cap. XIV. delle Istruzioni, inserite nella Prammatica 34. *de Offic. Proc. Caes.*, e specialmente ne' casi di ritardo de' Razionali del carico.

Causae de die in diem decidendae aequabiliter in se Aulae Praesidentes dividant, decidantque prius introductas, nisi qua aliud postulare videatur. In hanc rem Calendarium typis edendum praescribitur quolibet anno.

XIV. Essendosi colla esperienza dimostrato, che il formare una nota generale annua delle cause da spedirsi giorno per giorno, quantunque introdotta a buon fine, sia una delle sorgenti principali del ritardo, e de' lamenti de' litiganti, costretti spesso a contribuzioni presso gli esecutori, o canali dell' allistamento; vogliamo, che da ora in avanti non si facciano più tali liste, e che tra' Ministri si distribuiscano proporzionatamente li giorni, in cui ciascuno proponga, e spedisca le cause, di cui è Commessario, del quale sia cura di fare notiziare li Procuratori de' litiganti con quell' anticipazione di tempo, che si crederà opportuna alla qualità della causa, acciocchè sapendo il giorno destinato al disbrigo del loro affare, possano informare li Votanti, avendo sempre come una massima impreteribile di doversi decidere con preferenza quella, che prima si è introdotta, menochè in certi pochi casi, le circostanze de' quali formassero una necessità di uscire dalla regola, acciocchè si evitino li tanti sconcerti, e dispendj, che la sperienza ha mostrati sì serj, e frequenti: della qual disciplina ne saranno a Noi risponsabili il Capo del Tribunale, o chi tiene il suo luogo, e li rispettivi Commessarj. E perchè sia a notizia di tutti, se ne pubblichi per istampa il suo Calendario, in cui si descrivano mese per mese le cause da proporsi da ciascun Ministro, e li giorni destinati per trattarsi; avendo pe-

però per regola di notarne quel numero, che probabilmente possa spedirsi, acciocchè non si raddoppj a' Ministri medesimi il peso di applicarsi ad affari, alla cui spedizione manchi il tempo, ed agli Avvocati, ed a' litiganti l'opera, ed il dispendio.

Judicum suspiciones, sive recusationes in illa Togata Aula tractari oportet, cui non sit recusatus Judex adscriptus.

XV. Accadendo ricuse di Ministri, si osserverà ciò, che si pratica nel S. C., cioè di trattarsi le medesime nell'altra Ruota Togata, dove non è incardinato il Ministro ricusato, acciocchè con maggior indifferenza, o fiducia de' litiganti si decidano. E se vi fossero liti attive, e passive de' Ministri Camerali, si pratichi lo stesso.

Tunc duo Aulas in unam conveniant, cum de novo erunt decidendae causae, quae spectent res generales, et Fiscales, si ita Fisci patronis videbitur. Nedum, quoties Litigantes a Rege id postulabunt.

XVI. Si giunteranno le due Ruote Togate in tutte le cause, che riguardano articoli generali, e nelle Fiscali, quante volte gli Avvocati del Fisco ne richiederanno il Luogotenente, il quale dove credesse differentemente, lo debba a noi riferire, per riceverne la deliberazione. La qual facoltà, accordata agli Avvocati Fiscali, s'intenda nelle cause non ancora decise, che non si differisca oltre il mese, da decorrere dal giorno della monizione, riserbando a noi di prescrivere l'unione delle due Ruote in altri incontri ad istanza de' litiganti, quando per la serietà dell'affare lo trovassimo opportuno, e regolare, coll'avvertenza in tali casi, di non doversi comprendere il Ministro Togato, che sarà disegnato a presedere nella terza Ruota, se non quando noi lo prescrivessimo, per evitarsi al possibile ogni lentezza nell'amministrazione del nostro Patrimonio.

Aeque etiam in unam Aulas conveniant in visitationibus captivorum, quae die Paschatis Resurrectionis, et Natalis fieri solent, a quibus excludendi criminum rei, in quos corporalis poena sit statuenda. Conveniant quoque in Cameris vulgo dictis *Abbreviate*, quae habentur in mensibus Majo, et Octobri.

XVII. Egualmente si giunteranno le due Ruote nelle visite, che si praticano, de' rei, o carcerati, o sottoposti a mandato nelle ricorrenze solenni di Pasqua di Resurrezione, e della Natività di nostro Signore, con tenere per fermo la Camera di escludere dalla visita li rei di delitti, che meritassero pena afflittiva di corpo, e di attendere la Nostra Sovrana approvazione. Come pure si debbano giuntare nelle altre Camere abbreviate, che si costumano ne' tempi feriati di Maggio, e di Ottobre, o di straordinario bisogno, nel quale incontro, come nel seguente, volemo, che anche intervenga il Presidente Togato della terza Ruota.

Rescripta, quae ad Regiam Cameram mittuntur, in priori Aula legantur coram tota altera Aula, et Praesidente Togato, qui tertiae adest, et ad suos quosque Commissarios remittantur.

XVIII. Trovando regolare, che alla prima ora nella Regia Camera si leggano li nostri Rescritti, per adattarci le opportune providenze, volemo, che ciò resti fino ad altra risoluzione, che ci sembrasse conveniente. E che nella lettura si convochi la seconda Ruota, e 'l Presidente Togato della terza, acciocchè tutti, e li sappiano, e deliberino, coll'avvertenza di risecare li dilungamenti inutili su que' Dispacci, che non interessano nè il Fisco, nè l'Economia generale, o le Comunità del Regno, ma i privati, per cui tali Rescritti debbono rimettersi a' respettivi Commessarj.

Secundae Aulae adesse quoque debent, praeter Praesidentem Togatum, duo Praesidentes vulgo dicti *di Spada, e Cappa*, e Rationalibus eligendi, ac unus è computorum Fiscali, qui res in laudata Aula tractandas percallent.

XIX. Si è fatto parola della terza Ruota, a cui si dovranno combinare gli affari della seconda attuale, detta de' Conti. Ora in questa comandiamo, che oltre il Presidente Togato, che sarà da noi prescelto a presedere, si giuntino, come si è accennato nel num. V., due Presidenti di Spada, e Cappa, tratti, se vi saranno, dal Ceto de' Razionali di Camera, acciocchè sien versati nelle materie, che in tal Ruota si debbono discutere, ed uno de' due Fiscali de' Conti, incaricando gli Avvocati Fiscali, e specialmente il Luogotenente, della cura, e vigilanza di spedirsi sollecitamente, e con esattezza gli affari della medesima; riflettendo, che han-

Digitized by Google

hanno per oggetto gl' immediati interessi del nostro Patrimonio diretto a sostenere li pesi dello Stato. A qual' effetto non trascurerà il Luogotenente, ed alcuno degli Avvocati Fiscali Togati di trasferirsi di tempo in tempo in quella Ruota, per osservare, se il tutto cammina colla dovuta regolarità, e senza ritardo.

Locumtenentis erit quavis hebdomade e computorum Fiscalibus rationem quaerere causarum in eorum Aula finitarum, ac pendentium: quae si plurimae sint, illam et feriatis diebus haberi disponet.

XX. Sarà però carico particolare del Luogotenente di prender conto in ogni settimana da' Fiscali de' Conti di breve Toga degli affari disbrigati in essa Ruota, e delli pendenti; e trovandosi arretramento, disporrà, che si unisca la medesima anche ne' giorni feriati, o al dopo pranzo, fino a che si pongano in corrente. E la stessa Ruota in ciascun mese diriggerà a noi per canale del Supremo Consiglio il notamento de' rilevj, de' conti discussi, delle significatorie spedite, e della esazione delle precedenti.

Computorum quoque Fiscales habeant notam rerum, quae tractari in laudata Aula debent cum Rationalium discrimine.

XXI. Incarichiamo parimenti li Fiscali de' Conti di tenere una nota di tutte le dipendenze, che si debbono trattare nella detta Ruota colla distinzione de' Razionali del rispettivo carico, di cui ne rimettano a noi una copia.

In secunda Aula semper idem erit causarum criminalium, ac civilium Commissarius, et Fisci patronus. Quibus rebus expediendis unus in quavis hebdomade destinetur dies: et si qua earum majorem temporis intercapedinem requirat, quatuor horae impendantur, aut Feriatis etiam diebus sive mane, sive vesperi in Aula Praesiden-

XXII. Dato così un qualche sistema, secondo le proposte vedute, al Tribunale della Camera, ecco le nostre intenzioni su quanto riguarda gli affari contenziosi, e di giustizia della Sopraintendenza di Azienda, delle Dogane, e del Lotto, che abbiamo soppressa. E' dunque nostra risoluzione, che di essi se ne incarichi la seconda Ruota Togata, che si è da noi eretta; che sia fisso il Commessario di tutte le cause criminali, che prescieglieremo tra' Togati versati in tali materie; fisso il Commessario delle civili, e fisso ancora l'Avvocato Fiscale, acciocchè persista tra essi l'unità degli affari, e si rendano istrutti, e ciò fino ad altra nostra deliberazione, coll' avvertenza, che il Fiscale degli affari criminali dell' abolita Sopraintendenza, all' infuori di essi, interverrà a decidere, e votare co' Colleghi nelle altre materie, che non lo interessano come Fiscale. E considerando, che alla spedizione degli affari medesimi possa bastare un giorno per ogni Settimana, come finora è bastato, è nostra volontà, che fino ad ulterior determinazione persista lo stesso regolamento. E quando alcun arretramento si trovasse, o l' estensione della materia portasse la necessità di tempo maggiore, debbano impiegarsi quattr' ore, come si pratica in Consiglio ne' giorni designati alle relazioni della G. C., e bisognando, o radunarsi i Ministri nelle ore del dopo pranzo in alcun giorno, o in qualche mattina di giorno feriato, non precettivo della S. Messa, sia a richiesta del Commessario generale, sia dell' Avvocato Fiscale; al qual effetto co dispensamo dalla legge, che non accorda ne' giorni feriati, che si trattino, e decidano cause.

tes omnes coeeniant, res ipsas expediri, quae eaedem sunt, quae ad subtarum Superintendentiae Tribunal pertinebant.

Et ut res istae facilius expediantur, erit Procuratoris Fiscalis librum habere, in quo laudatae causae adnotantur ex Actuariorum relatione, qui intra dies quindecim earum notam illi exhibere tenentur. Expeditarum in eodem libro mentio fiat, nedum mitta ad supremum Consilium ealgo dictum *di Azienda* mittatur, si tamen criminales

XXIII. Ed affinchè si attenda più solidamente alla spedizione di tali cause, sarà carico del Procurator Fiscale di tenere un libro di tutte dette cause, così criminali, che civili, appartenenti all' abolita Sopraintendenza; ed a questo effetto si ordinerà agli Attitanti di esibirne tra quindeci giorni perentorj un esatto, e distinto notamento al detto Procurator Fiscale sotto le stesse pene. E spedite che saranno, debba in esso libro ciò mentovarsi al margine nel sito, che corrisponde, e cifrarsi nel giorno medesimo, nel quale si de-

siut, et jura fiscalia respiciant: quae postremae prius quàm ceterae fieri debent. Rerum autem prorsus finitarum processus in magnum Archivum inferri placet.

decideranno dalli Commessarj generali de' detti affari, e mese per mese rimettersi alla Segreteria di Azienda la nota, di quelle sole però, che o riguardano affari criminali, o interessi Fiscali. La qual cosa sarà a peso dell' Avvocato Fiscale della stessa Ruota di così fedelmente far eseguire. Volemo però efficacemente, che sieno preferite così le dette cause criminali, che le civili, attive Fiscali, il differimento delle quali nuoce agl' interessi del nostro Erario Doganale. Di che principalmente ne risponderanno a noi e l' Avvocato Fiscale, e li Commessarj generali. E dato termine agli affari, le carte, atti, e processi debbano passarsi nel grande Archivio separatamente, o altrove, se si potrà, premesso l' inventario degli affari già terminati, di cui una copia resti nell' Archivio medesimo, ed un' altra presso la seconda Ruota, sotto di cui si noterà dall' Archivario di essersi da lui ricevute; ed a noi tra due, o tre mesi al più se ne dia conto.

Quemadmodum fieri debet locatio bonorum, quae pertinebant ad sublatum jam Superintendentiae Tribunal.

XXIV. Innanzi a' Ministri della stessa seconda Ruota seguiranno a farsi gli affitti de' corpi appartenenti alla già abolita Sopraintendenza, precedenti li soliti Bandi, ed accensioni di candele; ma vogliamo, che per eseguirle la medesima si raduni nella sola Segreteria di Azienda, ove col Presidente, allorchè vi sarà, o col Direttore, ed i Consiglieri di Finanze, si procederà agli enunciati affitti; con praticarsi lo stesso ne' casi di vendita di beni de' debitori de' rami Doganali, o del Lotto, quando per le interessanti, e serie circostanze di tali vendite si credesse ciò necessario. La qual cosa abbiamo creduto di così disporre, trattandosi di oggetti misti di economia, ch' è propria, ed immediata del Supremo Consiglio, considerato come Sopraintendente; e di rito, e solennità, che appartiene al Magistrato, il quale dovrà applicarsi ad esaminare le condizioni di simili affitti, farvi le postille, ove convengano, regolare i termini degli additamenti, esigere le cautele, e tutt' altro, che potesse emergere. Con rimanere però costante il sistema, che per qualunque atto, che nelle accensioni suddette intervenga, non s' intenda acquistato agli offerenti, a benefizio de' quali si estinguesse la candela in ogni grado che fosse, il menomo dritto, senza la nostra approvazione, in vista della relazione, che a noi se ne farà.

Quandoquidem fieri possevaricationes contigerit, licitum sit cum reis transactionem inire, ratione tamen praescripta.

XXV. Sarà permesso ne' casi di contrabbandi, fino a miglior risoluzione, che stimassimo di prendere, di praticare le transazioni co' Rei, sempre che però cada dubbio sulla prova, o su la legge; poichè cessando il dubbio, mancherebbe la materia atta alla transazione, e diverrebbe commutazione di pena: cosa a' Magistrati vietata dalle leggi, ed in conseguenza a noi riserva: se non che, dove la transazione abbia luogo, prima di eseguirsi, se ne debba a noi far distinta relazione per lo stesso canale del Supremo Consiglio per la nostra approvazione. Ciò non ostante considerando, che meritino dell'equità li piccioli contrabbandi, ancorchè verun dubbio legale, o di fatto s' incontri, permettemo in essi la commutazione della pena corporale in pecuniaria, da regolarsi secondo la qualità delle persone, e se facoltose, o povere, quante volte però non sieno solite di delinquire nello stesso reato. E perchè non si dia luogo a

dis-

dispute, o ad arbitrj, intendiamo per ora esser piccioli que' contrabbandi, che non eccedano il valore di ducati sei di dritto, dovuto alla cassa Doganale; ne' quali casi se ne dia pur conto a noi; ma senza impedirsene l'esecuzione.

Quid fieri debeat in accusationibus adversus Officiales proponendis, ac in ipsis in officia, quae amiserint, restituendis.

XXVI. Accaderà di proporsi delle accuse contra gli Amministratori, o altri Ufficiali Regj delle Dogane, degli Arrendamenti, o del Lotto. Questo punto esige della circospezione, o per gli soggetti, a cui commettonsi le informazioni, o per la sospensione, o allontanamento de' medesimi Ufficiali, e sustituzione da farsi agli stessi. Quindi ordiniamo, che in tali casi, prima di dar qualunque passo, debbasene far relazione al Supremo Consiglio, acciocchè colla nostra approvazione, dove l'affare fosse tale, da doversi a noi proporre, si diano le provvidenze. Come pure avvenendo, che ne' termini di giustizia, sieno gli accusati, o denunciati assoluti, non sia permesso di decretare la reintegrazione negl' impieghi, da cui si trovassero sospesi, volendo, che questo puramente sia a noi riservato, che nell' esserne informati provvederemo ciò, che meglio convenga al buon servizio nostro, e dello Stato; tanto più, che la maggior parte di tal' impieghi sono per loro natura amovibili *ad nutum*: dando al Supremo Consiglio la facoltà, quando si tratti di stabilir gl' interini, di eseguirlo, premesse le diligenze su le qualità, che debbano concorrere nel soggetto.

Praescribitur observantia legum hujus Regni, et Instructionum infra typis edendarum.

XXVII. E perchè tutto cammini con regola, senz' alterarsi la disciplina, siccom' è nostra volontà, che fino ad altra Sovrana risoluzione, diretta a sistemar le Finanze, ed a promuovere la pubblica felicità, si osservino le leggi del Regno in tutto ciò, che non si troverà derogato, o con altre leggi, o co' nostri Rescritti, che abbiano permesso, o approvato un sistema, e regolamento diverso, le Istruzioni Doganali, e gli ordini de' Sopraintendenti cogli stabilimenti, o moderazioni susseguite per risoluzione del nostro Supremo Consiglio, di cui si rimetterà copia legale; così ci è sembrato deliberare, che dove nascano de' dubbi, o si crede dalla seconda Ruota, esservi provvedimenti, che abbiano bisogno di riforma, lo debba la detta Ruota a noi proporre per canale del Supremo Consiglio, perchè, sentendo il suo parere, possiamo risolvere ciò, che meglio convenga.

Appellationes, aliaque id genus remedia proponantur non alibi, quam in unaquaque Aularum.

XXVIII. Concentrandosi così nella Regia Camera gli affari di giustizia dell' abolita Sopraintendenza, ed essendo la Camera Tribunale così Supremo, come quel del Consiglio di S. Chiara; e dovendo la seconda Ruota, e la terza avere le stessissime prerogative della prima, cesseranno le appellazioni, che finora con ritardo degli affari, strapazzo, e dispendio de' litiganti si son portate in Camera, ed in conseguenza a litiganti resteranno tutti li rimedj, che per leggi del Regno sono comuni a' Tribunali inappellabili, in ciascuna di dette Ruote; salvo il caso, che avvenisse nella terza Ruota, di discutersi articolo legale, allorchè la terza debba giuntarsi colla prima, lasciandone la disposizione al Luogotenente, intesi però li due Fiscali Togati, o l'uno di essi, che sarà del carico.

Observari omnino debet Pandecta decisum constitutorum pro Regia Camera, et pragmatica anni 1718.

XXIX. Perchè nel Tribunale stesso della Camera si svellano, per quanto è possibile, le abusive esazioni, o estorsioni degli Scrivani, Attuarj, e degli altri Ufficiali; prescriviamo,

che con effetto non si ecceda la Pandetta de' dritti, stabilita per la Camera, e che si osservi la Real Costituzione emanata dal nostro Augusto Padre a' 14. Marzo 1738. di doversi esprimere in iscritto, e non in abbaco, negli ordini, e provisioni, che si spediscono, la somma ricevuta; e perchè ciò si esegua, non sottoscriversi li medesimi dal Commessario, o dal Fiscale, se non si sarà notata la quantità esatta, sotto le pene in detta Costituzione contenute, ed altre a nostro arbitrio, incaricando a' Ministri tutti di vegliare su la loro condotta, perchè non si pratichino altre nascoste estorsioni, che a noi piace, che sieno punite col rigor delle leggi, oltre alla perpetua privazione dell' impiego. E perchè abbiano le cose disposte la loro piena esecuzione, dichiariamo, che si abbia per derogato a qualunque altro stabilimento, che colle leggi, Prammatiche, o Costituzioni precedenti si trovi ordinato in tutto ciò, che sarà diverso dalla presente.

Observetur Laudata prag. anni 1738. in §. 4 num. 3. & ss 14.

XXX. E finalmente espressamente comandiamo di eseguirsi esattamente il più, che si è stabilito nella detta Real Costituzione del 1738. nel §. IV., e specialmente il disposto nel num. 3. e 4., e nel num. 14., con dovere intanto la Regia Camera riferire capo per capo, se siasi adempito alle provvidenze date, compreso [illegible] detto §., sempre intendendo, che si abbia per derogato in quello, che colla presente Legge si prescrive. Riserbandoci soltanto di ampliare il numero de' Prorazionali, proporzionatamente all' attuale de' Razionali, e di ridurlo in appresso a quello della detta Costituzione, secondo le circostanze del bisogno, e del miglior servizio.

Ed affinchè questo nostro sovrano provvedimento sia alla notizia di tutti, vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Città, e del Regno, dopo che sarà da noi soscritto, e suggellato col suggello delle nostre reali Armi, e roborato da uno de' nostri Segretarj di Stato. FERDINANDO. *Carlo de Marco. Vid. Citus Praeses Viceprotonotarius. Dominus Rex mandavit mihi Petro Rivellini a Secretis.* Pubblicata a dì 25. Aprile 1789.

Die 25. Apr. 1789. Ferdinando.

Rescriptum Ferdinandi IV. Regis,

sive

PRAMMATICA CXIII.

Eodem Rege. Cum recurrente anno 1789 optimus Rex noster penitus sustulisset duo conventus regio jussu institutos, quos vulgo dicebamus *Giunta degli Allodiali, e di Educazione*, Oeconomicam administrationem eius Regalium statuum, Mediceï nempe, Farnesiani, ubi devolutorum, nedum bonorum, quae ad ejectos Jesuitas pertinebant, Domenico de Januario, viro non satis adhuc laudatore vero contentiosas earumque, quae Communitates, ac loca pia hujusmodi statuum respiciebant, Regiae Camerae Summariae commisit. In quam rem conscriptae Instructiones mox subjiciendae.

Ecc.ll. Sig. -- In seguito di quanto si partecipò a V. E. fin da' 14. Settembre del passato anno relativamente alla determinazione, nella quale era il Re di sopprimere le due Giunte dette degli Allodiali, e di Educazione, per cui fin d' allora prescelse la sua persona col carattere d'Intendente Generale per amministrare l' economia de' suoi Reali interessi ne' Stati Medicei, Farnesiani, e devoluti, non che quelli dell' Azienda degli espulsi Gesuiti, destinando pe' contenziosi, e per quei delle Comunità, e luoghi Pii Laicali di detti suoi Stati il Tribunal della Camera; avendo la M.S. con Dispaccio di questa stessa data abolite in effetto tanto la Giunta di Educazione, quanto l' altra degli Allodiali, che sotto tal denominazione abbracciava gli altri additati Rami, il di lei Delegato, Fiscale, Profiscale, e Procurator Fiscale, l'Avvocato de' Poveri, ed i due Procuratori, ai quali per altro vuole, che si continui a corrispondere da' suoi Fondi Allodiali il soldo, che hanno rispettivamente finoggi goduto, durante-

rante la di loro vita, o insino a che fossero per meriti prossimi a qualche carica, o Delegazione, che a' medesimi portasse gli stessi, o maggiori emolumenti, ed avendo nel tempo stesso approvato le ingiunte Istruzioni concernenti le funzioni, e facoltà di detta sua carica, con distinzione di quello si appartiene alla Camera relativamente a tutt' i di sopra mentovati interessi; ha comandato, ch'Ella ne assuma sollecitamente lo esercizio ec. ec.

Quindi il Consiglio di Finanze partecipa a V. E. nel Real nome tutte le trascritte Sovrane determinazioni per sua intelligenza, e regola nel disporre in tutte le sue parti quell' adempimento, che alle medesime corrisponde di Risulta. *Palazzo* 11. *Gennajo* 1790. . *Eccellentissimo Signore*. *D. Domenico di Gennaro* . *Ferdinando Corradini* .

Istruzioni pel buon regolamento de' Regali interessi ne' Stati Medicei, Farnesiani, ed Allodiali, delle Comunità, e Luoghi Pii Laicali in essi esistenti, non che dell' Azienda Gesuitica detta di Educazione, tanto per ciò, che riguarda gli affari economici sotto l' ispezione immediata dell' Intendente Generale di detti Stati, quanto per quelli contenziosi di assoluta cognizione della Regia Camera della Sommaria, l' uno, e l'altra rispettivamente surrogati alle abolite Giunte degli Allodiali, e Camera abbreviata; da servir di norma all' Intendenza non meno, che al Tribunale suddetto della Regia Camera nelle di loro peculiari incumbenze rispetto a detti affari.

I. Tuttociò, che nelle divisate Aziende degli Allodiali, degli Stati Medicei, e Farnesiani, e dell'Azienda degli espulsi Gesuiti, ha bisogno di esame, e cognizione legale, siasi di giudizj Civili, o Criminali, in cui vi sia interesse Fiscale, si apparterrà privativamente alla prima Ruota della Camera, come tutto quel che riguarda la semplice economia sarà privatamente dell' Intendenza. E perchè non si alteri per via di raggiri delle parti la vera indole degli affari, non potrà veruna persona, sotto pretesto di cosa contenziosa, presentare, o far presentare in Regia Camera istanza, o ricorso, senz' aver prima ottenuto commessa in iscritto dall' Intendente Generale, il quale esaminata la faccenda in quistione, e trovatala in realtà contenziosa, dovrà subito passarla al Tribunale della Camera colla solita formola, *Regiae Camerae*, se non vi sarà Commessario, o, *Domino Commissario N. N.*, quando vi sia.

II. Sarà in conseguenza di ciò del carico dell' Intendente Generale il chiamare a se, ed esigere dagli Amministratori, Tesorieri, Erarj, e da ogni altro Ufficiale pecuniario locale i bilanci mensuali, ed infine dell' anno i conti, rimettendo de' primi un duplicato al Supremo Consiglio, e le notizie del risultato de' secondi; ne farà seguire innanzi di lui colla possibile celerità la visione, e discussione da' rispettivi Razionali del carico, e coll' intervento quando lo stimerà conveniente, d' un Fiscale de' conti, ed in grado di gravame li passerà per revisione alla terza Ruota della Camera.

III. Al medesimo parimente si apparterà il procurar gli affitti de' fondi, e beni sistenti in detti Stati, e Feudi allodiali, come pure le vendite de' prodotti di qualunque sorte,

esaminando le offerte, ed apponendo nelle stesse le convenienti condizioni, per indi proporle nel Supremo Consiglio, alle quali „ ricevuta che ne avrà da questo l' approvazione, darà quel corso, che stimerà a proposito, o facendole a dirittura eseguire, o mandandole in Regia Camera per la subasta, se gli affitti, e le vendite saranno in Napoli, o nelle Corti Locali, se in Provincia, secondo la varia indole, e picciolezza degli affitti, o vendite, tenendo lontani coloro a' quali per legge non è permesso di offerire; sia che lo facessero a dirittura, o per interposta persona, o in società: affidandosi questo punto d' economia interamente alla probità, e savia condotta degl' Intendenti *pro tempore*, in unione però sempre, e colla dipendenza del Supremo Consiglio di Finanze. Nella intelligenza, che nella vendita de' prodotti sia nella facoltà o di proporla nel Supremo Consiglio, se il tempo lo permetterà, o a dirittura eseguirla da se, e poi riferirla al Supremo Consiglio.

IV. Invigilerà egualmente l' Intendente, che da oggi innanzi nella stipola degli affitti di detti beni, debbano i Fittuarj rinunciare a qualunque caso fortuito, sia quantosivoglia inopinato, e non preveduto, a meno di quelli, che dipendono dal fatto del Principe, o di pestilenza, o di guerra intestina, che sieno lontane.

V. Si osserveranno pe' Stati Medicei, e Farnesiani esattamente tutt' i privilegj, e prerogative accordate a' Serenissimi Predecessori, e Possessori de' medesimi, come di presente si pratica; ma per gli allodiali proprj del Re debbano sussistere le regole, ed il rito prescritto per tutti gli altri fondi della Corona.

VI. Avrà l'Intendente *pro tempore* quel numero corrispondente di Segretarj, Razionali, Ajutanti, Portieri, che si crederanno opportuni secondo le circostanze de' tempi, e degli affari; come pure l' Architetto, e Notajo, che saranno pagati da' fondi delle rispettive Intendenze con que' soldi, che si stimerà poter loro corrispondere, avuto riguardo alle circostanze succennate; dandosi de' medesimi all' Intendente l' opportuno ruolo. E poichè per Ajutante se gli è dato D. Luigi Targioni; così rimarrà questi sotto la dipendenza dell' Intendente, gli ordini del quale eseguirà per tutte quelle cose, di cui stimerà d' incaricarlo. E 'l soldo al Targioni se li darà dal tempo, ch' è cessato l' altro d' interino Amministratore dell' Ospedale, e Annunziata di Sulmona.

VII. Avrà parimente una casa addetta per conservare gli Archivj delle Scritture correnti, o d' immediata attinenza delle suddette Aziende, per le opportune Officine, e per potersi dall' Intendente disimpegnare le funzioni, ed esercizio della Carica. E conglutinandosi così ad un sol centro le dette Aziende, debba cessare l' uso, che dell' altra si fa di presente dal Razionale dell'amministrazione de' beni degli espulsi Gesuiti, e passare in quella, che stimerà l'Intendente di prendere ad affitto, ed in conseguenza affittarsi l' attuale da lui occupata a vantaggio della detta Azienda degli espulsi.

Finalmente tuttociò, che riguarda all'economia della succennata Azienda si disimpegnava o dal Delegato, o dall' abolita Giunta Allodiale, sarà del carico peculiare dell' Intendente, riserbato intanto altre Istruzioni relative allo stato patrimoniale de' sudetti beni tanto Feudali, che Suffeudali, e Burgensatici compresi in det-

detta Intendenza, alle officine di scritture, ed agli Ufficiali pecuniarj *in partibus* dopo un più maturo esame delle circostanze, che li riguardano. E con dichiarazione, che quanto si è prescritto risperto all' economica amministrazione degl' interessi Allodiali, debba aver luogo del pari per quelli dell'Azienda Gesuitica; il contenzioso de' quali passar deve alla prima Ruota della Camera, non altrimente che si è stabilito per li primi.

Amministrazione delle rendite delle Comunità, e Luoghi Pii Laicali.

Quest' interessi sì serj apparterranno alla privativa cognizione della Camera, come sono regolati tutti gli altri, secondo le leggi; per lo cui effetto si sono aboliti il Soprainteudente, Fiscale, Computista, e Segretario *in partibus*, l'ufficio de' quali sebbene fosse principalmente il visitare in ogni anno dette Comunità, per rivederne i di loro conti, e de' Luoghi Pii; pure rarissime volte ciò si eseguiva, nonostante le medesime fossero non indifferentemente dispendiate. Si è tutta volta considerato di manifestare anche all' Intendente Generale quanto S. M. ha prescritto per lo buon regolamento delle indicate rendite; acciò per esse pure abbia egli la sua vigilanza, e trovando disordini, li partecipi al Supremo Consiglio per accorrere all' emenda. Ad oggetto dunque, che le Comunità vengano debitamente governate, e non vadano le di loro rendite a male per malizia di quelli, che le amministrano, si avrà da osservare inviolabilmente quanto siegue.

I. Pe' conti delle amministrazioni delle stesse dovrà valere la legge dello stato discusso, con doversi questo formare per quelle Università, che non lo abbiano. Trovandosi eccesso dallo stabilito ne' medesimi, dovrà irremissibilmente significarsi a danno degli Amministratori, i quali posti in circostanze di aver a fare qualche straordinaria, ed indispensabile spesa, debbano ricorrere in Camera per esserne abilitati, se questa lo troverà conveniente; purchè però non si tratti di spesa, che non ammetta dilazione; mentre in questo caso adempiendo alla stessa con l' economia di buoni Amministratori, dovranno poi subito parteciparla alla Camera per ammettersi, se la medesima sarà conosciuta regolare. Ed affinchè quanto si è prescritto, resti esattamente osservato, dovrà premettersi in ciascun conto lo stato discusso, come regola da non preterire, e le Provvisioni se vi sieno, di Camera, abilitative ad altre spese o necessarie, o evidentemente utili; e le quali sia in avvertenza la Camera, e specialmente i Fiscali, di non accordarle con facilità senza precedente cognizione di causa.

II. Per riparare all' abuso de' Razionali nell' ammettere *juxta posita* gli esiti di tali conti, ancorchè eccedenti lo stato discusso; debbano dopo di essersi da' medesimi veduti tra 'l tempo stabilito dalle leggi, rimettersi in Camera *ex officio*, per riesaminarsi nella terza Ruota, la quale sarà tenuta dar conto dell' esito: con dichiarazione, che debba questo stesso praticarsi ne' conti de' Luoghi Pii Laicali.

III. Che l' elezione degli Amministratori delle Università di detti Stati, e le loro cause appartengano alla terza Ruota; nell' avvertenza, che non si dispendiino le Comunità per

le

le contese, che nascono per tali elezioni, in cui si siegue uno spirito di partito, ma sieno a carico de' contendenti.

IV. Che ad evitare l'inconveniente di far cadere l'elezione in soggetti per lo più inetti, e miserabili, si stia in attenzione non solo de' legali impedimenti, ma benanche delle qualità delle persone da prescieglersi, e specialmente, che siano benestanti; affinchè venendo significati per abuso fatto del peculio universale, vi sia da poter indennizare le Comunità su i loro beni. Ad effetto, che nel partecipare gli Amministratori, o le Certi Locali alla Camera la seguita elezione, vi accompagnino la fede del catasto, da legalmente estraersi, o dove questo manchi, un' attestato giuridico degli Aministratori de' beni, che ciascun Eletto possiede, loro valore, e rendita, ad un dipresso, come de' pesi. E dove si vedesse d' esser l'elezione caduta in persone non idonee, si venga alla nuova; e quando neppur con questa si conseguisse il prescritto, debba la Camera, precedenti le debite ricerche sulla qualità, ed averi de' soggetti del luogo, stabilir essa gli Amministratori.

V. Ad oggetto di dare lo spazio conveniente di tempo a discutere la qualità de' soggetti, e le nullità, che mai si proponessero, debba l'elezione degli Amministratori farsi nella prima Domenica del mese di Aprile di ciascun anno, per poi al primo di Settembre mettersi in possesso gli Eletti, che si trovassero confermati dalla Camera, la quale debba far osservare tutte le altre leggi, che in materia di amministrazione trovansi generalmente per le altre Comunità del Regno. Nella intelligenza, che lo stesso praticar si debba per l'elezione degli Amministratori, e Procuratori de' Luoghi Pii Laicali.

VI. Finalmente, acciò non possano gli Amministratori delle Comunità sopraccennate allegar causa d' ignoranza, debbano le presenti istruzioni, che riguardano il governo delle medesime, pubblicarsi per Editto in ciascuna di esse, e registrarsi da Cancellieri ne' rispettivi libri pubblici della propria Università. *Napoli* 11. *Giugno* 1790. *Ferdinando Corradini*. Die 11. Junii 1790. Ferdinando Corradino.

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA CXIV.

Eodem Regn. Causae feudales ab hominibus feudi contra Barones, quae gravaminum dicuntur, in Camara Summariae tractentur. Methodus proponitur, qua fori competentia in causis hujuscemodi celeriter cognoscatur.

IL Re avendo considerato esser di maggior ben dello Stato, e di vantaggio al suo Real servizio il dare un maggior sistema al Tribunale della Regia Camera della Sommaria, relativamente alle cause, ed agli affari da trattarsi nel medesimo, è venuto in risolvere di togliersi dalla Camera, e restituirai a' Tribunali ordinarj tutte le cause di privati in cui non vi è interesse del Fisco, e delle Università, ed aggregarsi all' incontro alla Camera della Sommaria tutte le cause ed affari, che riguardano interessi fiscali, e delle Università, dovendo occuparsi quel Tribunale d' ora in avanti con deroga di qualsiaia Foro, benchè privilegiatissimo, di tutte le cause di gravezze tra le Università, ed i Baroni, quantunque dedotte in giudizio da particolari, purchè riguardino all' interesse Civico di tutte le cause in cui sono interessate le Università, come Attrici, come ree convenute, come lodate in Autore, considerandosi come Cause di Università quelle,

Digitized by Google

le, che concernano il dritto di seminare, pascere, e legnare, e l'esercizio di altri diritti Colonici sopra tenute de' Baroni, e di Mense Vescovili, e su Decime della Provincia di Lecce, o altre di simil natura, che si trovano in altre Provincie. Per mandare ad effetto, e prontamente questa Sovrana determinazione, ed evitare quistioni sull'applicazione della medesima è venuto il Rè a creare una Giunta composta dal Segretario dell' Azienda, dal Direttore delle Reali Segreterie di Giustizia, ed Ecclesiastico D.r Francesco Migliorini, dal Presidente del S. R. C. Marchese de Jorio, e dal Luogotenente dell' istesso Tribunale della Sommaria Marchese Vivenzio, la quale Giunta dovrà con attenzione, e sollecitudine occuparsi nell'esaminare gli affari, e Cause che debbano essere della cognizione del riferito Tribunale, conseguentemente all'enunciata Sovrana Risoluzione, e di togliere quelle, che possono appartenere ai Tribunali ordinarj. A quest'oggetto è Real volontà, che la Giunta abbia per base delle sue considerazioni di restituire a questi le cause tutte de' privati, quando il Fisco conforme si è detto, e le Università non vi abbiano interesse, come i gravami delle baglive di Lecce ec. di restringere al più possibile il privilegio de' patentati, e l'ardire alle Giurisdizioni Regie Locali e'l ramo de Locati fittizj: ponderando per altro se sia conveniente la conservazione di questo Ramo di privilegio, comanda S. M., che la Giunta nell'intelligenza delle cose sudette tenga le sue sessioni per discutere diligentemente la materia in quistioni, escogiti quanto altro sia conducente al proposto oggetto, e quindi formi, e trasmetta a S. M. la sua Consulta sull' assunto, accompagnata da un foglio, in cui a forma d'istruzione sia chiaramente prescritto quanto la Giunta crede doversi porre in pratica dal Tribunale della Sommaria, e da chi altro convenga per l'adempimento esatto della Risoluzione, e delle cose indicate, acciocchè S. M. trovando meritevoli della Sovrana approvazione tali istruzioni, possano le medesime mandarsi in esecuzione *Napoli a dì* 1. *Agosto* 1802. *Giovanni Acton.* Die 1. Aug. 1802. Gio: Acton.

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA CXV.

S. M. ha risoluto, che le controversie relative ad elezioni di Amministratori delle Università si trattino nel Tribunale della Regia Camera. Nel Real Nome lo partecipo a V. S. Illustrissima per intelligenza del Tribunale sudetto, e per lo adempimento di Risulta. *Palazzo* 18. *Maggio* 1803. *Francesco Seratti. Signor Marchese Vivenzio.* Eodem Rege. Electiones Administratorum Universitatum Regni, quum his oritur, in Camara Summariae examinantur. Die 18. Maii 1803. Francesco Seratti.

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA CXVI.

S. M. alla quale è stato reso conto, che alcuni Militari debitori de' Banchi per differire il pagamento pretendono di esser convenuti nel Tribunale ad essi competente, ha determinato, che dovendosi considerare i Banchi, come Cespiti Fiscali, qualunque giudizio, in cui vi sia Eodem Rege. Causae Mensarum nummulariorum, quae inter bona fiscalia adnumerantur, in Camara Summariae tractantur.

sia intervenzione, o interesse de' medesimi, si faccia in Regia Camera, senza valutarsi qua'unque altro Foro. Nel Real Nome lo partecipo a V. S. Illustrissima per intelligenza, e regola della citata Camera; ed uso, che ne risulta. *Palazzo* 25. *Maggio* 1803. *Francesco Seratti. Signor Marchese Vivenzio.* Die 25. Maii 1803. Francesco Seratti.

FINE DEL TOMO DECIMO.

Digitized by Google